Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2598

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

23/06/2022 - 13:38

Indice

1. DDL S. 2598 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 5
1.2.1. Testo DDL 2598 6
1.2.2. Testo correlato 2598 (ERRATA CORRIGE) 162
1.2.3. Testo 1 192
1.2.4. Testo 1 (ANNESSO) 787
1.2.5. Testo 1 (ANNESSO II) 904
1.3. Trattazione in Commissione 995
1.3.1. Sedute 996
1.3.2. Resoconti sommari 998
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 999
1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 308 (pom.) del 03/05/2022 1000
1.3.2.2. 1^ (Affari Costituzionali) e 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) 1005
1.3.2.2.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 1 (pom.) del 10/05/2022 1006
1.3.2.2.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 2 (ant.) del 17/05/2022 1017
1.3.2.2.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 3 (ant.) del 18/05/2022 1018
1.3.2.2.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/05/2022 1019
1.3.2.2.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 5 (pom.) del 19/05/2022 1020
1.3.2.2.6. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 6 (ant.) del 20/05/2022 1021
1.3.2.2.7. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 2 (pom.) del 24/05/2022 1022
1.3.2.2.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 7 (pom.) del 24/05/2022 1024
1.3.2.2.9. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 3 (ant.) del 25/05/2022 1025
1.3.2.2.10. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 5 (ant.) del 30/05/2022 1027

1.3.2.2.11. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 6 (pom.) del 14/06/2022 . . . 1353
1.3.2.2.12. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 7 (pom.) del 16/06/2022 . . . 1411
1.3.2.2.13. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 8 (nott.) del 16/06/2022 . . . 1445
1.3.2.2.14. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 9 (ant.) del 17/06/2022 . . . 1512
1.3.2.2.15. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 10 (pom.) del 20/06/2022 . . . 1518
1.4. Trattazione in consultiva . . . 1583
1.4.1. Sedute . . . 1584
1.4.2. Resoconti sommari . . . 1588
1.4.2.1. 2^ (Giustizia) . . . 1589
1.4.2.1.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 289 (pom.) dell'11/05/2022 . . . 1590
1.4.2.1.2. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 290 (ant.) del 12/05/2022 . . . 1595
1.4.2.1.3. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 291 (pom.) del 17/05/2022 . . . 1598
1.4.2.1.4. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 294 (pom.) del 25/05/2022 . . . 1601
1.4.2.2. 4^ (Difesa) . . . 1607
1.4.2.2.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 145 (pom.) del 10/05/2022 . . . 1608
1.4.2.2.2. 4ª(Difesa) - Seduta n. 146 (pom.) del 25/05/2022 . . . 1611
1.4.2.3. 5^ (Bilancio) . . . 1613
1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 560 (ant.) del 25/05/2022 . . . 1614
1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 564 (pom.) del 14/06/2022 . . . 1621
1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 565 (ant.) del 15/06/2022 . . . 1638
1.4.2.3.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 566 (pom.) del 15/06/2022 . . . 1642
1.4.2.3.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 567 (ant.) del 16/06/2022 . . . 1644
1.4.2.3.6. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 568 (pom.) del 16/06/2022 . . . 1646
1.4.2.3.7. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 569 (nott.) del 16/06/2022 . . . 1649
1.4.2.3.8. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 570 (ant.) del 17/06/2022 . . . 1652
1.4.2.3.9. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 572 (pom.) del 21/06/2022 . . . 1655
1.4.2.4. 6^ (Finanze e tesoro) . . . 1663
1.4.2.4.1. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 316 (pom.) del 17/05/2022 . . . 1664
1.4.2.4.2. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 317 (pom.) del 18/05/2022 . . . 1668
1.4.2.4.3. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 318 (pom.) del 24/05/2022 . . . 1672
1.4.2.5. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . 1677
1.4.2.5.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 271 (pom.) del 10/05/2022 . . . 1678
1.4.2.5.2. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 272 (pom.) del 17/05/2022 . . . 1683
1.4.2.5.3. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 273 (pom.) del 24/05/2022 . . . 1686
1.4.2.6. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 1691

1.4.2.6.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 231 (pom.) del 10/05/2022 1692
1.4.2.6.2. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 232 (pom.) del 18/05/2022 1702
1.4.2.6.3. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 233 (pom.) del 24/05/2022 1704
1.4.2.6.4. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 234 (pom.) del 25/05/2022 1712
1.4.2.7. 10^ (Industria, commercio, turismo) 1716
1.4.2.7.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 232 (pom.) del 17/05/2022 1717
1.4.2.7.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 233 (pom.) del 18/05/2022 1786
1.4.2.7.3. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 236 (pom.) del 24/05/2022 1788
1.4.2.7.4. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 238 (pom.) del 25/05/2022 1795
1.4.2.8. 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 1848
1.4.2.8.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 319 (ant.) dell'11/05/2022 1849
1.4.2.8.2. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 320 (pom.) dell'11/05/2022 1854
1.4.2.8.3. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 322 (pom.) del 17/05/2022 1861
1.4.2.8.4. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 324 (pom.) del 24/05/2022 1869
1.4.2.9. 12^ (Igiene e sanita') 1872
1.4.2.9.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 305 (ant.) del 12/05/2022 1873
1.4.2.9.2. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 306 (ant.) del 18/05/2022 1877
1.4.2.9.3. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 308 (pom.) del 24/05/2022 1880
1.4.2.9.4. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 309 (pom.) del 25/05/2022 1883
1.4.2.10. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali) 1886
1.4.2.10.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 309 (pom.) del 10/05/2022 1887
1.4.2.10.2. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 311 (pom.) del 17/05/2022 1894
1.4.2.10.3. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 312 (pom.) del 24/05/2022 1896
1.4.2.11. 14^ (Politiche dell'Unione europea) 1907
1.4.2.11.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 303 (pom.) del 10/05/2022 1908
1.4.2.11.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 307 (pom.) del 25/05/2022 1919
1.4.2.11.3. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 309 (pom.) del 14/06/2022 1932
1.5. Trattazione in Assemblea 1941
1.5.1. Sedute 1942
1.5.2. Resoconti stenografici 1943
1.5.2.1. Seduta n. 442 del 20/06/2022 1944
1.5.2.2. Seduta n. 443 del 21/06/2022 1963
1.5.2.3. Seduta n. 444 del 22/06/2022 2070

1. DDL S. 2598 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2598

XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

Titolo breve: *d-l 36/2022 - ulteriori misure attuazione PNRR*

Iter

23 giugno 2022: approvato

Successione delle letture parlamentari

S.2598	**approvato**

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Mario Draghi** , Ministro dell'economia e finanze **Daniele Franco** , Ministro dell'istruzione **Patrizio Bianchi** , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione **Renato Brunetta** , Ministro senza portafoglio per l' innovazione tecnologica e la transizione digitale **Vittorio Colao** , Ministro senza portafoglio per il Sud e la coesione territoriale **Maria Rosaria Carfagna** , Ministro della transizione ecologica **Roberto Cingolani** , Ministro della giustizia **Marta Cartabia** , Ministro dell'università e ricerca **Maria Cristina Messa** (Governo Draghi-I)

Di concerto con

Ministro del turismo **Massimo Garavaglia** , Ministro del lavoro e politiche sociali **Andrea Orlando** , Ministro dello sviluppo economico **Giancarlo Giorgetti** , Ministro senza portafoglio per le pari opportunità e la famiglia **Elena Bonetti** , Ministro della salute **Roberto Speranza** , Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili **Enrico Giovannini** , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie **Mariastella Gelmini**

Natura

di conversione del decreto-legge n. **36** del **30 aprile 2022**, G.U. n. 100 del 30 aprile 2022 , scadenza il 29 giugno 2022.
Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **30 aprile 2022**; annunciato nella seduta n. 429 del 3 maggio 2022.

Classificazione TESEO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articoli

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 28, 29), INCREMENTO DI PERSONALE (Artt.1, 2, 3, 12, 15, 16, 17, 31, 46), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.1),

ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.2, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 44), CONCORSI PUBBLICI (Artt.2, 3, 8, 12, 13, 15, 17, 31, 44, 46), SITI E PORTALI WEB (Artt.2, 3, 6), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.2), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.2, 5, 9, 12, 25, 27, 28, 30, 31, 37, 44), REGIONI (Artt.2, 7. 11, 27, 33), ENTI LOCALI (Art.2), MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.2, 3, 7, 12), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 7, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47), COMMISSIONI DI CONCORSO (Artt.2, 3), PARITA' TRA SESSI (Artt.2, 5, 34), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.2, 3, 9, 12, 42, 48), PROVE DI CONCORSO (Artt.3, 46), INFORMATICA (Artt.3, 4, 28, 29, 32, 38), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.3), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.3, 28, 32), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.3, 27), TUTELA DELLA SALUTE (Artt.3, 27), DEONTOLOGIA PROFESSIONALE (Art.4), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.4), RELAZIONI DI GENERE (Artt.5, 34), MOBILITA' DEI LAVORATORI (Art.6), INFORMAZIONE (Art.6), DISTACCO DI PERSONALE (Art.6), COMANDO DI PERSONALE (Artt.6, 47), INDENNITA' FORFETTARIE (Art.6), DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI (Artt.6, 9, 12, 13), PROROGA DI TERMINI (Artt.6, 7, 9, 42), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.7), RIPARTIZIONE DI SOMME (Artt.7, 21, 22), CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI (FORMEZ) (Art.8), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.8, 43), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.8, 39), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.9, 13, 17, 41), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Artt.9, 11, 14, 16), MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Artt.9, 23, 24, 26), INCARICHI (Art.10), PENSIONATI (Art.10), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.10, 12, 35, 44), LAVORO ATIPICO (Art.11), AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (Artt.11, 22), SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (Art.12), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Artt.12, 30), INDENNITA' DI CARICA (Art.12), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Artt.12, 15, 17), SPESA PUBBLICA (Artt.12, 15, 17, 41, 44), PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CARCERARIA (Artt.13, 17), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Artt.13, 44, 46), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.14, 30, 44), RICERCATORI (Art.14), RICERCATORI UNIVERSITARI (Art.14), AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL) (Art.15), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.16), PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (Art.17), TRIBUNALE PER I MINORENNI (Art.17), ESECUZIONE DI SENTENZE CIVILI (Art.17), ESECUZIONE DI SENTENZE PENALI (Art.17), PAGAMENTO (Art.18), FATTURA COMMERCIALE (Art.18), LAVORO NERO (Art.19), ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (Art.19), VIGILANZA (Art.19), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Artt.19, 28), ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) (Artt.19, 20, 28), ARMA DEI CARABINIERI (Art.19), GUARDIA DI FINANZA (Art.19), INFORTUNI SUL LAVORO (Art.20), SICUREZZA NEL LAVORO (Art.20), CONFISCA (Art.22), MAFIA E CAMORRA (Art.22), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Art.23), DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE (Art.23), AMBIENTE (Artt.23, 27), RISPARMIO ENERGETICO (Art.24), ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L' AMBIENTE (ENEA) (Art.24), PROTEZIONE DEGLI EDIFICI (Art.24), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Art.25), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.27), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (Artt.27, 33), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.27, 41), PROVINCE AUTONOME (Art.27), TRENTO (Art.27), BOLZANO (Art.27), ISTITUTI ED ENTI MUTUALISTICI E PREVIDENZIALI (Art.28), SOFTWARE (Artt.28, 32), ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) (Art.28), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.28), ISTITUZIONE DI ENTI (Art.28), STATUTI (Artt.28, 30), BASI DI DATI (Art.29), AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) (Art.30), AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR) (Art.30), FONDI PER LA RICERCA (Art.30), CENTRO ITALIANO DI RICERCHE AEROSPAZIALI (CIRA) (Art.30), RICERCHE SPAZIALI (Art.31), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.32), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.32), PORTI ZONE E PUNTI

FRANCHI (Artt.33, 37), LINEE ELETTRICHE (Art.33), IMPIANTI ELETTRICI (Art.33), OPERE PUBBLICHE (Art.33), AUTORIZZAZIONI (Art.33), ENTI PORTUALI (Art.33), MINISTERO DELLA CULTURA (Art.36), ENTI DI CULTO E ISTITUTI ECCLESIASTICI (Art.36), TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Art.36), COMMERCIO (Art.37), IMPRESE (Art.37), IMMOBILI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Art.37), CREDITO DI IMPOSTE (Art.37), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.37), RIFINANZIAMENTO (Art.37), INVESTIMENTI PUBBLICI (Art.37), AGENZIE DI VIAGGIO (Art.38), TURISMO (Artt.38, 39, 40), CHIESA CATTOLICA (Art.40), FESTIVITA' E SOLENNITA' RELIGIOSE (Art.40), MINISTRO PER IL TURISMO (Art.40), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.40), PROCESSO CIVILE (Art.41), PROCESSO PENALE (Art.41), RILEVAMENTI STATISTICI (Art.41), OSSERVATORI (Art.41), LIQUIDAZIONE DI IMPRESE (Art.42), GUERRA MONDIALE II (Art.43), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.43), CADUTI E VITTIME DI GUERRA (Art.43), FONDI DI BILANCIO (Art.43), REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA (Art.43), AGGIORNAMENTO (Art.44), INSEGNANTI (Artt.44. 45, 46), ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (Art.44), ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM) (Art.44), SCUOLA (Artt.44, 47), ABILITAZIONE ALL' INSEGNAMENTO (Artt.44, 46), IMMISSIONE IN RUOLO (Art.44), PERIODO DI PROVA (Art.44), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Artt.44, 45, 46, 47), SUPPLENTI (Art.44), ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L' INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA (INDIRE) (Art.44), ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (INVALSI) (Art.44), INDENNITA' UNA TANTUM (Art.44), TRATTAMENTO ECONOMICO (Art.44), GRADUATORIA (Art.46)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1ª Sen. **Tatjana Rojc** (PD) (dato conto della nomina il 10 maggio 2022) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 7ª Sen. **Andrea Cangini** (FIBP-UDC) (dato conto della nomina il 10 maggio 2022) .
Relatore di maggioranza Sen. **Andrea Cangini** (FIBP-UDC) nominato nella seduta pom. n. 10 del 20 giugno 2022 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Tatjana Rojc** (PD) nominato nella seduta pom. n. 10 del 20 giugno 2022 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **1ª (Affari Costituzionali)** **e** **7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)** **in sede referente** il 2 maggio 2022. Annuncio nella seduta n. 429 del 3 maggio 2022.
Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2598

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2598

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)
dal **Ministro dell'istruzione** (BIANCHI)
dal **Ministro per la pubblica amministrazione** (BRUNETTA)
dal **Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale** (COLAO)
dal **Ministro per il Sud e la coesione territoriale** (CARFAGNA)
dal **Ministro della transizione ecologica** (CINGOLANI)
dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)
dal **Ministro dell'università e della ricerca** (MESSA)
e dal **Ministro del turismo** (GARAVAGLIA)
di concerto con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (ORLANDO)
con il **Ministro dello sviluppo economico** (GIORGETTI)
con il **Ministro per le pari opportunità e la famiglia** (BONETTI)
con il **Ministro della salute** (SPERANZA)
con il **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** (GIOVANNINI)
e con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (GELMINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Onorevoli Senatori. - Si illustra, di seguito, il contenuto del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, di cui si propone la convesione con il presente disegno di legge.

CAPO I - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 1. - *(Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)*

La misura al comma 1 novella l'articolo 6-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che con decreti adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a nuovi fabbisogni, prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riferimento all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica delle amministrazioni.
Il comma 2 contiene una disposizione transitoria secondo cui in fase di prima applicazione le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022.
La misura integra gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1-56, attuando le finalità relative alla definizione dei profili professionali specifici per il settore pubblico al fine di attrarre le competenze e le capacità necessarie.

Art. 2. - *(Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni)*

Il comma 1 inserisce l'articolo 35-*ter* nel decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui comma 1 prevede che le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, avvenga mediante concorsi pubblici, ai quali si accede esclusivamente mediante il Portale unico del reclutamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.InPA.gov.it, che ne cura la gestione. La registrazione al portale è gratuita. All'atto della registrazione al portale l'interessato compila il proprio *curriculum vitae*, completo delle generalità anagrafiche, con valore di autocertificazione, indicando un indirizzo PEC a lui intestato, al quale intende ricevere ogni comunicazione.
Si stabilisce che con appositi protocolli adottati, entro il 31 ottobre 2022, d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione, siano definite le informazioni necessarie per l'iscrizione al portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso.
Il portale è esteso a regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Si dispone che con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, previa intesa in conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2022 siano definite le modalità di utilizzo del portale da parte delle regioni e degli enti locali. Si prevede, inoltre che i bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico siano pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
Il comma 2 prevede che il Portale sarà operativo dal 1° luglio 2022 e dalla stessa data potrà essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022, le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le procedure di reclutamento a tempo determinato relative all'attuazione del PNRR.
Il comma 3 specifica che ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.
Il comma 4, in un'ottica di semplificazione procedurale, consente, con riferimento alle istanze di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato, relative agli avvisi di selezione pubblicati sul Portale di cui al comma 1, di avvisare gli eventuali controinteressati mediante pubblicazione di apposita comunicazione sul medesimo Portale e, quindi, senza invio di copia, con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, come previsto dagli articoli 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il comma 5 interviene, semplificandone la procedura, sulle modalità di nomina degli OIV (organismi indipendenti di valutazione). Si prevede che la nomina dei componenti degli OIV avvenga mediate il Portale di cui al comma 1, che ha dato prova nelle recenti procedure assunzionali di poter garantire celerità e trasparenza nel relativo espletamento.
Il comma 6 detta ulteriori misure di semplificazione dei concorsi pubblici In particolare, vengono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 247 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che prevedono, rispettivamente, che il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità ivi previste sia individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo (comma 8) e che, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individui i componenti delle commissioni

esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico (comma 9).

Il comma 7 prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2022, mediante il Portale di cui al comma 1, nel rispetto del principio della parità di genere, siano individuati i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici. Fino alla predetta data, il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies,* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure selettive di cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza.

Art. 3. - *(Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)*

Il comma 1 introduce l'articolo 35-*quater* nel decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina le modalità di svolgimento del concorso per esami del personale non dirigenziale. Detti concorsi, inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), prevedono:

a) almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove d'esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo ricercato;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) la possibilità di preselezione con *test* predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, che possono riguardare l'accertamento delle conoscenze indicate o il possesso delle competenze di cui alla lettera *a)*, indicate nel bando;

d) la disciplina dei contenuti di ciascuna prova da parte dalle singole amministrazioni, che adottano la tipologia selettiva più conferente alla tipologia dei posti messi a concorso e prevedono che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Il comma 2 dell'articolo 35-*quater* stabilisce che le procedure di reclutamento devono svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione e selezioni decentrate, anche asincrone, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Il comma 3 reca la disciplina delle commissioni esaminatrici.

La novella al decreto legislativo n. 165 del 2001 integra gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1-56, attuando le finalità relative alla creazione di una piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione pubblica per tutte le amministrazioni pubbliche centrali, con

l'impegno a estendere l'utilizzo della piattaforma anche alle amministrazioni locali.
Il comma 2 del presente articolo, in conseguenza di quanto previsto dal comma 1, provvede all'abrogazione dei commi da 1 a 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
Il comma 3 reca una norma di mero coordinamento.
Il comma 4 chiarisce che ai concorsi banditi prima della entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.
Il comma 5 modifica l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, prevedendo che le linee guida relative alla valorizzazione delle competenze dirigenziali siano adottate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione.
Il comma 6 prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si provveda all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto dei criteri indicati.
Il comma 7 stabilisce che il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, possa aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi in condizioni di sicurezza, con le ordinanze di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

Art. 4. - *(Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica)*

La disposizione al comma 1 modifica l'articolo 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, disponendo che il codice di comportamento preveda una sezione dedicata all'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei *social media* da parte dei dipendenti pubblici, al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione. Si prevede lo svolgimento di un ciclo formativo, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico nelle pubbliche amministrazioni.
Il comma 2 prevede che il codice di comportamento sia aggiornato entro il 31 dicembre 2022.
La misura integra gli elementi costitutivi della milestone M1C1-56, attuando le finalità relative alla definizione o all'aggiornamento dei principi etici delle pubbliche amministrazioni attraverso norme chiare, codici di condotta e moduli di formazione sull'argomento.

Art. 5 - *(Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere)*

Le disposizioni hanno la finalità di rafforzare il principio di parità di genere nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro. A tal fine, le amministrazioni prevedono misure attributive di vantaggi specifici ovvero che evitino o compensino svantaggi nelle carriere del genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.

La misura, la cui applicazione dovrà essere proporzionata allo scopo che si intende perseguire, si pone in linea col disposto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che prevede che « allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali ») e si rivolge, in particolar modo, ai comparti pubblici nei quali vi sia un genere meno rappresentato. Tale scelta si pone in linea con lo spirito normativo e giurisprudenziale europeo. Invero, in alcune pronunce, benché risalenti, la Corte ha ammesso la possibilità di dare la precedenza nella promozione alle candidate (donne), a parità di qualificazioni, nei settori di attività del servizio pubblico in cui, al livello del posto considerato, le donne sono meno numerose degli uomini (« discriminazione positiva »), allorché il vantaggio non è automatico e ai candidati (uomini) è garantito un esame senza esclusione *a priori* della loro candidatura (sentenze dell'11 novembre 1997, Marschall, causa C-409/9 e del 6 luglio 2000, Abrahamsson e Andersen, causa C-407/98). Al fine di dare concreta e puntuale

attuazione ai richiamati principi, il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità, adotterà specifiche linee guida entro il 30 settembre 2022.
Tale misura appare coerente con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026.
La misura integra gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1-56, attuando le finalità relative al rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere.

Art. 6. - *(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)*

Il comma 1 inserisce i commi 1-*quater* e 1-*quinquies* all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La disposizione di cui al comma 1-*quater* prevede, per un migliore incrocio della domanda e dell'offerta, che le amministrazioni pubbliche che avviano procedure di mobilità pubblichino il relativo avviso esclusivamente nel Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, e all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1 del decreto di cui si propone la conversione, attraverso il quale il personale interessato provvederà ad inserire la propria eventuale domanda di partecipazione, allegando il relativo *curriculum vitae* professionale, per qualsiasi posizione disponibile. Tale nuova modalità, oltre che aumentare la trasparenza delle procedure, ne prevede l'integrale digitalizzazione.
La disposizione introdotta all'articolo 30, comma 1-*quinquies*, prevede espressamente l'introduzione di restrizioni significative alle ipotesi di mobilità che non comportano trasferimenti (ossia « comandi » e « distacchi »), per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo. A tal fine, per il personale non dirigenziale al di fuori dei casi in cui i comandi o distacchi, comunque denominati, sono obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, o da accordi tra amministrazioni per attività di studio e ricerca, nonché quelli relativi alla partecipazione ad organi e organismi comunque denominati, previsti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, e ad eccezione dei comandi presso le sedi territoriali dei Ministeri, o presso le unioni di comuni, il ricorso a tali modalità di impiego del personale è consentito, per la durata massima di un anno non rinnovabile, esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti, tra quelli banditi, all'esito delle procedure di mobilità di cui allo stesso articolo 30. Conseguentemente si prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2002 è soppresso.
Il comma 2 prevede che i comandi o distacchi in corso, esclusi quelli di cui al comma 1, lettera *b)*, capoverso 1-*quinquies*, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento. Il comma 3 prevede che le amministrazioni interessate possano attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale già in servizio a tempo indeterminato che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
Le misure introdotte dai suddetti commi integrano gli elementi costitutivi della *milestone* M1C1-56, attuando le finalità relative alla revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale per conseguire un mercato del lavoro efficiente nelle pubbliche amministrazioni, che comprenda la creazione di un sistema di pubblicità unico trasparente per tutti i posti vacanti nelle amministrazioni centrali e locali, la possibilità di presentare domanda per qualsiasi posto disponibile ovunque, l'abolizione dell'autorizzazione alla mobilità da parte dell'amministrazione di origine e l'introduzione di restrizioni significative all'uso di mezzi alternativi di mobilità che non comportano trasferimenti (ossia « comandi » e « distacchi »), per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo.
Il comma 4 serve a chiarire le modalità di attribuzione dei compensi di natura accessoria in favore di tutto il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto

legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in ragione della partecipazione alle attività di indirizzo, coordinamento e collegamento proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, è volta a definire una disciplina omogenea sul versante della retribuzione accessoria per tutto il personale di prestito della Presidenza.

Il comma 5 riguarda gli esperti nazionali distaccati (END). L'END è un dipendente di una pubblica amministrazione di un Paese membro dell'UE, esperto nel proprio settore professionale, che effettua un'esperienza lavorativa e professionale temporanea presso le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea. La decisione della Commissione C(2008)6866 del 12 novembre 2008 « relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione » ha definito le condizioni di impiego e il regime applicabile agli END presso i servizi della Commissione.

Nell'ordinamento italiano la disciplina applicabile è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184, recante « Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri » che disciplina, tra l'altro, il trattamento economico degli END mediante un rinvio all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Durante il distacco l'END resta alle dipendenze della propria amministrazione di origine, che deve garantirne la retribuzione economica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le prestazioni di sicurezza sociale e lo svolgimento della carriera professionale. L'END percepisce, oltre alla propria retribuzione in Italia, un'indennità giornaliera di missione (cosiddetta indennità di soggiorno) e una indennità mensile calcolata sulla base della distanza in chilometri tra la sede di origine e quella di distacco. Sono anche previsti distacchi END « senza spese » (ovvero senza indennità di soggiorno) come previsto dall'articolo 2 della suddetta decisione della Commissione del 12 novembre 2008. Con riferimento a questa ultima fattispecie di distacchi END « senza spese » la proposta stabilisce che le amministrazioni possono farsi carico della indennità di soggiorno per compensare le spese aggiuntive che il dipendente si trova a sostenere nel luogo del distacco. La disposizione in esame chiarisce, altresì, che tale indennità è forfettaria, omnicomprensiva e non pensionabile, nonché di entità analoga a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. La *ratio* complessiva della normativa vigente in materia, volta alla valorizzazione della figura dell'END, consente infatti di sostenere che l'END non debba subire un deterioramento del proprio trattamento economico in ragione della propria condizione di distacco per questo motivo dovrebbe percepire un'indennità compensativa dei costi connessi al trasferimento all'estero.

La misura di cui al comma 7 è finalizzata ad ampliare, anche in ottica PNRR, l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di personale proveniente da organismi internazionali o dall'Unione europea, consentendo che il conferimento di tali incarichi dirigenziali possa avvenire in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in termini di posizioni disponibili.

La proposta di cui al comma 8 proroga al 30 giugno 2022 le misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. In particolare, la presente proposta è volta a prorogare di soli tre mesi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n.

160 del 2019.

Al riguardo, si evidenzia che la proroga al 31 marzo 2022 del termine per procedere con le suddette stabilizzazioni introdotta da ultimo in sede di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021 con la legge n. 15 del 2022 unitamente alla disponibilità già presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al cosiddetto bacino storico LSU ha consentito l'attivazione di un ulteriore percorso di stabilizzazione successivo a quello attivato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2022. A tal fine si è provveduto ad avviare l'iter per l'adozione di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che costituisce un'ulteriore tappa del predetto percorso di progressiva stabilizzazione sul quale in data 30 marzo 2022 è stata acquisita l'intesa della Conferenza Unificata condizionata, tuttavia, alla previsione di una proroga del termine entro il quale le amministrazioni possono avvalersi della procedura di stabilizzazione de qua così da portare ad esaurimento il cosiddetto bacino storico LSU.

Art. 7. - *(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza)*

La disposizione è volta a dettare ulteriori misure abilitanti per l'attuazione del PNRR. A tale fine, il comma 1 (lettere *a)*, *b)* e *c)*) apporta delle modifiche al decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, con finalità di garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR e in materia di Piano integrato di attività e organizzazione. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, anche quelle più piccole, è differito al 30 giugno 2022 il termine di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 80 del 2021, previsto - in sede di prima applicazione - per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione e fino al quale non trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, l'ulteriore modifica ha la finalità di esplicitare, anche per evitare dubbi interpretativi, che le regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi in materia di Piano integrato di attività e organizzazione. L'intervento è volto a superare le criticità sul punto rilevate sia dalle regioni in sede di Conferenza unificata sia dalle Commissioni parlamentari in occasione dell'esame dello schema di regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Il comma 1, inoltre, modifica l'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, relativo al conferimento di incarichi ad esperti per il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR (lettera *b)*). Con la lettera *c)* si interviene nell'ambito del sub-investimento 2.2.1 (« Assistenza tecnica a livello centrale e locale ») del PNRR. Al riguardo si evidenzia che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sull'attuazione finanziaria del PNRR ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione, in qualità di soggetto titolare, 368,4 milioni di euro. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 sono stati ripartiti, a valere su tale sub-investimento, 320,3 milioni di euro per il conferimento da parte delle regioni e delle province autonome di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali alla gestione delle procedure complesse. Residuano pertanto risorse per 48,1 milioni di euro. Si prevede di ripartire tali risorse con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza unificata, per la realizzazione di attività operative di *governance* del progetto. Tali risorse, gestite direttamente dal soggetto titolare (DFP), saranno destinate a due utilizzi:

a) sviluppo e gestione di un portale di progetto per il supporto al coordinamento delle attività progettuali, la raccolta ed elaborazione di dati sullo *stock*, sui flussi e sui tempi delle procedure oggetto di intervento, la realizzazione di strumenti di collaborazione e condivisione delle conoscenze tra i

soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto;

b) creazione di una unità centrale, composta da esperti e professionisti e dedicata al raccordo dell'attività dei *pool* regionali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di *input* sui « colli di bottiglia » rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021.

Con riferimento alla ripartizione delle risorse rimanenti tra i soggetti attuatori (regioni e province autonome), ferma restando la clausola di riserva del 40 per cento dei fondi al Mezzogiorno contenuta nel decreto-legge n. 80 del 2021, il riparto delle risorse tra regioni e province autonome dovrebbe essere effettuato sulla base degli stessi criteri adottati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del 12 novembre 2021, ossia 30 per cento in quota fissa e 70 per cento delle risorse complessive in quota variabile, calcolata sui dati di popolazione. Tali risorse saranno destinate al reclutamento di professionisti ed esperti, con la funzione di: potenziamento/presidio tecnico metodologico dell'attività degli esperti sul territorio; raccolta degli *input* sui « colli di bottiglia » rilevati a livello locale e delle proposte di interventi di semplificazione formulate dagli esperti e dagli *stakeholders* locali; supporto ai lavori della Cabina di regia regionale.

Il comma 2 apporta delle correzioni al comma 5 dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, relativo al potenziamento amministrativo dei comuni. La modifica è volta a prevedere che i comuni interessati devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR entro il 30 luglio 2022 in luogo del termine previsto precedentemente.

Art. 8. - *(Disposizioni per FormezPA)*

La norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito. FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse sino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni, con oneri a carico di queste ultime.

FormezPA provvede alla restituzione della somma, unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale.

Al comma 3 è prevista, infine, la sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e FormezPA, al fine di definire le condizioni dell'anticipazione delle risorse e della restituzione di tali somme.

Art. 9. - *(Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)*

Il comma 1 precisa che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Ministero della giustizia a seguito del reclutamento degli addetti all'Ufficio del processo sono non rinnovabili. Detta specificazione è presente nel testo vigente del medesimo articolo con riferimento ai soli addetti all'Ufficio per il processo reclutati per la Giustizia amministrativa. La norma si rende necessaria al fine di evitare l'avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nonché per consolidare il pieno raggiungimento della *milestone* PNRR M1C1-32 in scadenza al 31 dicembre 2021 e sulla quale è in corso il processo di valutazione comunitario.

Al comma 2 si dispone il differimento dal triennio 2019-2021 a quello 2021-2023 del termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità di personale appartenenti all'area III posizione economica F1,

previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. L'articolo 1, comma 317, autorizza, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Con le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stato disposto il differimento del termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'Area II, al triennio 2020-2022.

Con riferimento alle procedure di reclutamento avviate per 251 unità, rientranti nel contingente delle autorizzate 350 unità di Area III, in base agli esiti delle prove del concorso pubblico pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale, 4a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, sono state selezionate un numero di unità di personale notevolmente inferiore a quelle previste, pari a 80 unità, peraltro suscettibili di ulteriore revisione al ribasso in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei soggetti vincitori.

Di conseguenza l'Amministrazione ha la necessità di utilizzare le residue facoltà assunzionali non sfruttate nell'arco temporale 2019-2021 e di avere pertanto uno spostamento del termine dal 2019-2021, come attualmente previsto, al 2021-2023.

Si aggiunga che il Ministero ha subito una complessiva e profonda riorganizzazione con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 22 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021, con attribuzione di nuove competenze, che ha determinato un rallentamento delle procedure assunzionali, già aggravate dall'emergenza pandemica.

L'utilizzo delle facoltà assunzionali residue è comunque subordinato al previo esperimento delle procedure di mobilità *ex* articolo 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 3 reca una misura tesa a garantire l'attuazione della delega legislativa contenuta nella legge 22 dicembre 2021, n. 227, in materia di disabilità. L'approvazione della predetta legge n. 227 del 2021 ha comportato un incremento di compiti e funzioni in capo all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019.

In particolare, l'Ufficio che cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve svolgere con immediatezza tutte le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, conseguenti all'entrata in vigore della legge delega e delle riforme, contenute nel PNRR, da adottare entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (agosto 2023) e da attuare entro il 2024.

L'intervento normativo in esame ha la finalità di adeguare, con effetto immediato, la struttura dell'Ufficio e renderla funzionale all'aumento delle competenze derivanti dall'approvazione della legge di delegazione e dagli oneri relativi all'attuazione della stessa, incrementandone la dotazione organica come segue: una unità di dirigente di prima fascia, due unità di dirigenti di seconda fascia.

Al contempo, si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a procedere al reclutamento di personale non dirigenziale in deroga all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti.

Il comma 4 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 22 dicembre 2021, n. 227, concernenti l'adeguamento della struttura dell'Ufficio, cui si provvede con il comma 3.

Il comma 5 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione. In particolare, per quanto riguarda le unità di personale dirigenziale, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, spesa già autorizzata dall'articolo 3, comma 2, della legge di delegazione.

Art. 10. - *(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e*

resilienza)

La disposizione consente alle amministrazioni titolari di progetti PNRR, incluse le regioni e gli enti locali, di conferire incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a personale in quiescenza da più di due anni, fino al 31 dicembre 2026.

Il comma 2 prevede che ai soggetti collocati in quiescenza possano essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31.

Il comma 3 estende ai soggetti attuatori di interventi previsti dal PNRR procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021.

Il comma 4 estende alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 le modalità di selezione previste dal citato decreto-legge n. 80 del 2021 per il conferimento di incarichi professionali.

Art. 11. - *(Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione)*

La disposizione di cui al comma 1 consente alle regioni di assumere per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR personale con qualifica non dirigenziale, in possesso di specifica professionalità, in deroga ai limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

La disposizione di cui al comma 2 si rende necessaria in quanto le due procedure concorsuali previste dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, hanno generato un numero di idonei inferiore ai posti messi a concorso (sono rimasti vacanti circa 1.321 posti su 2.800 messi complessivamente a bando). Inoltre si sono registrate alcune rinunce che hanno incrementato il numero delle vacanze nonché ritardi nelle assunzioni a causa di richieste dilatorie da parte dei candidati (istanze di cambio sede, richieste di maggior tempo per decidere in ordine all'accettazione della proposta di assunzione, eccetera)

Le esigenze delle amministrazioni locali del Sud, tuttavia rimangono urgenti e improcrastinabili poiché i loro organici - soprattutto quelli dei piccoli comuni - sono assolutamente ridotti e carenti di professionalità tecniche, circostanze fortemente pregiudizievoli per l'attuazione degli ingenti interventi previsti in primo luogo dal PNRR.

In considerazione del fatto che una nuova selezione comporterebbe ulteriore dilatazione dei tempi nonché nuovi costi non più sostenibili (sedi dislocate su tutto il territorio nazionale e commissioni esaminatrici), con la norma si prevede che le risorse finanziarie « liberatesi » a cagione delle mancate assunzioni a cui sopra si è fatto cenno, siano comunque trasferite dall'Agenzia per la coesione territoriale alle amministrazioni beneficiarie per provvedere direttamente alla stipula di contratti di lavoro autonomo, con personale in possesso della professionalità tecnica (analoga a quella del personale non reclutato) indicata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021 (fonte che ha individuato fabbisogni e profili professionali necessari e ripartito le risorse).

Si prevede che i contratti siano stipulati, in osservanza delle procedure di cui ai commi 6 e 6-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione e la soglia massima della remunerazione. In relazione a quest'ultimo aspetto la disposizione ha cura di precisare che la predetta soglia massima è quella individuata per categorie di professionisti (*senior*, *middle*, *junior*) dal regolamento per il conferimento degli incarichi di cui al decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 107 dell'8 giugno 2018.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato considerato che le risorse finanziarie, che erano già state impegnate, rimangono invariate.

Art. 12. - *(Potenziamento della Scuola nazionale dell'amministrazione)*

La disposizione interviene sulla Scuola nazionale dell'amministrazione al fine di rafforzarne la capacità organizzativa e amministrativa, anche alla luce della nuova *governance* della Scuola introdotta con il decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, e dell'attuazione degli obiettivi connessi al PNRR.

Si consideri al riguardo che negli ultimi dodici anni gli obiettivi, i compiti e le funzioni della Scuola nazionale dell'amministrazione sono stati profondamente innovati e ampliati per effetto di interventi normativi, di una chiara centralità della formazione nell'ambito del PNRR, della necessità di un maggiore coinvolgimento del personale degli enti territoriali nei processi di accumulazione e valorizzazione del capitale umano delle pubbliche amministrazioni. A fronte di un evidente ampliamento dei compiti della Scuola, la dinamica del personale si è mossa in controtendenza con un più che dimezzamento delle risorse non dirigenziale e una riduzione di poco meno di un terzo del personale dirigenziale Scuola.

A tal fine, si apportano modifiche al decreto legislativo 1°dicembre 2009, n. 178, recante « Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) ». In particolare, si prevede che il Presidente nomini un Vicepresidente da scegliere tra le medesime categorie di soggetti indicate per la scelta del Presidente. L'incarico del Vicepresidente cessa contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente che lo ha nominato e può essere confermato per una sola volta.

Si dispone, inoltre, la possibilità, ove necessario e opportuno, del collocamento nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, per l'intera durata dell'incarico, qualora la scelta dovesse ricadere su un dipendente statale o un docente universitario. Qualora sia collocato nelle predette posizioni, conserva il trattamento economico in godimento che è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Diversamente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e percepisce una indennità, comprensiva di rimborsi spese, nel limite massimo di 20.000 euro annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, stabilita con le modalità di cui al precedente periodo.

Con riferimento al potenziamento della capacità della Scuola nazionale dell'amministrazione vengono dettate disposizioni in materia di conferimento di incarichi e reclutamento di personale non docente.

Sul territorio nazionale la struttura si arricchisce, inoltre, di poli formativi localizzati da affiancare alla sede di Roma e alla sede distaccata di Caserta.

In particolare, si prevede:

- l'assunzione di 28 unità di personale non dirigenziale con funzioni di tutoraggio (comma 1, lettera *c)*);

- la possibilità di istituire poli formativi localizzati sul territorio nazionale (comma 1, lettera *d)*):

- l'assunzione di 60 unità di personale non dirigenziale e di due unità dirigenziali di livello non generale (comma 1, lettera *e)*)

Art. 13 - *(Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020)*

L'organico della carriera dirigenziale penitenziaria, dopo le riduzioni conseguite al riordino del Ministero della giustizia, fatto col regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, conta 300 dirigenti del ruolo di istituto penitenziario e 34 dirigenti del ruolo di esecuzione penale esterna. Si aggiungono ad esso i 7 dirigenti del ruolo di istituto penale per i minorenni, creato con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 311).

Nei ruoli ricordati sono però presenti solo 247 dirigenti di istituto penitenziario, 9 dirigenti di esecuzione penale esterna e 2 dirigenti di istituto penale per minorenni, con un indice di scopertura che raggiunge, per due dei tre ruoli sopra indicati, percentuali superiori al 70 per cento, e che ha pesanti ricadute sulla gestione degli istituti penitenziari e sull'esecuzione penale esterna, settore quest'ultimo che la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari », intende ulteriormente valorizzare anche nella fase giudiziaria, avendo

esplicitamente previsto all'articolo 1, comma 17, lettera *g)*, « il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione ».

A fronte di ciò, lo svolgimento delle procedure di reclutamento del suddetto personale, indette con i decreti dirigenziali 5 maggio 2020, 28 agosto 2020 e 6 ottobre 2020, menzionati al comma 1 dell'articolo che qui si illustra, è stato condizionato e rallentato a causa della vicenda pandemica tutt'ora in corso, per cui si è inevitabilmente allontanata nel tempo la possibilità di colmare in tempi ragionevoli i considerevoli vuoti di organico sopra ricordati.

Si ritiene pertanto necessario contenere, solo per i vincitori di quelle procedure e, dunque, in via eccezionale, la durata temporale del corso di prima formazione, che l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, fissa in diciotto mesi.

La disposizione citata infatti consente ai vincitori dei concorsi a consigliere penitenziario di conseguire la nomina a dirigente penitenziario e successivamente l'assegnazione, secondo il ruolo, ad un istituto penitenziario, un istituto penale per minorenni o un ufficio locale di esecuzione penale esterna, solo al termine del corso di prima formazione, durante il cui svolgimento sono inoltre previste due distinte tornate di esami: la prima, da sostenere dopo dodici mesi di corso, è volta a consentire il superamento della prova (obbligatoria per il reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994), e la seconda da sostenere al termine del corso, quale prova finalizzata alla formulazione del giudizio di idoneità.

Nel fissare in dodici mesi la minore estensione temporale del periodo di formazione iniziale, si è comunque assicurato un arco temporale idoneo per l'acquisizione da parte dei vincitori dei concorsi di una formazione adeguata agli incarichi di responsabilità che dovranno poi ricoprire, tenendo conto anche della possibilità di un eventuale incremento delle offerte della formazione permanente da parte della Scuola superiore dell'esecuzione penale. Del resto, si tratta della medesima durata del ciclo di attività formative che l'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, prevede per conferire il primo incarico ai dirigenti di « diritto comune » (divenuti, più di recente, dirigenti area funzioni centrali). A fronte della riduzione temporale del corso di prima formazione, si è inoltre provveduto a ricollocare, di conseguenza, anche le due tornate di esami previste, le quali sono state anticipate rispettivamente al termine del primo e del secondo semestre di corso.

L'urgenza dell'intervento, dovuta all'imminente conclusione delle procedure concorsuali indette nel 2020, è anche alla base della previsione derogatoria della norma contenuta nell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che vorrebbe che le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale e degli esami in esso previsti, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario risultato idoneo fossero individuati da un regolamento del Ministro. La tempistica dell'*iter* di adozione di un tale atto normativo è infatti incompatibile con l'imminente proclamazione dei vincitori di quei concorsi, i cui corsi di formazione, in assenza dell'intervento realizzato con la disposizione in commento, non potrebbero aver inizio prima dell'esaurimento delle procedure previste dal comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Art. 14. - *(Disposizioni in materia di Università e ricerca)*

L'articolo reca una serie di misure, tutte dirette alla realizzazione di diverse linee di intervento previste dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, dedicato appunto a « Progetti di finanziamento presentati da giovani ricercatori ».

In particolare, lo stesso Investimento 1.2 pone diversi obiettivi quantitativi, due dei quali sono oggetto di intervento da parte dell'articolato proposto. In particolare, le disposizioni in esame sono finalizzate rispettivamente a:

- sostenere 900 giovani ricercatori dotati di Sigillo di Eccellenza all'interno delle azioni Marie Skodowska-Curie nei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe (a questa linea di intervento contribuiscono le disposizioni di cui al comma 1);
- incentivare il reclutamento di 300 ricercatori vincitori di specifici *grants* attribuiti dallo European

Research Council (a questa linea di intervento contribuiscono le disposizioni di cui al comma 2, per le università, e al comma 3, per gli enti pubblici di ricerca).
La disposizione di cui al comma 1 estende, per il periodo di attuazione del PNRR e a valere sui fondi dello stesso (in particolare, appunto, per quanto previsto per l'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2), le procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 a coloro che sono stati insigniti del Sigillo di Eccellenza all'interno delle azioni Marie Skodowska-Curie nei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe. Si tratta di giovani ricercatori che, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca, si sono candidati a *grants* europei previsti dalle azioni citate. Pur essendo stati giudicati idonei, avendo superato le valutazioni di qualità oltre l'85 per cento del punteggio massimo complessivo, gli stessi non sono stati ammessi al finanziamento a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili. Limitatamente all'arco temporale di realizzazione del PNRR, al fine di sostenere tali giovani e meritevoli ricercatori, si propone quindi di attivare una ulteriore opzione di chiamata diretta, modellata sulle procedure già esistenti, ma non inserita come novella nella legge n. 230 del 2005 proprio in quanto destinata a non costituire un meccanismo a regime, ma a essere percorribile solo nel limitato periodo (e nell'ambito delle risorse già individuate) del PNRR.
In ragione dei vincoli di impiego delle stesse risorse, che non possono essere utilizzate su posizioni *tenure*, si è individuata la inedita forma di chiamata diretta come ricercatore a tempo determinato cosiddetto *junior* (RTDa), comunque omogenea ai profili di giovani studiosi che si trovano nella fase appena successiva al conseguimento del dottorato di ricerca.
Alla luce dell'inquadramento in posizione da ricercatore a tempo determinato, il secondo periodo della disposizione esclude l'applicazione del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, escludendo quindi il nulla osta ministeriale e il parere della commissione di abilitazione scientifica nazionale, così da agevolare la più celere conclusione delle procedure.
L'ultimo periodo del comma 1 estende la misura anche agli enti di ricerca, con specifico riferimento alle procedure di chiamata, comunque a tempo determinato, di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2003. È opportuno sottolineare che l'applicazione della disposizione appena menzionata è estesa a tutti gli enti pubblici di ricerca (e dunque non solo a quelli vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca) in forza di quanto disposto dall'articolo 23, comma 8, del medesimo decreto legislativo. La possibilità anche per gli enti pubblici di ricerca di reclutare per questa via coloro che sono stati insigniti del Sigillo di Eccellenza all'interno delle azioni Marie Skodowska-Curie nei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe potrà concorrere al raggiungimento degli sfidanti *target* numerici previsti dal PNRR per questa linea di intervento dell'investimento 1.2.
Le disposizioni di cui al comma 2 intervengono in attuazione del medesimo investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, con l'obiettivo di attuare una diversa linea di azione ivi prevista, finalizzata ad incentivare una specifica fattispecie di chiamate dirette di cui allo stesso articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005.
In particolare, l'intervento si riferisce specificamente alle chiamate - in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010, nonché di professore di prima o di seconda fascia - di studiosi, italiani o stranieri, che siano risultati vincitori, in qualità di *principal investigator* (PI) dei bandi dello European Research Council (ERC) nelle procedure di « ERC *Starting Grant* », « ERC *Consolidator Grant* », « ERC *Advanced Grant* », programmi che sono già inclusi nella lista di programmi di ricerca di alta qualificazione eleggibili a tal fine, in quanto indicati all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 dicembre 2015, attuativo della base legislativa richiamata. Si tratta quindi di studiosi aventi livelli diversi di anzianità ed avanzamento di carriera (nello specifico: per la partecipazione agli *starting grants* è richiesta una distanza massima dal momento di conseguimento del dottorato di ricerca di 7 anni; per i *consolidator grants* la distanza sale a 12 anni; per gli *advanced grants* non esiste limitazione temporale in tal senso), tutti comunque vincitori, all'interno di bandi competitivi, di fondi di ricerca di rilevantissima entità. Ci si riferisce, dunque, ad una platea già ricompresa nella

citata disciplina delle chiamate dirette di cui alla legge n. 230 del 2005, in relazione alla quale viene ad emergere la necessità di introdurre misure meramente incentivanti per le università, anche al fine di traguardare gli sfidanti *target*, in termini numerici, indicati dal PNRR.
La procedura per la chiamata resta, dunque, quella di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005. La finalità dell'intervento, agendo su procedure già vigenti e su figure che già potrebbero accedere ad esse, è perciò quella di incentivarne il ricorso, attraverso un utilizzo combinato di agevolazioni derivanti direttamente dal PNRR o da ulteriori misure adottate dal legislatore nazionale nell'ultimo periodo. In particolare, al fine di attrarre profili di così alta qualificazione, l'investimento 1.2 riconosce per ciascuna di tali chiamate, fino ad un massimo di 300 unità complessive, un contributo individuale medio di 1 milione di euro, da computare a seconda del tempo residuo previsto per la conclusione del progetto. Tali risorse potranno essere utilizzate per sostenere attività di ricerca, brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre sedi in Italia o all'estero e trasferimento tecnologico.
Potranno accedere a tali procedure tutte le università, pubbliche e private, nonché le scuole superiori ad ordinamento speciale. Per i soggetti pubblici, come ulteriore incentivo al ricorso a tale procedure, è prevista una deroga ai limiti derivanti dalle facoltà assunzionali, cui si potrà far fronte anche con le specifiche risorse a tal fine già appostate con l'articolo 1, comma 297, lettera *c)*, della legge n. 234 del 2021.
Il comma 3 contiene misure finalizzate a conseguire gli stessi obiettivi del comma 2, ma con riguardo agli enti pubblici di ricerca. Per gli enti pubblici di ricerca non è prevista una disposizione del tutto analoga all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, ossia la possibilità di procedere alla chiamata diretta per coloro che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca, con il rimando a una individuazione già effettuata dei *grants* ERC come fonte requisito per l'accesso alla procedura. È invece presente una procedura generale per studiosi « di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale », disciplinata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 218 del 2016. La valutazione dei requisiti necessari ai fini di questo tipo di chiamate è rimessa a un meccanismo di valutazione, descritto al comma 3 di detta disposizione, che - ai soli fini delle chiamate di cui al presente provvedimento (ossia, da effettuare durante il periodo di attuazione del PNRR e al fine di beneficiare del contributo individuale di cui all'investimento 1.2 della M4C2) - è assorbita dall'avvenuto conseguimento dei *grants* ERC specificamente individuati dal comma 3 dell'articolo che si illustra. Si procede anche, sempre limitatamente al periodo di attuazione del PNRR e limitatamente alle assunzioni in parola, alla neutralizzazione dei vincoli quantitativi previsti in generale per la procedura di riferimento, permettendo così anche a queste assunzioni negli enti pubblici di ricerca di contribuire agli sfidanti *target* numerici previsti dal PNRR per questa linea di intervento dell'investimento 1.2.
Le opportune specificità delle procedure di cui all'articolo che qui si illustra saranno delineate da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previsto dal comma 4, che potrà dettagliare come il nulla osta ministeriale previsto dalla normativa vigente potrà fungere da raccordo tra la manifestazione di interesse delle università ad accogliere ricercatori secondo la procedura descritta e la volontà dei ricercatori di partecipare in modo da favorire l'incontro tra domanda ed offerta di tali posizioni con meccanismi procedurali innovativi, e diversi da quelli attualmente previsti.
Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario a garantire il diritto allo studio dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, è assicurato dal Fondo Integrativo Statale per la concessione delle borse di studio (FIS), dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.
Ciò significa che sulle regioni grava un obbligo di compartecipazione parametrato alla quota del fondo statale di cui sono rispettivamente destinatarie.
Il PNRR ha previsto di destinare risorse aggiuntive al FIS e il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha stabilito che queste

confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo.
La previsione di far confluire le risorse aggiuntive PNRR nel FIS determinerà un aumento del fondo di circa un terzo e le regioni, senza modifiche dell'attuale meccanismo, saranno chiamate ad aumentare, conseguentemente, le risorse proprie che destinano al diritto allo studio universitario. Uno sforzo finanziario di tale entità potrebbe non essere alla portata di molte regioni.
Si rende necessario, dunque, prevedere che le risorse aggiuntive del PNRR pur confluendo nel FIS non siano conteggiate ai fini del calcolo delle risorse proprie delle regioni e non siano prese in considerazione al fine di individuare la quota eccedente il 40 per cento del FIS in sede di riparto
L'articolo infine estende di un anno il periodo temporale nell'arco del quale è consentito svolgere attività di orientamento nella transizione scuola-università, favorendo dunque una diversa programmazione delle attività di orientamento che potrà riguardare anche il terzo anno della scuola secondaria superiore, con corrispondente riduzione delle eventuali iniziative rivolte, ad oggi, nei soli due anni conclusivi del medesimo ciclo di istruzione.
Il comma 6 prevede - tramite una modifica all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 - la possibilità di avviare i percorsi di orientamento già dal terzo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado e non più dal quarto (come invece previsto dalla disposizione previgente). Ciò in quanto le iniziative di competenza del Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del PNRR prevedono espressamente un ampliamento dell'offerta di orientamento a beneficio degli studenti, a partire dal terzo anno della scuola superiore, per sostenerli nella scelta dell'istruzione terziaria, facilitando una migliore corrispondenza tra preparazione e percorso professionale, nonché aiutandoli a orientarsi nella transizione scuola-università.
La norma non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma solo una più efficace e flessibile organizzazione dei percorsi per l'orientamento, prevedendo che ai medesimi percorsi di orientamento possano partecipare anche gli studenti del terzo anno della scuola secondaria superiore. Tale disposizione si rende pertanto necessaria al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei *target* assegnati all'Italia dalla misura M4C1, investimento 1.6 « Orientamento attivo nella transizione scuola-università » del PNRR, che prevede che almeno un milione di studenti frequentino i corsi di transizione dalla scuola universitaria all'università. Si sottolinea infatti che gli iscritti agli ultimi due anni della scuola superiore sono circa un milione di unità; questo significa che nei quattro anni scolastici di riferimento del PNRR (fino all'anno scolastico 2025/2026) occorrerebbe coinvolgere il 25 per cento degli studenti iscritti compresi quelli degli istituti professionali. Tale obiettivo appare difficile da raggiungere tenuto anche conto della maggiore difficoltà di coinvolgere nei percorsi di orientamento gli studenti dell'ultimo anno, specie nel secondo quadrimestre, in quanto impegnati nello svolgimento degli esami di maturità. L'accesso a tali percorsi anche degli studenti del terzo anno della scuola superiore ha lo scopo di ampliare la potenziale platea degli studenti interessati fino a circa 1,5 milioni di studenti all'anno, e con studenti maggiormente interessati alla frequenza dei percorsi di orientamento.

Art. 15. - *(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL)*

Con il decreto legislativo n. 150 del 2015 è stata istituita l'ANPAL, quale agenzia di coordinamento nazionale della rete dei servizi per l'impiego. La *governance* dell'agenzia è stata recentemente modificata dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, sopprimendo le figure del presidente e del direttore generale e istituendo in loro vece la figura del direttore, con il trattamento economico e normativo del capo dipartimento, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Come rilevato dall'indagine sul « Funzionamento dei centri per l'impiego nell'ottica dello sviluppo del mercato del lavoro » condotta dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti e approvata con delibera n. 16/2021/G, « il ruolo di coordinamento e monitoraggio dei centri per l'impiego assegnato all'ANPAL rimane a tutt'oggi un'incognita in relazione all'attività da essa concretamente svolta ».
Appare pertanto opportuno, affinché l'Agenzia sia in grado di svolgere i compiti che le sono stati

affidati, anche alla luce della necessità di attuare la riforma delle politiche attive del lavoro prevista nell'ambito del PNRR, un consistente e adeguato rafforzamento della dotazione organica. In particolare, la struttura non dispone di personale di livello dirigenziale generale, fatta eccezione per il direttore con funzioni di capo dipartimento che non dispone di un ufficio di livello dirigenziale non generale, che possa coadiuvarlo nei compiti di coordinamento che gli sono assegnati. Inoltre, particolarmente carente appare la dotazione di personale appartenente alla terza area funzionale, che all'atto della costituzione dell'agenzia constava di sole 37 unità e che negli anni si è sostanzialmente ridotta. Ad oggi risultano in servizio soltanto un quarto delle predette unità.
La proposta normativa modifica pertanto l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevedendo un rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL con l'incremento della dotazione organica pari a 43 unità, di cui due posizioni di livello dirigenziale generale, una posizione di livello dirigenziale non generale e 40 unità di personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1.

Art. 16. - *(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)*

La disposizione si rende necessaria in quanto, a partire dal 2017, il legislatore ha affidato agli enti locali, e in particolare ai comuni, un ruolo propulsivo nello sviluppo degli investimenti e, con le leggi di bilancio del 2018 (legge n. 205 del 2017), del 2019 (legge n. 145 del 2018) e soprattutto del 2020 (legge n. 160 del 2019) è stato avviato un « corposo » programma di contributi da destinare agli enti locali, finalizzato agli investimenti in opere pubbliche e progettazione.
Conseguentemente, soprattutto nell'ultimo triennio, le attività del Ministero dell'interno e, in particolare, della competente articolazione costituita dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale sono aumentate in maniera esponenziale, atteso che, in aggiunta agli ordinari compiti, gli uffici hanno dovuto gestire numerose linee di finanziamento per investimenti da destinare agli enti locali.
In tale quadro, le risorse umane e strumentali disponibili per poter affrontare efficacemente tutte le attività che si rendono necessarie per una gestione ordinata e corretta dei suddetti finanziamenti appaiono, allo stato, inadeguate.
Peraltro, alcune linee di finanziamento, che di seguito si riportano, sono confluite nel PNRR comportando, conseguentemente, le ulteriori e complesse attività tese a garantire la conformità della spesa rispetto a quanto richiesto dall'UE.
Il quadro di esigenze che si è venuto in tal modo a delineare non è mitigato dalle previsioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, relative alle misure di supporto per la realizzazione degli interventi del PNRR, in quanto le stesse saranno destinate, secondo le indicazioni emerse in fase di approfondimento interministeriale, alle sole amministrazioni titolari di progetti. Nel caso di specie, infatti, la titolarità degli interventi progettuali rimane in capo ai comuni, pur essendo intestate al Ministero dell'interno le gravose attività sopra cennate.
Peraltro, l'ampio ambito di operatività delle suddette linee di finanziamento, sia in termini di platea di potenziali beneficiari, sostanzialmente coincidente con la totalità dei comuni italiani, sia in termini di dimensione finanziaria degli interventi, non consentirebbe in ogni caso di ritenere sufficienti le risorse di supporto di cui al citato articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021.

1. Contributi ai comuni per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi 853 e seguenti, della legge n. 205 del 2017 e articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge n. 145 del 2018)

La legge di bilancio per l'anno 2018 ha previsto per il triennio 2018-2020 l'assegnazione di contributi agli investimenti ai comuni nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.
Successivamente, la legge di bilancio per l'anno 2019 ha previsto, per gli anni dal 2021 al 2030, l'assegnazione di ulteriori contributi.

In particolare, per l'anno 2021 è stata prevista l'assegnazione ai comuni nel limite complessivo di 350 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 900 milioni di euro per la stessa annualità e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 1, comma 139-*bis*, della legge n. 145 del 2018).
Inoltre la legge di bilancio per il 2021 ha previsto un ulteriore finanziamento di tali risorse per euro 600 milioni per l'anno 2021.
Pertanto, le risorse da destinare alla graduatoria relativa all'anno 2021, già approvata con il decreto ministeriale del 23 febbraio 2021, risultano essere complessivamente 1.850 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 1.750 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022.
Il totale delle risorse disponibili a valere sulla graduatoria 2021, pari a 3.600 milioni di euro, sono confluite nel PNRR ed in particolare sono parte della Missione 2 « rivoluzione verde e transizione ecologica », obiettivo C4: Contributi ai comuni per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. La responsabilità di questa misura risulta affidata al Ministero dell'interno.
Attualmente, dei 3,6 miliardi previsti, sono stati già assegnati agli enti, con il citato decreto del 23 febbraio 2021, circa 1,750 milioni di euro, mentre si prevede di assegnare con la procedura di scorrimento in corso, stabilita dall'articolo 1, comma 139-*bis*, della legge n. 145 del 2018, le ulteriori risorse previste.
L'attività di gestione consisterà nel monitorare, eventualmente revocare e riassegnare, rendicontare e controllare circa 6.000 opere/Cup, avendo come interlocutori 3.000 enti sparsi sull'intero territorio nazionale**,** con l'ulteriore complessità connessa alla circostanza che una parte dei contributi assegnati riguarda opere già in esecuzione da parte dei comuni e, pertanto, le connesse attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo sono state avviate dalle competenti strutture del Ministero dell'interno secondo quanto disposto dalla legislazione previgente rispetto al PNRR**,** con modalità profondamente diverse da quanto previsto per le risorse del PNRR.
Tali diverse modalità previste da quest'ultimo - con l'introduzione di termini finali, *target*, obiettivi intermedi - rendono indispensabile un'attività di supporto e assistenza tecnica da parte del Ministero dell'interno nei confronti degli enti locali.

2. Contributi ai comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile (articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n. 160 del 2019)

Le risorse assegnate, per le annualità 2020-2024, pari 3 miliardi di euro, rientrano nel PNRR ed in particolare nella Missione 2 « rivoluzione verde e transizione ecologica » obiettivo C4: Contributi ai comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile.
In particolare, la legge di bilancio per l'anno 2020 ha previsto l'attribuzione ai comuni di contributi per opere pubbliche finalizzate all'efficientamento energetico, alla mobilità sostenibile e alla messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Per l'anno 2020, i citati contributi sono stati assegnati, per un importo complessivo pari a 497.220.000 euro, in data 14 gennaio 2020. Successivamente, con decreto del 30 gennaio 2020, il medesimo importo è stato assegnato anche per le annualità dal 2021 al 2024.
Inoltre, l'articolo 1, comma 29-*bis*, della legge di bilancio 2020 ha disposto l'ulteriore incremento - nel limite massimo di 500 milioni di euro - delle risorse già assegnate ai comuni con il citato decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020; tali risorse sono state, quindi, attribuite con decreto del medesimo Capo del Dipartimento per gli affari interni e terrritoriali dell'11 novembre 2020.
Trattasi di contributi assegnati a circa 8.000 enti ogni anno fino al 2024, per un totale di 8.929 opere/Cup realizzate nel 2020. Si presume pertanto che nell'arco del periodo di riferimento (2020-2024) vengano realizzate circa 50.000 opere per 9.000 enti con cui interloquire per le connesse attività di gestione e monitoraggio.
La responsabilità della misura, anche in questo caso risulta assegnata al Ministero dell'interno così come, parimenti, le risorse sono trasferite sul PNRR.

3. Contributi ai comuni per progetti di rigenerazione urbana (articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge n. 160 del 2019)

L'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge di bilancio 2020 ha previsto l'assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 21 gennaio 2021, sono stati definiti, a legislazione nazionale vigente, in sede di prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.
Scaduto il termine di presentazione delle istanze, (9 giugno 2021)**,** risultano presentate richieste per circa 2.300 opere/Cup, per un totale richiesto pari a circa 4.400 milioni di euro, di cui risulta da verificare la coerenza del progetto, per il quale l'ente ha chiesto il finanziamento, con le finalità previste dalla norma e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021.
Questa linea di finanziamento è entrata nel PNRR con l'utilizzo di tutte le risorse attualmente stanziate a legislazione nazionale vigente per il periodo 2021-2026, pari a 2,9 miliardi di euro, nonché con risorse aggiuntive per 400 milioni di euro, per un totale di 3.300,00 milioni di euro.
Le citate risorse sono confluite nella missione 5 « Inclusione e coesione », obiettivo C2: Contributi ai comuni per progetti di rigenerazione urbana, e la struttura responsabile di tale misura è il Ministero dell'interno.

4. Contributi per i piani urbani integrati

È una misura prevista dal PNRR affidata al Ministero dell'interno nella missione 5 « Inclusione e coesione », obiettivo C2: Contributi ai comuni per progetti di rigenerazione urbana.
In merito a tali contributi è stata predisposta una bozza di norma che ha la finalità di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle *smart cities,* con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, l'assegnazione di risorse alle città metropolitane, nell'ambito della linea progettuale « Piani integrati », per un ammontare pari a 2.448 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite complessivo di 48 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni di euro per l'anno 2023, di 700 milioni di euro per l'anno 2024, di 750 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con quelle, pari a 210 milioni di euro**,** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l)*, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
Trattasi in totale di circa 2.700 milioni a cui si aggiungono le risorse che verranno messe a disposizione dalla BEI (Banca europea degli investimenti).
In tale contesto, le città metropolitane provvedono ad individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni ivi inclusi.
Per ciascun progetto finanziato, è prevista la stipula di uno specifico « atto di adesione ed obbligo » contenente i criteri, gli indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori.
L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di assegnazione disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto della normativa concernente la tutela ambientale (DNSH - *Do Not Significant Harm*), come previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 - sistema di « Tassonomia per la finanza sostenibile », ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi

obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.
Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicurano altresì l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché degli obiettivi intermedi (*milestone*) e *target* collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualità.
Complessivamente, quindi**,** il totale delle risorse assegnate sul PNRR alla responsabilità del Ministero dell'interno ammonta, allo stato, a circa 12,5 miliardi di euro di cui circa 12 miliardi di euro afferenti a risorse da assegnare agli enti locali.
Dette risorse sono relative a circa 60.000 opere e 8.000 comuni con i quali sarà necessario rapportarsi per la gestione dei finanziamenti volti alla realizzazione delle rispettive opere.
Pertanto, sarà indispensabile una costante interlocuzione con i suddetti enti e, in particolare, occorrerà predisporre tutti gli atti di convenzione, monitorare lo stato di attuazione e verificare, in via documentale, che le lavorazioni, forniture e servizi, intraprese dagli enti, rispettino le specifiche normative comunitarie, con particolare riguardo alle previsioni in materia di tutela ambientale.
Peraltro, nel caso in cui l'ente non rispetti i *target* e gli obiettivi, occorrerà procedere con la revoca del contributo in tempo utile per consentire all'ente subentrante di realizzare l'opera nei tempi previsti.
Inoltre, occorrerà verificare costantemente che gli enti - soggetti attuatori alimentino tempestivamente il sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché degli obiettivi intermedi e dei *target* collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.
Gli stessi enti dovranno poi conservare, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e dovranno renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, che dovranno essere svolte dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.
Le complesse attività sintetizzate rendono necessaria una specifica assegnazione di personale aggiuntivo al fine di garantire la piena operatività funzionale alla realizzazione dei progetti di interesse inseriti nel PNRR e, conseguentemente, il raggiungimento degli obiettivi nella tempistica richiesta.
Nel dettaglio, la proposta normativa prevede, al comma 1, l'autorizzazione, per il Ministero dell'interno, ad assumere, a tempo determinato, per la durata del PNRR (2022-2026), 20 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.
Il comma 2 reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri.

Art. 17. - *(Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)*

L'intervento normativo risponde a un impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno 9/3424/217, votato dalla Camera dei deputati in sede di approvazione del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (atto Camera n. 3424) e mira a consentire il conseguimento degli obiettivi di recupero di efficienza e di contrazione dei tempi del processo penale, fissati con Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il sistema dell'esecuzione penale esterna attualmente si articola, sul territorio nazionale, in 72 uffici, a cui si aggiungono alcune sezioni distaccate (11). Secondo i dati provenienti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, alla data del 15 dicembre 2021 risultavano in corso di esecuzione 68.830 misure e sanzioni di comunità di diverse tipologie (misure alternative alla detenzione, messa alla prova, sanzioni di comunità e misure di sicurezza non detentive); in fase istruttoria 45.290 incarichi per indagini svolte a supporto della magistratura e degli istituti penitenziari e complessivamente in corso di esecuzione 114.120 procedimenti.

Tali dati rivelano che il numero dei soggetti in esecuzione di misure e sanzioni di comunità ha oggi largamente superato il numero dei soggetti detenuti all'interno negli istituti penitenziari (al 30 novembre 2021 erano, infatti, ristrette 54.593 persone, secondo fonte DAP).

I funzionari che curano l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari hanno mediamente un carico di 104,2 fascicoli *pro capite*; inoltre, gli uffici hanno anche l'incombenza di curare le iniziative progettuali e i rapporti con la rete territoriale. Secondo i dati più recenti, aggiornati alla data del 22 dicembre 2021, i funzionari di servizio sociale che operano presso gli uffici di esecuzione penale esterna e addetti alla gestione dei procedimenti penali sono complessivamente 1.112, a fronte dei 1.211 previsti dalle piante organiche di cui al decreto del Ministro della giustizia 19 novembre 2020, con un grado di scopertura medio che si aggira intorno al 5 per cento, a cui si aggiunge una grave carenza di personale amministrativo e di supporto.

Risulta del tutto evidente che, allo stato attuale, il contingente di personale assegnato all'esecuzione penale esterna non è adeguato a garantire la normale funzionalità degli uffici.

La situazione è destinata ad aggravarsi in misura significativa, considerato che la legge 27 settembre 2021, n. 134, « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari » richiede un importante coinvolgimento degli Uffici per l'esecuzione penale esterna in settori cruciali per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nel settore della giustizia penale, volti alla contrazione dei tempi dei procedimenti penali e alla riduzione della pressione sul sistema giudiziario: così, in particolare, per consentire l'accesso e l'effettiva fruibilità delle nuove sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione e, per il loro tramite, la concreta appetibilità di procedimenti speciali che deflazionino il dibattimento e i gradi successivi del giudizio; per valorizzare forme alternative di definizione del procedimenti fondate sulla *diversion* processuale, strumenti già sperimentati con successo e destinati a un ulteriore, significativo potenziamento, a seguito dell'ampliamento dell'ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova; per l'effettivo conseguimento degli ambiziosi obiettivi di giustizia riparativa.

Non solo: per i soggetti condannati per i reati previsti dal cosiddetto « Codice rosso » il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 3 dicembre 2021 ha individuato nuovi e specifici compiti per gli uffici di esecuzione penale esterna nei casi di applicazione della sospensione condizionale della pena, in particolare individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero cui dovrà sottoporsi il condannato, verificare l'effettiva partecipazione dello stesso al percorso di recupero e comunicarne l'esito all'autorità giudiziaria competente; in sede di elaborazione di proposte per la legge di bilancio il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità aveva elaborato una proposta di adeguamento delle piante organiche che, tuttavia, non ha trovato riscontro, neppure parziale, nella legge di bilancio.

Si rende pertanto necessario e non più procrastinabile l'intervento normativo proposto, che autorizza le assunzioni necessarie per la copertura della pianta organica esistente e accompagna le riforme in corso di attuazione con un incremento delle risorse di personale che consenta la corretta applicazione dei nuovi strumenti di deflazione e accelerazione del procedimento penale, pena l'ulteriore rallentamento della risposta punitiva *extra moenia* e la conseguente vanificazione degli obiettivi del PNRR e della *ratio* stessa della legge di delegazione n. 134 del 2021.

CAPO II - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE

Art. 18. - *(Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)*

L'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito.

A seguito delle modifiche disposte dall'articolo 19-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito », è stata inserita un'apposita previsione sanzionatoria al comma 4-*bis* del citato articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012. Infatti, al fine di superare il mancato allineamento normativo derivante dalla sussistenza di un obbligo, rispetto alla cui violazione mancava la relativa sanzione, il comma 4-*bis* prevede una specifica sanzione per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con carta di debito o carta di credito. Secondo l'impianto normativo vigente, la sanzione è applicabile a « decorrere dal 1° gennaio 2023 ».

La previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a disincentivare comportamenti *cash-based*, inserendosi in una più ampia strategia di riduzione del contante e di promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella *milestone* M1C1-103 del PNRR (entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (*tax compliance*) e migliorare gli audit e i controlli) che al punto iii) prevede « l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici ».

Considerata la scadenza al 30 giugno 2022 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella citata *milestone* del PNRR, il comma 1 del presente articolato interviene sulla decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, sostituendo il richiamo al « 1° gennaio 2023 » con il « 30 giugno 2022 ». Tanto al fine di adeguarne l'operatività alle previsioni del PNRR.

Il comma 2 estende l'ambito applicativo dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ai soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

La estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica a tali categorie fa seguito alla decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, la quale, nel rinnovare la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l'Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha esteso l'ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.

Per dare attuazione alla nuova decisione di esecuzione, il comma 1 del presente articolo modifica l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015, facendo venire meno l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica precedentemente previsto per i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime speciale della legge n. 398 del 1991 previsto, in particolare, per le associazioni sportive dilettantistiche.

L'introduzione di tale obbligo non amplia le ipotesi in cui deve essere emessa fattura, ma solo le modalità di emissione del documento; restano, inoltre, fermi i principi generali che regolano l'emissione della fattura, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base ai quali il documento è emesso dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio o, per suo conto e sotto la sua responsabilità, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Il comma 3 del presente articolo, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti

interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti posti a loro carico, prevede un termine a partire dal quale detti soggetti passivi sono tenuti all'adempimento della fatturazione elettronica, fissato alla data del 1° luglio 2022, e stabilisce che nel primo trimestre di vigenza dell'obbligo ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Il comma 4 sopprime un riferimento nell'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Art. 19. - *(Portale nazionale del sommerso)*

La disposizione sostituisce il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 2004 che già prevedeva la istituzione di « una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati » e in forza della quale l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL hanno istituito la cosiddetta Banca dati aziende ispezionate (BDAI). Nella attuale BDAI confluiscono i soli dati relativi agli accertamenti dell'Ispettorato, di INPS e INAIL e non anche della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri che pure svolgono accertamenti in materia lavoristica. Inoltre nella BDAI non confluiscono tutti gli atti successivi alla chiusura degli accertamenti, in particolare relativi al contenzioso, che possono rappresentare un elemento di assoluta utilità sia per conoscere il pregresso sanzionatorio di determinate realtà imprenditoriali, sia per condividere gli orientamenti giurisprudenziali, fra tutte le amministrazioni interessate, in ordine a determinati illeciti.
L'acceso al Portale di cui alla presente disposizione, oltre a consentire una più efficace programmazione della vigilanza, consentirà di monitorare, su tutto il territorio nazionale, il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

Art. 20. - *(Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli* standard *di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)*

Con la presente disposizione si intende promuovere la definizione di politiche partecipate di contrasto del rischio infortunistico discendente dalla realizzazione degli interventi programmati per l'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) mediante ulteriore qualificazione dei compiti ascritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021 è stato, come noto, definitivamente approvato il PNRR, i cui fondi da destinare all'attuazione dei singoli interventi da parte delle amministrazioni centrali titolari risultano pari a 191,5 miliardi.
Tale circostanza, in uno con le misure urgenti relative al Fondo complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle altre misure urgenti per gli investimenti, impegnano tutte le istituzioni preposte ad adoperarsi al fine di rafforzare le politiche di prevenzione e di tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro allo scopo di scongiurare il rischio di incremento del fenomeno infortunistico e di cogliere l'occasione offerta dall'attuazione del PNRR e del PNC per accrescere la capacità di progettazione e sviluppo di soluzioni innovative tecnologiche, organizzative e regolatorie a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In tal senso, i maggiori rischi connessi alla definizione e all'avvio in tempi ristretti di numerose iniziative nel campo delle infrastrutture, dell'ammodernamento dei processi produttivi verso le nuove frontiere energetiche, tecnologiche e di sostenibilità sociale possono essere temperati con interventi mirati - quali quelli che l'INAIL può mettere in campo - per supportare le aziende e i grandi gruppi industriali destinatari delle risorse nella progettazione della fase operativa degli investimenti, con particolare riguardo ai temi della salute e sicurezza del lavoro.
L'INAIL, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sostiene lo sviluppo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro attraverso la promozione di programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza, nonché di studio e ricerca scientifica, collaborando con le diverse istituzioni preposte, le parti sociali e i soggetti qualificati in ottica di rete per la condivisione e partecipazione di valori e programmi di azioni, finalizzate a realizzare sinergie di sistema, quale

elemento qualificante a sostegno di una crescita sostenibile e inclusiva.
Con la sottoscrizione di protocolli d'intesa da realizzare con aziende o grandi gruppi industriali pubblici o privati, l'Istituto supporta ulteriormente la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in logica di coerenza con quanto espresso nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 e, in particolare, per quanto relativo alla capacità di anticipare e gestire la trasformazione del mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica.
Gli obiettivi cardine dei protocolli saranno in via principale, ma non esclusiva, la progettazione di programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'attivazione di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la realizzazione di ricerche e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli *standard* di salute e sicurezza del lavoro, nonché l'implementazione di modelli di organizzazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Art. 21. - *(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

La disposizione è volta a prevedere che eventuali economie realizzate nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal PNRR, e non utilizzate per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, siano utilizzate per finanziare i Progetti bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, proposti dalle regioni e dalle province autonome, in coerenza con le misure del PNRR, nel rispetto del vincolo di destinare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno (articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021), salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.
Si prevede, inoltre, che al finanziamento dei Progetti bandiera concorrano anche le risorse dei Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Obiettivo della norma è quello di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria disponibile per il PNRR, ottimizzandone e flessibilizzandone l'impiego.

Art. 22. - *(Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto)*

Nell'ambito dell'iniziativa denominata *Next Generation EU* è operativo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che alla Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie - dispone un'assegnazione di 300 milioni di euro per la realizzazione di almeno 200 progetti nelle otto regioni del Mezzogiorno.
Il Ministro dell'economia e delle finanze ha attribuito al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con proprio decreto 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli investimenti del PNRR, un importo che ricomprende, tra gli altri, il suddetto investimento di 300 milioni di euro. Con nota prot. 1995 P del 22 novembre 2021, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha individuato, a sua volta, l'Agenzia per la coesione territoriale quale soggetto attuatore.
In attuazione dei provvedimenti citati l'Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato, in data 23 novembre 2021, un avviso con lo scopo di individuare proposte progettuali finalizzate al recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o adeguamento per finalità istituzionali, sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego per attività sociali, per le finalità previste nel decreto di destinazione, *ex* articolo 47, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine della restituzione alla collettività e reinserimento di tali beni nel circuito legale dei territori di appartenenza.
L'avviso, rivolto a regioni, province, comuni e città metropolitane che hanno iscritto nel loro patrimonio indisponibile beni confiscati alla criminalità organizzata, destina dette risorse ad

investimenti in conto capitale ma, essendo una misura del PNRR essa non è accompagnata da risorse utili e necessarie per la successiva fase gestionale delle valorizzazioni effettuate.
In considerazione del fatto che la perdita della ricchezza illecitamente accumulata indebolisce il potere ed il prestigio di qualsiasi forma di criminalità organizzata, e che la confisca dei beni e la successiva valorizzazione rappresenta uno dei principali strumenti di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, ma anche nell'ottica di garantire una sostenibilità economico gestionale di queste opere, soprattutto a quegli enti locali di piccole dimensioni che hanno una scarsa capacità finanziaria, la disposizione ha lo scopo di evitare che gli enti locali vincitori dell'avviso, dopo aver effettuato le opere di valorizzazione con la risorse del PNRR non abbiano le risorse di spesa corrente necessaria al loro funzionamento.
L'individuazione dell'Agenzia per la coesione territoriale quale amministrazione titolata al riparto delle suddette risorse risiede nel fatto che detta amministrazione centrale è il soggetto attuatore dell'investimento del PNRR e quindi ha la conoscenza e la competenza per effettuare l'istruttoria ed i controlli del caso finalizzati all'assegnazione di dette risorse allo scopo di evitare che gli enti beneficiari utilmente collocati in graduatoria non possano affrontare le conseguenti spese di gestione, non coperte dalle risorse del PNRR.

CAPO III - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE

Art. 23. - *(Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino)*

I commi 1, 2 e 3 mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno rinnovabile, dando contestuale attuazione alla *milestone* prevista dalla misura M2C2, riforma 3.2 del PNRR, la quale prevede, entro giugno 2022, l'adozione di norme di semplificazione fiscale per l'idrogeno verde.
Nel concreto, la norma evita una doppia imposizione parafiscale. Infatti, gli oneri generali di sistema sono pagati dai consumatori di energia nella forma finale utilizzata. La produzione di idrogeno da fonti rinnovabili non configura un consumo finale, ma una trasformazione da un vettore ad un altro, che poi sarà utilizzato nei consumi finali.
Le condizioni tecnico-operative per l'applicazione del principio suddetto sono demandate a un decreto del Ministro della transizione ecologica, anche tenuto conto del regolamento delegato che sta (è imminente) per essere adottato dalla Commissione in attuazione dell'articolo 27, paragrafo 3, settimo comma, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Il comma 3 dell'articolo in illustrazione mira a delineare il trattamento fiscale da applicare all'idrogeno verde prodotto con le modalità previste dal comma 1. In tal senso è specificato che l'idrogeno ottenuto con l'impiego di fonti rinnovabili non è ricompreso nel novero dei prodotti energetici che sono elencati nell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise e quindi non risulta, in linea generale, sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico, se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.
Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 21, al comma 5, prevede che sia sottoposto al regime dell'accisa anche ogni prodotto che, pur non essendo prodotto energetico, rientri però nella categoria degli idrocarburi e sia utilizzato come combustibile per riscaldamento. In relazione a tale previsione, si rileva che l'idrogeno, non rientrando nel gruppo degli idrocarburi in quanto non contenente carbonio, non potrebbe essere sottoposto ad accisa.
Occorre rilevare altresì che il comma 9 del medesimo articolo 21 sottopone ad accisa i prodotti energetici qualora siano utilizzati per produrre elettricità: anche in tale contesto l'idrogeno, utilizzato per produrre elettricità, non risulta sottoposto a tassazione non rientrando, come già specificato, tra i prodotti energetici. Parallelamente si rileva che anche l'impiego, per finalità energetiche, dell'idrogeno nelle cosiddette celle a combustibile non potrebbe rientrare tra i prodotti sottoposti alla tassazione in

parola.
L'unica fattispecie in cui potrebbe essere applicata l'accisa sull'idrogeno risulterebbe quella prevista dal comma 4 del menzionato articolo 21 del testo unico, che prevede la sottoposizione ad accisa di qualsiasi sostanza, anche non qualificabile come prodotto energetico, che venga utilizzata come carburante per motori. In tal senso, il comma 3 dell'articolo in illustrazione prevede che l'idrogeno, solo nel caso in cui venga utilizzato direttamente come carburante in un motore termico, possa essere sottoposto ad accisa.
Il comma 4 è volto alla realizzazione della Missione 2, Componente 4, Riforma 4.2 « Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati », entro l'orizzonte temporale stabilito del terzo trimestre 2022.
Sono note le criticità ambientali e sociali dovute a carenza idrica, le cui cause sono da ricercare, tra l'altro, nelle perdite della rete idrica e l'estrazione illegale di acqua. Proprio quest'ultima fattispecie rientra nell'elenco degli eco-reati della proposta, adottata a dicembre 2021 dalla Commissione europea, di una nuova direttiva volta a reprimere crimini ambientali.
Anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza pone particolare attenzione a tale questione.
Infatti, nell'ambito della Riforma 4.2 « Misure per garantire la piena capacità gestionale per il servizi idrici integrati », la misura M2C4-4 « Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui » deve introdurre, tra l'altro, un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua.
Tale *milestone*, secondo una prima valutazione dell'unità di missione NG EU del Ministero dell'economia e delle finanze espressa in data 24 febbraio 2022, è stata parzialmente conseguita con l'articolo 16, comma 5, del decreto**-**legge n. 152 del 2021, convertito**,** con modificazioni**,** dalla legge n. 233 del 2021, con il quale vengono infatti inasprite le sanzioni pecuniarie preesistenti per chi devia o utilizza acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
In tale contesto, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua, la norma modifica il quarto comma dell'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933 (comma così introdotto dall'articolo 96, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006).
Il comma 5 mira a realizzare la Missione 2, Componente 4, Riforma 2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in tema di « Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico », entro il termine temporale stabilito del secondo trimestre 2022.
Per quanto concerne la lettera *a)*, l'articolo 57, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approvi, con proprio decreto, il piano di bacino di cui all'articolo 65 del medesimo decreto legislativo, sentita la Conferenza Stato-regioni. Tenuto conto di esigenze di razionalizzazione procedimentale, si prevede che la Conferenza Stato-regioni si pronunci entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere.
Per quanto concerne, la lettera *b)*, l'articolo 37, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure », ha introdotto il comma 1-*bis* all'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale dispone che « Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in *house* del medesimo Ministero ». Con la disposizione in oggetto si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali la possibilità di far ricorso alle società *in house* del Ministero della transizione ecologica. Infatti, si consente a regioni, province autonome ed enti locali

territoriali, individuati quali soggetti beneficiari o attuatori, di avvalersi, con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, di società *in house* del Ministero della transizione ecologica, attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale nonché di tutela del territorio e delle acque.

Art. 24. - *(Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA)*

Comma 1

Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Superbonus (Investimento 2.1 « Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici », della Missione 2, Componente 3) rappresenta una delle principali proposte progettuali dell'intero Piano e quella economicamente a maggior impatto nella missione 2 « Rivoluzione verde e transizione ecologica ». In attuazione del regolamento sul *Recovery and Resilience Facility*, il regolamento (UE) 2021/241, l'erogazione dei contributi è subordinata al raggiungimento di specifici *milestone* e *target*.
Per il Superbonus, sono stati in particolare introdotti due specifici *target*: la superficie riqualificata energeticamente e la superficie riqualificata dal punto di vista sismico. Il monitoraggio della misura per gli interventi energetici è già effettuato da ENEA, per il tramite del portale dedicato alla presentazione dei progetti finanziati a valere sul Superbonus; non risultano invece monitorate le informazioni concernenti gli interventi di protezione sismica degli edifici.
Ai fini del rafforzamento del sistema di monitoraggio, nonché al fine di valutare nel modo più adeguato tutti i risparmi energetici connessi agli interventi di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, la disposizione prevede che, analogamente a quanto avviene per il *Bonus* Casa per gli interventi di riqualificazione energetica, ENEA raccolga le informazioni utili alla quantificazione dei risparmi energetici connessi agli interventi previsti dal citato articolo, nonché al monitoraggio degli interventi di natura antisismica.
Inoltre, si prevede che ENEA elabori le informazioni pervenute e trasmetta una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
L'ENEA assicura l'attuazione degli indirizzi del Ministro della transizione ecologica, anche attraverso modalità organizzative volte a conseguire una ottimale organizzazione delle risorse strumentali ed umane in grado di migliorare le sinergie con il Ministero, perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità delle attività tecniche ed amministrative.
A tal fine, si intende operare un intervento di razionalizzazione della *governance* dell'ENEA che improntì la sua azione complessiva a criteri di managerialità, capacità gestionale, organizzativa e direttiva e assicuri un elevato livello di prestazione e di valutazione delle attività svolte, tecnico-scientifiche e gestionali, anche ai fini della attribuzione delle responsabilità di conduzione delle strutture, specie con riferimento alle attività che la impegnano verso l'esterno e tra queste - segnatamente - quelle che rilevano per la realizzazione del PNRR.
In tale contesto, si ritiene opportuno distinguere le funzioni di indirizzo, che competono al presidente, da quelle più direttamente attinenti alla sfera direttiva e gestionale, che saranno attribuite al direttore generale, figura questa che verrà prevista dallo statuto con un'apposita modifica e che può quindi concentrare la propria azione di direzione in maniera più focalizzata sugli aspetti di raggiungimento ottimale delle *performance*.
In particolare, il comma 2 specifica le finalità della disposizione prevedendo che, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'ENEA modifica il proprio statuto, prevedendo l'istituzione della figura del direttore generale.
Si prevede**,** inoltre**,** che con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia modificata la dotazione organica dell'Agenzia, prevedendo l'inserimento di una unità dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello

dirigenziale generale è autorizzata la spesa di 67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Il comma 3 sostituisce il comma 5 dell'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, eliminando ogni riferimento ad attività direttive e gestionali in capo al presidente.

Art. 25. - *(Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)*

La disposizione in argomento si rende necessaria al fine di superare la criticità relativa al « piano di gestione delle macerie » impropriamente inserito tra gli elementi contenuti nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 198-*bis*, comma 3, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il piano di gestione delle macerie derivanti da eventi calamitosi ivi inserito non sembra coerente con gli ambiti di competenza statale e regionale.
Tuttavia, considerata la notevole rilevanza di una pianificazione dettagliata della gestione dei rifiuti derivanti da eventi calamitosi, è fondamentale che, nell'ambito delle competenze regionali (articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006), venga introdotta una disposizione finalizzata all'inserimento tra gli elaborati del piano di gestione dei rifiuti anche quello di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico.
Nello specifico, in relazione all'adozione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 si è da poco conclusa la fase di *scoping* sul rapporto preliminare e si sta procedendo con la dovuta celerità alla predisposizione del programma e del rapporto definitivo, la cui adozione è fissata al 30 giugno 2022 dal PNRR.

Art. 26. - *(Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica)*

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed i relativi accordi di finanziamento e prestito sottoscritti prevedono termini stringenti per l'efficace attuazione degli investimenti e delle riforme con obiettivi e traguardi da conseguire secondo un piano concordato di rendicontazioni semestrali il cui ultimo termine è previsto al 30 giugno 2026.
In tale contesto, il Ministero della transizione ecologica (MITE) è l'amministrazione cui è conferita istituzionalmente una delle più rilevanti sfide strategiche del Piano ossia quella di accelerare la transizione ecologica, superando barriere che si sono dimostrate critiche in passato mediante l'attuazione di una serie di investimenti e riforme che riguardano l'economia circolare, l'energia rinnovabile, l'idrogeno, la rete e la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, la tutela del territorio e della risorsa idrica nonché gli interventi per la sostenibilità ambientale dei porti.
Per raggiungere gli ambiziosi traguardi ambientali del Piano, al Ministero della transizione ecologica sono stati assegnati oltre 34,6 miliardi di euro per l'attuazione di ventisei investimenti/sub-investimenti estremamente complessi, con procedure attuative delle più diversificate (crediti d'imposta, avvisi per la selezione di progetti a titolarità di enti locali o imprese, accordi di programma, etc).
L'attuazione delle predette misure richiede specifiche competenze tecniche e specialistiche aggiuntive con particolare riferimento al tema degli aiuti di stato e degli appalti (compreso lo strumento del partenariato pubblico-privato) e per garantire il rispetto, in fase attuativa, dei princìpi orizzontali del Piano. Tra questi, è certamente da menzionarsi, il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente » (DNSH) in base al quale, per come specificato nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, il MITE dovrà dimostrare, in sede di monitoraggio e rendicontazione dei *milestone* e *target* e, in altri casi, in sede di verifica e controllo della spesa, se la misura di pertinenza sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali con l'applicazione di stringenti regole puntualmente dettagliate nella circolare sopra richiamata.
Inoltre, in prospettiva, il ruolo del MITE potrebbe essere maggiormente rafforzato nel processo attuativo del Piano anche a causa dell'attuale scenario socio-politico ed economico europeo che ha condotto la Commissione europea a presentare il nuovo programma REPowerEU (azione europea

comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili) che comporterà una ulteriore accelerazione sui target climatici ed energetici europei.
In questo quadro, per l'*effort* finanziario, la tempistica sfidante ed il profondo cambiamento delle regole rendicontative del PNRR connesse all'attuazione di un quadro di *performance* stringente, il tema del rafforzamento delle azioni di assistenza tecnica dedicate assume un'importanza strategica.
A partire dall'esperienza delle politiche di coesione risulta infatti necessario il concretizzarsi di azioni finalizzate ad eliminare la frammentarietà, a modellizzare e fluidificare i processi ma anche a stimolare la partecipazione, la cooperazione, la trasparenza e l'inclusività e a risolvere potenziali criticità attuative per la cui risoluzione sono richieste competenze tecniche altamente specializzate garantendo il conseguimento degli sfidanti obiettivi del Piano in materia ambientale, nelle tempistiche previste e l'attuazione delle connesse politiche di investimento pubblico.
Si aggiunga che, mentre le azioni di supporto tecnico-operativo strettamente finalizzate all'attuazione degli specifici progetti finanziati sono ammissibili nell'ambito del PNRR, non lo sono invece le azioni di assistenza tecnica, tra cui quelle di preparazione, monitoraggio, controllo, *audit* e valutazione necessarie per l'attuazione del Piano e delle relative iniziative. Tali azioni possono essere, quindi, finanziate solo con risorse nazionali e ciò ha condotto il Ministero dell'economia e delle finanze ad attivare i servizi di assistenza tecnica forniti da Cassa depositi e prestiti, Invitalia e SOGEI/Eutalia.
Ad oggi, le azioni di assistenza tecnica attivate non sono comunque sufficienti a coprire i fabbisogni di supporto del MITE, per la descritta dimensione finanziaria, complessità e varietà delle azioni a titolarità e che richiedono l'attivazione di servizi strutturati e dedicati di supporto anche ai processi relazionali e di confronto tecnico nei riguardi degli altri soggetti a vario titolo interessati nel processo attuativo e dei servizi della Commissione europea (ad esempio servizi di consulenza in materia di aiuti, appalti, partenariato pubblico-privato-PPP, DNSH, eccetera).
Inoltre, l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, definisce le modalità di avvalimento dei soggetti previsti dal medesimo articolo 9 da parte delle Amministrazioni titolari di misure individuate nel PNRR.
In particolare, si evidenzia che per supportare l'assistenza tecnica alle misure del PNRR, che si ribadisce non è finanziabile con il Piano, oltre alle misure adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stata prevista la facoltà di avvalersi delle risorse dei programmi operativi complementari (POC) per il periodo di programmazione 2014-2020. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, oltre a prevederne l'estensione temporale fino al 31 dicembre 2026, ha espressamente disposto che le risorse « possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ».
Tuttavia, il MITE non ha programmi operativi a propria titolarità, né POC, pertanto le previsioni di cui al citato articolo 9, comma 1, non trovano attuazione.
Per consentire, quindi, anche al MITE di poter attivare servizi di assistenza tecnica dedicata e consentire altresì di poter usufruire del predetto avvalimento, con la disposizione di cui al comma 1 viene istituito un Fondo per finanziare l'attività di supporto tecnico-operativo, al fine di consentire la più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Art. 27. - *(Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)*

L'esigenza di rafforzare l'obiettivo « salute » nelle attività di controllo dei rischi ambientali e climatici e la necessità di creare le basi per un nuovo sistema di monitoraggio, inevitabilmente interdisciplinare, capace di identificare e valutare contestualmente i rischi per la popolazione e per l'ecosistema al fine di proporre soluzioni adeguate, sono da anni al centro degli strumenti di programmazione a livello internazionale, europeo e nazionale. In particolare, si menzionano, a titolo esemplificativo, l'agenda ONU 2030 e il *portfolio* della Sesta conferenza interministeriale di Ostrava su ambiente e salute dei Ministri della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
Il tema del rapporto ambiente - salute e, conseguentemente, quello dell'interazione tra le Istituzioni preposte alla tutela dei due interessi costituzionalmente protetti sono, parimenti, oggetto di attenzione

da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ne fa menzione nell'ambito della missione 6, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), con il progetto « Salute, ambiente, biodiversità e clima ».

In tale contesto, la presente disposizione, istitutiva del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), mira a realizzare una nuova *governance* del settore, allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale (SSN) per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.

In altri termini, con l'istituzione del SNPS e, quindi, mediante la messa a rete delle varie Istituzioni coinvolte nonché mediante l'interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale (SNPA), si persegue l'obiettivo di rafforzare la capacità, l'efficacia, la resilienza e l'equità del Paese di fronte agli impatti sulla salute, attuali e futuri, associati ai rischi ambientali e climatici, potenziando l'attività di prevenzione sanitaria relativa a potenziali rischi connessi allo sviluppo e migliorando le risposte ai bisogni di salute, soprattutto in contesti ambientali compromessi.

Le criticità riscontrate nelle politiche e nelle azioni istituzionali a livello centrale e periferico nella prevenzione e promozione della salute finora messe in atto sono state evidenziate anche in occasione del contrasto alla diffusione del COVID-19. Infatti, le dinamiche di insorgenza e propagazione in forma epidemica sono influenzate anche dal tipo di equilibrio esistente tra l'uomo e il suo ecosistema e le loro conseguenze negative per la salute possono trovare, nella presenza di inquinanti ambientali pericolosi, moltiplicatori d'effetto.

È proprio per superare tali limiti, attuando le richiamate previsioni del PNRR e del PNC, che la norma proposta prevede l'istituzione del SNPS e l'interazione con il SNPA.

Nel dettaglio, la norma proposta consta di nove commi.

Il comma 1 istituisce il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).

Il comma 2 specifica l'obiettivo sotteso alla realizzazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), che, tramite l'interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale (SNPA), dovrà concorrere al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati, in particolare, alla promozione della salute, alla prevenzione dell'esposizione ai rischi ambientali e climatici e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, con particolare attenzione alle comunità e alle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. Viene fatto richiamo al principio di « equità », già valorizzato tra l'altro dal Piano nazionale di prevenzione (PNP) 2020-2025, approvato con intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Repertorio Atti n. 127 del 6 agosto 2020, si veda in particolare il paragrafo 2.8), e al principio di « prossimità ».

A tal fine, il SNPS, ai sensi del comma 3, identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori (lettera *a)*), favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione (lettera *b)*), concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (lettera *c)*); concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati (lettera *d)*); assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (lettera *e)*).

Il comma 4 della previsione normativa in esame elenca, inoltre, i soggetti che, operando in coordinamento tra loro in una logica di rete, fanno parte del SNPS.

Tra questi, i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, costituiscono la dorsale dell'istituendo sistema, di cui fanno parte anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che oltre ad esercitare i loro compiti istituzionali, assumono funzioni di coordinamento in rete tra i predetti Dipartimenti, nonché tra gli stessi, le strutture sanitarie pubbliche e private e gli altri enti del territorio di competenza che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS.

Altri fondamentali attori del Sistema sono gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, l'Istituto superiore di sanità e il Ministero della salute.

In particolare, l'Istituto superiore di sanità, in ragione delle competenze tecniche di cui dispone e del ruolo di ente di supporto degli enti del SSN, entra a far parte del SNPS con compiti di coordinamento e di supporto tecnico-scientifico. Inoltre, al Ministero della salute, in considerazione dei compiti istituzionali già attribuiti dall'articolo 47-*bis* del decreto legislativo n. 300 del 1999, sono deputati l'indirizzo, la programmazione, il monitoraggio e le attività di comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive.

Le previsioni in questione non incidono sulle competenze istituzionalmente attribuite ad enti diversi da quelli menzionati.

Ai sensi del comma 5 è affidata a un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la individuazione degli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3.

Il comma 6 delinea la *governance* del nuovo sistema SNPS-SNPA, prevedendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 5, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, sono definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA.

Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra menzionato è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;

c) due rappresentanti del SNPA, designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero con comprovate competenze nel settore;

d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 7 precisa che la partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo comma 8 reca le disposizioni di carattere finanziario, ricognitive, chiarendo che ai fini dell'attuazione dei commi da 1 a 6 si provvede con gli interventi indicati, per il progetto « Salute, ambiente, biodiversità e clima », nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

CAPO IV - TRANSIZIONE DIGITALE

Art. 28. - *(Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni* software *e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle*

pubbliche amministrazioni centrali)

L'intervento legislativo in esame risponde alla necessità di realizzare gli obiettivi indicati nella Missione « M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA », del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. In particolare, si tratta di dare attuazione, nell'ambito della Missione 1, alla « Riforma 1.2: Supporto alla trasformazione della PA locale », che prevede la creazione di una nuova società (« NewCo ») dedicata a *Software development & operations management*, incaricata dello svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la gestione delle applicazioni che supportano i processi delle amministrazioni centrali nonché di consolidare, nella NewCo, le competenze tecnologiche oggi frammentate tra una pluralità di attori istituzionali.

Con l'intervento legislativo in commento è quindi istituita la società « 3-I S.p.A » a capitale interamente pubblico per lo svolgimento di attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali, nonché dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Al comma 1, richiamata la predetta finalità di costituzione della società e la natura pubblica della stessa, viene individuata la sede in Roma e sono identificati i soggetti pubblici in favore dei quali vengono resi i servizi. Nei successivi commi, conformemente al modello di società a partecipazione pubblica delineato nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, sono definiti gli elementi essenziali della neocostituita società, quali la composizione del consiglio di amministrazione, il capitale sociale, lo statuto, le modalità di esercizio del controllo analogo svolto dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il contratto di servizio e l'attribuzione delle risorse umane e strumentali. Si prevede, altresì, che il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.

Il comma 2 prevede che lo statuto è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

Il comma 3 stabilisce che il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i restanti nominati, uno ciascuno, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT.

Il comma 4 definisce la composizione del collegio sindacale.

Il comma 5, conformemente alle disposizioni in tema di esercizio di controllo analogo congiunto sulle società a partecipazione pubblica, individua gli atti di amministrazione che la società è tenuta a sottoporre alla preventiva approvazione dei soggetti pubblici che esercitano il predetto controllo.

Il comma 6 disciplina il rapporto tra la società e gli Istituti che la compongono nonché con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite un contratto di servizio in cui sono definiti: 1) la data di avvio dei servizi; 2) i livelli minimi inderogabili delle prestazioni; 3) le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. È prevista, inoltre, la possibilità per la società di stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture previsti dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti

previsioni di legge, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio.
Il comma 7 individua le risorse strumentali e finanziarie della società, con previsione della facoltà, per gli Istituti partecipanti, di conferire dotazione strumentale, incluse le infrastrutture informatiche e i beni immobili di proprietà. Le modalità di conferimento delle predette risorse sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Al comma 8 si dispone che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* assolve gli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalla normativa vigente.
Il comma 9, infine, prevede che si provveda agli oneri derivanti dall'attuazione della norma con le risorse annualmente appostate, per tale finalità, dagli Istituti partecipanti.

Art. 29. - *(Acquisizione dei servizi* cloud *infrastrutturali)*

La previsione reca una disciplina relativa alla regolazione delle spese per l'acquisto di servizi *cloud* da parte delle amministrazioni centrali e locali, necessaria al fine di agevolare la realizzazione del polo strategico nazionale di cui all'articolo 33-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, e, più in generale, permettere di raggiungere l'obiettivo del PNRR di migrare le pubbliche amministrazioni verso infrastrutture *cloud* sicure e rispondenti alla strategia « *cloud* Italia » e alle previsioni del regolamento *cloud* e degli atti ad esso successivi dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (corrispondente alla Missione M1.C1., 1.1 e 1.2., del PNRR). Per realizzare tali obiettivi, infatti, le amministrazioni dovranno prevedibilmente spostare i sistemi informativi della pubblica amministrazione sul *cloud*, trasformando gli investimenti in conto capitale, storicamente effettuati per i centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni relativi ai servizi *cloud*. Ciò crea enormi criticità applicative in termini di vincoli di *spending review* per la spesa corrente e, in particolare, per gli enti locali. A tal fine, l'articolo estende a regime le deroghe ai limiti di spesa per acquisti di beni e servizi informatici necessari a realizzare il modello del polo strategico nazionale (PSN) e, nello specifico, per l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali.

Art. 30. - *(Riordino dell'Agenzia spaziale italiana-ASI e del settore spaziale e aerospaziale)*

Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in particolare dalla Missione M1.C2., investimento 4, la presente disposizione interviene in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana previsti dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante « Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) ». Le novelle proposte al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, hanno l'obiettivo di rendere coerente l'organizzazione dell'ASI con quanto stabilito dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.
In particolare, al comma 1, si novella il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza - attualmente in capo al Ministro dell'università e della ricerca - al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o al sottosegretario delegato, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine all'attività di ricerca svolte dall'ASI. Si stabilisce, inoltre, che la nomina del direttore generale dell'ASI spetti al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro o del sottosegretario delegato.
Coerentemente, il finanziamento viene garantito a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al comma 2 si prevede il trasferimento al Consiglio nazionale delle ricerche, a titolo gratuito, delle azioni possedute dall'ASI nella società CIRA.
Il comma 3 fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto entro cui ASI deve procedere all'adeguamento dello statuto.
Il comma 4 stabilisce che, decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 e di un'eventuale sua

proroga, l'adeguamento sia curato da una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità.
Il comma 5 stabilisce che gli organi dell'ASI restino in carica sino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.
I commi 6, 7 e 8 recano la norma di copertura finanziaria e norme di coordinamento e transitorie.

Art. 31. - *(Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali)*

La presente disposizione incrementa la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di dotare la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri di un'adeguata struttura di supporto nell'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, anche in virtù delle nuove attività attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri connesse alla vigilanza sull'ASI introdotte dall'articolo 30.
Il comma 2 prevede l'assunzione di 5 unità di personale non dirigenziale, unitamente ad un contingente di 5 esperti, di cui due designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 3, infine, quantifica l'onere e individua la relativa copertura finanziaria.

Art. 32. - *(Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)*

Gli interventi normativi, coerenti con l'azione di Governo, si pongono l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in particolare nell'ambito della Missione 1, componente 1.1 - Digitalizzazione della PA, con riferimento all'investimento 1.4 - Servizi digitali e cittadinanza digitale, nonché dei progetti del Piano nazionale per gli investimenti complementari « Servizi digitali e cittadinanza digitale » di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
In particolare, il comma 1, lettera *a)*, prevede l'estensione dell'ambito di intervento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al fine di ricomprendere ulteriori campi coerenti con le progettualità del PNRR (banda ultra larga, intelligenza artificiale, competenze digitali).
Il comma 1, alle lettere *b)* e *c)*, reca previsioni di coordinamento per garantire, in norma primaria, il rinvio ad un manuale operativo con le regole tecniche di attuazione del Sistema di gestione deleghe e della piattaforma digitale per le notifiche.

CAPO V - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

Art. 33. - *(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti)*

La norma reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti al fine di ridurne, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi. La norma riguarda i progetti destinati alla realizzazione di opere e di impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli stessi impianti, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.
La disposizione è, pertanto, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Missione M3C2-4, Riforma 1.3, del PNRR che prevede la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing* con lo scopo precipuo di « semplificare e ridurre la procedura di autorizzazione relativa alla costruzione degli impianti della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica per alimentare i sistemi di distribuzione per la fornitura di elettricità alle navi (*cold ironing*). ». In particolare, al comma 1 si prevede che detti interventi sono da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.

Ai fini della definizione del procedimento autorizzativo degli interventi di cui al comma 1, al comma 2 si prevede che, fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi, la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Il comma 3 stabilisce che l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente, e svolta secondo le modalità di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese l'autorità competente al rilascio, ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni e con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.
In relazione a eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale necessarie ai fini della realizzazione degli interventi, il comma 4 stabilisce che ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico - economica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, è di competenza della regione. A tal fine, tutti i termini previsti ai sensi dell'articolo 27-*bis*, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.
Infine, il comma 5 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34. - *(Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)*

La disposizione si rende necessaria per armonizzare la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'introduzione del sistema della certificazione della parità di genere, conferendo allo stesso effettività, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR.
La lettera *a)* del comma 1, in particolare, va a modificare il comma 7 dell'articolo 93, concernente le garanzie per la partecipazione alle procedure di gara, inserendo quale ulteriore ipotesi di riduzione della cosiddetta « garanzia provvisoria » (cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente, nella misura del 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'avviso) il possesso della certificazione della parità di genere. In tal modo si conferisce operatività alla documentazione in questione, disciplinata a livello generale dall'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), introdotto dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, valorizzandone altresì la finalità « certificativa », appunto, dell'avvenuta adozione da parte dell'impresa di politiche tese al raggiungimento della parità di genere. In pratica, nei contratti relativi a servizi e forniture è riconosciuta la riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria anche agli operatori economici in possesso di tale certificazione della parità di genere, che vengono pertanto equiparati alle altre categorie già ivi contemplate dalla norma, ovvero quelli in possesso del *rating* di legalità e del *rating* di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.
La lettera *b)* impatta invece sulla disciplina dei criteri di aggiudicazione degli appalti, declinati all'articolo 95 del medesimo codice dei contratti pubblici. Il comma 13 dell'articolo 95, sostituito

dall'articolo 49, comma 1-*bis*, lettera *b)*, introdotto in sede di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ad opera della legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede la possibilità di introdurre nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. La modifica va ad incidere sull'ultimo periodo della norma, relativo ai casi in cui tale vantaggio si traduce in un maggior punteggio per l'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero. Con essa si estende tale premialità anche ai casi di offerte di operatori economici che dimostrino l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della già ricordata certificazione prevista dall'articolo 46-*bis* del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006.

Art. 35. - *(Procedure attuative e i tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

La norma proposta specifica che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.
L'intervento normativo è finalizzato a garantire l'unicità delle procedure attuative e la coerenza dei tempi di realizzazione nel caso in cui un'opera complessiva sia articolata in più lotti funzionali (come nel caso della realizzazione di opere in cui un lotto è finanziato con risorse del PNRR ed uno, immediatamente contiguo e funzionale al precedente, con risorse nazionali).

Art. 36. - *(Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura)*

Comma 1

L'articolo 1, comma 4, lettera *o)*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori degli interventi realizzati a valere sulle risorse del PNRR sono: « i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR ».
L'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che « alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente ».
La disposizione in esame ha finalità acceleratorie e di semplificazione in materia di interventi su beni ecclesiastici. È a tal fine specificato che gli enti ecclesiastici e le diocesi titolari dei beni interessati da interventi di recupero finanziati con risorse del PNRR possono essere identificati quali soggetti attuatori esterni, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici. Gli interventi saranno altresì realizzati secondo modalità stabilite con apposito atto adottato dal soggetto pubblico titolare dell'intervento e a seguito dell'assunzione di specifici obblighi nei confronti del medesimo ivi previsti.
La norma è stata elaborata in analogia a quanto disposto dall'articolo 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e dalla successiva ordinanza del Commissario straordinario per il sisma n. 105 del 17 settembre 2020. In base alle predette disposizioni, le diocesi sono state riconosciute soggetti attuatori dei lavori relativi a riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di proprietà delle stesse e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Gli interventi in questione rientrano nell'ambito dell'investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo edifici di culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (*Recovery Act*) - del PNRR, a titolarità del Ministero della cultura, e riguarda la messa in sicurezza antisismica dei luoghi di culto, delle torri e dei campanili.

Per tali interventi sono state ultimate le ricognizioni per l'individuazione dei luoghi di culto e del patrimonio culturale da sottoporre a interventi di adeguamento sismico (Direzione generale sicurezza del Ministero della cultura).

Comma 2

La norma in esame mira a estendere l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici esercitate dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche per il caso in cui gli stessi non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale.
La finalità della disposizione è assicurare la più efficace e tempestiva attuazione con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del PNC, non sottoposti a VIA statale. Da qui, la modifica dell'articolo 14 del decreto-legge n. 77 del 2021 oggetto della norma in esame.

Art. 37. - *(Disposizioni in materia di ZES e ZLS)*

Il presente articolo si occupa di quattro temi: 1) la revisione delle aree ZES (zone economiche speciali); 2) le agevolazioni fiscali applicabili e la disciplina di contratti di sviluppo specificatamente destinati agli investimenti nelle aree ZES; 3) la revisione della normativa applicabile alle ZLS (zone logistiche semplificate).
Quanto alla prima disposizione, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha, a suo tempo, previsto che le disposizioni attuative della ZES e, in particolare, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo fossero definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.
La disposizione ha trovato attuazione con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, che ha anche fissato il limite massimo dell'estensione territoriale delle ZES per ciascuna regione. Le ZES sono così nate sulla base di un Piano strategico focalizzato su un'area preventivamente definita e perimetrata.
È tuttavia sorta l'esigenza, anche a seguito delle prime attività ricognitive svolte dai commissari, di piccole revisioni territoriali che non trovano però disciplina procedimentale né nella legge, né conseguentemente nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comma 1 della disposizione in commento colma la lacuna profilando un procedimento semplificato di revisione in cui il commissario della ZES ha un ruolo d'impulso. È prevista, quale condizione di procedibilità del potere di revisione, che la superficie massima fissata per regione sia, comunque, rispettata.
La seconda disposizione (comma 2) riguarda il credito d'imposta per le ZES previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. Scopo della norma è quello di chiarire i dubbi che sono emersi in fase applicativa in ordine agli investimenti aventi a oggetto gli « immobili ». È stato, pertanto, incluso anche l'acquisto di « terreni » e si è precisato che nel concetto di acquisto di immobili sono ricompresi « l'acquisizione, l'ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti » eseguiti anche non cumulativamente. La disposizione, dunque, concerne modifiche al credito d'imposta per le ZES - previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Inoltre, la seconda parte prevede di rafforzare la struttura produttiva delle aree ZES mediante lo strumento agevolativo « Contratti di sviluppo » di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine è stanziata - con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) - in favore del Ministero dello sviluppo economico la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 (di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). È previsto che la valutazione delle singole iniziative imprenditoriali da finanziare segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già indicato dai decreti ministeriali attuativi dell'articolo 43 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Inoltre si stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti.
Con riferimento, infine, alla terza disposizione, si introduce una integrazione all'articolo 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017 che prevede - così come disposto per le ZES dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 - un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale é dettata la disciplina delle procedure di istituzione, le modalità di funzionamento e la *governance* delle ZLS, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dalla legge. Tale fonte concorrerà a chiarire il quadro normativo relativo alle ZLS, il quale ad oggi risulta, invero, confuso in ragione del generico rinvio « in quanto compatibili » alle procedure istitutive delle ZES. Con riferimento alle semplificazioni, l'obiettivo è di rispondere a esigenze di chiarimenti in merito alle misure che effettivamente possono trovare applicazione nell'ambito delle ZLS. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *a-bis)*, e comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2017.

CAPO VI - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI TURISMO

Art. 38. - *(Digitalizzazione agenzie* « Tour Operator »*)*

La misura del PNRR M1.C3, investimento 4.2, contiene il sub investimento 4.2.1 relativo al « Miglioramento delle infrastrutture di ricettività » attraverso lo strumento del *tax credit* e contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e il sub investimento 4.2.2 relativo alla « Digitalizzazione delle agenzie di viaggio e *tour operator* » attraverso lo strumento del *tax credit* di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.
Vista la necessità di garantire, nell'ambito della misura 4.2, il pieno utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dal PNRR, si rende necessario riformulare l'attribuzione della dotazione finanziaria dei due sub investimenti, prevedendo la rimodulazione degli stanziamenti del sub investimento 4.2.2 « Digitalizzazione delle agenzie viaggio e *tour operator* » affinché le risorse, di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto.legge 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, siano destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del sub investimento 4.2.1 relativo al « Miglioramento delle infrastrutture di recettività », destinando, al contempo, l'importo di 100 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, anche alle agevolazioni per le agenzie di viaggio e *tour operator*, ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto-legge n. 152 del 2021

Art. 39. - *(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

Prevede la modifica dell'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, secondo cui, ai fini delle attività inerenti alla concessione delle garanzie per i finanziamenti nel settore turistico, la composizione del consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.
Attraverso il richiamo al primo periodo dell'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto -legge n. 152 del

2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, si prevede che il consiglio di gestione del Fondo può operare anche in attesa della designazione del rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche, al fine di rendere immediatamente operative le misure, evitando che nelle more della citata designazione sia impedito al Fondo di erogare le garanzie previste per le imprese del settore turistico.

Art. 40. - *(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di* Caput Mundi-Next Generation EU *per grandi eventi turistici)*

Il progetto *Caput Mundi* prevede la realizzazione degli interventi in un arco temporale legato all'evento giubilare del 2025, il quale impone che i cantieri siano terminati in anticipo per rendere i nuovi siti valorizzati e disponibili.
A tal fine, per accelerare la realizzazione dei predetti investimenti, è necessario apportare delle modifiche alle disposizioni in materia di interventi per il giubileo 2025, introdotte dall'articolo 1, commi da 420 a 443, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 », che prevedono la nomina di un Commissario straordinario del Governo e la costituzione della società Giubileo 2025 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.
Nel dettaglio, considerando che anche il progetto *Caput Mundi - New generation UE* ha ad oggetto interventi che interessano la Capitale in relazione al Giubileo del 2025, e ferma restando in capo al Ministero del turismo la titolarità della Misura PNRR M1C3 Investimento 4.3 ed i relativi compiti di controllo e di rendicontazione alla Commissione europea, si prevede che il Commissario straordinario del Governo si occupi, su delega del Ministro del turismo, della realizzazione di tali interventi, dovendo già curare le medesime attività in relazione la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui all'articolo 1, commi 420 e seguenti, della legge n. 234 del 2021.
Ciò comporta lo snellimento delle procedure e la semplificazione delle attività, concentrando in un unico soggetto tutte le funzioni relative alla realizzazione degli interventi previsti ai medesimi fini inerenti alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.
Le modifiche normative proposte tendono, quindi, ad includere gli interventi previsti dalla Misura M1C3-Investimento 4.3 (Caput Mundi) del PNRR tra quelli di cui dovrà occuparsi il citato Commissario straordinario del Governo nello svolgimento delle proprie attività di realizzazione delle opere rilevanti per il Giubileo del 2025.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 41. - *(Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)*

Al comma 1 dell'articolo in esame si inseriscono dopo il comma 37 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, i commi 37-*bis,* 37-*ter* e 37-*quater,* con i quali si prevede di istituire, con decreto del Ministro della giustizia, un Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e di stabilire che lo stesso Comitato riferisca al Ministero della giustizia con cadenza annuale sull'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempo di definizione dei processi .
Si tratta di un organo di consulenza e supporto per la valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, di analisi dell'effettiva funzionalità degli istituti finalizzati all'alleggerimento dei carichi giudiziari, nel rispetto dei canoni del giusto processo.
Esso è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è composto da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Nella propria attività il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica e di soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN). Utilizza i dati messi a disposizione dalla suddetta Direzione e dagli istituti sopra richiamati, nonché quelli disponibili in materia di altre banche dati. Ha anche il compito di promuovere la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati inerenti alla giustizia civile, al fine di assicurare trasparenza delle statistiche in materia civile mediante la pubblicazione periodica anche sui siti istituzionali dei dati raccolti.

L'intervento mira a rafforzare l'attenzione alle informazioni e ai dati statistici che costituiscono un supporto ineludibile per lo sviluppo della valutazione delle politiche pubbliche e al suo interno anche dell'analisi di impatto, predisponendo un sistema statistico di dati accurato, puntuale, tempestivo, chiaro e accessibile con il quale monitorare l'efficienza e i tempi della giustizia civile, nonché realizzare una statistica giudiziaria che risulti in linea con le dimensioni qualitative indicate nel codice delle statistiche europee.

Il comma 3 dell'articolo in esame intende garantire la piena operatività del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, prevedendo il numero massimo dei suoi componenti e il rimborso delle spese per i medesimi qualora risiedano in località diverse dalla sede del Comitato dove vengono svolte le sedute, fatta salva la possibilità di partecipare alle suddette sedute mediante collegamenti telematici al fine predisposti.

I commi 2 e 4 recano, infine, le disposizioni finanziarie.

Art. 42. - *(Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

L'attuale disciplina dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, contenuta ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 389 del medesimo decreto legislativo, prevede che il Codice entri in vigore il 16 maggio 2022, fatta eccezione per il titolo II della Parte prima, per la cui entrata in vigore è stata fissata la data del 31 dicembre 2023 (nonché fatta eccezione per le disposizioni elencate al comma 2 dell'articolo 389, non oggetto del presente articolo, già entrate in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

È in corso di definizione uno schema di decreto legislativo recante « Modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) », già approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 marzo 2022. Il termine di scadenza del recepimento della direttiva è fissato al 17 luglio 2022 e, nelle more dell'approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo, per il quale è richiesto, oltre che il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche il parere del Consiglio di Stato, con conseguente prevedibile dilatarsi dei tempi oltre la data del 16 maggio 2022, si rende pertanto necessario prevedere una data di entrata in vigore dell'intero Codice della crisi che ne renda possibile la previa armonizzazione rispetto alle previsioni della direttiva (UE) n. 2019/1023 (attraverso le modifiche che saranno apportate dallo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva stessa). Ciò al fine di evitare problematiche di diritto intertemporale per gli operatori, che, in caso di previa entrata in vigore del Codice della crisi nel testo attuale, si troverebbero ad applicare, in rapidissima successione temporale, istituti, quali quello del concordato in continuità aziendale, già profondamente modificati nel Codice della crisi rispetto alla disciplina della legge fallimentare e nuovamente modificati dallo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) n. 2019/1023. La data del 15 luglio 2022, indicata per l'entrata in vigore del Codice, in luogo di quella del 16 maggio 2022, assicura il rispetto del termine di recepimento del 17 luglio 2022 (cadente nella giornata di domenica).

Al contempo, attraverso l'abrogazione del comma 1-*bis* dell'articolo 389, l'articolo in esame si propone di anticipare l'entrata in vigore del titolo II della Parte prima del Codice della crisi, allineandola a quella delle restanti parti del medesimo Codice, al fine di consentire l'entrata in vigore del titolo II, come modificato nello schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, contestualmente alle restanti parti del corpo normativo.

Art. 43. - *(Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945)*

Il presente articolo è volto ad assicurare continuità all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, del quale è stata data esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, e, in particolare, alla definizione del tema del ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
A tale riguardo, occorre ricordare che la Corte internazionale di giustizia, con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012 nel caso Immunità giurisdizionali dello Stato (*Germania c. Italia*: Grecia interveniente), ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha condannato l'Italia per la violazione della norma predetta, stabilendo il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria promossa nei confronti della Germania per danni derivanti da *delicta imperii*. Con la stessa sentenza, tra l'altro, la Corte ha intimato all'Italia di adottare le misure necessarie per garantire che le decisioni dei suoi tribunali, rese in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
In ottemperanza a quanto statuito dai giudici dell'Aja l'Italia ha provveduto a emanare la legge 14 gennaio 2013, n. 5 (recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), che all'articolo 3, comma 1, sanciva l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo per quelle condotte proprie di uno Stato straniero per cui la Corte internazionale di giustizia avesse escluso l'assoggettamento a giurisdizione civile; il comma 2 della norma prevedeva poi una nuova ipotesi di revocazione per difetto di giurisdizione civile nei confronti di quelle sentenze passate in giudicato in contrasto con la decisione dell'Aja.
Sul tema è peraltro intervenuta anche la Corte costituzionale che, con la sentenza 22 ottobre 2014, n. 238, ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione, nella misura in cui l'interpretazione offerta della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile straniera fornita dalla Corte internazionale di giustizia potesse risultare totalmente preclusiva dell'accertamento giurisdizionale di qualsiasi condotta di uno Stato straniero.
Alla luce del composito quadro sopra evidenziato, e nel rispetto dell'obbligo internazionalmente assunto di tenere indenne la Repubblica federale di Germania dagli effetti di eventuali provvedimenti emessi nei suoi confronti dai giudici italiani, appare quindi opportuno garantire adeguato soddisfacimento alle ragioni creditorie di coloro che abbiano ottenuto un provvedimento definitivo (sentenza passata in giudicato) avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
L'articolo si compone di otto commi.
Il comma 1 si colloca come disposizione generale e programmatica, finalizzata a comporre le differenti istanze sopra descritte, e prevede a tal fine l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo destinato al ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque

in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

Il comma 2 individua i soggetti legittimati ad accedere alle prestazioni del Fondo; per motivi di efficiente funzionamento dello stesso e allo scopo di evitare incertezze e problematiche legate alla potenziale necessità di recuperare le somme erogate (nell'ipotesi, ad esempio, in cui un provvedimento giurisdizionale di condanna dovesse essere riformato in tutto o in parte in un superiore grado del giudizio), si è ritenuto necessario prevedere quale regola l'accesso al Fondo ai soli soggetti che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È naturalmente precisato che resta altresì a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze che danno diritto all'accesso al Fondo. È inoltre mantenuta ferma la possibilità, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, di definizione del giudizio mediante transazione, con ulteriore titolo per l'accesso al Fondo.

Sempre ai predetti fini e per disciplinare coerentemente i rapporti pendenti, il comma 3 prevede una deroga alla regola della provvisoria esecutorietà delle sentenze civili non ancora passate in giudicato, come disciplinata dall'articolo 282 del codice di procedura civile, stabilendo che anche nei procedimenti pendenti alla data della entrata in vigore della norma le sentenze aventi ad oggetto i danni indennizzabili dal Fondo acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Si prevede altresì che le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei suddetti danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.

Il comma 4 rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decretollegge, la disciplina di dettaglio circa la procedura di accesso al Fondo, le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto e le ulteriori necessarie disposizioni di attuazione della norma.

Il comma 5 stabilisce che il pagamento effettuato con le dotazioni del Fondo estingue ogni diritto o ragione di credito correlata a eventuali pretese risarcitorie rientranti nell'ambito di applicazione della norma.

Infine, per assicurare la definitiva composizione delle pretese basate su fatti risalenti agli anni del secondo conflitto bellico, il comma 6 prevede un termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione delle eventuali azioni risarcitorie non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto e la rilevabilità anche d'ufficio di tale termine. Si prevede altresì che gli atti introduttivi relativi a tali eventuali futuri giudizi debbano essere notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna alla parte attrice un termine perentorio per effettuare tale incombente.

Il comma 7 provvede alla copertura finanziaria.

CAPO - VIII ISTRUZIONE

Art. 44. - *(Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)*

L'articolo 44 novella il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In particolare, al comma 1, la lettera *a)* sostituisce la rubrica del Capo I con la seguente: *«* Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso *».*

La lettera *b)* sostituisce l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 59 del 2017. Nello specifico, al comma 1, in attuazione del PNRR e per elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie, introduce un modello unitario di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il comma 2 precisa l'obiettivo, vale a dire sviluppare e di accertare nei futuri docenti non solo le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche dei nuclei basilari dei saperi, ma anche quelle proprie della professione docente, la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati

alle capacità e ai talenti degli studenti, la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi alla funzione docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale. Il comma 3 stabilisce che la formazione continua obbligatoria, come la formazione continua incentivata, prosegue e completa la formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. A tale scopo, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale dei docenti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

La lettera *c)*, con la quale si sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo, al comma 1 si occupa dell'articolazione del sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli. Nello specifico, tale sistema prevede un percorso universitario di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche, un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, indetto, su base regionale o interregionale, un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva. Il comma 2 precisa che la formazione iniziale è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata. La formazione iniziale dei docenti è costituita, nello specifico, da un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza. Tali percorsi si concludono con prova finale comprendente una prova scritta ed una lezione simulata.

La lettera *d)* inserisce il Capo I-*bis*, « Percorsi universitari e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie », composto dagli articoli 2-*bis* e 2-*ter*. L'articolo 2-*bis* (« Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale ») disciplina la formazione universitaria iniziale. In particolare, il comma 1 prevede che tale percorso sia organizzato e impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali e impedisca, in generale o su specifiche classi di concorso, il determinarsi di una consistenza numerica di abilitati non assorbibile dal sistema nazionale di istruzione, il comma 2 prevede che il Ministero dell'istruzione stimi e comunichi al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno per il sistema nazionale di istruzione di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo. L'accesso all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti può essere anticipato durante il percorso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico (comma 3). Il comma 4 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, la definizione dei contenuti e della strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto, non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici. Si specifica, altresì, che i tirocini non sono retribuiti. Il comma 5 dispone che le competenze professionali che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea degli interessati e la composizione della relativa commissione giudicatrice sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. È, altresì, precisato che la nomina di personale scolastico nella commissione giudicatrice non deve determinare

oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale, il comma 6 stabilisce che alle stesse sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, il cui contingente, la relativa ripartizione e i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di *tutor* tra le università e le istituzioni AFAM sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2-*ter* disciplina l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Come previsto dal comma 1, quest'ultima si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento di una prova finale. Il comma 2 chiarisce che il conseguimento dell'abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà diritti relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato. Il comma 3 indica che l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata. Il comma 4 indica le modalità di conseguimento dell'abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione da parte di chi è già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e per chi possiede la specializzazione sul sostegno. Il comma 5, infine, precisa che gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono a carico dei partecipanti.

La lettera *e)* sostituisce l'articolo 5 e indica i requisiti che devono essere posseduti al fine di partecipare al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado (comma 1), ai posti di insegnante tecnico-pratico (comma 2) e ai posti di sostegno (comma 3). Il comma 4 consente la partecipazione diretta al concorso a coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

La lettera *f)* modifica la rubrica del Capo III denominandola « Periodo di prova e immissione in ruolo ».

La lettera *g)* sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, prevedendo la disciplina dell'anno di prova e immissione in ruolo. In particolare, la norma distingue tra gli aspiranti docenti già abilitati all'insegnamento (che abbiano, cioè, già conseguito i 60 crediti formativi universitari o accademici e quelli che non hanno completato la formazione iniziale. Relativamente ai primi, il comma 1 prevede che, qualora risultino vincitori del concorso su posto comune, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. In particolare, si prevede che il personale docente in periodo di prova sia sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte nell'esperienza pratica del docente le conoscenze teoriche, e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*. In caso di mancato superamento del test o di valutazione negativa, il personale è sottoposto ad un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Per quanto attiene ai vincitori del concorso su posto comune che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento, il comma 2 dispone che gli stessi sottoscrivano un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale dell'istituzione scolastica scelta e completino il percorso universitario di formazione iniziale. I docenti tirocinanti conseguono l'abilitazione all'insegnamento a seguito del superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Il comma 3 prevede, inoltre, che i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria, le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, comprendente una lezione simulata, e la composizione della

relativa commissione con riferimento ai docenti che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione siano definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei minsitri sopra richiamato (v. articolo 2-*bis*, comma 4). Il comma 4 disciplina l'anno di prova dei vincitori del concorso su posto di sostegno, in linea con quanto previsto per i docenti su posto comune. Il comma 5 regola le conseguenze del superamento del test finale o della valutazione positiva al termine del percorso annuale di prova. Nello specifico, il docente viene cancellato da ogni altra graduatoria nella quale sia iscritto e viene confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica nella quale ha svolto il periodo di prova, dove è tenuto a rimanere, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, comprensivi del periodo di prova, al quale si aggiunge il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-*bis*. Tuttavia, c'è sempre la possibilità per il docente di presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza, oltre a quella di accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
La lettera *h)* aggiunge il Capo IV-*bis*, relativo alla « Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata » composto dagli articoli 16-*bis*, afferente alla Scuola di alta formazione dell'istruzione, e 16-*ter* relativo alla formazione in servizio incentivata e valutazione dei docenti.
L'articolo 16-*bis* istituisce, al comma 1, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, la quale promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei dirigenti dei servizi generali e amministrativi, del personale ATA, nonché assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti. Pertanto, la Scuola, svolgendo le funzioni sopra evidenziate, in particolare, con riferimento alla correlazione della sua attività al sistema incentivante della formazione continua degli insegnanti, eserciterà funzioni proprie che non collidono con l'attività gestionale in capo al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ed, in particolare, alla Direzione generale per il personale scolastico. La nuova prospettiva, infatti, nell'ambito della quale la Scuola dovrà operare, comporterà, da un lato un maggiore e aggiuntivo carico di lavoro rispetto a quanto svolto ordinariamente dalla struttura ministeriale, dall'altro una specificità dell'azione di promozione e coordinamento della formazione del personale docente, in relazione al sistema di incentivo alla formazione continua. Per lo svolgimento di tali attività, il comma 2 prevede che la Scuola si avvalga dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); per quanto attiene alle funzioni amministrative, la Scuola si raccorda con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione. Come previsto dal comma 3, gli organi della Scuola di Alta Formazione sono il Presidente, il Comitato d'indirizzo, e il Comitato scientifico internazionale. Il comma 4 chiarisce il ruolo e la figura del Presidente. In particolare, se ne prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, la durata in carica per quattro anni e una unica possibilità di conferma nel ruolo. Il Presidente è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Comitato d'indirizzo della Scuola di Alta formazione, di cui al comma 5, presieduto dal Presidente della Scuola, rimane in carica per tre anni ed è composto da cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e di INVALSI, e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato opera attraverso il Direttore generale, tenuto alla cura dell'esecuzione degli atti, alle attività di coordinamento istituzionale della Scuola e alla predisposizione delle convenzioni. Relativamente a quest'ultimo, il comma 6 istituisce una Direzione Generale e stabilisce che il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale. La durata

dell'incarico è triennale ed è rinnovabile una sola volta. Il comma 7 prevede la costituzione di un Comitato scientifico internazionale, che rimane in carica quattro anni, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, finalizzato ad adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Il comma 8 specifica che la dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'allegato A (un direttore generale, un dirigente non generale, dodici unità di personale area III F1).

L'articolo 16-*ter* introduce, al comma 1, ferma restando la formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali (per le quali ci si potrà avvalere delle risorse del PNRR relative alle misure di investimento inerenti alla didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico, nonché alle nuove competenze e nuovi linguaggi), un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Il sistema di nuova introduzione si basa anche su una concezione di formazione « attiva », in cui il docente non è il mero destinatario di corsi di formazione ma svolge, in prima persona, attività di progettazione, *mentoring*, *tutoring* e *coaching* a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Il comma 2 rimette alla Scuola di Alta formazione dell'istruzione la definizione dei contenuti e della struttura di tali percorsi con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento delle funzioni relative all'accreditamento e alla verifica delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua, l'adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione articolata in gradi del personale scolastico in linea con gli *standard* europei e il raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio. Il comma 3, inoltre, prevede che la Scuola di alta formazione, per promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, definisca, altresì, i programmi per le attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche. Il comma 4 si occupa dell'accesso ai percorsi di formazione stabilendo che esso avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Si prevede un elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti i docenti di ruolo di ogni grado del sistema scolastico. L'elemento di cui al periodo precedente, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale nei limiti e nelle modalità previste dal comma 5, si consegue attraverso il superamento di ogni percorso di formazione. Sono previste verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Si prevede, inoltre, che la Scuola di alta formazione, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvii un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione a partire dall'anno scolastico 2023/2024. Resta, comunque, ferma la progressione salariale di anzianità. Il comma 5 istituisce, a tal fine, il Fondo per l'incentivo alla formazione e disciplina le modalità per il riconoscimento dell'elemento retributivo e chiarisce che esso è riconosciuto, nel limite di spesa ivi previsto, ai docenti che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di *performance*, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale e con l'obiettivo di riconoscere tale incentivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità *una tantum* è corrisposta nel limite di spesa di cui al primo periodo, nell'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Il comma 6 chiarisce quali enti non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua, mentre il comma 7 individua i requisiti minimi di accreditamento per gli altri soggetti determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Il comma 8 dispone che i contenuti della formazione continua sia delineato con

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 1988, n. 400, adottato dal Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. La definizione del carico orario aggiuntivo e dei criteri per il riconoscimento dell'elemento retributivo è rimessa, invece, alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale, i contenuti minimi e i vincoli a cui si uniforma la formazione continua e il sistema di riconoscimento dell'elemento retributivo finalizzato a promuovere l'accesso ai relativi percorsi presenta sono individuati dall'Allegato B, introdotto nel provvedimento novellato dall'Allegato 3.
La lettera *i)* aggiunge l'articolo 18-*bis*, che, al comma 1, delinea un sistema transitorio, valido fino al 31 dicembre 2024, per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico per coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto. Come previsto dal comma 2, i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti, la partecipazione al concorso e gli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico e la composizione della commissione giudicatrice sono definiti con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato. Il comma 3 prevede che anche questi soggetti - se vincitori del concorso - sottoscrivano un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completino il percorso universitario e accademico di formazione iniziale con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, svolgono il periodo di prova e sono immessi in ruolo secondo quanto già previsto dall'articolo 13, comma 1. Il comma 4 consente, infine, di integrare, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze per garantirne la massima copertura.
La lettera *l)* introduce gli allegati A e B al presente decreto-legge.

Art. 45. - *(Valorizzazione del personale docente)*

L'articolo apporta modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205. In particolare, la lettera *a)*, aggiungendo la lettera *b-bis)* al comma 593, interviene sui criteri che devono essere rispettati per l'utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del personale docente in sede di contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. In particolare, oltre alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze, si prevedono quali ulteriori criteri da seguire la valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.
Con la lettera *b)* si prevede, in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, che una quota pari al 10 per cento dello stanziamento previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera *b-bis)*, e che con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale distinti da quello dell'istituzione scolastica.

Art. 46 - *(Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)*

La disposizione introduce modifiche relativamente alle modalità semplificate necessarie ad assicurare la cadenza annuale dei concorsi ordinari per il personale docente di cui al comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. In particolare, al comma 1, la lettera *a)*, al numero 1) prevede che i quesiti a risposta multipla o la

prova strutturata fino al 31 dicembre 2024 a risposta aperta dal 1° gennaio 2025 in poi, oggetto dell'unica prova scritta, siano volti all'accertamento delle conoscenze e delle competenze dei candidati sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare. Inoltre, al numero 2) si specifica che con la prova orale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico. Il numero 3) introduce, al comma 10 dell'articolo 59, la lettera *d-bis)*, con cui si prevede la formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni della prova scritta, orale e della valutazione dei titoli. La lettera *b)* aggiunge il comma 10.1, che prevede l'assegnazione della redazione dei quesiti della prova scritta ad una o più università. Viene, inoltre, istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da adottare entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale volta a proporre al Ministero, anche sulla base delle evidenze risultanti dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento, l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti. Si precisa, inoltre, che ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. L'articolo 46 introduce poi il comma 10-*ter,* disponendo che i vincitori del concorso già abilitati siano immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso. Questi ultimi, infatti, sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili. Rimane ferma la riserva di posti pari al 30 per cento per coloro che abbiano svolto un servizio pari ad almeno tre anni scolastici anche non continuativi presso le istituzioni scolastiche statali nei dieci anni precedenti già prevista dal comma 10-*bis*. L'articolo 46 inoltre abroga il comma 12 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, secondo il quale le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica *in itinere* e finale sono disciplinati con decreto del Ministero dell'istruzione. L'articolo 46 infine, aggiungendo il comma 21-*bis*, stabilisce che la disposizione relativa alla graduatoria di cui al comma 10, lettera d-*bis*) ha efficacia sino al 31 dicembre 2024 per coloro che accedono al concorso secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 18-*bis* del d.lgs n. 59/2017.

Art. 47. - *(Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione)*

La disposizione prevede per ciascuno degli anni scolastici dal 2022-2023 al 2025-2026 l'individuazione di ottantacinque tra docenti e assistenti amministrativi e un numero fino a un massimo di tre di dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso presso l'amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione. Tale personale costituirà il Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR.
Tali docenti saranno individuati dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR con una procedura selettiva a livello nazionale e con la possibilità di costituire più Commissioni a livello regionale.
Sempre per potenziare il supporto alle scuole per l'attuazione degli interventi relativi alla digitalizzazione, il comma 1 prevede che sia il Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR sia anche le *équipe* formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assicurino il supporto alle istituzioni scolastiche con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.
Il comma 2 prevede, poi, al fine di accelerare gli interventi del PNRR, la possibilità di estendere la previsione già esistente di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La citata norma, attualmente vigente, consente già la possibilità per le istituzioni scolastiche beneficiarie dei fondi PNRR di procedere agli acquisti anche in deroga all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - ricorso alle convenzioni-quadro Consip e al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) - al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni previste dal PNRR. Tale previsione si riferisce, però, attualmente alle sole azioni delle scuole relative al contrasto della

dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico. Pertanto, il comma 2 in questione estende tale previsione anche a tutti gli altri investimenti del PNRR e delle programmazioni europee che abbiano come beneficiarie le scuole.

Il comma 3 prevede la possibilità di semplificare la procedura del concorso di progettazione anche nel caso in cui, per alcune aree, non dovessero pervenire idee e proposte progettuali o nel caso in cui le stesse dovessero essere non idonee. La proposta normativa prevede che resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione siano affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

Inoltre, la norma prevede che al fine di garantire il raggiungimento dei *target* del PNRR è opportuno autorizzare un numero più ampio di progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione e, pertanto, senza necessità di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In questo modo, è possibile garantire il raggiungimento del *target* europeo anche in presenza di possibile mancata attuazione di alcuni interventi. A tal fine, è necessario poter autorizzare un numero leggermente maggiore di progetti, cosa che comporterà una spesa leggermente superiore sia per le commissioni sia per i premi da corrispondere.

Il comma 4 intende precisare che ai fini del raggiungimento degli obiettivi, target e *milestone* del PNRR, vengano utilizzate per le annualità dal 2022 al 2026 le risorse già destinate ai progetti in essere del PNRR di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-*bis*, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tali risorse sono quelle già attualmente utilizzate per i cosiddetti « progetti in essere » autorizzati dopo il mese di febbraio 2020, nell'ambito del PNRR, a valere su risorse nazionali dall'annualità 2022 all'annualità 2026. Le medesime risorse nazionali e le eventuali economie possono essere altresì utilizzate per assicurare il raggiungimento dei *target* del PNRR, anche attraverso il finanziamento di interventi in *overbooking* che dovessero rendersi necessari per gli obiettivi PNRR.

Il comma 5 indica la copertura finanziaria per i maggiori oneri recati dalla norma.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - *(Abrogazioni)*

L'articolo reca l'abrogazione di alcune disposizioni. In particolare:

- la lettera *a)* abroga l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Si ritiene che la disposizione in esame, di cui si chiede l'abrogazione, non sia di fatto necessaria, considerato che le attività di monitoraggio delle risorse e delle modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR, potranno essere espletate dalla apposita Unità di missione istituita, con decreto 18 novembre 2021 del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che è deputata a fornire il costante coordinamento e il monitoraggio puntuale del complesso delle misure di attuazione del PNRR, nonché l'avanzamento dei *milestone* e *target* relativi alla Giustizia, compreso, pertanto, il potenziamento dell'Ufficio per il processo espressamente richiamato dalla norma in oggetto;

- la lettera *b)* abroga l'articolo 13-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, introdotti con l'articolo 11 del decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139 recante « Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria ».

In particolare, il comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, affida ad

apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità d'istituzione e di ripartizione dei costi tra gli operatori « di un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate che possa fornire una offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni, con riferimento ai servizi di trasporto passeggeri che si svolgono a condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica ».

Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 13-*bis* del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, assegna a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di individuare le modalità per l'estensione del sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata a tutti gli altri servizi di trasporto passeggeri.

Tanto premesso, si ritiene che entrambe le disposizioni possano essere abrogate in quanto la previsione di cui al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, di istituire un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate ha carattere meramente facoltativo. Al contempo, si osserva che il mercato del settore trasporto passeggeri si è organizzato autonomamente in tal senso, fornendo già servizi di tale tipologia sulla base di appositi accordi commerciali tra gli operatori, ragion per cui la prevista istituzione di un apposito sistema comune risulta oggi superflua. A ciò si aggiunge che, nell'eventualità, s'imporrebbe individuare anche un soggetto pubblico quale gestore del nuovo sistema comune, con conseguente onerosità e necessità di individuarne la relativa copertura finanziaria, attualmente non prevista dalle disposizioni di cui si chiede l'abrogazione;

- in relazione alla lettera *c)*, si evidenzia che l'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, prevede l'emanazione di un regolamento per la modifica della disciplina prevista dal regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (e regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146).

Nella fase di predisposizione del regolamento, tuttavia, è emersa la necessità di eliminare la previsione relativa alla necessità di disciplinare alcune materie contenute nella delega di cui al richiamato articolo 59.

In particolare, si evidenzia quanto segue.

L'articolo 16, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, ha demandato a un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

Si rende pertanto necessario abrogare previsioni di cui alla lettera l) dell'articolo 59 sopra richiamato, che rinvia al regolamento di attuazione del codice la definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

La soppressione della lettera *q)*, avente ad oggetto il controllo dello Stato di approdo (PSC) delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana, risulta già esaurientemente disciplinata dalla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recepita in Italia con il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.

Da ultimo, la soppressione della lettera *r)*, concernente la definizione delle procedure e delle modalità per l'accertamento del tasso alcolemico dei conduttori di unità da diporto, si rende necessaria in quanto la materia è già esaurientemente disciplinata dall'articolo 53-*bis* del codice, rubricato « Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool ».

Al riguardo, si evidenzia che l'abrogazione delle sopra richiamate disposizioni contenute nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, consentirà la prosecuzione dell'*iter* istruttorio di approvazione del regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, provvedimento che risulta monitorato per l'attuazione del programma di Governo e la cui istruttoria è sospesa attesa l'impossibilità di dare piena attuazione alla delega di cui all'articolo 59 sopra richiamato.

- la lettera *d)* abroga l'articolo 11, comma 9, lettera *a)* del decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237.

Il decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, ha innovato la precedente disciplina concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna.

La disciplina unionale si rinviene nelle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (ora abrogate), recepite nell'ordinamento nazionale, rispettivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna.

Il decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237 ha recepito solo parzialmente la direttiva (UE) 2017/2397, atteso che questa prevedeva la possibilità per alcuni Stati membri (tra cui l'Italia) di procedere al recepimento delle sole disposizioni espressamente indicate all'articolo 39. Pertanto, le disposizioni di cui alla direttiva 96/50/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, restano applicabili per le qualifiche relative alle vie navigabili interne, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/2397.

Per tali motivi, il decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237 prevede all'articolo 11, comma 9, lettera *b)* la modifica del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, al fine del coordinamento e del raccordo con le disposizioni di cui al decreto legislativo.

Il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna è, invece, ora disciplinato dal richiamato decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237.

Pertanto, non si rende necessario procedere ad apportare alcuna modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, come invece previsto dall'articolo 11, comma 9, lettera *a)* del suddetto decreto legislativo, con discendente necessità di abrogazione di detta disposizione.

Art. 49. - *(Disposizioni finanziarie)*

La disposizione autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto

Art. 50. - *(Entrata in vigore)*

Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Relazione tecnica

CAPO I -MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 1 (Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)

Le disposizioni di cui al **comma 1** saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Le previsioni di cui al **comma 2** hanno natura meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni)

Le disposizioni del presente articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al Portale disponibile all'indirizzo *www.InPA.gov.it*, si evidenzia che l'investimento 2.1 Portale unico del reclutamento, dal valore complessivo di euro 20,5 mln, è funzionale a sviluppare l'infrastruttura, la rete e le procedure per sostenere i nuovi processi di reclutamento della pubblica amministrazione attraverso la creazione di una piattaforma unica di selezione per l'accesso alla pubblica amministrazione. L'investimento è stato avviato nel 2021 su fondi afferenti al Programma Operativo Complementare al PON Governance 2014-2020: ad oggi il Portale include oltre 6 milioni di profili professionali e consente la ricerca sull'intera platea dei circa 16 milioni di iscritti a Linkedin Italia, con cui è attiva una partnership. Il primo step di sviluppo del portale ha consentito tra l'altro la selezione della task force di 1000 esperti per la semplificazione. Il portale consente sotto il profilo tecnologico di assolvere a tutte le funzioni afferenti alla pubblicazione dei bandi e avvisi, alla gestione delle candidature e alla raccolta degli esiti delle prove concorsuali, ricevendo i risultati e gestendoli in piattaforma. Anche attraverso la mappa georeferenziata, è possibile ricercare e visualizzare sul Portale tutti i bandi per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato e gli avvisi per il conferimento di incarichi professionali, visualizzare la sezione speciale della Gazzetta Ufficiale relativa ai concorsi e accedere al relativo archivio storico, anche al fine di assicurare la massima trasparenza delle selezioni nel settore pubblico; è inoltre possibile visualizzare e accedere ad una sezione dedicata ai bandi di concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Formez PA. L'investimento contribuisce al conseguimento del seguente traguardo concordato a livello europeo:

- M1C1–56, da conseguire entro il primo semestre 2022 – È in fase di realizzazione lo sviluppo di ulteriori funzionalità atte a consentire:
  - la piena integrazione del Portale con la piattaforma Step-One per la gestione delle candidature ai fini della realizzazione di procedure concorsuali;
  - la gestione delle procedure di mobilità, attraverso un sistema di pubblicità unico e trasparente delle posizioni vacanti e l'utilizzo della piattaforma per la presentazione delle candidature.

ART. 3 (Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

Le disposizioni del presente articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4 (Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica)
L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La misura integra gli elementi costitutivi della milestone M1C1-56, attuando le finalità relative la definizione o l'aggiornamento dei principi etici delle pubbliche amministrazioni.

ART. 5 (Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere)
L'articolo 5 si limita a disciplinare l'attuazione del principio di parità di genere nell'accesso alle pubbliche amministrazioni, nelle progressioni di carriera, nel conferimento degli incarichi apicali e nell'organizzazione, in particolare nei comparti caratterizzati da una sotto-rappresentazione del genere. La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6 (Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)
La disposizione di cui al **comma 1** prevede che le amministrazioni pubbliche che avviino procedure di mobilità pubblichino il relativo avviso esclusivamente nel Portale www.Inpa.gov.it attraverso cui il personale interessato provvederà ad inserire la propria eventuale domanda di partecipazione allegando il relativo cv professionale. Sotto il profilo finanziario viene esplicitato che dalla disposizione non deriveranno nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
La misura di cui ai **commi da 2 a 4** non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di una misura esclusivamente ordinamentale. La disciplina introdotta in materia di mobilità opera esclusivamente nei limiti della facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Analogamente, la misura volta a definire una disciplina omogenea sul versante della retribuzione accessoria per il personale di prestito della Presidenza non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si procede nell'ambito delle disponibilità sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il **comma 5** modifica l'articolo 32, del D.Lgs. 165/2001 prevedendo che, nei casi in cui al personale delle pubbliche amministrazioni impiegato come "esperti nazionali distaccati" presso l'Unione europea non siano corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possa essere corrisposta, per il periodo di effettiva assegnazione, una indennità forfettaria e omnicomprensiva.
La corresponsione della predetta indennità può essere disposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel limite di spesa complessivo di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023.
Il comma 6 prevede che agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il **comma 7**, in materia di utilizzo del personale proveniente dagli organismi internazionali, prevede che possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il conferimento dei predetti incarichi è consentito nei limiti dei posti disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili dell'amministrazione che conferisce l'incarico. Pertanto la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proposta al **comma 8** si limita a prorogare il termine per procedere alle assunzioni dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e, pertanto, avendo natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7 (Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Il **comma 1** apporta delle modifiche al decreto-legge n. 80 del 2021 con finalità di garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR e in materia di Piano integrato di attività e organizzazione. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) hanno natura ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Anche il **comma 2** ha natura meramente ordinamentale e pertanto non reca nuovi o maggiori oneri al quadro di finanza pubblica.

ART. 8 (Disposizioni per Formez PA)

La disposizione in esame, al comma 1, al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA, appositamente istituito. I successivi commi regolano il funzionamento del predetto conto di tesoreria, nonché le modalità di restituzioni delle relative somme.
Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

ART. 9 (Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia e proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

Al **comma 1,** la norma ha carattere ordinamentale, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al **comma 2,** il differimento del termine per l'assunzione delle residue unità di personale appartenenti al contingente delle 350 unità Area III, posizione economica F1, non implica ulteriori oneri sulla finanza pubblica, tenendo peraltro conto che la norma è volta a garantire il completamento delle procedure assunzionali nei limiti del contingente e delle risorse finanziarie già previste dall'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018.
Al **comma 3**, è previsto il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito con DPCM del 21 ottobre 2019.
L'organico attuale dell'Ufficio è il seguente:

Posizione dirigenziale I fascia (Capo Ufficio)	1
Posizione dirigenziale II fascia	1
Personale Area A	6
Personale Area B	4

La disposizione in parola potenzia, quindi, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità incrementandone la dotazione organica come seguente: 1 unità di dirigente di prima fascia, 2 unità di dirigenti di seconda fascia.

Per quanto riguarda i costi relativi all'incremento della dotazione del personale dirigenziale, il costo complessivo è di euro 666.203,06 annui a decorrere dal 2023; per l'anno 2022 è stato considerato un rateo di 6 mesi.
Di seguito si riporta il dettaglio dei costi, che considera sia le due tornate contrattuali 2016-2018 e 2019-2021 sia l'IVC 2022:

- 1 unità di dirigente di prima fascia: costo complessivo annuo di euro 313.051,19;
- 2 unità di dirigente di seconda fascia: costo complessivo annuo di euro 353.151,87.

unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-
1	57.892,87	37.593,20	60.856,60	156.342,67	60.004,32	63.990,84	20.925,00	301.262,83	312.650,57	400,62	313.051,19

unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC	Totale costo
2	45.260,67	12.849,81	32.678,69	90.789,17	34.844,68	33.314,72	10.893,91	169.842,69	176.262,74	313,20	176.575,94	353.151,87

Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4. Per quanto riguarda il personale non dirigenziale le relative assunzioni sono effettuate nel rispetto della dotazione organica vigente e delle facoltà assunzionali vigenti.

ART. 10 (Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La disposizione che consente alle amministrazioni titolari di progetti PNRR di conferire incarichi di a personale in quiescenza non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il conferimento degli incarichi ivi previsti può avvenire espressamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dunque proprie dell'amministrazione o nei limiti delle disponibilità accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021, ovvero previa verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 11 (Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione)

Comma 1. Prevede che al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, le regioni a statuto ordinario convolte possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione, per

la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 allegata al presente decreto. Tali assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e la spesa che ne consegue non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006.

Comma 2. Inserisce il comma 179-*bis* all'articolo 1 della legge n. 178/2000, e tale disposizione si rende necessaria in quanto le due procedure concorsuali previste dall'art. 10, comma 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 hanno generato un numero di idonei inferiore ai posti messi a concorso (sono rimasti vacanti circa 1.321 posti su 2800 messi complessivamente a bando). Inoltre si sono registrate alcune rinunce che hanno incrementato il numero delle vacanze nonché ritardi nelle assunzioni a causa di richieste dilatorie da parte dei candidati (istanze di cambio sede, richieste di maggior tempo per decidere in ordine all'accettazione della proposta di assunzione, etc.)

In considerazione del fatto che una nuova selezione comporterebbe ulteriore dilatazione dei tempi nonché nuovi costi non più sostenibili (sedi dislocate su tutto il territorio nazionale e Commissioni esaminatrici), con la norma si prevede che le risorse finanziarie "liberatesi" ripartite tra le amministrazioni interessate possono essere utilizzate per la stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

Si prevede che i contratti siano stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo già adottato dall'Agenzia stessa.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato considerato che le risorse finanziarie, che erano già state impegnate, rimangono invariate.

ART. 12 (Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione)

(Vicepresidente)

La disposizione (comma 1, lett. a) e b)) istituisce la figura del Vicepresidente il cui incarico è legato a quello del Presidente che lo nomina. Il Vicepresidente svolge le funzioni delegategli dal Presidente e lo sostituisce il in caso di assenza o impedimento. Tale proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale corrispondenti al trattamento economico da corrispondere. Tenuto conto che la copertura del posto di Vicepresidente potrà verosimilmente essere effettuata non prima del 1° luglio 2022, ne deriva per l'anno 2022 un onere pari a euro 150.362 L'onere complessivo a regime, da sostenersi a decorrere dall'anno 2023, è pari a euro 301.263 . La stima è prudenzialmente formulata sulla base del trattamento economico più elevato riconoscibile alle figure tra cui può essere scelto il Vicepresidente (comma 1, art. 7, del DLgs 178/2009).

(Assunzione di 28 unità di personale non dirigenziale con funzioni di tutoraggio)

La disposizione (comma 1, lett. c) pt 1) prevede un incremento delle facoltà assunzionali e della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le posizioni oggetto dell'incremento di organico e della conseguente autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure selettive, riservate ai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 1/12/2009, n. 178, riguardano 28 unità da inquadrare nella categoria A (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Presidenza del Consiglio dei ministri.

La proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale corrispondenti al trattamento economico del personale non dirigenziale. Il costo complessivo annuo, elaborato sulla base degli importi unitari (trattamento fondamentale e accessorio) comprensivi degli oneri riflessi nonché dell'attualizzazione degli oneri complessivi (lordo stato) con gli incrementi medi contrattuali e dell'applicazione IVC della nuova tornata contrattuale, relativo all'assunzione di n. 28 unità di personale appartenenti alla categoria A (con posizione economica iniziale F1) è pari a euro 1.984.109,78 a decorrere dal 1° gennaio 2023 così determinato:

Unità di personale	Costo unitario annuo*	Costo complessivo annuo
28	68.437,40 €	1.916.247,06

** Comprensivo oneri riflessi (attualizzato incrementi medi contrattuali e inclusa IVC)*

	RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE										
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	totale lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incrementi contrattuali CCNL 2016-2018 e 2019-2021 (7,26%per Cat. A e 7,72%per Cat. B)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL e IVC
Cat. A - F1	22.782,24	1.898,52	7.548,00	32.228,76	12.369,40	44.598,16	19.050,00	63.648,16	68.269,01	168,38	68.437,40

Si prevede di completare le procedure di reclutamento del personale in oggetto entro la fine del 2022 con assunzioni a partire dal 1° gennaio 2023, l'onere è quindi pari a euro ***1.916.248*** a decorrere dal 2023.

(Possibilità di istituire poli formativi)

La disposizione (comma 1, lett. d)) prevede la possibilità di istituire poli formativi localizzati sul territorio nazionale, le modifiche proposte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la SNA vi provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. L'attività presso i Poli formativi verrà condotta dalla SNA sulla base di convenzioni con gli EE.TT. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 1, lett. d) del DLgs 178/2009 *(d) attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonché con il settore privato.* La disposizione ha l'obiettivo di soddisfare il rinnovato fabbisogno formativo degli EE.TT. (non solo riferibile al PNRR), portando l'offerta didattica in prossimità delle sedi delle amministrazioni territoriali. In termini operativi, gli EE.TT. interessati nell'ambito degli spazi a loro disposizione (sale riunioni, aule magne, ecc) potranno ospitare corsi organizzati dalla SNA.

(Assunzione di 60 unità di personale non dirigenziale e di due unità dirigenziali di livello non generale)

Le disposizioni (comma 1, lett. e)) prevedono un incremento delle facoltà assunzionali e della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le posizioni oggetto dell'incremento di organico e della conseguente autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,

riguardano 30 unità da inquadrare nella categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e 30 unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, del comparto contrattuale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale corrispondenti al trattamento economico del personale. Il costo complessivo annuo, elaborato sulla base degli importi unitari (trattamento fondamentale e accessorio) comprensivi degli oneri riflessi nonché dell'attualizzazione degli oneri complessivi (lordo stato) con gli incrementi medi contrattuali e dell'applicazione IVC della nuova tornata contrattuale, relativo all'assunzione di n. 30 unità di personale appartenenti alla categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e 30 unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, del comparto contrattuale Presidenza del Consiglio dei ministri è pari a euro 3.974.421,53 a decorrere dal 1° gennaio 2023 così determinato:

Il costo complessivo annuo relativo all'assunzione di n. 30 unità di personale appartenenti alla categoria A, posizione economica F3 è pari a euro 2.160.314,61 *così determinato:*

Unità di personale	Costo unitario annuo*	Costo complessivo annuo
30	72.010,49	2.160.314,61

** Comprensivo oneri riflessi (attualizzato incrementi medi contrattuali e inclusa IVC)*

Il costo complessivo annuo relativo all'assunzione di n. 30 unità di personale appartenenti alla categoria B, posizione economica F3, *è pari a euro* 1.814.106,92 *così determinato:*

Unità di personale	Costo unitario annuo*	Costo complessivo annuo
30	60.470,23	1.814.106,92

** Comprensivo oneri riflessi (attualizzato incrementi medi contrattuali e inclusa IVC)*

	RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE										
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	Totale lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incrementi contrattuali CCNL 2016-2018 e 2019-2021 (7,26%per Cat. A e 7,72%per Cat. B)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL e IVC
Cat. A - F3	24.928,07	2.077,34	7.620,00	34.625,41	13.289,23	47.914,64	19.050,00	66.964,64	71.826,28	184,21	72.010,49
Cat. B - F3	18.958,58	1.579,88	6.168,00	26.706,46	10.249,94	36.956,40	19.050,00	56.006,40	60.330,09	140,14	60.470,23

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PCM COMMA 2-*BIS*			
QUALIFICA	**UNITA'**	**ONERE PRO-CAPITE**	**A decorrere dall'anno 2023**
Cat. A - F3	30	72.010,49	2.160.314,61
Cat. B - F3	30	60.470,23	1.814.106,92

TOTALE	**60**		**3.974.421,53**

Si prevede di completare le procedure di reclutamento del personale in oggetto entro la fine del 2022 con assunzioni a partire dal 1° gennaio 2023, l'onere è quindi pari a euro 3.974.421,53 a decorrere dal 2023.

Le disposizioni prevedono altresì che, per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del PNRR, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale.

La proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale, elaborati sulla base degli importi unitari (stipendio, retribuzione di posizione fissa, di posizione variabile e di risultato) comprensivi degli oneri riflessi nonché dell'attualizzazione degli oneri complessivi (lordo stato) con gli incrementi medi contrattuali e dell'applicazione IVC della nuova tornata contrattuale, pari ad euro 353.151,87 annui. In considerazione dei tempi stimati di reclutamento del personale in oggetto (entro il 30 giugno del 2022) con assunzioni a partire dal 1° luglio 2022, l'onere per l'anno 2022 è pari a euro 176.575,94.

	RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE										
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Stipendio + tredicesima	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR.
Dirigente 2^ fascia	45.260,67	12.849,81	32.678,69	90.789,17	34.844,88	33.314,72	10.893,91	169.842,69	176.262,74	313,20	176.575,94

ASSUNZIONI DIRIGENTI PCM				
QUALIFICA	UNITA'	ONERE PRO-CAPITE	Anno 2022 (Rateo-luglio 2022)	A decorrere dall'anno 2023
DIR 2^	2	176.575,94	176.575,94	353.151,87

L'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire il rafforzamento del contingente di personale assegnato alla SNA, è reso necessario dal fatto che il Piano dei fabbisogni e il relativo Piano di reclutamento recentemente definiti, già prevedono la totale copertura delle vacanze al momento esistenti. Ciò al fine di consentire l'adeguato svolgimento dei nuovi e numerosi compiti istituzionali che la normativa più recente ha attribuito all'Amministrazione, anche determinando l'istituzione di appositi Dipartimenti ed Uffici.

(Assunzione di 20 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato)

La disposizione prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2022 per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, la Scuola possa assumere fino a un massimo di quaranta unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. Il trattamento economico-normativo del personale in oggetto è quello previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto

a tempo indeterminato, categoria B, posizione economica F3. Il costo complessivo annuo, elaborato sulla base degli importi unitari comprensivi degli oneri riflessi è pari a euro 60.470,23.

La proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale corrispondenti al trattamento economico del personale, è previsto un tetto di spesa pari a euro 1.209.404,62 annui. A tali maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio della Scuola. Considerata l'assunzione a decorrere dal 1° giugno 2022 l'onere gravante sul bilancio della Scuola per il 2022 è stimato in euro 705.486,03.

	RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE										
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	totale lordo dipendente	Oneri riflessi (30,38%)	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incrementi contrattuali CCNL 2016-2018 e 2019-2021 (7,26%per Cat. A e 7,72%per Cat. B)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL e IVC
Cat. B - F3	18.958,58	1.579,88	6.168,00	26.706,46	10.249,94	36.956,40	19.050,00	56.006,40	60.330,09	140,14	60.470,23

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PCM				
QUALIFICA	**UNITA'**	**ONERE PRO-CAPITE**	**Anno 2022 (Rateo-giugno 2022)**	**A decorrere dall'anno 2023**
Cat. B - F3	20	60.470,23	705.486,03	1.209.404,62

Il comma 3 prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere b), c), e), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, e a euro 6.545.085 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

ART. 13 (Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020)

La norma in esame prevede la riduzione del corso di formazione dei consiglieri penitenziari dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna, che saranno nominati a seguito dei concorsi straordinari previsti dall'art. 1, commi 308 e 311 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché dall'art.1, comma 419 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si precisa che per quanto attiene al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il numero dei posti del concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 39 del 19 maggio 2020, è pari a 57 unità dovendosi aggiungere ai 35 posti inizialmente previsti dal citato art. 1, comma 308, legge n. 145/2018 e alle 10 unità autorizzate con il D.P.C.M. 20 giugno 2019 (art. 6, comma 2, e relativa Tabella 6) avuto riguardo alle facoltà assunzionali ordinarie dell'Amministrazione penitenziaria (turn over), nonché le ulteriori complessive n. 12 unità per le

quali sono in corso di definizione le procedure autorizzatorie relativamente al turn over per le cessazioni intervenute negli anni 2019 e 2020.
Per il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, invece, il numero dei posti dei concorsi è pari rispettivamente a 5 unità di dirigenti di istituto penale per minorenni (cfr. sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 78 del 7 ottobre 2020) e a 18 unità di dirigente di esecuzione penale esterna (cfr. sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 74 del 22 settembre 2020.
L'anticipazione di sei mesi delle assunzioni, di fatto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le risorse finanziarie assegnate per il trattamento economico dei dirigenti penitenziari reclutati con i concorsi straordinari, che si sarebbero dovuti svolgere già a decorrere dall'anno 2018, nonché quelle derivanti da turn over, risultano già iscritte in bilancio a legislazione vigente alla Missione 6 – U.d.V. 1.1 – Amministrazione penitenziaria – Azione "Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)" – capitolo 1600 e capitolo 1610, che recano stanziamenti rispettivamente pari ad euro 221.665.467 e 11.296.702 per l'anno 2022, ad euro 221.111.249 e 11.097.263 per l'anno 2023 e ad euro 220.263.355 e 10.905.145 per l'anno 2024, nonché alla U.d.V. 1.3 – Giustizia minorile e di comunità – Azione "Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)" Capitolo 2000 e capitolo 2032 che recano stanziamenti rispettivamente pari ad euro 141.619.742 e 7.854.861 per l'anno 2022, ad euro 141.296.187 e 7.776.444per l'anno 2023 e ad euro 140.691.722 e 7.658.324 per l'anno 2024.

ART. 14 (Disposizioni in materia di Università)
Comma 1 - Estende le procedure esistenti di chiamata diretta per posizioni esclusivamente a tempo determinato e riservate a categorie determinate di soggetti, esplicitamente individuate dal PNRR in una linea di intervento interna all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2. Dalla descrizione analitica contenuta nello stesso PNRR, emerge un budget medio per ciascuna posizione pari a 150mila euro. Si indica altresì il vincolo di coprire un arco temporale di 12-24 mesi (dunque inferiore rispetto alla durata triennale del contratto da RTDa), nonché la possibilità di utilizzare tali risorse anche più generali finalità di supporto alle attività di ricerca del destinatario della chiamata. Considerando che il costo annuo lordo complessivo di un RTDa, compresi oneri, è pari a 50.397,10 euro, l'impatto per le università interessate è neutrale, atteso che le risorse rivenienti dal PNRR garantiscono la copertura dei costi della posizione per una percentuale vicina ai 2/3 e che una somma ulteriore, fino al raggiungimento del budget di 150mila è comunque assegnata al destinatario in qualità di fondi di ricerca.
Alla copertura dei relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2-1.2, pari a 600 milioni di euro.
Comma 2 - Prevede per le medesime finalità di cui al comma 1, che le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council possano essere effettuate anche in deroga alle facoltà assunzionali, ma comunque nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 2021, n. 234, che saranno assegnate alle università statali con il Decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Comma 3 – prevede, per quanto riguarda gli enti di ricerca, che sia considerato merito eccezionale, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 e che nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza gli enti possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16 secondo il quale gli oneri per detti contratti sono a carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare

di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell'articolo 9, del medesimo d.lgs. 218/2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4 - ha natura ordinamentale prevedendo che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo.

La previsione di cui al **comma 5** è finalizzata a scomputare le risorse aggiuntive del FIS previste dal PRNN ai fini del calcolo delle risorse proprie delle regioni, le quali, secondo l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n.68 del 2012, concorrono alla determinazione della copertura complessiva del fabbisogno finanziario necessario a garantire il diritto allo studio dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. La norma, dunque, pur non avendo natura eminentemente ordinamentale, non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, comportando al contrario una minore spesa derivante dalla natura onerosa dello status quo rispetto al quale si interviene con la disposizione proposta. Si soggiunge, inoltre, che le risorse previste dal PNRR per la presente misura, al pari delle altre misure del Piano, sono allocate su contabilità speciali che vedono il successivo trasferimento ai soggetti percettori (in questo caso le Regioni). Per tale ragione le risorse previste dal PNRR sono solo putativamente riferite al FIS – del quale hanno solo seguito le modalità di riparto, peraltro già avvenuto con decreto del ministro dell'università e della ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio al n. 107 - e (sia di fatto che di diritto) non incrementano il FIS. Anche per questo motivo, dunque, si conferma l'assoluta eccezionalità della disposizione che non può ingenerare effetti emulativi, né condiziona l'attuazione di altre disposizioni in tema di diritto allo studio, avendo la stessa, più che altro, funzione chiarificatrice in ordine all'effettivo impiego delle risorse del PNRR, in ragione della loro ontologica eccezionalità.

l'assoluta eccezionalità della disposizione che non può ingenerare effetti emulativi, né condiziona l'attuazione di altre disposizioni in tema di diritto allo studio, avendo la stessa, più che altro, funzione chiarificatrice in ordine all'effettivo impiego delle risorse del PNRR, in ragione della loro ontologica eccezionalità.

Comma 6 – La disposizione ha natura ordinamentale, e si limita a variare, estendendolo di un anno, il periodo temporale nell'arco del quale è consentito svolgere attività di orientamento nella transizione scuola-università. Tale disposizione, pertanto, prevede soltanto che, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, sia consentita una diversa programmazione delle attività di orientamento che potrà riguardare anche il terzo anno della scuola secondaria superiore, con corrispondente riduzione delle eventuali iniziative rivolte, ad oggi, nei soli due anni conclusivi del medesimo ciclo di istruzione.

ART. 15 (Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL)

La disposizione, per le finalità ivi previste, autorizza l'ANPAL ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 43 unità, di cui 2 dirigenti di livello dirigenziale generale, 1 dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unità appartenenti alla terza area funzionale - fascia economica F1.

Nei prospetti seguenti è riportato il dettaglio degli oneri retributivi da sostenere per l'assunzione del contingente di personale in questione. Si precisa che la retribuzione complessiva, composta dallo stipendio tabellare previsto dal CCNL - funzioni centrali 2016-2018, dal trattamento economico accessorio e dagli oneri riflessi (al netto dell'I.V.C. 2019-2021), è stata incrementata del 3,78 per cento (valore medio), in vista dell'imminente rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021, e maggiorata di un incremento pari allo 0,50% dello stipendio tabellare in godimento a titolo di I.V.C. per il CCNL 2022-2024. Inoltre, per l'indennità di amministrazione spettante al personale di Area III – F1 è stato valorizzato l'importo previsto per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal d.P.C.M. 23 dicembre 2021 (concernente il "*Riparto delle risorse del fondo per la progressiva*

armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri"). Quanto alla retribuzione di posizione parte variabile delle unità dirigenziali di livello generale si fa presente che il relativo importo è quello spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il cui valore è unico per tutte le posizioni dirigenziali.

	RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE													
ANPAL	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione d.P.C.M. 23 dicembre 2021	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie (LORDO 32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo stato) 13 mensilità	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO DAL 1° GIUGNO 2022
Area III F1	22.291,78	1.857,65	2.772,72	26.922,15	10.332,72	37.254,87	2.034,06	39.288,93	1.485,12	167,12	**40.941,17**	40	1.637.646,88	**955.294,01**

	RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE														
ANPAL	Stipendio + tredicesima	Retribuzione parte fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su risultato (32,70%)	Totale retribuzione di risultato lordo stato	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo stato) 13 mensilità	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO DAL 1° GIUGNO 2022
Dirigente I fascia	57.892,87	37.593,20	44.459,84	139.945,91	53.711,24	193.657,15	11.590,72	3.759,17	15.380,89	209.038,04	7.901,64	400,62	217.340,29	2	434.680,59	**253.563,68**

	RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE														
ANPAL	Stipendio + tredicesima	Retribuzione parte fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su risultato (32,70%)	Totale retribuzione di risultato lordo stato	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo stato) 13 mensilità	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO DAL 1° GIUGNO 2022
Dirigente II fascia	46.260,77	12.565,11	20.790,56	78.625,44	30.176,44	108.801,88	10.854,00	3.549,26	14.403,26	123.205,14	4.657,15	313,20	**128.175,50**	1	128.175,50	**74.769,04**

RIEPILOGO ONERI	
Rateo 2022	**1.283.626,73**
Onere a regime dal	**2.200.502,96**

La disposizione autorizza, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento dei concorsi pubblici da indire per il reclutamento del personale in parola, che comunque può avvenire anche mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
Per quanto riguarda gli oneri assunzionali, pari ad euro 2.200.503 a regime, si precisa che per la prima annualità (2022) è stato quantificato prudenzialmente un rateo di spesa pari ad euro 1.283.627 in considerazione della prevedibile data di immissione in servizio del contingente di personale di cui trattasi che, in caso di scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, -potrà avvenire già a partire dal 1° giugno 2022. Alla copertura ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.

ART. 16 (Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR)
Per le finalità previste dalla norma, il Ministero dell'interno è autorizzato per l'anno 2022 ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, 20 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione sono stati quantificati a partire dalla seguente retribuzione pro capite (lordo stato):

RETRIBUZIONE PRO CAPITE LORDO STATO

INQUADRAMENTO	Dettaglio voci retributive		
	Trattamento economico fondamentale (*)	Trattamento economico accessorio (**)	**Trattamento economico complessivo *pro capite***
Area III - F1	42.018,79	1.523,32	**43.542,11**

(*) comprensivo dell'indennità di amministrazione aggiornata alla luce del DPCM 19/12/2021 e maggiorato dell'incremento medio contrattuale del 3,78% e dell'I.V.C. anno 2022.
(**) importo maggiorato dell'incremento medio contrattuale del 3,78%

Pertanto gli oneri da sostenere in ragione d'anno per il periodo 2023-2026 risultano pari ad euro 870.843, mentre per la prima annualità (2022), tenuto anche conto della possibilità di scorrere le vigente graduatorie di concorsi pubblici, si è ipotizzato un rateo di spesa pari a 6 mesi, quantificato in euro 435.422, in considerazione dell'immissione in servizio del contingente di personale pari a 20 unità già a partire dal 1° luglio 2022.
Alla copertura dei suddetti oneri assunzionali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 17 (Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)

L'intervento normativo è teso ad incrementare, al **comma 1**, la dotazione organica dei "dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna" per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e per tale finalità si autorizza la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030.
Gli 11 uffici interdistrettuali istituiti con il D.M. 17 novembre 2015 hanno funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'operatività degli uffici di esecuzione penale esterna dell'interdistretto di competenza. La competenza territoriale è la stessa dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria e dei Centri per la giustizia minorile, con la differenza che questi ultimi hanno unicamente funzioni di coordinamento, mentre gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, accanto ai compiti di coordinamento, affidati "all'area interdistrettuale" hanno anche funzioni operative. Con l'aumento dell'organico dei dirigenti non generali si potrà creare, all'interno dell'ufficio interdistrettuale, una figura dirigenziale con incarico superiore che abbia le funzioni di coordinamento dell'interdistretto e una figura dirigenziale che abbia competenza sulle attività operative inerenti all'esecuzione penale esterna.
Riepilogo:

Personale dirigenziale non generale:		
Dirigenti di esecuzione penale esterna	**11**	**unità**

Gli oneri sono stati calcolati come da tabelle che seguono:

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PREVISTO
DIRIGENTE PENITENZIARIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

QUALIFICA	Stip. 13 mens	IIS 13 mens	Indennità mensile pens 13 mens	Indennità dirigenziale 13 mens	**Totale (incluso rateo 13 mens)**	Oneri carico Stato (27,83% su stip e 13 e 24,20% su resto 27,83% 24,20%	IRAP 8,50%	Opera prev (5.68% su stip e 3,41% su IIS e 5,68% su Ind pens) 5,68% 3,41% 5,68%	**COSTO UNITARIO**
Primo dirigente	29.446,55	11.778,22	13.568,30	13.762,30	**68.555,37**	17.659,31	5.827,21	2.855,90	**94.897,79**

Anno	mesi	Stip. 13 mens	IIS 13 mens	Indennità mensile pens 13 mens	Indennità dirigenziale 13 mens	**Totale (incluso rateo 13 mens)**	Oneri carico Stato (27,83% su stip e 13 e 24,20% su resto 27,83% 24,20%	IRAP 8,50%	Opera prev (5.68% su stip e 3,41% su IIS e 5,68% su Ind pens) 5,68% 3,41% 5,68%	**COSTO UNITARIO**	**COSTO COMPLESSIVO 11 UNITA' ARROTONDATO**
2022	**6**	14.723,28	5.889,11	6.784,15	6.881,15	**34.277,69**	8.829,65	2.913,60	1.427,95	**47.448,89**	**521.938**
2023	**12**	29.446,55	11.778,22	13.568,30	13.762,30	**68.555,37**	17.659,31	5.827,21	2.855,90	**94.897,79**	**1.043.876**
2024	**12**	31.213,34	11.778,22	13.568,30	13.762,30	**70.322,16**	18.151,01	5.977,38	2.956,25	**97.406,80**	**1.071.475**
2025	**12**	31.213,34	11.778,22	13.568,30	13.762,30	**70.322,16**	18.151,01	5.977,38	2.956,25	**97.406,80**	**1.071.475**
2026	**12**	32.980,14	11.778,22	13.568,30	13.762,30	**72.088,96**	18.642,71	6.127,56	3.056,61	**99.915,84**	**1.099.074**
2027	**12**	32.980,14	11.778,22	13.568,30	13.762,30	**72.088,96**	18.642,71	6.127,56	3.056,61	**99.915,84**	**1.099.074**
2028	**12**	34.746,93	11.778,22	13.568,30	13.762,30	**73.855,75**	19.134,41	6.277,74	3.156,96	**102.424,86**	**1.126.674**
2029	**12**	34.746,93	11.778,22	13.568,30	13.762,30	**73.855,75**	19.134,41	6.277,74	3.156,96	**102.424,86**	**1.126.674**
2030	**12**	36.513,72	11.778,22	13.568,30	13.762,30	**75.622,54**	19.626,10	6.427,92	3.257,32	**104.933,87**	**1.154.273**
2031	**12**	36.513,72	11.778,22	13.568,30	13.762,30	**75.622,54**	19.626,10	6.427,92	3.257,32	**104.933,87**	**1.154.273**

Con riferimento al **comma 2**, si rappresenta che a sette anni dall'introduzione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti, ed a sei dalla riforma che ha istituito il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, si delinea con sempre maggior evidenza la dimensione dello sviluppo dell'esecuzione penale esterna.

Si tratta di un processo avviato da tempo che, per le continue accelerazioni cui è sottoposto, ha conferito alle dimensioni del sistema delle misure e sanzioni di comunità una consistenza superiore a quello detentivo.

Una breve esposizione dell'andamento statistico è sufficiente a fornire un quadro dello stato dell'arte, più di qualsiasi, pur approfondita, analisi: la tendenza all'incremento si colloca vicino ad un raddoppio (+83%), nel giro di sei anni, del numero delle misure e sanzioni di comunità, passate dalle 37.216 in corso al 30 giugno 2015 alle 68.002 in corso alla stessa data del 2021.

Nello stesso periodo, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova ha conosciuto l'incremento esponenziale del 485%, passando da 3.969 a 23.216 misure in corso al 30 giugno.

Meno eclatante, ma degno della massima attenzione, anche nella prospettiva della riforma, è l'incremento del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva.

Per far fronte all'impetuosa crescita del "*probation*" in Italia, è stato messo in campo, nell'ultimo triennio, uno sforzo rilevante per assumere un numero significativo di funzionari di servizio sociale, 381 per l'esattezza, cui se ne sono aggiunti 106, di cui 88 già assunti mentre per altri 18 si è in attesa dell'autorizzazione all'assunzione, reclutati attingendo alla graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso.

Tale sforzo assunzionale, reso possibile con la Legge di bilancio del 2018, ha consentito di realizzare una copertura pressoché completa della pianta organica degli assistenti sociali, che, occorre precisare, era stata drasticamente ridimensionata del 25% a causa dell'applicazione lineare dei tagli alla spesa pubblica disposti tra il 2009 e il 2012, ed applicati nel 2015.

In conseguenza di ciò e paradossalmente, da un lato il sistema dell'esecuzione penale esterna, con la legge 67/2014 sulla messa alla prova, riceveva nuove competenze che avrebbero determinato il raddoppio delle prestazioni richieste, dall'altro lato si vedeva ridurre l'organico degli assistenti sociali dai 1.650 del 2004 ai 1.221 attuali.

Appare, pertanto, necessario avanzare la proposta di un consistente incremento della pianta organica del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (attualmente di complessive 3.478 unità) per un totale di 1092 unità (+ 31,4 %) non solo del personale della professionalità di servizio sociale, ma anche pedagogica, nonché del personale amministrativo e tecnico di supporto, al fine di rendere effettiva la multiprofessionalità che caratterizza il sistema di *probation* in Europa oltre che per elevare ed implementare gli standard della qualità dell'offerta trattamentale nel delicato universo della giustizia minorile (vds. d. lgs. 121/2018).

Tale incremento, considerata la crescita esponenziale del numero dei procedimenti che si riversa sul sistema, è già oggi indispensabile, indipendentemente dalle prospettive di riforma del sistema penale in corso, poiché ci si trova in grandissima sofferenza operativa e non più nelle condizioni di soddisfare nei tempi dovuti le richieste della magistratura.

La legge delega sulla riforma del processo penale (L. 134/2021) incide in modo significativo sul sistema delle misure e sanzioni di comunità attraverso, da un lato, una modifica del regime delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e, dall'altro, attraverso l'estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ad ulteriori categorie di reati. L'imminente adozione dei decreti legislativi attuativi comporterà un ulteriore, non trascurabile, incremento dei carichi di lavoro per gli uffici di esecuzione penale esterna.

La crescita del *probation* si preannuncia tale che, per un soddisfacente adeguamento degli standard operativi ai canoni proposti dall'Unione Europea in materia, si rende necessario mettere il sistema in grado di seguire in modo efficace, con interventi ed azioni trattamentali condivise con la comunità esterna, gli autori di reato presi in carico.

L'incremento esponenziale dei carichi di lavoro avrà un notevole impatto anche sull'area amministrativo/contabile degli uffici che svolge una fondamentale azione di supporto a servizio del sistema dell'esecuzione penale esterna; ciò rende necessario un corrispondente incremento della dotazione organica nelle relative figure professionali di riferimento (funzionari amministrativi, contabili, assistenti informatici) al fine di consentire agli operatori del trattamento di svolgere il proprio compito con supporti e risorse adeguate.
Il contingente di cui si prevede l'assunzione sarà destinato agli Uffici territoriali dell'amministrazione, per le seguenti figure professionali:

Profilo professionale	Totale
Funzionari della professionalità di servizio sociale	421
Funzionari della professionalità pedagogica	320
Funzionari amministrativi	97
Funzionari contabili	57
Assistenti amministrativi	110
Contabili	37
Assistente informatico	50
TOTALE AREA III	**895**
TOTALE AREA II	**197**
TOTALE	**1.092**

Il relativo onere è stato quantificato in euro 7.791.328 per l'anno 2022 con decorrenza 1° novembre e in euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023 come rappresentato nelle seguenti tabelle:

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE - PERSONALE COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

Qualifica	*Stipendio*	*Ind.Penit.*	*Tredicesima*	*Totale* *(13 mesi)*	Oneri riflessi 38,38%	Elemento perequativo con O.R. 32,70%	Totale fondamentale lordo Stato	*Competenze accessorie medie*	Retribuzione pro capite totale	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78%	IVC 2022 (lordo Stato)*13	Retribuzione totale pro capite lordo Stato con Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 e IVC
AIII F1	22.291,78	5.193,76	1.857,65	29.343,19	11.261,92	0,00	40.605,11	1575	42.180,11	1.594,41	167,12	43.941,63
AII F2	19.132,15	3891,44	1594,35	24.617,94	9.448,37	355,11	34.421,40	1575	35.996,40	1.526,25	143,38	37.666,03

Profilo professionale	**Totale**	**Importo unitario annuo**	**Onere annuo**	**2022 decorrenza 1°novembre**	**onere complessivo 2023 e a regime**
TOTALE AREA III	895	43.941,63	39.327.758,85	6.554.626,48	**39.327.758,85**
TOTALE AREA II	197	37.666,03	7.420.207,91	1.236.701,32	**7.420.207,91**
TOTALE	**1.092**		**46.747.966,76**	**7.791.327,80**	**46.747.966,76**

TOTALE ONERI

Anno 2022 (decorrenza 1° novembre) **€ 7.791.328**

Anno 2023 e a regime **€ 46.747.967**

Il **comma 3** stabilisce che, ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato del contingente di dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna previsto dal comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali le relative procedure concorsuali, nonché a procedere anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. In particolare le assunzioni, con **decorrenza 1° luglio 2022** potranno essere effettuate mediante scorrimento della graduatoria del concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna, bandito con d.d.g. 28 agosto 2020, la cui graduatoria definitiva è stata approvata in data 25 marzo 2022.

Il **comma 4** stabilisce che per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato **con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2022**, 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III posizione economica F1 e 197 unità appartenenti all'Area II posizione economica F2, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni potranno avvenire anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.

Il **comma 5** specifica che ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario e non dirigenziale indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, attraverso l'emanazione, in chiave di semplificazione, di uno specifico D.P.C.M. in deroga alla procedura regolamentare ordinaria.

Al **comma 6** si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022 per l'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dai commi 3 e 4 della presente norma. Tali spese riguardano in particolare:

DESCRIZIONE SPESA	2022
Locazione locali	1.200.000
Commissioni e vigilanza	200.000
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	300.000
Cancelleria e stampati	23.000
Assistenza in aula	277.000
Totale	**2.000.000**

Al comma 7 si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo pari a 10.313.266 per l'anno 2022, 47.791.843 euro per l'anno 2023, euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e euro 47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030. Al relativo onere si provvede:

a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Riepilogo oneri:

Qualifica	numero di unità	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Procedure concorsuali		**2.000.000**								
Dirigenti di esecuzione penale esterna	11	521.938	1.043.876	1.071.475	1.071.475	1.099.074	1.099.074	1.126.674	1.126.674	1.154.273
Personale amministrativo non dirigenziale Area III e Area II	1092	7.791.328	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967	46.747.967
TOTALE ONERE		**10.313.266**	**47.791.843**	**47.819.442**	**47.819.442**	**47.847.041**	**47.847.041**	**47.874.641**	**47.874.641**	**47.902.240**

Copertura:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tab. A Ministero della giustizia	10.313.266	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
Fondo articolo 1, comma 607, l. 234/2021		30.291.843	30.319.442	30.319.442	30.347.041	30.347.041	30.374.641	30.374.641	30.402.240
TOTALE	**10.313.266**	**47.791.843**	**47.819.442**	**47.819.442**	**47.847.041**	**47.847.041**	**47.874.641**	**47.874.641**	**47.902.240**

CAPO II - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE

ART. 18 (Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)

Il **comma 1** interviene sulla decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, al fine di adeguarne l'operatività alle previsioni PNRR. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
I **commi 2 e 3** della disposizione estendono l'obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2015, n.127.
Dalla disposizione possono derivare potenziali effetti positivi, prudenzialmente non stimati..
Il comma 4 persegue il fine di agevolare le procedure di acquisizione dei dati aggregati delle transazioni elettroniche giornaliere effettuate dagli esercenti di attività di impresa, arte o professione.
La disposizione è di carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 19 (Portale nazionale del sommerso)
La realizzazione del portale è stimata, per l'anno 2022 in un importo massimo di euro 5 milioni. A partire dal 2023 il suo mantenimento e aggiornamento è invece stimato in un importo massimo di euro 800.000. In tale ultimo importo è ricompresa la stima degli oneri relativi alle attività conseguenti alla realizzazione e alla gestione del portale.
Tali importi sono da ricondurre in particolare alle seguenti attività:

- per l'anno 2022:

- realizzazione della infrastruttura tecnologica (IaaS, middleware ecc.) destinata ad ospitare il nuovo portale (oneri 1.200.000);
- realizzazione degli sviluppi applicativi per la gestione dei dati (oneri 1.000.000);
- realizzazione degli sviluppi applicativi per la gestione della sicurezza degli accessi (oneri 600.000);
- realizzazione dei cruscotti per la rappresentazione dei dati (oneri 350.000);
- implementazione del sistema di business intelligence (oneri 600.000);
- sviluppo dei servizi di cooperazione applicativa (oneri 400.000);
- potenziamento traffico dati (oneri 300.000);
- adeguamenti agli applicativi alimentanti dei soggetti cooperanti (INL, INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) (oneri 550.000).

Totale onere massimo euro 5.000.000

- a decorrere dal 2023

- costi relativi al mantenimento della infrastruttura tecnologica, ivi compresi i costi relativi al monitoraggio e presidio della sicurezza informatica (oneri 200.000);
- adeguamenti agli applicativi alimentanti dei soggetti cooperanti (INL, INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) (oneri 50.000);
- costi relativi agli interventi di manutenzione correttiva, modificativa e adeguativa (oneri 100.000);
- costi di conduzione applicativa (oneri 150.000);
- costi di conduzione sistemistica (oneri 100.000);

- canoni relativi al traffico dati (oneri 100.000);
- assistenza help desk di primo livello (oneri 100.000).

Totale onere massimo euro 800.000.

Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal comma 1 con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui a partire dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 20 (Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
La presente proposta normativa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché alla relativa attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'azione di prevenzione derivante dalla stipula dei protocolli sarà svolta, infatti, mediante l'utilizzo e nei limiti delle risorse finanziarie appostate annualmente nel bilancio dell'Istituto (pari complessivamente a circa 405 mln di euro per l'esercizio 2022) per la realizzazione degli interventi volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (pari a oltre 334 mln di euro per l'esercizio 2022), la progettazione ed erogazione di corsi di formazione (pari a circa 36 mln di euro per l'esercizio 2022) e l'attività di assistenza, consulenza e informazione finalizzate alla promozione della cultura della prevenzione (pari a oltre 34 mln di euro per l'esercizio 2022).
Analogamente, l'attività di ricerca e sperimentazione dedotta in protocollo sarà finanziata nei limiti delle risorse previste per la realizzazione dell'attività di ricerca e innovazione (pari a oltre 155 mln di euro per l'esercizio 2022), volta, tra l'altro, alla definizione di modelli di gestione del rischio e di buone prassi per la prevenzione delle tecnopatie e degli infortuni sul lavoro e all'adeguamento dei modelli procedurali alle dimensioni aziendali, progettazione di prassi e strumenti di supporto ai lavoratori che verifichino le concrete possibilità di implementazione delle nuove tecnologie, nonché all'implementazione del piano dell'attività di ricerca.

ART. 21 (Utilizzo di economie degli Investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
Il comma 1 consente alle Amministrazioni titolari di interventi di PNRR di destinare eventuali risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, all'interno delle stesse missioni e componenti del PNRR e in coerenza con le condizionalità delle stesse e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e obiettivi già fissati, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il comma 2 prevede che alla realizzazione dei Progetti Bandiera possono altresì concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 22 (Beni confiscati alla mafia – ulteriori misure a supporto)
La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione dei beni confiscati alle mafie, al fine di attuazione all'investimento "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" nell'ambito della Missione 5 Componente 3 del PNRR. Al riparto del suddetto fondo provvede l'Agenzia per la coesione territoriali con propri provvedimenti.

La disposizione comporta oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In particolare, nell'ambito dell'iniziativa denominata Next Generation EU è operativo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che alla Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie – dispone un'assegnazione di 300 M€ per la realizzazione di almeno n. 200 progetti.
Il Ministro dell'economia e delle finanze ha attribuito al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con proprio decreto 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR, un importo che ricomprende, tra gli altri, il suddetto Investimento di 300 M€. Con nota prot. 1995 P del 22 novembre 2021 il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha individuato, a sua volta, l'Agenzia per la coesione territoriale quale Soggetto attuatore.

In attuazione dei provvedimenti citati l'Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato, in data 23 novembre 2021, un Avviso con lo scopo di individuare proposte progettuali finalizzate al recupero, ri-funzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento per finalità istituzionali, sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego per attività sociali, per le finalità previste nel decreto di destinazione, *ex* art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 159/2011, al fine della restituzione alla collettività e reinserimento di tali beni nel circuito legale dei territori di appartenenza.

CAPO III - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE

ART. 23 (Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino)
Commi 1, 2 e 3
Ai commi 1 e 2 si prevede che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti per la produzione di idrogeno verde, nei casi ivi specificati, non sia soggetto al pagamento degli oneri generali di sistema.

Si premette che in Italia, ad oggi, non è in esercizio alcun impianto di elettrolisi da fonti rinnovabili. Ciò detto, si rappresenta che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati ai consumi di energia elettrica sul punto di connessione e non sulle trasformazioni o sugli stoccaggi. Così, ad esempio, detti oneri non sono pagati dagli impianti di pompaggio che assorbono energia elettrica: gli assorbimenti di tali impianti, infatti, non vengono individuati come consumi in quanto l'energia elettrica viene poi reimmessa in rete quando necessario e solo a quel punto viene assoggettata al pagamento degli oneri. La norma in questione incide, dunque, su un tema particolarmente innovativo quale quello della produzione di idrogeno. La produzione di idrogeno viene identificata, in analogia al pompaggio, non come consumo, bensì come trasformazione in un altro vettore energetico che potrà poi essere utilizzato e consumato al bisogno. In tale successiva forma, sarà quindi soggetto agli oneri di sistema. Da ultimo, si segnala che la norma tratta di materie ancora oggetto di ricerca e sperimentazione: la disposizione in esame si applicherà, dunque, a un numero esiguo di applicazioni sperimentali.
In ogni caso la norma prevede espressamente che con decreto Ministro della transizione ecologica si provveda alla definizione delle condizioni e delle modalità di attuazione di tale previsione **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.
Il comma 3 è volto a precisare che l'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione contenuta nel comma 3 non determina effetti sul gettito erariale, tenuto conto che la medesima disposizione non apporta variazioni significative al quadro normativo di riferimento in materia di accisa. Al riguardo, difatti, si evidenzia che il testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995 prevede, all'articolo 21, la generale sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici ivi elencati e, tra questi, non risulta presente l'idrogeno. Si evidenzia, inoltre, che l'idrogeno non è incluso nel gruppo degli idrocarburi sottoposti al regime dell'accisa ai sensi del medesimo articolo 21, comma 5, in quanto non contiene carbonio. Infine, si evidenzia che l'idrogeno non rientra tra i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità soggetti a tassazione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 21 che sottopone a tassazione i citati prodotti energetici qualora siano utilizzati per produrre elettricità.

Al **comma 4**, gli oneri dell'attuazione ricadono in capo al concessionario e pertanto non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.
Per quanto concerne il **comma 5** si precisa che il procedimento per l'approvazione del piano di bacino si sviluppa secondo una serie di fasi, scandite da precise scansioni temporali: pubblicazione del progetto di piano adottato dalla Conferenza istituzionale permanente allo scopo di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, concedendo almeno sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte; pubblicazione del calendario e del programma di lavoro per le consultazioni delle parti pubbliche interessate almeno tre anni prima dell'adozione del Piano; valutazione dei principali problemi di gestione delle acque svolta almeno due anni prima. Infine, copie del progetto del piano di bacino devono essere fornite agli enti pubblici interessati almeno un anno prima dell'adozione. Il progetto (corredato dal rapporto ambientale) viene adottato (a maggioranza) dalla Conferenza istituzionale permanente, alla quale partecipano i Ministri interessati (della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura) ed i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o loro delegati, e poi viene sottoposto ~~a~~ alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS prima dell'approvazione che avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), sentita la Conferenza Stato-regioni e

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Viene, infine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.
Per esigenze di razionalizzazione procedimentale, pertanto, si prevede che la Conferenza Stato-regioni si pronunci entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere. Tale procedura non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La modifica apportata con la lettera b) è volta a consentire, al pari degli enti locali, anche alle Autorità di bacino distrettuali di potersi avvalere di società *in house* del MITE per gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale nonchè di tutela del territorio e delle acque di cui le Autorità stesse risultino essere soggetto beneficiario o attuatore. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le convenzioni stipulate con le società *in house* sono a carico delle risorse finanziarie attribuite alle Autorità di bacino distrettuali per la realizzazione degli interventi.

ART. 24 (Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA)
La disposizione di cui al **comma 1** è volta a potenziare il monitoraggio delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, al fine di valutare nella maniera più adeguata tutti i risparmi energetici connessi agli interventi di cui al citato articolo, nonché di garantire il corretto monitoraggio dei *target* previsti nell'ambito del PNRR e, segnatamente, nella Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1.
Tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le stesse riguardano attività già poste in capo ad ENEA ai fini della relazione di cui all'articolo 7 della Direttiva 2012/27/UE. Anche per quanto attiene agli interventi antisismici, l'attività di monitoraggio non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, in quanto l'attività stessa verrà svolta da ENEA con le risorse strumentali già a sua disposizione e, in particolare, mediante una specifica pagina del portale ENEA già attivo per il Superbonus e sino ad oggi utilizzato per i soli interventi di natura energetica.
Al comma 2 si prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia modificata la dotazione organica dell'Agenzia, prevedendo l'inserimento di una unità dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale viene autorizzata la spesa di 67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alla relativa copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Il comma 3, essendo una disposizione a carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 25 (Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)
La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 26 (Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica)
Agli oneri derivanti dalla disposizione in argomento, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Si precisa che la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è stata quantificata tenendo conto che l'articolo 10 del decreto-legge n. 152 del 2021 prevede un finanziamento a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 in rapporto ai progetti PNRR gestiti dal Mipaaf pari a 3,6 miliardi di euro, a fronte dei 34,6 miliardi di euro di risorse PNRR gestite dal MITE.

ART. 27 (Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)

I **commi da 1 a 6** dell'articolo introducono disposizioni di natura ordinamentale, individuando la cornice normativa necessaria a dare attuazione sia all'obiettivo previsto dalla Missione 6, punto 1, *Ambiente Salute Clima*, sia alle azioni di investimento e di riforma previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e, in particolare, al progetto "*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.

Nello specifico, si istituisce e si definisce l'architettura minima del Sistema Nazionale Prevenzione Salute ambiente e clima (SNPS) (commi 2-3-4), demandando a un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (comma 5), la individuazione degli specifici compiti che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, e a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 5, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica (comma 6), la definizione delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA e l'istituzione di una apposita Cabina di regia, che assicuri la *governance*.

Il **comma 7** stabilisce che la partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla stessa Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 9**, alle lettere **a)** e c), accompagna, con ulteriori modifiche di natura ordinamentale, l'istituzione del SNPS e in particolare l'attribuzione di specifici compiti ai Dipartimenti di prevenzione. Viene quindi coerentemente aggiornato l'articolo 7-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e vengono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 7-*quinquies* del medesimo decreto legislativo.

Come previsto dal **comma 8,** ai fini dell'attuazione dei commi da 1 a 6, si provvede con gli interventi indicati, per il progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2 lett. e), n. 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

In particolare il menzionato allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, individua gli obiettivi, l'importo, i soggetti attuatori, le tempistiche di attuazione e il cronoprogramma finanziario.

Pertanto, l'istituzione del SNPS e la sua interazione con il SNPA di per sé non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, realizzandosi mediante gli interventi già finanziati dal menzionato articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

In definitiva, l'espletamento dei compiti che i soggetti di cui al comma 4 nonché quelli cui sono chiamati, nell'interazione con il SNPS, i soggetti che compongono il SNPA e che dovranno essere dettagliati con i decreti di cui ai commi 5 e 6 non comportano nuovi oneri, in quanto nell'ambito del

PNC, proprio al fine di rendere pienamente operativo il nuovo connubio SNPS-SNPA, è previsto l'adeguamento infrastrutturale e il miglioramento delle capacità umane degli enti afferenti ad entrambi i sistemi.
In particolare, il PNC definisce una serie di investimenti sinergici per rafforzare la capacità, l'efficacia, la resilienza e l'equità del Paese nell'affrontare gli impatti sanitari presenti e futuri, associati a rischi ambientali e climatici.
Gli investimenti del PNC sono suddivisi in 5 linee di intervento:

1	***Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata***	***415.379.000***
2	***Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale***	***49.511.000***
3	***Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima***	***6.120.000***
4	***Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima***	***21.000.000***
5	***Piattaforma di rete digitale nazionale SNPS-SNPA***	***8.000.000***

Nel contesto sopra definito, con riferimento specifico al finanziamento del rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi SNPS-SNPA (415.378.950 €), si precisa che il SNPS e il SNPA sono imperniati su assetti e strutture già operativi o operanti cui sono assegnati i finanziamenti (cfr. tabella, di seguito).

Ministero Salute	1.866.435 €
Assessorati Regione/PA	8.022.311 €
MITE	49.420 €
ISS	34.650.915 €
ISPRA	619.522 €
ASL	246.465.876 €
IZS	1.348.967 €
ARPA	122.355.504 €
Totale di cui a Regioni/PPAA	**415.378.950 €** 378.192.659 €

La ripartizione della tabella è oggetto dell'accordo di collaborazione tra Ministero della salute e Istituto superiore di sanità, approvato con DD del Ministero della salute del 30 dicembre 2021 e registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2022 (Reg. n. 189).
I finanziamenti competono in rilevante quota parte alle strutture regionali sulla base di criteri di rischio sanitario, ambientale e climatico (il 91,05%).
L'approccio volto a realizzare le dovute sinergie tra SNPS e SNPA si evince anche dalla quota parte destinata al Sistema agenziale ambientale, il quale, in virtù della sua consolidata istituzionalizzazione, è anche il primo – in ordine di tempo – recettore dei fondi. Si tratta di interventi per potenziare le

attività di Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, e delle Agenzie ambientali di Regioni e Province autonome, con particolare riferimento alla valutazione dell'esposizione alle pressioni ambientali (reti di monitoraggio, laboratori, attrezzature, strumentazioni e dotazioni tecnologiche), per un importo complessivo di oltre 122 milioni di euro per interventi in programma fino al 2026.

In particolare, il SNPA è messo in grado di potenziare in questo modo la propria risposta alle esigenze di sviluppo sostenibile e l'attenzione alle politiche della salute e del benessere. Tra gli interventi previsti, che consentiranno un importante ammodernamento dei soggetti facenti parte del SNPA, la maggior parte riguarda il potenziamento delle reti di monitoraggio (relativamente alla qualità dell'aria, alle acque, ai campi elettromagnetici con particolare attenzione alla tecnologia 5G) e il potenziamento delle attività di laboratorio (con l'acquisto di nuova strumentazione e la possibilità di ricerca di un maggior numero di inquinanti). Molti interventi si configurano in chiave di forte innovazione e alta specializzazione, ad esempio nel campo della biologia e biotecnologia molecolare, della tossicologia e della tossicogenomica per una migliore valutazione dei rischi, nell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, nell'analisi delle microplastiche.

Inoltre, come già anticipato, la quota parte di PNC finalizzata al rafforzamento infrastrutturale e strumentale delle strutture di SNPS-SNPA (intervento 1 del progetto del PNC in questione) (415.378.950 €) è integrata con azioni sinergiche, in particolare di formazione e digitalizzazione, che concorrono agli stessi obiettivi come di seguito riportati.

Tipologia di investimento	Destinatari principali	Importo
Infrastrutture e risorse strumentali	ISS, MiTE, Ministero Salute; ISPRA, Regioni/PPAA	415.378.950 €
Formazione (struttura nazionale+≥14 corsi FAD	ISS	6.120.000 €
Ricerca (14 progetti)	ISS / Ministero Salute, ISPRA, Regioni/PPAA	21.000.000 €
Digitalizzazione	ISS	8.000.000 €
Modelli operativi su 2 siti contaminati (SIN)	Regioni	49.501.050 €
	TOTALE	500.010.000 €

Il comma 9 dispone che le Amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV- TRANSIZIONE DIGITALE

ART. 28 (Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali)

La disposizione autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., a capitale interamente pubblico, per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici.

La norma non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società, si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti (INPS, INAIL e ISTAT), come certificate dagli organi di revisione, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile.

Il capitale sociale viene conferito, in tre rate annuali, in parti uguali dai tre Enti in misura pari a 15 milioni ciascuno, o nella diversa misura indicata nello statuto. Tale valorizzazione è stata determinata attraverso un metodo comparativo sulla base dell'incidenza del capitale sociale sul volume d'affari di un panel di società in house di Pubbliche Amministrazioni centrali e locali. Il parametro riscontrato si attesta all'interno di un range compreso tra il 3 e il 10%. Tra le società in house analizzate quella che è risultata con il più elevato livello di analogia alla nascente 3I- S.p.A. è stata la Sogei. Per Sogei l'incidenza del capitale sociale sul volume d'affari è pari al 5%. Considerando quindi un volume di affari stimato nell'ordine dei 900 Milioni, il valore del Capitale sociale è pari a 45 Milioni di euro. Le risorse destinate alla sottoscrizione del capitale sociale sono individuate nelle corrispondenti riduzioni degli stanziamenti in conto capitale previsti nei bilanci di previsione per gli anni 2022 – 2024 dei tre Enti.

ART. 29 (Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)
La norma agisce nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 30 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e del settore spaziale e aerospaziale)
La disposizione, stante il suo carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Agli oneri derivanti dalla costituzione dell'apposito Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio per il funzionamento e le attività dell'A.S.I., ai sensi del comma 1, lettera i), n. 1), 2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

ART. 31(Struttura per le politiche spaziali e aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei ministri)
La norma è volta a disciplinare le funzioni della Struttura per le politiche spaziali e aerospaziali quali attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relativamente ai programmi spaziali e aerospaziali, nonché per quelle di supporto ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito delle politiche spaziali e aerospaziali. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione di dirigente di prima fascia e di due posizioni di dirigente di seconda fascia, in particolare, con riferimento agli oneri finanziari, si rappresenta, come indicato in dettaglio nelle tabelle sottostanti, che a decorrere dall'anno 2022, per una posizione dirigenziale di dirigente di prima fascia il costo complessivo annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per una unità è pari a euro 313.051,19.
Per il 2022, si stima che il conferimento dell'incarico avverrà a partire dal mese di luglio.

unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-
1	57.892,87	37.583,20	60.856,60	156.342,67	60.004,32	83.990,84	20.925,00	301.262,83	312.650,57	400,62	313.051,19

Relativamente alle posizioni dirigenziali di dirigente di seconda fascia, invece, a decorrere dall'anno 2022, il costo complessivo annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico

dell'amministrazione, è pari, per ogni unità, a euro 176.262,74, computato con riferimento alla fascia economica riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le due unità, pertanto, il costo complessivo annuo lordo è pari ad euro 353.151,87.

Per il 2022, si stima che il conferimento dei relativi incarichi avverrà a partire dal mese di luglio.

unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC	Totale costo
2	45.260,67	12.849,61	32.678,69	90.789,17	34.844,86	33.314,72	10.893,91	169.842,69	176.262,74	313,20	176.575,94	353.151,87

Per quanto riguarda il personale delle aree da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 5 unità sarà a valere sulle attuali facoltà assunzionali della Presidenza del consiglio dei ministri tramite apposito concorso.

La struttura potrà avvalersi, inoltre, di un contingente di n. 5 esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali i cui compensi saranno determinati nel limite massimo individuale di euro 90.000 comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione e nel limite di spesa annuo di euro 350.000.

Alla copertura dei predetti oneri, per l'anno 2022 per un importo complessivo di euro 508.102 e a decorrere dal 2023 per un importo complessivo pari ad euro 1.016.204, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 32 (Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)

L'intervento normativo proposto al comma 1, lettera a), intervenendo sulla tipologia degli interventi già supportati dal Fondo, che rimane immutato nelle finalità e nella dotazione massima, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Parimenti, le previsioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, non determinano nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di interventi di coordinamento, a carattere ordinamentale.

CAPO V - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

ART. 33 (Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti)

La norma reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti al fine di ridurne, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi, i progetti destinati alla realizzazione di opere ed impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli stessi impianti, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Trattasi di disposizioni che introducono, pertanto, procedure semplificate per la realizzazione e l'autorizzazione di detti interventi che verranno svolte, come precisato dal comma 5, dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 34 (Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)

La norma proposta non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di regole aggiuntive nelle procedure ad evidenza pubblica per valorizzare il perseguimento di politiche di parità di genere da parte degli operatori economici, oggetto dell'apposita certificazione di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità.

ART. 35 (Procedure attuative e ai tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La disposizione specifica che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 36 (Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura)

In considerazione delle finalità puramente acceleratorie e di semplificazione nella realizzazione degli interventi di recupero di beni ecclesiastici a valere sulle risorse del PNRR a ciò destinate, la disposizione di cui al **comma 1**, che inserisce le diocesi e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti tra i soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per gli interventi da realizzarsi su beni di loro proprietà, emendando l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 77 del 2021, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La proposta normativa di cui al **comma 2** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'esercizio delle funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici per il caso in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, anche ove gli stessi non risultino sottoposti a VIA statale, avverrà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per come individuate dall'articolo 29, del decreto-legge n. 77 del 2021.

ART. 37 (Disposizioni in materia di ZES e ZLS)

La disposizione si occupa di quattro temi: 1) la revisione delle aree ZES; 2) le agevolazioni fiscali applicabili; 3) la disciplina di contratti di sviluppo specificatamente destinati agli investimenti nelle aree ZES; 4) la revisione della normativa applicabile alle ZLS.

Quanto alla comma 1, l'art. 4, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 ha, a suo tempo, previsto che le disposizioni attuative delle ZES e, in particolare, la durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

La disposizione ha trovato attuazione con il DPCM del 25 gennaio 2018 (GURI Serie Generale n. 47 del 26 febbraio 2018) che ha anche fissato il limite massimo dell'estensione territoriale delle ZES per ciascuna Regione. Le ZES sono così nate sulla base di un Piano strategico focalizzato su un'area preventivamente definita e perimetrata.

È tuttavia sorta l'esigenza, anche a seguito delle prime attività ricognitive svolte dai Commissari, di piccole revisioni territoriali che non trovano però disciplina procedimentale, né nella legge, né, conseguentemente, nel DPCM citato.

Il comma 1 della disposizione in commento colma la lacuna profilando un procedimento semplificato di revisione in cui il Commissario ZES ha un ruolo d'impulso. È prevista, quale condizione di

procedibilità del potere di revisione, che la superficie massima fissata per Regione sia, comunque, rispettata.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non produce alcun onere finanziario, posto che tiene ferma l'estensione massima delle aree ZES già fissata per ciascuna Regione.

Il comma 2, primo periodo, in materia di credito di imposta per investimenti nelle ZES, sostituisce il terzo periodo dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, "Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti", con la seguente formulazione "Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.".

Pertanto, la modifica in esame al predetto decreto legge n. 91/2017, determina un maggior onere in relazione all'incremento delle casistiche idonee a far emergere il relativo credito di imposta. Nella considerazione che l'intervento in esame potrebbe determinare, nella sostanza, un effetto di "sostituzione" rispetto all'attuale casistica ammessa al beneficio, tenuto anche conto della scarsa durata residua dell'agevolazione in esame e delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica all'articolo 57 del decreto legge n. 77/2021, si può stimare che l'estensione dell'ambito di applicazione determini un onere aggiuntivo di 9 milioni di euro per l'anno 2022, pari al 20 per cento di quanto stimato nella RT di cui sopra.

Al relativo onere, valutato in 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 4, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Inoltre, la seconda parte prevede di rafforzare la struttura produttiva delle aree ZES mediante lo strumento agevolativo "Contratti di sviluppo" di cui all'art. 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. A tal fine è stanziata – con delibera CIPESS - in favore del MISE la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul FSC 2021-2027 (di cui 50 milioni per il 2022, 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). È previsto che la valutazione delle singole iniziative imprenditoriali da finanziare, segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già indicato dai DM attuativi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Inoltre, si stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti.

Con riferimento, infine, al comma 3 si introduce una integrazione all'art. 1, comma 65, della legge n. 205/2017 che prevede - così come disposto per le ZES dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 - un DPCM con il quale é dettata la disciplina delle procedure di istituzione, le modalità di funzionamento e la governance, nonché definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dalla legge. Tale fonte concorrerà a chiarire il quadro normativo relativo alle ZLS, il quale risulta, invero, ad oggi confuso in ragione del generico rinvio "in quanto compatibili" alle procedure istitutive delle ZES. La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

CAPO VI - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI TURISMO

ART. 38 (Digitalizzazione agenzie "Tour Operator)

La misura del PNRR M1 C3 investimento 4.2 contiene il sub investimento 4.2.1 relativo al "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività" attraverso lo strumento del tax credit e contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 152/2021, convertito in legge 233/2021, e il sub investimento 4.2.2 relativo alla "Digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour

operator" attraverso lo strumento del tax credit di cui all'articolo 4 del medesimo decreto n. 152 del 2021.

In data 4 marzo 2022, si è aperto il termine per la presentazione delle domande di agevolazione da parte dei potenziali soggetti beneficiari del sub investimento 4.2.2. Alla data del 15 marzo 2022, la misura registrava una domanda ben inferiore alla dotazione finanziaria iniziale pari a 98 milioni di euro.

Ciò premesso, vista la necessità di garantire, nell'ambito della misura 4.2, il pieno utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dal PNRR, si rende necessario riformulare l'attribuzione della dotazione finanziaria dei due sub investimenti, prevedendo la rimodulazione degli stanziamenti del sub investimento 4.2.2 "Digitalizzazione delle agenzie viaggio e tour operator" affinché le risorse, di cui al comma 4 dell'articolo 4 del DL 152/2021, siano destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del sub investimento 4.2.1 relativo al "Miglioramento delle infrastrutture di recettività", rendendo disponibile, al contempo, l'importo di 100 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, anche alle agevolazioni per le agenzie di viaggio e tour operator, ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto-legge n. 152 del 2021.

Per quanto sopra, la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al "tiraggio" delle due diverse agevolazioni previste dagli articoli 1 e 4 del DL n. 152/2021, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento, invece, all'articolo 4, attuativo della misura M1C3, Investimento 4.2.2 PNRR "*Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator*", entro il termine di presentazione delle domande (scaduto il 4 aprile 2022), sono state presentate 1.202 richieste per un ammontare complessivo di incentivi pari a euro 15.266.673,00 (a fronte di risorse disponibili pari a euro 98 milioni).

ART. 39 (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

La norma prevede la modifica dell'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, secondo cui, ai fini delle attività inerenti alla concessione delle garanzie per i finanziamenti nel settore turistico, la composizione del consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.

Attraverso il richiamo al primo periodo dell'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge n. 152 del 2021, si prevede che il consiglio di gestione del Fondo può operare anche in attesa della designazione del rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche, al fine di rendere immediatamente operative le misure, evitando che nelle more della citata designazione sia impedito al Fondo di erogare le garanzie previste per le imprese del settore turistico.

Alla luce di quanto sopra esposto, la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 40 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici)

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), contiene la Misura M1C3 - Investimento 4.3 relativo al progetto *Caput Mundi*, volto alla valorizzazione del patrimonio archeologico, turistico e culturale della città di Roma e della Regione Lazio, in coincidenza con il Giubileo del 2025.

Il progetto Caput Mundi comprende le seguenti 6 linee di investimento:

1. *Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*: la rigenerazione e il restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico-architettonico della città di Roma;
2. *I percorsi del Giubileo*: la valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico, ripristino di luoghi ed edifici di interesse storico e dei percorsi archeologici;

3. *LaCittàCondivisa*: patrimonio storico, archeologico e culturale per riqualificare sistematicamente il contesto urbano e extraurbano;
4. *Mitingodiverde*: interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane per linea investimento;
5. *Roma 4.0*: la digitalizzazione dei servizi turistici e lo sviluppo di siti web, la fruizione innovativa e digitale dei siti;
6. *Amanotesa*: interventi per incrementare l'offerta turistica e culturale delle periferie per l'integrazione sociale per la linea di investimento.

Gli interventi di valorizzazione turistica, restauro e restituzione al pubblico dei monumenti previsti sono volti a realizzare percorsi integrati di fruizione, estesi anche alle aree periferiche della città. A conclusione degli interventi, ogni sito oggetto di intervento dovrà essere dotato di una moderna fruibilità digitale che guidi interattivamente il visitatore attraverso i diversi supporti tecnologici.

Il progetto Caput Mundi prevede la realizzazione degli interventi in un arco temporale legato all'evento giubilare del 2025, che impone che i cantieri siano terminati in anticipo per rendere i nuovi siti valorizzati e disponibili.

A tal fine, per accelerare la realizzazione dei predetti investimenti, si prevede che il Ministro del turismo possa avvalersi del Commissario Straordinario del Governo, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma, nonché si ritiene di intervenire sulle disposizioni in materia di interventi per il giubileo 2025, introdotte dall'articolo 1, commi da 420 a 443, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che prevedono la nomina di un Commissario straordinario del Governo e la costituzione della società Giubileo 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Infatti, poiché anche il progetto *Caput Mundi – New generation UE* ha ad oggetto interventi che interessano la Capitale in relazione al Giubileo del 2025, è evidente – ferma restando in capo al Ministero del Turismo, la titolarità della Misura PNRR M1C3 Investimento 4.3 ed i relativi compiti di controllo e di rendicontazione alla Commissione europea – l'opportunità che il Commissario straordinario del Governo si occupi della realizzazione di tali interventi, dovendo già curare le medesime attività in relazione la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui all'articolo 1, commi 420 e seguenti, della legge n. 234 del 2021.

Ciò comporta lo snellimento delle procedure e la semplificazione delle attività, concentrando in un unico soggetto tutte le funzioni inerenti alla realizzazione degli interventi previsti ai medesimi fini inerenti alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Le modifiche normative proposte, quindi, tendono ad includere gli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 (Caput Mundi) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra quelli di cui dovrà occuparsi il citato Commissario straordinario del Governo nello svolgimento delle proprie attività di realizzazione delle opere rilevanti per il Giubileo del 2025.

Nel dettaglio, il comma 420 prevede, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,335 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, il secondo con una dotazione di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento. La **lettera a)** della norma in esame prevede che le risorse di cui al primo capitolo siano finalizzate oltre che alle opere funzionali all'evento, anche alla realizzazione degli interventi di cui alla predetta Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione di 500 milioni in favore del predetto investimento nell'ambito del PNRR.

Il comma 421, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025 a Roma, prevede la nomina, ai sensi dell'articolo 11 della L. n. 400/1988, di un Commissario

straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. La **lettera b)** della norma in esame precisa che la nomina del Commissario straordinario è finalizzata anche a dare attuazione anche agli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3.

I commi 422, 423 e 424 disciplinano l'adozione e il monitoraggio del programma dettagliato degli interventi, con il quale sono ripartiti i finanziamenti tra gli interventi ed è individuato il cronoprogramma procedurale e il costo complessivo per ciascun intervento. La **lettera c)** della norma in esame interviene sul comma 422, prevedendo che la proposta di programma include anche gli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3, individuati previa intesa con il Ministro del turismo, che può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori, tenendo conto della specifica delega di cui al comma 1 della disposizione.

I commi 425 e 426 disciplinano i poteri del Commissario straordinario, il quale, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto del Codice delle leggi antimafia, di quello dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La **lettera d)** della norma in esame dispone che, in relazione agli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3, il Commissario straordinario, nell'esercitare i poteri di cui sopra, deve tener conto dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal PNRR.

I commi da 427 a 432 prevedono la costituzione di una società interamente controllata dal MEF, denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento di beni e servizi. La **lettera e)** della norma in esame specifica che, nell'ambito degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3, la società "Giubileo 2025" agisce esclusivamente da stazione appaltante, mentre le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel PNRR.

I commi da 433 a 436, per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo del 2025 e al progetto Caput Mundi, dispongono l'istituzione della Cabina di coordinamento, organo collegiale di cui sono disciplinate la composizione e l'attività, prevedendo in particolare che la Cabina provvede alla verifica del grado di attuazione degli interventi. La **lettera f)** della norma in esame dispone che, per gli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3, la Cabina di coordinamento è integrata con la presenza del Ministro del turismo.

I commi 437 e 438 disciplinano l'assegnazione ai soggetti responsabili (regioni ed enti locali) di termini per provvedere in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi e i successivi poteri surrogatori in caso di perdurante inerzia (nomina di commissari *ad acta* e poteri sostitutivi), mentre il comma 439 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato e il comma 440 le modalità di nomina dei commissari *ad acta* e i relativi compensi. La **lettera g)** della norma in esame dispone che, con riferimento agli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3, i soggetti responsabili sono da individuarsi nei soggetti attuatori della misura stessa indicati nel PNRR.

In base al comma 441, la società "Giubileo 2025" riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sull'attività svolta e sulle eventuali criticità riscontrate. La **lettera h)** della norma in esame dispone che, per gli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3, il Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti dal PNRR, riferisce al Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO VII- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

ART. 41 (Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

Il **comma 1** dell'articolo in esame ha natura organizzativa-gestionale, essendo i sistemi statistici e i soggetti chiamati a collaborare con il *Comitato tecnico- scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria* (la Direzione generale di Statistica e gli altri istituti/enti) già funzionanti e già coinvolti nell'attività di produzione e gestione di dati statistici sull'intero territorio nazionale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della funzione pubblica. Si tratta, infatti, di una collaborazione funzionale fra i sistemi statistici che sarà di supporto all'attività del Comitato.
Per garantire la piena operatività del predetto Comitato tecnico- scientifico si prevede di assicurare il rimborso delle spese per i propri componenti, qualora gli stessi risiedano in località diverse dalla sede del Comitato dove vengono svolte le sedute, fatta salva la possibilità di partecipare alle suddette sedute mediante collegamenti telematici al fine predisposti.
Si stima, in via prudenziale, che cinque dei quindici componenti del Comitato possano partecipare in presenza e aver diritto a un rimborso delle spese sostenute per la trasferta, determinando un onere complessivo in via prudenziale pari ad euro ***11.433,00*** a decorrere dall'anno 2022, quantificato come riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

Rimborsi spese Comitato tecnico-scientifico Art. 1, comma 37-*bis* e 37-*ter*, della legge 26 novembre 2021, n. 206									
n. componenti Comitato tecnico-scientifico per monitoraggio sull'efficienza civile	**Componenti Comitato tecnico-scientifico in trasferta per monitoraggio sull'efficienza civile**	**Spese di viaggio a\r**	**n. sedute annue**	**Costo viaggio complessivo**	**Spese pernottamento dei componenti del Comitato scientifico (1 notte)**	**Spese vitto giornaliero dei componenti del Comitato tecnico-scientifico (1 giorno)**	**n. sedute annue**	**Spese complessive per pernottamento e vitto giornaliero dei componenti del Comitato tecnico - scientifico**	**Onere complessivo per rimborso spese Componenti del Comitato tecnico - scientifico**
15	**5**	€ 200	6	**€ 6.000**	€ 120	€ 61,10	6	**€ 5.433,00**	**€ 11.433,00**

A copertura di tale onere, al **comma 2** si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il **comma 3** dell'articolo in esame intende garantire la piena operatività del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, prevedendo il numero massimo dei suoi componenti e il rimborso delle spese per i medesimi qualora risiedano in località diverse dalla sede del Comitato dove vengono svolte le sedute, fatta salva la possibilità di partecipare alle suddette sedute mediante collegamenti telematici al fine predisposti.

Si stima, in via prudenziale, che cinque dei dieci componenti del Comitato possano partecipare in presenza e aver diritto a un rimborso delle spese sostenute per la trasferta, determinando un onere complessivo in via prudenziale pari ad euro ***11.433,00*** a decorrere dall'anno 2022, quantificato come riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

Rimborsi spese Comitato tecnico-scientifico Art. 2, comma 17, della legge 27 settembre 2021, n. 134									
n. componenti Comitato tecnico-scientifico per monitoraggio sull'efficienza penale	**Componenti Comitato tecnico-scientifico in trasferta per monitoraggio sull'efficienza penale**	**Spese di viaggio a\r**	**n. sedute annue**	**Costo viaggio complessivo**	**Spese pernottamento dei componenti del Comitato scientifico (1 notte)**	**Spese vitto giornaliero dei componenti del Comitato tecnico-scientifico (1 giorno)**	**n. sedute annue**	**Spese complessive per pernottamento e vitto giornaliero dei componenti del Comitato tecnico - scientifico**	**Onere complessivo per rimborso spese Componenti del Comitato tecnico - scientifico**
15	**5**	€ 200	6	**€ 6.000,00**	€ 120	€ 61,10	6	**€ 5.433,00**	**€ 11.433,00**

A copertura di tale onere, al **comma 4** si prevede, infine, una specifica autorizzazione di spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 42 (Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo in esame è diretto a modificare le norme contenute nella Parte Prima, Titolo II del Codice della crisi e dell'insolvenza, intervenendo sull'articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019, sostituendo al comma 1 le parole «16 maggio 2022» con «15 luglio 2022», così da prorogare a tale

ultima data l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (fatta eccezione per le disposizioni elencate al comma 2 dell'articolo 389, già entrate in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), data che consente comunque di rispettare il termine di recepimento della direttiva (UE) n. 2019/1023 la cui scadenza è fissata al 17 luglio 2022, al fine di evitare problematiche di diritto intertemporale atteso il susseguirsi di norme che sono destinate ad essere modificate in un lasso di tempo ristretto, ingenerando possibili criticità tra gli operatori economici. Inoltre, viene soppresso il comma 1-*bis* del citato articolo 389, che disciplina il rinvio dell'entrata in vigore al 31 dicembre 2023 e ogni altro riferimento a tale comma, allineando pertanto l'entrata in vigore del titolo II, come modificato nello schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, contestualmente alle restanti parti del corpo normativo.
Si tratta di disposizioni di natura precettiva e ordinamentale che non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che allineano il diritto interno alle richieste provenienti a livello europeo, uniformandolo, temporalmente alle modifiche che entreranno in vigore sul piano internazionale e che saranno comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione.

ART. 43 (Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945)

Il presente articolo è volto ad assicurare continuità all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, del quale è stata data esecuzione con d.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263, e, in particolare, alla definizione del tema del ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
A tale riguardo, occorre ricordare che la Corte internazionale di giustizia, con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012 nel caso Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia: Grecia interveniente), ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha condannato l'Italia per la violazione della norma predetta, stabilendo il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria promossa nei confronti della Germania per danni derivanti da delicta imperii. Con la stessa sentenza, tra l'altro, la Corte ha intimato all'Italia di adottare le misure necessarie per garantire che le decisioni dei suoi tribunali, rese in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
In ottemperanza a quanto statuito dai giudici dell'Aja l'Italia ha provveduto a emanare la legge 14 gennaio 2013, n. 5 (recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), che all'articolo 3, comma 1, sanciva l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo per quelle condotte proprie di uno Stato straniero per cui la Corte internazionale di giustizia avesse escluso l'assoggettamento a giurisdizione civile; il comma 2 della norma prevedeva poi una nuova ipotesi di revocazione per difetto di giurisdizione civile nei confronti di quelle sentenze passate in giudicato in contrasto con la decisione dell'Aja.
Sul tema è peraltro intervenuta anche la Corte costituzionale che, con la sentenza 22 ottobre 2014, n. 238, ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli artt. 2 e 24 Cost., nella misura in cui l'interpretazione offerta della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile straniera fornita dalla Corte internazionale di giustizia potesse risultare totalmente preclusiva dell'accertamento giurisdizionale di qualsiasi condotta di uno Stato straniero.
Alla luce del composito quadro sopra evidenziato, e nel rispetto dell'obbligo internazionalmente assunto di tenere indenne la Repubblica Federale di Germania dagli effetti di eventuali provvedimenti

emessi nei suoi confronti dai giudici italiani, appare quindi opportuno garantire adeguato soddisfacimento alle ragioni creditorie di coloro che abbiano ottenuto un provvedimento definitivo (sentenza passata in giudicato) avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
La norma si compone di sette commi.
Il primo comma si colloca come disposizione generale e programmatica, finalizzata a comporre le differenti istanze sopra descritte, e prevede a tal fine l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle Finanze di un Fondo con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato al ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
La quantificazione delle risorse da destinare al Fondo è stata elaborata sulla base dei risarcimenti definiti dalle sentenze sinora passate in giudicato, stimando al contempo un numero di 130 contenzioni che potrebbero accedere alle misure in oggetto.

Il secondo comma individua i soggetti legittimati ad accedere alle prestazioni del Fondo; per motivi di efficiente funzionamento dello stesso e allo scopo di evitare incertezze e problematiche legate alla potenziale necessità di recuperare le somme erogate (nell'ipotesi, ad esempio, in cui un provvedimento giurisdizionale di condanna dovesse essere riformato in tutto o in parte in un superiore grado del giudizio), si è ritenuto necessario prevedere quale regola l'accesso al Fondo ai soli soggetti che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 7. È naturalmente precisato che resta altresì a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze che danno diritto all'accesso al fondo. E' inoltre mantenuta ferma la possibilità, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, di definizione del giudizio mediante transazione, con ulteriore titolo per l'accesso al Fondo.
Sempre ai predetti fini e per disciplinare coerentemente i rapporti pendenti, il terzo comma prevede una deroga alla regola della provvisoria esecutorietà delle sentenze civili non ancora passate in giudicato, come disciplinata dall'articolo 282 del codice di procedura civile, stabilendo che anche nei procedimenti pendenti alla data della entrata in vigore della norma le sentenze aventi ad oggetto i danni indennizzabili dal Fondo acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Si prevede altresì che le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei suddetti danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
Il quarto comma rimette a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministro della Giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di dettaglio circa la procedura di accesso al Fondo, le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto e le ulteriori necessarie disposizioni di attuazione della norma.
Il quinto comma stabilisce che il pagamento effettuato con le dotazioni del Fondo estingue ogni diritto o ragione di credito correlata a eventuali pretese risarcitorie rientranti nell'ambito di applicazione della norma.
Il settimo comma, per assicurare la definitiva composizione delle pretese basate su fatti risalenti agli anni del secondo conflitto bellico, prevede un termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione delle eventuali azioni risarcitorie non ancora iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge e la rilevabilità anche d'ufficio di tale termine. Si prevede altresì che gli atti introduttivi relativi a tali eventuali futuri giudizi debbano essere notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello

Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna alla parte attrice un termine perentorio per effettuare tale incombente.
Infine, il settimo comma dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO VIII- ISTRUZIONE

L'articolo 44 del decreto-legge novella il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 determinando nuovi o maggiori oneri come di seguito specificato.

Al comma 1, la **lettera a)** sostituisce la rubrica del Capo I con la seguente: "*Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso*". La **lettera b)** sostituisce l'articolo 1 che introduce un modello unitario di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, precisandone gli obiettivi e prevedendo un nuovo sistema di formazione continua obbligatoria, come la formazione continua incentivata, che prosegue e completa la formazione iniziale secondo un sistema integrato.
Le lettere a) e b) non producono nessun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato.

La **lettera c)** sostituisce l'articolo 2 del d.lgs. n. 59/2017 e definisce il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli. Nello specifico, tale sistema che prevede un percorso universitario abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente ad un'offerta formativa di almeno 60 crediti aggiuntivi organizzata dai centri universitari e accademici, non comporta oneri a carico delle finanze pubbliche. La previsione del concorso pubblico nazionale comporta oneri a carico del bilancio dello Stato dovuti all'organizzazione della procedura.

Ipotizzando una platea di potenziali candidati pari a 200.000 unità per anno, per 25.000 posti comuni e 5.000 di sostegno e prevedendo l'istituzione di una commissione ogni 500 candidati, si prevedono i seguenti costi per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Si riportano qui di seguito i compensi da erogare alle commissioni di esame per i concorsi della scuola, così come stabiliti dal decreto ministeriale n. 353 del 16/12/2021:

1) € 1.004,00 lordo dipendente - presidente;

2) € 836,96 – lordo dipendente - componente;

3) € 669,32 lordo dipendente per i segretari delle commissioni di cui all'art. 2, comma 2.

È previsto, altresì, un compenso integrativo pari ad euro 2,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato.

La suddetta procedura deve prevedere la costituzione di una commissione, presieduta da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico ed è composta da due docenti.

Occorre poi tener conto della nomina del membro aggregato di inglese, con l'eccezione strutturale e generalizzata delle classi di concorso AB24, AB25 e BB02 - a meno che i componenti della

commissione non abbiano titolo a valutare anche il possesso da parte dei candidati del livello B2 in inglese.

La disposizione prevede che in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, venga sostenuta una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla o strutturata, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche anche della didattica disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese.

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

POSTI COMUNI E SOSTEGNO			25000 posti comuni e 5000 sostegno
commissioni	400	compenso unitario	compenso Lordo Stato
presidente	1	1004	532.923,00
commissari +membro aggiunto lingue + informatica	4	836,96	1.777.033,00
segretario	1	669,32	355.275,00
n elaborati 1 scritto	200000	2,00	3.184.800,00
prova orale	70000	2,00	1.114.680,00
costo comitati di vigilanza	10800	20,92	299.817,00
referenti aula	2700	80	216.000,00
costo redazione quesiti			50.000,00
		totale spese	7.530.528,00
		totale entrate	7.530.528,00
		stanziamenti di bilancio cap 2309/3	5.530.528,00
		diritti di segreteria euro 10,00	2.000.000,00

Comitati di vigilanza:

candidati 200.000

stime scuole coinvolte n. 2.700

n. 4 componenti x 2.700 x 20,92 + oneri Stato (32,7%) = 299.817,00

Si stima siano coinvolte circa 2.700 scuole a cui vanno aggiunti i finanziamenti una tantum di 80,00 euro riconosciuti alle istituzioni scolastiche per l'utilizzo delle aule informatiche dove si svolgono le prove,

Costo totale della procedura 7.530.528,00

Per il suddetto Concorso occorre anche considerare i diritti di segreteria che per le 200 mila domande ammonteranno ad euro 2 milioni

Pertanto, la procedura risulta interamente coperta dagli stanziamenti ordinari di bilancio, che ammontano a 13,4 milioni di euro a cui si aggiungono le risorse relative alla tassa di iscrizione al concorso versate all'entrate dai candidati e da riassegnare ai pertinenti capitoli di spesa

La **lettera d)** inserisce il Capo I-bis, "Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie", composto dagli articoli 2-bis e 2-ter. L'articolo 2-bis "Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale", nel disciplinare la formazione universitaria iniziale prevede, al comma 6, attività di tutoraggio alle quali vengono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Tale disposizione determina nuovi oneri connessi alla sostituzione dei docenti entro il limite di spesa di **16,6 milioni di euro per l'anno 2022 (pari a 4/12) e 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 coperti mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2017 (card docenti).** Tali costi graveranno sul bilancio del Ministero dell'istruzione a valere sulle risorse destinate al pagamento delle supplenze annuali. L'art. 2-ter, che disciplina l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, non determina costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto il costo del percorso abilitativo per l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale da parte di coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, è a carico di ciascun discente.

La **lettera e)** sostituisce l'articolo 5 e indica i requisiti che devono essere posseduti al fine di partecipare al concorso relativamente ai posti comuni di docente e ai posti di sostegno. Tale previsione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

La **lettera f)** modifica la rubrica del Capo III denominandola "Periodo di prova e immissione in ruolo" e non determina costi aggiuntivi.

La **lettera g**) sostituisce l'articolo 13 prevedendo la disciplina dell'anno di prova e immissione in ruolo per i vincitori del concorso. Tale misura non comporta oneri a carico dello Stato.

La **lettera h)** aggiunge il Capo IV-bis, relativo alla "Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata" composto dagli articoli 16-bis, afferente alla Scuola di alta formazione dell'istruzione, e 16-ter relativo alla formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti. L'articolo 16-bis prevede l'istituzione della Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell'ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione.

Sono organi della Scuola di Alta Formazione: a) Il Presidente b) il Comitato d'indirizzo; b) il Comitato scientifico internazionale.

Ai fini della determinazione degli oneri di spesa, si specifica quanto segue.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo e conserva il trattamento economico in godimento **che, in via prudenziale, è stato quantificato in misura pari allo stipendio di un dirigente di prima fascia del Ministero dell'istruzione**. Se non dipendente pubblico, il Presidente svolgerà l'incarico a titolo gratuito.

Ai membri del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Il Direttore generale resta in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta. **Se il Direttore viene nominato tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dell'istruzione, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo.** Tale figura percepisce un trattamento economico corrispondente a quello fondamentale e accessorio da corrispondere a un dirigente generale di prima fascia del Ministero dell'istruzione.

Ai dirigenti generali in servizio presso il Ministero dell'istruzione, sono corrisposti i seguenti emolumenti:

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri previdenziali a carico Amm.ne	IRAP Importo annuo lordo Stato	totale
Stipendio inclusa XIII	57.892,90	17.298,40	4.920,90	80.112,20
Indennità vacanza contr.	405,21	121,08	34,44	560,73
Retrib. Posizione fissa	37.593,14	11.232,83	3.195,42	52.021,39
Retrib. Posizione variabile	51.152,53	15.284,38	4.347,97	70.784,88
Retrib. Risultato contrattuale	13.312,42	3.221,61	1.131,56	17.665,59
Totale annuo lordo	160.356,20	47.158,30	13.630,29	221.144,79
Stima integrazione risultato	13.000,00	3.146,00	1.105,00	17.251,00
TOTALE L.S.	173.356,20	50.304,30	14.735,29	238.395,79

Pertanto, gli emolumenti da riconoscere al nuovo dirigente generale, compresa l'indennità di risultato, sono pari ad euro 238.395,79 annui al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale di cui alla legge di bilancio per il 2020 (che sarà riassorbita col contratto 2019-2021), degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP. Tenuto conto del fatto che è in corso la contrattazione relativa all'area dirigenziale Funzioni centrali per il triennio 2016-2018 e che è ivi previsto un incremento del 3,78% che va scorporato dall'IVC, ne segue che il trattamento complessivo di un dirigente generale sarà pari a 246.846,42 euro.

Nella tabella B è individuata la dotazione organica necessaria al funzionamento della Scuola.

Dotazione organica:

Voce stipendiale	Importo annuo lordo Stato
Presidente	246.846,42
Direttore Generale (Dirigente di prima fascia) n.1	246.846,42
n. 1 Dirigente di seconda fascia	151.165,3
n. 12 funzionari area III F1	542.522,24
TOTALE	**1.187.380,38**

Occorre quindi quantificare il costo relativo al trattamento economico fondamentale ed accessorio da corrispondere a n. 1 dirigente di II fascia corrispondente alla retribuzione percepita da un dirigente di II fascia del Ministero dell'istruzione.

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri previdenziali a carico Amm.ne	IRAP Importo annuo lordo Stato	TOTALE
Stipendio (inclusa 13^)	45.260,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
Indennità vacanza contr.	316,83	94,67	26,93	438,43
Retrib. Posizione fissa	12.565,11	3.754,45	1.068,03	17.387,60
Retrib. Posizione variabile (media)	27.719,39	8.282,55	2.356,15	38.358,09
Retrib. Risultato medio	20.547,00	4.972,37	1.746,50	27.265,87
TOTALE L.S.	106.409,10	30.627,97	9.044,77	146.081,84

Pertanto, gli emolumenti da corrispondere al dirigente ammontano ad euro 146.081,84 annui al lordo dell'IVC e degli oneri a carico Stato. Tenuto conto del fatto che è in corso la contrattazione relativa all'area dirigenziale Funzioni centrali per il triennio 2016-2018 e che è ivi previsto un incremento del 3,78% che va scorporato dall'IVC, ne segue che il trattamento complessivo di un dirigente di II fascia sarà pari a 151.165,3 euro.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri di personale riferiti al contingente di n. 12 funzionari dell'area III F 1, si stima prudenzialmente che il costo, comprensivo della retribuzione accessoria di un'unità di personale di Area III è pari ad euro 43.402,45 (lordo Stato), cui va aggiunto l'importo di euro 1.640,61 corrispondente all'incremento contrattuale medio del 3,78% in virtù dell'imminente rinnovo del CCNL per il periodo 2019- 2021, per un onere complessivo unitario annuo di euro 45.210,19. **Per quanto concerne la quantificazione degli oneri di personale riferiti al contingente di n. 12 funzionari dell'area III, sono considerati gli importi, a regime, previsti dall'ipotesi CCNL 05/01/2022, con la quale sono stati già individuati i parametri finanziari. Pertanto, il costo unitario, al lordo degli oneri riflessi è pari a € 45.210,19, per un onere complessivo a partire dall'anno 2023, per i 12 funzionari, pari ad euro 542.522,24.**

	RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE										
MI e MUR	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità amministrazione d.P.C.M. 23 dicembre 2021	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC
AIII - F1	22.291,78	1.857,65	4.967,00	29.116,43	11.174,89	40.291,31	3.111,14	43.402,45	1.640,61	167,12	45.210,19

Al totale delle spese di personale vanno aggiunti le spese per il funzionamento della Scuola, i rimborsi ai membri esterni del Comitato esecutivo e del Comitato scientifico internazionale.
Il totale delle spese ammontano complessivamente ad euro 2,00 milioni di euro.

Costi	Importo annuo lordo Stato
Presidente	246.846,42
Direttore Generale (Dirigente di prima fascia) n.1	246.846,42
n. 1 Dirigente di seconda fascia	151.165,3

n. 12 funzionari area III F1	542.522,24
Rimborsi spese per il Comitato d'indirizzo e scientifico internazionale	80.000,00
Spese di funzionamento (affitto, utenze, ecc.)	732.619,62
TOTALE	2.000.000,00

Le spese predette, sostenute per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, per un importo pari a 2 milioni di euro annui, trovano copertura a valere sui fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNNR. A decorrere dall'anno 2027 le spese predette, per un importo annuo di 2 milioni di euro, sono coperte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Per quanto riguarda l'erogazione dei percorsi di formazione di cui all'articolo 16-ter, è stata effettuata la seguente stima.

Comma 1.

Di seguito si riporta il dato del personale docente di ruolo nell'anno scolastico 2021/22 distinto per ordine e grado di scuola.

Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	TOTALE
85.227	233.113	145.370	234.821	698.531

La stima della spesa finanziaria per la formazione è differenziata per ordine di scuola con particolare riferimento a:

a) Infanzia e primaria;

b) Secondaria di primo e secondo grado.

Si assume che il costo orario sia allineato ai razionali di costo previsti per interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale:

- Attività di docenza pari a 70 euro l'ora;
- Attività di tutoring pari a 30 euro l'ora;
- Spese generali e di organizzazione pari a 3,47 euro per ciascun discente fino ad un massimo di 20 discenti.

INFANZIA E PRIMARIA

La stima della spesa per la formazione è determinata considerando che ogni docente di scuola dell'infanzia e primaria svolge 15 ore di formazione l'anno.

Pertanto, considerando un costo di ciascun modulo pari a 2.541 euro, e che ad ogni corso possono partecipare al massimo 25 docenti si determina una spesa pari a 101,64 euro (2.541/25) anno per ciascun docente in formazione.

La tabella che segue riporta i razionali della spesa per la formazione riferiti a ciascun percorso di formazione.

Descrizione della voce di spesa	Durata	Onere
Attività docenza	15 ore	70X15 =1.050 euro
Attività di docenza (universitario)	15 ore	30X15 = 450 euro
SPESE GENERALI e di ORGANIZ DEDICATI (Prova ammissione, spese generali)	15 ore per 20 docenti	3,47X20X15=1.041 euro
Totale generale		2.541 euro

SECONDARIA DI I e II GRADO

La stima della spesa per la formazione è determinata considerando che ogni docente di scuola **delle secondarie** svolge 30 ore di formazione l'anno.

Pertanto, considerando un costo di ciascun modulo pari a 5.082 euro, e che ad ogni corso possono partecipare al massimo 25 docenti si determina una spesa pari a 203.28 euro (5.082/25) anno per ciascun docente in formazione.

La tabella che segue riporta i razionali della spesa per la formazione riferito a ciascun percorso di formazione.

Descrizione della voce di spesa	Durata	Onere
Attività docenza	30 ore	70X30 =2.100 euro
Attività di docenza (universitario)	30 ore	30 X 30 = 900 euro
SPESE GENERALI e di ORGANIZ DEDICATI (Prova ammissione, spese generali)	30 ore per 20 docenti	3,47 X 20 X 30 =2.082 euro
Totale generale		5.082 euro

Tenuto conto del numero dei docenti attualmente partecipanti, ogni anno, alle attività formative organizzate dalle istituzioni scolastiche, pari a circa il 30% dei docenti di ruolo e che il nuovo sistema prevede un incentivo economico finalizzato a favorire una maggiore partecipazione ai percorsi formativi da parte del corpo docente, si stima che, rispetto al dato storico sopra riportato, si possa ottenere un incremento pari al 10% della partecipazione, portando al 40% (pari a circa 280.000 unità) la platea dei docenti in formazione per ciascuno degli anni scolastici dal 2023/24 al 2032/33. La platea dei docenti in formazione è distribuita nei diversi ordini di scuola come indicato nella tabella seguente. **Sulla scorta di questa stima, si è quantificato il corrispondente onere generato dalla partecipazione a percorsi di formazione "passiva", onere che rappresenta un limite di spesa per l'attuazione della misura.**

Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	Totale docenti
34.091	93.245	58.148	93.928	279.412

Al fine di calcolare la spesa complessiva da sostenere annualmente a partire dall'anno scolastico 2023/2024, per l'erogazione dei percorsi formativi si è proceduto a moltiplicare il numero dei docenti, distinto tra docenti appartenenti alla scuola dell'infanzia e primaria e alla scuola secondaria, per il costo previsto per ogni singolo docente in formazione (101,64 euro per la scuola dell'infanzia e

primaria e 203.28 euro per la scuola secondaria di I e II grado). I valori sono stati rappresentati per ciascun anno finanziario nella tabella seguente.

STIMA DELLA SPESA PER LA FORMAZIONE

Anno	Infanzia e Primaria	Secondaria di I e II grado	Totale
2023	4.314.143,68 €	10.304.696,86 €	14.618.840,54 €
2024	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2025	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2026	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2027	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2028	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2029	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2030	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2031	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2032	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €
2033	12.942.431,04 €	30.914.090,59 €	43.856.521,63 €

L'art. 16-ter prevede anche l'utilizzo delle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1. Le stesse possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria. L'art. 16-ter istituisce il Fondo per l'incentivo alla formazione la cui consistenza è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Nei limiti della dotazione del Fondo viene riconosciuto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio rivolto ai docenti di ruolo che abbiano superato con esito positivo il percorso triennale di formazione.

La copertura finanziaria per la costituzione del Fondo per l'incentivo alla formazione dall'a.s. 2026/2027 è rinvenuta nella la riduzione dell'organico di diritto,in via prioritaria, relativa al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'ambito delle cessazioni annuali. Solo in caso di cessazioni riferite all'organico del potenziamento inferiori alla riduzione annuale dei posti come di seguito indicato, è ridotto l'organico dei posti comuni in base alle relative cessazioni.

Poiché non risultano disponibili dati circoscritti al solo personale docente in esame, si sono stimate le cessazioni partendo dal dato generale relativo al personale docente. Si è poi calcolata l'incidenza dell'organico del potenziamento sull'organico complessivo del personale docente e tale valore percentuale è stato utilizzato per stimare il numero di cessazioni che si determineranno nei prossimi anni.

La tabella che segue riporta la previsione delle cessazioni del personale docente di ruolo calcolato utilizzando l'interpolazione lineare con il metodo dei minimi quadrati con riferimento alla serie storica a partire dall'a.s. 2012-2013.

Tabella serie storica e previsione delle cessazioni.

Al 1° settembre del	Cessazioni Personale Docente serie storica e previsione				Totale
	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	
2012	1997	5361	5868	7042	20.268
2013	1247	2944	2370	3161	9.722
2014	2.223	4.927	4.401	4.509	16.060
2015	2.707	6.502	5.519	5.985	20.713
2016	2.011	4.354	4.098	5.168	15.631
2017	2.598	5.908	5.534	6.636	20.676
2018	4.031	9.113	7.502	9.944	30.590
2019	3.889	9.116	8.261	12.914	34.180
2020	3.575	9.516	7.582	12.562	33.235
2021	3.414	9.963	7.664	14.326	35.367
2022	2.833	7.284	5.020	9.394	24.531
2023	3.521	8.006	5.390	9.734	26.651
2024	3.680	8.319	5.320	10.355	27.674
2025	3.712	8.686	5.359	10.873	28.630
2026	2.863	6.792	6.455	8.349	24.458
2027	3.456	8.440	7.244	10.626	29.766
2028	3.775	9.360	7.473	12.158	32.766
2029	3.521	9.003	6.974	12.361	31.859
2030	3.347	8.710	6.242	11.468	29.767
2031	3.304	8.293	5.819	10.816	28.231

Nella stima è stata considerata una percentuale di posti di potenziamento sul totale dei posti di organico di diritto calcolata nell'a.s. 2021-2022 distinta per ordine di scuola di cui alla seguente tabella.

	Totale Posti Organico di diritto 2021.22	Di cui Posti Potenziamento 2021.22	% Posti Potenziamento su totale posti

Infanzia	**88.269**	**2.194**	**2,49%**
Primaria	**248.733**	**19.463**	**7,82%**
I Grado	**172.339**	**8.087**	**4,69%**
II Grado	**266.553**	**25.229**	**9,46%**

Sulla base delle percentuali predette è stata individuata la stima del numero delle cessazioni del personale docente sui posti di potenziamento.

Al 1° settembre del	**Stima del Numero di cessazioni del Personale Docente su Posti di Potenziamento applicando la % di posti potenziamento su Totale posti**				**Totale**
	Infanzia	**Primaria**	**Secondaria I grado**	**Secondaria II grado**	
2026	**71**	**531**	**303**	**790**	**1.695**
2027	**86**	**660**	**340**	**1.006**	**2.092**
2028	**94**	**732**	**351**	**1.151**	**2.328**
2029	**88**	**704**	**327**	**1.170**	**2.289**
2030	**83**	**682**	**293**	**1.085**	**2.143**
2031	**82**	**649**	**273**	**1.024**	**2.028**

Prudenzialmente sono state considerate le seguenti cessazioni:

	Unità	Costo unitario docente scuola secondaria II grado anzianità 0-8 lordo Stato	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032
Cessati Organico potenziamento 2026/2027	1600	37.708	20.110.933	60.332.800	60.332.800	60.332.800	60.332.800	60.332.800
Cessati Organico potenziamento 2027/2028	2.000	37.708		25.138.667	75.416.000	75.416.000	75.416.000	75.416.000
Cessati Organico potenziamento 2028/2029	2.000	37.708			25.138.667	75.416.000	75.416.000	75.416.000
Cessati Organico potenziamento 2029/2030	2.000	37.708				25.138.667	75.416.000	75.416.000
Cessati Organico potenziamento 2030/2031	2.000	37.708					25.138.667	75.416.000
Cessati Organico potenziamento 2031/2032	2.000	37.708						25.138.667
TOTALE			20.110.933	85.471.467	160.887.467	236.303.467	311.719.467	387.135.467

Comma 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione pari a **complessivi** euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, **complessivi** euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a **complessivi** euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a **complessivi** 17.256.575 euro per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a euro **complessivi** 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a **complessivi** 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020**.** Il Piano operativo complementare risulta capiente per l'importo indicato, sulla base della riprogrammazione in applicazione della clausola di rendicontazione al 100% sui programmi operativi nazionali, come conseguenza dell'emergenza Covid-19 e della crisi in Ucraina. Infatti, il POC ha una capienza di 450 milioni di euro e gli impegni assunti ad oggi sono di 170 milioni di euro;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La **lettera i)** aggiunge l'**articolo 18-bis** che, al comma 1, delinea un sistema transitorio, valido fino al 31 dicembre 2024, per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico per coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto. Tali disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

La **lettera m)** aggiunge, quali allegati, la tabella 1 relativa alla dotazione organica della Scuola di alta formazione e l'allegato B afferente ai vincoli e ai contenuti della formazione in servizio incentivata nelle more dell'aggiornamento contrattuale con cui, a regime, saranno disciplinati il carico orario aggiuntivo e i criteri del sistema di incentivazione.

L'**articolo 45** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto introduce un nuovo criterio di valutazione per l'attribuzione delle risorse finalizzate alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando lo stanziamento già previsto dall'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017.

L'**articolo 46** introduce degli aggiustamenti al meccanismo concorsuale semplificato già previsto dall'art. 59, comma 10, del decreto-legge n. 73/2021. Le disposizioni non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse disponibili a legislazione vigente già consentono di svolgere i concorsi nelle modalità delineate.

Dall'applicazione **dell'articolo 47,** comma 1, deriva che n. 85 tra docenti e assistenti amministrativi siano posti in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale per svolgere attività di supporto e costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle azioni del PNRR.

Quanto alla possibilità di porre in posizione di comando anche un numero massimo 3 dirigenti scolastici per garantire un maggiore coordinamento a livello nazionale dell'intero Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, si evidenzia che tale comando non impatta sulla spesa pubblica e non determina nuovi o maggiori oneri in quanto le relative reggenze sono a carico del FUN – Fondo unico nazionale.

TOTALE L.S. MENSILE DA LUGLIO 2022 INCLUSA TREDICESIMA ED ELEMENTO PEREQUATIVO ED IVC

	Coll scol	Coll scol servizi	aa e at	Dsga	Doc inf e prim	sec I	sec II
da 0 a 8	2.097,90	2.146,68	2.336,27	3.137,26	2.817,38	3.027,79	3.027,79
da 9 a 14	2.270,38	2.315,90	2.555,09	3.473,82	3.088,71	3.344,05	3.423,64
da 15 a 20	2.395,95	2.442,87	2.718,82	3.772,69	3.381,70	3.676,60	3.778,83
da 21 a 27	2.520,94	2.570,30	2.881,96	4.093,39	3.614,28	3.948,98	4.165,93
da 28 a 34	2.614,53	2.662,38	3.000,07	4.428,55	3.926,78	4.302,21	4.504,22
da 35 a	2.681,99	2.731,70	3.091,21	4.753,33	4.102,18	4.504,22	4.707,51

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati, cui vanno aggiunti gli adeguamenti contrattuali, si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per gli 85 docenti o assistenti amministrativi da porre in posizione di comando.
Si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, pari a euro 3.142,24.
In questo modo, per l'anno 2022, trattandosi di 4 mensilità (1° settembre-31 dicembre 2022) e di 85 unità di personale a tempo pieno in comando risulta **3.142,24** * 85 * 4 = **1.068.361,60**.
Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, il calcolo è di **3.142,24** * 85 *10 = **2.670.904,00** e per l'anno 2026 è **3.142,24** * 85 * 6 = **1.602.542,40.**
Al comma 3, le lettere a) e c), comma "2-bis" non comportano nuovi o maggiori oneri e anzi quest'ultima prevede proprio una clausola di salvaguardia disponendo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione siano affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.
Sempre al comma 3, le lettere b), c), comma "2-ter" e d) comportano nuovi o maggiori oneri. La norma prevede, infatti, alla lettera c), comma "2-ter" la possibilità di autorizzare un numero maggiore di aree e progetti rispetto al target delle 195 scuole per essere certi di raggiungere il risultato. Ciò determina, come previsto dalla lettera b), un incremento di euro 300.000,00 per le Commissioni in più da dover costituire per il concorso di progettazione, rispetto a quanto previsto dall'art. 24 del DL n. 152/2021. Tale incremento comporta che la somma complessiva per le Commissioni sia di euro 2.640.000,00 e non più 2.340.000,00.
Trattandosi di una novella normativa, tale importo aggiuntivo trova copertura finanziaria per l'anno 2022, come previsto dall'art. 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sempre mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
La lettera d) del comma 3 prevede, per le stesse motivazioni, un incremento di euro 1.625.000,00 per i premi ai progettisti del secondo grado del concorso di progettazione, rispetto a quanto previsto dall'art. 24 del DL n. 152/2021. Tale incremento comporta che la somma complessiva per le Commissioni sia di euro 11.486.360,00 e non più 9.861.360,00.
Anche in questo caso, tale importo aggiuntivo trova copertura finanziaria per l'anno 2023, come previsto dall'art. 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 dicembre 2021, n. 233, sempre mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Il comma 4 intende precisare che ai fini del raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vengono utilizzate per le annualità dal 2022 al 2026 le risorse già destinate ai "progetti in essere" del PNRR di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tali risorse sono quelle già attualmente utilizzate per i c.d. "progetti in essere" autorizzati dopo il mese di febbraio 2020, nell'ambito del PNRR, a valere su risorse nazionali dall'annualità 2022 all'annualità 2026. Le medesime risorse nazionali e le eventuali economie possono essere altresì utilizzate per assicurare il raggiungimento dei target PNRR, anche attraverso il finanziamento di interventi in overbooking che dovessero rendersi necessari per gli obiettivi PNRR, sempre nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

CAPO IX- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48 (Abrogazioni)

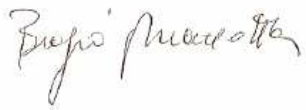
L'articolo 48, al comma 1, lettere b), c) e d), reca l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili relative all'adozione di decreti attuativi la cui adozione non risulta più necessaria. Trattasi disposizioni a carattere ordinamentale che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 49 (Disposizioni finanziarie)

Si prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

30/04/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DECRETO LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			CAPO I -MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, SUA											
6	5		Indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno del personale impiegato come Esperto Nazionale Distaccato presso l'Unione Europea	s	c	0,4	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0
6	5		Indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno del personale impiegato come Esperto Nazionale Distaccato presso l'Unione Europea - effetti riflessi	e	t/c				0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
6	6		Riduzione tabella A MAECI	s	c	-0,4	-1,0	-1,0	-0,4	-1,0	-1,0	-0,4	-1,0	-1,0
8	1		Fondo per l'ottimizzazione e l'efficienza delle procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze assunzionali connesse al PNRR	s	c	60,0			60,0					
8	4		Riduzione del fondo perequativo di cui all'articolo 1- *quater*, comma 1, del DL n. 137/2020	s	c	-60,0			-60,0					
9	3		Incremento dotazione organica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di garantire l'attuazione della delega del Governo in materia di disabilità di cui alla legge n. 227/2021	s	c	0,33	0,67	0,67	0,33	0,67	0,67	0,33	0,67	0,67
9	3		Incremento dotazione organica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di garantire l'attuazione della delega del Governo in materia di disabilità di cui alla legge n. 227/2021- effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
9	4		Abrogazione articolo 3, comma 2 della legge n. 227 del 2021-potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'	s	c		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8
9	5		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-0,3			-0,3			-0,3		
12	1	b	Indennità di carica al Vicepresidente all'interno del Comitato di gestione delle Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)	s	c	0,15	0,30	0,30	0,15	0,30	0,30	0,15	0,30	0,30
12	1	b	Indennità di carica al Vicepresidente all'interno del Comitato di gestione delle Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)- effetti riflessi	e	t/c				0,07	0,15	0,15	0,07	0,15	0,15
12	1	c	Modifiche all'articolo 11 del dlgs n.178/2009- Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione-Incremento dotazione organica del personale non dirigenziale, 28 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri	s	c		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92
12	1	c	Modifiche all'articolo 11 del dlgs n.178/2009- Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione-Incremento dotazione organica del personale non dirigenziale, 28 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - effetti riflessi	e	t/c				0,93	0,93	0,93		0,93	0,93
12	1	e	Modifiche all'articolo 13 del dlgs n.178/2009- Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione-Incremento contingente di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	s	c		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97

DECRETO LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
12	1	e	Modifiche all'articolo 13 del d.lgs n.178/2009- Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione- Incremento contingente di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri- effetti riflessi	e	t/c						1,93	1,93		1,93	1,93
12	1	e	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026,di un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola Nazionale dell'Amministrazione	s	c	0,71	1,21	1,21	0,71	1,21	1,21	0,71	1,21	1,21
12	1	e	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026,di un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola Nazionale dell'Amministrazione - effetti riflessi	e	t/c				0,34	0,59	0,59	0,34	0,59	0,59
12	1	e	Incremento dotazione organica per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della SNA connessi all'attuazione del PNRR - Incremento dotazione organica dirigenziale non generale della PCM- Modifiche al d.lgs n.178/2009	s	c	0,18	0,35	0,35	0,18	0,35	0,35	0,18	0,35	0,35
12	1	e	Incremento dotazione organica per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della SNA connessi all'attuazione del PNRR - Incremento dotazione organica dirigenziale non generale della PCM- Modifiche al d.lgs n.178/2009- effetti riflessi	e	t/c				0,09	0,17	0,17	0,09	0,17	0,17
12	3		Riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-1,03	-4,50	-4,50	-1,03	-4,50	-4,50	-1,03	-4,50	-4,50
12	3		Riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per l'assunzione in deroga del personale pubblico di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232	s	c		-3,25	-3,25		-3,25	-3,25		-3,25	-3,25
12	3		Riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per l'assunzione in deroga del personale pubblico di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232- effetti riflessi	e	t/c					-1,58	-1,58		-1,58	-1,58
16	1		Assunzione di 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale	s	c	0,4	0,9	0,9	0,4	0,9	0,9	0,4	0,9	0,9
16	1		Assunzione di 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale- effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
16	2		Riduzione tabella A Interno	s	c	-0,4	-0,9	-0,9	-0,4	-0,9	-0,9	-0,4	-0,9	-0,9
17	1		Assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per l'operatività degli uffici territoriali del Dipartimento della giustizia minorile	s	c	0,5	1,0	1,1	0,5	1,0	1,1	0,5	1,0	1,1
17	1		Assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per l'operatività degli uffici territoriali del Dipartimento della giustizia minorile- effetti riflessi	e	t/c				0,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5
17	2		Incremento dotazione organica del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità	s	c	7,8	46,7	46,7	7,8	46,7	46,7	7,8	46,7	46,7
17	2		Incremento dotazione organica del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità- effetti riflessi	e	t/c				3,8	22,7	22,7	3,8	22,7	22,7
17	6		Espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per l'operatività del Dipartimento della giustizia minorile	s	c	2,0			2,0			2,0		
17	7	a	Riduzione tabella A Giustizia	s	c	-10,3	-17,50	-17,50	-10,3	-17,5	-17,5	-10,3	-17,5	-17,5
17	7	b	Riduzione del Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni cui all'articolo 1, comma 607 delle legge n. 234/2021	s	c		-30,29	-30,32		-30,3	-30,3		-30,3	-30,3
17	7	b	Riduzione del Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni cui all'articolo 1, comma 607 delle legge n. 234/2021- effetti riflessi	e	t/c				0,0	-14,7	-14,7	0,0	-14,7	-14,7

DECRETO LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)														
Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			CAPO II- MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE											
19	1		Attivazione di un Portale nazionale per il contrasto al lavoro sommerso (PNCLS), a cui accedono INPS, INAIL, Arma dei Carabiniere e Guardia di Finanza	s	k	5,0	0,8	0,8	3,0	0,8	0,8	3,0	0,8	0,8
19	2	a	Riduzione tabella A Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	s	c	-3,0	-0,8	-0,8	-3,0	-0,8	-0,8	-3,0	-0,8	-0,8
19	2	b	Riduzione Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica di cui all'articolo1, comma 120 della legge n. 234/2021	s	c	-2,9			-2,0			-2,0		
22	1		Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alla mafia, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale	s	c	2,0			2,0			2,0		
22	1		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-2,0			-2,0			-2,0		
			CAPO III- MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE												
24	2		Istituzione della figura del Direttore Generale nello statuto dell'ENEA, necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)	s	c	0,07	0,20	0,20	0,07	0,20	0,20	0,07	0,20	0,20
24	2		Istituzione della figura del Direttore Generale nello statuto dell'ENEA, necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)- effetti riflessi	e	t/c				0,03	0,10	0,10	0,03	0,10	0,10
24	2		Riduzione tabella A MITE	s	c	-0,07	-0,20	-0,20	-0,07	-0,20	-0,20	-0,07	-0,20	-0,20
26	1		Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
26	2		Riduzione tabella A MITE	s	c	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

DECRETO LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			CAPO IV TRANSIZIONE DIGITALE											
30	1	i) n. 1),2) e 3)	Istituzione di un Fondo da trasferire alla PCM per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.)	s	c	499,0	499,0	499,0	499,0	499,0	499,0	499,0	499,0	499,0
30	6		Riduzione de fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del dlgs n. 204/1998	s	c	-499,0	-499,0	-499,0	-499,0	-499,0	-499,0	-499,0	-499,0	-499,0
31	1-2		Incremento dotazione organica della Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aereospaziali	s	c	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0
31	1-2		Incremento dotazione organica della Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aereospaziali- effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5
31	3		Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c	-0,5	-1,0	-1,0	-0,5	-1,0	-1,0	-0,5	-1,0	-1,0
			CAPO V - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE											
37			ZES- estensione del credito di imposta di cui all'articolo5, comma 2 del Dl n. 91/2017 all'acquisto di terreni e alla acquisizione, ampliamento e realizzazione di immobili strumentali agli investimenti	s	k	9,0			9,0			9,0		
37			Riduzione del Fondo sviluppo e Coesione - Programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178/2020	s	k	-9,0			-9,0			-9,0		
			CAPO VII -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA											
41	1		Costituzione del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria	s	c	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
41	2		Riduzione tabella A Giustizia	s	c	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
41	3		Costituzione del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria	s	c	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
41	4		Riduzione tabella A Giustizia	s	c	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
43			Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945	s	c		20,0	11,8		20,0	11,8		20,0	11,8
43			Riduzione del Fondo esigenze indefferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014	s	c		-10,0	-5,9		-10,0	-5,9		-10,0	-5,9
43			Riduzione del fondo per interevenți strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,comma 5 del DL n. 282/2004	s	c		-10,0	-5,9		-10,0	-5,9		-10,0	-5,9

DECRETO LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)														
Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			CAPO VIII- ISTRUZIONE											
44	1	d)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo I-bis, articolo 2bis , comma 6- Contingente di docenti delle scuole secondarie di primo esecondo grado per le attività di tutoraggio del percoso di formazione iniziale	s	c	16,6	50,0	50,0	16,6	50,0	50,0	16,6	50,0	50,0
44	1	d)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo I-bis, articolo 2bis , comma 6- Contingente di docenti delle scuole secondarie di primo esecondo grado per le attività di tutoraggio del percoso di formazione iniziale- effetti riflessi	e	t/c				8,1	24,3	24,3	8,1	24,3	24,3
44	1	d)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo I-bis, articolo 2bis , comma 6- Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 123 della legge n. 107/2015- Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente	s	c	-16,6	-50,0	-50,0	-16,6	-50,0	-50,0	-16,6	-50,0	-50,0
44	1	h)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017- Capo IV bis articolo 16 bis, comma 9 - Scuola di Alta formazione dell'istruzione (effetti dal 2027)	s	c									
44	1	h)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo IV-bis, articolo 16 bis , comma 9- Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 123 della legge n. 107/2015- Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente (effetti dal 2027)	s	c									
44	1	h)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo IV bis articolo 16 ter, comma 1- Sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale (effetti dal 2027)	s	c									
44	1	h)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo IV bis articolo 16 ter, comma 5- Fondo per l'incentivo alla formazione (effetti dal 2026)	s	c									

DECRETO LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
44	1	h)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo IV bis articolo 16 ter, comma 5- Fondo per l'incentivo alla formazione - effetti riflessi (effetti dal 2026)	e	t/c									
44	1	h)	Riduzione stanziamenti di spesa del personale cessato (effetti dal 2026)	s	c									
44	1	h)	Riduzione stanziamenti di spesa del personale cessato - effetti riflessi (effetti dal 2026)	e	t/c									
44	1	l)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo IV bis articolo 16 ter, comma 9- riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440 Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (effetti dal 2027)	s	c									
44	1	l)	Modifiche al dlgs n. 59 del 2017 Capo IV bis articolo 16 ter, comma 9- Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 123 della legge n. 107/2015- Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente (effetti dal 2028)	s	c									
47	1		Assunzione personale da destinare agli Uffici scolastici regionali e gli altri presso l'Unità di missione del PNRR e presso l'amministrazione centrale per garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione.	s	c	1,1	2,7	2,7	1,1	2,7	2,7	1,1	2,7	2,7
47	1		Assunzione personale da destinare agli Uffici scolastici regionali e gli altri presso l'Unità di missione del PNRR e presso l'amministrazione centrale per garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione.- effetti riflessi	e	t/c				0,5	1,3	1,3	0,5	1,3	1,3
47	3	b)-d)	Modifica all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 3 del DI n. 152/2021-Progettazione scuole innovative	s	c	0,3	1,6			0,3	1,6		0,3	1,6
47	3	b)-d)	Modifica all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 3 del DI n. 152/2021- Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'art. 4 c.1 della L. 440/1997	s	c	-0,3	-1,6		-0,3	-1,6		-0,3	-1,6	
47	5		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62 della legge n. 107/2015- Innovazione digitale e didattica laboratoriale	s	c	-1,1	-2,7	-2,7	-1,1	-2,7	-2,7	-1,1	-2,7	-2,7
			totale entrate	e		0,0	0,0	0,0	13,8	37,8	37,8	13,8	37,8	37,8
			totale spese	s		-0,9	-0,1	-0,1	-2,0	-0,1	-0,1	-2,0	-0,1	-0,1
			Saldo			0,86	0,13	0,13	15,84	37,89	37,89	15,84	37,89	37,89

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 100 del 30 aprile 2022.*

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante « Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti » convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante « Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure », convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante « Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia », convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose », convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di realizzare la riforma della formazione iniziale e continua degli insegnanti nonché di migliorarne le procedure di reclutamento entro il termine stabilito dall'accordo operativo sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 21 aprile 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, per la pubblica amministrazione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, della giustizia, dell'università e della ricerca e del turismo, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per le pari opportunità e la famiglia, della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 1.

(Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)

1. All'articolo 6-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole « la

semplificazione e » sono soppresse e le parole « di nuove figure e competenze professionali » sono sostituite dalle seguenti: « e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione ».

2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022.

Art. 2.

(Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 35-*ter*. - *(Portale unico del reclutamento)* - *1.* L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti, avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.

3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

4. Il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

2. Il Portale unico del reclutamento di cui al comma 1, è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale di cui al comma 1, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione, da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo Portale.

5. All'articolo 14-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. ».

6. All'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i commi 8 e 9 sono abrogati.

7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale di cui al comma 1. Fino alla predetta data, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure selettive di cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Gli elenchi sono formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza. Per le finalità di cui al presente comma, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. L'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56 è abrogato.

Art. 3.

(Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-*ter*, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente:

« Art. 35-*quater*. - *(Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale) - 1.* I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle

capacità tecniche o manageriali, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. ».

2. All'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 77, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono abrogati.

3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole « all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ».

4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2021, n. 113, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida. ».

6. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo e dei seguenti criteri:

a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;

b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente decreto.

7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza.

Art. 4.

(Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica)

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito, il seguente:

« *1-bis*. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione. »;

b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico. ».

2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*..

Art. 5.

(Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere)

1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 157, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di

punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta specifiche linee guida.

Art. 6.

(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)

1. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1, è soppresso;

b) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter*. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte. ».

2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-*quinquies,* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*,* come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.

3. Al fine di non pregiudicarne la funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti, di cui all'articolo 30, comma 1-*quinquies,* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole « per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva » sono sostituite dalle seguenti: « per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ».

5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui al proprio personale impiegato come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie

europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma. ».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il conferimento degli incarichi ai sensi del presente comma è consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali dell'amministrazione che conferisce l'incarico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per una durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.

8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « fino al 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 ».

Art. 7.

(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 6-*bis* le parole « entro il 30 aprile 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2022 »;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « *7-bis.* Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6. »;

b) all'articolo 7, comma 4, le parole « ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e » sono soppresse;

c) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il medesimo decreto di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di

una Unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione titolare dell'intervento è il Dipartimento della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile del sub-investimento 2.2.1 della misura M1C1; resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e controllo. ».

2. All'articolo 31-*bis*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, dopo le parole « A tale fine i comuni interessati comunicano » sono inserite le seguenti: « , entro il 30 luglio 2022, ».

Art. 8.

(Disposizioni per FormezPA)

1. Al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito. FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.

2. FormezPA, in relazione alle condizioni definite ai sensi del comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui al comma 1, unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e FormezPA, nel quale sono definite le condizioni dell'anticipazione, prevedendo altresì, qualora FormezPA non adempia al rimborso delle stesse nei termini stabiliti, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 9.

(Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole « a tempo determinato », sono aggiunte le seguenti: « , non rinnovabile, ».

2. Il termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III posizione economica F1, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2021-2023.

3. Al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la

Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, l'articolo 1, comma 5, lettera *g)*, l'articolo 2, comma 2, lettera *g)* e l'articolo 3, comma 2, sono abrogati.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31.

3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole « le amministrazioni di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano ».

4. Al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere alle modalità di selezione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Art. 11.

(Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione)

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni a statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,

considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 179, è aggiunto il seguente:

« *179-bis*. Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018. ».

Art. 12.

(Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione)

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole « Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, » sono inserite le seguenti: « dal Vicepresidente, »;

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente che lo ha nominato. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, può essere collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Qualora sia collocato nelle predette posizioni, conserva il trattamento economico in godimento che è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Diversamente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e percepisce una indennità, comprensiva di rimborsi spese, nel limite massimo di 20.000 euro annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, stabilita con le modalità di cui al precedente periodo. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 per l'anno 2022 e 301.263 annui a decorrere dall'anno 2023 »;

c) all'articolo 11:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis*. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative

maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-*bis*. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023. »;

d) all'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale. »;

2) al comma 2, dopo le parole « di una sede distaccata » sono aggiunte le seguenti: « o di un polo formativo »;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis*. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della SNA, quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. »;

e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-*ter* non può superare le venti unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unità per le attività di supporto alla didattica e dieci unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.

2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-*ter*, i quali non sono rinnovabili, non può essere superiore a trentasei mesi.

2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies* è autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023.

2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-*bis* e seguenti nell'ambito

delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente. »;

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere *b)*, c) ed *e)*, pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 13.

(Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi con decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV Sezione Speciale - 19 maggio 2020 n. 39, nonché con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV Sezione Speciale - n. 74 del 22 settembre 2020, e con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV Sezione Speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneità al termine del secondo semestre del corso.

2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 14.

(Disposizioni in materia di Università e ricerca)

1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 è

considerato merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca e comunque nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis)* Le risorse di cui al comma 1, terzo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012. »

6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, la parola « due » è sostituita dalla seguente: « tre ».

Art. 15.

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL)

1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è incrementata di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unità appartenenti alla terza area funzionale, fascia economica F1. L'ANPAL è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale di cui al primo periodo. Il contingente di personale di livello non dirigenziale è assunto tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti.

4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale di cui al comma 4-*bis* è autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. È, altresì, autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali pubbliche.

4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*ter* si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234. ».

Art. 16.

(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)

1. Al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero

dell'interno è autorizzato per l'anno 2022 ad assumere per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 20 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 17.

(Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)

1. Ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna è incrementata di 11 unità. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unità dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022, di euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di personale dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non anteriore al 1° novembre 2022, 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e 197 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.

5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non dirigenziale, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo pari a euro 10.313.266 per l'anno 2022, a euro 47.791.843 per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede:

a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Capo II

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE

Art. 18.

(Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)

1. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 giugno 2022 ».

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da « Sono esonerati dalle predette disposizioni » fino alle parole « o committente soggetto passivo d'imposta. » sono soppresse.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, le parole « di cui al comma 1-*ter* » sono soppresse.

Art. 19.

(Portale nazionale del sommerso)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta

dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui a partire dall'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 20.

(Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri:

a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;

c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;

d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla

realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano di Ripresa e Resilienza non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalità e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e obiettivi già fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possono altresì concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 22.

(Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto)

1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura « Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie » di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della misura di cui al comma 1.

Capo III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE

Art. 23.

(Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino)

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

4. All'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, dopo le parole « prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione » sono inserite le seguenti: « e privilegiando la digitalizzazione per migliorare

il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua ».

5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, lettera *a)*, numero 2), in materia di approvazione dei piani di bacino, dopo le parole « sentita la Conferenza Stato-regioni » sono aggiunte le seguenti: « che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere »;

b) all'articolo 250, comma 1-*bis*, in materia di bonifica da parte dell'amministrazione, dopo le parole « ripristino ambientale » sono inserite le seguenti: « e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali ».

Art. 24.

(Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-*bis* dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« *2-bis*. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 « Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici », nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. ».

2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del direttore generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata con l'inserimento di una unità dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di 67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall'anno 2023; alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

3. All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: « *5.* Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Agenzia. ».

Art. 25.

(Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti **)**

1. All'articolo 198-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *i)* è abrogata.

2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

Art. 26.

(Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica)

1. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Art. 27.

(Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)

1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, è istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito « SNPS ».

2. Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato *« one-health »* nella sua evoluzione *« planetary health »* e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito « SNPA », concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.

3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:

a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori;

b) favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;

c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;

e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:

a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo;

b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera *a)* tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;

c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

d) l'Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;

e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive.

5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;

c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;

d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con gli interventi indicati, per il progetto « Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima », nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

TRANSIZIONE DIGITALE

Art. 28.

(Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software *e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.

2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:

a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;

b) costituzione di nuove società;

c) acquisizioni di partecipazioni in società;

d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

e) designazione di amministratori;

f) proposte di revoca di amministratori;

g) proposte di modifica dello statuto della società 3-I S.p.A. o di società partecipate;

h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

8. La pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società, si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

Art. 29.

(Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali ».

Art. 30.

(Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale)

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2 le parole « alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, » sono soppresse e, dopo le parole « al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, » sono inserite le seguenti: « al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, »;

2) al comma 3 le parole « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro o sottosegretario delegato »; e le parole « le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza »; in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Il Ministero dell'Università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI. »;

b) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* dopo le parole « degli indirizzi del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del »;

2) alla lettera a-*bis*) dopo le parole « degli indirizzi del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del »;

3) alla lettera *b)* dopo le parole « degli indirizzi del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del »;

4) alla lettera *c)* dopo le parole « con le indicazioni del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del » e dopo le parole « l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica » sono inserite le seguenti: « e con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Università e della ricerca »;

5) alla lettera *f)*, le parole « dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR) »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, la lettera *f)* è abrogata;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. »;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « Consiglio di amministrazione » sono inserite le seguenti: « , fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all'articolo 21, »;

2) al comma 1, lettera *e)*, le parole « , comitato di valutazione, e il direttore generale » sono soppresse;

3) al comma 1, lettera *h)*, le parole « al direttore generale, » sono soppresse;

4) al comma 2, le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »; la parola « quattro » è sostituita dalla seguente « sei » e dopo le parole « dei quali uno designato » sono inserite le seguenti: « dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno »;

5) al comma 3, le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »;

e) all'articolo 9, comma 2:

1) al primo periodo, le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »;

2) al secondo periodo, dopo le parole « due membri supplenti sono designati », sono inserite le seguenti: « , uno effettivo e uno supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e »;

f) all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « *2-bis.* Il direttore generale è nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione. »;

g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca », sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »;

2) al comma 6, dopo le parole « Presidente del Consiglio dei ministri » sono inserite le seguenti: « o ministro o sottosegretario delegato »; e le parole « , su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, » sono soppresse;

h) all'articolo 14 dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza. »;

i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole « per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 » sono sostituite dalle seguenti: « per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al comma 2-*bis* »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui al comma 2-*bis*, assegna priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali. »;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis.* Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto. »;

l) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis.* Le attività di cui al comma 1, lettere *a)*, *b) c)* e *d)* sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro o sottosegretario delegato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli accordi e alle convenzioni con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in esecuzione di azioni previste nel piano triennale di attività di cui all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca. »;

2) al comma 4 sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , nonché con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri »;

m) all'articolo 17, comma 1, le parole « in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. »;

n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole « sono inviati » sono inserite le seguenti: « alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ».

2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) nella società CIRA, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1998, n. 305, sono trasferite, a titolo gratuito, al Consiglio nazionale delle ricerche.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.

4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario delegato assegna all'ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche

statutarie e regolamentari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *i)*, n. 1), 2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole « all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; » sono soppresse.

8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi già assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fermo restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non può ricevere altre risorse o contributi comunque denominati disposti dal Ministero dell'università e della ricerca in favore di altri enti pubblici di ricerca vigilati dal medesimo ministero.

Art. 31.

(Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento, tramite apposito concorso da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, di 5 unità di personale non dirigenziale. Per l'espletamento del predetto concorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresì, di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 508.102 euro per l'anno 2022 e in euro 1.016.204 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 32.

(Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)

1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:

a) all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole « interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie » sono sostituite dalle seguenti: « interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica » sono aggiunte le seguenti: « e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

b) all'articolo 64-*ter*, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole « e di funzionamento del SGD » sono inserite le seguenti: « nonché le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto »;

c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera l-*bis*) è aggiunta la seguente:

« l-*ter)* sono individuate le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente comma. ».

Capo V

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

Art. 33.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti)

1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; Missione M3C2-4 Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.

2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi, la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalità di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa l'autorità competente al rilascio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni e con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico - economica, ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, è di competenza della regione. A tal fine, tutti i termini previsti dall'articolo 27-*bis*, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34.

(Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, comma 7, le parole « decreto legislativo n. 231/2001 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, »;

b) all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ».

Art. 35.

(Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole « In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « , anche suddivisi in lotti funzionali, *»*.

Art. 36.

(Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici

civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento. ».

2. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29. ».

Art. 37.

(Disposizioni in materia di ZES e ZLS)

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«* Con il medesimo decreto è definita, in via generale, una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione. *»*.

2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: *«* Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo « Contratti di sviluppo » di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. *»*.

3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: *«* 65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste

dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*,* convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. *».*

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Capo VI

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI TURISMO

Art. 38.

(Digitalizzazione agenzie « Tour Operator »*)*

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e *tour operator* ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.

Art. 39.

(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «* Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo. *».*

Art. 40.

(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di « Caput Mundi-Next Generation EU » *per grandi eventi turistici)*

1. Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di « Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici » di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione alla disciplina delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del Commissario straordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 420, dopo le parole « funzionali all'evento », sono inserite le seguenti: *«* , nonché per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento, »;

b) al comma 421, dopo le parole « nella città di Roma » sono inserite le seguenti: « e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 »;

c) al comma 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori. »;

d) al comma 426, dopo le parole « al comma 427 » sono inserite le seguenti: *« ,* tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

e) al comma 427, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società "Giubileo 2025" agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. »;

f) al comma 434, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la composizione della Cabina di coordinamento è integrata dal Ministro del turismo. »;

g) al comma 438, dopo le parole « o agli enti locali interessati, » sono inserite le seguenti: « nonché, ai soggetti attuatori degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, »;

h) al comma 441, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 41.

(Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:

« 37-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.

37-*ter*. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-*bis* è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

37-*quater*. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-*bis* e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario. ».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a

decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Al fine di garantire la piena operatività del Comitato tecnico- scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, all'articolo 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, il comma 17 è sostituito dal seguente: « Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. ».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 42.

(Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 16 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2022 » e le parole « ai commi 1-*bis* e » sono sostituite dalle seguenti: « al comma »;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

Art. 43.

(Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Hanno diritto all'accesso al Fondo alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.

3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le

procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:

a) la procedura di accesso al Fondo;

b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto;

c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.

6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo VIII

ISTRUZIONE

Art. 44.

(Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: « Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso »;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1 *(Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti)*. - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter* dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-*bis*, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. »;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2 *(Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo)*. - 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter*, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia. »;

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

« Capo I-*bis*

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALLA DOCENZA PER LE SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-*bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale)*. - 1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una stretta relazione con il sistema scolastico.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la

selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, sono stabilite le competenze professionali che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 2*-ter - (Abilitazione all'insegnamento).* - 1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo *2-bis.*

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l'abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

5. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono a carico dei partecipanti. *»*;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5 - *(Requisiti di partecipazione al concorso).* - 1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 »;

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: « Periodo di prova e immissione in ruolo »;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13 *(Anno di prova e immissione in ruolo). - 1.* I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-*bis*, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. »;

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente:

« Capo IV-*bis*

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-*bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione)*. - 1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente;

b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-*ter*.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il

Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNNR, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 16-*ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).* - 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti

nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste dalla normativa vigente. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge fuori dell'orario di insegnamento. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma, ove le stesse siano funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.

2. I percorsi di formazione di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola nei contenuti e nella struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione articolata in gradi di cui al comma 4, del personale scolastico in linea con gli *standard* europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì i programmi per attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione si può conseguire una incentivazione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5. Sono pertanto previste verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro

nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al primo periodo, nell'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante razionalizzazione dell'organico di diritto effettuata a partire dall'anno scolastico 2026/2027, in misura pari a 1.600 posti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2029/2030 e a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2030/2031, relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato. Il fondo di cui al primo periodo può essere incrementato in misura corrispondente alle ulteriori cessazioni del predetto organico per il potenziamento. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione alla razionalizzazione di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente.

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera *a)*, la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera *a)*, i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno decennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B. »;

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli

anni 2023 e 2024, complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-*bis* - *(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)*. - 1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso e agli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*ter*, dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati. »;

l) sono introdotti gli allegati A e B, allegati al presente decreto.

Art. 45.

(Valorizzazione del personale docente)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« b-*bis)* valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica. »;

b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:

« 593-*bis. I*n sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-*bis)*, e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica. ».

Art. 46.

(Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera *a)*, primo periodo, dopo le parole « risposta multipla » sono inserite le seguenti « o di una prova strutturata fino al 31 dicembre 2024 e con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025 » e dopo la parola « nonché » sono inserite le seguenti « sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, »;

2) alla lettera *b)*, dopo le parole « prova orale » sono aggiunte le seguenti « nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico »;

3) dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

« d-*bis)* formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. »;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati »;

e) dopo il comma 10-*bis*, è inserito il seguente:

« 10-*ter.* Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-*bis*, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera *d)*, sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-*bis)*, che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili. »;

f) il comma 12 è abrogato;

g) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

« 21-*bis*. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-*bis)*, cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025. ».

Art. 47.

(Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione)

1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a ottantacinque e un numero fino a un massimo di tre dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.

2. All'articolo 55, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione ».

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità »;

2) al sesto periodo, le parole « euro 2.340.000,00 » sono sostituite dalle seguenti « euro 2.640.000,00 »;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2-*ter*. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione. »;

c) al comma 3, le parole « euro 6.573.240 » sono sostituite dalle seguenti « euro 6.873.240 », le parole « euro 9.861.360 », ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti « euro 11.486.360 » e le parole « euro 2.340.000 » sono sostituite dalle seguenti « euro 2.640.000,00 ».

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, *target* e *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-*bis*, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.068.362 per l'anno 2022, a euro 2.670.904

per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.602.543 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo alle procedure di monitoraggio, alle risorse e alle modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR;

b) l'articolo 13-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, relativo al sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate;

c) l'articolo 59, comma 1, lettere *l)*, *q)* e *r)*, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relative all'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, al controllo dello Stato di approdo per le unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana e alle procedure e modalità per l'accertamento del tasso alcolemico;

d) l'articolo 11, comma 9, lettera *a)*, del decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237, relativo ai certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna.

Art. 49.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 50.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2022

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*
Bianchi, *Ministro dell'istruzione*
Brunetta, *Ministro per la pubblica amministrazione*
Colao, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*
Carfagna, *Ministro per il Sud e la coesione territoriale*
Cingolani, *Ministro della transizione ecologica*
Cartabia, *Ministro della giustizia*
Messa, *Ministro dell'università e della ricerca*
Garavaglia, *Ministro del turismo*
Orlando, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Giorgetti, *Ministro dello sviluppo economico*
Bonetti, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

Speranza, *Ministro della salute*
Giovannini, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*
Gelmini, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli:* Cartabia

Allegato 1
(Articolo 11, comma 1)

Tabella 1

Fascia demografica	Percentuale
regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre	0.025%
regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti	0.030%
regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti	0.035%
regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti	0.045%
regioni con meno di 800.000	0.070%

Allegato 2
(articolo 44, comma 1, lettera l))

Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

« Allegato A
*(articolo 16-*bis*, comma 8)*

Tabella 1
Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

Ruolo	*Quantità*
Direttore generale	*1*
Dirigente II fascia	*1*
Personale Area III F1	*12*

Allegato 3
(articolo 44, comma 1, lettera l*))*

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B
*(articolo 16-*ter*, comma 8)*

1) Vincoli

- il riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non più del 40 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio*;*

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3. *governance* della scuola: teoria e pratica;
4. *leadership* educativa;
5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e c sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, *mentoring, tutoring* e *coaching* a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche. ».

1.2.2. Testo correlato 2598 (ERRATA CORRIGE)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2598

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)
dal **Ministro dell'istruzione** (BIANCHI)
dal **Ministro per la pubblica amministrazione** (BRUNETTA)
dal **Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale** (COLAO)
dal **Ministro per il Sud e la coesione territoriale** (CARFAGNA)
dal **Ministro della transizione ecologica** (CINGOLANI)
dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)
dal **Ministro dell'università e della ricerca** (MESSA)
e dal **Ministro del turismo** (GARAVAGLIA)
di concerto con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (ORLANDO)
con il **Ministro dello sviluppo economico** (GIORGETTI)
con il **Ministro per le pari opportunità e la famiglia** (BONETTI)
con il **Ministro della salute** (SPERANZA)
con il **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** (GIOVANNINI)
e con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (GELMINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

L'analisi tecnico-normativa relativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 giugno 2022 e si intende inserita nell'Atto Senato 2598 dopo la relazione tecnica, in coda alla pagina 123.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo in esame riveste i requisiti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione ed è finalizzato, nel complesso delle sue disposizioni multisettoriali, a garantire ulteriori semplificazioni delle procedure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito "PNRR"), ad adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi nonché a realizzare la riforma delle formazione iniziale e continua degli insegnanti e a migliorarne le procedure di reclutamento. Di seguito sono riportati gli obiettivi dell'intervento normativo in argomento articolando l'esame per settori della legislazione.
In materia di Pubblica Amministrazione si interviene nei seguenti ambiti:

- Definizione dei profili professionali specifici nella pianificazione di fabbisogni di personale. L'articolo 1 prevede che con decreti adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;
- Accesso ai concorsi solo attraverso inPA. L'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'accesso ai concorsi per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali e nelle autorità amministrative indipendenti avvenga esclusivamente mediante registrazione al portale inPA.gov.it. Successivamente, il ricorso al portale sarà esteso a Regioni ed enti locali con modalità che saranno definite in un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata. Si prevede, inoltre, una semplificazione procedurale dei concorsi e norme specifiche per ampliare l'uso di inPA anche per individuare le commissioni esaminatrici dei concorsi, il conferimento di incarichi per il Pnrr e la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv);
- Valorizzazione delle competenze e attitudini anche nei concorsi per il personale non dirigenziale - Revisione organica della normativa sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. L'articolo 3 prevede la riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Si prevede, in particolare, che nei concorsi per il personale non dirigenziale, debba espletarsi almeno una prova scritta e sempre una prova orale, che comprenda l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Si introducono, anche per il personale non dirigenziale, sistemi di valutazione basati sulle competenze e sulle attitudini (assessment). Vengono, inoltre, valorizzate, oltre alle competenze, le esperienze lavorative pregresse e pertinenti per l'assunzione di profili specializzati. Contiene, altresì, una delega ad operare la revisione organica della normativa

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, contenuta nel DPR 487/1994, la cui attuazione è funzionale al conseguimento delle milestone MICI-58 (scadenza giugno 2023) e dei target del PNRR.

- Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica L'articolo 4 prevede l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Dpr 62/2013, mediante l'introduzione di una sezione dedicata all'utilizzo dei social network per tutelare l'immagine della Pa. Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento di un ciclo di formazione sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico per i neoassunti, con durata e intensità proporzionate al grado di responsabilità;
- Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere. L'articolo 5 prevede che, per dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'accesso, nelle progressioni di carriera e nel conferimento degli incarichi apicali, le amministrazioni possano prevedere nei bandi misure che attribuiscono vantaggi specifici al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire e adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.
- Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale. L'articolo 6 prevede una revisione del quadro normativo che regola la mobilità orizzontale nella PA, a partire dalla creazione di un sistema di pubblicità unico e trasparente con gli avvisi per tutti i posti disponibili nelle amministrazioni centrali e locali, che saranno inseriti in un'apposita sezione del portale del reclutamento inPA. I dipendenti pubblici interessati alle posizioni vacanti potranno presentare apposita domanda tramite il portale. Si introducono, inoltre, restrizioni all'uso degli istituti del comando e del distacco, al fine di renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo. Vengono, infine, introdotte nuove disposizioni per il personale impiegato in organismi internazionali o dell'Unione europea.
- Misure urgenti abilitanti. L'articolo 7 prevede ulteriori misure abilitanti per garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR tra cui l'utilizzo dei 48 milioni di euro non impegnati dal finanziamento del progetto dei 1.000 esperti per la semplificazione e ulteriori interventi per il conferimento di incarichi professionali a esperti esclusivamente attraverso il portale inPA.
- Potenziamento Formez PA. L'articolo 8 prevede che, per assicurare la piena attuazione degli interventi di transizione inclusi nel PNRR legati al superamento dell'emergenza formativa digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della Pubblica amministrazione, è assegnato a Formez PA un contributo di 60 milioni di euro, finanziato con un'anticipazione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
- Disposizioni in materia di conferimento di incarichi. L'articolo 10 consente alle amministrazioni titolari di progetti PNRR, incluse le regioni e gli enti locali, di conferire incarichi a personale in quiescenza da più di due anni, fino al 31 dicembre 2026, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale servizio, e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento;
- Potenziamento della SNA. L'articolo 12 interviene sulla Scuola nazionale dell'amministrazione al fine di rafforzarne la capacità organizzativa e amministrativa, anche alla luce della nuova governance, introdotta con il decreto-legge n. 80 del 2021, e

dell'attuazione degli obiettivi connessi al PNRR. A tal fine, si apportano modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante "Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)". In particolare, si prevede che il Presidente nomini un Vicepresidente da scegliere tra le medesime categorie di soggetti indicate per la scelta del Presidente. L'incarico del Vicepresidente cessa contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente che lo ha nominato e può essere confermato per una sola volta. Si dispone, inoltre, la possibilità, ove necessario e opportuno, del collocamento nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, per l'intera durata dell'incarico, qualora la scelta dovesse ricadere su un dipendente statale o un docente universitario. Con riferimento al potenziamento della capacità della Scuola Nazionale dell'Amministrazione vengono dettate disposizioni in materia di conferimento di incarichi e reclutamento di personale non docente. Sul territorio nazionale la struttura si arricchisce, inoltre, di poli formativi localizzati da affiancare alla sede di Roma e alla sede distaccata di Caserta.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi in materia di amministrazione della giustizia:

- l'articolo 9 (Contratti a tempo determinato) contiene la precisazione che le assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia - nell'ambito del PNRR - presso l'ufficio per il processo, non possono essere rinnovate. Si tratta dei contratti di lavoro stipulati a seguito delle procedure di reclutamento disposte nell'ambito del PNRR al fine di favorire un più efficiente funzionamento del sistema giudiziario. La disposizione in esame risponde ad una precisa richiesta della Commissione europea che aveva invitato l'Italia a precisare che i contratti a tempo determinato con i quali vengono assunti gli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 80/2021 non sono rinnovabili. La norma, peraltro, riprende quanto già previsto per l'analoga procedura di reclutamento di addetti agli uffici per il processo costituiti nell'ambito del sistema giudiziario amministrativo, per i quali, il medesimo articolo 11, comma 1, del decreto-legge sopra citato, sancisce la non rinnovabilità dei contratti di lavoro a tempo determinato aventi durata massima di due anni e sei mesi; L'articolo 9 reca anche una serie di misure, dirette a garantire il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata all'attuazione della Riforma 1.1 "Legge quadro per le disabilità" prevista nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" del PNRR. La "Delega al Governo in materia di disabilità" è tra le azioni chiave individuate nel PNRR per dare risposta all'esigenza di semplificare l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato. L'obiettivo della legge delega è quello di realizzare una riforma della normativa sulle disabilità nell'ottica della de-istituzionalizzazione e della promozione dell'autonomia delle persone con disabilità, da conseguire attraverso il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta di servizi sociali da parte degli ambiti territoriali, la semplificazione dell'accesso ai servizi socio-sanitari, la revisione delle procedure per l'accertamento delle disabilità, la promozione dei progetti di vita indipendente, la promozione delle unità di valutazione multidimensionale sui territori, in grado di definire progetti individuali e personalizzati ex art. 14 legge n. 328/00 e legge n. 112/2016. Pertanto, al comma 3, si prevede, al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n.227, l'autorizzazione della Presidenza del

Consiglio dei ministri ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Conseguentemente, la disposizione di cui al comma 4, prevede l'abrogazione di articoli della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

- l'articolo 13 (Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020) prevede, con riguardo ai consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la riduzione del corso di formazione previsto dalla disciplina vigente dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna. Oltre ad una riduzione temporale del corso di prima formazione (da 18 a 12 mesi), la disposizione provvede a ricollocare anche le due tornate di esami previste, le quali sono anticipate rispettivamente al termine del primo e del secondo semestre di corso. Si rileva, infatti, che l'organico della carriera dirigenziale penitenziaria, presenta attualmente percentuali di scopertura superiori al 70%, che hanno pesanti ricadute sulla gestione degli istituti penitenziari e sull'esecuzione penale esterna. L'urgenza dell'intervento, dovuta all'imminente conclusione delle procedure concorsuali indette nel 2020, è anche alla base della previsione derogatoria della disposizione che vorrebbe che le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale e degli esami in esso previsti, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario risultato idoneo fossero individuati da un regolamento del Ministro della giustizia, atto normativo la cui adozione importa un iter di durata temporale incompatibile con il sollecito inizio del corso di formazione per i vincitori di quei concorsi. Il comma 2 prevede, pertanto, che per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (in deroga all'articolo 17 - che disciplina i regolamenti - della legge n. 400 del 1988);
- l'articolo 17 (Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione) ridetermina la dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, autorizzando l'assunzione di personale, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per garantire la piena operatività degli uffici territoriali. A tal fine, in particolare, i commi 1 e 2 incrementano, la dotazione organica con riguardo all'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna di 11 unità e del personale del comparto funzioni centrali di 1.092 unità (di cui 895 unità dell'Area III F1 e 197 unità dell'Area II F2). Si tratta di un intervento normativo che mira a consentire il conseguimento degli obiettivi di recupero di efficienza e di contrazione dei tempi del processo penale, fissati con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il sistema dell'esecuzione penale esterna attualmente si articola, sul territorio nazionale, in 72 uffici, a cui si aggiungono alcune sezioni distaccate (11). Secondo i dati più recenti, aggiornati alla data del 22 dicembre 2021, i funzionari di servizio sociale che operano presso gli uffici di esecuzione penale esterna e addetti alla gestione dei procedimenti penali sono complessivamente 1.112, a fronte dei 1.211 previsti dalle piante organiche di cui al D.M. 19 novembre 2020, con un grado di scopertura medio che si aggira intorno al 5%, a cui si aggiunge una grave carenza di personale amministrativo e di supporto. Pertanto, il contingente di personale assegnato all'esecuzione penale esterna non è attualmente adeguato a garantire la normale funzionalità degli uffici e la

settembre 2021, n. 134, la c.d. riforma Cartabia della giustizia penale, richiede un importante coinvolgimento degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna in settori cruciali per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nel settore della giustizia penale, volti alla contrazione dei tempi dei procedimenti penali e alla riduzione della pressione sul sistema giudiziario e che per i soggetti condannati per i reati previsti dal c.d. "Codice rosso" il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 7.12.2021 (AS 2530) ha individuato nuovi e specifici compiti per gli uffici di esecuzione penale esterna nei casi di applicazione della sospensione condizionale della pena. Il comma 3 concerne l'assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. L'intervento normativo in esame risponde, peraltro, a un impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno 9/3424/217, votato dal Senato in sede di approvazione del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Atto Senato n. 2448) e mira a consentire il conseguimento degli obiettivi di recupero di efficienza e di contrazione dei tempi del processo penale, fissati con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- l'articolo 41 (Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico – scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria), inserito nel Capo VII "*Disposizioni in materia di giustizia*", prevede l'inserimento, dopo il comma 37, dell'articolo 1, della legge 26 novembre 2021, n. 206, i commi 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater*, con i quali si prevede di istituire, con decreto del Ministro della giustizia, un Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e di stabilire che lo stesso Comitato riferisca al Ministero della giustizia con cadenza annuale sull'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempo di definizione dei processi. In particolare, la norma in esame reca misure per il funzionamento, da un lato, del suddetto Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e, dall'altro, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale. Nel settore civile, la norma dispone che presso il Ministero della giustizia possa essere istituito un Comitato con compiti di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di riforma del processo civile. Prevede inoltre che lo stesso possa essere composto da massimo di quindici componenti (oltre al Ministro o a un suo delegato che lo presiede) che restano in carica per tre anni. Tale limite massimo di quindici componenti viene esteso anche al Comitato già previsto per la giustizia penale, al fine di garantirne la piena operatività. L'intervento mira a rafforzare l'attenzione alle informazioni e ai dati statistici che costituiscono un supporto ineludibile per lo sviluppo della valutazione delle politiche pubbliche e al suo interno anche dell'analisi di impatto, predisponendo un sistema statistico di dati accurato, puntuale, tempestivo, chiaro e accessibile con il quale monitorare l'efficienza e i tempi della giustizia civile, nonché realizzare una statistica giudiziaria che risulti in linea con le dimensioni qualitative indicate nel codice delle statistiche europee.
- l'articolo 42 (Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo è attualmente in corso di adozione. L'urgenza della previsione è dettata dalla necessità di evitare, come specifica la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge, «*problematiche di diritto intertemporale per gli operatori, che, in caso di previa entrata in vigore del Codice della crisi nel testo attuale, si troverebbero ad applicare,*

in rapidissima successione temporale, istituti, quali quello del concordato in continuità aziendale, già profondamente modificati nel Codice della crisi rispetto alla disciplina della legge fallimentare e nuovamente modificati dallo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) n. 2019/1023».

- l'articolo 43 (Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°settembre 1939 e l'8 maggio 1945) prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale. La disposizione in esame è volta ad assicurare continuità all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, del quale è stata data esecuzione con d.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263, e, in particolare, alla definizione del tema del ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

Per quanto di competenza del Ministero della cultura:

- l'articolo 10, comma 1 è volto a consentire, fino alla data del 31 dicembre 2026, alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il conferimento a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- l'articolo 10, comma 2 è volto alla individuazione degli incarichi conferibili al personale di cui al predetto comma 1, mediante il riferimento all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici", e concernente gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, oltre che - in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente - l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 50 del 2016;
- l'articolo 10, comma 3 è finalizzato a riconoscere anche ai soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR la possibilità di utilizzare le modalità speciali di selezione stabilite all'articolo 1, del d.l. 80 del 2021, al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale;
- l'articolo 10, comma 4 è volto a introdurre nell'ordinamento la facoltà per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di fare ricorso, ai fini del conferimento di incarichi professionali, alle modalità speciali di selezione di cui al predetto articolo 1 del d.l. n. 80 del 2021, con riferimento sia a procedure da avviare sia a procedure già avviate;
- l'articolo 36, comma 1, al fine di accelerare e semplificare gli interventi su beni ecclesiastici

finanziati con risorse del PNRR, stabilisce che gli enti ecclesiastici e le diocesi proprietari di beni interessati da tali interventi di recupero possono essere indentificati quali soggetti attuatori esterni, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici;

- l'articolo 36, comma 2 è volto ad attribuire alla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 77 del 2021 le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In materia di affari regionali l'intervento normativo si prefigge l'obiettivo di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria disponibile in procedure di selezione pubblica attraverso il finanziamento degli ulteriori Progetti bandiera promossi dalle Regioni/Province Autonome, attraverso le eventuali economie che dovessero realizzarsi nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal PNRR, e non utilizzate per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere. I progetti bandiera costituiscono una soluzione normativamente sperimentata alla necessità di utilizzo integrale delle risorse del PNRR.

In materia di coesione territoriale:

- Articolo 11, comma 2 ("Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione") contiene norme che si inquadrano negli obiettivi del Governo che ha adottato numerose iniziative normative volte a supportare le Amministrazioni locali e gli Enti territoriali. In questa cornice, si inserisce il comma 2 della norma in commento che consente di coprire i posti rimasti vacanti all'esito del completamento delle procedure del c.d. Concorso sud (art. 10, comma 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44) che ha generato un numero di idonei inferiore ai posti messi a concorso. una nuova selezione comporterebbe ulteriore dilatazione dei tempi nonché nuovi costi non più sostenibili (sedi dislocate su tutto il territorio nazionale e Commissioni esaminatrici), con la norma si prevede che le risorse finanziarie "liberatesi" a cagione delle mancate assunzioni di cui sopra si è fatto cenno, siano comunque trasferite dall'Agenzia per la coesione territoriale alle amministrazioni beneficiarie per provvedere direttamente alla stipula di contratti di lavoro autonomo, con personale in possesso della professionalità tecnica (analoga a quella del personale non reclutato) indicata dal DPCM 31 marzo 2021 (fonte che ha individuato fabbisogni e profili professionali necessari e ripartito le risorse);
- Articolo 22 ("Beni confiscati alla mafia – ulteriori misure a supporto") contiene norme di attuazione della misura "*Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie*" di cui alla missione M5C3, investimento 2. In particolare, essa mira ad evitare che gli Enti beneficiari utilmente collocati in graduatoria non possano affrontare le spese di gestione di queste opere, non coperte dalle risorse del PNRR. Pertanto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei beni confiscati alla mafia, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale per esser ripartite in favore degli enti beneficiari selezionati. L'individuazione dell'Agenzia per la coesione territoriale quale amministrazione titolata al riparto delle suddette risorse risiede nel fatto che detta Amministrazione centrale è il Soggetto attuatore dell'Investimento del PNRR e quindi ha la conoscenza e la competenza per effettuare l'istruttoria ed i controlli del caso finalizzati all'assegnazione di dette risorse;
- Articolo 37 ("Disposizioni in materia di ZES e ZLS) contiene norme di riforma e semplificazione del sistema di *governance* delle ZES e della "cantierabilità" degli interventi in tempi rapidi, nonché d'insediamento di nuove imprese. Per realizzare tale riforma sono state emanate le norme di cui al decreto-legge "Governance e Semplificazioni" (DL n.

77/2021 convertito in legge n. 108/2021) e con il decreto-legge "Recovery" (DL n. 152/2021 convertito in legge n. 233/2021). All'esito di alcune istanze avanzate dagli enti territoriali e dai Commissari straordinari, si è resa necessari la previsione prevede una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree riconosciute come Zone economiche speciali (ZES), sulla base del principio di massima semplificazione e celerità, vista l'esigenza di apportare piccole modifiche a livello territoriale riscontrata in occasione delle prime attività ricognitive svolte dai Commissari. Inoltre, all'esito di istanze pervenute dalle imprese, si è reso necessario fornire una interpretazione estensiva del "credito d'imposta ZES" di cui all'art. 5, comma, 2 del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91. Al fine di chiarire i dubbi emersi in fase applicativa in ordine agli investimenti aventi a oggetto gli "immobili", la norma in commento stabilisce che il credito d'imposta riconosciuto per le ZES è esteso all'acquisizione, all'ampliamento e alla realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti", eseguiti anche non cumulativamente. Quanto alla diposizione riferita ai CIS la stessa è in linea con gli obiettivi del Governo volti a rafforzare la struttura produttiva delle aree ZES mediante lo strumento agevolativo di cui all'art. 43 del decreto legge 25 Giugno 2008, n. 112. A tal fine è stanziata – con delibera CIPESS - in favore del MISE la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul FSC 2021-2027 (di cui 50 milioni per il 2022, 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). Infine il terzo comma, che relativamente alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) prevede emanazione di un DPCM recante la disciplina delle relative procedure istitutive, modalità di funzionamento e *governance*, nonché le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dalla legge. L'obiettivo è chiarire il quadro normativo relativo alle ZLS, il quale risulta, invero, ad oggi confuso a causa del generico rinvio "in quanto compatibili" alle procedure istitutive delle ZES.

Per quanto riguarda gli interventi in materia di università e ricerca, l'articolo 14 reca una serie di misure dirette alla realizzazione di talune linee di intervento previste dall'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicato ai "progetti di finanziamento presentati dai giovani ricercatori". Tali misure sono finalizzate in parte a sostenere l'assunzione di 900 giovani ricercatori dotati di Sigillo di Eccellenza all'interno delle azioni *Marie Sklodowska Curie* nei programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe e in parte a incentivare il reclutamento di 300 giovani ricercatori vincitori di specifici *grants* attribuiti dall'*European Research Council.* Alla realizzazione di tale linea di intervento contribuiscono, altresì, le disposizioni di cui al comma 2 per le università, e al comma 3, per gli enti pubblici di ricerca. In relazione all'**articolo 30**, concernente il riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e del settore spaziale ed aerospaziale, la necessità dell'intervento va individuata nella realizzazione della finalità di rendere l'organizzazione dell'Agenzia coerente con quanto stabilito dalla legge 11 gennaio 2018, n .7 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali ed aerospaziali.

Nell'ambito della disciplina del lavoro, la Missione 5 del PNRR riforma 1.1 ha come obiettivo principale la riforma del sistema delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale, al fine di introdurre e implementare livelli essenziali delle prestazioni e di favorire l'occupabilità dei lavoratori in transizione e delle persone disoccupate e inoccupate, con particolare attenzione ai soggetti considerati vulnerabili e più distanti dal mercato del lavoro (giovani, donne, over 50, disoccupati di lungo periodo). Le riforme e gli investimenti in materia di politiche del lavoro sono integrati dalla previsione di un Piano d'azione nazionale volto a rafforzare la lotta al lavoro sommerso nei diversi settori dell'economia. Il Piano comprende una serie di azioni, in parte già avviate, che coinvolgono gli attori rilevanti con un approccio interistituzionale, sviluppando l'approccio già utilizzato nel settore agricolo e che ha portato all'adozione del "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato". Assume rilievo, dunque, l'articolo 19 che

istituisce il Portale del contrasto al lavoro sommerso che accentra in un'unica banca dati i risultati delle attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso esercitate dai diversi organi ispettivi. La riforma integrata in materia di politiche attive del lavoro e formazione è accompagnata da un intervento specifico di rafforzamento del sistema dei Centri per l'Impiego, al fine di favorire processi di miglioramento dell'offerta di servizi di qualità, analisi dei fabbisogni di competenze, definizione di piani formativi individuali, servizi efficaci di accoglienza, orientamento e presa in carico. Nell'ambito del potenziamento amministrativo si inserisce la disposizione che implementa la dotazione organica dell'ANPAL - Agenzia per le politiche attive del lavoro - di 43 unità (art. 15), in considerazione dei compiti istituzionali affidati dal decreto istitutivo e della sua cooperazione all'attuazione della riforma delle politiche attive del lavoro prevista nell'ambito del PNRR. Inoltre, allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 20 viene previsto che l'INAIL possa promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione:

- di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che mirino a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

- di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;

- di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;

- di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, il potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del PNRR, si evidenzia che a partire dal 2017, il legislatore ha affidato agli enti locali, e in particolare ai comuni, un ruolo propulsivo nello sviluppo degli investimenti e, con le leggi di bilancio del 2018 (legge 205/2017), del 2019 (legge 145/2018) e, soprattutto, del 2020 (legge 160/2019) è stato avviato un "corposo" programma di contributi da destinare agli enti locali, finalizzato agli investimenti in opere pubbliche e progettazione. Conseguentemente, soprattutto nell'ultimo triennio, le attività del Ministero dell'interno e, in particolare, quelle della competente articolazione costituita dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali -Direzione centrale per la finanza locale, sono aumentate in maniera esponenziale, atteso che, in aggiunta agli ordinari compiti, gli uffici hanno dovuto gestire numerose linee di finanziamento per investimenti da destinare agli enti locali. In tale quadro, le risorse umane e strumentali disponibili per poter affrontare efficacemente tutte le attività che si rendono necessarie per una gestione ordinata e corretta dei suddetti finanziamenti appaiono, allo stato, inadeguate. Peraltro, alcune linee di finanziamento sono confluite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) comportando, conseguentemente, ulteriori e complesse attività tese a garantire la conformità della spesa rispetto a quanto richiesto dall'UE. Tali linee di finanziamento vedono il Ministero dell'Interno (Direzione centrale per la finanza locale) quale struttura responsabile dell'assegnazione delle risorse agli enti locali. Nello specifico, ciò comporta una costante interlocuzione con i cennati enti e, in particolare, occorrerà predisporre tutti gli atti di convenzione, monitorare lo stato di attuazione e verificare, in via documentale e non con semplice dichiarazione, che le lavorazioni, forniture e servizi, intraprese dagli

enti, rispettino le specifiche normative comunitarie, in particolare sotto il profilo della tutela ambientale. Si tratterà quindi di fornire piena e qualificata collaborazione, anche per fronteggiare, e superare, eventuali ostacoli burocratici, amministrativi ovvero altre criticità connesse a carenze di personale e/o assenza di specifiche figure professionali presso gli Enti locali, in capo ai quali sono intestati gli investimenti, che potrebbero rallentare o rendere impossibile la realizzazione dell'opera. Inoltre, occorrerà verificare costantemente che gli enti - soggetti attuatori, alimentino tempestivamente il sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, rendendo inoltre disponibili gli atti e la relativa documentazione giustificativa per le attività di controllo e di audit, che dovranno svolgere gli Uffici della Direzione centrale per la finanza locale. Pertanto, anche in considerazione dell'attuale carenza di risorse umane e strumentali presso la Direzione centrale interessata, si rende necessario personale aggiuntivo - dotato di specifiche e mirate professionalità - al fine di garantire la piena operatività organizzativa funzionale ai compiti connessi con gli interventi del PNRR di diretta titolarità di attuazione, assicurando la realizzazione dei progetti di interesse inseriti nel PNRR e, conseguentemente, il raggiungimento degli obiettivi nella tempistica richiesta.

Di seguito sono descritti gli obiettivi delle disposizioni in materia ambientale e di transizione ecologica. Il comma 2 dell'articolo 9 prevede che il termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III posizione economica F1, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2021-2023. L'articolo in esame reca una proroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 317, della legge 22 dicembre 2021 n. 227. Detta norma ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La medesima disposizione prevede l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A seguito della nuova articolazione del Ministero, l'art. 5 del decreto-legge n. 104 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha previsto l'incremento delle posizioni dirigenziali generali e la contestuale riduzione della dotazione organica dei dirigenti non generali di n. 5 unità con integrale riassorbimento della spesa. Con le disposizioni di cui all'art. 24, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stato disposto il differimento del termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'Area II, al triennio 2020-2022. Con riferimento alle procedure di reclutamento avviate per n. 251 unità, rientranti nel contingente delle autorizzate n. 350 unità Area III, in base agli esiti delle prove del concorso pubblico pubblicato in GU n. 63 del 9 agosto 2019, sono state selezionate un numero di unità di personale notevolmente inferiore a quelle previste, pari a 80 unità, peraltro suscettibili di ulteriore revisione al ribasso in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei soggetti vincitori. Con riferimento, invece, alle procedure di reclutamento per le posizioni dirigenziali non generali è stata avviata una procedura per n. 7 unità con corso-concorso SNA pubblicato in GU n. 50 del 30 giugno 2020. Di conseguenza l'Amministrazione ha la necessità di utilizzare le residue facoltà assunzionali non sfruttate nell'arco temporale 2019-2021 e di avere uno spostamento del termine dal 2019-2021, come attualmente previsto, al 2021-2023. Inoltre, il Ministero ha subito una complessiva e profonda riorganizzazione con le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021, con attribuzione di nuove competenze, che ha determinato un rallentamento delle procedure assunzionali, già aggravate dall'emergenza pandemica. L'intervento normativo è quindi necessario e coerente con il programma di Governo in quanto mira a consentire la piena attuazione di quanto già disciplinato

dalla norma di cui si intende prorogare il termine ovvero potenziare, attraverso l'assunzione di nuovo personale, l'attuazione delle politiche ambientali e perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso. I commi 1 - 3 dell'articolo 23 mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili. Il comma 1 esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica; il comma 2 demanda ad un decreto del MITE la definizione delle condizioni tecnico-operative per l'applicazione del suddetto esonero, mentre il comma 3 esclude l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente. Il comma 4 reca invece modifiche all'art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua. Il comma 5 reca invece modifiche agli articoli 57 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Con riferimento al comma 1 si fa presente che, ad oggi, gli oneri generali di sistema sono pagati dai consumatori di energia nella forma finale utilizzata. La produzione di idrogeno da fonti rinnovabili non configura un consumo finale, ma una trasformazione da un vettore ad un altro, che poi sarà utilizzato nei consumi finali. Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 attua la direttiva 96/92/CE recante norme comuni per l'energia elettrica. Il citato articolo 3 disciplina l'attività e i compiti del gestore della rete di trasmissione nazionale, che esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il comma 11 prevede invece che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e a carico dei clienti finali siano stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'industria (ora transizione ecologica), di concerto con il Ministro dell'economia, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali oneri includono anche quelli concernenti le attività di ricerca e le attività di produzione di energia elettrica. La citata direttiva 96/92/CEE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica è stata abrogata dalla direttiva 2003/54/CE a sua volta abrogata dalla direttiva 2009/72/CE. Tuttavia dal 1° gennaio 2021 si applica la direttiva (UE) 2019/944 che rivede e abroga la direttiva 2009/72/CE. La direttiva (UE) 2019/944 fissa le regole per la generazione, la trasmissione, la fornitura e lo stoccaggio dell'energia elettrica, e gli aspetti legati alla tutela dei consumatori al fine di creare nell'UE mercati dell'energia elettrica integrati, competitivi, orientati al consumatore, flessibili, equi e trasparenti. Punti chiave della direttiva sono: i diritti dei clienti; le bollette; gli aggregatori, ossia persone fisiche o giuridiche che combinano più carichi di clienti o l'energia elettrica generata, per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica; le comunità energetiche dei cittadini, ossia entità controllate dai soci o dai membri basate sulla partecipazione volontaria e aperta, che hanno il diritto di impegnarsi in generazione, distribuzione, fornitura, consumo, servizi di efficienza energetica o servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai membri o ai soci; l'accesso ai dati e interoperabilità; l'elettromobilità; i gestori del sistema di distribuzione (DSO), ossia qualsiasi persona responsabile della gestione e dello sviluppo del sistema di distribuzione di energia elettrica in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica; i gestori della rete di trasmissione, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione e dello sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica. Il comma 2 dell'articolo 23 demanda ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione dei casi e delle condizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del comma 1 nonché delle modalità di attuazione del medesimo comma da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto. Si fa presente che, al momento, in Italia non è in funzione alcun impianto di elettrolisi da fonti rinnovabili. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati ai consumi di energia

elettrica sul punto di connessione e non sulle trasformazioni o sugli stoccaggi. Così, ad esempio, detti oneri non sono pagati dagli impianti di pompaggio che assorbono energia elettrica: gli assorbimenti di tali impianti, infatti, non vengono individuati come consumi in quanto l'energia elettrica viene poi reimmessa in rete quando necessario e solo a quel punto viene assoggettata al pagamento degli oneri. La norma in questione incide, dunque, su un tema particolarmente innovativo quale quello della produzione di idrogeno. La produzione di idrogeno viene identificata, in analogia al pompaggio, non come consumo, bensì come trasformazione in un altro vettore energetico che potrà poi essere utilizzato e consumato al bisogno. In tale successiva forma, sarà quindi soggetto agli oneri di sistema. La norma tratta di materie ancora oggetto di ricerca e sperimentazione: la disposizione in esame si applicherà, dunque, a un numero esiguo di applicazioni sperimentali. Il comma 3 dell'articolo 23 specifica che l'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 è escluso dai prodotti energetici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (c.d. testo unico sulle accise) e risulta sottoposto ad accisa ai sensi di tale articolo solo ed esclusivamente se direttamente utilizzato in motori termici come carburante. L'articolo 21 del testo unico sulle accise fornisce un elenco di quelli che sono considerati prodotti energetici, secondo la classificazione stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). Tra essi rientrano, ad esempio: carboni fossili, ligniti, gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (gas naturale). La nomenclatura è stabilita dal Regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio ed è aggiornata ogni anno. L'articolo 21 specifica inoltre, al comma 2, quali prodotti sono assoggettati ad accisa secondo le aliquote stabilite dall'Allegato I (benzina con piombo; benzina; petrolio lampante o cherosene; oli da gas o gasolio; oli combustibili; gas di petrolio liquefatti; gas naturale; carbone, lignite e coke). Tra l'altro il comma 4 prevede che ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti è sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente. Sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione contenuta nel comma 3 non determina effetti sul gettito erariale, tenuto conto che la medesima disposizione non apporta variazioni significative al quadro normativo di riferimento in materia di accisa; atteso che l'articolo 21 del testo unico sulle accise non annovera l'idrogeno tra i prodotti energetici sottoposti ad accisa. Il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all'art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua. I benefici della digitalizzazione della filiera del servizio idrico sono potenzialmente molteplici. La digitalizzazione, infatti, può servire a contrastare il degrado dell'infrastruttura, alla manutenzione del patrimonio idrico, a garantire la qualità della risorsa idrica, a rilevare le perdite o l'andamento della domanda di acqua, alla decentralizzazione dei sistemi idrici, a fronteggiare le conseguenze del cambiamento climatico, a migliorare la soddisfazione del cliente, ad aumentare la produttività e l'efficienza, alla sostenibilità della tariffa, nonché alla conformità alla normativa e alla regolazione. Secondo uno studio a cura della Global Water Intelligence (GWI), si stima che una completa integrazione delle tecnologie digitali lungo la filiera del servizio idrico porti ad un risparmio medio annuo dell'11% dei costi totali. Il medesimo comma 4, oltre ad essere coerente con il programma di governo, è volto alla realizzazione della Missione 2, Componente 4, Riforma 4.2 del PNRR *"Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati"*, entro l'orizzonte temporale stabilito del terzo trimestre 2022. Il comma 5 dell'articolo 23 reca modifiche agli articoli 57 e 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere. Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-*bis* all'articolo 250 del codice dell'ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società *in house* del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; si amplia inoltre il novero delle

finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà è consentito, inserendo anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque. Il comma 5, oltre ad essere coerente con il programma di governo, mira altresì a realizzare la Missione 2, Componente 4, Riforma 2.1 del PNRR in tema di *"Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"*, entro il termine temporale stabilito del secondo trimestre 2022. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge in esame novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Tale articolo 16 dispone circa le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e prevede, al comma 2-*bis*, che siano trasmessi per via telematica all'ENEA i dati relativi agli interventi effettuati che abbiano beneficiato delle medesime detrazioni. La norma prevede che l'invio delle informazioni all'ENEA sia finalizzata al monitoraggio e alla valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi in oggetto. La novella in esame aggiunge l'ulteriore finalità della corretta attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1, del PNRR, concernente "*Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici*". La novella prevede, inoltre, che, sulla scorta dei dati ricevuti, l'ENEA invii una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica (in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dal testo previgente del comma 2-*bis* qui novellato), nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali (come già previsto dal comma 2-*bis* previgente). Si segnala che analogo obbligo è posto in capo all'ENEA dall'art. 14 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica ivi disciplinati e che sembrerebbero peraltro essere ascrivibili alla dicitura "Ecobonus", utilizzata nella rubrica del presente articolo. Tale disposizione, non novellata, continua a prevedere, quindi, che la relazione dell'ENEA sia inviata al Ministero dello sviluppo economico (oltre che al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano). Il comma 2 stabilisce che l'ENEA modifichi il proprio statuto al fine di prevedere la figura del Direttore generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. La finalità dichiarata della disposizione è quella di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del PNRR. Demanda ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la modifica della dotazione organica (come determinata dal DPCM 22 gennaio 2013, tabella 10) al fine di inserire una unità dirigenziale di livello generale. Il comma 3 modifica l'articolo 37, comma 5, della legge n. 99 del 2009, che al Presidente dell'ENEA spetti la legale rappresentanza dell'Agenzia, e non più, come nel testo finora vigente, la direzione e la responsabilità dell'Agenzia medesima. La disposizione in esame mira quindi a distinguere le funzioni di indirizzo, che competono al Presidente, da quelle più direttamente attinenti alla sfera direttiva e gestionale, che saranno attribuite al Direttore Generale. L'intervento disposto dall'articolo 25 abroga la previsione dell'art. 198-*bis*, comma 3, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e conseguentemente include il "Piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico" tra i contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti previsti dall'art. 199, di competenza delle regioni, in modo da assicurare il necessario grado di dettaglio al quadro conoscitivo di base e alle specifiche azioni pianificate, coerentemente con i contenuti già previsti per la pianificazione regionale, nonché rendendo più agevoli e maggiormente efficaci successivi interventi di aggiornamento e modifica del piano per far fronte a nuove necessità del contesto locale. Tale intervento è coerente con il programma di Governo volto alla promozione dell'economia circolare. L'articolo 26 del decreto-legge istituisce - nello stato di previsione della spesa del MITE - il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Dicastero, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Con una modifica operata dall'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,

convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono stati inseriti anche gli enti del sistema camerale tra i soggetti del cui supporto tecnico-operativo possono avvalersi le amministrazioni chiamate alla realizzazione operativa dei predetti interventi previsti dal PNRR. Il comma 3 precisa che gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. Il comma 4 prevede che le amministrazioni incaricate della realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR assicurino la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal MEF. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*. Al comma 2 della norma introdotta, si provvede invece alla copertura finanziaria degli oneri delle misure indicate al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine si specifica che ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MITE. Le norme introdotte dall'articolo 26, pertanto, risultano necessarie al fine di adempiere agli impegni presi dall'Italia in sede europea e risultano coerenti con il programma di governo.

In materia di economia e finanza, nel decreto-legge si collocano alcune disposizioni di natura fiscale, che riguardano, in particolare:

- l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica per diversi soggetti e la relativa decorrenza;

- il trattamento fiscale da applicare in materia di accisa all'idrogeno verde prodotto con impianti di elettrolisi

Le disposizioni in argomento sono state introdotte a seguito della decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021 la quale, nel rinnovare la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l'Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, consente di applicare la misura anche ai soggetti che si avvalgono del regime di franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. L'intervento normativo contenuto nell'articolo 23, comma 3, ha come obiettivo quello di delineare il trattamento fiscale in materia di accisa relativo all'idrogeno verde prodotto con impianti di elettrolisi al fine di agevolare gli operatori del settore nell'applicazione della normativa di riferimento.

L'articolo 28 persegue, inoltre, gli obiettivi indicati al punto V) del traguardo M1C1- - 103 previsto dal PNRR (da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022), in base al quale l'Italia si è impegnata ad adottare atti di diritto primario e derivato che attuino azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione e certificazione dei corrispettivi.

In materia di transizione digitale, gli articolo 28, 29, 31 e 32 del decreto-legge in esame mirano a realizzare gli obiettivi indicati nella Missione "M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del Piano Nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, si tratta di dare attuazione, nell'ambito della Missione 1, alla Riforma "R.1.2.: Supporto alla trasformazione della PA locale", che prevede la creazione di una nuova società ("NewCo") in capo alla presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicata a Software development & operations management, incaricata dello svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici a

favore delle amministrazioni centrali. Al riguardo, l'art. 28 del decreto in esame istituisce la società 3-I S.p.a. Inoltre, per rispondere alla necessità di garantire una rapida digitalizzazione del Paese, l'art. 29 del decreto introduce la possibilità di superare il limite delle spese per l'acquisto di beni e servizi fissato al comma 591 della legge 160 del 2019, laddove si tratti di acquisti di beni e servizi del settore informatico finanziato col PNRR, nonché nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali. L'intervento normativo, inoltre, al fine di dotare la Presidenza del Consiglio dei ministri di un'adeguata struttura di supporto nell'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, anche in virtù delle nuove attività attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri connesse alla vigilanza sull'ASI introdotte dall'articolo 30, provvede ad incrementare, mediante le previsioni di cui all'art. 31, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'art. 32 del decreto sono, infine, previste una serie di misure necessarie a facilitare i progetti di trasformazione digitale previsti dal PNRR. L'obiettivo generale delle norme contenute negli articoli 28, 29, 31 e 32 del decreto-legge è in primo luogo la realizzazione del PNRR, per la parte di competenza, che pone l'interoperabilità, il *cloud first*, l'erogazione di servizi in rete e la transizione digitale della pubblica amministrazione tra i progetti più importanti. Per attuare rapidamente il PNRR l'intervento normativo prevede innanzitutto l'istituzione della società "3-I S.p.A", a capitale interamente pubblico, per lo svolgimento di attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali, nonché dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT. Viene prevista, altresì, la possibilità di superare il limite delle spese per l'acquisto di beni e servizi fissato al comma 591 della legge 160 del 2019, laddove si tratti di acquisti di beni e servizi del settore informatico finanziato col PNRR, nonché nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. Al fine di dotare la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri di un'adeguata struttura di supporto nell'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, anche in virtù delle nuove attività attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri connesse alla vigilanza sull'ASI introdotte dall'articolo 30, si provvede ad incrementare la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare nell'ambito della Missione 1, componente 1.1 – Digitalizzazione della PA, con riferimento all'inve-stimento 1.4 – Servizi digitali e cittadinanza digitale, nonché dei progetti del Piano na-zionale per gli investimenti complementari « Servizi digitali e cittadinanza digitale » si pre-vede l'estensione dell'ambito di intervento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al fine di ricomprendere ulteriori campi coerenti con le progettualità del PNRR (banda ultra larga, intelligenza ar-tificiale, competenze digitali). Vi sono, inoltre, pre-visioni di coordinamento per garantire, in norma primaria, il rinvio ad un manuale operativo con le regole tecniche di attuazione del Sistema di gestione deleghe e della piattaforma digitale per le notifiche.

In materia di infrastrutture e mobilità sostenibile, l'articolo 33 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti al fine di ridurne, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi operativi di tutti gli interventi ad essa funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. La disposizione si colloca, pertanto, nell'ambito della Missione M3C2-4 Riforma 1.3 del PNRR che prevede la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing con lo scopo precipuo di "*semplificare e ridurre la procedura di autorizzazione relativa alla costruzione degli impianti della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica per alimentare i sistemi di distribuzione per la fornitura di elettricità alle navi (cold ironing).*" A tal fine, si prevede che gli interventi in questione siano considerati di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza. Al contempo, fatti salvi i

provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi, la costruzione e l'esercizio di detti impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio dei medesimi impianti, ivi inclusi gli interventi di demolizione di manufatti o di ripristino ambientale occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata (in esito ad apposita Conferenza di servizi, da concludersi nei termini prefissati, cui partecipano tutte le Amministrazioni coinvolte) dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, nell'eventualità, variante allo strumento urbanistico, nonché titolo a costruire e ad esercitare gli impianti. Sempre in un'ottica di accelerazione procedimentale, funzionale alla realizzazione delle opere, i termini di cui all'articolo 27, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n.152 del 2006 in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica sono dimezzati.

Per quanto riguarda l'articolo 35 del decreto-legge in esame, si evidenzia che l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto disposizioni finalizzate alla semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal PNRR e PNC. In particolare, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, prevede l'applicazione delle disposizioni del Titolo IV del medesimo decreto-legge, relativo ai contratti pubblici, dell'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo. L'art. 207, comma 1, del D.L. "Rilancio" n. 34 del 2020, al fine di assicurare alle imprese la liquidità necessaria per l'avvio delle lavorazioni, prevede la possibilità di incrementare fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, l'importo dell'anticipazione del prezzo prevista dall'art. 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici che stabilisce che sul valore del contratto di appalto (di lavori, servizi e forniture) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Si ricorda, altresì, che l'art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020, con novella all'art. 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici, ha previsto che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice. In proposito l'ANAC, con la deliberazione 14 novembre 2018, n. 1050, ha chiarito che non sussiste alcun divieto o limite per l'anticipazione del prezzo nelle procedure sotto soglia europea, a nulla rilevando che questa sia disciplinata, nel Codice dei contratti pubblici, all'art. 35, comma 18, rubricato "Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia" e al successivo art. 36, relativo invece agli appalti di importo inferiore a tale soglia. L'istituto dell'anticipazione del prezzo ha, infatti, la finalità di consentire all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all'esecuzione del contratto, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori.

In materia di rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere, l'articolo 34 ha la finalità di armonizzare la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, all'introduzione del sistema della certificazione della parità di genere, conferendo allo stesso effettività, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR. L'articolo apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 50 del 2016: la lettera a), modificando l'articolo 93, comma 7, dispone che nei contratti di servizi e forniture l'importo della garanzia da fornire e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% anche qualora l'impresa sia in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006; la lettera b), integrando l'articolo 95, comma 13, dispone che le PP.AA. aggiudicatrici indicano nel bando di gara

il maggiore punteggio anche con riferimento all'adozione (da parte delle imprese concorrenti) di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del citato decreto legislativo n. 198.

In materia di sviluppo e valorizzazione del turismo:

- l'articolo 38 dispone che le risorse finanziarie finalizzate alla attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, siano destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questa prospettiva, inoltre, l'importo di 100 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021;

- l'articolo 39 dispone di aggiungere all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il Consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo.»;

- l'articolo 40 dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma. Il medesimo articolo prevede alcune modificazioni all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione alla disciplina delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del Commissario straordinario.

In materia di istruzione, l'intervento regolatorio contiene disposizioni per la riforma della formazione iniziale e continua degli insegnanti, anche attraverso il miglioramento delle procedure di reclutamento di tale personale scolastico. Gli interventi contengono ulteriori urgenti misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui è titolare il Ministero dell'istruzione. Essi sono anche dettati dalla necessità di rispettare l'accordo operativo sull'attuazione del Piano di ripresa e resilienza e, in tale ottica, sono in linea con gli interventi proposti negli altri settori istituzionali. Quest'ultimi sono finalizzati infatti a semplificare ulteriormente le procedure strumentali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oltreché a prevedere le necessarie misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. All'interno del PNRR una delle strategie fondamentali è il miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti, finalizzato anche al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione. Obiettivo fondamentale dell'intervento è quindi quello di rivedere il sistema di reclutamento degli insegnanti al fine di poter coprire, in modo più stabile e regolare, le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo, attraverso una migliore pianificazione del fabbisogno di insegnanti. Ulteriore obiettivo delle proposte regolatorie è quello di costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola, finalizzato ad assicurare un costante sviluppo professionale e di carriera. Tali obiettivi si legano strettamente a quello del rafforzamento dell'offerta formativa. Gli interventi normativi d'urgenza sono coerenti con l'attuale quadro normativo europeo, rappresentato dal Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e con quello nazionale, rappresentato dai diversi provvedimenti normativi d'urgenza adottati dal Governo per attuare il PNRR e per rafforzare le strutture amministrative e snellire le procedure funzionali l'attuazione del medesimo Piano. Lo scopo generale che persegue

l'intervento regolatorio all'articolo 44 è il significativo miglioramento della qualità del sistema educativo attraverso l'innalzamento della professionalità del personale scolastico. Ulteriore obiettivo generale è quello di costruire, in linea con gli *standard* europei, un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola già in servizio che, in continuità con la formazione iniziale, favorisca un continuo sviluppo professionale e di carriera. L'obiettivo principale dell'intervento è quello di sviluppare e di accertare nei futuri docenti, non solo le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche dei nuclei basilari dei saperi, ma anche quelle legate alla capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti, nonché la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi alla funzione docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale. Si valorizza in modo particolare la formazione continua obbligatoria, come la formazione continua incentivata, le quali si integrano con la formazione iniziale completandola. A tal fine, la formazione obbligatoria ricomprende non solo le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, ma anche un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale, su base volontaria a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024; il sistema diventerà obbligatorio per i docenti successivamente immessi in ruolo. In tale quadro, la Scuola di alta formazione dell'istruzione assume un ruolo centrale, al fine di indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico. Compito della Scuola è anche quello di definire i contenuti e la struttura dei percorsi formativi, anche con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE. Si procede inoltre, all'articolo 46 al p*erfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti e all'articolo 47 ad approntare ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione.* In particolare si prevede per ciascuno degli anni scolastici dal 2022-2023 al 2025-2026 l'individuazione di ottantacinque tra docenti e assistenti amministrativi e un numero fino a un massimo di tre dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale e presso gli USR per garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione. Tale personale costituirà il Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il decreto-legge in esame dispone misure urgenti volte ad armonizzare e definire nel dettaglio il quadro normativo vigente in vista dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già avviata con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

Fermo restando che il quadro normativo nazionale dei settori d'intervento è stato delineato contestualmente all'esame dei singoli articoli del decreto-legge, di seguito sono riportate alcune norme di riferimento raggruppate per settori d'intervento.

Il quadro normativo relativo agli ambiti sui quali incidono le disposizioni degli articoli da 1 a 8 e degli articoli 10 e 12 del decreto - legge in esame è costituito dalle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n 487: articoli da 1 a 20;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche": articolo 6-ter, comma 1; articolo 30; articolo 32; articolo 35, comma 5; art. 53 comma 10; art. 54

- decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: articolo 4, commi da 3 a 6-ter, 7, 8 e 9;
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: articoli 247, commi da 1 a 8, 248, 249, commi 1 e 1-bis, e 257.
- decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76: articolo 10, commi da 1 a 4, 6, 7 e 11-ter;
- decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia": articolo 1, comma 2 primo periodo e comma 4; articolo 3, comma 6; articolo 6; articolo 9;
- decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150: articolo 14-bis, comma 2;
- legge 19 giugno 2019 n. 56: articolo 3, comma 15;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: articolo 9, comma 4;
- legge 27 dicembre 2019 n. 160: articolo 1, comma 495;
- decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233: articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo.

Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 36 del 2022 incide sulle seguenti disposizioni:

- articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 178 del 2009: si modifica la composizione del Comitato di gestione, inserendovi anche la carica di Vicepresidente;
- articolo 7 del d.lgs. n. 178 del 2009: vengono inseriti il comma 4-bis, che contiene la previsione secondo cui il Vicepresidente è nominato del Presidente, e il comma 4-ter, che detta i criteri di nomina del Vicepresidente, il trattamento economico, la durata dell'incarico;
- articolo 11 del d.lgs. n. 178 del 2009: è inserito il comma 2-bis, che contiene l'autorizzazione a reclutare 28 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante procedure selettive;
- articolo 12 del d.lgs. n. 178 del 2009: viene sostituito il comma 1 prevedendo che le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale e coerentemente, si modifica anche il comma 2 dello stesso articolo;
- articolo 13 del d.lgs. n. 178 del 2009, vengono inseriti i seguenti commi: 2-bis, che contiene l'autorizzazione a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 30 unità di personale di categoria A e 30 unità di categoria B; 2-ter, che prevede che al 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola operi un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; 2-quater, secondo cui il contingente di personale di cui al comma 2-ter non può superare le venti unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri; 2-quinquies, secondo cui la durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non può essere superiore a trentasei mesi; 2-sexies, che contiene l'autorizzazione di spesa per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies; 2-septies, che prevede l'aumento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di due unità dirigenziali di livello non generale. Si prevede, inoltre, che, in sede di prima applicazione possano essere conferiti incarichi

dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri; 2-octies, secondo cui la Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.

Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge in esame abroga i commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, che rispettivamente prevedono che a ciascuna sede distaccata della Scuola sia preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola e che ai responsabili di sede siano attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico formativa.

Per ciò che attiene al quadro normativo nazionale in materia di amministrazione della giustizia, si richiamano le disposizioni già commentate nell'individuazione degli obiettivi e della necessità dell'intervento normativo in argomento.

In materia di cultura, il quadro normativo di riferimento per l'intervento normativo in esame è il seguente:

- articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
- articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
- articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

In materia di affari regionali, il quadro normativo di riferimento è costituito da:

- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, in particolare dall'articolo 33 che ha previsto l'istituzione, presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, del Nucleo PNRR Stato-Regioni;
- articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'intervento normativo in materia di università e ricerca estende, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, e a valere sui fondi dello stesso, le procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 230 del 2005. La misura è estesa anche agli enti di ricerca, facendo riferimento alle procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 2003. Va ad incentivare una ulteriore fattispecie di chiamate dirette di cui allo stesso

articolo 1 comma 9 della legge 230 del 2005; si fa riferimento alle chiamate di studiosi, italiani o stranieri, che siano risultati vincitori, in qualità di *principal investigator* (PI) dei bandi dello *European Research Council* (ERC). Si intende conseguire gli stessi obiettivi per gli enti pubblici di ricerca, prevedendo, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, una deroga alla previsione dei vincoli quantitativi di cui alla disciplina di riferimento dettata dall'articolo 16 del decreto legislativo 218 del 2016. Per quanto concernente il riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e del settore spaziale ed aerospaziale, si apportano, infine, una serie di modificazioni al decreto legislativo 4 giugno 2003, n.128.

In materia ambientale e di transizione ecologica, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalle seguenti norme:

- legge 30 dicembre 2018 n. 145 (art. 1, comma 317);
- decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (art. 24, comma 1).
- decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (art. 3, comma 11);
- decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (art. 21);
- regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775 (art. 21);
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 57 e art. 250).
- decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (art. 16, comma 2-*bis*);
- legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 37, comma 5).
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 198-*bis* e art.199).
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (art. 9)

L'articolo 18 del decreto-legge in esame estende l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ai soggetti esonerati da tale adempimento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. L'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della fatturazione elettronica fa seguito alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021, la quale, nel rinnovare la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l'Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, consente di applicare la misura anche ai soggetti che si avvalgono del regime di franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. Per dare attuazione alla nuova Decisione di esecuzione, il comma 2 modifica l'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, facendo venire meno l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto per i soggetti che rientrano del regime cosiddetto "di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del DL n. 98 del 2011, per i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 e per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991. La previsione del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legge in argomento non amplia le ipotesi in cui deve essere emessa fattura; restano, pertanto, fermi i principi generali di cui agli articoli 21 e 21-bis del DPR n. 633 del 1972, compresa la possibilità riconosciuta al soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio di assicurare che la fattura sia emessa, per suo conto e sotto la sua responsabilità, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 18, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a

fronte del nuovo adempimento posto a loro carico, prevede un termine a partire dal quale cessa di avere effetto l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica. Tale termine è fissato al 1° luglio 2022, per i soggetti precedentemente esonerati che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e al 1° gennaio 2024, per gli altri soggetti esonerati. Il medesimo comma stabilisce che nel terzo trimestre del 2022 non si applicano sanzioni ai soggetti obbligati alla fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio del medesimo anno, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Con riferimento all'intervento normativo contenuto nell'articolo 23, comma 3, si fa presente che per la legislazione nazionale, l'idrogeno non risulta compreso tra i prodotti energetici elencati nell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise - TUA) e pertanto, in linea generale, esso non soggiace all'imposizione in materia di accisa. Il medesimo articolo 21, al comma 5, prevede che sia sottoposto al regime dell'accisa anche ogni prodotto che, pur non essendo prodotto energetico, rientri nella categoria degli idrocarburi e sia utilizzato come combustibile per riscaldamento. In relazione a tale specifica previsione, si rileva che l'idrogeno, non rientrando nel gruppo degli idrocarburi in quanto non contenente carbonio, non potrebbe essere sottoposto ad accisa.

Occorre altresì rilevare che il comma 9 del predetto articolo 21 sottopone ad accisa i prodotti energetici qualora siano utilizzati per produrre elettricità: anche in tale contesto l'idrogeno, utilizzato a tal fine, non risulta sottoposto a tale tributo, non rientrando, come già specificato, tra i prodotti energetici. Parallelamente, non è sottoposto ad accisa l'idrogeno impiegato, per finalità energetiche, nelle c.d. celle a combustibile.
L'unica fattispecie in cui l'idrogeno potrebbe rientrare nel regime dell'accisa risulterebbe quella prevista dal comma 4 del menzionato articolo 21 del TUA, il quale stabilisce la sottoposizione a tale imposta di qualsiasi sostanza, anche non qualificabile come prodotto energetico, che venga utilizzata come carburante per motori.
Conseguentemente, l'articolo 23, comma 3, del provvedimento in esame, dedicato alla produzione e al consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, prevede che l'idrogeno verde prodotto con impianti di elettrolisi possa essere sottoposto ad accisa solo nel caso in cui venga utilizzato direttamente come carburante per motori.
Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, così come modificato dall'articolo 5-*novies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, prevede per gli operatori finanziari l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-*ter* messi a disposizione degli esercenti attività di commercio al dettaglio, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. L'articolo 18, comma 4 del decreto-legge in esame sopprime il riferimento al comma *1-ter*, con l'effetto di ampliare il citato obbligo di comunicazione per le transazioni effettuate non solo nei confronti dei consumatori finali, ma anche nei confronti di tutti gli altri operatori economici, compresi quelli che pongono in essere operazioni B2B e B2G.

Il quadro normativo nazionale riferito alle disposizioni in materia di infrastrutture è costituito principalmente dalle seguenti disposizioni:

- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in particolare gli articoli 36 e 39;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'articolo 14-*bis*;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in particolare l'articolo 12;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare l'articolo 27-*bis*.

Con riferimento all'articolo 34 del decreto-legge in esame, si evidenzia che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri ha la responsabilità del progetto "Introduzione di un sistema di certificazione della parità di genere", Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 1, Investimento 2. Il progetto intende accompagnare le aziende nella riduzione dei gap nelle aree più critiche per la crescita professionale delle donne e rafforzare la trasparenza retributiva. Il sistema di certificazione della parità di genere e i relativi meccanismi di incentivazione per le imprese devono contemplare almeno le dimensioni seguenti: opportunità per le donne di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità.
L'investimento si articola in:
- un traguardo (M5C1-12), consistente nell'entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione delle imprese, da conseguirsi entro T4 2022;
- un obiettivo (M5C1-13), consistente nell'ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione della parità di genere, da conseguirsi entro T2 2026;
- un obiettivo (M5C1-14), consistente nell'ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica, da conseguirsi entro T2 2026.
La novella introdotta dall'articolo 34 consiste in un intervento normativo che prevede un rafforzamento della certificazione di genere inserendo premialità legate alla certificazione nella revisione del codice degli appalti. Tale intervento normativo è in armonia con le azioni programmate a livello nazionale e finalizzate alla definizione di standard per il sistema di certificazione di genere anche grazie al lavoro del Tavolo tecnico istituito dal Capo Dipartimento per le pari opportunità, e al contributo della rappresentante di Uni (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le disposizioni del decreto-legge in esame integrano e modificano il quadro normativo nazionale dei settori d'intervento tramite normazione diretta e novella legislativa. Sono esplicitamente individuate le norme abrogate.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Le disposizioni del decreto-legge in esame non sono in contrasto con le norme costituzionali e sono in linea con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni secondo la ripartizione effettuata dall'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non comporta rilegificazioni e si esplica necessariamente a livello primario.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sono stati presentati in Parlamento disegni di legge governativi su materie analoghe a quelle contenute nel decreto-legge in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità su specifiche materie disciplinate dal decreto-legge.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea ed è finalizzato ad accelerare l'attuazione del PNRR.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano aperte procedure di infrazione sulle specifiche materie oggetto dell'intervento normativo

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi presso la Corte di Giustizia su specifiche materie disciplinate dal decreto-legge.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità presso la CEDU su specifiche materie disciplinate dal decreto-legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione di settore da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Per la predisposizione dell'intervento normativo è stata utilizzata anche la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. È stata utilizzata anche la normazione diretta.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti. Le norme di cui agli articoli 42 e 48 contengono disposizioni abrogative espresse. In particolare l'articolo 48 prevede al comma 1, lettera a), l'abrogazione della disposizione che demandava a decreti del Ministro della giustizia l'individuazione delle procedure di monitoraggio e le risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR. In particolare, la disposizione è volta ad abrogare il comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Il monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR con riguardo alla giustizia ordinaria, è infatti già svolto dall'apposita Unità di missione, istituita con decreto 18 novembre 2021 del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che è deputata a fornire il costante coordinamento e il monitoraggio puntuale del complesso delle misure di attuazione del PNRR, nonché l'avanzamento dei *milestone* e *target* relativi alla Giustizia, compreso il potenziamento dell'Ufficio per il processo. La lettera b) dell'articolo 48 abroga l'articolo 13-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, introdotti con l'articolo 11 del decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria". In particolare, il comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 affida ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità d'istituzione e di ripartizione dei costi tra gli operatori "*di un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate che possa fornire una offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni, con*

riferimento ai servizi di trasporto passeggeri che si svolgono a condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica". Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 13-*bis* del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 assegna a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di individuare le modalità per l'estensione del sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata a tutti gli altri servizi di trasporto passeggeri. Si ritiene che entrambe le citate disposizioni possano essere abrogate in quanto, da un lato, il mercato del settore trasporto passeggeri si è organizzato autonomamente in tal senso, fornendo già servizi di tale tipologia sulla base di appositi accordi commerciali tra gli operatori, rendendo oggi superflua la prevista istituzione di un apposito sistema comune, dall'altro, l'eventuale attuazione delle medesime disposizioni imporrebbe l'individuazione anche di un soggetto pubblico quale gestore del nuovo sistema comune, con conseguente onerosità e necessità di individuarne la relativa copertura finanziaria, attualmente non prevista. Va evidenziato, peraltro, che la previsione di cui al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio di istituire un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate ha carattere meramente facoltativo. La lettera c) dell'articolo 48 abroga l'articolo 59, comma 1, lettere l), q) e r), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relative all'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, al controllo dello Stato di approdo per le unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana e alle procedure e modalità per l'accertamento del tasso alcolemico. Va evidenziato che l'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 prevede l'emanazione di un regolamento per la modifica della disciplina prevista dal regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (e regolamento di attuazione di cui al decreto 29 luglio 2008, n. 146). Sennonché, nella fase di predisposizione del regolamento, è emersa la necessità di eliminare la previsione relativa alla necessità di disciplinare alcune materie contenute nella delega di cui al richiamato articolo 59. In particolare, si evidenzia quanto segue. L'articolo 16, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 ha demandato a un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. Si rende pertanto necessario abrogare previsioni di cui alla lettera l) dell'articolo 59, sopra richiamato, che rinvia al regolamento di attuazione del codice la definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche. La soppressione della lettera q), avente ad oggetto il controllo dello Stato di approdo (PSC) delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana, è necessaria perché la materia è già esaurientemente disciplinata dalla direttiva 2009/16/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 e successive modifiche e integrazioni. Da ultimo, la soppressione della lettera r), concernente la definizione delle procedure e delle modalità per l'accertamento del tasso alcolemico dei conduttori di unità da diporto, si rende necessaria in quanto la materia è già esaurientemente disciplinata dall'articolo 53-bis del codice, rubricato "Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool". Si evidenzia, inoltre, che l'abrogazione delle sopra richiamate disposizioni consentirà la prosecuzione del procedimento istruttorio volto all'adozione del regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, provvedimento che risulta monitorato per l'attuazione del programma di Governo e la cui istruttoria è sospesa a causa dell'impossibilità di dare piena attuazione alla delega di cui all'articolo 59 sopra richiamato. La lettera d) dell'articolo 48 abroga l'articolo 11, comma 9, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio. Il citato decreto legislativo ha innovato la precedente disciplina concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna. La disciplina della citata materia si rinviene nelle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (ora abrogate), recepite nell'ordinamento nazionale, rispettivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica

12 gennaio 1998, n. 24, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna. Il decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237 ha recepito solo parzialmente la direttiva (UE) 2017/2397, atteso che questa prevedeva la possibilità per alcuni Stati membri (tra cui l'Italia) di procedere al recepimento delle sole disposizioni espressamente indicate all'articolo 39. Pertanto, le disposizioni di cui alla direttiva 96/50/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, restano applicabili per le qualifiche relative alle vie navigabili interne, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/2397. Per tali motivi, il decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237 prevede all'articolo 11, comma 9, lettera b) la modifica del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, al fine del coordinamento e del raccordo con le disposizioni di cui al decreto legislativo.
Il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna è, invece, ora disciplinato dal richiamato decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237. Pertanto, non si rende necessario procedere ad apportare alcuna modifica al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, come invece previsto dall'articolo 11, comma 9, lettera a) del suddetto decreto legislativo, con discendente necessità di abrogazione di detta disposizione.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le disposizioni dell'atto normativo non hanno effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Le norme di cui agli articoli 13, commi 1 e 2, 17, commi 3 e 4 e 43, comma 3, del decreto-legge in esame, introducono, nei settori di intervento, disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina attualmente vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Per gli interventi in materia di Pubblica Amministrazione, sono previsti i seguenti atti attuativi:

a) Articolo 2, comma 4: si prevede l'adozione di un decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza Unificata entro il 31 dicembre 2022, relativo alle modalità di utilizzo del portale di reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali;
b) Articolo 3, comma 5: si prevede, entro il 31 ottobre 2022, l'adozione di un decreto del Ministro la Pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola Nazionale dell'amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata, che adotti specifiche linee guida ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;

c) Articolo 3, comma 6: si prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure e dei criteri di cui al medesimo articolo 3
d) Articolo 7, comma 1, lettera c): si prevede che con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro.

Per gli interventi in materia di coesione territoriale:

a) art. 37, comma 1, prevede che la proposta di revisione delle aree ZES sia approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione;
b) art. 37, comma 2, prevede di rafforzare la struttura produttiva delle aree ZES mediante lo strumento agevolativo "Contratti di sviluppo", stabilendo che il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, definisca con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti;
c) art. 37, comma 3, prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, sono disciplinate tramite DPCM le procedure di istituzione delle ZLS, le relative modalità di funzionamento e di governance, nonché definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dalla legge. Tale termine risulta congruo in relazione alla procedura prevista per l'adozione dell'atto attuativo.

Il comma 4 dell'articolo 14 rimanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto, per la definizione delle procedure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al medesimo articolo 14.

L'articolo 23, comma 2, dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica siano individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1 (esenzione del consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico). Inoltre, con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 24 prevede l'adozione di successivi atti attuativi:
a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del direttore generale;
b) con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica dell'Agenzia viene modificata con l'inserimento di una unità dirigenziale di livello generale.

L'articolo 25 prevede l'adozione di successivi atti attuativi. Il comma 2 dispone, infatti, che il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico sia redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 28 del decreto-legge prevede l'adozione dei seguenti atti successivi attuativi:

a) l'adozione di un DPCM, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per approvare lo statuto della Società 3-I S.p.A.;
b) l'adozione di uno o più DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di individuare le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale, i beni immobili in proprietà degli Istituti, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 3-I S.p.A. dagli Istituti partecipanti per l'assolvimento dei propri compiti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni interessate. Non è stato necessario, pertanto, commissionare all'Istat apposite elaborazioni statistiche.

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
1 giugno 2022
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (2598)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «dei nuovi profili professionali» *aggiungere le seguenti:* «e delle famiglie professionali».

1.2
RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Al comma 1, eliminare le seguenti parole: «individuati dalla contrattazione collettiva».

1.3

BINETTI, GALLONE

Al comma 1, dopo la parola: «ecologica» *aggiungere le seguenti*: «, nonché l'integrazione delle persone con disabilità, ».

1.4

RICCIARDI

Al comma 1, dopo le parole: «della pubblica amministrazione», *aggiungere le seguenti:* «e relative a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.».

1.5

VALENTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-*bis*. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, commi 1, 1-*bis* e 2, dopo le parole "per garantire l'invarianza", sono inserite le seguenti: "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".

1.6

VITALI, MALLEGNI

Al comma 2, dopo le parole: «entro il 30 giugno 2022» *inserire le seguenti:* «previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.7

SBROLLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.8

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 2, dopo le parole: «entro il 30 giugno 2022» *sono inserite le seguenti*: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.9

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, previo accordo in Conferenza unificata, per quanto riguarda gli enti territoriali».

1.10

MODENA

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, previo accordo in Conferenza unificata, per quanto riguarda gli enti territoriali».

1.11

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, previo accordo in Conferenza unificata, per quanto riguarda gli enti territoriali».

1.12
BINETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole "pari almeno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "pari almeno a tre anni" e le parole "del requisito dei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "del requisito dei tre anni".

b) all'articolo 53, comma 1-*bis*, le parole "o abbiano rivestito negli ultimi due anni" e le parole "avuto negli ultimi due anni", sono soppresse.»

Art. 2

2.1
BINETTI, GALLONE

Al comma 1, capoverso "35-*ter*",*comma 1, dopo la parola* "sviluppato" *aggiungere le seguenti*: ", in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i criteri attuativi della legge 9 gennaio 2004, n. 4,"

2.2
TONINELLI, PAVANELLI

Al comma, 1, capoverso "Art. 35-ter*", comma 2, sostituire le parole:* «un indirizzo PEC», *con le seguenti:* «un indirizzo di posta elettronica o un domicilio digitale»

2.3

MANTOVANI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni, nonché le Regioni e gli enti locali, utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato e per la pubblicazione dei bandi per il reclutamento e per la mobilità.».

2.4

CROATTI, MANTOVANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.5

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.6

MODENA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le

amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.7

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.8

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Sopprimere il comma 6.

2.9

VITALI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» *inserire le segue*nti: «e prevedono anche la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane.»

2.10

MANTOVANI, TONINELLI, GARRUTI, SANTANGELO, PERILLI, ROMANO, PAVANELLI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti»*, con le seguenti:* «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso»

2.11

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i concorsi pubblici indetti dagli enti locali i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, anche se dipendenti o dirigenti dell'ente che ha indetto il concorso o di altra pubblica amministrazione, sono determinati ai sensi del decreto di cui al primo periodo"».

2.12

SBROLLINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i concorsi pubblici indetti dagli enti locali i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, anche se dipendenti o dirigenti dell'ente che ha indetto il concorso o di altra pubblica amministrazione, sono determinati ai sensi del decreto di cui al primo periodo"».

2.13

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i concorsi pubblici indetti dagli enti locali i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, anche se dipendenti o dirigenti dell'ente che ha indetto il concorso o di altra pubblica amministrazione, sono determinati ai sensi del decreto di cui al primo periodo"».

Art. 3

3.1

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. *35*-quater»*, nel comma 1, alinea, dopo le parole:* «comma 5» *inserire le seguenti*: «ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,».

3.2

VATTUONE

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater»*, nel comma 1, alinea, dopo le parole:* «di cui all'articolo 35, comma 5,»*, inserire le seguenti*: «esclusi quelli per l'assunzione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia,».

3.3

VITALI

Al comma 1, capoverso «*Art. 35*-quater»*, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo dopo le parole:* «lingua straniera» *sono inserite le seguenti*: «ai sensi dell'articolo 37»;

b) *il secondo periodo è sostituito con il seguente*: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini;».

3.4

VITALI, PAGANO

Al comma 1, al capoverso «*Art. 35*-quater»*, al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e manageriali, in relazione a profili intermedi destinati a tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali incluse quelle relazionali e delle attitudini al lavoro.»

3.5

BINETTI, GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art.35-quater»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole:* «specificate nel bando» *aggiungere le seguenti*: «, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,»;

b) *al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole:* «lavorative pregresse e pertinenti» *aggiungere le seguenti:* «ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68»;

c) *al comma 2, primo periodo dopo le parole:* «scelta organizzativa dell'amministrazione procedente» *aggiungere le seguenti:* «, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici dell'apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.».

3.6

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Al comma 1, capoverso articolo 35-quater*, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti» *con*

le seguenti: «che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione predisposte»;

b) al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: «le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» *con le seguenti*: «le predette amministrazioni devono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale».

3.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *alla lettera c), sopprimere le parole:* «anche da imprese e soggetti specializzati in selezioni del personale»;

- *alla lettera d), dopo le parole:* «esperienze lavorative pregresse e pertinenti» *aggiungere le seguenti*: «anche presso la stessa amministrazione».

3.8

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater», *comma 1, sopprimere la lettera e).*

3.9

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater.», *comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente*: «f) che i titoli possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale e che nella valutazione finale dei titoli, il dottorato di ricerca debba essere considerato in modo superiore rispetto al master di II livello.».

3.10

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - CIMEA per l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento finalizzato dei titoli di studio esteri di formazione superiore e di rilascio dei pareri, ove prescritti. A tal fine, il Ministero dell'università e della ricerca stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere derivante dall'attuazione presente comma, determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

3.11

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Al fine di garantire la massima trasparenza, in tutta la fase concorsuale, ogni candidato può visualizzare, al termine della prova scritta, ovvero della preselettiva, svolta tramite supporti digitali, senza necessità di ricorrere all'istituto giuridico dell'accesso agli atti, anche il file .log che renda noti tutti gli eventi della prova, nonché l'orario di ognuno. Per eventi della prova si intendono tutti gli input dati al dispositivo, durante lo svolgimento della stessa, ovvero agli eventi seguenti, compresi eventuali accessi e modifiche al file, dal termine della prova alla pubblicazione nell'area utente del candidato, nel portale di riferimento. La pubblicazione dell'esito della prova, nonché del file .log, dovrà avvenire entro e non oltre ventiquattro ore dal termine della stessa.».

3.12

IWOBI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 99-*bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.";

b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.".

3-*ter*. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti ", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".»

3.13

ALFIERI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 99-*bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.";

b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.".

3-*ter*. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti ", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".»

3.14

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. All'articolo 34-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano. All'articolo 34-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".»

3.15

MODENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 34-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano,

b) al comma 4, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".»

3.16

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 34 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano. All'articolo 34 bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".»

3.17

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis* Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti locali utilizzare forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche diverse dalla Gazzetta ufficiale, quali ad esempio *social network*, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali.»

3.18

MODENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis* Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti locali utilizzare forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche diverse dalla Gazzetta ufficiale, quali ad esempio *social network*, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali.»

3.19

CROATTI, MANTOVANI, PAVANELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti locali, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei siti istituzionali, di utilizzare ulteriori forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche.»

3.20

MARCUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

3.21
PAGANO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 20, comma 2**,** del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, le parole: "31 dicembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

3.22
ZAFFINI, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità».

3.23
SBROLLINI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

7-*ter*. Salvo quanto previsto al successivo comma 7-*quater*, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

7-*quater*. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

3.24

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

7-*ter*. Salvo quanto previsto al successivo comma 10, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

7-*quater*. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»

3.25

PAGANO, MALLEGNI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

7-*ter*. Salvo quanto previsto al successivo comma 10, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

7-*quater*. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»

3.26

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

7-*ter*. Il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

3.27

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "tre anni"».

3.0.1

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO, PERILLI, ROMANO, PAVANELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Misure di attuazione della Missione 1, Componente 1.2 modernizzazione della pubblica amministrazione)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della missione M1 C1.2, Riforma 2.3 "Competenze e carriere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con l'obiettivo di garantire condizioni di lavoro trasparenti, favorire la produttività e l'orientamento ai risultati, conciliare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, provvedere al miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

b) al quarto periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

3. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022.»

Art. 4

4.1

LANNUTTI, LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, CORRADO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: «1-*bis*. Dopo l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente: "Art. 35-*ter*. - (*Disposizioni in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico*). - 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15, gli ufficiali dirigenti delle Forze armate, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, il personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e tutto il personale in qualunque forma dipendente del Ministero dell'interno nonché il personale della carriera dirigenziale penitenziaria non possono ricoprire cariche o essere partecipi in associazioni che comportano un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, né in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza."»;

c) *al comma 2 sostituire le parole*: «di cui al comma 1, lettera a)» *con le seguenti*: «di cui al comma 1-*bis*»;

4.2

GRANATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

b) sopprimere il comma 2.

4.3

VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo ob-

bligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico."»

4.4

VITALI, PAGANO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione a tali moduli è obbligatoria anche in ogni caso di passaggio a ruoli o funzioni superiori.».

Art. 5

5.1

PILLON

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 91, si prevede che:

a) l'iscrizione e la partecipazione a competizioni, campionati e gare sportive nelle categorie femminili sono riservate a persone di sesso biologico femminile al momento della nascita.

b) l'iscrizione e la partecipazione a competizioni, campionati e gare sportive nelle categorie maschili sono riservate a persone di sesso biologico maschile al momento della nascita.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano alle seguenti categorie di soggetti:

a) coloro che, in quanto tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), praticano un'attività sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica;

b) gli studenti che partecipano a tutte le fasi dei Giochi della Gioventù;

c) gli studenti che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

d) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi in tutte le fasi;

e) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982;

f) coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica in forma associata in associazioni sportive, riconosciute o non riconosciute.

1-*quater*. È fatto obbligo al CONI, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, agli organi scolastici che organizzano attività fisico-sportive, alle società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle associazioni sportive riconosciute o non riconosciute, di osservare e a far rispettare le previsioni di cui al comma 1-*bis*.

1-*quinquies*. Ogni soggetto che risulti privato di un'opportunità sportiva o subisca un danno diretto o indiretto a causa di una violazione delle previsioni di cui al comma 1-*bis* ha facoltà di agire giudizialmente per il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti responsabili.»

5.2

CALIGIURI, VITALI, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 178 del 2020, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103, della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.»

5.3

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 178 del 2020, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103 della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.».

5.4

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile, di cui alla legge n. 178 del 2020, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103 della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.».

5.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103 della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.».

5.6
BINETTI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative, il Consigliere Nazionale di Parità di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.».

Art. 6

6.1
MANCA

Alpportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni*:

1) *al capoverso "1*-quater*", sostituire le parole da:* «A decorrere dal 1° luglio 2022» *fino a:* «di cui all'articolo 35-*ter*» *con le seguenti*: «A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e le autorità amministrative indipendenti provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter*. Le Regioni e gli enti dipendenti e vigilati dalle medesime, inclusi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale, pubblicano gli avvisi nell'apposita sezione costituita all'interno del Portale www.InPa.gov.it o del portale informativo, di cui all'art. 35-*ter*, comma 5, eventualmente attivato in attuazione della propria autonomia organizzativa»;

2) *sostituire il capoverso "1*-quinquies*" con il seguente*: «1-*quinquies*. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento della dotazione organica. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di ammi-

nistrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte nonché ai comandi tra Regioni ed enti dipendenti e vigilati, ivi compresi gli enti e aziende del Servizio Sanitario regionale, e con gli enti locali del territorio regionale.»;

3) *dopo il capoverso "1-*quinquies*" inserire il seguente*:

«1-*sexies*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* da parte delle Regioni e degli enti dipendenti e vigilati dalle medesime, esclusi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale, la percentuale indicata nel predetto comma è calcolata sui posti complessivamente previsti dalle dotazioni organiche dei predetti enti.»;

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* «o distacchi» *e dopo la parola:* «denominati» *inserire le seguenti*: «di personale non dirigenziale»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.»

d) *al comma 3, sopprimere le parole:* «o distacco».

6.2

PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, GIRO

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, lettera b), capoverso «1-*quater*», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'avvio delle procedure di mobilità, per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà effettuarsi sulla base dei posti disponibili previa immissione nei ruoli delle unità di personale già ritenute idonee ad esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti e fino al loro completo esaurimento o, almeno, fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56. »;

b) al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « mentre per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via prioritaria, del personale idoneo ad esito di procedure già avviate, come introdotto dal comma 1-*quater* del presente articolo».

6.3

VALENTE, FEDELI

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-*quater*", *aggiungere, in fine, il seguente per*iodo: «L'avvio delle procedure di mobilità, per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei ministri, deve effettuarsi sulla base dei posti disponibili e previa immissione nei ruoli delle unità di personale già ritenute idonee all'esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti e fino al loro completo esaurimento ovvero fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56».

6.4

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-*quater*»*, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «L'avvio delle predette procedure è subordinato alla previa immissione in ruolo delle unità di personale idonee ad esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».

6.5

VITALI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso "1-*quinquies*" con il seguente:*

«1-*quinquies*. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità amministrative indipendenti e i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comandi e distacchi del personale con qualifica dirigenziale nell'ente di provenienza nonché ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.».

6.6

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera b), capoverso «*1-quinquies*»*, dopo le parole:* «dei ministeri,» *aggiungere le seguenti:* «presso le Province e le Città metropolitane,».

6.7

MODENA

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-*quinquies»*, dopo le parole:* «dei ministeri,» *aggiungere le seguenti:* «presso le Province e le Città metropolitane,».

6.8

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «*1*-quinquies» *sostituire le parole*: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» *con le seguenti*: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».

6.9

VITALI, GALLONE, MALLEGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso "1 quinquies*" sostituire le parole*: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» *con le seguenti*: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti

Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».

6.10

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera b), al capoverso «*1*-quinquies», *sostituire le parole*: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» *con le seguenti*: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».

6.11

VALENTE

Al comma 1, lettera b), capoverso «*1*-quinquies», *sostituire le parole:* «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» *con le seguenti*: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».

6.12

SBROLLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies*», sostituire le parole* «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» *con le seguenti:* «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,

o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica. ».

6.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b) periodo 1-quinquies, le parole ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte", *sono sostituite dalle seguenti*: ". Le disposizioni del presente comma non si applicano agli Enti locali."

6.14

VITALI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «nonché ai comandi e distacchi riguardanti personale inserito presso le amministrazioni utilizzatrici nei ruoli delle professioni specialistiche.».

6.15

DAMIANI

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-quinquies*", aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, nonché quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri, nonché ai comandi e/o distacchi del personale in posizione di comando dagli enti pubblici non economici presso le sedi territoriali dei Ministeri, previsti, ai sensi dell'art. 30, comma 2-*sexies* del D.lgs. n. 165/2001.»

6.16
VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 30, comma 1-*quinquies.*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica al rinnovo dei comandi e dei distacchi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

6.17 (testo 3)
MANCA, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole*: «I comandi o distacchi» *inserire le seguenti*: «del personale non dirigenziale»;

b) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «per il personale non dirigenziale»;

c) *dopo il comma 8, inserire i seguenti*:

«8-*bis*. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (INGV) già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (INGV) di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-*ter* del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

8-*ter*. In coerenza con gli obiettivi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma

5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001 a dipendenti di Agenzia delle entrate - Riscossione anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6 e comunque nei limiti della dotazione organica complessiva dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.

8-*quater*. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare le misure dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della Salute, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui all'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 11, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013 n. 138 è incrementata di 50.180 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

8-*quinquies*. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Al fine di agevolare il più tempestivo ed efficiente sviluppo dell'attività giurisdizionale, consultiva e di controllo sull'impiego dei fondi relativi al PNRR e al PNIEC, fino al 31 dicembre 2026 il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, adottano le misure di contenimento relative alla gestione della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 1, commi da 590 a 613, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto della indipendenza organizzativa costituzionale e dell'autonomia finanziaria ad essi riconosciute. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

8-*sexies*. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono at-

tivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8-*septies*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 8-*sexies* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1-*ter*, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

8-*octies*. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 8-*septies*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 8-*sexies*, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente.»

6.18

VITALI

Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti:* «31 dicembre 2023»;

b) le parole: «, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco,» sono soppresse.

6.19

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.»

6.20

MODENA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane."

6.21

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane."

6.22

VALENTE

Al comma 3, sostituire le parole: «alla data del 31 gennaio 2022» *con le seguenti:* «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

6.23

IWOBI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 5, capoverso «*3*-bis»*, dopo le parole* "medesime posizioni.", *inserire le seguenti:* "L'indennità prevista dal presente comma non concorre alla formazione del reddito."

Conseguentemente:

Al comma 6, le parole "400.000 euro" *e* "1.000.000 di euro" *sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:* "500.000 euro" *e* "1.200.000 euro".

6.24

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 8, sostituire le parole: «30 giugno 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2022».

6.25

FARAONE, SBROLLINI

Al comma 8, le parole «fino al 30 giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 30 settembre 2022».

6.26

RUSSO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il periodo di durata massima relativo a uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di cui all'articolo 29, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è incrementato di ulteriori 12 mesi».

6.27

VITALI, MALLEGNI

Dopo il comma 6 aggiungre il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo le parole "trentasei mesi" sono sostituite dalle parole "quarantotto mesi".»

6.28

RAMPI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 29, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".».

Art. 7

7.1

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a)* all'articolo 1, comma 15, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

7.2

COMINCINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a)* all'articolo 1, comma 15, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

7.3

MODENA

Al comma 1, lettera a), numero 1, le parole "entro il 30 giugno 2022" *sono sostituite dalle seguenti* "entro il 31 dicembre 2022".

7.4

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 dicembre 2022».

7.5

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Al comma 1, le parole: "entro il 30 giugno 2022" *sono sostituite dalle seguenti:* "entro il 31 dicembre 2022".

7.6

FARAONE, SBROLLINI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole «A tale fine i comuni interessati comunicano» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 settembre 2022,?» e le parole « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono abrogate;

b. Al comma 7, le parole «nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di una spesa complessiva di 127 milioni di euro»

Conseguentemente l'articolo 8 è abrogato.

7.7

NASTRI, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Con la comunicazione di cui al periodo precedente, i Comuni devono espressamente menzionare i progetti previsti dal PNRR per i quali manifestano l'esigenza di personale.»

7.8

MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*ter*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-*bis* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1-*ter*, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

2-*quater*. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal

personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 2-*bis*, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente .

7.9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*ter*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-*bis* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1-*ter*, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabi-

lite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

2-*quater*. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 2-*bis*, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente.»

7.10

CALIENDO, VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*ter*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-*bis* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1-*ter*, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia

diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

2-*quater*. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 2-*bis*, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente.»

7.11

MARCUCCI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "*per garantire l'invarianza*" sono aggiunte le seguenti parole: "*per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato"*.

2-*ter*. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "3-*septies*. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente."

2-*quater*. La spesa per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.12

TARICCO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-*bis*.Al fine di rafforzare gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali preposti all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2-*ter*. All'articolo 10 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni per l'anno 2021 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per*

l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

7.13

COMINCINI

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.14

NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, ABATE, LANNUTTI, LA MURA, GIANNUZZI

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.15

DE FALCO

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.16

NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, ABATE, LANNUTTI, LA MURA, GIANNUZZI

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali nell'ambito del concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sempre che abbiano prestato servizio fino alla scadenza del rapporto di lavoro, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica

dal giorno successivo alla scadenza, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.17

DE FALCO

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali nell'ambito del concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sempre che abbiano prestato servizio fino alla scadenza del rapporto di lavoro, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.18

NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, ABATE, LANNUTTI, LA MURA, GIANNUZZI

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della pro-

cedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.19

DE FALCO

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.20

ARRIGONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. L'articolo 106 comma 1 lettera c) n. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera;

2-*ter*. Con decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del comma 1 prevedendo in particolare, anche al fine di assicurare che dalla disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che la stazione appaltante o l'aggiudicatario possano proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.»

7.21

MISIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 15, dopo le parole: "il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Cassa depositi e prestiti Spa." sono aggiunti i seguenti periodi: "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aereospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per

il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere riassegnati sul pertinente capitolo di spesa.»

7.22

PRESUTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 15, dopo il secondo periodo, aggiunti i seguenti*:* "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aereospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital*, comprese quote o azioni di fondi per il *venture debt* o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture debt*, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere riassegnati sul pertinente capitolo di spesa.»

7.23

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, potrà essere incrementato per l'anno in corso e per il prossimo triennio nella misura massima del 30 per cento, e finanziato con le risorse derivante dagli interventi PNRR, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

7.24

MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, potrà essere incrementato per l'anno in corso e per il prossimo triennio nella misura massima del 30%, e finanziato con le risorse derivante dagli interventi PNRR, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

7.25

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, potrà essere incrementato per l'anno in corso e per il prossimo triennio nella misura massima del 30 per cento, e finanziato con le risorse derivante dagli interventi

PNRR, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

7.27

MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Il comma 3-*septies* dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è sostituito con il seguente:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.«

7.28

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«"2-*bis*. Il comma 3-*septies* dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente."».

7.29

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. Il comma 3-*septies* dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

7.30

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Il comma 3 septies dell'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

7.31

MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

b) al comma 1-*bis*, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

7.26

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

b) al comma 1-*bis*, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

7.32

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".

7.33

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".».

7.34

VITALI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-*bis*. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza", sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»

7.35

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-*bis*. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28

giugno 2019, n. 58, dopo le parole "*per garantire l'invarianza*", sono aggiunte le parole "*per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato*"

7.36

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.37

MARCUCCI, PARRINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "*2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.38

MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.39

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente :

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.40

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del de-

creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

7.41

CROATTI, MANTOVANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonchè ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai medesimi commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58.»

7.42

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.43

SBROLLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

7.44

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis.* Per le stazioni appaltanti non capoluogo di provincia, unicamente ai fini della progettazione di interventi finanziati dal PNRR, è fatto obbligo l'affidamento della gara d'appalto ad uno dei soggetti aggregatori regionali presenti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

7.45

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La spesa per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate

dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

7.46

MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. La spesa per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.47

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. La spesa per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.48

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera c), capoverso comma "2-*bis*", il Portale di progetto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni tecniche, operative e di sistema, indicate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, al fine di tutelare i dati ivi contenuti e il loro sistema di trasmissione ed evitare hackeraggi e/o esfiltrazione dei dati, blocco dei sistemi e per la messa in sicurezza dell'architettura informatica del Portale. All'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è attribuito, ai sensi del decreto-legge n. 82/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il compito istituzionale di fornire indicazioni e protocolli tecnici e di sistema a tutela dei dati che confluiranno nel Portale di progetto, che andranno a comporre la massa di informazioni utili e necessarie per garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR e in materia di Piano integrato di attività e organizzazione.

7.49

CROATTI, MANTOVANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, può essere incrementato per l'anno in corso e per il successivo triennio nella misura massima del 30 per cento. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede nel limite di 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.50

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».".

7.51

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».".

7.52

TESTOR, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Dopo l'articolo 31-*bis*, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere il seguente: «10-*bis*. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

7.53

DE CARLO, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"3. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ultimo periodo, dopo le parole: "e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022", inserire in fine le seguenti parole: ",di cui due riservate al personale interno".

7.54

DAMIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i consorzi di sviluppo industriali di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 per le aree di competenza.".

7.55

SAPONARA, CAMPARI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "limitatamente agli enti territoriali" inserire le seguenti: "ed agli altri enti pubblici individuati come soggetti attuatori del PNRR" »

7.56
RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. Gli incentivi derivanti dai progetti finanziati dal PNRR non concorrono ai limiti di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

7.57
VITALI, GALLONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito con il seguente: "I criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport.".

ORDINE DEL GIORNO

G7.1
FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

la Missione 5, Componente 3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1, del PNRR (potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità) finanziato per un totale di 500 milioni di euro, di cui 400 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), è finalizzata a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e il miglioramento di quelli

esistenti, fornendo servizi sociali ad almeno 2 milioni di destinatari residenti in comuni delle aree interne;

l'avviso pubblico emanato dall'Agenzia per la coesione territoriale per la presentazione di Proposte di intervento nell'ambito della predetta linea di intervento, emanato il 31 marzo 2022, prevede che entro il 15 giugno 2022 i soli Comuni delle Aree Interne (classificati come intermedi, periferici, ultraperiferici) ai sensi della mappatura delle aree interne 2021-2027 possono presentare fino a tre proposte progettuali entro determinati limiti massimali di finanziamento;

nell'ambito dei lavori preparatori per la definizione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) 2021-2027, nella seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è stata data informativa sull'aggiornamento della Mappa Aree Interne 2020, che classifica i Comuni italiani sulla base dell'appartenenza a una delle seguenti categorie: A - Polo, B - Polo intercomunale, C - Cintura, D - Intermedio, E - Periferico e F - Ultraperiferico;

i dati relativi alla regione Lombardia mostrano che, nel passaggio dalla Mappa del 2014, rilevante per la SNAI 2014-2020, alla Mappa del 2020, vi è un sostanziale aumento dei comuni nelle categorie C, E e F, a scapito di una riduzione dei comuni appartenenti alle categorie B e D;

tale mutamento è dovuto a una nuova modalità operativa di identificazione dei territori di attenzione collegata alla loro perifericità relativa rispetto ai centri urbanizzati di offerta integrata di servizi essenziali, a una nuova identificazione dei centri di offerta di servizi (singoli Comuni, Poli e Poli intercomunali), e a un diverso calcolo delle distanze effettive, basandosi sul supporto metodologico del NUVAP (Dipartimento per le Politiche di Coesione) e del NUVEC (Agenzia per la Coesione Territoriale);

nel suddetto aggiornamento risultano appartenenti alla categoria C ben dieci dei diciotto comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, vale a dire Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Cecima, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Ponte Nizza e Rocca Susella, laddove, nella classificazione aggiornata al 1 gennaio 2020, Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Ponte Nizza e Rocca Susella risultavano ascritte alla categoria D e Menconico alla categoria E;

la classificazione dei suddetti Comuni quali aree di cintura stride con la classificazione di comuni di dimensione maggiore e dotati di servizi essenziali indubbiamente superiori, quale ad esempio Stradella, la cui popolazione è più di dieci volte maggiore rispetto alla media dei dieci Comuni;

considerato che:

l'impossibilità di accedere ai finanziamenti per i Comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, area interna per definizione, rappresenta una contraddizione con lo spirito stesso del PNRR, che mira a ridurre i divari tra le aree centrali e le aree periferiche del Paese;

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa utile che possa consentire ai Comuni menzionati in premessa, ingiustamente esclusi dall'accesso ai finanziamenti della linea di intervento per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità, di realizzare o potenziare i servizi essenziali di cui hanno urgente bisogno.

EMENDAMENTI

7.0.1

FARAONE, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni per favorire l'accelerazione delle tempistiche di spesa riguardanti il PNRR e le ulteriori risorse europee e nazionali ad esse collegate)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

b) all'articolo 180, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi

strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

c) all'articolo 183, comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico-finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-*bis* e dall'articolo 180 comma 6-*bis*.»

7.0.2

MALLEGNI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di contribuzione pubblica massima erogabile nell'ambito dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. ";

b) all'articolo 180, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Ita-

lia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. ";

c) all'articolo 183, il comma 16 è sostituito con il seguente: "16. Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-*bis* e dall'articolo 180 comma 6-*bis*.".»

7.0.3

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni per favorire l'accelerazione delle tempistiche di spesa riguardanti il PNRR e le ulteriori risorse europee e nazionali ad esse collegate)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

b) all'articolo 180, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Gene-

ration EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

c) all'articolo 183, comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico-finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-*bis* e dall'articolo 180 comma 6-*bis*.».

Art. 8

8.1

NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, ABATE, LANNUTTI, LA MURA, GIANNUZZI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire:* «60» *con:* «100»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e quanto a 40 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

8.2

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Sopprimere il comma 2.

8.3

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 2, sostituire le parole: «applicando il tasso dell'1 per cento su base annua» *con le segunti*: «applicando il tasso dello 0,5 per cento su base annua».

8.4

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede le modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1.».

8.5

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-*bis*. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 40 milioni di euro da ripartire alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2022, 2023 e 2024 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.»

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "dal comma 1, pari a 60 milioni di euro" *con le seguenti:* "dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro".

8.6

MODENA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 40 milioni di euro da ripartire alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2022, 2023 e 2024 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 60 milioni di euro» *con le seguenti:* «dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro.».

8.7

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 40 milioni di euro da ripartire alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2022, 2023 e 2024 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 60 milioni di euro» *con le seguenti*: «dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro.».

Art. 9

9.1

VITALI, BINETTI

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

9.2

FARAONE, SBROLLINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere la parola:* «anche»*;*

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «di due posizioni dirigenziali di seconda fascia»*, con le seguenti:* «di una posizione dirigenziale di seconda fascia»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023»*, e le parole:* «quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «quanto a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023»;

d) al comma 5, sopprimere le parole: «di parte».

9.3

DE CARLO, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5*-bis. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 2.000.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale con-

trattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Art. 10

10.1

STEFANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, possono conferire altresì incarichi di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni alla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fuori dalle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.».

10.2

TONINELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Fino al 31 dicembre 2026,», *inserire le seguenti:* «qualora all'esito delle procedure concorsuali già programmate per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza non siano state coperte per intero le posizioni bandite,».

10.7 (testo 2)
RAMPI, VALENTE, MARCUCCI, PARRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «da almeno due anni»;

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli incarichi dirigenziali o direttivi delle Fondazioni liriche di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.»;

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-*bis*. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che sono comunque consentiti gli incarichi conferiti a soggetti collocati in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera che possano concorrere per un impiego nella pubblica amministrazione relativo ad una carriera nella quale possano ancora prestare servizio in riferimento ai limiti ordinamentali ivi previsti per il collocamento in quiescenza».

10.3
RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.4
CROATTI, MANTOVANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.5
SBROLLINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.6
MODENA

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.8
IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.9
PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.10
BINETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno» *con le seguenti:* «da non più di»

10.11
GALLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno due anni» *con le seguenti*: «da almeno un anno».

10.12

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni di cui al periodo precedente, unicamente per gli scopi e il periodo temporale di cui al periodo precedente, possono, altresì avvalersi di personale esterno alla struttura dell'amministrazione, ivi inclusi professionisti, esperti e tecnici per il PNRR già reclutati tramite concorso pubblico. Unicamente per gli scopi di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica il limite del 5 per cento di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267.».

10.13

MARGIOTTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché cariche in organi di governo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, degli enti e società da esse controllati e soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano ad esperti qualificati in discipline scientifiche, tecnologiche, matematiche, giuridiche e economiche.».

10.14

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dal 1° giugno 2022, il collocamento a riposo dovuto al limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio fissato per i dipendenti dello Stato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1993 e per i dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è applicabile unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-*ter*. A decorrere dal 1° giugno 2022, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è attivata dalle pubbliche amministrazioni unicamente previa richiesta

del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.».

10.15
DELL'OLIO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Al comma 7-*ter* dell'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale.".

4-*ter*. La disposizione di cui al comma 4-*bis* non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

10.16
MISIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'articolo 10-*quinquies* del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica alle istanze di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, di cui all'articolo 31, comma 47, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed alle istanze volte alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per la cessione del diritto di proprietà o del diritto di superficie, di cui all'articolo 31, commi 46 e 49-*bis*, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovvero contenuti nelle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui all'articolo 31, comma 49-*ter*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, presentate dai soggetti interessati a decorrere dalla data 21 maggio 2022. Alle istanze di cui

al periodo precedente presentate anteriormente alla data del 21 maggio 2022 continua ad applicarsi la disciplina legislativa previgente.».

10.17

DE CARLO, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del PNRR, nonché per incentivare, potenziare ed incrementare le attività ed i compiti ad esso spettanti, a decorrere dall'anno 2022, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente è incrementata per un importo di complessivi euro 2.000.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.18

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, *le parole* "161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022" *sono sostituite dalle seguenti:* "661.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021, 395.363.657 euro per il 2022 e 250.000.000 euro per il 2023";

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera i), numero 3), le parole: «499 milioni di euro a decorrere dal 2022" *sono sostituite con le seguenti:* "249 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 499 milioni di euro a decorrere dal 2024».

10.19

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* La facoltà di cui al comma 1 è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

10.20

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

10.21

MODENA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

10.22

NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, ABATE, LANNUTTI, LA MURA, GIANNUZZI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 2-*bis*

è aggiunto il seguente: "2-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che risultino essere commissariati.″».

10.23

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

10.24

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".».

10.25

VITALI, MALLEGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

10.26
FERRARI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR, per la partecipazione a bandi e avvisi, le province o le altre forme di associazionismo nel rispetto dell'autonomia delle regioni a Statuto Speciale possono incaricarsi della progettazione e dell'esecuzione per conto dei comuni assumendo a tale scopo personale a tempo determinato nel limite del 5 per cento degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico dei progetti finanziati.»

10.0.1
BINETTI, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Deroga al collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici e, in analogia con quanto previsto relativamente agli incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ampliamento della continuità lavorativa)

1. In deroga alla data obbligatoria di accesso al collocamento a riposo e in analogia a quanto già previsto per l'affidamento degli incarichi di cui al PNRR a dipendenti pubblici posti in regime di quiescenza, è facoltà dei dirigenti dello Stato che hanno raggiunto il tetto pensionistico, permanere in servizio secondo quanto disposto nel successivo comma 5. Tale deroga concorre al conseguimento della migliore funzionalità e capacità amministrativa della PA, della copertura della pianta organica delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome, a migliorare la flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici, ad assecondare maggiore trasferimento del know-how tra dirigenti della PA e infine tiene conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso al collocamento a riposo rispetto alle variazioni della speranza di vita.

2. Le risorse contributive obbligatorie poste a carico rispettivamente del datore di lavoro e del lavoratore, incluse nel trattamento economico del dipendente di cui al comma 1 che sono prelevate ai fini pensionistici continuano ad essere prelevate alla fonte e sono finalizzate a facilitare il ricambio generazionale nella PA tramite la loro iscrizione al Fondo Staffetta generazio-

nale di cui al comma 3. Tali risorse perciò non continueranno ad alimentare né l'importo del trattamento pensionistico né quello del TFR del dirigente che sceglie di rimanere in servizio. L'importo sia del trattamento pensionistico sia del TFR è definito alla data in cui il dipendente sarebbe stato messo in quiescenza obbligatoria, in base alle disposizioni vigenti.

3. Al fine di facilitare il ricambio generazionale nella PA, con decreto del Ministro della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso l'INPS un Fondo a gestione INPS denominato "Staffetta generazionale della PA". Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere l'anticipazione dell'accesso alla messa in quiescenza dei dipendenti pubblici che non hanno ancora conseguito il compimento del limite di età o degli anni contributivi per il collocamento a riposo.

4.Il funzionamento e la fruizione del Fondo Staffetta generazionale sono disciplinati da un regolamento da adottare con medesima modalità e scadenza previste al comma 3 e la sua fruizione rispetta i seguenti tre criteri di priorità: l'anzianità di servizio, la parità di genere e la tutela delle persone vulnerabili.

5. La durata della permanenza in servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non può essere superiore a 24 mesi oltre i limiti di cui all'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Il periodo di fruizione del collocamento anticipato di cui al comma 3 non può superare la durata di 24 mesi oltre il periodo che manca per raggiungere il conseguimento del requisito necessario ai fini del collocamento al riposo obbligatorio.

6. Il collocamento in quiescenza anticipato di cui al comma 3 implica il pagamento, fino al conseguimento del limite di età o del numero di anni contributivi, degli oneri contributivi obbligatori che avviene tramite le risorse finanziarie del Fondo Staffetta generazionale di cui al comma 2.

7. Per rendere effettiva la permanenza in servizio di cui al comma 1 o l'accesso anticipato al collocamento in quiescenza obbligatorio di cui al comma 3 è necessaria l'intesa semplificata tra il dipendente e all'amministrazione di appartenenza che ha la facoltà di accogliere la richiesta in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Ministro della Funzione Pubblica è definita la procedura per la formalizzazione dell'intesa.

8. Durante il periodo del collocamento a riposo anticipato, il dipendente non percepisce la propria pensione che diventa fruibile a partire dalla data del raggiungimento dell'età pensionabile o del numero di anni contributivi per il collocamento in quiescenza obbligatorio e comunque entro i 24 me-

si dalla data di interruzione del proprio rapporto di lavoro. L'importo della pensione e del TFR da erogare corrispondono all'importo che scaturisce dal calcolo previsto dalla normativa vigente alla data del collocamento a riposo anticipato. Diversamente dalla pensione, il dipendente percepisce il TFR alla data del collocamento a riposo anticipato. L'accesso alla opportunità del collocamento anticipato di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 2024 e avrà una durata fino al 31 dicembre 2026, ovvero fino alla conclusione del PNRR.

9. Entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Ministro della Funzione Pubblica, è effettuata la ricognizione dei Dirigenti interessati alla permanenza in servizio di cui al comma 1 e la conseguente stima delle risorse contributive che alimentano la dotazione finanziaria del Fondo Staffetta generazionale di cui al comma 3. Entro il medesimo periodo e con uno o più decreti del Ministro della Funzione Pubblica è effettuata anche la ricognizione del numero di dipendenti pubblici che, nell'arco del biennio 2024-2026, risultano intenzionati a fruire della messa in quiescenza anticipata di cui al comma 2 e seguenti.»

10.0.2

VITALI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-*bis*.

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i direttori generali dei vigili del fuoco, possono, a domanda, rimanere in carica per ulteriori 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico di servizio e comunque, non oltre il 31 dicembre 2026».

Art. 11

11.1

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «le regioni a statuto ordinario» *inserire le seguenti*: «e i comuni»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «delle regioni» *inserire le seguenti:* «e dei comuni».

11.2

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «assumere con contratto a tempo determinato» *inserire le seguenti*: «, ovvero con contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato,»;

b) *al comma 2, capoverso* «179-*bis*», *dopo le parole:* «di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» *inserire le seguenti*: «ovvero di contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81,».

11.3

NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, ABATE, LANNUTTI, LA MURA, GIANNUZZI

Al comma 1, dopo le parole: «assumere con contratto a tempo determinato» *inserire le seguenti*: «, con la possibilità di trasformare una quota minima del 10 per cento in contratti a tempo indeterminato,».

11.4

NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, ABATE, LANNUTTI, LA MURA, GIANNUZZI

Al comma 1, sostituire la parola: «2026» *con la seguente:* «2028».

11.5

VITALI

Al comma 2, capoverso «179-*bis*»*, sostituire le parole:* «dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» *con le seguenti*: «dell'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

11.6

DE BONIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Il Ministro per il sud e la coesione territoriale, nell'ambito dei suoi poteri sussidiari e/o sostitutivi, può inoltre ricorrere all'uso di personale esterno attraverso convenzioni con società di servizi anche private, specializzate in assistenza tecnica, per supportare amministrazioni e privati nella redazione e attuazione dei progetti del PNRR. Le società di servizi possono essere costituite da imprese anche in associazione temporanea. Questi soggetti possono altresì coadiuvare le imprese a rafforzare ed accrescere la propria posizione sui mercati esteri, attraverso l'utilizzo dell'*export manager*.».

11.7

MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, finalizzate all'attuazione del PNRR, non opera il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

11.8

DAMIANI, MODENA, SACCONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis***.** All'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis.* Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del Fondo Complementare, nonché di quelli a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, l'Agenzia è autorizzata ad istituire nell'ambito della propria autonomia organizzativa, una nuova Area di livello dirigenziale generale";

b) al comma 5, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "Al fine di armonizzare il trattamento retributivo di parte accessoria del personale non dirigenziale dell'Agenzia, in modo da ricondurlo ad un'unica e uniforme indennità, con decorrenza dal 1° giugno 2022 è riconosciuta allo stesso l'indennità di amministrazione più elevata fra quelle in godimento".

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 3 lett. a), pari a 60.176,5 per l'anno 2022 e a 120.353,00 euro annui a decorrere dall'anno 2023, nonché agli oneri di cui alla lett. b) pari a ?. 50.459 per l'anno 2022 e a ?.100.918,00 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

11.9

RIVOLTA, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dopo le parole "e per gli enti locali," sono inserite le seguenti: "anche";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque

non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6.1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."».

11.10

VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "e per gli enti locali," inserire "anche";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze, di persone fisiche o giuridiche, disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6.1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali,

previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."».

11.11

DAMIANI, MODENA, SACCONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 31-*bis*, del decreto-legge, 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale".».

11.12

RIVOLTA, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dopo le parole: "Gli assegni in natura," sono inserite le seguenti: "i compensi professionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,"».

11.13

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Ai fini dei controlli sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni inte-

ressate sulla base del comma 180, di cui al comma 2, il Ministero per il sud e la coesione territoriale, quale autorità politica delegata, vigila sull'operato delle regioni verificando l'esistenza della professionalità tecnica dei professionisti scelti. A tale fine, nelle commissioni valutatrici, è prevista la partecipazione anche in modalità telematica, di un dirigente in forza al Ministero ovvero di un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale autorità di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia per la coesione territoriale.».

11.14

MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "nel PNRR," sono inserite le seguenti: "nel PNC, nei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali,"».

11.15

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "nel PNRR," sono aggiunte le seguenti "nel PNC, nei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali,"».

11.16

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n.234, dopo le parole: "nel PNRR," sono inserite le seguenti: "nel PNC, nei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali,"».

11.0.1
VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 11-*bis.***

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in deroga ai limiti fissati dall'art.1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. All'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 9-*bis* è inserito il seguente:

"9-*ter*. Gli enti pubblici strumentali il cui funzionamento non è finanziato dalle Regioni, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento della media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi."».

11.0.2
CONZATTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(*Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse per investimenti del PNRR, PCN, comunitarie*)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immedia-

tamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in deroga ai limiti fissati dall'art.1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

11.0.3

DE CARLO, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 11-*bis*.**

(Potenziamento strutture Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contestuale incremento della dotazione organica complessiva, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il triennio 2022-2024, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, anche semplificate, un contingente di complessive 204 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo ministero e così composto: 4 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 160 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 40 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2.

2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, per l'importo di euro 8.135.618 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere

sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Art. 12

12.1

FARAONE, SBROLLINI

Al comma 1, le lettere a) e b) *sono abrogate.*

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «2,15 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,3 milioni di euro a decorrere dal 2023».

12.2

VITALI, BINETTI, GALLONE

Al comma 1, lettera c), *numero* 1), *capoverso "*2*-bis.", dopo le parole:* "nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate" *inserire la seguente:* "anche".

12.3

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso "*2*-bis." sopprimere le seguenti parole:* «per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-*bis*».

12.4

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera c)*, numero* 1)*, capoverso "*2*-bis", al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e previa stabilizzazione di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

12.5

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera e)*, numero* 1)*, capoverso "*2*-bis", al primo periodo, dopo le parole*: «in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e» *insierire le seguenti*: «, previa stabilizzazione di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,».

12.6

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2*-bis*. All'articolo 21, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202. Ai docenti dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e collocati a riposo per dimissioni volontarie a partire dal 1° gennaio 2021 sono affidati incarichi, di durata non superiore a tre anni, per le attività formative di quest'ultima Scuola, nel limite delle risorse finanziarie ad essa attribuite."».

12.7

BERUTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole : "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

12.8

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

12.9

GASPARRI, PAGANO, MALLEGNI, BOCCARDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

12.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".».

12.0.2

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".».

12.0.3

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".».

12.0.4

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa degli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, per la realizzazione degli investimenti a valere

sulle risorse del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

12.0.5

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 12-*bis.***

1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa degli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del TUEL.».

12.0.6

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 12-*bis.***

1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa degli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del TUEL.».

12.0.7
SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.
(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza per i Comuni e le Città Metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata.».

12.0.8
FARAONE, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.
(Superamento del precariato della dirigenza amministrativa e tecnica con funzioni ispettive preso i diversi comparti della Pubblica Amministrazione)

1. Al fine di supportare l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR per fronteggiare la forte carenza di organico e, per i maggiori bisogni da perseguire per le accresciute attività amministrative e tecniche, demandate agli uffici centrali e periferici del comparto Ministeri, si intende valorizzare le professionalità maturate e, nell'ottica di efficienza della spesa pubblica, entro il 31 dicembre 2022, i diversi Ministeri, in deroga alle vigenti facoltà di reclutamento, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale straordinaria di espletamento di corsi concorsi per titoli ed esami su base esperienziale, il personale in posizioni dirigenziali non generali di seconda fascia assunto a tempo determinato che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbia svolto per almeno 3 anni le funzioni di dirigenti amministrativi e /o tecnici con funzioni ispettive presso le Amministrazioni centrali e periferiche del comparto Ministeri.».

Art. 13

13.0.1

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 80 è inserito il seguente: "Art. 80-*bis*. - *(Ufficio tecnico socio-educativo) - 1*. Sono istituiti, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i provveditorati regionali e le aree educative degli istituti penitenziari di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, gli uffici tecnici socio-educativi, competenti per l'indirizzo tecnico e l'intervento socio-educativi. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'organizzazione degli uffici tecnici socio-educativi di cui al presente articolo.

2. L'ufficio tecnico socio-educativo è istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed è competente per:

a) l'attività di rappresentanza dell'amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, l'attività di coordinamento e la trattazione relativamente agli affari in tema di esecuzione penale e prevenzione della recidiva, presso gli uffici giudiziari, gli organismi statali e gli enti locali;

b) la direzione delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria;

c) le attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle aree educative negli istituti penitenziari, in particolare:

1) assicurando che gli interventi socio-educativi di cui alla presente legge costituiscano obiettivo permanente e prioritario per gli istituti penitenziari;

2) garantendo l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie e multiprofessionali e svolgendo attività di supporto progettuale tramite accordi nazionali, regionali e programmi dell'Unione europea;

3) contribuendo a garantire i diritti di cittadinanza nei percorsi di risocializzazione, anche attraverso l'integrazione con altri servizi e organizzazioni del settore;

4) monitorando il benessere del personale socio-educativo e promuovendo l'adozione di misure per la prevenzione della sindrome da *burnout.*";

b) l'articolo 82 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "Art. 82. - *(Competenze e ruoli del personale educativo negli istituti penitenziari) - 1.* Negli istituti penitenziari il dirigente tecnico socio-educativo è responsabile dell'area educativa, gestisce il personale educativo e amministrativo afferente e coordina gli esperti di cui all'articolo 80, i mediatori culturali, gli assistenti volontari, le agenzie formative e per l'istruzione, la comunità esterna e il personale di polizia penitenziaria assegnato alla vigilanza delle attività inerenti ai programmi di intervento educativi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Il dirigente tecnico socio-educativo responsabile dell'area educativa svolge inoltre i seguenti compiti:

a) sovrintende alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi educativi che sono realizzati nell'istituto penitenziario e che costituiscono il progetto educativo di istituto;

b) presiede il gruppo per l'osservazione della personalità delle persone condannate e internate e il gruppo di osservazione e trattamento;

c) collabora con la magistratura di sorveglianza, con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle attività educative.

3. A ciascun istituto è assegnato un numero adeguato di funzionari educatori e di esperti di cui all'articolo 80, tale da soddisfare le esigenze di presa in carico dei singoli utenti, definite in base alla tipologia e al numero delle persone detenute, come previsto dalla tabella B di cui all'articolo 83. È assicurato altresì un numero adeguato di unità amministrative per la segreteria dell'area educativa e di personale di polizia penitenziaria impiegato nelle attività di vigilanza sulle persone detenute, al fine di realizzare gli interventi socio-educativi individuali e di comunità."»

13.0.2

STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.13-*bis.*

(Disposizioni in materia di ufficio per il processo)

1. I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di

addetto all'ufficio per il processo, banditi ai sensi dell'articolo 14, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo due anni e sette mesi di servizio, accedono al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

13.0.3

CAUSIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(*Funzionalità del Corpo delle Capitanerie di porto*)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera *a)* e *c)* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

13.0.4

VONO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis.*

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

13.0.5
BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

13.0.6
RAUTI, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*.

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

Art. 14

14.1

GALLONE

Al comma 1, dopo le parole "Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza", *inserire le seguenti:*"anche in conformità con gli articoli 5, 19 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con

disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18,".

14.2

SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. In ragione della necessità di semplificare le procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall'anno accademico 2021/22 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 30 giugno 2022.».

14.3

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Al fine di valorizzare e integrare il sistema dell'Alta formazione artistica, universitaria, post universitaria e della ricerca attraverso l'offerta di percorsi formativi di alta qualificazione e di ricerca in campo artistico, l'Ac-

cademia Nazionale di Santa Cecilia, istituto di alta cultura e sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico, musicale e coreutico, è autorizzata a rilasciare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che li disciplinano, specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 di Riforma del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è inoltre autorizzata ad istituire in via sperimentale, anche attraverso l'eventuale riconfigurazione dei corsi di perfezionamento attivi, al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi, corsi di dottorato di ricerca a completamento dell'offerta formativa di terzo livello dell'Istituzione e senza oneri ulteriori a carico dello Stato. Al termine del periodo sperimentale di cui al precedente comma, la nuova attivazione o la riconfigurazione dei corsi può assumere carattere definitivo mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'università e della ricerca, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le modalità per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni, per la definizione dei programmi dell'offerta formativa e di ogni altro elemento di dettaglio necessario al funzionamento dei corsi di dottorato.».

14.4

DAMIANI, MODENA, SACCONE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Anche in ragione delle maggiori esigenze determinate dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di potenziare le funzioni di valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) nell'ambito degli obiettivi e delle riforme stabiliti nel PNRR, la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata di un numero complessivo di 10 unità, di cui sette appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F4, e tre appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il personale di cui al primo periodo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'assunzione del suddetto personale è autorizzata una spesa pari ad euro 100.000 per l'anno 2022 ed euro 580.000 a decorrere dall'anno 2023, comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio, a valere sugli stanziamenti del bilancio dell'ANVUR.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR è autorizzata ad adeguare, con oneri a carico del proprio bilancio e con decorrenza dall'anno 2020, i trattamenti economici accessori del proprio personale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero dell'università e della ricerca.

4-*quater*. Fino al completamento delle assunzioni di cui al comma 4-*bis*, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'ANVUR può avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio e utilizzando le economie determinatesi nell'anno precedente rispetto alla spesa prevista per i componenti del Consiglio direttivo, di un contingente di esperti della valutazione, non superiore a 10 unità ed entro una spesa massima di euro 420.000 annui, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di due anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati.

4-*quinquies*. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.5

FARAONE, SBROLLINI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Anche in ragione delle maggiori esigenze determinate dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di potenziare le funzioni di valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) nell'ambito degli obiettivi e delle riforme stabiliti nel PNRR, la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata di un numero complessivo di 10 unità, di cui sette appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F4, e tre appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il personale di cui al primo periodo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'assunzione del suddetto personale è autorizzata una spesa pari ad euro 100.000 per l'anno 2022 ed euro 580.000 a decorrere dall'anno 2023, comprensiva del

costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio, a valere sugli stanziamenti del bilancio dell'ANVUR.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR è autorizzata ad adeguare, con oneri a carico del proprio bilancio e con decorrenza dall'anno 2020, i trattamenti economici accessori del proprio personale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero dell'università e della ricerca.

4-*quater*. Fino al completamento delle assunzioni di cui al comma 4-*bis*, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'ANVUR può avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio e utilizzando le economie determinatesi nell'anno precedente rispetto alla spesa prevista per i componenti del Consiglio direttivo, di un contingente di esperti della valutazione, non superiore a 10 unità ed entro una spesa massima di euro 420.000 annui, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di due anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati.

4-*quinquies*. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.6

RUSSO

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza".

4-ter. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie

valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM».

14.7

VERDUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 15
(Gruppi e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed alla indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore ai tre quinti di quello dei settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione ed all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.».

6-*ter*. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

6-*quater*. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

6-*quinquies*. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti «decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

6-*sexies*. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «della diversità dei» sono inserite le seguenti: «gruppi e dei»;

b) le parole «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

6-*septies*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22
(Contratti di ricerca)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o

in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

6-*octies*. All'articolo 35, comma 3, lettera e-*ter*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o al contratto di ricerca».

6-*novies*. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

6-*decies*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzio-

ne di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;

2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore concorsuale in relazione al dipartimento interessato»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto»;

d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18,

comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;

f) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. La valutazione di cui al comma 5 prevede lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del macrosettore concorsuale di riferimento.»;

g) il comma 7 è abrogato;

h) al comma 8:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;

i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;

j) al comma 9-*ter*, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;

k) dopo il comma 9-*ter* è aggiunto il seguente:

«9-*quater*. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

6-*undecies*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera b),» sono soppresse.

6-*duodecies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*decies* e 6-*undecies* si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*terdecies*. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tali procedure e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*quaterdecies*. Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle

risorse già programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il termine di cui al presente comma, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quindecies. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*septies* del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, laddove il finanziamento, anche parziale, del relativo contratto sia a valere sulle medesime risorse.

6-sedecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*septiesdecies*. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*octiesdecies*. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

6-*noviesdecies*. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo.

6-*vicies*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*
(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.».

6-*vicies semel*. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*vicies* del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al comma 6-*vicies* prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio."

14.8

DE LUCIA, FENU, PAVANELLI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti :

«6-*bis*. Al fine di consentire alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", l'assunzione nel ruolo di professore di II fascia del personale tecnico universitario in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale e già in servizio a tempo indeterminato nelle categorie D ed EP alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.

6-*ter*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al riparto fra le Istituzioni dell'incremento di cui al comma 6-*bis*.

6-*quater*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.9

VALENTE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con particolare riferimento al diritto allo studio degli studenti con disabilità, o con disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, anche nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal Rettore o dal Direttore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»

6-*ter*. Dall'attuazione del comma 5-*bis* dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 6-*bis*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico."

14.10

VITALI, BINETTI, GALLONE

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con particolare riferimento al diritto allo studio degli studenti con disabilità, o con disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, anche nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: «5-*bis*. Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con proprie disposizioni, istituiscono un docente dele-

gato dal Rettore o dal Direttore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. »

6-*ter*. Dall'attuazione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico."

14.11

VATTUONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per garantirne la continuità e l'efficacia a più lungo termine delle azioni nel campo delle Infrastrutture di Ricerca sia tramite la partecipazione dell'Italia ai Consorzi Europei per le Infrastrutture di Ricerca (ERIC) di cui al Regolamento EU 723/2009 che quella alle infrastrutture di ricerca internazionali definite dal Forum Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (ESFRI), è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la partecipazione agli ERIC e alle infrastrutture di ricerca europee" con una dotazione di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, con contestuale riduzione per un importo di 104,900 milioni di euro dello stanziamento del Fondo Ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e per un importo di 50,100 milioni di euro dello stanziamento del Fondo Finanziamento Ordinario delle Università statali e dei consorzi interuniversitari (FFO), di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il fondo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca tra gli Enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dallo stesso Ministero e le Università statali che ospitano attività degli ERIC, nonché, con trasferimento diretto, tra gli ERIC con sede legale e/o operativa in Italia. Il fondo è attribuito alla Direzione per l'internazionalizzazione e la comunicazione costituita presso il Ministro dell'università e della ricerca.»

14.12

PITTONI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6- bis) All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «È fatta salva altresì l'assunzione di incarichi presso enti pubblici e privati, anche a scopo di lucro, purché tali incarichi siano svolti in regime di indipendenza ovvero non prevedano compiti gestionali.»;

b) al comma 10 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Le università possono stabilire la quota, comunque non superiore al 10 per cento, dei compensi riferiti alle attività o agli incarichi di cui al presente comma da destinare, nell'ambito dei rispettivi bilanci, all'esercizio delle proprie attività istituzionali. Il primo periodo si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.»

14.13

OSTELLARI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 6 , aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La procedura di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della predetta legge».

14.14

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-*bis*.. All'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'atto deliberativo di costituzione delle società di cui al comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto delle relative partecipazioni, anche indirette, da parte di università statali ed enti pubblici di ricerca non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

1-*ter*. Con riferimento alla partecipazione o alla costituzione dei soggetti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1 da parte di enti pubblici di ricerca, non sono richiesti, anche qualora previsti da disposizioni normative o statutarie, autorizzazioni o pareri preventivi da parte di amministrazioni esterne ai medesimi enti.».

14.15

GIRO, VITALI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In attesa del completamento del processo attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e in conformità ai principi costituzionali, il rapporto d'impiego dei docenti di cui all'articolo 2 della predetta legge viene disciplinato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca relativamente agli aspetti giuridici ed economici. In tale ambito dovranno essere previste le disposizioni relative alla chiamata diretta per chiara fama, nonché alla mobilità dei docenti delle Istituzioni."

14.16

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In attesa del completamento del processo attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e in conformità ai principi costituzionali il rapporto d'impiego dei docenti di cui all'articolo 2 della predetta legge, viene disciplinato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca relativamente agli

aspetti giuridici ed economici. In tale ambito dovranno essere previste le disposizioni relative alla chiamata diretta per chiara fama, nonché alla mobilità dei docenti delle Istituzioni."

ORDINI DEL GIORNO

G14.1
FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

l'articolo 14, commi da 1 a 4, prevede disposizioni in materia di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei finalizzate ad aumentare l'attrattività del sistema universitario italiano verso ricercatori vincitori dei prestigiosi Seal of Excellence nell'ambito delle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), nonché dei programmi di ricerca dello European Research Council (ERC);

tali disposizioni derivano dalla necessità di invertire l'attuale tendenza che - secondo i dati dello European Research Council per i soli finanziamenti ERC dal 2007 al 2019 - vede l'Italia quale paese, tra i principali stati europei, che accoglie meno ricercatori stranieri nelle proprie università e, al contempo, presenta il maggior numero di ricercatori nazionali, dopo la Germania, presso enti di altri stati;

considerato che:

accanto al bilancio estremamente negativo tra ricercatori stranieri presso i propri enti e ricercatori nazionali presso enti esteri, il nostro Paese presenta una grande vulnerabilità sul versante degli esiti delle procedure di assegnazione di finanziamenti ERC, in quanto è caratterizzato, secondo i medesimi dati, dal più basso tasso in Europa di progetti ERC finanziati sul totale di progetti valutati;

una delle ragioni che spiega questo dato è la carenza, presso molti atenei italiani, di uffici dedicati al supporto dei ricercatori nella predisposizio-

ne dei progetti, costantemente aggiornati e dotati di personale specializzato con connessioni con Bruxelles;

un'altra ragione, che penalizza in modo particolare i paesi mediterranei, è il livello più basso di conoscenza dell'inglese accademico, che rende meno comprensibili e convincenti i progetti rispetto a quelli provenienti da paesi dell'Europa settentrionale e dai paesi anglosassoni;

infine, sovente si riscontra un'inadeguata preparazione dei ricercatori italiani nell'affrontare le diverse fasi della selezione dei progetti vincitori, e in particolare le interviste orali, per le quali sarebbe necessario un addestramento specifico, che, laddove si tiene, è foriero di risultati positivi;

rilevato che:

dal 1989 esiste in Italia l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), associazione finalizzata a supportare gratuitamente tramite iniziative di formazione, informazione e assistenza i soggetti interessati alla partecipazione ai bandi di ricerca europei e dotata anche di un apposito ufficio a Bruxelles;

rilevato, inoltre, che:

i progetti ERC sono valutati da revisori internazionali e vengono selezionati sulla base dell'eccellenza come unico criterio, applicato alla valutazione congiuntamente del progetto di ricerca e del Principal Investigator, e tutti quelli che superano la soglia di qualità vengono inseriti nella graduatoria finale;

a seconda del budget disponibile, solo alle proposte con il punteggio più alto viene offerta una sovvenzione fino a quando l'intero budget non è stato utilizzato, pertanto, l'ottenimento del finanziamento non dipende tanto dal merito quanto dal budget disponibile, laddove l'ammissione alle graduatorie rappresenta il vero indice di qualità dei progetti in questione;

considerato, inoltre, che:

il decreto-legge in esame fa esclusivo riferimento alle posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A, e non a quelle di tipo B, le quali possono essere convertite in posizioni di professore di seconda fascia, non garantendo quindi che i dipartimenti universitari possano assumere i suddetti ricercatori dopo un periodo in cui sono stati formati e hanno impostato progetti e attività con le università di riferimento;

impegna il Governo:

1) ad adottare una strategia volta a migliorare il tasso di successo nelle procedure europee dei progetti presentati da ricercatori presso università italiane, valutando anche il coinvolgimento dell'APRE, basata su informazioni quanto più aggiornate possibili provenienti dai rilevanti enti europei, con le seguenti finalità:

a) colmare i divari tra gli atenei italiani dotati dei migliori uffici di supporto alla predisposizione dei progetti per i bandi europei e quelli che ne

sono sprovvisti, prevedendo il rafforzamento delle strutture e la diffusione delle migliori pratiche tra gli atenei più svantaggiati;

b) rafforzare a tutti i livelli le competenze dei ricercatori italiani relative alla conoscenza dell'inglese accademico, anche attraverso un adeguato supporto linguistico nella predisposizione dei progetti;

c) incrementare la frequenza e la qualità delle iniziative di formazione e addestramento alle diverse fasi della procedura di selezione dei progetti;

2) a prevedere forme di incentivazione allo svolgimento della propria ricerca in Italia anche ai ricercatori i cui progetti sono stati inseriti nelle graduatorie ma, per ragioni di fondi disponibili, non sono stati beneficiari di alcun finanziamento ERC;

3) a valutare l'opportunità di introdurre misure e dedicare risorse volte a stabilizzare i ricercatori presso le università che li hanno accolti per lo svolgimento della propria ricerca ai sensi del decreto in esame, sulla base del modello della cosiddetta *tenure track* delle università estere.

G14.2

FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

l'articolo 14, commi da 1 a 4, prevede disposizioni in materia di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei finalizzate ad aumentare l'attrattività del sistema universitario italiano verso ricercatori vincitori dei prestigiosi Seal of Excellence nell'ambito delle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), nonché dei programmi di ricerca dello European Research Council (ERC);

considerato che:

in ambito umanistico - nel quale l'Italia, per ragioni storiche e culturali, può giocare un ruolo di traino rispetto agli altri paesi dell'Unione europea - un aumento dell'attrattività verso i migliori ricercatori europei non si ottiene solamente attraverso procedure di reclutamento semplificate e vantaggiose, ma anche costruendo un sistema di individuazione e consultazione delle fonti moderno e innovativo;

a tal fine, riveste particolare importanza l'impiego di strumenti di catalogazione e metadatazione all'avanguardia nel processo di progressiva digitalizzazione del patrimonio culturale di biblioteche, archivi storici e musei, nonché la formazione e l'impiego di personale specializzato e la collaborazione con il mondo dell'università e della ricerca;

rilevato che:

la Missione 1, Componente 3, Investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.5 (digitalizzazione del patrimonio culturale) del PNRR prevede "un importante sforzo per la digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, così da consentire a cittadini e operatori di settore di esplorare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale e di avere un più semplice ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione", con uno stanziamento di 500 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori 1,46 miliardi finanziati dal Fondo Complementare;

tale investimento prevede, tra i propri obiettivi, la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto da parte di imprese culturali/creative e start-up innovative;

in attuazione del predetto Sub-investimento, l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library ha avviato lo scorso 10 febbraio una consultazione preliminare di mercato in ordine all'acquisizione di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale;

l'allegato 1 a tale avviso prevede che le procedure di gara che saranno indette da Invitalia, quale centrale di committenza per conto della Digital Library per l'attuazione del progetto, avranno ad oggetto l'affidamento, anche congiunto, di determinati servizi che includono la metadatazione dei contenuti digitali e la descrizione/catalogazione dei beni, con l'obiettivo di giungere anche alla metadatazione di tutto il materiale digitale prodotto e di tutto il materiale normalizzato nell'ambito del progetto;

l'Investimento 1.2 della medesima Componente prevede la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, con uno stanziamento di 300 milioni di euro, finalizzato anche alla formazione del personale amministrativo e degli operatori culturali, sviluppando competenze sui relativi aspetti legali, di accoglienza, mediazione culturale e promozione,

impegna il Governo:

1) a valorizzare quale obiettivo del citato Investimento 1.1 del PNRR la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto realizzati anche da parte del mondo dell'università e della ricerca;

2) a dare prioritaria importanza, nell'attuazione del predetto Investimento, alle operazioni di metadatazione e catalogazione del patrimonio culturale, da realizzarsi omogeneamente in tutte le biblioteche, archivi storici e musei nazionali, basandosi sulle migliori pratiche disponibili a livello inter-

nazionale, includendo i dati sulla provenienza dei beni e favorendo l'interconnessione con i dati del patrimonio italiano disseminato e disperso nel mondo;

3) a valorizzare, nell'ambito del citato Investimento 1.2 del PNRR, lo sviluppo di competenze e la formazione continua degli operatori culturali anche sul piano della storia del patrimonio, quale presupposto contenutistico per meglio favorire l'abbattimento delle barriere cognitive in musei, biblioteche e archivi.

G14.3

FENU

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

premesso che:

all'interno del parere della Commissione Finanze e tesoro del Senato relativo alla "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" è stato dato indirizzo al Governo di inserire il polo di ricerca denominato Einstein Telescope, situato nella miniera di Sos Enattos in Sardegna, all'interno degli interventi da finanziare tramite il PNRR;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) supporta la candidatura italiana di ET (in Sardegna) tramite un protocollo di intesa con INFN, Regione Sardegna e Università di Sassari, finanziato con 17 milioni di euro;

valutato che:

il valore totale dei flussi annui di transazioni associate, equivalente al totale del volume d'affari, dato dalla somma di domanda diretta e indotta nei 9 anni di costruzione, è stimato in oltre 6 miliardi di euro. In termini di occupazione, l'effetto totale nei 9 anni di costruzione è stimato in 36.085 unità di forza lavoro sul sito sardo. A regime, la struttura occuperà 160 unità permanenti, alimenterà un cospicuo mercato locale e nazionale di beni e servizi di alto contenuto tecnologico e promuoverà la nascita di spin-off. Il funzionamento dell'Einstein Telescope genererà un valore annuo di circa 127 milioni di euro e avrà un impatto sull'occupazione, tra effetti diretti e indotti, stimato in oltre 700 unità annue, escludendo i dipendenti;

la realizzazione del progetto renderebbe la Sardegna una zona di importanza mondiale e un centro di ricerca internazionale, favorendone la crescita dal punto vista dell'immagine della Regione e del paese;

impegna il Governo:

ad inserire, nell'ambito degli interventi attuativi del PNRR, misure e risorse specifiche per la realizzazione del polo di ricerca Einstein Telescope di Sos Enattos, al fine di dare sostanza alla candidatura del progetto.

EMENDAMENTI

14.0.1
VITALI, GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*
(*Ulteriori disposizioni in materia di università e ricerca*)

1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*
(Interventi in materia di housing *universitario)*

1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e in particolare dell'Investimento M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari tramite interventi di recupero, ristrutturazione o riconversione di immobili esistenti, ovvero di interventi di riqualificazione urbana, da parte di soggetti pubblici e privati, anche in partenariato con le università, si provvede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, mediante la corresponsione anticipata dei canoni di locazione per tre anni. La corresponsione del canone è condizionata alla effettiva messa a disposizione degli alloggi per la locazione agli studenti ed è commisurata ai valori prevalenti sul mercato immobiliare locale ridotti, in relazione alle finalità sociali dell'intervento, secondo i parametri indicati dal decreto di cui al comma 2. Ferma restando la prevalente destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studenti universitari, i soggetti aggiudicatari possono destinare ad altra finalità, anche a titolo oneroso, le strutture eventualmente non utilizzate, anche in relazione ai periodi non correlati alle attività dell'anno accademico. Alla copertura degli oneri previsti dal

presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C1- 1.7, pari a 660 milioni di euro.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le procedure e le modalità per la ricognizione dei fabbisogni territoriali;

b) le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti, per il tramite delle università e comunque in convenzione con le stesse, nonché il numero minimo di posti letto relativo ai singoli interventi;

c) le modalità per assicurare la quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, in esecuzione di quanto previsto dal PNRR;

d) le modalità di determinazione del canone, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti;

e) le garanzie patrimoniali minime per accedere all'intervento, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno venti anni successivi al terzo.

3. Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.

4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca ed alle altre attività culturali e ricreative, secondo gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie individuati con i decreti di cui al comma 2.

5. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul *Green Deal* europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono ammessi esclusivamente i progetti che prevedono la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard energetici e ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.

6. I soggetti aggiudicatari elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al com-

ma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. Il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua, privilegiando quelli che presentano la minor durata di realizzazione, i progetti ammessi alle condizioni operative definite nel bando, inclusa la corresponsione del canone nei limiti delle risorse disponibili, e procede alla ripartizione dei fondi.

7. Gli alloggi e le residenze ammessi ai benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. I decretidi cui al comma 2 individuano le ulteriori categorie di studenti destinatarie degli interventi di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli studenti fuori sede.

8. I redditi derivanti dalla locazione degli alloggi agli studenti di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che essi rappresentino il reddito prevalente percepito in relazione all'utilizzo dell'immobile.

9. Le risorse del PNRR indicate nell'ambito dei bandi di cui all'articolo 1 possono essere destinate, con successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, anche all'acquisizione diretta da parte delle università statali delle Regioni e degli enti regionali per il diritto allo studio universitario della disponibilità di posti letto per studenti universitari aventi le caratteristiche indicate dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, il conseguimento del possesso o della detenzione di immobili ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul *Green Deal* europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.".»

14.0.2

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Incentivi ai soggetti privati per la realizzazione di alloggi per studenti)

1. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Il cofinanziamento di cui al comma 1 è esteso alle medesime condizioni anche ai soggetti privati che svolgono l'attività di gestione di residenze universitarie da almeno 3 anni ovvero con un numero di posti letto superiore a 500 nel territorio nazionale. Il cofinanziamento è concesso attraverso un contributo non superiore al 40 per cento dell'importo totale dei costi di progettazione, riqualificazione sismica o energetica, ristrutturazione, costruzione, direzione dei lavori e collaudo ivi inclusi arredi ed attrezzature, e fino limite massimo del 30 per cento delle risorse disponibili.

1-*ter*. Il cofinanziamento è destinato ad agevolare la realizzazione e la disponibilità di strutture ricettive per studenti universitari che prevedono un numero di camere singole con bagno privato non inferiore al 60% del numero complessivo delle camere disponibili nella struttura oltre ad aree comuni di dimensione non inferiore a 3 mq per camera disponibile. Il 20 per cento dei posti letto realizzati è destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 6, con tariffa convenzionata con il Comune in cui è ubicata la struttura. La destinazione d'uso dell'immobile beneficiario del cofinanziamento non può essere modificata prima di quindici anni dall'avvio dell'attività. È consentita l'attività ricettiva nella misura massima del 20 per cento delle camere e degli spazi disponibili. Con decreto del Ministro dell'Università, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure, i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti, dei relativi costi nonché il monitoraggio dello stato di avanzamento lavori (SAL) ai fini dell'erogazione dei relativi finanziamenti."».

14.0.3

FARAONE, SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Misure in materia di borse di studio agli specializzandi medici)

1. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 13 della direttiva 82/76/CEE che modifica la direttiva 75/363/CEE, le disposizioni di cui all'articolo 11, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano tenendo conto esclusivamente dei requisiti soggettivi di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità di cui al comma 4, dell'art. 11 della Legge 19 ottobre 1999, n. 37. »

14.0.4

LA MURA, MORONESE, NUGNES, ANGRISANI, ABATE, LANNUTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Proroga del mandato dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Al fine di mantenere la continuità operativa e il tempestivo avvio delle progettualità e attività strutturali, scientifiche e culturali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 che terminano il loro mandato nell'anno 2022 sono confermati fino al 31 dicembre 2022.»

14.0.5

L'Abbate, Vanin, De Lucia, Montevecchi, Russo, Airola, Pavanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(*Accordi di programma per la prevenzione dei rifiuti*)

1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente articolo siano stipulati con Università, Enti e istituzioni di ricerca, gli stessi sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.".».

Art. 15

15.0.1

Misiani, Nannicini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Nelle more della perequazione dell'indennità di amministrazione, a ciascun lavoratore dipendente dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta un'indennità una tantum di ammontare pari a quella prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 dicembre 2022.

2. Nel caso di assunzioni effettuate successivamente al 31 maggio 2022, ai nuovi assunti sono corrisposte le sole mensilità residue.

3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta a fonte dell'impegno straordinario richiesto per il contrasto al lavoro sommerso, per la vigilanza sul

rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, pari ad euro 11.500.000, si provvede a valere sull'avanzo finanziario di competenza dell'ente relativo all'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, pari a 200.000 euro, si provvede sul bilancio della medesima Agenzia relativo al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) le parole "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";

b) alla lettera d), n. 2 le parole "13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: parole "30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".

6. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f) le parole "sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate, entro il limite annuo di euro 1.500.000";

b) alla lettera g) le parole "non possono superare il limite di euro 15 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "non possono superare il limite di euro 25 milioni annui"».

15.0.2

BOCCARDI, PAGANO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità

sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.

2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.3

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.

2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 2023, a valere sulle risorse proprie acquisite dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.4

MARTI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, PIROVANO, RICCARDI, PITTONI, Emanuele PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.

2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.5

VITALI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Auto-

rità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis* (*Disposizioni in materia di personale*). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, pari a 2.160.193,57 di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo e a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. ".»

15.0.6 (testo 2)
VALENTE, PARRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 15-*bis*.
(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.";

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis*. (*Disposizioni in materia di personale*). - *1.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel

biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, pari a 2.160.193,57 di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo e a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."».

15.0.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(*Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato (CSV))*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62:

1) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, di euro 20 milioni per l'anno 2023 e di euro 25 milioni per gli anni successivi. Per l'anno 2023, il credito di imposta di cui al precedente periodo è obbligatoriamente versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni ovvero, a decorrere dal 2024, per una quota non inferiore a euro 15 milioni.";

2) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo, non può essere inferiore ai 45 milioni di euro annui".

b) all'articolo 65, comma 5, le parole «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto

del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS».

c) all'articolo 66, comma 3, le parole "al giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice ordinario".

2. Al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117."

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.8

NANNICINI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Disposizioni in materia di patronati)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole *"*, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse.

2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma,

che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato. Il finanziamento è erogato agli Istituti di Patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio."»

Art. 16

16.1

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per consentire una più rapida definizione delle procedure disciplinate dall'art. 84 e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'attuazione dei Piani individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 18.461.538 di euro per l'anno 2022 nonché di 36.923.076 di euro per l'anno 2023, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di cui sopra, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'Interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 18.461.538 euro per l'anno 2022 e 36.923.076 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.2
MALLEGNI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per consentire una più rapida definizione delle procedure disciplinate dall'art. 84 e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'attuazione dei Piani individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 18.461.538 di euro per l'anno 2022 nonché di 36.923.076 di euro per l'anno 2023, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di cui sopra, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'Interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 18.461.538 euro per l'anno 2022 e 36.923.076 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.0.1
PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela

degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale:

a) al comma 2 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, le parole «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle parole «delle accise, dogane e monopoli»;

b) nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma del secondo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia;

c) la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della Agenzia delle dogane e dei monopoli è incrementato sino a complessive 18.000 unità e la predetta Agenzia, a tale fine, è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

1. 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

2. 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

d) all'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

e) al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le paro-

le: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

f) ai veicoli utilizzati dal personale di cui al comma 3, dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del commi 1 si provvede:

a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per 277.985.820,64 di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, co. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla lettera d) del comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera e) del comma 1, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le

assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.»

16.0.2

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 18.000 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.

2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

a) 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

b) 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede:

a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per 277.985.820,64 di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, co. 1, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e quello risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni successivi e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

16.0.3
SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 18.000 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.

2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

a) 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

b) 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede:

a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per 277.985.820,64 di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e quello risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni successivi e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

16.0.4

VITALI, MODENA, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in

Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 18.000 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.

2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

b) 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

c) 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede:

a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per 277.985.820,64 di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, co. 1, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e quello risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni successivi e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

16.0.5
FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 23-*quinquies* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finan-

ziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

16.0.6

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 23-*quinquies*, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

«*1*-quater. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

16.0.7
VITALI, MODENA, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 23-*quinquies* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di

livello generale, è aumentata di 7 unità.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

16.0.8
SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, all'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente: "1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

16.0.9
VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Misure di riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali, garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei

controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo altresì la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo,razionalizzandone le funzioni di *governance*, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.».

16.0.10

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela

degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

16.0.11

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le

assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.».

16.0.12
MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle

dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

16.0.13

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, all'articolo 23-*quater*, al comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legi-

slativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

16.0.14

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto della specificità delle funzioni demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma del secondo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia.».

16.0.15
MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto della specificità delle funzioni demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma del secondo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia.»

16.0.16
SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto della specificità delle funzioni demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia.».

16.0.17

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Misure di adeguamento e coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)

1. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell'energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell'Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui al comma 3, dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.»

16.0.18

MODENA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Misure di adeguamento e coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)

1. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell'energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell'Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui al comma 3, dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.»

16.0.19
VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.
(Misure di adeguamento e coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)

1. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell'energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell'Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

16.0.20
MODENA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.
(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, le parole "delle dogane e dei monopoli", sono sostituite dalle parole "delle accise, dogane e monopoli".».

16.0.21
SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*
(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, all'articolo 23-*quater*, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, le parole: «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle seguenti: «delle accise, dogane e monopoli.»

16.0.22
LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*
(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, *le parole* «delle dogane e dei monopoli»*, sono sostituite dalle parole* «delle accise, dogane e monopoli.».

16.0.23

GASPARRI, VITALI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa)

1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori.».

16.0.24

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle assunzioni di cui al primo periodo si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di

1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 9, del 31 gennaio 2020.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, previa individuazione delle cessazioni intervenute nell'anno 2021 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, comunque non inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ai quali sono convocati d'ufficio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferma restando l'esclusione dei soggetti che siano stati comunque convocati ai corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del concorso di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

4. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

5. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanzia-

rie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 17

17.1
PILLON

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Ai fini della tutela dei minori, alle associazioni che si occupano della sottrazione internazionale dei minori è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.

7-*ter*. Con Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 7-*bis*.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-*bis*, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022,2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente,

*gli articoli 574 e 574-*bis *del codice penale sono abrogati.*

Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

*«Art. 605-*bis. *- (Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci). - Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene, o lo conduce o lo trattiene all'estero, contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.*

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi sottrae o trattiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Nel caso in cui la sottrazione avvenga a fini di lucro, si applicano le pene previste dall'articolo 630.

*Per il reato di cui al primo, al secondo e al terzo comma non si tiene conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-*bis *del presente codice, ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».*

17.0.1
MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive espletate dall'amministrazione giudiziaria;

c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in possesso non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023**,** cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il primo periodo del comma 858, è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 120 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria".

4. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.".».

17.0.2

PERILLI, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Modifiche all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di Consiglio nazionale dei giovani)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 470 è sostituito dal seguente: "470. È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale principale organo consultivo di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475.";

b) al comma 472, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua volta a trasferirle annualmente, entro i primi sessanta giorni di ciascun anno, al Consiglio nazionale dei giovani sulla base di una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale che definisce le attività che il Consiglio intende porre in essere e la relativa previsione di spesa nonché le modalità e la tempistica della rendicontazione.";

c) dopo il comma 477 è inserito il seguente: "477-*bis*. In virtù della funzione di rilevanza pubblica riconosciuta al Consiglio nazionale dei giovani, lo statuto di cui al comma 477 è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, che ne valuta il rispetto delle norme istitutive e le regole che assicurano la trasparenza con riferimento alle procedure interne, alle attività e alla gestione dei fondi pubblici, in coerenza con le finalità ad esso attribuite. In particolare, lo statuto indica:

1) la previsione della rendicontazione delle spese di gestione e funzionamento del Consiglio e di eventuali rapporti di collaborazione da esso stipulati, anche in virtù di quanto previsto dal comma 472, con pubblicazione dei bilanci sul proprio sito istituzionale;

2) il limite di due mandati per le cariche elettive e limite di 30 anni di età quale requisito al momento dell'elezione per ciascun candidato a una carica elettiva, incluse eventuali candidature a un secondo mandato;

3) lo svolgimento del congresso finalizzato al rinnovo delle cariche elettive entro l'anno di scadenza del mandato precedente;

4) la adozione di meccanismi di trasparenza nell'ambito delle procedure di valutazione e ammissione al Consiglio delle associazioni che ne fanno richiesta, garantendo un riscontro non oltre centoventi giorni dalla presentazione formale della richiesta, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio dell'*iter* di ammissione e dell'esito finale motivato.

2. Il Consiglio nazionale dei giovani aggiorna il proprio statuto secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

17.0.3

VESCOVI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, delle Legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, a prescindere che gli stessi siano stati destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-*bis*), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 402,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del de-

creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.0.4

PAGANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Corresponsione di borse di studio agli specializzandi di medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, delle Legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, a prescindere che gli stessi siano stati destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-*bis*), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994.»

17.0.5

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Misure di potenziamento e semplificazione della disciplina degli ordini e dei collegi professionali)

1. Al fine di promuovere dinamiche competitive finalizzate ad assicurare la protezione di diritti e interessi, anche non economici, degli iscritti a ordini e collegi professionali, ai medesimi ordini e collegi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 26, 27 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

17.0.6

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

1**.** A decorrere dal 9 marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.».

17.0.7 (testo 2)

MARCUCCI, CAMPARI, BOLDRINI, SAPONARA, FERRARI, Pietro PISANI, COLLINA, CORTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l'*iter* di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge in equilibrio strutturale, non si applicano le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

2. Le Regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l'esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.».

17.0.8
PORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,è inserito il seguente:*«* Art. 15-*bis*. - 1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere.»

Art. 18

18.1
VALENTE, COLLINA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:« 01. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*ter*) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11.»

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-*bis*. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".

1-*ter*. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento".

1-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*ter*, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

c) al comma 3, al primo periodo sostituire le parole:"1° luglio 2022" *con le seguenti:* "1° gennaio 2023" *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* "Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,".

18.2

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi

quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11.".

Conseguentemente, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".

18.3

DAMIANI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, premettere:

"01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11";

b) a*l comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e le parole «con una carta di pagamento» sono sostituite dalle seguenti «con uno degli strumenti di pagamento elettronici».".

18.4

SBROLLINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici le parole "carte di

pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*ter*) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11".».

Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti "con uno degli strumenti di pagamento elettronici"

18.5

MANTOVANI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.6

QUAGLIARIELLO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.7
DAL MAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, dopo le parole «nei casi di oggettiva impossibilità tecnica», sono aggiunte le seguenti: « nonché sulle transazioni effettuate a mezzo distributori automatici in dotazione presso le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.1293. ».

18.8
MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Sopprimere il comma 1.

18.9
DI PIAZZA, MANTOVANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, primo periodo, le parole da: "carte di pagamento", fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*ter*) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'obbligo di cui al precedente periodo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica."; b) al comma 4-*bis*, le parole: "dal 1° gennaio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 giugno 2022", e le parole: "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".»

18.10

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato.".

18.11

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato.".

18.12

ROMANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato.".

18.13

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4-*bis* è abrogato.

18.14

PAGANO

Al comma 1, sostituire le parole: "dal 30 giugno 2022", *con le seguenti*: "dal 30 giugno 2023".

18.15

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire le parole: "*dal 30 giugno 2022*", *con le seguenti*: **«**dal 30 giugno 2023**»**.

18.16

ROMANI

*Al comma 1, sostituire le parole: "*dal 30 giugno 2022", *con le seguenti*: "dal 30 giugno 2023".

18.17

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 30 giugno 2022», *con le seguenti*: «dal 30 giugno 2023».

18.18

FARAONE, SBROLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 30 giugno 2022» *con le seguenti:* «dal 30 settembre 2022».

18.19

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A decorrere dal 30 giugno 2022, l'obbligo di cui al primo periodo, si applica anche alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società che hanno in concessione o affidamento la gestione di servizi pubblici.»

18.20

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: "tale obbligo non trova applicazione" sono inserite le seguenti: "per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e».

18.21

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: "tale obbligo non trova applicazione nei casi" sono inserite le seguenti: "di pagamenti unitari inferiori a Euro 10,00 e nei casi».

18.22
ROMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» .

18.23
MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» .

18.24
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» .

18.25

PAGANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.».

18.26

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.»

18.27

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.».

18.28
ROMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.».

18.29
DAMIANI, MALLEGNI

Sopprimere i commi 2 e 3.

18.30
MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Sopprimere il comma 2.

18.31
FERRERO, MONTANI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: '"ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa.".

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «*di cui al comma 2*», *con le seguenti:* «*di cui ai commi 2 e 2*-bis»

18.32
GALLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa."»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «*di cui al comma 2*», *con le seguenti:* «*di cui ai commi 2 e 2*-bis»

18.33
VITALI, PAGANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

18.34
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

18.35
MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica

delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

18.36

ROMANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".».

18.37

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Sopprimere il comma 3.

18.38

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Al comma 3, sostituire le parole:«1 luglio 2022», *con le seguenti:* «1 gennaio 2023».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.

18.39

SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazini:

a) *al primo periodo sostituire le parole* "1° luglio 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023";

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente*: "Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100".

18.40

TOFFANIN

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole*: «1° luglio 2022», *con le seguenti*: «1° gennaio 2023»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente*: "Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,".

18.41

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "*1° luglio 2022*", con le seguenti: **«***1° gennaio 2023***»;**

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: **«**Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,».

18.42

VITALI, PAGANO

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: "1° luglio 2022", *ovunque ricorrano, con le seguenti*: "1° gennaio 2023";

b) *sostituire le parole*: "Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022", *con le seguenti*: "Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023".

18.43

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "*1° luglio 2022*", *ovunque ricorrano, con le seguenti*: «1° gennaio 2023»;

b) sostituire le parole: "Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022", *con le seguenti*: «Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023».

18.44

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «1° luglio 2022», *ovunque ricorrano, con le seguenti*: «1° gennaio 2023»;

b) *sostituire le parole*: «Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022», *con le seguenti*: «Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023».

18.45

ROMANI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*:«1° luglio 2022», *ovunque ricorrano, con le seguenti*: «1° gennaio 2023»;

b) *sostituire le parole*: «Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022», *con le seguenti*: «Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023».

18.46

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 3, sostituire le parole: «si applica a partire dal 1° luglio 2022», *con le seguenti*: «si applica a partire dal 1° gennaio 2023».

18.47

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 3, sostituire le parole: «superiori a euro 25.000» *con le seguenti*: «superiori a euro 30.000».

18.48

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 3, sopprimere le parole: «e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti».

18.49

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Sopprimere il comma 4.

18.50

PIROVANO, MONTANI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto infine il seguente periodo: "L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del d.Lgs. 127/2015, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento".

18.51

GRIMANI, RICHETTI, MASINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6, laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva, ovvero laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.»".

18.52

DE BERTOLDI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto il seguente periodo: "L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sinto-

mo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento".»

18.53

PIROVANO, MONTANI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 4, aggiungre il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente", sono abrogate.»

18.54

DE BERTOLDI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 come modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 sono abrogate le seguenti parole: "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".».

18.55

GRIMANI, RICHETTI, MASINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono abrogate le seguenti parole: «, fatta ec-

cezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente»".

18.56

PIROVANO, MONTANI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "3-*bis*. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993."».

18.57

DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il comma 3-*bis* dell'articolo 7 del d.P.R. 542 del 14/10/1999 è sostituito dal seguente: "I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture del registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993."».

18.58

GRIMANI, RICHETTI, MASINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Il comma 3-*bis* dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è sostituito dal seguente:

«*3*-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993.»".

18.59

DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 58 aggiungere il seguente: » 58-*bis*. Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.»

18.60

PIROVANO, MONTANI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 58, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.».

18.61

TOFFANIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All' articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014, n.190 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.»

18.62

GRIMANI, RICHETTI, MASINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*.All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542."».

18.63

PIROVANO, MONTANI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, ferma restando la facoltà di provvedere secondo il formato del comma 2 anche prima della data suddetta.»

18.64

DE BERTOLDI

Dopo il comma, 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, ferma restando la facoltà di provvedere secondo il formato del comma 2 anche prima della data suddetta.»

18.65

GRIMANI, RICHETTI, MASINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il periodo: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.» è sostituito dal seguente: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, ferma restando la facoltà di provvedere secondo il formato del comma 2 anche prima della data suddetta.»

18.66

PIROVANO, MONTANI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 gli operatori possono trasmettere i dati, se-

condo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.».

18.67

DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunta la seguente disposizioni: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».

18.68

GRIMANI, RICHETTI, MASINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato di cui al comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.»".

18.69

PIROVANO, MONTANI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».

18.70
DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunta la seguente disposizioni: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».

18.71
GRIMANI, RICHETTI, MASINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato di cui al comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.».

18.72
PAGANO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1-*ter*, sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023";

b) all'articolo 22-*bis*, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.73

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1-*ter*, sostituire le parole: "*30 giugno 2022"*, con le seguenti: "*30 giugno 2023"*;

b) all'articolo 22-*bis*, comma 1, sostituire le parole "*30 giugno 2022*", con le seguenti: "*30 giugno 2023*".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*,valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

18.74

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1-*ter*, sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023*"*;

b) all'articolo 22-*bis*, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

4-*ter)* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.75

ROMANI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1-*ter*, sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023";

b) all'articolo 22-*bis*, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

4-*ter*.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.76

SACCONE, D'ALFONSO, CONZATTI, VITALI, MALLEGNI, FERRARI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 119, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "30 giugno 2022." sono aggiunte le seguenti: "Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato al-

meno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022."».

18.0.1

TARICCO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Ulteriori misure necessarie per l'attuazione del PNRR- Parere preventivo DIPE sulle operazioni di PPP)

1. Nell'ambito delle attività necessarie anche per incrementare le misure volte a dare piena attuazione al PNRR, le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, al fine della valutazione della corretta formulazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i successivi 30 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

2. La richiesta del parere di cui al presente articolo è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

3. La richiesta del parere di cui al comma 1 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata va sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando un progetto di fattibilità della proposta, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la speci-

ficazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da numero sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Per le finalità i cui al comma 1 e 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per programmazione e il coordinamento della politica (DIPE) è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nella categoria A-fascia economica F1, con competenze in materia giuridico-legale ed economico-finanziaria. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, pari a 300.311 euro per l'anno 2022 e a 450.466 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 124.292 per l'anno 2022 e a euro 186.435 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

b) quanto a euro 176.019 per l'anno 2022 e a euro 264.031 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III,

posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.181.732 per l'anno 2022 e di euro 2.363.463 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3.bis Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di cui al presente decreto, le stazioni appaltanti possono avvalersi di centrali di committenza qualificate per la conclusione, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di accordi quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc), n. 2), del citato decreto legislativo. Le stazioni appaltanti affidano gli appalti specifici di lavori, oggetto degli accordi quadro conclusi da centrali di committenza, previa approvazione delle fasi progettuali necessarie alla loro esecuzione. Il mancato affidamento degli appalti specifici previsti dagli accordi quadro stipulati da centrali di committenza dovrà essere debitamente motivato dalle stazioni appaltanti.".

b) al secondo periodo del comma 5 dopo le parole "*posto a base di gara*" sono aggiunte le seguenti *"*, ovvero dell'affidamento di un appalto specifico di lavori a un operatore economico parte di un accordo quadro di cui al precedente comma 3.bis,".

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: *"*7.bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge.".

9.All'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali".»

18.0.2

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

18.0.3

PILLON, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(*Deduzioni professionista per compensi a coniuge, figli e ascendenti*)

1. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-*bis* è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

18.0.4

PILLON, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(*Deduzioni imprenditore individuale per compensi a coniuge, figli, ascendenti e familiari*)

1. L'articolo 60 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

18.0.5

MANCA, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a euro 194,72 il chilogrammo convenzionale.";

b) all'articolo 39-*quater*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su proposta dei fabbricanti e importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa dei motivi legittimanti la richiesta e degli effetti economico-finanziari conseguenti al prezzo proposto";

2) al comma 4 la parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

2. All'attuazione delle presenti disposizioni provvede l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

18.0.6

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Limite per i trasferimenti in contante applicabile alle negoziazioni di cambiavalute)

1. All'articolo 49, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, le parole: "e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "è riferito"».

18.0.7

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Limite per i trasferimenti in contante applicabile alle negoziazioni di cambiavalute)

1. All'articolo 49, comma 3-*bis*, primo periodo, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "è riferito"»

18.0.8

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

*(Modifica al comma 3-*bis *dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007)*

1. All'articolo 49, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito».

18.0.9

NATURALE, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Disposizioni in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti relativi ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato di ulteriori sei mesi.»

18.0.10

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31

dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, è prorogato per ulteriori sei mesi.».

18.0.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, è prorogato per ulteriori sei mesi.».

18.0.12

CALIGIURI, VITALI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, è prorogato per ulteriori sei mesi.»

18.0.13

LA PIETRA, DE CARLO, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi,

come previsto dall' articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, è prorogato per ulteriori sei mesi.».

18.0.14

MANCA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Archivio nazionale delle tasse automobilistiche)

1. Al fine di migliorare il sistema di interoperabilità degli archivi afferenti alla gestione della tassa automobilistica e garantire la riconciliazione delle posizioni tributarie tra le regioni, ridurre il contenzioso in materia e ottenere significativi risparmi di spesa per le Amministrazioni e per i cittadini, all'articolo 51, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*bis*:

1) al primo periodo, la parola "transitoriamente" è soppressa;

2) al secondo periodo, in fine, dopo le parole "nel citato sistema informativo" sono aggiunte le seguenti parole: "che costituisce l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA). Il gestore del pubblico registro automobilistico quale soggetto pubblico aggregatore ed intermediario tecnologico, svolge, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile al buon funzionamento del suddetto archivio e in particolare alle riconciliazioni delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali. Resta fermo l'articolo 5, comma 6 del DM 418/98 per il riconoscimento al gestore del pubblico registro automobilistico dei costi per la gestione dell'archivio nazionale, nonché per le attività previste nel presente comma.";

b) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche mediante la cooperazione, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico il quale svolge una funzione pubblica sussidiaria alle competenze in materia di tasse automobilistiche demandate alle Regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con apposita convenzione di affidamento diretto sono disciplinate le modalità, ivi compreso il rimborso dei costi, per l'esercizio della competenza sussidiaria afferente alla gestione dell'archivio regionale e dei relativi procedimenti amministrativi,

nonché delle attività di assistenza e di recupero non coattivo della tassa automobilistica evasa, se richieste dagli enti di cui al primo periodo.".».

18.0.15

PIROVANO, MONTANI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

1. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con riferimento agli aiuti indicati nell'articolo 1, comma 13, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, successive modifiche ed integrazioni, e della definizione agevolata di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, l'Agenzia delle entrate procede imputando i citati aiuti esclusivamente alla sezione 3.1 Temporary Framework della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale e successive modifiche, se il contribuente non ottempera, al più tardi entro il 30 settembre 2022, alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del D.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021. Ferma restando, in caso di superamento dei limiti massimi di aiuto consentiti, la responsabilità del contribuente nel caso di mancata risposta nei termini suddetti, l'Agenzia individua:

a) la forma giuridica sulla base della natura giuridica indicata dal contribuente nella dichiarazione Redditi 2022, se già presentata entro la data suddetta, ovvero il modello Redditi 2021;

b) il settore di appartenenza (generale, agricoltura, pesca) in base al codice Ateco indicato nei quadri RF, RG, RE delle suddette dichiarazioni;

c) la dimensione dell'impresa imputando di default l'attribuzione di "media impresa" ferme restando successive verifiche, attraverso il sistema camerale del registro imprese, di eventuali relazioni di controllo e collegamento rilevanti ai fini della definizione di impresa unica nonché del non superamento dei parametri (fatturato, attivo, ULA) anche in base ai dati risultanti dal Registro Imprese e REA, ove disponibili, o risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dagli archivi INPS in caso contrario".»

18.0.16
GRIMANI, RICHETTI, MASINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*
(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

1. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con riferimento agli aiuti indicati nell'articolo 1, comma 13, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, successive modifiche ed integrazioni, e della definizione agevolata di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, l'Agenzia delle Entrate procede imputando i citati aiuti esclusivamente alla sezione 3.1 del Temporary Framework introdotto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, se il contribuente non ottempera, al più tardi entro il 30 settembre 2022, alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27 aprile 2021. Ferma restando, in caso di superamento dei limiti massimi di aiuto consentiti, la responsabilità del contribuente nel caso di mancata risposta nei termini suddetti, l'Agenzia individua:

a) la forma giuridica sulla base della natura giuridica indicata dal contribuente nella Dichiarazione redditi 2022, se già presentata entro la data suddetta, ovvero il modello Redditi 2021;

b) il settore di appartenenza (generale, agricoltura, pesca) in base al codice Ateco indicato nei quadri RF, RG, RE delle suddette dichiarazioni;

c) la dimensione dell'impresa imputando di default l'attribuzione di "media impresa" ferme restando successive verifiche, attraverso il sistema camerale del registro imprese, di eventuali relazioni di controllo e collegamento rilevanti ai fini della definizione di impresa unica nonché del non superamento dei parametri (fatturato, attivo, ULA) anche in base ai dati risultanti dal Registro Imprese e REA, ove disponibili, o risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dagli archivi INPS in caso contrario.».

18.0.17
DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*
(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

1. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con riferimento agli aiuti indicati nell'articolo 1, comma 13, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, successive modifiche ed integrazioni, e della definizione agevolata di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, l'Agenzia delle entrate procede imputando i citati aiuti esclusivamente alla sezione 3.1 Temporary Framework della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale e successive modifiche, se il contribuente non ottempera, al più tardi entro il 30 settembre 2022, alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del D.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021. Ferma restando, in caso di superamento dei limiti massimi di aiuto consentiti, la responsabilità del contribuente nel caso di mancata risposta nei termini suddetti, l'Agenzia individua:

a) la forma giuridica sulla base della natura giuridica indicata dal contribuente nella dichiarazione Redditi 2022, se già presentata entro la data suddetta, ovvero il modello Redditi 2021;

b) il settore di appartenenza (generale, agricoltura, pesca) in base al codice Ateco indicato nei quadri RF, RG, RE delle suddette dichiarazioni;

c) la dimensione dell'impresa imputando di default l'attribuzione di "media impresa" ferme restando successive verifiche, attraverso il sistema camerale del registro imprese, di eventuali relazioni di controllo e collegamento rilevanti ai fini della definizione 1 Peraltro, oggetto di una denuncia inoltrata a marzo 2020 alla Commissione UE da ANC e Confimi Industria. di impresa unica nonché del non superamento dei parametri (fatturato, attivo, ULA) anche in base ai dati risultanti dal Registro Imprese e REA, ove disponibili, o risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dagli archivi INPS in caso contrario".».

———————

18.0.18

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Fondo di garanzia delle PMI)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche", sono aggiunte le seguenti: " e delle imprese agrituristiche"; al secondo periodo, dopo le parole: " maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 96 del 2006".»

18.0.19

CALIGIURI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233:

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese agrituristiche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 96/2006".»

18.0.20

LA PIETRA, DE CARLO, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche" aggiungere le seguenti: "e delle imprese agrituristiche"; al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" aggiungere le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 96 del 2006".»

18.0.21 (testo 2)
ROSSOMANDO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*
(Misure per favorire l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all' articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

2. All'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR."

3. All'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000

euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028 da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché a borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive".

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Nell'ambito delle attività necessarie anche per incrementare le misure volte a dare piena attuazione al PNRR, le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, al fine della valutazione della corretta formulazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i successivi 30 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

6. La richiesta del parere di cui al comma 5 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

7. La richiesta del parere di cui al comma 5 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata va sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando un progetto di fattibilità della proposta, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

8. Per le finalità di cui al comma 5, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da nu-

mero sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Per le finalità i cui al comma 5 e 8, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per programmazione e il coordinamento della politica (DIPE) è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nella categoria A-fascia economica F1, con competenze in materia giuridico-legale ed economico-finanziaria. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze.

10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9, pari a 300.311 euro per l'anno 2022 e a 450.466 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 124.292 per l'anno 2022 e a euro 186.435 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

b) quanto a euro 176.019 per l'anno 2022 e a euro 264.031 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.181.732 per l'anno 2022 e di euro 2.363.463 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito

del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis* Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di cui al presente decreto, le stazioni appaltanti possono avvalersi di centrali di committenza qualificate per la conclusione, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di accordi quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc), n. 2), del citato decreto legislativo. Le stazioni appaltanti affidano gli appalti specifici di lavori, oggetto degli accordi quadro conclusi da centrali di committenza, previa approvazione delle fasi progettuali necessarie alla loro esecuzione. Il mancato affidamento degli appalti specifici previsti dagli accordi quadro stipulati da centrali di committenza dovrà essere debitamente motivato dalle stazioni appaltanti.".

b) al secondo periodo del comma 5 dopo le parole ″posto a base di gara″ sono aggiunte le seguenti: ", ovvero dell'affidamento di un appalto specifico di lavori a un operatore economico parte di un accordo quadro di cui al precedente comma 3.bis,".

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-*bis*. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge.".

13. All'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali".»

18.0.22

PIROVANO, MONTANI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del D.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile le informazioni di cui già dispone, ancorché parziali, nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente entro il 31 luglio 2022".»

18.0.23

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

1. Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 delD.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile le informazioni di cui già dispone, ancorché parziali, nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente entro il 31 luglio 2022.»

18.0.24

GRIMANI, RICHETTI, MASINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile le informazioni di cui già dispone, ancorché parziali, nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente entro il 31 luglio 2022.»

Art. 19

19.1

ROMANO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I dati e le informazioni contenuti nel Portale Nazionale del Sommerso di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, riferiti a ciascun anno solare, sono rielaborati in forma aggregata ed anonima a cura dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante tecniche statistiche in modo da trarne indicazioni relative all'andamento del fenomeno del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di legislazione sociale, riferite ai singoli settori economici o a significative porzioni di territorio.

1-*ter*. Le elaborazioni statistiche di cui al comma 1-*bis* sono effettuate nel rispetto delle modalità e regole tecniche di cui al decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183.

1-*quater*. Considerata la rilevanza del fenomeno del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di legislazione quali possibili indicatori che denotano la contemporanea commissione di violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, le elaborazioni statistiche di cui al comma 1-*bis* confluiscono, a cura dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adeguati i contenuti del SINP di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183, in particolare quelli afferenti alle attività di vigilanza ivi previsti.

1-*quinquies*. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro presenta ogni anno una relazione al Parlamento concernente la correlazione tra le violazioni in materia di lavoro sommerso e di legislazione sociale e quelle in materia di sicurezza e salute del lavoro.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

———————

19.0.1
VITALI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole "31 marzo 2022 sono sostituite con le seguenti: " 31 dicembre 2022"».

19.0.2
ROMANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.
(*Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

1. All'articolo 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "richieste dalla normativa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando riscontra per la seconda volta nell'arco di cinque anni che un lavoratore presente sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,".

b) al comma 4, il primo periodo è soppresso.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

19.0.3

ROMANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

c) al comma 1, lettera *c)*, le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

d) al comma 14, la lettera *a)* è soppressa;

e) al comma 17, lettera *e)*, le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse.»

19.0.4

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

c) al comma 1, lettera *c)*, le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

d) al comma 14, la lettera *a)* è soppressa;

e) al comma 17, lettera *e)*, le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse.».

19.0.5

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

c) al comma 1, lettera *c)*, le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

d) al comma 14, la lettera *a)* è soppressa;

e) al comma 17, lettera *e)*, le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse.»

19.0.6
PAGANO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*
(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

d) al comma 14, la lettera a) è soppressa;

e) al comma 17, lettera e), le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse.»

19.0.7
RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.
(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)

1. Le previsioni di cui all'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'INL, quali amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quali elementi d'incremento contrattuale, pari a 30.000.000 di euro annui a decor-

rere dall'anno 2021, si provvede mediante stanziamento da reperire dai Fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'anno 2020 l'armonizzazione dei trattamenti economici del medesimo personale sarà alimentata dalla corrispondente riduzione del Fondo Bilancio INL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo parzialmente utilizzando il Fondo Risparmi di gestione dei medesimi enti.»

19.0.8

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis.*

*(Proroga dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35)*

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».».

Art. 20

20.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove» *inserire le seguenti*: «, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,»

20.2

FEDELI, VALENTE

Al comma 1, dopo le parole: "l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)" *inserire il seguente periodo*: ", con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,".

20.3

ROMANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, sostituire le parole: «appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati», *con le seguenti:* «appositi protocolli di intesa con imprese di qualsiasi dimensione, impegnate»

2) alla lettera a), dopo le parole: «programmi straordinari di formazione», *aggiungere le seguenti:* «ivi compresi programmi relativi all'addestramento»;

3) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) i progetti di cui alle lettere b) e c) possono riguardare anche la diffusione nel proprio settore di appartenenza ovvero tra imprese che abbiano rilevato e valutato analoghi rischi per la sicurezza o salute del lavoro, dei ritrovati tecnologici o organizzativi ivi contemplati, anche preesistenti ai progetti medesimi.»

4) alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella selezione delle iniziative di comunicazione di cui alla presente lettera, l'INAIL valuta la connessione della comunicazione con effettive esperienze condotte in precedenza negli ambiti operativi del soggetto proponente ovvero la finalizzazione della comunicazione a promuovere specifiche iniziative sul piano operativo. Sono ammissibili anche i progetti di diffusione di cui alla lettera c-*bis*).»

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1-*ter*. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sono differenziati in modo da tenere conto delle capacità operative connesse alle dimensioni dell'impresa partner del protocollo d'intesa.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

20.4

DE CARLO, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

*Al, comma 1, alinea, alle parole: "*per l'attivazione,*" premettere le seguenti: "*o le relative associazioni di categoria,*".*

20.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al, comma 1, alinea, alle parole: "*per l'attivazione,*" premettere le seguenti: "*o le relative associazioni di categoria,*".*

20.6

CALIGIURI, GALLONE

*Al, comma 1, alinea, alle parole: "*per l'attivazione,*" premettere le seguenti: "*o le relative associazioni di categoria,*".*

20.7

TARICCO

*Al, comma 1, alinea, alle parole: "*per l'attivazione,*" premettere le seguenti: "*o le relative associazioni di categoria,*".*

20.8

BINETTI, GALLONE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *la lettera a) è sostituita dalla seguente*: "a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori, avuto riguardo dei diritti dei lavoratori con disabilità, nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

b) *la lettera d) è sostituita dalla seguente*: "d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione, avuto riguardo dei diritti delle persone con disabilità, della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

20.9

RUFA, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in via sperimentale ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 2-*ter*, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

2-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

2-*quater*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commis-

sione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

20.10

BERUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis* L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

20.11

SAPONARA, ARRIGONI, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. L'INAIL può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

20.12

MARINO, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

20.13

MARGIOTTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-*bis*. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

20.14

MALLEGNI, VITALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

20.15

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1 bis. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con le relative associazioni di categoria delle aziende impegnate nella

esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

20.16

DI GIROLAMO, ROMANO, PAVANELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

"1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.";

b) al numero 1.6.16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso".».

20.0.1

SAPONARA, ARRIGONI, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*.

(*Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC*)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, not-

turno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

20.0.2

MARGIOTTA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.»

20.0.3
MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*
(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.»

20.0.4
BERUTTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*
(*Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC*)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.»

20.0.5

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*

(*Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC*)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.»

20.0.6

ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*

(*Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC*)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 15 milioni di euro dall'anno 2022 all'anno 2026 si provvede median-

te corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

20.0.7

ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Modifica all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153)

1. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"g-*bis)* l'assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare."

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

20.0.8

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 20-*bis*

(Disposizione in materia di contratto di apprendistato lavoratori sportivi)

1. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato in quindici anni».

20.0.9

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(*Soppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà*)

1. All'articolo 3, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «Per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2020».».

20.0.10

PILLON, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(*Carta della famiglia*)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 391, ultimo periodo, le parole: "per ciascun anno del triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno del periodo 2019-2026";

b) dopo il comma 391, sono inseriti i seguenti:

"391-*bis*. Per favorire la diffusione della carta della famiglia, di cui al comma 391, il convenzionamento di nuovi soggetti economici e pubblici e il monitoraggio della medesima carta, con il decreto di cui al comma 391 sono altresì definite le modalità di coinvolgimento delle associazioni familiari.

391-*ter*. Per favorire i pagamenti e le relative agevolazioni nei servizi pubblici usufruiti dalle famiglie beneficiarie della carta della famiglia, è istituito un tavolo di coordinamento tra il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e l'Unione delle Province

d'Italia (Upi), per consentire l'utilizzo della carta anche nei confronti degli enti locali che erogano servizi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro annuo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

20.0.11

CATALFO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari e assistenziali INPS)

1. Al fine di prevedere la completa effettuazione degli accertamenti sanitari relativi alle istanze di ambito assistenziale giacenti con domanda effettuata o con revisione prevista in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha facoltà di prevedere che, in deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 15 ottobre 1990 n. 295, le Commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti siano presiedute da un medico diverso dallo specialista in medicina legale, laddove tale specialista non sia disponibile.»

20.0.12

CAMPARI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(*Disposizioni in materia di lavoro stagionale o intermittente*)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al numero 1) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel caso di lavoro stagio-

nale, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di lavoro intermittente, di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, i redditi percepiti per tali attività non sono computati nell'ISEE ai fini della percezione del Rdc, entro il limite massimo di 8.000 euro annui".

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per consentire il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al medesimo articolo 12, ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

20.0.13

BORGHESI, ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*.

(*Disposizioni in materia di esonero dal contributo addizionale*)

1. All'Allegato A, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alla voce «*Siderurgia*», dopo le parole: «*CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe*» sono aggiunte le seguenti: «*24-51 - Fusione di ghisa*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

20.0.14

PILLON, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*.

(*Congedo di maternità*)

1. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, a decorrere dal 1° luglio 2022 e sino al 30 giugno 2023 la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. II Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo.".

20.0.15

MISIANI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Rifinanziamento indennità di maternità di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Al fine di far fronte alle istanze presentate dalle lavoratrici madri ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata una ulteriore spesa nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma

1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

20.0.16

BINETTI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis.*

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al comma 1-*bis*, dopo le parole "24 aprile 2020, n. 27, è prorogata" inserire le seguenti: "dal 1 aprile 2022"».

20.0.17

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio

2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 21

21.1
BITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le risorse derivanti dalle missioni e componenti del Piano di nazionale di ripresa e resilienza (di seguito denominato PNRR) non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti, escluse quelle di cui all'articolo 21 del

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, confluiscono in apposito Fondo destinato alle opere pubbliche di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione residente tra i 5 mila e i 15 mila abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR.

2. Entro il 1 settembre 2022 il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua tramite proprio decreto i criteri per la presentazione delle domande per il fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti principi:

a) l'intervento oggetto di presentazione deve favorire la riconversione di spazi urbani degradati e in attesa di rifunzionalizzazione, con particolare riferimento a quegli interventi che mirano alla riconversione culturale e ambientale delle aree stesse attraverso la realizzazione di infrastrutture culturali, sociali e ambientali integrate;

b) l'intervento oggetto di presentazione deve riguardare aree il cui Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) sia pari o superiore a 98;

c) l'intervento oggetto di presentazione deve avere un livello progettuale non inferiore a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica;

d) l'assegnazione delle risorse avviene in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni titolari degli interventi di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono destinare eventuali economie derivanti dagli interventi di cui al medesimo articolo all'abbattimento della quota di cofinanziamento eventualmente prevista in sede di copertura del quadro economico complessivo dell'opera.»

21.2

BITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle ope-

re, le risorse derivanti dalle missioni e componenti del Piano di nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti contribuiscono allo scorrimento delle graduatorie relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 535, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR e in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, le amministrazioni titolari degli interventi di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono destinare eventuali economie derivanti dagli interventi di cui al medesimo articolo all'abbattimento della quota di cofinanziamento eventualmente prevista in sede di finanziamento dell'opera.»

21.3

FERRARI, BITI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole:« possono destinare» *aggiungere le seguenti:«* previa verifica delle assegnazioni effettuate in sede di verifica del Piano entro il 31 dicembre 2022»;

b) dopo le parole: « delle missioni e componenti del Piano di ripresa e resilienza» *aggiungere le seguenti:* « nonché del Piano complementare»

c) sostituire le parole da: « al finanziamento dei » *fino a:«* 29 luglio 2021, n. 108» *con le seguenti:«* ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire alle singole Regioni per l'attuazione di interventi e opere pubbliche coerenti con le missioni del PNRR e del PNC nei comuni con popolazione residente non superiore a quindicimila abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:« dei Progetti bandiera di cui al comma 1» *con le seguenti:«* degli interventi e opere pubbliche di cui al comma 1»

21.4

VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. Ai fini di integrare le risorse di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo per la realizzazione dei "progetti bandiera" presso il Ministero dell'Economia e finanze con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto - legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307."

21.5

RIVOLTA, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai fini di integrare le risorse di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo per la realizzazione dei "progetti bandiera" presso il Ministero dell'Economia e finanze con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto - legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

21.6

MIRABELLI, BITI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "si applicano" a "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati".

21.7

BARBARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente;

"2-*bis*. 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole da "si applicano" a "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, 11, comma 6, e 17; i commi 3 e 4 sono abrogati".

21.8

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"3. Nell'ambito dei Progetti Bandiera rientrano anche progetti di sviluppo dell'impreditorialità locale attraverso lo strumento del Microcredito Imprenditoriale con assegnazione di risorse di cui ai precedenti due commi a soggetti iscritti nell'elenco *ex* articolo 111 TUB".

21.9

Giuseppe PISANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148 ter, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi dell'anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021".»

21.0.1
BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, di rafforzamento della coesione territoriale e di sostegno alla progettazione territoriale)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di rafforzare la coesione territoriale, nonché per mitigare gli effetti del sovraccarico amministrativo degli enti locali e territoriali derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale, di seguito IVSM, non costituisce criterio di inammissibilità dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulle risorse erogate nell'ambito del PNRR e del Fondo complementare del PNRR, destinate a qualsiasi titolo a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale e a promuovere la rigenerazione urbana, ovvero a tutte le risorse destinate agli enti locali per promuovere la rigenerazione urbana che siano a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato.

2. In coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR, l'IVSM può costituire criterio al fine di orientare la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto, ovvero la quantificazione del riparto delle risorse per ciascun ente in caso di assegnazioni di fondi *erga omnes*.»

Le risorse di cui fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 1562, possono essere utilizzate dagli enti beneficiari individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 anche per finanziare livelli di progettazione di opere pubbliche superiori a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica, in coerenza con gli obiettivi posti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.»

———————

21.0.2
BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*
(Disposizioni urgenti in materia di appalto integrato)

1. Al fine di garantire la continuità nelle capacità di investimento degli enti locali, fino al 31 dicembre 2022, nel caso di progettazione esecutiva derivante da appalto integrato di lavori, bandito dagli enti locali e territoriali, che risenta degli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la stazione appaltante può autorizzare modifiche progettuali che comportino una riduzione fino al 15 per cento del quadro economico dell'intervento rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo oggetto di appalto, per le sole voci di spesa relative a lavori che abbiano subito comprovati aumenti eccezionali dei prezzi. Tale autorizzazione avviene prima dell'approvazione del progetto esecutivo, ha valore ai fini degli obblighi contrattuali e avviene attraverso determinazione del responsabile unico del procedimento che attesti gli aumenti eccezionali di cui al presente comma, previa deliberazione dell'organo di governo.

2. Le modifiche progettuali di cui al comma precedente possono comprendere anche riduzione del numero di opere ovvero lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le caratteristiche fondamentali dell'intervento e le eventuali migliorie proposte in sede di presentazione dell'offerta.»

Art. 22

22.1
SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI, RICCARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 22**

(Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto)

Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura «?Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie?» di cui alla missione 5, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e finanze, in favore degli enti beneficiari che insistono fra le Regioni del territorio nazionale che abbiano iscritto nel loro patrimonio indisponibile beni confiscati alla criminalità organizzata.

22.2

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dotazione di 2 milioni di euro» *con le seguenti*: «dotazione di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22.3

VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1 sostituire le parole « 2 milioni di euro» *con le seguenti*: « 20 milioni di euro»;

22.4

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

«3-*quinquies*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può concedere in affitto o comodato gratuito i beni immobili sequestrati anche a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), dal momento del sequestro e fino alla pronuncia della confisca definitiva. L'uso temporaneo del bene deve essere compatibile con la conservazione del bene medesimo e tale da non compromettere i diritti dei terzi»;

b) dopo l'articolo 45-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 45-*ter*.

(*Registro dei beni confiscati*)

1. È istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Registro dei beni confiscati, contenente l'elenco dei beni immobili e mobili, comprese le aziende, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il Registro riporta tutti i dati identificativi dei beni, i dati relativi alla loro localizzazione e i dati relativi al valore economico.

3. Il Registro è gestito dall'Agenzia, che ne cura il periodico aggiornamento, anche facendo seguito a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 45.

4. Il Registro è reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'Agenzia. I termini previsti per i procedimenti di assegnazione o di alienazione dei beni confiscati decorrono dalla data della pubblicazione nel Registro dei dati ad essi relativi»;

c) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«**Art. 48-*bis***.

(*Istituzione dell'Osservatorio sulle pratiche di gestione dei beni confiscati*)

1. Presso l'Agenzia è istituito l'Osservatorio sulle pratiche di gestione dei beni confiscati, con il compito di favorire la condivisione delle informazioni concernenti le migliori prassi di gestione di tali beni da parte degli

enti e delle associazioni cui essi sono assegnati, al fine di suppor-tare tali enti e associazioni nell'impiego dei beni.

2. Gli assegnatari dei beni confiscati trasmettono all'Agenzia tutte le informa-zioni sulla concreta utilizzazione dei beni ai fini della loro pubblicazione nel sito internet dell'Osservatorio di cui al comma 1».».

22.0.1

BRIZIARELLI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*

(Istituzione dell'Osservatorio per la Ricostruzione)

1. Quale contributo alla realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 3 del Piano per nazionale di ripresa e resilienza, al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario e ambientale, nei territori colpiti da eventi sismici, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

2. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2022 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014.»

Art. 23

23.1

AUGUSSORI, PERGREFFI, ARRIGONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

1-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. .»

23.2

PAGANO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

1-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose.»

23.3

BERUTTI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

1-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose.

23.4

FARAONE, SBROLLINI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a. sostituire il comma 1 con il seguente:«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

b. Dopo il comma 1, inserire il seguente: »1-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose.

23.5

MARGIOTTA, RAMPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23.6

RUSPANDINI, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGO-

LAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23.7

MALLEGNI, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. »

23.8

BERUTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23.9

NASTRI, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

«L'esenzione di cui al periodo precedente qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, è prevista a condizione che:

a) gli impianti di produzione rinnovabile entrino in funzione contestualmente o successivamente all'impianto di elettrolisi;

b) l'impianto di elettrolisi e l'impianto di produzione di energia rinnovabile siano ubicati nella stessa zona di mercato elettrico;

c) il consumo di energia rinnovabile da parte dell'impianto d'elettrolisi avvenga nello stesso quarto d'ora di produzione dell'impianto rinnovabile.»

23.10

QUARTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica stabilisce con decreto i progetti specifici per la produzione e l'utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti.»

23.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle seguenti condizioni:

a) gli impianti di produzione rinnovabile entrano in funzione contestualmente o successivamente all'impianto di elettrolisi alimentato;

b) l'impianto di elettrolisi e l'impianto di produzione di energia rinnovabile sono ubicati nella stessa zona di mercato elettrico;

c) il consumo di energia rinnovabile da parte dell'impianto d'elettrolisi avviene entro 15 minuti dalla produzione dell'impianto rinnovabile.

23.12

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Al comma 3 sopprimere le parole: «se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante."

*Conseguentemente a*ll'articolo 21 del decreto legge 26 ottobre 1995 n. 504, al comma 4, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «volume fiscale dei carburanti*» inserire le seguenti:* «ad esclusione dell'idrogeno»

23.13

ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le misure di incentivazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 si applicano anche alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ivi incluse le società *in house*.

23.14

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.».

23.15

PAVANELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto», *con le seguenti:* «l'implementazione o il miglioramento dei

sistemi d'irrigazione in modo da ridurre o eliminare gli sprechi e ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica».

23.16

SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di incrementare la produzione di energia da fonte idroelettrica , è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'effettuazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comprensivo delle indagini geologiche e delle opere da eseguire per la realizzazione delle dighe nella Pianura Padana e dei relativi invasi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

23.17

CALIGIURI, MALLEGNI, GALLONE

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 140,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

«5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, al comma 1, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022".»

23.18

QUARTO, PAVANELLI

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 55, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-bis*)* realizzazione di banche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua;

c-ter*)* realizzazione di una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, così come presenti nel territorio di competenza;

c-quater*)* realizzazione di ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile;"»

23.19

QUARTO, PAVANELLI

Al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 56 comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

"a-*bis*) l'individuazione delle prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

a-ter*)* la garanzia di una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, anche episodici, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide;

a-quater*)* la salvaguardia dello stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e su-

balvee, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;

a-quinquies*)* l'impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici (quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti), contaminanti emergenti (quali microplastiche), nonché il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il rispetto dei requisiti minimi la contaminazione delle acque;

a-sexies*)* la realizzazione di sistemi di allertamento del livello idropluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;"».

23.20

QUARTO, PAVANELLI

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 69, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I programmi triennali devono prevedere, alla scala di Piano di Bacino, la realizzazione dei seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali;

d) approfondire le conoscenze geologiche, geofisiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geochimiche del territorio e delle risorse idriche dei bacini idrogeologici;

e) realizzare banche dati e quadri conoscitivi inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e i corsi d'acqua;

f) effettuare una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e relative banche dati alla

scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili, così come presenti nel territorio di competenza;

g) effettuare ricerche idrogeologiche finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile, ivi inclusa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo per valutare la resilienza delle acque sotterranee all'aumento temporale del pompaggio per l'identificazione di risorse strategiche per gestire e adattarsi alla siccità, che può aggravarsi in caso di cambiamento climatico;

h) impartire le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

i) garantire una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide;

l) salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e sub alveo, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;

m) impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nonché il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il rispetto dei requisiti minimi la contaminazione delle acque;

n) realizzare sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;

o) garantire la funzionalità idrologica, idrogeologica ed ecosistemica delle acque, vietando attività che comportano processi di degrado, il prelievo indiscriminato di materiale litoide, l'erosione e l'impermeabilizzazione del suolo;

p) garantire una elevata qualità delle acque presenti nelle reti acquedottistiche, promuovendo progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani af-

finati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;

q) realizzare impianti di depurazione efficienti e verificare la corretta funzionalità degli impianti esistenti;

r) garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici;

s) promuovere la conoscenza della risorsa idrica, superficiale e sotterranea, riconoscendo la sua importanza da un punto di vista ambientale-paesaggistico e sociale attraverso campagne di divulgazione e programmi di educazione scolastica, di corsi di formazione inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche e idrogeologiche, finalizzati alla prevenzione del rischio geologico-idrologico e geochimico, nonché attività di promozione, comunicazione e divulgazione delle tematiche relative alla risorsa acqua superficiale e sotterranea".».

23.21

MISIANI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:

a) le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, ivi comprese quelle di accumulo mediante pompaggio, captazione e adduzione di acqua sono attività di interesse pubblico;

b) le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera a) hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee

capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti e possono avere ad oggetto anche il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia;

c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore [della presente legge], l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-regioni:

1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;

2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;

3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;

4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;

d) le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera c):

1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera c), adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera c);

2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.

e) Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore [della presente legge], l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al

comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.»

«5-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 5-*bis* e ai fini di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

d) al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

e) al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";

f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10".»

———————

23.22

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti la costruzione, la manutenzione e la messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a rafforzare l'attività di vigilanza sul loro esercizio, all'articolo 2, del decreto-legge 8 agosto 1994 n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonché per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente alla costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione;

c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere;

d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere;

e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;

f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta;

g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo;

h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi alla concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome.".

23.23

NASTRI, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-*bis*. Al fine di promuovere azioni per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, partner governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica è istituito un fondo denominato "Fondo per la promozione dell'idrogeno", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.

5-*ter*. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 5-*bis*.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

23.24

GIROTTO, PAVANELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "produzione di idrogeno", sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,";

2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; resta fermo, in ogni caso, che tali impianti non sono considerati impianti industriali

e non sono soggetti ad autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

b) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-*bis*. La realizzazione e l'esercizio di elettrolizzatori alimentati da impianti di produzione da fonte rinnovabile sono considerati attività industriale rilevanti ai fini delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi comprese quelle di autorizzazione integrata ambientale, solo qualora determinino impatti ambientali significativi e negativi. La verifica dell'esistenza o meno di tali impatti può essere eseguita tramite le modalità previste dall'articolo 6, comma 9, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."»

23.25

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005."»

23.26

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

5-*ter*. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2022.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38 del decreto".

23.27

CALIGIURI, GALLONE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

5-*ter*. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

23.28

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 21 marzo 2022, 21, dopo le parole: «alle imprese», sono inserite le seguenti: « e ai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione»; e al comma 3, la parola: «beneficiarie», è sostituita con le seguenti: «e dai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione beneficiari». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.29

CALIGIURI, GALLONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, al comma 1, dopo le parole: "attività agricola" è aggiunta la seguente: "agromeccanica". Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

23.30

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, PIZZOL, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, comma 1, dopo le parole: "attività agricola", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: ", agromeccanica,". Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.31

NATURALE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "attività agricola" è aggiunta la seguente: ", agromeccanica".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «in materia», *aggiungere la seguente*: «agricola,».

23.32

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, dopo le parole: "attività agricola" è inserita la seguente: "agromeccanica".».

23.33

DE CARLO, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, dopo le parole: "attività agricola" è aggiunta la seguente: "agromeccanica"."

23.34

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, comma 1, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022".".

Conseguentemente, agli oneri pari a 140,1 milioni per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 45 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 55,1 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del

Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

23.35

DE CARLO, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022".".

23.36

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».".

23.37

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: «per la trazione dei mezzi utilizzati» sono soppresse.".

23.38

CALIGIURI, MALLEGNI, DAMIANI, GALLONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, al comma 1, le parole: "per la trazione dei mezzi utilizzati" sono soppresse.»

23.39

LA PIETRA, DE CARLO, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: "per la trazione dei mezzi utilizzati" sono soppresse.».

23.40

CALIGIURI, GALLONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25, non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009 n. 196."»

23.41

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 11, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, la lettera b) è soppressa».

23.42

Girotto, Pavanelli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"9-*ter*. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, la procedura abilitativa semplificata è presentata presso tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle opere connesse. Il Comune su cui insiste la parte prevalente dell'impianto coordina la procedura, anche mediante, ove ritenuto necessario, la convocazione di una conferenza di servizi.

9-*quater*. Non sono ostative alla realizzazione degli impianti tramite procedure abilitative semplificate, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dal presente articolo, le previsioni contenute in disposizioni regionali di individuazione delle aree non idonee o eventualmente ostative all'installazione di impianti al di sopra di una certa soglia di potenza o in aree specifiche, fatta salva la possibilità di valutare le medesime disposizioni regionali, ove necessario, nell'esercizio delle competenze in materia paesaggistica, di sicurezza e ambientale, ove non derogate ai sensi del precedente comma 9- bis.".»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*e di applicazione della procedura abilitativa semplificata in caso di installazione di fonti rinnovabili su aree adeguate che ricadono in più territori comunali»

23.43

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012.».

23.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10.

23.0.2

LA PIETRA, DE CARLO, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Agevolazioni impianti fotovoltaici con moduli collocati in aree agricole)

All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 71, al comma 1, dopo il comma 1-*octies*, sono inseriti i seguenti:

"1-*novies*. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale".

"1-*decies*. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-*quater*, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-*quinquies* ai fini della verifica e della attestazione della continuita' dell'attivita' agricola e pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale."."

23.0.3
TARICCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*
(Misure per l'attività agricola - chiarimenti)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas", sono aggiunte le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono soppresse le seguenti parole: "*per la trazione dei mezzi utilizzati*" e dopo le parole: "*attività agricola*", è aggiunta la seguente: "*agromeccanica*".

6. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

7. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche", sono inserite le seguenti: "e delle imprese agrituristiche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono inserite le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96".»

23.0.4

VALLARDI, BERGESIO, ARRIGONI, ZULIANI, PIZZOL, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(*Produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali*)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.".

23.0.5

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE".

23.0.6

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 23-*bis.*

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266 e ss.mm.ii., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elet-

trica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.».

23.0.7

CALIGIURI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.»

23.0.8

GIROTTO, CASTALDI, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(*Disposizioni in materia di contributi per lo sviluppo della comunità energetiche*)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 'Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo' sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8;"».

23.0.9

BERGESIO, VALLARDI, ARRIGONI, ZULIANI, PIZZOL, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti: "e biomasse".»

23.0.10

DE CARLO, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole:"produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti: "e biomasse".»

23.0.11

CALIGIURI, VITALI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse - sbloccamotori biomasse)

1.All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" sono aggiunte le seguenti: "e biomasse".»

23.0.12

BERGESIO, VALLARDI, ARRIGONI, ZULIANI, PIZZOL, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse - sbloccamotori biomasse)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, ai commi 1 e 2,

dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" sono aggiunte le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".»

23.0.13

CALIGIURI, MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse - sbloccamotori biomasse)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" sono aggiunte le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".»

23.0.14

DE CARLO, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".»

23.0.15

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(*Misure in materia di funzionamento Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC*)

1.All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole «sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti « e interamente riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica».

2. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, penultimo periodo, limitatamente ai compensi spettanti ai componenti della Commissione VIA VAS, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione VIA VAS, corrisposto a seguito dell'adozione del provvedimento finale, resta comunque riferito all'anno in cui è stato adottato il relativo parere.".

23.0.16

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(*Misure in materia di funzionamento Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC*)

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole « versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti « e interamente riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica».

2. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, penultimo periodo, limitatamente ai compensi spettanti ai componenti della Commissione VIA VAS, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione VIA VAS, corrisposto a seguito dell'adozione del provvedimento finale, resta comunque riferito all'anno in cui è stato adottato il relativo parere.».

23.0.17
MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*

1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

23.0.18
COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 23-*bis*
(Misure per l'approvvigionamento energetico)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività" aggiungere le seguenti: "e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli già istituiti con legge" e dopo le parole "in condizione di sospensione volontaria delle attività" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 Mln mc. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9, così come successivamente modificato, è consentita la coltivazione di queste ultime concessioni per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano effettivamente alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di moni-

toraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza da condurre sotto il controllo del Ministero della Transizione Ecologica."

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2- bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale dedicata alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione in zone di mare poste fra 9 e 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente a siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 Mln mc. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al periodo precedente sono tenuti ad aderire alle procedure di cui al comma 1".

c) al comma 3, dopo le parole "realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2 bis,".

23.0.19

CALIGIURI, VITALI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma

1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-*sexies*, commi da 4-*sexies* a 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.»

23.0.20

BERGESIO, ARRIGONI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(*Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)*

1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al

raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-*sexies*, commi da 4-*sexies* a 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.

23.0.21
DE CARLO, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*
(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di

trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-*sexies*, commi da 4-*sexies* a 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.»

23.0.22
TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*
(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-*sexies*, commi da 4-*sexies* a 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.»

23.0.23

GIROTTO, PAVANELLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Disposizioni per semplificare l'utilizzo di aree pubbliche per l'attuazione del PNRR)

1. In deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti, sino al 31 dicembre 2023, gli Enti locali e le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, garantendo in ogni caso idonee forme di pubblicità, possono affidare con procedure semplificate, e a valore di mercato, a soggetti privati, anche su istanza dei medesimi, aree o infrastrutture nella propria disponibilità, destinate alla realizzazione di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), sono individuate le modalità attuative di quanto disposto dal comma 1. L'Autorità nazionale anticorruzione può definire, anche attraverso linee guida e atti tipo, modalità idonee a standardizzare le procedure e la modulistica a disposizione degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni per le finalità di cui al comma 1.

3. Con i medesimi decreti di cui al comma 2, possono essere altresì individuati gli ulteriori interventi volti al raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica, compatibili con quelli previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ai quali si applicano le modalità semplificate di cui ai commi 1 e 2, prevedendo al riguardo le specifiche modalità attuative.»

23.0.24

DI GIROLAMO, ROMANO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(*Misure per la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi per trasporto merci*)

1. Al fine di favorire la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, all'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a titolo sperimentale," e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono soppresse.».

23.0.25

CIOFFI, PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Costituzione e disciplina della società per l'estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiatu-

re elettriche ed elettroniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in materia di investimenti per la transizione energetica e digitale e per la mobilità sostenibile basati sulla capacità di approvvigionamento sostenibile e competitivo di materie prime critiche, di conseguire gli obiettivi della Commissione Europea contenuti nel "Piano d'azione sulle materie prime critiche", di ridurre la dipendenza del Paese dalle predette materie, anche mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione, nonché di rafforzare le attività di trasformazione nazionali sostenibili, è autorizzata la costituzione della società Miniera Nazionale S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente il compito di provvedere all'estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime. La società svolge le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Transizione ecologica, nonché delle società a partecipazione pubblica operanti nei settori dell'energia e dell'industria dell'innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici nei medesimi settori. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto determina ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali della società, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico, ivi inclusa la vendita sul mercato dei prodotti ad aziende con sede principale, operativa e fiscale localizzata sul territorio dell'Unione Europea. Il capitale sociale della società Miniera Nazionale S.p.A., pari a 1oo milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società è approvato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce

altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministri della Transizione Ecologica e dello Sviluppo Economico, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione ecologica nazionale e degli obiettivi dell'UE.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente. I restanti quattro membri sono designati, uno ciascuno, con decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della Transizione ecologica, nonché da un rappresentante delle società a partecipazione pubblica di cui al comma 1.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro della transizione ecologica ed uno dal Ministro dello Sviluppo Economico.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Transizione Ecologica gli atti della suddetta società relativi a:

a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;

b) eventuale costituzione di nuove società;

c) acquisizioni di partecipazioni in società;

d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

e) designazione di amministratori;

f) proposte di revoca di amministratori;

g) proposte di modifica dello statuto della società Miniera Nazionale S.p.a. o di società partecipate;

h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, le risorse finanziarie, comprese quelle per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata ad ospitare la sede della società, le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società di

cui al comma 1 per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

7. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

8. A decorrere dall'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi della società Miniera Nazionale S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione del fondo è affidata a società Miniera Nazionale S.p.a. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»

23.0.26

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Micromobilità elettrica)

1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'utenza, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "manufatti per il rifornimento" sono aggiunte le seguenti: "e la ricarica dei veicoli";

2) al comma 5, dopo le parole: "da aree di servizio" sono aggiunte le seguenti: ", da aree per la ricarica dei veicoli,";

3) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti" sono aggiunte le seguenti: ", delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica";

b) all'articolo 47:

1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-*bis*) velocipedi elettrificati;";

2) al comma 2, lettera a), i capoversi categoria L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L4e sono sostituiti dai seguenti:

"- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h;

- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h;";

c) all'articolo 50:

1) al comma 1, dopo le parole "potenza nominale continua massima di 0,25 KW" sono aggiunte le seguenti: ", o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci,";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ? 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.".

d) all'articolo 116, comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) B:

1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del

Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;";

e) all'articolo 117, comma 2-*bis*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria.".

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera d), con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana sono definite le modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato nonché di aggiornamento del documento unico già rilasciato. L'efficacia della disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera d), è subordinata alla definizione della procedura di consultazione della Commissione europea ai sensi della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e si applica ai veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni di cui al primo periodo.».

Art. 24

24.1

NASTRI, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Al comma 1, capoverso «2-*bis*», *al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole*: «alla conclusione degli stessi»

24.2

FERRAZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 8-*bis*, ultimo periodo, le parole da: " per i quali alla data" fino a: " entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti:

" la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."

24.3

NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, ABATE, LANNUTTI, LA MURA, GIANNUZZI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*) alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni aggiungere dopo le parole: «dalle persone fisiche» le seguenti: «con ISEE fino a 36.000»

ORDINE DEL GIORNO

G24.1

DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 24 del provvedimento in oggetto prevede interventi per il potenziamento sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e *governance* dell'ENEA;

il capo V reca misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate;

considerato che:

come è noto il territorio italiano presenta una situazione di pericolosità sismica ed idrogeologica medio-alta. Il rischio sismico è determinato da tre parametri principali combinati fra loro: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Il suo valore indica l'entità dei danni attesi in un intervallo di tempo,

in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti);

con il decreto 14 gennaio 2008 il Ministero delle infrastrutture ha individuato norme tecniche per le costruzioni fornendo criteri generali di sicurezza strutturale delle opere e precisando i principi e i requisiti essenziali del progetto, dell'esecuzione e del collaudo;

il successivo decreto ministeriale 17 gennaio 2018 ha sostituito il D.M. 14 gennaio 2008, mantenendone l'impianto generale, raccogliendo la normativa di riferimento e ponendo maggiore attenzione al tema del miglioramento sismico;

in particolare il capitolo 7 reca disposizioni sulla progettazione in presenza di azioni sismiche esplicitando i criteri generali di progettazione e modellazione delle strutture, individuando i metodi di analisi e i criteri di verifica delle diverse tipologie di strutture;

rilevato che:

il progresso tecnico consente una rapida evoluzione delle tecnologie in grado di aumentare la resilienza degli edifici e ridurre i rischi di danneggiamento strutturale e non strutturale in conseguenza di eventi sismici e eventi calamitosi in generale;

l'installazione di porte interne, esterne ed antincendio con caratteristiche salvavita antisismiche che sono in grado di modificare la risposta all'azione sismica dell'edificio mediante meccanismi anti incastro, nello specifico sui telai delle aperture e/o vie di fuga, rappresenterebbe un'efficace e rapida risposta per quei fenomeni, come terremoti, frane, incendi e alluvioni, che causando cedimenti strutturali modificano l'assetto di telai e porte compromettendone l'apertura;

impegna il Governo;

a valutare l'opportunità di inserire il progresso della tecnica salvavita quale il sistema porta antisismica ed i meccanismi anti incastro per porte e infissi tra i requisiti previsti per la sicurezza nei luoghi di lavoro dall'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

a prevedere misure di incentivazione, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto a all'installazione dei predetti meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta di porte e infissi all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi.

EMENDAMENTI

24.0.1

BRIZIARELLI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Disposizioni in materia di semplificazione autorizzazioni per impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni nelle zone artigianali e industriali)

1. Il comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 5. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purchè il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanisti-

co comunale, qualora, non sia gi prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti."»

24.0.2
SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*
(Potenziamento degli interventi efficientamento energetico)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo la lettera b-*bis*) è aggiunta la seguente "b-*ter*) per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione energeticamente efficienti ed ecosostenibili in immobili oggetto di ristrutturazione, a uso civile e industriale, che generino un risparmio attestabile di almeno il cinquanta per cento dei consumi energetici.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 0,9 milioni di euro per l'anno 2033 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

24.0.3
BOCCARDI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*.
(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la doman-

da di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.

3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.

4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.

5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.

6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.

8. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

24.0.4

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.

3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.

4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.

5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.

6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.

8. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

24.0.5

DI GIROLAMO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Credito di imposta per l'acquisto e l'installazione di meccanismi anti incastro)

1. Al fine di promuovere la resilienza degli edifici agli eventi calamitosi è riconosciuto un credito di imposta delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione su porte e infissi di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta delle stesse all'azione sismica e di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, per l'anno 2022.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) nella misura dell'80 per cento per l'acquisto e l'istallazione in immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

b) nella misura del 50 per cento per l'acquisto e l'istallazione in immobili ubicati nella zona sismica 3 di cui alla predetta ordinanza;

c) nella misura del 20 per cento per l'acquisto e l'istallazione in immobili ubicati nella zona sismica 4 o in zona non sismica di cui alla predetta ordinanza.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese

sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3 e si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.»

24.0.6

DAMIANI, MODENA, SACCONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 24 *bis*.**

(*Contributo in favore di impianti sportivi e piscine*)

1.Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive Associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammessi, a decorrere dall'anno 2023 a fruire di contributi in conto capitale, per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 per cento dei costi ammissibili. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il soggetto gestore e sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

2. Agli oneri derivati dal presente articolo, valutati in 60 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020, n.178.»

24.0.7

VITALI, PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modiche alla legge 30 dicembre 2018, n.145)

1. Al comma 128 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola "elettrificazione" aggiungere le seguenti: "ovvero di messa in sicurezza".»

Art. 25

25.1

FERRAZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 182-*ter*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, la lettera c) è sostituita dalla seguente: »c) entro il 31 dicembre 2025 sia assicurata la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi.«

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: »*1-*bis*. All'articolo 30, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «rottami ferrosi» *inserire le seguenti*: « e i metalli non ferrosi»;

b) *al comma 2, dopo le parole*: « o i rottami ferrosi» *inserire le seguenti*: « e i metalli non ferrosi»

25.2

PAVANELLI

*Al comma 2, sostituire il capoverso "6-*bis*" con i seguenti:*

«6-*bis*. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di eventi sismici e calamità naturali. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In conformità con le finalità previste dalla direttiva 19/11/2008, n. 2008/98/CE in materia di rifiuti e al fine di realizzare gli obiettivi in materia di economia circolare, i piani regionali di cui al presente comma, devono prevedere percentuali di almeno il 65 per cento di riciclo di materiale derivante dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico e calamità naturali.

6- *ter*. Per le finalità di cui al presente comma, le Regioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»

25.3

BRIZIARELLI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, migliorando la raccolta differenziata dei rifiuti, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri comuni per la definizione di un sistema univoco cromatico per tipologia di prodotto in relazione al sistema di raccolta differenziata, che i gestori e produttori devono riportare in maniera visibile sulle confezioni e sugli imballaggi. È consentito, in via transitoria, la messa in commercio dei prodotti di magazzino e delle scorte dei prodotti già confezionati ed etichettati alla data del 1' gennaio 2023»

25.4

PAZZAGLINI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare la compensazione di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per l'anno 2022, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di euro 8.818.000 per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.1

BRIZIARELLI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Disposizioni in materia di bonifica dei siti contaminati)

1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

b) al comma 7 bis sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

c) al comma 12 dopo le parole: "si coordina con le altre amministrazioni." sono aggiunte le seguenti parole: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti delle matrici ambientali."

2. All'articolo 248 del decreto legislative 3 aprile 2006, n.152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 primo periodo sostituire le parole "dalla provincia" fino alla fine del periodo con le seguenti "dall'Agenzia regionale per la protezio-

ne dell'ambiente territorialmente competente, attraverso una relazione tecnica predisposta sulla base dei risultati del campionamento di collaudo finale.";

b) al comma 3 sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

c) dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "4. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi di strutture e laboratori accreditati per lo svolgimento di accertamenti di conformità analitica.".**»**

25.0.2

BRIZIARELLI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Incentivi per la bonifica dei siti contaminati)

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, le Regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono approvare disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo:

a) la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale;

b) lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e messa in sicurezza, salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento.

2. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui al presente articolo sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.»

25.0.3

PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*

(Trasparenza nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

25.0.4

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, ABATE, LANNUTTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*

(Misure a sostegno della raccolta di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche)

1. Al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti e promuovere l'economia circolare, in linea con quanto previsto dalla Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 10 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività "fai da te", di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a una spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

25.0.5

PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5, stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.".»

25.0.6

GARAVINI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

1. All'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. comma 1, secondo periodo, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami"

b. al comma 2, primo periodo, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami"

25.0.7

NUGNES, MORONESE, ANGRISANI, ABATE, LANNUTTI, LA MURA, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-*bis*

1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami".

25.0.8

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*.

1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022,

n. 51, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami".»

Art. 26

26.1

BRIZIARELLI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 32-*bis* decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalle Legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 previa certificazione delle ragioni per cui tali spese possono essere effettuate, sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione."

26.2

FERRARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, gli enti locali possono adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso di adeguate esperienze pregresse."

26.3

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane, anche con le Province.»

26.4

MODENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR

nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane, anche con le Province.»

26.5

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane, anche con le Province.»

26.6

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione con le Province, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane.»

26.7

MARIN, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi riduzione dell'inquinamento atmosferico e di attenuare l'impatto dei cambiamenti climatici sul territorio a tutela dell'ambiente e della biodiversità, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 , per interventi di forestazione ed imboschimento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate,

nonché il sostegno alla manutenzione delle stesse, dedicati al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.1

MARIN, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Ulteriori misure di rafforzamento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi connessi all'investimento 3.1 "Isole verdi", previsto nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

"Isole della laguna di Grado

16-*ter*. Isola di Grado, Isola di Santa Maria di Barbana, Isola di Morgo."»

Art. 27

27.1

Giuseppe PISANI, PIRRO, ROMANO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire la parola:* «prevenzione», *con la seguente*: «protezione»,

2) *al comma 3:*

a) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e avvalendosi del referto epidemiologico come definito dalla legge 22 marzo 2019, n. 29»;

b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis*) relaziona annualmente alle Commissioni parlamentari competenti in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e suggerisce adeguati interventi normativi.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «prevenzione», *con la seguente*: «protezione»;

27.2

ZAFFINI, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole:* «di seguito «SNPA»,» *inserire le seguenti*: «e con le Aziende Sanitarie Locali, di seguito «ASL»,»;

b) *al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «e apposita procedura di informazione e consultazione con le parti economiche e sociali maggiormente rappresentative».

Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «con il SNPA» *inserire le seguenti*: «e con le ASL».

27.3

CANTÙ, SAPONARA, AUGUSSORI, RIZZOTTI, ZAFFINI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 2, dopo le parole: «socio-economici» *inserire le seguenti:* «. In particolare, nell'attuale congiuntura pandemica concorre al contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, sviluppando le attività di preparazione e rafforzando le capacita` del Servizio Sanitario Nazionale di identificazione, prevenzione e risposta delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità,».

27.4

CANTÙ, SAPONARA, AUGUSSORI, RIZZOTTI, ZAFFINI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-b*is*. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 è prevista la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN), di cui è parte il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 e che prevale per *species materiae* rispetto al Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025. Il PPN sviluppa e definisce un cronoprogramma straordinario delle misure di rafforzamento e miglioramento delle attivita` di sorveglianza attiva e passiva, di riconoscimento dei determinanti e dei rischi e di valutazione dell'impatto degli interventi di prevenzione e protezione della salute individuale e collettiva dalle patologie epidemio-pandemiche emergenti, individuando nel raggiungimento delle coperture vaccinali di sicurezza epidemiologica il punto di equilibrio tra responsabilità sociale e libertà individuale. Il cronoprogramma si conclude entro i tempi di attuazione del PNRR sia per la realizzazione della Rete nazionale di analisi predittiva, del sistema continuo di biosorveglianza e preparazione pandemica che del sistema preospedaliero, ospedaliero e territoriale di assistenza e cura delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, coordinata e integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel territorio. Il PPN individua e aggiorna periodicamente gli specifici *standard* minimi di qualità delle relative attività vaccinali, le coperture vaccinali raccomandate, i fabbisogni, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale e le modalità di verifica del loro conseguimento nel nuovo sistema di sorveglianza epidemiologica e di immunizzazione di cui è parte l'Anagrafe vaccinale alimentata in maniera continuativa e tempestiva in Anagrafe degli Assistiti a livello nazionale con il

caricamento dei dati sanitari di interesse nel sistema TEAM Tessera Sanitaria - Tessera Europea di Assicurazione Malattia.».

27.5

CANTÙ, SAPONARA, AUGUSSORI, RIZZOTTI, ZAFFINI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN);»

27.6

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 3, sostituire la lettera d), *con la seguente*: «*d*) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, che tengano conto, in via prioritaria, della condizione sociale, economica e dei luoghi in cui si svolge la realizzazione della personalità del soggetto o dei soggetti, anche avvalendosi di sistemi informativi, funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione, all'interpretazione dei dati che dovranno essere anonimizzati al fine di elaborare modelli adattativi e predittivi;".

27.7 (testo 2)

BOLDRINI

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-*bis*) i comuni con i relativi servizi di tutela e salvaguardia ambientale;

b-*ter*) le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;»

27.8

CANTÙ, SAPONARA, AUGUSSORI, RIZZOTTI, ZAFFINI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* le strutture e gli uffici del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che stabilmente collaborano alla produzione dei Livelli Essenziali di Assistenza di prevenzione, protezione e promozione della salute sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale;».

27.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-*bis*) le strutture/uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR.

27.10

BINETTI, STABILE

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) le strutture/uffici del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA) che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)-Sistemi Sanitari Regionali (SSR).».

27.11

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-**bis***). fanno funzionalmente parte del SNPS le strutture/uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;».

27.12

BOLDRINI

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) fanno funzionalmente parte del SNPS le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;»

27.13

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"*b*-bis*)* fanno funzionalmente parte del SNPS le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR"

27.14

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«*e-bis*) la rete dei servizi per la salute mentale, con compiti di supporto tecnico-scientifico;

e-ter il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, con compiti di supporto tecnico-scientifico;

e-quater) l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con compiti di supporto tecnico-scientifico.

27.15

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 5, dopo le parole: "Trento e Bolzano," *inserire le seguenti*: ", acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti,"

27.16

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 5, dopo le parole: "dati personali", *inserire la seguente*: "anonimizzati,"

27.17

CANTÙ, SAPONARA, AUGUSSORI, RIZZOTTI, ZAFFINI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da emanare entro il 31 luglio 2022, è adottato il Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN). Il presente piano ha una durata triennale.».

27.18

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 5," *aggiungere le seguenti*: "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari,".

27.19

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-*bis*. Ai fini dell'attuazione del Sistema nazionale di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, SNPS, e dell'approccio integrato nella sua evoluzione "*planetary health*" con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, SNPA, e di quanto disposto dai successivi commi, è attribuito all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 82/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il compito istituzionale di fornire indicazioni e protocolli tecnici e di sistema a tutela dei dati che confluiranno nel SNPS, utili a migliorare, armonizzare le politiche e le strategie messe dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.

27.20

GRANATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-*bis*. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 4 marzo 1947, n. 1068, è abrogato.

ORDINE DEL GIORNO

G27.1

La Mura, Moronese, Nugnes, Angrisani, Abate, Lannutti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AS 2598)

premesso che

l'articolo 27 del presente disegno di legge prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS», con lo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici;

l'articolo 27 comma 3 lettera c) prevede che il SNPS concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

considerato che

l'articolo 9 sopra richiamato, al comma 3, fissa il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i LEPTA, i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e il Catalogo nazionale dei servizi;

ad oggi, dopo sei anni dall'entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132, il citato decreto non è stato ancora adottato;

nella Relazione di fine mandato del 21 luglio 2021, l'attuale Presidente di ISPRA ha precisato quanto segue: «In materia di LEPTA, alla stesura di un documento istruttorio propedeutico allo schema di D.P.C.M. previsto dall'art. 9, comma 3, l. n. 132/2016 è seguita l'individuazione di un primo numero di prestazioni che sono state oggetto di presentazione pubblica alla presenza del Presidente della Repubblica nel corso della prima Conferenza Nazionale del SNPA "L'Ambiente fa Sistema" organizzata nel 2019 (cfr. paragrafo 7). A tale lavoro è seguita la predisposizione di una proposta di D.P.C.M. trasmessa alla fine dell'anno 2020 al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.»;

l'adozione del D.P.C.M. in oggetto è essenziale anche per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 27 comma 3 lettera c) del SNPS;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni iniziativa possibile per l'adozione quanto prima del decreto di cui all'articolo 9 della legge 28

giugno 2016, n. 132 per stabilire i LEPTA, i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e il Catalogo nazionale dei servizi.

EMENDAMENTI

27.0.1
CASTELLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis*.
(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)

1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali

ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

27.0.2

CASTELLONE

*Dopo l'articolo**,** aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

*(*Misure urgenti in materia di formazione specialistica*)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole*:* "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria", sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente*:*

"4-*bis*. Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.".»

27.0.3

PERILLI, MAIORINO, DE PETRIS, LANZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«27- bis

(Disposizioni in materia di fauna selvatica)

1.Al fine di garantire la piena attuazione della Missione M2 C. 4 Misura 3e di tutelare la fauna selvatica, il fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30dicembre 2020, n. 178 è rifinanziato per un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

27.0.4

LANZI, PERILLI, DE PETRIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Disposizioni in materia di fauna selvatica)

1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "del 30 novembre 2009", sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato che gestiscono centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) operativi 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno e che non esercitino attività in conflitto d'interesse";

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: ", nonché l'istituzione di una apposita commissione competente sul controllo dei criteri di operatività che costituiscono requisiti essenziali per l'accesso al Fondo di cui al presente comma";

c) dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "La commissione di cui al precedente periodo è composta da rappresentanti regionali, del servizio veterinario competente in materia di fauna selvatica delle aziende sanitarie locali e degli organi di vigilanza forestale."».

27.0.5

SALVINI, ROMEO, CANTÙ, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Ulteriori misure di rafforzamento dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale)

1. Per la tutela dei minori all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, in condizioni di sicurezza degli operatori e valorizzazione degli erogatori, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a dare attuazione all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Per le strutture che provvedono ad installare i sistemi di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta nel limite massimo delle spese sostenute negli anni dal 2022 al 2024 anche per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. A tale scopo è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce tetto di spesa massima.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ivi indicato.

4. Per le spese occorrenti a prevedere adeguati percorsi di formazione professionale connessi alle esigenze di cui al comma 1, nonché per le spese necessarie alle relative manutenzioni, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

27.0.6
CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art.27-*bis.***

(Disposizioni in materia di bonifiche)

1. La realizzazione degli interventi di riqualificazione connessi alle opere di bonifica da effettuarsi nel territorio dell'area vasta di Giugliano (Napoli) in quanto sito di bonifica di interesse nazionale disciplinato dall'articolo 252, comma 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidate alla struttura commissariale di cui articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito con la legge del 12 dicembre 2019, n. 14.

2. Al fine di realizzare gli interventi di cui al precedente comma, si autorizza una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.0.7
BOLDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis.*

(Disposizioni in materia di sanità delle aree interne)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle aree interne, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende egli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. A decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie delle aree interne montagna e prendono in locazione

un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi

indicati, acquistano in uno dei comuni delle aree interne un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto, nel limite di 10 milioni di euro a valere

sul fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.»

27.0.8

PIRRO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 27-*bis*

(*Disposizioni in materia di percorsi organizzativi nella gestione delle maculopatie*)

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mediante il miglioramento della complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, il decongestionamento delle strutture sanitarie e la riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni, promuovendo al contempo l'aderenza terapeutica e po-

tenziando la capacità di erogazione dei trattamenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva delle maculopatie e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il maggior ricorso all'erogazione dei trattamenti in *setting* ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.»

27.0.9

MATRISCIANO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Sostegno a favore delle imprese danneggiate a seguito della diffusione della PSA)

1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona infetta istituita con Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. 583 del 11 gennaio 2022, e che, a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA) di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, hanno subito, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2022, una riduzione del fatturato non inferiore al venti per cento rispetto al medesimo periodo del 2021, è riconosciuto, a domanda, un contributo di 600 euro per ciascun mese, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti al periodo di riferimento.

2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 28

28.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sopprimere l'articolo

28.2

FARAONE, SBROLLINI

Sopprimere l'articolo.

28.3

GRANATO

Sopprimere l'articolo.

28.4

LANNUTTI, LA MURA, NUGNES, ABATE, ANGRISANI

Sopprimere l'articolo.

28.5

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 28

(Costituzione e disciplina della società 2-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare ri-

guardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 2-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 2-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, e dall'INAIL, nella misura di un mezzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.

2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da quattro membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti due membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 2-I S.p.A., sono in ogni caso

sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:

a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;

b) costituzione di nuove società;

c) acquisizioni di partecipazioni in società;

d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

e) designazione di amministratori;

f) proposte di revoca di amministratori; g) proposte di modifica dello statuto della società 2-I S.p.A. o di società partecipate;

h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 2-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società, si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

28.6

DE LUCIA, PIRRO, MANTOVANI, SANTANGELO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «3-I S.p.A»*, con le seguenti:* «2-I S.p.A»;

b) al comma 1:

1) al secondo periodo, sopprimere le parole: «dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),»;

2) al terzo periodo, sostituire le parole: «dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente»*, con le seguenti:* «dall'INPS e dall'INAIL nella misura di un mezzo per ciascun ente»;

c) al comma 2, sostituire la parola: «tre»*, con la seguente:* «due»;

d) al comma 3:

1) al primo periodo, sostituire la parola: «cinque»*, con la seguente:* «quattro»

2) al secondo periodo, sostituire la parola: «tre»*, con la seguente:* «due».

28.7

MANTOVANI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Lo statuto definisce» *inserire le seguenti:* «la missione della società, anche in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,»

28.0.1
MANTOVANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*
(*Istituzione e disciplina della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione*)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore delle pubbliche amministrazioni centrali e nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r)* della Costituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle Regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione (UNIRE), di seguito denominata «Rete», al fine di assicurare il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette. La Rete garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ogni istituzione scolastica.

2. Alla Rete UNIRE sono attribuite le seguenti funzioni:

a) fornire interconnessione tra tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali, il Ministero dell'istruzione e con la rete internet;

b) fornire servizi di rete di base e sistemi di nomi di dominio (Domain Name System-DNS), nonché servizi di memorizzazione dati e cloud computing;

c) fornire la base di accoglienza per tutti i servizi informatici sia amministrativi che didattici (platform as a service);

d) sviluppare e fornire il servizio unico nazionale per la didattica digitale integrata;

e) fornire servizi di sicurezza informatica e ambienti protetti per la didattica e per la didattica digitale integrata.

3. Per la gestione delle attività e delle risorse condivise dalla Rete è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri e le modalità per la costituzione della società per azioni.

La società per azioni è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, anche ai fini della verifica dei fini di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle Scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all'ambito di attività della Rete UNIRE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente comma.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, si applicano anche alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'accesso alla Rete UNIRE, nonché all'organismo gestore della stessa. Al fine di consentire l'accesso alla Rete, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica, necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica e per la copertura mobile in banda ultra larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1-*bis*, lettera a) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 che destina 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione della Rete.».

Art. 29

29.1

PESCO, PAVANELLI

Al comma 1, dopo le parole: «cloud infrastrutturali»*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «e per le spese per l'acquisto di beni e servizi finanziate con il PNRR da parte di università, enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreuticae della fondazione di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

29.2

SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dalla misura M1C1 del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dalla pubblicazione della presente legge gli oneri derivanti dall'acquisto di servizi *cloud* infrastrutturali da parte delle pubbliche amministrazioni sono da imputare nell'ambito del conto capitale dei relativi stati di previsione di spesa"

Art. 30

30.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a- *Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire la parola* «sei», con la seguente: «sette» *e dopo le p*arole «della ricerca, uno», *aggiungere le seguenti* « eletto in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi dell'ASI, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218"

b- *Al comma 8, dopo le parole* «alla data di entrata in vigore del presente decreto», *inserire le seg*uenti: "e fatte salve le quote spettanti all'ASI dell'incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, già previste nella legge 30 dicembre 2021, n. 234";

30.2

FARAONE, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

«Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, è rideterminata la disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali, recante gli strumenti e le modalità di attuazione, valutazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo dei laboratori e delle infrastrutture da parte del sistema produttivo e della ricerca, nonché la governance del Programma, ferma restando la titolarità pubblica della maggioranza del capitale sociale. Con l'adozione del decreto di cui al presente comma cessa l'efficacia del regolamento di cui al decreto 10 giugno 1998, n. 305.»

b. al comma 5, dopo le parole "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", *sono inserite le seguenti:* ", previa integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,".

30.3

QUAGLIARIELLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, è rideterminata la disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali, recante gli strumenti e le modalità di attuazione, valutazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo dei laboratori e delle infrastrutture da parte del sistema produttivo e della ricerca, nonché la governance del Programma, ferma restando la titolarità pubblica della maggioranza del capitale sociale. Con l'adozione del decreto di cui al

presente comma cessa l'efficacia del regolamento di cui al decreto 10 giugno 1998, n. 305."

b) al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", *inserire le seguenti*: ", previa integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,".

30.4
NANNICINI

Al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", *inserire le seguenti:* ", integrati ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,".

ORDINE DEL GIORNO

G30.1
GALLONE, PAGANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

all'articolo 30, al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate diverse modificazioni tra le quali, di rilievo, l'esercizio da parte del Ministero dell'Università e della ricerca dei poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI, la quale in virtù di ciò effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, sulla base di criteri di valutazione definiti dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR);

le modifiche alla normativa vigente, recate da ultimo dal decreto legge in esame, hanno comportato, e comportano, un maggiore impegno, rispetto ai già vasti compiti istituzionali, da parte del personale dell'Anvur, nei

confronti dei soggetti istituzionali di preciso riferimento sia nel settore universitario che della ricerca;

il personale dell'Anvur, come noto, è disciplinato dal medesimo CCNL dei Ministeri nell'ambito del Comparto Funzioni Centrali come esplicitamente richiamato dall'art. 12, comma 4 , let. C del DPR 76/2010 concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia;

il DPCM 23 dicembre 2021 avente ad oggetto "Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri", dispone all'articolo 1 che "Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali dei ministeri, le misure delle indennità di amministrazione spettante al predetto personale sono incrementate degli importi annui lordo dipendente indicati nelle allegate tabelle 1 e 2 con le decorrenze ivi stabilite. I suddetti incrementi sono recepiti nei rinnovi contrattuali" e all'articolo 2 che "Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dirigenziale dei Ministeri, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale sono incrementati degli importi annui lordo amministrazione indicati nelle tabelle 3,4,5, e 6 con le decorrenze ivi indicate";

tuttavia le Amministrazioni diverse dai ministeri, ivi compresa l'Anvur, non rientrano tra i soggetti destinatari del predetto DPCM che dunque si pone in contrasto sia con la statuizione di cui all'art. 12, comma 4 , let. C del DPR 76/2010, sia con la disposizione di cui all'articolo 8, comma 7 del regolamento del personale ANVUR, approvato dai Ministeri competenti, l'allora MIUR oggi MUR, dal MEF e dal Ministero della Pubblica Amministrazione, che prevede espressamente che " Per il riconoscimento della elevata professionalità richiesta ai dipendenti, nonché per il ruolo di terzietà dell'Agenzia, a tali fini sarà corrisposta l'analoga indennità prevista dal comparto Ministeri, con particolare riferimento a quello ex Ministero Università e Ricerca (MUR) .";

la mancata attuazione del DPCM sopra richiamato anche nei confronti del personale dell'Anvur, determina una ingiustificata sperequazione di trattamento rispetto al personale dei Ministeri, comparto Funzioni Centrali, che potrebbe dare corso, ove non prontamente risolta, ad un contenzioso promosso dal personale dell'Anvur nei confronti dell'Amministrazione,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza i necessari provvedimenti anche a carattere legislativo, per conformare i trattamenti economici accessori del personale dell'Anvur al CCNL dei Ministeri nell'ambito del Comparto Funzioni Centrali che ad essi è applicato, secondo le previsioni del DPCM 23 dicembre 2021 avente ad oggetto "Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri", consentendo

pertanto all'Anvur di essere ricompresa nel campo di applicazione del predetto DPCM e corrispondere al proprio personale, con risorse valere sul proprio bilancio, gli incrementi delle indennità indicati nelle tabelle dal n. 1 al n. 6 allegate al DPCM e con le medesime decorrenze ivi stabilite.

EMENDAMENTI

Art. 31

31.1
DAMIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è compreso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi.

2-*ter*. Con il decreto di cui al comma 2-*bis* si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e l'utilizzo delle specifiche competenze professionali, con il decreto di cui al comma 2-*bis* è, altresì, stabilita, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture.

2-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:e Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni.

31.2
RAMPI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è compreso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi.

2-*ter*. Con il decreto di cui al comma 2-*bis* si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e non disperdere le specifiche competenze professionali, in sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 2-*bis* può essere, altresì, stabilita la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.«

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: *»e Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni«*

31.3

GARRUTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole*: «derivanti dal presente articolo» *con le seguenti: «*derivanti dai commi 1 e 2»

b) *aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«3-*bis*. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è com-

preso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi.

3-*ter*. Con il decreto di cui al comma 3-*bis* si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e non disperdere le specifiche competenze professionali, in sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 3-*bis* può, altresì, essere stabilita la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni».

Art. 32

32.1
MANTOVANI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «della strategia nazionale dei dati pubblici», *con le seguenti:* «della strategia nazionale dei dati, incluso il rafforzamento degli *open data*,».

32.2

TONINELLI, GARRUTI, MONTEVECCHI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, ROMANO, PAVANELLI, L'ABBATE

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inclusa la tutela dei beni culturali digitalizzati anche mediante riproduzione tridimensionale e eventuale applicazione di *non fungible token* (NFT) a tutela dell'originalità della riproduzione.»

32.3

NANNICINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis*)* al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3-*bis*, comma 4, le parole da ", anche ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del comma, sono soppresse; infine, è aggiunto il seguente periodo: "La violazione della presente disposizione è regolata dall'articolo 18-*bis*.";

2) all'articolo 18-*bis* dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";

3) all'articolo 62, comma 2-*bis*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-*bis*.";

4) all'articolo 64, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti: "3-*ter*. I gestori dell'identità digitale accreditati, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi dei richiedenti, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-*ter*. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale. Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

3-*quater*. I gestori dell'identità digitale accreditati, al momento del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, comunicano all'Anagrafe della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche mediante la piattaforma prevista dall'articolo 50-*ter*, il codice identificativo assegnato univocamente all'identità digitale rilasciata. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 6-*bis*, sono definite le modalità di comunicazione del codice identificativo, quelle di associazione dello stesso codice ai dati anagrafici del cittadino titolare dell'identità digitale rilasciata nonché le modalità di comunicazione alla ANPR, da parte dei gestori dell'identità digitale accreditati, dell'eventuale cessazione, sospensione o revoca dell'identità rilasciata. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con cui l'ANPR rende disponibile al cittadino cui si riferisce l'identità digitale, l'informazione relativa ad uno degli eventi di cui al precedente periodo nonché il termine entro cui i gestori dell'identità digitale accreditati provvedono alla comunicazione all'ANPR dei codici identificativi assegnati univocamente alle identità digitale attive e rilasciate a persone fisiche alla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al comma 3-*ter*"; 5)"

b) dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-*bis*) all'articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versate alle entrate del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri".

32.4

DAMIANI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-*bis*) all'articolo 64, comma 2-*duodecies*,del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole "attesta gli attributi qualificati dell'utente," sono aggiunte le seguenti: "da intendersi quali attestazioni elettroniche di dati, relativi a persone fisiche o soggetti di natura giuridica, funzionali all'erogazione dei servizi" e dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate da soggetti che detengono tali informazioni in base alla normativa vigente, anche di settore". »

32.5

MANCA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-*bis*) all'articolo 64, comma 2-*duodecies*,del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole "attesta gli attributi qualificati dell'utente," sono aggiunte le seguenti: "da intendersi quali attestazioni elettroniche di dati, relativi a persone fisiche o soggetti di natura giuridica, funzionali all'erogazione dei servizi" e dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate da soggetti che detengono tali informazioni in base alla normativa vigente, anche di settore". »

32.6

CORTI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

All'articolo 32, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-*bis*) all'articolo 64, comma 2-*duodecies*,del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole "attesta gli attributi qualificati dell'utente," sono aggiunte le seguenti: "da intendersi quali attestazioni elettroniche di dati, relativi a persone fisiche o soggetti di natura giuridica, funzionali all'erogazione dei servizi" e dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate da soggetti che detengono tali informazioni in base alla normativa vigente, anche di settore". »

32.7

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

«Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis*)* All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole "ordinanze motivate" *aggiungere le seguenti* "rilasciate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza"

2) *aggiungere in fine il seguente periodo* "Decorso il suddetto termine dalla presentazione dell'istanza, senza che gli enti competenti abbiano rilasciato l'ordinanza, la medesima si intende in ogni caso accolta."».

32.8

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis*)* All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, s.m.i, *apportare le seguenti modificazioni:*

1. dopo le parole "ordinanze motivate" *aggiungere le seguenti* "rilasciate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza"

2. aggiungere in fine il seguente periodo "Decorso il suddetto termine dalla presentazione dell'istanza, senza che gli enti competenti abbiano rilasciato l'ordinanza, la medesima si intende in ogni caso accolta."

32.9

TIRABOSCHI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, s.m.i, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "ordinanze motivate" aggiungere le seguenti "rilasciate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza"

2) aggiungere in fine il seguente periodo "Decorso il suddetto termine dalla presentazione dell'istanza, senza che gli enti competenti abbiano rilasciato l'ordinanza, la medesima si intende in ogni caso accolta.".».

32.10

TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento

dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".».

32.11

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis*)* all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

32.12

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis*)* all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,*sostituire il primo periodo con il seguente:*

*"*Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."».

32.13

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis*)* All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, *dopo le parole "*non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica*" sono*

aggiunte le seguenti: ", nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»

32.14

TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-*bis*) all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole "non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»

32.15

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis*)* All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole *"*non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica*"* sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»

32.16

TIRABOSCHI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole "L'articolo 93, comma 2," sono sostituite con le seguenti: "L'articolo 54, comma 1";

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."»

32.17

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis*)* All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole "L'articolo 93, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "L'articolo 54, comma 1";

2) *è* aggiunto in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."».

32.18

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis*)* All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire le parole "L'articolo 93, comma 2," con le seguenti: "L'articolo 54, comma 1";

2. aggiungere in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."»

32.19

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis*)* All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."».

32.20

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis*)* All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."»

32.21

TIRABOSCHI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al comma 3, lettera b), dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."

32.22

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis*)* All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, le parole *"*all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33*"* sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 25, commi da 8 a 12-*bis*, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse."

32.23

TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le pa-

role: "all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 25, commi da 8 a 12-*bis*, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse.".»

32.24

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis*)* All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, le parole: ″all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33″ sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 25, commi da 8 a 12-*bis*, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse."».

32.25

MISIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.»

32.26

VITALI, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della Direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alla realizzazione di reti di telecomunicazioni, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. Il soggetto titolare del contratto o della concessione, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa e decisionale, assicura l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza e non discriminazione, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione della rete di telecomunicazioni.».

32.27

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della Direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alla realizzazione di reti di telecomunicazioni, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. Il soggetto titolare del contratto o della concessione, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa e decisionale, assicura l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza e non discriminazione, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione della rete di telecomunicazioni.»

32.28
BITI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare il processo di transizione al digitale, strategico per un'ottimale realizzazione del PNRR, il miglioramento della qualità dei servizi a cittadini e imprese e la necessaria partecipazione di questi ultimi alla gestione delle politiche pubbliche, sono ridefinite le attività di informazione e comunicazione, unificandole sul piano organizzativo ed è istituita la figura dell'Esperto in Comunicazione Digitale (ECD), competente nelle nuove tecnologie comunicative.

1-*ter*. Le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, istituiscono entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'area unificata denominata Comunicazione Stampa e Servizi al Cittadino (CCS), in cui l'Esperto in Comunicazione Digitale, il Giornalista Pubblico e il Comunicatore Pubblico, operano in modo organico e coordinato nella gestione delle attività di informazione e comunicazione.

1-*quater*. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione permanente "Comunicazione pubblica monitoraggio e valutazione" (COMVA) con l'obiettivo di monitorare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, fornire indicazioni e linee guida per eventuali sanzioni o premi per le amministrazioni inadempienti o virtuose, favorire la formazione continua e lo scambio di buone pratiche.»

32.29
MARGIOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 8 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

1-*ter*. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche" e dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

2) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

3) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,";

b) all'articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica."

c) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".

d) all'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).".»

1-*quater*. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica".»

32.30

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", è aggiunta la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", è aggiunta la seguente: "successivamente";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,".

32.31

SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", è aggiunta la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", è aggiunta la seguente: "successivamente";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,".

32.32
VONO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", è aggiunta la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", è aggiunta la seguente: "successivamente";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,".

32.33
GIROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 44, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è soppresso.».

32.34
VALENTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le parole: "alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36." sono sostituite dalle seguenti: "alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori coinvolti nel procedimento ed interessati per le finalità di tutela e controllo delle loro funzioni dall'installazione, ivi inclusi le amministrazioni e le agen-

zie, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36."»

32.35

VONO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31."».

32.36

SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31."».

32.37
VONO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.".

b) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

32.38
SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.".

b) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

32.39

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.".

b) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

32.40

VONO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recant il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.»

32.41

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recant il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.»

32.42

SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recant il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.»

32.43

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

32.44

VONO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

32.45

SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

32.46

NENCINI, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di ridurre le vulnerabilità delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche dei soggetti pubblici, tutti i beni o servizi di *Information and Communications Technologies* (ICT) acquistati con i fondi del PNRR o il cui acquisto è stato incentivato con le stesse risorse, devono ottenere la certificazione di cui all'art. 56 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.».

32.47

VALENTE, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del richiedente, nonché all'aggiornamento del sistema delle varianti grafiche che consentano la scrittura con i segni diacritici pertinenti dei nomi e dei cognomi dei cittadini appartenenti a minoranze nazionali o dei cittadini con cognomi stranieri. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

32.48

MANTOVANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del richiedente. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

32.49

GARAVINI, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*) Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del richiedente. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

32.50

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province è istituito, per l'anno 2022, un fondo di dotazione di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da trasferire nel medesimo anno al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse in attuazione di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito , con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n.77. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del medesimo decreto-legge."

32.51

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province è istituito, per l'anno 2022, un fondo di dotazione di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da trasferire nel medesimo anno al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse in attuazione di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito , con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n.77. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del medesimo decreto-legge."

32.52

MODENA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

1-*ter*. Il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, provvede alla gestione delle relative risorse di cui al comma 1-*bis* in attuazione di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno, n.77.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.«.

32.53

QUARTO, PAVANELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».

32.0.1

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 32-*bis*.**

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.2
COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.
(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.3
PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.
(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.4

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.5

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 163, ultimo periodo, dopo le parole "con l'INPS" aggiungere le seguenti: ", che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da Ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi saranno definite dal decreto di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017".

32.0.6

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 163, ultimo periodo, dopo le parole "anche telematico, con l'INPS" aggiungere le seguenti*:* ", che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da Ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi saranno definite dal decreto di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.»

32.0.7

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 163, ultimo periodo, dopo le parole "con l'INPS" aggiungere le seguenti: ", che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da Ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi saranno definite dal decreto di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017".»

32.0.8

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 32-*bis*.**

(*Norme a difesa della sovranità digitale*)

1. Al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle procedure degli enti aggiudicatari che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, congiuntamente con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, vengono fornite specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare.»

32.0.9
SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis.*
(Modificazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-*bis*. L'indizione della Conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 44 e seguenti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, si intende rivolta a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, ivi incluse quelle richiamate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017 n. 31 - Allegato B, dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché Enac, Enav, Aeronautica Militare, Demani, Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991 , n. 394, e ogni altro ente delegato alla "Valutazione di Incidenza" di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003." »

32.0.10
PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"**Art. 32-*bis.***

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*ter*, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

b) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f) all'articolo 30-*ter*, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-*ter*, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.»;

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2,»;

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;»."

32.0.11

RUOTOLO, DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 32 *bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141- Titolo V-*bis*, recante istituzione di un Sistema pubblico di preven-*

zione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*ter*, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

b) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f) all'articolo 30-*ter*, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-*ter*, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.»;

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2,»;

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;»."

32.0.12 (testo 2)

PITTELLA, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(*Attuazione della misura Investimento 2* "Innovazione e tecnologia della microelettronica" *e degli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione*)

1. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto entro il limite di euro 340 milioni, da ripartire negli anni 2022-2026, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'investimento 2, della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati

dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono abrogati l'articolo 1, commi da 1069 a 1074, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017.

5. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*ter*, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

b) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f) all'articolo 30-*ter*, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-*ter*, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.»;

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2,»;

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;».»

Art. 33

33.1

MALAN, LA RUSSA, IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, dopo le parole: "provvedere alla realizzazione" *inserire la seguente*: "anche".

33.2

NASTRI, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Al comma 2 dopo le parole: «in interventi di ripristino ambientale,» *inserire le seguenti*: «o di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sistemi di accumulo,»

33.3

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Al comma 3, dopo le parole: «l'autorità competente al rilascio», *inserire le seguenti*: «nonché un rappresentante del Gestore della rete nazionale di Alta Tensione».

33.4

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In alternativa alla Conferenza di servizi, le Autorità di Sistema Portuale possono valutare proposte di Partenariato Pubblico Privato (PPP), per le quali si applica quanto previsto dall'articolo 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016».

ORDINE DEL GIORNO

G33.1

VONO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

premesso che:

da oltre 50 anni si parla della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante "Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente" seppur più volte novellata è ancora in vigore;

in questi anni il progetto del ponte ha subìto più volte avanzamenti e frenate, dopo che una società appositamente costituita, Stretto di Messina spa, è stata prima creata, poi ha elaborato un progetto non realizzato, e da ultimo è stata posta in liquidazione;

è quindi necessario ora ripartire dalle attuali volontà politiche, dalle risorse finanziarie immaginabili, dalle valutazioni tecnico-ambientali, oltre che giuridiche, per arrivare alla concreta possibilità di realizzarlo;

nel fare questo tipo di analisi va tenuto conto il fatto che sono passati 50 anni, che l'economia italiana è cresciuta (il PIL è passato dai 50 miliardi del 1970 ai quasi 2000 del 2022). Rispetto agli anni '70, il resto del territorio italiano ha visto realizzate grandi infrastrutture, tra queste le autostrade a tre corsie, l'alta velocità ferroviaria per i passeggeri e l'alta capacità per le merci, oggi molto utilizzate. Al contrario, la Sicilia e la Calabria, più in generale il Mezzogiorno, scontano un ritardo infrastrutturale non più tollerabile in un mondo globalizzato in cui le persone e le merci viaggiano a velocità una volta inimmaginabili;

il ritardo nella creazione di infrastrutture nel meridione condiziona anche la creazione di attività imprenditoriali e di nuovi posti di lavoro e quindi la stessa permanenza nelle regioni di nascita di molti giovani, che decidono di emigrare al nord o all'estero;

rispetto all'idea degli anni '70 si evidenzia oggi la necessità non solo di collegare la Sicilia alla Calabria, quindi all'Italia e all'Europa, ma di farlo con gli standard di sicurezza e di velocità che richiedono i piani e i progetti proprio delle grandi Reti europee, cui pure la Sicilia, sulla carta, risulta collegata;

ogni anno attraversano lo Stretto: 1) quasi 11 milioni di passeggeri, cioè un valore che corrisponde al traffico dei due maggiori scali siciliani di Palermo e Catania; 2) 1 milione e 800 mila veicoli leggeri, cioè più di quelli che attraversano il traforo del Monte Bianco; 3) 800 mila veicoli pesanti, pari a quelli che attraversano il traforo del Fréjus;

lo scorso 4 agosto 2021 il Ministro per le Mobilità e le Infrastrutture Sostenibili Enrico Giovannini ha dichiarato, in audizione in Parlamento, che entro la fine della primavera 2022 verrà presentato uno studio di fattibilità per un collegamento stabile sullo Stretto di Messina;

nel documento consegnato dal Ministro, il Governo esprime la volontà di dar seguito all'impegno ricevuto dalla Camera, «ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo, così, la rete dell'alta velocità fino alla Sicilia»;

i passaggi successivi sono ora quelli della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed ambientale, al fine di confrontare le soluzioni di collegamento individuate come più realizzabili, cioè quella del ponte a una e a più campate;

vanno inoltre individuate le soluzioni economiche più appropriate e le opportune fonti di finanziamento dell'opera. Come detto, la prima fase del progetto di fattibilità potrebbe concludersi entro la primavera del 2022, così da avviare un dibattito pubblico, al fine di pervenire ad una scelta condivisa con i diversi portatori di interesse coinvolti;

queste ultime novità, quindi, non dovrebbero fare trovare il legislatore impreparato, ma pronto a fornire gli strumenti all'Esecutivo che dovrà portare alla concretizzazione dell'opera, predisponendo un percorso che porti alla conclusione di quella idea nata nel 1971 e più volte interrotta;

considerato che:

l'esperienza della ricostruzione del ponte di Genova dopo il crollo del Morandi, ha mostrato all'Italia e al mondo una strada concreta per realizzare un'opera in tempi rapidi e consegnarla al suo pieno utilizzo a vantaggio del territorio ligure e all'economia di tutto il Paese;

è opportuno adottare procedure - se necessario commissariali - che superino i vincoli burocratici e la stratificazione normativa che rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche. Questa infrastruttura tra la Sicilia e il continente è ora fondamentale per: 1) rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno, 2) creare più di 100 mila posti di lavoro, attivando l'economia locale; 3) incrementare il commercio da e verso il Mediterraneo, facendo diventare il Sud un polo logistico europeo;

nel periodo della realizzazione concreta del Ponte verrebbe attivata una grande sfida ingegneristica e della conoscenza italiana ad altissimi livelli, realizzando una infrastruttura che per dimensioni diventerebbe la più grande e importante in Italia e tra le più importanti in Europa;

il Ponte sullo Stretto rappresenta quindi una infrastruttura fondamentale per il futuro dell'Italia, per unire il Mediterraneo all'Europa e al fine della sua realizzazione occorre far ricorso alla disciplina derogatoria, facilitando in chiave semplificatrice il rilancio degli investimenti da e per il Sud d'Italia.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire il Ponte sullo Stretto tra le opere prioritarie e strategiche di interesse nazionale, consentendo la realizzazione dell'opera in deroga a quanto stabilito dall'articolo 201 (che dispone riguardo agli strumenti di pianificazione e programmazione) del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e superando, attraverso le più opportune procedure, i vincoli burocratico-normativi che di norma rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche in Italia.

———————

EMENDAMENTI

33.0.1

RIPAMONTI, BRUZZONE, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.33-*bis*.

1. All'articolo 94-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

*"*7-*bis*. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo, la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, attesa la nota di rinuncia alla concessione da parte della Soc. Funivie e la messa in liquidazione della stessa e dell'individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo presidente, provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024.

In caso di gestione diretta del servizio, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture. dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e *project management*, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. In questo quadro al fine di razionalizzare e velocizzare gli interventi di ripristino della linea funiviaria si potranno altresì spostare risorse a favore dell'attuale Commissario già incaricato del ripristino della linea danneggiata dagli eventi alluvionali del 2018 attingendo per la somma di 3.000.000 di euro dal capitolo 1325 (pag1 Funivie Alto Tirreno) per le annualità non corrisposte al concessionario.

7-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 3- sexies, del decreto - legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, della legge 9 novembre 2021, n. 156, le modalità per l'acquisizione in carico alla gestione di cui al comma 7-*bis*, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell'attuale concessione, nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

b) le modalità per la restituzione dei beni strumentali concessi in uso al concessionario e di quelli acquistati dal concessionario utilizzando i contributi riconosciuti dal concedente;

c) le modalità per il trasferimento alla gestione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio;

d) i termini per la predisposizione da parte della gestione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) la quota percentuale delle risorse di cui al comma 7-*sexies* eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma 7-*bis*.

f) il percorso per dare avvio immediato all'utilizzo del sistema di trasporto ferroviario in sostituzione dell'attuale trasporto camionistico e alla stabilizzazione della forza lavoro ex Funivie in liquidazione definendo così una concessione anticipata per l'utilizzo dei parchi e degli impianti ferroviari ad essa connessi.

7-*quater*. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter*, il presidente (può avvalersi) si avvale , (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) , di strutture delle amministrazioni territoriali interessate, (di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata), nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-*sexies* nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del comma 7-*ter*.

7-*quinquies* Nel caso in cui non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione delle relative risorse. L'accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

7 - sexies. Agli oneri derivanti dai commi 7 - bis, 7- ter e 7 - quater, pari a euro 450.000 per l'anno 2022 ed a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede: a) quanto ad euro 450.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; c) quanto a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni. Nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo di parte corrente di cui al citato art.34-*ter*, comma 5 della Legge 196/2009 vengono resi disponibili per l'anno 2022 3.000.000 di euro da destinare agli interventi di cui al presente articolo, comma 7 bis.

33.0.2

RIPAMONTI, BRUZZONE, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

1. Per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A. di cui all'articolo 94-*bis* del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. »

33.0.3

DI GIROLAMO, PERILLI, PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea e del servizio di piazza mediante veicoli a trazione animale)

1. È fatto divieto di utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone.

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'articolo 70 è abrogato.

3. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono essere resi conformi alle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per esercizio di trasporto di persone con veicoli a trazione elettrica; esercizio di taxi; esercizio di noleggio con conducente (NCC); esercizio di noleggio con auto d'epoca.

4. Gli animali dismessi dal servizio di trasporto di persone ai sensi del presente articolo non possono essere destinati alla macellazione. I medesimi animali restano a carico dei rispettivi proprietari che sono tenuti a garantire buone condizioni di vita, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme in materia di controllo sanitario effettuato dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. Gli animali possono altresì essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste riconosciute. In caso di cessione a terzi, si applica comunque il divieto di macellazione di cui al presente comma.

5. Con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, stabilisce i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, sentite le principali associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il regime sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni di al presente articolo, prevedendo altresì che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.»

33.0.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1016, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, può essere destinata anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono finanziati i progetti ammissibili presentati da comuni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo Investimenti, nonché di quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di euro, e di quelle relative agli impianti di traslazione, da presentare entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente.»

33.0.5
MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 33-*bis.*
(*Misure finalizzate al rafforzamento e ammodernamento in senso sostenibile del trasporto pubblico locale*)

1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono esercitati, trasmettono entro il 30 settembre 2022 e successivamente con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 16 - bis, comma 7, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 11. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché applicare nei confronti delle stesse una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 11, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Nei casi di cui al presente comma, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e sono destinate, nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 luglio 2022 e, successivamente, aggiornato almeno ogni tre anni, sono individuati:

a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;

b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;

c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

3. Nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonché durante lo svolgimento degli stessi, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, l'Ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica indipendente, dallo stesso appositamente costituita e composta da persone di comprovata esperienza in materia di trasporti e di sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della valutazione dell'effettivo stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e, ove necessario, del costruttore, può autorizzare l'esercizio del predetto sistema di trasporto, prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto non può comunque superare il periodo di sei mesi, prorogabile, una sola volta, e per non più di sei mesi. Al funzionamento della Commissione tecnica di cui al primo periodo, nonché agli oneri necessari all'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente concedente o committente disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai sottosistemi delle reti ferroviarie nonché agli impianti a fune."

33.0.6

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 33-*bis.*

(Misure finalizzate al rafforzamento e ammodernamento in senso sostenibile del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, trasmettono entro il 30 settembre 2022 e successivamente con cadenza mensile,

ai sensi dell'articolo 16 - bis, comma 7, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 11. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché applicare nei confronti delle stesse una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 11, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Nei casi di cui al presente comma, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e sono destinate, nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 luglio 2022 e, successivamente, aggiornato almeno ogni tre anni, sono individuati:

a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;

b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;

c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

3. Nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonché durante lo svolgimento degli stessi, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, l'Ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica indipendente, dallo stesso appositamente costituita e composta da persone di comprovata esperienza in materia di trasporti e di sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della valutazione dell'effetti-

vo stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e, ove necessario, del costruttore, può autorizzare l'esercizio del predetto sistema di trasporto, prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto non può comunque superare il periodo di sei mesi, prorogabile, una sola volta, e per non più di sei mesi. Al funzionamento della Commissione tecnica di cui al primo periodo, nonché agli oneri necessari all'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente concedente o committente disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai sottosistemi delle reti ferroviarie nonché agli impianti a fune.".

33.0.7

LUNESU, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Sperimentazione per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione nei mezzi di trasporto pubblico)

1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-COV-2 e garantire la sicurezza del trasporto pubblico, è istituito presso il Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, per avviare una fase di sperimentazione volta testare l'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione dei mezzi di trasporto pubblico.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e della finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria dei mezzi di trasporto pubblico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.8

LUPO, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di incentivi erogati dai gestori aeroportuali)

1. Al fine incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti, di garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati e di assicurare per i medesimi soggetti di beneficiare di meccanismi di incentivazione equi, trasparenti e non discriminatori, nonché di favorire la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione M3C2-2, Investimento 2.2, all'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a darne adeguata pubblicità con particolare riferimento alla tipologia, durata e importo di ciascuna incentivazione, ovvero di qualsiasi forma di emolumento, nonché dei requisiti richiesti agli operatori per l'accesso agli incentivi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative della medesima disposizione."».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, dopo la parola: "*infrastrutture*", inserire le seguenti: "*, trasporto aereo".

33.0.9

VITALI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis.*

1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14 bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.

2. Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.»

33.0.10

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis.*

1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14 bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.

2. Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.»

33.0.11

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 33-*bis.***

1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14 bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono prorogati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.

Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

33.0.12

L'Abbate, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pavanelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Proroga dei termini per i finanziamenti relativi alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)

1. Limitatamente all'anno 2022, all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 30 settembre 2022;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 31 ottobre 2022;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 28 febbraio 2023.».

33.0.13

Pergreffi, Montani, Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 33-*bis*

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente all'anno 2022, al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa

in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo, il termine del 15 maggio è differito al 15 settembre 2022;

b) al quarto periodo, il termine del 15 giugno è differito al 15 ottobre 2022;

c) al sesto periodo, il termine del 15 ottobre è differito al 15 febbraio 2023.

33.0.14
SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

33.0.15

TOFFANIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

1. L'articolo 23-*bis* del decreto decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è soppresso.

33.0.16

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Contratto di programma RFI-MIMS)

1. All' articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il settimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con apposita informativa, il contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS, e, corredato della relazione di cui al comma 2-*ter*, alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono con un atto di indirizzo. »

33.0.17

VONO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

1. Al fine di realizzare un collegamento viario, ferroviario e infrastrutturale stabile tra la Sicilia e il continente, il Ponte sullo Stretto di Messina è inserito nell'elenco degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del

Paese, come opera di preminente interesse nazionale in deroga all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

Art. 34

34.1

MARINO, SBROLLINI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola «*e*» inserire le seguenti*: ", limitatamente agli appalti di servizi e forniture,".

34.2

MALLEGNI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola "«e*" inserire le seguenti*: ", limitatamente agli appalti di servizi e forniture,"

34.3

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e» *inserire le seguenti*: «, limitatamente agli appalti di servizi e forniture,»

34.4

BERUTTI

All'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole "all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e*"sono inserite le seguenti*: ", limitatamente agli appalti di servizi e forniture,"

34.5

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per i comuni del territorio provinciale con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la provincia svolge la funzione di stazione unica appaltante. La provincia ha facoltà, in casi eccezionali e per comprovate ragioni relative alla funzionalità, di differire l'avvio delle relative funzioni di non oltre un anno.»

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e aggregazione delle stazioni appaltanti»

34.0.1

FERRERO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di impresa femminile)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia e garantire continuità alle misure connesse all'investimento 1.2 "Creazione di imprese femminili" previsto nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per l'occupazione" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 35

35.1

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Sopprimere l'articolo.

35.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 3, quarto periodo, le parole "*degli interventi*" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti gli interventi" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.";

2) all'articolo 44, al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti";

b) all'articolo 46, comma 1, primo periodo, dopo le parole "all'articolo 44, comma 4" sono inserite le seguenti: "tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti".»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 121, il comma 7 - *bis* è sostituito dal seguente:

"*7*-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti*:*

1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:

1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro.".».

35.3

CIOFFI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici", sono aggiunte le seguenti: ", anche suddivisi in lotti funzionali,";

b) al comma 3, le parole: "alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali," sono sostituite dalle seguenti: "alla procedura di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 124, per i settori speciali,".»

35.4

MARGIOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e del più efficace controllo della spesa pubblica, per gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 finanziati con risorse del PNRR e del PNC, i soggetti aggregatori della domanda, nelle loro diverse articolazioni, e gli altri soggetti attuatori affidano, ai sensi dell'articolo 31, comma 7 del predetto decreto, incarichi di supporto al responsabile del procedimento per lo svolgimento di attività di project management, ovvero delle attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento sulla fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e con gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui alla legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto- legge 31 maggio 2021, n.77 ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo che non rivestano il ruolo di soggetti attuatori, in possesso di adeguate esperienze pregresse.

1-*ter*. Nell'ambito delle procedure di scelta dell'affidatario i soggetti di cui al comma 1 danno priorità all'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché ad

eventuali forme di contratti collaborativi. La cauzione definitiva a carico dell'aggiudicatario è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro.

1-*quater*. Ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e allo scopo di ridurre eventuali contenziosi nella fase di esecuzione dei contratti, l'Autorità nazionale anticorruzione provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge contratti-tipo aventi ad oggetto la prestazione di servizi, lavori e forniture, vincolanti per i soggetti aggiudicatori di interventi di importo superiore ai 139.000 se relativi a servizi e forniture e al milione di euro per i lavori, aventi ad oggetto la realizzazione di interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC.».

35.5

FERRARI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, al fine di rendere più efficace la distribuzione delle risorse agli enti locali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuate quattro macro-aree geografiche omogenee del Paese e una comprensiva delle città metropolitane, nonché i criteri e le modalità per garantire, nei bandi destinati agli enti territoriali, una destinazione quantitativa delle risorse idonea ai fabbisogni di ciascuna delle delle macro-aree e una suddivisione di linee di finanziamento per fasce dimensionali dei comuni con più o meno 15 mila abitanti.»

35.0.1

ARRIGONI, SAPONARA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,". »

35.0.2

MARINO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«*Art. 35-*bis

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».

35.0.3

MALLEGNI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».

35.0.4

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "*di altre amministrazioni pubbliche*", sono inserite le seguenti: *"*, ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,".»

35.0.5
BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*
(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».

35.0.6
MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."»

2. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.7
MARINO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*
(Norma per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. All'art. 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.».

35.0.8
BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.».

35.0.9

ARRIGONI, SAPONARA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *ccccc),* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.»

35.0.10

MARINO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Affidamento di opere e lavori a rete)

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.11
MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.12
BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.13
MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.14
CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

«1. Con riferimento alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle procedure che non prevedano la pubblicazione di bandi o avvisi, nonché in caso di utilizzo di strumenti di acquisizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.15
MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1), sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

1-*ter*) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di"";

b) dopo il numero 3) è inserito in seguente:

"*3*-bis*)* il comma 4 è soppresso".»

35.0.16
BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

"1-*ter*) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di"";

b) dopo il punto 3) è inserito in seguente:

"3-*bis*) il comma 4 è soppresso.».

35.0.17

MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti punti:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

"1-*ter*) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di"";

b) dopo il punto 3) è inserito in seguente punto:

"3-*bis*) il comma 4 è soppresso.».

35.0.18

MARINO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Collegio consultivo tecnico)

1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

"1-*ter*) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di"";

b. dopo il punto 3) è inserito in seguente:

"3-*bis*) il comma 4 è soppresso.»

35.0.19

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 1), è inserito il seguente:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

b) dopo il punto 3) è inserito il seguente:

"3-*bis*) il comma 4 è soppresso».

Art. 36

36.1

SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: « civilmente riconosciuti », *inserire le seguenti*: «e per interventi di rigenerazione di piccoli siti culturali e interventi sul patrimonio culturale privato, »;

b) *sostituire le parole*: «i medesimi enti proprietari », *con le seguenti*: «gli enti e i soggetti proprietari»

36.2

SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 2, capoverso «*1*-bis», *dopo le parole:* «patrimonio culturale,» *inserire le seguenti*: «pubblico e privato,».

36.8 (testo 2)

RAMPI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

2-*ter*. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

2-*quater*. All'articolo 29, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".»

36.7

TONINELLI, GARRUTI, MONTEVECCHI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, ROMANO, PAVANELLI, L'ABBATE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dalla medesima autorità di cui al comma 1 anche per le riproduzioni digitali tridimensionali di beni culturali e per la concessione dei relativi *non fungible token* (NFT) intesi come identificativi digitali crittografici univoci a tutela dell'autenticità della riproduzione digitale. Restano fermi l'inalienabilità della proprietà dell'immagine digitale dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica che rimane parte del patrimonio dello Stato per ragioni di interesse generale e il divieto per le autorità di cui al comma 1 di concedere a terzi licenze esclusive di sfruttamento commerciale di immagini e riproduzioni digitali del patrimonio pubblico."

2-*ter*. Con decreto del Ministero della Cultura, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida attuative di quanto disposto dal comma 2-*bis*.»

36.3

TONINELLI, GARRUTI, MONTEVECCHI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, ROMANO, PAVANELLI, L'ABBATE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura, con decreto del Ministero della Cultura, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida per l'effettuazione di uno studio di fattibilità tecnica, economica e giuridica concernente la tutela dei beni culturali digitalizzati mediante riproduzione tridimensionale e eventuale applicazione di *non fungible token* (NFT), a garanzia dell'originalità della riproduzione. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.».

36.4

DE LUCIA, PAVANELLI, L'ABBATE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Il Ministro della Cultura con proprio decreto da adottare, d'intesa con l'Agenzia del demanio, le Regioni, gli Enti locali e le associazioni di categoria interessate, entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, provvede a un censimento sull'intero territorio nazionale, il più possibile dettagliato ed esaustivo, dei teatri storici e dei luoghi di spettacolo pubblici chiusi o che hanno cessato l'attività, al fine di comprendere e analizzare la consistenza del fenomeno e il danno in termini culturali che ne deriva, per poter predisporre un piano finanziario di riqualificazione culturale, recupero e valorizzazione dei luoghi medesimi. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, nell'ambito delle rispettive amministrazioni pubbliche coinvolte.».

36.5

PAZZAGLINI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 142" aggiungere "e dell'articolo 136 dello stesso per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dai sismi nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalle Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77».

36.6

PAZZAGLINI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 142" aggiungere "e dell'articolo 136, lettere a), b) e d)."»

36.0.1

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*

(Istituzione del Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera a sostegno del settore della cultura)

1. A sostegno della cultura che ha molto risentito a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, è istituito il "Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera" di seguito denominato "Museo", in collaborazione con la *Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris*, a tutela dell'inimitabile ed esclusivo patrimonio fotografico con al centro i Rioni Sassi e la Lucania, da ubicare nel capiente e significativo vicinato dei Rioni, situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso di Matera, tuttora in grave stato di abbandono, dunque recuperabile come struttura culturale di qualità.

2. Il Museo è presidio e strumento di divulgazione della fotografia quale patrimonio culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori, studenti, nonché vanto della città di Matera capitale europea della cultura.

3. Il Museo ha la finalità di raccogliere il patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi nazionali ed internazionali che, negli anni dal 1948 al 1973, hanno prodotto immagini sulla Basilicata e in particolare sulla città rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera. Si tratta di un archivio fotografico di grande valenza storica e culturale creato da fotografi italiani, francesi, americani, polacchi ed australiani quali Luchino Visconti, Mario Carbone, Fosco Maraini, Arturo Zavattini, Federico Patellani, Henri

Cartier Bresson, Ernst Haas, Esther Bubbley, David Seymour, Dan Weiner, Eliot Erwit, Marjori Collins.

4. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre l'archivio fotografico creato dai fotografi di cui al comma 3;

b) costituire una mostra fotografica permanente attraverso l'esposizione delle fotografie prodotte dai grandi fotografi giunti in Lucania attratti da importanti pubblicazioni, quali "Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi nel 1945;

c) promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche;

d) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotografiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il funzionamento del Museo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, con i Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come incrementato dall'articolo 8 del presente decreto legge di conversione e quanto a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «?Fondi speciali e di riserva?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

36.0.2

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*

(*Fondo per la digitalizzazione della cultura*)

1. Presso il Ministero della Cultura è istituito il Fondo per la transizione digitale e la diffusione della tecnologia Blockchain, di seguito denominato "Fondo" dalla dotazione di 500 milioni di euro dall'anno 2022. Il Fondo ha i seguenti obiettivi:

a) Promuovere la creazione e la diffusione di competenze sulla tecnologia Blockchain quali formazione, *upskilling, reskilling* delle imprese culturali e creative;

b) Promuovere l'informazione e la consapevolezza della tecnologia Blockchain tra le imprese, Istituzioni e i cittadini, andando a strutturare dei percorsi informativi, webinar, eventi e dibattiti. Tutto questo chiedendo l'eventuale supporto di associazioni locali/nazionali competenti in questo settore;

c) Sostenere la creazione di ecosistemi per consentire la più ampia diffusione, anche tra chi promuove l'industria del design e della cultura, l'accesso al sistema informativo sulla tracciabilità della filiera con la tecnologia Blockchain, tutelando la certezza del Made in Italy e delle informazioni stesse, migliorando e ottimizzando allo stesso tempo la tutela e la gestione delle informazioni in ambito cybersecurity;

d) Sostenere la creazione la creazione di "Distretti Digitali Regionali", utilizzando il supporto e modello rappresentato dall'associazione EvoDigitale, il quale possano permettere alle realtà locali/nazionali pubbliche e private, di allinearsi al nuovo Paradigma Digitale, tramite il reskilling e l'upskilling. Tutto questo processo deve essere supportato da professionisti e esperti formatori accreditati in questo settore;

e) Sostenere lo sviluppo di programmi formativi tra Associazioni del settore, Istituti Superiori e Universitari della tecnologia Blockchain, affinché le nuove generazioni siano predisposte mentalmente ad un approccio corretto e consapevole di questa tecnologia considerata "Disruptive";

f) Promuovere il contributo della tecnologia Blockchain in ottica di valorizzazione degli asset immateriali detenuti dalle aziende;

g) Realizzare un archivio digitale attraverso l'utilizzo della tecnologia Blockchain e NFT, per la valorizzazione dei Beni Culturali e opere museali;

2. Il Ministro della Cultura, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri della Giustizia, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Economia e delle finanze, degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione adotta i

criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 previo parere vincolanti delle commissioni parlamentari competenti.

3. Al fine di garantire il corretto monitoraggio delle risorse stanziate, è istituito presso il Ministero della Cultura il tavolo per la transizione digitale e la diffusione della tecnologia Blockchain, con esperti del settore e le principali categorie.

4. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1 miliardo di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.3

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-*ter*) è inserita la seguente:

«e-*quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 600 milioni per il 2022 e 600 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

36.0.4

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"d) per l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".

2. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente:

"A.32. installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".».

———————

36.0.5
NENCINI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*
(Norma in materia di spettacolo viaggiante)

1. All'articolo 110, comma 7-*ter*, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli apparecchi di cui al comma 7 utilizzati nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del presente Regio Decreto.»

Art. 37

37.1
VALENTE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «di cui al comma 6» *sono inserite le seguenti*: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,» *e all'ultimo capoverso, dopo le parole*: «è approvata» *sono inserite le seguenti*: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale»;

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente*: «3-*bis*. All'articolo 11, comma 1-*ter*, lettera a), del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303" sono aggiunte le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, co. 14 della Legge 15 maggio 1997, n. 127"».

37.2

DELL'OLIO, ROMANO, L'ABBATE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6», inserire le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole*:* «è approvata», inserire le seguenti: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».

37.3

DAMIANI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6,» *inserire le seguenti*: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,».

37.4

DAMIANI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «è approvata» *inserire le seguenti*: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».

37.5

MODENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno n. 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il periodo "Al commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", è sostituito dal seguente: "Al commissario straordinario del Governo spetta il compenso stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 6-*bis*";

b) al comma 6-*bis*, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In fase di prima applicazione, detto compenso è determinato secondo quanto previsto dal D.M. n.456/2016, Ministero Infrastrutture e Trasporti, art. 2, recante disciplina dei compensi previsti per i Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, considerando gli importi superiori ivi indicati. La previsione di cui al periodo precedente si applica anche ai Decreti di nomina dei Commissari straordinari già adottati".»

37.6

DELL'OLIO, L'ABBATE, ROMANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303", sono inserite le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".»

37.7

BERUTTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*). Alle predette aree così come definite al comma 1) si attribuiscono le disposizioni di legge come all'art 14 D.P.R. 380/2011.

37.8

L'ABBATE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, articolo 5, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti di sviluppo» di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonchè le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.".

2) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 159 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

37.9

FARAONE, SBROLLINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, solo per intero, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del

predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

2-*ter*. L'opzione di cui al comma precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

37.10
FERRO

Al comma 3, sostituire le parole: «nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto - legge 20 giugno 2017, n. 91», *con le seguenti*«"nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'ar-

ticolo 5 e dall'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertivo con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

37.11

DAMIANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 1-*ter*, lettera a), del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303" aggiungere le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".».

37.12

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 4, sostituire le parole: «Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.178», *con le seguenti :* «Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

37.0.1

SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Parma)

1. È istituita una ZES nelle zone montane situate nell'Appennino della Provincia di Parma, nella Regione Emilia-Romagna.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1 e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

4. Sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 1 e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2026. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese.

5. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui al comma 7.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese indicate ai commi 3, 4 e 5, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZES, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente in uno dei comuni della ZES;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2022 e fino all'anno 2026, per gli immobili siti nella ZES posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di

un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZES.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

8. Per promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dal 1 gennaio del successivo a quello di entrata in vigore della presente legge , ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti , di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, l'esonero dal versamento del 60% dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Queste agevolazioni si applicano alle imprese che hanno sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

9. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani facenti parte della ZES di cui ai commi da 1 a 5.

10. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 1 e alla copertura dei costi derivanti.

11. La regione Emilia Romagna, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevede, per i comuni montani di cui al comma 9, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

12. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis«, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« nel settore agricolo.

13. Al fine di favorire la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero di fabbricati esistenti residenziali o commerciali, presenti sul territorio della zona economica speciale di cui ai commi da 1 a 5.

14. La detrazione di cui al comma 13, può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.

15. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 13, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*octies* , del medesimo decreto legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.

16. Per gli interventi di cui al comma 13, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 13 a 18 sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.

18. Le disposizioni dei commi da 13 a 18 si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 13 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

37.0.2

FARAONE, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 37-*bis*

(Disposizioni in materia di infrastrutture ZES)

1. Fino al 31 dicembre 2023, le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, finanziate con risorse pubbliche di derivazione statale, regionale, provinciale o sovranazionale, per importo pari o superiore a cinque milioi di euro, possono proporre all'autorità governativa la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione delle stesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Le risorse di cui al predetto fondo sono utilizzate per il rafforzamento tecnico e professionale delle strutture commissariali istituite ai sensi del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

37.0.3
MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera c) è sostituita dalla seguente:

" c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 settembre 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.";

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti tra il 1º luglio 2021 e il 30 settembre 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 31 dicembre 2022";

c) al comma 12: al primo periodo, le parole: " 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e dopo le parole: "nell'anno 2021" sono inserite le seguenti: " e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite le seguenti "entro il 30 settembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009.»

37.0.4

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Semplificazioni in materia di società partecipate)

Al Testo Unico in materia di Società partecipate di cui al decreto legislativo 175/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

1) In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 21 nonché all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano all'esercizio 2022 ed ai relativi risultati.

2) all' articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".»

37.0.5

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Semplificazioni in materia di società partecipate)

Al Testo Unico in materia di Società partecipate di cui al decreto legislativo 175/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

1) In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 21 nonché all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano all'esercizio 2022 ed ai relativi risultati.

2) all' articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive

modifiche e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".»

37.0.6
SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*
(Semplificazioni in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), nonché all'articolo 21 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano all'esercizio 2022 ed ai relativi risultati.

2. All' articolo 20, al comma 2, alla lettera d) del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".»

37.0.7
LANZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*.
(Disposizioni urgenti per il sostegno dei consorzi per l'internazionalizzazione)

1. Al fine di supportare i processi di internazionalizzazione e di posizionamento del *Made in Italy* e di migliorare la competitività delle filiere industriali, nonché di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai medesimi consorzi è destinata, nell'ambito della dotazione complessiva già stanziata dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a vale-

re sulle disponibilità di cui alla lettera a), e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulla disponibilità di cui alla lettera b) del citato comma 49.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché internazionalizzazione delle imprese»

37.0.8

PAGANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*.

1. L'articolo 1677-*bis* del codice civile, è sostituito dal seguente:

"Art. 1677-*bis*. Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose

Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili".»

37.0.9

MARINO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica a favore delle società a partecipazione pubblica che gestiscono le risorse idriche)

1. Il beneficio di cui all'articolo 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche alle società con partecipazione pubblica che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che operano nell'ambito della gestione delle risorse idriche.»

37.0.10
MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*.

1. All'articolo 10-*quinquies* del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, già avviate su istanza depositata dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."»

Art. 38

38.1
SBROLLINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.»

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: "e investimenti nel settore termale".

38.2
GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In sede di attuazione del comma 2-*bis* dell'articolo 182 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di attribuzione di un codice ATECO "valen-

za turistica", e tenuto conto della conseguente classificazione effettuata dall'ISTAT, gli uffici del registro delle imprese attribuiscono il codice ATECO 79.90.19 (altri servizi per il turismo) da associare a quello prevalente già posseduto, alle imprese di commercio al dettaglio, della ristorazione e dei servizi che ne facciano richiesta, qualora insediate nei Comuni appartenenti alle categorie turistiche prevalenti da A a L2 e che presentino contestualmente anche valori dell'indice sintetico di densità turistica relativi al quarto o al quinto quintile (densità turistica alta e molto alta).»

38.0.1

BINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)

1.L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" vigilato dal Ministero del Turismo.

2. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

3. Con Decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina anche la durata, le funzioni e il compenso del Commissario Straordinario.

4. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 3 procede alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

5. L'AIG fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 700.000 di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per gli anni 2022 e 2023, mediante le economie derivanti dall'attuazione della misura M1C3, Investimento 4.2.2 del PNRR e, negli anni a seguire, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

7. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 6.»

38.0.2

FARAONE, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*

(Interventi a valere sulla Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)»

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "dalle pertinenti norme regionali," sono aggiunte le seguenti: "nonché alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e alle imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico, esercenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, servizi di trasporto persone mediante autobus coperti o scoperti aventi lo scopo di servire e valorizzare località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche,";

b) al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-*bis*) spese derivanti da progetti di riqualificazione ed innovazione della mobilità turistica, volti alla riqualificazione energetica ed alla sostenibilità ambientale".

2. All'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

38.0.3

MALAN, LA RUSSA, IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 38-*bis***

(Interventi a valere sulla Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "dalle pertinenti norme regionali," sono aggiunte "nonché alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e alle imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico, esercenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, servizi di trasporto persone mediante autobus coperti o scoperti aventi lo scopo di servire e valorizzare località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche";

b) al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-*bis*) spese derivanti da progetti di riqualificazione ed innovazione della mobilità turistica, volti alla riqualificazione energetica ed alla sostenibilità ambientale.»

2. All'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 39

39.1

NATURALE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39

(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese agrituristiche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: ", nonché delle imprese che esercitano attività agrituristiche, come definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96".

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo.".»

39.0.1

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 39-*bis*

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative **e** sportive , ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. In presenza di ragioni motivate che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, e di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo1942, n. 327."

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 39-*ter*

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con l'esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga alle norme del codice della navigazione:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e im-

materiali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

3) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

4) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

4.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

4.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzatouna concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;

5) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

6) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione, anche in deroga alle norme del codice della navigazione, di criteri uniformi per la quantificazione di un equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, calcolati sulla base di perizia giurata redatta da un professionista abilitato secondo i metodi di valutazione che verranno stabiliti con il decreto di cui al comma 4-*bis*, che ne attesta la consistenza, in ragione della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico, del valore dei beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili, oggetto di investimenti per l'esercizio dell'impresa, sempre che sussista un titolo legittimo per i beni per la cui realizzazione o utilizzo nell'attività di impresa sia richiesto un titolo abilitativo, compresa ove prevista la comunicazione o la segnalazione dell'autorità amministrativa;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

n) adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sentito Ministero del Turismo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri di valutazione per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente di cui al comma 2, lettera i).

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

39.0.2

PITTELLA, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*

(Disposizioni per favorire il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)

1. Per l'attuazione della Misura M1C3 «Turismo e Cultura 4.0» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si

avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù", di seguito AIG.»

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'ente pubblico AIG.

3. Alla tabella - Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", è inserita la seguente: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il perso-

nale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell' ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 7,5% dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.3

RIVOLTA, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*

(Misure per interventi in favore del settore turistico)

1. Al fine di sostenere la valorizzazione dei territori attraverso lo sviluppo e il rafforzamento delle attività di promozione turistica ed economica, a decorrere dall'anno 2022 non à dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/8 e con destinazione urbanistica vincolata, in uso da parte di associazioni e fondazioni di partecipazione senza scopo di lucro, interamente partecipate, e che svolgano attività di allestimento, organizzazione e ospitalità di eventi fieristici o manifestazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.4

RIPAMONTI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.

2. La misura di cui al comma 1 è disposta nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme UE in tema di aiuti di Stato".»

39.0.5

RIVOLTA, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*

(Misure per interventi in favore del settore turistico)

1. Le Regioni e le Province autonome sono autorizzate per l'esercizio 2022 a utilizzare le risorse di cui all'articolo 43-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che al 1° luglio 2022 risultano non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, per le finalità di cui al comma 367, articolo 1, della legge 30 di-

cembre 2021, n. 234 previa comunicazione al Ministero del Turismo. Entro il 31 gennaio 2023, ciascuna regione e provincia autonoma invia una relazione degli utilizzi e l'elenco dei beneficiari.»

39.0.6

RIPAMONTI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 39-*bis***

1. Al fine di semplificare e mitigare l'emergenza energetica, per un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sono realizzabili con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWp ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche e/o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.»

Art. 41

41.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- *bis*. Il Ministero della Giustizia è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato per complessive 1.080 unità effettuati ai sensi, dell'art.1 co. 925 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, alle rispettive scadenze, per ulteriori 12 mesi, al fine di realizzare i programmi di interventi finalizzati a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati. Agli oneri del presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2022 e di 30 milioni euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili

del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 42

42.1
BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 luglio 2022», *con le seguenti:* «31 dicembre 2022».

42.0.1
LA PIETRA, DE CARLO, MALAN, LA RUSSA, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al comma 1-*bis*, prima delle parole: "la dichiarazione mendace comporta" inserire le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,".

2. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

1-*ter*. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 Novembre 1981, n. 689.»

42.0.2

CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, alle parole: "la dichiarazione mendace comporta" sono premesse le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,";

b) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: 1-*ter*. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689."»

42.0.3

AUGUSSORI, ALESSANDRINI, SAPONARA, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*

(*Misure in materia di conciliazione sindacale telematica*)

1. Le conciliazioni in sede sindacale, di cui agli articoli 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere esperite e concluse anche con modalità telematiche, purché sia sempre garantita la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale da lui indicato, nonché della parte datoriale.".»

42.0.4

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*

(Misure in materia di conciliazione sindacale telematica)

1. Le conciliazioni in sede sindacale, di cui agli articoli 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile possono essere esperite e concluse anche con modalità telematiche, purché sia sempre garantita la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale da lui indicato, nonché della parte datoriale.».

42.0.5

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.42-*bis*

1. All'articolo 23 del decreto legge 21 marzo 2022, n.21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, dopo il comma 3-*bis*. è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si applicano anche ai contratti relativi a lavori, servizi e forniture in corso d'esecuzione antecedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni citate.".».

Art. 43

43.1

AIROLA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026" con le seguenti: "di euro 40.000.000 per l'anno 2023, di euro 22.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026";

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole*:* «passata in giudicato»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Si applica l'articolo 282 del codice di procedura civile.»;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I pagamenti effettuati con le procedure previste al comma 4 sono cumulabili con altre forme di indennizzo erogate dalla Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania.»;

e) al comma 6:

1) sopprimere le seguenti parole: «Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione,»

2) sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro sei mesi»;

f) sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 40.000.000 per l'anno 2023 ed euro 22.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.404.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.404.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

43.2 (testo 2)
PARRINI, VALENTE, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole*: «passata in giudicato»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente*:

«3. Le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole*: «trenta giorni» *con le seguenti:* «centocinquanta giorni».

43.3
D'ALFONSO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ANRP - Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari, con sede legale in Roma, ha diritto all'accesso alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.»

43.4
NENCINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*: «Hanno altresì diritto all'accesso al Fondo coloro i quali producano documentazione ufficiale di qualsivoglia tipologia sufficiente a dimostrare la loro condizione di superstiti o familiari di vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno ai cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945.»

43.5

PAGANO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di mantenere viva la memoria storica dei 650.000 Internati Militari Italiani (IMI) nei lager nazisti, di cui 50.000 deceduti, ha diritto altresì di accedere al Fondo di cui al precedente comma 1, l'ANRP-Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari (DPR 30 maggio 1949, G.U. n° 181 del 09/08/1949, con sede legale in Roma, Via Labicana 15/A), nella misura di 100 mila euro per ciascuno degli anni di cui al successivo comma 7.»

43.6

VALENTE, PARRINI, D'ALFONSO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti* «centocinquanta giorni».

43.7

CASTALDI, DONNO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni», *con le seguenti*: «entro centoventi giorni».

43.8

PAGANO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», *con le seguenti*: «centoventi giorni».

43.9

SALVINI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni dalla medesima data» *con le seguenti*: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

43.10

SALVINI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti*: «novanta giorni».

ORDINE DEL GIORNO

G43.1

AIROLA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 43 del decreto legge in esame istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

il comma 3 del citato articolo, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo; b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'articolo stesso.

impegna il Governo:

nella predisposizione delle disposizioni attuative dell'articolo in premessa:

- a definire l'esatta tipologia dei fatti che danno diritto all'accesso al Fondo, nonché delle prove a loro fondamento, con la necessità di un richiamo a specifici reati o tabelle di riferimento;

- a chiarire gli aspetti concernenti il soggetto che ha perpetrato il reato, nonchè gli aspetti procedurali per l'avvio dell'azione di accertamento ed esecuzione nei confronti con particolare riferimento alla notifica della pretesa risarcitoria e alla giurisdizione competente, vista la natura internazionale della causa.

EMENDAMENTI

43.0.1
GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*
(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.»

43.0.2

PAPATHEU, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*

(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e

integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni

per decorazioni al va lor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.»

43.0.3

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*

(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 630.000 euro per il 2030 si provvede a valere sul medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.

43.0.4

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*

(Inserimento lavorativo dei profughi di guerra e delle donne che abbiano subito violenza di genere)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) profughi di guerra e donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-*bis*, del decre-

to-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»;

b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "servizi socio-sanitari ed educativi", sono inserite le seguenti: ", incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), b-*bis*), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106".»

43.0.5

CUCCA, SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*

(Istituzione del Fondo per la riqualificazione di uffici, tribunali, cittadelle giudiziarie nonché di tutti gli immobili di proprietà dello Stato e concessi in dotazione al Ministero della Giustizia)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficientemento energetico del patrimonio edilizio pubblico, previsti dalla Missione 2, Componente 3, Misura 1 (M2C3) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla riqualificazione di uffici, tribunali, cittadelle giudiziarie nonché di tutti gli immobili di proprietà dello Stato e concessi in dotazione al Ministero della Giustizia.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinate le modalità di erogazione della somma del Fondo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»

Conseguentemente, l'articolo 8 è abrogato.

43.0.6
RICCIARDI, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.43-*bis*

(Modifiche al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, in materia di semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. All'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Il verbale di giuramento così formulato equivale ad ogni effetto di legge all'asseverazione resa ai sensi del primo periodo del presente articolo."».

Art. 44

44.1
GRANATO

Sopprimere l'articolo.

44.2
IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente*: «la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: "Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti"»;

b) *alla lettera* c), *capoverso "*Art. 2*", al comma 1, sopprimere la lettera* b)*;*

c) *alla lettera* c), *capoverso* "Art. 2", *al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *alla lettera* d), *capoverso "*Art. 2-*ter", sopprimere il comma 2;*

e) sopprimere la lettera e);

f) *alla lettera* g), *capoverso "*Art. 13*", al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente*: «I docenti in possesso di abilitazione sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.»;

g) *alla lettera* g), *capoverso "*Art. 13*", sopprimere i commi 2,3 e 4.*

44.3

MANTOVANI

*Al comma 1, lettera b), capoverso "*Art. 1", *comma 1, dopo le parole:* «prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,» *inserire le seguenti:* «in applicazione al principio di parità di genere e in coerenza con misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato,».

44.4

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b, capoverso* «Art. 1»:

1. *al comma 1, sostituire le parole:* «un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado» *con le seguenti*: «un percorso, cogestito tra università, AFAM e scuole del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.»;

2. *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *alla lettera h, capoverso "*Art.16-*ter", al comma 1, sopprimere il penultimo periodo;*

c) *alla lettera h, capoverso* "Art.16-*ter*", *sopprimere i commi 4 e 5;*

d) *alla lettera h, capoverso "*Art.16-*ter*", *al comma 8, sopprimere il secondo periodo;*

e) *alla lettera h, capoverso* "Art.16-*ter*", *al comma 9 sopprimere la lettera* e).

44.5

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1*", apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il suddetto percorso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento nella scuola secondaria di I o di II grado. Nel caso che il numero degli aspiranti alla frequenza del corso superi le capacità ricettive dell'ateneo richiesto, si procede alla graduazione degli iscritti ai corsi secondo criteri da determinare da parte del Ministro per l'Università e la ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione. Coloro che risultano in eccedenza rispetto alle capacità ricettive sono iscritti d'ufficio all'anno accademico successivo, fermo restando che possono anche presentare domanda presso altro ateneo in cui si registri invece carenza di iscrizioni.»

b) sopprimere il comma 3.

44.6

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera b), *capoverso "*Art. 1", *comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche delle scuole pubbliche paritarie».

44.7

DE LUCIA, PERILLI, PAVANELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso "Art. 1*", sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutor aggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica eia deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria ai pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter* dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-*bis*, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. »;

b) alla lettera c), capoverso "Art. 2", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma

124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter*, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche, digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. /percorsi di formazione iniziale, si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.»;.»

c) alla lettera h), capoverso "Art. 16-bis*", al comma 1, alle lettere a) e b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 45, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-*bis*) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-*ter*) valorizzazione del personale docente che opera nelle scuole di aree geografiche caratterizzate da indici di deprivazione socio-economica, al fine di contrastare la dispersione scolastica."»

2) alla lettera b), capoverso "Art. 593-bis*", dopo le parole:* «lettera b-*bis*)», *inserire le seguenti:* «e del personale docente che opera nelle scuole dove è autorizzato il funzionamento di classi in deroga rispetto al numero di alunni di cui al DPR 81/09 in aree caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socioculturale».

b) all'allegato 3, capoverso "Allegato B", sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

II docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della psicopedagogia, partecipazione e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione e gestione di bandi nazionali ed europei di natura pubblica e privata;

3 governance della scuola: teoria e pratica;

4. governance della rete territoriale e patti educativi di comunità, per una scuola inclusiva e aperta al territorio;

5. individuazione precoce di segnali di disagio e gestione del referral;

6. leadership educativa;

7. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

8. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili e quelli con Bisogni Educativi Speciali;

9. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

10. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

11. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

12. competenze digitali e tecniche della didattica digitale;

13. didattica in situazioni di emergenza;

14. contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione in ambito scolastico.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.»

44.8

RAMPI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso "Art.1*", sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.»;

b) alla lettera b), capoverso «Art.1», comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti*";*

c) alla lettera c), capoverso «Art.2», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali";

*d) alla lettera h), capoverso «Art. 16-*bis», *comma 1, alla lettera a) e alla lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole:* ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale".

44.9

SBROLLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», sostiutire il comma 2 con il seguente:

«*2.* Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti*:*

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.».

44.10

BINETTI, GALLONE

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tec-

nologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunitàeducante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.».

44.11

BINETTI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1", sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter* dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-*bis*, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.».

44.12

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, alla lettera b, capoverso «Art.1», al comma 3, sopprimere il penultimo e ultimo periodo.

44.13

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, BITI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), capoverso "Art. 1", comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole:* "si svolgono fuori dell'orario di insegnamento" *con le seguenti:* "sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva";

b) *alla lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, lettera c), sostituire la parola:* "test" *con la seguente*: "colloquio";

c) *alla lettera c), capoverso «Art. 2», comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente*: "La prova scritta di cui al periodo precedente è costituita dalla relazione relativa all'intera esperienza di tirocinio effettuato durante il percorso di formazione iniziale.";

d) *alla lettera d), capoverso «Art. 2*-bis*», sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.";

e) *alla lettera d), capoverso «Art. 2*-bis*», comma 2, dopo le parole:*"il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione" *inserire le seguenti:* ", ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni," e aggiungere, infine, il seguente periodo: "; In via di prima applicazione, anche nelle more dello svolgimento del concorso di cui al decreto dipartimentale 1 aprile 2020, n. 497, il numero dei posti attivati per i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale è riservato nella misura del 50% nel primo ciclo e del 30% nel secondo e terzo ciclo ai docenti che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.";

f) *alla lettera d), capoverso «Art. 2*-bis*», sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti dopo il conseguimento dei titoli di laurea o diploma di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 5. Si può altresì accedere a detta offerta formativa se regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico o del diploma di secondo livello e se si sono già conseguiti, rispettivamente, almeno 60 crediti formativi universitari, 240 crediti formativi universitari o 60 crediti formativi accademici curricolari. Nel caso di cui al precedente periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio.";

g) *alla lettera d), capoverso «Art. 2*-bis*», sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e il Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto corrispondenti ad almeno 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Il decreto di cui al primo periodo definisce, inoltre, la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui al precedente comma 1. Ai fini di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento della validità sia dei 24 crediti formativi universitari o accademici già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento, sia dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, purché coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.";

h) *alla lettera d), capoverso «Art. 2*-bis*», comma 5, dopo le parole:* "comprendente la prova scritta" *aggiungere le seguenti*: ", come delineata al comma 2 del precedente articolo 2," *e dopo le parole:* "esperto di formazione

nelle materie inerenti al percorso abilitante" *aggiungere le seguenti*: ", anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6 dell'articolo 2-*bis*";

i) *alla lettera d), capoverso «Art. 2*-bis*», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«;

l) *alla lettera d), capoverso »Art. 2*-ter*«, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente*: "La suddetta prova finale non può essere sostenuta prima del conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato.";

m) *alla lettera d), capoverso* «*Art. 2*-ter», *sostituire il comma 5 con il seguente*: "5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-*bis*, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.";

n) *alla lettera e), capoverso «Art. 5», sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché' nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera b), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.";

o) *alla lettera g), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire la parola:* "test", ovunque ricorra, *con la seguente:* "colloquio";

p) *alla lettera g), capoverso «Art. 13», comma 2, sostituire le parole:* ", con oneri a proprio carico" *con le seguenti:* "con oneri definiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*.";

q) *alla lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "La prova scritta di cui al periodo precedente è costituita da un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.".

r) *alla lettera i), capoverso «Art. 18*-bis*», comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* "con oneri a proprio carico" *con le seguenti*: "con oneri definiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*.".

44.14

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'art. 2-*ter*".

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 ter", dopo il comma 1 aggiungere il seguente*: «1 *bis*. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 *bis* e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;

b) *al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5", al comma 2, dopo le parole:* «indizione del concorso» *aggiungere le seguenti*: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»;

c) *al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 1, dopo le parole:* «funzioni di tutor» *aggiungere le seguenti*: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;

d) *al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18*-bis*", al comma 1, dopo le parole*: «articolo 2 *bis*» *aggiungere le seguenti*: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 2 *ter*».

44.15

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera c), capoverso "Articolo 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'art. 2-*ter*».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 ter", aggiungere il seguente:* «1-*bis*. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 *bis* e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;

b) *a*l comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5", al comma 2, dopo le parole: «indizione del concorso» *inserire le seguenti:* «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»;

c) *al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 1, dopo le parole:* «funzioni di tutor» *inserire le seguenti:* «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;

d) *al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18*-bis*", al comma 1, dopo le parole:* «articolo 2 bis» *inserire le seguenti:* «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 *ter*».

44.16

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'art. 2-*ter*».

Conseguentemente:

1) *al comma 1, lettera d), capoverso* "Art. 2-*ter*"*, dopo il comma 1 inserire il seguente*: «1 *bis*. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 *bis* e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;

2) *al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13" al comma 1, dopo le parole:* «funzioni di tutor» *inserire le seguenti:* «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;

3) *al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18*-bis*" al comma 1, dopo le parole:* « articolo 2 *bis*» *inserire le seguenti:* «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 2 *ter*».

44.17

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche. Nei 60 crediti formativi universitari o accademici, sono compresi i 24 crediti formativi universitari di cui al decreto del ministero dell'istruzione del 10 agosto 2017, n. 616;».

44.18

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente" *con le seguenti:* "un percorso universitario/accademico e di tirocinio attivo nelle scuole (o praticantato), con valutazione finale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, corrispondente.".

44.19

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera c), *capoverso* "Art. 2", *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* «con prova finale».

44.20

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», *al comma 1, lettera* a), *sopprimere le parole*: «con prova finale».

44.21

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, AIROLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), capoverso "Art. 2", comma 1:

a) alla lettera a), dopo le parole: «CFU/CFA,», *aggiungere le seguenti:* «erogati con modalità convenzionale,»;

b) alla lettera c), sostituire la parola: «test», *con la seguente:* «esame»;

2) alla lettera d), capoverso "Art. 2-bis*":*

a) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il costo massimo a carico dei partecipanti dei percorsi formativi.»;

b) al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: «aggiuntivi», *con le seguenti:* «conseguiti in modalità aggiuntiva o curricolare»;

c) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «20», *con la seguente:* «24»;

3) alla lettera d), capoverso "Art. 2-ter*", comma 4:*

a) sostituire le parole: «o su altro grado di istruzione», *con le seguenti:* «nonché i docenti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria»;

b) sopprimere le seguenti parole: «o gradi di istruzione»;

4) alla lettera e), capoverso "Art. 5", comma 4, dopo le parole: «non continuativi,» *aggiungere le seguenti:* «di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre,»;

5) alla lettera g), capoverso "Art. 13", sostituire, ovunque ricorra, la parola: «test», *con la seguente:* «esame».

44.22

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art.2» , *comma 1, lettera* a*), dopo le parole*: « competenze teorico-pratiche», *inserire le seguenti*: «e nel quale si tiene conto dell'eventuale possesso dei 24 CFU già acquisiti in forza della legislazione previgente alla emanazione della presente legge;».

44.23

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», *comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente*: «a-*bis*) i cittadini che hanno conseguito il dottorato di ricerca ed anche i 24 crediti formativi universitari, di cui al decreto del ministero dell'istruzione del 10 agosto 2017, n. 616, sono abilitati all'insegnamento per il settore disciplinare di afferenza della propria laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea di II livello.».

44.24

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, alla lettera c), *capoverso* «Art.2», *al comma 1, sopprimere la lettera* c).

44.25

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) capoverso «Art.2», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: « con test finale», *fino alla fine;*

b) sopprimere il comma 2.

44.26

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* c), *capoverso* «Art.2», *sopprimere le parole*: «test finale »;

b) *al comma 1, lettera* d) *capoverso* «Art. 2-*bis*», *primo periodo, dopo le parole:* «statutaria e regolamentare.», *inserire le seguenti*: «I crediti del percorso di formazione iniziale non possono essere acquisiti nelle Università Telematiche»;

c) *al comma 1, lettera d) capoverso* «Art. 2-*bis, sostituire le parole:* «anche durante», *con le seguenti:* «al termine dei» *e dopo le parole:* «percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico», *sopprimere le parole* «, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo,»;

d) *al comma 1, lettera* d) *capoverso* «Art. 2-*bis*», *inserire il seguente:*

«3-*bis*) Per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è prevista una riserva dei posti destinati ai percorsi formativi abilitanti pari al 30% di quelli attivati per ogni anno accademico di riferimento»;

e) *a*l comma 1, lettera d) capoverso Art. 2-*bis*, comma 6, sostituire le parole: "corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.", con le seguenti: «corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n.190»;

f) *al comma 1, lettera* e), *capoverso* Art. 5 *sopprimere il comma 4*;

g) *a*l comma 1, lettera g), capoverso «*Art. 13*», *terzo periodo, sopprimere le parole*: "a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e", *e al quarto periodo dopo le parole:* "In caso di mancato superamento", *sopprimere le seguenti:* "del test finale";

h) *al comma 1, lettera g), capoverso Art. 13, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole*: «del test finale e»;

i) *Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 18*-bis, *comma 3, sopprimere le parole:* «con oneri a proprio carico», *e aggiungere in fine il seguente periodo*: «Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n.190».

44.27

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, lettera c), dopo le parole: "di durata annuale con" *sopprimere le seguenti:* "test finale e".

44.28

BINETTI, GALLONE

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art.2", sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter*, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche, digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e impron-

tata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. I percorsi di formazione iniziale, si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.»

44.29

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 2, comma 2, sopprimere la parola: "incentivata".

44.30

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 2», *al comma 2, dopo la parola: "specifico" inserire le seguenti:* ", progettato e svolto in coordinamento con le scuole secondarie del Sistema Nazionale di Istruzione,"

44.31

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* c), *capoverso* «Art. 2», *al numero 2), dopo le parole:* «del docente negli ambiti», *aggiungere le seguenti:* «pedagogico, didattico,» *e dopo le parole:* «al benessere psicofisico», *aggiungere le seguenti* «ed educativo»;

b) *al comma 1, lettera* c), *capoverso* «Art. 2-*bis*» *al numero 3), sostituire le parole:* «di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico», con le seguenti «di laurea magistrale o al quarto anno della laurea magistrale a ciclo unico»;

c) *al comma 1, lettera* d), *capoverso* «Art. 2-*bis*», *al numero 4, sostituire le parole:* «non inferiore a 20 crediti formativi», *con le seguenti:* «non inferiore a 15 crediti formativi» *e dopo le parole:* «universitari o accademici», *inserire le seguenti:* «almeno 10 crediti formativi di area pedagogica,» *e dopo*

le parole: «tenendo in considerazione», *inserire le seguenti:* «delle differenti discipline d'insegnamento con rispetto alle classi di concorso, tra cui anche».

44.32

VITALI, BINETTI, GALLONE

Al comma 1, lettera c9, "Art. 2", comma 2, sostituire la parola: "disabilità", *ovunque ricorra, con le seguenti*: "*disabilità o con DSA*".

44.33

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 2, sostituire le parole: «si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.», *con le seguenti*: «si concludono con la discussione di una relazione del lavoro svolto dal corsista durante il tirocinio (o praticantato) e una prova finale costituita da una lezione simulata.».

44.34

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2- bis" , al comma 2, sostituire le parole: «con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata» *con le seguenti*: «con l'analisi critica del diario di tirocinio scolastico, compilato da ogni studente».

44.35

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2" , al comma 2, sostituire le parole: «con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata» *con le seguenti*: «con l'analisi critica del diario di tirocinio scolastico, compilato da ogni studente».

44.36

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», *dopo il comma 2, inserire il seguente*: «2-*bis*. Ai professionisti in possesso delle seguentilauree magistrali LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, che ne facciano richiesta, vengono convalidati i CFU già acquisiti nel proprio percorso di studi, i quali sono validi ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.»

44.37

GRANATO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», *dopo il comma 2, inserire il seguente*: «2-*bis*. I CFU di cui al comma 1, lettera a), non possono essere acquisiti attraverso modalità telematiche in istituti privati.»

44.38

SBROLLINI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d),*

1) *al capoverso «Art. 2*-bis»,

i. *al comma 1 dopo le parole:* "è organizzato ed è impartito" inserire le seguenti: "in modalità convenzionale" *e dopo il primo periodo inserire il seguente*: "I corsi sono erogati interamente in presenza, ovvero prevedono, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, una didattica erogata con modalità telematiche in misura non superiore a un decimo del totale.";

ii. *dopo il comma 2, inserire il seguente*: "2-*bis*. I titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria, per almeno nove ore settimanali accedono, anche in sovrannumero, ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore."

iii. *al comma 4 dopo le parole:* "e in modo che" inserire le seguenti: "per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi sia di almeno 8 ore e che ";

iv. al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

2) *al capoverso «Art. 2*-ter*» al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo:* "Per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi è di almeno 8 ore."

b) *alla lettera e), capoverso «Art. 5*»

1) *dopo il comma 3 inserire il seguente*: "3-*bis*. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al all'articolo 59, comma 17-*ter* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-*decies* e 18-*undecies* del medesimo articolo;

2) *al comma 4 dopo le parole:* "al concorso" inserire le seguenti: "di cui ai commi 1 e 2" e aggiungere infine le seguenti parole: ", purché abbia maturato almeno una delle tre annualità nella classe di concorso per la quale concorre";

c) *alla lettera g), capoverso «Art. 13*», *al comma 5 sopprimere le parole:* "e all'articolo 18-*bis* "

d) *alla lettera h),*

1) *al capoverso «Art. 16*-bis*», al comma 9 sostituire le parole:* "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

2) *al capoverso «Art. 16*-ter»,

i. *al comma 5 i periodi dal quarto fino alla fine del comma sono sostituiti dal seguente*: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

ii. *al comma 9, sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente*: "b-*bis*) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

e) sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) all'articolo 4,

1) *dopo il comma 2 è inserito il seguente*: "2-*bis*. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con

il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati."»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: "1-*bis*. Al comma 18-*decies* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, dopo le parole*: "procedure selettive", *inserire le seguenti*: "per soli titoli"

2. *al terzo periodo, sopprimere le parole*: "la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione," sono soppresse

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera g)

44.39

SBROLLINI, RENZI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a. *alla lettera d)*

1. al capoverso «Art. 2-*bis*»

i. *al comma 1 dopo le parole:* "è organizzato ed è impartito" *inserire le seguenti*: "in modalità convenzionale" *e dopo il primo periodo inserire il seguente*: "I corsi sono erogati interamente in presenza, ovvero prevedono, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, una didattica erogata con modalità telematiche in misura non superiore a un decimo del totale.";

ii. *dopo il comma 2, inserire il seguente*: "2-*bis*. I titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria, per almeno nove ore settimanali accedono, anche in sovrannumero, ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore."

iii. *al comma 4 dopo le parole:* "e in modo che" inserire le seguenti: "per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi sia di almeno 8 ore e che ";

2. al capoverso «Art. 2-*ter*», al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: "Per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi è di almeno 8 ore."

b. *alla lettera e), capoverso «Art. 5»,*

1. *dopo il comma 3, inserire il seguente*: "3-*bis*. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al all'articolo

59, comma 17-*ter* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-*decies* e 18-*undecies* del medesimo articolo;

2. *Al comma 4 dopo le parole:"*al concorso*" inserire le seguenti:* "di cui ai commi 1 e 2" e aggiungere infine le seguenti parole: ", purché abbia maturato almeno una delle tre annualità nella classe di concorso per la quale concorre";

c. *alla lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5 sopprimere le parole:* "e all'articolo 18-*bis* "

d. *sostituire la lettera i) con la seguente*: i) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati"

e. *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: "1-*bis*. Al comma 18-*decies* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *al primo periodo, dopo le parole:* "procedure selettive" sono inserite le seguenti: " per soli titoli"

2. *al terzo periodo, sopprimere le parole:* "la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione,"

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera g)

44.40

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera d), capoverso Articolo 2 bis (*Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale*), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole:* "ovvero dalle istituzioni dell'Alta formazione artistico, musicate e coreutica" aggiungere "e dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS)"

b) *al comma 3 dopo le parole:* "anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico" *inserire le seguenti*:"e durante i percorsi degli Istituti Tecnici Superiori per gli insegnamenti tecnico-pratici".

44.41

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-*bis*», *comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente*: "I crediti del percorso di formazione iniziale non possono essere acquisiti con modalità telematiche".

44.42

FAZZONE

*Al comma 1, lett d), al capoverso «Art.2-*bis*», al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* "Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di qualificazione dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione."

44.43

MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1, lett d), al capoverso «Art. 2-*bis*», *secondo periodo, sopprimere le parole* «di accreditamento»

44.44

RUSSO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2 bis», sopprimere il comma 2.

44.45

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera d),alinea Capo I-bis , Art.2-*bis, sopprimere il comma 2*.

44.46

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», *sopprimere il comma 2.*

44.47

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d,) capoverso «Art. 2-*bis*», sopprimere il comma 2.

44.48

GALLONE, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-bis», *al comma 2, sostituire le parole da "*affinché*" fino alla fine del comma con le seguenti:*

"comprese le esigenze di personale abilitato per la copertura delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattica nonché delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale "

44.49

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis*", al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole* «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.50

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis *(Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale)", al comma 2, aggiungere, in fine, il seguen-*

te periodo: «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.51

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.52

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma1, capoverso "Art. 2-bis", sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti durante i percorsi di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.»

44.53

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-*bis*», *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti al termine dei percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. I crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono

aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.»

44.54

RUSSO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis*", comma 3, apportare le seguenti modificazioni*:

a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «triennale e»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Con particolare riferimento al settore dell'AFAM, possono essere riconosciuti i crediti curricolari specifici maturati nei corsi di studi accademici di secondo livello in Didattica della musica e in Didattica dello strumento.».

44.55

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, a lettera d), capoverso «Art.2-*bis*», *al comma 3 dopo la parola:* "unico," *inserire le seguenti:* "sia nell'ambito della quota di esami liberi, sia come esami aggiuntivi,"

44.56

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis" *, al comma 3, dopo le parole:* «piani di studio» *inserire le seguenti*: «e comunque con una durata non inferiore ai 5 anni».

44.57

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 -bis", al comma 3, dopo le parole: «piani di studio» *aggiungere le seguenti*: «e comunque con una durata non inferiore ai 5 anni».

44.58

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-*bis*», *dopo il comma 3, inserire il seguente*: «3-*bis*. Per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è prevista una riserva dei posti destinati ai percorsi formativi abilitanti pari al 30 per cento di quelli attivati per ogni anno accademico di riferimento.».

44.59

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Alla lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 4, dopo le parole: «presso le scuole», *inserire le seguenti*: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale».

44.60

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis*", al comma 4, dopo le parole* «presso le scuole» *inserire le seguenti:* «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale».

44.61

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Alla lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 4, dopo le parole: «presso le scuole» *inserire le seguenti*: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale».

44.62

GALLONE, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-bis», *dopo il comma 4 inserire il seguente*:

«4-*bis*. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono definite le modalità per il riconoscimento dei crediti già conseguiti ai sensi del previgente articolo 5 del decreto legislativo 59 del 2017.»

44.63

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", *al comma 5, sostituire le parole* «svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata» *con le seguenti*: «valutazione del percorso universitario e accademico.».

44.64

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 5, sostituire le parole: «svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata» *con le seguenti*: «valutazione del percorso universitario e accademico.».

44.65

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma primo, lettera d), capoverso "Art.2 bis", al comma 5, dopo le parole: «comprendente la prova scritta» *inserire le seguenti:* «teorico disciplinare, un test di idoneità per la conoscenza di una lingua straniera e delle abilità informatiche».

44.66

GALLONE, BINETTI, VONO

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-*bis"*, al comma 5, sopprimere le parole da:* «nella quale» *fino alla fine del comma.*

44.67

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 5, sopprimere le parole da: «nella quale» *fino alla fine del comma.*

44.68

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 -bis" , al comma 5, dopo le parole: "un membro designato dall'Ufficio Scolastico regionale" *inserire le seguenti:* "individuato tra i Dirigenti Scolastici e i docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche"

44.69

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-*bis*»*, al comma 6, sopprimere il penultimo e ultimo periodo.*

44.70

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, AIROLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) alla lettera d), capoverso "Art. 2-*bis*", comma 6, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 1, comma 123, della Legge 13 luglio 2015, n. 107» *con le seguenti:* «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

b) alla lettera h):

1) al capoverso "Art. 16-bis*", comma 9, sostituire le parole* «di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107», *con le seguenti:* «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

2) al capoverso «Art. 16-ter*", comma 9, alla lettera e), sostituire le parole:* «di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107», *con le seguenti:* «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44.71

SBROLLINI, RENZI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera d), Capo I-bis, *capoverso* "Art. 2-*bis*", *comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «*Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

- alla lettera h), Capo IV-bis, *capoverso* "Art. 16-*ter*", *comma 9, sostituire le lettere c) ed e) con le seguenti:*

«c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui a di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;»

44.72

SBROLLINI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a. alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis*», al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "Ai relativi oneri si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

b. alla lettera h)

1. al capoverso Art. 16-bis*, al comma 9 sostituire le parole* "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107" *con le seguenti:* "mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

2. al capoverso Art. 16-ter*, al comma 9 sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente:* "b-*bis*) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

44.73

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso Capo 1-bis, all' Art. 2-*bis*, *comma 6, sostituire le parole*: «all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107» *con le seguenti*: «all'articolo 1, comma 4 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

44.74

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-*bis*», *comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

44.75

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter*", al comma 1, sopprimere le parole:* «secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis*».

44.76

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- ter", al comma 1, sopprimere le parole: «secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis*».

44.77

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter", dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.*bis.* Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 *bis* e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità e di aggiornamento della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, *al comma 1, dopo le parole:* « articolo 2 *bis*» *inserire le seguenti:* «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 2 *ter*».

44.78

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter *", dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1.*bis.* Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 *bis* e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), capoverso "Art.18-bis*", al comma 1, dopo le parole « articolo 2 bis» aggiungere le seguenti: «in coeren-*

za con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».

44.79

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso Articolo 2 ter , dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.*bis.* Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 *bis* e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

Conseguentemente al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole « articolo 2 *bis*» sono aggiunte le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 2 *ter*».

44.80

GALLONE, VONO

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-*ter*», dopo il comma 4, inserire il seguente:* «4-*bis*. Possono conseguire altresì l'abilitazione di cui al comma 4, coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione di almeno tre anni scolastici anche non continuativi nei cinque precedenti valutati ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge n. 124 del 1999.»

44.81

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera e),capoverso "Art. 5", *comma 2, dopo le parole*: « alla data di indizione del concorso», *inserire le seguenti*: **«,** oppure del diploma di istruzione secondaria di II grado che da titolo alla partecipazione ai concorsi a

cattedra ed all'inserimento nelle GPS secondo la legislazione vigente alla 'atto della promulgazione della presente legge».

44.82

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5, al comma 2, dopo le parole «indizione del concorso» *aggiungere le seguenti*: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»

44.83

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5" , al comma 2, dopo le parole: «indizione del concorso» sono aggiunte le seguenti: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»

44.84

GALLONE, VONO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 2 aggiungere le seguenti parole: "fermo restando il regime previsto fino al 2024/2025 dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 59 del 2017.«

44.85

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.

44.86

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «Art. 5» , *al comma 4, alle parole:* «La partecipazione» *premettere le seguenti:* «Sino al 31 dicembre 2024,».

44.87

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «Art. 5», *al comma 4, alle parole:* «La partecipazione» *premettere le seguenti:* «Sino al 31 dicembre 2024,».

44.88

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «Art. 5» *al comma 4, sostituire le parole:* «statali» *con le seguenti*: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.89

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «Art. 5», *al comma 4, sostituire le parole:* «statali» *con le seguenti*: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n.62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.90

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «Art. 5», *al comma 4, sostituire le parole:* «statali» *con le seguenti*: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.91

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «*A*rt.5», *al comma 4, dopo le parole:* «un servizio presso le istituzioni scolastiche statali» *aggiungere le seguenti*: «e/o paritarie».

44.92

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «Art. 5»*, al comma 4 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole*: «anche non continuativi,» *inserire le seguenti:* «di cui almeno due per la classe di concorso richiesta,»;

b)*aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, che abbiano conseguito almeno 20 CFU nei percorsi di cui all'articolo 2.».

44.93

GALLONE, VONO

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «Art. 5», *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i soggetti di cui al presente comma, il concorso è svolto in modalità semplificata ed è costituito da una prova metodologico-didattica corrispondente a una lezione simulata le cui caratteristiche sono definite con decreto del ministero dell'istruzione. Le graduatorie di merito sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nella prova metodologico didattica.»

44.94

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-*bis*) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (*Prova d'esame*) - 1. Il concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente di ogni grado di istruzione e di ogni tipologia di posto prevede due prove di esame, delle quali la prima, scritta, è a carattere nazionale e la seconda è orale. I concorsi sono banditi con cadenza biennale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale. A decorrere dal 31 dicembre 2023 per l'ammissione ai concorsi relativi alla scuola secondaria sarà necessario il possesso del titolo di abilitazione, rilasciato al termine di un percorso accademico articolato sul conseguimento di 60 CFU, che ingloba anche i 24 CFU previsti dal DPR n. 59 del 2017, o altro titolo di abilitazione conseguito in Italia o all'estero secondo la precedente normativa. I vincitori dei concorsi di cui sopra non saranno tenuti a frequentare il percorso di formazione di cui al precedente articolo 3 ed al successivo articolo 9, comma 5.

2. In nessun caso può essere prevista l'ammissione alle prove concorsuali previo il superamento di una procedura preselettiva.

3. La prova scritta, computer based, integrata con test a risposta chiusa per quanto attiene alle conoscenze di base della lingua inglese e degli strumenti multimediali ed informatici in uso nelle istituzioni scolastiche, ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle specifiche discipline afferenti alla classe di concorso e sulle metodologie didattiche disciplinari ed interdisciplinari e quesiti a risposta aperta che potranno anche comportare l'utilizzo di formule, tabelle ed elaborati grafici. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.

4. La prova orale consiste nella esposizione di una lezione su una delle discipline comprese nella classe di concorso e in un colloquio che ha l'obiettivo di approfondire il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di abilità informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano.

5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo il superamento della prova scritta disciplinare e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla

pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.

6. I vincitori del concorso su posto comune, bandito precedentemente al 31 dicembre 2023 sono tenuti a frequentare, esclusivamente nella regione in cui hanno sostenuto le prove concorsuali o, nel caso di concorsi banditi su base interregionale, nella regione scelta come sede di destinazione in caso di inclusione nella graduatoria di merito, il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso è istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.

7. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle more dell'avvio dei corsi accademici finalizzati al rilascio della abilitazione (60 CFU), sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o nella II delle nuove GPS e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.

8. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato

almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o del titolo di studio valido per l'insegnamento unito ai 24 CFU previsti dalla legislazione vigente, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46?».

44.95

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13»*, sostituire il comma 1 con il seguente*:

«1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.».

44.96

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13», *al comma 1, dopo le parole:* «abilitazione all'insegnamento» *inserire le seguenti:* «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.97

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13», *al comma 1, dopo le parole:* «abilitazione all'insegnamento» *inserire le seguenti*: «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.98

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13», *al comma 1, dopo le parole* «abilitazione all'insegnamento» *inserire le seguenti:* «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.99

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13», *comma 1, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sopprimere le parole*: «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e»;

b) *sostituire* l*e parole:* « a una valutazione» *con le seguenti*: « alla valutazione»;

c) *sostituire le parole*: «il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.» *con le seguenti*: « il contratto di lavoro è risolto.»

44.100

VONO, GALLONE

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. *13*»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e »;

b) *sostituire le parole:* «a una valutazione» *con le seguenti* «alla valutazione»;

c) *sostituire le parole:* «il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.» *con le seguenti*: « il contratto di lavoro è risolto.»

44.101

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera g), *capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifichazioni*:

a) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole*: «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari emetodologiche del docente, e »;

b) *al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole*: « mancato superamento del test finale o di»;

c) *al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole*: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalita' di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.»;

d) *sopprimere i commi 2, 3 e 5.*

44.102

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera g), *capoverso «*Art. 13», *apportare le seguenti modificazioni:*

a*) al comma 1*:

1) *al secondo periodo sopprimere le parole:* «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e».

2) al penultimo periodo, *sopprimere le parole* : «mancato superamento del test finale o».

b) *al comma 5, dopo le parole*: «In caso di superamento» *sopprimere le seguenti*: «del test finale e».

44.103

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art.13», *al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole:* «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente,"; conseguentemente, al quarto periodo, eliminare le parole "di mancato superamento del test finale o».

44.104

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13», *al comma 1, dopo le parole :*«funzioni di tutor» *inserire le seguenti*: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato ».

44.105

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13" al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» *inserire le seguenti*: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato ».

44.106

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», *al comma 1, dopo le parole:* «funzioni di tutor» *inserire le seguenti:* «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato».

44.107

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13» *sostituire il comma 2 con il seguente*: «I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nel corso del periodo annuale di prova in servizio previo frequenza di specifici percorsi formativi istituiti dalla Scuola di Alta formazione dell'istruzione in coerenza con il profilo conclusivo del docente. Il superamento positivo del periodo di prova in servizio determina l'effettiva immissione ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

44.108

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", sostituire il comma 2 con il seguente «I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nel corso del periodo annuale di prova in servizio previo frequenza di specifici

percorsi formativi istituiti dalla Scuola di Alta formazione dell'istruzione in coerenza con il profilo conclusivo del docente. Il superamento positivo del periodo di prova in servizio determina l'effettiva immissione ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

44.109

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13», *al comma 2, sostituire le parole:* «a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.» con *le seguenti:* «a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo.»

44.110

GALLONE, VONO

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente*:

«2-*bis*. Possono altresì conseguire l'abilitazione di cui al precedente comma 2, i soggetti che abbiano partecipato alla procedura di cui all'articolo 5 comma 4 che siano destinatari di un contratto di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche.»

b) *al comma 5, sopprimere il secondo e terzo paragrafo.*

44.111

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), *capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 4.*

44.112

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), *comma 5, sopprimere le parole*: « superamento del test finale e della».

44.113

VONO, GALLONE

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Articolo 13», *al comma 5 sopprimere le parole*: «superamento del test finale e della».

44.114

VERDUCCI

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

44.115

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 sopprimere le parole: «nell'ambito della provincia di appartenenza».

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-*bis.:* «A*l comma 3-sexies dell'articolo 19 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 le parole "nell'ambito della provincia di appartenenza" sono soppresse.*

44.116

VERDUCCI

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: «nell'ambito della provincia di appartenenza» *aggiungere le seguenti*: «, ovvero in altra provincia,».

44.117

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera g), capoverso Articolo 13, al comma 5, sopprimere le parole: « e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.118

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 5, sopprimere le parole: « e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.119

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), capoverso Articolo 13, al comma 5, sopprimere le parole: « e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.120

GRANATO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

44.121

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

44.122

BINETTI, GALLONE

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art.16-bis*», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo le parole: "dell'autonomia didattica del docente" *inserire le seguenti:* ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale";

b) alla lettera b), dopo le parole: «del personale amministrativo, tecnico e ausiliario» *inserire le seguenti:* ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale".

44.123

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, BITI

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 16-bis*", comma 1, lettera b), sostituire la parola* "dirige" *con la seguente:* "coordina"; *sostituire la lettera c) con la seguente:* "c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti"; *aggiungere, in fine, la seguente lettera:* "c-*bis*) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione alla partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.";

b) al capoverso "Art. 16-bis*", sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato scientifico internazionale.";

c) *al capoverso "Art. 16*-bis*", comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole:* "e presiede il Comitato d'indirizzo" *e al quinto periodo sopprimere le parole:* "e sentito il Comitato d'indirizzo";

d) al capoverso "Art. 16-bis*", sopprimere il comma 5;*

e) al capoverso "Art. 16-bis*", comma 6, sopprimere le parole:* "partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo";

f) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema, di cui al successivo comma 3, e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.";

g) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio."

h) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì gli obiettivi delle attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano trienna-

le dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.";

i) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria; i medesimi percorsi sono disciplinati dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5, si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione collettiva attualmente legata esclusivamente all'anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. La durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione stessa sono disciplinati dal decreto di cui al successivo comma 8, primo periodo. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva di cui al quarto periodo può essere ripetuta l'anno successivo. Le verifiche di cui al quarto periodo sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale di cui al quarto periodo sono considerati anche i risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità";

l) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento della progressione salariale anticipata di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento della progressione salariale anticipata nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. La progressione salariale anticipata è corrisposta nell'anno di conseguimento della

valutazione individuale positiva del percorso. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del ministro dell'istruzione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.";

m) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 8 con il seguente:*

"8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. Le previsioni di cui ai periodi precedenti sono perfezionate entro il 28 febbraio 2023. Qualora il regolamento e l'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo non fossero perfezionati alla data del 28 febbraio 2023, nelle more dell'adozione degli stessi, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto anche delle previsioni di cui all'allegato B".

n) al capoverso "Art. 16-ter*" al comma 9, lettera e), sostituire le parole:* "all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107" *con le seguenti:* "all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

o) all'Allegato 3, sostituire l'Allegato b) con il seguente:

Conseguentemente, sostituire l'allegato B con il seguente:

Allegato B
(articolo 16-ter*, comma 8)*

I. In via di prima applicazione, con il decreto di cui all'articolo 16-*ter*, comma 8, ultimo periodo, sono disciplinate la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione. In particolare, sono definiti: la durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione. Sono altresì definiti le tempistiche e le modalità di conseguimento della progressione salariale anticipata, anche in funzione della effettiva anzianità di servizio già conseguita dagli aspiranti.

II. Fra i criteri per la valutazione degli esiti dei percorsi formativi, sono considerati, fra gli altri, l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi

didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione.

III. per l'eventuale orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

IV. Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5;

V. Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo che può comprendere le seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 6 e 7, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

3. governance della scuola: teoria e pratica;

4. leadership educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

10. tecniche della didattica digitale.».

44.124

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), al capoverso "Capo IV-*bis apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera b) dopo le parole: "dei dirigenti scolastici" *aggiungere le seguenti:* "in raccordo con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*) Al fine di aggiornare le **c**onoscenze e le competenze dei dirigenti scolastici per migliorare la qualità organizzativa e gestionale del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle amministrazioni centrale e periferiche i dirigenti scolastici possono effettuare le attività di formazione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione"

c) *Al comma 2 dopo le parole:* "dell'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)" *aggiungere le seguenti:* "della Scuola nazionale dell'Amministrazione"

44.125

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h) capoverso 16- bis, sopprimere la lettera c);

b*) al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso Art. 16*-ter *con il seguente:*

"Art. 16-*ter (Formazione continua)*

Al fine di implementare il punto 2.2: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo", della Missione 4 (M4C1) del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativo alla formazione del personale della scuola si stanzieranno le risorse necessarie e si devolverà, ai sensi dell'art 40 del D.L. vo 165/2001 e dell'art 1 comma 124 della legge 107/2015, al Contratto Collettivo nazionale di lavoro la definizione dei percorsi di carriera ad essa connessi".

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) è introdotto l'allegato A, allegato al presente decreto».

44.126

NENCINI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-bis*», apportare le seguenti modificazioni*:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato d'indirizzo.»;

*b) al comma 5, terzo periodo, sopprimere le paro*le: «e del Comitato scientifico internazionale»;

c) sopprimere il comma 7.

44.127

NENCINI, SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-bis*», nel comma 4, primo periodo, sostituire le parole*: «o tra altri soggetti» *con le seguenti*: «o tra soggetti con competenze manageriali» *e aggiungere in fine le seguenti parole*: «nell'ambito dell'istruzione e formazione».

44.128

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-*bis*», *al comma 9 sopprimere le parole:* «, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107».

44.129

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV-bis, *capoverso* «*Art. 16*-bis», *comma 9, sostituire le parole:* «all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107» *con le seguenti*: «all'articolo 1, comma 4 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

44.130

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 16-*ter*», *sopprimere i commi 1 e 2.*

44.131

NENCINI, SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16- ter», comma 1, dopo le parole: «e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali», *inserire le seguenti:* «, le pratiche di laboratorio, l'inclusione,».

44.132

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*», *al comma 1, sostituire le parole:* «almeno triennale» *con le seguenti:* «annuale»

44.133

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso «*Art. 16*-ter», *al comma 1, sostituire le parole* «almeno triennale» *con le seguenti*: «annuale»

44.134

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.*16*-ter», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, prima delle parole: "Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma" *inserire le seguenti:* "Nelle more della definizione degli obblighi di formazione prevista nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e dei connessi aumenti retributivi,";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. La formazione in servizio incentivata viene attuata nelle more della definizione degli obblighi di formazione prevista nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e dei connessi aumenti retributivi"*;*

c) al comma 4, sostituire le parole "i docenti immessi in ruolo" *con le seguenti:* "tutti i docenti".

44.135

SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-*ter*»*, comma 1,* ultimo periodo, sostituire le parole: «può essere retribuito a valere sul fondo» *con le seguenti:* «va retribuito pienamente senza essere legato alle risorse del fondo»

44.136

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso «*Art. 16*-ter»*, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva».

44.137

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*»*, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

44.138

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*»*, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «disciplinati in sede di contrattazione collettiva».

44.139

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso «*Art. 16*-ter»*, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «disciplinati in sede di contrattazione collettiva»

44.140

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*»*, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «disciplinati in sede di contrattazione collettiva»

44.141

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*»*, al comma 3, dopo le parole*: «compensi in misura forfetaria» inserire le seguenti: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva».

44.142

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso «*Art. 16*-ter»*, al comma 3, dopo le parole:* «compensi in misura forfetaria» *inserire le seguenti:* «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

44.143

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*»*, al comma 3, dopo le parole:* «compensi in misura forfetaria» *inserire le seguenti*: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

44.144

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso «*Art. 16*-ter»*, al comma 3, sopprimere le parole:* «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegali»

44.145

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*»*, al comma 3, sopprimere le parole*: «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegali»

44.146

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-*ter*, *al comma 3, sopprimere le parole* «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali».

44.147

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-*ter*, *dopo il comma 3 è inserire il seguente*:

3 *bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle management nell'ambito della gover-

nance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching rivolti a docenti esperti e con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.

44.148

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-*ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3 *bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle *management* nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, *tutoring, mentoring, coaching* rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.

44.149

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV-bis*»*¸ *all'Art. 16*-ter, *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«*3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del *middle management* nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, *tutoring, mentoring, coaching* rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e

può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.150

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inseire il seguente:

"3 bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie di docenti esperti nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, *tutoring*, *mentoring*, *coaching* e inclusione degli studenti con Bisogni Educativi speciali, rivolti a docenti, anche con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.151

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere i processi di inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso figure specifiche di docenti esperti, quali figure intermedie di sistema nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio, strutturati secondo specifici parametri, volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per l'inclusione e l'integrazione rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere

retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.152

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere i processi di internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche e lo sviluppo delle figure di docenti esperti, quali figure intermedie nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione europea e per i progetti di internazionalizzazione rivolti a docenti, anche con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.153

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso 16-ter, *sostituire il comma 4 con i seguenti*:

4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4 *bis*. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'orga-

nico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

4 *ter*. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4 *quater*. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'avere assunto deleghe o l'avere ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-*bis*.

4 *quinquies*. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole."

44.154

SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter*, sostituire il comma 4 con i seguenti*:

«4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4 *bis*. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

4 *ter*. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4 *quater*. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'avere assunto deleghe o l'avere ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-*bis*.

4 *quinquies*. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.155

VONO, GALLONE

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV bis¸ Articolo 16-ter*», sostituire il comma 4 con i seguenti:*

« 4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4-*bis*. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

4-*ter*. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva.

La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4-*quater*. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'avere assunto deleghe o l'avere ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-*bis*.

4-*quinquies*. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.156

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV-bis*»¸ all'Art. 16*-ter*, sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4-*bis*. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

4-*ter*. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4-*quater*. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

4-*quinquies*. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.157

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-*ter*, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4 *bis*. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

4 *ter*. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4 *quater*. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

4 *quinquies*. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.

44.158

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), comma 9, alinea Art. 16-ter , comma 4, sopprimere le parole da: « e diviene obbligatorio per i docenti», *fino alle parole*: «Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. »

44.159

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*», *al comma 4, sopprimere le parole* «e diviene obbligatorio».

Conseguentemente:

a) *al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo;*

b) al comma 9, sopprimere la lettera e).

44.160

CALIGIURI, GALLONE

Al comma 1, lettera h), capoverso «CAPO IV-bis», *Art. 16*-ter, *al comma 4, sopprimere le parole* "e diviene obbligatorio".

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 1», al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola «obbligatoria».

44.161

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis*", all'Art. 16*-ter, *al comma 4, sopprimere le parole* « svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.»

44.162

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-*ter, al comma 4, sopprimere le parole* « svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.»

44.163

NENCINI, SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter*», al comma 4, nono periodo, aggiungere in fine le seguenti parole*: «e degli obiettivi comprovanti il merito sulla base dei seguenti i criteri: rendimento degli alunni anche alla luce delle valutazioni INVALSI, condotta professionale, promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, capacità didattica da valutare anche mediante attività ispettiva non programmata durante le lezioni».

44.164

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 16-ter, *al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

44.165

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:* "4-*bis.* Le attività di formazione e aggiornamento dei docenti vengono inserite nel portfolio professionale al fine di valorizzare e documentare la storia formativa e per individuare le competenze professionali relative all'attività didattica, alla progettazione e realizzazione dell'insegnamento, in relazione alla specifica realtà scolastica, e al supporto all'organizzazione".

44.166

SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), Capo IV-bis, *capoverso* «Art. 16-*ter*», *comma 5,sostituire le parole da* «Agli oneri derivanti dal presente comma» *sino alla fine del periodo con le seguenti*: «Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al primo periodo. Nei casi in cui la disposizione di cui al precedente periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

44.167

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, AIROLA

*Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 16-*ter*", comma 5, sostituire le parole da:* «Agli oneri derivanti», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Non si procede, in ogni caso, a forme di razionalizzazione dell'organico del personale docente a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma».;

44.168

SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-*ter*»*, comma 5, i periodi dal quarto fino alla fine del comma sono sostituiti dal seguente:* "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.".

44.169

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

*Al comma 1, lettera h), capoverso 16-*ter *comma 5, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al quarto periodo sopprimere le parole:* « relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa»;

b) *al quinto periodo sopprimere le parole:* «per il potenziamento».

44.170

SBROLLINI, RENZI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis*, articolo 16-*ter*, al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al quarto periodo sopprimere le parole: «relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa »*;*

b) al quinto periodo sopprimere le parole: «per il potenziamento».

44.171

VONO, GALLONE

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV bis, Articolo 16-ter*", al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al quarto periodo sopprimere le parole* «relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa »;

b) *al quinto periodo sopprimere le parole* «per il potenziamento».

.

44.172

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis*", all'Art. 16*-ter*, al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno triennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta almeno in tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione.»

44.173

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter*, al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno triennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta almeno in tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore nel settore della

formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione.»

44.174

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter*, al comma 7, all'inizio del secondo periodo prima delle parole* "Sono requisiti minimi di accreditamento" *aggiungere le seguenti*: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola.»

44.175

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis*"¸ all'Art. 16*-ter*, al comma 7, sostituire le parole* «almeno decennale» *con le seguenti:* «almeno triennale».

44.176

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter*, al comma 7, sostituire le parole* «almeno decennale» *con le* seguenti: «almeno triennale».

44.177

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter*, al comma 7, sostituire le parole* «almeno decennale» *con le seguenti:* «almeno quinquennale».

44.178

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

*Alla lettera h), capoverso Articolo 16 ter, aggiungere, in fine, il seguente comma: «*9 *bis*. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore.».

44.179

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Alla lettera h), capoverso Articolo 16 ter, aggiungere, in fine, il seguente comma: «9 *bis*. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore.»

44.180

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis*", all'Art. 16*-ter*, aggiungere, in fine, il seguente comma:* «9 *bis*. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore».

44.181

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere lettera i) e lettera l).

44.182

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, alla lettera h, capoverso «Art.16 -*ter*», al comma 9, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Articolo 18-*bis*

(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)

Sino al 31 dicembre 2024 è assunto in ruolo tutto il personale iscritto nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. I destinatari di proposta di assunzione di cui al periodo precedente, qualora privi di abilitazione, la conseguono ai sensi dell'articolo 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si considera abilitato il personale in possesso di titolo riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; per gli insegnanti tecnico pratici rimangono ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»

44.183

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, sostuire la lettera i), con la seguente:

«i- dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* - *(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).*

1. Sino al 31 dicembre 2024 è assunto in ruolo tutto il personale iscritto nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. I destinatari di proposta di assunzione di cui al periodo precedente, qualora privi di abilitazione, la conseguono ai sensi dell'articolo 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si considera abilitato il personale in possesso di titolo riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; per

gli insegnanti tecnico pratici rimangono ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

44.184

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, BITI

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 18-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere il seguente periodo*: "Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 crediti formativi universitari o accademici previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento";

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2024, per coloro che partecipano alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, la prova è costituita da una lezione simulata tesa ad accertare le competenze di natura didattico-metodologica e le conoscenze disciplinari";

c) *dopo il comma 1*-bis*, inserire il seguente:*

"1-*ter*. Fino al 31 dicembre 2024, coloro che partecipano alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e che hanno superato la prova di cui al precedente comma pur non risultando vincitori possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento acquisendo 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* e superandone la prova finale disciplinata dall'articolo 2-*ter*. I contenuti dell'offerta formativa corrispondenti ai 30 crediti formativi universitari o accademici, la prova finale del percorso universitario e accademico e la composizione della commissione sono identici a quelli disposti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* per i vincitori di concorso di cui al comma 2 dell'articolo 13.«;

d) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica dei vincitori di cui al precedente comma 1, primo e secondo periodo, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario

e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i *tutor* di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.".

44.185

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, sopprimere il comma 2

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e».

44.186

GALLONE, BINETTI, VONO

*Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-*bis*", sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e»

44.187

GALLONE, BINETTI, VONO

*Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-*bis*", sostituire il comma 2 con il seguente*: «2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso»

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e».

44.188

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso»

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e»

44.189

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1 lettera i), capoverso "Art. 18-*bis", comma 2 inserire al termine del primo periodo il seguente* "Con medesimo decreto è definito il ricono-

scimento dei 24 CFU già conseguiti al fine dell'accesso ai concorsi banditi fino all'entrata in vigore della presente norma".

44.190

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1 lettera i), capoverso "Art. 18-*bis" comma 2, inserire al termine del primo periodo il seguente* "Con medesimo decreto sono definite le modalità di riconoscimento dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche già conseguiti al fine dell'accesso ai concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024"

44.191

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, AIROLA

*Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-*bis*", apportare le seguenti modificazioni:*

a)al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I vincitori completano, durante l'anno di formazione e prova, il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico».

b) sopprimere il comma 3.

44.192

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e»

44.193

GALLONE, BINETTI, VONO

*Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-*bis*", al comma 3, sopprimere le parole* « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e».

44.194

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 18-*bis*»*, comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ", con oneri a proprio carico".

44.195

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Articolo 18-*bis*», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-*bis*. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato anche nelle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di cui all'articolo 2 *bis*. Il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del presente comma non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo determinato.»

44.196

CALIGIURI, GALLONE

Al comma 1, lettera i) aggiungere il seguente articolo:

«Art. 18-*ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)*

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

2. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale.»

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: "i) dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:"

44.197

GALLONE

*Al comma 1, alla lettera i) dopo il capoverso «Art. 18-*bis*» inserire il seguente:*

«Art. 18-*ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)*

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale.»

44.198
TOFFANIN

Al comma 1, lettera i), dopo il capoverso «Art.18-bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)*

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente all' abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale."

44.199
DE POLI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

"i-*bis*) *dopo l'articolo 18 bis è inserito il seguente*:

Art. 18 *ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)*

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale."

44.200

SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera i), alinea « Art. 18-*bis*, aggiungere in fine:

«Art. 18 ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024, sono indette procedure finalizzate alla abilitazione all'insegnamento riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. I docenti di cui al comma 1, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017. Tale abilitazione non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale»

44.201

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 18-bis*», inserire il seguente:*

«Art. 18-*ter*. 1. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali. »

44.202

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, alla lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 18 bis introdurre il seguente:

«18 *ter*. 1. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali.»

44.203

BINETTI, VITALI

Al comma 1, lettera i) dopo il capoverso "Art. 18-*bis*", *aggiungere il seguente:*

«Art. 18- ter. *(Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)*

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure finalizzate alla abilitazione all'insegnamento di quei docenti che possiedono il titolo di studio necessario rispetto alla classe di concorso e che hanno maturato esperienza didattica per un periodo non inferire a tre anni di servizio, anche non consecutivi, acquisiti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nell'arco dei cinque anni precedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. I docenti di cui al comma 1, dopo aver acquisito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2-*ter* "Abilitazione all'insegnamento".».

44.204
SBROLLINI

*Al comma 1, lettera i), dopo l'articolo 18-*bis*, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*ter*

(*Norme transitorie per l'abilitazione dei docenti delle scuole paritarie*)

1.Fino al 31 dicembre 2024, ai soli fini dell'assolvimento del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, i soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente disposizione in scuole del sistema nazionale di istruzione, e siano titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria per almeno nove ore settimanali, conseguono l'abilitazione a seguito dell'acquisizione di almeno 30 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale di cui all'articolo 2, comma 2, purché i suddetti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionale del settore.»

*Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole "*è inserito il seguente*" con le seguenti: "*sono inseriti i seguenti*".*

44.205
NENCINI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

*«i-*bis*)* dopo l'articolo 18-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 18-*ter*

(Procedure straordinarie per il reclutamento e l'immissione in ruolo)

1. Coloro che hanno svolto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e che abbiano acquisito i crediti di cui al comma 2, possono partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3.

2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* definisce i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 20 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui al medesimo articolo 2-*bis*, con esclusione di quelli di tirocinio diretto o indiretto, che i docenti di cui al comma 1 acquisiscono con oneri

a proprio carico. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione; con il superamento della prova finale i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*.

3. Fino al 31 dicembre 2025 il reclutamento dei docenti per una quota non inferiore al 40 per cento del fabbisogno di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, è realizzato mediante procedure straordinarie per titoli ed esami, con modalità semplificate definite con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riservate ai docenti di cui al comma 1.

4. I vincitori delle procedure di cui al comma 3 sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.»

44.206

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

"i-*bis*) Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato anche nelle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, possono conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di cui all'articolo 2 *bis*. Il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del presente comma non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo determinato.»

44.207

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

*Al comma 1, alla lettera l), all' «Allegato B (articolo 16-*ter*, comma 8)» al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da essa introdotto, apportare le seguenti modificazioni*:

a) sopprimere il punto 1);

b) sopprimere l'ultimo periodo.

44.208

BINETTI

Al comma 1, lett. l), all'allegato B ivi richiamato, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della psicopedagogia, partecipazione e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione e gestione di bandi nazionali ed europei di natura pubblica e privata;

3. governance della scuola: teoria e pratica;

3-*bis*.governance della rete territoriale e patti educativi di comunità, per una scuola inclusiva e aperta al territorio;

3-*ter*. individuazione precoce di segnali di disagio e gestione del referral;

4. *leadership* educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili e quelli con Bisogni Educativi Speciali;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

10. Competenze digitali e tecniche della didattica digitale;

11. Didattica in situazioni di emergenza;

12. Contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione in ambito scolastico.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, *mentoring*, *tutoring* e *coaching* a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

44.209

SBROLLINI

*Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B" (articolo 16-*ter*, comma 8) - 1) Vincoli,* sostituire il punto 1) con il seguente: « - 1) Vincoli.L'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. »

44.209a

VONO, GALLONE

Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B", sostituire il punto 1 con il seguente:

«1) L'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. »

44.210

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B", sostituire il punto 1 con il seguente:

1) Vincoli « L'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. »

44.211

SBROLLINI

*Al comma 1, lettera l), "Allegato B", punto 1, sostituire le parole: "*non più del 40 per cento" *con le seguenti: "*non più del 60 per cento".

*Conseguentemente all comma 1, lettera h, capoverso «16 ter», comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente: «*a-*bis*) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

44.212

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera l), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter*, allegato B, n. 2, lettera c), sostituire le parole*: «commi 5 e 6» *con le seguenti*: «commi 2, lettera a), 6 e 7».

44.213

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera l), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter*, allegato B, n. 2, lettera c), sostituire le parole*: «commi 5 e 6» *con le seguenti*: «commi 2, lettera a), 6 e 7»

44.214

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera l), capoverso "Capo IV-bis*"¸ all'Art. 16*-ter*, al comma 8, nell'allegato B, ivi richiamato, al n. 2, lettera c), sostituire le parole* «commi 5 e 6» con le seguenti: «commi 2, lettera a), 6 e 7»

44.215

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*) All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100% dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento dellareligio-

ne cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria» e dopo le parole: «in ruolo», aggiungere le seguenti: «sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili".

44.216

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Con decreto del ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'Intesa di cui al comma 1, sono disciplinati i criteri, anche di valutazione, l'articolazione e le modalità di svolgimento e di superamento della procedura di cui al comma precedente."»

44.217

MANGIALAVORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-19 (Filosofia e Storia), A21 (Geografia), A-45 (Scienze economico aziendali) e A-47 (Scienze matematiche applicate), con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra i titoli di accesso a tali classi di concorso è inserita la Laurea in Giurisprudenza.»

ORDINE DEL GIORNO

G44.1

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

premesso che:

il capo VIII del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Istruzione. In particolare, le disposizioni attuano una riforma del sistema di formazione dei docenti,

considerato che:

il nuovo percorso di formazione deve essere attuato anche in virtù di un approccio innovativo e più attento alla salute dei giovani e dei bambini. In particolare, si evidenzia come il soffocamento da corpo estraneo rappresenti un problema rilevante di salute pubblica e costituisca una delle principali cause di morte dei bambini di età inferiore ai 3 anni e che la quota di incidenti rimane elevata fino ai 14 anni ('*Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo'*, Ministero della Salute, 2017);

il registro Susy Safe, uno dei più grandi registri internazionali che raccoglie casi di incidenti da corpo estraneo in bambini di età compresa tra gli 0 e i 14 anni, mostra che quasi la metà degli incidenti da corpo estraneo si è verificata sotto la supervisione dell'adulto e che non mancano casi in cui i tragici eventi si sono verificati in classe o nelle mense scolastiche;

i risultati evidenziati da più ricerche denotano una scarsa conoscenza da parte degli adulti responsabili della supervisione del bambino, del problema del soffocamento da cibo. È infatti evidenziato il bisogno di sviluppare un approccio più ampio alla prevenzione del fenomeno che non si limiti a insegnare alle famiglie e ad altri soggetti rilevanti quali sono gli alimenti pericolosi e come preparali per minimizzare il rischio di soffocamento, ma che preveda interventi coordinati di programmazione sanitaria finalizzati a ridurre l'incidenza dei casi di soffocamento. In questo senso, si forniscono delle linee di indirizzo che prevedono l'implementazione di attività educative su ampia scala, l'adozione di una normativa organica e standard *ad hoc*;

valutato che:

la Repubblica deve garantire condizioni di sicurezza in tutte le scuole adottando dunque le giuste misure idonee ad evitare ogni forma di danno nei confronti dei bambini e più giovani;

impegna il Governo a:

prevedere l'introduzione di attività formative obbligatorie nei percorsi universitari abilitanti dedicate all'insegnamento delle manovre disostruttive delle vie aeree, estendendo l'applicazione di tale disposizione anche al personale facente parte del sistema integrato 0-6 anni;

promuovere, attraverso gli opportuni mezzi, l'educazione al tema del soffocamento da cibo e al primo soccorso, al fine di prevenire ogni forma di incidente;

promuovere, attraverso gli opportuni mezzi, campagne di formazione sulla manovra di rianimazione cardio-polmonare e più in generale, di primo soccorso, anche nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di coinvolgere non solo i docenti, ma anche gli alunni.

EMENDAMENTI

44.0.1
DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 44-*bis*
(Formazione iniziale dei docenti delle scuole dell'infanzia e primarie)

1. All'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Specifici corsi di studio sono preordinati alla formazione culturale e professionale degli insegnanti: della Scuola primaria per il segmento 6-10 anni e del Sistema integrato di educazione e di istruzione per il segmento 0-6 anni, comprendente la Scuola dell'infanzia, da 3 a 6 anni, e il nido, da 0 a 3 anni. I titoli di laurea conseguiti per ciascun indirizzo hanno valore abilitante allo svolgimento della relativa professione. Nella fattispecie: al titolo di laurea per la Scuola primaria contribuiscono i dipartimenti di Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis, mediante un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico); al titolo di laurea per il Sistema integrato di educazione e di istruzione contribuiscono i dipartimenti di Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe L-19, mediante un corso triennale di Diploma di laurea per "educatore professionale indirizzo nido"; e mediante un corso di Laurea magistrale con il biennio, integrativo della formazione per educatori da zero

a tre anni, per "educatore professionale indirizzo infanzia", classe LM-85). Per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori dei Dipartimenti rispettivamente competenti."

2. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole: «o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto» sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) per l'insegnamento nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso e nella scuola dell'infanzia un corso di laurea magistrale quinquennale composto da un triennio per "educatore professionale - indirizzo nido" e un biennio, integrativo della formazione per educatori da zero a tre anni, per "educatore professionale - indirizzo infanzia;".

4. Al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018 n. 378, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido"

2) le parole: «dei servizi educativi per l'infanzia», sono sostitute, ovunque ricorrano, con le seguenti: «professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido»;

b) l'articolo 2 è sostituito con il seguente:

"Art. 2

(Istituzione del Diploma di laurea triennale abilitante per Educatore professionale - indirizzo nido)

1. Il Diploma di laurea triennale abilitante per Educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido è istituito presso le Università nelle quali è attivo il Corso di Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione, classe L-19.

2. L'istituzione e l'attivazione del corso di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

3. Il corso di Diploma di laurea verte su aspetti specifici e centrali dello sviluppo e dell'educazione delle bambine e dei bambini da zero a tre anni.

4. L'obiettivo del corso è di formare il laureato in Scienze dell'Educazione e della Formazione alla funzione di educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, attraverso un approccio teorico e pratico che prevede lezioni, laboratori, tirocinio diretto e indiretto.

5. All'insieme delle attività formative di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti al Corso di Studi di 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU."

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 3, comma 1", sono sostituite con le seguenti: "in Scienze dell'Educazione e della Formazione";

e) all'articolo 5, alla rubrica, la parola: "specializzazione", è sostituita con le seguenti: "Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione - indirizzo nido";

f) all'articolo 6:

1) al comma 5, le parole: "è seguito dal tutor del tirocinio operante presso il corso di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "è seguito dal tutor accademico";

2) al comma 7, le parole: "mentoring e peer-coaching", sono sostituite con le seguenti: "sussidio e cooperazione";

g) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il tutor accademico di tirocinio è individuato dall'università tra i docenti afferenti al Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione"

h) l'articolo 8 è abrogato;

i) all'articolo 9:

1) al comma 1 dopo le parole: "l'educatore", è aggiunta la seguente: "professionale";

2) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I laureati nella classe L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall'università, sono ammessi al Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche - indirizzo infanzia, classe LM-85."

5. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la qualificazione universitaria abilitante alla professione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L-19 ad indirizzo specifico per "educatore professionale indirizzo nido", da zero a tre anni, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso quinquennale abilitante alla professione di educatore della scuola dell'infanzia, da tre a sei anni, si consegue, invece, integrando il triennio abilitante per "educatore professionale indirizzo nido" (classe L-19) con la frequenza di un biennio magistrale di specifico indirizzo per "educatore professionale indirizzo infanzia" promosso all'interno del Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche (classe LM-85);"»

44.0.2

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 44-*bis*

(Revisione delle classi di concorso)

1.Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

44.0.3

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-*bis*

(Revisione delle classi di concorso)

1. Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.
"

44.0.4

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 44-*bis*

(Revisione delle classi di concorso)

1. Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

44.0.5
BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 44-*bis*.
(Disposizioni in materia di classi di concorso per i laureati in medicina veterinaria)

1. Oltre che alle classi di concorso previste dalla normativa vigente, i laureati in medicina veterinaria possono accedere alle seguenti classi di concorso: discipline sanitarie - A015, matematica e scienze - A028, scienze degli alimenti - A031, scienze e tecnologie chimiche - A034, scienze naturali, chimiche e biologiche - A050.»

Art. 45

45.1
RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, inserire il seguente:

"01. La valorizzazione del personale docente si realizza nell'ambito dei percorsi di carriera e, in coerenza con i criteri definiti in sede europea, deve bilanciare l'anzianità di servizio e la qualità delle prestazioni. La valorizzazione delle prestazioni costituisce la base per la definizione di nuove qualifiche dei docenti nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto.";

*b) al comma 1, prima delle parole: "*All'articolo 1", *inserire le seguenti:* "Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dal comma 01,".

45.2

BINETTI, GALLONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente*:

"a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-*bis*) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-*ter*) valorizzazione del personale docente che opera nelle scuole di aree geografiche caratterizzate da indici di deprivazione socio-economica, al fine di contrastare la dispersione scolastica.»".

b) *alla lettera b), capoverso "593*-bis*", dopo le parole"lettera b*-bis*)" inserire le seguenti*: "e del personale docente che opera nelle scuole dove è autorizzato il funzionamento di classi in deroga rispetto al numero di alunni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 in aree caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socioculturale".

45.3

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-*bis*) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »,

b) *sopprimere la lettera b).*

45.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-*bis*) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »;

b) *sopprimere la lettera b).*

45.5

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-*bis*) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234."»;

b) sopprimere la lettera b).

45.6

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593-*bis*»*, dopo le parole:* «stessa istituzione scolastica» *inserire le seguenti*: «, nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori»

45.7

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593-*bis*», *dopo le parole:* «stessa istituzione scolastica» *inserire le seguenti*: «, nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori»

45.8

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593 *bis*», *sostituire le parole:* «della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica» *con le seguenti*: «nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori».

45.9

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, AIROLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 83 è sostituito dal seguente:

"83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui possono essere affidati specifici compiti con riferimento alle aree dell'organizzazione amministrativa; della didattica e della valutazione; della formazione in servizio; delle politiche per gli alunni; dei rapporti col territorio e con le associazioni; dell'inclusione scolastica; dell'innovazione digitale, ferme restando ulteriori funzioni specifiche previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale in ordine all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

b) dopo il comma 83, sono insieriti i seguenti:

"83-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 83, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, vòlti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e nei limiti delle relative risorse.

83-*ter*. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 83 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 83-*bis*, dà diritto all'attribuzione di specifici punteggi nell'ambito delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico.

83-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è autorizzata la spesa pari a 26,7 milioni per l'anno 2022 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ai fini del riconoscimento, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 83. Il compenso forfettario annuale è corrisposto nel limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente comma, pari a 26,7 milioni per l'anno 2022 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con vincolo di finalizzazione espressa alla remunerazione degli incarichi di cui al comma 83.

83-*quinquies*. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 83-*quater* e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

45.10

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, AIROLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente:

"83-*bis*. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa."».

45.11

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 121, primo periodo, le parole: "di ruolo" sono soppresse;

b) al comma 123 le parole: "381,137 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "497, 911 milioni".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 116,774 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autoriz-

zazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

45.0.1
PIARULLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 45-*bis*
(*Modifiche al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera dei docenti*)

1. Al comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono soppresse le seguenti parole: "per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo".

2. Ai fini del riconoscimento dei diritti economici derivanti dal comma 1, erogati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 46

46.2

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione."

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10.1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, è istituita una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di svolgimento dei concorsi affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati".».

———————

46.3

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione."

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10.1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, è istituita una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,, e sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di svolgimento dei concorsi affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati"».

46.4

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione."»

46.1

VERDUCCI

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 9-*bis*, nel quarto periodo, dopo le parole "che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo," sono aggiunte le seguenti: "ovvero al netto di quelli di spettanza dei vincitori del concorso straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le cui graduatorie siano state pubblicate successivamente al 31 gennaio 2022,".»

46.5

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) ovunque ricorrano, sostituire le parole "anno scolastico 2021/2022" con le seguenti: "anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023".»

46.6

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, AIROLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) all'alinea, le parole: "con frequenza annuale", sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno scolastico 2021/2022 e conclusi in tempo per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 604 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".»;

2) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* al comma 10-*bis*, le parole: "di cui al comma 10", sono soppresse»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 400, comma 01, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297:

a) la parola: "triennale", è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "biennale";

b) la parola "triennio", è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "biennio".»

46.7

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, AIROLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a):

a) sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) alla lettera *a)*, primo periodo, sostituire le parole: "risposta multipla", con le seguenti: "risposta aperta" e, dopo la parola: "nonché", inserire le seguenti: "sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,";

b) sopprimere il numero 2);

2) alla lettera b), capoverso "10.1.", dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'Istruzione coordina e monitora l'attività di redazione di quesiti, anche attraverso la designazione di dirigenti scolastici e docenti delle istituzioni scolastiche esperti nelle discipline relative alle classi di concorso i cui posti sono messi a bando.».

46.8

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, BITI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta strutturata, fino al 31 dicembre 2024, e una prova scritta con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025, volte all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,»;

b) al numero 2, sopprimere le parole: «anche attraverso un test specifico».

46.9

NENCINI, SBROLLINI, RENZI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:

"1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «risposta multipla» sono sostituite dalle seguenti: «risposta aperta», dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti: «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare» ed è soppresso l'ultimo periodo".

46.10

SBROLLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) alla lettera a), primo periodo, le parole «a risposta multipla» sono sostituite dalle seguenti «a risposta aperta» e dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,»;"

46.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole*: "dopo la parola «partecipanti» sono inserite le seguenti: «Fino al 1 gennaio 2025 per coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 la prova scritta richiede un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina oggetto d'insegnamento»";

b) *al numero 2), sopprimere le parole*: "e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico".

46.12

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: «3-*bis*) dopo la lettera d-*bis*), aggiungere la seguente: »d-*ter*). fino al 1 gennaio 2025 per coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 la prova scritta richiede un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina oggetto di insegnamento.«.

46.13

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «sostituire le parole "Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti." con le seguenti: "È prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti almeno 30 giorni prima dell'espletamento della prova;"».

46.14

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le seguenti parole: "e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico«.

46.15

SBROLLINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «*comma 10.1», *dopo le parole* «linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento,» *inserire le seguenti*: «ivi incluse premialità per i possessori del titolo di dottore di ricerca»

46.16

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, sopprimere la lettera e) e la lettera g).

46.17

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. " L'art 19, comma 3-*sexies* decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, con la legge 28 marzo 2022 n. 25 è così sostituito:

"3-*sexies*. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o di altra provincia e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo."

1-*ter*. All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole " l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso " sono abrogate. »

46.18

SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 15 del Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi articoli 8 e 9. »

46.19

DE LUCIA, MONTEVECCHI, L'ABBATE, PAVANELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d)* e comma 15, lettera *c)* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021».

46.20

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

"1-*bis*. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso in deroga al limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente".

46.21

GRANATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera *g)* è sostituita con la seguente: "*g)* l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera *e)*, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva."».

46.22

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A regime tutti i docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, sono ammessi in soprannumero nei percorsi di cui all'articolo 44.».

46.23

SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Alle procedure di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola non si applica l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 »,

---

ORDINE DEL GIORNO

G46.1

DAMIANI, GALLONE

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

premesso che:

nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 maggio 2022, è stato pubblicato il bando del nuovo concorso straordinario per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022;

l'articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, reca disposizioni specifiche per la per la copertura dei posti, comuni e di sostegno, di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche;

in particolare, il comma 4 stabilisce che - fatti salvi i posti relativi ai concorsi ordinari per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché per la scuola secondaria, banditi, rispettivamente, con D.D. 498/2020 e D.D. 499/2020 - , in via straordinaria, esclusivamente per l'a.s. 2021/2022, si procede con contratti a tempo determinato, su posti comuni e di sostegno, assegnati a docenti che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (art. 4, co. 6-*bis*, L. 124/1999) - dunque, sono in possesso di titolo di abilitazione o di titolo di specializzazione sul sostegno -, ovvero negli appositi elenchi aggiuntivi;

l'articolo 3 del bando prevede, quale causa di esclusione a partecipare, quella di non aver partecipato alle procedure di cui al succitato comma 4 o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

è evidente la disparità di trattamento per chi sia stato individuato e destinatario di tale contratto ma con riserva. Infatti tale riserva, subordinata al riconoscimento del titolo estero, è causa risolutiva anche dell'immissione in ruolo qualora in qualsiasi momento avvenga il diniego del riconoscimento, esponendo così tutti i docenti assunti con tale metodo ad una preclusione a partecipare ad un concorso che invece, in presenza dei requisiti previsti garantirebbe una certa immissione in ruolo;

il fatto di essere stato individuato e destinatario di contratto ma con riserva, che potrebbe essere sciolta in qualsiasi momento con risoluzione immediata del rapporto di lavoro, non dovrebbe precludere la partecipazione al nuovo concorso straordinario, atteso che vi sarebbe una violazione dell'opportunità di partecipare ad un pubblico concorso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a consentire anche ai soggetti destinatari di contratto con la procedura di cui all' articolo 59 comma 4 del decreto legge 73/2021, con riserva, di poter partecipare alla suddetta procedura concorsuale.

EMENDAMENTI

46.0.1

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-*bis*.

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. Terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo, in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, devono terminare entro il 31 agosto 2020 o hanno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili, ai soggetti di seguito indicati:

a) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

b) docenti di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

c) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

d) docenti non di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

3. I docenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, devono terminare entro il 31 agosto 2020 o hanno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili, ai soggetti di seguito indicati:

a) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

b) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

c) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, ma non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

d) docenti di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

e) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

f) docenti non di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

g) docenti non di ruolo, senza specifica abilitazione, ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

h) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno o che siano in via di conseguimento del medesimo, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU/CFA previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

i) docenti non di ruolo, senza specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, o che siano in via di conseguimento del medesimo, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU/CFA previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

5. I docenti di cui alle lettere d), f), g) e i) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al

termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui alle lettere c) ed e) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui alle lettere d) e g) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui alle lettere f) e g) del comma 4 sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

9. I docenti di ruolo e i docenti non di ruolo sono graduati in appositi elenchi provinciali con il punteggio attribuito rispettivamente dalle graduatorie interne di istituto o dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

46.0.2

SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.46-*bis*.

(Disposizioni in materia di dirigenza tecnica con funzioni ispettive)

1. All'articolo 420 *(Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive*) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, come sostituito dall'articolo 58 comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa,

comprese le misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e ai sensi dell'articolo 1, comma 769 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.»

46.0.3

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.46-*bis*

(Disposizioni in materia di dirigenza tecnica con funzioni ispettive)

1. All'Art 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, comprese le misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'art. 5, comma

2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e ai sensi dell'art. 1, comma 769 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.»

46.0.4

MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-*bis*.

(Decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dei docenti della scuola primaria)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 06, dopo le parole "Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159" sono inserite le seguenti: ", nonché ai vincitori del concorso ordinario del 2021 per il personale docente della scuola primaria,".

b) al comma 07, le parole "2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "4,32 milioni per l'anno 2023 e ad euro 2,16 milioni".».

Art. 47

47.1

RAMPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola* "ottantacinque" *con la seguente:* "cento" *e sostituire la parola* "tre" *con la seguente* "cinque";

b) *sostituire il comma 5 con il seguente*: "Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la parola "62.824.159,15" è sostituita dalla seguente "82.824.159,15".

47.2

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, sostituire la parola «tre» *con la seguente* «dieci»

47.3

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» *con la seguente:* «dieci».

47.4

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» *con la seguente:* «dieci».

47.5

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, AIROLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 344 sono premesse le seguenti parole:"Fino all'anno scolastico 2022-2023,";

2) dopo il comma 346, sono inseriti i seguenti:

"346-*bis.* A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato, nei limiti di cui al comma 346-*ter*, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera, per ciascun grado di istruzione, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, al fine di diminuire gradualmente il rapporto fra alunni e docente. Con uno o più decreti del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento:

a) sono definiti i criteri, le modalità e i parametri numerici da utilizzare per la costituzione di tutte le classi iniziali, per tutti i gradi di istruzione con la espressa finalità di ridurre gradualmente il numero degli alunni per classe, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, in misura non superiore a 20, elevabile fino a 22 qualora residuino resti, in ogni caso non più di 18 alunni qualora accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) sono definiti specifici criteri, modalità e parametri derogatori da utilizzare per la formazione delle classi nonché delle pluriclassi per le istituzioni scolastiche aventi sedi, anche distaccate, nei comuni montani, nelle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche;

c) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga.

346-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, e per le finalità di cui al comma 346-*bis*, la dotazione organica del personale docente delle istituzioni scolastiche statali e i posti del personale insegnante di religione cattolica sono determinati, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura complessiva non inferiore a quelli complessivi dell'anno scolastico 2022/2023, anche nel caso

in cui si riduca il numero di studenti, previo rilevamento, ai sensi del comma 335, lettera *a)*, del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché di quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento. Sulla base di quanto previsto al periodo precedente, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della presente legge. Si procede allo stesso modo per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, al fine di garantire l'obiettivo di riduzione strutturale del numero di alunni per classe. L'attuazione dei decreti di cui al comma 346-*bis* è affidata agli Uffici scolastici regionali.

346-*quater*. Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2026/2027, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui alle presenti disposizioni anche sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica, riferendone gli esiti al Parlamento.

346-*quinquies*. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione".

3) il comma 347 è soppresso.»

47.6

VANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 346, è inserito il seguente:

"346-*bis.* In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44^{a} sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni

previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione".».

47.7

DE LUCIA, ROMANO, PAVANELLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)".

1-*ter*. Il comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato».

47.8

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

47.9

MODENA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. ».

47.10

MARCUCCI, PARRINI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: «*4-*bis*. Gli enti locali che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

47.11

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

47.12

CROATTI, MANTOVANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

47.13

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-*bis*. La rivalutazione economica del servizio prestato nelle commissioni di concorso per il reclutamento del personale della scuola, la cui remunerazione viene equiparata a quella prevista per le commissioni dei concorsi per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, è parte integrante degli obiettivi strategici del PNRR, nella parte relativa al sistema pubblico di istruzione e formazione. Ad essa si fa fronte con l'utilizzo delle risorse di cui ai commi precedenti».

47.14

SBROLLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire la salute e il benessere degli scolari, gli enti che pongono in essere interventi di adeguamento strutturale o di efficientamento energetico, ivi inclusi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici e Missione 4: Istruzione e ricerca, componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di

istruzione: dagli asili nido alle università, sono tenuti a dotarsi di centraline con sensori per la rilevazione dei livelli di CO2 nell'aria.».

47.15

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4 bis. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a istituire classi iniziali di ciascun ciclo di istruzione in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

4 *ter*. Al fine di favorire la conclusione del secondo ciclo formativo ai soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a formare le classi successive alla prima in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

4 *quater*. Agli oneri derivanti dal presente commasi provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ORDINI DEL GIORNO

G47.1

PERGREFFI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il provvedimento in esame reca "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e all'articolo 47 prevede norme per facilitare l'attuazione del PNRR con riferimento alle azioni di cui è titolare il Ministero dell'Istruzione

il mondo della scuola, gli enti locali e le famiglie hanno accolto con grande entusiasmo il progetto che potrebbe offrire importanti opportunità di potenziamento delle conoscenze cognitive e non cognitive a molti ragazzi, soprattutto ai profughi ucraini accolti in Italia che oltre a dover superare il trauma della guerra devono misurarsi con l'apprendimento di una nuova lingua e di una didattica diversa;

nella nota menzionata si legge che una delle linee di finanziamento a disposizione delle istituzioni scolastiche, per circa 179 milioni di euro, è quella del PON "Per la scuola 2014-2022". Queste risorse sono utili a finanziare progetti finalizzati a promuovere il rafforzamento e il potenziamento delle competenze, comprese quelle digitali, la socializzazione e lo stare insieme, nonché l'inclusione di studenti con fragilità proposti da scuole statali e paritarie non commerciali del I e del II secondo ciclo di istruzione, centri provinciali per l'istruzione degli adulti e reti di scuole;

il 18 maggio è stato pubblicato l'avviso n. 33956 per la "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" che prevede criteri stringenti per la redazione dei progetti, fra cui la partecipazione di un minimo di 9 alunni e un massimo di 20. Diversamente da quanto anticipato con la nota di qualche giorno prima, non è ammessa la partecipazione di reti di scuole bensì di un singolo istituto scolastico;

il Ministero dell'Istruzione, fra le altre misure, ha previsto anche di rifinanziare il Piano Estate ovvero azioni di sostegno dedicate agli studenti nei mesi estivi, quando sono sospese le attività di didattiche;

a tal fine, con nota n.994 dell'11 maggio, a firma del Capo dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione, si è reso noto ai dirigenti e ai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale

di istruzione e formazione, il nuovo piano "#LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza.";

questa circostanza rende difficile il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Estate soprattutto con riguardo ai progetti di accoglienza poiché in moltissimi istituti vengono accolti solo pochi bambini, quindi in numero non sufficiente ad attivare un progetto loro dedicato. Considerando, invece, gli studenti accolti in scuole limitrofe si rientrerebbe appieno nei criteri previsti dell'Avviso e dunque più scuole potrebbero offrire agli alunni accolti progetti specifici di integrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare il sistema di inoltro delle domande per ammettere la candidatura di reti di scuole;

a valutare l'opportunità di prorogare la scadenza del bando per permettere alale numerose scuole ad oggi escluse di aggregarsi e presentare una candidatura in rete.

G47.2

VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

premesso che:

secondo i dati diffusi dall'Istat, nel corso dell'anno 2020, l'Italia ha registrato un decremento di 15.000 nascite rispetto all'anno precedente;

lo stesso Istituto di statistica ha confermato un trend negativo anche nell'anno 2021, con dati provvisori che segnalano, nel periodo tra gennaio e settembre, una diminuzione di 12.500 nascite rispetto allo stesso periodo del 2020;

l'Italia è uno dei paesi europei con il tasso di natalità tra i più bassi, dato che riflette la realtà di un paese in cui nascono sempre meno bambini e nel quale è sempre più difficoltoso creare una famiglia;

tali dati allarmanti devono essere necessariamente letti in relazione ad altri indicatori come quello dell'età media in cui si consegue la laurea e di conseguenza ci si immette nel mondo del lavoro;

secondo la XXIII indagine sul Profilo dei Laureati, a cura di Almalaurea, l'età media di conseguimento della laurea per il complesso dei laureati del 2020 è pari a 25,8 anni: 24,5 anni per i laureati di primo livello, 27,1 per i magistrali a ciclo unico e 27,2 anni per i laureati magistrali biennali;

la riforma universitaria che ha introdotto la c.d. laurea triennale, secondo il modello 3+2, approvata con l'obiettivo di anticipare l'età di uscita dall'università, di fatto non ha sortito gli effetti sperati, considerato che i tempi di uscita dal percorso formativo si sono dilatati, la qualità formativa è stata depotenziata, la maggior parte degli studenti non riesce a concludere l'intero ciclo di studi di 5 anni e i laureati sono in numero inferiore rispetto al passato;

non ha funzionato soprattutto il triennio iniziale che offre pochi sbocchi professionali; infatti, sebbene la maggior parte dei triennalisti prosegue, la laurea triennale di fatto non è sempre professionalizzante e tale dato è confermato dalla elevata percentuale dei laureati che non riesce a trovare un lavoro dopo i tre anni dal conseguimento del titolo;

i dati esposti riflettono un sistema universitario indebolito che non riuscendo nell'obiettivo di garantire un futuro dignitoso alle giovani generazioni, non contribuisce allo sviluppo materiale del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a ristrutturare i corsi di studi secondari portandoli a 4 anni e quelli Universitari portandoli a 4 anni con esaurimento di quelli rispettivamente di 5 anni per le scuole secondarie e di 3 anni per quelli universitari.

EMENDAMENTI

47.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

"Art. 47-*bis*.

(Misure urgenti per la scuola nelle aree interne e del cratere sismico)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con ri-

ferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 4.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

47.0.2

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 47-*bis.***

(Manutenzione scuole)

1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamen-

to tramite le risorse stanziate con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

47.0.3

SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-*bis*

(Manutenzione scuole)

1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziate con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

47.0.4

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-*bis.*

(Manutenzione scuole)

1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti

di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziate con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

47.0.5

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-*bis.*

(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 18, dopo il comma 3.2 aggiungere il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'istruzione del residuo fabbisogno.»

47.0.6

SAPONARA, ALESSANDRINI, PIROVANO, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-*bis.*

(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 18, dopo il comma 3.2 è aggiunto il seguente:

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'istruzione del residuo fabbisogno.

47.0.7

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-*bis*.

(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3.2 aggiungere il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno".»

47.0.8

MONTEVECCHI, VANIN, DI GIROLAMO, GAUDIANO, PAVANELLI, RICCIARDI, ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-*bis*.

(*Disposizioni in materia di assistenza e supporto agli studenti attraverso le Arti Terapie*)

1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "22 milioni di euro";

b) al secondo periodo dopo le parole "e il supporto psicologico", sono inserite le seguenti: ", nonché per l'implementazione di servizi professionali nel campo della Arti terapie,".»

47.0.9

MONTEVECCHI, VANIN, DI GIROLAMO, GAUDIANO, PAVANELLI, RICCIARDI, ROMANO, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO, PERILLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-*bis*.

(*Disposizioni in materia di promozione della testimonianza diretta*)

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della rispettiva autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, seminari e incontri, ovvero percorsi formativi e iniziative di aggiornamento e sensibilizzazione che prevedano la presenza di vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, nonché di testimonianze dirette in materia di incidenti riguardanti la sicurezza sul lavoro.

2. Alle attività di cui al presente articolo, le istituzioni di cui al comma 1 provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

47.0.10

RIVOLTA, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 47-*bis*.

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benessere della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita agli studenti di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, secondo quanto previsto dal PNRR, attraverso l'insegnamento dell'autoconsapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in positivo i propri schemi di comportamento e emozionali (Programmazione Neuorolinguistica PNL)";

b) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-*bis*. - *(Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo del potenziale positivo degli studenti)* - 1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, implementano attività per consentire agli studenti di intraprendere un percorso educativo che ha come scopo lo sviluppo nuove competenze e nuovi linguaggi al fine di: sviluppare il loro potenziale positivo nell'ottica di individuare un progetto di vita e per orientare le scelte formative future, sviluppando le proprie potenzialità in termini di valori, competenze e talenti, nonché come capacità di reagire alle difficoltà, viste come occasioni di crescita.";

c) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Riguardo all'attuazione del percorso educativo di cui all'articolo 5-*bis*, per la formazione dei docenti è prevista una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro *per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

———————

47.0.11

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-*bis.*

(Ulteriori misure per l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2022-2025, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.

2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «per la copertura» sono aggiunte «del 50%».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. «Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione»";

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola «concorso» le seguenti «e della procedura straordinaria».

3. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo, le parole «possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo»;

b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso.»;

c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.»;

d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2023»."

———————

Art. 48

48.1

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-*bis*) l'articolo 231, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-*ter*) l'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.».

48.0.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

48.0.2

TESTOR, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.»

48.0.3

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.»

1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
21 giugno 2022
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (2598)

Emendamenti approvati dalle Commissioni riunite

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.4 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo le parole: «della pubblica amministrazione», *aggiungere le seguenti:* «e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.».

1.7 [e id. 1.8 e 1.11 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 2

2.2 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma, 1, capoverso "Art. 35-ter*", comma 2, sostituire le parole*: «un indirizzo PEC», *con le seguenti*: «un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale»

2.3 (testo 3) [e id. 2.7 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.»;

b) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti», *con le seguenti:* «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso».

2.9 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» *inserire le segue*nti:

«, prevedendo anche la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane.»

2.10
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti»*, con le seguenti:* «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso»

Art. 3

3.1 [e id. 3.2 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, capoverso «Art. *35*-quater»*, comma 1, alinea, dopo le parole:* «comma 5»*, inserire le seguenti*: «ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,».

3.3 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, capoverso "Art. 35-quater*", comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a. *al primo periodo dopo le parole:* «lingua straniera» *sono inserite le seguenti*: «ai sensi dell'articolo 37»;

b) *il secondo periodo è sostituito con i seguenti*: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini;»;

3.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, capoverso «Art.35-quater*», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole:* "specificate nel bando" *sono aggiunte le seguenti*: ", ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,";

b) *al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole:* "lavorative pregresse e pertinenti" sono *aggiunte le seguenti:* "ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68";

c) *al comma 2, primo periodo dopo le parole:* "scelta organizzativa dell'amministrazione procedente" *sono aggiunte le seguenti:* ", nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici dell'apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170."

3.7 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: "esperienze lavorative pregresse e pertinenti" *aggiungere le seguenti*: "anche presso la stessa amministrazione".

3.10 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - CIMEA per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.»

3.12 (e id. 3.13)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 99-*bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.";

b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.".

3-*ter*. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti ", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".»

3.16

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 34 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano. All'articolo 34-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".»

3.20 (testo 4) [e id. 3.21 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti "31 dicembre 2024".

"4-*ter* A decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3.22
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità».

Art. 4

4.3 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico

---

Art. 6

6.24 (testo 2) (e id. 6.25)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 8, le parole «fino al 30 giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 30 settembre 2022».

6.26 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 29, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: " Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more della approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.»

Art. 7

7.21 (testo 2) [e id. 7.22 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole*:* «adeguato supporto alla» sono sostituite dalle seguenti*:* «adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di *milestone* e *target* dei progetti di».

7.100
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 73, comma 1-*bis*, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole "d'ufficio o" sono soppresse.»

7.20 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. L'articolo 106, comma 1, lettera c), n. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

2-*ter*. Nei casi indicati al comma 2-*bis*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.»

7.57 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito con il seguente: "Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dall'articolo 1, comma 561, e attribuito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative."».

7.0.100
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 7-*bis***

(Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione)

1. All'articolo 6, comma 1**,** del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR).".

2. Il NUVIR è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 a far data dal 1° gennaio 2023 e, da tale data, cessa il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019. Gli esperti che al 31 dicembre 2022 compongono il predetto gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), in sede di prima applicazione, sono nominati componenti del NUVIR fino alla data di scadenza dei rispettivi incarichi presso il predetto Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Conseguentemente, per il funzionamento del NUVIR si

fa fronte, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse presenti a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole "gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo" sono sostituite dalle seguenti: "Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione"».

Art. 8

8.4
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede le modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1.».

Art. 10

10.7 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per il personale in quiescenza delle Fondazioni liriche di cui all'articolo 6, della legge 14 agosto 1967, n. 800 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del

limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

10.20 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

10.15

LE COMMISSIONI RIUNITE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Al comma 7-*ter* dell'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale.".

4-*ter*. La disposizione di cui al comma 4-*bis* non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Art. 11

11.11
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 31-*bis*, del decreto-legge, 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale".».

Art. 12

12.100 (testo 4)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-*bis*) è sostituita dalla seguente: "c-*bis*) *il vice Presidente, se nominato*.";

b) Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-*bis*. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.
4-*ter*. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa

o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni»;

c) Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-*bis*) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro della pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.»;

d) al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-*bis*) all'articolo 14, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

e-*ter*) il comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 è abrogato.»

e.) al comma 3, sostituire le parole "lettere b), c) ed e)" con le seguenti "lettere c), e) ed e-*bis*)";

f.) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere 0a), b-*bis*) ed e-*ter*), quantificati in euro 330.537, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.";

12.7 (e id. 12.8 e 12.9)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole : "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

Art. 14

14.4 (testo 2) [e id. a 14.5 (testo 4)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.6 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'art.1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche.";

b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

"l-*bis*) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l-*ter*) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7,

9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo diversa disciplina contrattuale.";

4-ter. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, , gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.»

14.7 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(*Gruppi e settori scientifico-disciplinari*)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

a. sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

b. sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

c. possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed alla indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

d. sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione ed all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.».

6-*ter*. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all' adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

6-*quater*. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

6-*quinquies*. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti «decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

6-*sexies*. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al secondo periodo, ovunque ricorra, la parola «frontale» è sostituita dalle seguenti «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;

al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. la parola «frontale» è sostituita dalle seguenti «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;

2. dopo le parole «della diversità dei» sono inserite le seguenti: «gruppi e dei»;

3. le parole «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

6-*septies*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Contratti di ricerca)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli

enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

6-*octies*. All'articolo 35, comma 3, lettera e-*ter*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al primo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

b. al secondo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o al contratto di ricerca».

6-*novies*. Le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

6-*decies*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando»;

b. al comma 2:

1. all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;

2. alla lettera *a)*, le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare»;

3. alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;

4. la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato»;

c. il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto»;

d. al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

e. il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;

f. il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.»;

g. il comma 7 è abrogato;

h. al comma 8:

1. il primo periodo è soppresso;
2. al secondo periodo, le parole: «lettera *b)*,» sono soppresse;

i. al comma 9, le parole: «, lettere *a)* e *b)*,» sono soppresse;

l. al comma 9-*ter*, le parole: «, lettera *b)*,», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;

m. dopo il comma 9-*ter* è aggiunto il seguente:

«9-*quater*. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

6-*undecies*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera *b)*» fino alla fine del comma sono soppresse;
b. all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera *b)*,» sono soppresse.

6-*duodecies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*decies* e 6-*undecies* si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*terdecies*. Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n.

240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto.

6-*quaterdecies*. Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il termine di cui al presente comma, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all' adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*quinquiesdecies*. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*septies* del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

6-*sexiesdecies*. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*septiesdecies*. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*duodevicies*. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

6-*undevicies*. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 di-

cembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione dalle procedure di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, disposta dal comma 6-*decies*, lettera *b)*, numero 3), del presente articolo non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*vicies*. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.».

6-*vicies semel*. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*vicies* del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al comma 6-*vicies* prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di proget-

tazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6-*vicies bis*. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, siprovvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-*ter* del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

6-*vicies ter*. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse."

6- *vicies quater*. Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.338 del 2000 nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari aventi le caratteristiche indicate dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98."

Art. 15

15.0.8 (testo 4)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*

(Disposizioni in materia di patronati e disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole *"*, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse.

2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica, nel rispetto dell'art. 64, comma 2 quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato. Il finanziamento è erogato agli Istituti di Patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

15.0.5 (testo 2) [e id. 15.0.6 (testo 3)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 15-*bis*

(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis* (*Disposizioni in materia di personale*).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non diri-

genziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.121.470 per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo;

b) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Art. 16

16.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "investimenti comunali" inserire le seguenti: "e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) dopo le parole: "del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale" inserire le seguenti: "e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;

c) sostituire la parola: "20" con la seguente:"30".

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026" con le seguenti: "pari a euro 653.132 per l'anno 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026".»

16.0.1 (testo 3) [e id. 16.0.7 (testo 3), 16.0.8 (testo 2), 16.0.9 (testo 3), 16.0.10 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 16-*bis.*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. All'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità.".

2. Al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001'.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dal 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 ed euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

———————

16.0.23 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«**Art. 16-*bis***

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa)

1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori.».

2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-*bis*:

1) al comma 7, la parola "secondo" è sostituita dalla seguente: "terzo";

2) al comma 9, le parole "ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "per i posti destinati al ruolo normale - comparto aeronavale";

b) all'articolo 35, comma 2-*bis*, la parola "primo" è sostituita dalla seguente: "secondo".».

16.0.24 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto

in Ucraina e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle assunzioni di cui al primo periodo si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 9, del 31 gennaio 2020.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, previa individuazione delle cessazioni intervenute nell'anno 2021 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, comunque non inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ai quali sono convocati d'ufficio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferma restando l'esclusione dei soggetti che siano stati comunque convocati ai corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del concorso di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

4. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

5. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di

Stato di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

Art. 17

17.0.100
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo,** *inse*rire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché autorizzazione all'assunzione)

1. Al fine di potenziare gli interventi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e quelli finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi, sono rideterminati gli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 961 è sostituito dal seguente: "961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 961-*bis*, 961-*ter*, 961-*quater*, 961-*quinquies*, 961-*sexies e* 961-*septies*, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento.";

b. dopo il comma 961, sono inseriti i seguenti:

"961-*bis*. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge;

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge;

c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a decorrere dal 31 dicembre 2025)";

d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato in data 20 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni. Nello stesso piano programmatico pluriennale contenuto nel decreto di cui al primo periodo della presente lettera è riportato, altresì, il complesso delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c).

961-*ter*. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 800, al:

1) comma 1, la parola "*4204*" è sostituita dalla seguente: "*4.537*";

2) comma 4, la parola "*60.617*" è sostituita con la seguente "*60.653*".

b) al comma 3 dell'articolo 666 la parola "*ventinovesimo*" è sostituita dalla seguente: "*ventiseiesimo*";

c) l'articolo 823 è sostituito dal seguente: "*1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata: 11; b) generali di divisione: 29; c) generali di brigata: 96; d) colonnelli: 538.";*

d) a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente legge;

e) dopo lo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 è inserito lo specchio B-*bis* del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge;

f) lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 14 annesso alla presente legge;

g) a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo Specchio A del Quadro II della Tabella 4 è inserito lo specchio A-*bis* del Quadro II della Tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso alla presente legge;

h) lo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 di cui all'allegato 16 annesso alla presente legge;

i) a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 di cui all'allegato 17 annesso alla presente legge;

j) lo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 di cui all'allegato 18 annesso alla presente legge;

k) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-*bis* sono sostituiti dai seguenti: "*2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio B*-bis*), quadro II (specchio A*-bis*), quadro III (specchio B). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A*-bis*), quadro III (specchio C).*";

l) al comma 1 dell'articolo 828:

1) al primo periodo, la parola "*duecentosettantaquattro unità*" è sostituita dalla seguente: "*trecentonovantanove;*

2) alla lettera g), la parola "*139*" è sostituita dalla seguente: "*244*";

3) alla lettera i), la parola "*sessantaquattro*" è sostituita dalla seguente: "*ottantaquattro*";

m) dopo l'articolo 828, inserire il seguente articolo: "*Art. 828*-bis. *(Contingente per la tutela agroalimentare) - 1.* È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale 50 unità, da ollocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2-*bis*. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 0;

b) colonnelli: 0;
c) tenenti colonnelli: 0;
d) maggiori: 0;
e) capitani: 0;
f) ufficiali inferiori: 0;
g) ispettori: 34;
h) sovrintendenti: 0;
i) appuntati e carabinieri: 16.

2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.*"*.

961-*quater*. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Guardia di finanza:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1a di cui all'allegato 19 annesso alla presente legge;

b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge;

c) all'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

1) al primo periodo, la parola "*2027*" è sostituita dalla seguente: "*2029*";

2) al terzo periodo, la parola "*2027*" è sostituita dalla seguente: "*2023*";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità.*";

d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 5, «Specialità Amministrazione», il numero "*5*" è sostituito dal seguente: "*6*";

2) alla colonna «Organico», il numero "*258*" è sostituito dal seguente: "*297*";

e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "*1*-ter. *A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.605 unità.*".

961-*quinquies.* La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla presente legge.

961-*sexies*. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonché di presidio e controllo delle frontiere, connessi tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, oltreché per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-*bis*, 961-*ter*, 961-*quater* e 961-*quinquies*,fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

Amministrazione e ruoli del personale	**Numero annuo di assunzioni straordinarie**											
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Polizia di Stato												
Ruolo degli Agenti e Assistenti che espletano funzioni di polizia	0	0	0	0	20	30	30	40	40	270	0	0
Arma dei carabinieri												
Categoria ufficiali - ruolo normale	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8 (fino al 2049 + 4 nel 2050)
Categoria ufficiali - ruolo tecnico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 (2 nel 2034)
Categoria ufficiali - ruolo forestale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (fino al 2055)
Contingente per la tutela dell'ambiente - ruolo ispettori	25	80										

Contingente per la tutela dell'ambiente - ruolo appuntati e carabinieri		20										
Contingente per la tutela agroalimentare - ruolo ispettori		34										
Contingente per la tutela agroalimentare - ruolo appuntati e carabinieri		16										
Ruolo appuntati e carabinieri		36										
Guardia di finanza												
Categoria ufficiali - ruolo normale	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3
Categoria ufficiali - ruolo tecnico-logistico-amministrativo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0
Ruolo appuntati e finanzieri	50	62	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Polizia penitenziaria												
Ruolo Agenti/ Assistenti	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	70	0

961-*septies*. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95 unità, di cui 65 unità nei ruoli iniziali del personale che espleta funzioni specialistiche e 30 unità nei ruoli iniziali dei direttivi che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di:

1) 9 unità per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;

2) 8 unità per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;

3) 28 unità per l'anno 2024, di cui 13 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

4) 4 unità per l'anno 2025, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

5) 13 unità per l'anno 2026, di cui 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

6) 7 unità per l'anno 2029 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

7) 6 unità per l'anno 2031, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

8) 20 unità per l'anno 2032, di cui 15 unità nel ruolo iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco;

b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità;

c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche inziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica inziale del ruolo dei vigili del fuoco;

e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di complessive n. 15 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.".»

ALLEGATO 10
(articolo 1, comma 961-*bis*)

Tabella *A*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONE
	Carriera dei funzionari di Polizia		
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	32 (35 a decorrere dal 30 giugno 2022	Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.
D	Dirigente superiore	195 (196 a decorrere dal 31 dicembre 2022)	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
E	Primo dirigente	709 (686 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Vicario del questore; dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza.
	Vice questore e Vice questore aggiunto	1595 (1.334 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di settore di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente o dirigente di settore di commissariato distaccato o sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale o ufficio di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza.
	Commissario capo Commissario Vice Commissario	1.969 (1.520 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	

	Dotazione complessiva Carriera funzionari	4.500 (3.771 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	
	Ruolo degli ispettori Vice ispettore		17.481 (18.191 a decorrere dal 1 gennaio 2027)
	Ispettore		
	Ispettore capo		
	Ispettore superiore		
	Sostituto commissario		5.643
	Dotazione complessiva ispettori		23.124 (23.834 a decorrere dal 1° gennaio 2027)
	Ruolo dei sovrintendenti		24.000 (24.025 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.050 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.080 a decorrere dal 31 dicembre 2024)
	Vice sovrintendente		
	Sovrintendente		
	Sovrintendente capo		
	Ruolo degli agenti e assistenti		51.870 (51.890 al 1° ottobre 2026, 51.920 al 1° ottobre 2027, 51.950 al 1° ottobre 2028, 51.990 al 1° ottobre 2029, 52.030 al 1° ottobre 2030 e 52.300 al 1° ottobre 2031)
	Agente		
	Agente scelto		
	Assistente		
	Assistente capo		

ALLEGATO 11
(articolo 1, comma 961-*bis*)

Tabella *A*

RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI
Agente Tecnico
Agente Tecnico Scelto
Assistente Tecnico — n. 1.000 (1.020 a decorrere dal 30 giugno 2022)
Assistente Tecnico Capo
RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI
Vice Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Tecnico — n. 1.838 (852 a decorrere dal 1° gennaio 2027)
Sovrintendente Tecnico Capo
RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI
Vice Ispettore Tecnico
Ispettore Tecnico — n. 1.320
Ispettore Tecnico Capo
Ispettore Tecnico Superiore
Sostituto Commissario Tecnico — n. 580

CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

Qualifiche	Ingegneri	Fisici	Chimici	Biologi	Psicologi
Commissario tecnico Commissario capo tecnico *Incremento delle dotazioni organiche entro il 1 gennaio 2027	70	70 (90)*	22	29 (39)*	25 (50)*

Dirigente generale tecnico	2	Direttore centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale
Ruolo Ingegneri		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	13 (14 a decorrere dal 30 giugno 2022)	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	25	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente o vice-direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo	135	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Ruolo Fisici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	12	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	20 (22 a decorrere dal 31 dicembre 2022)	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente o vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.

Direttore tecnico superiore	115 (135) *	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		
Ruolo Chimici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	2 (4)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore	32 (40)*	Vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		
Ruolo Biologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore	34 (40)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		
Ruolo Psicologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza.
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore	35 (60)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di area nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027		

ALLEGATO 12
(articolo 1, comma 961-*ter*)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sostituisce lo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro I (specchio B - anno 2022)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	26	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	75	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	410	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	9
Tenente Colonnello	1231	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	36 (g)
Maggiore	462	scelta	4	-	-	-	(h)
Capitano	752	scelta	6	9	2 anni di comando territoriale o incarico equipollente (i)	-	96 (l)
Tenente	436	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	218	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione o applicativo	-
Volume organico complessivo 3621 unità. Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.							

a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
b) a partire dal 2022, ciclo di 2 anni: 2 promozioni il 1° anno; 3 promozioni il 2° anno;
c) a partire dal 2022, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;
d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;
f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
g) a partire dal 2022. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;
h) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
i) a partire dal 2024, comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
l) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 96 unità annue.

continua

ALLEGATO 13
(articolo 1, comma 961-*ter*)

Si inserisce dopo la tabella 4 - Quadro I (specchio B) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro I (specchio B-*bis* - anno 2024)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	26	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	75	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	416	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	9
Tenente Colonnello	1231	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	36 (g)
Maggiore	462	scelta	4	-	-	-	(h)
Capitano	752	scelta	6	9	2 anni di comando territoriale o incarico equipollente (i)	-	96 (l)
Tenente	436	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	218	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione o applicativo	-
Volume organico complessivo 3627 unità. Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.							

a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
b) a partire dal 2022, ciclo di 2 anni: 2 promozioni il 1° anno; 3 promozioni il 2° anno;
c) a partire dal 2022, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;
d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;
f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
g) a partire dal 2022. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;
h) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
i) a partire dal 2024, comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
l) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 96 unità annue.

continua

ALLEGATO 14
(articolo 1, comma 961-*ter*)

Sostituisce lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro I (specchio C - anno 2027)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	26	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	78	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	436	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	9
Tenente Colonnello	1208	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	38 (g)
Maggiore	462	scelta	4	-	-	Aver superato il corso d'istituto (h)	(i)
Capitano	752	scelta	6	9	2 anni di comando compagnia territoriale o incarico equipollente (l)	-	96 (m)
Tenente	436	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	218	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione	-
Volume organico complessivo 3627 unità. Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.							

a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
b) a partire dal 2027, ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;
c) a partire dal 2027, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;
d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;
f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
g) a partire dal 2027. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;
h) a partire dal 2027;
i) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
l) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni; per gli ufficiali nominati ai sensi dell'art. 651-bis. co.1, let.b), due anni di comando di reparto dell'organizzazione territoriale, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente o sottotenente;
m) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 96 unità annue.

continua

ALLEGATO 15
(articolo 1, comma 961-*ter*)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, si inserisce dopo la tabella 4 - Quadro II (specchio A) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro II (specchio A-*bis* – Anno 2022)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8*
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	15	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	70	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	136	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	8
Maggiore	84	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(d)
Capitano	84	scelta	6	-	-	-	(d)
Tenente	24	anzianità	-	2	-	Superare il corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	414 (e)						

Alimentazione a 12 unità complessive

a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;
b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;
c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
d) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
e) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2022.

continua

ALLEGATO 16
(articolo 1, comma 961-*ter*)

Sostituisce la tabella 4 - Quadro II (specchio B) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro II (specchio B – anno 2032)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	12	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	60	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	149	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	7 o 6 (d)
Maggiore	84	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(e)
Capitano	84	scelta	6	-	-	-	(e)
Tenente	24	anzianità	-	2	-	Superare il corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	414 (f)						

Alimentazione a 12 unità complessive

a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;
b) ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
d) ciclo di 5 anni: 7 promozioni il 1°, 2°, 3° e 4° anno; 6 promozioni il 5° anno;
e) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
f) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2032.

continua

ALLEGATO 17
(articolo 1, comma 961-*ter*)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sostituisce la tabella 4 - Quadro III (specchio B) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro III (specchio B - anno 2022)

RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico			Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
					Inserimento aliquota. valutazione a scelta	Promozione ad anzianità			
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Generale di Divisione	2			-	-		-	-	-
Generale di Brigata	6 (a)			a scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (b)
	Comp. Sanitario Psicologico	Comp. Amministrativo	Comp. Tecnico Scientifico						
Colonnello (c)	12	15	12	a scelta	5	-	-	-	2, 1 o nessuna (d)
	39								
Ten. Col.	446 (e)			a scelta	8	-	-	-	(f)
Maggiore				a scelta	6	-	-	-	(g)
Capitano				a scelta	6	-	-	-	(g)
Tenente				anzianità	-	2	-	Superare corso formativo	-

Volume organico complessivo: 493 unità
Alimentazione a 17 unità complessive.
(a) 2 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;
(b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2022 ciclo di 3 anni: nessuna promozione il 1° e il 3° anno; 1 promozione il 2° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente, in relazione ad esigenze ordinative, si effettua un'ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;
(c) l'organico complessivo dei Col. è fissato in 39 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sotto indicato:
- Comparto Sanitario e Psicologico (12 unità complessive): 9 unità per la specialità medicina/farmacia; 2 unità per la specialità psicologia; 1 unità per la specialità veterinaria;
- Comparto Amministrativo (15 unità complessive): 15 unità per la specialità amministrazione e commissariato;
- Comparto Tecnico Scientifico (12 unità complessive): 5 unità per la specialità investigazioni scientifiche; 6 unità per la specialità telematica; 1 unità per la specialità genio;

(d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (la cui applicazione determina la ripartenza del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2022 ciclo di 5 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:
- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione il 3° e 4° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 5° anno;
- Comparto Amministrativo: 1 promozione il 3° e 5° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: 1 promozione il 2° e 4° anno; nessuna promozione il 1°, 3° e 5°anno;

(e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.
(f) fermo restando il disposto dell'art.1079 del decreto legislativo n.66/2010, a partire dal 2022, le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra i comparti nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:
- Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 5 anni con 1 promozione il 1° e 3°anno; 2 promozioni il 2°, 4° e 5° anno;
- Comparto Amministrativo: ciclo con 1 promozione per ogni anno; 2 promozioni il 3° anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 1 promozione il 2° e 3° anno; 2 promozioni il 1° 4° e 5° anno;

(g) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

continua

ALLEGATO 18
(articolo 1, comma 961-*ter*)

Sostituisce la tabella 4 - Quadro III (specchio C) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro III (specchio C - anno 2027)

RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico			Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
					Inserimento aliquota. valutazione a scelta	Promozione ad anzianità			
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Generale di Divisione	2			-	-		-	-	-
Generale di Brigata	6 (a)			a scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (b)
	Comp. Sanitario Psicologico	Comp. Amministrativo	Comp. Tecnico Scientifico						
Colonnello (c)	14	15	13	a scelta	5	-	-	-	1 (d)
	42								
Ten. Col.	446 (e)			a scelta	8	-	2 anni di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (f)	-	(g)
Maggiore				a scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto (h)	(i)
Capitano				a scelta	6	-	-	-	(i)
Tenente				anzianità	-	2	-	Superare corso formativo	-

Volume organico complessivo: 496 unità

Alimentazione a 17 unità complessive.

(a) 2 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;

(b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2027 ciclo di 3 anni: nessuna promozione il 1° e il 2° anno; 1 promozione il 3° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente, in relazione ad esigenze ordinative, si effettua un'ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;

(c) l'organico complessivo dei Col. è fissato in 42 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sotto indicato:
- Comparto Sanitario e Psicologico (14 unità complessive): 10 unità per la specialità medicina/farmacia; 2 unità per la specialità psicologia; 2 unità per la specialità veterinaria;
- Comparto Amministrativo (15 unità complessive): 15 unità per la specialità amministrazione e commissariato;
- Comparto Tecnico Scientifico (14 unità complessive): 6 unità per la specialità investigazioni scientifiche; 6 unità per la specialità telematica; 2 unità per la specialità genio;

(d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (la cui applicazione determina la ripartenza del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2027 ciclo di 3 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:
- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione il 1°anno;
- Comparto Amministrativo: 1 promozione il 3° anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: 1 promozione il 2° anno;

(e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.

(f) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ripartiti secondo le specialità che costituiscono i comparti;

(g) fermo restando il disposto dell'art.1079 del decreto legislativo n.66/2010, a partire dal 2027, le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra i comparti nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:
- Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 1°, 3° e 5° anno; 1 promozione il 2° e 4°-anno;
- Comparto Amministrativo: ciclo con 2 promozioni il 1° anno; 1 promozione il 2°, 3°, 4° e 5° anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 2°, 3 e 4° anno; 1 promozione il 1° e 5° anno;

(h) a partire dal 2027;

(i) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

continua

ALLEGATO 19
(articolo 1, comma 961-*quater*)

Sostituisce la Tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.

TABELLA 1a

RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Organico				Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione			Promozioni al grado superiore		
		Comparto				inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità						
		ordinario	aeronavale	speciale									
1	2				3	4	5	6			7		
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)				-	-	-	-			-		
Generale di Divisione	26 (b)				scelta	5	-	Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza			1 - 2 - 1 (c)		
Generale di Brigata	75				scelta	5	-				ordinario	aeronavale	
											3	1 (d)	
Colonnello	350				scelta	7 (e)	-	Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza			ordinario	aeronavale	
											8	1 - 0 (f)	
Tenente Colonnello	794				scelta		-	ordinario	aeronavale	speciale	(l)		
											ordinario	aeronavale	speciale
	626	98	70			5 (g)		Due anni in incarico operativo (4)	Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (5)	15	1	1
						8 (h)					11	1	-
						12 (i)					5	0 - 1 (m)	-
Maggiore	479				scelta	5					(n)		
	300	45	134										
Capitano	686				scelta/anzianità	7	9	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto territoriale			(o)		
	420	68	198										
Tenente	582	388			anzianità	-	4				-		
		240	36	112									
Sottotenente		194			anzianità	-	2				-		
		120	18	56									

NOTE ALLA TABELLA 1a

(a) Fino all'anno 2024, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 10 unità.
(b) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale. Fino all'anno 2023, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 25 unità.
(c) Dal 2017 al 2025, ciclo di tre anni: 1 promozione nel primo anno e nel terzo, 2 promozioni nel secondo anno.
(d) 1 promozione ogni 5 anni.
(e) "6" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
(f) Dal 2019, ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
(g) 1^ aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
(h) 2^ aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
(i) 3^ aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
(l) Le promozioni sono conferite nell'ordine della colonna 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
(m) Ciclo di quattro anni: 0 promozioni nel 1°, 3° e 4° anno; 1 promozione nel 2° anno.
(n) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado.
(o) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all'unità superiore), a ripianamento dell'organico complessivo del grado. Nel computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per pregresse annualità.
(1) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
- stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
- può disporre, eccezionalmente, l'esonero dal comando nei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.

(2) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
(3) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore.
(4) O incarico equipollente.
(5) O incarico equipollente.

continua

ALLEGATO 20
(articolo 1, comma 961-*quater*)

A decorrere dal 30 settembre 2025, sostituisce la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.

TABELLA 1

RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Organico			Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione			Promozioni al grado superiore		
	Comparto				inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità						
	ordinario	aeronavale	speciale									
1	2			3	4	5	6			7		
Generale di Corpo d'Armata	11			-	-	-	-			-		
Generale di Divisione	27 (a)			scelta	4	-	Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza			2		
Generale di Brigata	75			scelta	4 (b)	-				ordinario 4	aeronavale 1 (c)	
Colonnello	355			scelta	7	-	Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza			ordinario 9 (d)	aeronavale 1 - 0 (e)	
Tenente Colonnello	794			scelta		-	ordinario	aeronavale	speciale	(i) ordinario	aeronavale	speciale
	626	98	70		5 (f)		Due anni in incarico operativo (4)	Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (5)	15	1	1 - 2 (n)
					8 (g)					11	1 - 2 (l)	-
					12 (h)					5	1 - 0 (m)	-
Maggiore	479			scelta	5					(o)		
	300	45	134									
Capitano	686			scelta/anzianità	7	9	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto territoriale			(p)		
	420	68	198									
Tenente	582	388		anzianità	-	4				-		
		240	36 112									
Sottotenente		194		anzianità	-	2				-		
		120	18 56									

NOTE ALLA TABELLA 1

(a) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale.
(b) "5" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2027.
(c) A partire dal 2029, 1 promozione ogni 5 anni, fermo restando il limite di cui alla lettera (a), ovvero a vacanza qualora la consistenza in effettivo (ivi considerate le posizioni soprannumerarie) dei Generali di Divisione del comparto aeronavale risulti inferiore alle due unità.
(d) Per gli anni 2026 e 2027, il numero di promozioni è pari a 8 unità.
(e) Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e il terzo anno, 0 promozioni il secondo anno.
(f) 1^ aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
(g) 2^ aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
(h) 3^ aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
(i) Le promozioni sono conferite nell'ordine della colonna 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
(l) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
(m) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
(n) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
(o) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado.
(p) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all'unità superiore), a ripianamento dell'organico complessivo del grado. Nel computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per pregresse annualità.
(1) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
- stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
- può disporre, eccezionalmente, l'esonero dal comando nei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
(2) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
(3) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore.
(4) O incarico equipollente.
(5) O incarico equipollente.

ALLEGATO 21
(articolo 1, comma 961 – *quinquies*)

Sostituisce la Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395."

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA		
		UOMINI	DONNE	TOTALE
RUOLO ISPETTORI	SOSTITUTO COMMISSARIO	590	50	640
	ISPETTORE SUPERIORE	3.100	450	3.550
	ISPETTORE CAPO			
	ISPETTORE			
	VICE ISPETTORE			
RUOLO SOVRINTENDENTI	SOVRINTENDENTE CAPO	4.820	480	5.300
	SOVRINTENDENTE			
	VICE SOVRINTENDENTE			
RUOLO AGENTI/ASSISTENTI	ASSISTENTE CAPO	28.597	3.063	31.660
	ASSISTENTE			
	AGENTE SCELTO			
	AGENTE			
TOTALE				41.150

17.0.1 (testo 2) [e id. 17.0.11 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*

1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a

tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;

c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in possesso non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023**,** si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti; "per l'anno 2022" e le parole da: "1231" a "e 123" sono sostituite dalle seguenti: "120".

4. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.".».

Art. 18

18.4 (testo 2) [e id. 18.3 (testo 2), 18.6, 18.9 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.77 [già 18.0.10 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 540 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato associno all'acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari, che detti rapporti siano intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544 e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.";

b) al comma 544 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie.".»

18.76

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 119, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "30 giugno 2022." sono aggiunte le seguenti: "Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022."».

18.0.21 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*

(Misure per favorire l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028 da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché alla assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive".

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, da calcolarsi ai sensi del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), Entro i successivi 45 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

4. La richiesta del parere di cui al comma 3 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Per le finalità i cui al comma 3 e 6, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-

nato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4 entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 ed a 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022, ed a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

9. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonché alle procedure che prevedono l'espressione del CIPESS.

10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.

11.Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7.bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge.".

18.0.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Articolo 18-*bis*

(Disposizioni in materia di gioco pubblico)

1. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.

2. All'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera c-*ter)*, è aggiunta la seguente: "c-*quater)* Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-*bis*) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-*ter)*, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi, 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 7, lettera *ter)*, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.

3. Il fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato per l'importo di euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1.»

Art. 19

19.0.8
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

*(Proroga dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35)*

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 20

20.1 (testo 2) (e id. 20.2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo le parole: "l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)" *inserire il seguente periodo*: ", con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,".

Art. 21

21.6 [e id. 21.7 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "si applicano" a "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati".

Art. 23

23.24 (testo 4)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'alinea, dopo le parole: "produzione di idrogeno", sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,".

5-*ter*. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

"9-*ter*. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse."».

23.0.14
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 23-*bis*
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)

All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW"."

Art. 24

24.1
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, capoverso «2-*bis*»*, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole*: «alla conclusione degli stessi»

24.0.6 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«**Art. 24 - *bis.***
(Contributo in favore di impianti sportivi e piscine)

1.Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive Associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di

1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.

L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'art. 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 % dei costi ammissibili. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.

2.Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020, n.178.»

Art. 25

25.0.5
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5, stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di rac-

colta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.".»

Art. 26

26.0.10 [già 26.1 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte VI-*bis* del D. lgs. 152/20006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 318-*ter* dopo il comma 4 e` inserito il seguente:

"5. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attivita` di asseverazione tecnica fornita dall'Ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'Organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso Organo accertatore, nelle funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.c. quando si tratti di Ente diverso da un Corpo od Organo riconducibile ad un'Amministrazione statale".

b) all'Art. 318-*quater* il comma 2 e` sostituito dal seguente:

"2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell'articolo 318- ter comma 5. Entro centoventi giorni dalla scadenza del ter-

mine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche? l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318- ter comma 5, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318- ter, comma 5, sono riscossi dall'Ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attivita` di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti Organi ed Enti".

2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 318-*ter* del Decreto legislativo 152/2006, come modificato dalla lettera a) del comma 1, e` adottato entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Art. 27

27.3 (testo 4)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo le parole: «e climatici» *inserire le seguenti*: «e delle zoonosi».

27.1 (testo 3 corretto)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis*) predispone una relazione annuale in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della sua trasmissione alle Camere da parte del Governo.»

Art. 28

28.7 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Lo statuto definisce» inserire le seguenti: «la missione della società, anche in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,»;

b) dopo il comma 7 inserire il seguente: «*7*-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati, infrastrutture e comunque beni strumentali, effettuati da parte delle amministrazioni di cui al comma 1 nei confronti della società di cui al presente articolo, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.»

Art. 30

30.4 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", inserire le seguenti: ", integrati ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,";

b) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-*bis*. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3-*bis*, comma 4, le parole da ", anche ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del comma, sono soppresse; infine, è aggiunto il seguente periodo: "La violazione della presente disposizione è regolata dall'articolo 18-*bis*.";

2) all'articolo 18-*bis* dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";

3) all'articolo 62, comma 2-*bis*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-*bis*.";

4) all'articolo 64, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi dei richiedenti, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50- ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

8-*ter*. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 7- novies, è aggiunto il seguente: 7-*decies*. Per le medesime finalità di cui al comma 7-*quinquies*, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano complementare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, per 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versate all' entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di Codice dell'amministrazione digitale)».

Art. 31

31.100
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, sostituire le parole "*da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,*" con le seguenti:* "da espletarsi ai sensi dell'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto,"

Art. 32

32.1 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «della strategia nazionale dei dati pubblici,» *inserire le seguenti* «anche con riferimento al riuso dei dati aperti,»

32.6 (testo 2) [e id. 32.4 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
« a-*bis*) all'articolo 64, comma 2-*duodecies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai

fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";
2) all'ultimo periodo, dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche," sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,". »

32.13

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis*)* All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, *dopo le parole "*non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica*" sono aggiunte le seguenti:* ", nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»

32.19

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis*)* All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."».

32.25

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.»

32.31 (testo 2) [e id. 32.32 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, primo periodo:

1. dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";

2. dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

a. al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,".»

32.53 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».

32.0.12 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*ter*, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

b) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f) all'articolo 30-*ter*, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti: «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-*ter*, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.»;

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30sexies, comma 2,»;

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma *1;*».*"*

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è abrogato il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017.»

———————

Art. 33

33.0.4 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 30 settembre 2022, è determinata l'entità del finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo di 75 milioni di euro, agli interventi, valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022 secondo le medesime modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento di interventi relativi al trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati, per ciascuna annualità, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede:

a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 - 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.0.12 (testo 2) [e id. 33.0.10 (testo 2), 33.0.11 (testo 2), 33.0.13 (testo 2), 33.0.14 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(*Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

Art. 35

35.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 121, il comma 7 - *bis* e` sostituito dal seguente:

"*7*-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti*:* 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:

1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro.".».

Art. 36

36.8 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

2-*ter*. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.».

Art. 37

37.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6», inserire le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole*:* «è approvata», inserire le seguenti: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303", sono inserite le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".»

37.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, sostituire le parole: «nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto - legge 20 giugno 2017, n. 91», *con le seguenti*«"nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertivo con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

37.0.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. L'articolo 1677-*bis* del codice civile, è sostituito dal seguente:

"Art. 1677-*bis*. Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose. Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili".»

37.0.10 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. All'articolo 10-*quinquies* del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-*bis* e 49-*ter*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."»

Art. 43

43.2 (testo 4) [e id. 43.1 (testo 2), 43.4 (testo 2), 43.7 (testo 2), 43.8 (testo 2), 43.9 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) al comma 4, sostituire la lettera *b)* con la seguente: «*b)* le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

Art. 44

44.126 (testo 5)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 44

(*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti).

1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter* dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-*bis*, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo).

1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 5-*bis* dell'art. 2-*bis*;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, com-

ma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter*, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

«Capo I-*bis*

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-*bis* (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale).

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza, ovvero, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al venti per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema

di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al comma 4 definisce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il decreto di cui al comma 4, sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

Art. 2-*ter* - (Abilitazione all'insegnamento).

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis*, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma del-

l'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.

d-*bis*) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-*bis*. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - (Requisiti di partecipazione al concorso).

1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124?».

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «?Periodo di prova e immissione in ruolo?»;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo).

1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono

definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-*bis*, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.?»;

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente: «Capo IV-*bis*

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-*bis* (Scuola di alta formazione dell'istruzione).

1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-*ter*;

c-*bis*) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il tratta-

mento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4

- Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 16-*ter* (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per atti-

vità di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli

obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma primo periodo, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente effettuato a seguito dell'accertamento dei minori oneri derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto ad euro 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (da calcolare in relazione alle cessazioni indicate in viola). In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne

trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al successivo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

5-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a al comma 335, alla lettera a) dopo la parola <<titolo>> aggiungere le seguenti parole <<distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno>>;

b al comma 335, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: <<c) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del successivo comma 344 distinte per ordine di scuola e grado di istruzione.>>;

c dopo il comma 335 è introdotto il comma 335-*bis*: "A decorrere dall'anno 2026 con il medesimo decreto di cui al precedente comma 335 è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59".

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni

museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle ri-

sorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* - (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).

1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 5-*bis* dell'art. 2-*bis* e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

1-*bis*. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e acca-

demica, cui accedono di diritto e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*ter* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

3-*bis*. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-*ter* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-*decies* e 18-*undecies* del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.»;

l) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli allegati 2 e 3 annessi al presente decreto.

ALLEGATO *2*
(articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:
«Allegato A
(articolo 16-*bis* , comma 8)

Tabella 1

Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

Ruolo	Quantità
Direttore generale	1
Dirigente II fascia	1
Personale Area III F1	12

ALLEGATO 3

(articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B

(articolo 16-*ter*, comma 8)

1) Vincoli

- il riconoscimento dell'incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

3. governance della scuola: teoria e pratica;

4. leadership educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

Conseguentemente,

all'articolo 49, dopo comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal D.Lgs. 29/12/2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*ter* Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 13.522.000 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. "

Art. 45

45.2 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45
(*Valorizzazione del personale docente*)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-*bis*) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-*ter*) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»".

b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:

«593-*bis*. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente

che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-*bis*) e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-*ter*, e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.».

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente: "83-*bis*. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al successivo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato dal presente comma, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e nel limite di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.»

Art. 46

46.9 (testo 4)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 46

(*Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti*)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi che saranno banditi a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.»;

2) alla lettera b), dopo le parole «prova orale» sono aggiunte le seguenti «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un *test* specifico»;

3) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-*bis*) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»;

c) dopo il comma 10-*bis*, è inserito il seguente:

«10-*ter*. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-*bis*, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-*bis*), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.»;

d) il comma 12 è abrogato;

e) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

"21-*bis*. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-*bis*), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025".

1-*bis*. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 47

47.14 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47
(*Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione)*

1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento

alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.

1-*bis*. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento";

2) al comma 345, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "il mese di marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "15 luglio 2022";

b) alla lettera a) dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento".

2. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione».

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità»;

2) al sesto periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2-*ter*. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.»;

c) al comma 3, le parole «euro 6.573.240» sono sostituite dalle seguenti «euro 6.873.240», le parole «euro 9.861.360», ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti «euro 11.486.360» e le parole «euro 2.340.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00».

c-*bis*) al comma 4, la parola "62.824.159,15" è sostituita dalla seguente "82.824.159,15".

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-*bis*, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento, incrementato dell'indennità di carica prevista a legislazione vigente. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità previ-

ste dalla normativa vigente. Gli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma sono a carico del bilancio dell'INDIRE.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.

8. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «per la copertura» sono aggiunte «del 50%».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. "Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese della procedura concorsuale.";

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola «concorso» le seguenti «e della procedura straordinaria».

9. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 agosto 2023».

10. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui

all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.»

Art. 48

48.1
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-*bis*) l'articolo 231, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-*ter*) l'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112."

48.0.1 (e id. 48.0.2 e 48.0.3 testo corretto)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

COORD. 1

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «competenze, capacità del personale» *sono sostituite dalle seguenti:* «competenze e capacità del personale»;

al comma 2, le parole: «dal presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 35-ter:

al comma 1, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso e le parole:* «n. 56,di seguito» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 56, di seguito denominato»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «dell'articolo 46 del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto»;

al secondo periodo, la parola: «realizzata» *è sostituita dalla seguente:* «effettuata», *dopo le parole:* «2-*nonies*, del» *sono inserite le seguenti:* «codice dell'amministrazione digitale, di cui al», *le parole:* «regolamento (UE) n. 2016/679» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (UE) 2016/679» *e le parole:* «del 27 aprile 2016 e del» *sono sostituite dalle seguenti:* «, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso*;

al comma 4, le parole: «Il Portale è esteso» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'utilizzo del Portale è esteso» *e le parole:* «Ministro della pubblica amministrazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro per la pubblica amministrazione»;

al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» *e dopo le parole:* «articolo 1, comma 2,» *sono inserite le seguenti:* «del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;

al comma 4, le parole: «di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» *e dopo le parole:* «all'articolo 3, comma 1, del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 35-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 35-quater*, comma 1:*

alla lettera a)*, le parole:* «e profondità» *sono sostituite dalle seguenti:* «e la profondità»;

alla lettera c)*, la parola:* «possono» *è sostituita dalla seguente:* «possano» *e le parole:* «lettera a» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *a)*»;

al comma 2, le parole: «All'articolo 10, del» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 10 del»*, le parole:* «n. 77» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 76» *e le parole:* «5, 6, 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «5, 6 e 7»;

al comma 6, dopo le parole: «delle disposizioni del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a)*, alinea, dopo le parole:* «è inserito» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso*;

alla lettera b)*, le parole:* «e nei limiti» *sono sostituite dalle seguenti:* «, nei limiti»;

al comma 2, le parole: «lettera *a)*..» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *a)*.».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «comma 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «paragrafo 4» *e le parole:* «Dipartimento delle pari opportunità» *sono sostituite dalle seguenti:* «Dipartimento per le pari opportunità».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «All'articolo 30, del» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 30 del»;

alla lettera a)*, dopo le parole:* «comma 1» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso*;

alla lettera b)*:*

al capoverso 1-quater*, le parole:* «di cui al comma 1, e» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 1 e»*, le parole:* «corredata dal» *sono sostituite dalle seguenti:* «corredata del» *e le parole:* «non derivano» *sono sostituite dalle seguenti:* «non devono derivare»;

al capoverso 1-quinquies*, le parole:* «o distacchi, sono» *sono sostituite dalle seguenti:* «o distacchi sono»;

al comma 3, le parole: «non pregiudicarne la funzionalità» *sono sostituite dalle seguenti:* «non pregiudicare la propria funzionalità» *e le parole:* «i soggetti, di cui» *sono sostituite dalle seguenti:* «i soggetti di cui»;

al comma 5, capoverso 3-bis*, al primo periodo, le parole:* «al proprio personale impiegato» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle proprie unità di personale impiegate» *e, al secondo periodo, le parole:* «sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale» *sono soppresse*.

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a)*, numero 1), dopo la parola:* «6-*bis*» *è inserita la seguente:* «, alinea,»;

alla lettera c)*, capoverso 2*-bis*, le parole:* «Ministro della pubblica amministrazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro per la pubblica amministrazione» *e le parole:* «con il medesimo decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «con il decreto»;

al comma 2, le parole da: «legge 29 dicembre 2021 n. 233» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ", entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: ", entro il 30 luglio 2022,"».

All'articolo 8:

al comma 3, le parole: «delle stesse» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle somme».

All'articolo 9:

al comma 5, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili»;

alla rubrica, dopo la parola: «proroga» *è inserita la seguente:* «per».

All'articolo 10:

al comma 2, dopo le parole: «comma 8, del» *sono inserite le seguenti:* «codice dei contratti pubblici, di cui al» *e dopo le parole:* «procedimento di cui» *è inserita la seguente:* «al».

All'articolo 11:

al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «2019, n. 58,» *è inserita la seguente:* «e»;

al comma 2, capoverso 179-bis, *le parole:* «predetta Agenzia, n. 107, in data» *sono sostituite dalle seguenti:* «predetta Agenzia n. 107 del».

All'articolo 12:

al comma 1:

alla lettera c), *le parole:* «all'articolo 11: 1) dopo il comma 2, è inserito» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto»;

alla lettera d), *numero 3), le parole:* «della SNA,» *sono sostituite dalle seguenti:* «della Scuola»;

alla lettera e)*:*

al capoverso 2-ter, *le parole:* «delle sue attività istituzionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle attività istituzionali della Scuola stessa»;

al capoverso 2-septies, *le parole:* «dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis*» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'articolo 19, commi 6 o 5-*bis*»;

al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 16 del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole da: «banditi con decreto» *fino a:* «n. 78» *sono sostituite dalle seguenti:* «banditi con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 5 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonché con decreti del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia del 28 agosto 2020, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78»;

al comma 2, dopo le parole: «criteri di determinazione» *sono inserite le seguenti:* «della posizione».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9,» *sono sostituite dalle seguenti:* «primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1»;

al comma 5:

la numerazione del capoverso 1-bis*)è sostituita dalla seguente:* «1-*bis*.»;

al capoverso 1-bis*), le parole:* «terzo periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «secondo periodo».

All'articolo 15:

al comma 1:

al capoverso 4-bis*, le parole:* «alla terza area funzionale, fascia economica» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'Area III, posizione economica»;

al capoverso 4-ter*, le parole:* «e una spesa pari ad» *sono sostituite dalle seguenti:* «e ad»;

al capoverso 4-quater*, le parole:* «n. 234.» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 236».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «erogazione, monitoraggio e controllo» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'erogazione, al monitoraggio e al controllo»;

al comma 2, dopo le parole: «al 2026» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

All'articolo 17:

al comma 1, dopo le parole: «e di comunità» *sono inserite le seguenti:* «del Ministero della giustizia»;

al comma 2, le parole: «per l'anno 2022,» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'anno 2022 e»

al comma 4, dopo la parola: «F1» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»;

al comma 7:

alla lettera a)*, le parole:* «delle proiezioni» *sono soppresse*;

alla lettera b)*, le parole:* «2029, euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «2029 ed euro».

All'articolo 18:

al comma 2, le parole: «decreto legislativo del» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto legislativo» *e le parole:* «fino alle parole» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino a».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera a)*, capoverso 1, primo periodo, le parole:* «nazionale del lavoro,» *sono sostituite dalle seguenti:* «nazionale del lavoro e»;

al comma 2, alinea, le parole: «a partire dall'anno 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «a decorrere dall'anno 2023,».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: «di Ripresa e Resilienza» *sono soppresse, dopo le parole:* «di Trento e» *è inserita la seguente:* «di» *e dopo le parole:* «ai traguardi e» *è inserita la seguente:* «agli»;

al comma 2, le parole: «programmazione 2021/2027» *sono sostituite dalle seguenti:* «programmazione 2021-2027».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: «energia reti» *sono sostituite dalle seguenti:* «energia, reti»;

al comma 3, le parole: «delle accise» *sono soppresse*;

al comma 4, dopo le parole: «quarto comma, del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al».

All'articolo 24:

al comma 1, alinea, le parole: «Al decreto-legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 16 del decreto-legge» *e le parole:* «dell'articolo 16» *sono soppresse*;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «per la ripresa e la resilienza» *sono sostituite dalle seguenti:* «di ripresa e resilienza» *e, al terzo periodo, le parole:* «alla cui copertura» *sono sostituite dalle seguenti:* «al relativo onere»;

al comma 3, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA».

All'articolo 25:

alla rubrica, le parole: «di gestione» *sono sostituite dalle seguenti:* «per la gestione».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole: «tecnico operativo» *sono sostituite dalla seguente:* «tecnico-operativo» *e le parole:* «, previsti dall'articolo 9» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi dell'articolo 9»;

al comma 2, le parole da: «programma» *fino a:* «stato di previsione» *sono sostituite dalle seguenti:* «programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione»;

alla rubrica, le parole: «tecnico operativo» *sono sostituite dalla seguente:* «tecnico-operativo».

All'articolo 27:

al comma 2, le parole: «protezione ambientale» *sono sostituite dalle seguenti:* «protezione dell'ambiente»;

al comma 3, lettera e), *le parole:* «sulla salute» *sono sostituite dalla seguente:* «sanitario»;

al comma 4, lettera e), *la parola:* «monitoraggio,» *è sostituita dalle seguenti:* «monitoraggio e»;

al comma 5, le parole: «dell'allegato 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'allegato 1», *dopo le parole:* «Trento e» *è inserita la seguente:* «di», *le parole:* «Regolamento UE» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (UE)» *e dopo le parole:* «e del Consiglio» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «dell'allegato 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'allegato 1»;

alla lettera b), *dopo le parole:* «dirigenti del» *è inserita la seguente:* «medesimo»;

alla lettera c), *dopo le parole:* «dirigenti del» *è inserita la seguente:* «medesimo»;

al comma 8, dopo le parole: «delle finanze» *è inserita la seguente:* «del» *e le parole:* «n.1» *sono sostituite dalle seguenti:* «punto 1».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «misura R 1.2» *sono sostituite dalle seguenti:* «riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1» *e le parole:* «previdenza sociale» *sono sostituite dalle seguenti:* «della previdenza sociale»;

al comma 5, lettera a), *le parole:* «500 mila» *sono sostituite dalla seguente:* «500.000»;

al comma 6, dopo la parola: «forniture» *sono inserite le seguenti:* «ai sensi del codice»;

al comma 7, la parola: «individuate» *è sostituita dalla seguente:* «individuati»;

al comma 9, dopo la parola: «società» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso e le parole:* «istituti partecipanti» *sono sostituite dalle seguenti:* «Istituti partecipanti».

All'articolo 30:

al comma 1:

le parole: «ministro o sottosegretario delegato», *ovunque ricorrono,sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»;

alla lettera d), *numero 2), le parole:* «, comitato» *sono sostituite dalle seguenti:* «, il comitato»;

alla lettera i), *numero 3), capoverso 2*-bis, *dopo le parole:* «all'Autorità» *sono inserite le seguenti:* «di Governo»;

al comma 2, le parole da: «nella società CIRA» *fino a*: «del 10 giugno» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno»;

al comma 3, le parole: «disposizioni in esso contenute» *sono sostituite dalle seguenti:* «disposizioni di cui al presente articolo»;

al comma 4, dopo la parola: «Sottosegretario» *sono inserite le seguenti:* «di Stato»;

al comma 6, le parole: «n. 1)» *sono sostituite dalle seguenti:* «numeri 1)».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: «88 e 89 del» *sono inserite le seguenti:* «codice dell'ordinamento militare, di cui al», *dopo la parola:* «aerospaziali» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso, la parola:* «individuati» *è sostituita dalla seguente:* «individuata» *e le parole:* «comma 6, o dell'articolo 19, comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 6 o»;

al comma 3, le parole: «e in euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «e a euro».

All'articolo 32:

al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «comma 7, del» *sono inserite le seguenti:* «codice dell'amministrazione digitale di cui al».

All'articolo 33:

al comma 1, dopo la parola: «resilienza» *il segno di interpunzione:* «;» *è sostituito dal seguente:* «,», *le parole:* «Missione M3C2-4» *sono sostituite dalle seguenti:* «misura M3C2,» *e dopo le parole:* «dell'articolo 12 del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»;

al comma 2, dopo la parola: «prevenzione» *è inserita la seguente:* «degli» *e le parole:* «dell'ambiente,» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'ambiente e»;

al comma 3, le parole: «di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» *sono soppresse*.

All'articolo 34:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: «Al» *sono inserite le seguenti:* «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

alla lettera a), *dopo le parole:* «all'articolo 46-*bis* del» *sono inserite le seguenti:* «codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al»;

alla lettera b), *le parole:* «e l'adozione» *sono sostituite dalle seguenti:* «, e l'adozione» *e dopo le parole:* «all'articolo 46-*bis* del» *sono inserite le seguenti:* «codice di cui al».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» *e le parole:* «alla soglia comunitaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;

al comma 2, capoverso 1-bis, *le parole:* «Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto».

All'articolo 37:

al comma 2, le parole: «decreto-legge 2 giugno» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge 20 giugno», *le parole:* «"Contratti di sviluppo"» *sono sostituite dalle seguenti:* «denominato 'contratto di sviluppo',», *la parola:* «(FSC)» *è soppressa, la parola:* «CIPESS» *è sostituita dalle seguenti:* «del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», *le parole:* «programmazione 2021/2027» *sono sostituite dalle seguenti:* «programmazione 2021-2027» *e le parole:* «di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale» *sono sostituite dalle seguenti:* «d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al comma 3, capoverso 65, le parole: «per le infrastrutture e la mobilità sostenibile» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

All'articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: «dalle agenzie di viaggio e» *è inserita la seguente:* «dai»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Digitalizzazione per agenzie di viaggio e *tour operator*».

All'articolo 40:

al comma 1, le parole: «misura M1C3-35-Investimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «misura M1C3, investimento»;

al comma 2, lettera g), *dopo la parola:* «interessati» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso e dopo la parola:* «nonché» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso*;

alla rubrica, le parole: «EU" per grandi eventi turistici» *sono sostituite dalle seguenti:* «EU per grandi eventi turistici"».

All'articolo 41:

al comma 1:

al capoverso 37-bis, *le parole:* «italiano di statistica» *sono sostituite dalle seguenti:* «nazionale di statistica»;

al capoverso 37-quater, *le parole:* «della presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «della presente disposizione»;

al comma 3, le parole: «Il Comitato» *sono sostituite dalle seguenti:* «*17.* Il Comitato».

All'articolo 43:

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Fondo» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

All'articolo 47:

al comma 2, le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* le parole» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'alinea, le parole:»;

al comma 3:

alla lettera a), *numero 2), le parole:* «al sesto periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «al settimo periodo»;

alla lettera c), *la parola:* «riportate» *è sostituita dalla seguente:* «ricorrono»;

al comma 5, le parole: «e pari a» *sono sostituite dalle seguenti:* «e a».

All'allegato 2:

le parole: «Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:» *sono soppresse*;

al capoverso Allegato A, le parole: «Tabella 1» *sono soppresse, le parole:* «Alta Formazione dell'Istruzione» *sono sostituite dalle seguenti:* «alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione» *e le parole*: «Personale Area III F1 - 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «Personale Area III F1 - 12"».

All'allegato 3:

le parole: «Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:» *sono soppresse*;

al capoverso Allegato B:

le parole: «Allegato B» *sono sostituite dalle seguenti:* «"Allegato B»;

al numero 2):

al primo capoverso, le parole: «durate triennale» *sono sostituite dalle seguenti:* «durata triennale»;

1.2.5. Testo 1 (ANNESSO II)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
21 giugno 2022
N. 1 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (2598)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dei nuovi profili professionali» *aggiungere le seguenti:* «e delle famiglie professionali».

1.5
VALENTE

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-*bis*. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge

28 giugno 2019, n. 58, commi 1, 1-*bis* e 2, dopo le parole "per garantire l'invarianza", sono inserite le seguenti: "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato"».

Art. 6

6.1

MANCA

Ritirato

Alpportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni*:

1) *al capoverso "1*-quater*", sostituire le parole da:* «A decorrere dal 1° luglio 2022» *fino a:* «di cui all'articolo 35-*ter*» *con le seguenti*: «A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e le autorità amministrative indipendenti provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter*. Le Regioni e gli enti dipendenti e vigilati dalle medesime, inclusi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale, pubblicano gli avvisi nell'apposita sezione costituita all'interno del Portale www.InPa.gov.it o del portale informativo, di cui all'art. 35-*ter*, comma 5, eventualmente attivato in attuazione della propria autonomia organizzativa»;

2) *sostituire il capoverso "1*-quinquies*" con il seguente*: «1-*quinquies*. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento della dotazione organica. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte nonché ai comandi tra Regioni ed enti dipendenti e vigilati, ivi compresi gli enti e aziende del Servizio Sanitario regionale, e con gli enti locali del territorio regionale.»;

3) *dopo il capoverso "1-*quinquies*" inserire il seguente*:

«1-*sexies*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* da parte delle Regioni e degli enti dipendenti e vigilati dalle medesime, esclusi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale, la percentuale indicata nel predetto comma è calcolata sui posti complessivamente previsti dalle dotazioni organiche dei predetti enti.»;

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* «o distacchi» *e dopo la parola:* «denominati» *inserire le seguenti*: «di personale non dirigenziale»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.»

d) *al comma 3, sopprimere le parole:* «o distacco».

6.3

VALENTE, FEDELI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-*quater*", *aggiungere, in fine, il seguente per*iodo: «L'avvio delle procedure di mobilità, per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei ministri, deve effettuarsi sulla base dei posti disponibili e previa immissione nei ruoli delle unità di personale già ritenute idonee all'esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti e fino al loro completo esaurimento ovvero fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56».

6.11

VALENTE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «*1*-quinquies», *sostituire le parole:* «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» *con le seguenti*: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti

Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».

6.13 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentita la stipula di accordi per l'utilizzo, presso le centrali di committenza degli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane, di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso le amministrazioni che fruiscono delle predette centrali di committenza.»

6.17 (testo 4)

MANCA, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole*: «I comandi o distacchi» *inserire le seguenti*: «del personale non dirigenziale»

b) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole*: «per il personale non dirigenziale».

c) *dopo il comma 8, inserire i seguenti*:

«8-*bis*. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-*ter* del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

8-*ter*. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso nonché all'articolo 26, dopo il comma 14, inserire il seguente: "14-*bis*. All'art. 144, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole "in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti" sono abrogate.

8-*quater*. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare le misure dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della Salute, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui all'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 11, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013 n. 138 è incrementata di 50.180 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50.180 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

8-*quinquies*. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Al fine di agevolare il più tempestivo ed efficiente sviluppo dell'attività giurisdizionale, consultiva e di controllo sull'impiego dei fondi relativi al PNRR e al PNIEC, fino al 31 dicembre 2026 il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, adottano le misure di contenimento relative alla gestione della spesa di parte corrente, nel rispetto della indipendenza organizzativa e dell'autonomia finanziaria ad essi costituzionalmente riconosciute. Resta in

ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

8-*sexies*. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28, 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, nonché dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8-*septies*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 8-*sexies* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1ter, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

8-*octies*. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 8-*septies*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 8-*sexies*, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso

in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente .».

6.21

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.»

6.22

VALENTE

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «alla data del 31 gennaio 2022» *con le seguenti:* «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

6.28

RAMPI

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 29, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".».

Art. 7

7.2

COMINCINI

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a)* all'articolo 1, comma 15, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

7.8

MANCA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*ter*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-*bis* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1-*ter*, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal

fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

2-*quater*. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 2-*bis*, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente.»

7.11

MARCUCCI, PARRINI, VALENTE

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "*per garantire l'invarianza*" sono aggiunte le seguenti parole: "*per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato"*.

2-*ter*. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "3-*septies*. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento

parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente."

2-*quater*. La spesa per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.12

TARICCO

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*.Al fine di rafforzare gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali preposti all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2-*ter*. All'articolo 10 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni per l'anno 2021 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto**,** ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali"».

7.13 (testo 2)

COMINCINI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente*:

«0a) all'articolo 1, comma 15, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti*:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.30

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 3 septies dell'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente."».

7.37

MARCUCCI, PARRINI

Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "*2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.42

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

Art. 10

10.1 (testo 2)

STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.13

MARGIOTTA

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché cariche in organi di governo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, degli enti e società da esse controllati e soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano ad esperti qualificati in discipline scientifiche, tecnologiche, matematiche, giuridiche e economiche.».

10.14

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dal 1° giugno 2022, il collocamento a riposo dovuto al limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio fissato per i dipendenti dello Stato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1993 e per i dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è applicabile unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-*ter*. A decorrere dal 1° giugno 2022, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è attivata dalle pubbliche amministrazioni unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.».

10.16

MISIANI

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'articolo 10-*quinquies* del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica alle istanze di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, di cui all'articolo 31, comma 47, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed alle istanze volte alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per la cessione del diritto di proprietà o del diritto di superficie, di cui all'articolo 31, commi 46 e 49-*bis*, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovvero contenuti nelle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui all'articolo 31, comma 49-*ter*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, presentate dai soggetti interessati a decorrere dalla data 21 maggio 2022. Alle istanze di cui al periodo precedente presentate anteriormente alla data del 21 maggio 2022 continua ad applicarsi la disciplina legislativa previgente.».

10.26
FERRARI

Ritirato e trasformato nell'odg G10.26

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR, per la partecipazione a bandi e avvisi, le province o le altre forme di associazionismo nel rispetto dell'autonomia delle regioni a Statuto Speciale possono incaricarsi della progettazione e dell'esecuzione per conto dei comuni assumendo a tale scopo personale a tempo determinato nel limite del 5 per cento degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico dei progetti finanziati.»

ORDINE DEL GIORNO

G10.26 (già em. 10.26)
FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

la governance del PNRR affida agli enti locali e, in particolare, ai Comuni, un ruolo di primaria importanza nell'attuazione degli investimenti previsti dal Piano, in particolare nella fase di predisposizione dei progetti e di partecipazione ai bandi;

dei 191,5 miliardi di euro previsti nel PNRR, 66,4 sono assegnati agli enti locali, con una prevalenza della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), seguita dalla Missione 5 (Inclusione e coesione), dalla Missione 6 (Salute) e dalla Missione 4 (Istruzione e ricerca);

in questa prima fase di attuazione del PNRR, numerosi enti locali, in particolare i piccoli comuni delle aree interne, anche appartenenti a unioni di comuni, comunità montane o altre forme associative, nonché alcune province, non sono riusciti a partecipare ai bandi, anche a causa della carenza di personale specializzato nella predisposizione dei progetti, nonostante le meritorie iniziative adottate in materia quali l'accordo tra Ministero dell'Economia

e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti sottoscritto il 27 dicembre 2021 volto a consentire alle amministrazioni centrali ed enti locali di usufruire dei servizi di consulenza e assistenza tecnica per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

a questo si aggiunge la presenza, in diversi bandi, di criteri, quali l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale o la classificazione dei comuni quali intermedi, periferici o ultraperiferici, che hanno indebitamente escluso numerosi enti dalla partecipazione ai bandi;

per tali ragioni, i cittadini residenti in numerose aree del Paese non riusciranno a beneficiare della realizzazione di infrastrutture di cui hanno assoluta necessità, volte a garantire diritti fondamentali quali quello a un'istruzione di qualità o alla salute, risultando esclusi dal processo di riduzione dei divari territoriali che sta al cuore dell'intero PNRR,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a consentire, anche al di fuori del PNRR, a tutti i comuni la piena partecipazione a bandi e avvisi, prevedendo, in particolare, che le province o le altre forme di associazionismo, nel rispetto dell'autonomia delle regioni a Statuto Speciale, in qualità di stazioni appaltanti, possano incaricarsi della progettazione e dell'esecuzione per conto dei comuni, assumendo laddove necessario personale da dedicare a tale scopo;

a prevedere, nei bandi e avvisi di prossima emanazione, disposizioni volte a includere quegli enti locali che, pur avendone pieno titolo, risulterebbero ingiustamente esclusi dall'assegnazione delle risorse per via delle inadeguatezze dei criteri fin qui utilizzati, al fine di consentire una più efficace riduzione dei divari territoriali nel pieno rispetto dello spirito del PNRR.

———————

EMENDAMENTI

Art. 11

11.7
MANCA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, finalizzate all'attuazione del PNRR, non opera il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

11.10
VALENTE

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "e per gli enti locali," inserire "anche";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze, di persone fisiche o giuridiche, disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6.1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o proro-

gati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."».

11.0.1

VALENTE

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«**Art. 11-*bis*.**

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in deroga ai limiti fissati dall'art.1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. All'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 9-*bis* è inserito il seguente:

"9-*ter*. Gli enti pubblici strumentali il cui funzionamento non è finanziato dalle Regioni, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento della media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi."».

Art. 13

13.0.1

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-*bis.*

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 80 è inserito il seguente: "Art. 80-*bis*. - *(Ufficio tecnico socio-educativo) - 1*. Sono istituiti, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i provveditorati regionali e le aree educative degli istituti penitenziari di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, gli uffici tecnici socio-educativi, competenti per l'indirizzo tecnico e l'intervento socio-educativi. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'organizzazione degli uffici tecnici socio-educativi di cui al presente articolo.

2. L'ufficio tecnico socio-educativo è istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed è competente per:

a) l'attività di rappresentanza dell'amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, l'attività di coordinamento e la trattazione relativamente agli affari in tema di esecuzione penale e prevenzione della recidiva, presso gli uffici giudiziari, gli organismi statali e gli enti locali;

b) la direzione delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria;

c) le attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle aree educative negli istituti penitenziari, in particolare:

1) assicurando che gli interventi socio-educativi di cui alla presente legge costituiscano obiettivo permanente e prioritario per gli istituti penitenziari;

2) garantendo l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie e multiprofessionali e svolgendo attività di supporto progettuale tramite accordi nazionali, regionali e programmi dell'Unione europea;

3) contribuendo a garantire i diritti di cittadinanza nei percorsi di risocializzazione, anche attraverso l'integrazione con altri servizi e organizzazioni del settore;

4) monitorando il benessere del personale socio-educativo e promuovendo l'adozione di misure per la prevenzione della sindrome da *burnout.*";

b) l'articolo 82 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "Art. 82. - *(Competenze e ruoli del personale educativo negli istituti penitenziari) - 1.* Negli istituti penitenziari il dirigente tecnico socio-educativo è responsabile dell'area educativa, gestisce il personale educativo e amministrativo afferente e coordina gli esperti di cui all'articolo 80, i mediatori culturali, gli assistenti volontari, le agenzie formative e per l'istruzione, la comunità esterna e il personale di polizia penitenziaria assegnato alla vigilanza delle attività inerenti ai programmi di intervento educativi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Il dirigente tecnico socio-educativo responsabile dell'area educativa svolge inoltre i seguenti compiti:

a) sovrintende alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi educativi che sono realizzati nell'istituto penitenziario e che costituiscono il progetto educativo di istituto;

b) presiede il gruppo per l'osservazione della personalità delle persone condannate e internate e il gruppo di osservazione e trattamento;

c) collabora con la magistratura di sorveglianza, con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle attività educative.

3. A ciascun istituto è assegnato un numero adeguato di funzionari educatori e di esperti di cui all'articolo 80, tale da soddisfare le esigenze di presa in carico dei singoli utenti, definite in base alla tipologia e al numero delle persone detenute, come previsto dalla tabella B di cui all'articolo 83. È assicurato altresì un numero adeguato di unità amministrative per la segreteria dell'area educativa e di personale di polizia penitenziaria impiegato nelle attività di vigilanza sulle persone detenute, al fine di realizzare gli interventi socio-educativi individuali e di comunità."»

13.0.2

STEFANO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.13-*bis.*

(Disposizioni in materia di ufficio per il processo)

1. I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, banditi ai sensi dell'articolo 14, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo due anni e sette mesi di servizio, accedono al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

Art. 14

14.9

VALENTE

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con particolare riferimento al diritto allo studio degli studenti con disabilità, o con disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, anche nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal Rettore o dal Direttore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica."

6-*ter*. Dall'attuazione del comma 5-*bis* dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 6-*bis*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.»

14.11

VATTUONE

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per garantirne la continuità e l'efficacia a più lungo termine delle azioni nel campo delle Infrastrutture di Ricerca sia tramite la partecipazione dell'Italia ai Consorzi Europei per le Infrastrutture di Ricerca (ERIC) di cui al Regolamento EU 723/2009 che quella alle infrastrutture di ricerca internazionali definite dal Forum Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (ESFRI), è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la partecipazione agli ERIC e alle infrastrutture di ricerca europee" con una dotazione di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, con contestuale riduzione per un importo di 104,900 milioni di euro dello stanziamento del Fondo Ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e per un importo di 50,100 milioni di euro dello stanziamento del Fondo Finanziamento Ordinario delle Università statali e dei consorzi interuniversitari (FFO), di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il fondo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca tra gli Enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dallo stesso Ministero e le Università statali che ospitano attività degli ERIC, nonché, con trasferimento diretto, tra gli ERIC con sede legale e/o operativa in Italia. Il fondo è attribuito alla Direzione per l'internazionalizzazione e la comunicazione costituita presso il Ministro dell'università e della ricerca.»

Art. 15

15.0.1

MISIANI, NANNICINI, MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Nelle more della perequazione dell'indennità di amministrazione, a ciascun lavoratore dipendente dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta un'indennità una tantum di ammontare pari a quella prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 dicembre 2022.

2. Nel caso di assunzioni effettuate successivamente al 31 maggio 2022, ai nuovi assunti sono corrisposte le sole mensilità residue.

3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta a fonte dell'impegno straordinario richiesto per il contrasto al lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, pari ad euro 11.500.000, si provvede a valere sull'avanzo finanziario di competenza dell'ente relativo all'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, pari a 200.000 euro, si provvede sul bilancio della medesima Agenzia relativo al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) le parole "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";

b) alla lettera d), n. 2 le parole "13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: parole "30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".

6. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f) le parole "sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate, entro il limite annuo di euro 1.500.000";

b) alla lettera g) le parole "non possono superare il limite di euro 15 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "non possono superare il limite di euro 25 milioni annui"».

15.0.3

GIACOBBE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.

2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 2023, a valere sulle risorse proprie acquisite dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.6 (testo 3)
VALENTE, PARRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 15-*bis*
(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis*. - (*Disposizioni in materia di personale*). - *1.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.".

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel

biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.121.470 per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo;

b) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. »

Art. 16

16.0.5
FERRARI

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché mi-

sure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 23-*quinquies* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

Art. 17

17.0.6 (testo 2)
MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

1**.** A decorrere dal 9 marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso

di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.».

17.0.7 (testo 3)

MARCUCCI, CAMPARI, BOLDRINI, SAPONARA, FERRARI, Pietro PISANI, COLLINA, CORTI, ROJC

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l'*iter* di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge in equilibrio strutturale, non si applicano le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

2. Le Regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l'esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.».

3. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*. - 1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."»

17.0.8
PORTA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente: "Art. 15-*bis*. - 1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."».

Art. 18

18.1
VALENTE, COLLINA

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:« 01. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*ter*) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2,

lettera h-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11.»

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-*bis*. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".

1-*ter*. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento".

1-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*ter*, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

c) al comma 3, al primo periodo sostituire le parole:"1° luglio 2022" *con le seguenti:* "1° gennaio 2023" *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* "Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,".

18.0.1
TARICCO, MANCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*

(Ulteriori misure necessarie per l'attuazione del PNRR- Parere preventivo DIPE sulle operazioni di PPP)

1. Nell'ambito delle attività necessarie anche per incrementare le misure volte a dare piena attuazione al PNRR, le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, al fine della valutazione della corretta formulazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i successivi 30 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

2. La richiesta del parere di cui al presente articolo è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

3. La richiesta del parere di cui al comma 1 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata va sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando un progetto di fattibilità della proposta, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da nu-

mero sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Per le finalità i cui al comma 1 e 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per programmazione e il coordinamento della politica (DIPE) è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nella categoria A-fascia economica F1, con competenze in materia giuridico-legale ed economico-finanziaria. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, pari a 300.311 euro per l'anno 2022 e a 450.466 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 124.292 per l'anno 2022 e a euro 186.435 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

b) quanto a euro 176.019 per l'anno 2022 e a euro 264.031 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.181.732 per l'anno 2022 e di euro 2.363.463 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito

del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di cui al presente decreto, le stazioni appaltanti possono avvalersi di centrali di committenza qualificate per la conclusione, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di accordi quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc), n. 2), del citato decreto legislativo. Le stazioni appaltanti affidano gli appalti specifici di lavori, oggetto degli accordi quadro conclusi da centrali di committenza, previa approvazione delle fasi progettuali necessarie alla loro esecuzione. Il mancato affidamento degli appalti specifici previsti dagli accordi quadro stipulati da centrali di committenza dovrà essere debitamente motivato dalle stazioni appaltanti.".

b) al secondo periodo del comma 5 dopo le parole "posto a base di gara" sono aggiunte le seguenti ", ovvero dell'affidamento di un appalto specifico di lavori a un operatore economico parte di un accordo quadro di cui al precedente comma 3-*bis*,".

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-*bis*. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge.".

9. All'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali".»

18.0.5

MANCA, VERDUCCI

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a euro 194,72 il chilogrammo convenzionale.";

b) all'articolo 39-*quater*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su proposta dei fabbricanti e importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa dei motivi legittimanti la richiesta e degli effetti economico-finanziari conseguenti al prezzo proposto";

2) al comma 4 la parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

2. All'attuazione delle presenti disposizioni provvede l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

18.0.14

MANCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*

(Archivio nazionale delle tasse automobilistiche)

1. Al fine di migliorare il sistema di interoperabilità degli archivi afferenti alla gestione della tassa automobilistica e garantire la riconciliazione

delle posizioni tributarie tra le regioni, ridurre il contenzioso in materia e ottenere significativi risparmi di spesa per le Amministrazioni e per i cittadini, all'articolo 51, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*bis*:

1) al primo periodo, la parola "transitoriamente" è soppressa;

2) al secondo periodo, in fine, dopo le parole "nel citato sistema informativo" sono aggiunte le seguenti parole: "che costituisce l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA). Il gestore del pubblico registro automobilistico quale soggetto pubblico aggregatore ed intermediario tecnologico, svolge, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile al buon funzionamento del suddetto archivio e in particolare alle riconciliazioni delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali. Resta fermo l'articolo 5, comma 6 del DM 418/98 per il riconoscimento al gestore del pubblico registro automobilistico dei costi per la gestione dell'archivio nazionale, nonché per le attività previste nel presente comma.";

b) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche mediante la cooperazione, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico il quale svolge una funzione pubblica sussidiaria alle competenze in materia di tasse automobilistiche demandate alle Regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con apposita convenzione di affidamento diretto sono disciplinate le modalità, ivi compreso il rimborso dei costi, per l'esercizio della competenza sussidiaria afferente alla gestione dell'archivio regionale e dei relativi procedimenti amministrativi, nonché delle attività di assistenza e di recupero non coattivo della tassa automobilistica evasa, se richieste dagli enti di cui al primo periodo.".».

Art. 20

20.7

TARICCO

Ritirato

Al, comma 1, alinea, alle parole: «per l'attivazione,» *premettere le seguenti:* «o le relative associazioni di categoria,».

20.13

MARGIOTTA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

20.0.2

MARGIOTTA

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.»

20.0.15

MISIANI, NANNICINI

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*

(Rifinanziamento indennità di maternità di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Al fine di far fronte alle istanze presentate dalle lavoratrici madri ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata una ulteriore spesa nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

Art. 21

21.1 (testo 2)
BITI

*Sostituire l'***articolo** *con il seguente:*

«Art. 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e misure in materia di rigenerazione urbana, di rafforzamento della coesione territoriale e di sostegno alla progettazione territoriale)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le risorse derivanti dalle missioni e componenti del Piano di nazionale di ripresa e resilienza (di seguito denominato PNRR) non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti, escluse quelle di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, confluiscono in apposito Fondo destinato alle opere pubbliche di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione residente tra i 5 mila e i 15 mila abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR.

2. Entro il 1 settembre 2022 il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua tramite proprio decreto i criteri per la presentazione delle domande per il fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti principi:

a) l'intervento oggetto di presentazione deve favorire la riconversione di spazi urbani degradati e in attesa di rifunzionalizzazione, con particolare riferimento a quegli interventi che mirano alla riconversione culturale e ambientale delle aree stesse attraverso la realizzazione di infrastrutture culturali, sociali e ambientali integrate;

b) l'intervento oggetto di presentazione deve riguardare aree il cui Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) sia pari o superiore a 98;

c) l'intervento oggetto di presentazione deve avere un livello progettuale non inferiore a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica;

d) l'assegnazione delle risorse avviene in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni titolari degli interventi di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,

possono destinare eventuali economie derivanti dagli interventi di cui al medesimo articolo all'abbattimento della quota di cofinanziamento eventualmente prevista in sede di copertura del quadro economico complessivo dell'opera.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di rafforzare la coesione territoriale, nonché per mitigare gli effetti del sovraccarico amministrativo degli enti locali e territoriali derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale, di seguito IVSM, non costituisce criterio di inammissibilità dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulle risorse erogate nell'ambito del PNRR e del Fondo complementare del PNRR, destinate a qualsiasi titolo a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale e a promuovere la rigenerazione urbana, ovvero a tutte le risorse destinate agli enti locali per promuovere la rigenerazione urbana che siano a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato.

5. In coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR, l'IVSM può costituire criterio al fine di orientare la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto, ovvero la quantificazione del riparto delle risorse per ciascun ente in caso di assegnazioni di fondi *erga omnes.*

6. Le risorse di cui fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 1562, possono essere utilizzate dagli enti beneficiari individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 anche per finanziare livelli di progettazione di opere pubbliche superiori a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica, in coerenza con gli obiettivi posti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.

7. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, gli enti locali possono adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi

sono affidati con le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso di adeguate esperienze pregresse.»

21.2

BITI

Ritirato

*Sostituire l'***articolo** *con il seguente:*

«Art. 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le risorse derivanti dalle missioni e componenti del Piano di nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti contribuiscono allo scorrimento delle graduatorie relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 535, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR e in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, le amministrazioni titolari degli interventi di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono destinare eventuali economie derivanti dagli interventi di cui al medesimo articolo all'abbattimento della quota di cofinanziamento eventualmente prevista in sede di finanziamento dell'opera.»

21.3

FERRARI, BITI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole:« possono destinare» *aggiungere le seguenti:«* previa verifica delle assegnazioni effettuate in sede di verifica del Piano entro il 31 dicembre 2022»;

b) dopo le parole: « delle missioni e componenti del Piano di ripresa e resilienza» *aggiungere le seguenti:* « nonché del Piano complementare»;

c) sostituire le parole da: « al finanziamento dei » *fino a:«* 29 luglio 2021, n. 108» *con le seguenti:«* ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire alle singole Regioni per l'attuazione di interventi e opere pubbliche coerenti con le missioni del PNRR e del PNC nei comuni con popolazione residente non superiore a quindicimila abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:« dei Progetti bandiera di cui al comma 1» *con le seguenti:«* degli interventi e opere pubbliche di cui al comma 1»

21.4

VALENTE

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Ai fini di integrare le risorse di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo per la realizzazione dei "progetti bandiera" presso il Ministero dell'Economia e finanze con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

21.0.1
BITI

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*

(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, di rafforzamento della coesione territoriale e di sostegno alla progettazione territoriale)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di rafforzare la coesione territoriale, nonché per mitigare gli effetti del sovraccarico amministrativo degli enti locali e territoriali derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale, di seguito IVSM, non costituisce criterio di inammissibilità dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulle risorse erogate nell'ambito del PNRR e del Fondo complementare del PNRR, destinate a qualsiasi titolo a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale e a promuovere la rigenerazione urbana, ovvero a tutte le risorse destinate agli enti locali per promuovere la rigenerazione urbana che siano a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato.

2. In coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR, l'IVSM può costituire criterio al fine di orientare la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto, ovvero la quantificazione del riparto delle risorse per ciascun ente in caso di assegnazioni di fondi *erga omnes*.»

Le risorse di cui fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 1562, possono essere utilizzate dagli enti beneficiari individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 anche per finanziare livelli di progettazione di opere pubbliche superiori a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica, in coerenza con gli obiettivi posti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.»

21.0.2
BITI

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*
(Disposizioni urgenti in materia di appalto integrato)

1. Al fine di garantire la continuità nelle capacità di investimento degli enti locali, fino al 31 dicembre 2022, nel caso di progettazione esecutiva derivante da appalto integrato di lavori, bandito dagli enti locali e territoriali, che risenta degli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la stazione appaltante può autorizzare modifiche progettuali che comportino una riduzione fino al 15 per cento del quadro economico dell'intervento rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo oggetto di appalto, per le sole voci di spesa relative a lavori che abbiano subito comprovati aumenti eccezionali dei prezzi. Tale autorizzazione avviene prima dell'approvazione del progetto esecutivo, ha valore ai fini degli obblighi contrattuali e avviene attraverso determinazione del responsabile unico del procedimento che attesti gli aumenti eccezionali di cui al presente comma, previa deliberazione dell'organo di governo.

2. Le modifiche progettuali di cui al comma precedente possono comprendere anche riduzione del numero di opere ovvero lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le caratteristiche fondamentali dell'intervento e le eventuali migliorie proposte in sede di presentazione dell'offerta.»

Art. 22

22.2
RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dotazione di 2 milioni di euro» *con le seguenti*: «dotazione di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22.3

VALENTE, MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «2 milioni di euro» *con le seguenti*: «20 milioni di euro».

Art. 23

23.5

MARGIOTTA, RAMPI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.»

23.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle seguenti condizioni:

a) gli impianti di produzione rinnovabile entrano in funzione contestualmente o successivamente all'impianto di elettrolisi alimentato;

b) l'impianto di elettrolisi e l'impianto di produzione di energia rinnovabile sono ubicati nella stessa zona di mercato elettrico;

c) il consumo di energia rinnovabile da parte dell'impianto d'elettrolisi avviene entro 15 minuti dalla produzione dell'impianto rinnovabile.»

23.13

ROSSOMANDO, MANCA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le misure di incentivazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 si applicano anche alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ivi incluse le società *in house*.»

23.21 (testo 3)

MISIANI, FERRARI, BITI, TARICCO, FERRAZZI, BOLDRINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di affrontare la situazione di grave emergenza idrica del Bacino Padano in conseguenza delle scarse precipitazioni invernali e primaverili, della forte riduzione degli accumuli di riserva idrica nei fiumi e nei laghi e della riduzione della portata delle falde, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Tavolo, con la partecipazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero per la Transizione Ecologica, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, dell'Autorità di Bacino per il Po, delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Trento, gli Enti regolatori laghi prealpini, l'Associazione Nazionale della Bonifica (AN-

BI), le Associazioni Agricole maggiormente rappresentative, i rappresentanti dei gestori degli invasi idroelettrici alpini, con il compito di: a) gestire l'emergenza in atto, anche con finalità di mappatura della situazione; b) valutare l'adozione dello stato di emergenza per siccità del Bacino padano; c) valutare l'adozione di specifiche deroghe sulla gestione del Deflusso Minimo Vitale e del Deflusso Ecologico, la standardizzazione degli strumenti straordinari adottati dalle Regioni in ambito di DMV, di PAC e di PSR, e specifiche deroghe sulle concessioni di derivazione d'acqua pubblica finalizzate a consentire aumenti della portata nei corsi d'acqua pubblica, di derivare transitoriamente portate fino alla massima capacità dei corpi idrici derivati; d) adottare protocolli straordinari di rilascio delle portate invasate nei bacini idroelettrici così da attenuare l'assenza di accumulo nevoso; e) valutare strumenti di attenuazione dei potenziali danni per le imprese agricole e zootecniche; f) l'adozione di ogni necessario provvedimento necessario a prevenire le criticità ed attenuare gli effetti dell'attuale grave stato di siccità.»

ORDINE DEL GIORNO

G23.18 (già em. 23.0.18)
COLLINA, VALENTE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionali di ripresa e resilienza (A.S. 2598);

permesso che,

il Consiglio Europeo Straordinario del 31 maggio 2022, nel documento conclusivo (https://www.consilium.europa.eu/media/56586/2022-05-30-31-euco-conclusions-it.pdf), ha sottolineato, come priorità a breve termine, l'importanza delle fonti energetiche interne per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

la questione della transizione energetica nel nostro Paese, in termini prospettici, è strettamente connessa ad una programmazione attendibile e prevedibile del mix delle fonti energetiche in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico interno e il mantenimento della competitività del nostro sistema economico. A tal fine, pertanto, emerge in tutta evidenza, anche alla luce delle recenti vicende geopolitiche internazionali, l'esigenza di individuare il mix delle fonti energetiche che il nostro Paese dovrà

avere nei prossimi dieci anni e programmare gli adeguati investimenti in funzione di tale obiettivo;

l'esempio più importante in questo momento è dato dalla Danimarca, che ha provveduto a programmare la propria transizione energetica definendo la sua indipendenza dalle forniture russe e valutando l'incidenza del gas naturale nel mix delle fonti energetiche interne. Tali scelte hanno portato la Danimarca a programmare investimenti sull'eolico ma anche sul gas naturale, dotandosi di strutture e piattaforme per le estrazioni del gas dal mare del Nord prospiciente il paese;

la Danimarca è un Paese con meno di 6 milioni di abitanti, non è membro del G7 e non è una potenza economica mondiale come l'Italia. Tuttavia, con le scelte intraprese, sta dimostrando di programmare una transizione energetica credibile, pur in un contesto molto complicato come quello attuale;

considerato che,

per l'Italia, gli obiettivi europei fissati negli impegni del *Fit for 55* sono una priorità strettamente connessa con l'implementazione delle energie rinnovabili, la transizione energetica ha oggi un senso se si riesce a mantenere in equilibrio la sostenibilità economica con quella sociale ed ambientale. Ciò significa che, nel programmare il cambiamento del mix delle fonti energetiche e delle tecnologie energetiche, il Paese dovrà essere in grado di garantire il mantenimento la propria competitività sui mercati internazionali e il mantenimento, se non il miglioramento, dei livelli occupazionali in tutti i settori manifatturieri;

alla luce dell'attuale situazione, occorre quindi programmare con urgenza quale sarà il mix energetico del nostro paese nel 2040 e quale quota il Paese intende riservare alla fonte energetica del gas naturale e all'interno di questa quota quale sarà da attribuire alle produzioni di gas nazionale in funzione della sicurezza degli approvvigionamenti per la competitività del nostro mondo produttivo;

tale programmazione si rende necessaria per dare con chiarezza un ruolo alle produzioni nazionali di gas in un'ottica di transizione del sistema produttivo, soprattutto gli *hard to abate sectors* o anche per esempio per la gestione della sicurezza degli stoccaggi;

l'attuale condizione geopolitica ed economica richiede giustamente di spingere quanto più possibile sul fronte delle fonti rinnovabili ma anche di diversificare quanto più possibile le fonti di approvvigionamento energetico del Paese, messe a forte rischio a seguito dello scoppio del conflitto armato in Ucraina e dalla condizione di dipendenza del nostro Paese dal gas russo;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, in considerazione dei suddetti rischi, ha evidenziato a più riprese la necessità di sostenere l'approvvigionamento energetico del Paese anche attraverso un maggiore utilizzo delle fonti energetiche interne, tra cui l'incremento della produzione nazionale di gas, drasticamente ridotta nel corso degli ultimi anni;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a definire, in linea con le priorità a breve termine individuate nel documento conclusivo del Consiglio Europeo del 31 maggio 2022, la strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali al fine di determinarne un maggiore sfruttamento utile a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento della competitività del nostro sistema produttivo manifatturiero per tutta la durata del periodo della transizione energetica, anche attraverso la revisione del PiTesai in ragione della mutata situazione internazionale che influisce negativamente non solo nel breve periodo ma anche nel lungo periodo.

EMENDAMENTI

23.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 23-*bis***

(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del

titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10.»

23.0.3

TARICCO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*

(Misure per l'attività agricola - chiarimenti)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione

dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas", sono aggiunte le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono soppresse le seguenti parole: "per la trazione dei mezzi utilizzati" e dopo le parole: "attività agricola", è aggiunta la seguente: "agromeccanica".

6. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

7. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche", sono inserite le seguenti: "e delle imprese agrituristiche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono inserite le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96".»

23.0.15

MARGIOTTA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(*Misure in materia di funzionamento Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC*)

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole "sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente" sono aggiunte le seguenti: "e interamente

riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica".

2. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, penultimo periodo, limitatamente ai compensi spettanti ai componenti della Commissione VIA VAS, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione VIA VAS, corrisposto a seguito dell'adozione del provvedimento finale, resta comunque riferito all'anno in cui è stato adottato il relativo parere.».

23.0.18

COLLINA

Ritirato e trasformato nell'odg 23.18

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*

(Misure per l'approvvigionamento energetico)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività" aggiungere le seguenti: "e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli già istituiti con legge" e dopo le parole "in condizione di sospensione volontaria delle attività" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 Mln mc. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9, così come successivamente modificato, è consentita la coltivazione di queste ultime concessioni per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano effettivamente alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza da condurre sotto il controllo del Ministero della Transizione Ecologica."

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2- bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale dedicata alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni

di coltivazione in zone di mare poste fra 9 e 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente a siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 Mln mc. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al periodo precedente sono tenuti ad aderire alle procedure di cui al comma 1".

c) al comma 3, dopo le parole "realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2 bis,".»

23.0.22

TARICCO

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-*sexies*, commi da 4-*sexies* a 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.»

Art. 24

24.2

FERRAZZI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis.* All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 8-*bis*, ultimo periodo, le parole da: " per i quali alla data" fino a: " entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: " la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del

70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."».

Art. 25

25.1

FERRAZZI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 182-*ter*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) entro il 31 dicembre 2025 sia assicurata la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi."»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 30, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rottami ferrosi" inserire le seguenti: "e i metalli non ferrosi";

b) al comma 2, dopo le parole: "o i rottami ferrosi" inserire le seguenti: "e i metalli non ferrosi"».

Art. 26

26.2

FERRARI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazio-

ne degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, gli enti locali possono adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso di adeguate esperienze pregresse.».

26.6

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione con le Province, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane.»

Art. 27

27.7 (testo 2)

BOLDRINI

Ritirato

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-*bis*) i comuni con i relativi servizi di tutela e salvaguardia ambientale;

b-*ter*) le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;»

27.12

BOLDRINI

Ritirato

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) fanno funzionalmente parte del SNPS le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;»

27.0.7

BOLDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis.*

(Disposizioni in materia di sanità delle aree interne)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle aree interne, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende egli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. A decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie delle aree interne montagna e prendono in locazione

un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi

indicati, acquistano in uno dei comuni delle aree interne un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto, nel limite di 10 milioni di euro a valere

sul fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.»

Art. 28

28.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

Sopprimere l'articolo

Art. 30

30.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire la parola:* «sei»*, con la seguente*: «sette» *e dopo le p*arole «della ricerca, uno», *aggiungere le seguenti:* « eletto in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi dell'ASI, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218»;

b) *al comma 8, dopo le parole:* «alla data di entrata in vigore del presente decreto»*, inserire le seguenti:* «e fatte salve le quote spettanti all'ASI dell'incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, già previste nella legge 30 dicembre 2021, n. 234».

Art. 31

31.2

RAMPI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici

unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è compreso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi.

2-*ter*. Con il decreto di cui al comma 2-*bis* si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e non disperdere le specifiche competenze professionali, in sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 2-*bis* può essere, altresì, stabilita la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.«

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: *»e Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni«*

Art. 32

32.3

NANNICINI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis*)* al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3-*bis*, comma 4, le parole da ", anche ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del comma, sono soppresse; infine, è aggiunto il seguente periodo: "La violazione della presente disposizione è regolata dall'articolo 18-*bis*.";

2) all'articolo 18-*bis* dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";

3) all'articolo 62, comma 2-*bis*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-*bis*.";

4) all'articolo 64, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti: "3-*ter*. I gestori dell'identità digitale accreditati, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi dei richiedenti, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-*ter*. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale. Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

3-*quater*. I gestori dell'identità digitale accreditati, al momento del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, comunicano all'Anagrafe della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche mediante la piattaforma prevista dall'articolo 50-*ter*, il codice identificativo assegnato univocamente all'identità digitale rilasciata. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 6-*bis*, sono definite le modalità di comunicazione del codice identificativo, quelle di associazione dello stesso codice ai dati anagrafici del cittadino titolare dell'identità digitale rilasciata nonché le modalità di co-

municazione alla ANPR, da parte dei gestori dell'identità digitale accreditati, dell'eventuale cessazione, sospensione o revoca dell'identità rilasciata. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con cui l'ANPR rende disponibile al cittadino cui si riferisce l'identità digitale, l'informazione relativa ad uno degli eventi di cui al precedente periodo nonché il termine entro cui i gestori dell'identità digitale accreditati provvedono alla comunicazione all'ANPR dei codici identificativi assegnati univocamente alle identità digitale attive e rilasciate a persone fisiche alla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al comma 3-*ter*"; 5)"

b) dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-*bis*) all'articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versate alle entrate del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri".

32.5

MANCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 64, comma 2-*duodecies*,del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole "attesta gli attributi qualificati dell'utente," sono aggiunte le seguenti: "da intendersi quali attestazioni elettroniche di dati, relativi a persone fisiche o soggetti di natura giuridica, funzionali all'erogazione dei servizi" e dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate da soggetti che detengono tali informazioni in base alla normativa vigente, anche di settore". »

32.28

BITI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare il processo di transizione al digitale, strategico per un'ottimale realizzazione del PNRR, il miglioramento della qualità dei servizi a cittadini e imprese e la necessaria partecipazione di questi ultimi alla gestione delle politiche pubbliche, sono ridefinite le attività di informazione e comunicazione, unificandole sul piano organizzativo ed è istituita la figura dell'Esperto in Comunicazione Digitale (ECD), competente nelle nuove tecnologie comunicative.

1-*ter*. Le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, istituiscono entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'area unificata denominata Comunicazione Stampa e Servizi al Cittadino (CCS), in cui l'Esperto in Comunicazione Digitale, il Giornalista Pubblico e il Comunicatore Pubblico, operano in modo organico e coordinato nella gestione delle attività di informazione e comunicazione.

1-*quater*. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione permanente "Comunicazione pubblica monitoraggio e valutazione" (COMVA) con l'obiettivo di monitorare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, fornire indicazioni e linee guida per eventuali sanzioni o premi per le amministrazioni inadempienti o virtuose, favorire la formazione continua e lo scambio di buone pratiche.»

32.29

MARGIOTTA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 8 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

1-*ter*. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche" e dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

2) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

3) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,";

b) all'articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica."

c) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".

d) all'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).".

1-*quater*. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della

relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica".»

32.34

VALENTE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le parole: "alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36." sono sostituite dalle seguenti: "alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori coinvolti nel procedimento ed interessati per le finalità di tutela e controllo delle loro funzioni dall'installazione, ivi inclusi le amministrazioni e le agenzie, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36."»

32.47

VALENTE, LANIECE, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del

richiedente, nonché all'aggiornamento del sistema delle varianti grafiche che consentano la scrittura con i segni diacritici pertinenti dei nomi e dei cognomi dei cittadini appartenenti a minoranze nazionali o dei cittadini con cognomi stranieri. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

ORDINE DEL GIORNO

G32.2 (già em. 32.0.2)
COLLINA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (A.S. 2598);

premesso che,

la transizione digitale, obiettivo al cuore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, richiede l'adozione a tutti i livelli istituzionali di un'adeguata strategia di *cybersicurezza*, che garantisca la resilienza cibernetica e contribuisca all'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

rilevato che,

la Missione 1, Componente 1, del PNRR (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA) prevede l'investimento 1.5 interamente dedicato alla *cybersecurity*, con uno stanziamento di 0,62 miliardi di euro finalizzati: a rafforzare i presidi di front-line per la gestione degli *alert* e degli eventi a rischio intercettatati verso la PA e le imprese di interesse nazionale; a costruire e rendere più solide le capacità tecniche di valutazione e audit continuo della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate per l'erogazione di servizi critici da parte di soggetti che esercitano una funzione essenziale; a investire nell'immissione di nuovo personale sia nelle aree di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico diretto contro singoli cittadini, sia in quelle dei comparti preposti a difendere il paese da minacce cibernetiche; a irrobustire gli *asset* e le unità *cyber* incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce *cyber*,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a prevedere che le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché la Consip

S.p.A. e le centrali di committenza regionali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, siano tenuti a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di *cybersicurezza* e a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di *cybersicurezza*;

a prevedere altresì che le predette amministrazioni prevedano criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto dei beni e servizi ICT per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

EMENDAMENTI

32.0.2 (testo 2)
COLLINA

Ritirato e trasformato nell'odg G32.2

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.
(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° agosto 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza

ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il raggiungimento da parte delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, delle finalità di cui al presente articolo.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.10

PITTELLA, MANCA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«**Art. 32-*bis.***

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*ter*, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

b) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f) all'articolo 30-*ter*, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-*ter*, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.»;

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2,»;

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;».»

Art. 33

33.0.5
MARGIOTTA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.
(*Misure finalizzate al rafforzamento e ammodernamento in senso sostenibile del trasporto pubblico locale*)

1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, trasmettono entro il 30 settembre 2022 e successivamente con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 16 - bis, comma 7, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 11. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché applicare nei confronti delle stesse una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 11, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Nei casi di cui al presente comma, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e sono destinate, nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 luglio 2022 e, successivamente, aggiornato almeno ogni tre anni, sono individuati:

a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;

b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;

c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

3. Nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonché durante lo svolgimento degli stessi, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, l'Ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica indipendente, dallo stesso appositamente costituita e composta da persone di comprovata esperienza in materia di trasporti e di sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della valutazione dell'effettivo stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e, ove necessario, del costruttore, può autorizzare l'esercizio del predetto sistema di trasporto, prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto non può comunque superare il periodo di sei mesi, prorogabile, una sola volta, e per non più di sei mesi. Al funzionamento della Commissione tecnica di cui al primo periodo, nonché agli oneri necessari all'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente concedente o committente disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai sottosistemi delle reti ferroviarie nonché agli impianti a fune.»

Art. 34

34.3

MARGIOTTA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e» *inserire le seguenti*: «, limitatamente agli appalti di servizi e forniture,»

Art. 35

35.4

MARGIOTTA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e del più efficace controllo della spesa pubblica, per gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 finanziati con risorse del PNRR e del PNC, i soggetti aggregatori della domanda, nelle loro diverse articolazioni, e gli altri soggetti attuatori affidano, ai sensi dell'articolo 31, comma 7 del predetto decreto, incarichi di supporto al responsabile del procedimento per lo svolgimento di attività di project management, ovvero delle attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento sulla fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e con gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui alla legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto- legge 31 maggio 2021, n.77 ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo che non rivestano il ruolo di soggetti attuatori, in possesso di adeguate esperienze pregresse.

1-*ter*. Nell'ambito delle procedure di scelta dell'affidatario i soggetti di cui al comma 1 danno priorità all'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché ad

eventuali forme di contratti collaborativi. La cauzione definitiva a carico dell'aggiudicatario è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro.

1-*quater*. Ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e allo scopo di ridurre eventuali contenziosi nella fase di esecuzione dei contratti, l'Autorità nazionale anticorruzione provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge contratti-tipo aventi ad oggetto la prestazione di servizi, lavori e forniture, vincolanti per i soggetti aggiudicatori di interventi di importo superiore ai 139.000 se relativi a servizi e forniture e al milione di euro per i lavori, aventi ad oggetto la realizzazione di interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC.».

35.5

FERRARI

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, al fine di rendere più efficace la distribuzione delle risorse agli enti locali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuate quattro macro-aree geografiche omogenee del Paese e una comprensiva delle città metropolitane, nonché i criteri e le modalità per garantire, nei bandi destinati agli enti territoriali, una destinazione quantitativa delle risorse idonea ai fabbisogni di ciascuna delle delle macro-aree e una suddivisione di linee di finanziamento per fasce dimensionali dei comuni con più o meno 15 mila abitanti.»

35.0.4
MARGIOTTA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis*
(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,".»

35.0.6 (testo 3)
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."

2. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.

3. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1), è inserito il seguente: "1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

b) dopo il numero 3) è inserito in seguente: "3-*bis*) il comma 4 è soppresso".

4. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,". »

35.0.15
MARGIOTTA

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1), sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

1-*ter*) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di"";

b) dopo il numero 3) è inserito in seguente:

"*3*-bis*)* il comma 4 è soppresso".»

Art. 37

37.1

VALENTE

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «di cui al comma 6» *sono inserite le seguenti*: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,» *e all'ultimo capoverso, dopo le parole*: «è approvata» *sono inserite le seguenti*: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale»;

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente*: «3-*bis*. All'articolo 11, comma 1-*ter*, lettera a), del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303" sono aggiunte le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, co. 14 della Legge 15 maggio 1997, n. 127"».

Art. 39

39.0.2

PITTELLA, VALENTE

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 39-*bis*

(Disposizioni per favorire il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)

1. Per l'attuazione della Misura M1C3 «Turismo e Cultura 4.0» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel

Federation, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù", di seguito AIG.»

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'ente pubblico AIG.

3. Alla tabella - Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", è inserita la seguente: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giova-

nili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell' ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 7,5% dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 41

41.1 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, MIRABELLI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità

complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;

c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

4-*ter*. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 4-*bis* sono assegnate, con immissione in possesso non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

4-*quater*. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione di cui al comma 4-*bis*, è autorizzata la spesa di euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023.

4-*quinquies*. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022" e le parole da "1.231" a "e 123" sono sostituite dalle seguenti: "120".

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quater* pari ad euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4-*septies*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

4-*octies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

Art. 42

42.0.4

MIRABELLI

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*

(Misure in materia di conciliazione sindacale telematica)

1. Le conciliazioni in sede sindacale, di cui agli articoli 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile possono essere esperite e concluse anche con modalità telematiche, purché sia sempre garantita la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale da lui indicato, nonché della parte datoriale.».

Art. 43

43.3

D'ALFONSO

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ANRP - Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari, con sede legale in Roma, ha diritto all'accesso alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.»

43.6

VALENTE, PARRINI, D'ALFONSO

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti* «centocinquanta giorni».

43.0.4

VALENTE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*

(Inserimento lavorativo dei profughi di guerra e delle donne che abbiano subito violenza di genere)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) profughi di guerra e donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-*bis*, del decre-

to-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»;

b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "servizi socio-sanitari ed educativi", sono inserite le seguenti: ", incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), b-*bis*), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106".»

Art. 44

44.123 (testo 2)
MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, BITI

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* "Art. 16-*bis*", *comma 1, lettera b), sostituire la parola:* «dirige» *con la seguente*: «coordina»; *sostituire la lettera c) con la seguente*: «c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti»; *aggiungere, in fine, la seguente lettera*: «c-*bis*) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione alla partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.»;

b) *al capoverso* "Art. 16-*bis*", *sostituire il comma 3 con il seguente*:

«3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato scientifico internazionale.»;

c) *al capoverso* "Art. 16-*bis*", *comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole*: «e presiede il Comitato d'indirizzo» *e al quinto periodo sopprimere le parole*: «e sentito il Comitato d'indirizzo»;

d) *al capoverso* "Art. 16-*bis*", *sopprimere il comma 5;*

e) *al capoverso* "Art. 16-*bis*", *comma 6, sopprimere le parole*: «partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo»;

f) *al capoverso* "Art. 16-*bis*", *comma 9, sostituire le parole*: «all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107» *con le seguenti*: «all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».;

g) *al capoverso* "Art. 16-*ter*", *sostituire il comma 1 con il seguente*:

«1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema, di cui al successivo comma 3, e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.»;

h) *al capoverso* "Art. 16-*ter*", *sostituire il comma 2 con il seguente*:

«2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio.»;

i) *al capoverso* "Art. 16-*ter*", *sostituire il comma 3 con il seguente*:

«3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì gli obiettivi delle attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa,

nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.»;

l) *al capoverso* "Art. 16-*ter*", *sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria; i medesimi percorsi sono disciplinati dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5, si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione collettiva attualmente legata esclusivamente all'anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. La durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione stessa sono disciplinati dal decreto di cui al successivo comma 8, primo periodo. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva di cui al quarto periodo può essere ripetuta l'anno successivo. Le verifiche di cui al quarto periodo sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale di cui al quarto periodo sono considerati anche i risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità»;

m) *al capoverso* "Art. 16-*ter*", *sostituire il comma 5 con il seguente*:

«5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento della progressione salariale anticipata di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento della progressione salariale anticipata nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. La progressione salariale anticipata è corrisposta nell'anno di conseguimento del-

la valutazione individuale positiva del percorso. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del ministro dell'istruzione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.»;

n) *al capoverso* "Art. 16-*ter*"*, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati gli ambiti della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. Le previsioni di cui ai periodi precedenti sono perfezionate entro il 28 febbraio 2023. Qualora il regolamento e l'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo non fossero perfezionati alla data del 28 febbraio 2023, nelle more dell'adozione degli stessi, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto anche delle previsioni di cui all'allegato B».

o) *al capoverso* "Art. 16-*ter*"*, al comma 9, lettera e), sostituire le parole*: «all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» *con le seguenti*: «all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

p) *all'Allegato 3, sostituire l'Allegato b) con il seguente*:

Conseguentemente, sostituire l'allegato B con il seguente:

«Allegato B

(Articolo 16-*ter*, comma 8)

I. In via di prima applicazione, con il decreto di cui all'articolo 16-*ter*, comma 8, ultimo periodo, sono disciplinate la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione. In particolare, sono definiti: la durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione. Sono altresì definiti le tempistiche e le modalità di conseguimento della progressione salariale anticipata, anche in funzione della effettiva anzianità di servizio già conseguita dagli aspiranti.

II. Fra i criteri per la valutazione degli esiti dei percorsi formativi, sono considerati, fra gli altri, l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi

didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione.

III. per l'eventuale orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

IV. Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5;

V. Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo che può comprendere le seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 6 e 7, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

3. governance della scuola: teoria e pratica;

4. leadership educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

10. tecniche della didattica digitale.».

44.183

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

Al comma 1, sostuire la lettera i), con la seguente:

«i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18-*bis* - *(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo). - 1.* Sino al 31 dicembre 2024 è assunto in ruolo tutto il personale iscritto nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. I destinatari di proposta di assunzione di cui al periodo precedente, qualora privi di abilitazione, la conseguono ai sensi dell'articolo 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si considera abilitato il personale in possesso di titolo riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; per gli insegnanti tecnico pratici rimangono ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."»

Art. 47

47.10

MARCUCCI, PARRINI

Ritirato

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: «*4-*bis*. Gli enti locali che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

47.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente.*

«Art. 47-*bis*.

(Misure urgenti per la scuola nelle aree interne e del cratere sismico)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 4.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

47.0.11 (testo 2)
RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, BITI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 47-*bis*.

(Ulteriori misure per l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2022-2025, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.

2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" sono aggiunte le seguenti: "del 50%".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure

autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione";

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola "concorso" le seguenti: "e della procedura straordinaria".

3. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo, le parole "possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo";

b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso.";

c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.";

d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "al 31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", al 31 agosto 2023".

6. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 15 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato con il punteggio minimo previsto le prove di cui al predetto decreto dipartimentale.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2598
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"
Titolo breve: *d-l 36/2022 - ulteriori misure attuazione PNRR*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

N. 308 (pom.)
3 maggio 2022

1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

N. 1 (pom.)
10 maggio 2022

N. 2 (ant.)
17 maggio 2022
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 3 (ant.)
18 maggio 2022
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 4 (pom.)
18 maggio 2022
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 5 (pom.)
19 maggio 2022
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 6 (ant.)
20 maggio 2022
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

N. 2 (pom.)
24 maggio 2022

1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

N. 7 (pom.)
24 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

N. 3 (ant.)
25 maggio 2022

1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

N. 5 (ant.)
30 maggio 2022

N. 6 (pom.)
14 giugno 2022

N. 7 (pom.)
16 giugno 2022

N. 8 (nott.)
16 giugno 2022

N. 9 (ant.)
17 giugno 2022

N. 10 (pom.)
20 giugno 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 308 (pom.) del 03/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
308ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1a e 7a il disegno di legge n. 2598 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). D'intesa con il presidente Parrini, avverte che è convocata domani alle ore 13,30 una riunione degli Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per l'organizzazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE propone un'integrazione all'elenco delle audizioni in merito al disegno di legge n. 2147 (imprese cinematografiche e audiovisive e indipendenti), sulla quale conviene la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE
(2317) ***NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 aprile scorso.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati subemendamenti ai quattro emendamenti che la relatrice ha presentato il 27 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2333) ***Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*** , Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 marzo.

Il PRESIDENTE avverte di avere presentato, in qualità di relatore, gli emendamenti 4.100 (testo 2), 5.100, 10.100 e 11.100, che adempiono alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nel suo parere sul nuovo testo del relatore per il disegno di legge. Avverte inoltre che il senatore Iannone ha presentato una riformulazione dell'emendamento 4.9 e che la senatrice Russo ha presentato un testo corretto del suo emendamento 4.7 e un testo 2 del suo emendamento 8.3. Tutti gli emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, interviene sull'andamento dei lavori; ricorda come l'iniziativa in titolo sia considerata prioritaria dal Governo e richiama le parole del presidente del Consiglio dei ministri, che ha sottolineato l'importanza di potenziare il settore sin dal suo discorso alle Camere in occasione della costituzione del Governo da lui presieduto. Dalla metà di gennaio è stato individuato il testo per l'iniziativa in titolo e subito dopo è stato definito il quadro complessivo delle proposte emendative; la prosecuzione dei lavori tuttavia è sospesa da settimane, in attesa che il Governo fornisca gli elementi istruttori, ripetutamente richiesti, necessari per l'espressione dei pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti. Nel segnalare di avere sollecitato più volte il Governo, manifesta preoccupazione sui tempi per la conclusione della discussione; una preoccupazione che ha condiviso con la Presidente della omologa Commissione della Camera dei deputati, con la quale il dialogo e il confronto è stato ininterrotto, e che chiede al sottosegretario Floridia di riportare al Ministro.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA condivide la preoccupazione manifestata dal Presidente relatore e assicura di avere più volte segnalato l'esigenza di accelerare la discussione del disegno di legge in titolo. Informa che in data odierna è stata condivisa con il relatore la valutazione degli emendamenti.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, precisa che il quadro di tali valutazioni non è ancora completo e ringrazia il Sottosegretario per il suo impegno, auspicando che la discussione possa concludersi al più presto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(2422) ***Fiammetta MODENA. - Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino"***
(2526) ***BRIZIARELLI ed altri. - Disposizioni per le celebrazioni delle figure e dell'arte di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino", e di Luca Signorelli nel quinto centenario della morte***
(2551) ***NENCINI. - Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 27 aprile.

Poiché nessuno chiede la parola per intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il PRESIDENTE propone quindi di conferire alla relatrice, senatrice Saponara, l'incarico di predisporre un testo unificato per le iniziative in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2416) ***Maria SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma***
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 12 aprile.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e il sottosegretario Barbara FLORIDIA rinunciano alla replica.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha formulato sul disegno di legge in titolo un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.0.1. Informa inoltre che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sia sul testo del disegno di legge che sull'emendamento 1.0.1 del relatore.

Poichè nessuno chiede di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'articolo 1 del disegno di legge in titolo è posto ai voti e approvato.

Con il parere favorevole del sottosegretario Barbara FLORIDIA, anche l'emendamento 1.0.1 è quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime soddisfazione per la sollecita conclusione della discussione del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2416, come modificato, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa, in tutte le votazioni, all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 NT1

Art. 4

4.7 (testo corretto)

Russo

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole "*un'università", *inserire le seguenti:* "o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica".

4.9 (testo 2)

Iannone, Barbaro

Iannone, Barbaro

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato» *inserire le seguenti:* «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,»

4.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati"*, con le seguenti:* "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche"*;*
b. *sostituire il comma 6 con il seguente: "*6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera *c)*, sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *a)*, nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440."*;*
c. *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:* "12. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al credito d'imposta di cui al comma 6 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.".

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.".

Art. 8

8.3 (testo 2)

Russo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella Regione."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica"

Art. 10

10.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: "All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

*b) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: "*Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS *Academy* non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.*"*

Art. 11

11.100

Il Relatore

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: "La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022."

1.3.2.2. 1^ (Affari Costituzionali) e 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.2.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 1 (pom.) del 10/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, prima di dare la parola ai relatori, comunica gli esiti della riunione degli Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta mercoledì scorso, per l'organizzazione dei lavori sul disegno di legge in titolo.
In quella sede si è convenuto di avviarne l'esame nella seduta odierna. Si è inoltre convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in titolo, di chiedere l'autorizzazione alla loro trasmissione mediante l'attivazione del circuito interno, nonché sul canale satellitare e sulla *web* tv e di fissare a domani, mercoledì 11 maggio, il termine entro cui far pervenire le proposte di audizione. Sempre in merito alle audizioni informali, comunica che si è convenuto di dare mandato ai due Presidenti a individuare le audizioni da svolgere - in videoconferenza - e i soggetti cui invece chiedere un contributo scritto, in considerazione dell'ampio spettro di materie su cui incide il provvedimento d'urgenza e dei tempi per il suo esame; si è inoltre concordato di svolgere le audizioni nel corso della prossima settimana, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Lo svolgimento della discussione generale è previsto nel corso della settimana successiva alla prossima; si è convenuto di fissare sin d'ora alle ore 14 di giovedì 26 maggio il termine per presentare eventuali emendamenti e ordini del giorno; la loro valutazione in merito a eventuali profili di inammissibilità è prevista entro il 1° di giugno.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE informa infine che si prevede di poter concludere l'esame in sede referente il 14 giugno.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, nella settimana dal 7 al 12 giugno, potrebbe verificarsi un consistente rallentamento dei lavori parlamentari, e quindi anche dell'*iter* del disegno di legge in titolo, in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno, in coincidenza peraltro con il voto su cinque quesiti referendari, di cui la Lega è promotrice.

Il PRESIDENTE, confermando quanto già stabilito nella riunione degli Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, assicura che l'eventuale previsione di una sospensione o di un rallentamento dei lavori parlamentari in connessione alle consultazioni elettorali e referendarie del 12 giugno potrà comportare una riconsiderazione della data per la conclusione dell'esame; ciò anche per tenere conto dei tempi da programmare per le audizioni, alla luce delle proposte dei Gruppi.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) chiede di prevedere sin d'ora una data più avanzata per la conclusione dell'esame anche al fine di dedicare un tempo adeguato alle audizioni.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritiene opportuna l'audizione dei Ministri competenti per materia.

Il PRESIDENTE ritiene preferibile non individuare sin d'ora una data più avanzata per la conclusione dell'esame, considerando opportuno rinviare tale valutazione quando sarà possibile avere un quadro completo delle audizioni da svolgere. Dichiara, anche a nome del Presidente Parrini, di condividere l'opportunità di sentire i Ministri.

Concordano le Commissioni riunite.

La relatrice per la 1ª Commissione, ROJC (*PD*), illustra il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, che prevede una serie di misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), precisando che si soffermerà sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali e sulle disposizioni nelle materie più affini all'ambito di competenza, ovvero sugli articoli del Capo I, eccetto l'articolo 14, del Capo II, limitatamente agli articoli 20 e 22, del Capo IV, del Capo V, limitatamente agli articoli 34 e 35, del Capo VII e del Capo IX.
Il testo si compone di 50 articoli, suddivisi in nove Capi, e di tre allegati.
Nell'ambito del Capo I, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca, l'articolo 1 integra la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, prevedendo che tali linee di indirizzo concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno 2022.
L'articolo 2 prevede che, dal 1° novembre 2022, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali, nelle autorità amministrative indipendenti e nelle Regioni ed enti locali avvengano mediante concorsi previa registrazione nel portale del reclutamento, operativo a far data dal 1° luglio 2022. A tal fine, reca disposizioni in ordine alle modalità del reclutamento e della registrazione presso il suddetto portale. Dal 1° novembre, anche i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici, svolti secondo le modalità previste per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, saranno individuati attraverso il portale del reclutamento, nel rispetto dei principi della parità di genere. Dispone inoltre che, in relazione agli avvisi di selezione di personale pubblicati dalle amministrazioni sul portale del reclutamento, gli obblighi di comunicazione a eventuali controinteressati si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul medesimo portale da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato. Stabilisce altresì che, per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), presso

le amministrazioni pubbliche, ci si avvalga del portale del reclutamento.
L'articolo 3 opera una revisione della disciplina dei criteri e delle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico non dirigenziale. Si prevedono, tra l'altro, lo svolgimento di almeno una prova scritta (anche a contenuto teorico-pratico) e di una prova orale (relativa anche ad almeno una lingua straniera), precedute eventualmente da una prova preselettiva, la quale può riguardare già l'accertamento delle conoscenze e delle competenze oggetto delle prove successive; i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio in misura non superiore a un terzo, mentre per i profili a elevata specializzazione tecnica è possibile anche una fase di selezione - per l'ammissione a successive fasi concorsuali - basata sui titoli. Ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento di pubblicazione del bando. Viene modificata la procedura per l'adozione di linee guida per l'attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di dirigenti pubblici e si dispone che, con ordinanze del Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si possa procedere all'aggiornamento dei protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in modo da garantire le condizioni di sicurezza.
L'articolo 4 integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - disponendo l'inserimento di una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media* da parte dei dipendenti pubblici - e prevede che le medesime pubbliche amministrazioni provvedano allo svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.
L'articolo 5 assegna alle amministrazioni il compito di adottare misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta apposite linee guida entro il 30 settembre 2022.
L'articolo 6 modifica, con decorrenza dal 1° luglio 2022, la disciplina concernente l'avviso dell'avvio di una procedura di mobilità volontaria da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati. Introduce una limitazione della possibilità di ricorso a comandi o distacchi, prevedendo che non possano eccedere il 25 per cento dei posti non coperti mediante le suddette procedure di mobilità volontaria, con l'esclusione di alcune fattispecie. Reca una disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l'inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco. Prevede - fatte salve alcune esclusioni - la cessazione alla data del 31 dicembre 2022, o alla scadenza successiva eventualmente già fissata, dei comandi o distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso di mancata attivazione della suddetta procedura straordinaria di inquadramento in ruolo. Modifica, inoltre, la norma sull'applicazione anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle disposizioni che disciplinano il trattamento economico accessorio, facendo riferimento esclusivamente al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Introduce la possibilità di un'indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane che operino presso l'Unione europea come esperti nazionali distaccati e che non percepiscano omologhe indennità a carico della medesima Unione.
Prevede, in via transitoria, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di un'amministrazione pubblica (ovvero di un organo costituzionale).
Proroga, infine, dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

L'articolo 7 proroga al 30 giugno 2022 il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del primo Piano integrato di attività e di organizzazione e prevede che le Regioni adeguino, con riferimento agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, i propri ordinamenti ai principi della disciplina inerente al Piano medesimo e ai contenuti del Piano tipo. Modifica altresì le modalità e le condizioni di conferimento degli incarichi che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le altre amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività inerenti il PNRR possono affidare a esperti per il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR e per la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano. Prevede che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", della Missione 1 - Componente 1, del PNRR siano destinate al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Piano, nonché alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica. Infine, differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di assunzioni di personale connesse all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

L'articolo 8 istituisce un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di far fronte al fabbisogno finanziario di Formez PA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9 specifica che le assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia - nell'ambito del PNRR - presso l'ufficio per il processo, non possono essere rinnovate. Differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero della transizione ecologica, fissato dalla legge di bilancio 2019. Autorizza, inoltre, la Presidenza del Consiglio dei ministri sia a incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia, sia a indire procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale anche in deroga alle disposizioni sui concorsi unici.

L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni, specificando le tipologie di incarico che possono rientrare nella suddetta deroga transitoria. Amplia, inoltre, le possibilità di applicazione delle modalità di selezione già previste da norme transitorie per le assunzioni a tempo determinato e per il conferimento di incarichi professionali.

L'articolo 11 consente alle Regioni a statuto ordinario impegnate nell'attuazione del PNRR di assumere, con contratto a tempo determinato, personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a 36 mesi, purché non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026. Stabilisce anche che le risorse finanziarie non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito della politica di coesione per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo determinato possano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

L'articolo 12 detta disposizioni relative alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Si prevedono, tra l'altro: il reclutamento di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, mediante procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le attività pregresse di collaboratore preposto al tutoraggio; il reclutamento di nuovo personale specialista in formazione, comunicazione e sistemi di gestione o per mansioni di supporto alla didattica e alla gestione dell'amministrazione; un'articolazione in "poli formativi" sul territorio nazionale.

L'articolo 13 prevede, per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la riduzione del corso di formazione dagli attuali 18 mesi a 12 mesi, comportando un'anticipazione dell'assunzione in servizio operativo.

L'articolo 15 dispone, a decorrere dall'anno 2022, un incremento della dotazione organica dell'Agenzia

nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) pari a 43 unità di personale.
L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per progetti previsti dal PNRR.
L'articolo 17 ridetermina la dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, autorizzando l'assunzione di personale, al fine di rafforzare le misure per l'esecuzione penale esterna e di garantire la piena operatività degli uffici territoriali.
Nell'ambito del Capo II, recante misure in materia finanziaria e fiscale, l'articolo 20 prevede che l'INAIL promuova appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del PNRR, indicandone alcuni possibili contenuti.
L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale.
L'articolo 28, che introduce il Capo IV dedicato alla transizione digitale, autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del PNRR e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali. Sono stabilite quindi le regole attinenti l'autonomia normativa della società e la sua organizzazione.
L'articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.
L'articolo 30 novella la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza - attualmente in capo al Ministro dell'università e della ricerca - al Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall'ASI. Si prevede, fra l'altro, l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo per il finanziamento dell'ASI e il trasferimento, a titolo gratuito, delle azioni possedute dall'ASI nella società CIRA (Centro italiano di ricerche aerospaziali) al CNR. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame l'ASI deve procedere all'adeguamento dello statuto e dei propri regolamenti; decorso inutilmente tale termine, l'adeguamento sarà curato da una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta da tre membri in possesso di adeguata professionalità. Si stabilisce, infine, che gli organi dell'ASI restino in carica sino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.
L'articolo 31 dispone l'incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a un'apposita struttura per le politiche spaziali e aerospaziali. Prevede inoltre che, per l'esercizio delle funzioni attribuite a tale struttura, la Presidenza del Consiglio possa procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali e tramite concorso, al reclutamento di personale non dirigenziale e si avvalga di un contingente di cinque esperti nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali.
L'articolo 32 modifica le disposizioni concernenti le finalità del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale. Prevede che si tenga conto delle competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in sede di individuazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo. Dispone che il DPCM di attuazione del Sistema di gestione delle deleghe (SGD) disciplini anche le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto medesimo. Inoltre, prevede che siano individuate, con decreto, le modalità di adozione di un manuale operativo recante le specifiche tecniche inerenti alle misure attuative della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.
All'interno del Capo V, contenente misure in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate, l'articolo 34 reca alcune puntuali modifiche al codice degli appalti al fine di rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere.
L'articolo 35 interviene in tema di procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi

finanziati con risorse del PNRR, estendendo anche agli investimenti articolati per lotti funzionali le norme di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici previste dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021.
Nell'ambito del Capo VII, recante disposizioni in materia di giustizia, l'articolo 41 introduce misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale. In particolare, nel settore civile, dispone che presso il Ministero della giustizia possa essere istituito un Comitato con compiti di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di riforma del processo civile e prevede che lo stesso possa essere costituito da un massimo di 15 componenti (oltre al Ministro che lo presiede) che restano in carica per tre anni. Tale limite massimo di 15 componenti viene esteso anche al Comitato già previsto per la giustizia penale, al fine di garantirne la piena operatività.
L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del codice con quello di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374) è in corso di esame parlamentare.
L'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.
In ultimo, il Capo IX reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 48 abroga la disposizione che demandava a decreti del Ministro della giustizia l'individuazione delle procedure di monitoraggio e le risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR, nonché alcune disposizioni in materia di trasporti, che prevedevano l'emanazione di decreti ministeriali o regolamenti attuativi la cui adozione non risulta più necessaria.
L'articolo 49 autorizza le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione del decreto-legge, mentre l'articolo 50 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il relatore per la 7ª Commissione, CANGINI (*FIBP-UDC*) illustra gli aspetti del provvedimento riguardanti anzitutto l'ambito dell'istruzione. L'articolo 44 reca disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di I e II grado con l'obiettivo di completare la riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1). Rispetto alla disciplina previgente in materia di reclutamento, è ora previsto, in via ordinaria, che possano partecipare ai concorsi (banditi con cadenza annuale) i candidati che, oltre al titolo di laurea, abbiano superato un percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale. Tale percorso, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, deve contemplare un periodo di tirocinio (diretto presso le scuole ed uno indiretto, almeno pari a 20 crediti formativi) e concludersi con una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata). A tale modalità ordinaria di reclutamento se ne affiancano altre due, che rivestono carattere derogatorio. Una prima consente a coloro i quali hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, di partecipare al concorso senza aver concluso la richiamata formazione iniziale. Se vincitori di concorso, saranno comunque tenuti a partecipare al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l'acquisizione di 30 crediti formativi (e non 60 richiesti, come regola generale), dopo la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e prima di essere sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, determina l'effettiva immissione in ruolo. Una seconda modalità di reclutamento in deroga a quella ordinaria è quella che permette, nella fase transitoria di attuazione della nuova disciplina (che termina il 31 dicembre 2024), di partecipare al concorso anche a coloro che abbiano maturato 30 crediti del percorso di formazione iniziale (e non i 60 previsti), a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto. Se vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e, a seguire, sono tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l'anno di prova e

l'eventuale immissione in servizio.
La formazione iniziale è completata dalla formazione e aggiornamento permanente rivolto ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado, articolato in percorsi triennali a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Tale formazione, che include le attività di progettazione, *mentoring*, *tutoring* e *coaching* a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche, si svolge fuori dell'orario di insegnamento. I percorsi di formazione sono definiti dalla Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, appositamente istituita dall'articolo in esame e posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. Il provvedimento individua le funzioni della Scuola in materia di formazione continua, le attribuisce la facoltà di avvalersi dell'Indire e dell'Invalsi e definisce i suoi organi (Presidente, Comitato d'indirizzo e Comitato scientifico internazionale), incluse le modalità di nomina e la durata dei rispettivi mandati, nonché la dotazione organica (articolata in un direttore generale, in un dirigente di seconda fascia e in 12 unità di personale appartenente all'Area III, qualifica F1).
La partecipazione all'attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto (ai sensi di quanto previsto dal presente articolo). In esito al superamento delle verifiche previste (intermedie, con cadenza annuale, e finale) al docente è riconosciuta una retribuzione *una tantum* di carattere accessorio. Le verifiche sono effettuate dal Comitato per la valutazione dei docenti e l'entità dell'incentivo economico è stabilita in sede di contrattazione nazionale. È infine previsto l'avvio, dall'anno scolastico 2023/2024, di un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della richiamata Scuola di alta formazione.
L'articolo 45 reca disposizioni in materia di valorizzazione del personale docente. A tal fine, novella una disposizione (articolo 1, comma 593) della legge di bilancio per il 2018 inserendo, fra i criteri ed indirizzi cui deve attenersi la contrattazione ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del personale docente, la valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica. Al contempo, inserisce una disposizione (comma 593-*bis*) che, in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, riserva una quota, pari al 10 del cento dello stanziamento del richiamato fondo, alla predetta finalità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale distinti da quello dell'istituzione scolastica.
L'articolo 46 modifica le disposizioni relativamente alle modalità semplificate con cui sono svolti (con cadenza annuale) i concorsi ordinari per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, di cui al comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto Sostegni-*bis*). Alcune delle modifiche si rendono necessarie al fine di tener conto delle richiamate novità introdotte in materia di reclutamento dall'articolo 43.
In sintesi, le principali novelle riguardano i seguenti aspetti: in sostituzione delle prove scritte previste a legislazione vigente, l'unica prova scritta può articolarsi - oltre che con più quesiti a risposta multipla (come previsto finora) - anche tramite una prova strutturata fino al 31 dicembre 2024 e con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025; la prova scritta deve mirare (anche) all'accertamento delle conoscenze e competenze "sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare"; la prova orale deve accertare, oltre alle conoscenze disciplinari, "anche le competenze didattiche e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico"; è prevista la formazione, in esito al concorso, della graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 43 del presente decreto, e specifica che essi sono immessi in servizio solo nel caso in cui residuino posti vacanti e disponibili conclusa l'immissione in ruolo di coloro che sono in possesso dell'abilitazione, ferma restando la riserva di posti (pari al 30 per cento) ai sensi dell'articolo 59, comma 10-*bis*, del decreto-legge n.73 del 2021; demanda la redazione dei quesiti della prova scritta ad una o più università, sulla base di linee guida ministeriali.

L'articolo 47 reca una serie di disposizioni volte ad assicurare attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione. Si tratta, in particolare: della costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, con il compito di assicurare un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del Piano legati alla digitalizzazione delle medesime; dell'estensione delle misure di semplificazione per l'effettuazione di acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente, introdotte con il decreto-legge n. 77 del 2021 (articolo 55), agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione; di novelle alla procedura relativa al concorso di progettazione per attuare le azioni del PNRR relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale.
Nell'ambito delle modifiche, oltre a quelle dirette ad assicurare la semplificazione della procedura, segnala la misura che, al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR, permette di autorizzare un numero più ampio di progetti, relativi alla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 -"Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica"), anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione; del vincolo relativo ad una serie di risorse, già impiegate per finanziarie i progetti in essere del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione, alla realizzazione degli stessi al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi, target e *milestone* del Piano.
All'articolo 14, in materia di università e ricerca, ai commi 1-4, si prevedono procedure di reclutamento *ad hoc* all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate a due categorie di studiosi: quelli insigniti di un Sigillo di Eccellenza (*Seal of Excellence*) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei *Programmi quadro Horizon 2020* ed *Horizon Europe* negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA), per i quali si prevede la possibilità di chiamata diretta come ricercatore a tempo determinato (cosiddetto RTDa, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a)* della legge n. 240 del 2010); i vincitori dei programmi di ricerca dello *European Research Council*, per i quali si prevede la possibilità di chiamata diretta come professore di prima fascia, di seconda fascia o di ricercatore a tempo determinato (cosiddetto RTDb, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)* della legge n. 240 del 2010). Tali misure sono finalizzate a dare attuazione all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR riguardante "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori". Ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca è demandata la definizione delle misure operative al fine di dare attuazione alla disciplina appena richiamata.
I commi 5 e 6 dell'articolo 14 introducono disposizioni relative all'orientamento e all'accesso agli studi universitari ed equiparati. In particolare, si interviene in materia di contabilizzazione delle risorse del PNRR che confluiscono all'interno del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), al fine di evitare che un incremento delle stesse imponga un conseguente incremento delle risorse regionali per le medesime finalità.
Inoltre l'articolo (al comma 6) anticipa sin dal terzo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado la possibilità di svolgere i percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Nell'ambito del Capo V ("Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate"), segnala l'articolo 36, che reca "Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura". L'articolo, al comma 1, con l'obiettivo di accelerare e semplificare gli interventi recati nel PNRR su beni ecclesiastici, prevede che per i beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono essere individuati gli enti proprietari degli stessi quali soggetti attuatori esterni per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria.
Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 14 attribuisce alla Soprintendenza speciale per il PNRR le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge n. 59 del 2021), compreso nel Piano nazionale per gli

investimenti complementari al PNRR, anche nel caso in cui non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale.
L'articolo 38 opera una rimodulazione degli stanziamenti all'interno dell'investimento M1C34.2 del PNRR, al fine di destinare risorse aggiuntive in favore del sub investimento 4.2.1 "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit".
L'articolo 39 consente al Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai fini delle attività inerenti alla concessione delle garanzie per i finanziamenti nel settore turistico, di poter operare nella composizione ordinaria nelle more in attesa della designazione del rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.
Ai sensi dell'articolo 40, ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici" di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.
Si sofferma poi sull'articolo 18 che anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. La norma estende, altresì, l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024. Infine, introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l'Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.
L'articolo 19 prevede l'istituzione di un portale nazionale, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale; il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS ed INAIL e concerne gli atti summenzionati emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.
L'articolo 21 disciplina l'utilizzo delle eventuali economie realizzate nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal PNRR, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni titolari possono destinare le eventuali risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei cosiddetti Progetti Bandiera proposti dalle Regioni e dalle Province autonome, all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, nel rispetto del vincolo di territorialità delle risorse e di destinazione di almeno il 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno.
Quanto all'articolo 23, esso promuove la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili, esonerando il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica ed escludendo l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente; modifica la disciplina sulle concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua; dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni sia tenuta ad esprimere il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere; estende anche alle Autorità di bacino distrettuali la possibilità di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società *in house* del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino

ambientale.
L'articolo 24 prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Sulla base delle informazioni acquisite, l'ENEA è tenuta a trasmettere una relazione al Ministero della transizione ecologica, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. Inoltre si stabilisce l'istituzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA.
L'articolo 25 modifica il Codice dell'ambiente, stabilendo che il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico - precedentemente inserito nell'ambito del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti costituisca parte integrante dei piani regionali di gestione dei rifiuti. La redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 26 prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del richiamato dicastero.
L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici ("SNPS"). Tale Sistema è inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità.
L'articolo 33, in attuazione di una riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing*, considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti.
L'articolo 35 specifica che la disciplina sulle semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici relative al PNRR e al PNC (di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021) si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.
Quanto all'articolo 37, esso introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali; estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti; stanzia risorse per lo sviluppo industriale delle ZES; demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate e le loro modalità di funzionamento e organizzazione.
L'articolo 41 reca misure per il funzionamento, da un lato, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e, dall'altro, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale.
Nello specifico, dispone che presso il Ministero della giustizia possa essere istituito un Comitato con compiti di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di riforma del processo civile. Prevede inoltre che lo stesso possa essere composto da un numero massimo di quindici componenti (oltre al Ministro o a un suo delegato che lo presiede) che restano in carica per tre anni. Tale limite massimo di componenti viene esteso anche al Comitato già previsto per la giustizia penale, al fine di garantirne la piena operatività.
L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE)

2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo, che incide su varie parti del Codice, è in corso di esame parlamentare.
L'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.

Il PRESIDENTE comunica che le documentazioni che saranno acquisite nel corso delle audizioni, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La sedute termina alle ore 16.

1.3.2.2.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 2 (ant.) del 17/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI
indi del Vice Presidente della 7ª Commissione
PITTONI

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 12,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE (ANIEF), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI (ANP), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI (AND), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, DELLE PROFESSIONALITA' DELL'AREA DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA (UDIR), DEI DIRIGENTI SCUOLE AUTONOME E LIBERE (DiSAL), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI (ANDIS), DELL'ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI (ADI), DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (INDIRE), DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (INVALSI), DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE (CUN), DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), DELLA CONFERENZA UNIVERSITARIA NAZIONALE DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE (CUNSF), DELLA FONDAZIONE AGNELLI, DELLA FEDERAZIONE DEGLI ISTITUTI DI ATTIVITA' EDUCATIVE (FIDAE), DELLE CONSULTE PROVINCIALI DEGLI STUDENTI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (CNSU), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2598 (DECRETO-LEGGE N. 36/2022 - ULTERIORI MISURE ATTUAZIONE PNRR)

1.3.2.2.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 3 (ant.) del 18/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL, SNALS-CONFSAL E FGU-FEDERAZIONE GILDA UNAMS, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2598 (DECRETO-LEGGE N. 36/2022 - ULTERIORI MISURE ATTUAZIONE PNRR)

1.3.2.2.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,05.

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO E RICICLO DEGLI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA (COMIECO), DEL WWF E DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2598 (DECRETO-LEGGE N. 36/2022 - ULTERIORI MISURE ATTUAZIONE PNRR)

1.3.2.2.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 5 (pom.) del 19/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI (AGE) E DELL'ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI (APEI), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI (ANCODIS), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORMATORI INSEGNANTI SUPERVISORI (ANFIS), DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PEDAGOGIA (SIPED), DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA INSEGNANTI (CIDI) E DEL PROFESSOR EUGENIO PROSPERETTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2598 (DECRETO-LEGGE N. 36/2022 - ULTERIORI MISURE ATTUAZIONE PNRR)

1.3.2.2.6. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 6 (ant.) del 20/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6
VENERDÌ 20 MAGGIO 2022

Presidenza del Vice Presidente della 1ª Commissione
GARRUTI

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 12,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, DELL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA (UPI), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI (ANPCI), DELLA CONFCOMMERCIO, DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERE PROFESSIONI (CONFPROFESSIONI), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE), DELL'ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI INGEGNERIA DI ARCHITETTURA E DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA (OICE), DELLA FEDERAZIONE INDUSTRIE PRODOTTI IMPIANTI SERVIZI ED OPERE SPECIALISTICHE PER LE COSTRUZIONI (FINCO), DELLA FONDAZIONE ITALIA DIGITALE, DELL'ASSOCIAZIONE DIRIGENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (AGDP), DELLA CONFEDERAZIONI DIRIGENTI DELLA REPUBBLICA (CODIRP), DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO (ANMIL), DEL COMITATO NO RIFORMA CONCORSI PA E DI SAVE THE CHILDREN, INVERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2598 (DECRETO-LEGGE N. 36/2022 - ULTERIORI MISURE ATTUAZIONE PNRR)

1.3.2.2.7. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 2 (pom.) del 24/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione Brunetta, accompagnato dal capo dell'Ufficio legislativo, dottor Radicetti.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni riunite convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico. Ricorda, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori.

Prendono atto le Commissioni riunite.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione sul disegno di legge n. 2598 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", per i profili di sua competenza

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro BRUNETTA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori TONINELLI (*M5S*), Maria Laura MANTOVANI (*M5S*) e Daisy PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*).

Risponde il ministro BRUNETTA, riservandosi di integrare il suo intervento con risposte scritte.

Ha quindi nuovamente la parola in senatore TONINELLI (*M5S*) per un intervento incidentale nel quale precisa i termini di un quesito precedentemente formulato.

Risponde il ministro BRUNETTA, assicurando che riferirà il quesito al ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Colao, maggiormente competente in materia, affinché egli possa fornire - eventualmente per iscritto - le informazioni richieste.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e comunica che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.2.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 7 (pom.) del 24/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR PAOLO DE ROSA E DEL PROFESSOR MICHELE BELLETTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2598 (DECRETO-LEGGE N. 36/2022 - ULTERIORI MISURE ATTUAZIONE PNRR)

1.3.2.2.9. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 3 (ant.) del 25/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
3ª Seduta
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Interviene il ministro dell'istruzione Bianchi, accompagnato dal capo di Gabinetto dottor Luigi Fiorentino.
La seduta inizia alle ore 12,35.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Le Commissioni riunite convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.
Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico. Ricorda, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori.
Prendono atto le Commissioni riunite.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Ministro dell'istruzione sul disegno di legge n. 2598 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", per i profili di sua competenza
Il PRESIDENTE introduce l'audizione.
Il ministro BIANCHI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.
Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori VITALI (*FIBP-UDC*), Bianca Laura GRANATO (*CAL-Alt-PC-IdV*), Loredana RUSSO (*M5S*), Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), TONINELLI (*M5S*), PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), Maria Laura MANTOVANI (*M5S*), Valeria ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), VERDUCCI (*PD*), CANGINI (*FIBP-UDC*), relatore per la 7a Commissione sul disegno di legge n. 2598, e il presidente NENCINI (*IV-PSI*).
Risponde il ministro BIANCHI.
Prendono nuovamente la parola per un intervento incidentale il presidente NENCINI (*IV-PSI*) e il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), cui risponde il MINISTRO.
Il PRESIDENTE ringrazia quindi il Ministro e comunica che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni.
Prendono atto le Commissioni riunite.
Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.3.2.2.10. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 5 (ant.) del 30/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
LUNEDÌ 30 MAGGIO 2022
5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 10,55.

IN SEDE REFERENTE
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 1.076 emendamenti e 13 ordini del giorno riferiti al decreto-legge in titolo, pubblicati in allegato, e che si riserva di svolgere in un momento successivo la loro valutazione sotto il profilo dell'ammissibilità.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2598

G/2598/1/1 e 7
Ferrari
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

l'articolo 14, commi da 1 a 4, prevede disposizioni in materia di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei finalizzate ad aumentare l'attrattività del sistema universitario italiano verso ricercatori vincitori dei prestigiosi Seal of Excellence nell'ambito delle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), nonché dei programmi di ricerca dello European Research Council (ERC);

tali disposizioni derivano dalla necessità di invertire l'attuale tendenza che - secondo i dati dello European Research Council per i soli finanziamenti ERC dal 2007 al 2019 - vede l'Italia quale paese, tra i principali stati europei, che accoglie meno ricercatori stranieri nelle proprie università e, al contempo, presenta il maggior numero di ricercatori nazionali, dopo la Germania, presso enti di altri stati;

considerato che:

accanto al bilancio estremamente negativo tra ricercatori stranieri presso i propri enti e ricercatori nazionali presso enti esteri, il nostro Paese presenta una grande vulnerabilità sul versante degli esiti delle procedure di assegnazione di finanziamenti ERC, in quanto è caratterizzato, secondo i medesimi dati, dal più basso tasso in Europa di progetti ERC finanziati sul totale di progetti valutati;

una delle ragioni che spiega questo dato è la carenza, presso molti atenei italiani, di uffici dedicati al supporto dei ricercatori nella predisposizione dei progetti, costantemente aggiornati e dotati di personale specializzato con connessioni con Bruxelles;

un'altra ragione, che penalizza in modo particolare i paesi mediterranei, è il livello più basso di conoscenza dell'inglese accademico, che rende meno comprensibili e convincenti i progetti rispetto a quelli provenienti da paesi dell'Europa settentrionale e dai paesi anglosassoni;

infine, sovente si riscontra un'inadeguata preparazione dei ricercatori italiani nell'affrontare le diverse fasi della selezione dei progetti vincitori, e in particolare le interviste orali, per le quali sarebbe necessario un addestramento specifico, che, laddove si tiene, è foriero di risultati positivi;

rilevato che:

dal 1989 esiste in Italia l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), associazione finalizzata a supportare gratuitamente tramite iniziative di formazione, informazione e assistenza i soggetti interessati alla partecipazione ai bandi di ricerca europei e dotata anche di un apposito ufficio a Bruxelles;

rilevato, inoltre, che:

i progetti ERC sono valutati da revisori internazionali e vengono selezionati sulla base dell'eccellenza come unico criterio, applicato alla valutazione congiuntamente del progetto di ricerca e del Principal Investigator, e tutti quelli che superano la soglia di qualità vengono inseriti nella graduatoria finale;

a seconda del budget disponibile, solo alle proposte con il punteggio più alto viene offerta una sovvenzione fino a quando l'intero budget non è stato utilizzato, pertanto, l'ottenimento del finanziamento non dipende tanto dal merito quanto dal budget disponibile, laddove l'ammissione alle graduatorie rappresenta il vero indice di qualità dei progetti in questione;

considerato, inoltre, che:

il decreto-legge in esame fa esclusivo riferimento alle posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A, e non a quelle di tipo B, le quali possono essere convertite in posizioni di professore di seconda fascia, non garantendo quindi che i dipartimenti universitari possano assumere i suddetti ricercatori dopo un periodo in cui sono stati formati e hanno impostato progetti e attività con le università di riferimento;

impegna il Governo:

1) ad adottare una strategia volta a migliorare il tasso di successo nelle procedure europee dei progetti presentati da ricercatori presso università italiane, valutando anche il coinvolgimento dell'APRE, basata su informazioni quanto più aggiornate possibili provenienti dai rilevanti enti europei, con le seguenti finalità:

a) colmare i divari tra gli atenei italiani dotati dei migliori uffici di supporto alla predisposizione dei progetti per i bandi europei e quelli che ne sono sprovvisti, prevedendo il rafforzamento delle strutture e la diffusione delle migliori pratiche tra gli atenei più svantaggiati;

b) rafforzare a tutti i livelli le competenze dei ricercatori italiani relative alla conoscenza dell'inglese accademico, anche attraverso un adeguato supporto linguistico nella predisposizione dei progetti;

c) incrementare la frequenza e la qualità delle iniziative di formazione e addestramento alle diverse fasi della procedura di selezione dei progetti;

2) a prevedere forme di incentivazione allo svolgimento della propria ricerca in Italia anche ai ricercatori i cui progetti sono stati inseriti nelle graduatorie ma, per ragioni di fondi disponibili, non sono stati beneficiari di alcun finanziamento ERC;

3) a valutare l'opportunità di introdurre misure e dedicare risorse volte a stabilizzare i ricercatori presso le università che li hanno accolti per lo svolgimento della propria ricerca ai sensi del decreto in esame, sulla base del modello della cosiddetta *tenure track* delle università estere.

G/2598/2/1 e 7

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

l'articolo 14, commi da 1 a 4, prevede disposizioni in materia di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei finalizzate ad aumentare l'attrattività del sistema universitario italiano verso ricercatori vincitori dei prestigiosi Seal of Excellence nell'ambito delle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), nonché dei programmi di ricerca dello European Research Council (ERC);

considerato che:

in ambito umanistico - nel quale l'Italia, per ragioni storiche e culturali, può giocare un ruolo di traino rispetto agli altri paesi dell'Unione europea - un aumento dell'attrattività verso i migliori ricercatori europei non si ottiene solamente attraverso procedure di reclutamento semplificate e vantaggiose, ma anche costruendo un sistema di individuazione e consultazione delle fonti moderno e innovativo;

a tal fine, riveste particolare importanza l'impiego di strumenti di catalogazione e metadatazione all'avanguardia nel processo di progressiva digitalizzazione del patrimonio culturale di biblioteche, archivi storici e musei, nonché la formazione e l'impiego di personale specializzato e la collaborazione con il mondo dell'università e della ricerca;

rilevato che:

la Missione 1, Componente 3, Investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.5 (digitalizzazione del patrimonio culturale) del PNRR prevede "un importante sforzo per la digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, così da consentire a cittadini e operatori di settore di esplorare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale e di avere un più semplice ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione", con uno stanziamento di 500 milioni di euro, cui

si aggiungono ulteriori 1,46 miliardi finanziati dal Fondo Complementare;

tale investimento prevede, tra i propri obiettivi, la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto da parte di imprese culturali/creative e start-up innovative;

in attuazione del predetto Sub-investimento, l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library ha avviato lo scorso 10 febbraio una consultazione preliminare di mercato in ordine all'acquisizione di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale;

l'allegato 1 a tale avviso prevede che le procedure di gara che saranno indette da Invitalia, quale centrale di committenza per conto della Digital Library per l'attuazione del progetto, avranno ad oggetto l'affidamento, anche congiunto, di determinati servizi che includono la metadatazione dei contenuti digitali e la descrizione/catalogazione dei beni, con l'obiettivo di giungere anche alla metadatazione di tutto il materiale digitale prodotto e di tutto il materiale normalizzato nell'ambito del progetto;

l'Investimento 1.2 della medesima Componente prevede la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, con uno stanziamento di 300 milioni di euro, finalizzato anche alla formazione del personale amministrativo e degli operatori culturali, sviluppando competenze sui relativi aspetti legali, di accoglienza, mediazione culturale e promozione,

impegna il Governo:

1) a valorizzare quale obiettivo del citato Investimento 1.1 del PNRR la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto realizzati anche da parte del mondo dell'università e della ricerca;

2) a dare prioritaria importanza, nell'attuazione del predetto Investimento, alle operazioni di metadatazione e catalogazione del patrimonio culturale, da realizzarsi omogeneamente in tutte le biblioteche, archivi storici e musei nazionali, basandosi sulle migliori pratiche disponibili a livello internazionale, includendo i dati sulla provenienza dei beni e favorendo l'interconnessione con i dati del patrimonio italiano disseminato e disperso nel mondo;

3) a valorizzare, nell'ambito del citato Investimento 1.2 del PNRR, lo sviluppo di competenze e la formazione continua degli operatori culturali anche sul piano della storia del patrimonio, quale presupposto contenutistico per meglio favorire l'abbattimento delle barriere cognitive in musei, biblioteche e archivi.

G/2598/3/1 e 7

Fenu

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

premesso che:

all'interno del parere della Commissione Finanze e tesoro del Senato relativo alla "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" è stato dato indirizzo al Governo di inserire il polo di ricerca denominato Einstein Telescope, situato nella miniera di Sos Enattos in Sardegna, all'interno degli interventi da finanziare tramite il PNRR;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) supporta la candidatura italiana di ET (in Sardegna) tramite un protocollo di intesa con INFN, Regione Sardegna e Università di Sassari, finanziato con 17 milioni di euro;

valutato che:

il valore totale dei flussi annui di transazioni associate, equivalente al totale del volume d'affari,

dato dalla somma di domanda diretta e indotta nei 9 anni di costruzione, è stimato in oltre 6 miliardi di euro. In termini di occupazione, l'effetto totale nei 9 anni di costruzione è stimato in 36.085 unità di forza lavoro sul sito sardo. A regime, la struttura occuperà 160 unità permanenti, alimenterà un cospicuo mercato locale e nazionale di beni e servizi di alto contenuto tecnologico e promuoverà la nascita di spin-off. Il funzionamento dell'Einstein Telescope genererà un valore annuo di circa 127 milioni di euro e avrà un impatto sull'occupazione, tra effetti diretti e indotti, stimato in oltre 700 unità annue, escludendo i dipendenti;

la realizzazione del progetto renderebbe la Sardegna una zona di importanza mondiale e un centro di ricerca internazionale, favorendone la crescita dal punto vista dell'immagine della Regione e del paese;

impegna il Governo:

ad inserire, nell'ambito degli interventi attuativi del PNRR, misure e risorse specifiche per la realizzazione del polo di ricerca Einstein Telescope di Sos Enattos, al fine di dare sostanza alla candidatura del progetto.

G/2598/4/1 e 7

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

la Missione 5, Componente 3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1, del PNRR (potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità) finanziato per un totale di 500 milioni di euro, di cui 400 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), è finalizzata a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e il miglioramento di quelli esistenti, fornendo servizi sociali ad almeno 2 milioni di destinatari residenti in comuni delle aree interne;

l'avviso pubblico emanato dall'Agenzia per la coesione territoriale per la presentazione di Proposte di intervento nell'ambito della predetta linea di intervento, emanato il 31 marzo 2022, prevede che entro il 15 giugno 2022 i soli Comuni delle Aree Interne (classificati come intermedi, periferici, ultraperiferici) ai sensi della mappatura delle aree interne 2021-2027 possono presentare fino a tre proposte progettuali entro determinati limiti massimali di finanziamento;

nell'ambito dei lavori preparatori per la definizione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) 2021-2027, nella seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è stata data informativa sull'aggiornamento della Mappa Aree Interne 2020, che classifica i Comuni italiani sulla base dell'appartenenza a una delle seguenti categorie: A - Polo, B - Polo intercomunale, C - Cintura, D - Intermedio, E - Periferico e F - Ultraperiferico;

i dati relativi alla regione Lombardia mostrano che, nel passaggio dalla Mappa del 2014, rilevante per la SNAI 2014-2020, alla Mappa del 2020, vi è un sostanziale aumento dei comuni nelle categorie C, E e F, a scapito di una riduzione dei comuni appartenenti alle categorie B e D;

tale mutamento è dovuto a una nuova modalità operativa di identificazione dei territori di attenzione collegata alla loro perifericità relativa rispetto ai centri urbanizzati di offerta integrata di servizi essenziali, a una nuova identificazione dei centri di offerta di servizi (singoli Comuni, Poli e Poli intercomunali), e a un diverso calcolo delle distanze effettive, basandosi sul supporto metodologico del NUVAP (Dipartimento per le Politiche di Coesione) e del NUVEC (Agenzia per la Coesione Territoriale);

nel suddetto aggiornamento risultano appartenenti alla categoria C ben dieci dei diciotto comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, vale a dire Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Cecima, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Ponte Nizza e

Rocca Susella, laddove, nella classificazione aggiornata al 1 gennaio 2020, Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Ponte Nizza e Rocca Susella risultavano ascritte alla categoria D e Menconico alla categoria E;

la classificazione dei suddetti Comuni quali aree di cintura stride con la classificazione di comuni di dimensione maggiore e dotati di servizi essenziali indubbiamente superiori, quale ad esempio Stradella, la cui popolazione è più di dieci volte maggiore rispetto alla media dei dieci Comuni;

considerato che:

l'impossibilità di accedere ai finanziamenti per i Comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, area interna per definizione, rappresenta una contraddizione con lo spirito stesso del PNRR, che mira a ridurre i divari tra le aree centrali e le aree periferiche del Paese;

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa utile che possa consentire ai Comuni menzionati in premessa, ingiustamente esclusi dall'accesso ai finanziamenti della linea di intervento per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità, di realizzare o potenziare i servizi essenziali di cui hanno urgente bisogno.

G/2598/5/1 e 7

Di Girolamo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 24 del provvedimento in oggetto prevede interventi per il potenziamento sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e *governance* dell'ENEA;

il capo V reca misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate;

considerato che:

come è noto il territorio italiano presenta una situazione di pericolosità sismica ed idrogeologica medio-alta. Il rischio sismico è determinato da tre parametri principali combinati fra loro: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Il suo valore indica l'entità dei danni attesi in un intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti);

con il decreto 14 gennaio 2008 il Ministero delle infrastrutture ha individuato norme tecniche per le costruzioni fornendo criteri generali di sicurezza strutturale delle opere e precisando i principi e i requisiti essenziali del progetto, dell'esecuzione e del collaudo;

il successivo decreto ministeriale 17 gennaio 2018 ha sostituito il D.M. 14 gennaio 2008, mantenendone l'impianto generale, raccogliendo la normativa di riferimento e ponendo maggiore attenzione al tema del miglioramento sismico;

in particolare il capitolo 7 reca disposizioni sulla progettazione in presenza di azioni sismiche esplicitando i criteri generali di progettazione e modellazione delle strutture, individuando i metodi di analisi e i criteri di verifica delle diverse tipologie di strutture;

rilevato che:

il progresso tecnico consente una rapida evoluzione delle tecnologie in grado di aumentare la resilienza degli edifici e ridurre i rischi di danneggiamento strutturale e non strutturale in conseguenza di eventi sismici e eventi calamitosi in generale;

l'installazione di porte interne, esterne ed antincendio con caratteristiche salvavita antisismiche che sono in grado di modificare la risposta all'azione sismica dell'edificio mediante meccanismi anti incastro, nello specifico sui telai delle aperture e/o vie di fuga, rappresenterebbe un'efficace e rapida risposta per quei fenomeni, come terremoti, frane, incendi e alluvioni, che causando cedimenti strutturali modificano l'assetto di telai e porte compromettendone l'apertura;

impegna il Governo;

a valutare l'opportunità di inserire il progresso della tecnica salvavita quale il sistema porta antisismica ed i meccanismi anti incastro per porte e infissi tra i requisiti previsti per la sicurezza nei luoghi di lavoro dall'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

a prevedere misure di incentivazione, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto a all'installazione dei predetti meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta di porte e infissi all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi.

G/2598/6/1 e 7

La Mura, Moronese, Nugnes, Angrisani, Abate, Lannutti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AS 2598)

premesso che

l'articolo 27 del presente disegno di legge prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «?SNPS?», con lo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici;

l'articolo 27 comma 3 lettera c) prevede che il SNPS concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

considerato che

l'articolo 9 sopra richiamato, al comma 3, fissa il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i LEPTA, i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e il Catalogo nazionale dei servizi;

ad oggi, dopo sei anni dall'entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132, il citato decreto non è stato ancora adottato;

nella Relazione di fine mandato del 21 luglio 2021, l'attuale Presidente di ISPRA ha precisato quanto segue: «In materia di LEPTA, alla stesura di un documento istruttorio propedeutico allo schema di D.P.C.M. previsto dall'art. 9, comma 3, l. n. 132/2016 è seguita l'individuazione di un primo numero di prestazioni che sono state oggetto di presentazione pubblica alla presenza del Presidente della Repubblica nel corso della prima Conferenza Nazionale del SNPA "L'Ambiente fa Sistema" organizzata nel 2019 (cfr. paragrafo 7). A tale lavoro è seguita la predisposizione di una proposta di D.P.C.M. trasmessa alla fine dell'anno 2020 al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.»;

l'adozione del D.P.C.M. in oggetto è essenziale anche per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 27 comma 3 lettera c) del SNPS;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni iniziativa possibile per l'adozione quanto prima del decreto di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 per stabilire i LEPTA, i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e il Catalogo nazionale dei servizi.

G/2598/7/1 e 7

Gallone, Pagano

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

all'articolo 30, al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate diverse modificazioni tra le quali, di rilievo, l'esercizio da parte del Ministero dell'Università e della ricerca dei poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI, la quale in virtù di ciò effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, sulla base di criteri di valutazione definiti dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR);

le modifiche alla normativa vigente, recate da ultimo dal decreto legge in esame, hanno comportato, e comportano, un maggiore impegno, rispetto ai già vasti compiti istituzionali, da parte del personale dell'Anvur, nei confronti dei soggetti istituzionali di preciso riferimento sia nel settore universitario che della ricerca;

il personale dell'Anvur, come noto, è disciplinato dal medesimo CCNL dei Ministeri nell'ambito del Comparto Funzioni Centrali come esplicitamente richiamato dall'art. 12, comma 4 , let. C del DPR 76/2010 concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia;

il DPCM 23 dicembre 2021 avente ad oggetto "Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri", dispone all'articolo 1 che "Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali dei ministeri, le misure delle indennità di amministrazione spettante al predetto personale sono incrementate degli importi annui lordo dipendente indicati nelle allegate tabelle 1 e 2 con le decorrenze ivi stabilite. I suddetti incrementi sono recepiti nei rinnovi contrattuali" e all'articolo 2 che "Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dirigenziale dei Ministeri, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale sono incrementati degli importi annui lordo amministrazione indicati nelle tabelle 3,4,5, e 6 con le decorrenze ivi indicate";

tuttavia le Amministrazioni diverse dai ministeri, ivi compresa l'Anvur, non rientrano tra i soggetti destinatari del predetto DPCM che dunque si pone in contrasto sia con la statuizione di cui all'art. 12, comma 4 , let. C del DPR 76/2010, sia con la disposizione di cui all'articolo 8, comma 7 del regolamento del personale ANVUR, approvato dai Ministeri competenti, l'allora MIUR oggi MUR, dal MEF e dal Ministero della Pubblica Amministrazione, che prevede espressamente che " Per il riconoscimento della elevata professionalità richiesta ai dipendenti, nonché per il ruolo di terzietà dell'Agenzia, a tali fini sarà corrisposta l'analoga indennità prevista dal comparto Ministeri, con particolare riferimento a quello ex Ministero Università e Ricerca (MUR) .";

la mancata attuazione del DPCM sopra richiamato anche nei confronti del personale dell'Anvur, determina una ingiustificata sperequazione di trattamento rispetto al personale dei Ministeri, comparto Funzioni Centrali, che potrebbe dare corso, ove non prontamente risolta, ad un contenzioso promosso dal personale dell'Anvur nei confronti dell'Amministrazione,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza i necessari provvedimenti anche a carattere legislativo, per conformare i

trattamenti economici accessori del personale dell'Anvur al CCNL dei Ministeri nell'ambito del Comparto Funzioni Centrali che ad essi è applicato, secondo le previsioni del DPCM 23 dicembre 2021 avente ad oggetto "Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri", consentendo pertanto all'Anvur di essere ricompresa nel campo di applicazione del predetto DPCM e corrispondere al proprio personale, con risorse valere sul proprio bilancio, gli incrementi delle indennità indicati nelle tabelle dal n. 1 al n. 6 allegate al DPCM e con le medesime decorrenze ivi stabilite.

G/2598/8/1 e 7

Vono

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Premesso che:

da oltre 50 anni si parla della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante "Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente" seppur più volte novellata è ancora in vigore;

in questi anni il progetto del ponte ha subìto più volte avanzamenti e frenate, dopo che una società appositamente costituita, Stretto di Messina spa, è stata prima creata, poi ha elaborato un progetto non realizzato, e da ultimo è stata posta in liquidazione;

è quindi necessario ora ripartire dalle attuali volontà politiche, dalle risorse finanziarie immaginabili, dalle valutazioni tecnico-ambientali, oltre che giuridiche, per arrivare alla concreta possibilità di realizzarlo;

nel fare questo tipo di analisi va tenuto conto il fatto che sono passati 50 anni, che l'economia italiana è cresciuta (il PIL è passato dai 50 miliardi del 1970 ai quasi 2000 del 2022). Rispetto agli anni '70, il resto del territorio italiano ha visto realizzate grandi infrastrutture, tra queste le autostrade a tre corsie, l'alta velocità ferroviaria per i passeggeri e l'alta capacità per le merci, oggi molto utilizzate. Al contrario, la Sicilia e la Calabria, più in generale il Mezzogiorno, scontano un ritardo infrastrutturale non più tollerabile in un mondo globalizzato in cui le persone e le merci viaggiano a velocità una volta inimmaginabili;

il ritardo nella creazione di infrastrutture nel meridione condiziona anche la creazione di attività imprenditoriali e di nuovi posti di lavoro e quindi la stessa permanenza nelle regioni di nascita di molti giovani, che decidono di emigrare al nord o all'estero;

rispetto all'idea degli anni '70 si evidenzia oggi la necessità non solo di collegare la Sicilia alla Calabria, quindi all'Italia e all'Europa, ma di farlo con gli standard di sicurezza e di velocità che richiedono i piani e i progetti proprio delle grandi Reti europee, cui pure la Sicilia, sulla carta, risulta collegata;

ogni anno attraversano lo Stretto: 1) quasi 11 milioni di passeggeri, cioè un valore che corrisponde al traffico dei due maggiori scali siciliani di Palermo e Catania; 2) 1 milione e 800 mila veicoli leggeri, cioè più di quelli che attraversano il traforo del Monte Bianco; 3) 800 mila veicoli pesanti, pari a quelli che attraversano il traforo del Fréjus;

lo scorso 4 agosto 2021 il Ministro per le Mobilità e le Infrastrutture Sostenibili Enrico Giovannini ha dichiarato, in audizione in Parlamento, che entro la fine della primavera 2022 verrà presentato uno studio di fattibilità per un collegamento stabile sullo Stretto di Messina;

nel documento consegnato dal Ministro, il Governo esprime la volontà di dar seguito all'impegno ricevuto dalla Camera, «ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo, così, la rete dell'alta velocità fino alla Sicilia»;

i passaggi successivi sono ora quelli della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed ambientale, al fine di confrontare le soluzioni di collegamento individuate come più realizzabili, cioè quella del ponte a una e a più campate;

vanno inoltre individuate le soluzioni economiche più appropriate e le opportune fonti di finanziamento dell'opera. Come detto, la prima fase del progetto di fattibilità potrebbe concludersi entro la primavera del 2022, così da avviare un dibattito pubblico, al fine di pervenire ad una scelta condivisa con i diversi portatori di interesse coinvolti;

queste ultime novità, quindi, non dovrebbero fare trovare il legislatore impreparato, ma pronto a fornire gli strumenti all'Esecutivo che dovrà portare alla concretizzazione dell'opera, predisponendo un percorso che porti alla conclusione di quella idea nata nel 1971 e più volte interrotta;

considerato che:

l'esperienza della ricostruzione del ponte di Genova dopo il crollo del Morandi, ha mostrato all'Italia e al mondo una strada concreta per realizzare un'opera in tempi rapidi e consegnarla al suo pieno utilizzo a vantaggio del territorio ligure e all'economia di tutto il Paese;

è opportuno adottare procedure - se necessario commissariali - che superino i vincoli burocratici e la stratificazione normativa che rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche. Questa infrastruttura tra la Sicilia e il continente è ora fondamentale per: 1) rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno, 2) creare più di 100 mila posti di lavoro, attivando l'economia locale; 3) incrementare il commercio da e verso il Mediterraneo, facendo diventare il Sud un polo logistico europeo;

nel periodo della realizzazione concreta del Ponte verrebbe attivata una grande sfida ingegneristica e della conoscenza italiana ad altissimi livelli, realizzando una infrastruttura che per dimensioni diventerebbe la più grande e importante in Italia e tra le più importanti in Europa;

il Ponte sullo Stretto rappresenta quindi una infrastruttura fondamentale per il futuro dell'Italia, per unire il Mediterraneo all'Europa e al fine della sua realizzazione occorre far ricorso alla disciplina derogatoria, facilitando in chiave semplificatrice il rilancio degli investimenti da e per il Sud d'Italia.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire il Ponte sullo Stretto tra le opere prioritarie e strategiche di interesse nazionale, consentendo la realizzazione dell'opera in deroga a quanto stabilito dall'articolo 201 (che dispone riguardo agli strumenti di pianificazione e programmazione), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) e superando, attraverso le più opportune procedure, i vincoli burocratico-normativi che di norma rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche in Italia.

G/2598/9/1 e 7

Airola

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 43 del decreto legge in istituisce Ppresso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

il comma 3 del citato articolo, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo; b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'articolo stesso.

impegna il Governo:

nella predisposizione delle disposizioni attuative dell'articolo in premessa:

- a definire l'esatta tipologia dei fatti che danno diritto all'accesso al Fondo, nonché delle prove a loro fondamento, con la necessità di un richiamo a specifici reati o tabelle di riferimento;

- a chiarire gli aspetti concernenti il soggetto che ha perpetrato il reato, nonchè gli aspetti procedurali per l'avvio dell'azione di accertamento ed esecuzione nei confronti con particolare riferimento alla notifica della pretesa risarcitoria e alla giurisdizione competente, vista la natura internazionale della causa.

G/2598/10/1 e 7

Montevecchi

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

premesso che:

il capo VIII del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Istruzione. In particolare, le disposizioni attuano una riforma del sistema di formazione dei docenti,

considerato che:

il nuovo percorso di formazione deve essere attuato anche in virtù di un approccio innovativo e più attento alla salute dei giovani e dei bambini. In particolare, si evidenzia come il soffocamento da corpo estraneo rappresenti un problema rilevante di salute pubblica e costituisca una delle principali cause di morte dei bambini di età inferiore ai 3 anni e che la quota di incidenti rimane elevata fino ai 14 anni ('*Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo'*, Ministero della Salute, 2017);

il registro Susy Safe, uno dei più grandi registri internazionali che raccoglie casi di incidenti da corpo estraneo in bambini di età compresa tra gli 0 e i 14 anni, mostra che quasi la metà degli incidenti da corpo estraneo si è verificata sotto la supervisione dell'adulto e che non mancano casi in cui i tragici eventi si sono verificati in classe o nelle mense scolastiche;

i risultati evidenziati da più ricerche denotano una scarsa conoscenza da parte degli adulti responsabili della supervisione del bambino, del problema del soffocamento da cibo. È infatti evidenziato il bisogno di sviluppare un approccio più ampio alla prevenzione del fenomeno che non si limiti a insegnare alle famiglie e ad altri soggetti rilevanti quali sono gli alimenti pericolosi e come preparali per minimizzare il rischio di soffocamento, ma che preveda interventi coordinati di programmazione sanitaria finalizzati a ridurre l'incidenza dei casi di soffocamento. In questo senso, si forniscono delle linee di indirizzo che prevedono l'implementazione di attività educative su ampia scala, l'adozione di una normativa organica e standard *ad hoc*;

valutato che:

la Repubblica deve garantire condizioni di sicurezza in tutte le scuole adottando dunque le giuste misure idonee ad evitare ogni forma di danno nei confronti dei bambini e più giovani;

impegna il Governo a:

prevedere l'introduzione di attività formative obbligatorie nei percorsi universitari abilitanti dedicate all'insegnamento delle manovre disostruttive delle vie aeree, estendendo l'applicazione di tale disposizione anche al personale facente parte del sistema integrato 0-6 anni;

promuovere, attraverso gli opportuni mezzi, l'educazione al tema del soffocamento da cibo e al

primo soccorso, al fine di prevenire ogni forma di incidente;

promuovere, attraverso gli opportuni mezzi, campagne di formazione sulla manovra di rianimazione cardio-polmonare e più in generale, di primo soccorso, anche nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di coinvolgere non solo i docenti, ma anche gli alunni.

G/2598/11/1 e 7

Damiani, Gallone

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Premesso che:

nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 maggio 2022, è stato pubblicato il bando del nuovo concorso straordinario per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022;

l'articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, reca disposizioni specifiche per la per la copertura dei posti, comuni e di sostegno, di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche;

in particolare, il comma 4 stabilisce che - fatti salvi i posti relativi ai concorsi ordinari per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché per la scuola secondaria, banditi, rispettivamente, con D.D. 498/2020 e D.D. 499/2020 - , in via straordinaria, esclusivamente per l'a.s. 2021/2022, si procede con contratti a tempo determinato, su posti comuni e di sostegno, assegnati a docenti che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (art. 4, co. 6-*bis*, L. 124/1999) - dunque, sono in possesso di titolo di abilitazione o di titolo di specializzazione sul sostegno -, ovvero negli appositi elenchi aggiuntivi;

l'articolo 3 del bando prevede, quale causa di esclusione a partecipare, quella di non aver partecipato alle procedure di cui al succitato comma 4 o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

è evidente la disparità di trattamento per chi sia stato individuato e destinatario di tale contratto ma con riserva. Infatti tale riserva, subordinata al riconoscimento del titolo estero, è causa risolutiva anche dell'immissione in ruolo qualora in qualsiasi momento avvenga il diniego del riconoscimento, esponendo così tutti i docenti assunti con tale metodo ad una preclusione a partecipare ad un concorso che invece, in presenza dei requisiti previsti garantirebbe una certa immissione in ruolo;

il fatto di essere stato individuato e destinatario di contratto ma con riserva, che potrebbe essere sciolta in qualsiasi momento con risoluzione immediata del rapporto di lavoro, non dovrebbe precludere la partecipazione al nuovo concorso straordinario, atteso che vi sarebbe una violazione dell'opportunità di partecipare ad un pubblico concorso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a consentire anche ai soggetti destinatari di contratto con la procedura di cui all' articolo 59 comma 4 del decreto legge 73/2021, con riserva, di poter partecipare alla suddetta procedura concorsuale.

G/2598/12/1 e 7

Pergreffi, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di

ripresa e resilienza" e all'articolo 47 prevede norme per facilitare l'attuazione del PNRR con riferimento alle azioni di cui è titolare il Ministero dell'Istruzione

il mondo della scuola, gli enti locali e le famiglie hanno accolto con grande entusiasmo il progetto che potrebbe offrire importanti opportunità di potenziamento delle conoscenze cognitive e non cognitive a molti ragazzi, soprattutto ai profughi ucraini accolti in Italia che oltre a dover superare il trauma della guerra devono misurarsi con l'apprendimento di una nuova lingua e di una didattica diversa;

nella nota menzionata si legge che una delle linee di finanziamento a disposizione delle istituzioni scolastiche, per circa 179 milioni di euro, è quella del PON "Per la scuola 2014-2022". Queste risorse sono utili a finanziare progetti finalizzati a promuovere il rafforzamento e il potenziamento delle competenze, comprese quelle digitali, la socializzazione e lo stare insieme, nonché l'inclusione di studenti con fragilità proposti da scuole statali e paritarie non commerciali del I e del II secondo ciclo di istruzione, centri provinciali per l'istruzione degli adulti e reti di scuole;

il 18 maggio è stato pubblicato l'avviso n. 33956 per la "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza"

che prevede criteri stringenti per la redazione dei progetti, fra cui la partecipazione di un minimo di 9 alunni e un massimo di 20. Diversamente da quanto anticipato con la nota di qualche giorno prima, non è ammessa la partecipazione di reti di scuole bensì di un singolo istituto scolastico;

il Ministero dell'Istruzione, fra le altre misure, ha previsto anche di rifinanziare il Piano Estate ovvero azioni di sostegno dedicate agli studenti nei mesi estivi, quando sono sospese le attività di didattiche;

a tal fine, con nota n.994 dell'11 maggio, a firma del Capo dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione, si è reso noto ai dirigenti e ai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, il nuovo piano "#LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza.";

questa circostanza rende difficile il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Estate soprattutto con riguardo ai progetti di accoglienza poiché in moltissimi istituti vengono accolti solo pochi bambini, quindi in numero non sufficiente ad attivare un progetto loro dedicato. Considerando, invece, gli studenti accolti in scuole limitrofe si rientrerebbe appieno nei criteri previsti dell'Avviso e dunque più scuole potrebbero offrire agli alunni accolti progetti specifici di integrazione. -

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare il sistema di inoltro delle domande per ammettere la candidatura di reti di scuole;

a valutare l'opportunità di prorogare la scadenza del bando per permettere alale numerose scuole ad oggi escluse di aggregarsi e presentare una candidatura in rete.

G/2598/13/1 e 7

Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

premesso che:

secondo i dati diffusi dall'Istat, nel corso dell'anno 2020, l'Italia ha registrato un decremento di 15.000 nascite rispetto all'anno precedente;

lo stesso Istituto di statistica ha confermato un trend negativo anche nell'anno 2021, con dati provvisori che segnalano, nel periodo tra gennaio e settembre, una diminuzione di 12.500 nascite rispetto allo stesso periodo del 2020;

l'Italia è uno dei paesi europei con il tasso di natalità tra i più bassi, dato che riflette la realtà di

un paese in cui nascono sempre meno bambini e nel quale è sempre più difficoltoso creare una famiglia;

tali dati allarmanti devono essere necessariamente letti in relazione ad altri indicatori come quello dell'età media in cui si consegue la laurea e di conseguenza ci si immette nel mondo del lavoro;

secondo la XXIII indagine sul Profilo dei Laureati, a cura di Almalaurea, l'età media di conseguimento della laurea per il complesso dei laureati del 2020 è pari a 25,8 anni: 24,5 anni per i laureati di primo livello, 27,1 per i magistrali a ciclo unico e 27,2 anni per i laureati magistrali biennali;

la riforma universitaria che ha introdotto la c.d. laurea triennale, secondo il modello 3+2, approvata con l'obiettivo di anticipare l'età di uscita dall'università, di fatto non ha sortito gli effetti sperati, considerato che i tempi di uscita dal percorso formativo si sono dilatati, la qualità formativa è stata depotenziata, la maggior parte degli studenti non riesce a concludere l'intero ciclo di studi di 5 anni e i laureati sono in numero inferiore rispetto al passato;

non ha funzionato soprattutto il triennio iniziale che offre pochi sbocchi professionali; infatti, sebbene la maggior parte dei triennalisti prosegue, la laurea triennale di fatto non è sempre professionalizzante e tale dato è confermato dalla elevata percentuale dei laureati che non riesce a trovare un lavoro dopo i tre anni dal conseguimento del titolo;

i dati esposti riflettono un sistema universitario indebolito che non riuscendo nell'obiettivo di garantire un futuro dignitoso alle giovani generazioni, non contribuisce alo sviluppo materiale del nostro paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a ristrutturare i corsi di studi secondari portandoli a 4 anni e quelli Universitari portandoli a 4 anni con esaurimento di quelli rispettivamente di 5anni per le scuole secondarie e di 3 anni per quelli universitari.

Art. 1

1.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, dopo le parole: "dei nuovi profili professionali" *aggiungere le seguenti:* "e delle famiglie professionali".

1.2

Richetti, Grimani, Masini

Al comma 1, eliminare le seguenti parole: "individuati dalla contrattazione collettiva".

1.3

Binetti, Gallone

Al comma 1, dopo la parola: "ecologica" *aggiungere le seguenti*: ", nonché l'integrazione delle persone con disabilità, ".

1.4

Ricciardi

Al comma 1, dopo le parole: «della pubblica amministrazione», *aggiungere le seguenti:* «e relative a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.».

1.5

Valente

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-*bis*. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, commi 1, 1-*bis* e 2, dopo le parole "per garantire l'invarianza", sono inserite le seguenti: "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".

1.6

Vitali, Mallegni

Al comma 2, dopo le parole: "entro il 30 giugno 2022" inserire le seguenti: "previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

1.7

Sbrollini

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.8

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 2, dopo le parole: "entro il 30 giugno 2022" *sono inserite le seguenti*: "previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

1.9

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole ", previo accordo in Conferenza unificata, per quanto riguarda gli enti territoriali".

1.10

Modena

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole ", previo accordo in Conferenza unificata, per quanto riguarda gli enti territoriali".

1.11

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, previo accordo in Conferenza unificata, per quanto riguarda gli enti territoriali».

1.12

Binetti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole "pari almeno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "pari almeno a tre anni" e le parole "del requisito dei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "del requisito dei tre anni".

b) all'articolo 53, comma 1-*bis*, le parole "o abbiano rivestito negli ultimi due anni" e le parole "avuto negli ultimi due anni", sono soppresse.»

Art. 2

2.1

Binetti, Gallone

Al comma 1, capoverso "35-*ter*",*comma 1, dopo la parola* "sviluppato" *aggiungere le seguenti*: ", in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i criteri attuativi della legge 9 gennaio 2004, n. 4,"

2.2

Toninelli, Pavanelli

*Al comma, 1, capoverso "Art. 35-*ter*", comma 2, sostituire le parole:* «un indirizzo PEC», *con le seguenti:* «un indirizzo di posta elettronica o un domicilio digitale»

2.3

Mantovani, Lomuti

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni, nonché le Regioni e gli enti locali, utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato e per la pubblicazione dei bandi per il reclutamento e per la mobilità.».

2.4

Croatti, Mantovani

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.5

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.6

Modena

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.7

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.8

Malan, La Russa, Iannone

Sopprimere il comma 6.

2.9

Vitali

All'articolo 2, comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» *inserire le segue*nti:

«e prevedono anche la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane.»

2.10

Mantovani, Toninelli, Garruti, Santangelo, Perilli, Romano, Pavanelli, Ricciardi, Lomuti

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti»*, con le seguenti:* «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso»

2.11

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis.* All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i concorsi pubblici indetti dagli enti locali i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, anche se dipendenti o dirigenti dell'ente che ha indetto il concorso o di altra pubblica amministrazione, sono determinati ai sensi del decreto di cui al primo periodo".

2.12

Sbrollini

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis.* All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i concorsi pubblici indetti dagli enti locali i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, anche se dipendenti o dirigenti dell'ente che ha indetto il concorso o di altra pubblica amministrazione, sono determinati ai sensi del decreto di cui al primo periodo".

2.13

Iannone, Malan, La Russa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis.* All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i concorsi pubblici indetti dagli enti locali i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, anche se dipendenti o dirigenti dell'ente che ha indetto il concorso o di altra pubblica amministrazione, sono determinati ai sensi del decreto di cui al primo periodo".

Art. 3

3.1

Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. *35*-quater»*, nel comma 1, alinea, dopo le parole* "comma 5*" inserire le seguenti*: "ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,"

3.2

Vattuone

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater*», nel comma 1, alinea, dopo le parole* " di cui all'articolo 35, comma 5*,", inserire le seguenti*: "esclusi quelli per l'assunzione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia,"

3.3

Vitali

Al comma 1, capoverso "Art. 35-quater*", comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo dopo le parole:* «lingua straniera» *sono inserite le seguenti*: «ai sensi dell'articolo 37»;

b) *il secondo periodo è sostituito con il seguente*: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini;»;

3.4

Vitali, Pagano

Al comma 1, al capoverso "Art. 35-quater*", al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e manageriali, in relazione a profili intermedi destinati a tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali incluse quelle relazionali e delle attitudini al lavoro.»

3.5

Binetti, Gallone

Al comma 1, capoverso «Art.35-quater*», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole:* "specificate nel bando" *sono aggiunte le seguenti*: ", ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,";

b) *al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole:* "lavorative pregresse e pertinenti" sono *aggiunte le seguenti:* "ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68";

c) *al comma 2, primo periodo dopo le parole:* "scelta organizzativa dell'amministrazione procedente" *sono aggiunte le seguenti:* ", nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici dell'apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170."

3.6

Richetti, Grimani, Masini

Al comma 1, capoverso articolo 35-quater*, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti" *sono sostituite dalle seguenti:* "che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione predisposte";

b) al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole " le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" *con le seguenti*: "le predette amministrazioni devono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale".

3.7

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *alla lettera c), sopprimere le parole:* "anche da imprese e soggetti specializzati in selezioni del personale";

- *alla lettera d), dopo le parole:* "esperienze lavorative pregresse e pertinenti" *aggiungere le seguenti*: "anche presso la stessa amministrazione".

3.8

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater», *comma 1, sopprimere la lettera e)*.

3.9

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater.», *comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente*: «che i titoli possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale e

che nella valutazione finale dei titoli, il dottorato di ricerca debba essere considerato in modo superiore rispetto al master di II livello.».

3.10

Quagliariello

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - CIMEA per l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento finalizzato dei titoli di studio esteri di formazione superiore e di rilascio dei pareri, ove prescritti. A tal fine, il Ministero dell'università e della ricerca stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere derivante dall'attuazione presente comma , determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.".

3.11

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. Al fine di garantire la massima trasparenza, in tutta la fase concorsuale, ogni candidato può visualizzare, al termine della prova scritta, ovvero della preselettiva, svolta tramite supporti digitali, senza necessità di ricorrere all'istituto giuridico dell'accesso agli atti, anche il file .log che renda noti tutti gli eventi della prova, nonché l'orario di ognuno. Per eventi della prova si intendono tutti gli input dati al dispositivo, durante lo svolgimento della stessa, ovvero agli eventi seguenti, compresi eventuali accessi e modifiche al file, dal termine della prova alla pubblicazione nell'area utente del candidato, nel portale di riferimento. La pubblicazione dell'esito della prova, nonché del file .log, dovrà avvenire entro e non oltre ventiquattro ore dal termine della stessa.".

3.12

Iwobi, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 99-*bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.";

b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.".

3-*ter*. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti ", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".»

3.13

Alfieri

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 99-*bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed

integrazioni.";

b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.".

3-*ter*. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti ", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".»

3.14

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. All'articolo 34-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano. All'articolo 34-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".»

3.15

Modena

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 34-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano,

b) al comma 4, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".»

3.16

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 34 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "*quindici giorni*" sono sostituite dalle seguenti "*otto giorni*" ovunque ricorrano. All'articolo 34 bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "*entro quarantacinque giorni*" sono sostituite dalle seguenti "*entro venti giorni*".»

3.17

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis* Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti locali utilizzare forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche diverse dalla Gazzetta ufficiale, quali ad esempio *social network*, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali.»

3.18

Modena

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis* Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti locali utilizzare forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche diverse dalla Gazzetta ufficiale, quali ad esempio *social network*, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali.»

3.19

Croatti, Mantovani, Pavanelli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti

locali, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei siti istituzionali, di utilizzare ulteriori forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche.»

3.20

Marcucci

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2024«.

3.21

Pagano

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 20, comma 2**,** del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, le parole: "31 dicembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

3.22

Zaffini, Malan, La Russa, Iannone

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità».

3.23

Sbrollini

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-*bis*. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

7-*ter*. Salvo quanto previsto al successivo comma 7-*quater*, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

7-*quater*. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione."

3.24

Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

7-*ter*. Salvo quanto previsto al successivo comma 10, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

7-*quater*. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i

criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»

3.25

Pagano, Mallegni

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-*bis*. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

7-*ter*. Salvo quanto previsto al successivo comma 10, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

7-*quater*. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione."

3.26

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

7-*ter*. Il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

3.27

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole »cinque anni« sono sostituite con le seguenti: »tre anni«.

3.0.1

Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Perilli, Romano, Pavanelli, Lomuti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Misure di attuazione della Missione 1, Componente 1.2 modernizzazione della pubblica amministrazione)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della missione M1 C1.2, Riforma 2.3 "Competenze e carriere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con l'obiettivo di garantire condizioni di lavoro trasparenti, favorire la produttività e l'orientamento ai risultati, conciliare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le

esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, provvedere al miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

b) al quarto periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

3. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022.»

Art. 4

4.1

Lannutti, La Mura, Nugnes, Angrisani, Corrado

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: «1-*bis*. Dopo l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente: «Art. 35-*ter*. - (*Disposizioni in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico*). - 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15, gli ufficiali dirigenti delle Forze armate, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, il personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e tutto il personale in qualunque forma dipendente del Ministero dell'interno nonché il personale della carriera dirigenziale penitenziaria non possono ricoprire cariche o essere partecipi in associazioni che comportano un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, né in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza». »

c) al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera a)» con le seguenti: «di cui al comma 1bis»;

4.2

Granato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

b) sopprimere il comma 2.

4.3

Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico."

4.4

Vitali, Pagano

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione a tali moduli è obbligatoria anche in ogni caso di passaggio a ruoli o funzioni superiori.».

Art. 5

5.1

Pillon

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 91, si prevede che:

a) l'iscrizione e la partecipazione a competizioni, campionati e gare sportive nelle categorie femminili sono riservate a persone di sesso biologico femminile al momento della nascita.

b) l'iscrizione e la partecipazione a competizioni, campionati e gare sportive nelle categorie maschili sono riservate a persone di sesso biologico maschile al momento della nascita.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano alle seguenti categorie di soggetti:

a) coloro che, in quanto tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), praticano un'attività sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica;

b) gli studenti che partecipano a tutte le fasi dei Giochi della Gioventù;

c) gli studenti che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

d) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi in tutte le fasi;

e) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982;

f) coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica in forma associata in associazioni sportive, riconosciute o non riconosciute.

1-*quater*. È fatto obbligo al CONI, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, agli organi scolastici che organizzano attività fisico-sportive, alle società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle associazioni sportive riconosciute o non riconosciute, di osservare e a far rispettare le previsioni di cui al comma 1-*bis*.

1-*quinquies*. Ogni soggetto che risulti privato di un'opportunità sportiva o subisca un danno diretto o indiretto a causa di una violazione delle previsioni di cui al comma 1-*bis* ha facoltà di agire giudizialmente per il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti responsabili.

5.2

Caligiuri, Vitali, Gallone

D opo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 178 del 2020, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103, della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.»

5.3

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 178 del 2020, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103 della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.".

5.4

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini,

Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile, di cui alla legge n. 178 del 2020, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103 della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.".

5.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 30 dicembre 2020, n.178, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103 della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.".

5.6

Binetti

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative, il Consigliere Nazionale di Parità di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.".

Art. 6

6.1

Manca

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni*:

1) al capoverso "1-*quater*", sostituire le parole da "A decorrere dal 1° luglio 2022" fino a "di cui all'articolo 35-*ter*" con le seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e le autorità amministrative indipendenti provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter*. Le Regioni e gli enti dipendenti e vigilati dalle medesime, inclusi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale, pubblicano gli avvisi nell'apposita sezione costituita all'interno del Portale www.InPa.gov.it o del portale informativo, di cui all'art. 35-*ter*, comma 5, eventualmente attivato in attuazione della propria autonomia organizzativa";

2) sostituire il capoverso "1-*quinquies*" con il seguente: "1-*quinquies*. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento della dotazione organica. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte nonché ai comandi tra Regioni ed enti dipendenti e vigilati, ivi compresi gli enti e aziende del Servizio Sanitario regionale, e con gli enti locali del territorio regionale.";

3) dopo il capoverso "1-*quinquies*" è inserito il seguente:

"1-*sexies*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* da parte delle Regioni e degli enti dipendenti e vigilati dalle medesime, esclusi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale, la percentuale indicata nel predetto comma è calcolata sui posti complessivamente previsti dalle dotazioni organiche dei predetti enti.";

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* "o distacchi" *e dopo la parola:* "denominati" *inserire le seguenti*: "di personale non dirigenziale";

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

"2-*bis*. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.«

d) *al comma 3, sopprimere le parole "o distacco*".

6.2

Pagano, Schifani, Fazzone, Giro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater*», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'avvio delle procedure di mobilità, per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà effettuarsi sulla base dei posti disponibili previa immissione nei ruoli delle unità di personale già ritenute idonee ad esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti e fino al loro completo esaurimento o, almeno, fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56. »;

b) al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « mentre per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via prioritaria, del personale idoneo ad esito di procedure già avviate, come introdotto dal comma 1-*quater* del presente articolo».

6.3

Valente, Fedeli

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-*quater*", *aggiungere, in fine, il seguente per*iodo: "L'avvio delle procedure di mobilità, per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei ministri, deve effettuarsi sulla base dei posti disponibili e previa immissione nei ruoli delle unità di personale già ritenute idonee all'esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti e fino al loro completo esaurimento ovvero fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56".

6.4

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater*, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «L'avvio delle predette procedure è subordinato alla previa immissione in ruolo delle unità di personale idonee ad esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».

6.5

Vitali

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso "1-quinquies*" con il seguente:*

"1-*quinquies*. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità amministrative indipendenti e i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comandi e distacchi del personale con qualifica dirigenziale nell'ente di provenienza nonché ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o

regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.».

6.6

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), capoverso 1- quinquies, dopo le parole «dei ministeri,» aggiungere le parole «presso le Province e le Città metropolitane,».

6.7

Modena

Al comma 1, lettera b),al capoverso «comma 1-quinquies*», dopo le parole* "dei ministeri," *aggiungere le seguenti* "presso le Province e le Città metropolitane,".

6.8

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies *le parole*: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" *sono sostituite dalle seguenti*: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.".

6.9

Vitali, Gallone, Mallegni

Al comma 1, lettera b), capoverso "1 quinquies*" le parole*: *",* o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" *sono sostituite dalle seguenti*: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.".

6.10

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b, al capoverso 1-quinquies*, le parole*: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" *sono sostituite dalle seguenti*: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.".

6.11

Valente

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies*, sostituire le parole:* ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" *con le seguenti*: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.";

6.12

Sbrollini

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies*», sostituire le parole* «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» *con le seguenti:* «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica. ».

6.13

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera b) periodo 1 -quinquies, le parole ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte", *sono sostituite dalle seguenti*: ". Le disposizioni del presente comma non si applicano agli Enti locali."

6.14

Vitali

Al comma 1, lett. b), capoverso «1-quinquies*, aggiungere, infine, le seguenti parole:*

«nonché ai comandi e distacchi riguardanti personale inserito presso le amministrazioni utilizzatrici nei ruoli delle professioni specialistiche.».

6.15

Damiani

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-quinquies*", aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, nonché quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri, nonché ai comandi e/o distacchi del personale in posizione di comando dagli enti pubblici non economici presso le sedi territoriali dei Ministeri, previsti, ai sensi dell'art. 30, comma 2-*sexies* del D.lgs. n. 165/2001.»

6.16

Vitali

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«La disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 30, comma 1-*quinquies.*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica al rinnovo dei comandi e dei distacchi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

6.17

Manca, D'Alfonso

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole*: «I comandi o distacchi» *inserire le seguenti*: «del personale non dirigenziale»

b) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «per il personale non dirigenziale».

c) *dopo il comma 8, inserire i seguenti*: «8-*bis*. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (INGV) già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi,

quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (INGV) di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-*ter* del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

8-*ter*. In coerenza con gli obiettivi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001 a dipendenti di Agenzia delle entrate - Riscossione anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6 e comunque nei limiti della dotazione organica complessiva dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.»

6.18

Vitali

Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti:* «31 dicembre 2023»;

b) le parole: « , che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco,» sono soppresse.

6.19

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.»

6.20

Modena

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane."

6.21

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane."

6.22

Valente

Al comma 3, sostituire le parole: «alla data del 31 gennaio 2022» *con le seguenti:* «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

6.23

Iwobi, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 5, capoverso 3-bis*, dopo le parole* "medesime posizioni."*, inserire le seguenti:* "L'indennità prevista dal presente comma non concorre alla formazione del reddito."

Conseguentemente:

Al comma 6, le parole "400.000 euro" *e* "1.000.000 di euro" *sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:* "500.000 euro" *e* "1.200.000 euro".

6.24

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 8, sostituire le parole: «30 giugno 2022» *con le seguenti*: «31 dicembre 2022».

6.25

Faraone, Sbrollini

Al comma 8, le parole «fino al 30 giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 30 settembre 2022».

6.26

Russo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il periodo di durata massima relativo a uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di cui all'articolo 29, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è incrementato di ulteriori 12 mesi».

6.27

Vitali, Mallegni

Dopo il comma 6 aggiungre il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo le parole "trentasei mesi" sono sostituite dalle parole "quarantotto mesi".»

6.28

Rampi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-*bis.* All'articolo 29, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".".

Art. 7

7.1

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 15, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

7.2

Comincini

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 15, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli

incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

7.3

Modena

Al comma 1, lettera a), numero 1, le parole "entro il 30 giugno 2022" *sono sostituite dalle seguenti* "entro il 31 dicembre 2022".

7.4

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 dicembre 2022».

7.5

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Al comma 1, le parole: "entro il 30 giugno 2022" *sono sostituite dalle seguenti:* "entro il 31 dicembre 2022".

7.6

Faraone, Sbrollini

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole «A tale fine i comuni interessati comunicano» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 settembre 2022,?» e le parole « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono abrogate;

b. Al comma 7, le parole «nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di una spesa complessiva di 127 milioni di euro»

Conseguentemente l'articolo 8 è abrogato.

7.7

Nastri, Malan, La Russa, Iannone

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Con la comunicazione di cui al periodo precedente, i Comuni devono espressamente menzionare i progetti previsti dal PNRR per i quali manifestano l'esigenza di personale.»

7.8

Manca

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*ter*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-*bis* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi

dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1-*ter*, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

2-*quater*. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 2-*bis*, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente .

7.9

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bi*s. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*ter*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-*bis* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1-*ter*, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

2-*quater*. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 2-*bis,* è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente.»

7.10

Caliendo, Vitali

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*ter*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-*bis* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1-*ter*, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

2-*quater*. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 2-*bis*, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente.»

7.11

Marcucci, Parrini, Valente

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "*per garantire l'invarianza*" sono aggiunte le seguenti parole: "*per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato"*.

2-*ter*. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "3-*septies*. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente."

2-*quater*. La spesa per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.12

Taricco

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-*bis*.Al fine di rafforzare gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali preposti all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2-*ter*. All'articolo 10 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni per l'anno 2021 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto***,** *ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*».

7.13

Comincini

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione,

attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.14

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.15

De Falco

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.16

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali nell'ambito del concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sempre che abbiano prestato servizio fino alla scadenza del rapporto di lavoro, acquisiscono il

diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.17

De Falco

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali nell'ambito del concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sempre che abbiano prestato servizio fino alla scadenza del rapporto di lavoro, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.18

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.19

De Falco

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno

2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.20

Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. L'articolo 106 comma 1 lettera c) n. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera;

2-*ter*. Con decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del comma 1 prevedendo in particolare, anche al fine di assicurare che dalla disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che la stazione appaltante o l'aggiudicatario possano proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.»

7.21

Misiani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 15, dopo le parole: "il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Cassa depositi e prestiti Spa." sono aggiunti i seguenti periodi: "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aereospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere riassegnati sul pertinente capitolo di spesa.»

7.22

Presutto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 15, dopo il secondo periodo, aggiunti i seguenti*:* "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aereospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a

sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital*, comprese quote o azioni di fondi per il *venture debt* o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture debt*, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere riassegnati sul pertinente capitolo di spesa.»

7.23

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, potrà essere incrementato per l'anno in corso e per il prossimo triennio nella misura massima del 30 per cento, e finanziato con le risorse derivante dagli interventi PNRR, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

7.24

Modena

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, potrà essere incrementato per l'anno in corso e per il prossimo triennio nella misura massima del 30%, e finanziato con le risorse derivante dagli interventi PNRR, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

7.25

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, potrà essere incrementato per l'anno in corso e per il prossimo triennio nella misura massima del 30 per cento, e finanziato con le risorse derivante dagli interventi PNRR, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

7.27

Modena

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Il comma 3-*septies* dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è sostituito con il seguente:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale

per un importo corrispondente.«

7.28

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«"2-*bis*. Il comma 3-*septies* dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente."».

7.29

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. Il comma 3-*septies* dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

7.30

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Il comma 3 septies dell'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

7.31

Modena

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giungo 2019, n.58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

b) al comma 1-*bis*, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le

seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

7.26

Sbrollini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giungo 2019, n.58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

b) al comma 1-*bis*, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

7.32

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".

7.33

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".».

7.34

Vitali

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-*bis*. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza", sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»

7.35

Iannone, Malan, La Russa

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-*bis*. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "*per garantire l'invarianza*", sono aggiunte le parole "*per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato*"

7.36

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.37

Marcucci, Parrini

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "*2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.38

Modena

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.39

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente :

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.40

Iannone, Malan, La Russa

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

7.41

Croatti, Mantovani

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

nonchè ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai medesimi commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58.»

7.42

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.43

Sbrollini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

7.44

Richetti, Grimani, Masini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. Per le stazioni appaltanti non capoluogo di provincia, unicamente ai fini della progettazione di interventi finanziati dal PNRR, è fatto obbligo l'affidamento della gara d'appalto ad uno dei soggetti aggregatori regionali presenti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

7.45

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La spesa per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

7.46

Modena

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. La spesa per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative

componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.47

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. La spesa per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.48

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera c), capoverso comma "2-*bis*", il Portale di progetto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni tecniche, operative e di sistema, indicate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, al fine di tutelare i dati ivi contenuti e il loro sistema di trasmissione ed evitare hackeraggi e/o esfiltrazione dei dati, blocco dei sistemi e per la messa in sicurezza dell'architettura informatica del Portale. All'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è attribuito, ai sensi del decreto-legge n. 82/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il compito istituzionale di fornire indicazioni e protocolli tecnici e di sistema a tutela dei dati che confluiranno nel Portale di progetto, che andranno a comporre la massa di informazioni utili e necessarie per garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR e in materia di Piano integrato di attività e organizzazione.

7.49

Croatti, Mantovani

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, può essere incrementato per l'anno in corso e per il successivo triennio nella misura massima del 30 per cento. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede nel limite di 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.50

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei

territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».".

7.51

Conzatti, Sbrollini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».".

7.52

Testor, Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Dopo l'articolo 31-*bis*, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere il seguente: «10-*bis*. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

7.53

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"3. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ultimo periodo, dopo le parole: "e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022", inserire in fine le seguenti parole: ",di cui due riservate al personale interno".

7.54

Damiani

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i consorzi di sviluppo industriali di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 per le aree di competenza.".

7.55

Saponara, Campari, Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "limitatamente agli enti territoriali" inserire le seguenti: "ed agli altri enti pubblici individuati come soggetti attuatori del PNRR" »

7.56

Richetti, Grimani, Masini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. Gli incentivi derivanti dai progetti finanziati dal PNRR non concorrono ai limiti di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

7.57

Vitali, Gallone

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito con il seguente: "I

criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport.".

7.0.1

Faraone, Sbrollini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni per favorire l'accelerazione delle tempistiche di spesa riguardanti il PNRR e le ulteriori risorse europee e nazionali ad esse collegate)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

b) all'articolo 180, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

c) all'articolo 183, comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico-finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-*bis* e dall'articolo 180 comma 6-*bis*.»

7.0.2

Mallegni

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di contribuzione pubblica massima erogabile nell'ambito dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. ";

b) all'articolo 180, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. ";

c) all'articolo 183, il comma 16 è sostituito con il seguente: "16. Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-*bis* e dall'articolo 180 comma 6-*bis*.".»

7.0.3

Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni per favorire l'accelerazione delle tempistiche di spesa riguardanti il PNRR e le ulteriori risorse europee e nazionali ad esse collegate)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

b) all'articolo 180, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

c) all'articolo 183, comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico-finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-*bis* e dall'articolo 180 comma 6-*bis*.».

Art. 8

8.1

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire:* «60» *con:* «100»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e quanto a 40 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

8.2

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Sopprimere il comma 2.

8.3

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 2, sostituire le parole: «applicando il tasso dell'1 per cento su base annua» *con le segunti*: «applicando il tasso dello 0,5 per cento su base annua».

8.4

Malan, La Russa, Iannone

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede le modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1.».

8.5

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-*bis*. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 40 milioni di euro da ripartire alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2022, 2023 e 2024 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.»

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "dal comma 1, pari a 60 milioni di euro" *con le seguenti:* "dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro".

8.6

Modena

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 40 milioni di euro da ripartire alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2022, 2023 e 2024 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 60 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro.».

8.7

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini,

Pittoni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 40 milioni di euro da ripartire alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2022, 2023 e 2024 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 60 milioni di euro» *con le seguenti*: «dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro.».

Art. 9

9.1

Vitali, Binetti

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

9.2

Faraone, Sbrollini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere la parola:* «anche»*;*

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «di due posizioni dirigenziali di seconda fascia», *con le seguenti:* «di una posizione dirigenziale di seconda fascia»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023», *e le parole:* «quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «quanto a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023»;

d) al comma 5, sopprimere le parole: «di parte».

9.3

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5*-bis. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 2.000.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Art. 10

10.1

Stefano

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, possono conferire altresì incarichi di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni alla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fuori dalle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.».

10.2

Toninelli

Al comma 1, dopo le parole: «Fino al 31 dicembre 2026,», *inserire le seguenti:* «qualora all'esito delle procedure concorsuali già programmate per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza non siano state coperte per intero le posizioni bandite,».

10.3

Richetti, Grimani, Masini

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.4

Croatti, Mantovani

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.5

Sbrollini

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.6

Modena

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.7

Rampi, Valente, Marcucci, Parrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.8

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.9

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.10

Binetti

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno» *con le seguenti:* «da non più di»

10.11

Gallone

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno due anni» *con le seguenti*: «da almeno un anno».

10.12

Richetti, Grimani, Masini

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni di cui al periodo precedente, unicamente per gli scopi e il periodo temporale di cui al periodo precedente, possono, altresì avvalersi di personale esterno alla struttura dell'amministrazione, ivi inclusi professionisti, esperti e tecnici per il PNRR già reclutati tramite concorso pubblico. Unicamente per gli scopi di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica il limite del 5 per cento di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267.».

10.13

Margiotta

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*nonché cariche in organi di governo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, degli enti e società da esse controllati e soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano ad esperti qualificati in discipline scientifiche, tecnologiche, matematiche, giuridiche e economiche.».

10.14

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dal 1° giugno 2022, il collocamento a riposo dovuto al limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio fissato per i dipendenti dello Stato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1993 e per i dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è applicabile unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-*ter*. A decorrere dal 1° giugno 2022, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è attivata dalle pubbliche amministrazioni unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.».

10.15

Dell'Olio, Lomuti

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Al comma 7-*ter* dell'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale.".

4-*ter*. La disposizione di cui al comma 4-*bis* non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

10.16

Misiani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'articolo 10-*quinquies* del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica alle istanze di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, di cui all'articolo 31, comma 47, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed alle istanze volte alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione

delle stesse, contenuti nelle convenzioni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per la cessione del diritto di proprietà o del diritto di superficie, di cui all'articolo 31, commi 46 e 49-*bis*, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovvero contenuti nelle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui all'articolo 31, comma 49-*ter*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, presentate dai soggetti interessati a decorrere dalla data 21 maggio 2022. Alle istanze di cui al periodo precedente presentate anteriormente alla data del 21 maggio 2022 continua ad applicarsi la disciplina legislativa previgente.».

10.17

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del PNRR, nonché per incentivare, potenziare ed incrementare le attività ed i compiti ad esso spettanti, a decorrere dall'anno 2022, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente è incrementata per un importo di complessivi euro 2.000.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.18

Richetti, Grimani, Masini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, *le parole* "161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022" *sono sostituite dalle seguenti:* "661.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021, 395.363.657 euro per il 2022 e 250.000.000 euro per il 2023";

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera i), numero 3), le parole: «499 milioni di euro a decorrere dal 2022" *sono sostituite con le seguenti:* "249 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 499 milioni di euro a decorrere dal 2024».

10.19

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

10.20

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

10.21

Modena

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

10.22

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che risultino essere commissariati.″».

10.23

Richetti, Grimani, Masini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

10.24

Iannone, Malan, La Russa

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".».

10.25

Vitali, Mallegni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

10.26

Ferrari

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR, per la partecipazione a bandi e avvisi, le province o le altre forme di associazionismo nel rispetto dell'autonomia delle regioni a Statuto Speciale possono incaricarsi della progettazione e dell'esecuzione per conto dei comuni assumendo a tale scopo personale a tempo determinato nel limite del 5 per cento degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico dei progetti finanziati.»

10.0.1

Binetti, Vitali

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Deroga al collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici e, in analogia con quanto previsto relativamente agli incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ampliamento della continuità lavorativa)

1. In deroga alla data obbligatoria di accesso al collocamento a riposo e in analogia a quanto già previsto per l'affidamento degli incarichi di cui al PNRR a dipendenti pubblici posti in regime di quiescenza, è facoltà dei dirigenti dello Stato che hanno raggiunto il tetto pensionistico, permanere in servizio secondo quanto disposto nel successivo comma 5. Tale deroga concorre al conseguimento della migliore funzionalità e capacità amministrativa della PA, della copertura della pianta organica delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome, a migliorare la flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici, ad assecondare maggiore trasferimento del know-how tra dirigenti della PA e infine tiene conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso al collocamento a riposo rispetto alle variazioni della speranza di vita.

2. Le risorse contributive obbligatorie poste a carico rispettivamente del datore di lavoro e del lavoratore, incluse nel trattamento economico del dipendente di cui al comma 1 che sono prelevate ai fini pensionistici continuano ad essere prelevate alla fonte e sono finalizzate a facilitare il ricambio generazionale nella PA tramite la loro iscrizione al Fondo Staffetta generazionale di cui al comma 3. Tali risorse perciò non continueranno ad alimentare né l'importo del trattamento pensionistico né quello del TFR del dirigente che sceglie di rimanere in servizio. L'importo sia del trattamento pensionistico sia del TFR è definito alla data in cui il dipendente sarebbe stato messo in quiescenza obbligatoria, in base alle disposizioni vigenti.

3. Al fine di facilitare il ricambio generazionale nella PA, con decreto del Ministro della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso l'INPS un Fondo a gestione INPS denominato "Staffetta generazionale della PA". Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere l'anticipazione dell'accesso alla messa in quiescenza dei dipendenti pubblici che non hanno ancora conseguito il compimento del limite di età o degli anni contributivi per il collocamento a riposo.

4.Il funzionamento e la fruizione del Fondo Staffetta generazionale sono disciplinati da un regolamento da adottare con medesima modalità e scadenza previste al comma 3 e la sua fruizione rispetta i seguenti tre criteri di priorità: l'anzianità di servizio, la parità di genere e la tutela delle persone vulnerabili.

5. La durata della permanenza in servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non può essere superiore a 24 mesi oltre i limiti di cui all'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Il periodo di fruizione del collocamento anticipato di cui al comma 3 non può superare la durata di 24 mesi oltre il periodo che manca per raggiungere il conseguimento del requisito necessario ai fini del collocamento al riposo obbligatorio.

6. Il collocamento in quiescenza anticipato di cui al comma 3 implica il pagamento, fino al conseguimento del limite di età o del numero di anni contributivi, degli oneri contributivi obbligatori che avviene tramite le risorse finanziarie del Fondo Staffetta generazionale di cui al comma 2.

7. Per rendere effettiva la permanenza in servizio di cui al comma 1 o l'accesso anticipato al collocamento in quiescenza obbligatorio di cui al comma 3 è necessaria l'intesa semplificata tra il dipendente e all'amministrazione di appartenenza che ha la facoltà di accogliere la richiesta in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Ministro della Funzione Pubblica è definita la procedura per la formalizzazione dell'intesa.

8. Durante il periodo del collocamento a riposo anticipato, il dipendente non percepisce la propria pensione che diventa fruibile a partire dalla data del raggiungimento dell'età pensionabile o del numero di anni contributivi per il collocamento in quiescenza obbligatorio e comunque entro i 24 mesi dalla data di interruzione del proprio rapporto di lavoro. L'importo della pensione e del TFR da erogare corrispondono all'importo che scaturisce dal calcolo previsto dalla normativa vigente alla data del collocamento a riposo anticipato. Diversamente dalla pensione, il dipendente percepisce il TFR alla data del collocamento a riposo anticipato. L'accesso alla opportunità del collocamento anticipato di cui

al comma 2 decorre dal 1° gennaio 2024 e avrà una durata fino al 31 dicembre 2026, ovvero fino alla conclusione del PNRR.

9. Entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Ministro della Funzione Pubblica, è effettuata la ricognizione dei Dirigenti interessati alla permanenza in servizio di cui al comma 1 e la conseguente stima delle risorse contributive che alimentano la dotazione finanziaria del Fondo Staffetta generazionale di cui al comma 3. Entro il medesimo periodo e con uno o più decreti del Ministro della Funzione Pubblica è effettuata anche la ricognizione del numero di dipendenti pubblici che, nell'arco del biennio 2024-2026, risultano intenzionati a fruire della messa in quiescenza anticipata di cui al comma 2 e seguenti.»

10.0.2

Vitali, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-*bis*.

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i direttori generali dei vigili del fuoco, possono, a domanda, rimanere in carica per ulteriori 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico di servizio e comunque, non oltre il 31 dicembre 2026».

Art. 11

11.1

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «le regioni a statuto ordinario» *inserire le seguenti*: «e i comuni»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «delle regioni» *inserire le seguenti:* «e dei comuni».

11.2

Malan, La Russa, Iannone

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «assumere con contratto a tempo determinato» *inserire le seguenti*: «, ovvero con contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato,»;

b) *al comma 2, capoverso* «179-*bis*», *dopo le parole:* «di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» *inserire le seguenti*: «ovvero di contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81,».

11.3

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Al comma 1, dopo le parole: «assumere con contratto a tempo determinato» *inserire le seguenti*: «, con la possibilità di trasformare una quota minima del 10 per cento in contratti a tempo indeterminato,».

11.4

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Al comma 1, sostituire la parola: «2026» *con la seguente:* «2028».

11.5

Vitali

Al comma 2, capoverso «179-*bis*», *sostituire le parole:* «dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» *con le*

seguenti: «dell'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

11.6

De Bonis

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Ministro per il sud e la coesione territoriale, nell'ambito dei suoi poteri sussidiari e/o sostitutivi, può inoltre ricorrere all'uso di personale esterno attraverso convenzioni con società di servizi anche private, specializzate in assistenza tecnica, per supportare amministrazioni e privati nella redazione e attuazione dei progetti del PNRR. Le società di servizi possono essere costituite da imprese anche in associazione temporanea. Questi soggetti possono altresì coadiuvare le imprese a rafforzare ed accrescere la propria posizione sui mercati esteri, attraverso l'utilizzo dell'*export manager*.».

11.7

Manca

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, finalizzate all'attuazione del PNRR, non opera il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

11.8

Damiani, Modena, Saccone

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis* **.** All'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis.* Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del Fondo Complementare, nonché di quelli a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, l'Agenzia è autorizzata ad istituire nell'ambito della propria autonomia organizzativa, una nuova Area di livello dirigenziale generale";

b) al comma 5, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "Al fine di armonizzare il trattamento retributivo di parte accessoria del personale non dirigenziale dell'Agenzia, in modo da ricondurlo ad un'unica e uniforme indennità, con decorrenza dal 1° giugno 2022 è riconosciuta allo stesso l'indennità di amministrazione più elevata fra quelle in godimento".

2-*ter.* Agli oneri di cui al comma 3 lett. a), pari a 60.176,5 per l'anno 2022 e a 120.353,00 euro annui a decorrere dall'anno 2023, nonché agli oneri di cui alla lett. b) pari a ?. 50.459 per l'anno 2022 e a ?.100.918,00 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

11.9

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dopo le parole "e per gli enti locali," sono inserite le seguenti: "anche";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o

giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6.1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."».

11.10

Valente

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "e per gli enti locali," inserire "anche";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze, di persone fisiche o giuridiche, disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6.1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."».

11.11

Damiani, Modena, Saccone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 31-*bis*, del decreto-legge, 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale".».

11.12

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dopo le parole: "Gli assegni in natura," sono inserite le seguenti: "i compensi professionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,"».

11.13

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Ai fini dei controlli sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, di cui al comma 2, il Ministero per il sud e la coesione territoriale, quale autorità politica delegata, vigila sull'operato delle regioni verificando l'esistenza della professionalità tecnica dei professionisti scelti. A tale fine, nelle commissioni valutatrici, è prevista la partecipazione anche in modalità telematica, di un dirigente in forza al Ministero ovvero di un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale autorità di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia per la coesione territoriale.».

11.14

Modena

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "nel PNRR," sono inserite le seguenti: "nel PNC, nei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali,"».

11.15

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "nel PNRR," sono aggiunte le seguenti "nel PNC, nei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali,"».

11.16

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n.234, dopo le parole: "nel PNRR," sono inserite le seguenti: "nel PNC, nei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali,"».

11.0.1

Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 11-*bis.***

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in deroga ai limiti fissati dall'art.1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. All'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 9-*bis* è inserito il

seguente:

"9-*ter*. Gli enti pubblici strumentali il cui funzionamento non è finanziato dalle Regioni, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento della media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi."».

11.0.2

Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art.11-*bis*.**

(*Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse per investimenti del PNRR, PCN, comunitarie*)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in deroga ai limiti fissati dall'art.1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

11.0.3

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 11-*bis*.**

(Potenziamento strutture Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contestuale incremento della dotazione organica complessiva, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il triennio 2022-2024, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, anche semplificate, un contingente di complessive 204 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo ministero e così composto: 4 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 160 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 40 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2.

2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, per l'importo di euro 8.135.618 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Art. 12

12.1

Faraone, Sbrollini

Al comma 1, le lettere a) e b) *sono abrogate.*

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «2,15 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,3 milioni di euro a decorrere dal 2023».

12.2

Vitali, Binetti, Gallone

Al comma 1, lettera c), *numero* 1), *capoverso "*2-*bis.", dopo le parole:* "nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate" *inserire la seguente:* "anche".

12.3

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), *numero 1), capoverso "*2- *bis." sopprimere le seguenti parole:* «per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-*bis*».

12.4

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), *numero* 1*), capoverso "*2- *bis", al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e previa stabilizzazione di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

12.5

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera e), *numero* 1), *capoverso "*2- *bis", al primo periodo, dopo le parole*: «in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e» *insierire le seguenti*: «, previa stabilizzazione di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,».

12.6

Iannone, Malan, La Russa

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 21, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202. Ai docenti dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e collocati a riposo per dimissioni volontarie a partire dal 1° gennaio 2021 sono affidati incarichi, di durata non superiore a tre anni, per le attività formative di quest'ultima Scuola, nel limite delle risorse finanziarie ad essa attribuite."».

12.7

Berutti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole : "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

12.8

Iannone, Malan, La Russa

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

12.9

Gasparri, Pagano, Mallegni, Boccardi

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

12.0.1

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".».

12.0.2

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".».

12.0.3

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".».

12.0.4

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa degli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

12.0.5

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 12-*bis.***

1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa degli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del TUEL.».

12.0.6

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 12-*bis.***

1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa degli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del TUEL.».

12.0.7

Sbrollini

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza per i Comuni e le Città Metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata.».

12.0.8

Faraone, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Superamento del precariato della dirigenza amministrativa e tecnica con funzioni ispettive preso i diversi comparti della Pubblica Amministrazione)

1. Al fine di supportare l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR per fronteggiare la forte carenza di organico e, per i maggiori bisogni da perseguire per le accresciute attività amministrative e tecniche, demandate agli uffici centrali e periferici del comparto Ministeri, si intende valorizzare le professionalità maturate e, nell'ottica di efficienza della spesa pubblica, entro il 31 dicembre 2022, i diversi Ministeri, in deroga alle vigenti facoltà di reclutamento, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale straordinaria di espletamento di corsi concorsi per titoli ed esami su base esperienziale, il personale in posizioni dirigenziali non generali di seconda fascia assunto a tempo determinato che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbia svolto per almeno 3 anni le funzioni di dirigenti amministrativi e /o tecnici con funzioni ispettive presso le Amministrazioni centrali e periferiche del comparto Ministeri.*».*

Art. 13

13.0.1

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«**Art.13-*bis.***

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 80 è inserito il seguente: "Art. 80-*bis*. - *(Ufficio tecnico socio-educativo) - 1*. Sono istituiti, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i provveditorati regionali e le aree educative degli istituti penitenziari di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, gli uffici tecnici socio-educativi, competenti per l'indirizzo tecnico e l'intervento socio-educativi. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'organizzazione degli uffici tecnici socio-educativi di cui al presente articolo.

2. L'ufficio tecnico socio-educativo è istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed è competente per:

a) l'attività di rappresentanza dell'amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, l'attività di coordinamento e la trattazione relativamente agli affari in tema di esecuzione penale e prevenzione della recidiva, presso gli uffici giudiziari, gli organismi statali e gli enti locali;

b) la direzione delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria;

c) le attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle aree educative negli istituti penitenziari, in particolare:

1) assicurando che gli interventi socio-educativi di cui alla presente legge costituiscano obiettivo permanente e prioritario per gli istituti penitenziari;

2) garantendo l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie e multiprofessionali e svolgendo attività di supporto progettuale tramite accordi nazionali, regionali e programmi dell'Unione europea;

3) contribuendo a garantire i diritti di cittadinanza nei percorsi di risocializzazione, anche attraverso l'integrazione con altri servizi e organizzazioni del settore;

4) monitorando il benessere del personale socio-educativo e promuovendo l'adozione di misure per la prevenzione della sindrome da *burnout.*";

b) l'articolo 82 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "Art. 82. - *(Competenze e ruoli del personale educativo negli istituti penitenziari) - 1*. Negli istituti penitenziari il dirigente tecnico socio-educativo è responsabile dell'area educativa, gestisce il personale educativo e amministrativo afferente e coordina gli esperti di cui all'articolo 80, i mediatori culturali, gli assistenti volontari, le agenzie formative e per l'istruzione, la comunità esterna e il personale di polizia penitenziaria assegnato alla vigilanza delle attività inerenti ai programmi di intervento educativi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Il dirigente tecnico socio-educativo responsabile dell'area educativa svolge inoltre i seguenti compiti:

a) sovrintende alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi educativi che sono realizzati nell'istituto penitenziario e che costituiscono il progetto educativo di istituto;

b) presiede il gruppo per l'osservazione della personalità delle persone condannate e internate e il gruppo di osservazione e trattamento;

c) collabora con la magistratura di sorveglianza, con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle attività educative.

3. A ciascun istituto è assegnato un numero adeguato di funzionari educatori e di esperti di cui all'articolo 80, tale da soddisfare le esigenze di presa in carico dei singoli utenti, definite in base alla tipologia e al numero delle persone detenute, come previsto dalla tabella B di cui all'articolo 83. È assicurato altresì un numero adeguato di unità amministrative per la segreteria dell'area educativa e di personale di polizia penitenziaria impiegato nelle attività di vigilanza sulle persone detenute, al fine di realizzare gli interventi socio-educativi individuali e di comunità."»

13.0.2

Stefano

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art.13-*bis.*

(Disposizioni in materia di ufficio per il processo)

1. I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, banditi ai sensi dell'articolo 14, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo due anni e sette mesi di servizio, accedono al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

13.0.3

Causin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis.*

(*Funzionalità del Corpo delle Capitanerie di porto*)

1.Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera *a)* e *c)* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n),* decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

13.0.4

Vono, Toffanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis.*

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di

concorso di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

13.0.5

Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

13.0.6

Rauti, Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*.

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

Art. 14

14.1

Gallone

Al comma 1, dopo le parole "Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza", *inserire le seguenti:*"anche in conformità con gli articoli 5, 19 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18,".

14.2

Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-*bis*. In ragione della necessità di semplificare le procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall'anno accademico 2021/22 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei

ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 30 giugno 2022.

14.3

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Al fine di valorizzare e integrare il sistema dell'Alta formazione artistica, universitaria, post universitaria e della ricerca attraverso l'offerta di percorsi formativi di alta qualificazione e di ricerca in campo artistico, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, istituto di alta cultura e sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico, musicale e coreutico, è autorizzata a rilasciare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che li disciplinano, specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 di Riforma del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è inoltre autorizzata ad istituire in via sperimentale, anche attraverso l'eventuale riconfigurazione dei corsi di perfezionamento attivi, al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi, corsi di dottorato di ricerca a completamento dell'offerta formativa di terzo livello dell'Istituzione e senza oneri ulteriori a carico dello Stato. Al termine del periodo sperimentale di cui al precedente comma, la nuova attivazione o la riconfigurazione dei corsi può assumere carattere definitivo mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'università e della ricerca, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le modalità per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni, per la definizione dei programmi dell'offerta formativa e di ogni altro elemento di dettaglio necessario al funzionamento dei corsi di dottorato.».

14.4

Damiani, Modena, Saccone

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Anche in ragione delle maggiori esigenze determinate dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di potenziare le funzioni di valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) nell'ambito degli obiettivi e delle riforme stabiliti nel PNRR, la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata di un numero complessivo di 10 unità, di cui sette appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F4, e tre appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il personale di cui al primo periodo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'assunzione del suddetto personale è autorizzata una spesa pari ad euro 100.000 per l'anno 2022 ed euro 580.000 a decorrere dall'anno 2023, comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio, a valere sugli stanziamenti del bilancio dell'ANVUR.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR è autorizzata ad adeguare, con oneri a carico del proprio bilancio e con decorrenza dall'anno 2020, i trattamenti economici accessori del proprio personale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero dell'università e della ricerca.

4-*quater*. Fino al completamento delle assunzioni di cui al comma 4-*bis*, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'ANVUR può avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio e utilizzando le economie determinatesi nell'anno precedente rispetto alla spesa prevista per i componenti del Consiglio direttivo, di un contingente di esperti della valutazione, non superiore a 10 unità ed entro una spesa massima di euro 420.000 annui,

mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di due anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati.

4-*quinquies*. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «*quattro anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*sei anni*». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.5

Faraone, Sbrollini

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Anche in ragione delle maggiori esigenze determinate dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di potenziare le funzioni di valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) nell'ambito degli obiettivi e delle riforme stabiliti nel PNRR, la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata di un numero complessivo di 10 unità, di cui sette appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F4, e tre appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il personale di cui al primo periodo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'assunzione del suddetto personale è autorizzata una spesa pari ad euro 100.000 per l'anno 2022 ed euro 580.000 a decorrere dall'anno 2023, comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio, a valere sugli stanziamenti del bilancio dell'ANVUR.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR è autorizzata ad adeguare, con oneri a carico del proprio bilancio e con decorrenza dall'anno 2020, i trattamenti economici accessori del proprio personale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero dell'università e della ricerca.

4-*quater*. Fino al completamento delle assunzioni di cui al comma 4-*bis*, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'ANVUR può avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio e utilizzando le economie determinatesi nell'anno precedente rispetto alla spesa prevista per i componenti del Consiglio direttivo, di un contingente di esperti della valutazione, non superiore a 10 unità ed entro una spesa massima di euro 420.000 annui, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di due anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati.

4-*quinquies*. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.6

Russo

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza".

4-ter. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, gli elenchi "Elenco A" ed

"Elenco B" previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM».

14.7

Verducci

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 15
(Gruppi e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed alla indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore ai tre quinti di quello dei settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione ed all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.».

6-*ter*. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

6-*quater*. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

6-*quinquies*. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «decreti di cui all'articolo 17,

comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti «decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

6-*sexies*. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «della diversità dei» sono inserite le seguenti: «gruppi e dei»;

b) le parole «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

6-*septies*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Contratti di ricerca)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo

svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

6-*octies*. All'articolo 35, comma 3, lettera e-*ter*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o al contratto di ricerca».

6-*novies*. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

6-*decies*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;

2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della

commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore concorsuale in relazione al dipartimento interessato»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto»;

d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;

f) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. La valutazione di cui al comma 5 prevede lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del macrosettore concorsuale di riferimento.»;

g) il comma 7 è abrogato;

h) al comma 8:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;

i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;

j) al comma 9-*ter*, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;

k) dopo il comma 9-*ter* è aggiunto il seguente:

«9-*quater*. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

6-*undecies*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera b),» sono soppresse.

6-*duodecies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*decies* e 6-*undecies* si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*terdecies*. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tali procedure e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*quaterdecies*. Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il termine di cui al presente comma, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quindecies. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*septies* del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, laddove il finanziamento, anche parziale, del relativo contratto sia a valere sulle medesime risorse.

6-sedecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*septiesdecies*. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*octiesdecies*. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini

dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

6-*noviesdecies*. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo.

6-*vicies*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.».

6-*vicies semel*. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*vicies* del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al comma 6-*vicies* prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio."

14.8

De Lucia, Fenu, Pavanelli

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti :

«6-*bis*. Al fine di consentire alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", l'assunzione nel ruolo di professore di II fascia del personale tecnico universitario in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale e già in

servizio a tempo indeterminato nelle categorie D ed EP alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.

6-*ter*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al riparto fra le Istituzioni dell'incremento di cui al comma 6-*bis*.

6-*quater*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.9

Valente

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con particolare riferimento al diritto allo studio degli studenti con disabilità, o con disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, anche nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal Rettore o dal Direttore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»

6-*ter*. Dall'attuazione del comma 5-*bis* dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 6-*bis*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico."

14.10

Vitali, Binetti, Gallone

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con particolare riferimento al diritto allo studio degli studenti con disabilità, o con disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, anche nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: «5-*bis*. Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal Rettore o dal Direttore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. »

6-*ter*. Dall'attuazione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico."

14.11

Vattuone

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per garantirne la continuità e l'efficacia a più lungo termine delle azioni nel campo delle Infrastrutture di Ricerca sia tramite la partecipazione dell'Italia ai Consorzi Europei per le Infrastrutture di Ricerca (ERIC) di cui al Regolamento EU 723/2009 che quella alle infrastrutture di ricerca internazionali definite dal Forum

Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (ESFRI), è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la partecipazione agli ERIC e alle infrastrutture di ricerca europee" con una dotazione di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, con contestuale riduzione per un importo di 104,900 milioni di euro dello stanziamento del Fondo Ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e per un importo di 50,100 milioni di euro dello stanziamento del Fondo Finanziamento Ordinario delle Università statali e dei consorzi interuniversitari (FFO), di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il fondo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca tra gli Enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dallo stesso Ministero e le Università statali che ospitano attività degli ERIC, nonché, con trasferimento diretto, tra gli ERIC con sede legale e/o operativa in Italia. Il fondo è attribuito alla Direzione per l'internazionalizzazione e la comunicazione costituita presso il Ministro dell'università e della ricerca.»

14.12

Pittoni, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6- bis) All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «È fatta salva altresì l'assunzione di incarichi presso enti pubblici e privati, anche a scopo di lucro, purché tali incarichi siano svolti in regime di indipendenza ovvero non prevedano compiti gestionali.»;

b) al comma 10 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Le università possono stabilire la quota, comunque non superiore al 10 per cento, dei compensi riferiti alle attività o agli incarichi di cui al presente comma da destinare, nell'ambito dei rispettivi bilanci, all'esercizio delle proprie attività istituzionali. Il primo periodo si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.»

14.13

Ostellari, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 6 , aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La procedura di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della predetta legge».

14.14

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-*bis*.. All'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'atto deliberativo di costituzione delle società di cui al comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto delle relative partecipazioni, anche indirette, da parte di università statali ed enti pubblici di ricerca non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

1-*ter*. Con riferimento alla partecipazione o alla costituzione dei soggetti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1 da parte di enti pubblici di ricerca, non sono richiesti, anche qualora previsti da disposizioni normative o statutarie, autorizzazioni o pareri preventivi da parte di amministrazioni esterne ai medesimi enti.».

14.15

Giro, Vitali

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In attesa del completamento del processo attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e in conformità ai principi costituzionali, il rapporto d'impiego dei docenti di cui all'articolo 2 della predetta legge viene disciplinato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca relativamente agli aspetti giuridici ed economici. In tale ambito dovranno essere previste le disposizioni relative alla chiamata diretta per chiara fama, nonché alla mobilità dei docenti delle Istituzioni."

14.16

Iannone, Malan, La Russa

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In attesa del completamento del processo attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e in conformità ai principi costituzionali il rapporto d'impiego dei docenti di cui all'articolo 2 della predetta legge, viene disciplinato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca relativamente agli aspetti giuridici ed economici. In tale ambito dovranno essere previste le disposizioni relative alla chiamata diretta per chiara fama, nonché alla mobilità dei docenti delle Istituzioni."

14.0.1

Vitali, Gallone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(*Ulteriori disposizioni in materia di università e ricerca*)

1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Interventi in materia di housing universitario)

1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e in particolare dell'Investimento M4C1- 1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari tramite interventi di recupero, ristrutturazione o riconversione di immobili esistenti, ovvero di interventi di riqualificazione urbana, da parte di soggetti pubblici e privati, anche in partenariato con le università, si provvede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, mediante la corresponsione anticipata dei canoni di locazione per tre anni. La corresponsione del canone è condizionata alla effettiva messa a disposizione degli alloggi per la locazione agli studenti ed è commisurata ai valori prevalenti sul mercato immobiliare locale ridotti, in relazione alle finalità sociali dell'intervento, secondo i parametri indicati dal decreto di cui al comma 2. Ferma restando la prevalente destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studenti universitari, i soggetti aggiudicatari possono destinare ad altra finalità, anche a titolo oneroso, le strutture eventualmente non utilizzate, anche in relazione ai periodi non correlati alle attività dell'anno accademico. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C1- 1.7, pari a 660 milioni di euro.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le procedure e le modalità per la ricognizione dei fabbisogni territoriali;

b) le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti, per il tramite delle università e comunque in convenzione con le stesse, nonché il numero minimo di posti letto relativo ai singoli interventi;

c) le modalità per assicurare la quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, in esecuzione di quanto previsto dal PNRR;

d) le modalità di determinazione del canone, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti;

e) le garanzie patrimoniali minime per accedere all'intervento, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno venti anni successivi al terzo.

3. Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.

4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca ed alle altre attività culturali e ricreative, secondo gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie individuati con i decreti di cui al comma 2.

5. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul *Green Deal* europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono ammessi esclusivamente i progetti che prevedono la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard energetici e ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.

6. I soggetti aggiudicatari elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. Il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua, privilegiando quelli che presentano la minor durata di realizzazione, i progetti ammessi alle condizioni operative definite nel bando, inclusa la corresponsione del canone nei limiti delle risorse disponibili, e procede alla ripartizione dei fondi.

7. Gli alloggi e le residenze ammessi ai benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. I decretidi cui al comma 2 individuano le ulteriori categorie di studenti destinatarie degli interventi di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli studenti fuori sede.

8. I redditi derivanti dalla locazione degli alloggi agli studenti di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che essi rappresentino il reddito prevalente percepito in relazione all'utilizzo dell'immobile.

9. Le risorse del PNRR indicate nell'ambito dei bandi di cui all'articolo 1 possono essere destinate, con successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, anche all'acquisizione diretta da parte delle università statali delle Regioni e degli enti regionali per il diritto allo studio universitario della disponibilità di posti letto per studenti universitari aventi le caratteristiche indicate dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà, l'instaurazione di un rapporto

di locazione a lungo termine, il conseguimento del possesso o della detenzione di immobili ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul *Green Deal* europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.".»

14.0.2

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 14-*bis*

(Incentivi ai soggetti privati per la realizzazione di alloggi per studenti)

All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Il cofinanziamento di cui al comma 1 è esteso alle medesime condizioni anche ai soggetti privati che svolgono l'attività di gestione di residenze universitarie da almeno 3 anni ovvero con un numero di posti letto superiore a 500 nel territorio nazionale. Il cofinanziamento è concesso attraverso un contributo non superiore al 40 per cento dell'importo totale dei costi di progettazione, riqualificazione sismica o energetica, ristrutturazione, costruzione, direzione dei lavori e collaudo ivi inclusi arredi ed attrezzature, e fino limite massimo del 30 per cento delle risorse disponibili.

1-*ter*. Il cofinanziamento è destinato ad agevolare la realizzazione e la disponibilità di strutture ricettive per studenti universitari che prevedono un numero di camere singole con bagno privato non inferiore al 60% del numero complessivo delle camere disponibili nella struttura oltre ad aree comuni di dimensione non inferiore a 3 mq per camera disponibile. Il 20 per cento dei posti letto realizzati è destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 6, con tariffa convenzionata con il Comune in cui è ubicata la struttura. La destinazione d'uso dell'immobile beneficiario del cofinanziamento non può essere modificata prima di quindici anni dall'avvio dell'attività. È consentita l'attività ricettiva nella misura massima del 20 per cento delle camere e degli spazi disponibili. Con decreto del Ministro dell'Università, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure, i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti, dei relativi costi nonché il monitoraggio dello stato di avanzamento lavori (SAL) ai fini dell'erogazione dei relativi finanziamenti.

14.0.3

Faraone, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Misure in materia di borse di studio agli specializzandi medici)

1. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 13 della direttiva 82/76/CEE che modifica la direttiva 75/363/CEE, le disposizioni di cui all'articolo 11, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano tenendo conto esclusivamente dei requisiti soggettivi di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità di cui al comma 4, dell'art. 11 della Legge 19 ottobre 1999, n. 37. »

14.0.4

La Mura, Moronese, Nugnes, Angrisani, Abate, Lannutti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Proroga del mandato dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Al fine di mantenere la continuità operativa e il tempestivo avvio delle progettualità e attività strutturali, scientifiche e culturali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i Presidenti degli

Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 che terminano il loro mandato nell'anno 2022 sono confermati fino al 31 dicembre 2022.»

14.0.5

L'Abbate, Vanin, De Lucia, Montevecchi, Russo, Airola, Pavanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 14-*bis*

(*Accordi di programma per la prevenzione dei rifiuti*)

1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente articolo siano stipulati con Università, Enti e istituzioni di ricerca, gli stessi sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.».».

Art. 15

15.0.1

Misiani, Nannicini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Nelle more della perequazione dell'indennità di amministrazione, a ciascun lavoratore dipendente dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta un'indennità una tantum di ammontare pari a quella prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 dicembre 2022.

2. Nel caso di assunzioni effettuate successivamente al 31 maggio 2022, ai nuovi assunti sono corrisposte le sole mensilità residue.

3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta a fonte dell'impegno straordinario richiesto per il contrasto al lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, pari ad euro 11.500.000, si provvede a valere sull'avanzo finanziario di competenza dell'ente relativo all'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, pari a 200.000 euro, si provvede sul bilancio della medesima Agenzia relativo al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) le parole "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";

b) alla lettera d), n. 2 le parole "13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: parole "30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".

6. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f) le parole "sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate, entro il limite annuo di euro 1.500.000";

b) alla lettera g) le parole "non possono superare il limite di euro 15 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "non possono superare il limite di euro 25 milioni annui"».

15.0.2

Boccardi, Pagano, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-*bis*

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.

2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.3

Giacobbe

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art.15-*bis***

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.

2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 2023, a valere sulle risorse proprie acquisite dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.4

Marti, Saponara, Augussori, Alessandrini, Pirovano, Riccardi, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art.15-*bis***

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.
2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.5

Vitali, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 15-*bis***

(Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis* (*Disposizioni in materia di personale*).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, pari a 2.160.193,57 di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo e a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. ".»

15.0.6

Valente, Parrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-*bis*.

(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis* (*Disposizioni in materia di personale*).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso."

15.0.7

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(*Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato (CSV)*)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62:

1) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, di euro 20 milioni per l'anno 2023 e di euro 25 milioni per gli anni successivi. Per l'anno 2023, il credito di imposta di cui al precedente periodo è obbligatoriamente versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni ovvero, a decorrere dal 2024, per una quota non inferiore a euro 15 milioni.";

2) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo, non può essere inferiore ai 45 milioni di euro annui".

b) all'articolo 65, comma 5, le parole «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS».

c) all'articolo 66, comma 3, le parole "al giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice ordinario".

2. Al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117."

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.8

Nannicini, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Disposizioni in materia di patronati)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole *",* fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse.

2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato. Il finanziamento è erogato agli Istituti di Patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio."»

Art. 16

16.1

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per consentire una più rapida definizione delle procedure disciplinate dall'art. 84 e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'attuazione dei Piani individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 18.461.538 di euro per l'anno 2022 nonché di 36.923.076 di euro per l'anno 2023, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di cui sopra, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'Interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 18.461.538 euro per l'anno 2022 e 36.923.076 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.2

Mallegni

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per consentire una più rapida definizione delle procedure disciplinate dall'art. 84 e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'attuazione dei Piani individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 18.461.538 di euro per l'anno 2022 nonché di 36.923.076 di euro per l'anno 2023, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di cui sopra, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'Interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 18.461.538 euro per l'anno 2022 e 36.923.076 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.0.1

Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale:

a) al comma 2 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, le parole «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle parole «delle accise, dogane e monopoli»;

b) nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma del secondo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia;

c) la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della Agenzia delle dogane e dei monopoli è incrementato sino a complessive 18.000 unità e la predetta Agenzia, a tale

fine, è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

1. 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

2. 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

d) all'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

e) al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

f) ai veicoli utilizzati dal personale di cui al comma 3, dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del commi 1 si provvede:

a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per 277.985.820,64 di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, co. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla lettera d) del comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera e) del comma 1, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria

autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.»

16.0.2

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 16-*bis.***

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 18.000 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.

2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

a) 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

b) 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede:

a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per 277.985.820,64 di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, co. 1, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e quello risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni successivi e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

16.0.3

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 18.000 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.

2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

a) 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

b) 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede:

a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per 277.985.820,64 di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per

la parte eccedente:

1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e quello risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni successivi e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

16.0.4

Vitali, Modena, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 18.000 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.

2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

b) 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

c) 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede:

a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per 277.985.820,64 di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, co. 1, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e quello risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni successivi e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

16.0.5

Ferrari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 23-*quinquies* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

16.0.6

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 16-*bis.***

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 23-*quinquies*, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

«*1*-quater. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

16.0.7

Vitali, Modena, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 23-*quinquies* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di

livello generale, è aumentata di 7 unità.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

16.0.8

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, all'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente: "1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

16.0.9

Vaccaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Misure di riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali, garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo altresì la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo,razionalizzandone le funzioni di *governance*, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.».

16.0.10

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 16-*bis***

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone

l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

16.0.11

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 16- *bis.*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del

presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.».

16.0.12

Modena

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

16.0.13

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone

l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, all'articolo 23-*quater*, al comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

16.0.14

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 16-*bis***

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto della specificità delle funzioni demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma del secondo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia.».

16.0.15

Modena

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto della specificità delle funzioni demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma del secondo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia.»

16.0.16

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto della specificità delle funzioni demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia.».

16.0.17

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 16-*bis.***

(Misure di adeguamento e coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)

1. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell'energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell'Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui al comma 3, dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.»

16.0.18

Modena

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Misure di adeguamento e coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)

1. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell'energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell'Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui al comma 3, dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.»

16.0.19

Vaccaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Misure di adeguamento e coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)

1. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell'energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell'Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

16.0.20

Modena

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, le parole «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle parole «delle accise, dogane e monopoli».

16.0.21

Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, all'articolo 23-*quater*, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, le parole: «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle seguenti: «delle accise, dogane e monopoli.»

16.0.22

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, *le parole* «delle dogane e dei monopoli*», sono sostituite dalle parole* «delle accise, dogane e monopoli.».

16.0.23

Gasparri, Vitali, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa)

1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori.».

16.0.24

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle assunzioni di cui al primo periodo si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 9, del 31 gennaio 2020.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, previa individuazione delle cessazioni intervenute nell'anno 2021 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, comunque non inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ai quali sono convocati d'ufficio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferma restando l'esclusione dei soggetti che siano stati comunque convocati ai corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del concorso di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

4. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

5. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei

candidati risultati idonei nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 17

17.1

Pillon

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Ai fini della tutela dei minori, alle associazioni che si occupano della sottrazione internazionale dei minori è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.

7-*ter*. Con Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 7-*bis*.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-*bis*, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022,2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente,

gli articoli 574 e 574-bis *del codice penale sono abrogati.*

Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 605-bis*. - (Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci). - Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene, o lo conduce o lo trattiene all'estero, contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.*

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi sottrae o trattiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Nel caso in cui la sottrazione avvenga a fini di lucro, si applicano le pene previste dall'articolo 630.

Per il reato di cui al primo, al secondo e al terzo comma non si tiene conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis *del presente codice, ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».*

17.0.1

Modena

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle

1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive espletate dall'amministrazione giudiziaria;

c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in possesso non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023**,** cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il primo periodo del comma 858, è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 120 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria".

4. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.".».

17.0.2

Perilli, Pavanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Modifiche all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di Consiglio nazionale dei giovani)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 470 è sostituito dal seguente: "470. È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale principale organo consultivo di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475.";

b) al comma 472, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua volta a trasferirle annualmente, entro i primi sessanta giorni di ciascun anno, al Consiglio nazionale dei giovani sulla base di una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale che definisce le attività che il Consiglio intende porre in essere e la relativa previsione di spesa nonché le modalità e la tempistica della rendicontazione.";

c) dopo il comma 477 è inserito il seguente: "477-*bis*. In virtù della funzione di rilevanza pubblica riconosciuta al Consiglio nazionale dei giovani, lo statuto di cui al comma 477 è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, che ne valuta il rispetto delle norme istitutive e le regole che assicurano la trasparenza con riferimento alle procedure interne, alle attività e alla gestione dei fondi pubblici, in coerenza con le finalità ad esso attribuite. In particolare, lo statuto indica:

1) la previsione della rendicontazione delle spese di gestione e funzionamento del Consiglio e di eventuali rapporti di collaborazione da esso stipulati, anche in virtù di quanto previsto dal comma 472, con pubblicazione dei bilanci sul proprio sito istituzionale;

2) il limite di due mandati per le cariche elettive e limite di 30 anni di età quale requisito al momento dell'elezione per ciascun candidato a una carica elettiva, incluse eventuali candidature a un secondo mandato;

3) lo svolgimento del congresso finalizzato al rinnovo delle cariche elettive entro l'anno di scadenza del mandato precedente;

4) la adozione di meccanismi di trasparenza nell'ambito delle procedure di valutazione e ammissione al Consiglio delle associazioni che ne fanno richiesta, garantendo un riscontro non oltre centoventi giorni dalla presentazione formale della richiesta, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio dell'*iter* di ammissione e dell'esito finale motivato.

2. Il Consiglio nazionale dei giovani aggiorna il proprio statuto secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

17.0.3

Vescovi, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, delle Legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, a prescindere che gli stessi siano stati destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-*bis*), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 402,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.0.4

Pagano

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, delle Legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, a prescindere che gli stessi siano stati destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-*bis*), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994.»

17.0.5

Modena

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Misure di potenziamento e semplificazione della disciplina degli ordini e dei collegi professionali)

1. Al fine di promuovere dinamiche competitive finalizzate ad assicurare la protezione di diritti e interessi, anche non economici, degli iscritti a ordini e collegi professionali, ai medesimi ordini e collegi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 26, 27 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

17.0.6

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis.*

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

1**.** A decorrere dal 9 marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.».

17.0.7

Marcucci, Campari, Boldrini, Saponara, Ferrari, Pietro Pisani, Collina, Corti

Dopo l'articolo, inerire il seguente:

«**Art. 17-*bis*.**

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l'*iter* di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge con un utile o pareggio di bilancio, non si applicano le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

2. Le Regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l'esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.».

17.0.8

Porta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,è inserito il seguente*:«* Art. 15-*bis*. - 1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere.»

Art. 18

18.1

Valente, Collina

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:« 01. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*ter*) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11.»

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-*bis*. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".

1-*ter* . All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento".

1-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*ter*, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

c) a l comma 3, a l primo periodo sostituire le parole:"1° luglio 2022" *con le seguenti:* "1° gennaio 2023" *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* "Per il primo trimestre del periodo

d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,".

18.2

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11.".

Conseguentemente, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".

18.3

Damiani, Toffanin

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, premettere:

"01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11";

b) a*l comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e le parole «con una carta di pagamento» sono sostituite dalle seguenti «con uno degli strumenti di pagamento elettronici».".

18.4

Sbrollini

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*ter*) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento

effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11".».

Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti "con uno degli strumenti di pagamento elettronici"

18.5

Mantovani

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.6

Quagliariello

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.7

Dal Mas

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, dopo le parole «nei casi di oggettiva impossibilità tecnica», sono aggiunte le seguenti: « nonché sulle transazioni effettuate a mezzo distributori automatici in dotazione presso le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.1293. ».

18.8

Malan, La Russa, Iannone

Sopprimere il comma 1.

18.9

Di Piazza, Mantovani

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, primo periodo, le parole da: "carte di pagamento", fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*ter*) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'obbligo di cui al precedente periodo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica."; b) al comma 4-*bis*, le parole: "dal 1° gennaio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 giugno 2022", e le parole: "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".»

18.10

Steger, Durnwalder, Laniece

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato.".

18.11

Malan, La Russa, Iannone

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato.".

18.12

Romani

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato.".

18.13

Malan, La Russa, Iannone

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4-*bis* è abrogato.

18.14

Pagano

Al comma 1, sostituire le parole: "dal 30 giugno 2022", *con le seguenti*: "dal 30 giugno 2023".

18.15

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sostituire le parole: "*dal 30 giugno 2022*", *con le seguenti*: «dal 30 giugno 2023».

18.16

Romani

*Al comma 1, sostituire le parole: "*dal 30 giugno 2022", *con le seguenti*: "dal 30 giugno 2023".

18.17

Malan, La Russa, Iannone

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 30 giugno 2022», *con le seguenti*: «dal 30 giugno 2023».

18.18

Faraone, Sbrollini

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 30 giugno 2022» *con le seguenti:* «dal 30 settembre 2022».

18.19

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «*A decorrere dal 30 giugno 2022, l'obbligo di cui al primo periodo, si applica anche alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società che hanno in concessione o affidamento la gestione di servizi pubblici.»

18.20

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: "tale obbligo non trova applicazione" sono inserite le seguenti: "per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e».

18.21

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: "tale obbligo non trova applicazione nei casi" sono inserite le seguenti: "di pagamenti unitari inferiori a Euro 10,00 e nei casi».

18.22

Romani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento″. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» .

18.23

Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento″. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» .

18.24

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento″. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» .

18.25

Pagano

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia

per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.».

18.26

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.»

18.27

Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.».

18.28

Romani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.».

18.29

Damiani, Mallegni

Sopprimere i commi 2 e 3.

18.30

Malan, La Russa, Iannone

Sopprimere il comma 2.

18.31

Ferrero, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa.".

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»

18.32

Gallone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa."»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:«di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»

18.33

Vitali, Pagano

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

18.34

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

18.35

Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

18.36

Romani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".».

18.37

Malan, La Russa, Iannone

Sopprimere il comma 3.

18.38

Malan, La Russa, Iannone

Al comma 3, sostituire le parole:«1 luglio 2022», *con le seguenti:* «1 gennaio 2023».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.

18.39

Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 3 apportare le seguenti modificazini:

a) *al primo periodo sostituire le parole* "1° luglio 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023";

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente*: "Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100".

18.40

Toffanin

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole*: «1° luglio 2022», *con le seguenti*: «1° gennaio 2023»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente*: "Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,".

18.41

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "*1° luglio 2022*", con le seguenti: **«** *1° gennaio 2023* **»;**

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: **«**Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,».

18.42

Vitali, Pagano

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: "1° luglio 2022", *ovunque ricorrano, con le seguenti*: "1° gennaio 2023";

b) *sostituire le parole*: "Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022", *con le seguenti*: "Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023".

18.43

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "*1° luglio 2022*", *ovunque ricorrano, con le seguenti*: «1° gennaio 2023»;

b) sostituire le parole: "Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022", *con le seguenti*: «Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023».

18.44

Malan, La Russa, Iannone

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «1° luglio 2022», *ovunque ricorrano, con le seguenti*: «1° gennaio 2023»;

b) *sostituire le parole*: «Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022», *con le seguenti*: «Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023».

18.45

Romani

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*:«1° luglio 2022», *ovunque ricorrano, con le seguenti*: «1° gennaio 2023»;

b) *sostituire le parole*: «Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022», *con le seguenti*: «Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023».

18.46

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 3, sostituire le parole: «si applica a partire dal 1° luglio 2022», *con le seguenti*: «si applica a

partire dal 1° gennaio 2023».

18.47

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 3, sostituire le parole: «superiori a euro 25.000» *con le seguenti*: «superiori a euro 30.000».

18.48

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 3, sopprimere le parole: «e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti».

18.49

Malan, La Russa, Iannone

Sopprimere il comma 4.

18.50

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto infine il seguente periodo: "L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del d.Lgs. 127/2015, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento".

18.51

Grimani, Richetti, Masini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6, laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva, ovvero laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.»".

18.52

de Bertoldi

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto il seguente periodo: "L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento".»

18.53

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 4, aggiungre il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente", sono abrogate.»

18.54

de Bertoldi

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 come modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 sono abrogate le seguenti parole: "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".».

18.55

Grimani, Richetti, Masini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono abrogate le seguenti parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente»".

18.56

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "3-*bis*. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993."».

18.57

de Bertoldi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il comma 3-*bis* dell'articolo 7 del d.P.R. 542 del 14/10/1999 è sostituito dal seguente: "I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture del registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993."».

18.58

Grimani, Richetti, Masini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Il comma 3-*bis* dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è sostituito dal seguente:

«*3*-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento

allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993.»".

18.59

de Bertoldi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 58 aggiungere il seguente: » 58-*bis*. Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.»

18.60

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 58, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.».

18.61

Toffanin

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All' articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014, n.190 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.»

18.62

Grimani, Richetti, Masini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*.All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542."».

18.63

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, ferma restando la facoltà di provvedere secondo il formato del comma 2 anche prima della data suddetta.»

18.64

de Bertoldi

Dopo il comma, 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, ferma restando la facoltà di provvedere secondo il formato del comma 2 anche prima della data suddetta.»

18.65

Grimani, Richetti, Masini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il periodo: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.» è sostituito dal seguente: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, ferma restando la facoltà di provvedere secondo il formato del comma 2 anche prima della data suddetta.»

18.66

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.».

18.67

de Bertoldi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunta la seguente disposizioni: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».

18.68

Grimani, Richetti, Masini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato di cui al comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.»".

18.69

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».

18.70

de Bertoldi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunta la seguente disposizioni: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».

18.71

Grimani, Richetti, Masini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato di cui al comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.».

18.72

Pagano

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1-*ter*, sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023";

b) all'articolo 22-*bis*, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.73

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1-*ter*, sostituire le parole: "*30 giugno 2022",* con le seguenti: "*30 giugno 2023"*;

b) all'articolo 22-*bis*, comma 1, sostituire le parole "*30 giugno 2022*", con le seguenti: "*30 giugno 2023*".

4-*ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis,*valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

18.74

Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1-*ter*, sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023″;

b) all'articolo 22-*bis*, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

4-*ter)* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.75

Romani

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1-*ter*, sostituire le parole: "30 giugno 2022″, con le seguenti: "30 giugno 2023″;

b) all'articolo 22-*bis*, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

4-*ter*.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.76

Saccone, D'Alfonso, Conzatti, Vitali, Mallegni, Ferrari

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 119, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "30 giugno 2022." sono aggiunte le seguenti: "Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022."».

18.0.1

Taricco, Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Ulteriori misure necessarie per l'attuazione del PNRR- Parere preventivo DIPE sulle operazioni di PPP)

1. Nell'ambito delle attività necessarie anche per incrementare le misure volte a dare piena attuazione al PNRR, le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, al fine della valutazione della corretta formulazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il

coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i successivi 30 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

2. La richiesta del parere di cui al presente articolo è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

3. La richiesta del parere di cui al comma 1 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata va sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando un progetto di fattibilità della proposta, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da numero sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Per le finalità i cui al comma 1 e 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per programmazione e il coordinamento della politica (DIPE) è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nella categoria A-fascia economica F1, con competenze in materia giuridico-legale ed economico-finanziaria. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, pari a 300.311 euro per l'anno 2022 e a 450.466 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 124.292 per l'anno 2022 e a euro 186.435 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

b) quanto a euro 176.019 per l'anno 2022 e a euro 264.031 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro

1.181.732 per l'anno 2022 e di euro 2.363.463 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3.bis Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di cui al presente decreto, le stazioni appaltanti possono avvalersi di centrali di committenza qualificate per la conclusione, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di accordi quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc), n. 2), del citato decreto legislativo. Le stazioni appaltanti affidano gli appalti specifici di lavori, oggetto degli accordi quadro conclusi da centrali di committenza, previa approvazione delle fasi progettuali necessarie alla loro esecuzione. Il mancato affidamento degli appalti specifici previsti dagli accordi quadro stipulati da centrali di committenza dovrà essere debitamente motivato dalle stazioni appaltanti.".

b) al secondo periodo del comma 5 dopo le parole "*posto a base di gara*" sono aggiunte le seguenti *",* ovvero dell'affidamento di un appalto specifico di lavori a un operatore economico parte di un accordo quadro di cui al precedente comma 3.bis,".

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: *"*7.bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge.".

9.All'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali".»

18.0.2

Toffanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

18.0.3

Pillon, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(*Deduzioni professionista per compensi a coniuge, figli e ascendenti*)

1. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-*bis* è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

18.0.4

Pillon, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(*Deduzioni imprenditore individuale per compensi a coniuge, figli, ascendenti e familiari*)

1. L'articolo 60 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

18.0.5

Manca, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a euro 194,72 il chilogrammo convenzionale.";

b) all'articolo 39-*quater*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su proposta dei fabbricanti e importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa dei motivi legittimanti la richiesta e degli effetti economico-finanziari conseguenti al prezzo proposto";

2) al comma 4 la parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

2. All'attuazione delle presenti disposizioni provvede l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

18.0.6

Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art.18-*bis***

(Limite per i trasferimenti in contante applicabile alle negoziazioni di cambiavalute)

1. All'articolo 49, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, le parole: "e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "è riferito"».

18.0.7

de Bertoldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art.18-*bis***

(Limite per i trasferimenti in contante applicabile alle negoziazioni di cambiavalute)

1. All'articolo 49, comma 3-*bis*, primo periodo, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "è riferito"»

18.0.8

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

*(Modifica al comma 3-*bis *dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007)*

1. All'articolo 49, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito».

18.0.9

Naturale, Pavanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Disposizioni in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti relativi ai contribuiti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato di ulteriori sei mesi.»

18.0.10

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, è prorogato per ulteriori sei mesi.».

18.0.11

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, è prorogato per ulteriori sei mesi.».

18.0.12

Caligiuri, Vitali, Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, è prorogato per ulteriori sei mesi.»

18.0.13

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall' articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, è prorogato per ulteriori sei mesi.».

18.0.14

Manca

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Archivio nazionale delle tasse automobilistiche)

1. Al fine di migliorare il sistema di interoperabilità degli archivi afferenti alla gestione della tassa automobilistica e garantire la riconciliazione delle posizioni tributarie tra le regioni, ridurre il contenzioso in materia e ottenere significativi risparmi di spesa per le Amministrazioni e per i cittadini, all'articolo 51, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*bis*:

1) al primo periodo, la parola "transitoriamente" è soppressa;

2) al secondo periodo, in fine, dopo le parole "nel citato sistema informativo" sono aggiunte le seguenti parole: "che costituisce l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA). Il gestore del pubblico registro automobilistico quale soggetto pubblico aggregatore ed intermediario tecnologico, svolge, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile al buon funzionamento del suddetto archivio e in particolare alle riconciliazioni delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali. Resta fermo l'articolo 5, comma 6 del DM 418/98 per il riconoscimento al gestore del pubblico registro automobilistico dei costi per la gestione dell'archivio nazionale, nonché per le attività previste nel presente comma.";

il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche mediante la cooperazione, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico il quale svolge una funzione pubblica sussidiaria alle competenze in materia di tasse automobilistiche demandate alle Regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con apposita convenzione di affidamento diretto sono disciplinate le modalità, ivi compreso il rimborso dei costi, per l'esercizio della competenza sussidiaria afferente alla gestione dell'archivio regionale e dei relativi procedimenti amministrativi, nonché delle attività di assistenza e di recupero non coattivo della tassa automobilistica evasa, se richieste dagli enti di cui al primo periodo.".».

18.0.15

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

1. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con riferimento agli aiuti indicati nell'articolo 1, comma 13, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, successive modifiche ed integrazioni, e della definizione agevolata di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, l'Agenzia delle entrate procede imputando i citati aiuti esclusivamente alla sezione 3.1Temporary Framework della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale e successive modifiche, se il contribuente non ottempera, al più tardi entro il 30 settembre 2022, alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del D.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021. Ferma restando, in caso di superamento dei limiti massimi di aiuto consentiti, la responsabilità del contribuente nel caso di mancata risposta nei termini suddetti, l'Agenzia individua:

(a) la forma giuridica sulla base della natura giuridica indicata dal contribuente nella dichiarazione Redditi 2022, se già presentata entro la data suddetta, ovvero il modello Redditi 2021;

(b) il settore di appartenenza (generale, agricoltura, pesca) in base al codice Ateco indicato nei quadri RF, RG, RE delle suddette dichiarazioni;

(c) la dimensione dell'impresa imputando di default l'attribuzione di "media impresa" ferme restando successive verifiche, attraverso il sistema camerale del registro imprese, di eventuali relazioni di controllo e collegamento rilevanti ai fini della definizione di impresa unica nonché del non superamento dei parametri (fatturato, attivo, ULA) anche in base ai dati risultanti dal Registro Imprese e REA, ove disponibili, o risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dagli archivi INPS in caso contrario".»

18.0.16

Grimani, Richetti, Masini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

1. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con riferimento agli aiuti indicati nell'articolo 1, comma 13, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, successive modifiche ed integrazioni, e della definizione agevolata di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, l'Agenzia delle Entrate procede imputando i citati aiuti esclusivamente alla sezione 3.1 del Temporary Framework introdotto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, se il contribuente non ottempera, al più tardi entro il 30 settembre 2022, alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27 aprile 2021. Ferma restando, in caso di superamento dei limiti massimi di aiuto consentiti, la responsabilità del contribuente nel caso di mancata risposta nei termini suddetti, l'Agenzia individua:

a) la forma giuridica sulla base della natura giuridica indicata dal contribuente nella Dichiarazione redditi 2022, se già presentata entro la data suddetta, ovvero il modello Redditi 2021;

b) il settore di appartenenza (generale, agricoltura, pesca) in base al codice Ateco indicato nei quadri RF, RG, RE delle suddette dichiarazioni;

c) la dimensione dell'impresa imputando di default l'attribuzione di "media impresa" ferme restando successive verifiche, attraverso il sistema camerale del registro imprese, di eventuali relazioni di controllo e collegamento rilevanti ai fini della definizione di impresa unica nonché del non superamento dei parametri (fatturato, attivo, ULA) anche in base ai dati risultanti dal Registro Imprese e REA, ove disponibili, o risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dagli archivi INPS in caso contrario.».

18.0.17

de Bertoldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

1. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con riferimento agli aiuti indicati nell'articolo 1, comma 13, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, successive modifiche ed integrazioni, e della definizione agevolata di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, l'Agenzia delle entrate procede imputando i citati aiuti esclusivamente alla sezione 3.1 Temporary Framework della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale e successive

modifiche, se il contribuente non ottempera, al più tardi entro il 30 settembre 2022, alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del D.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021. Ferma restando, in caso di superamento dei limiti massimi di aiuto consentiti, la responsabilità del contribuente nel caso di mancata risposta nei termini suddetti, l'Agenzia individua:

a) la forma giuridica sulla base della natura giuridica indicata dal contribuente nella dichiarazione Redditi 2022, se già presentata entro la data suddetta, ovvero il modello Redditi 2021;

b) il settore di appartenenza (generale, agricoltura, pesca) in base al codice Ateco indicato nei quadri RF, RG, RE delle suddette dichiarazioni;

c) la dimensione dell'impresa imputando di default l'attribuzione di "media impresa" ferme restando successive verifiche, attraverso il sistema camerale del registro imprese, di eventuali relazioni di controllo e collegamento rilevanti ai fini della definizione 1 Peraltro, oggetto di una denuncia inoltrata a marzo 2020 alla Commissione UE da ANC e Confimi Industria. di impresa unica nonché del non superamento dei parametri (fatturato, attivo, ULA) anche in base ai dati risultanti dal Registro Imprese e REA, ove disponibili, o risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dagli archivi INPS in caso contrario".».

18.0.18

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Fondo di garanzia delle PMI)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, al primo periodo, dopo le parole : "delle imprese turistiche", sono aggiunte le seguenti: " e delle imprese agrituristiche" ; al secondo periodo, dopo le parole: " maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 96 del 2006".»

18.0.19

Caligiuri, Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 18-*bis***

(Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233:

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese agrituristiche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 96/2006".»

18.0.20

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche" aggiungere le seguenti: "e delle imprese agrituristiche"; al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente

rappresentative delle imprese turistiche" aggiungere le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 96 del 2006".»

18.0.21

Rossomando, Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 152 del 2021 nonché m isure per favorire la realizzazione del programma di valutazione del PNRR)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all' articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

2. All'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR."

3. All'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028 da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché a borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive".

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

18.0.22

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del D.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile le informazioni di cui già dispone, ancorché parziali, nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente entro il 31 luglio 2022".»

18.0.23

de Bertoldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

1. Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 delD.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile le informazioni di cui già dispone, ancorché parziali, nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente entro il 31 luglio 2022.»

18.0.24

Grimani, Richetti, Masini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile le informazioni di cui già dispone, ancorché parziali, nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente entro il 31 luglio 2022.»

Art. 19

19.1

Romano

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I dati e le informazioni contenuti nel Portale Nazionale del Sommerso di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, riferiti a ciascun anno solare, sono rielaborati in forma aggregata ed anonima a cura dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante tecniche statistiche in modo da trarne indicazioni relative all'andamento del fenomeno del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di legislazione sociale, riferite ai singoli settori economici o a significative porzioni di territorio.

1-*ter*. Le elaborazioni statistiche di cui al comma 1-*bis* sono effettuate nel rispetto delle modalità e regole tecniche di cui al decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183.

1-*quater*. Considerata la rilevanza del fenomeno del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di legislazione quali possibili indicatori che denotano la contemporanea commissione di violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, le elaborazioni statistiche di cui al comma 1-*bis* confluiscono, a cura dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adeguati i contenuti del SINP di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183, in particolare quelli afferenti alle attività di vigilanza ivi previsti.

1-*quinquies*. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro presenta ogni anno una relazione al Parlamento concernente la correlazione tra le violazioni in materia di lavoro sommerso e di legislazione sociale e quelle in materia di sicurezza e salute del lavoro.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

19.0.1

Vitali, Pagano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.19-*bis*

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole "31 marzo 2022 sono sostituite con le seguenti: " 31

dicembre 2022"

19.0.2

Romano

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(*Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

1. All'articolo 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "richieste dalla normativa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando riscontra per la seconda volta nell'arco di cinque anni che un lavoratore presente sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,".

b) al comma 4, il primo periodo è soppresso.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

19.0.3

Romani

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 19-*bis*

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

c) al comma 1, lettera *c)*, le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

d) al comma 14, la lettera *a)* è soppressa;

e) al comma 17, lettera *e)*, le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse."

19.0.4

Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 19-*bis*

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

c) al comma 1, lettera *c)*, le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

d) al comma 14, la lettera *a)* è soppressa;

e) al comma 17, lettera *e)*, le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di

durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse."

19.0.5

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

c) al comma 1, lettera *c)*, le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

d) al comma 14, la lettera *a)* è soppressa;

e) al comma 17, lettera *e)*, le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse.»

19.0.6

Pagano

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 19-*bis*

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

d) al comma 14, la lettera a) è soppressa;

e) al comma 17, lettera e), le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse."

19.0.7

Richetti, Grimani, Masini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*"*Art. 19-*bis*.

(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)

1. Le previsioni di cui all'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'INL, quali amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quali elementi d'incremento contrattuale, pari a 30.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante stanziamento da reperire dai Fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'anno 2020 l'armonizzazione dei trattamenti economici del medesimo personale sarà alimentata dalla corrispondente riduzione del Fondo Bilancio INL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo parzialmente utilizzando il Fondo Risparmi di gestione dei medesimi enti.

19.0.8

Sbrollini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis.*

*(Proroga dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35)*

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 20

20.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, dopo le parole: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove» *inserire le seguenti*: «, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,»

20.2

Fedeli, Valente

Al comma 1, dopo le parole: "l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)" *inserire il seguente periodo*: ", con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,".

20.3

Romano

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, sostituire le parole: «appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati», *con le seguenti:* «appositi protocolli di intesa con imprese di qualsiasi dimensione, impegnate»

2) alla lettera a), dopo le parole: «programmi straordinari di formazione», *aggiungere le seguenti:* «ivi compresi programmi relativi all'addestramento»;

3) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) i progetti di cui alle lettere b) e c) possono riguardare anche la diffusione nel proprio settore di appartenenza ovvero tra imprese che abbiano rilevato e valutato analoghi rischi per la sicurezza o salute del lavoro, dei ritrovati tecnologici o organizzativi ivi contemplati, anche preesistenti ai progetti medesimi.»

4) alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella selezione delle iniziative di comunicazione di cui alla presente lettera, l'INAIL valuta la connessione della comunicazione con effettive esperienze condotte in precedenza negli ambiti operativi del soggetto proponente ovvero la finalizzazione della comunicazione a promuovere specifiche iniziative sul piano operativo. Sono ammissibili anche i progetti di diffusione di cui alla lettera c-*bis*).»

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1-*ter*. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sono differenziati in modo da tenere conto delle capacità operative connesse alle dimensioni dell'impresa partner del protocollo d'intesa.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

20.4

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

*Al, comma 1, alinea, alle parole: "*per l'attivazione,*" premettere le seguenti: "*o le relative associazioni di categoria,*".*

20.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

*Al, comma 1, alinea, alle parole: "*per l'attivazione,*" premettere le seguenti: "*o le relative associazioni di categoria,*".*

20.6

Caligiuri, Gallone

*Al, comma 1, alinea, alle parole: "*per l'attivazione,*" premettere le seguenti: "*o le relative associazioni di categoria,*".*

20.7

Taricco

*Al, comma 1, alinea, alle parole: "*per l'attivazione,*" premettere le seguenti: "*o le relative associazioni di categoria,*".*

20.8

Binetti, Gallone

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *la lettera a) è sostituita dalla seguente*: "a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori, avuto riguardo dei diritti dei lavoratori con disabilità, nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

b) *la lettera d) è sostituita dalla seguente*: "d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione, avuto riguardo dei diritti delle persone con disabilità, della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

20.9

Rufa, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in via sperimentale ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 2-*ter*, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

2-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui

all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

2-*quater*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

20.10

Berutti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis* L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

20.11

Saponara, Arrigoni, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. L'INAIL può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

20.12

Marino, Sbrollini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

20.13

Margiotta

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-*bis*. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

20.14

Mallegni, Vitali

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati

nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

20.15

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1 bis. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con le relative associazioni di categoria delle aziende impegnate nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

20.16

Di Girolamo, Romano, Pavanelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

"1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.";

b) al numero 1.6.16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso".».

20.0.1

Saponara, Arrigoni, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*.

(*Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC*)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

20.0.2

Margiotta

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini

fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.»

20.0.3

Mallegni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.»

20.0.4

Berutti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«**Art 20-*bis***

(*Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC*)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC."

20.0.5

Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 20-*bis***

(*Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC*)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC."

20.0.6

Romano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*

(*Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC*)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 15 milioni di euro dall'anno 2022 all'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

20.0.7

Romano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Modifica all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153)

1. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"g-*bis)* l'assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare."

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

20.0.8

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 20-*bis*

(Disposizione in materia di contratto di apprendistato lavoratori sportivi)

1. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato in quindici anni».

20.0.9

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*.

(*Soppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà*)

1. All'articolo 3, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «*Per gli anni 2020 e 2021*» sono sostituite dalle seguenti: «*A decorrere dal 1° gennaio 2020*».".

20.0.10

Pillon, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*.

(*Carta della famiglia*)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 391, ultimo periodo, le parole: «*per ciascun anno del triennio 2019-2021*» sono sostituite dalle seguenti: «*per ciascun anno del periodo 2019-2026*»;

b) dopo il comma 391, sono inseriti i seguenti:

«391-*bis*. Per favorire la diffusione della carta della famiglia, di cui al comma 391, il

convenzionamento di nuovi soggetti economici e pubblici e il monitoraggio della medesima carta, con il decreto di cui al comma 391 sono altresì definite le modalità di coinvolgimento delle associazioni familiari.

391-*ter*. Per favorire i pagamenti e le relative agevolazioni nei servizi pubblici usufruiti dalle famiglie beneficiarie della carta della famiglia, è istituito un tavolo di coordinamento tra il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e l'Unione delle Province d'Italia (Upi), per consentire l'utilizzo della carta anche nei confronti degli enti locali che erogano servizi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro annuo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

20.0.11

Catalfo, Pavanelli, Lomuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari e assistenziali INPS)

1. Al fine di prevedere la completa effettuazione degli accertamenti sanitari relativi alle istanze di ambito assistenziale giacenti con domanda effettuata o con revisione prevista in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha facoltà di prevedere che, in deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 15 ottobre 1990 n. 295, le Commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti siano presiedute da un medico diverso dallo specialista in medicina legale, laddove tale specialista non sia disponibile.»

20.0.12

Campari, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*.

(*Disposizioni in materia di lavoro stagionale o intermittente*)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al numero 1) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*nel caso di lavoro stagionale, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di lavoro intermittente, di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, i redditi percepiti per tali attività non sono computati nell'ISEE ai fini della percezione del Rdc, entro il limite massimo di 8.000 euro annui*».

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per consentire il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al medesimo articolo 12, ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".

20.0.13

Borghesi, Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*.

(*Disposizioni in materia di esonero dal contributo addizionale*)

1. All'Allegato A, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alla voce «*Siderurgia*», dopo le parole: «*CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe*» sono aggiunte le seguenti: «*24-51 - Fusione di ghisa*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

20.0.14

Pillon, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*.

(*Congedo di maternità*)

1. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, a decorrere dal 1° luglio 2022 e sino al 30 giugno 2023 la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. II Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo.".

20.0.15

Misiani, Nannicini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Rifinanziamento indennità di maternità di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Al fine di far fronte alle istanze presentate dalle lavoratrici madri ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata una ulteriore spesa nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

20.0.16

Binetti, Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis.*

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al comma 1-*bis*, dopo le parole »24 aprile 2020, n. 27, è prorogata« inserire le seguenti: »dal 1 aprile 2022«.

20.0.17

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 21

21.1

Biti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le risorse derivanti dalle missioni e componenti del Piano di nazionale di ripresa e resilienza (di seguito denominato PNRR) non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti, escluse quelle di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, confluiscono in apposito Fondo destinato alle opere pubbliche di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione residente tra i 5 mila e i 15 mila abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR.

2. Entro il 1 settembre 2022 il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua tramite proprio decreto i criteri per la presentazione delle domande per il fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti principi:

a) l'intervento oggetto di presentazione deve favorire la riconversione di spazi urbani degradati e in attesa di rifunzionalizzazione, con particolare riferimento a quegli interventi che mirano alla riconversione culturale e ambientale delle aree stesse attraverso la realizzazione di infrastrutture culturali, sociali e ambientali integrate;

b) l'intervento oggetto di presentazione deve riguardare aree il cui Indice di vulnerabilità

sociale e materiale (IVSM) sia pari o superiore a 98;

c) l'intervento oggetto di presentazione deve avere un livello progettuale non inferiore a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica;

d) l'assegnazione delle risorse avviene in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni titolari degli interventi di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono destinare eventuali economie derivanti dagli interventi di cui al medesimo articolo all'abbattimento della quota di cofinanziamento eventualmente prevista in sede di copertura del quadro economico complessivo dell'opera.»

21.2

Biti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le risorse derivanti dalle missioni e componenti del Piano di nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti contribuiscono allo scorrimento delle graduatorie relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 535, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR e in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, le amministrazioni titolari degli interventi di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono destinare eventuali economie derivanti dagli interventi di cui al medesimo articolo all'abbattimento della quota di cofinanziamento eventualmente prevista in sede di finanziamento dell'opera.»

21.3

Ferrari, Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole:« possono destinare» *aggiungere le seguenti:«* previa verifica delle assegnazioni effettuate in sede di verifica del Piano entro il 31 dicembre 2022»;

b) dopo le parole: « delle missioni e componenti del Piano di ripresa e resilienza» *aggiungere le seguenti:* « nonché del Piano complementare»

c) sostituire le parole da: « al finanziamento dei » *fino a:«* 29 luglio 2021, n. 108» *con le seguenti:«* ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire alle singole Regioni per l'attuazione di interventi e opere pubbliche coerenti con le missioni del PNRR e del PNC nei comuni con popolazione residente non superiore a quindicimila abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:« dei Progetti bandiera di cui al comma 1» *con le seguenti:«* degli interventi e opere pubbliche di cui al comma 1»

21.4

Valente

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. Ai fini di integrare le risorse di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo per la

realizzazione dei "progetti bandiera" presso il Ministero dell'Economia e finanze con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto - legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307."

21.5

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai fini di integrare le risorse di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo per la realizzazione dei "progetti bandiera" presso il Ministero dell'Economia e finanze con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto - legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

21.6

Mirabelli, Biti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "si applicano" a "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati".

21.7

Barbaro

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente;

"2-*bis*. 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole da "si applicano" a "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, 11, comma 6, e 17; i commi 3 e 4 sono abrogati".

21.8

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"3. Nell'ambito dei Progetti Bandiera rientrano anche progetti di sviluppo dell'impreditorialità locale attraverso lo strumento del Microcredito Imprenditoriale con assegnazione di risorse di cui ai precedenti due commi a soggetti iscritti nell'elenco *ex* articolo 111 TUB".

21.9

Giuseppe Pisani

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148 ter, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi dell'anno 2019 le cui opere risultano

affidate entro la data del 31 dicembre 2021".»

21.0.1

Biti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, di rafforzamento della coesione territoriale e di sostegno alla progettazione territoriale)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di rafforzare la coesione territoriale, nonché per mitigare gli effetti del sovraccarico amministrativo degli enti locali e territoriali derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale, di seguito IVSM, non costituisce criterio di inammissibilità dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulle risorse erogate nell'ambito del PNRR e del Fondo complementare del PNRR, destinate a qualsiasi titolo a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale e a promuovere la rigenerazione urbana, ovvero a tutte le risorse destinate agli enti locali per promuovere la rigenerazione urbana che siano a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato.

2. In coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR, l'IVSM può costituire criterio al fine di orientare la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto, ovvero la quantificazione del riparto delle risorse per ciascun ente in caso di assegnazioni di fondi *erga omnes*.»

Le risorse di cui fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 1562, possono essere utilizzate dagli enti beneficiari individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 anche per finanziare livelli di progettazione di opere pubbliche superiori a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica, in coerenza con gli obiettivi posti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.»

21.0.2

Biti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di appalto integrato)

1. Al fine di garantire la continuità nelle capacità di investimento degli enti locali, fino al 31 dicembre 2022, nel caso di progettazione esecutiva derivante da appalto integrato di lavori, bandito dagli enti locali e territoriali, che risenta degli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la stazione appaltante può autorizzare modifiche progettuali che comportino una riduzione fino al 15 per cento del quadro economico dell'intervento rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo oggetto di appalto, per le sole voci di spesa relative a lavori che abbiano subito comprovati aumenti eccezionali dei prezzi. Tale autorizzazione avviene prima dell'approvazione del progetto esecutivo, ha valore ai fini degli obblighi contrattuali e avviene attraverso determinazione del responsabile unico del procedimento che attesti gli aumenti eccezionali di cui al presente comma, previa deliberazione dell'organo di governo.

2. Le modifiche progettuali di cui al comma precedente possono comprendere anche riduzione del numero di opere ovvero lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le caratteristiche fondamentali dell'intervento e le eventuali migliorie proposte in sede di presentazione dell'offerta.»

Art. 22

22.1

Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Augussori, Pirovano, Calderoli, Riccardi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 22**

(Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto)

Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura «?Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie?» di cui alla missione 5, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e finanze, in favore degli enti beneficiari che insistono fra le Regioni del territorio nazionale che abbiano iscritto nel loro patrimonio indisponibile beni confiscati alla criminalità organizzata.

22.2

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dotazione di 2 milioni di euro» *con le seguenti*: «dotazione di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22.3

Valente, Mirabelli

Al comma 1 sostituire le parole « 2 milioni di euro» *con le seguenti*: « 20 milioni di euro»;

22.4

Iannone, Malan, La Russa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

«3-*quinquies*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può concedere in affitto o comodato gratuito i beni immobili sequestrati anche a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), dal momento del sequestro e fino alla pronuncia della confisca definitiva. L'uso temporaneo del bene deve essere compatibile con la conservazione del bene medesimo e tale da non compromettere i diritti dei terzi»;

b) dopo l'articolo 45-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 45-*ter*.

(*Registro dei beni confiscati*)

1. È istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Registro dei beni confiscati, contenente l'elenco dei beni immobili e mobili, comprese le aziende, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il Registro riporta tutti i dati identificativi dei beni, i dati relativi alla loro localizzazione e i dati relativi al valore economico.

3. Il Registro è gestito dall'Agenzia, che ne cura il periodico aggiornamento, anche facendo seguito a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 45.

4. Il Registro è reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'Agenzia. I termini previsti per i procedimenti di assegnazione o di alienazione dei beni confiscati decorrono dalla data della

pubblicazione nel Registro dei dati ad essi relativi»;

c) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«**Art. 48-*bis*** .

(*Istituzione dell'Osservatorio sulle pratiche di gestione dei beni confiscati*)

1. Presso l'Agenzia è istituito l'Osservatorio sulle pratiche di gestione dei beni confiscati, con il compito di favorire la condivisione delle informazioni concernenti le migliori prassi di gestione di tali beni da parte degli enti e delle associazioni cui essi sono assegnati, al fine di suppor-tare tali enti e associazioni nell'impiego dei beni.

2. Gli assegnatari dei beni confiscati trasmettono all'Agenzia tutte le informa-zioni sulla concreta utilizzazione dei beni ai fini della loro pubblicazione nel sito internet dell'Osservatorio di cui al comma 1».».

22.0.1

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*

(Istituzione dell'Osservatorio per la Ricostruzione)

1. Quale contributo alla realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 3 del Piano per nazionale di ripresa e resilienza, al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario e ambientale, nei territori colpiti da eventi sismici, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

2. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2022 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014.»

Art. 23

23.1

Augussori, Pergreffi, Arrigoni, Saponara, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di

produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

1-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. .»

23.2

Pagano

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

1-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose.»

23.3

Berutti

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

1-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose.

23.4

Faraone, Sbrollini

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a. sostituire il comma 1 con il seguente:«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

b. Dopo il comma 1, inserire il seguente: »1-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose.

23.5

Margiotta, Rampi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23.6

Ruspandini, Malan, La Russa, Iannone

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23.7

Mallegni, Vitali

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. »

23.8

Berutti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23.9

Nastri, Malan, La Russa, Iannone

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

«L'esenzione di cui al periodo precedente qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, è prevista a condizione che:

a) gli impianti di produzione rinnovabile entrino in funzione contestualmente o successivamente

all'impianto di elettrolisi;

b) l'impianto di elettrolisi e l'impianto di produzione di energia rinnovabile siano ubicati nella stessa zona di mercato elettrico;

c) il consumo di energia rinnovabile da parte dell'impianto d'elettrolisi avvenga nello stesso quarto d'ora di produzione dell'impianto rinnovabile.»

23.10

Quarto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica stabilisce con decreto i progetti specifici per la produzione e l'utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti.»

23.11

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle seguenti condizioni:

a) gli impianti di produzione rinnovabile entrano in funzione contestualmente o successivamente all'impianto di elettrolisi alimentato;

b) l'impianto di elettrolisi e l'impianto di produzione di energia rinnovabile sono ubicati nella stessa zona di mercato elettrico;

c) il consumo di energia rinnovabile da parte dell'impianto d'elettrolisi avviene entro 15 minuti dalla produzione dell'impianto rinnovabile.

23.12

Malan, La Russa, Iannone

Al comma 3 sopprimere le parole: «se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante."

*Conseguentemente a*ll'articolo 21 del decreto legge 26 ottobre 1995 n. 504, al comma 4, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «volume fiscale dei carburanti» inserire le seguenti: «ad esclusione dell'idrogeno»

23.13

Rossomando, Manca

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le misure di incentivazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 si applicano anche alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ivi incluse le società *in house.*

23.14

Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.».

23.15

Pavanelli

Al comma 4, sostituire le parole: «la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto», *con le seguenti:* «l'implementazione o il miglioramento dei sistemi d'irrigazione in modo da ridurre o eliminare gli sprechi e ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica».

23.16

Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di incrementare la produzione di energia da fonte idroelettrica , è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'effettuazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comprensivo delle indagini geologiche e delle opere da eseguire per la realizzazione delle dighe nella Pianura Padana e dei relativi invasi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

23.17

Caligiuri, Mallegni, Gallone

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 140,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

«5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, al comma 1, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022".»

23.18

Quarto, Pavanelli

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 55, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-bis*)* realizzazione di banche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua;

c-ter*)* realizzazione di una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, così come presenti nel territorio di competenza;

c-quater*)* realizzazione di ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile;"»

23.19

Quarto, Pavanelli

Al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 56 comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

"a-*bis*) l'individuazione delle prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

a-ter*)* la garanzia di una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, anche episodici, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide;

a-quater*)* la salvaguardia dello stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e subalvee, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;

a-quinquies*)* l'impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici (quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti), contaminanti emergenti (quali microplastiche), nonché il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il rispetto dei requisiti minimi la contaminazione delle acque;

a-sexies*)* la realizzazione di sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;"».

23.20

Quarto, Pavanelli

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 69, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I programmi triennali devono prevedere, alla scala di Piano di Bacino, la realizzazione dei seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali;

d) approfondire le conoscenze geologiche, geofisiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geochimiche del territorio e delle risorse idriche dei bacini idrogeologici;

e) realizzare banche dati e quadri conoscitivi inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e i corsi d'acqua;

f) effettuare una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e relative banche dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili, così come presenti nel territorio di competenza;

g) effettuare ricerche idrogeologiche finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile, ivi inclusa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo per valutare la resilienza delle acque sotterranee all'aumento temporale del pompaggio per l'identificazione di risorse strategiche per gestire e adattarsi alla siccità, che può aggravarsi in caso di cambiamento climatico;

h) impartire le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

i) garantire una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei

sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide;

l) salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e sub alveo, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;

m) impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nonché il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il rispetto dei requisiti minimi la contaminazione delle acque;

n) realizzare sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;

o) garantire la funzionalità idrologica, idrogeologica ed ecosistemica delle acque, vietando attività che comportano processi di degrado, il prelievo indiscriminato di materiale litoide, l'erosione e l'impermeabilizzazione del suolo;

p) garantire una elevata qualità delle acque presenti nelle reti acquedottistiche, promuovendo progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;

q) realizzare impianti di depurazione efficienti e verificare la corretta funzionalità degli impianti esistenti;

r) garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici;

s) promuovere la conoscenza della risorsa idrica, superficiale e sotterranea, riconoscendo la sua importanza da un punto di vista ambientale-paesaggistico e sociale attraverso campagne di divulgazione e programmi di educazione scolastica, di corsi di formazione inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche e idrogeologiche, finalizzati alla prevenzione del rischio geologico-idrologico e geochimico, nonché attività di promozione, comunicazione e divulgazione delle tematiche relative alla risorsa acqua superficiale e sotterranea".».

23.21

Misiani

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:

a) le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, ivi comprese quelle di accumulo mediante pompaggio, captazione e adduzione di acqua sono attività di interesse pubblico;

b) le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera a) hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti e possono avere ad oggetto anche il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia;

c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore [della presente legge], l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-regioni:

1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;

2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;

3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;

4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;

d) le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera c):

1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera c), adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera c);

2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.

e) Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore [della presente legge], l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.»

«5-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 5-*bis* e ai fini di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale

delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

d) al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

e) al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";

f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10".»

23.22

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"*5*-bis. Al fine di ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti la costruzione, la manutenzione e la messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a rafforzare l'attività di vigilanza sul loro esercizio, all'articolo 2, del decreto-legge 8 agosto 1994 n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonché per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente alla costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione;

c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere;

d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere;

e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;

f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta;

g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente

connesse all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo;

h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi alla concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome.".

23.23

Nastri, Malan, La Russa, Iannone

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-*bis*. Al fine di promuovere azioni per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, partner governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica è istituito un fondo denominato "Fondo per la promozione dell'idrogeno", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.

5-*ter* . Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 5-*bis*.

5-*quater* . Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

23.24

Girotto, Pavanelli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "produzione di idrogeno", sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,";

2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; resta fermo, in ogni caso, che tali impianti non sono considerati impianti industriali e non sono soggetti ad autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

b) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-*bis*. La realizzazione e l'esercizio di elettrolizzatori alimentati da impianti di produzione da fonte rinnovabile sono considerati attività industriale rilevanti ai fini delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi comprese quelle di autorizzazione integrata ambientale, solo qualora determinino impatti ambientali significativi e negativi. La verifica dell'esistenza o meno di tali impatti può essere eseguita tramite le modalità previste dall'articolo 6, comma 9, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."»

23.25

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

»1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005."

23.26

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

5-*ter*. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38 del decreto".

23.27

Caligiuri, Gallone

D opo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

5-*ter*. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

23.28

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 21 marzo 2022, 21, dopo le parole: «alle imprese», sono inserite le seguenti: « e ai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione»; e al comma 3, la parola: «beneficiarie», è sostituita con le seguenti: «e dai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione beneficiari». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.29

Caligiuri, Gallone

D opo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, al comma 1, dopo le parole: "attività agricola" è aggiunta la seguente:

"agromeccanica". Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

23.30

Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, comma 1, dopo le parole: "attività agricola", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: ", agromeccanica,". Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.31

Naturale

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "attività agricola" è aggiunta la seguente: ", agromeccanica".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «in materia», *aggiungere la seguente*: «agricola,».

23.32

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, dopo le parole: "attività agricola" è inserita la seguente: "agromeccanica".».

23.33

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, dopo le parole: "attività agricola" è aggiunta la seguente: "agromeccanica"."

23.34

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, comma 1, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022".".

Conseguentemente, agli oneri pari a 140,1 milioni per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 45 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 55,1 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

23.35

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022".".

23.36

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».".

23.37

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: «per la trazione dei mezzi utilizzati» sono soppresse.".

23.38

Caligiuri, Mallegni, Damiani, Gallone

D opo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, al comma 1, le parole: "per la trazione dei mezzi utilizzati" sono soppresse.»

23.39

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: "per la trazione dei mezzi utilizzati" sono soppresse.".

23.40

Caligiuri, Gallone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25, non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009 n. 196."»

23.41

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 11, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, la lettera b) è soppressa".

23.42

Girotto, Pavanelli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"9-*ter*. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, la procedura abilitativa semplificata è presentata presso tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle opere connesse. Il Comune su cui insiste la parte prevalente dell'impianto coordina la procedura, anche mediante, ove ritenuto necessario, la convocazione di una conferenza di servizi.

9-*quater*. Non sono ostative alla realizzazione degli impianti tramite procedure abilitative semplificate, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dal presente articolo, le previsioni contenute in disposizioni regionali di individuazione delle aree non idonee o eventualmente ostative all'installazione di impianti al di sopra di una certa soglia di potenza o in aree specifiche, fatta salva la possibilità di valutare le medesime disposizioni regionali, ove necessario, nell'esercizio delle competenze in materia paesaggistica, di sicurezza e ambientale, ove non derogate ai sensi del precedente comma 9- bis.".»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*e di applicazione della procedura abilitativa semplificata in caso di installazione di fonti rinnovabili su aree adeguate che ricadono in più territori comunali»

23.43

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012.».

23.0.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.
4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.
5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10.

23.0.2

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Agevolazioni impianti fotovoltaici con moduli collocati in aree agricole)

All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 71, al comma 1, dopo il comma 1-*octies*, sono inseriti i seguenti:

"1-*novies*. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale".

"1-*decies*. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni

costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-*quater*, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-*quinquies* ai fini della verifica e della attestazione della continuita' dell'attivita' agricola e pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale."."

23.0.3

Taricco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Misure per l'attività agricola - chiarimenti)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas", sono aggiunte le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono soppresse le seguenti parole: "*per la trazione dei mezzi utilizzati*" e dopo le parole: "*attività agricola*", è aggiunta la seguente: "*agromeccanica*".

6. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

7. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche", sono inserite le seguenti: "e delle imprese agrituristiche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono inserite le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96".»

23.0.4

Vallardi, Bergesio, Arrigoni, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(*Produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali*)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23

dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.".

23.0.5

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE".

23.0.6

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Articolo 23-*bis*

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266 e ss.mm.ii., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della

componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.».

23.0.7

Caligiuri, Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.»

23.0.8

Girotto, Castaldi, Pavanelli, Ricciardi, Lomuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(*Disposizioni in materia di contributi per lo sviluppo della comunità energetiche*)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 'Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo' sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8;"».

23.0.9

Bergesio, Vallardi, Arrigoni, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Articolo 23-*bis*

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)

"All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole:"produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti: "e biomasse"."

23.0.10

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Articolo 23-*bis*

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)

"All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole:"produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti: "e biomasse"."

23.0.11

Caligiuri, Vitali, Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse - sbloccamotori biomasse)

1.All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" sono aggiunte le seguenti: "e biomasse".»

23.0.12

Bergesio, Vallardi, Arrigoni, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse - sbloccamotori biomasse)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" sono aggiunte le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".»

23.0.13

Caligiuri, Mallegni, Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse - sbloccamotori biomasse)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" sono aggiunte le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".»

23.0.14

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)

All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW"."

23.0.15

Margiotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(*Misure in materia di funzionamento Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC*)

1.All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole «sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti « e interamente riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica».

2. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, penultimo periodo, limitatamente ai compensi spettanti ai componenti della Commissione VIA VAS, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione VIA VAS, corrisposto a seguito dell'adozione del provvedimento finale, resta comunque riferito all'anno in cui è stato adottato il relativo parere.".

23.0.16

Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(*Misure in materia di funzionamento Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC*)

1.All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole « versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti « e interamente riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica».

2. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, penultimo periodo, limitatamente ai compensi spettanti ai componenti della Commissione VIA VAS, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione VIA VAS, corrisposto a seguito dell'adozione del provvedimento finale, resta comunque riferito all'anno in cui è stato adottato il relativo parere.".

23.0.17

Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*

1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

23.0.18

Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 23-*bis*

(Misure per l'approvvigionamento energetico)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività" aggiungere le seguenti: "e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli già istituiti con legge" e dopo le parole "in condizione di sospensione volontaria delle attività" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 Mln mc. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9, così come successivamente

modificato, è consentita la coltivazione di queste ultime concessioni per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano effettivamente alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza da condurre sotto il controllo del Ministero della Transizione Ecologica."

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2- bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale dedicata alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione in zone di mare poste fra 9 e 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente a siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 Mln mc. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al periodo precedente sono tenuti ad aderire alle procedure di cui al comma 1".

c) al comma 3, dopo le parole "realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2 bis,".

23.0.19

Caligiuri, Vitali, Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art.23-*bis***

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-*sexies*, commi da 4-*sexies* a 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27

ottobre 2003, n. 290.

6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.»

23.0.20

Bergesio, Arrigoni, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 23-*bis***

(*Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)*

1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-*sexies*, commi da 4-*sexies* a 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.

23.0.21

De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23-*bis*

Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili

1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-*sexies*, commi da 4-*sexies* a 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.

23.0.22

Taricco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23-*bis*

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-*sexies*, commi da 4-*sexies* a 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.«

23.0.23

Girotto, Pavanelli, Ricciardi, Lomuti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Disposizioni per semplificare l'utilizzo di aree pubbliche per l'attuazione del PNRR)

1. In deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti, sino al 31 dicembre 2023, gli Enti locali e le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, garantendo in ogni caso idonee forme di pubblicità, possono affidare con procedure semplificate, e a valore di mercato, a soggetti privati, anche su istanza dei medesimi, aree o infrastrutture nella propria disponibilità, destinate alla realizzazione di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), sono individuate le modalità attuative di quanto disposto dal comma 1. L'Autorità nazionale anticorruzione può definire, anche attraverso linee guida e atti tipo, modalità idonee a standardizzare le procedure e la modulistica a disposizione degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni per le finalità di cui al comma 1.

3. Con i medesimi decreti di cui al comma 2, possono essere altresì individuati gli ulteriori interventi volti al raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica, compatibili con quelli previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ai quali si applicano le modalità semplificate di cui ai commi 1 e 2, prevedendo al riguardo le specifiche modalità attuative.»

23.0.24

Di Girolamo, Romano, Pavanelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(*Misure per la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi per trasporto merci*)

1. Al fine di favorire la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, all'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a titolo sperimentale," e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono soppresse.».

23.0.25

Cioffi, Pavanelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Costituzione e disciplina della società per l'estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in materia di investimenti per la transizione energetica e digitale e per la mobilità sostenibile basati sulla capacità di approvvigionamento sostenibile e competitivo di materie prime critiche, di conseguire gli obiettivi della Commissione Europea contenuti nel "Piano d'azione sulle materie prime critiche", di ridurre la dipendenza del Paese dalle predette materie, anche mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione, nonché di rafforzare le attività di trasformazione nazionali sostenibili, è autorizzata la costituzione della società Miniera Nazionale S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente il compito di provvedere all'estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime. La società svolge le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Transizione ecologica, nonché delle società a partecipazione pubblica operanti nei settori dell'energia e dell'industria dell'innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici nei medesimi settori. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto determina ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali della società, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico, ivi inclusa la vendita sul mercato dei prodotti ad aziende con sede principale, operativa e fiscale localizzata sul territorio dell'Unione Europea. Il capitale sociale della società Miniera Nazionale S.p.A., pari a 1oo milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società è approvato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministri della Transizione Ecologica e dello Sviluppo Economico, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione ecologica nazionale e degli obiettivi dell'UE.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente. I restanti quattro membri sono designati, uno ciascuno, con decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della Transizione ecologica, nonché da un rappresentante delle società a partecipazione pubblica di cui al comma 1.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro della transizione ecologica ed uno dal Ministro dello Sviluppo Economico.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Transizione Ecologica gli atti della suddetta società relativi a:

a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;

b) eventuale costituzione di nuove società;

c) acquisizioni di partecipazioni in società;

d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

e) designazione di amministratori;

f) proposte di revoca di amministratori;

g) proposte di modifica dello statuto della società Miniera Nazionale S.p.a. o di società partecipate;

h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, le risorse finanziarie, comprese quelle per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata ad ospitare la sede della società, le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società di cui al comma 1 per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

7. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

8. A decorrere dall'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi della società Miniera Nazionale S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione del fondo è affidata a società Miniera Nazionale S.p.a. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»

23.0.26

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23-*bis*.

(Micromobilità elettrica)

1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'utenza, di favorire lo sviluppo della

mobilità sostenibile, nonché di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "manufatti per il rifornimento" sono aggiunte le seguenti: "e la ricarica dei veicoli";

2) al comma 5, dopo le parole: "da aree di servizio" sono aggiunte le seguenti: ", da aree per la ricarica dei veicoli,";

3) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti" sono aggiunte le seguenti: ", delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica";

b) all'articolo 47:

1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-*bis*) velocipedi elettrificati;";

2) al comma 2, lettera a), i capoversi categoria L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L4e sono sostituiti dai seguenti:

"- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h;

- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h;";

c) all'articolo 50:

1) al comma 1, dopo le parole "potenza nominale continua massima di 0,25 KW" sono aggiunte le seguenti: ", o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci,";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ? 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.".

d) all'articolo 116, comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) B:

1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo

delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;";

e) all'articolo 117, comma 2-*bis*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria.".

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera d), con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana sono definite le modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato nonché di aggiornamento del documento unico già rilasciato. L'efficacia della disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera d), è subordinata alla definizione della procedura di consultazione della Commissione europea ai sensi della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e si applica ai veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni di cui al primo periodo.".

Art. 24

24.1

Nastri, Malan, La Russa, Iannone

Al comma 1, capoverso «2-*bis*», *al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole*: «alla conclusione degli stessi»

24.2

Ferrazzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 8-*bis*, ultimo periodo, le parole da: " per i quali alla data" fino a: " entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: " la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."

24.3

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*) alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni aggiungere dopo le parole: «dalle persone fisiche» le seguenti: «con ISEE fino a 36.000»

24.0.1

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Disposizioni in materia di semplificazione autorizzazioni per impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni nelle zone artigianali e industriali)

1. Il comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali

vigenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 5. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purchè il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia gi prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti."»

24.0.2

Sbrollini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Potenziamento degli interventi efficientamento energetico)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo la lettera b-*bis*) è aggiunta la seguente "b-*ter*) per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione energeticamente efficienti ed ecosostenibili in immobili oggetto di ristrutturazione, a uso civile e industriale, che generino un risparmio attestabile di almeno il cinquanta per cento dei consumi energetici.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 0,9 milioni di euro per l'anno 2033 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

24.0.3

Boccardi

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.

3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi

relativi agli immobili.

4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.

5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.

6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.

8. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

24.0.4

Quagliariello

Dopo l'articolo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.
3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.
4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.
5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.
6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.
8. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

24.0.5

Di Girolamo, Pavanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Credito di imposta per l'acquisto e l'istallazione di meccanismi anti incastro)

1. Al fine di promuovere la resilienza degli edifici agli eventi calamitosi è riconosciuto un credito di imposta delle spese sostenute per l'acquisto e l'istallazione su porte e infissi di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta delle stesse all'azione sismica e di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, per l'anno 2022.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) nella misura dell'80 per cento per l'acquisto e l'istallazione in immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

b) nella misura del 50 per cento per l'acquisto e l'istallazione in immobili ubicati nella zona sismica 3 di cui alla predetta ordinanza;

c) nella misura del 20 per cento per l'acquisto e l'istallazione in immobili ubicati nella zona sismica 4 o in zona non sismica di cui alla predetta ordinanza.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3 e si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.»

24.0.6

Damiani, Modena, Saccone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 24 *bis*.**

(*Contributo in favore di impianti sportivi e piscine*)

1.Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive Associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammessi, a decorrere dall'anno 2023 a fruire di contributi in conto capitale, per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 per cento dei costi ammissibili. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il soggetto gestore e sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

2. Agli oneri derivati dal presente articolo, valutati in 60 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020, n.178.»

24.0.7

Vitali, Pagano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis.*

(Modiche alla legge 30 dicembre 2018, n.145)

1. Al comma 128 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola "elettrificazione" aggiungere le seguenti: "ovvero di messa in sicurezza".»

Art. 25

25.1

Ferrazzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 182-*ter*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, la lettera c) è sostituita dalla seguente: »c) entro il 31 dicembre 2025 sia assicurata la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi.«

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: »*1-*bis*. All'articolo 30, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «rottami ferrosi» *inserire le seguenti*: « e i metalli non ferrosi»;

b) *al comma 2, dopo le parole*: « o i rottami ferrosi» *inserire le seguenti*: « e i metalli non ferrosi»

25.2

Pavanelli

Al comma 2, sostituire il capoverso "6-bis" con i seguenti:

«6-*bis*. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle

macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di eventi sismici e calamità naturali. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In conformità con le finalità previste dalla direttiva 19/11/2008, n. 2008/98/CE in materia di rifiuti e al fine di realizzare gli obiettivi in materia di economia circolare, i piani regionali di cui al presente comma, devono prevedere percentuali di almeno il 65 per cento di riciclo di materiale derivante dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico e calamità naturali.

6- *ter*. Per le finalità di cui al presente comma, le Regioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»

25.3

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, migliorando la raccolta differenziata dei rifiuti, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri comuni per la definizione di un sistema univoco cromatico per tipologia di prodotto in relazione al sistema di raccolta differenziata, che i gestori e produttori devono riportare in maniera visibile sulle confezioni e sugli imballaggi. È consentito, in via transitoria, la messa in commercio dei prodotti di magazzino e delle scorte dei prodotti già confezionati ed etichettati alla data del 1' gennaio 2023»

25.4

Pazzaglini, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare la compensazione di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per l'anno 2022, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di euro 8.818.000 per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.1

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Disposizioni in materia di bonifica dei siti contaminati)

1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

b) al comma 7 bis sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

c) al comma 12 dopo le parole: "si coordina con le altre amministrazioni." sono aggiunte le seguenti parole: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti delle matrici ambientali."

2. All'articolo 248 del decreto legislative 3 aprile 2006, n.152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 primo periodo sostituire le parole "dalla provincia" fino alla fine del periodo con le seguenti "dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, attraverso una relazione tecnica predisposta sulla base dei risultati del campionamento di collaudo finale.";

b) al comma 3 sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

c) dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "4. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi di strutture e laboratori accreditati per lo svolgimento di accertamenti di conformità analitica.".»

25.0.2

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis.*

(Incentivi per la bonifica dei siti contaminati)

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, le Regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono approvare disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo:

a) la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale;

b) lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e messa in sicurezza, salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento.

2. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui al presente articolo sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.»

25.0.3

Pavanelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*

(Trasparenza nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che

deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

25.0.4

La Mura, Nugnes, Angrisani, Abate, Lannutti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*

(Misure a sostegno della raccolta di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche)

1. Al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti e promuovere l'economia circolare, in linea con quanto previsto dalla Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività "fai da te", di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a una spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

25.0.5

Pavanelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis.*

(Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5, stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.".»

25.0.6

Garavini, Sbrollini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis.*

(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

1. All'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. comma 1, secondo periodo, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami"

b. al comma 2, primo periodo, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami"

25.0.7

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-*bis*

1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami".

25.0.8

Gallone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*.

1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami".»

Art. 26

26.1

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 32-*bis* decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalle Legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 previa certificazione delle ragioni per cui tali spese possono essere effettuate, sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione."

26.2

Ferrari

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, gli enti locali possono adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente

specialistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso di adeguate esperienze pregresse."

26.3

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane, anche con le Province.»

26.4

Modena

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane, anche con le Province.»

26.5

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane, anche con le Province.»

26.6

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione con le Province, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane.»

26.7

Marin, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi riduzione dell'inquinamento atmosferico e di attenuare l'impatto dei cambiamenti climatici sul territorio a tutela dell'ambiente e della biodiversità, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 , per interventi di forestazione ed imboschimento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché il sostegno alla manutenzione delle stesse, dedicati al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad

esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.1

Marin, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis.*

(Ulteriori misure di rafforzamento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi connessi all'investimento 3.1 "Isole verdi", previsto nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

"Isole della laguna di Grado

16-*ter*. Isola di Grado, Isola di Santa Maria di Barbana, Isola di Morgo."»

Art. 27

27.1

Giuseppe Pisani, Pirro, Romano

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire la parola:* «prevenzione», *con la seguente*: «protezione»,

2) *al comma 3:*

a) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e avvalendosi del referto epidemiologico come definito dalla legge 22 marzo 2019, n. 29»;

b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis*) relaziona annualmente alle Commissioni parlamentari competenti in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e suggerisce adeguati interventi normativi.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «prevenzione», *con la seguente*: «protezione»;

27.2

Zaffini, Malan, La Russa, Iannone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole:* «di seguito «SNPA»,» *inserire le seguenti*: «e con le Aziende Sanitarie Locali, di seguito «ASL»,»;

b) *al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «e apposita procedura di informazione e consultazione con le parti economiche e sociali maggiormente rappresentative».

Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «con il SNPA» *inserire le seguenti*: «e con le ASL».

27.3

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu, Marin, Doria, Binetti

Al comma 2, dopo le parole: «socio-economici» *inserire le seguenti:* «. In particolare, nell'attuale congiuntura pandemica concorre al contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, sviluppando le attività di preparazione e rafforzando le capacita` del Servizio Sanitario Nazionale di identificazione, prevenzione e risposta delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità,».

27.4

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu, Marin, Doria, Binetti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-b*is*. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 è prevista la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN), di cui è parte il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 e che prevale per *species materiae* rispetto al Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025. Il PPN sviluppa e definisce un cronoprogramma straordinario delle misure di rafforzamento e miglioramento delle attivita` di sorveglianza attiva e passiva, di riconoscimento dei determinanti e dei rischi e di valutazione dell'impatto degli interventi di prevenzione e protezione della salute individuale e collettiva dalle patologie epidemio-pandemiche emergenti, individuando nel raggiungimento delle coperture vaccinali di sicurezza epidemiologica il punto di equilibrio tra responsabilità sociale e libertà individuale. Il cronoprogramma si conclude entro i tempi di attuazione del PNRR sia per la realizzazione della Rete nazionale di analisi predittiva, del sistema continuo di biosorveglianza e preparazione pandemica che del sistema preospedaliero, ospedaliero e territoriale di assistenza e cura delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, coordinata e integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel territorio. Il PPN individua e aggiorna periodicamente gli specifici *standard* minimi di qualità delle relative attività vaccinali, le coperture vaccinali raccomandate, i fabbisogni, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale e le modalità di verifica del loro conseguimento nel nuovo sistema di sorveglianza epidemiologica e di immunizzazione di cui è parte l'Anagrafe vaccinale alimentata in maniera continuativa e tempestiva in Anagrafe degli Assistiti a livello nazionale con il caricamento dei dati sanitari di interesse nel sistema TEAM Tessera Sanitaria - Tessera Europea di Assicurazione Malattia.».

27.5

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu, Marin, Doria, Binetti

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN);»

27.6

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 3, sostituire la lettera d), *con la seguente*: «*d*) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, che tengano conto, in via prioritaria, della condizione sociale, economica e dei luoghi in cui si svolge la realizzazione della personalità del soggetto o dei soggetti, anche avvalendosi di sistemi informativi, funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione, all'interpretazione dei dati che dovranno essere anonimizzati al fine di elaborare modelli adattativi e predittivi;".

27.7

Boldrini

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) i comuni con i relativi servizi di tutela e salvaguardia ambientale;».

27.8

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu, Marin, Doria, Binetti

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* le strutture e gli uffici del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA),

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che stabilmente collaborano alla produzione dei Livelli Essenziali di Assistenza di prevenzione, protezione e promozione della salute sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale;».

27.9

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-*bis*) le strutture/uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR.

27.10

Binetti, Stabile

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-*bis*) *le strutture/uffici del* Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA) *che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale* (SSN)- *Sistemi. Sanitari Regionali* (***SSR***)*."*.

27.11

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-* ***bis***). fanno funzionalmente parte del SNPS le strutture/uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;».

27.12

Boldrini

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) fanno funzionalmente parte del SNPS le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;»

27.13

Richetti, Grimani, Masini

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"*b*-bis*)* fanno funzionalmente parte del SNPS le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR"

27.14

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«*e-bis*) la rete dei servizi per la salute mentale, con compiti di supporto tecnico-scientifico;

e-ter il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, con compiti di supporto tecnico-scientifico;

e-quater) l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con compiti di supporto tecnico-scientifico.

27.15

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 5, dopo le parole: "Trento e Bolzano," *inserire le seguenti*: ", acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti,"

27.16

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 5, dopo le parole: "dati personali", *inserire la seguente*: "anonimizzati,"

27.17

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu, Marin, Doria, Binetti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da emanare entro il 31 luglio 2022, è adottato il Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN). Il presente piano ha una durata triennale.».

27.18

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 5," *aggiungere le seguenti*: "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari,".

27.19

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-*bis*. Ai fini dell'attuazione del Sistema nazionale di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, SNPS, e dell'approccio integrato nella sua evoluzione "*planetary health*" con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, SNPA, e di quanto disposto dai successivi commi, è attribuito all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 82/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il compito istituzionale di fornire indicazioni e protocolli tecnici e di sistema a tutela dei dati che confluiranno nel SNPS, utili a migliorare, armonizzare le politiche e le strategie messe dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.

27.20

Granato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-*bis*. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 4 marzo 1947, n. 1068, è abrogato.

27.0.1

Castellone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis.*

(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)

1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto

interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

27.0.2

Castellone

*Dopo l'articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis.*

*(*Misure urgenti in materia di formazione specialistica*)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole*:* "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria", sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente*:*

"4-*bis*. Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.".»

27.0.3

Perilli, Maiorino, De Petris, Lanzi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«27- bis

(Disposizioni in materia di fauna selvatica)

1.Al fine di garantire la piena attuazione della Missione M2 C. 4 Misura 3e di tutelare la fauna selvatica, il fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30dicembre 2020, n. 178 è rifinanziato per un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

27.0.4

Lanzi, Perilli, De Petris

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Disposizioni in materia di fauna selvatica)

1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "del 30 novembre 2009", sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato che gestiscono centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) operativi 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno e che non esercitino attività in conflitto d'interesse";

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: ", nonché l'istituzione di una apposita commissione competente sul controllo dei criteri di operatività che costituiscono requisiti essenziali per l'accesso al Fondo di cui al presente comma";

c) dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "La commissione di cui al precedente periodo è composta da rappresentanti regionali, del servizio veterinario competente in materia di fauna selvatica delle aziende sanitarie locali e degli organi di vigilanza forestale."».

27.0.5

Salvini, Romeo, Cantù, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis.*

(Ulteriori misure di rafforzamento dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale)

1. Per la tutela dei minori all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, in condizioni di sicurezza degli operatori e valorizzazione degli erogatori, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a dare attuazione all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Per le strutture che provvedono ad installare i sistemi di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta nel limite massimo delle spese sostenute negli anni dal 2022 al 2024 anche per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. A tale scopo è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce tetto di spesa massima.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ivi indicato.

4. Per le spese occorrenti a prevedere adeguati percorsi di formazione professionale connessi alle esigenze di cui al comma 1, nonché per le spese necessarie alle relative manutenzioni, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

27.0.6

Castellone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art.27-*bis.***

(Disposizioni in materia di bonifiche)

1. La realizzazione degli interventi di riqualificazione connessi alle opere di bonifica da

effettuarsi nel territorio dell'area vasta di Giugliano (Napoli) in quanto sito di bonifica di interesse nazionale disciplinato dall'articolo 252, comma 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidate alla struttura commissariale di cui articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito con la legge del 12 dicembre 2019, n. 14.

2. Al fine di realizzare gli interventi di cui al precedente comma, si autorizza una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.0.7

Boldrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis.*

(Disposizioni in materia di sanità delle aree interne)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle aree interne, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende egli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. A decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie delle aree interne montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi

indicati, acquistano in uno dei comuni delle aree interne un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto, nel limite di 10 milioni di euro a valere

sul fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.»

27.0.8

Pirro, Pavanelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 27-*bis*

(*Disposizioni in materia di percorsi organizzativi nella gestione delle maculopatie*)

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mediante il miglioramento della complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, il decongestionamento delle strutture sanitarie e la riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni, promuovendo al contempo l'aderenza terapeutica e potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva delle maculopatie e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il maggior ricorso all'erogazione dei trattamenti in *setting* ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.»

27.0.9

Matrisciano, Pavanelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Sostegno a favore delle imprese danneggiate a seguito della diffusione della PSA)

1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona infetta istituita con Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. 583 del 11 gennaio 2022, e che, a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA) di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, hanno subito, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2022, una riduzione del fatturato non inferiore al venti per cento rispetto al medesimo periodo del 2021, è riconosciuto, a domanda, un contributo di 600 euro per ciascun mese, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti al periodo di riferimento.

2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 28

28.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sopprimere l'articolo

28.2

Faraone, Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

28.3

Granato

Sopprimere l'articolo.

28.4

Lannutti, La Mura, Nugnes, Abate, Angrisani

Sopprimere l'articolo.

28.5

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 28

(Costituzione e disciplina della società 2-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 2-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 2-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, e dall'INAIL, nella misura di un mezzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.

2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da quattro membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti due membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 2-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:

a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;

b) costituzione di nuove società;

c) acquisizioni di partecipazioni in società;

d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

e) designazione di amministratori;

f) proposte di revoca di amministratori; g) proposte di modifica dello statuto della società 2-I S.p.A. o di società partecipate;

h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 2-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società, si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

28.6

De Lucia, Pirro, Mantovani, Santangelo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «3-I S.p.A»*, con le seguenti:* «2-I S.p.A»;

b) al comma 1:

1) al secondo periodo, sopprimere le parole: «dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),»;

2) al terzo periodo, sostituire le parole: «dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente»*, con le seguenti:* «dall'INPS e dall'INAIL nella misura di un mezzo per ciascun ente»;

c) al comma 2, sostituire la parola: «tre»*, con la seguente:* «due»;

d) al comma 3:

1) al primo periodo, sostituire la parola: «cinque»*, con la seguente:* «quattro»

2) al secondo periodo, sostituire la parola: «tre»*, con la seguente:* «due».

28.7

Mantovani

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Lo statuto definisce» *inserire le seguenti:* «la missione della società, anche in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,»

28.0.1

Mantovani

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*

(*Istituzione e disciplina della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione*)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore delle pubbliche amministrazioni centrali e nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r)* della Costituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle Regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione (UNIRE), di seguito denominata «Rete», al fine di assicurare il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette. La Rete garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ogni istituzione scolastica.

2. Alla Rete UNIRE sono attribuite le seguenti funzioni:

a) fornire interconnessione tra tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali, il Ministero dell'istruzione e con la rete internet;

b) fornire servizi di rete di base e sistemi di nomi di dominio (Domain Name System-DNS), nonché servizi di memorizzazione dati e cloud computing;

c) fornire la base di accoglienza per tutti i servizi informatici sia amministrativi che didattici (platform as a service);

d) sviluppare e fornire il servizio unico nazionale per la didattica digitale integrata;

e) fornire servizi di sicurezza informatica e ambienti protetti per la didattica e per la didattica digitale integrata.

3. Per la gestione delle attività e delle risorse condivise dalla Rete è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri e le modalità per la costituzione della società per azioni. La società per azioni è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, anche ai fini della verifica dei fini di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle Scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all'ambito di attività della Rete UNIRE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente comma.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, si applicano anche alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'accesso alla Rete UNIRE, nonché all'organismo gestore della stessa. Al fine di consentire l'accesso alla Rete, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica, necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica e per la copertura mobile in banda ultra larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio

comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1-*bis*, lettera a) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 che destina 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione della Rete.».

Art. 29

29.1

Pesco, Pavanelli, Ricciardi

*Al comma 1, dopo le parole: «*cloud infrastrutturali*», aggiungere, in fine, le seguenti:* «e per le spese per l'acquisto di beni e servizi finanziate con il PNRR da parte di università, enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreuticae della fondazione di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

29.2

Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dalla misura M1C1 del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dalla pubblicazione della presente legge gli oneri derivanti dall'acquisto di servizi *cloud* infrastrutturali da parte delle pubbliche amministrazioni sono da imputare nell'ambito del conto capitale dei relativi stati di previsione di spesa"

Art. 30

30.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

a- *Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire la parola* «sei», con la seguente: «sette» *e dopo le p*arole «della ricerca, uno», *aggiungere le seguenti* « eletto in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi dell'ASI, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218"

b- *Al comma 8, dopo le parole* «alla data di entrata in vigore del presente decreto», *inserire le seg*uenti: "e fatte salve le quote spettanti all'ASI dell'incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, già previste nella legge 30 dicembre 2021, n. 234";

30.2

Faraone, Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

«Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, è rideterminata la disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali, recante gli strumenti e le modalità di attuazione, valutazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo dei laboratori e delle infrastrutture da parte del sistema produttivo e della ricerca, nonché la governance del Programma, ferma restando la titolarità pubblica della maggioranza del capitale sociale. Con l'adozione del decreto di cui al presente comma cessa l'efficacia del regolamento di cui al decreto 10 giugno 1998, n. 305.»

b. al comma 5, dopo le parole "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", *sono inserite le seguenti:* ", previa integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,".

30.3

Quagliariello

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, è rideterminata la disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali, recante gli strumenti e le modalità di attuazione, valutazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo dei laboratori e delle infrastrutture da parte del sistema produttivo e della ricerca, nonché la governance del Programma, ferma restando la titolarità pubblica della maggioranza del capitale sociale. Con l'adozione del decreto di cui al presente comma cessa l'efficacia del regolamento di cui al decreto 10 giugno 1998, n. 305."

b) al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", *inserire le seguenti*: ", previa integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,".

30.4

Nannicini

Al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", *inserire le seguenti:* ", integrati ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,".

Art. 31

31.1

Damiani

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è compreso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi.

2-*ter*. Con il decreto di cui al comma 2-*bis* si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e l'utilizzo delle specifiche competenze professionali, con il decreto di cui al comma 2-*bis* è, altresì, stabilita, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture.

2-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e Unità per gli

anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni.

31.2

Rampi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è compreso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi.

2-*ter*. Con il decreto di cui al comma 2-*bis* si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e non disperdere le specifiche competenze professionali, in sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 2-*bis* può essere, altresì, stabilita la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.«

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: *»e Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni«*

31.3

Garruti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole*: «derivanti dal presente articolo» *con le seguenti: «*derivanti dai commi 1 e 2*»*

b) *aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«3-*bis*. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si

avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è compreso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi.

3-*ter*. Con il decreto di cui al comma 3-*bis* si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e non disperdere le specifiche competenze professionali, in sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 3-*bis* può, altresì, essere stabilita la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni».

Art. 32

32.1

Mantovani

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «della strategia nazionale dei dati pubblici», *con le seguenti:* «della strategia nazionale dei dati, incluso il rafforzamento degli *open data*,».

32.2

Toninelli, Garruti, Montevecchi, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Pavanelli, L'Abbate

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inclusa la tutela dei beni culturali digitalizzati anche mediante riproduzione tridimensionale e eventuale applicazione di *non fungible token* (NFT) a tutela dell'originalità della riproduzione.»

32.3

Nannicini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a*-bis*)* al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3-*bis*, comma 4, le parole da ", anche ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del comma, sono soppresse; infine, è aggiunto il seguente periodo: "La violazione della presente disposizione è regolata dall'articolo 18-*bis*.";

2) all'articolo 18-*bis* dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";

3) all'articolo 62, comma 2-*bis*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-*bis*.";

4) all'articolo 64, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti: "3-*ter*. I gestori dell'identità digitale accreditati, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi dei richiedenti, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe

nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-*ter*. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale. Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

3-*quater*. I gestori dell'identità digitale accreditati, al momento del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, comunicano all'Anagrafe della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche mediante la piattaforma prevista dall'articolo 50-*ter*, il codice identificativo assegnato univocamente all'identità digitale rilasciata. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 6-*bis*, sono definite le modalità di comunicazione del codice identificativo, quelle di associazione dello stesso codice ai dati anagrafici del cittadino titolare dell'identità digitale rilasciata nonché le modalità di comunicazione alla ANPR, da parte dei gestori dell'identità digitale accreditati, dell'eventuale cessazione, sospensione o revoca dell'identità rilasciata. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con cui l'ANPR rende disponibile al cittadino cui si riferisce l'identità digitale, l'informazione relativa ad uno degli eventi di cui al precedente periodo nonché il termine entro cui i gestori dell'identità digitale accreditati provvedono alla comunicazione all'ANPR dei codici identificativi assegnati univocamente alle identità digitale attive e rilasciate a persone fisiche alla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al comma 3-*ter*"; 5)"

b) dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-*bis*) all'articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versate alle entrate del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri".

32.4

Damiani

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-*bis*) all'articolo 64, comma 2-*duodecies*,del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole "attesta gli attributi qualificati dell'utente," sono aggiunte le seguenti: "da intendersi quali attestazioni elettroniche di dati, relativi a persone fisiche o soggetti di natura giuridica, funzionali all'erogazione dei servizi" e dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate da soggetti che detengono tali informazioni in base alla normativa vigente, anche di settore". »

32.5

Manca

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-*bis*) all'articolo 64, comma 2-*duodecies*,del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole "attesta gli attributi qualificati dell'utente," sono aggiunte le seguenti: "da intendersi quali attestazioni elettroniche di dati, relativi a persone fisiche o soggetti di natura giuridica, funzionali all'erogazione dei servizi" e dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate da soggetti che detengono tali informazioni in base alla normativa vigente, anche di settore". »

32.6

Corti, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

All'articolo 32, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-*bis*) all'articolo 64, comma 2-*duodecies*,del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole "attesta gli attributi qualificati dell'utente," sono aggiunte le seguenti: "da intendersi quali attestazioni elettroniche di dati, relativi a persone fisiche o soggetti di natura giuridica, funzionali all'erogazione dei servizi" e dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate da soggetti che detengono tali informazioni in base alla normativa vigente, anche di settore". »

32.7

Iannone, Malan, La Russa

«Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis*)* All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole "ordinanze motivate" *aggiungere le seguenti* "rilasciate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza"

2) *aggiungere in fine il seguente periodo* "Decorso il suddetto termine dalla presentazione dell'istanza, senza che gli enti competenti abbiano rilasciato l'ordinanza, la medesima si intende in ogni caso accolta."».

32.8

Sbrollini

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis*)* All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, s.m.i, *apportare le seguenti modificazioni:*

1. dopo le parole "ordinanze motivate" *aggiungere le seguenti* "rilasciate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza"

2. aggiungere in fine il seguente periodo "Decorso il suddetto termine dalla presentazione dell'istanza, senza che gli enti competenti abbiano rilasciato l'ordinanza, la medesima si intende in ogni caso accolta."

32.9

Tiraboschi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, s.m.i, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "ordinanze motivate" aggiungere le seguenti "rilasciate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza"

2) aggiungere in fine il seguente periodo "Decorso il suddetto termine dalla presentazione dell'istanza, senza che gli enti competenti abbiano rilasciato l'ordinanza, la medesima si intende in ogni caso accolta.".».

32.10

Tiraboschi, Vitali

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".».

32.11

Sbrollini

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis*)* all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

32.12

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente*:

«c-bis*)* all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,*sostituire il primo periodo con il seguente:*

*"*Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."».

32.13

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis*)* All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, *dopo le parole "*non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica*" sono aggiunte le seguenti:* ", nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»

32.14

Tiraboschi, Vitali

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-*bis*) all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole "non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di

comunicazione elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»

32.15

Sbrollini

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis*)* All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole ″non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica″ sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»

32.16

Tiraboschi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole "L'articolo 93, comma 2," sono sostituite con le seguenti: "L'articolo 54, comma 1";

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."»

32.17

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«c-bis*)* All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole "L'articolo 93, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "L'articolo 54, comma 1";

2) *è* aggiunto in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."».

32.18

Sbrollini

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis*)* All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire le parole "L'articolo 93, comma 2," con le seguenti: "L'articolo 54, comma 1";

2. aggiungere in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."»

32.19

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«c-bis*)* All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."».

32.20

Sbrollini

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis*)* All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."»

32.21

Tiraboschi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al comma 3, lettera b), dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."

32.22

Sbrollini

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis*)* All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, le parole ″all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33″ sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 25, commi da 8 a 12-*bis*, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse."

32.23

Tiraboschi, Vitali

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del

decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 25, commi da 8 a 12-*bis*, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse.".»

32.24

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«c-bis*)* All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, le parole: ″all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33″ sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 25, commi da 8 a 12-*bis*, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse."».

32.25

Misiani

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.»

32.26

Vitali, Pagano

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente :

«c-*bis*) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della Direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alla realizzazione di reti di telecomunicazioni, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. Il soggetto titolare del contratto o della concessione, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa e decisionale, assicura l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza e non discriminazione, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione della rete di telecomunicazioni.».

32.27

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della Direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alla realizzazione di reti di telecomunicazioni, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili

contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. Il soggetto titolare del contratto o della concessione, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa e decisionale, assicura l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza e non discriminazione, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione della rete di telecomunicazioni.»

32.28

Biti

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare il processo di transizione al digitale, strategico per un'ottimale realizzazione del PNRR, il miglioramento della qualità dei servizi a cittadini e imprese e la necessaria partecipazione di questi ultimi alla gestione delle politiche pubbliche, sono ridefinite le attività di informazione e comunicazione, unificandole sul piano organizzativo ed è istituita la figura dell'Esperto in Comunicazione Digitale (ECD), competente nelle nuove tecnologie comunicative.

1-*ter*. Le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, istituiscono entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'area unificata denominata Comunicazione Stampa e Servizi al Cittadino (CCS), in cui l'Esperto in Comunicazione Digitale, il Giornalista Pubblico e il Comunicatore Pubblico, operano in modo organico e coordinato nella gestione delle attività di informazione e comunicazione.

1-*quater*. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione permanente "Comunicazione pubblica monitoraggio e valutazione" (COMVA) con l'obiettivo di monitorare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, fornire indicazioni e linee guida per eventuali sanzioni o premi per le amministrazioni inadempienti o virtuose, favorire la formazione continua e lo scambio di buone pratiche.»

32.29

Margiotta

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 8 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

1-*ter*. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche" e dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

2) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

3) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,";

b) all'articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica."

c) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".

d) all'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).".»

1-*quater*. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica".»

32.30

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", è aggiunta la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", è aggiunta la seguente: "successivamente";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,".

32.31

Sbrollini, Faraone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", è aggiunta la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", è aggiunta la seguente: "successivamente";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,".

32.32

Vono

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", è aggiunta la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", è aggiunta la seguente: "successivamente";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,".

32.33

Girotto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 44, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è soppresso.».

32.34

Valente

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le parole: "alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36." sono sostituite dalle seguenti: "alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori coinvolti nel procedimento ed interessati per le finalità di tutela e controllo delle loro funzioni dall'installazione, ivi inclusi le amministrazioni e le agenzie, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36."»

32.35

Vono

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31."».

32.36

Sbrollini, Faraone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31."».

32.37

Vono

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.".

b) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

32.38

Sbrollini, Faraone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.".

b) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

32.39

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.".

b) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

32.40

Vono

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recant il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.»

32.41

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recant il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.»

32.42

Sbrollini, Faraone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recant il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.»

32.43

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

32.44

Vono

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

32.45

Sbrollini, Faraone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

32.46

Nencini, Sbrollini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di ridurre le vulnerabilità delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche dei soggetti pubblici, tutti i beni o servizi di *Information and Communications Technologies* (ICT) acquistati con i fondi del PNRR o il cui acquisto è stato incentivato con le stesse risorse, devono ottenere la certificazione di cui all'art. 56 del regolamento

(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.».

32.47

Valente, Laniece, Unterberger

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del richiedente, nonché all'aggiornamento del sistema delle varianti grafiche che consentano la scrittura con i segni diacritici pertinenti dei nomi e dei cognomi dei cittadini appartenenti a minoranze nazionali o dei cittadini con cognomi stranieri. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

32.48

Mantovani

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del richiedente. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

32.49

Garavini, Sbrollini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*) Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del richiedente. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

32.50

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province è istituito, per l'anno 2022, un fondo di dotazione di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da trasferire nel medesimo anno al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse in attuazione di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito , con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n.77. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del medesimo decreto-legge."

32.51

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province è istituito, per l'anno 2022, un fondo di dotazione di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da trasferire nel medesimo anno al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse in attuazione di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito , con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n.77. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del medesimo decreto-legge."

32.52

Modena

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

1-*ter*. Il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, provvede alla gestione delle relative risorse di cui al comma 1-*bis* in attuazione di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno, n.77.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.«.

32.53

Quarto, Pavanelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».

32.0.1

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 32-*bis*.**

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.2

Collina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.3

Pagano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.4

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.5

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 163, ultimo periodo, dopo le parole "con l'INPS" aggiungere le seguenti: ", che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da Ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi saranno definite dal decreto di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017".

32.0.6

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 163, ultimo periodo, dopo le parole "anche telematico, con l'INPS" aggiungere le seguenti*:* ", che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da Ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi saranno definite dal decreto di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.»

32.0.7

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 163, ultimo periodo, dopo le parole "con l'INPS" aggiungere le seguenti: ", che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da Ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi saranno definite dal decreto di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017".»

32.0.8

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 32-*bis*.**

(*Norme a difesa della sovranità digitale*)

1. Al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle

procedure degli enti aggiudicatari che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, congiuntamente con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, vengono fornite specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare.»

32.0.9

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis.*

(Modificazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-*bis*. L'indizione della Conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 44 e seguenti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, si intende rivolta a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, ivi incluse quelle richiamate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017 n. 31 - Allegato B, dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché Enac, Enav, Aeronautica Militare, Demani, Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991 , n. 394, e ogni altro ente delegato alla "Valutazione di Incidenza" di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003." »

32.0.10

Pittella, Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"**Art. 32-*bis.***

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*ter*, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

b) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f) all'articolo 30-*ter*, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-*ter*, previa stipula

di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.»;

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2,»;

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;»."

32.0.11

Ruotolo, De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 32 *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141- Titolo V-bis*, recante istituzione di un Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità*)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*ter*, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

b) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f) all'articolo 30-*ter*, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-*ter*, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.»;

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con

le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2,»;

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;»."

32.0.12

Pittella, Manca, Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 32-*bis.***

(Attuazione della misura Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica"*)*

1. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto entro il limite di euro 340 milioni, da ripartire negli anni 2022-2026, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'investimento 2, della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono abrogati l'articolo 1, commi da 1069 a 1074, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017.»

Art. 33

33.1

Malan, La Russa, Iannone, Garnero Santanchè

Al comma 1, dopo le parole: "provvedere alla realizzazione" *inserire la seguente*: "anche".

33.2

Nastri, Malan, La Russa, Iannone

Al comma 2 dopo le parole: «in interventi di ripristino ambientale,» *inserire le seguenti*: «o di impianti

di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sistemi di accumulo,»

33.3

Malan, La Russa, Iannone

Al comma 3, dopo le parole: «l'autorità competente al rilascio», *inserire le seguenti*: «nonché un rappresentante del Gestore della rete nazionale di Alta Tensione».

33.4

Malan, La Russa, Iannone

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In alternativa alla Conferenza di servizi, le Autorità di Sistema Portuale possono valutare proposte di Partenariato Pubblico Privato (PPP), per le quali si applica quanto previsto dall'articolo 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016».

33.0.1

Ripamonti, Bruzzone, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.33-*bis.*

1. All'articolo 94-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

*"*7-*bis*. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo, la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, attesa la nota di rinuncia alla concessione da parte della Soc. Funivie e la messa in liquidazione della stessa e dell'individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo presidente, provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024.

In caso di gestione diretta del servizio, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture. dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e *project management*, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. In questo quadro al fine di razionalizzare e velocizzare gli interventi di ripristino della linea funiviaria si potranno altresì spostare risorse a favore dell'attuale Commissario già incaricato del ripristino della linea danneggiata dagli eventi alluvionali del 2018 attingendo per la somma di 3.000.000 di euro dal capitolo 1325 (pag1 Funivie Alto Tirreno) per le annualità non corrisposte al concessionario.

7-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 3- sexies, del decreto - legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, della legge 9 novembre 2021, n. 156, le modalità per l'acquisizione in carico alla gestione di cui al comma 7-*bis*, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell'attuale concessione, nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in

conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

b) le modalità per la restituzione dei beni strumentali concessi in uso al concessionario e di quelli acquistati dal concessionario utilizzando i contributi riconosciuti dal concedente;

c) le modalità per il trasferimento alla gestione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio;

d) i termini per la predisposizione da parte della gestione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) la quota percentuale delle risorse di cui al comma 7-*sexies* eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma 7-*bis*.

f) il percorso per dare avvio immediato all'utilizzo del sistema di trasporto ferroviario in sostituzione dell'attuale trasporto camionistico e alla stabilizzazione della forza lavoro ex Funivie in liquidazione definendo così una concessione anticipata per l'utilizzo dei parchi e degli impianti ferroviari ad essa connessi.

7-*quater*. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter*, il presidente (può avvalersi) si avvale , (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) , di strutture delle amministrazioni territoriali interessate, (di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata), nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-*sexies* nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del comma 7-*ter*.

7-*quinquies* Nel caso in cui non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione delle relative risorse. L'accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

7 - sexies. Agli oneri derivanti dai commi 7 - bis, 7- ter e 7 - quater, pari a euro 450.000 per l'anno 2022 ed a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede: a) quanto ad euro 450.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; c) quanto a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni. Nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo di parte corrente di cui al citato art.34-*ter*, comma 5 della Legge 196/2009 vengono resi disponibili per l'anno 2022 3.000.000 di euro da destinare agli interventi di cui al presente articolo, comma 7 bis.

33.0.2

Ripamonti, Bruzzone, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

1. Per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto funiviario di Savona in

concessione alla Società Funivie S.p.A. di cui all'articolo 94-*bis* del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. »

33.0.3

Di Girolamo, Perilli, Pavanelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea e del servizio di piazza mediante veicoli a trazione animale)

1. È fatto divieto di utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone.

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'articolo 70 è abrogato.

3. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono essere resi conformi alle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per esercizio di trasporto di persone con veicoli a trazione elettrica; esercizio di taxi; esercizio di noleggio con conducente (NCC); esercizio di noleggio con auto d'epoca.

4. Gli animali dismessi dal servizio di trasporto di persone ai sensi del presente articolo non possono essere destinati alla macellazione. I medesimi animali restano a carico dei rispettivi proprietari che sono tenuti a garantire buone condizioni di vita, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme in materia di controllo sanitario effettuato dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. Gli animali possono altresì essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste riconosciute. In caso di cessione a terzi, si applica comunque il divieto di macellazione di cui al presente comma.

5. Con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, stabilisce i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, sentite le principali associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il regime sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni di al presente articolo, prevedendo altresì che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.»

33.0.4

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1016, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, può essere destinata anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono finanziati i progetti ammissibili presentati da comuni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo Investimenti, nonché di quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di euro, e di quelle relative agli impianti di traslazione, da presentare entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente.»

33.0.5

Margiotta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 33-*bis*.

(*Misure finalizzate al rafforzamento e ammodernamento in senso sostenibile del trasporto pubblico locale*)

1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, trasmettono entro il 30 settembre 2022 e successivamente con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 16 - bis, comma 7, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 11. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché applicare nei confronti delle stesse una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 11, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Nei casi di cui al presente comma, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e sono destinate, nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 luglio 2022 e, successivamente, aggiornato almeno ogni tre anni, sono individuati:

a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi

del comma 9;

b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;

c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

3. Nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonché durante lo svolgimento degli stessi, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, l'Ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica indipendente, dallo stesso appositamente costituita e composta da persone di comprovata esperienza in materia di trasporti e di sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della valutazione dell'effettivo stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e, ove necessario, del costruttore, può autorizzare l'esercizio del predetto sistema di trasporto, prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto non può comunque superare il periodo di sei mesi, prorogabile, una sola volta, e per non più di sei mesi. Al funzionamento della Commissione tecnica di cui al primo periodo, nonché agli oneri necessari all'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente concedente o committente disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai sottosistemi delle reti ferroviarie nonché agli impianti a fune."

33.0.6

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 33-*bis.*

(Misure finalizzate al rafforzamento e ammodernamento in senso sostenibile del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono esercitati, trasmettono entro il 30 settembre 2022 e successivamente con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 16 - bis, comma 7, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 11. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché applicare nei confronti delle stesse una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 11, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Nei casi di cui al presente comma, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e sono destinate, nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 luglio 2022 e, successivamente, aggiornato almeno ogni tre anni, sono individuati:

a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;

b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;

c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

3. Nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonché durante lo svolgimento degli stessi, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, l'Ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica indipendente, dallo stesso appositamente costituita e composta da persone di comprovata esperienza in materia di trasporti e di sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della valutazione dell'effettivo stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e, ove necessario, del costruttore, può autorizzare l'esercizio del predetto sistema di trasporto, prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto non può comunque superare il periodo di sei mesi, prorogabile, una sola volta, e per non più di sei mesi. Al funzionamento della Commissione tecnica di cui al primo periodo, nonché agli oneri necessari all'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente concedente o committente disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai sottosistemi delle reti ferroviarie nonché agli impianti a fune.".

33.0.7

Lunesu, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis.*

(Sperimentazione per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione nei mezzi di trasporto pubblico)

1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-COV-2 e garantire la sicurezza del trasporto pubblico, è istituito presso il Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, per avviare una fase di sperimentazione volta testare l'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione dei mezzi di trasporto pubblico.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e della finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria dei mezzi di trasporto pubblico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.8

Lupo, Di Girolamo, Pavanelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis.*

(Disposizioni urgenti in materia di incentivi erogati dai gestori aeroportuali)

1. Al fine incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti, di garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati e di assicurare per i medesimi soggetti di beneficiare di meccanismi di incentivazione equi, trasparenti e non discriminatori, nonché di favorire la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione M3C2-2, Investimento 2.2, all'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a darne adeguata pubblicità con particolare riferimento alla tipologia, durata e importo di ciascuna incentivazione, ovvero di qualsiasi forma di emolumento, nonché dei requisiti richiesti agli operatori per l'accesso agli incentivi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative della medesima disposizione."».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, dopo la parola: "*infrastrutture*", inserire le seguenti: "*, trasporto aereo".

33.0.9

Vitali, Gallone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis.*

1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14 bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.

2. Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.»

33.0.10

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis.*

1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14 bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.

2. Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.»

33.0.11

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 33-*bis.***

1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14 bis, del decreto-legge 30 aprile 2019,

n. 34, sono prorogati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.

Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

33.0.12

L'Abbate, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pavanelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Proroga dei termini per i finanziamenti relativi alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)

1. Limitatamente all'anno 2022, all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 30 settembre 2022;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 31 ottobre 2022;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 28 febbraio 2023.».

33.0.13

Pergreffi, Montani, Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 33-*bis*

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente all'anno 2022, al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo, il termine del 15 maggio è differito al 15 settembre 2022;

b) al quarto periodo, il termine del 15 giugno è differito al 15 ottobre 2022;

c) al sesto periodo, il termine del 15 ottobre è differito al 15 febbraio 2023.

33.0.14

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo

30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

33.0.15

Toffanin

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

1. L'articolo 23-*bis* del decreto decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è soppresso.

33.0.16

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Contratto di programma RFI-MIMS)

1. All' articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il settimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con apposita informativa, il contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS, e, corredato della relazione di cui al comma 2-*ter*, alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono con un atto di indirizzo. »

33.0.17

Vono

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

1. Al fine di realizzare un collegamento viario, ferroviario e infrastrutturale stabile tra la Sicilia e il continente, il Ponte sullo Stretto di Messina è inserito nell'elenco degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, come opera di preminente interesse nazionale in deroga all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

Art. 34

34.1

Marino, Sbrollini

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola «*e*» inserire le seguenti*: ", limitatamente agli appalti di servizi e forniture,".

34.2

Mallegni

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola "«*e*" inserire le seguenti*: ", limitatamente agli appalti di servizi e forniture,"

34.3

Margiotta

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e» *inserire le seguenti*: «, limitatamente agli appalti di servizi e forniture,»

34.4

Berutti

All'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole "all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e*" sono inserite le seguenti*: ", limitatamente agli appalti di servizi e forniture,"

34.5

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Lomuti

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per i comuni del territorio provinciale con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la provincia svolge la funzione di stazione unica appaltante. La provincia ha facoltà, in casi eccezionali e per comprovate ragioni relative alla funzionalità, di differire l'avvio delle relative funzioni di non oltre un anno.»

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e aggregazione delle stazioni appaltanti»

34.0.1

Ferrero, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis.*

(Disposizioni urgenti in materia di impresa femminile)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia e garantire continuità alle misure connesse all'investimento 1.2 "Creazione di imprese femminili" previsto nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per l'occupazione" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 35

35.1

Malan, La Russa, Iannone

Sopprimere l'articolo.

35.2

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 3, quarto periodo, le parole "*degli interventi*" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti gli interventi" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.";

2) all'articolo 44, al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i

termini previsti";

b) all'articolo 46, comma 1, primo periodo, dopo le parole "all'articolo 44, comma 4" sono inserite le seguenti: "tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti".»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 121, il comma 7 - *bis* è sostituito dal seguente:

"*7*-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti*:*

1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:

1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro.".».

35.3

Cioffi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici", sono aggiunte le seguenti: ", anche suddivisi in lotti funzionali,";

b) al comma 3, le parole: "alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali," sono sostituite dalle seguenti: "alla procedura di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 124, per i settori speciali,".»

35.4

Margiotta

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e del più efficace controllo della spesa pubblica, per gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 finanziati con

risorse del PNRR e del PNC, i soggetti aggregatori della domanda, nelle loro diverse articolazioni, e gli altri soggetti attuatori affidano, ai sensi dell'articolo 31, comma 7 del predetto decreto, incarichi di supporto al responsabile del procedimento per lo svolgimento di attività di project management, ovvero delle attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento sulla fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e con gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui alla legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto- legge 31 maggio 2021, n.77 ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo che non rivestano il ruolo di soggetti attuatori, in possesso di adeguate esperienze pregresse.

1-*ter*. Nell'ambito delle procedure di scelta dell'affidatario i soggetti di cui al comma 1 danno priorità all'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché ad eventuali forme di contratti collaborativi. La cauzione definitiva a carico dell'aggiudicatario è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro.

1-*quater*. Ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e allo scopo di ridurre eventuali contenziosi nella fase di esecuzione dei contratti, l'Autorità nazionale anticorruzione provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge contratti-tipo aventi ad oggetto la prestazione di servizi, lavori e forniture, vincolanti per i soggetti aggiudicatori di interventi di importo superiore ai 139.000 se relativi a servizi e forniture e al milione di euro per i lavori, aventi ad oggetto la realizzazione di interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC.».

35.5

Ferrari

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, al fine di rendere più efficace la distribuzione delle risorse agli enti locali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuate quattro macro-aree geografiche omogenee del Paese e una comprensiva delle città metropolitane, nonché i criteri e le modalità per garantire, nei bandi destinati agli enti territoriali, una destinazione quantitativa delle risorse idonea ai fabbisogni di ciascuna delle delle macro-aree e una suddivisione di linee di finanziamento per fasce dimensionali dei comuni con più o meno 15 mila abitanti.»

35.0.1

Arrigoni, Saponara, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,". »

35.0.2

Marino, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».

35.0.3

Mallegni, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».

35.0.4

Margiotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "*di altre amministrazioni pubbliche*", sono inserite le seguenti: *"*, ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,".»

35.0.5

Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».

35.0.6

Margiotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."»

2. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.7

Marino, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Norma per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. All'art. 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.».

35.0.8

Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.».

35.0.9

Arrigoni, Saponara, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *ccccc),* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.»

35.0.10

Marino, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Affidamento di opere e lavori a rete)

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.11

Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.12

Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.13

Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da

garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.14

Cioffi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis.*

«1. Con riferimento alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle procedure che non prevedano la pubblicazione di bandi o avvisi, nonché in caso di utilizzo di strumenti di acquisizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.15

Margiotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1), sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

1-*ter*) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di"";

b) dopo il numero 3) è inserito in seguente:

"*3*-bis*)* il comma 4 è soppresso".»

35.0.16

Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

"1-*ter*) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di"";

b) dopo il punto 3) è inserito in seguente:

"3-*bis*) il comma 4 è soppresso.».

35.0.17

Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti punti:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

"1-*ter*) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di"";

b) dopo il punto 3) è inserito in seguente punto:

"3-*bis*) il comma 4 è soppresso.».

35.0.18

Marino, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

(Collegio consultivo tecnico)

1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

"1-*ter*) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di"";

b. dopo il punto 3) è inserito in seguente:

"3-*bis*) il comma 4 è soppresso.»

35.0.19

Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 1), è inserito il seguente:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

b) dopo il punto 3) è inserito il seguente:

"3-*bis*) il comma 4 è soppresso».

Art. 36

36.1

Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: « civilmente riconosciuti », *inserire le seguenti*: «e per interventi di rigenerazione di piccoli siti culturali e interventi sul patrimonio culturale privato, »;

b) *sostituire le parole*: «i medesimi enti proprietari », *con le seguenti*: «gli enti e i soggetti proprietari»

36.2

Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 2, capoverso 1-bis*, dopo le parole:* «patrimonio culturale,» *inserire le seguenti*: «pubblico e privato,».

36.8

Rampi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

2-*ter*. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.».

36.7

Toninelli, Garruti, Montevecchi, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Pavanelli, L'Abbate

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dalla medesima autorità di cui al comma 1 anche per le riproduzioni digitali tridimensionali di beni culturali e per la concessione dei relativi *non fungible token* (NFT) intesi come identificativi digitali crittografici univoci a tutela dell'autenticità della riproduzione digitale. Restano fermi l'inalienabilità della proprietà dell'immagine digitale dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica che rimane parte del patrimonio dello Stato per ragioni di interesse generale e il divieto per le autorità di cui al comma 1 di concedere a terzi licenze esclusive di sfruttamento commerciale di immagini e riproduzioni digitali del patrimonio pubblico."

2-*ter*. Con decreto del Ministero della Cultura, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida attuative di quanto disposto dal comma 2-*bis*.»

36.3

Toninelli, Garruti, Montevecchi, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Pavanelli, L'Abbate

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura, con decreto del Ministero della Cultura, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida per l'effettuazione di uno studio di fattibilità tecnica, economica e giuridica concernente la tutela dei beni culturali digitalizzati mediante riproduzione tridimensionale e eventuale applicazione di *non fungible token* (NFT), a garanzia dell'originalità della riproduzione. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.».

36.4

De Lucia, Pavanelli, L'Abbate, Ricciardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Il Ministro della Cultura con proprio decreto da adottare, d'intesa con l'Agenzia del demanio, le Regioni, gli Enti locali e le associazioni di categoria interessate, entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, provvede a un censimento sull'intero territorio

nazionale, il più possibile dettagliato ed esaustivo, dei teatri storici e dei luoghi di spettacolo pubblici chiusi o che hanno cessato l'attività, al fine di comprendere e analizzare la consistenza del fenomeno e il danno in termini culturali che ne deriva, per poter predisporre un piano finanziario di riqualificazione culturale, recupero e valorizzazione dei luoghi medesimi. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, nell'ambito delle rispettive amministrazioni pubbliche coinvolte.».

36.5

Pazzaglini, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 142" aggiungere "e dell'articolo 136 dello stesso per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dai sismi nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalle Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77».

36.6

Pazzaglini, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«*2-*bis.* All'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 142" aggiungere "e dell'articolo 136, lettere a), b) e d)."»

36.0.1

De Bonis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*

(Istituzione del Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera a sostegno del settore della cultura)

1. A sostegno della cultura che ha molto risentito a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, è istituito il "Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera" di seguito denominato "Museo", in collaborazione con la *Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris,* a tutela dell'inimitabile ed esclusivo patrimonio fotografico con al centro i Rioni Sassi e la Lucania, da ubicare nel capiente e significativo vicinato dei Rioni, situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso di Matera, tuttora in grave stato di abbandono, dunque recuperabile come struttura culturale di qualità.

2. Il Museo è presidio e strumento di divulgazione della fotografia quale patrimonio culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori, studenti, nonché vanto della città di Matera capitale europea della cultura.

3. Il Museo ha la finalità di raccogliere il patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi nazionali ed internazionali che, negli anni dal 1948 al 1973, hanno prodotto immagini sulla Basilicata e in particolare sulla città rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera. Si tratta di un archivio fotografico di grande valenza storica e culturale creato da fotografi italiani, francesi, americani, polacchi ed australiani quali Luchino Visconti, Mario Carbone, Fosco Maraini, Arturo Zavattini, Federico Patellani, Henri Cartier Bresson, Ernst Haas, Esther Bubbley, David Seymour, Dan Weiner, Eliot Erwit, Marjori Collins.

4. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre l'archivio fotografico creato dai fotografi di cui al comma 3;

b) costituire una mostra fotografica permanente attraverso l'esposizione delle fotografie prodotte dai grandi fotografi giunti in Lucania attratti da importanti pubblicazioni, quali "Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi nel 1945;

c) promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche;

d) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotografiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il funzionamento del Museo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, con i Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come incrementato dall'articolo 8 del presente decreto legge di conversione e quanto a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «?Fondi speciali e di riserva?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

36.0.2

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*

(*Fondo per la digitalizzazione della cultura*)

1. Presso il Ministero della Cultura è istituito il Fondo per la transizione digitale e la diffusione della tecnologia Blockchain, di seguito denominato "Fondo" dalla dotazione di 500 milioni di euro dall'anno 2022. Il Fondo ha i seguenti obiettivi:

a) Promuovere la creazione e la diffusione di competenze sulla tecnologia Blockchain quali formazione, *upskilling, reskilling* delle imprese culturali e creative;

b) Promuovere l'informazione e la consapevolezza della tecnologia Blockchain tra le imprese, Istituzioni e i cittadini, andando a strutturare dei percorsi informativi, webinar, eventi e dibattiti. Tutto questo chiedendo l'eventuale supporto di associazioni locali/nazionali competenti in questo settore;

c) Sostenere la creazione di ecosistemi per consentire la più ampia diffusione, anche tra chi promuove l'industria del design e della cultura, l'accesso al sistema informativo sulla tracciabilità della filiera con la tecnologia Blockchain, tutelando la certezza del Made in Italy e delle informazioni stesse, migliorando e ottimizzando allo stesso tempo la tutela e la gestione delle informazioni in ambito

cybersecurity;

d) Sostenere la creazione la creazione di "Distretti Digitali Regionali", utilizzando il supporto e modello rappresentato dall'associazione EvoDigitale, il quale possano permettere alle realtà locali/nazionali pubbliche e private, di allinearsi al nuovo Paradigma Digitale, tramite il reskilling e l'upskilling. Tutto questo processo deve essere supportato da professionisti e esperti formatori accreditati in questo settore;

e) Sostenere lo sviluppo di programmi formativi tra Associazioni del settore, Istituti Superiori e Universitari della tecnologia Blockchain, affinché le nuove generazioni siano predisposte mentalmente ad un approccio corretto e consapevole di questa tecnologia considerata "Disruptive";

f) Promuovere il contributo della tecnologia Blockchain in ottica di valorizzazione degli asset immateriali detenuti dalle aziende;

g) Realizzare un archivio digitale attraverso l'utilizzo della tecnologia Blockchain e NFT, per la valorizzazione dei Beni Culturali e opere museali;

2. Il Ministro della Cultura, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri della Giustizia, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Economia e delle finanze, degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione adotta i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 previo parere vincolanti delle commissioni parlamentari competenti.

3. Al fine di garantire il corretto monitoraggio delle risorse stanziate, è istituito presso il Ministero della Cultura il tavolo per la transizione digitale e la diffusione della tecnologia Blockchain, con esperti del settore e le principali categorie.

4. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1 miliardo di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.3

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 36-*bis***

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-*ter*) è inserita la seguente:

«e-*quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 600 milioni per il 2022 e 600 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

36.0.4

Mallegni, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"d) per l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".

2. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente:

"A.32. installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".».

36.0.5

Nencini, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*

(Norma in materia di spettacolo viaggiante)

1. All'articolo 110, comma 7-*ter*, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli apparecchi di cui al comma 7 utilizzati nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del presente Regio Decreto.»

Art. 37

37.1

Valente

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "di cui al comma 6" sono inserite le seguenti: "rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione," e all'ultimo capoverso, dopo le parole: "è approvata" sono inserite le seguenti: "entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale«;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: »3-*bis*. All'articolo 11, comma 1-*ter*, lettera a), del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, al secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303" sono aggiunte le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, co. 14 della Legge 15 maggio 1997, n. 127"

37.2

Dell'Olio, Romano, L'Abbate

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6», inserire le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole*:* «è approvata», inserire le seguenti: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».

37.3

Damiani

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6,» *inserire le seguenti*: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,».

37.4

Damiani

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «è approvata» *inserire le seguenti*: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».

37.5

Modena

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno n. 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il periodo "Al commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", è sostituito dal seguente: "Al commissario straordinario del Governo spetta il compenso stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 6-*bis*";

b) al comma 6-*bis*, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In fase di prima applicazione, detto compenso è determinato secondo quanto previsto dal D.M. n.456/2016, Ministero Infrastrutture e Trasporti, art. 2, recante disciplina dei compensi previsti per i Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, considerando gli importi superiori ivi indicati. La previsione di cui al periodo precedente si applica anche ai Decreti di nomina dei Commissari straordinari già adottati".»

37.6

Dell'Olio, L'Abbate, Romano

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303", sono inserite le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".»

37.7

Berutti

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*). Alle predette aree così come definite al comma 1) si attribuiscono le disposizioni di legge come all'art 14 D.P.R. 380/2011.

37.8

L'Abbate

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, articolo 5, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti di sviluppo» di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-

2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonchè le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.".

2) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 159 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

37.9

Faraone, Sbrollini

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, solo per intero, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

2-*ter*. L'opzione di cui al comma precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

37.10

Ferro

Al comma 3, sostituire le parole: «nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto - legge 20 giugno 2017, n. 91», *con le seguenti*«"nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertivo con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

37.11

Damiani

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 1-*ter*, lettera a), del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303" aggiungere le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".».

37.12

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 4, sostituire le parole: «Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.178», *con le seguenti :* «Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

37.0.1

Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Parma)

1. È istituita una ZES nelle zone montane situate nell'Appennino della Provincia di Parma, nella Regione Emilia-Romagna.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1 e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

4. Sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 1 e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2026. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese.

5. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui al comma 7.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese indicate ai commi 3, 4 e 5, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di

imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZES, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente in uno dei comuni della ZES;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2022 e fino all'anno 2026, per gli immobili siti nella ZES posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZES.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

8. Per promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dal 1 gennaio del successivo a quello di entrata in vigore della presente legge , ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti , di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, l'esonero dal versamento del 60% dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Queste agevolazioni si applicano alle imprese che hanno sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

9. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani facenti parte della ZES di cui ai commi da 1 a 5.

10. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 1 e alla copertura dei costi derivanti.

11. La regione Emilia Romagna, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevede, per i comuni montani di cui al comma 9, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

12. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea agli aiuti »de minimis«, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« nel settore agricolo.

13. Al fine di favorire la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero di fabbricati esistenti residenziali o commerciali, presenti sul territorio della zona economica speciale di cui ai commi da 1 a 5.

14. La detrazione di cui al comma 13, può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.

15. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 13, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*octies* , del medesimo decreto legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.

16. Per gli interventi di cui al comma 13, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 13 a 18 sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.

18. Le disposizioni dei commi da 13 a 18 si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 13 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

37.0.2

Faraone, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 37-*bis*

(Disposizioni in materia di infrastrutture ZES)

1. Fino al 31 dicembre 2023, le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, finanziate con risorse pubbliche di derivazione statale, regionale, provinciale o sovranazionale, per importo pari o superiore a cinque milioi di euro, possono proporre all'autorità governativa la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione delle stesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Le risorse di cui al predetto fondo sono utilizzate per il rafforzamento tecnico e

professionale delle strutture commissariali istituite ai sensi del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

37.0.3

Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera c) è sostituita dalla seguente:

" c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 settembre 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.";

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti tra il 1º luglio 2021 e il 30 settembre 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 31 dicembre 2022";

c) al comma 12: al primo periodo, le parole: " 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e dopo le parole: "nell'anno 2021" sono inserite le seguenti: " e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite le seguenti "entro il 30 settembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009.»

37.0.4

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Semplificazioni in materia di società partecipate)

Al Testo Unico in materia di Società partecipate di cui al decreto legislativo 175/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

1) In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 21 nonché all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano all'esercizio 2022 ed ai relativi risultati.

2) all' articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".»

37.0.5

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Saponara, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Semplificazioni in materia di società partecipate)

Al Testo Unico in materia di Società partecipate di cui al decreto legislativo 175/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

1) In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 21 nonché all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano all'esercizio 2022 ed ai relativi risultati.

2) all' articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".»

37.0.6

Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Semplificazioni in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), nonché all'articolo 21 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano all'esercizio 2022 ed ai relativi risultati.

2. All' articolo 20, al comma 2, alla lettera d) del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".»

37.0.7

Lanzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il sostegno dei consorzi per l'internazionalizzazione)

1. Al fine di supportare i processi di internazionalizzazione e di posizionamento del *Made in Italy* e di migliorare la competitività delle filiere industriali, nonché di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai medesimi consorzi è destinata, nell'ambito della dotazione complessiva già stanziata dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle disponibilità di cui alla lettera a), e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulla disponibilità di cui alla lettera b) del citato comma 49.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché internazionalizzazione delle imprese»

37.0.8

Pagano

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*.

1. L'articolo 1677-*bis* del codice civile, è sostituito dal seguente:

"Art. 1677-*bis*. Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose

Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili".»

37.0.9

Marino, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica a favore delle società a partecipazione pubblica che gestiscono le risorse idriche)

1. Il beneficio di cui all'articolo 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche alle società con partecipazione pubblica che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che operano nell'ambito della gestione delle risorse idriche.»

37.0.10

Manca, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis.*

1. All'articolo 10-*quinquies* del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, già avviate su istanza depositata dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."»

Art. 38

38.1

Sbrollini

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.»

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: "e investimenti nel settore termale".

38.2

Gasparri

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In sede di attuazione del comma 2-*bis* dell'articolo 182 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di attribuzione di un codice ATECO "valenza turistica", e tenuto conto della conseguente classificazione effettuata dall'ISTAT, gli uffici del registro delle imprese attribuiscono il codice ATECO 79.90.19 (altri servizi per il turismo) da associare a quello prevalente già posseduto, alle imprese di commercio al dettaglio, della ristorazione e dei servizi che ne facciano richiesta, qualora insediate nei Comuni appartenenti alle categorie turistiche prevalenti da A a L2 e che presentino contestualmente anche valori dell'indice sintetico di densità turistica relativi al quarto o al quinto quintile (densità turistica alta e molto alta).»

38.0.1

Binetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)

1.L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" vigilato dal Ministero del Turismo.

2. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

3. Con Decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina anche la durata, le funzioni e il compenso del Commissario Straordinario.

4. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 3 procede alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

5. L'AIG fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 700.000 di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per gli anni 2022 e 2023, mediante le economie derivanti dall'attuazione della misura M1C3, Investimento 4.2.2 del PNRR e, negli anni a seguire, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

7. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 6.»

38.0.2

Faraone, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*

(Interventi a valere sulla Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)»

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "dalle pertinenti norme regionali," sono aggiunte le seguenti: "nonché alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e alle imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico, esercenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, servizi di

trasporto persone mediante autobus coperti o scoperti aventi lo scopo di servire e valorizzare località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche,";

b) al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-*bis*) spese derivanti da progetti di riqualificazione ed innovazione della mobilità turistica, volti alla riqualificazione energetica ed alla sostenibilità ambientale".

2. All'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

38.0.3

Malan, La Russa, Iannone, Garnero Santanchè

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 38-*bis***

(Interventi a valere sulla Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "dalle pertinenti norme regionali," sono aggiunte "nonché alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e alle imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico, esercenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, servizi di trasporto persone mediante autobus coperti o scoperti aventi lo scopo di servire e valorizzare località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche";

b) al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-*bis*) spese derivanti da progetti di riqualificazione ed innovazione della mobilità turistica, volti alla riqualificazione energetica ed alla sostenibilità ambientale.»

2. All'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 39

39.1

Naturale

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39

(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese agrituristiche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: ", nonché delle imprese che esercitano attività agrituristiche, come definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96".

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo.".»

39.0.1

Mallegni, Gasparri, Ronzulli, Damiani, Gallone, Toffanin, Berardi, Papatheu, Barboni

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 39-*bis*

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative **e** sportive , ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. In presenza di ragioni motivate che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, e di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo1942, n. 327."

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 39-*ter*

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia

e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con l'esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga alle norme del codice della navigazione:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

3) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

4) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

4.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

4.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzatouna concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;

5) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del

personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

6) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione, anche in deroga alle norme del codice della navigazione, di criteri uniformi per la quantificazione di un equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, calcolati sulla base di perizia giurata redatta da un professionista abilitato secondo i metodi di valutazione che verranno stabiliti con il decreto di cui al comma 4-*bis*, che ne attesta la consistenza, in ragione della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico, del valore dei beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili, oggetto di investimenti per l'esercizio dell'impresa, sempre che sussista un titolo legittimo per i beni per la cui realizzazione o utilizzo nell'attività di impresa sia richiesto un titolo abilitativo, compresa ove prevista la comunicazione o la segnalazione dell'autorità amministrativa;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

n) adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sentito Ministero del Turismo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri di valutazione per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente di cui al comma 2, lettera i).

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

39.0.2

Pittella, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*

(Disposizioni per favorire il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)

1. Per l'attuazione della Misura M1C3 «Turismo e Cultura 4.0» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù", di seguito AIG.»

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'ente pubblico AIG.

3. Alla tabella - Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", è inserita la seguente: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell' ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 7,5% dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.3

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*

(Misure per interventi in favore del settore turistico)

1. Al fine di sostenere la valorizzazione dei territori attraverso lo sviluppo e il rafforzamento delle attività di promozione turistica ed economica, a decorrere dall'anno 2022 non à dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/8 e con destinazione urbanistica vincolata, in uso da parte di associazioni e fondazioni di partecipazione senza scopo di lucro, interamente partecipate, e che svolgano attività di allestimento, organizzazione e ospitalità di eventi fieristici o manifestazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.4

Ripamonti, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.

2. La misura di cui al comma 1 è disposta nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme UE in tema di aiuti di Stato".»

39.0.5

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*

(Misure per interventi in favore del settore turistico)

1. Le Regioni e le Province autonome sono autorizzate per l'esercizio 2022 a utilizzare le risorse di cui all'articolo 43-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che al 1° luglio 2022 risultano non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, per le finalità di cui al comma 367, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 previa comunicazione al Ministero del Turismo. Entro il 31 gennaio 2023, ciascuna regione e provincia autonoma invia una relazione degli utilizzi e l'elenco dei beneficiari.»

39.0.6

Ripamonti, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 39-*bis***

1. Al fine di semplificare e mitigare l'emergenza energetica, per un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sono realizzabili con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWp ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche e/o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.»

Art. 41

41.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- *bis*. Il Ministero della Giustizia è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato per complessive 1.080 unità effettuati ai sensi, dell'art.1 co. 925 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, alle rispettive scadenze, per ulteriori 12 mesi, al fine di realizzare i programmi di interventi finalizzati a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati. Agli oneri del presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2022 e di 30 milioni euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 42

42.1

Bottici

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 luglio 2022», *con le seguenti:* «31 dicembre 2022».

42.0.1

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al comma 1-*bis*, prima delle parole: "la dichiarazione mendace comporta" inserire le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,".

2. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

1-*ter*. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 Novembre 1981, n. 689.»

42.0.2

Caligiuri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, alle parole: "la dichiarazione mendace comporta" sono premesse le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,";

b) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: 1-*ter*. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689."»

42.0.3

Augussori, Alessandrini, Saponara, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*

(*Misure in materia di conciliazione sindacale telematica*)

1. Le conciliazioni in sede sindacale, di cui agli articoli 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere esperite e concluse anche con modalità telematiche, purché sia sempre garantita la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale da lui indicato, nonché della parte datoriale.".»

42.0.4

Mirabelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*

(Misure in materia di conciliazione sindacale telematica)

1. Le conciliazioni in sede sindacale, di cui agli articoli 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile possono essere esperite e concluse anche con modalità telematiche, purché sia sempre garantita la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale da lui indicato, nonché della parte datoriale.».

42.0.5

Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.42-*bis*

1. All'articolo 23 del decreto legge 21 marzo 2022, n.21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, dopo il comma 3-*bis*. è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si applicano anche ai contratti relativi a lavori, servizi e forniture in corso d'esecuzione antecedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni citate.".».

Art. 43

43.1

Airola

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026" con le seguenti: "di euro 40.000.000 per l'anno 2023, di euro 22.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026";

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole*:* «passata in giudicato»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Si applica l'articolo 282 del codice di procedura civile.»;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I pagamenti effettuati con le procedure previste al comma 4 sono cumulabili con altre forme di indennizzo erogate dalla Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania.»;

e) al comma 6:

1) sopprimere le seguenti parole: «Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione,»

2) sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro sei mesi»;

f) sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 40.000.000 per l'anno 2023 ed euro 22.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.404.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.404.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

43.2

Parrini, Valente

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «passata in giudicato»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di

esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.».

43.3

D'Alfonso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ANRP - Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari, con sede legale in Roma, ha diritto all'accesso alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.»

43.4

Nencini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*: «Hanno altresì diritto all'accesso al Fondo coloro i quali producano documentazione ufficiale di qualsivoglia tipologia sufficiente a dimostrare la loro condizione di superstiti o familiari di vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno ai cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945.»

43.5

Pagano

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di mantenere viva la memoria storica dei 650.000 Internati Militari Italiani (IMI) nei lager nazisti, di cui 50.000 deceduti, ha diritto altresì di accedere al Fondo di cui al precedente comma 1, l'ANRP-Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari (DPR 30 maggio 1949, G.U. n° 181 del 09/08/1949, con sede legale in Roma, Via Labicana 15/A), nella misura di 100 mila euro per ciascuno degli anni di cui al successivo comma 7.»

43.6

Valente, Parrini, D'Alfonso

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti* «centocinquanta giorni».

43.7

Castaldi, Donno

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni», *con le seguenti*: «entro centoventi giorni».

43.8

Pagano

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni*», con le seguenti*: «centoventi giorni».

43.9

Salvini, Augussori, Pirovano, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni dalla medesima data» *con le seguenti*: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

43.10

Salvini, Augussori, Pirovano, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti*: «novanta giorni».

43.0.1

Garruti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*

(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.»

43.0.2

Papatheu, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*

(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e

integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni

per decorazioni al va lor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.»

43.0.3

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*

(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 630.000 euro per il 2030 si provvede a valere sul medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di

guerra.

43.0.4

Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*

(Inserimento lavorativo dei profughi di guerra e delle donne che abbiano subito violenza di genere)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) profughi di guerra e donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»;

b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "servizi socio-sanitari ed educativi", sono inserite le seguenti: ", incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), b-*bis*), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106".»

43.0.5

Cucca, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*

(Istituzione del Fondo per la riqualificazione di uffici, tribunali, cittadelle giudiziarie nonché di tutti gli immobili di proprietà dello Stato e concessi in dotazione al Ministero della Giustizia)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficientemento energetico del patrimonio edilizio pubblico, previsti dalla Missione 2, Componente 3, Misura 1 (M2C3) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla riqualificazione di uffici, tribunali, cittadelle giudiziarie nonché di tutti gli immobili di proprietà dello Stato e concessi in dotazione al Ministero della Giustizia.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinate le modalità di erogazione della somma del Fondo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»

Conseguentemente, l'articolo 8 è abrogato.

43.0.6

Ricciardi, Romano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.43-*bis*

(Modifiche al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, in materia di semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. All'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Il verbale di giuramento così formulato equivale ad ogni effetto di legge all'asseverazione resa ai sensi del primo periodo del presente articolo."».

Art. 44

44.1

Granato

Sopprimere l'articolo.

44.2

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente*: «la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: "Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti"»;

b) *alla lettera* c), *capoverso "*Art. 2*", al comma 1, sopprimere la lettera* b)*;*

c) *alla lettera* c), *capoverso* "Art. 2", *al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *alla lettera* d), *capoverso "*Art. 2-*ter ", sopprimere il comma 2;*

e) sopprimere la lettera e);

f) *alla lettera* g), *capoverso "*Art. 13*", al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente*: «I docenti in possesso di abilitazione sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.»;

g) *alla lettera* g), *capoverso "*Art. 13*", sopprimere i commi 2,3 e 4.*

44.3

Mantovani

*Al comma 1, lettera b), capoverso "*Art. 1", *comma 1, dopo le parole:* «prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,» *inserire le seguenti:* «in applicazione al principio di parità di genere e in coerenza con misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato,».

44.4

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b, capoverso* «Art. 1»:

1. *al comma 1, sostituire le parole:* «un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado» *con le seguenti*: «un percorso, cogestito tra università, AFAM e scuole del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.»;

2. *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *alla lettera h, capoverso "*Art.16-*ter", al comma 1, sopprimere il penultimo periodo;*

c) *alla lettera h, capoverso* "Art.16-*ter*", *sopprimere i commi 4 e 5;*

d) *alla lettera h, capoverso "*Art.16-*ter*", *al comma 8, sopprimere il secondo periodo;*

e) *alla lettera h, capoverso* "Art.16-*ter*", *al comma 9 sopprimere la lettera* e).

44.5

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1*", apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il suddetto percorso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento nella scuola secondaria di I o di II grado. Nel caso che il numero degli aspiranti alla frequenza del corso superi le capacità ricettive dell'ateneo richiesto, si procede alla graduazione degli iscritti ai corsi secondo criteri da determinare da parte del Ministro per l'Università e la ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione. Coloro che risultano in eccedenza rispetto alle capacità ricettive sono iscritti d'ufficio all'anno accademico successivo, fermo restando che possono anche presentare domanda presso altro ateneo in cui si registri invece carenza di iscrizioni.»

b) sopprimere il comma 3.

44.6

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), *capoverso "*Art. 1", *comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche delle scuole pubbliche paritarie».

44.7

De Lucia, Perilli, Pavanelli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso "Art. 1*", sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutor aggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica eia deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria ai pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter* dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-*bis*, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. »;

b) alla lettera c), capoverso "Art. 2", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter*, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche, digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline

di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. /percorsi di formazione iniziale, si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.»;.»

c) alla lettera h), capoverso "Art. 16-bis*", al comma 1, alle lettere a) e b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 45, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-*bis*) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-*ter*) valorizzazione del personale docente che opera nelle scuole di aree geografiche caratterizzate da indici di deprivazione socio-economica, al fine di contrastare la dispersione scolastica."»

2) alla lettera b), capoverso "Art. 593-bis*", dopo le parole:* «lettera b-*bis*)»*, inserire le seguenti:* «e del personale docente che opera nelle scuole dove è autorizzato il funzionamento di classi in deroga rispetto al numero di alunni di cui al DPR 81/09 in aree caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socioculturale».

b) all'allegato 3, capoverso "Allegato B", sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

II docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della psicopedagogia, partecipazione e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione e gestione di bandi nazionali ed europei di natura pubblica e privata;

3 governance della scuola: teoria e pratica;

4. governance della rete territoriale e patti educativi di comunità, per una scuola inclusiva e aperta al territorio;

5. individuazione precoce di segnali di disagio e gestione del referral;

6. leadership educativa;

7. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

8. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili e quelli con Bisogni Educativi Speciali;

9. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

10. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

11. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

12. competenze digitali e tecniche della didattica digitale;

13. didattica in situazioni di emergenza;

14. contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione in ambito scolastico.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.»

44.8

Rampi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso "Art.1*", sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.»;

b) alla lettera b), capoverso «Art.1», comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti*";*

c) alla lettera c), capoverso «Art.2», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali";

d) alla lettera h), capoverso « Art. 16-bis*», comma 1, alla lettera a) e alla lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole:* ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale".

44.9

Sbrollini

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», sostiutire il comma 2 con il seguente:

«*2.* Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti*:*

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.».

44.10

Binetti, Gallone

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunitàeducante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.».

44.11

Binetti

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1", sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter* dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-*bis*, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.».

44.12

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, alla lettera b, capoverso «Art.1», al comma 3, sopprimere il penultimo e ultimo periodo.

44.13

Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), capoverso "Art. 1", comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole:* "si svolgono fuori dell'orario di insegnamento" *con le seguenti:* "sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva";

b) *alla lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, lettera c), sostituire la parola:* "test" *con la*

seguente: "colloquio";

c) *alla lettera c), capoverso «Art. 2», comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente*: "La prova scritta di cui al periodo precedente è costituita dalla relazione relativa all'intera esperienza di tirocinio effettuato durante il percorso di formazione iniziale.";

d) *alla lettera d), capoverso «Art. 2*-bis*», sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.";

e) *alla lettera d), capoverso «Art. 2*-bis*», comma 2, dopo le parole:*"il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione" *inserire le seguenti:* ", ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni," e aggiungere, infine, il seguente periodo: "; In via di prima applicazione, anche nelle more dello svolgimento del concorso di cui al decreto dipartimentale 1 aprile 2020, n. 497, il numero dei posti attivati per i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale è riservato nella misura del 50% nel primo ciclo e del 30% nel secondo e terzo ciclo ai docenti che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.";

f) *alla lettera d), capoverso «Art. 2*-bis*», sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti dopo il conseguimento dei titoli di laurea o diploma di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 5. Si può altresì accedere a detta offerta formativa se regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico o del diploma di secondo livello e se si sono già conseguiti, rispettivamente, almeno 60 crediti formativi universitari, 240 crediti formativi universitari o 60 crediti formativi accademici curricolari. Nel caso di cui al precedente periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio.";

g) *alla lettera d), capoverso «Art. 2*-bis*», sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e il Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto corrispondenti ad almeno 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Il decreto di cui al primo periodo definisce, inoltre, la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui al precedente comma 1. Ai fini di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento della validità sia dei

24 crediti formativi universitari o accademici già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento, sia dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, purché coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.";

h) *alla lettera d), capoverso «Art. 2*-bis*», comma 5, dopo le parole:* "comprendente la prova scritta" *aggiungere le seguenti*: ", come delineata al comma 2 del precedente articolo 2," *e dopo le parole:* "esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante" *aggiungere le seguenti*: ", anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6 dell'articolo 2-*bis*";

i) *alla lettera d), capoverso «Art. 2*-bis*», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«;

l) *alla lettera d), capoverso »Art. 2*-ter*«, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente*: "La suddetta prova finale non può essere sostenuta prima del conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato.";

m) *alla lettera d), capoverso* «*Art. 2*-ter*», sostituire il comma 5 con il seguente*: "5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-*bis*, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.";

n) *alla lettera e), capoverso «Art. 5», sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché' nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera b), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.";

o) *alla lettera g), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire la parola:* "test", ovunque ricorra, *con la seguente:* "colloquio";

p) *alla lettera g), capoverso «Art. 13», comma 2, sostituire le parole:* ", con oneri a proprio carico" *con le seguenti:* "con oneri definiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*.";

q) *alla lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "La prova scritta di cui al periodo precedente è costituita da un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.".

r) *alla lettera i), capoverso «Art. 18*-bis*», comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* "con oneri a proprio carico" *con le seguenti*: "con oneri definiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*.".

44.14

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'art. 2-*ter*".

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 ter", dopo il comma 1 aggiungere il seguente*: «1 *bis*. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 *bis* e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;

b) *al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5", al comma 2, dopo le parole:* «indizione del concorso» *aggiungere le seguenti*: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»;

c) *al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 1, dopo le parole:* «funzioni di tutor» *aggiungere le seguenti*: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;

d) *al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18*-bis*", al comma 1, dopo le parole*: «articolo 2 *bis*» *aggiungere le seguenti*: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 2 *ter*».

44.15

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), capoverso " Articolo 2" , al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'art. 2-*ter*».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 ter", aggiungere il seguente:* «1-*bis*. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 *bis* e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;

b) *a*l comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5", al comma 2, dopo le parole: «indizione del concorso» *inserire le seguenti:* «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»;

c) *al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 1, dopo le parole:* «funzioni di tutor» *inserire le seguenti:* «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;

d) *al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18*-bis*", al comma 1, dopo le parole:* «articolo 2 bis» *inserire le seguenti:* «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 *ter*».

44.16

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'art. 2-*ter*».

Conseguentemente:

1) *al comma 1, lettera d), capoverso* "Art. 2-*ter*", *dopo il comma 1 inserire il seguente*: «1 *bis*. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 *bis* e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;

2) *al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13" al comma 1, dopo le parole:* «funzioni di tutor» *inserire le seguenti:* «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;

3) *al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18*-bis*" al comma 1, dopo le parole:* « articolo 2 *bis*» *inserire le seguenti:* «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 2 *ter*».

44.17

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche. Nei 60 crediti formativi universitari o accademici, sono compresi i 24 crediti formativi universitari di cui al decreto del ministero dell'istruzione del 10 agosto 2017, n. 616;».

44.18

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente" *con le seguenti:* "un percorso universitario/accademico e di tirocinio attivo nelle scuole (o praticantato), con valutazione finale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, corrispondente.".

44.19

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera c), *capoverso* "Art. 2", *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* «con prova finale».

44.20

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», *al comma 1, lettera* a), *sopprimere le parole*: «con prova finale».

44.21

Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Airola

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), capoverso "Art. 2", comma 1:

a) alla lettera a), dopo le parole: «CFU/CFA,», *aggiungere le seguenti:* «erogati con modalità

convenzionale,»;

b) alla lettera c), sostituire la parola: «test»*, con la seguente:* «esame»;

2) alla lettera d), capoverso "Art. 2-bis*":*

a) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il costo massimo a carico dei partecipanti dei percorsi formativi.»;

b) al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: «aggiuntivi», *con le seguenti:* «conseguiti in modalità aggiuntiva o curricolare»;

c) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «20»*, con la seguente:* «24»;

3) alla lettera d), capoverso "Art. 2-ter*", comma 4:*

a) sostituire le parole: «o su altro grado di istruzione»*, con le seguenti:* «nonché i docenti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria»;

b) sopprimere le seguenti parole: «o gradi di istruzione»;

4) alla lettera e), capoverso "Art. 5", comma 4, dopo le parole: «non continuativi,» *aggiungere le seguenti:* «di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre,»;

5) alla lettera g), capoverso "Art. 13", sostituire, ovunque ricorra, la parola: «test»*, con la seguente:* «esame».

44.22

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art.2» , *comma1, lettera* a*), dopo le parole*: « competenze teorico-pratiche», *inserire le seguenti*: «e nel quale si tiene conto dell'eventuale possesso dei 24 CFU già acquisiti in forza della legislazione previgente alla emanazione della presente legge;».

44.23

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», *comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente*: «a-*bis*) i cittadini che hanno conseguito il dottorato di ricerca ed anche i 24 crediti formativi universitari, di cui al decreto del ministero dell'istruzione del 10 agosto 2017, n. 616, sono abilitati all'insegnamento per il settore disciplinare di afferenza della propria laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea di II livello.».

44.24

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, alla lettera c), *capoverso* «Art.2», *al comma 1, sopprimere la lettera* c).

44.25

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) capoverso «Art.2», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: « con test finale», *fino alla fine;*

b) sopprimere il comma 2.

44.26

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* c), *capoverso* «Art.2», *sopprimere le parole*: «test finale »;

b) *al comma 1, lettera* d) *capoverso* «Art. 2-*bis*», *primo periodo*, *dopo le parole:* «statutaria e regolamentare.», *inserire le seguenti*: «I crediti del percorso di formazione iniziale non possono essere acquisiti nelle Università Telematiche»;

c) *al comma 1, lettera d) capoverso* «Art. 2-*bis*, *sostituire le parole:* «anche durante», *con le*

seguenti: «al termine dei» *e dopo le parole:* «percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico», *sopprimere le parole* «, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo,»;

d) *al comma 1, lettera* d) *capoverso* «Art. 2-*bis*», *inserire il seguente:*

«3-*bis*) Per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è prevista una riserva dei posti destinati ai percorsi formativi abilitanti pari al 30% di quelli attivati per ogni anno accademico di riferimento»;

e) *a*l comma 1, lettera d) capoverso Art. 2-*bis*, comma 6, sostituire le parole: "corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.", con le seguenti: «corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n.190»;

f) *al comma 1, lettera* e), *capoverso* Art. 5 *sopprimere il comma 4*;

g) *a*l comma 1, lettera g), capoverso «*Art. 13*», *terzo periodo, sopprimere le parole*: "a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e", *e al quarto periodo dopo le parole:* "In caso di mancato superamento", *sopprimere le seguenti:* "del test finale";

h) *al comma 1, lettera g), capoverso Art. 13, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole*: «del test finale e»;

i) *Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 18*-bis*, comma 3, sopprimere le parole:* «con oneri a proprio carico», *e aggiungere in fine il seguente periodo*: «Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n.190».

44.27

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, lettera c), dopo le parole: "di durata annuale con" *sopprimere le seguenti:* "test finale e".

44.28

Binetti, Gallone

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art.2", sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter*, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche, digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. I percorsi di formazione iniziale, si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.»

44.29

Richetti, Grimani, Masini

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 2, comma 2, sopprimere la parola: "incentivata".

44.30

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), *capoverso* «Art. 2», *al comma 2, dopo la parola: "specifico" inserire le seguenti:* ", progettato e svolto in coordinamento con le scuole secondarie del Sistema Nazionale di Istruzione,"

44.31

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* c), *capoverso* «Art. 2», *al numero 2), dopo le parole:* «del docente negli ambiti», *aggiungere le seguenti:* «pedagogico, didattico,» *e dopo le parole:* «al benessere psicofisico», *aggiungere le seguenti* «ed educativo»;

b) *al comma 1, lettera* c), *capoverso* «Art. 2-*bis*» *al numero 3), sostituire le parole:* «di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico», con le seguenti «di laurea magistrale o al quarto anno della laurea magistrale a ciclo unico»;

c) *al comma 1, lettera* d), *capoverso* «Art. 2-*bis*», *al numero 4, sostituire le parole:* «non inferiore a 20 crediti formativi», *con le seguenti:* «non inferiore a 15 crediti formativi» *e dopo le parole:* «universitari o accademici», *inserire le seguenti:* «almeno 10 crediti formativi di area pedagogica,» *e dopo le parole:* «tenendo in considerazione», *inserire le seguenti:* «delle differenti discipline d'insegnamento con rispetto alle classi di concorso, tra cui anche».

44.32

Vitali, Binetti, Gallone

Al comma 1, lettera c9, "Art. 2", comma 2, sostituire la parola: "disabilità", *ovunque ricorra, con le seguenti*: "*disabilità o con DSA*".

44.33

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 2, sostituire le parole: «si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.», *con le seguenti*: «si concludono con la discussione di una relazione del lavoro svolto dal corsista durante il tirocinio (o praticantato) e una prova finale costituita da una lezione simulata.».

44.34

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2- bis" , al comma 2, sostituire le parole: «con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata» *con le seguenti*: «con l'analisi critica del diario di tirocinio scolastico, compilato da ogni studente».

44.35

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2" , al comma 2, sostituire le parole: «con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata» *con le seguenti*: «con l'analisi critica del diario di tirocinio scolastico, compilato da ogni studente».

44.36

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», *dopo il comma 2, inserire il seguente*: «2-*bis*. Ai professionisti in possesso delle seguentilauree magistrali LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, che ne facciano richiesta, vengono convalidati i CFU già acquisiti nel proprio percorso di studi, i quali sono validi ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.»

44.37

Granato

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», *dopo il comma 2, inserire il seguente*: «2-*bis*. I CFU di cui al comma 1, lettera a), non possono essere acquisiti attraverso modalità telematiche in istituti privati.»

44.38

Sbrollini

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d),*

1) *al capoverso «Art. 2*-bis*»,*

i. *al comma 1 dopo le parole:* "è organizzato ed è impartito" inserire le seguenti: "in modalità convenzionale" *e dopo il primo periodo inserire il seguente*: "I corsi sono erogati interamente in presenza, ovvero prevedono, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, una didattica erogata con modalità telematiche in misura non superiore a un decimo del totale.";

ii. *dopo il comma 2, inserire il seguente*: "2-*bis*. I titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria, per almeno nove ore settimanali accedono, anche in sovrannumero, ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore."

iii. *al comma 4 dopo le parole:* "e in modo che" inserire le seguenti: "per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi sia di almeno 8 ore e che ";

iv. al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

2) *al capoverso «Art. 2*-ter*» al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo:* "Per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi è di almeno 8 ore."

b) *alla lettera e), capoverso «Art. 5*»

1) *dopo il comma 3 inserire il seguente*: "3-*bis*. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al all'articolo 59, comma 17-*ter* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-*decies* e 18-*undecies* del medesimo articolo;

2) *al comma 4 dopo le parole:* "al concorso" inserire le seguenti: "di cui ai commi 1 e 2" e aggiungere infine le seguenti parole: ", purché abbia maturato almeno una delle tre annualità nella classe di concorso per la quale concorre";

c) *alla lettera g), capoverso «Art. 13*», *al comma 5 sopprimere le parole:* "e all'articolo 18-*bis* "

d) *alla lettera h),*

1) *al capoverso «Art. 16*-bis*», al comma 9 sostituire le parole:* "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

2) *al capoverso «Art. 16*-ter»,

i. *al comma 5 i periodi dal quarto fino alla fine del comma sono sostituiti dal seguente*: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

ii. *al comma 9, sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente*: "b-*bis*) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

e) sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) all'articolo 4,

1) *dopo il comma 2 è inserito il seguente*: "2-*bis*. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati."»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: "1-*bis*. Al comma 18-*decies* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, dopo le parole*: "procedure selettive", *inserire le seguenti*: "per soli titoli"

2. *al terzo periodo, sopprimere le parole*: "la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione," sono soppresse

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera g)

44.39

Sbrollini, Renzi

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a. *alla lettera d)*

1. al capoverso «Art. 2-*bis*»

i. *al comma 1 dopo le parole:* "è organizzato ed è impartito" *inserire le seguenti*: "in modalità convenzionale" *e dopo il primo periodo inserire il seguente*: "I corsi sono erogati interamente in presenza, ovvero prevedono, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, una didattica erogata con modalità telematiche in misura non superiore a un decimo del totale.";

ii. *dopo il comma 2, inserire il seguente*: "2-*bis*. I titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria, per almeno nove ore settimanali accedono, anche in sovrannumero, ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore."

iii. *al comma 4 dopo le parole:* "e in modo che" inserire le seguenti: "per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi sia di almeno 8 ore e che ";

2. al capoverso «Art. 2-*ter*», al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: "Per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi è di almeno 8 ore."

b. *alla lettera e), capoverso «Art. 5»*,

1. *dopo il comma 3, inserire il seguente*: "3-*bis*. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al all'articolo 59, comma 17-*ter* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-*decies* e 18-*undecies* del medesimo articolo;

2. *Al comma 4 dopo le parole:"*al concorso*" inserire le seguenti:* "di cui ai commi 1 e 2" e aggiungere infine le seguenti parole: ", purché abbia maturato almeno una delle tre annualità nella classe di concorso per la quale concorre";

c. *alla lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5 sopprimere le parole:* "e all'articolo 18-*bis* "

d. *sostituire la lettera i) con la seguente*: i) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di

concorso possono essere integrati"

e. *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: "1-*bis*. Al comma 18-*decies* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *al primo periodo, dopo le parole:* "procedure selettive" sono inserite le seguenti: " per soli titoli"

2. *al terzo periodo, sopprimere le parole:* "la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione,"

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera g)

44.40

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera d), capoverso Articolo 2 bis (*Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale*), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole:* "ovvero dalle istituzioni dell'Alta formazione artistico, musicate e coreutica" aggiungere "e dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS)"

b) *al comma 3 dopo le parole:* "anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico" *inserire le seguenti*:"e durante i percorsi degli Istituti Tecnici Superiori per gli insegnamenti tecnico-pratici".

44.41

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-*bis*», *comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente*: "I crediti del percorso di formazione iniziale non possono essere acquisiti con modalità telematiche".

44.42

Fazzone

Al comma 1, lett d), al capoverso «Art.2-bis*», al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* "Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di qualificazione dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione."

44.43

Magorno, Sbrollini

Al comma 1, lett d), al capoverso «Art. 2-*bis*», *secondo periodo, sopprimere le parole* «di accreditamento»

44.44

Russo

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2 bis», sopprimere il comma 2.

44.45

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera d),alinea Capo I -bis , Art.2-*bis*, *sopprimere il comma 2*.

44.46

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis*», sopprimere il comma 2.*

44.47

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera d,) capoverso «Art. 2-*bis*», sopprimere il comma 2.

44.48

Gallone, Vono

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-bis*», al comma 2, sostituire le parole da "*affinché*" fino alla fine del comma con le seguenti:*

"comprese le esigenze di personale abilitato per la copertura delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattica nonché delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale "

44.49

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis*", al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole* «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.50

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis *(Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale)", al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.51

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.52

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma1, capoverso "Art. 2 -bis", sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti durante i percorsi di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.»

44.53

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-*bis*», *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti al termine dei percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. I crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.»

44.54

Russo

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis*", comma 3, apportare le seguenti modificazioni*:

a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «triennale e»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Con particolare riferimento al settore dell'AFAM,

possono essere riconosciuti i crediti curricolari specifici maturati nei corsi di studi accademici di secondo livello in Didattica della musica e in Didattica dello strumento.».

44.55

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, a lettera d), capoverso «Art.2-*bis*», *al comma 3 dopo la parola:* "unico," *inserire le seguenti:* "sia nell'ambito della quota di esami liberi, sia come esami aggiuntivi,"

44.56

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis" *, al comma 3, dopo le parole:* «piani di studio» *inserire le seguenti*: «e comunque con una durata non inferiore ai 5 anni».

44.57

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 -bis", *al comma 3, dopo le parole:* «piani di studio» *aggiungere le seguenti*: «e comunque con una durata non inferiore ai 5 anni».

44.58

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-*bis*», *dopo il comma 3, inserire il seguente*: «3-*bis*. Per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è prevista una riserva dei posti destinati ai percorsi formativi abilitanti pari al 30 per cento di quelli attivati per ogni anno accademico di riferimento.».

44.59

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Alla lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 4, dopo le parole: «presso le scuole», *inserire le seguenti*: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale».

44.60

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis*", al comma 4, dopo le parole* «presso le scuole» *inserire le seguenti:* «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale».

44.61

Iannone, Malan, La Russa

Alla lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 4, dopo le parole: «presso le scuole» *inserire le seguenti*: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale».

44.62

Gallone, Vono

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-bis*», dopo il comma 4 inserire il seguente*:

«4-*bis*. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono definite le modalità per il riconoscimento dei crediti già conseguiti ai sensi del previgente articolo 5 del decreto legislativo 59 del 2017.»

44.63

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", *al comma 5, sostituire le parole* «svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione

simulata» *con le seguenti*: «valutazione del percorso universitario e accademico.».

44.64

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- bis", *al comma 5, sostituire le parole:* «svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata» *con le seguenti*: «valutazione del percorso universitario e accademico.».

44.65

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma primo, lettera d), capoverso "Art.2 bis", *al comma 5, dopo le parole:* «comprendente la prova scritta» *inserire le seguenti:* «teorico disciplinare, un test di idoneità per la conoscenza di una lingua straniera e delle abilità informatiche».

44.66

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis"*, al comma 5, sopprimere le parole da:* «nella quale» *fino alla fine del comma.*

44.67

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- bis", *al comma 5, sopprimere le parole da:* «nella quale» *fino alla fine del comma.*

44.68

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 -bis" , al comma 5, dopo le parole: "un membro designato dall'Ufficio Scolastico regionale" *inserire le seguenti:* "individuato tra i Dirigenti Scolastici e i docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche"

44.69

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-*bis*», *al comma 6, sopprimere il penultimo e ultimo periodo.*

44.70

Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Airola

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), capoverso "Art. 2-bis*", comma 6, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 1, comma 123, della Legge 13 luglio 2015, n. 107» *con le seguenti:* «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

b) alla lettera h):

1) al capoverso "Art. 16-bis*", comma 9, sostituire le parole* «di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107», *con le seguenti:* «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

2) al capoverso «Art. 16-ter*", comma 9, alla lettera e), sostituire le parole:* «di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107», *con le seguenti:* «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44.71

Sbrollini, Renzi

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera d), Capo I-bis*, capoverso* "Art. 2-*bis*", *comma 6*, *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «*Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

- alla lettera h), Capo IV-bis*, capoverso* "Art. 16-*ter*", *comma 9, sostituire le lettere c) ed e) con le seguenti:*

«c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui a di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;»

44.72

Sbrollini

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a. alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis*», al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

b. alla lettera h)

1. al capoverso Art. 16-bis*, al comma 9 sostituire le parole* "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107" *con le seguenti:* "mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

2. al capoverso Art. 16-ter*, al comma 9 sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente:* "b-*bis*) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

44.73

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera d), capoverso Capo 1 -bis, all' Art. 2-*bis*, *comma 6, sostituire le parole*: «all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107» *con le seguenti*: «all'articolo 1, comma 4 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

44.74

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-*bis*», *comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

44.75

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter*", al comma 1, sopprimere le parole:* «secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis*».

44.76

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- ter", al comma 1, sopprimere le parole: «secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis*».

44.77

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- ter", dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.*bis.* Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 *bis* e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con

ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità e di aggiornamento della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, *al comma 1, dopo le parole:* « articolo 2 *bis*» *inserire le seguenti:* «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 2 *ter*».

44.78

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter *", dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1.*bis.* Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 *bis* e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), capoverso "Art.18-bis*", al comma 1, dopo le parole « articolo 2 bis» aggiungere le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».*

44.79

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera d), capoverso Articolo 2 ter , dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.*bis.* Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 *bis* e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

Conseguentemente al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole « articolo 2 *bis*» sono aggiunte le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 2 *ter*».

44.80

Gallone, Vono

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-ter*», dopo il comma 4, inserire il seguente:* «4-*bis*. Possono conseguire altresì l'abilitazione di cui al comma 4, coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione di almeno tre anni scolastici anche non continuativi nei cinque precedenti valutati ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge n. 124 del 1999.»

44.81

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera e),capoverso "Art. 5", *comma 2, dopo le parole*: « alla data di indizione del concorso», *inserire le seguenti*: **«,** oppure del diploma di istruzione secondaria di II grado che da titolo alla partecipazione ai concorsi a cattedra ed all'inserimento nelle GPS secondo la legislazione vigente alla 'atto della promulgazione della presente legge».

44.82

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5, al comma 2, dopo le parole «indizione del concorso» *aggiungere le seguenti*: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»

44.83

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5" , *al comma 2, dopo le parole:* «indizione del concorso» sono aggiunte le seguenti: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»

44.84

Gallone, Vono

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 2 aggiungere le seguenti parole: "fermo restando il regime previsto fino al 2024/2025 dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 59 del 2017.«

44.85

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.

44.86

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «Art. 5» , *al comma 4, alle parole:* «La partecipazione» *premettere le seguenti:* «Sino al 31 dicembre 2024,».

44.87

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «Art. 5», *al comma 4, alle parole:* «La partecipazione» *premettere le seguenti:* «Sino al 31 dicembre 2024,».

44.88

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «Art. 5» *al comma 4, sostituire le parole:* «statali» *con le seguenti*: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.89

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «Art. 5», *al comma 4, sostituire le parole:* «statali» *con le seguenti*: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n.62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.90

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «Art. 5», *al comma 4, sostituire le parole:* «statali» *con le seguenti*: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.91

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «*A*rt.5», *al comma 4, dopo le parole:* «un servizio presso le istituzioni scolastiche statali» *aggiungere le seguenti*: «e/o paritarie».

44.92

Richetti, Grimani, Masini

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «Art. 5», *al comma 4 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole*: «anche non continuativi,» *inserire le seguenti:* «di cui almeno due per la classe di concorso richiesta,»;

b)*aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, che abbiano conseguito almeno 20 CFU nei percorsi di cui all'articolo 2.».

44.93

Gallone, Vono

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «Art. 5», *al comma 4 , aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i soggetti di cui al presente comma, il concorso è svolto in modalità semplificata ed è costituito da una prova metodologico-didattica corrispondente a una lezione simulata le cui caratteristiche sono definite con decreto del ministero dell'istruzione. Le graduatorie di merito sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nella prova metodologico didattica.»

44.94

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-*bis*) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (*Prova d'esame*) - 1. Il concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente di ogni grado di istruzione e di ogni tipologia di posto prevede due prove di esame, delle quali la prima, scritta, è a carattere nazionale e la seconda è orale. I concorsi sono banditi con cadenza biennale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale. A decorrere dal 31 dicembre 2023 per l'ammissione ai concorsi relativi alla scuola secondaria sarà necessario il possesso del titolo di abilitazione, rilasciato al termine di un percorso accademico articolato sul conseguimento di 60 CFU, che ingloba anche i 24 CFU previsti dal DPR n. 59 del 2017, o altro titolo di abilitazione conseguito in Italia o all'estero secondo la precedente normativa. I vincitori dei concorsi di cui sopra non saranno tenuti a frequentare il percorso di formazione di cui al precedente articolo 3 ed al successivo articolo 9, comma 5.

2. In nessun caso può essere prevista l'ammissione alle prove concorsuali previo il superamento di una procedura preselettiva.

3. La prova scritta, computer based, integrata con test a risposta chiusa per quanto attiene alle conoscenze di base della lingua inglese e degli strumenti multimediali ed informatici in uso nelle istituzioni scolastiche, ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle specifiche discipline afferenti alla classe di concorso e sulle metodologie didattiche disciplinari ed interdisciplinari e quesiti a risposta aperta che potranno anche comportare l'utilizzo di formule, tabelle ed elaborati grafici. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.

4. La prova orale consiste nella esposizione di una lezione su una delle discipline comprese nella classe di concorso e in un colloquio che ha l'obiettivo di approfondire il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di abilità informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano.

5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo il superamento della prova scritta disciplinare e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.

6. I vincitori del concorso su posto comune, bandito precedentemente al 31 dicembre 2023 sono tenuti a frequentare, esclusivamente nella regione in cui hanno sostenuto le prove concorsuali o, nel caso di concorsi banditi su base interregionale, nella regione scelta come sede di destinazione in caso di inclusione nella graduatoria di merito, il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso è istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo

standard per specializzando.

7. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle more dell'avvio dei corsi accademici finalizzati al rilascio della abilitazione (60 CFU), sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o nella II delle nuove GPS e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.

8. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o del titolo di studio valido per l'insegnamento unito ai 24 CFU previsti dalla legislazione vigente, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46?».

44.95

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13*», sostituire il comma 1 con il seguente*:

«1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.».

44.96

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13», *al comma 1, dopo le parole:* «abilitazione all'insegnamento» *inserire le seguenti:* «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.97

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13», *al comma 1, dopo le parole:* «abilitazione all'insegnamento» *inserire le seguenti*: «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.98

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera g*), capoverso* «Art. 13», *al comma 1, dopo le parole* «abilitazione all'insegnamento» *inserire le seguenti:* «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.99

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13», *comma 1, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sopprimere le parole*: «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e»;

b) *sostituire* le *parole:* « a una valutazione» *con le seguenti*: « alla valutazione»;

c) *sostituire le parole*: «il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.» *con le seguenti*: « il contratto di lavoro è risolto.»

44.100

Vono, Gallone

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «A*rt. 13», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e »;

b) *sostituire le parole:* «a una valutazione» *con le seguenti* «alla valutazione»;

c) *sostituire le parole:* «il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.» *con le seguenti*: « il contratto di lavoro è risolto.»

44.101

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera g), *capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifichazioni*:

a) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole*: «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari emetodologiche del docente, e »;

b) *al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole*: « mancato superamento del test finale o di»;

c) *al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole*: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalita' di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.»;

d) *sopprimere i commi 2, 3 e 5*.

44.102

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, lettera g), *capoverso «*Art. 13», *apportare le seguenti modificazioni:*

a*) al comma 1*:

1) *al secondo periodo sopprimere le parole:* «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e».

2) al penultimo periodo, *sopprimere le parole* : «mancato superamento del test finale o».

b) *al comma 5, dopo le parole*: «In caso di superamento» *sopprimere le seguenti*: «del test finale e».

44.103

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art.13»*, al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole:* «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente,"; conseguentemente, al quarto periodo, eliminare le parole "di mancato superamento del test finale o».

44.104

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13», *al comma 1, dopo le parole :*«funzioni di tutor» *inserire le seguenti*: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato ».

44.105

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13" al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» *inserire le seguenti*: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato ».

44.106

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», *al comma 1, dopo le parole:* «funzioni di tutor» *inserire le seguenti:* «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato».

44.107

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13» *sostituire il comma 2 con il seguente*: «I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nel corso del periodo annuale di prova in servizio previo frequenza di specifici percorsi formativi istituiti dalla Scuola di Alta formazione dell'istruzione in coerenza con il profilo conclusivo del docente. Il superamento positivo del periodo di prova in servizio determina l'effettiva immissione ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

44.108

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", sostituire il comma 2 con il seguente «I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nel corso del periodo annuale di prova in servizio previo frequenza di specifici percorsi formativi istituiti dalla Scuola di Alta formazione dell'istruzione in coerenza con il profilo conclusivo del docente. Il superamento positivo del periodo di prova in servizio determina l'effettiva immissione ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

44.109

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Art. 13», *al comma 2, sostituire le parole:* «a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.» con *le seguenti:* «a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo.»

44.110

Gallone, Vono

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente*:

«2-*bis*. Possono altresì conseguire l'abilitazione di cui al precedente comma 2, i soggetti che abbiano partecipato alla procedura di cui all'articolo 5 comma 4 che siano destinatari di un contratto di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche.»

b) *al comma 5, sopprimere il secondo e terzo paragrafo.*

44.111

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera g), *capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 4.*

44.112

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera g), *comma 5, sopprimere le parole*: « superamento del test finale e della».

44.113

Vono, Gallone

Al comma 1, lettera g), *capoverso* «Articolo 13», *al comma 5 sopprimere le parole*: «superamento del test finale e della».

44.114

Verducci

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

44.115

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 sopprimere le parole: «nell'ambito della provincia di appartenenza».

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-*bis.*: «A l comma 3-sexies *dell'articolo 19 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 le parole "nell'ambito della provincia di appartenenza" sono soppresse.*

44.116

Verducci

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: «nell'ambito della provincia di appartenenza» *aggiungere le seguenti*: «, ovvero in altra provincia,».

44.117

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera g), capoverso Articolo 13, *al comma 5, sopprimere le parole:* « e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.118

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 5, sopprimere le parole: « e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.119

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera g), capoverso Articolo 13, *al comma 5, sopprimere le parole*: « e può accettare il

conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.120

Granato

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

44.121

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

44.122

Binetti, Gallone

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art.16-bis*», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo le parole: "dell'autonomia didattica del docente" *inserire le seguenti:* ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale";

b) alla lettera b), dopo le parole: «del personale amministrativo, tecnico e ausiliario» *inserire le seguenti:* ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale".

44.123

Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 16-bis*", comma 1, lettera b), sostituire la parola* "dirige" *con la seguente:* "coordina"; *sostituire la lettera c) con la seguente:* "c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti"; *aggiungere, in fine, la seguente lettera:* "c-*bis*) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione alla partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.";

b) al capoverso "Art. 16-bis*", sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato scientifico internazionale.";

c) *al capoverso "Art. 16*-bis*", comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole:* "e presiede il Comitato d'indirizzo" *e al quinto periodo sopprimere le parole:* "e sentito il Comitato d'indirizzo";

d) al capoverso "Art. 16-bis*", sopprimere il comma 5;*

e) al capoverso "Art. 16-bis*", comma 6, sopprimere le parole:* "partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo";

f) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema, di cui al successivo comma 3, e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.";

g) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne

coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio."

h) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì gli obiettivi delle attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.";

i) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria; i medesimi percorsi sono disciplinati dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5, si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione collettiva attualmente legata esclusivamente all'anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. La durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione stessa sono disciplinati dal decreto di cui al successivo comma 8, primo periodo. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva di cui al quarto periodo può essere ripetuta l'anno successivo. Le verifiche di cui al quarto periodo sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale di cui al quarto periodo sono considerati anche i risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità";

l) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento della progressione salariale anticipata di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento della progressione salariale anticipata nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale

positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. La progressione salariale anticipata è corrisposta nell'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva del percorso. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del ministro dell'istruzione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.";

m) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 8 con il seguente:*

"8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. Le previsioni di cui ai periodi precedenti sono perfezionate entro il 28 febbraio 2023. Qualora il regolamento e l'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo non fossero perfezionati alla data del 28 febbraio 2023, nelle more dell'adozione degli stessi, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto anche delle previsioni di cui all'allegato B".

n) al capoverso "Art. 16-ter*" al comma 9, lettera e), sostituire le parole:* "all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107" *con le seguenti:* "all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

o) all'Allegato 3, sostituire l'Allegato b) con il seguente:

Conseguentemente, sostituire l'allegato B con il seguente:

Allegato B
(articolo 16-ter*, comma 8)*

I. In via di prima applicazione, con il decreto di cui all'articolo 16-*ter*, comma 8, ultimo periodo, sono disciplinate la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione. In particolare, sono definiti: la durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione. Sono altresì definiti le tempistiche e le modalità di conseguimento della progressione salariale anticipata, anche in funzione della effettiva anzianità di servizio già conseguita dagli aspiranti.

II. Fra i criteri per la valutazione degli esiti dei percorsi formativi, sono considerati, fra gli altri, l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione.

III. per l'eventuale orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

IV. Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5;

V. Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo che può comprendere le seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 6 e 7, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3. governance della scuola: teoria e pratica;
4. leadership educativa;
5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale.».

44.124

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera h), al capoverso "Capo IV-*bis apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera b) dopo le parole: "dei dirigenti scolastici" *aggiungere le seguenti:* "in raccordo con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*) Al fine di aggiornare le **c**onoscenze e le competenze dei dirigenti scolastici per migliorare la qualità organizzativa e gestionale del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle amministrazioni centrale e periferiche i dirigenti scolastici possono effettuare le attività di formazione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione"

c) *Al comma 2 dopo le parole:* "dell'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)" *aggiungere le seguenti:* "della Scuola nazionale dell'Amministrazione"

44.125

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h) capoverso 16- bis, *sopprimere la lettera c);*

b*) al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso Art. 16*-ter *con il seguente:*

"Art. 16-*ter (Formazione continua)*

Al fine di implementare il punto 2.2: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo", della Missione 4 (M4C1) del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativo alla formazione del personale della scuola si stanzieranno le risorse necessarie e si devolverà, ai sensi dell'art 40 del D.L. vo 165/2001 e dell'art 1 comma 124 della legge 107/2015, al Contratto Collettivo nazionale di lavoro la definizione dei percorsi di carriera ad essa connessi".

Conseguentemente, *al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente*: «l) è introdotto l'allegato A, allegato al presente decreto».

44.126

Nencini

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-bis*», apportare le seguenti modificazioni*:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato

d'indirizzo.»;

*b) al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parol*e: «e del Comitato scientifico internazionale»;

c) sopprimere il comma 7.

44.127

Nencini, Sbrollini

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-bis*», nel comma 4, primo periodo, sostituire le parole*: «o tra altri soggetti» *con le seguenti*: «o tra soggetti con competenze manageriali» *e aggiungere in fine le seguenti parole*: «nell'ambito dell'istruzione e formazione».

44.128

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-*bis*», *al comma 9 sopprimere le parole:* «, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107».

44.129

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV-bis*, capoverso «Art. 16*-bis*», comma 9, sostituire le parole:* «all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107» *con le seguenti*: «all'articolo 1, comma 4 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

44.130

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 16-*ter*», *sopprimere i commi 1 e 2.*

44.131

Nencini, Sbrollini

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16- ter», comma 1, dopo le parole: «e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali», *inserire le seguenti:* «, le pratiche di laboratorio, l'inclusione,».

44.132

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*», *al comma 1, sostituire le parole:* «almeno triennale» *con le seguenti:* «annuale»

44.133

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter*», al comma 1, sostituire le parole* «almeno triennale» *con le seguenti*: «annuale»

44.134

Richetti, Grimani, Masini

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.*16*-ter»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, prima delle parole: "Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma" *inserire le seguenti:* "Nelle more della definizione degli obblighi di formazione prevista nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e dei connessi aumenti retributivi,";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. La formazione in servizio incentivata viene attuata nelle more della definizione degli obblighi di formazione prevista nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e dei connessi aumenti retributivi"*;*

c) al comma 4, sostituire le parole "i docenti immessi in ruolo" *con le seguenti:* "tutti i docenti".

44.135

Sbrollini

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-*ter*», *comma 1*, ultimo periodo, sostituire le parole: «può essere retribuito a valere sul fondo» *con le seguenti:* «va retribuito pienamente senza essere legato alle risorse del fondo»

44.136

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera h), capoverso «*Art. 16*-ter»*, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva».

44.137

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*»*, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

44.138

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*»*, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «disciplinati in sede di contrattazione collettiva».

44.139

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Al comma 1, lettera h), capoverso «*Art. 16*-ter»*, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «disciplinati in sede di contrattazione collettiva»

44.140

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*»*, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «disciplinati in sede di contrattazione collettiva»

44.141

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*»*, al comma 3, dopo le parole*: «compensi in misura forfetaria» inserire le seguenti: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva».

44.142

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera h), capoverso «*Art. 16*-ter»*, al comma 3, dopo le parole:* «compensi in misura forfetaria» *inserire le seguenti:* «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

44.143

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*»*, al comma 3, dopo le parole:* «compensi in misura forfetaria» *inserire le seguenti*: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

44.144

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera h), capoverso «*Art. 16*-ter»*, al comma 3, sopprimere le parole:* «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegali»

44.145

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*»*, al comma 3, sopprimere le parole*: «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegali»

44.146

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-*ter*, *al comma 3, sopprimere le parole* «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali».

44.147

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-*ter*, *dopo il comma 3 è inserire il seguente*:

3 *bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle management nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching rivolti a docenti esperti e con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.

44.148

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-*ter*, *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3 *bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle *management* nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, *tutoring*, *mentoring*, *coaching* rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.

44.149

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV-bis*», all'Art. 16*-ter*, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«*3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del *middle management* nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, *tutoring*, *mentoring*, *coaching* rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.150

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ *Articolo 16 -ter*, *dopo il comma 3 inseire il seguente:*

"3 bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie di docenti esperti nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, *tutoring*, *mentoring*, *coaching* e inclusione degli studenti con Bisogni Educativi speciali, rivolti a docenti, anche con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza

scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.151

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16 -ter, *dopo il comma 3 inserire il seguente*:

3-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere i processi di inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso figure specifiche di docenti esperti, quali figure intermedie di sistema nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio, strutturati secondo specifici parametri, volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per l'inclusione e l'integrazione rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.152

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16 -ter, *dopo il comma 3 inserire il seguente*:

«3-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere i processi di internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche e lo sviluppo delle figure di docenti esperti, quali figure intermedie nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione europea e per i progetti di internazionalizzazione rivolti a docenti, anche con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.153

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso 16 -ter, *sostituire il comma 4 con i seguenti*:

4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4 *bis*. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

4 *ter*. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4 *quater*. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'avere assunto deleghe o l'avere ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-*bis*.

4 *quinquies*. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole."

44.154

Sbrollini

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter*, sostituire il comma 4 con i seguenti*:

«4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4 *bis*. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

4 *ter*. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4 *quater*. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'avere assunto deleghe o l'avere ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-*bis*.

4 *quinquies*. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.155

Vono, Gallone

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV bis, Articolo 16-ter*», sostituire il comma 4 con i seguenti:*

« 4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4-*bis*. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

4-*ter*. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4-*quater*. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'avere assunto deleghe o l'avere ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-*bis*.

4-*quinquies*. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.156

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV-bis*», all'Art. 16*-ter*, sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4-*bis*. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

4-*ter*. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4-*quater*. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

4-*quinquies*. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.157

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-*ter*, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4 *bis*. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

4 *ter*. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4 *quater*. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

4 *quinquies*. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.

44.158

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera h), comma 9, alinea Art. 16 -ter , comma 4, sopprimere le parole da: « e diviene obbligatorio per i docenti», *fino alle parole*: «Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. »

44.159

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-*ter*», *al comma 4, sopprimere le parole* «e diviene obbligatorio».

Conseguentemente:

a) *al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo;*

b) al comma 9, sopprimere la lettera e).

44.160

Caligiuri, Gallone

Al comma 1, lettera h), capoverso «CAPO IV-bis*», Art. 16*-ter*, al comma 4, sopprimere le parole* "e diviene obbligatorio".

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 1», al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola «obbligatoria».

44.161

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis*", all'Art. 16*-ter*, al comma 4, sopprimere le parole* « svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.»

44.162

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis , Articolo 16-*ter*, *al comma 4, sopprimere le parole* « svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.»

44.163

Nencini, Sbrollini

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter*», al comma 4, nono periodo, aggiungere in fine le seguenti parole*: «e degli obiettivi comprovanti il merito sulla base dei seguenti i criteri: rendimento degli alunni anche alla luce delle valutazioni INVALSI, condotta professionale, promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, capacità didattica da valutare anche mediante attività ispettiva non programmata durante le lezioni».

44.164

Richetti, Grimani, Masini

Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 16-ter*, al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo*.

44.165

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ *Articolo 16*-ter*, dopo il comma 4 aggiungere il seguente :* "4-*bis*. Le attività di formazione e aggiornamento dei docenti vengono inserite nel portfolio professionale al fine di valorizzare e documentare la storia formativa e per individuare le competenze professionali relative all'attività didattica, alla progettazione e realizzazione dell'insegnamento, in relazione alla specifica realtà scolastica, e al supporto all'organizzazione".

44.166

Sbrollini

Al comma 1, lettera h), Capo IV-bis*, capoverso* «Art. 16-*ter*», *comma 5, sostituire le parole da* «Agli oneri derivanti dal presente comma» *sino alla fine del periodo con le seguenti*: «Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al primo periodo. Nei casi in cui la disposizione di cui al precedente periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

44.167

Russo, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Airola

Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 16-ter*", comma 5, sostituire le parole da:* «Agli oneri derivanti»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Non si procede, in ogni caso, a forme di razionalizzazione dell'organico del personale docente a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma».;

44.168

Sbrollini

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-*ter*»*, comma 5, i periodi dal quarto fino alla fine del comma sono sostituiti dal seguente:* "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.".

44.169

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso 16 -ter *comma 5, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al quarto periodo sopprimere le parole:* « relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa»;

b) *al quinto periodo sopprimere le parole:* «per il potenziamento».

44.170

Sbrollini, Renzi

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis*, articolo 16*-ter*, al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al quarto periodo sopprimere le parole: «relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa »*;*

b) al quinto periodo sopprimere le parole: «per il potenziamento».

44.171

Vono, Gallone

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV bis, Articolo 16-ter*", al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al quarto periodo sopprimere le parole* «relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa »;

b) *al quinto periodo sopprimere le parole* «per il potenziamento».

.

44.172

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis*", all'Art. 16*-ter*, al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno triennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta almeno in tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione.»

44.173

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter*, al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno triennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta almeno in tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione.»

44.174

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter*, al comma 7, all'inizio del secondo periodo prima delle parole* "Sono requisiti minimi di accreditamento" *aggiungere le seguenti*: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola.»

44.175

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis*", all'Art. 16*-ter*, al comma 7, sostituire le parole* «almeno decennale» *con le seguenti:* «almeno triennale».

44.176

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter*, al comma 7, sostituire le parole* «almeno decennale» *con le* seguenti: «almeno triennale».

44.177

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

*Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-*ter*, al comma 7, sostituire le parole* «almeno decennale» *con le seguenti:* «almeno quinquennale».

44.178

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Alla lettera h), capoverso Articolo 16 ter, *aggiungere, in fine, il seguente comma: «*9 *bis*. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore.».

44.179

Iannone, Malan, La Russa

Alla lettera h), capoverso Articolo 16 ter, *aggiungere, in fine, il seguente comma*: «9 *bis*. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore.»

44.180

Gallone, Binetti, Vono

*Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-*bis*", all'Art. 16-*ter*, aggiungere, in fine, il seguente comma:* «9 *bis*. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore».

44.181

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, sopprimere lettera i) e lettera l).

44.182

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, alla lettera h, capoverso «Art.16 -*ter*», al comma 9, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Articolo 18-*bis*

(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)

Sino al 31 dicembre 2024 è assunto in ruolo tutto il personale iscritto nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. I destinatari di proposta di assunzione di cui al periodo precedente, qualora privi di abilitazione, la conseguono ai sensi dell'articolo 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si considera abilitato il personale in possesso di titolo riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; per gli insegnanti tecnico pratici rimangono ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»

44.183

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, sostuire la lettera i), con la seguente:

«i- dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* - *(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).*

1. Sino al 31 dicembre 2024 è assunto in ruolo tutto il personale iscritto nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo

di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. I destinatari di proposta di assunzione di cui al periodo precedente, qualora privi di abilitazione, la conseguono ai sensi dell'articolo 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si considera abilitato il personale in possesso di titolo riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; per gli insegnanti tecnico pratici rimangono ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

44.184

Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 18-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere il seguente periodo*: "Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 crediti formativi universitari o accademici previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento";

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2024, per coloro che partecipano alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, la prova è costituita da una lezione simulata tesa ad accertare le competenze di natura didattico-metodologica e le conoscenze disciplinari";

c) *dopo il comma 1*-bis*, inserire il seguente:*

"1-*ter*. Fino al 31 dicembre 2024, coloro che partecipano alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e che hanno superato la prova di cui al precedente comma pur non risultando vincitori possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento acquisendo 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* e superandone la prova finale disciplinata dall'articolo 2-*ter*. I contenuti dell'offerta formativa corrispondenti ai 30 crediti formativi universitari o accademici, la prova finale del percorso universitario e accademico e la composizione della commissione sono identici a quelli disposti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* per i vincitori di concorso di cui al comma 2 dell'articolo 13.«;

d) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica dei vincitori di cui al precedente comma 1, primo e secondo periodo, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i *tutor* di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.".

44.185

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18- bis, sopprimere il comma 2

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e».

44.186

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis*", sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e»

44.187

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis*", sostituire il comma 2 con il seguente*: «2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso»

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e».

44.188

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18- bis, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso»

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e»

44.189

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1 lettera i), capoverso "Art. 18-*bis", comma 2 inserire al termine del primo periodo il seguente* "Con medesimo decreto è definito il riconoscimento dei 24 CFU già conseguiti al fine dell'accesso ai concorsi banditi fino all'entrata in vigore della presente norma".

44.190

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1 lettera i), capoverso "Art. 18-*bis" comma 2, inserire al termine del primo periodo il seguente* "Con medesimo decreto sono definite le modalità di riconoscimento dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche già conseguiti al fine dell'accesso ai concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024"

44.191

Vanin, De Lucia, Montevecchi, Russo, Airola

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis*", apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I vincitori completano, durante l'anno di formazione e prova, il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico».

b) sopprimere il comma 3.

44.192

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18- bis, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e»

44.193

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis*", al comma 3, sopprimere le parole* « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e».

44.194

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 18-*bis*», *comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ", con oneri a proprio carico".

44.195

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Al comma 1, lettera i), capoverso «Articolo 18-bis*», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-*bis*. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato anche nelle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di cui all'articolo 2 *bis*. Il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del presente comma non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo determinato.»

44.196

Caligiuri, Gallone

Al comma 1, lettera i) aggiungere il seguente articolo:

«Art. 18-*ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)*

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

2. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale.»

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: "i) dopo l'articolo 18 sono inseriti i

seguenti:"

44.197

Gallone

Al comma 1, alla lettera i) dopo il capoverso «Art. 18-bis*» inserire il seguente:*

«Art. 18-*ter* (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale.»

44.198

Toffanin

Al comma 1, lettera i), dopo il capoverso «Art.18-bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)*

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente all' abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale."

44.199

De Poli

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

"i-*bis*) *dopo l'articolo 18 bis è inserito il seguente*:

Art. 18 *ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)*

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale."

44.200

Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera i), alinea « Art. 18-*bis*, aggiungere in fine:

«Art. 18 ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024, sono indette procedure finalizzate alla abilitazione

all'insegnamento riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. I docenti di cui al comma 1, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017. Tale abilitazione non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale»

44.201

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Al comma 1, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 18-bis*», inserire il seguente:*

«Art. 18-*ter*. 1. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali. »

44.202

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, alla lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 18 bis introdurre il seguente:

«18 *ter*. 1. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali.»

44.203

Binetti, Vitali

Al comma 1, lettera i) dopo il capoverso "Art. 18-*bis*", *aggiungere il seguente:*

«Art. 18- ter. *(Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)*

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure finalizzate alla abilitazione all'insegnamento di quei docenti che possiedono il titolo di studio necessario rispetto alla classe di concorso e che hanno maturato esperienza didattica per un periodo non inferire a tre anni di servizio, anche non consecutivi, acquisiti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nell'arco dei cinque anni precedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. I docenti di cui al comma 1, dopo aver acquisito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2-*ter* "Abilitazione all'insegnamento".».

44.204

Sbrollini

Al comma 1, lettera i), dopo l'articolo 18-bis*, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*ter*

(*Norme transitorie per l'abilitazione dei docenti delle scuole paritarie*)

1.Fino al 31 dicembre 2024, ai soli fini dell'assolvimento del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, i soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente disposizione in scuole del sistema nazionale di istruzione, e siano titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria per almeno nove ore settimanali, conseguono l'abilitazione a seguito dell'acquisizione di almeno 30 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale di cui all'articolo 2, comma 2, purché i suddetti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionale del settore.»

*Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole "*è inserito il seguente*" con le seguenti: "*sono inseriti i seguenti*".*

44.205

Nencini

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

*«i-*bis*)* dopo l'articolo 18-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 18-*ter*

(Procedure straordinarie per il reclutamento e l'immissione in ruolo)

1. Coloro che hanno svolto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e che abbiano acquisito i crediti di cui al comma 2, possono partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3.

2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* definisce i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 20 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui al medesimo articolo 2-*bis*, con esclusione di quelli di tirocinio diretto o indiretto, che i docenti di cui al comma 1 acquisiscono con oneri a proprio carico. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione; con il superamento della prova finale i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*.

3. Fino al 31 dicembre 2025 il reclutamento dei docenti per una quota non inferiore al 40 per cento del fabbisogno di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, è realizzato mediante procedure straordinarie per titoli ed esami, con modalità semplificate definite con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riservate ai docenti di cui al comma 1.

4. I vincitori delle procedure di cui al comma 3 sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.»

44.206

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

"i-*bis*) Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque

anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato anche nelle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, possono conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di cui all'articolo 2 *bis*. Il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del presente comma non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo determinato.»

44.207

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, alla lettera l), all' «Allegato B (articolo 16-*ter*, comma 8)» al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da essa introdotto, apportare le seguenti modificazioni*:

a) sopprimere il punto 1);

b) sopprimere l'ultimo periodo.

44.208

Binetti

Al comma 1, lett. l), all'allegato B ivi richiamato, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della psicopedagogia, partecipazione e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione e gestione di bandi nazionali ed europei di natura pubblica e privata;

3. governance della scuola: teoria e pratica;

3-*bis*.governance della rete territoriale e patti educativi di comunità, per una scuola inclusiva e aperta al territorio;

3-*ter*. individuazione precoce di segnali di disagio e gestione del referral;

4. *leadership* educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili e quelli con Bisogni Educativi Speciali;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

10. Competenze digitali e tecniche della didattica digitale;

11. Didattica in situazioni di emergenza;

12. Contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione in ambito scolastico.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi

formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, *mentoring*, *tutoring* e *coaching* a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

44.209

Sbrollini

*Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B" (articolo 16-*ter*, comma 8) - 1) Vincoli, s*ostituire il punto 1) con il seguente: « - 1) Vincoli.L'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. *»*

44.209a

Vono, Gallone

Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B", sostituire il punto 1 con il seguente:

«1) L'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. »

44.210

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B", sostituire il punto 1 con il seguente:

1) Vincoli « L'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. »

44.211

Sbrollini

*Al comma 1, lettera l), "Allegato B", punto 1, sostituire le parole: "*non più del 40 per cento" *con le seguenti: "*non più del 60 per cento".

*Conseguentemente all comma 1, lettera h, capoverso «16 ter», comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente: «*a-*bis*) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*»*

44.212

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

*Al comma 1, lettera l), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-*ter*, allegato B, n. 2, lettera c), sostituire le parole*: «commi 5 e 6» *con le seguenti*: «commi 2, lettera a), 6 e 7».

44.213

Iannone, Malan, La Russa

*Al comma 1, lettera l), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-*ter*, allegato B, n. 2, lettera c), sostituire le parole*: «commi 5 e 6» *con le seguenti*: «commi 2, lettera a), 6 e 7»

44.214

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera l), capoverso "Capo IV-bis*", all'Art. 16*-ter*, al comma 8, nell'allegato B, ivi richiamato, al n. 2, lettera c), sostituire le parole* «commi 5 e 6» con le seguenti: «commi 2, lettera a), 6 e 7»

44.215

Iannone, Malan, La Russa

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*) All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100% dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento dellareligione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria» e dopo le parole: «in ruolo», aggiungere le seguenti: «sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili".

44.216

Sbrollini

D opo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Con decreto del ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'Intesa di cui al comma 1, sono disciplinati i criteri, anche di valutazione, l'articolazione e le modalità di svolgimento e di superamento della procedura di cui al comma precedente."»

44.217

Mangialavori

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-19 (Filosofia e Storia), A21 (Geografia), A-45 (Scienze economico aziendali) e A-47 (Scienze matematiche applicate), con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra i titoli di accesso a tali classi di concorso è inserita la Laurea in Giurisprudenza.»

44.0.1

De Lucia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 44-*bis*

(Formazione iniziale dei docenti delle scuole dell'infanzia e primarie)

1. All'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Specifici corsi di studio sono preordinati alla formazione culturale e professionale degli insegnanti: della Scuola primaria per il segmento 6-10 anni e del Sistema integrato di educazione e di istruzione per il segmento 0-6 anni, comprendente la Scuola dell'infanzia, da 3 a 6 anni, e il nido, da 0

a 3 anni. I titoli di laurea conseguiti per ciascun indirizzo hanno valore abilitante allo svolgimento della relativa professione. Nella fattispecie: al titolo di laurea per la Scuola primaria contribuiscono i dipartimenti di Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis, mediante un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico); al titolo di laurea per il Sistema integrato di educazione e di istruzione contribuiscono i dipartimenti di Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe L-19, mediante un corso triennale di Diploma di laurea per "educatore professionale indirizzo nido"; e mediante un corso di Laurea magistrale con il biennio, integrativo della formazione per educatori da zero a tre anni, per "educatore professionale indirizzo infanzia", classe LM-85). Per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori dei Dipartimenti rispettivamente competenti."

2. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole: «o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto» sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) per l'insegnamento nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso e nella scuola dell'infanzia un corso di laurea magistrale quinquennale composto da un triennio per "educatore professionale - indirizzo nido" e un biennio, integrativo della formazione per educatori da zero a tre anni, per "educatore professionale - indirizzo infanzia;".

4. Al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018 n. 378, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido"

2) le parole: «dei servizi educativi per l'infanzia», sono sostitute, ovunque ricorrano, con le seguenti: «professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido»;

b) l'articolo 2 è sostituito con il seguente:

"Art. 2

(Istituzione del Diploma di laurea triennale abilitante per Educatore professionale - indirizzo nido)

1. Il Diploma di laurea triennale abilitante per Educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido è istituito presso le Università nelle quali è attivo il Corso di Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione, classe L-19.

2. L'istituzione e l'attivazione del corso di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

3. Il corso di Diploma di laurea verte su aspetti specifici e centrali dello sviluppo e dell'educazione delle bambine e dei bambini da zero a tre anni.

4. L'obiettivo del corso è di formare il laureato in Scienze dell'Educazione e della Formazione alla funzione di educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, attraverso un approccio teorico e pratico che prevede lezioni, laboratori, tirocinio diretto e indiretto.

5. All'insieme delle attività formative di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti al Corso di Studi di 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU."

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 3, comma 1", sono sostituite con le seguenti: "in Scienze dell'Educazione e della Formazione";

e) all'articolo 5, alla rubrica, la parola: "specializzazione", è sostituita con le seguenti: "Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione - indirizzo nido";

f) all'articolo 6:

1) al comma 5, le parole: "è seguito dal tutor del tirocinio operante presso il corso di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "è seguito dal tutor accademico";

2) al comma 7, le parole: "mentoring e peer-coaching", sono sostituite con le seguenti: "sussidio e cooperazione";

g) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il tutor accademico di tirocinio è individuato dall'università tra i docenti afferenti al Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione"

h) l'articolo 8 è abrogato;

i) all'articolo 9:

1) al comma 1 dopo le parole: "l'educatore", è aggiunta la seguente: "professionale";

2) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I laureati nella classe L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall'università, sono ammessi al Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche - indirizzo infanzia, classe LM-85."

5. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la qualificazione universitaria abilitante alla professione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L-19 ad indirizzo specifico per "educatore professionale indirizzo nido", da zero a tre anni, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso quinquennale abilitante alla professione di educatore della scuola dell'infanzia, da tre a sei anni, si consegue, invece, integrando il triennio abilitante per "educatore professionale indirizzo nido" (classe L-19) con la frequenza di un biennio magistrale di specifico indirizzo per "educatore professionale indirizzo infanzia" promosso all'interno del Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche (classe LM-85);"»

44.0.2

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 44-*bis*

(Revisione delle classi di concorso)

1.Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

44.0.3

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-*bis*

(Revisione delle classi di concorso)

1. Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi. "

44.0.4

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 44-*bis*

(Revisione delle classi di concorso)

1. Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

44.0.5

Biti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 44-*bis.*

(Disposizioni in materia di classi di concorso per i laureati in medicina veterinaria)

1. Oltre che alle classi di concorso previste dalla normativa vigente, i laureati in medicina veterinaria possono accedere alle seguenti classi di concorso: discipline sanitarie - A015, matematica e scienze - A028, scienze degli alimenti - A031, scienze e tecnologie chimiche - A034, scienze naturali, chimiche e biologiche - A050.»

Art. 45

45.1

Richetti, Grimani, Masini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, inserire il seguente:

"01. La valorizzazione del personale docente si realizza nell'ambito dei percorsi di carriera e, in coerenza con i criteri definiti in sede europea, deve bilanciare l'anzianità di servizio e la qualità delle prestazioni. La valorizzazione delle prestazioni costituisce la base per la definizione di nuove qualifiche dei docenti nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto.";

*b) al comma 1, prima delle parole: "*All'articolo 1", *inserire le seguenti:* "Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dal comma 01,".

45.2

Binetti, Gallone

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente*:

"a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-*bis*) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-*ter*) valorizzazione del personale docente che opera nelle scuole di aree geografiche caratterizzate da indici di deprivazione socio-economica, al fine di contrastare la dispersione scolastica.»".

b) *alla lettera b), capoverso "593*-bis*", dopo le parole"lettera b*-bis*)" inserire le seguenti*: "e del personale docente che opera nelle scuole dove è autorizzato il funzionamento di classi in deroga rispetto al numero di alunni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 in aree caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socioculturale".

45.3

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire* la lettera a) con la seguente:

a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-*bis*) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »,

b) *sopprimere* la lettera b).

45.4

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-*bis*) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »;

b) *sopprimere la lettera b).*

45.5

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

b) sopprimere la lettera b).

45.6

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593-*bis*»*, dopo le parole* «stessa istituzione scolastica» *inserire le seguenti*: «, nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori»

45.7

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593-*bis*»*, dopo le parole:* «stessa istituzione scolastica» *inserire le seguenti*: «, nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori»

45.8

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593 *bis*»*, sostituire le parole:* «della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica» *con le seguenti*: «nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori».

45.9

Vanin, De Lucia, Montevecchi, Russo, Airola

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 83 è sostituito dal seguente:

"83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui possono essere affidati specifici compiti con riferimento alle aree dell'organizzazione amministrativa; della didattica e della valutazione; della formazione in servizio; delle politiche per gli alunni; dei rapporti col territorio e con le associazioni; dell'inclusione scolastica; dell'innovazione digitale, ferme restando ulteriori funzioni specifiche previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale in ordine all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

b) dopo il comma 83, sono insieriti i seguenti:

"83-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 83, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, vòlti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e nei limiti delle relative risorse.

83-*ter*. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 83 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 83-*bis*, dà diritto all'attribuzione di specifici punteggi nell'ambito delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico.

83-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è autorizzata la spesa pari a 26,7 milioni per l'anno 2022 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ai fini del riconoscimento, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 83. Il compenso forfettario annuale è corrisposto nel limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente comma, pari a 26,7 milioni per l'anno 2022 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con vincolo di finalizzazione espressa alla remunerazione degli incarichi di cui al comma 83.

83-*quinquies*. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 83-*quater* e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

45.10

Russo, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Airola

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente:

"83-*bis*. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e

dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa."».

45.11

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 121, primo periodo, le parole: "di ruolo" sono soppresse;

b) al comma 123 le parole: "381,137 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "497, 911 milioni".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 116,774 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

45.0.1

Piarulli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 45-*bis*

(*Modifiche al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera dei docenti*)

1. Al comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono soppresse le seguenti parole: "per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo".

2. Ai fini del riconoscimento dei diritti economici derivanti dal comma 1, erogati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 46

46.1

Verducci

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 9-*bis*, nel quarto periodo, dopo le parole "che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo," sono aggiunte le seguenti: "ovvero al netto di quelli di spettanza dei vincitori del concorso straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le cui graduatorie siano state pubblicate successivamente al 31 gennaio 2022,".»

46.2

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione."

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10.1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, è istituita una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di svolgimento dei concorsi affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati".».

46.3

Iannone, Malan, La Russa

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione.

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

10.1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, è istituita una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,, e sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di svolgimento dei concorsi affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

46.4

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione.

46.5

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) ovunque ricorrano, sostituire le parole »anno scolastico 2021/2022« con le seguenti: »anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023«

46.6

Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Airola

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) all'alinea, le parole: "con frequenza annuale", sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno scolastico 2021/2022 e conclusi in tempo per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 604 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".»;

2) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* al comma 10-*bis*, le parole: "di cui al comma 10", sono soppresse»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 400, comma 01, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297:

a) la parola: "triennale", è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "biennale";

b) la parola "triennio", è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "biennio".»

46.7

Russo, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Airola

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a):

a) sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) alla lettera *a)*, primo periodo, sostituire le parole: "risposta multipla", con le seguenti: "risposta aperta" e, dopo la parola: "nonché", inserire le seguenti: "sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,";

b) sopprimere il numero 2);

2) alla lettera b), capoverso "10.1.", dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'Istruzione coordina e monitora l'attività di redazione di quesiti, anche attraverso la designazione di dirigenti scolastici e docenti delle istituzioni scolastiche esperti nelle discipline relative alle classi di concorso i cui posti sono messi a bando.».

46.8

Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta strutturata, fino al 31 dicembre 2024, e una prova scritta con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025, volte all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,»;

b) al numero 2, sopprimere le parole "anche attraverso un test specifico".«

46.9

Nencini, Sbrollini, Renzi

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:

"1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «risposta multipla» sono sostituite dalle seguenti: «risposta aperta», dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti: «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare» ed è soppresso l'ultimo periodo".

46.10

Sbrollini

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) alla lettera a), primo periodo, le parole «a risposta multipla» sono sostituite dalle seguenti «a risposta aperta» e dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,»;"

46.11

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole*: "dopo la parola «partecipanti» sono inserite le seguenti: «Fino al 1 gennaio 2025 per coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 la prova scritta richiede un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina oggetto d'insegnamento»";

b) *al numero 2), sopprimere le parole*: "e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico".

46.12

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: «3-*bis*) dopo la lettera d-*bis*), aggiungere la seguente: »d-*ter*). fino al 1 gennaio 2025 per coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 la prova scritta richiede un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina oggetto di insegnamento.«.

46.13

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «sostituire le parole "Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti." con le seguenti: "È prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti almeno 30 giorni prima dell'espletamento della prova;"».

46.14

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le seguenti parole: "e le capacità e l'attitudine

all'insegnamento anche attraverso un test specifico«.

46.15

Sbrollini

*Al comma 1, lettera b), capoverso «*comma 10.1», *dopo le parole* «linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento,» *inserire le seguenti*: «ivi incluse premialità per i possessori del titolo di dottore di ricerca»

46.16

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera e) e la lettera g).

46.17

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. " L'art 19, comma 3-*sexies* decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, con la legge 28 marzo 2022 n. 25 è così sostituito:

"3-*sexies*. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o di altra provincia e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo."

1-*ter*. All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole " l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso " sono abrogate. »

46.18

Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 15 del Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi articoli 8 e 9. »

46.19

De Lucia, Montevecchi, L'Abbate, Pavanelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d)* e comma 15, lettera *c)* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021».

46.20

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

"1-*bis*. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso

in deroga al limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente".

46.21

Granato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera *g)* è sostituita con la seguente: "*g)* l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera *e)*, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva."».

46.22

Iannone, Malan, La Russa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A regime tutti i docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, sono ammessi in soprannumero nei percorsi di cui all'articolo 44.».

46.23

Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Alle procedure di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola non si applica l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 »,

46.0.1

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-*bis*.

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. Terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo, in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, devono terminare entro il 31 agosto 2020 o hanno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili, ai soggetti di seguito indicati:

a) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

b) docenti di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

c) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, inseriti nella seconda fascia

delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

d) docenti non di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

3. I docenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, devono terminare entro il 31 agosto 2020 o hanno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili, ai soggetti di seguito indicati:

a) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

b) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

c) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, ma non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

d) docenti di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

e) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di

istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

f) docenti non di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

g) docenti non di ruolo, senza specifica abilitazione, ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

h) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno o che siano in via di conseguimento del medesimo, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU/CFA previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

i) docenti non di ruolo, senza specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, o che siano in via di conseguimento del medesimo, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU/CFA previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

5. I docenti di cui alle lettere d), f), g) e i) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui alle lettere c) ed e) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui alle lettere d) e g) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui alle lettere f) e g) del comma 4 sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

9. I docenti di ruolo e i docenti non di ruolo sono graduati in appositi elenchi provinciali con il punteggio attribuito rispettivamente dalle graduatorie interne di istituto o dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

46.0.2

Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.46-*bis*.

(Disposizioni in materia di dirigenza tecnica con funzioni ispettive)

1. All'articolo 420 *(Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive*) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, come sostituito dall'articolo 58

comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, comprese le misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e ai sensi dell'articolo 1, comma 769 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.»

46.0.3

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.46-*bis*

(Disposizioni in materia di dirigenza tecnica con funzioni ispettive)

1. All'Art 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, comprese le misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e ai sensi dell'art. 1, comma 769 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.»

46.0.4

Marilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-*bis*.

(Decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dei docenti della scuola primaria)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 06, dopo le parole "Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159" sono inserite le seguenti: ", nonché ai vincitori del concorso ordinario del 2021 per il personale docente della scuola primaria,".

b) al comma 07, le parole "2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "4,32 milioni per l'anno 2023 e ad euro 2,16 milioni".».

Art. 47

47.1

Rampi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola* "ottantacinque" *con la seguente:* "cento" *e sostituire la parola* "tre" *con la seguente* "cinque";

b) *sostituire il comma 5 con il seguente*: "Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la parola "62.824.159,15" è sostituita dalla seguente "82.824.159,15".

47.2

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, sostituire la parola «tre» *con la seguente* «dieci»

47.3

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» *con la seguente:* «dieci».

47.4

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» *con la seguente:* «dieci».

47.5

De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Airola

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 344 sono premesse le seguenti parole:"Fino all'anno scolastico 2022-2023,";

2) dopo il comma 346, sono inseriti i seguenti:

"346-*bis* . A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato, nei limiti di cui al comma 346-*ter*, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera, per ciascun grado di istruzione, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, al

fine di diminuire gradualmente il rapporto fra alunni e docente. Con uno o più decreti del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento:

a) sono definiti i criteri, le modalità e i parametri numerici da utilizzare per la costituzione di tutte le classi iniziali, per tutti i gradi di istruzione con la espressa finalità di ridurre gradualmente il numero degli alunni per classe, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, in misura non superiore a 20, elevabile fino a 22 qualora residuino resti, in ogni caso non più di 18 alunni qualora accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) sono definiti specifici criteri, modalità e parametri derogatori da utilizzare per la formazione delle classi nonché delle pluriclassi per le istituzioni scolastiche aventi sedi, anche distaccate, nei comuni montani, nelle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche;

c) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga.

346-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, e per le finalità di cui al comma 346-*bis*, la dotazione organica del personale docente delle istituzioni scolastiche statali e i posti del personale insegnante di religione cattolica sono determinati, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura complessiva non inferiore a quelli complessivi dell'anno scolastico 2022/2023, anche nel caso in cui si riduca il numero di studenti, previo rilevamento, ai sensi del comma 335, lettera *a)*, del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché di quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento. Sulla base di quanto previsto al periodo precedente, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della presente legge. Si procede allo stesso modo per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, al fine di garantire l'obiettivo di riduzione strutturale del numero di alunni per classe. L'attuazione dei decreti di cui al comma 346-*bis* è affidata agli Uffici scolastici regionali.

346-*quater*. Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2026/2027, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui alle presenti disposizioni anche sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica, riferendone gli esiti al Parlamento.

346-*quinquies*. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione".

3) il comma 347 è soppresso.»

47.6

Vanin

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 346, è inserito il seguente:

"346-*bis*. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga

alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione".».

47.7

De Lucia, Romano, Pavanelli

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)".

1-*ter*. Il comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato».

47.8

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

47.9

Modena

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. ».

47.10

Marcucci, Parrini

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: «*4-*bis*. Gli enti locali che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

47.11

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli

eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

47.12

Croatti, Mantovani, Ricciardi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

47.13

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-*bis*. La rivalutazione economica del servizio prestato nelle commissioni di concorso per il reclutamento del personale della scuola, la cui remunerazione viene equiparata a quella prevista per le commissioni dei concorsi per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, è parte integrante degli obiettivi strategici del PNRR, nella parte relativa al sistema pubblico di istruzione e formazione. Ad essa si fa fronte con l'utilizzo delle risorse di cui ai commi precedenti».

47.14

Sbrollini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire la salute e il benessere degli scolari, gli enti che pongono in essere interventi di adeguamento strutturale o di efficientamento energetico, ivi inclusi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici e Missione 4: Istruzione e ricerca, componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, sono tenuti a dotarsi di centraline con sensori per la rilevazione dei livelli di CO2 nell'aria.».

47.15

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4 bis. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a istituire classi iniziali di ciascun ciclo di istruzione in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

4 *ter*. Al fine di favorire la conclusione del secondo ciclo formativo ai soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a formare le classi successive alla prima in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

4 *quater*. Agli oneri derivanti dal presente commasi provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

47.0.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

"Art. 47-*bis*.

(Misure urgenti per la scuola nelle aree interne e del cratere sismico)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 4.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

47.0.2

Modena

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« **Art. 47-*bis*.**

(Manutenzione scuole)

1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziate con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

47.0.3

Saponara, Alessandrini, Fregolent, Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-*bis*

(Manutenzione scuole)

1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziate con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

47.0.4

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-*bis*.

(Manutenzione scuole)

1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziate con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

47.0.5

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-*bis*.

(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 18, dopo il comma 3.2 aggiungere il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'istruzione del residuo fabbisogno.»

47.0.6

Saponara, Alessandrini, Pirovano, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-*bis*.

(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 18, dopo il comma 3.2 è aggiunto il seguente:

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla

fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'istruzione del residuo fabbisogno.

47.0.7

Modena

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-*bis.*

(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3.2 aggiungere il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno".»

47.0.8

Montevecchi, Vanin, Di Girolamo, Gaudiano, Pavanelli, Ricciardi, Romano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-*bis.*

(*Disposizioni in materia di assistenza e supporto agli studenti attraverso le Arti Terapie*)

1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "22 milioni di euro";

b) al secondo periodo dopo le parole "e il supporto psicologico", sono inserite le seguenti: ", nonché per l'implementazione di servizi professionali nel campo della Arti terapie,".»

47.0.9

Montevecchi, Vanin, Di Girolamo, Gaudiano, Pavanelli, Ricciardi, Romano, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Perilli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-*bis.*

(*Disposizioni in materia di promozione della testimonianza diretta*)

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della rispettiva autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, seminari e incontri, ovvero percorsi formativi e iniziative di aggiornamento e sensibilizzazione che prevedano la presenza di vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, nonché di testimonianze dirette in materia di incidenti riguardanti la sicurezza sul lavoro.

2. Alle attività di cui al presente articolo, le istituzioni di cui al comma 1 provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

47.0.10

Rivolta, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 47-*bis*.

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benessere della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita agli studenti di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, secondo quanto previsto dal PNRR, attraverso l'insegnamento dell'autoconsapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in positivo i propri schemi di comportamento e emozionali (Programmazione Neuorolinguistica PNL)";

b) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-*bis*.

(Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo del potenziale positivo degli studenti)

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, implementano attività per consentire agli studenti di intraprendere un percorso educativo che ha come scopo lo sviluppo nuove competenze e nuovi linguaggi al fine di: sviluppare il loro potenziale positivo nell'ottica di individuare un progetto di vita e per orientare le scelte formative future, sviluppando le proprie potenzialità in termini di valori, competenze e talenti, nonché come capacità di reagire alle difficoltà, viste come occasioni di crescita.";

c) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Riguardo all'attuazione del percorso educativo di cui all'articolo 5-*bis*, per la formazione dei docenti è prevista una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro *per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

47.0.11

Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-*bis*.

(Ulteriori misure per l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2022-2025, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.

2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «per la copertura» sono aggiunte «del 50%».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. «Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in

possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione»";

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola «concorso» le seguenti «e della procedura straordinaria».

3. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo, le parole «possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo»;

b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso.»;

c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.»;

d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2023»."

Art. 48

48.1

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-*bis*) l'articolo 231, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-*ter*) l'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112."

48.0.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 48-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."

48.0.2

Testor, Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 48-*bis.*

(Clausola di salvaguardia)

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.»

48.0.3

Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-*bis.*

(Clausola di salvaguardia)

1. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.»

1.3.2.2.11. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 6 (pom.) del 14/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022
6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 2.3 (testo 2), 3.7 (testo 2), 3.10 (testo 2), 3.14 (testo 2), 3.20 (testo 2), 6.8 (testo 2), 6.13 (testo 2), 6.17 (testo 2), 6.17 (testo 3), 6.17 (testo 4), 7.13 (testo 2), 7.20 (testo 2), 7.41 (testo 2), 10.4 (testo 2), 10.7 (testo 2), 12.10 (già 12.0.2), 14.3 (testo 2), 14.5 (testo 2), 14.5 (testo 3), 14.6 (testo 2), 14.15 (testo 2), 15.0.6 (testo 2), 15.0.8 (testo 2), 15.0.8 (testo 3), 16.0.9 (testo 2), 17.0.7 (testo 2), 17.0.7 (testo 3), 18.21 (testo 2), 18.0.8 (testo 2), 18.0.9 (testo 2), 18.0.21 (testo 2), 19.1 (testo 2), 20.0.12 (testo 2), 21.1 (testo 2), 21.5 (testo 2), 21.7 (testo 2), 23.1 (testo 2), 23.18 (testo 2), 23.21 (testo 2), 23.21 (testo 3), 23.24 (testo 2), 26.0.1 (testo 2), 27.3 (testo 2), 27.3 (testo 3), 27.4 (testo 2), 27.5 (testo 2), 27.7 (testo 2), 27.8 (testo 2), 27.17 (testo 2), 27.0.4 (testo 2), 30.3 (testo 2), 30.4 (testo 2), 32.4 (testo 2), 32.6 (testo 2), 32.0.2 (testo 2), 32.0.12 (testo 2), 33.0.13 (testo 2), 35.3 (testo 2), 35.0.6 (testo 2), 35.0.6 (testo 3), 36.3 (testo 2), 36.8 (testo 2), 36.8 (testo 3), 37.2 (testo 2), 39.0.1 (testo 2), 43.2 (testo 2), 43.2 (testo 3), 44.5 (testo 2), 44.123 (testo 2), 44.149 (testo 2), 46.17 (testo 2), 47.0.10 (testo 2), riformulato come modificativo dell'articolo 44 e dunque rinumerato 44.218, 47.0.11 (testo 2).
Segnala altresì le seguenti rinumerazioni: 17.0.9 (già 9.3), 17.0.10 (già 10.17), 18.77 (già 18.0.10), 25.0.9 (già 14.0.5) e 25.0.10 (già 27.0.6).
Comunica inoltre che i proponenti hanno presentato un testo corretto dell'emendamento 10.18 e che l'emendamento 10.26 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/2598/14/1 e 7, così come gli emendamenti 39.0.1 e 39.0.1 (testo 2) sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G/2598/15/1 e 7.
Avverte che il Governo ha presentato gli emendamenti 7.100 e 31.100, ai quali non sono stati

presentati subemendamenti.

Tutti i testi richiamati sono pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE comunica altresì che la senatrice Ricciardi aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.10, 23.0.23, 23.0.8, 29.1, 36.4 e 47.12; che il senatore Lomuti aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.3, 2.10, 3.0.1, 10.15, 20.0.11, 23.0.8, 23.0.23 e 34.5; che le senatrici Di Girolamo e Pirro aggiungono la propria firma all'emendamento 23.0.25; che la senatrice Pirro aggiunge altresì la propria firma agli emendamenti 14.8, 23.15, 25.0.3, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.9, 32.33, 33.0.12, 43.1, 43.0.1, 47.0.8; che i senatori Evangelista e Fenu aggiungono la propria firma all'emendamento 46.0.3. Comunico inoltre che gli emendamenti 3.1, 7.57, 18.42, 19.0.6, 24.0.6, 25. 0.8 e 35.0.11 sono ora a firma dei senatori: Bernini, Vitali, Pagano, Schifani, Fazzone, Giro, Alderisi, Aimi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin e Vono. La senatrice De Lucia e il senatore Vaccaro aggiungono la propria firma agli emendamenti 32.2 e i senatori Garruti, Cioffi, Vaccaro, Pirro e L'Abbate aggiungono la propria firma all'emendamento 33.0.8. Aggiungono altresì la propria firma i senatori Matrisciano, Catalfo, Guidolin e Romagnoli all'emendamento 15.0.1 e all'emendamento 15.0.8 (testo 2), a quest'ultima riformulazione si aggiunge anche la firma del senatore Romano. La senatrice Gallone aggiunge la propria firma all'emendamento 17.0.7 (testo 3). Il senatore Tarricco aggiunge la propria firma all'emendamento 18.0.21 (testo 2). La senatrice Maiorino aggiunge la propria firma agli emendamenti 43.0.6. e 17.0.1. La senatrice Castellone aggiunge la propria firma all'emendamento 14.7.
Comunica infine che sono stati ritirati gli emendamenti 7.12, 23.11, 27.3, 27.3 (testo 2) e 34.1.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE, all'esito di una valutazione congiunta dei Presidenti delle Commissioni riunite con il Presidente del Senato, dichiara improponibili gli emendamenti 1.5 (limitatamente alla lettera b), 3.20 (testo 2), 3.20, 3.21, 3.0.1, 5.1, 7.11 (limitatamente al comma 2-*bis*), 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41 (testo 2), 7.41, 7.42, 7.43, 7.45, 7.46, 7.47, 7.49, 7.57 (ammissibile condizionato), 10.7 (testo 2) limitatamente alla lettera lett. b, 10.14, 10.0.1, 10.0.2, 11.7, 11.8 (limitatamente alla lettera b), 11.12, 11.0.1, 11.0.2, 12.4, 12.5, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 13.0.1, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 14.3 (testo 2), 14.3, 14.0.3, 14.0.4, 16.0.1 (limitatamente alla lett. f), 16.0.9 (testo 2) limitatamente al comma 2, 16.0.17, 16.0.18, 16.0.19, 17.1, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7 (testo 3), 17.0.7 (testo 2), 17.0.7, 17.0.8, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.9 (testo 2), 18.0.9, 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.22, 18.0.23, 18.0.24, 19.0.1, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.5, 19.0.6, 19.0.7, 20.0.7, 20.0.8, 20.0.9, 20.0.10, 20.0.11, 20.0.12 (testo 2), 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.15, 20.0.16, 20.0.17, 21.9, 23.0.3 (limitatamente al comma 6), 23.0.25, 23.0.26, 24.0.7, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4 (testo 2), 27.0.4, 27.0.5, 27.0.7, 27.0.8, 32.7, 32.8, 32.9, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.8, 33.0.15, 33.0.17, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6 (testo 2) limitatamente al comma 4, 36.4, 36.0.1, 37.0.3, 38.2, 42.0.1, 42.0.2, 42.0.3, 42.0.4, 42.0.5 e 43.0.6.
Dichiara altresì inammissibili gli emendamenti: 6.17 (testo 4) limitatamente alla lettera c), 6.17 (testo 3) limitatamente alla lettera c), 6.17 (testo 2) limitatamente alla lettera c), 6.17 limitatamente alla lettera c), 7.8, 7.9, 7.10, 7.13 (testo 2) (limitatamente alla lettera b), 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.53, 11.4, 12.0.8, 13.0.2, 27.20, 44.182, 44.183 e 46.0.1.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) chiede di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 7.10, a sua prima firma. La proposta, infatti, riprende il contenuto di una norma già

approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia.
Ritiene incomprensibile che possa essere dichiarata l'inammissibilità di un emendamento che a suo giudizio non contrasta né con il quarto comma dell'articolo 97 della Costituzione, che prevede una procedura concorsuale per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, né con il comma 6 dell'articolo 19 del testo unico sul pubblico impiego, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, a proposito del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Il senatore PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare l'inammissibilità dell'emendamento 46.0.1.

Il PRESIDENTE si riserva un approfondimento sugli emendamenti ora richiamati. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2598

G/2598/14/1 e 7 (già 10.26)

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

la governance del PNRR affida agli enti locali e, in particolare, ai Comuni, un ruolo di primaria importanza nell'attuazione degli investimenti previsti dal Piano, in particolare nella fase di predisposizione dei progetti e di partecipazione ai bandi;

dei 191,5 miliardi di euro previsti nel PNRR, 66,4 sono assegnati agli enti locali, con una prevalenza della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), seguita dalla Missione 5 (Inclusione e coesione), dalla Missione 6 (Salute) e dalla Missione 4 (Istruzione e ricerca);

in questa prima fase di attuazione del PNRR, numerosi enti locali, in particolare i piccoli comuni delle aree interne, anche appartenenti a unioni di comuni, comunità montane o altre forme associative, nonché alcune province, non sono riusciti a partecipare ai bandi, anche a causa della carenza di personale specializzato nella predisposizione dei progetti, nonostante le meritorie iniziative adottate in materia quali l'accordo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti sottoscritto il 27 dicembre 2021 volto a consentire alle amministrazioni centrali ed enti locali di usufruire dei servizi di consulenza e assistenza tecnica per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

a questo si aggiunge la presenza, in diversi bandi, di criteri, quali l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale o la classificazione dei comuni quali intermedi, periferici o ultraperiferici, che hanno indebitamente escluso numerosi enti dalla partecipazione ai bandi;

per tali ragioni, i cittadini residenti in numerose aree del Paese non riusciranno a beneficiare della realizzazione di infrastrutture di cui hanno assoluta necessità, volte a garantire diritti fondamentali quali quello a un'istruzione di qualità o alla salute, risultando esclusi dal processo di riduzione dei divari territoriali che sta al cuore dell'intero PNRR,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a consentire, anche al di fuori del PNRR, a tutti i comuni la piena partecipazione a bandi e avvisi, prevedendo, in particolare, che le province o le altre forme di associazionismo, nel rispetto dell'autonomia delle regioni a Statuto Speciale, in qualità di stazioni appaltanti, possano incaricarsi della progettazione e dell'esecuzione per conto dei comuni, assumendo laddove necessario personale da dedicare a tale scopo;

a prevedere, nei bandi e avvisi di prossima emanazione, disposizioni volte a includere quegli enti locali che, pur avendone pieno titolo, risulterebbero ingiustamente esclusi dall'assegnazione delle risorse per via delle inadeguatezze dei criteri fin qui utilizzati, al fine di consentire una più efficace riduzione dei divari territoriali nel pieno rispetto dello spirito del PNRR.

G/2598/15/1 e 7 (già 39.0.1)

Mallegni, Gasparri, Ronzulli, Damiani, Gallone, Toffanin, Berardi, Papatheu, Barboni

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il capo VI reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di turismo;

in questo quadro, al fine di giungere ad una progressiva revisione della disciplina delle concessioni demaniali marittime vanno realizzati il monitoraggio e la mappatura di tutte le aree demaniali: costiere, lacuali e fluviali, marittime, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2016;

occorre inoltre che il Governo, al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, prenda in assoluta considerazione i seguenti principi:

a. definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, attestato da perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato e posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del valore di mercato degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio;
b. previsione che il valore della concessione sia composto dal canone, dal valore dell'avviamento commerciale accertato ai sensi degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sulla base del calcolo metodologico matematico di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 1996, e dal valore complessivo dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati; previsione in caso di assegnazione a nuovo concessionario sia in ogni caso garantito al concessionario uscente l'importo corrispondente del valore dell'avviamento commerciale e del valore complessivo dei manufatti di cui al precedente periodo;
c. riconoscimento, nel caso di imprese per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività, in sede di affidamento della concessione, di un diritto di prelazione alle imprese, concessionari uscenti, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare, nell'attuazione della disciplina concernente la revisione delle concessioni demaniali marittime, tutti i principi e criteri richiamati in premessa.

Art. 2

2.3 (testo 2)

Mantovani, Croatti

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni, nonché le Regioni e gli enti locali, utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato e per la pubblicazione dei bandi per il reclutamento e per la mobilità.»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.»

c) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti»*, con le seguenti:* «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso».

Art. 3

3.7 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: "esperienze lavorative pregresse e pertinenti"
aggiungere le seguenti: "anche presso la stessa amministrazione".

3.10 (testo 2)

Quagliariello

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - CIMEA per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.".

3.14 (testo 2)

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 34-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano. All'articolo 34-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".

3-*ter*. Al fine di valorizzare, anche nell'ambito di riferimento di cui al presente articolo, le professionalità e le competenze maturate nello svolgimento di compiti di particolare rilevanza e responsabilità, per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 è utile anche il periodo durante il quale è stato ricoperto un incarico, previo collocamento in comando o aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 23 *bis* del decreto

legislativo n. 165 del 2001, presso enti pubblici non economici.

3.20 (testo 2)

Marcucci, Parrini

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

4-*ter*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

Art. 6

6.8 (testo 2)

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies *sostituire le parole*: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" *con le seguenti*: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."

6.13 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera b), periodo 1*-quinquies*, sostituire le parole:* ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" *con le seguenti*: ". Le disposizioni del presente comma non si applicano agli Enti locali.";

2) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente*: "2-*bis*. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane."

6.17 (testo 4)

Manca, D'Alfonso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole*: «I comandi o distacchi» *inserire le seguenti*: «del personale non dirigenziale»;

b) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole*: «per il personale non dirigenziale»;

c) *dopo il comma 8, inserire i seguenti*: «8-*bis*. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto

dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-*ter* del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

8-*ter*. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso nonché all'articolo 26, dopo il comma 14, inserire il seguente: "14-*bis*. All'art. 144, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole "in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti" sono abrogate.

8-*quater*. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare le misure dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della Salute, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui all'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 11, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013 n. 138 è incrementata di 50.180 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50.180 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

8-*quinquies*. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Al fine di agevolare il più tempestivo ed efficiente sviluppo dell'attività giurisdizionale, consultiva e di controllo sull'impiego dei fondi relativi al PNRR e al PNIEC, fino al 31 dicembre 2026 il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, adottano le misure di contenimento relative alla gestione della spesa di parte corrente, nel rispetto della indipendenza organizzativa e dell'autonomia finanziaria ad essi costituzionalmente riconosciute. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.»

8-*sexies*. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28, 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, nonché dagli articoli 23 e 28-*bis* del

medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8-*septies*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 8-*sexies* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1ter, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

8-*octies*. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 8-*septies*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 8-*sexies*, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente.

6.17 (testo 3)

Manca, D'Alfonso

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole*: «I comandi o distacchi» *inserire le seguenti*: «del personale non dirigenziale»

b) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «per il personale non dirigenziale».

c) *dopo il comma 8, inserire i seguenti*: «8-*bis*. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (INGV) già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (INGV) di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-*ter* del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

8-*ter*. In coerenza con gli obiettivi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001 a dipendenti di Agenzia delle entrate - Riscossione anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6 e comunque nei limiti della dotazione organica complessiva dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.»

8-*quater*. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare le misure dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della Salute, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui all'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 11, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013 n. 138 è incrementata di 50.180 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

8-*quinquies*. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Al fine di agevolare il più tempestivo ed efficiente sviluppo dell'attività giurisdizionale, consultiva e di controllo sull'impiego dei fondi relativi al PNRR e al PNIEC, fino al 31 dicembre 2026 il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, adottano le misure di contenimento relative alla gestione della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 1, commi da 590 a 613, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto della indipendenza organizzativa costituzionale e dell'autonomia finanziaria ad essi riconosciute. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

8-sexies. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8-septies. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 8-*sexies* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1-*ter*, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A

tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

8-*octies*. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 8-*septies*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 8-*sexies*, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente .

6.17 (testo 2)

Manca, D'Alfonso

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole*: «I comandi o distacchi» *inserire le seguenti*: «del personale non dirigenziale»

b) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «per il personale non dirigenziale».

c) *dopo il comma 8, inserire i seguenti*: «8-*bis*. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (INGV) già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (INGV) di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-*ter* del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

8-*ter*. In coerenza con gli obiettivi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001 a dipendenti di Agenzia delle entrate - Riscossione anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6 e comunque nei limiti della dotazione organica complessiva dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.»

8-*quater*. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare le misure dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo

indipendente di valutazione della *performance* del Ministero della Salute, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui all'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 11, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013 n. 138 è incrementata di 50.180 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

8-*quinquies*. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Al fine di agevolare il più tempestivo ed efficiente sviluppo dell'attività giurisdizionale, consultiva e di controllo sull'impiego dei fondi relativi al PNRR e al PNIEC, fino al 31 dicembre 2026 il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, adottano le misure di contenimento relative alla gestione della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 1, commi da 590 a 613, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto della indipendenza organizzativa costituzionale e dell'autonomia finanziaria ad essi riconosciute. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

Art. 7

7.13 (testo 2)

Comincini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) all'articolo 1, comma 15, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

a. *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.100

Il Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 73, comma 1-*bis*, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole "d'ufficio o" sono soppresse.»

7.20 (testo 2)

Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. L'articolo 106 comma 1 lettera c) n. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera;

2-*ter*. Nei casi indicati al comma 2-*bis*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.»

7.41 (testo 2)

Croatti, Mantovani

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonchè ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai medesimi commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58.

2-*ter*. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, può essere incrementato per l'anno in corso e per il successivo triennio nella misura massima del 30 per cento. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede nel limite di 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 10

10.4 (testo 2)

Croatti, Mantovani, Toninelli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Fino al 31 dicembre 2026,», *inserire le seguenti:* «qualora all'esito delle procedure concorsuali già programmate per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza non siano state coperte per intero le posizioni bandite,»;

b) sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.7 (testo 2)

Rampi, Valente, Marcucci, Parrini

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni»;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli incarichi dirigenziali o direttivi delle Fondazioni liriche di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.";

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che sono comunque consentiti gli incarichi conferiti a soggetti collocati in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera che possano concorrere per un impiego nella pubblica amministrazione relativo ad una

carriera nella quale possano ancora prestare servizio in riferimento ai limiti ordinamentali ivi previsti per il collocamento in quiescenza".

10.18 (testo corretto)

Richetti, Grimani, Masini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, *le parole* "161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022" *sono sostituite dalle seguenti:* "661.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021, 395.363.657 euro per il 2022 e 250.000.000 euro per il 2023";

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera i), numero 3), le parole: «499 milioni di euro a decorrere dal 2022" *sono sostituite con le seguenti:* "249 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 499 milioni di euro a decorrere dal 2024».

Art. 12

12.10 (già 12.0.2)

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".».

Art. 14

14.3 (testo 2)

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione Teatro alla Scala di Milano e la Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli a decorrere dall'anno accademico 2023-2024 sono autorizzate a rilasciare diplomi accademici di specializzazione, diplomi di dottorato di ricerca, diplomi di perfezionamento o master di Alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dalla citata legge n. 508 del 1999 e dal DPR dell' 8 luglio 2005 n. 212, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CNAM e previa valutazione positiva da parte dell'ANVUR in ordine all'adeguatezza delle risorse finanziarie strutturali e di docenza destinata ai corsi ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 212 del 2005. Le istituzioni di cui al periodo precedente provvedono a: a) adeguare il proprio statuto ai principi organizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 per le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 entro l'avvio dell'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge; b) comunicare al Ministero dell'università e della ricerca e aggiornare annualmente i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria; c) rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso. L'ANVUR procede alla valutazione periodica delle istituzioni di cui al primo periodo, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, al termine del secondo e quinto anno di attività e, successivamente, con cadenza quinquennale. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. Le Istituzioni assicurano

in tal caso a tutti gli studenti iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo.».

14.5 (testo 3)

Faraone, Sbrollini

All'articolo 14, dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-*bis*. Anche in ragione delle maggiori esigenze determinate dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di potenziare le funzioni di valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) nell'ambito degli obiettivi e delle riforme stabiliti nel PNRR, la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata di un numero complessivo di 8 unità, appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il personale di cui al primo periodo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 10.000 e per l'assunzione del suddetto personale è autorizzata una spesa pari ad euro 100.000 per l'anno 2022 e ad euro pari euro 400.000 a decorrere dall'anno 2023, comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio, a valere sugli stanziamenti del bilancio dell'ANVUR.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR è autorizzata ad adeguare, con oneri a carico del proprio bilancio e con decorrenza dall'anno 2020, i trattamenti economici accessori del proprio personale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero dell'università e della ricerca.

4-*quater* All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «*quattro anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*sei anni*». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.5 (testo 2)

Faraone, Sbrollini

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Anche in ragione delle maggiori esigenze determinate dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di potenziare le funzioni di valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) nell'ambito degli obiettivi e delle riforme stabiliti nel PNRR, la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata di un numero complessivo di 8 unità appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il personale di cui al primo periodo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 10.000 e per l'assunzione del suddetto personale è autorizzata una spesa pari ad euro 100.000 per l'anno 2022 e ad euro pari euro 400.000 a decorrere dall'anno 2023, comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio, a valere sugli stanziamenti del bilancio dell'ANVUR.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR è autorizzata ad adeguare, con oneri a carico del proprio bilancio e con decorrenza dall'anno 2020, i trattamenti economici accessori del proprio personale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero dell'università e della ricerca.

4-*quater*. Fino al completamento delle assunzioni di cui al comma 4-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, l'ANVUR può avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio e utilizzando le economie determinatesi nell'anno precedente rispetto alla spesa prevista per i componenti del Consiglio direttivo, di un contingente di esperti della valutazione, non superiore a 10 unità ed entro una spesa massima di euro 420.000 annui, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di due anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati.

4-*quinquies*. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «*quattro anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*sei anni*». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.6 (testo 2)

Russo

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'art.1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche.";

b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

"l-*bis*) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l-*ter*) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo diversa disciplina contrattuale.";

4-ter. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, , gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.»

14.15 (testo 2)

Giro, Vitali

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Le istituzioni di cui al comma 1, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura a tempo indeterminato dei posti di docente nel limite massimo del 15 per cento dei posti disponibili in relazione a ciascun anno accademico mediante chiamata diretta in

esito a procedure comparative per soli titoli da definirsi con regolamento di cui al comma 7, lettera e) di artisti o professionisti di chiara fama che si sono distinti per comprovate competenze ed esperienze artistico-professionali o accademico-didattiche di livello internazionale."

"6-*ter*. Il rapporto d'impiego dei docenti di cui all'articolo 2 della predetta legge viene disciplinato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali e il CNAM, al fine di, progressivamente, renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della formazione superiore sulla base del trattamento spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno, con corrispondente anzianità di servizio, comprensivo della facoltà di opzione per il tempo pieno o definito";

a. al comma 8 dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

"l-*bis*) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l-*ter*) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo diversa disciplina contrattuale.".

Art. 15

15.0.8 (testo 3)

Nannicini, Misiani, Matrisciano, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Disposizioni in materia di patronati e disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole *",* fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse.

2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato. Il finanziamento è erogato agli Istituti di Patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio." Conseguentemente, al comma 348 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il limite di spesa per l'anno 2022 è rideterminato in 31 milioni di euro.»

4. Nelle more della perequazione dell'indennità di amministrazione, a ciascun lavoratore dipendente dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta un'indennità una tantum di ammontare pari a quella prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 dicembre 2022. Nel caso di assunzioni effettuate successivamente al 31 maggio 2022, ai nuovi assunti sono corrisposte le sole mensilità residue.

5. L'indennità di cui al comma 4 è riconosciuta a fonte dell'impegno straordinario richiesto per il contrasto al lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, pari ad euro 11.500.000, si provvede a valere sull'avanzo finanziario di competenza dell'ente relativo all'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, pari a 200.000 euro, si provvede sul bilancio della medesima Agenzia relativo al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.

7. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) le parole "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";

b) alla lettera d), n. 2 le parole "13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: parole "30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".

8. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f) le parole "sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate, entro il limite annuo di euro 1.500.000";

b) alla lettera g) le parole "non possono superare il limite di euro 15 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "non possono superare il limite di euro 25 milioni annui"».

15.0.8 (testo 2)

Nannicini, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Disposizioni in materia di patronati e di sposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole *",* fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse.

2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato. Il finanziamento è erogato agli Istituti di Patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio."»

4. Nelle more della perequazione dell'indennità di amministrazione, a ciascun lavoratore dipendente dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta un'indennità una tantum di ammontare pari a quella prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 dicembre 2022. Nel caso di assunzioni effettuate successivamente al 31 maggio 2022, ai nuovi assunti sono corrisposte le sole mensilità residue.

5. L'indennità di cui al comma 4 è riconosciuta a fonte dell'impegno straordinario richiesto per il contrasto al lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul

lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, pari ad euro 11.500.000, si provvede a valere sull'avanzo finanziario di competenza dell'ente relativo all'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, pari a 200.000 euro, si provvede sul bilancio della medesima Agenzia relativo al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.

7. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) le parole "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";

b) alla lettera d), n. 2 le parole "13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: parole "30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".

8. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f) le parole "sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate, entro il limite annuo di euro 1.500.000";

b) alla lettera g) le parole "non possono superare il limite di euro 15 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "non possono superare il limite di euro 25 milioni annui"».

15.0.6 (testo 2)

Valente, Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"**Art. 15-*bis***

(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis* (*Disposizioni in materia di personale*).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, pari a 2.160.193,57 di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo e a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

Art. 16

16.0.9 (testo 2)

Vaccaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Misure di riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio nonché di coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali, garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo altresì la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di *governance*, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell'energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell'Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria

autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.».

Art. 17

17.0.7 (testo 3)

Marcucci, Campari, Boldrini, Saponara, Ferrari, Pietro Pisani, Collina, Corti, Rojc, Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 17-*bis*.**

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l'*iter* di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge in equilibrio strutturale, non si applicano le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

2. Le Regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l'esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.».

3. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente*:* *«* Art. 15-*bis*. - 1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere.»

17.0.7 (testo 2)

Marcucci, Campari, Boldrini, Saponara, Ferrari, Pietro Pisani, Collina, Corti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 17-*bis*** .

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l'*iter* di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente disposizione in equilibrio strutturale, non si applicano le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

2. Le Regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l'esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.».

17.0.9 (già 9.3)

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo

risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 2.000.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

17.0.10 (già 10.17)

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del PNRR, nonché per incentivare, potenziare ed incrementare le attività ed i compiti ad esso spettanti, a decorrere dall'anno 2022, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente è incrementata per un importo di complessivi euro 2.000.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 18

18.21 (testo 2)

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: "tale obbligo non trova applicazione" sono inserite le seguenti: "per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nei casi di pagamenti unitari inferiori a euro 10,00 e nei casi"».

18.77 (già 18.0.10)

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 540 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato associno all'acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari, che detti rapporti siano intestati a

componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544 e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.";

b) al comma 544 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie.".»

18.0.21 (testo 2)

Rossomando, Manca, Taricco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Misure per favorire l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all' articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

2. All'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR."

3. All'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028 da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché a borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive".

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5. Nell'ambito delle attività necessarie anche per incrementare le misure volte a dare piena attuazione al PNRR, le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, al fine della valutazione della corretta formulazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i successivi 30 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

6. La richiesta del parere di cui al comma 5 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

7. La richiesta del parere di cui al comma 5 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata va sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando un progetto di fattibilità della proposta, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

8. Per le finalità di cui al comma 5, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da numero sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Per le finalità i cui al comma 5 e 8, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per programmazione e il coordinamento della politica (DIPE) è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nella categoria A-fascia economica F1, con competenze in materia giuridico-legale ed economico-finanziaria. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze.

10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9, pari a 300.311 euro per l'anno 2022 e a 450.466 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 124.292 per l'anno 2022 e a euro 186.435 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

b) quanto a euro 176.019 per l'anno 2022 e a euro 264.031 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.181.732 per l'anno 2022 e di euro 2.363.463 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3.bis Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di cui al presente decreto, le stazioni appaltanti possono avvalersi di centrali di committenza qualificate per la conclusione, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di accordi quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc), n. 2), del citato decreto legislativo. Le stazioni appaltanti affidano gli appalti specifici di lavori, oggetto degli accordi quadro conclusi da centrali di committenza, previa approvazione delle fasi progettuali necessarie alla loro esecuzione. Il mancato affidamento degli appalti specifici previsti dagli accordi quadro stipulati da centrali di committenza dovrà essere debitamente motivato dalle stazioni appaltanti.".

b) al secondo periodo del comma 5 dopo le parole "*posto a base di gara*" sono aggiunte le seguenti *″,* ovvero dell'affidamento di un appalto specifico di lavori a un operatore economico parte di un accordo quadro di cui al precedente comma 3.bis,".

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: *″*7.bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge.".

13.All'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali".»

18.0.8 (testo 2)

Sbrollini

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 18-*bis*** .

(Limite per i trasferimenti in contante applicabile alle negoziazioni di cambiavalute)

1. All'articolo 49, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "è riferito"»

18.0.9 (testo 2)

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Misure di sostegno alle imprese)

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti relativi ai contribuiti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato di ulteriori sei mesi.

2. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "attività agricola" è aggiunta la seguente: ", agromeccanica".

Art. 19

19.1 (testo 2)

Romano

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. I dati e le informazioni contenuti nel Portale Nazionale del Sommerso di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, riferiti a ciascun anno solare, sono rielaborati in forma aggregata ed anonima a cura dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante tecniche statistiche in modo da trarne indicazioni relative all'andamento del fenomeno del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di legislazione sociale, riferite ai singoli settori economici o a significative porzioni di territorio.

1-*ter*. Le elaborazioni statistiche di cui al comma 1-*bis* sono effettuate nel rispetto delle modalità e regole tecniche di cui al decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183.

1-*quater*. Considerata la rilevanza del fenomeno del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di legislazione quali possibili indicatori che denotano la contemporanea commissione di violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, le elaborazioni statistiche di cui al comma 1-*bis* confluiscono, a cura dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adeguati i contenuti del SINP di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183, in particolare quelli afferenti alle attività di vigilanza ivi previsti.

1-*quinquies*. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro presenta ogni anno una relazione al Parlamento concernente la correlazione tra le violazioni in materia di lavoro sommerso e di legislazione sociale e quelle in materia di sicurezza e salute del lavoro.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "richieste dalla normativa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando riscontra per la seconda volta nell'arco di cinque anni che un lavoratore presente sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,";

b) al comma 4, il primo periodo è soppresso.»

b) sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

Art. 20

20.0.12 (testo 2)

Campari, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"**Art. 20-*bis*** .

(*Disposizioni in materia di lavoro occasionale, nonché di lavoro stagionale o intermittente*)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole «*5.000*» sono sostituite dalle seguenti: «*7.000*»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «*5.000*» sono sostituite dalle seguenti: «*7.000*»;

c) al comma 1, lettera c), le parole «*2.500*» sono sostituite dalle seguenti: «*3.500*»;

d) al comma 14, la lettera a) è soppressa;

e) al comma 17, lettera e), le parole: «*, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma*» sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al numero 1) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*nel caso di lavoro stagionale, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di lavoro intermittente, di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, i redditi percepiti per tali attività sono computati nell'ISEE ai fini della percezione del Rdc nella misura dell'80 per cento*».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per consentire il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al medesimo articolo 12, ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".

Art. 21

21.1 (testo 2)

Biti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e misure in materia di rigenerazione urbana, di rafforzamento della coesione territoriale e di sostegno alla progettazione territoriale)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le risorse derivanti dalle missioni e componenti del Piano di nazionale di ripresa e resilienza (di seguito denominato PNRR) non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti, escluse quelle di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, confluiscono in apposito Fondo destinato alle opere pubbliche di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione residente tra i 5 mila e i 15 mila abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR.

2. Entro il 1 settembre 2022 il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua tramite proprio decreto i criteri per la presentazione delle domande per il fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti principi:

a) l'intervento oggetto di presentazione deve favorire la riconversione di spazi urbani degradati e in attesa di rifunzionalizzazione, con particolare riferimento a quegli interventi che mirano alla riconversione culturale e ambientale delle aree stesse attraverso la realizzazione di infrastrutture culturali, sociali e ambientali integrate;

b) l'intervento oggetto di presentazione deve riguardare aree il cui Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) sia pari o superiore a 98;

c) l'intervento oggetto di presentazione deve avere un livello progettuale non inferiore a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica;

d) l'assegnazione delle risorse avviene in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni titolari degli interventi di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono destinare eventuali economie derivanti dagli interventi di cui al medesimo articolo all'abbattimento della quota di cofinanziamento eventualmente prevista in sede di copertura del quadro economico complessivo dell'opera.»

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di rafforzare la coesione territoriale, nonché per mitigare gli effetti del sovraccarico amministrativo degli enti locali e territoriali derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale, di seguito IVSM, non costituisce criterio di inammissibilità dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulle risorse erogate nell'ambito del PNRR e del Fondo complementare del PNRR, destinate a qualsiasi titolo a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale e a promuovere la rigenerazione urbana, ovvero a tutte le risorse destinate agli enti locali per promuovere la rigenerazione urbana che siano a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato.

5. In coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR, l'IVSM può costituire criterio al fine di orientare la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto, ovvero la quantificazione del riparto delle risorse per ciascun ente in caso di assegnazioni di fondi *erga omnes*.»

6. Le risorse di cui fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 1562, possono essere utilizzate dagli enti beneficiari individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 anche per finanziare livelli di progettazione di opere pubbliche superiori a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica, in coerenza con gli obiettivi posti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.»

7. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, gli enti locali possono adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso di adeguate esperienze pregresse."

21.5 (testo 2)

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Qualora sia espressamente previsto nel bando della procedura di selezione, le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di non assegnare le risorse destinate al finanziamento di progetti di ricerca se i progetti presentati non rispondono ai criteri e agli standard di qualità minimi previsti nel bando medesimo.

2-*ter*. Se nell'ambito delle procedure di controllo e monitoraggio è accertato che il soggetto che ha ricevuto il finanziamento non ha raggiunto gli obiettivi, anche intermedi, del progetto o non ha utilizzato le risorse erogate nei tempi previsti, il finanziamento non è più erogato o, se già erogato dall'amministrazione, è revocato. I finanziamenti non più erogati o revocati ai sensi del periodo precedente possono essere riutilizzati dalla medesima amministrazione per finanziare bandi competitivi successivi.

2-*quater*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le risorse non utilizzate nei casi di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* possono essere riassegnate dalle medesime amministrazioni per il finanziamento di successivi bandi e costituiscono economie di bilancio solo se non impegnate entro il termine dell'esercizio successivo a quello di stanziamento.».

"2-*quinquies*. «2-*bis*. Ai fini di integrare le risorse di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo per la realizzazione dei "progetti bandiera" presso il Ministero dell'Economia e finanze con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto - legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei progetti di ricerca)

21.7 (testo 2)

Barbaro

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "si applicano" a "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati".

Art. 23

23.1 (testo 2)

Augussori, Pergreffi, Arrigoni, Saponara, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23.18 (testo 2)

Quarto, Pavanelli

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 55, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) realizzazione di banche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua;

c-*ter*) realizzazione di una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, così come presenti nel territorio di competenza;

c-*quater*) realizzazione di ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile;"

0a-*bis*) all'articolo 56, comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

"a-*bis*) l'individuazione delle prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

a-*ter*) la garanzia di una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, anche episodici, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide;

a-*quater*) la salvaguardia dello stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e subalvee, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;

a-*quinquies*) l'impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici (quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti), contaminanti emergenti (quali microplastiche), nonché il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il rispetto dei requisiti minimi la contaminazione delle acque;

a-*sexies*) la realizzazione di sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;"».

b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 69, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I programmi triennali devono prevedere, alla scala di Piano di Bacino, la realizzazione dei seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali;

d) approfondire le conoscenze geologiche, geofisiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geochimiche del territorio e delle risorse idriche dei bacini idrogeologici;

e) realizzare banche dati e quadri conoscitivi inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e i corsi d'acqua;

f) effettuare una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici

alla scala 1:50.000 e relative banche dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili, così come presenti nel territorio di competenza;

g) effettuare ricerche idrogeologiche finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile, ivi inclusa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo per valutare la resilienza delle acque sotterranee all'aumento temporale del pompaggio per l'identificazione di risorse strategiche per gestire e adattarsi alla siccità, che può aggravarsi in caso di cambiamento climatico;

h) impartire le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

i) garantire una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide;

l) salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e sub alveo, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;

m) impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nonché il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il rispetto dei requisiti minimi la contaminazione delle acque;

n) realizzare sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;

o) garantire la funzionalità idrologica, idrogeologica ed ecosistemica delle acque, vietando attività che comportano processi di degrado, il prelievo indiscriminato di materiale litoide, l'erosione e l'impermeabilizzazione del suolo;

p) garantire una elevata qualità delle acque presenti nelle reti acquedottistiche, promuovendo progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;

q) realizzare impianti di depurazione efficienti e verificare la corretta funzionalità degli impianti esistenti;

r) garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici;

s) promuovere la conoscenza della risorsa idrica, superficiale e sotterranea, riconoscendo la sua importanza da un punto di vista ambientale-paesaggistico e sociale attraverso campagne di divulgazione e programmi di educazione scolastica, di corsi di formazione inerenti alle conoscenze

geologiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche e idrogeologiche, finalizzati alla prevenzione del rischio geologico-idrologico e geochimico, nonché attività di promozione, comunicazione e divulgazione delle tematiche relative alla risorsa acqua superficiale e sotterranea".».

23.21 (testo 3)

Misiani, Ferrari, Biti, Taricco, Ferrazzi, Boldrini

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di affrontare la situazione di grave emergenza idrica del Bacino Padano in conseguenza delle scarse precipitazioni invernali e primaverili, della forte riduzione degli accumuli di riserva idrica nei fiumi e nei laghi e della riduzione della portata delle falde, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Tavolo, con la partecipazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero per la Transizione Ecologica, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, dell'Autorità di Bacino per il Po, delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Trento, gli Enti regolatori laghi prealpini, l'Associazione Nazionale della Bonifica (ANBI), le Associazioni Agricole maggiormente rappresentative, i rappresentanti dei gestori degli invasi idroelettrici alpini, con il compito di: a) gestire l'emergenza in atto, anche con finalità di mappatura della situazione; b) valutare l'adozione dello stato di emergenza per siccità del Bacino padano; c) valutare l'adozione di specifiche deroghe sulla gestione del Deflusso Minimo Vitale e del Deflusso Ecologico, la standardizzazione degli strumenti straordinari adottati dalle Regioni in ambito di DMV, di PAC e di PSR, e specifiche deroghe sulle concessioni di derivazione d'acqua pubblica finalizzate a consentire aumenti della portata nei corsi d'acqua pubblica, di derivare transitoriamente portate fino alla massima capacità dei corpi idrici derivati; d) adottare protocolli straordinari di rilascio delle portate invasate nei bacini idroelettrici così da attenuare l'assenza di accumulo nevoso; e) valutare strumenti di attenuazione dei potenziali danni per le imprese agricole e zootecniche; f) l'adozione di ogni necessario provvedimento necessario a prevenire le criticità ed attenuare gli effetti dell'attuale grave stato di siccità.>>

23.21 (testo 2)

Misiani, Ferrari, Biti, Taricco, Ferrazzi, Boldrini

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:

a) le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, ivi comprese quelle di accumulo mediante pompaggio, captazione e adduzione di acqua sono attività di interesse pubblico;

b) le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera a) hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti e possono avere ad oggetto anche il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia;

c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-regioni:

1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;

2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad

allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;

3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;

4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;

d) le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera c):

1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera c), adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera c);

2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.

e) Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.»

«5-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 5-*bis* e ai fini di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

d) al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

e) al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e

provvedimenti comunque denominati";

f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10".»

5-*quater*. Al fine di affrontare la situazione di grave emergenza idrica del Bacino Padano in conseguenza delle scarse precipitazioni invernali e primaverili, della forte riduzione degli accumuli di riserva idrica nei fiumi e nei laghi e della riduzione della portata delle falde, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Tavolo, con la partecipazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero per la Transizione Ecologica, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, dell'Autorità di Bacino per il Po, delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Trento, gli Enti regolatori laghi prealpini, l'Associazione Nazionale della Bonifica (ANBI), le Associazioni Agricole maggiormente rappresentative, i rappresentanti dei gestori degli invasi idroelettrici alpini, con il compito di: a) gestire l'emergenza in atto, anche con finalità di mappatura della situazione; b) valutare l'adozione dello stato di emergenza per siccità del Bacino padano; c) valutare l'adozione di specifiche deroghe sulla gestione del Deflusso Minimo Vitale e del Deflusso Ecologico, la standardizzazione degli strumenti straordinari adottati dalle Regioni in ambito di DMV, di PAC e di PSR, e specifiche deroghe sulle concessioni di derivazione d'acqua pubblica finalizzate a consentire aumenti della portata nei corsi d'acqua pubblica, di derivare transitoriamente portate fino alla massima capacità dei corpi idrici derivati; d) adottare protocolli straordinari di rilascio delle portate invasate nei bacini idroelettrici così da attenuare l'assenza di accumulo nevoso; e) valutare strumenti di attenuazione dei potenziali danni per le imprese agricole e zootecniche; f) l'adozione di ogni necessario provvedimento necessario a prevenire le criticità ed attenuare gli effetti dell'attuale grave stato di siccità.

23.24 (testo 2)

Girotto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis.* All'articolo 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "produzione di idrogeno", sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,";

2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; resta fermo, in ogni caso, che tali impianti non sono considerati impianti industriali e non sono soggetti ad autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

a. dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-*bis*. La realizzazione e l'esercizio di elettrolizzatori alimentati da impianti di produzione da fonte rinnovabile sono considerati attività industriale rilevanti ai fini delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi comprese quelle di autorizzazione integrata ambientale, solo qualora determinino impatti ambientali significativi e negativi. La verifica dell'esistenza o meno di tali impatti può essere eseguita tramite le modalità previste dall'articolo 6, comma 9, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".

5-*ter*. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 'Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8;".

5-*quater*. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"9-*ter*. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, la procedura abilitativa semplificata è presentata presso tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle opere connesse. Il Comune su cui insiste la parte prevalente dell'impianto coordina la procedura, anche mediante, ove ritenuto necessario, la convocazione di una conferenza di servizi.

9-*quater*. Non sono ostative alla realizzazione degli impianti tramite procedure abilitative semplificate, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dal presente articolo, le previsioni contenute in disposizioni regionali di individuazione delle aree non idonee o eventualmente ostative all'installazione di impianti al di sopra di una certa soglia di potenza o in aree specifiche, fatta salva la possibilità di valutare le medesime disposizioni regionali, ove necessario, nell'esercizio delle competenze in materia paesaggistica, di sicurezza e ambientale, ove non derogate ai sensi del precedente comma 9- bis.".

5-quinquies. In deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti, sino al 31 dicembre 2023, gli Enti locali e le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, garantendo in ogni caso idonee forme di pubblicità, possono affidare con procedure semplificate, e a valore di mercato, a soggetti privati, anche su istanza dei medesimi, aree o infrastrutture nella propria disponibilità, destinate alla realizzazione di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

5-*sexies*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), sono individuate le modalità attuative di quanto disposto dal comma 5-*quinquies*. L'Autorità nazionale anticorruzione può definire, anche attraverso linee guida e atti tipo, modalità idonee a standardizzare le procedure e la modulistica a disposizione degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni per le finalità di cui al citato comma 5-*quinquies*.

5-*septies*. Con i medesimi decreti di cui al comma 5-*sexies*, possono essere altresì individuati gli ulteriori interventi volti al raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica, compatibili con quelli previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ai quali si applicano le modalità semplificate di cui ai commi 5-*quinquies* e 5-*sexies*, prevedendo al riguardo le specifiche modalità attuative.»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "da fonti rinnovabili," inserire le seguenti: "di sviluppo delle comunità energetiche," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di procedura abilitativa semplificata in caso di installazione di fonti rinnovabili su aree che ricadono in più territori comunali e di semplificazione per l'utilizzo di aree pubbliche per l'attuazione del PNRR».

Art. 25

25.0.9 (già 14.0.5)

L'Abbate, Vanin, De Lucia, Montevecchi, Russo, Airola, Pavanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*

(Accordi di programma per la prevenzione dei rifiuti)

1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente articolo siano stipulati con Università, Enti e istituzioni di ricerca, gli stessi sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204"».

25.0.10 (già 27.0.6)

Castellone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*

(Disposizioni in materia di bonifiche)

1. La realizzazione degli interventi di riqualificazione connessi alle opere di bonifica da effettuarsi nel territorio dell'area vasta di Giugliano (Napoli) in quanto sito di bonifica di interesse nazionale disciplinato dall'articolo 252, comma 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidate alla struttura commissariale di cui articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito con la legge del 12 dicembre 2019, n. 14.

2. Al fine di realizzare gli interventi di cui al precedente comma, si autorizza una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 26

26.0.1 (testo 2)

Marin, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 26-*bis*** .

(Ulteriori misure di rafforzamento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi connessi all'investimento 3.1 "Isole verdi", previsto nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

"Isole della laguna di Grado

16-*ter*. Arcipelago della laguna di Grado"»

Art. 27

27.3 (testo 3)

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu, Marin, Doria, Binetti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: ". In particolare, nell'attuale congiuntura pandemica concorre al contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, sviluppando le attività di preparazione e rafforzando le capacita` del Servizio Sanitario Nazionale di identificazione, prevenzione e risposta delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, nonché di prevenzione e contrasto all'insorgenza e diffusione di zoonosi";

2) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-b*is*. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 è prevista la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN), di cui è parte il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e

risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 e che prevale per *species materiae* rispetto al Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025. Il PPN sviluppa e definisce un cronoprogramma straordinario delle misure di rafforzamento e miglioramento delle attivita` di sorveglianza attiva e passiva con carattere *"One Health"*, di riconoscimento dei determinanti e dei rischi e di valutazione dell'impatto degli interventi di prevenzione e protezione della salute individuale e collettiva individuando nel raggiungimento delle coperture vaccinali di sicurezza epidemiologica il punto di equilibrio tra responsabilità sociale e libertà individuale. Il cronoprogramma si conclude entro i tempi di attuazione del PNRR sia per la realizzazione della Rete nazionale di analisi predittiva, del sistema continuo di biosorveglianza e preparazione pandemica che del sistema preospedaliero, ospedaliero e territoriale di assistenza e cura delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, coordinata e integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel territorio. Il PPN individua e aggiorna periodicamente gli specifici standard minimi di qualità delle relative attività vaccinali, le coperture vaccinali raccomandate, i fabbisogni, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale e le modalità di verifica del loro conseguimento nel nuovo sistema di sorveglianza epidemiologica e di immunizzazione di cui è parte l'Anagrafe vaccinale alimentata in maniera continuativa e tempestiva in Anagrafe degli Assistiti a livello nazionale con il caricamento dei dati sanitari di interesse nel sistema TEAM Tessera Sanitaria - Tessera Europea di Assicurazione Malattia.»;

3*)* al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN);»;

4) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da emanare entro il 31 luglio 2022, è adottato il Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN). Il piano ha una durata triennale.».

27.3 (testo 2)

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu, Marin, Doria, Binetti

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu, Marin, Doria, Binetti

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: ". In particolare, nell'attuale congiuntura pandemica concorre al contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, sviluppando le attività di preparazione e rafforzando le capacita` del Servizio Sanitario Nazionale di identificazione, prevenzione e risposta delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, nonché di prevenzione e contrasto all'insorgenza e diffusione di zoonosi".

27.4 (testo 2)

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu, Marin, Doria, Binetti

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-b*is*. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 è prevista la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN), di cui è parte il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 e che prevale per *species materiae* rispetto al Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025. Il PPN sviluppa e definisce un cronoprogramma straordinario delle misure di rafforzamento e

miglioramento delle attivita` di sorveglianza attiva e passiva con carattere *"One Health"*, di riconoscimento dei determinanti e dei rischi e di valutazione dell'impatto degli interventi di prevenzione e protezione della salute individuale e collettiva individuando nel raggiungimento delle coperture vaccinali di sicurezza epidemiologica il punto di equilibrio tra responsabilità sociale e libertà individuale. Il cronoprogramma si conclude entro i tempi di attuazione del PNRR sia per la realizzazione della Rete nazionale di analisi predittiva, del sistema continuo di biosorveglianza e preparazione pandemica che del sistema preospedaliero, ospedaliero e territoriale di assistenza e cura delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, coordinata e integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel territorio. Il PPN individua e aggiorna periodicamente gli specifici standard minimi di qualità delle relative attività vaccinali, le coperture vaccinali raccomandate, i fabbisogni, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale e le modalità di verifica del loro conseguimento nel nuovo sistema di sorveglianza epidemiologica e di immunizzazione di cui è parte l'Anagrafe vaccinale alimentata in maniera continuativa e tempestiva in Anagrafe degli Assistiti a livello nazionale con il caricamento dei dati sanitari di interesse nel sistema TEAM Tessera Sanitaria - Tessera Europea di Assicurazione Malattia.».

27.5 (testo 2)

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu, Marin, Doria, Binetti

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN);»

27.7 (testo 2)

Boldrini

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-*bis*) i comuni con i relativi servizi di tutela e salvaguardia ambientale;

b-*ter*) le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;"

27.8 (testo 2)

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu, Marin, Doria, Binetti

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* le restanti strutture e uffici della sanità pubblica veterinaria e le strutture e gli uffici del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502, che stabilmente collaborano alla produzione dei Livelli Essenziali di Assistenza di prevenzione, protezione e promozione della salute umana e animale sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale;».

27.17 (testo 2)

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu, Marin, Doria, Binetti

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da emanare entro il 31 luglio 2022, è adottato il Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN). Il piano ha una durata triennale.».

27.0.4 (testo 2)

Lanzi, Perilli, Maiorino, De Petris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Disposizioni in materia di fauna selvatica)

1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "del 30 novembre 2009", sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato che gestiscono centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) operativi 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno e che non esercitino attività in conflitto d'interesse";

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: ", nonché l'istituzione di una apposita commissione competente sul controllo dei criteri di operatività che costituiscono requisiti essenziali per l'accesso al Fondo di cui al presente comma";

c) dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "La commissione di cui al precedente periodo è composta da rappresentanti regionali, del servizio veterinario competente in materia di fauna selvatica delle aziende sanitarie locali e degli organi di vigilanza forestale."

2. Al fine di garantire la piena attuazione della Missione M2 C. 4 Misura 3 e di tutelare la fauna selvatica, il fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è rifinanziato per un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 30

30.3 (testo 2)

Quagliariello

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

«Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, è rideterminata la disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali, recante gli strumenti e le modalità di attuazione, valutazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo dei laboratori e delle infrastrutture da parte del sistema produttivo e della ricerca, nonché la governance del Programma, ferma restando la titolarità pubblica della maggioranza del capitale sociale. Con l'adozione del decreto di cui al presente comma cessa l'efficacia del regolamento di cui al decreto 10 giugno 1998, n. 305.»

b. al comma 5, dopo le parole "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", *sono inserite le seguenti:* ", previa integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,".

30.4 (testo 2)

Nannicini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", inserire le seguenti: ", integrati ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,";

b) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-*bis*. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3-*bis*, comma 4, le parole da ", anche ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del comma, sono soppresse; infine, è aggiunto il seguente periodo: "La violazione della presente disposizione è regolata dall'articolo 18-*bis*.";

2) all'articolo 18-*bis* dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";

3) all'articolo 62, comma 2-*bis*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-*bis*.";

4) all'articolo 64, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"3-*ter*. I gestori dell'identità digitale accreditati, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi dei richiedenti, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-*ter*. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale. Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

3-*quater*. I gestori dell'identità digitale accreditati, al momento del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, comunicano all'Anagrafe della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche mediante la piattaforma prevista dall'articolo 50-*ter*, il codice identificativo assegnato univocamente all'identità digitale rilasciata. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 6-*bis*, sono definite le modalità di comunicazione del codice identificativo, quelle di associazione dello stesso codice ai dati anagrafici del cittadino titolare dell'identità digitale rilasciata nonché le modalità di comunicazione alla ANPR, da parte dei gestori dell'identità digitale accreditati, dell'eventuale cessazione, sospensione o revoca dell'identità rilasciata. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con cui l'ANPR rende disponibile al cittadino cui si riferisce l'identità digitale, l'informazione relativa ad uno degli eventi di cui al precedente periodo nonché il termine entro cui i gestori dell'identità digitale accreditati provvedono alla comunicazione all'ANPR dei codici identificativi assegnati univocamente alle identità digitale attive e rilasciate a persone fisiche alla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al comma 3-*ter*"; 5)"

8-*ter*. All'articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versate alle entrate del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole *"e in materia*

di Codice dell'amministrazione digitale)

Art. 31

31.100

Il Governo

*Al comma 2, sostituire le parole "*da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,*" con le seguenti:* "da espletarsi ai sensi dell'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto,"

Art. 32

32.6 (testo 2)

Corti, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

<< a-*bis*) all'articolo 64, comma 2-*duodecies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche," sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,". >>

32.4 (testo 2)

Damiani

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

<< a-*bis*) all'articolo 64, comma 2-*duodecies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";
2. all'ultimo periodo, dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche," sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,". >>

32.0.2 (testo 2)

Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° agosto 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del

relativo sistema di cybersicurezza. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il raggiungimento da parte delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, delle finalità di cui al presente articolo.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.12 (testo 2)

Pittella, Manca, Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 32 -*bis* .**

(Attuazione della misura Investimento 2"Innovazione e tecnologia della microelettronica" *e degli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione*)

1. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto entro il limite di euro 340 milioni, da ripartire negli anni 2022-2026, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'investimento 2, della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono abrogati l'articolo 1, commi da 1069 a 1074, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017.»

5. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*ter*, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

b) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f) all'articolo 30-*ter*, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-*ter*, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.»;

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2,»;

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;»."

Art. 33

33.0.13 (testo 2)

Pergreffi, Montani, Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 33-*bis***

(*Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi

riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

Art. 35

35.3 (testo 2)

Cioffi

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici", sono aggiunte le seguenti: ", anche suddivisi in lotti funzionali,";

b) al comma 3, le parole: "alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali," sono sostituite dalle seguenti: "alla procedura di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 124, per i settori speciali,".»;

b*) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*bis*. Con riferimento alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle procedure che non prevedano la pubblicazione di bandi o avvisi, nonché in caso di utilizzo di strumenti di acquisizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese».

35.0.6 (testo 3)

Margiotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."»

2. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

3. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1), è inserito il seguente: "1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

b) dopo il numero 3) è inserito in seguente: "*3*-bis*)* il comma 4 è soppresso".»

4. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,". »

35.0.6 (testo 2)

Margiotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."»

2. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

3. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1), sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

1-*ter*) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di"";

b) dopo il numero 3) è inserito in seguente:

"*3*-bis*)* il comma 4 è soppresso".»

4. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,". »

Art. 36

36.8 (testo 3)

Rampi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla

partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

2-*ter*. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.».

2-*quater* . All'articolo 29, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

2-*quinquies*. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è compreso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e non disperdere le specifiche competenze professionali, in sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 2-*bis* può essere, altresì, stabilita la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".»

36.8 (testo 2)

Rampi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

2-*ter*. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai

procedimenti pendenti.».

2-*quater* . All'articolo 29, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".".»

36.3 (testo 2)

Toninelli, Garruti, Montevecchi, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Pavanelli, L'Abbate

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura, con decreto del Ministero della Cultura, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida per l'effettuazione di uno studio di fattibilità tecnica, economica e giuridica concernente la tutela dei beni culturali digitalizzati mediante riproduzione tridimensionale e eventuale applicazione di *non fungible token* (NFT), a garanzia dell'originalità della riproduzione. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

2-*ter*. All'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dalla medesima autorità di cui al comma 1 anche per le riproduzioni digitali tridimensionali di beni culturali e per la concessione dei relativi *non fungible token* (NFT) intesi come identificativi digitali crittografici univoci a tutela dell'autenticità della riproduzione digitale. Restano fermi l'inalienabilità della proprietà dell'immagine digitale dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica che rimane parte del patrimonio dello Stato per ragioni di interesse generale e il divieto per le autorità di cui al comma 1 di concedere a terzi licenze esclusive di sfruttamento commerciale di immagini e riproduzioni digitali del patrimonio pubblico."

2-*quater*. Con decreto del Ministero della Cultura, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida attuative di quanto disposto dal comma 2-*ter*».

Art. 37

37.2 (testo 2)

Dell'Olio, Romano, L'Abbate

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6», inserire le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «è approvata», inserire le seguenti: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303", sono inserite le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".»

Art. 39

39.0.1 (testo 2)

Mallegni, Gasparri, Ronzulli, Damiani, Gallone, Toffanin, Berardi, Papatheu, Barboni

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 39-*bis*

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-

ricreative)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative **e** sportive , ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. In presenza di ragioni motivate che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, e di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo1942, n. 327."

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 39-*ter*

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con l'esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga alle norme del codice della navigazione:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

3) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

4) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

4.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

4.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzatouna concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;

5) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

6) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi

in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione, anche in deroga alle norme del codice della navigazione, di criteri uniformi per la quantificazione di un equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, calcolati sulla base di perizia giurata redatta da un professionista abilitato secondo i metodi di valutazione che verranno stabiliti con il decreto di cui al comma 4-*bis*, che ne attesta la consistenza, in ragione della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico, del valore dei beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili, oggetto di investimenti per l'esercizio dell'impresa, sempre che sussista un titolo legittimo per i beni per la cui realizzazione o utilizzo nell'attività di impresa sia richiesto un titolo abilitativo, compresa ove prevista la comunicazione o la segnalazione dell'autorità amministrativa;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

n) adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sentito Ministero del Turismo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri di valutazione per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente di cui al comma 2, lettera i).

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti

derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 43

43.2 (testo 3)

Parrini, Valente, D'Alfonso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "passata in giudicato";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'ANRP - Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari, con sede legale in Roma, ha diritto all'accesso alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.";

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.";

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "trenta giorni" con le seguenti "centocinquanta giorni".

43.2 (testo 2)

Parrini, Valente, D'Alfonso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «passata in giudicato»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.»;

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti «centocinquanta giorni».

Art. 44

44.5 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b)*, capoverso* «*Art.1*»*, al comma 1, dopo le parole*: "delle scuole secondarie di primo e secondo grado", *aggiungere le seguenti*: "Il suddetto percorso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento nella scuola secondaria di I o di II grado. Nel caso che il numero degli aspiranti alla frequenza del corso superi le capacità ricettive dell'ateneo richiesto, si procede alla graduazione degli iscritti ai corsi secondo criteri da determinare da parte del Ministro per l'Università e la ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione. Coloro che risultano in eccedenza rispetto alle capacità ricettive sono iscritti d'ufficio all'anno accademico successivo, fermo restando che possono anche presentare domanda presso altro ateneo in cui si registri invece carenza di iscrizioni.";

b) alla lettera b) *sopprimere il comma 3*;

c) alla lettera c)*, capoverso* «*Art.2*»*, comma 1, lettera a), dopo le parole*: "competenze teorico-pratiche", *aggiungere le seguenti*: "e nel quale si tiene conto dell'eventuale possesso dei 24 CFU già acquisiti in forza della legislazione previgente alla emanazione della presente legge;";

d) alla lettera c)*, capoverso* «*Art.2*»*, comma 1, lettera* c)*, sopprimere le parole da*: "con test finale", *fino a*: "posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia";

e) alla lettera d)*, capoverso* «*Art.2*-bis»*, sopprimere il comma 2;*

f) alla lettera e)*, capoverso* «*Art. 5*»*, comma 2, dopo le parole*: "alla data di indizione del concorso", *aggiungere le seguenti*: ", oppure del diploma di istruzione secondaria di II grado che da titolo alla partecipazione ai concorsi a cattedra ed all'inserimento nelle GPS secondo la legislazione vigente alla 'atto della promulgazione della presente legge";

g) alla lettera g), capoverso "Art. 13", apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e";

2) al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: "mancato superamento del test finale o di";

3) al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalita' di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.";

4) sopprimere i commi 2, 3 e 5;

5) alla lettera h), capoverso «Art. 16-ter*», sopprimere i commi 1 e 2.*

44.123 (testo 2)

Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 16-bis*", comma 1, lettera b), sostituire la parola* "dirige" *con la seguente:* "coordina"; *sostituire la lettera c) con la seguente:* "c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti"; *aggiungere, in fine, la seguente lettera:* "c-*bis*) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione alla partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.";

b) al capoverso "Art. 16-bis*", sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato scientifico internazionale.";

c) al capoverso "Art. 16-bis*", comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole:* "e presiede il Comitato d'indirizzo" *e al quinto periodo sopprimere le parole:* "e sentito il Comitato d'indirizzo";

d) al capoverso "Art. 16-bis*", sopprimere il comma 5;*

e) al capoverso "Art. 16-bis*", comma 6, sopprimere le parole:* "partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo";

e-bis) al capoverso 16-*bis*, comma 9, sostituire le parole "all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107" con le seguenti: "all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

f) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema, di cui al successivo comma 3, e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.";

g) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio."

h) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì gli obiettivi delle attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.";

i) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria; i medesimi percorsi sono disciplinati dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5, si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione collettiva attualmente legata esclusivamente all'anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. La durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione stessa sono disciplinati dal decreto di cui al successivo comma 8, primo periodo. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva di cui al quarto periodo può

essere ripetuta l'anno successivo. Le verifiche di cui al quarto periodo sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale di cui al quarto periodo sono considerati anche i risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità";

l) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento della progressione salariale anticipata di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento della progressione salariale anticipata nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. La progressione salariale anticipata è corrisposta nell'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva del percorso. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del ministro dell'istruzione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.";

m) al capoverso "Art. 16-ter*", sostituire il comma 8 con il seguente:*

"8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati **gli ambiti** della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. Le previsioni di cui ai periodi precedenti sono perfezionate entro il 28 febbraio 2023. Qualora il regolamento e l'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo non fossero perfezionati alla data del 28 febbraio 2023, nelle more dell'adozione degli stessi, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto anche delle previsioni di cui all'allegato B".

n) al capoverso "Art. 16-ter*" al comma 9, lettera e), sostituire le parole:* "all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107" *con le seguenti:* "all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

o) all'Allegato 3, sostituire l'Allegato b) con il seguente:

Conseguentemente, sostituire l'allegato B con il seguente:

Allegato B

(articolo 16-ter*, comma 8)*

I. In via di prima applicazione, con il decreto di cui all'articolo 16-*ter*, comma 8, ultimo periodo, sono disciplinate la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione. In particolare, sono definiti: la durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione. Sono altresì definiti

le tempistiche e le modalità di conseguimento della progressione salariale anticipata, anche in funzione della effettiva anzianità di servizio già conseguita dagli aspiranti.

II. Fra i criteri per la valutazione degli esiti dei percorsi formativi, sono considerati, fra gli altri, l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione.

III. per l'eventuale orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

IV. Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5;

V. Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo che può comprendere le seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 6 e 7, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3. governance della scuola: teoria e pratica;
4. leadership educativa;
5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale.».

44.149 (testo 2)

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV-bis*» all'Art. 16*-ter*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole «almeno triennale», con le seguenti: «almeno annuale, nonché delle figure di sistema ai sensi del successivo comma 3»

b) sostituire il comma 3 con seguente:

«3. A decorrere dal 1º gennaio 2023, al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle management nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche e delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche, la Scuola definisce specifici percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e puo` essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.218 [già 47.0.10 (testo 2)]

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV bis», all'Art. 16-ter*, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere lo sviluppo professionale di docenti esperti, quali figure di sistema, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturata secondo parametri definiti volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di *tutoring, mentoring, coaching* e programmazione neurolinguistica (PNL) per gli studenti rivolti a docenti. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con elemento retributivo di carattere accessorio definito in sede di contrattazione contrattuale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-*bis*.

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benessere della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita agli studenti di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, secondo quanto previsto dal PNRR, attraverso l'insegnamento dell'autoconsapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in positivo i propri schemi di comportamento ed emozionali (Programmazione Neurolinguistica - PNL)";

b) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-*bis*.

(Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo del potenziale positivo degli studenti)

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, implementano attività per consentire agli studenti di intraprendere un percorso educativo che ha come scopo lo sviluppo di nuove competenze e nuovi linguaggi al fine di: sviluppare il loro potenziale positivo nell'ottica di individuare un progetto di vita e orientare le scelte formative future, sviluppando le proprie potenzialità in termini di valori, competenze e talenti, nonché come capacità di reagire alle difficoltà, viste come occasioni di crescita"».

Art. 46

46.17 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

All'articolo 46 apportare le seguenti modifiche:

« a) al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

0a. sopprimere il comma 7;

0a-*bis*. al comma 8, sopprimere le parole: "e di giudizio positivo della prova disciplinare"»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. " L'art 19, comma 3-*sexies* decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, con la legge 28 marzo 2022 n. 25 è così sostituito:

"3-*sexies*. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o di altra provincia e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le

quali abbia titolo."

1-*ter*. All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole " l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso " sono abrogate. »

Art. 47

47.0.10 (testo 2) (v. 44.218)

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 47-*bis*** .

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benessere della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita agli studenti di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, secondo quanto previsto dal PNRR, attraverso l'insegnamento dell'autoconsapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in positivo i propri schemi di comportamento ed emozionali (Programmazione Neurolinguistica - PNL)";

b) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-*bis* .

(Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo del potenziale positivo degli studenti)

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, implementano attività per consentire agli studenti di intraprendere un percorso educativo che ha come scopo lo sviluppo nuove competenze e nuovi linguaggi al fine di: sviluppare il loro potenziale positivo nell'ottica di individuare un progetto di vita e per orientare le scelte formative future, sviluppando le proprie potenzialità in termini di valori, competenze e talenti, nonché come capacità di reagire alle difficoltà, viste come occasioni di crescita."

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16 -ter*, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*"*3-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere lo sviluppo professionale di docenti esperti, quali figure di sistema, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturata secondo parametri definiti volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di *tutoring, mentoring, coaching* e programmazione neurolinguistica (PNL) per gli studenti rivolti a docenti. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con elemento retributivo di carattere accessorio definito in sede di contrattazione contrattuale."

47.0.11 (testo 2)

Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-*bis.*

(Ulteriori misure per l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a

tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2022-2025, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.

2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «per la copertura» sono aggiunte «del 50%».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. «Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione»";

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola «concorso» le seguenti «e della procedura straordinaria».

3. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo, le parole «possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo»;

b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso.»;

c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.»;

d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 agosto 2023»."

6. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 15 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato con il punteggio minimo previsto le prove di cui al predetto decreto dipartimentale.

1.3.2.2.12. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 7 (pom.) del 16/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022
7ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Faraone ha presentato l'ordine del giorno G/2598/16/1 e 7, pubblicato in allegato, che riprende i contenuti dell'emendamento 14.0.3.
Avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 7.0.100, pubblicato in allegato, al quale alla scadenza del termine, fissato per le ore 12 di mercoledì 15 giugno, non sono stati presentati subemendamenti.
Comunica che sono altresì improponibili gli emendamenti 35.0.6 (testo 3), limitatamente al comma 4, e 18.77. Precisa che l'inammissibilità dell'emendamento 6.17, in tutte le sue riformulazioni, è da intendersi riferita all'intero emendamento.
Comunica, inoltre, che la riformulazione 7.57 (testo 3) è ammissibile e che sono riammessi all'esame - a rettifica della declaratoria effettuata nella seduta di martedì 14 giugno - gli emendamenti 3.20, 3.21, 3.20 (testo 2), limitatamente al comma 4-*bis*), 33.0.4 e 38.2.
Avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 1.4 (testo 2), 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 3), 2.9 (testo 2), 3.2 (testo 2), 3.3 (testo 2), 4.3 (testo 2), 6.26 (testo 2), 7.57 (testo 2), 7.57 (testo 3), 10.1 (testo 2), 10.4 (testo 2), 10.11 (testo 2), 11.8 (testo 2), 14.15 (testo 3), 14.7 (testo 2), 15.0.5 (testo 2), 15.0.6 (testo 3), 16.0.23 (testo 2), 17.0.6 (testo 2), 18.3 (testo 2), 18.4 (testo 2), 18.9 (testo 2), 18.0.21 (testo 3), 20.1 (testo 2), 21.5 (testo 3), 24.0.6 (testo 2), 28.7 (testo 2), 30.4

(testo 3), 32.1 (testo 2), 32.30 (testo 2), 32.31 (testo 2), 32.32 (testo 2), 32.33 (testo 2), 32.49 (testo 2), 32.53 (testo 2), 32.0.1 (testo 2), 33.0.12 (testo 2), 36.8 (testo 4), 43.2 (testo 4) e 48.0.3 (testo 2).
Segnala, a tale riguardo, che essendo stati presentati alcuni testi 3 identici al testo originario, si considera ritirato il testo 2 con ripristino del testo originario.
Comunica, quindi, che l'emendamento 23.16 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/2598/18/1 e 7, e che l'emendamento 23.0.18 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/2598/17/1 e 7, a cui aggiunge la firma la senatrice Valente. Gli ordini del giorno in questione sono pubblicati in allegato.
Avverte che il Gruppo Misto-Leu ha ritirato gli emendamenti 1.1, 3.7, 6.13 (testo 2), 6.21, 7.30, 7.42, 10.14, 22.2, 23.0.1, 26.6, 28.1, 30.1, 44.183 e 47.0.1 e che il Gruppo FI-BP-UDC ha ritirato i seguenti emendamenti:1.3, 1.6, 1.10, 1.12, 2.1, 2.6, 3.4, 3.15, 3.18, 3,25, 4.4, 5.2, 5.6, 6.2, 6.5, 6.7, 6.9, 6.14, 6.15, 6.16, 6.18, 6.20, 6.27, 7.3, 7.24, 7.27, 7.31, 7.34, 7.38, 7.46, 7.54, 7.57, 7.57 (testo 2), 7.60 (già 10.25), 7.0.2, 8.6, 9.1, 10.6 10.10, 10.11, 10.21, 10.0.1, 11.5, 11.14, 12.2, 13.0.4, 14.1, 14.10, 14.0.1, 16.2, 16.0.4 16.0.12, 16.0.15, 16.0.18, 16.0.20, 17.0.4, 17.0.5, 18.7, 18.14, 18.25, 18.29, 18.32, 18.33, 18.40, 18.42, 18.61, 18.72, 18.0.6, 18.0.12, 18.0.19, 19.0.1, 20.6, 20.8, 20.14, 20.0.3, 23.2, 23.7, 23.17, 23.27, 23.29, 23.38, 23.40, 23.0.7, 23.0.11, 23.0.13, 23.0.16, 24.0.3, 25.0.8, 26.4, 27.10, 31.1, 32.9, 32.10, 32.14, 32.16, 32.21, 32.26, 32.35, 32.37, 32.40, 32.44, 32.52, 32.0.3, 33.0.9, 33.0.15, 34.2, 35.0.11, 35.0.19, 36.0.4, 37.3, 37.4, 37.5, 37.11, 37.0.3, 38.0.1, 39.0.1, 42.0.2, 43.5, 44.10, 44.11, 44.19, 44.28, 44.32, 44.35, 44.46, 44.48, 44.50, 44.56, 44.60, 44.62, 44.63, 44.66, 44.75, 44.78, 44.80, 44.82, 44.84, 44.87, 44.89, 44.93, 44.97, 44.100, 44.105, 44.108, 44.110, 44.113, 44.118, 44.122, 44.133, 44.136, 44.139 44.142, 44.144, 44.155, 44.156, 44.160, 44.161, 44.171, 44.172, 44.175, 44.180, 44.186, 44.187, 44.193, 44.195, 44.196, 44.197, 44.198, 44.199, 44.201, 44.203, 44.208, 44.209a, 44.214, 44.0.3, 45.2, 45.6, 46.2, 47.2, 47.9, 47.0.2 e 47.0.7 .
Comunica, infine, che i senatori Castellone, De Petris, Gallone, Laniece, Malpezzi, Nencini e Saponara aggiungono la propria firma all'emendamento 14.7 (testo 2), che la senatrice Sbrollini aggiunge la propria firma all'emendamento 36.3 (testo 2) e che la senatrice Garavini aggiunge la propria firma all'emendamento 19.0.8.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 12.100, 16.100, 17.0.100, 18.0.100 e 22.100, pubblicati in allegato. Propone di fissare il termine per eventuali subemendamenti alle ore 17 di oggi.

Convengono le Commissioni riunite.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) chiede di aggiungere la firma del senatore Lanzi all'emendamento 37.0.8.

I senatori Michela MONTEVECCHI (*M5S*) e AIROLA (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 6.26 (testo 2).

Il PRESIDENTE propone quindi di convocare una ulteriore seduta per le ore 21,30 di oggi, giovedì 16 giugno.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta alle ore 21,30 di oggi, giovedì 16 giugno.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 14.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2598

G/2598/16/1 e 7 (già 14.0.3)

Faraone, Sbrollini, Evangelista

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

con l'articolo 13 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, è stato introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire "un'adeguata rimunerazione" alle formazioni relative alle specializzazioni mediche;

gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla Direttiva entro e non oltre il 31 dicembre del 1982, ma l'Italia l'ha recepita con ben otto anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

il decreto legislativo n. 257 del 1991 riconosceva una borsa di studio ai medici specializzandi solo per gli anni dal 1991 in poi, non prevedendo nulla per gli specializzandi degli anni precedenti;

solo nel 1999, con la legge n. 370, il legislatore è intervenuto tenendo in considerazione anche i medici specializzandi degli anni dal 1983 al 1991, concedendo, però, la borsa di studio solo a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 11, commi 2 e 3 (sostanzialmente aver frequentato un corso di specializzazione per l'intera durata legale del corso di formazione, con impegno di servizio a tempo pieno e con il mancato svolgimento concomitante di qualsiasi attività libero-professionale esterna, o attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario nazionale; il non aver percepito per quegli stessi anni altra borsa di studio, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo; aver concluso il corso di specializzazione ovvero aver recuperato i periodi di sospensione, e non aver sospeso i corsi al di fuori delle ipotesi previste), avessero anche fatto ricorso al Tar e avessero beneficiato di una positiva sentenza irrevocabile in tal senso.

considerato che:

sul tema è, di recente, intervenuta la Corte di Giustizia europea, che, con sentenza 3 marzo 2022, n. C-590/20, ha riconosciuto non solo che il diritto alla "adeguata rimunerazione" degli specializzandi decorra dal 1° gennaio 1983, cioè dal primo giorno di mora dell'amministrazione italiana nel recepimento della direttiva 82/76/Cee, ma anche che tale diritto valga altresì per i mesi di specializzazione precedenti al 1° gennaio 1983, ove la specializzazione sia poi continuata dopo tale data, confermando, dunque, tale diritto anche per i medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982;

il requisito richiesto dall'articolo 11 della legge n. 370 del 1999, relativo all'esistenza di un precedente giudizio amministrativo conclusosi favorevolmente, per molti anni ha, di fatto, impedito l'esercizio delle azioni volte al conseguimento del diritto all'adeguata rimunerazione per i medici specializzandi degli anni 1983-1991, che non avessero fatto ricorso e ottenuto sentenza positiva di riconoscimento di tale diritto;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative opportune che, al fine di dar seguito alle indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea ed evitare la possibile infrazione dello Stato italiano rispetto alle decisioni assunte presso le istituzioni europee, consentano ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad una adeguata rimunerazione.

G/2598/17/1 e 7 (già 23.0.18)

Collina, Valente

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionali di ripresa e resilienza (A.S. 2598);

Permesso che,

il Consiglio Europeo Straordinario del 31 maggio 2022, nel documento conclusivo (https://www.consilium.europa.eu/media/56586/2022-05-30-31-euco-conclusions-it.pdf), ha sottolineato, come priorità a breve termine, l'importanza delle fonti energetiche interne per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

la questione della transizione energetica nel nostro Paese, in termini prospettici, è strettamente connessa ad una programmazione attendibile e prevedibile del mix delle fonti energetiche in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico interno e il mantenimento della competitività del nostro sistema economico. A tal fine, pertanto, emerge in tutta evidenza, anche alla luce delle recenti vicende geopolitiche internazionali, l'esigenza di individuare il mix delle fonti energetiche che il nostro Paese dovrà avere nei prossimi dieci anni e programmare gli adeguati investimenti in funzione di tale obiettivo;

l'esempio più importante in questo momento è dato dalla Danimarca, che ha provveduto a programmare la propria transizione energetica definendo la sua indipendenza dalle forniture russe e valutando l'incidenza del gas naturale nel mix delle fonti energetiche interne. Tali scelte hanno portato la Danimarca a programmare investimenti sull'eolico ma anche sul gas naturale, dotandosi di strutture e piattaforme per le estrazioni del gas dal mare del Nord prospiciente il paese;

la Danimarca è un Paese con meno di 6 milioni di abitanti, non è membro del G7 e non è una potenza economica mondiale come l'Italia. Tuttavia, con le scelte intraprese, sta dimostrando di programmare una transizione energetica credibile, pur in un contesto molto complicato come quello attuale;

Considerato che,

per l'Italia, gli obiettivi europei fissati negli impegni del *Fit for 55* sono una priorità strettamente connessa con l'implementazione delle energie rinnovabili, la transizione energetica ha oggi un senso se si riesce a mantenere in equilibrio la sostenibilità economica con quella sociale ed ambientale. Ciò significa che, nel programmare il cambiamento del mix delle fonti energetiche e delle tecnologie energetiche, il Paese dovrà essere in grado di garantire il mantenimento la propria competitività sui mercati internazionali e il mantenimento, se non il miglioramento, dei livelli occupazionali in tutti i settori manifatturieri;

alla luce dell'attuale situazione, occorre quindi programmare con urgenza quale sarà il mix energetico del nostro paese nel 2040 e quale quota il Paese intende riservare alla fonte energetica del gas naturale e all'interno di questa quota quale sarà da attribuire alle produzioni di gas nazionale in funzione della sicurezza degli approvvigionamenti per la competitività del nostro mondo produttivo;

tale programmazione si rende necessaria per dare con chiarezza un ruolo alle produzioni nazionali di gas in un'ottica di transizione del sistema produttivo, soprattutto gli *hard to abate sectors* o anche per esempio per la gestione della sicurezza degli stoccaggi;

l'attuale condizione geopolitica ed economica richiede giustamente di spingere quanto più possibile sul fronte delle fonti rinnovabili ma anche di diversificare quanto più possibile le fonti di

approvvigionamento energetico del Paese, messe a forte rischio a seguito dello scoppio del conflitto armato in Ucraina e dalla condizione di dipendenza del nostro Paese dal gas russo;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, in considerazione dei suddetti rischi, ha evidenziato a più riprese la necessità di sostenere l'approvvigionamento energetico del Paese anche attraverso un maggiore utilizzo delle fonti energetiche interne, tra cui l'incremento della produzione nazionale di gas, drasticamente ridotta nel corso degli ultimi anni;

Tutto ciò premesso,

impegna il governo:

a definire, in linea con le priorità a breve termine individuate nel documento conclusivo del Consiglio Europeo del 31 maggio 2022, la strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali al fine di determinarne un maggiore sfruttamento utile a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento della competitività del nostro sistema produttivo manifatturiero per tutta la durata del periodo della transizione energetica, anche attraverso la revisione del PiTesai in ragione della mutata situazione internazionale che influisce negativamente non solo nel breve periodo ma anche nel lungo periodo.

G/2598/18/1 e 7 (già 23.16)

Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni, per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino;

secondo i dati dell'osservatorio ANBI sulle risorse idriche, il livello dei grandi laghi ai piedi delle Alpi risulta nettamente inferiore alla media di stagione, con l'eccezione del Garda, condizione che mette a rischio la disponibilità idrica dell'intero bacino del Po;

in pianura Padana tutti i fiumi sono in sofferenza, con le portate del Po in progressivo calo: attualmente si registrano 790,3 metri cubi al secondo, valori che si registrano solitamente in giugno-luglio, mentre la media del periodo è 1.252 metri cubi al secondo;

il consorzio sta operando per incrementare la capacità di stoccaggio delle acque tramite un aumento della capacità di invaso da mettere a servizio del territorio bolognese e del suo sistema produttivo con interventi strutturali, in grado di fornire risposte di lungo periodo per uscire dalla logica emergenziale e aumentare la resilienza del territorio in seguito ai cambiamenti climatici ed alle ricorrenti siccità;

l'autorità distrettuale del fiume Po ha espresso forte preoccupazione per il perdurare della crisi idrica, che potrebbe rendere piuttosto difficile l'imminente stagione primaverile per l'agricoltura e il territorio dell'intero distretto padano;

il totale della riserva idrica invasata nei grandi laghi, negli invasi artificiali e sotto forma di manto nevoso è in continua diminuzione ed oggi risulta inferiore alla media del periodo 2006-2020 del 51 per cento;

il comparto agroalimentare delle regioni del bacino del Po è fortemente messo in difficoltà a causa della siccità;

ai fabbisogni idrici si aggiungono i fabbisogni di energia pulita, in particolare quella idroelettrica derivante da invaso è sempre stata considerata la migliore delle energie alternative, in quanto disponibile quando serve e non ad intermittenza come la eolica o la fotovoltaica;

i bacini irrigui potrebbero rappresentare una riserva idrica utile per scongiurare i danni derivanti dai fenomeni siccitosi sempre più frequenti, consentendo di mettere in sicurezza la fornitura di acqua utile al comparto agroalimentare nei periodi di maggiore fabbisogno e consentendo produzione di energia elettrica,

impegna il Governo

ad avviare il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprensivo delle indagini geologiche e delle opere da eseguire per la realizzazione di dighe nel Bacino del Po e dei relativi invasi.

Art. 1

1.4 (testo 2)

Ricciardi

Al comma 1, dopo le parole: «della pubblica amministrazione», *aggiungere le seguenti:* «e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.».

Art. 2

2.2 (testo 2)

Toninelli, Pavanelli

Al comma, 1, capoverso "Art. 35-ter*", comma 2, sostituire le parole*: «un indirizzo PEC», *con le seguenti*: «un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale»

2.3 (testo 3)

Mantovani, Croatti

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.»;

b) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti», *con le seguenti:* «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso».

2.9 (testo 2)

Vitali

All'articolo 2, comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» *inserire le segue*nti:

«, prevedendo anche la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane.»

Art. 3

3.2 (testo 2)

Vattuone

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*quater*», al comma 1, alinea, dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: "ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,".

3.3 (testo 2)

Vitali

Al comma 1, capoverso "Art. 35-quater*", comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a. *al primo periodo dopo le parole:* «lingua straniera» *sono inserite le seguenti*: «ai sensi dell'articolo 37»;

b) *il secondo periodo è sostituito con i seguenti*: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini;»;

Art. 4

4.3 (testo 2)

Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico

Art. 6

6.26 (testo 2)

Russo

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 29, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: " Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more della approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.»

Art. 7

7.57 (testo 3)

Bernini, Vitali, Pagano, Schifani, Fazzone, Giro, Alderisi, Aimi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vono

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito con il seguente: "Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dall'articolo 1 del comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative."».

7.57 (testo 2)

Bernini, Vitali, Pagano, Schifani, Fazzone, Giro, Alderisi, Aimi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vono

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 46-*bis* del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito con il seguente: "I criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, d'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni".

7.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART.7-*bis*

(Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione)

1. All'articolo 6, comma 1**,** del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR).".
2. Il NUVIR è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 a far data dal 1° gennaio 2023 e, da tale data, cessa il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019. Gli esperti che al 31 dicembre 2022 compongono il predetto gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), in sede di prima applicazione, sono nominati componenti del NUVIR fino alla data di scadenza dei rispettivi incarichi presso il predetto Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Conseguentemente, per il funzionamento del NUVIR si fa fronte, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse presenti a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole "gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo" sono sostituite dalle seguenti: "Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione".

Art. 10

10.4 (testo 2)

Croatti, Mantovani, Toninelli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Fino al 31 dicembre 2026,», *inserire le seguenti:* «qualora all'esito delle procedure concorsuali già programmate per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza non siano state coperte per intero le posizioni bandite,»;

b) sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.1 (testo 2)

Stefano

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.11 (testo 2)

Gallone

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

Art. 11

11.8 (testo 2)

Damiani, Modena, Saccone

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis*. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del Fondo Complementare, nonché di quelli a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, l'Agenzia è autorizzata ad istituire nell'ambito della propria autonomia organizzativa, una nuova Area di livello dirigenziale generale";

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 3 lett. a), pari a 60.176,5 per l'anno 2022 e a 120.353,00 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Art. 14

14.15 (testo 3)

Giro, Vitali

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'art.1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche.";

b) al comma 8 dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

"l-*bis*) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l-*ter*) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo diversa disciplina contrattuale.";

4-ter. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, , gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.».

14.7 (testo 2)

Verducci, Castellone, De Petris, Gallone, Laniece, Malpezzi, Nencini, Saponara, Sbrollini

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Gruppi e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro,

con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed alla indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore ai tre quinti di quello dei settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione ed all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.».

6-*ter*. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

6-*quater*. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

6-*quinquies*. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti «decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

6-*sexies*. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «della diversità dei» sono inserite le seguenti: «gruppi e dei»;

b) le parole «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

6-*septies*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Contratti di ricerca)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento

scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma

1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

6-*octies*. All'articolo 35, comma 3, lettera e-*ter*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o al contratto di ricerca».

6-*novies*. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

6-*decies*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;

2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore concorsuale in relazione al dipartimento interessato»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto»;

d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;

f) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. La valutazione di cui al comma 5 prevede lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del macrosettore concorsuale di riferimento.»;

g) il comma 7 è abrogato;

h) al comma 8:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;

i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;

j) al comma 9-*ter*, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;

k) dopo il comma 9-*ter* è aggiunto il seguente:

«9-*quater*. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

6-*undecies*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera b),» sono soppresse.

6-*duodecies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*decies* e 6-*undecies* si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*terdecies*. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tali procedure e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*quaterdecies*. Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il termine di cui al presente comma, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi

dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quindecies. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*septies* del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, laddove il finanziamento, anche parziale, del relativo contratto sia a valere sulle medesime risorse.

6-sedecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*septiesdecies*. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*octiesdecies*. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

6-*noviesdecies*. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge

30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo.

6-*vicies*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.».

6-*vicies semel*. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*vicies* del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al comma 6-*vicies* prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio.

6-vicies bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse."

Art. 15

15.0.5 (testo 2)

Vitali, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-*bis (Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)*

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis* (*Disposizioni in materia di personale*).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei

ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.121.470 per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo;

b) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

15.0.6 (testo 3)

Valente, Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"**Art. 15-*bis***

(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis* (*Disposizioni in materia di personale*).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle

competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.121.470 per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo;

b) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

Art. 16

16.0.23 (testo 2)

Gasparri, Vitali, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis* (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa)

1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori.».

2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-*bis*:

1) al comma 7, la parola "secondo" è sostituita dalla seguente: "terzo";

2) al comma 9, le parole "ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "per i posti destinati al ruolo normale - comparto aeronavale";

b) all'articolo 35, comma 2-*bis*, la parola "primo" è sostituita dalla seguente: "secondo".».

Art. 17

17.0.6 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

*Dopo l'*articolo, *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

1**.** A decorrere dal 9 marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.».

Art. 18

18.3 (testo 2)

Damiani, Toffanin

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.4 (testo 2)

Sbrollini

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.9 (testo 2)

Di Piazza, Mantovani

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.0.21 (testo 3)

Rossomando, Manca, Taricco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Misure per favorire l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all' articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

2. All'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR."

3. All'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028 da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché alla assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive".

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5. Le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, da calcolarsi ai sensi del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), Entro i successivi 45 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

6. La richiesta del parere di cui al comma 5 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

7. La richiesta del parere di cui al comma 5 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

8. Per le finalità di cui al comma 5, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Per le finalità i cui al comma 5 e 8, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4 entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 ed a 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022, ed a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

10. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonché alle procedure che prevedono l'espressione del CIPESS.

11. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L'articolo 1, comma

24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso nonché all'articolo 26, dopo il comma 14, inserire il seguente: "14-*bis*. All'art. 144, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole "in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti" sono abrogate.

12. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7.bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge.".

Art. 20

20.1 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, dopo le parole: "l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)" *inserire il seguente periodo*: ", con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,".

Art. 21

21.5 (testo 3)

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Qualora sia espressamente previsto nel bando della procedura di selezione, le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di non assegnare le risorse destinate al finanziamento di progetti di ricerca se i progetti presentati non rispondono ai criteri e agli standard di qualità minimi previsti nel bando medesimo.

2-*ter*. Se nell'ambito delle procedure di controllo e monitoraggio è accertato che il soggetto che ha ricevuto il finanziamento non ha raggiunto gli obiettivi, anche intermedi, del progetto o non ha utilizzato le risorse erogate nei tempi previsti, il finanziamento non è più erogato o, se già erogato dall'amministrazione, è revocato. I finanziamenti non più erogati o revocati ai sensi del periodo precedente possono essere riutilizzati dalla medesima amministrazione per finanziare bandi competitivi successivi.

2-*quater*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le risorse non utilizzate nei casi di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* possono essere riassegnate dalle medesime amministrazioni per il finanziamento di successivi bandi e costituiscono economie di bilancio solo se non impegnate entro il termine dell'esercizio successivo a quello di stanziamento.».

Art. 24

24.0.6 (testo 2)

Bernini, Vitali, Pagano, Schifani, Fazzone, Giro, Alderisi, Aimi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vono

Dopo l'art. 24 è aggiunto il seguente:

«Art. 24 bis. (Contributo in favore di impianti sportivi e piscine)

1.Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive Associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.

L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'art. 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 % dei costi ammissibili. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.

2.Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020, n.178.»

Art. 28

28.7 (testo 2)

Mantovani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Lo statuto definisce» inserire le seguenti: «la missione della società, anche in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,»;

b) dopo il comma 7 inserire il seguente: «*7*-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati, infrastrutture e comunque beni strumentali, effettuati da parte delle amministrazioni di cui al comma 1 nei confronti della società di cui al presente articolo, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.»

Art. 30

30.4 (testo 3)

Nannicini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", inserire le seguenti: ", integrati ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,";

b) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-*bis*. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3-*bis*, comma 4, le parole da ", anche ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del comma, sono soppresse; infine, è aggiunto il seguente periodo: "La violazione della presente disposizione è regolata dall'articolo 18-*bis*.";

2) all'articolo 18-*bis* dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8- bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";

3) all'articolo 62, comma 2-*bis*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-*bis*.";

4) all'articolo 64, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi dei richiedenti, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50- ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

8-*ter*. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 7- novies, è aggiunto il seguente: 7-*decies*. Per le medesime finalità di cui al comma 7-*quinquies*, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano complementare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, per 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versate all' entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole "e in materia di Codice dell'amministrazione digitale).

Art. 32

32.1 (testo 2)

Mantovani

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «della strategia nazionale dei dati pubblici,» *inserire le seguenti* «anche con riferimento al riuso dei dati aperti,»

32.30 (testo 2)

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", è aggiunta la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", è aggiunta la seguente: "successivamente";

b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,".

32.31 (testo 2)

Sbrollini, Faraone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, primo periodo:

1. dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";

2. dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

a. al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,".»

32.32 (testo 2)

Vono

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", è aggiunta la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", è aggiunta la seguente: "successivamente";

b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,".

32.33 (testo 2)

Girotto, Pirro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 44, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, prive di qualsiasi apparecchiatura radioelettrica e comunque di ogni apparato, rete o stazione di cui al comma 1, destinate esclusivamente ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al medesimo comma 1."»

32.49 (testo 2)

Garavini, Sbrollini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte

dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica indicando sul Portale web della CIE i requisiti tecnici per la trasmissione ai competenti uffici della fotografia digitale del richiedente acquisita tramite cabine fototessere o operatori privati. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

32.53 (testo 2)

Quarto, Pavanelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di cui al comma 1, entro **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».

32.0.1 (testo 2)

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° **agosto** 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza. **Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, dell'interno e degli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità per il raggiungimento da parte delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, delle finalità di cui al presente articolo.**

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Art. 33

33.0.12 (testo 2)

L'Abbate, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pavanelli, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 33- *bis***

(*Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

Art. 36

36.8 (testo 4) (id. a 36.8)

Rampi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

2-*ter*. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.».

Art. 43

43.2 (testo 4)

Parrini, Valente, D'Alfonso, Laniece, Sbrollini, De Petris, Rojc, Verducci

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) al comma 4, sostituire la lettera *b)* con la seguente: «*b)* le modalità di erogazione degli

importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

Art. 48

48.0.3 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 48-*bis*

(Clausola di Salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.»

Art. 12

12.100

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-*bis*) è sostituita dalla seguente: "c-*bis*) il vice Presidente, se nominato.";

b) Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-*ter*. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni»;

c) Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-*bis*) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro della pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.»;

d) al comma 1, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti:

«e-*bis*) all'articolo 14, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023»

e-*ter*) il comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 è abrogato.»

e) al comma 3, sostituire le parole "lettere b), c) ed e)" con le seguenti "lettere c), e) ed e-*bis*)"

f) al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere 0a), b-*bis*) ed e-*ter*), quantificati in euro 330.536,92, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.";

g) dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Misure urgenti per la realizzazione di ulteriori percorsi di formazione per l'integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel settore della Pubblica amministrazione)

1. Al fine di sviluppare ulteriori percorsi di formazione che favoriscano l'integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel settore della Pubblica amministrazione, nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria, della ricerca e quello dell'accesso sempre più qualificato nella Pubblica amministrazione, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione può prevedere nella propria offerta formativa l'erogazione anche di Corsi di alta formazione e di perfezionamento post lauream.

2. La Scuola Nazionale dell'Amministrazione, previo accreditamento ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, comunque non inferiore a sei, individuati anche tra professori universitari sulla base di una convenzione con l'Ateneo di appartenenza secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può altresì emanare bandi per corsi di dottorato in Scienze della Pubblica amministrazione, e in favore di un massimo di otto candidati, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.»

Art. 16

16.100

I Relatori

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "investimenti comunali" inserire le seguenti: "e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) dopo le parole: "del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale" inserire le seguenti: "e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;

c) sostituire la parola: "20" con la seguente:"30".

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026" con le seguenti: "pari a euro 653.132 per l'anno 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026".»

Art. 17

17.0.100

I Relatori

Dopo l' **articolo** *17 inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*

(Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché autorizzazione all'assunzione)

1. Al fine di potenziare gli interventi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e quelli finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi, sono rideterminati gli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 961 è sostituito dal seguente: "961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 961-*bis*, 961-*ter,* 961-*quater,* 961-*quinquies,* 961-*sexies e* 961-*septies*, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento.";

b. dopo il comma 961, sono inseriti i seguenti:

"961-*bis*. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge;

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge;

c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a decorrere dal 31 dicembre 2025)";

d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato in data 20 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni. Nello stesso piano programmatico pluriennale contenuto nel decreto di cui al primo periodo della presente lettera è riportato, altresì, il complesso delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c).

961-*ter*. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 800, al:

1) comma 1, la parola "*4204*" è sostituita dalla seguente: "*4.537*";

2) comma 4, la parola "*60.617*" è sostituita con la seguente "*60.653*".

b) al comma 3 dell'articolo 666 la parola "*ventinovesimo*" è sostituita dalla seguente: "*ventiseiesimo*";

c) l'articolo 823 è sostituito dal seguente: "*1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata: 11; b) generali di divisione: 29; c) generali di brigata: 96; d) colonnelli: 538.";*

d) a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente legge;

e) dopo lo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 è inserito lo specchio B-*bis* del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge;

f) lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 14 annesso alla presente legge;

g) a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo Specchio A del Quadro II della Tabella 4 è inserito lo specchio A-*bis* del Quadro II della Tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso alla presente legge;

h) lo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro II della

Tabella 4 di cui all'allegato 16 annesso alla presente legge;

i) a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 di cui all'allegato 17 annesso alla presente legge;

j) lo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 di cui all'allegato 18 annesso alla presente legge;

k) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-*bis* sono sostituiti dai seguenti: "*2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio B*-bis*), quadro II (specchio A*-bis*), quadro III (specchio B). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A*-bis*), quadro III (specchio C)*.";

l) al comma 1 dell'articolo 828:

1) al primo periodo, la parola "*duecentosettantaquattro unità*" è sostituita dalla seguente: "*trecentonovantanove;*

2) alla lettera g), la parola "*139*" è sostituita dalla seguente: "*244*";

3) alla lettera i), la parola "*sessantaquattro*" è sostituita dalla seguente: "*ottantaquattro*";

m) dopo l'articolo 828, inserire il seguente articolo: "*Art. 828*-bis*. (Contingente per la tutela agroalimentare) - 1.* È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale 50 unità, da ollocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2-*bis*. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 0;

b) colonnelli: 0;

c) tenenti colonnelli: 0;

d) maggiori: 0;

e) capitani: 0;

f) ufficiali inferiori: 0;

g) ispettori: 34;

h) sovrintendenti: 0;

i) appuntati e carabinieri: 16.

2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.*".*

961-*quater*. Per le esigenze di potenziamento degli organici dellaGuardia di finanza:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1a di cui all'allegato 19 annesso alla presente legge;

b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge;

c) all'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

1) al primo periodo, la parola "*2027*" è sostituita dalla seguente: "*2029*";

2) al terzo periodo, la parola "*2027*" è sostituita dalla seguente: "*2023*";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità.*";

d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 5, «Specialità Amministrazione», il numero "*5*" è sostituito dal seguente: "*6*";

2) alla colonna «Organico», il numero "*258*" è sostituito dal seguente: "*297*";

e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "*1*-ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è*

fissata in 23.605 unità.".

961-*quinquies*. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla presente legge.

961-*sexies*. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonché di presidio e controllo delle frontiere, connessi tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, oltreché per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-*bis*, 961-*ter*, 961-*quater* e 961-*quinquies*,fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

Amministrazione e ruoli del personale	**Numero annuo di assunzioni straordinarie**										
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Polizia di Stato											
Ruolo degli Agenti e Assistenti che espletano funzioni di polizia	0	0	0	0	20	30	30	40	40	270	0
Arma dei carabinieri											
Categoria ufficiali - ruolo normale	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Categoria ufficiali - ruolo tecnico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Categoria ufficiali - ruolo forestale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Contingente per la tutela dell'ambiente - ruolo ispettori	25	80									
Contingente per la tutela dell'ambiente - ruolo appuntati e carabinieri		20									
Contingente per la tutela agroalimentare - ruolo ispettori		34									
Contingente per la tutela agroalimentare - ruolo appuntati e carabinieri		16									
Ruolo appuntati e carabinieri		36									
Guardia di finanza											

Categoria ufficiali - ruolo normale	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Categoria ufficiali - ruolo tecnico-logistico-amministrativo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
Ruolo appuntati e finanzieri	50	62	65	65	0	0	0	0	0	0	0
Polizia penitenziaria											
Ruolo Agenti/Assistenti	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	70

961-*septies*. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95 unità, di cui 65 unità nei ruoli iniziali del personale che espleta funzioni specialistiche e 30 unità nei ruoli iniziali dei direttivi che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di:

1) 9 unità per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;

2) 8 unità per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;

3) 28 unità per l'anno 2024, di cui 13 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

4) 4 unità per l'anno 2025, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

5) 13 unità per l'anno 2026, di cui 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

6) 7 unità per l'anno 2029 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

7) 6 unità per l'anno 2031, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

8) 20 unità per l'anno 2032, di cui 15 unità nel ruolo iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco;

b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità;

c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche inziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica inziale del ruolo dei vigili del fuoco;

e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di complessive n. 15 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.".»

[Allegati omissis]

Art. 18

18.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Articolo 18-*bis*

(Disposizioni in materia di gioco pubblico)

1. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.

2. All'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera c-*ter)*, è aggiunta la seguente: "c-*quater)* Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-*bis*) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-*ter)*, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi, 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 7, lettera *ter)*, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.

3. Il fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato per l'importo di euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1.»

Art. 22

22.100

I Relatori

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di rafforzare la linea progettuale "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", prevista nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), punto 4 al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 200 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021/2027, ripartiti in 50 milioni annui dal 2023 al 2026. Le predette risorse sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria delle idee progettuali valutate come idonee nell'ambito della procedura attuativa della citata linea, ma non finanziate per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalità di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse sono stabilite, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Ministro del Sud e la Coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con le previsioni del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1 comma 7 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59. Con il medesimo decreto è approvato un

cronoprogramma procedurale che prevede la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell'ambito temporale di cui al citato decreto del 15 luglio 2021.»

1.3.2.2.13. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 8 (nott.) del 16/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022
8ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.
La seduta inizia alle ore 21,35.
IN SEDE REFERENTE
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.
Il PRESIDENTE comunica che è ancora in corso la seduta della Commissione bilancio. Propone pertanto di sospendere i lavori, in modo da poter disporre, alla ripresa, degli elementi necessari per porre in votazione un congruo numero di emendamenti.
Convengono le Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 21,40, riprende alle ore 22.
Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Granato aggiunge la propria firma ai seguenti emendamenti a prima firma Angrisani: 3.8, 3.9, 3.11, 3.27, 7.38 (testo 2), 8.2, 8.3, 16.0.10, 18.47, 27.6, 27.15, 27.18, 35.2 (testo 2), 41.1 (testo 2), 44.17, 44.23, 44.27, 44.36, 44.41, 44.53, 44.58, 44.74, 44.85, 44.102, 44.121, 44.194, 45.11, 46.5, 46.14, 46.12, nonché agli emendamenti 7.48, 11.13, 18.46, 18.48, 27.14, 27.16, 27.19 a prima firma Crucioli.
La senatrice Sbrollini aggiunge la propria firma all'emendamento 14.7 (testo 2). La senatrice Evangelista aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2598/16/1 e 7. Il senatore Mirabelli aggiunge la propria firma all'emendamento 41.1 (testo 2), il senatore Lomuti aggiunge la propria firma all'emendamento 17.0.1 (testo 2).
Avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 12.100, 12.100 (testo 2), 16.100, 17.0.100, 18.0.100, 22.100, 24.0.100, 27.0.100 e 45.20 e che, alla scadenza dei termini, sono stati presentanti i subemendamenti 17.0.100/1, 17.0.100/2, 22.100/1 e 44.1000/1, pubblicati in allegato.
All'esito di una valutazione congiunta dei Presidenti delle Commissioni riunite con il Presidente del Senato, sono dichiarati improponibili gli emendamenti dei relatori 22.100 e 27.0.100, nonché l'emendamento 12.100 limitatamente alla lettera *g)*. Precisa che l'emendamento 12.100 (testo 2) consiste in una mera ricollocazione degli stessi contenuti del testo originario, pertanto non è stato fissato un termine per eventuali subemendamenti: tale emendamento è in ogni caso improponibile limitatamente alla lettera *a)*, capoversi 3 e 3-*bis*, corrispondenti alla lettera *g)* del testo originario.
Comunica che sono invece riammessi i seguenti emendamenti, prima dichiarati improponibili o

inammissibili: 3.20 (testo 2) nel suo testo integrale, 7.13 (testo 2), 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18 e 7.19, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42 e 7.43, 7.41 (testo 2) ad esclusione del comma 2-*ter*, 17.0.1 e 18.77 già 18.0.10 (testo 2).
Avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni pubblicate in allegato: 3.20 (testo 4), 6.13 (testo 3), 7.21(testo 2), 7.22 (testo 2), 7.36 (testo 2), 7.38 (testo 2), 10.7 (testo 3), 10.20 (testo 2), 14.5 (testo 4), 14.7 (testo 3), 15.0.8 (testo 4), 16.0.1 (testo 2), 16.0.7 (testo 2), 16.0.9 (testo 3), 17.0.1 (testo 2), 17.0.11 già 41.1 (testo 2), 18.0.21 (testo 4), 23.24 (testo 3), 23.24 (testo 4), 25.4 (testo 2), 27.3 (testo 4), 32.0.12 (testo 3), 37.0.10 (testo 3), 43.8 (testo 2).
Prendono atto le Commissione riunite.
Il senatore MALAN (*FdI*) presenta le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 1.11 (testo 2), 2.7 (testo 2), 6.6 (testo 2), 6.24 (testo 2), 10.20 (testo 2), 33.0.11 (testo 2).
La relatrice ROJC (*PD*) riformula l'emendamento 12.100 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, privo della parte dichiarata improponibile.
Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2598/19/1 e 7, G/2598/20/1 e 7, G/2598/21/1 e 7, pubblicati in allegato.
Comunica che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha ritirato gli emendamenti 2.4, 7.49, 10.2, 14.8, 16.0.19, 18.5, 19.0.2, 20.0.7, 23.19, 23.20, 23.31, 23.42, 23.0.8, 23.0.23, 24.0.5, 27.0.1, 27.0.3, 27.0.9, 28.6, 28.0.1, 32.48, 33.0.3, 35.0.14, 36.7, 37.6 e 37.0.7.
Il Gruppo Partito democratico ha ritirato gli emendamenti: 1.5, 6.1, 6.3, 6.11, 6.22, 6.28, 7.2, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.13 (testo 2), 7.37, 10.13, 10.16, 11.7, 11.10, 11.0.1, 13.0.1, 13.0.2, 14.9, 14.11, 15.0.1, 15.0.3, 16.0.5, 17.0.8, 18.1, 18.0.1, 18.0.5, 18.0.14, 20.7, 20.13, 20.0.2, 20.0.15, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.0.1, 21.0.2, 22.3, 23.5, 23.13, 23.21, 23.0.3, 23.0.15, 23.0.22, 24.2, 25.1, 26.2, 27.7, 27.7 (testo 2), 27.12, 27.0.7, 31.2, 32.3, 32.5, 32.28, 32.29, 32.34, 32.47, 32.0.2 e 32.0.2 (testo 2) (trasformati nell'ordine del giorno G/2598/20/1 e 7), 32.0.10, 33.0.5, 34.3, 35.4, 35.5, 35.0.4, 35.0.6, 35.0.15, 37.1, 39.0.2 e 42.0.4, 43.3, 43.6, 43.0.4 e 47.10.
Il Gruppo FI-BP-UDC ha ritirato gli emendamenti 14.15 (testo 3) e 43.0.2.
Il Gruppo Lega ha ritirato gli emendamenti 1.9, 2.11, 3.14, 3.14 (testo 2), 3.26, 5.1, 5.4, 6.23, 7.1, 7.5, 7.20, 7.23, 7.29, 7.32, 7.36, 7.47, 7.55, 8.7, 10.19, 11.12, 11.15, 12.0.2, 12.0.2 (testo 2), 12.10, 12.0.6, 14.2, 14.12, 14.13, 14.14, 14.0.2, 16.1, 16.0.24, 17.1, 17.0.3, 18.20, 18.21, 18.39, 18.50, 18.53, 18.56, 18.60, 18.63, 18.66, 18.69, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.15, 18.0.18, 18.0.22, 20.0.1, 20.0.9, 20.0.10, 20.0.12, 20.0.12 (testo 2), 20.0.13, 20.0.14, 20.0.17, 21.5, 21.8, 22.1, 22.0.1, 23.1, 23.16 (trasformato nell'ordine del giorno n. G/2598/18/1 e 7), 23.28, 23.30, 23.34, 23.0.4, 23.0.9, 23.0.12, 23.0.20, 24.0.1, 25.3, 26.5, 26.7, 26.0.1, 27.3, 27.3 (testo 2), 27.4, 27.5, 27.17, 27.0.5, 32.6, 32.30, 32.39, 32.41, 32.43, 32.50, 32.0.5, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.7, 33.0.13, 35.0.1, 36.1, 36.2, 36.6, 37.0.1, 37.0.5, 39.0.3, 42.0.3, 44.5, 44.16, 44.22, 44.25, 44.40, 44.45, 44.49, 44.52, 44.59, 44.65, 44.68, 44.77, 44.81, 44.90, 44.91, 44.94, 44.96, 44.101, 44.103, 44.106, 44.115, 44.117, 44.124, 44.130, 44.138, 44.141, 44.146, 44.147, 44.150, 44.151, 44.152, 44.158, 44.165, 44.174, 44.177, 44.178, 44.181, 44.189, 44.190, 44.200, 44.212, 44.218, 44.0.2, 45.3, 45.8, 46.4, 46.13, 46.17, 46.18, 46.20, 46.23, 46.0.1, 46.0.2, 47.4, 47.8, 47,13, 47.15, 47.0.3, 47.0.10, 47.0.10 (testo 2) e l' ordine del giorno G/2598/12/1e 7.
Il Gruppo Italia Viva ha ritirato i seguenti emendamenti: 2.12, 3.23, 6.12, 7.51, 7.0.1, 9.2, 12.0.7, 16.0.3, 16.0.8, 16.0.13, 16.0.16, 16.0.21, 18.18, 18.0.8 (testo 2), 20.12, 23.4, 24.0.2, 25.0.6, 28.2, 30.2, 32.11, 32.15, 32.18, 32.20, 32.22, 32.36, 32.38, 32.42, 32.45, 32.46, 32.49 (testo 2), 32.0.6, 32.0.9, 33.0.14, 34.1, 35.0.7, 35.0.10, 35.0.18, 37.9, 37.0.2, 37.0.6, 37.0.9, 38.1, 38.0.2 e 43.0.5.
Prendono atto le Commissioni riunite.
Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) rileva che gli emendamenti 3.21 e 14.4, a sua firma, il cui ritiro è stato annunciato nelle sedute precedenti, sono identici ad altri emendamenti presentati da altri Gruppi. Chiede pertanto di considerarli tra quelli da esaminare, unitamente all'emendamento 14.15 (testo 3).
Poiché non vi sono obiezioni, il PRESIDENTE avverte che la richiesta del senatore Pagano è accolta.
Sottolinea che la Commissione bilancio, sebbene non abbia concluso la sua istruttoria, si è pronunciata su un significativo numero di emendamenti, al cui esame si può pertanto procedere. Propone pertanto di acquisire sin d'ora i pareri dei relatori e quello della rappresentante del Governo su parte degli

emendamenti.
Convengono le Commissioni riunite.
La relatrice ROJC (*PD*) avverte che si pronuncerà innanzitutto, anche a nome dell'altro relatore, senatore Cangini, su emendamenti presentati dall'opposizione.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.8, 1.11 (testo 2) e 2.7 (testo 2) e contrario sull'emendamento 2.13. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.16, 3.22, 6.6 (testo 2), 6.24 (testo 2), 8.4, 10.8, 10.20 (testo 2), 12.8 e 23.0.14. Segnala che l'emendamento 23.0.10 risulterebbe assorbito dalla eventuale approvazione dell'emendamento 23.014. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 24.1, 32.13, 32.19 e 33.0.11 (testo 2).
Passa quindi a esprimere il parere su emendamenti proposti da senatori appartenenti a Gruppi della maggioranza. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.4 (testo 2), 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 3), 2.9 (testo 2), 2.10, gli identici 3.1 e 3.2 (testo 2), 3.3 (testo 2), 3.5, 3.7 (testo 2), 3.10 (testo 2), nonché sugli identici 3.12 e 3.13 e sugli emendamenti 3.19, 3.20 (testo 4) e 4.3 (testo 2). Si riserva di esprimersi sugli emendamenti 6.8 (testo 2) e 6.13 (testo 3).
Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 6.25, 6.26 (testo 2), 7.100 del Governo e 7.20 (testo 2). Si riserva di esprimersi sugli emendamenti 7.21 (testo 2) e 7.22 (testo 2).
Esprime parere contrario sugli emendamenti 7.44, 7.50 e 7.52 e favorevole sugli emendamenti 7.57 (testo 3), 7.0.100 del Governo e 10.1 (testo 2). Si riserva di esprimersi sull'emendamento 10.7 (testo 2), essendone stata preannunciata la riformulazione in un testo 3. Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti 10.4 (testo 3), 10.5, 10.9 e 10.11 (testo 2); il parere è contrario sull'emendamento 11.6. Si riserva di esprimersi sull'emendamento 11.8 ed esprime parere contrario sull'emendamento 11.9.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.11, 12.7, 12.9, 14.5 (testo 4), 14.6 (testo 2), 14.7 (testo 3) e 14.15 (testo 2). Si riserva di esprimersi sull'emendamento 15.0.8 (testo 3) ed esprime parere contrario sull'emendamento 15.0.2.
Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti identici 15.0.5 (testo 2) e 15.0.6 (testo 3). Si riserva di esprimersi sull'emendamento 15.0.7 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 16.0.1 (testo 2).
Invita i proponenti a riformulare gli emendamenti sulla medesima materia nello stesso testo dell'emendamento 16.0.1 (testo 2).
Esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.0.23 (testo 2) e 16.0.24 (testo 2), sugli identici 18.4 (testo 2) e 18.6 e sull'emendamento 18.9 (testo 2). Il parere è contrario sugli emendamenti 18.16, 18.19, 18.21 (testo 2), 18.22, 18.26, 18.31 e 18.75.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.76 e 18.0.21 (testo 4) e contrario sull'emendamento 19.1 (testo 2). Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 19.0.8 e sugli identici 20.1 (testo 2) e 20.2, mentre è contrario sugli emendamenti 20.3, 20.5, 20.9, 20.16, 20.0.4 e 20.0.6.
Si riserva di esprimersi sugli emendamenti 21.5 (testo 3) e 21.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti 21.1 (testo 2), 23.1 (testo 2), 23.10, 23.15, 23.18 (testo 2) e 23.21 (testo 3). Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 23.22, in quanto la norma è già inserita nel cosiddetto "decreto trasporti" (decreto-legge n. 68 del 2022).
Si riserva di esprimersi sull'emendamento 23.24 (testo 3) in attesa della ulteriore riformulazione in un testo 4.
Esprime parere contrario sull'emendamento 23.0.19 e si riserva di esprimersi sull'emendamento 23.0.24. Esprime parere favorevole sull'emendamento 24.0.6 (testo 2) e contrario sull'emendamento 25.2. Il parere è favorevole sull'emendamento 25.4 (testo 2) e contrario sugli emendamenti 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.3.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 25.0.5 e contrario sugli emendamenti 25.0.9 e 25.0.10. Si riserva di esprimersi sull'emendamento 26.1. Esprime parere contrario sull'emendamento 26.0.1 (testo 2). Si riserva di esprimersi sugli emendamenti 27.1 e 27.3 (testo 4).
Esprime parere contrario sugli emendamenti 27.8 (testo 2), 27.9, 27.11 e 28.5. Il parere è favorevole sull'emendamento 28.7 (testo 2). Si riserva di esprimersi sull'emendamento 29.1.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 29.2, 30.2 e 30.3 (testo 2) e favorevole sugli

emendamenti 30.4 (testo 3) e 31.100 del Governo. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 31.3.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 32.1 (testo 2) e contrario sull'emendamento 32.2. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 32.6 (testo 2) e 32.4 (testo 2). Si riserva di esprimersi sull'emendamento 32.23 per un'eventuale riformulazione. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 32.25 e 32.31 (testo 2) e contrario sull'emendamento 32.33 (testo 2). Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 32.53 (testo 2) e contrario sull'emendamento 32.0.1 (testo 2).
Si riserva di esprimersi sull'emendamento 32.0.12 (testo 3). Esprime parere favorevole sull'emendamento 32.0.11. Si riserva di esprimersi, in attesa di una sua riformulazione, sull'emendamento 33.0.4. Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 33.0.10 nel medesimo testo dell'emendamento 33.0.13 (testo 2), su cui il parere è favorevole.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 33.0.16, 34.5 e 34.0.1. Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 35.2, sopprimendo la lettera *a)*.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 35.0.6 (testo 3) e 35.0.9. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 36.8 (testo 4), identico all'originario 36.8, e contrario sugli emendamenti 36.3 (testo 2) e 36.5. Si riserva di esprimersi sull'emendamento 36.0.5 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 37.2 (testo 2).
Esprime parere contrario sull'emendamento 37.8 e favorevole sugli emendamenti 37.10, 37.0.8 e 37.0.10 (testo 3). Invita al ritiro dell'emendamento 38.2, precedentemente dichiarato improponibile e poi riammesso all'esame. Sull'emendamento 39.1 il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento 41.1 (testo 2).
Esprime parere favorevole sull'emendamento 43.2 (testo 4), chiedendo ai presentatori di riformulare in tal senso i rispettivi emendamenti sulla stessa materia, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 43.0.1 e 43.0.3. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 44.14, 44.42, 44.149 (testo 2) e 44.217. Il parere è contrario sull'emendamento 45.1.
Si riserva di esprimersi sull'emendamento 47.0.6. Esprime, infine, parere favorevole sugli identici 48.0.1 e 48.0.2.
Si riserva infine di esprimersi sui restanti emendamenti.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 12.100 (testo 3), 16.100, 17.0.100 e 44.1000. Esprime parere contrario sui subemendamenti 17.0.100/1, 17.0.100/2, 22.100/1 e 44.1000/1. Sui restanti emendamenti sui quali si è pronunciata la relatrice Rojc il parere è conforme a quello dei relatori. Precisa che vi è un parere contrario sull'emendamento 6.6 (testo 2), già riformulato dai proponenti nel medesimo testo dell'emendamento 6.8 (testo 2). Si riserva infine di esprimersi sui restanti emendamenti.
Il senatore MALAN (*FdI*) ritira l'emendamento 23.0.10, che sarebbe assorbito dall'emendamento 23.0.14, sul quale i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole.
Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 3.21 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.20 (testo 4). In assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 14.4 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 14.5 (testo 4). In assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 38.2 e lo ritira. Infine, riformula l'emendamento 43.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 43.2 (testo 4) sul quale ha espresso parere favorevole la relatrice.
Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira gli emendamenti 7.50, 18.26, 20.5 e 27.11.
La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 7.52, 18.31, 20.9, 23.1 (testo 2), 23.22, 25.0.1, 25.0.2, 26.0.1 (testo 2), 27.8 (testo 2), 32.0.1, 32.0.1 (testo 2), 33.0.16, 34.0.1 e 36.5. Riformula l'emendamento 33.0.10 in un testo 2. Riformula poi l'emendamento 35.2, nel senso indicato dalla relatrice in considerazione del parere favorevole sul 33.0.13 (testo 2), in un testo 2, pubblicato in allegato. Ritira l'emendamento 35.0.9.
La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) ritira l'emendamento 27.9.
Il senatore VERDUCCI (*PD*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 21.1 (testo 2) e 23.21 (testo 3) e li ritira. Fa proprio altresì, in assenza del proponente, l'emendamento 35.0.6 (testo 3) e lo ritira. Aggiunge la propria firma all'emendamento 43.2 (testo 4).

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 11.6 e lo ritira. Ritira altresì gli emendamenti 23.0.19, al fine della trasformazione in un ordine del giorno, nonché 44.14. In assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 44.42 e lo ritira. Ritira altresì l'emendamento 44.149 (testo 2). In assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 44.217 e lo ritira.
La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira l'emendamento 25.0.3.
Il senatore TONINELLI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 25.0.9, 25.0.10, 31.3, 34.5, 37.8, 39.1 e 42.1 e li ritira.
La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 29.2.
Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la seduta sarà sospesa al fine di riprendere dopo aver acquisito gli ulteriori pareri della Commissione bilancio che dovessero essere trasmessi.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
La seduta, sospesa alle ore 23,50, riprende alle ore 00,35.
Il PRESIDENTE avverte che è stata presentata la riformulazione dell'emendamento 23.24 (testo 3) in un testo 4, pubblicata in allegato. Propone quindi di avviare le votazioni degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, a partire da quelli sui quali sia stato trasmesso il parere della Commissione bilancio e sui quali si sono espressi favorevolmente i relatori e il Governo, accantonando tutti gli altri, anche in vista di ulteriori ritiri.
Concordano le Commissioni riunite.
Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti.
Accertata la presenza del numero legale, è posto ai voti l'emendamento 1.4 (testo 2), che risulta approvato.
Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti identici 1.7, 1.8 e 1.11 (testo 2).
È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 2.2 (testo 2).
In assenza del proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 2.9 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato.
In assenza del proponente, il senatore VERDUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 3.2 (testo 2).
Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 3.1 e 3.2 (testo 2).
In assenza del proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 3.3 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato.
Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.7 (testo 2).
In assenza del proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 4.3 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato.
Si passa alla votazione degli identici 6.25 e 6.24 (testo 2).
La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, dichiara che si asterrà dalla votazione.
Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 6.25 e 6.24 (testo 2).
In assenza della proponente, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 6.26 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.
Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.100 del Governo.
In assenza dei proponenti, la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) fa proprio l'emendamento 7.44 che, posto ai voti, è respinto.
Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.57 (testo 3).
È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 7.0.100 del Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 11.9 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 11.11.
Il senatore TONINELLI (*M5S*), a nome del Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione.
Posto ai voti, l'emendamento 11.11 è approvato.
Si passa alla votazione degli identici 12.7, 12.8 e 12.9.
In assenza del proponente, la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) fa proprio l'emendamento 12.7.
Previa dichiarazione di astensione del senatore TONINELLI (*M5S*), posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 12.7, 12.8 e 12.9 sono approvati.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 15.0.5 (testo 2) e 15.0.6 (testo 3) sono approvati.
In assenza dei proponenti, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 16.0.23 (testo 2).
Il senatore TONINELLI (*M5S*) preannuncia un voto di astensione sull'emendamento 16.0.23 (testo 2).
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 16.0.23 (testo 2) e 16.0.24 (testo 2) risultano approvati.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 18.4 (testo 2), 18.3 (testo 2), 18.6 e 18.9 (testo 2), fatto proprio dal senatore TONINELLI (*M5S*) in assenza dei proponenti, sono approvati.
Si passa all'esame dell'emendamento 18.0.21 (testo 3).
Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere di semplice contrarietà sui commi 1 e 2 del capoverso 18-*bis* dell'emendamento 18.0.21 (testo 3) e non ostativo sulle sue restanti parti.
In assenza dei proponenti, il senatore VERDUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 18.0.21 (testo 3).
Previa dichiarazione di voto contrario del senatore TONINELLI (*M5S*), l'emendamento 18.0.21 (testo 3), posto ai voti, è approvato.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 20.1 (testo 2) e 20.2 sono approvati.
In assenza dei proponenti, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 20.16 e lo ritira.
La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira l'emendamento 23.15.
Posto ai voti, è approvato l'emendamento 24.0.6 (testo 2).
In assenza dei proponenti, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa propri gli emendamenti 25.0.5 e 28.7 (testo 2) che, posti separatamente ai voti, sono approvati.
In assenza dei proponenti, il senatore VERDUCCI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 30.4 (testo 3) che, posto ai voti, è approvato.
Posto ai voti, è approvato l'emendamento 31.100 del Governo.
In assenza della proponente, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 32.1 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 32.6 (testo 2) e 32.4 (testo 2) sono approvati.
Previa dichiarazione di astensione dei senatori TONINELLI (*M5S*) e PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sono posti ai voti gli identici emendamenti 32.31 (testo 2) e 32.32 (testo 2) che risultano approvato.
In assenza dei proponenti, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 32.53 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.
Si passa all'emendamento 33.0.12 (testo 2).
Dopo che i rispettivi proponenti hanno riformulato in testi 2, pubblicati in allegato, i rispettivi 33.0.10, 33.0.11, 33.0.13 e 33.0.14 in un testo identico al 33.0.12 (testo 2), gli identici emendamenti 33.0.12 (testo 2), 33.0.10 (testo 2), 33.0.11 (testo 2), 33.0.13 (testo 2) e 33.0.14 (testo 2) sono congiuntamente posti ai voti e approvati
Posto ai voti, l'emendamento 36.8 (testo 4) è approvato.
Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 37.2 (testo 2).
In assenza del proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 37.10 che, posto ai voti, risulta approvato.
Alla luce del parere favorevole espresso dalla relatrice sull'emendamento 43.2 (testo 4) gli emendamenti 43.1, 43.4, 43.7 e 43.9 sono riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 43.2 (testo 4).
I senatori LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), SBROLLINI (*IV-PSI*) e DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) aggiungono la propria firma all'emendamento 43.2 (testo 4).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 43.2 (testo 4), 43.1 (testo 2), 43.4 (testo 2), 43.7 (testo 2), 43.8 (testo 2) e 43.9 (testo 2) sono approvati.
Si passa agli emendamenti 48.0.1, 48.0.2 e 48.0.3.
La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*), accogliendo la proposta della relatrice, ritira l'emendamento 48.0.3 (testo 2), riproponendone il testo originario corretto, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 48.0.1 e 48.0.2.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 48.0.1, 48.0.2 e 48.0.3 (testo corretto) sono approvati.
Si passa agli emendamenti precedentemente accantonati.
La rappresentante del GOVERNO invita i proponenti a riformulare gli emendamenti 7.21 e 7.22 in un testo sul quale il parere del Governo sarebbe favorevole. Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.7 (testo 3) e contrario sull'emendamento 11.8 (testo 2). Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 15.0.8 (testo 4).
Invita i proponenti a riformulare gli emendamenti 16.0.1 (testo 2) 16.0.2, 16.0.6, 16.0.7 e 16.0.9 (testo 2), recependo la condizione posta dalla Commissione bilancio e uniformandoli al contenuto dell'emendamento 16.0.1 (testo 2).
Esprime parere contrario sull'emendamento 21.5 (testo 3) e favorevole sugli identici 21.6 e 21.7 (testo 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento 23.24 (testo 4).
Esprime parere contrario sull'emendamento 23.0.24. Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 27.1, in quanto il parere è favorevole soltanto sulla lettera b).
Esprime parere favorevole sull'emendamento 27.3 (testo 4). Si riserva di esprimersi sull'emendamento 29.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti 32.23 e 32.33 (testo 2).
Il parere è favorevole sugli emendamenti 32.0.12 (testo 3), 33.0.4 (testo 2), pubblicato in allegato, e 35.2 (testo 2) mentre è contrario sull'emendamento 47.0.6.
Si riserva infine di esprimersi sull'emendamento 15.0.7.
La senatrice PIRRO (*M5S*), accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 27.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Il senatore TONINELLI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 32.33 (testo 2) e lo ritira, unitamente all'originario 32.33.
La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 21.5 (testo 3).
Il presidente NENCINI (*IV-PSI*) comunica di aver formulato alcune proposte emendative concordate in materia di scuola, che derivano dal lavoro svolto dal relatore Cangini con i Gruppi di maggioranza e che tengono conto delle interlocuzioni con il Governo; a tal fine presenta una riformulazione degli emendamenti 44.126 e 46.9; sottoscrive gli emendamenti 45.2 e 47.14 e li riformula in testi 2. Tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato.
Prendono atto le Commissioni riunite.
Il PRESIDENTE avverte che la seduta sarà sospesa per riprendere dopo un'ora circa.
Prendono atto le Commissioni riunite.
La seduta, sospesa alle ore 1,20, riprende alle ore 2,30.
Il PRESIDENTE propone di annullare la votazione dell'emendamento 18.0.21 (testo 3) in quanto era stato nel frattempo presentato un testo 4, pubblicato in allegato, che espunge i primi due commi, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere di semplice contrarietà.
Convengono le Commissioni riunite.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 18.0.21 (testo 4).
Si passa alla votazione dell'emendamento 18.0.21 (testo 4), già fatto proprio, in assenza dei proponenti, dal senatore VERDUCCI (*PD*).
Il senatore TONINELLI (*M5S*) annuncia, a nome del Gruppo, che si asterrà dalla votazione.
Posto ai voti, l'emendamento 18.0.21 (testo 4) è approvato.
Si passa alla votazione degli identici 2.3 (testo 3) e 2.7 (testo 2).
In assenza dei proponenti, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 2.3 (testo 3).
La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione.
Posti ai voti, gli emendamenti identici 2.3 (testo 3) e 2.7 (testo 2) sono approvati.
Posto ai voti, l'emendamento 3.5 è approvato.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.20 (testo 4) e 3.21 (testo 2) sono approvati.
Si passa agli identici 7.21 (testo 2) e 7.22 (testo 2).
In assenza del proponente, il senatore VERDUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 7.21 (testo 2).
In assenza del proponente, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 7.22 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 7.21 (testo 2) e 7.22 (testo 2) sono approvati.

È poi approvato l'emendamento 10.7 (testo 3), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 10.1 (testo 2), 10.3, 10.4 (testo 3) 10.5, 10.8, 10.9, 10.10 e 10.11 (testo 2).
Posto ai voti, è approvato poi l'emendamento 10.20 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 14.4 (testo 2) e 14.5 (testo 4) sono approvati.
Posto ai voti, l'emendamento 14.7 (testo 3) è approvato.
In assenza dei proponenti, il senatore VERDUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 15.0.8 (testo 4) che, posto ai voti, è approvato.
È quindi posto ai voti l'emendamento 16.100 dei relatori, che risulta approvato.
Si passa all'emendamento 16.0.1 (testo 2) e alle altre proposte in materia di Agenzia delle entrate e dei monopoli.
Il senatore PARRINI (*PD*), accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 16.0.1 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.
Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.0.1 (testo 3) e ritira gli emendamenti 16.0.2 e 16.0.6.
La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 16.0.7 (testo 2) in un testo 3, identico all'emendamento 16.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato.
La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 16.0.8 in un testo 2, identico all'emendamento 16.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato.
Il senatore TONINELLI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 16.0.9 (testo 2) e, accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, lo riformula in un testo 3, identico all'emendamento 16.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato.
La senatrice GRANATO (*CAL-Alt-PC-IdV*) accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 16.0.10 in un testo 2, identico all'emendamento 16.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 16.0.1 (testo 3), 16.0.7 (testo 3), 16.0.8 (testo 2), 16.0.9 (testo 3) e 16.0.10 (testo 2) sono approvati.
La relatrice ROJC (*PD*), recependo la condizione posta dalla Commissione bilancio, riformula l'emendamento 12.100 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 12.100 (testo 4) è approvato
Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 17.0.100/1 e 17.0.100/2, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono respinti.
È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 17.0.100 dei relatori.
Si passa agli emendamenti 17.0.1 (testo 2) e 17.0.11 (già 41.1 (testo 2)).
La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ritiene che l'emendamento 17.0.11 debba essere considerato assorbito dalla votazione dell'emendamento 17.0.1 (testo 2).
Il PRESIDENTE propone di riformulare l'emendamento 17.0.11 in un testo 2 identico al 17.0.1 (testo 2).
Il senatore PARRINI (*PD*) sottolinea che, come in altre occasioni, si debba prendere come punto di riferimento un emendamento, riformulato secondo le indicazioni del Governo, a cui gli altri emendamenti simili si possono conformare di conseguenza. In tali casi, pertanto, i due emendamenti devono essere votati congiuntamente.
La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 17.0.11 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 17.0.1 (testo 2) e 17.0.11 (testo 2) sono approvati.
Posto ai voti, l'emendamento 18.77 già 18.0.10 (testo 2) è approvato.
Previa dichiarazione di voto contrario del senatore TONINELLI (*M5S*), è posto ai voti l'emendamento 18.0.100 dei relatori, che risulta approvato.
Si passa agli emendamenti identici 21.6 e 21.7 (testo 2).
In assenza dei proponenti, il senatore VERDUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 21.6.

In assenza dei proponenti, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 21.7 (testo 2).
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 21.6 e 21.7 (testo 2) sono approvati.
In assenza dei proponenti, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 23.24 (testo 4) che, posto ai voti, è approvato.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 24.1 e 27.3 (testo 4) sono approvati.
In assenza dei proponenti, il senatore VERDUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 32.0.12 (testo 3).
Il senatore TONINELLI (*M5S*) dichiara l'astensione del suo Gruppo.
Posto ai voti, l'emendamento 32.0.12 (testo 3) è approvato. Risulta dunque assorbito l'emendamento 32.0.11.
Previa dichiarazione di astensione del senatore TONINELLI (*M5S*), è quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 33.0.4 (testo 2).
In assenza dei proponenti, il senatore VERDUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 37.0.10 (testo 3).
Previa dichiarazione di astensione del senatore TONINELLI (*M5S*), è quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 37.0.10 (testo 3).
La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira l'emendamento 43.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2598/21/1 e 7, pubblicato in allegato.
La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 43.0.3 e aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2598/21/1 e 7.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 47.0.5 e 47.0.6 sono respinti.
Il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame e di posticipare la seduta, già convocata per le ore 9,30 di domani, venerdì 17 giugno, alle ore 12, per consentire alla Commissione bilancio di pronunciarsi su ulteriori emendamenti.
Convengono le Commissioni riunite.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, venerdì 17 giugno, alle ore 9,30 è posticipata alle ore 12.
Prendono atto le Commissioni riunite.
La seduta termina alle ore 3.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2598

G/2598/17/1 e 7 (già 23.0.18)
Collina, Valente

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionali di ripresa e resilienza (A.S. 2598);

Permesso che,

il Consiglio Europeo Straordinario del 31 maggio 2022, nel documento conclusivo (https://www.consilium.europa.eu/media/56586/2022-05-30-31-euco-conclusions-it.pdf), ha sottolineato, come priorità a breve termine, l'importanza delle fonti energetiche interne per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

la questione della transizione energetica nel nostro Paese, in termini prospettici, è strettamente connessa ad una programmazione attendibile e prevedibile del mix delle fonti energetiche in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico interno e il mantenimento della competitività del nostro sistema economico. A tal fine, pertanto, emerge in tutta evidenza, anche alla luce delle recenti vicende geopolitiche internazionali, l'esigenza di individuare il mix delle fonti

energetiche che il nostro Paese dovrà avere nei prossimi dieci anni e programmare gli adeguati investimenti in funzione di tale obiettivo;

l'esempio più importante in questo momento è dato dalla Danimarca, che ha provveduto a programmare la propria transizione energetica definendo la sua indipendenza dalle forniture russe e valutando l'incidenza del gas naturale nel mix delle fonti energetiche interne. Tali scelte hanno portato la Danimarca a programmare investimenti sull'eolico ma anche sul gas naturale, dotandosi di strutture e piattaforme per le estrazioni del gas dal mare del Nord prospiciente il paese;

la Danimarca è un Paese con meno di 6 milioni di abitanti, non è membro del G7 e non è una potenza economica mondiale come l'Italia. Tuttavia, con le scelte intraprese, sta dimostrando di programmare una transizione energetica credibile, pur in un contesto molto complicato come quello attuale;

Considerato che,

per l'Italia, gli obiettivi europei fissati negli impegni del *Fit for 55* sono una priorità strettamente connessa con l'implementazione delle energie rinnovabili, la transizione energetica ha oggi un senso se si riesce a mantenere in equilibrio la sostenibilità economica con quella sociale ed ambientale. Ciò significa che, nel programmare il cambiamento del mix delle fonti energetiche e delle tecnologie energetiche, il Paese dovrà essere in grado di garantire il mantenimento la propria competitività sui mercati internazionali e il mantenimento, se non il miglioramento, dei livelli occupazionali in tutti i settori manifatturieri;

alla luce dell'attuale situazione, occorre quindi programmare con urgenza quale sarà il mix energetico del nostro paese nel 2040 e quale quota il Paese intende riservare alla fonte energetica del gas naturale e all'interno di questa quota quale sarà da attribuire alle produzioni di gas nazionale in funzione della sicurezza degli approvvigionamenti per la competitività del nostro mondo produttivo;

tale programmazione si rende necessaria per dare con chiarezza un ruolo alle produzioni nazionali di gas in un'ottica di transizione del sistema produttivo, soprattutto gli *hard to abate sectors* o anche per esempio per la gestione della sicurezza degli stoccaggi;

l'attuale condizione geopolitica ed economica richiede giustamente di spingere quanto più possibile sul fronte delle fonti rinnovabili ma anche di diversificare quanto più possibile le fonti di approvvigionamento energetico del Paese, messe a forte rischio a seguito dello scoppio del conflitto armato in Ucraina e dalla condizione di dipendenza del nostro Paese dal gas russo;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, in considerazione dei suddetti rischi, ha evidenziato a più riprese la necessità di sostenere l'approvvigionamento energetico del Paese anche attraverso un maggiore utilizzo delle fonti energetiche interne, tra cui l'incremento della produzione nazionale di gas, drasticamente ridotta nel corso degli ultimi anni;

Tutto ciò premesso,

impegna il governo:

a definire, in linea con le priorità a breve termine individuate nel documento conclusivo del Consiglio Europeo del 31 maggio 2022, la strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali al fine di determinarne un maggiore sfruttamento utile a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento della competitività del nostro sistema produttivo manifatturiero per tutta la durata del periodo della transizione energetica, anche attraverso la revisione del PiTesai in ragione della mutata situazione internazionale che influisce negativamente non solo nel breve periodo ma anche nel lungo periodo.

G/2598/18/1 e 7 (già 23.16)

Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di produzione e consumo di

idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni, per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino;

secondo i dati dell'osservatorio ANBI sulle risorse idriche, il livello dei grandi laghi ai piedi delle Alpi risulta nettamente inferiore alla media di stagione, con l'eccezione del Garda, condizione che mette a rischio la disponibilità idrica dell'intero bacino del Po;

in pianura Padana tutti i fiumi sono in sofferenza, con le portate del Po in progressivo calo: attualmente si registrano 790,3 metri cubi al secondo, valori che si registrano solitamente in giugno-luglio, mentre la media del periodo è 1.252 metri cubi al secondo;

il consorzio sta operando per incrementare la capacità di stoccaggio delle acque tramite un aumento della capacità di invaso da mettere a servizio del territorio bolognese e del suo sistema produttivo con interventi strutturali, in grado di fornire risposte di lungo periodo per uscire dalla logica emergenziale e aumentare la resilienza del territorio in seguito ai cambiamenti climatici ed alle ricorrenti siccità;

l'autorità distrettuale del fiume Po ha espresso forte preoccupazione per il perdurare della crisi idrica, che potrebbe rendere piuttosto difficile l'imminente stagione primaverile per l'agricoltura e il territorio dell'intero distretto padano;

il totale della riserva idrica invasata nei grandi laghi, negli invasi artificiali e sotto forma di manto nevoso è in continua diminuzione ed oggi risulta inferiore alla media del periodo 2006-2020 del 51 per cento;

il comparto agroalimentare delle regioni del bacino del Po è fortemente messo in difficoltà a causa della siccità;

ai fabbisogni idrici si aggiungono i fabbisogni di energia pulita, in particolare quella idroelettrica derivante da invaso è sempre stata considerata la migliore delle energie alternative, in quanto disponibile quando serve e non ad intermittenza come la eolica o la fotovoltaica;

i bacini irrigui potrebbero rappresentare una riserva idrica utile per scongiurare i danni derivanti dai fenomeni siccitosi sempre più frequenti, consentendo di mettere in sicurezza la fornitura di acqua utile al comparto agroalimentare nei periodi di maggiore fabbisogno e consentendo produzione di energia elettrica,

impegna il Governo

ad avviare il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprensivo delle indagini geologiche e delle opere da eseguire per la realizzazione di dighe nel Bacino del Po e dei relativi invasi.

G/2598/19/1 e 7 (già 43.0.2)

Papatheu, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

l'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale;

i trattamenti economici a titolo risarcitorio, previsti per le vittime civili e gli orfani di guerra, non vengono aggiornati da oltre trent'anni;

alla luce del mutato contesto socioeconomico, dati i recenti accadimenti a carattere internazionale come la pandemia COVID il conflitto russo-ucraino, occorre adeguare tali trattamenti economici a titolo risarcitorio;

è utile segnalare come la legislazione italiana sui trattamenti pensionistici di guerra, considerata una tra le più avanzate al mondo, stabilisce che "la pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal

presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto";

ciò nonostante, l'impianto normativo per l'erogazione dei risarcimenti per i disabili guerra è ancora caratterizzato da lunghe complessità burocratiche e da un'assenza di aggiornamento degli importi previsti da oltre 30 anni, rendendo nullo il riconoscimento e l'intento risarcitorio precedentemente citato;

i citati trattamenti risarcitori afferiscono ad un unico capitolo di spesa, il 1316, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Negli ultimi cinque anni il citato capitolo ha registrato un avanzo medio annuo crescente di oltre 168 milioni all'anno, registrando, nel 2019 un'economia di spesa di oltre 233 milioni di euro. Alla luce del costante e provato decremento della platea di riferimento (dovuto all'aumento della mortalità dei precettori) e, in considerazione del costante avanzo economico, gli oneri di un aumento del 10% sarebbero interamente ricompresi nell'ambito degli avanzi inutilizzati del citato capitolo 1316 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

impegna il Governo:

a prevedere nel primo provvedimento utile l'aumento del 10%, a partire dal 1° gennaio 2023, dei trattamenti economici per le vittime civili e orfani di guerra, i cui oneri sono ricompresi nell'ambito degli avanzi inutilizzati del citato capitolo 1316 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

G/2598/20/1 e 7 [già 32.0.2 e 32.0.2 (testo 2)]

Collina

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (A.S. 2598);

Permesso che,

la transizione digitale, obiettivo al cuore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, richiede l'adozione a tutti i livelli istituzionali di un'adeguata strategia di *cybersicurezza*, che garantisca la resilienza cibernetica e contribuisca all'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

Rilevato che,

la Missione 1, Componente 1, del PNRR (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA) prevede l'investimento 1.5 interamente dedicato alla *cybersecurity*, con uno stanziamento di 0,62 miliardi di euro finalizzati: a rafforzare i presidi di front-line per la gestione degli *alert* e degli eventi a rischio intercettatati verso la PA e le imprese di interesse nazionale; a costruire e rendere più solide le capacità tecniche di valutazione e audit continuo della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate per l'erogazione di servizi critici da parte di soggetti che esercitano una funzione essenziale; a investire nell'immissione di nuovo personale sia nelle aree di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico diretto contro singoli cittadini, sia in quelle dei comparti preposti a difendere il paese da minacce cibernetiche; a irrobustire gli *asset* e le unità *cyber* incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce *cyber*,

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere che le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché la Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, siano tenuti a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di *cybersicurezza* e a comunicare,

negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di *cybersicurezza*;

a prevedere altresì che le predette amministrazioni prevedano criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto dei beni e servizi ICT per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

G/2598/21/1 e 7 (già 43.0.1)

Garruti, Pirro, Pirovano, Gallone, Montevecchi, Dell'Olio

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

premesso che:

l'articolo 43 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra;

considerato che:

la legislazione italiana sui trattamenti pensionistici di guerra, considerata una tra le più avanzate al mondo, stabilisce che "la pensione, assegno o indennità di guerra [...] costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto."

ciò nonostante, l'effettiva erogazione dei risarcimenti per i disabili guerra è ancora caratterizzata da lunghe complessità burocratiche e da un'assenza di aggiornamento da oltre 30 anni degli importi previsti, rendendo di fatto nullo il riconoscimento e l'intento risarcitorio precedentemente citato;

i citati trattamenti risarcitori, afferiscono ad un unico capitolo di spesa, il 1316, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

negli ultimi cinque anni il citato capitolo ha registrato un avanzo medio annuo crescente di oltre 168 milioni all'anno, registrando, nel 2019 un'economia di spesa di oltre 233 milioni di euro;

alla luce del costante e provato decremento della platea di riferimento e in considerazione del costante avanzo economico, gli oneri derivanti da un incremento del 10 per cento dei trattamenti citati sarebbero interamente ricompresi nell'ambito degli avanzi inutilizzati del citato capitolo 1316 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

impegna il Governo:

a prevedere in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio l'incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2023 dei trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, degli assegni per decorazioni al valor militare e degli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

Art. 1

1.4 (testo 2)

Ricciardi

Al comma 1, dopo le parole: «della pubblica amministrazione», *aggiungere le seguenti:* «e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.».

1.11 (testo 2)

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Al comma 2, dopo le parole: «entro il 30 giugno 2022» *inserire le seguenti:* «, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 2

2.2 (testo 2)

Toninelli, Pavanelli

Al comma, 1, capoverso "Art. 35-ter*", comma 2, sostituire le parole*: «un indirizzo PEC», *con le seguenti*: «un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale»

2.3 (testo 3)

Mantovani, Croatti

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.»;

b) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti»*, con le seguenti:* «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso».

2.7 (testo 2)

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.»;

b) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti»*, con le seguenti:* «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso».

Art. 3

3.2 (testo 2)

Vattuone, Verducci

Al comma 1, capoverso «Art. 35-*quater*», al comma 1, alinea, dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: "ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,".

3.20 (testo 4)

Marcucci, Parrini

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti "31 dicembre 2024".

"4-*ter* A decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3.21 (testo 2)

Pagano

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti "31 dicembre 2024".

"4-*ter* A decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 6

6.6 (testo 2)

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies *sostituire le parole*: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" *con le seguenti*: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."

6.13 (testo 3)

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentita la stipula di accordi per l'utilizzo, presso le centrali di committenza degli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane, di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso le amministrazioni che fruiscono delle predette centrali di committenza.

6.24 (testo 2)

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 8, le parole «fino al 30 giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 30 settembre 2022».

6.26 (testo 2)

Russo, Toninelli

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 29, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: " Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more della approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.»

Art. 7

7.21 (testo 2)

Misiani, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole*:* «adeguato supporto alla» sono sostituite dalle seguenti*:* «adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di

milestone e *target* dei progetti di».

7.22 (testo 2)

Presutto, Toninelli

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole*:* «adeguato supporto alla» sono sostituite dalle seguenti*:* «adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di *milestone* e *target* dei progetti di».

7.36 (testo 2)

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro e riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.38 (testo 2)

Modena

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

" 2 -*bis*. A decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro e riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

Art. 10

10.1 (testo 2)

Stefano

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.4 (testo 3) (id. a 10.4)

Croatti, Mantovani, Toninelli

Al comma 1 sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.7 (testo 3)

Rampi, Valente, Marcucci, Parrini

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole*: «da almeno due anni»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente*: «1-*bis.* All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per il personale in quiescenza delle Fondazioni liriche di cui all'articolo 6, della legge 14 agosto 1967, n. 800 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

10.20 (testo 2)

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa, Barbaro

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo

è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

Art. 12

12.100 (testo 4)

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-*bis*) è sostituita dalla seguente: "c-*bis*) *il vice Presidente, se nominato*.";

b) Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-*ter*. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni»;

c) Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-*bis*) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro della pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.»;

d) al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-*bis*) all'articolo 14, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

e-*ter*) il comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 è abrogato.»

e.) al comma 3, sostituire le parole "lettere b), c) ed e)" con le seguenti "lettere c), e) ed e-*bis*)";

f.) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere 0a), b-*bis*) ed e-*ter*), quantificati in euro 330.537, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.";

12.100 (testo 3)

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-*bis*) è sostituita dalla seguente: "c-*bis*) *il vice Presidente, se nominato*.";

b. Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-*bis*. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.
4-*ter*. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni»;

c. Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-*bis*) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro della pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.»;

d. al comma 1, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti:
«e-*bis*) all'articolo 14, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023»
e-*ter*) il comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 è abrogato.»

e. al comma 3, sostituire le parole "lettere b), c) ed e)" con le seguenti "lettere c), e) ed e-*bis*)"

f. al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere 0a), b-*bis*) ed e-*ter*), quantificati in euro 330.537, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 307.";

12.100 (testo 2)

I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, lettera a) premettere le seguenti:
0a) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Al fine di sviluppare ulteriori percorsi di formazione che favoriscano l'integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel settore della Pubblica amministrazione, nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria, della ricerca e quello dell'accesso sempre più qualificato nella Pubblica amministrazione, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione può prevedere nella propria offerta formativa l'erogazione anche di Corsi di alta formazione e di perfezionamento post lauream.

3-*bis*. La Scuola Nazionale dell'Amministrazione, previo accreditamento ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera a), relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, comunque non inferiore a sei, individuati anche tra professori universitari sulla base di una convenzione con l'Ateneo di appartenenza secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può altresì emanare bandi per corsi di dottorato in Scienze della Pubblica amministrazione, e in favore di un massimo di otto candidati, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità."

00a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-*bis*) è sostituita dalla seguente: "c-*bis*) *il vice Presidente, se nominato*.";

a. Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-*bis*. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.
4-*ter*. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni»;
b. Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-*bis*) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro della pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.»;
c. al comma 1, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti:
«e-*bis*) all'articolo 14, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023»
e-*ter*) il comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 è abrogato.
»
d. al comma 3, sostituire le parole "lettere b), c) ed e)" con le seguenti "lettere c), e) ed e-*bis*)"
e. al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere 0a), b-*bis*) ed e-*ter*), quantificati in euro 330.536,92, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.".

Art. 14

14.4 (testo 2)

Damiani, Modena, Saccone, Pagano

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.5 (testo 4)

Faraone, Sbrollini

All'articolo 14, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.7 (testo 3)

Verducci, Castellone, De Petris, Gallone, Laniece, Malpezzi, Nencini, Saponara

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(*Gruppi e settori scientifico-disciplinari*)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

a. sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
b. sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c. possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed alla indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d. sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione ed all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.».

6-*ter*. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all' adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della

legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

6-*quater*. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

6-*quinquies*. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti «decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

6-*sexies*. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al secondo periodo, ovunque ricorra, la parola «frontale» è sostituita dalle seguenti «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;
b. al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni: la parola «frontale» è sostituita dalle seguenti «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;dopo le parole «della diversità dei» sono inserite le seguenti: «gruppi e dei»;le parole «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

6-*septies*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Contratti di ricerca)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare

l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

6-*octies*. All'articolo 35, comma 3, lettera e-*ter*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al primo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
b. al secondo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o al contratto di ricerca».

6-*novies*. Le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di

curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

6-*decies*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando»;

b. al comma 2:

1. all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;
2. alla lettera *a)*, le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare»;
3. alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;
4. la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato»;

c. il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto»;

d. al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

e. il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di

esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;

f. il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.»;

g. il comma 7 è abrogato;

h. al comma 8:

1. il primo periodo è soppresso;
2. al secondo periodo, le parole: «lettera *b)*,» sono soppresse;

i. al comma 9, le parole: «, lettere *a)* e *b)*,» sono soppresse;

l. al comma 9-*ter*, le parole: «, lettera *b)*,», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;

m. dopo il comma 9-*ter* è aggiunto il seguente:

«9-*quater*. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

6-*undecies*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera *b)*» fino alla fine del comma sono soppresse;
b. all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera *b)*,» sono soppresse.

6-*duodecies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*decies* e 6-*undecies* si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*terdecies*. Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto.

6-*quaterdecies*. Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il termine di cui al presente comma, le università, le istituzioni il cui diploma di

perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all' adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*quinquiesdecies*. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*septies* del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

6-*sexiesdecies*. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*septiesdecies*. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*duodevicies*. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini

dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

6-*undevicies*. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione dalle procedure di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, disposta dal comma 6-*decies*, lettera *b)*, numero 3), del presente articolo non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*vicies*. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.».

6-*vicies semel*. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*vicies* del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al comma 6-*vicies* prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6-*vicies bis*. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con

conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, siprovvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-*ter* del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

6-*vicies ter*. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse."

6- *vicies quater*. Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.338 del 2000 nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari aventi le caratteristiche indicate dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98."

14.15 (testo 3)

Giro, Vitali

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'art.1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche.";

b) al comma 8 dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

"l-*bis*) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l-*ter*) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo diversa disciplina contrattuale.";

4-ter. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, , gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021 sono

mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.».

Art. 15

15.0.6 (testo 3)

Valente, Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"**Art. 15-*bis***

(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis* (*Disposizioni in materia di personale*).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.121.470 per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo;

b) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione

del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

15.0.8 (testo 4)

Nannicini, Misiani, Matrisciano, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Disposizioni in materia di patronati e disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole *",* fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse.

2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica, nel rispetto dell'art. 64, comma 2 quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato. Il finanziamento è erogato agli Istituti di Patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

Art. 16

16.0.1 (testo 2)

Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. All'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità.".
2. Al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo

n. 165 del 2001'.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dal 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 ed euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

16.0.7 (testo 2)

Vitali, Modena, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. All'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità.".
2. Al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001'.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dal 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 ed euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

16.0.9 (testo 3)

Vaccaro, Toninelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. All'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità.".

2. Al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001'.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dal 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 ed euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

Art. 17

17.0.1 (testo 2)

Modena, Mirabelli, Maiorino, Lomuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;

c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con

immissione in possesso non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023**,** si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti; "per l'anno 2022" e le parole da: "1231" a "e 123" sono sostituite dalle seguenti: "120".

4. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.".».

17.0.6 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

*Dopo l'*articolo, *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

1**.** A decorrere dal 9 marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.».

17.0.11 (testo 3) [già 41.1 (testo 2)]

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione

giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;

c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in possesso non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023**,** si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti; "per l'anno 2022" e le parole da: "1231" a "e 123" sono sostituite dalle seguenti: "120".

4. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.".».

17.0.100/1

Candiani

All'emendamento 17.0.100, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "iscritti in pubblici registri" sono inserite le seguenti "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso".

1-*ter*. L'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-*ter*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

17.0.100/2

Pirovano, Augussori, Riccardi

All'emendamento 17.0.100, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2.bis. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.".

2.ter: Agli oneri finanziari derivanti dal comma 3, pari a euro 80.078 nell'anno 2024, euro 80.078 nell'anno 2025, euro 83.360 nell'anno 2026, euro 82.533 nell'anno 2027 ed euro 84.557 nell'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 3.

2.quater: All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto i limiti di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.".

2. quinquies: Agli oneri finanziari derivanti dal comma 5, pari a euro 83.107 nell'anno 2023, euro 83.107 nell'anno 2024, euro 85.131 nell'anno 2025, euro 84.304 nell'anno 2026 ed euro 86.328 nell'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 5 e della durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 5.».

Art. 18

18.9 (testo 2)

Di Piazza, Mantovani, Toninelli

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.0.21 (testo 4)

Rossomando, Manca, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Misure per favorire l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028 da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché alla assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive".

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, da calcolarsi ai sensi del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), Entro i successivi 45 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

4. La richiesta del parere di cui al comma 3 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Per le finalità i cui al comma 3 e 6, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112),

l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4 entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 ed a 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022, ed a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

9. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonché alle procedure che prevedono l'espressione del CIPESS.

10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.

11.Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7.bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge.".

18.0.21 (testo 3)

Rossomando, Manca, Taricco, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Misure per favorire l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all' articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

2. All'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR."

3. All'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028 da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché alla assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive".

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5. Le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, da calcolarsi ai sensi del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in

particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), Entro i successivi 45 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

6. La richiesta del parere di cui al comma 5 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

7. La richiesta del parere di cui al comma 5 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

8. Per le finalità di cui al comma 5, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Per le finalità i cui al comma 5 e 8, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4 entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 ed a 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022, ed a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a

3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

10. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonché alle procedure che prevedono l'espressione del CIPESS.

11. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso nonché all'articolo 26, dopo il comma 14, inserire il seguente: "14-*bis*. All'art. 144, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole "in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti" sono abrogate.

12. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7.bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge.".

Art. 22

22.100/1

Pirovano, Augussori, Riccardi, Rivolta, Calderoli, Romeo

Dopo il comma 2 -bis è aggiunto il seguente:

2- ter "Le risorse per gli interventi di cui all'art. 30, comma 14 ter, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021/2027, di cui all'art.1, comma 177 della legge 30 dicembre n. 178. Le risorse sono ripartite in 12,5 milioni annui dal 2023 al 2026 e sono attribuite con successiva delibera CIPESS"

Art. 23

23.24 (testo 4)

Girotto, Toninelli

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'alinea, dopo le parole: "produzione di idrogeno", sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,".

5-*ter*. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

"9-*ter*. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse."».

23.24 (testo 3)

Girotto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'alinea, dopo le parole: "produzione di idrogeno", sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,".

5-*ter*. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

"9-*ter*. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.".

5-*quater*. In deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti, sino al 31 dicembre 2023, gli Enti locali e le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, garantendo in ogni caso idonee forme di pubblicità, possono affidare con procedure semplificate, e a valore di mercato, a soggetti privati, anche su istanza dei medesimi, aree o infrastrutture nella propria disponibilità, destinate alla realizzazione di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

5-*quinquies*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), sono individuate le modalità attuative di quanto disposto dal comma 5-*quater*. L'Autorità nazionale anticorruzione può definire, anche attraverso linee guida e atti tipo, modalità idonee a standardizzare le procedure e la modulistica a disposizione degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni per le finalità di cui al citato comma 5-*quater*.»

Art. 24

24.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*

(Disposizioni urgenti per i territori colpiti da eventi sismici)

1. Al fine di favorire il completamento del processo di ricostruzione nei territori colpiti da eventi

sismici, anche in relazione agli obiettivi strategici degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, al comma 1, dell'art. 20-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: "e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non ricompresi nei crateri sopra indicati, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015."

2. Al comma 2 dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: "dal 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 6 aprile 2009" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

Art. 25

25.4 (testo 2)

Pazzaglini, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai Comuni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all' articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 , è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 13.522.000 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 27

27.1 (testo 2)

Giuseppe Pisani, Pirro, Romano

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire la parola:* «prevenzione», *con la seguente*: «protezione»,

2) *al comma 3:*

a) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e avvalendosi del referto epidemiologico come definito dalla legge 22 marzo 2019, n. 29»;

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «prevenzione», *con la seguente*: «protezione».

27.3 (testo 4)

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu, Marin, Doria, Binetti

Al comma 1, dopo le parole: «e climatici» *inserire le seguenti*: «e delle zoonosi».

27.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27- bis

(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 28

28.7 (testo 2)

Mantovani, Toninelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Lo statuto definisce» inserire le seguenti: «la missione della società, anche in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,»;

b) dopo il comma 7 inserire il seguente: «*7*-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati, infrastrutture e comunque beni strumentali, effettuati da parte delle amministrazioni di cui al comma 1 nei confronti della società di cui al presente articolo, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.»

Art. 30

30.4 (testo 3)

Nannicini, Verducci

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", inserire le seguenti: ", integrati ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,";

b) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-*bis*. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3-*bis*, comma 4, le parole da ", anche ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del comma, sono soppresse; infine, è aggiunto il seguente periodo: "La violazione della presente disposizione è regolata dall'articolo 18-*bis*.";

2) all'articolo 18-*bis* dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8- bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";

3) all'articolo 62, comma 2-*bis*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-*bis*.";

4) all'articolo 64, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi dei richiedenti, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50- ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

8-*ter*. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 7- novies, è aggiunto il seguente: 7-*decies*. Per le medesime finalità di cui al comma 7-*quinquies*, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle

condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano complementare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, per 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versate all' entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole "e in materia di Codice dell'amministrazione digitale).

Art. 32

32.1 (testo 2)

Mantovani, Toninelli

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «della strategia nazionale dei dati pubblici,» *inserire le seguenti* «anche con riferimento al riuso dei dati aperti,»

32.30 (testo 2)

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", è aggiunta la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", è aggiunta la seguente: "successivamente";

b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,".

32.53 (testo 2)

Quarto, Pavanelli, Toninelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».

32.0.12 (testo 3)

Pittella, Manca, Collina, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

1.Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 -Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*ter*, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

b) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la parola «Partecipano»

con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; f) all'articolo 30-*ter*, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti

«commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-*ter*, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.»;

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30sexies, comma 2,»;

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma *1;».*"

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è abrogato il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017.»

Art. 33

33.0.4 (testo 2)

Steger

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 30 settembre 2022, è determinata l'entità del finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo di 75 milioni di euro, agli interventi, valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022 secondo le medesime modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento di interventi relativi al trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati, per ciascuna annualità, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede:

a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 - 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.0.10 (testo 2)

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33- *bis*

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

33.0.11 (testo 2)

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 33-*bis.***

(*Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di

incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

33.0.12 (testo 2)

L'Abbate, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pavanelli, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 33- *bis***

(*Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

33.0.13 (testo 2)

Pergreffi, Montani, Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 33-*bis***

(*Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

33.0.14 (testo 2)

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(*Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

Art. 35

35.2 (testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele

Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 121, il comma 7 - *bis* e` sostituito dal seguente:

"*7*-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consulti- vo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti*:* 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli ap-

palti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 mi- lioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 200 mi- lioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte eccedente i 500 mi- lioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque compo-

nenti:

1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli ap- palti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro.".».

Art. 36

36.8 (testo 4) (id. a 36.8)

Rampi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

2-*ter*. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.».

Art. 37

37.0.10 (testo 3)

Manca, Misiani, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*. All'articolo 10-*quinquies* del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-*bis* e 49-*ter*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."»

37.0.10 (testo 2) (id. a 37.0.10)

Manca, Misiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*. All'articolo 10-*quinquies* del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente:<< 1-*bis*. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, già avviate su istanza depositata dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.>>

Art. 43

43.1 (testo 2)

Airola, Pirro, Castaldi, Donno

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) al comma 4, sostituire la lettera *b)* con la seguente: «*b)* le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

43.2 (testo 4)

Parrini, Valente, D'Alfonso, Laniece, Sbrollini, De Petris, Rojc, Verducci

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) al comma 4, sostituire la lettera *b)* con la seguente: «*b)* le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a

titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

43.4 (testo 2)

Nencini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) *al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente*: «*b)* le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole*: «trenta giorni» *con le seguenti*: «centottanta giorni».

43.7 (testo 2)

Castaldi, Donno

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) *al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente*: «*b)* le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole*: «trenta giorni» *con le seguenti*: «centottanta giorni».

43.8 (testo 2)

Pagano

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile,

anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) al comma 4, sostituire la lettera *b)* con la seguente: «*b)* le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della

Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

43.9 (testo 2)

Salvini, Augussori, Pirovano, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) *al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente*: «*b)* le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole*: «trenta giorni» *con le seguenti*: «centottanta giorni».

Art. 44

44.126 (testo 2)

Nencini

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 44

(*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «?Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso?»;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«?Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti).

1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta

formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter* dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-*bis*, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo).

1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 5-*bis* dell'art. 2-*bis*;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter*, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi

speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

«Capo I-*bis*

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-*bis* (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale).

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza, ovvero, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al venti per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle

classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al comma 4 definisce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il decreto di cui al comma 4, sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2-*ter* - (Abilitazione all'insegnamento).

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis*, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e

tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.

d-*bis*) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-*bis*. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - (Requisiti di partecipazione al concorso).

1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124?».

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «?Periodo di prova e immissione in ruolo?»;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo).

1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-*bis*, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.?»;

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente: «Capo IV-*bis*

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-*bis* (Scuola di alta formazione dell'istruzione).

1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard

di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-*ter*;

c-*bis*) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento

all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNNR, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16-*ter* (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un incentivo stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione all'incentivazione di cui al comma 4, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione che viene ripartito tra le istituzioni scolastiche in proporzione al numero di docenti di ruolo in servizio. Il riconoscimento di detta incentivazione, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'erogazione dell'incentivazione avverrà, da parte del Ministero dell'istruzione, a seguito degli esiti delle valutazioni trasmessi dalle singole istituzioni scolastiche. La dotazione del suddetto Fondo si determina grazie ai minori oneri derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia che tiene conto dell'andamento demografico e dei flussi migratori a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Il risparmio corrispondente all'adeguamento dell'organico dell'autonomia, relativo all'anno scolastico 2025/2026, incrementa il fondo di cui all'articolo 40 del CCNL 2016/2018. Con l'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento dell'organico, sono annualmente individuate le risorse del Fondo. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dell'organico dell'autonomia. L'incentivazione di cui al comma 4 è corrisposta annualmente nel limite di spesa rappresentato dalla dotazione del Fondo di cui al presente comma. I risparmi derivanti dagli eventuali resti generati annualmente a seguito delle assegnazioni delle incentivazioni di cui al comma 4 incrementano il fondo di cui all'articolo 40 del CCNL 2016/2018.

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei

curricoli scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* - (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).

1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 5-*bis* dell'art. 2-*bis* e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i

quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

1-*bis*. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*ter* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

3-*bis*. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-*ter* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-*decies* e 18-*undecies* del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.?»;

articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B

(articolo 16-*ter*, comma 8)

1) Vincoli

- il riconoscimento dell'incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. In via di prima applicazione l'incentivo salariale è pari al conseguimento dello scatto salariale di anzianità del docente incentivato.

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3. governance della scuola: teoria e pratica;
4. leadership educativa;
5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

44.1000/1

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Al Conseguentemente, inserire, in fine, il seguente comma:

"1-*quater*. È autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla società Arexpo S.p.A. su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e sul quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità."

44.1000

I Relatori

Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 2-bis*, al comma 6, il quinto periodo è sostituto dal seguente*: "Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015 n. 107.".

Conseguentemente,

all'articolo 49, dopo comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal D.Lgs. 29/12/2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*ter* Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 13.522.000 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. "

Art. 45

45.2 (testo 3)

Nencini, Binetti, De Lucia, Saponara, Laniece, Rampi, Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 45

(*Valorizzazione del personale docente*)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-*bis*) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-*ter*) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»".

b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:

«593-*bis*. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione

del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-*bis*) e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-*ter*, e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.».

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente: "83-*bis*. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al successivo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato dal presente comma, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e nel limite di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

45.2 (testo 2)

Nencini, Binetti, De Lucia, Saponara, Laniece, Rampi, Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 45

(*Valorizzazione del personale docente*)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-*bis*) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-*ter*) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»".

b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:

«593-*bis*. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-*bis*) e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-*ter*, e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.».

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente: "83-*bis*. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al successivo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i

docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato dal presente comma, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e nel limite di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Art. 46

46.9 (testo 2)

Nencini

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 46

(*Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti*)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi che saranno banditi a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese»;

2) alla lettera b), dopo le parole «?prova orale?» sono aggiunte le seguenti «?nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento»;

3) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-*bis*) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.?»;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«?10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati?»;

e) dopo il comma 10-*bis*, è inserito il seguente:

«10-*ter*. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-*bis*, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-*bis*), che sono immessi in servizio ove,

nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.?»;

f) il comma 12 è abrogato;

g) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

«?21-*bis*. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-*bis*), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025.?».

Art. 47

47.14 (testo 2)

Nencini, Sbrollini, De Lucia, Laniece, Rampi, Saponara, Vitali

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 47

(*Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione*)

1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.

1-*bis*. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento";

2) al comma 345, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "il mese di marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "15 luglio 2022";

b) alla lettera a) dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento".

2. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione».

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità»;

2) al sesto periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2-*ter*. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.»;

c) al comma 3, le parole «euro 6.573.240» sono sostituite dalle seguenti «euro 6.873.240», le parole «euro 9.861.360», ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti «euro 11.486.360» e le parole «euro 2.340.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00».

c-*bis*) al comma 4, la parola "62.824.159,15" è sostituita dalla seguente "82.824.159,15".

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-*bis*, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, può essere collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, e conserva il trattamento economico fondamentale che è incrementato dall'indennità di carica stabilita a normativa vigente. Gli oneri scaturenti dall'applicazione del precedente periodo sono a carico del bilancio dell'INDIRE.

7. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

8. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «per la copertura» sono aggiunte «del 50%».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. «Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50%

dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti»";

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola «concorso» le seguenti «e della procedura straordinaria».

9. All'articolo 8, comma 4, capoverso art. 4-*ter*.2, comma 5, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è sostituito dal seguente:

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 agosto 2023».

11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Art. 48

48.0.3 (testo corretto) (id 48.0.1 e 48.0.2)

Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-*bis.*

(Clausola di salvaguardia)

1. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.»

1.3.2.2.14. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 9 (ant.) del 17/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
VENERDÌ 17 GIUGNO 2022
9ª Seduta
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.
La seduta inizia alle ore 12,10.
IN SEDE REFERENTE
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.
Il presidente NENCINI informa le Commissioni riunite che la Commissione bilancio sta ancora proseguendo i propri lavori per esprimere gli ulteriori pareri sugli emendamenti al testo del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno. Ciò considerato si potrebbe sospendere la seduta e attendere la conclusione dei lavori della Commissione bilancio, ovvero, in alternativa, sospendere la seduta ma riprendere i lavori intorno alle ore 13,15, per esaminare quegli emendamenti per i quali sia stato trasmesso il prescritto parere.
Interviene il senatore MALAN (*FdI*) osservando che, dalle informazioni in suo possesso, la Commissione bilancio non avrebbe ancora iniziato l'esame degli emendamenti relativi agli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto-legge, disposizioni, queste, in materia di istruzione, costituenti un'importante e complessa parte del provvedimento.
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone quindi di sospendere la seduta.
Comunica, altresì, che i lavori riprenderanno con l'esame delle proposte emendative che abbiano ricevuto il prescritto parere da parte della Commissione Bilancio.
Le Commissioni riunite convengono.
La seduta, sospesa alle ore 12,15, riprende alle ore 14,40.
Il PRESIDENTE rende noto che è stato presentato l'ordine del giorno G/2598/22/1 e 7, pubblicato in allegato, derivante dal ritiro dell'emendamento 23.0.19 e che sono pervenute ulteriori riformulazioni di emendamenti, anch'esse pubblicate in allegato. In ragione di ciò, propone una breve sospensione della seduta al fine di poter valutare tali riformulazioni nel merito.
Interviene il senatore MALAN (*FdI*), ponendo negativamente l'accento sull'eccessivo numero di proposte di riformulazioni che hanno connotato lo svolgimento dei lavori paventando, altresì, possibili negative ripercussioni sulla qualità del testo che sarà approvato dal Senato.
La senatrice RUSSO (*M5S*) ritira l'emendamento 14.6 (Testo 3), domandando contestualmente che sia messa invece ai voti la precedente formulazione proposta 14.6 (Testo 2).
La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) invita le Commissioni riunite a considerare i contenuti

dell'emendamento 25.4 (Testo 2): la proposta, che non ha incontrato il favore della Commissione Bilancio, sarebbe infatti parzialmente identica all'emendamento 44.1000 dei relatori.
Il presidente NENCINI precisa che l'emendamento 44.1000 ha contenuti più ampi e finalità diverse.
Il senatore AIROLA (*M5S*) sottolinea la particolare complessità dei lavori delle Commissioni riunite, originata a sua volta dalla complessità del provvedimento in esame. Osserva, sul punto, che il modo di procedere adottato dalle Commissioni riunite, potrebbe dar luogo anche a risultati positivi.
La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) domanda se sia pervenuta alla Presidenza la richiesta di aggiunta firma, da parte del senatore Lomuti, all'emendamento 17.0.1 (Testo 2).
Il PRESIDENTE, dopo aver rassicurato la senatrice Montevecchi, preso atto delle risultanze del dibattito e concordando con la necessità di accelerare l'*iter* di approvazione del provvedimento in titolo, propone alle Commissioni riunite di non accettare, dal presente momento, ulteriori riformulazioni di emendamenti.
Propone inoltre una breve sospensione della seduta.
Le Commissioni riunite convengono sulle proposte del Presidente.
La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,55.
Il presidente NENCINI informa le Commissioni riunite che la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui seguenti emendamenti: 11.8 (Testo 2), 14.6 (Testo 3), 14.7 (Testo 2), 21.5 (Testo 3), 23.24 (Testo 3), 24.0.100, 25.4 (Testo 2), 27.1 (Testo 2), 32.49 (Testo 2), 32.0.1 (Testo 2) e 35.2.
Dà conto dei restanti pareri su emendamenti espressi dalla 5a Commissione, che non ha tuttavia concluso l'esame.
La relatrice ROJC (*PD*) ritira l'emendamento 24.0.100.
Si passa all'esame dell'emendamento 2.10.
La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la proposta concerne la composizione delle commissioni di gara per i concorsi pubblici. Tuttavia, qualora il meccanismo della scelta mediante sorteggio riguardasse non solo le amministrazioni centrali ma anche gli enti locali, ciò potrebbe dar luogo a seri problemi in sede applicativa.
Domanda pertanto delucidazioni sul punto.
Il senatore GARRUTI (*M5S*), firmatario dell'emendamento 2.10, osserva che il meccanismo della scelta mediante sorteggio dovrebbe essere limitato alle amministrazioni centrali dello Stato, con conseguente ricorso, per le altre ipotesi, a elenchi compilati dalle amministrazioni locali.
Tali risultanze, prosegue l'oratore, sono tuttavia il frutto di approfondimenti effettuati dal Gruppo Movimento 5 Stelle e non hanno, pertanto, carattere ufficiale.
La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), preso atto delle precisazioni fornite dal senatore Garruti, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.
Con il parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 2.10 viene quindi posto ai voti ed approvato.
Al senatore GARRUTI (*M5S*), che domanda delucidazioni sulla contrarietà espressa dalla Commissione Bilancio sull'emendamento 23.24 (Testo 3) - anche alla luce dell'avvenuta approvazione della proposta 23.24 (Testo 4) - risponde il PRESIDENTE.
Previo parere favorevole dei relatori ROJC (*PD*) e CANGINI (*FIBP-UDC*) e del sottosegretario BINI, viene approvato l'emendamento 3.10 (Testo 2).
La senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.12.
Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti 3.12 e 3.13 sono approvati.
Previo parere favorevole dei relatori ROJC (*PD*) e CANGINI (*FIBP-UDC*) e del sottosegretario BINI, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.16.
Con riferimento alla proposta 3.19, sulla quale la Commissione Bilancio ha condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo a una riformulazione, il presidente NENCINI osserva che essa risulta di identico tenore all'emendamento 2.3 (Testo 2), già approvato dalle Commissioni riunite e sottoscritto dai firmatari del 3.19.
Invita pertanto a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 3.19.

Accogliendo l'invito del Presidente, il senatore GARRUTI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 3.19 e lo ritira.
Previo parere favorevole dei relatori ROJC (*PD*) e CANGINI (*FIBP-UDC*) e del sottosegretario BINI, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.22, mentre con distinta votazione, è invece respinta la proposta 6.13 (Testo 3).
I relatori ROJC (*PD*) e CANGINI (*FIBP-UDC*) ed il sottosegretario BINI esprimono parere favorevole sull'emendamento 7.20 (Testo 2).
La senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.20 (Testo 2).
Posto ai voti, l'emendamento 7.20 (Testo 2) viene approvato dalle Commissioni riunite.
Previo parere favorevole dei relatori ROJC (*PD*) e CANGINI (*FIBP-UDC*) e del sottosegretario BINI, le Commissioni riunite approvano quindi, con distinte votazioni, le proposte 8.4 e 10.15.
Il PRESIDENTE chiede ai proponenti dell'emendamento 14.15 (Testo 2) se intendano riformularlo in un testo identico al 14.6 (Testo 2) sul quale hanno espresso parere favorevole i relatori e il Governo.
Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) che sottoscrive l'emendamento 14.15 (Testo 2), declina l'invito.
Posto ai voti, l'emendamento 14.6 (Testo 2) è approvato.
Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 14.15 (Testo 2).
Previo parere favorevole dei relatori ROJC (*PD*) e CANGINI (*FIBP-UDC*) e del sottosegretario BINI, le Commissioni riunite approvano, con distinte votazioni, le proposte 18.76, 19.0.8, 23.0.14, 32.13 e 32.19.
Il senatore VERDUCCI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 28.5.
La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) rimarca l'importanza dell'emendamento 28.5, sulla costituzione e la disciplina di una nuova società per la gestione e lo sviluppo delle soluzioni *software* a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali. A differenza di quanto prevede il provvedimento d'urgenza, che opera a suo avviso una scelta sbagliata e inopportuna, l'emendamento sostitutivo esclude l'ISTAT dai soggetti che partecipano alla costituzione della predetta società, salvaguardandone l'autonomia e la terzietà.
Invita a sostenere tale proposta.
La senatrice GRANATO (*CAL-Alt-PC-IdV*) aggiunge la propria firma all'emendamento 28.5.
Previo parere contrario dei relatori ROJC (*PD*) e CANGINI (*FIBP-UDC*) e del sottosegretario BINI, l'emendamento 28.5 risulta respinto.
La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce le proprie perplessità sulla contrarietà espressa dalla Commissione Bilancio sull'emendamento 25.4 (Testo 2), contrarietà che, per coerenza, dovrebbe colpire anche le parti dell'emendamento 44.1000 ad esso identiche.
Entrando quindi nel merito, osserva che la proposta concerne la tassa sui rifiuti nei paesi colpiti da eventi sismici, che ha visto aumenti oscillanti tra il 300 ed il 500 per cento, con significativi aggravi per le famiglie. Peraltro, il contributo ai Comuni previsto nel testo originario dell'emendamento risulta significativamente ridotto nella presente riformulazione e ciò contribuisce ad aumentare le perplessità sull'avviso contrario espresso dalla Commissione Bilancio.
Interviene il senatore VERDUCCI (*PD*), preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta.
Posto ai voti, l'emendamento 25.4 (Testo 2) risulta respinto.
Su richiesta della senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ha luogo la controprova che conferma l'esito della votazione .
Il senatore VERDUCCI (*PD*) aggiunge la propria firma alla proposta 32.25.
Previo parere favorevole dei relatori ROJC (*PD*) e CANGINI (*FIBP-UDC*) e del sottosegretario BINI, l'emendamento 32.25 posto ai voti è approvato. Risulta dunque precluso l'emendamento 32.27.
Previo parere favorevole dei relatori ROJC (*PD*) e CANGINI (*FIBP-UDC*) e del sottosegretario BINI, le Commissioni riunite approvano, quindi, con distinte votazioni, le proposte 35.2 (Testo 2), 37.0.8 e, previa aggiunta di firma della senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*), 48.1.
Risulta invece respinto, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 27.1 (Testo 2).
Interviene il relatore CANGINI (*FIBP-UDC*) per segnalare di aver riscontrato, con il prezioso ausilio

degli uffici, che sembrerebbe aver circolato, tra i capigruppo della maggioranza, una nota della Ragioneria generale dello Stato che si pronunciava sugli emendamenti di maggioranza concordati in materia di istruzione. Tale nota analizza un testo diverso rispetto a quello presentato, facendo riferimento a disposizioni presenti invece in una precedente proposta di riformulazione elaborata dal Ministero dell'istruzione, nella quale peraltro erano state inserite senza preavviso alcune disposizioni onerose di interesse del Ministero stesso, non recepite (ad eccezione di una), nell'emendamento 44.126 (Testo 2) presentato nella giornata di ieri, a firma del presidente Nencini. Conclude sottolineando che ciò fa ritenere che la Ragioneria generale dello Stato non abbia realmente analizzato il testo degli emendamenti di origine parlamentare presentati.

Il presidente NENCINI propone una breve sospensione della seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 16,05.

Il presidente NENCINI nel dare brevemente conto delle risultanze di ulteriori riunioni tenutesi durante la sospensione della seduta, d'accordo con il presidente Parrini e con i relatori alla luce delle interlocuzioni con i Gruppi di maggioranza e con il Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta, da convocare alle ore 12,30 di lunedì 20 giugno 2022.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2598

G/2598/22/1 e 7 (già 23.0.19)

Caligiuri, Vitali, Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

al fine di garantire la transizione energetica nel nostro Paese la tutela dell'ambiente e garantire il benessere sociale ed economico accanto alla necessaria sostenibilità ambientale, occorre individuare le diverse fonti energetiche che il nostro Paese ha e dovrà avere nei prossimi anni e programmare gli investimenti necessari a tale scopo;

come sottolineato nel documento conclusivo della Riunione straordinaria del Consiglio europeo del 30 e 31 maggio 2022, ricordando la dichiarazione di Versailles e le proprie conclusioni del 21 e 22 ottobre 2021 e del 24 e 25 marzo 2022, anche per quanto riguarda i diversi mix energetici, sulla scorta delle decisioni adottate in precedenza riguardo ai divieti alle importazioni dalla Russia e della presentazione del piano REPowerEU finalizzato a ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi e ad accelerare la transizione energetica, al fine di conseguire un sistema energetico più resiliente e un'Unione dell'energia adeguatamente interconnessa, il Consiglio europeo invita come priorità a breve termine, a diversificare ulteriormente le fonti e le rotte di approvvigionamento e assicurare l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, rilevando l'importanza delle fonti energetiche interne per la sicurezza dell'approvvigionamento;

quindi è evidente che, anche alla luce delle recenti vicende geopolitiche internazionali, la questione della transizione energetica nel nostro Paese è strettamente connessa ad una programmazione attendibile e prevedibile del mix delle fonti energetiche, come già alcuni parsi stanno facendo - vedi la Danimarca - , in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico interno e il mantenimento e la salvaguardia del nostro sistema economico e della propria competitività sui mercati internazionali

oltre a sviluppare il più possibile le fonti rinnovabili occorre quindi diversificare quanto più

possibile le fonti di approvvigionamento energetico del nostro Paese, tra cui l'incremento della produzione nazionale di gas, drasticamente ridotta nel corso degli ultimi anni,

impegna il Governo:

a sviluppare la strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, in linea con le priorità a breve termine individuate nel documento conclusivo del Consiglio Europeo del 31 maggio 2022, al fine di determinarne un maggiore sfruttamento delle stesse che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento del benessere sociale ed economico del nostro Paese, anche mediante la revisione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) alla, luce della mutata situazione internazionale.

Art. 11

11.8 (testo 3)

Damiani, Modena, Saccone

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al comma 5, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: *"A decorrere dal 1° giugno 2022, al fine di armonizzare le misure dell'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale dell'Agenzia, allo stesso è riconosciuta l'indennità di amministrazione più elevata fra quelle in godimento da parte del predetto personale.*"

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis* pari a 50.459 per l'anno 2022 e a 00.918 a decorrere dal 2023, l'Agenzia per la coesione territoriale provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 25.987 per l'anno 2022 ed euro 51.973 a decorrere dall'anno 2023a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 14

14.6 (testo 3)

Russo

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'art.1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche.";

b) al comma 8, dopo la lettera l) **è aggiunta la seguente**:

l-*bis*) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo diversa disciplina contrattuale.";

4-ter. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, , gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.»

Art. 32

32.22 (testo 2)

Sbrollini

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-*bis*) All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, dopo le parole "all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 25, commi da 8 a 12-*bis*, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse."

1.3.2.2.15. 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 10 (pom.) del 20/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022
10ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che è in corso una valutazione, anche alla luce dell'interlocuzione con il Governo, degli emendamenti al Capo VIII del decreto-legge, in materia di istruzione, anche al fine di eventuali riformulazioni, che saranno poi esaminate dalla Commissione bilancio. Poiché al momento la seduta della 5a Commissione è sospesa, propone di sospendere i lavori fino alle ore 14,30.

Convengono le Commissioni riunite.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede se non sia necessario che le Commissioni 1a e 7a si riuniscano prima della Commissione bilancio, per consentire il deposito di eventuali riformulazioni.

Il PRESIDENTE precisa che eventuali riformulazioni saranno depositate e immediatamente sottoposte alla Commissione bilancio anche durante la sospensione dei lavori e solo successivamente esaminate in sede referente dalle Commissioni riunite 1a e 7a.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) chiede informazioni sull'emendamento 26.1.

Il PRESIDENTE informa che il Governo si è pronunciato in senso contrario sul testo originario

dell'emendamento, che è stato poi riformulato come emendamento aggiuntivo e pertanto rinumerato in 26.0.10, pubblicato in allegato.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede informazioni sull'emendamento 6.8 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento è stato accantonato e che su di esso il Governo ha espresso un parere contrario.
Sospende quindi i lavori.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 15,45.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha bisogno di ulteriore tempo per proseguire l'esame degli emendamenti.
Pertanto, sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 20,25.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato conto dei pareri finora espressi dalla Commissione bilancio, avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni degli emendamenti di maggioranza concordati in materia di istruzione: 44.126 (testo 3), 44.126 (testo 4 corretto) e 46.9 (testo 3), pubblicate in allegato. Precisa che il testo corretto dell'emendamento 44.126 (testo 4) differisce rispetto al testo 4 per il solo fatto - formale ma necessario - di riproporre, senza modificazioni, anche l'Allegato A al decreto legislativo n. 59 del 2017, contenuto nell'articolo 44 del decreto-legge.

Propone quindi di esaminare e votare gli emendamenti accantonati sui quali è stato trasmesso il parere della Commissione bilancio.

Convengono le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato l'emendamento 27.1 (testo 3 corretto), pubblicato in allegato, che adempie alla condizione formulata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Alla senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), che fa presente che l'emendamento 37.3 (testo 2), precedentemente ritirato, è identico all'emendamento 37.2 (testo 2), già approvato, e che chiede che possa essere riammesso all'esame, risponde il PRESIDENTE.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) chiede quindi di aggiungere la firma del senatore Damiani all'emendamento 37.2 (testo 2).

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 44.126 (testo 4 corretto).

Anche il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottoscrive l'emendamento 44.126 (testo 4 corretto).

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati sui quali è stato trasmesso il parere della Commissione bilancio.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 11.8 (testo 3), sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con il parere favorevole dei relatori e della rappresentante del Governo, l'emendamento 26.0.10 (già 26.1 testo 2), è posto ai voti e risulta approvato.

È altresì posto ai voti e approvato l'emendamento 27.1 (testo 3 corretto).

Si passa agli emendamenti riferiti agli articoli da 44 a 47, in materia di istruzione.

Con il parere contrario del Governo, l'emendamento 44.1 soppressivo dell'articolo, posto ai voti, è respinto.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), al fine di recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, riformula, in qualità di primo firmatario, l'emendamento 44.126 (testo 4) in un testo 5, l'emendamento 45.2 (testo 2) in un testo 3, l'emendamento 46.9 (testo 3) in un testo 4 e l'emendamento 47.14 (testo 2) in un testo 3, tutti pubblicati in allegato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 44.126 (testo 5), 45.2 (testo 3), 46.9 (testo 4) e 47.14 (testo 3) sono approvati.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che l'emendamento 6.8 (testo 2) sia posto in votazione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (*FdI*), con il parere contrario della rappresentante del Governo, l'emendamento 6.8 (testo 2) e l'identico 6.6 (testo 2) sono posti ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE propone di accantonare i restanti emendamenti e di procedere con l'esame degli ordini del giorno.

Non essendovi obiezioni, si passa all'esame degli ordini del giorno, che sono dati tutti per illustrati.

Il PRESIDENTE ricorda che gli ordini del giorno G/2598/12/1 e 7 e G/2598/13/1 e 7 sono stati ritirati.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiedono di riammettere all'esame l'ordine del giorno G/2598/12/1 e 7.

Non essendovi obiezioni, l'ordine del giorno G/2598/12/1 e 7 è riammesso all'esame.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) presenta l'ordine del giorno G/2598/23/1 e 7, pubblicato in allegato, i cui contenuti riguardano le norme in materia di istruzione e sono stati concordati nelle riunioni dei Gruppi di maggioranza con il Governo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2598/1/1 e 7, a condizione che, ai punti 1) e 2) del dispositivo, siano premesse le parole: «a valutare l'opportunità di». Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2598/2/1 e 7, a condizione di aggiungere, dopo le parole: «impegna il Governo», le seguenti: «a valutare l'opportunità di». Il parere sull'ordine del giorno G/2598/3/1 e 7 è favorevole.
Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2598/4/1 e 7, a condizione di espungere, dal dispositivo, la parola: «ingiustamente». Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2598/5/1 e 7, a condizione che, al primo punto del dispositivo, dopo le parole: «per porte e infissi», siano inserite

le seguenti: «che non alterino il regolare funzionamento delle stesse e dei relativi meccanismi di apertura previsti dalle norme di prevenzione incendi nonché le caratteristiche di compartimentazione».
Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2598/6/1 e 7 e G/2598/7/1 e 7. Sull'ordine del giorno G/2598/8/1 e 7, il parere è favorevole a condizione che siano espunte le seguenti parole: «in deroga a quanto stabilito dall'articolo 201 (che dispone riguardo agli strumenti di pianificazione e programmazione), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e».
Invita il proponente a ritirare l'ordine del giorno G/2598/9/1 e 7. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2598/10/1 e 7, purché dopo le parole: «impegna il Governo», siano aggiunte le altre: «a valutare l'opportunità di». Invita il proponente a ritirare l'ordine del giorno G/2598/11/1 e 7.
Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2598/12/1 e 7, a condizione che, al dispositivo, siano premesse le parole: «a valutare l'opportunità di». Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G/2598/14/1 e 7, a condizione di aggiungere, dopo le parole: «impegna il Governo», le altre: «a valutare l'opportunità di».
Invita il proponente a ritirare l'ordine del giorno G/2598/15/1 e 7. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2598/16/1 e 7, G/2598/17/1 e 7 e G/2598/18/1 e 7.
Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2598/19/1 e 7, G/2598/20/1 e 7, G/2598/21/1 e 7 e G/2598/22/1 e 7, purché nel dispositivo siano aggiunte le parole: «a valutare l'opportunità di». Infine, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G/2598/23/1 e 7.

Il senatore FERRARI (*PD*) riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo gli ordini del giorno G/2598/1/1 e 7 e G/2598/2/1 e 7 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, che sono quindi accolti dal Governo.

La senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2598/3/1 e 7.

Il senatore GARRUTI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2598/3/1 e 7, che è accolto dal Governo.

Il senatore FERRARI (*PD*) riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo l'ordine del giorno G/2598/4/1 e 7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il senatore GARRUTI (*M5S*), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2598/5/1 e 7 e lo riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo in un testo 2, pubblicato in allegato, cui la senatrice DE LUCIA (*M5S*) aggiunge la propria firma, e che è quindi accolto dal Governo.

Gli ordini del giorno G/2598/6/1 e 7 e G/2598/7/1 e 7 sono accolti dal Governo.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2598/8/1 e 7 e lo riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il senatore AIROLA (*M5S*) non accoglie l'invito a ritirare l'ordine del giorno G/2598/9/1 e 7 e insiste per la sua votazione.

L'ordine gdel giorno G/2598/9/1 e 7 è quindi posto ai voti e respinto.

Si passa all'ordine del giorno G/2598/10/1 e 7.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) sottolinea che l'ordine del giorno in esame riprende i contenuti di un disegno di legge depositato in Senato fin dal 2018, che prevede l'introduzione di attività formative obbligatorie per l'insegnamento delle manovre disostruttive delle vie aeree, considerato che il soffocamento da corpo estraneo rappresenta un problema rilevante di salute pubblica e una delle principali cause di morte dei bambini di età inferiore ai tre anni. Considerato che, per l'approssimarsi della fine della legislatura, il disegno di legge n. 641 difficilmente potrà completare il suo *iter*, nonostante ci fosse una convergenza nella maggioranza di allora, chiede che il Governo assuma un impegno formale per la realizzazione di tali misure di prevenzione, per tutelare la salute soprattutto dei bambini.

La rappresentante del GOVERNO, nel rettificare il parere precedentemente espresso, esprime un parere favorevole.

Aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/2598/10/1 e 7 i senatori SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), TOFFANIN (*FIBP-UDC*), SANTANGELO (*M5S*), MANTOVANI (*M5S*), DE LUCIA (*M5S*), ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), MALAN (*FdI*), VITALI (*FIBP-UDC*), PAGANO (*FIBP-UDC*), RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e IANNONE (*FdI*).

L'ordine del giorno G/2598/10/1 e 7 è quindi accolto dal Governo.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, ritira l'ordine del giorno G/2598/11/1 e 7.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo l'ordine del giorno G/2598/12/1 e 7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il senatore FERRARI (*PD*) riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/2598/14/1 e 7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) non accoglie l'invito a ritirare l'ordine del giorno G/2598/15/1 e 7 e insiste per la sua votazione.

L'ordine del giorno G/2598/15/1 e 7 è quindi posto in votazione ed è respinto.

Dopo che la senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2598/18/1 e 7, gli ordini del giorno G/2598/16/1 e 7, G/2598/17/1 e 7 e G/2598/18/1 e 7 sono accolti dal Governo.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2598/19/1 e 7 e lo riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

La senatrice VALENTE (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2598/20/1 e 7 e lo riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) fa presente che, in una interlocuzione informale con il sottosegretario Sartore, era stato anticipato un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2598/21/1 e 7.

La rappresentante del GOVERNO, nel rettificare il parere precedentemente espresso, esprime un parere favorevole.

Aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/2598/21/1 e 7 i senatori PIRRO (*M5S*), GALLONE (*FIBP-UDC*), PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), MONTEVECCHI (*M5S*) e DELL'OLIO (*M5S*).

L'ordine del giorno G/2598/21/1 e 7 è quindi accolto dal Governo.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) riformula nel senso indicato dalla rappresentante del Governo l'ordine del giorno G/2598/22/1 e 7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

È altresì accolto l'ordine del giorno G/2598/23/1 e 7.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se l'ordine del giorno appena accolto dal Governo - sebbene affronti un argomento meritevole di attenzione - derivi dalla riformulazione di un emendamento, essendo stato presentato solo nella seduta odierna.

La senatrice VALENTE (*PD*) ricorda che il testo è frutto di un accordo di tutte le forze politiche.

Il PRESIDENTE precisa che è possibile la presentazione tardiva di ordini del giorno, qualora non vi siano obiezioni, come è appunto avvenuto nella seduta in corso.

Il PRESIDENTE avverte che si è così concluso l'esame degli ordini del giorno.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che non sono ancora stati votati i subemendamenti 44.1000/1 e 17.0.100/2.

Il PRESIDENTE precisa che i subemendamenti riferiti all'emendamento del relatore 17.0.100 sono stati votati e respinti nella seduta di giovedì 16 giugno.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la Commissione bilancio, nel parere espresso questa sera, ha rettificato il precedente pronunciamento contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul subemendamento 17.0.100/2 esprimendo ora un parere non ostativo condizionato a una sua riformulazione. Quindi il subemendamento è stato posto in votazione nella seduta di giovedì 16 con un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che è ora venuto meno. Fa presente che si tratta di una disposizione in favore della banda della Guardia di finanza. Chiede quindi che sia posto in votazione in un testo 2 che adempie alla condizione posta dalla 5a Commissione, pubblicato in allegato.
Ricorda inoltre che non sono stati votati neanche l'emendamento 44.1000 e il relativo subemendamento 44.1000/1, su cui la Commissione bilancio ha rettificato il proprio parere, pronunciandosi ora in senso non ostativo.

Il PRESIDENTE informa che l'emendamento a sua prima firma 44.126 (testo 5) contiene le disposizioni di cui all'emendamento 44.1000; precisa inoltre che, trattandosi di emendamento sostitutivo, la sua approvazione preclude la votazione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 44. Quanto alla richiesta di ripetere la votazione del subemendamento 17.0.100/2, sottopone tale proposta alle Commissioni riunite precisando che, ove accolta, occorrerà procedere alla ripetizione delle votazioni anche sul subemendamento 17.0.100/1 e sull'emendamento dei relatori 17.0.100.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta di annullare e ripetere le votazioni sull'emendamento 17.0.100 e relativi subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sul subemendamento 17.0.100/2 (testo 2), ribadisce il parere contrario sul subemendamento 17.0.100/1 e quello favorevole sull'emendamento dei relatori 17.0.100.

Posto ai voti, il subemendamento 17.0.100/2 (testo 2) è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 17.0.100/1, che risulta respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 17.0.100 dei relatori è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, tutti i restanti emendamenti ancora accantonati si intendono ritirati, respinti, preclusi o assorbiti.

Le Commissioni riunite concordano.

Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato una proposta di coordinamento, pubblicata in allegato.

Posta ai voti, la proposta di coordinamento Coord. 1 è approvata.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite conferiscono quindi il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

La seduta termina alle ore 20,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2598

G/2598/1/1 e 7 (testo 2)
Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

l'articolo 14, commi da 1 a 4, prevede disposizioni in materia di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei finalizzate ad aumentare l'attrattività del sistema universitario italiano verso ricercatori vincitori dei prestigiosi Seal of Excellence nell'ambito delle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), nonché dei programmi di ricerca dello European Research Council (ERC);

tali disposizioni derivano dalla necessità di invertire l'attuale tendenza che - secondo i dati dello European Research Council per i soli finanziamenti ERC dal 2007 al 2019 - vede l'Italia quale paese, tra i principali stati europei, che accoglie meno ricercatori stranieri nelle proprie università e, al contempo, presenta il maggior numero di ricercatori nazionali, dopo la Germania, presso enti di altri stati;

considerato che:

accanto al bilancio estremamente negativo tra ricercatori stranieri presso i propri enti e ricercatori nazionali presso enti esteri, il nostro Paese presenta una grande vulnerabilità sul versante degli esiti delle procedure di assegnazione di finanziamenti ERC, in quanto è caratterizzato, secondo i medesimi dati, dal più basso tasso in Europa di progetti ERC finanziati sul totale di progetti valutati;

una delle ragioni che spiega questo dato è la carenza, presso molti atenei italiani, di uffici dedicati al supporto dei ricercatori nella predisposizione dei progetti, costantemente aggiornati e dotati di personale specializzato con connessioni con Bruxelles;

un'altra ragione, che penalizza in modo particolare i paesi mediterranei, è il livello più basso di conoscenza dell'inglese accademico, che rende meno comprensibili e convincenti i progetti rispetto a quelli provenienti da paesi dell'Europa settentrionale e dai paesi anglosassoni;

infine, sovente si riscontra un'inadeguata preparazione dei ricercatori italiani nell'affrontare le diverse fasi della selezione dei progetti vincitori, e in particolare le interviste orali, per le quali sarebbe necessario un addestramento specifico, che, laddove si tiene, è foriero di risultati positivi;

rilevato che:

dal 1989 esiste in Italia l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), associazione finalizzata a supportare gratuitamente tramite iniziative di formazione, informazione e assistenza i soggetti interessati alla partecipazione ai bandi di ricerca europei e dotata anche di un apposito ufficio a Bruxelles;

rilevato, inoltre, che:

i progetti ERC sono valutati da revisori internazionali e vengono selezionati sulla base dell'eccellenza come unico criterio, applicato alla valutazione congiuntamente del progetto di ricerca e del Principal Investigator, e tutti quelli che superano la soglia di qualità vengono inseriti nella graduatoria finale;

a seconda del budget disponibile, solo alle proposte con il punteggio più alto viene offerta una sovvenzione fino a quando l'intero budget non è stato utilizzato, pertanto, l'ottenimento del finanziamento non dipende tanto dal merito quanto dal budget disponibile, laddove l'ammissione alle graduatorie rappresenta il vero indice di qualità dei progetti in questione;

considerato, inoltre, che:

il decreto-legge in esame fa esclusivo riferimento alle posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A, e non a quelle di tipo B, le quali possono essere convertite in posizioni di professore di seconda fascia, non garantendo quindi che i dipartimenti universitari possano assumere i suddetti ricercatori dopo un periodo in cui sono stati formati e hanno impostato progetti e attività con le università di riferimento;

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di adottare una strategia volta a migliorare il tasso di successo nelle procedure europee dei progetti presentati da ricercatori presso università italiane, valutando anche il coinvolgimento dell'APRE, basata su informazioni quanto più aggiornate possibili provenienti dai rilevanti enti europei, con le seguenti finalità:

a) colmare i divari tra gli atenei italiani dotati dei migliori uffici di supporto alla predisposizione dei progetti per i bandi europei e quelli che ne sono sprovvisti, prevedendo il rafforzamento delle strutture e la diffusione delle migliori pratiche tra gli atenei più svantaggiati;

b) rafforzare a tutti i livelli le competenze dei ricercatori italiani relative alla conoscenza

dell'inglese accademico, anche attraverso un adeguato supporto linguistico nella predisposizione dei progetti;

c) incrementare la frequenza e la qualità delle iniziative di formazione e addestramento alle diverse fasi della procedura di selezione dei progetti;

2) a valutare l'opportunità di prevedere forme di incentivazione allo svolgimento della propria ricerca in Italia anche ai ricercatori i cui progetti sono stati inseriti nelle graduatorie ma, per ragioni di fondi disponibili, non sono stati beneficiari di alcun finanziamento ERC;

3) a valutare l'opportunità di introdurre misure e dedicare risorse volte a stabilizzare i ricercatori presso le università che li hanno accolti per lo svolgimento della propria ricerca ai sensi del decreto in esame, sulla base del modello della cosiddetta *tenure track* delle università estere

G/2598/2/1 e 7 (testo 2)

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

l'articolo 14, commi da 1 a 4, prevede disposizioni in materia di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei finalizzate ad aumentare l'attrattività del sistema universitario italiano verso ricercatori vincitori dei prestigiosi Seal of Excellence nell'ambito delle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), nonché dei programmi di ricerca dello European Research Council (ERC);

considerato che:

in ambito umanistico - nel quale l'Italia, per ragioni storiche e culturali, può giocare un ruolo di traino rispetto agli altri paesi dell'Unione europea - un aumento dell'attrattività verso i migliori ricercatori europei non si ottiene solamente attraverso procedure di reclutamento semplificate e vantaggiose, ma anche costruendo un sistema di individuazione e consultazione delle fonti moderno e innovativo;

a tal fine, riveste particolare importanza l'impiego di strumenti di catalogazione e metadatazione all'avanguardia nel processo di progressiva digitalizzazione del patrimonio culturale di biblioteche, archivi storici e musei, nonché la formazione e l'impiego di personale specializzato e la collaborazione con il mondo dell'università e della ricerca;

rilevato che:

la Missione 1, Componente 3, Investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.5 (digitalizzazione del patrimonio culturale) del PNRR prevede "un importante sforzo per la digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, così da consentire a cittadini e operatori di settore di esplorare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale e di avere un più semplice ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione", con uno stanziamento di 500 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori 1,46 miliardi finanziati dal Fondo Complementare;

tale investimento prevede, tra i propri obiettivi, la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto da parte di imprese culturali/creative e start-up innovative;

in attuazione del predetto Sub-investimento, l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library ha avviato lo scorso 10 febbraio una consultazione preliminare di mercato in ordine all'acquisizione di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale;

l'allegato 1 a tale avviso prevede che le procedure di gara che saranno indette da Invitalia,

quale centrale di committenza per conto della Digital Library per l'attuazione del progetto, avranno ad oggetto l'affidamento, anche congiunto, di determinati servizi che includono la metadatazione dei contenuti digitali e la descrizione/catalogazione dei beni, con l'obiettivo di giungere anche alla metadatazione di tutto il materiale digitale prodotto e di tutto il materiale normalizzato nell'ambito del progetto;

l'Investimento 1.2 della medesima Componente prevede la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, con uno stanziamento di 300 milioni di euro, finalizzato anche alla formazione del personale amministrativo e degli operatori culturali, sviluppando competenze sui relativi aspetti legali, di accoglienza, mediazione culturale e promozione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di :

1) valorizzare quale obiettivo del citato Investimento 1.1 del PNRR la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto realizzati anche da parte del mondo dell'università e della ricerca;

2) dare prioritaria importanza, nell'attuazione del predetto Investimento, alle operazioni di metadatazione e catalogazione del patrimonio culturale, da realizzarsi omogeneamente in tutte le biblioteche, archivi storici e musei nazionali, basandosi sulle migliori pratiche disponibili a livello internazionale, includendo i dati sulla provenienza dei beni e favorendo l'interconnessione con i dati del patrimonio italiano disseminato e disperso nel mondo;

3) valorizzare, nell'ambito del citato Investimento 1.2 del PNRR, lo sviluppo di competenze e la formazione continua degli operatori culturali anche sul piano della storia del patrimonio, quale presupposto contenutistico per meglio favorire l'abbattimento delle barriere cognitive in musei, biblioteche e archivi.

G/2598/4/1 e 7 (testo 2)

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

la Missione 5, Componente 3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1, del PNRR (potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità) finanziato per un totale di 500 milioni di euro, di cui 400 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), è finalizzata a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e il miglioramento di quelli esistenti, fornendo servizi sociali ad almeno 2 milioni di destinatari residenti in comuni delle aree interne;

l'avviso pubblico emanato dall'Agenzia per la coesione territoriale per la presentazione di Proposte di intervento nell'ambito della predetta linea di intervento, emanato il 31 marzo 2022, prevede che entro il 15 giugno 2022 i soli Comuni delle Aree Interne (classificati come intermedi, periferici, ultraperiferici) ai sensi della mappatura delle aree interne 2021-2027 possono presentare fino a tre proposte progettuali entro determinati limiti massimali di finanziamento;

nell'ambito dei lavori preparatori per la definizione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) 2021-2027, nella seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è stata data informativa sull'aggiornamento della Mappa Aree Interne 2020, che classifica i Comuni italiani sulla base dell'appartenenza a una delle seguenti categorie: A - Polo, B - Polo intercomunale, C - Cintura, D - Intermedio, E - Periferico e F - Ultraperiferico;

i dati relativi alla regione Lombardia mostrano che, nel passaggio dalla Mappa del 2014, rilevante per la SNAI 2014-2020, alla Mappa del 2020, vi è un sostanziale aumento dei comuni nelle categorie C, E e F, a scapito di una riduzione dei comuni appartenenti alle categorie B e D;

tale mutamento è dovuto a una nuova modalità operativa di identificazione dei territori di attenzione collegata alla loro perifericità relativa rispetto ai centri urbanizzati di offerta integrata di servizi essenziali, a una nuova identificazione dei centri di offerta di servizi (singoli Comuni, Poli e Poli intercomunali), e a un diverso calcolo delle distanze effettive, basandosi sul supporto metodologico del NUVAP (Dipartimento per le Politiche di Coesione) e del NUVEC (Agenzia per la Coesione Territoriale);

nel suddetto aggiornamento risultano appartenenti alla categoria C ben dieci dei diciotto comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, vale a dire Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Cecima, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Ponte Nizza e Rocca Susella, laddove, nella classificazione aggiornata al 1 gennaio 2020, Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Ponte Nizza e Rocca Susella risultavano ascritte alla categoria D e Menconico alla categoria E;

la classificazione dei suddetti Comuni quali aree di cintura stride con la classificazione di comuni di dimensione maggiore e dotati di servizi essenziali indubbiamente superiori, quale ad esempio Stradella, la cui popolazione è più di dieci volte maggiore rispetto alla media dei dieci Comuni;

considerato che:

l'impossibilità di accedere ai finanziamenti per i Comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, area interna per definizione, rappresenta una contraddizione con lo spirito stesso del PNRR, che mira a ridurre i divari tra le aree centrali e le aree periferiche del Paese;

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa utile che possa consentire ai Comuni menzionati in premessa, esclusi dall'accesso ai finanziamenti della linea di intervento per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità, di realizzare o potenziare i servizi essenziali di cui hanno urgente bisogno

G/2598/5/1 e 7 (testo 2)

Di Girolamo, De Lucia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 24 del provvedimento in oggetto prevede interventi per il potenziamento sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e *governance* dell'ENEA;

il capo V reca misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate;

considerato che:

come è noto il territorio italiano presenta una situazione di pericolosità sismica ed idrogeologica medio-alta. Il rischio sismico è determinato da tre parametri principali combinati fra loro: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Il suo valore indica l'entità dei danni attesi in un intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti);

con il decreto 14 gennaio 2008 il Ministero delle infrastrutture ha individuato norme tecniche per le costruzioni fornendo criteri generali di sicurezza strutturale delle opere e precisando i principi e i requisiti essenziali del progetto, dell'esecuzione e del collaudo;

il successivo decreto ministeriale 17 gennaio 2018 ha sostituito il D.M. 14 gennaio 2008, mantenendone l'impianto generale, raccogliendo la normativa di riferimento e ponendo maggiore

attenzione al tema del miglioramento sismico;

in particolare il capitolo 7 reca disposizioni sulla progettazione in presenza di azioni sismiche esplicitando i criteri generali di progettazione e modellazione delle strutture, individuando i metodi di analisi e i criteri di verifica delle diverse tipologie di strutture;

rilevato che:

il progresso tecnico consente una rapida evoluzione delle tecnologie in grado di aumentare la resilienza degli edifici e ridurre i rischi di danneggiamento strutturale e non strutturale in conseguenza di eventi sismici e eventi calamitosi in generale;

l'installazione di porte interne, esterne ed antincendio con caratteristiche salvavita antisismiche che sono in grado di modificare la risposta all'azione sismica dell'edificio mediante meccanismi anti incastro, nello specifico sui telai delle aperture e/o vie di fuga, rappresenterebbe un'efficace e rapida risposta per quei fenomeni, come terremoti, frane, incendi e alluvioni, che causando cedimenti strutturali modificano l'assetto di telai e porte compromettendone l'apertura;

impegna il Governo;

a valutare l'opportunità di inserire il progresso della tecnica salvavita quale il sistema porta antisismica ed i meccanismi anti incastro per porte e infissi, che non alterino il regolare funzionamento delle stesse e dei relativi meccanismi di apertura previsti dalle norme di prevenzione incendi nonché le caratteristiche di compartimentazione, tra i requisiti previsti per la sicurezza nei luoghi di lavoro dall'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

a prevedere misure di incentivazione, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto a all'installazione dei predetti meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta di porte e infissi all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi

G/2598/8/1 e 7 (testo 2)

Vono

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Premesso che:

da oltre 50 anni si parla della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante "Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente" seppur più volte novellata è ancora in vigore;

in questi anni il progetto del ponte ha subìto più volte avanzamenti e frenate, dopo che una società appositamente costituita, Stretto di Messina spa, è stata prima creata, poi ha elaborato un progetto non realizzato, e da ultimo è stata posta in liquidazione;

è quindi necessario ora ripartire dalle attuali volontà politiche, dalle risorse finanziarie immaginabili, dalle valutazioni tecnico-ambientali, oltre che giuridiche, per arrivare alla concreta possibilità di realizzarlo;

nel fare questo tipo di analisi va tenuto conto il fatto che sono passati 50 anni, che l'economia italiana è cresciuta (il PIL è passato dai 50 miliardi del 1970 ai quasi 2000 del 2022). Rispetto agli anni '70, il resto del territorio italiano ha visto realizzate grandi infrastrutture, tra queste le autostrade a tre corsie, l'alta velocità ferroviaria per i passeggeri e l'alta capacità per le merci, oggi molto utilizzate. Al contrario, la Sicilia e la Calabria, più in generale il Mezzogiorno, scontano un ritardo infrastrutturale non più tollerabile in un mondo globalizzato in cui le persone e le merci viaggiano a velocità una volta inimmaginabili;

il ritardo nella creazione di infrastrutture nel meridione condiziona anche la creazione di attività imprenditoriali e di nuovi posti di lavoro e quindi la stessa permanenza nelle regioni di nascita

di molti giovani, che decidono di emigrare al nord o all'estero;

rispetto all'idea degli anni '70 si evidenzia oggi la necessità non solo di collegare la Sicilia alla Calabria, quindi all'Italia e all'Europa, ma di farlo con gli standard di sicurezza e di velocità che richiedono i piani e i progetti proprio delle grandi Reti europee, cui pure la Sicilia, sulla carta, risulta collegata;

ogni anno attraversano lo Stretto: 1) quasi 11 milioni di passeggeri, cioè un valore che corrisponde al traffico dei due maggiori scali siciliani di Palermo e Catania; 2) 1 milione e 800 mila veicoli leggeri, cioè più di quelli che attraversano il traforo del Monte Bianco; 3) 800 mila veicoli pesanti, pari a quelli che attraversano il traforo del Fréjus;

lo scorso 4 agosto 2021 il Ministro per le Mobilità e le Infrastrutture Sostenibili Enrico Giovannini ha dichiarato, in audizione in Parlamento, che entro la fine della primavera 2022 verrà presentato uno studio di fattibilità per un collegamento stabile sullo Stretto di Messina;

nel documento consegnato dal Ministro, il Governo esprime la volontà di dar seguito all'impegno ricevuto dalla Camera, «ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo, così, la rete dell'alta velocità fino alla Sicilia»;

i passaggi successivi sono ora quelli della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed ambientale, al fine di confrontare le soluzioni di collegamento individuate come più realizzabili, cioè quella del ponte a una e a più campate;

vanno inoltre individuate le soluzioni economiche più appropriate e le opportune fonti di finanziamento dell'opera. Come detto, la prima fase del progetto di fattibilità potrebbe concludersi entro la primavera del 2022, così da avviare un dibattito pubblico, al fine di pervenire ad una scelta condivisa con i diversi portatori di interesse coinvolti;

queste ultime novità, quindi, non dovrebbero fare trovare il legislatore impreparato, ma pronto a fornire gli strumenti all'Esecutivo che dovrà portare alla concretizzazione dell'opera, predisponendo un percorso che porti alla conclusione di quella idea nata nel 1971 e più volte interrotta;

considerato che:

l'esperienza della ricostruzione del ponte di Genova dopo il crollo del Morandi, ha mostrato all'Italia e al mondo una strada concreta per realizzare un'opera in tempi rapidi e consegnarla al suo pieno utilizzo a vantaggio del territorio ligure e all'economia di tutto il Paese;

è opportuno adottare procedure - se necessario commissariali - che superino i vincoli burocratici e la stratificazione normativa che rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche. Questa infrastruttura tra la Sicilia e il continente è ora fondamentale per: 1) rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno, 2) creare più di 100 mila posti di lavoro, attivando l'economia locale; 3) incrementare il commercio da e verso il Mediterraneo, facendo diventare il Sud un polo logistico europeo;

nel periodo della realizzazione concreta del Ponte verrebbe attivata una grande sfida ingegneristica e della conoscenza italiana ad altissimi livelli, realizzando una infrastruttura che per dimensioni diventerebbe la più grande e importante in Italia e tra le più importanti in Europa;

il Ponte sullo Stretto rappresenta quindi una infrastruttura fondamentale per il futuro dell'Italia, per unire il Mediterraneo all'Europa e al fine della sua realizzazione occorre far ricorso alla disciplina derogatoria, facilitando in chiave semplificatrice il rilancio degli investimenti da e per il Sud d'Italia.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire il Ponte sullo Stretto tra le opere prioritarie e strategiche di interesse nazionale, consentendo la realizzazione dell'opera superando, attraverso le più opportune procedure, i vincoli burocratico-normativi che di norma rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche in Italia

G/2598/12/1 e 7 (testo 2)

Pergreffi, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e all'articolo 47 prevede norme per facilitare l'attuazione del PNRR con riferimento alle azioni di cui è titolare il Ministero dell'Istruzione

il mondo della scuola, gli enti locali e le famiglie hanno accolto con grande entusiasmo il progetto che potrebbe offrire importanti opportunità di potenziamento delle conoscenze cognitive e non cognitive a molti ragazzi, soprattutto ai profughi ucraini accolti in Italia che oltre a dover superare il trauma della guerra devono misurarsi con l'apprendimento di una nuova lingua e di una didattica diversa;

nella nota menzionata si legge che una delle linee di finanziamento a disposizione delle istituzioni scolastiche, per circa 179 milioni di euro, è quella del PON "Per la scuola 2014-2022". Queste risorse sono utili a finanziare progetti finalizzati a promuovere il rafforzamento e il potenziamento delle competenze, comprese quelle digitali, la socializzazione e lo stare insieme, nonché l'inclusione di studenti con fragilità proposti da scuole statali e paritarie non commerciali del I e del II secondo ciclo di istruzione, centri provinciali per l'istruzione degli adulti e reti di scuole;

il 18 maggio è stato pubblicato l'avviso n. 33956 per la "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza"

che prevede criteri stringenti per la redazione dei progetti, fra cui la partecipazione di un minimo di 9 alunni e un massimo di 20. Diversamente da quanto anticipato con la nota di qualche giorno prima, non è ammessa la partecipazione di reti di scuole bensì di un singolo istituto scolastico;

il Ministero dell'Istruzione, fra le altre misure, ha previsto anche di rifinanziare il Piano Estate ovvero azioni di sostegno dedicate agli studenti nei mesi estivi, quando sono sospese le attività di didattiche;

a tal fine, con nota n.994 dell'11 maggio, a firma del Capo dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione, si è reso noto ai dirigenti e ai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, il nuovo piano "#LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza.";

questa circostanza rende difficile il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Estate soprattutto con riguardo ai progetti di accoglienza poiché in moltissimi istituti vengono accolti solo pochi bambini, quindi in numero non sufficiente ad attivare un progetto loro dedicato. Considerando, invece, gli studenti accolti in scuole limitrofe si rientrerebbe appieno nei criteri previsti dell'Avviso e dunque più scuole potrebbero offrire agli alunni accolti progetti specifici di integrazione.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere il sistema delle candidature dei bandi di cui in premessa.

G/2598/14/1 e 7 (testo 2)

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

la governance del PNRR affida agli enti locali e, in particolare, ai Comuni, un ruolo di primaria importanza nell'attuazione degli investimenti previsti dal Piano, in particolare nella fase di predisposizione dei progetti e di partecipazione ai bandi;

dei 191,5 miliardi di euro previsti nel PNRR, 66,4 sono assegnati agli enti locali, con una prevalenza della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), seguita dalla Missione 5 (Inclusione e coesione), dalla Missione 6 (Salute) e dalla Missione 4 (Istruzione e ricerca);

in questa prima fase di attuazione del PNRR, numerosi enti locali, in particolare i piccoli comuni delle aree interne, anche appartenenti a unioni di comuni, comunità montane o altre forme associative, nonché alcune province, non sono riusciti a partecipare ai bandi, anche a causa della carenza di personale specializzato nella predisposizione dei progetti, nonostante le meritorie iniziative adottate in materia quali l'accordo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti sottoscritto il 27 dicembre 2021 volto a consentire alle amministrazioni centrali ed enti locali di usufruire dei servizi di consulenza e assistenza tecnica per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

a questo si aggiunge la presenza, in diversi bandi, di criteri, quali l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale o la classificazione dei comuni quali intermedi, periferici o ultraperiferici, che hanno indebitamente escluso numerosi enti dalla partecipazione ai bandi;

per tali ragioni, i cittadini residenti in numerose aree del Paese non riusciranno a beneficiare della realizzazione di infrastrutture di cui hanno assoluta necessità, volte a garantire diritti fondamentali quali quello a un'istruzione di qualità o alla salute, risultando esclusi dal processo di riduzione dei divari territoriali che sta al cuore dell'intero PNRR,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni iniziativa utile a consentire, anche al di fuori del PNRR, a tutti i comuni la piena partecipazione a bandi e avvisi, prevedendo, in particolare, che le province o le altre forme di associazionismo, nel rispetto dell'autonomia delle regioni a Statuto Speciale, in qualità di stazioni appaltanti, possano incaricarsi della progettazione e dell'esecuzione per conto dei comuni, assumendo laddove necessario personale da dedicare a tale scopo;

prevedere, nei bandi e avvisi di prossima emanazione, disposizioni volte a includere quegli enti locali che, pur avendone pieno titolo, risulterebbero ingiustamente esclusi dall'assegnazione delle risorse per via delle inadeguatezze dei criteri fin qui utilizzati, al fine di consentire una più efficace riduzione dei divari territoriali nel pieno rispetto dello spirito del PNRR.

G/2598/19/1 e 7 (testo 2)

Papatheu, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

l'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale;

i trattamenti economici a titolo risarcitorio, previsti per le vittime civili e gli orfani di guerra, non vengono aggiornati da oltre trent'anni;

alla luce del mutato contesto socioeconomico, dati i recenti accadimenti a carattere internazionale come la pandemia COVID il conflitto russo-ucraino, occorre adeguare tali trattamenti economici a titolo risarcitorio;

è utile segnalare come la legislazione italiana sui trattamenti pensionistici di guerra, considerata una tra le più avanzate al mondo, stabilisce che "la pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto";

ciò nonostante, l'impianto normativo per l'erogazione dei risarcimenti per i disabili guerra è

ancora caratterizzato da lunghe complessità burocratiche e da un'assenza di aggiornamento degli importi previsti da oltre 30 anni, rendendo nullo il riconoscimento e l'intento risarcitorio precedentemente citato;

i citati trattamenti risarcitori afferiscono ad un unico capitolo di spesa, il 1316, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Negli ultimi cinque anni il citato capitolo ha registrato un avanzo medio annuo crescente di oltre 168 milioni all'anno, registrando, nel 2019 un'economia di spesa di oltre 233 milioni di euro. Alla luce del costante e provato decremento della platea di riferimento (dovuto all'aumento della mortalità dei precettori) e, in considerazione del costante avanzo economico, gli oneri di un aumento del 10% sarebbero interamente ricompresi nell'ambito degli avanzi inutilizzati del citato capitolo 1316 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile l'aumento del 10%, a partire dal 1° gennaio 2023, dei trattamenti economici per le vittime civili e orfani di guerra, i cui oneri sono ricompresi nell'ambito degli avanzi inutilizzati del citato capitolo 1316 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

G/2598/20/1 e 7 (testo 2)

Collina

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (A.S. 2598);

permesso che,

la transizione digitale, obiettivo al cuore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, richiede l'adozione a tutti i livelli istituzionali di un'adeguata strategia di *cybersicurezza*, che garantisca la resilienza cibernetica e contribuisca all'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

rilevato che,

la Missione 1, Componente 1, del PNRR (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA) prevede l'investimento 1.5 interamente dedicato alla *cybersecurity*, con uno stanziamento di 0,62 miliardi di euro finalizzati: a rafforzare i presidi di front-line per la gestione degli *alert* e degli eventi a rischio intercettatati verso la PA e le imprese di interesse nazionale; a costruire e rendere più solide le capacità tecniche di valutazione e audit continuo della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate per l'erogazione di servizi critici da parte di soggetti che esercitano una funzione essenziale; a investire nell'immissione di nuovo personale sia nelle aree di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico diretto contro singoli cittadini, sia in quelle dei comparti preposti a difendere il paese da minacce cibernetiche; a irrobustire gli *asset* e le unità *cyber* incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce *cyber*,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché la Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, siano tenuti a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di *cybersicurezza* e a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di *cybersicurezza*;

a prevedere altresì che le predette amministrazioni prevedano criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto dei beni e servizi ICT per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

G/2598/22/1 e 7 (testo 2)

Caligiuri, Vitali, Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

al fine di garantire la transizione energetica nel nostro Paese la tutela dell'ambiente e garantire il benessere sociale ed economico accanto alla necessaria sostenibilità ambientale, occorre individuare le diverse fonti energetiche che il nostro Paese ha e dovrà avere nei prossimi anni e programmare gli investimenti necessari a tale scopo;

come sottolineato nel documento conclusivo della Riunione straordinaria del Consiglio europeo del 30 e 31 maggio 2022, ricordando la dichiarazione di Versailles e le proprie conclusioni del 21 e 22 ottobre 2021 e del 24 e 25 marzo 2022, anche per quanto riguarda i diversi mix energetici, sulla scorta delle decisioni adottate in precedenza riguardo ai divieti alle importazioni dalla Russia e della presentazione del piano REPowerEU finalizzato a ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi e ad accelerare la transizione energetica, al fine di conseguire un sistema energetico più resiliente e un'Unione dell'energia adeguatamente interconnessa, il Consiglio europeo invita come priorità a breve termine, a diversificare ulteriormente le fonti e le rotte di approvvigionamento e assicurare l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, rilevando l'importanza delle fonti energetiche interne per la sicurezza dell'approvvigionamento;

quindi è evidente che, anche alla luce delle recenti vicende geopolitiche internazionali, la questione della transizione energetica nel nostro Paese è strettamente connessa ad una programmazione attendibile e prevedibile del mix delle fonti energetiche, come già alcuni parsi stanno facendo - vedi la Danimarca - , in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico interno e il mantenimento e la salvaguardia del nostro sistema economico e della propria competitività sui mercati internazionali

oltre a sviluppare il più possibile le fonti rinnovabili occorre quindi diversificare quanto più possibile le fonti di approvvigionamento energetico del nostro Paese, tra cui l'incremento della produzione nazionale di gas, drasticamente ridotta nel corso degli ultimi anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sviluppare la strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, in linea con le priorità a breve termine individuate nel documento conclusivo del Consiglio Europeo del 31 maggio 2022, al fine di determinarne un maggiore sfruttamento delle stesse che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento del benessere sociale ed economico del nostro Paese, anche mediante la revisione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) alla, luce della mutata situazione internazionale.

G/2598/23/1 e 7

Nencini, Malpezzi, Gallone, Laniece, De Lucia, Iannone, Sbrollini, Saponara, Ruotolo

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

impegna il Governo ad individuare differenti coperture per consentire l'integrale mantenimento della cosiddetta "carta del docente" a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025.

Art. 17

17.0.100/2 (testo 2)

Pirovano, Augussori, Riccardi

All'emendamento 17.0.100, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "l-*bis*. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali**,** disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2-*ter*. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto i limiti di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.»"

Art. 26

26.0.10 [già 26.1 (testo 2)]

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo 26 e` inserito il seguente:

Art. 26-*bis*

1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte VI-*bis* del D. lgs. 152/20006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 318-*ter* dopo il comma 4 e` inserito il seguente:

"5. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attivita` di asseverazione tecnica fornita dall'Ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'Organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso Organo accertatore, nelle funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.c. quando si tratti di Ente diverso da un Corpo od Organo riconducibile ad un'Amministrazione statale".

b) all'Art. 318-*quater* il comma 2 e` sostituito dal seguente:

"2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell'articolo 318- ter comma 5. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche? l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318- ter comma 5, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318- ter, comma 5, sono riscossi dall'Ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attivita` di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti Organi ed Enti".

2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 318-*ter* del Decreto legislativo 152/2006, come modificato dalla lettera a) del comma 1, e` adottato entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 27

27.1 [testo 3 (testo corretto)]

Giuseppe Pisani, Pirro, Romano

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-*bis*) predispone una relazione annuale in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della sua trasmissione alle Camere da parte del Governo.»

Art. 44

44.126 (testo 5)

Nencini, De Petris, Saponara, Gallone, Malpezzi, De Lucia, Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 44

(*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti).

1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter* dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la

Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-*bis*, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo).

1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 5-*bis* dell'art. 2-*bis*;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter*, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

«Capo I-*bis*

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-*bis* (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale).

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza, ovvero, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al venti per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di

istruzione non sia in grado di assorbirla.

Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al comma 4 definisce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il decreto di cui al comma 4, sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

Art. 2-*ter* - (Abilitazione all'insegnamento).

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis*, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.

d-*bis*) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-*bis*. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - (Requisiti di partecipazione al concorso).

1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il

superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124?».

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «?Periodo di prova e immissione in ruolo?»;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo).

1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e

all'articolo 18-*bis*, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.?»;

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente: «Capo IV-*bis*

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-*bis* (Scuola di alta formazione dell'istruzione).

1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16 -*ter*;

c-*bis*) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico

internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 16-*ter* (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione

individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma primo periodo, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente effettuato a seguito dell'accertamento dei minori oneri derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto ad euro 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al successivo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

5-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a al comma 335, alla lettera a) dopo la parola <<titolo>> aggiungere le seguenti parole <<distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno>>;

b al comma 335, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: <<c) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del successivo comma 344 distinte per ordine di scuola e grado di

istruzione.>>;

c dopo il comma 335 è introdotto il comma 335-*bis*: "A decorrere dall'anno 2026 con il medesimo decreto di cui al precedente comma 335 è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59".

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* - (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).

1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 5-*bis* dell'art. 2-*bis* e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

1-*bis*. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*ter* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

3-*bis*. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-*ter* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-*decies* e 18-*undecies* del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di

concorso possono essere integrati.»;

l) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli allegati 2 e 3 annessi al presente decreto.

ALLEGATO *2*

(articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

«Allegato A

(articolo 16-*bis* , comma 8)

Tabella 1

Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

Ruolo	Quantità
Direttore generale	1
Dirigente II fascia	1
Personale Area III F1	12

ALLEGATO 3

(articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B

(articolo 16-*ter*, comma 8)

1) Vincoli

- il riconoscimento dell'incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3. governance della scuola: teoria e pratica;
4. leadership educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

Conseguentemente,

all'articolo 49, dopo comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal D.Lgs. 29/12/2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*ter* Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 13.522.000 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. "

44.126 (testo 4 corretto)

Nencini, De Petris, Saponara, Gallone, Malpezzi, De Lucia

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 44

(*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti).

1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter* dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-*bis*, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo).

1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 5-*bis* dell'art. 2-*bis*;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter*, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

«Capo I-*bis*

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-*bis* (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale).

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza, ovvero, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al venti per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al comma 4 definisce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il decreto di cui al comma 4, sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle

competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

Art. 2-*ter* - (Abilitazione all'insegnamento).

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis*, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.

d-*bis*) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-*bis*. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - (Requisiti di partecipazione al concorso).

1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124?».

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «?Periodo di prova e immissione in ruolo?»;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo).

1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso

universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-*bis*, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.?»;

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente: «Capo IV-*bis*

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-*bis* (Scuola di alta formazione dell'istruzione).

1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16 -*ter*;

c-*bis*) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNNR, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16-*ter* (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di

consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un incentivo stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica

finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma primo periodo, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente effettuato a seguito dell'accertamento dei minori oneri derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto ad euro 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (da calcolare in relazione alle cessazioni indicate in viola). In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al successivo periodo. Per

eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

5-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a al comma 335, alla lettera a) dopo la parola <<titolo>> aggiungere le seguenti parole <<distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno>>;

b al comma 335, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: <<c) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del successivo comma 344 distinte per ordine di scuola e grado di istruzione.>>;

c dopo il comma 335 è introdotto il comma 335-*bis*: "A decorrere dall'anno 2026 con il medesimo decreto di cui al precedente comma 335 è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59".

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del

numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* - (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).

1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 5-*bis* dell'art. 2-*bis* e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

1-*bis*. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico

regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*ter* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

3-*bis*. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-*ter* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-*decies* e 18-*undecies* del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.»;

l) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli allegati 2 e 3 annessi al presente decreto.

ALLEGATO *2*

(articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

«Allegato A

(articolo 16-*bis* , comma 8)

Tabella 1

Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

Ruolo	Quantità
Direttore generale	1
Dirigente II fascia	1
Personale Area III F1	12

ALLEGATO 3

(articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B

(articolo 16-*ter*, comma 8)

1) Vincoli

- il riconoscimento dell'incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una

graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3. governance della scuola: teoria e pratica;
4. leadership educativa;
5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

Conseguentemente,

all'articolo 49, dopo comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal D.Lgs. 29/12/2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*ter* Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui

all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 13.522.000 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. "

44.126 (testo 3)

Nencini, De Petris, Saponara, Gallone, Malpezzi, De Lucia

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 44

(*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «?Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso?»;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«?Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti).

1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter* dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-*bis*, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo).

1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 5-*bis* dell'art. 2-*bis*;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter*, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

«Capo I-*bis*

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-*bis* (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale).

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza, ovvero, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al venti per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente

ordinamento. Il decreto di cui al comma 4 definisce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il decreto di cui al comma 4, sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2-*ter* - (Abilitazione all'insegnamento).

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis*, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.

d-*bis*) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-*bis*. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - (Requisiti di partecipazione al concorso).

1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento

specifica per la classe di concorso.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124?».

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «?Periodo di prova e immissione in ruolo?»;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo).

1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-*bis*, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione

dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.?»;

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente: «Capo IV-*bis*

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-*bis* (Scuola di alta formazione dell'istruzione).

1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-*ter*;

c-*bis*) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di

area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNNR, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16-*ter* (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un incentivo stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una

verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma primo periodo, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente effettuato a seguito dell'accertamento dei minori oneri derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto ad euro 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (da calcolare in relazione alle cessazioni indicate in viola). In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al successivo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello

stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

5-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a al comma 335, alla lettera a) dopo la parola <<titolo>> aggiungere le seguenti parole <<distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno>>;

b al comma 335, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: <<c) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del successivo comma 344 distinte per ordine di scuola e grado di istruzione.>>;

c dopo il comma 335 è introdotto il comma 335-*bis*: "A decorrere dall'anno 2026 con il medesimo decreto di cui al precedente comma 335 è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59".

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* - (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).

1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola

secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 5-*bis* dell'art. 2-*bis* e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

1-*bis*. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*ter* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

3-*bis*. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-*ter* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-*decies* e 18-*undecies* del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.?»;

articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B

(articolo 16-*ter*, comma 8)

1) Vincoli

- il riconoscimento dell'incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. In via di prima applicazione l'incentivo salariale è pari al conseguimento dello scatto salariale di

anzianità del docente incentivato.

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3. governance della scuola: teoria e pratica;
4. leadership educativa;
5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

Art. 45

45.2 (testo 3)

Nencini, Binetti, De Lucia, Saponara, Laniece, Rampi, Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 45

(*Valorizzazione del personale docente*)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-*bis*) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-*ter*) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»".

b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:

«593-*bis*. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-*bis*) e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-*ter*, e con

decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.».

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente: "83-*bis*. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al successivo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato dal presente comma, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e nel limite di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Art. 46

46.9 (testo 4)

Nencini, De Petris, Saponara, Gallone, Malpezzi, De Lucia, Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 46

(*Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti*)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi che saranno banditi a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.»;

2) alla lettera b), dopo le parole «prova orale» sono aggiunte le seguenti «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un *test* specifico»;

3) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-*bis*) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è

assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»;

c) dopo il comma 10-*bis*, è inserito il seguente:

«10-*ter*. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-*bis*, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-*bis*), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.»;

d) il comma 12 è abrogato;

e) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

"21-*bis*. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-*bis*), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025".

1-*bis*. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

46.9 (testo 3)

Nencini, De Petris, Saponara, Gallone, Malpezzi, De Lucia

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 46

(*Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti*)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi che saranno banditi a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.»;

2) alla lettera b), dopo le parole «prova orale» sono aggiunte le seguenti «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un *test* specifico»;

3) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-*bis*) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da

emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»;

e) dopo il comma 10-*bis*, è inserito il seguente:

«10-*ter*. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-*bis*, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-*bis*), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.»;

f) il comma 12 è abrogato;

g) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

«21-*bis*. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-*bis*), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025.».

Art. 47

47.14 (testo 3)

Nencini, Sbrollini, De Lucia, Laniece, Rampi, Saponara, Vitali

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 47

(*Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione*)

1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.

1-*bis*. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento";

2) al comma 345, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "il mese di marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "15 luglio 2022";

b) alla lettera a) dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento".

2. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione».

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità»;

2) al sesto periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2-*ter*. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.»;

c) al comma 3, le parole «euro 6.573.240» sono sostituite dalle seguenti «euro 6.873.240», le parole «euro 9.861.360», ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti «euro 11.486.360» e le parole «euro 2.340.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00».

c-*bis*) al comma 4, la parola "62.824.159,15" è sostituita dalla seguente "82.824.159,15".

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-*bis*, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento, incrementato dell'indennità di carica prevista a legislazione vigente. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità previste dalla normativa vigente. Gli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma sono a carico del bilancio dell'INDIRE.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.

8. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «per la copertura» sono aggiunte «del 50%».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. "Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese della procedura concorsuale.";

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola «concorso» le seguenti «e della procedura straordinaria».

9. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 agosto 2023».

10. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.

COORD. 1

I relatori

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «competenze, capacità del personale» *sono sostituite dalle seguenti:* «competenze e capacità del personale»;

al comma 2, le parole: «dal presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 35-ter:

al comma 1, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso e le parole:* «n. 56,di seguito» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 56, di seguito denominato»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «dell'articolo 46 del decreto» *sono sostituite*

dalle seguenti: «dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto»;

al secondo periodo, la parola: «realizzata» *è sostituita dalla seguente:* «effettuata»*, dopo le parole:* «2-*nonies*, del» *sono inserite le seguenti:* «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»*, le parole:* «regolamento (UE) n. 2016/679» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (UE) 2016/679» *e le parole:* «del 27 aprile 2016 e del» *sono sostituite dalle seguenti:* «, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso*;

al comma 4, le parole: «Il Portale è esteso» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'utilizzo del Portale è esteso» *e le parole:* «Ministro della pubblica amministrazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro per la pubblica amministrazione»;

al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» *e dopo le parole:* «articolo 1, comma 2,» *sono inserite le seguenti:* «del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;

al comma 4, le parole: «di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» *e dopo le parole:* «all'articolo 3, comma 1, del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 35-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 35-quater*, comma 1:*

alla lettera a)*, le parole:* «e profondità» *sono sostituite dalle seguenti:* «e la profondità»;

alla lettera c)*, la parola:* «possono» *è sostituita dalla seguente:* «possano» *e le parole:* «lettera a» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *a)*»;

al comma 2, le parole: «All'articolo 10, del» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 10 del»*, le parole:* «n. 77» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 76» *e le parole:* «5, 6, 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «5, 6 e 7»;

al comma 6, dopo le parole: «delle disposizioni del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a)*, alinea, dopo le parole:* «è inserito» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso*;

alla lettera b)*, le parole:* «e nei limiti» *sono sostituite dalle seguenti:* «, nei limiti»;

al comma 2, le parole: «lettera *a)*..» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *a)*.».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «comma 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «paragrafo 4» *e le parole:* «Dipartimento delle pari opportunità» *sono sostituite dalle seguenti:* «Dipartimento per le pari opportunità».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «All'articolo 30, del» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 30 del»;

alla lettera a)*, dopo le parole:* «comma 1» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso*;

alla lettera b)*:*

al capoverso 1-quater*, le parole:* «di cui al comma 1, e» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 1 e»*, le parole:* «corredata dal» *sono sostituite dalle seguenti:* «corredata del» *e le parole:* «non derivano» *sono sostituite dalle seguenti:* «non devono derivare»;

al capoverso 1-quinquies*, le parole:* «o distacchi, sono» *sono sostituite dalle seguenti:* «o distacchi sono»;

al comma 3, le parole: «non pregiudicarne la funzionalità» *sono sostituite dalle seguenti:* «non pregiudicare la propria funzionalità» *e le parole:* «i soggetti, di cui» *sono sostituite dalle seguenti:* «i soggetti di cui»;

al comma 5, capoverso 3-bis*, al primo periodo, le parole:* «al proprio personale impiegato» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle proprie unità di personale impiegate» *e, al secondo periodo, le parole:* «sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale» *sono soppresse*.

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a)*, numero 1), dopo la parola:* «6-*bis*» *è inserita la seguente:* «, alinea,»;

alla lettera c)*, capoverso 2*-bis*, le parole:* «Ministro della pubblica amministrazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro per la pubblica amministrazione» *e le parole:* «con il medesimo decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «con il decreto»;

al comma 2, le parole da: «legge 29 dicembre 2021 n. 233» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ", entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: ", entro il 30 luglio 2022,"».

All'articolo 8:

al comma 3, le parole: «delle stesse» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle somme».

All'articolo 9:

al comma 5, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili»;

alla rubrica, dopo la parola: «proroga» *è inserita la seguente:* «per».

All'articolo 10:

al comma 2, dopo le parole: «comma 8, del» *sono inserite le seguenti:* «codice dei contratti pubblici, di cui al» *e dopo le parole:* «procedimento di cui» *è inserita la seguente:* «al».

All'articolo 11:

al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «2019, n. 58,» *è inserita la seguente:* «e»;

al comma 2, capoverso 179-bis*, le parole:* «predetta Agenzia, n. 107, in data» *sono sostituite dalle seguenti:* «predetta Agenzia n. 107 del».

All'articolo 12:

al comma 1:

alla lettera c)*, le parole:* «all'articolo 11: 1) dopo il comma 2, è inserito» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto»;

alla lettera d)*, numero 3), le parole:* «della SNA,» *sono sostituite dalle seguenti:* «della Scuola»;

alla lettera e)*:*

al capoverso 2-ter*, le parole:* «delle sue attività istituzionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle attività istituzionali della Scuola stessa»;

al capoverso 2-septies*, le parole:* «dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis*» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'articolo 19, commi 6 o 5-*bis*»;

al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 16 del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole da: «banditi con decreto» *fino a:* «n. 78» *sono sostituite dalle seguenti:* «banditi con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 5 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonché con decreti del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia del 28 agosto 2020, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78»;

al comma 2, dopo le parole: «criteri di determinazione» *sono inserite le seguenti:* «della posizione».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9,» *sono sostituite dalle seguenti:* «primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1»;

al comma 5:

la numerazione del capoverso 1-bis*) è sostituita dalla seguente:* «1-*bis*.»;

al capoverso 1-bis*), le parole:* «terzo periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «secondo periodo».

All'articolo 15:

al comma 1:

al capoverso 4-bis*, le parole:* «alla terza area funzionale, fascia economica» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'Area III, posizione economica»;

al capoverso 4-ter*, le parole:* «e una spesa pari ad» *sono sostituite dalle seguenti:* «e ad»;

al capoverso 4-quater*, le parole:* «n. 234.» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 236».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «erogazione, monitoraggio e controllo» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'erogazione, al monitoraggio e al controllo»;

al comma 2, dopo le parole: «al 2026» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

All'articolo 17:

al comma 1, dopo le parole: «e di comunità» *sono inserite le seguenti:* «del Ministero della giustizia»;

al comma 2, le parole: «per l'anno 2022,» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'anno 2022 e»

al comma 4, dopo la parola: «F1» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»;

al comma 7:

alla lettera a)*, le parole:* «delle proiezioni» *sono soppresse*;

alla lettera b)*, le parole:* «2029, euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «2029 ed

euro».

All'articolo 18:

al comma 2, le parole: «decreto legislativo del» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto legislativo» *e le parole:* «fino alle parole» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino a».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera a)*, capoverso 1, primo periodo, le parole:* «nazionale del lavoro,» *sono sostituite dalle seguenti:* «nazionale del lavoro e»;

al comma 2, alinea, le parole: «a partire dall'anno 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «a decorrere dall'anno 2023,».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: «di Ripresa e Resilienza» *sono soppresse, dopo le parole:* «di Trento e» *è inserita la seguente:* «di» *e dopo le parole:* «ai traguardi e» *è inserita la seguente:* «agli»;

al comma 2, le parole: «programmazione 2021/2027» *sono sostituite dalle seguenti:* «programmazione 2021-2027».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: «energia reti» *sono sostituite dalle seguenti:* «energia, reti»;

al comma 3, le parole: «delle accise» *sono soppresse*;

al comma 4, dopo le parole: «quarto comma, del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al».

All'articolo 24:

al comma 1, alinea, le parole: «Al decreto-legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 16 del decreto-legge» *e le parole:* «dell'articolo 16» *sono soppresse*;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «per la ripresa e la resilienza» *sono sostituite dalle seguenti:* «di ripresa e resilienza» *e, al terzo periodo, le parole:* «alla cui copertura» *sono sostituite dalle seguenti:* «al relativo onere»;

al comma 3, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA».

All'articolo 25:

alla rubrica, le parole: «di gestione» *sono sostituite dalle seguenti:* «per la gestione».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole: «tecnico operativo» *sono sostituite dalla seguente:* «tecnico-operativo» *e le parole:* «, previsti dall'articolo 9» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi dell'articolo 9»;

al comma 2, le parole da: «programma» *fino a:* «stato di previsione» *sono sostituite dalle seguenti:* «programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione»;

alla rubrica, le parole: «tecnico operativo» *sono sostituite dalla seguente:* «tecnico-operativo».

All'articolo 27:

al comma 2, le parole: «protezione ambientale» *sono sostituite dalle seguenti:* «protezione dell'ambiente»;

al comma 3, lettera e)*, le parole:* «sulla salute» *sono sostituite dalla seguente:* «sanitario»;

al comma 4, lettera e)*, la parola:* «monitoraggio,» *è sostituita dalle seguenti:* «monitoraggio e»;

al comma 5, le parole: «dell'allegato 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'allegato 1»*, dopo le parole:* «Trento e» *è inserita la seguente:* «di»*, le parole:* «Regolamento UE» *sono sostituite*

dalle seguenti: «regolamento (UE)» *e dopo le parole:* «e del Consiglio» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «dell'allegato 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'allegato 1»;

alla lettera b)*, dopo le parole:* «dirigenti del» *è inserita la seguente:* «medesimo»;

alla lettera c)*, dopo le parole:* «dirigenti del» *è inserita la seguente:* «medesimo»;

al comma 8, dopo le parole: «delle finanze» *è inserita la seguente:* «del» *e le parole:* «n.1» *sono sostituite dalle seguenti:* «punto 1».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «misura R 1.2» *sono sostituite dalle seguenti:* «riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1» *e le parole:* «previdenza sociale» *sono sostituite dalle seguenti:* «della previdenza sociale»;

al comma 5, lettera a)*, le parole:* «500 mila» *sono sostituite dalla seguente:* «500.000»;

al comma 6, dopo la parola: «forniture» *sono inserite le seguenti:* «ai sensi del codice»;

al comma 7, la parola: «individuate» *è sostituita dalla seguente:* «individuati»;

al comma 9, dopo la parola: «società» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso e le parole:* «istituti partecipanti» *sono sostituite dalle seguenti:* «Istituti partecipanti».

All'articolo 30:

al comma 1:

le parole: «ministro o sottosegretario delegato»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»;

alla lettera d)*, numero 2), le parole:* «, comitato» *sono sostituite dalle seguenti:* «, il comitato»;

alla lettera i), *numero 3), capoverso 2*-bis*, dopo le parole:* «all'Autorità» *sono inserite le seguenti:* «di Governo»;

al comma 2, le parole da: «nella società CIRA» *fino a*: «del 10 giugno» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno»;

al comma 3, le parole: «disposizioni in esso contenute» *sono sostituite dalle seguenti:* «disposizioni di cui al presente articolo»;

al comma 4, dopo la parola: «Sottosegretario» *sono inserite le seguenti:* «di Stato»;

al comma 6, le parole: «n. 1)» *sono sostituite dalle seguenti:* «numeri 1)».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: «88 e 89 del» *sono inserite le seguenti:* «codice dell'ordinamento militare, di cui al»*, dopo la parola:* «aerospaziali» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso, la parola:* «individuati» *è sostituita dalla seguente:* «individuata» *e le parole:* «comma 6, o dell'articolo 19, comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 6 o»;

al comma 3, le parole: «e in euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «e a euro».

All'articolo 32:

al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «comma 7, del» *sono inserite le seguenti:* «codice dell'amministrazione digitale di cui al».

All'articolo 33:

al comma 1, dopo la parola: «resilienza» *il segno di interpunzione:* «;» *è sostituito dal seguente:* «,»*, le parole:* «Missione M3C2-4» *sono sostituite dalle seguenti:* «misura M3C2,» *e dopo le parole:* «dell'articolo 12 del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»;

al comma 2, dopo la parola: «prevenzione» *è inserita la seguente:* «degli» *e le parole:* «dell'ambiente,» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'ambiente e»;

al comma 3, le parole: «di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» *sono soppresse*.

All'articolo 34:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: «Al» *sono inserite le seguenti:* «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

alla lettera a)*, dopo le parole:* «all'articolo 46-*bis* del» *sono inserite le seguenti:* «codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al»;

alla lettera b)*, le parole:* «e l'adozione» *sono sostituite dalle seguenti:* «, e l'adozione» *e dopo le parole:* «all'articolo 46-*bis* del» *sono inserite le seguenti:* «codice di cui al».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» *e le parole:* «alla soglia comunitaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;

al comma 2, capoverso 1-bis*, le parole:* «Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto».

All'articolo 37:

al comma 2, le parole: «decreto-legge 2 giugno» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge 20 giugno»*, le parole:* «"Contratti di sviluppo"» *sono sostituite dalle seguenti:* «denominato 'contratto di sviluppo',»*, la parola:* «(FSC)» *è soppressa, la parola:* «CIPESS» *è sostituita dalle seguenti:* «del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile»*, le parole:* «programmazione 2021/2027» *sono sostituite dalle seguenti:* «programmazione 2021-2027» *e le parole:* «di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale» *sono sostituite dalle seguenti:* «d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al comma 3, capoverso 65, le parole: «per le infrastrutture e la mobilità sostenibile» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

All'articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: «dalle agenzie di viaggio e» *è inserita la seguente:* «dai»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Digitalizzazione per agenzie di viaggio e *tour operator*».

All'articolo 40:

al comma 1, le parole: «misura M1C3-35-Investimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «misura M1C3, investimento»;

al comma 2, lettera g)*, dopo la parola:* «interessati» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso e dopo la parola:* «nonché» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso*;

alla rubrica, le parole: «EU" per grandi eventi turistici» *sono sostituite dalle seguenti:* «EU per grandi eventi turistici"».

All'articolo 41:

al comma 1:

al capoverso 37-bis*, le parole:* «italiano di statistica» *sono sostituite dalle seguenti:* «nazionale di statistica»;

al capoverso 37-quater*, le parole:* «della presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «della presente disposizione»;

al comma 3, le parole: «Il Comitato» *sono sostituite dalle seguenti:* «*17.* Il Comitato».

All'articolo 43:

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Fondo» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

All'articolo 47:

al comma 2, le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* le parole» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'alinea, le parole:»;

al comma 3:

alla lettera a)*, numero 2), le parole:* «al sesto periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «al settimo periodo»;

alla lettera c)*, la parola:* «riportate» *è sostituita dalla seguente:* «ricorrono»;

al comma 5, le parole: «e pari a» *sono sostituite dalle seguenti:* «e a».

All'allegato 2:

le parole: «Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:» *sono soppresse*;

al capoverso Allegato A, le parole: «Tabella 1» *sono soppresse, le parole:* «Alta Formazione dell'Istruzione» *sono sostituite dalle seguenti:* «alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione» *e le parole*: «Personale Area III F1 - 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «Personale Area III F1 - 12"».

All'allegato 3:

le parole: «Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:» *sono soppresse*;

al capoverso Allegato B:

le parole: «Allegato B» *sono sostituite dalle seguenti:* «"Allegato B»;

al numero 2):

al primo capoverso, le parole: «durate triennale» *sono sostituite dalle seguenti:* «durata triennale»;

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2598
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"
Titolo breve: *d-l 36/2022 - ulteriori misure attuazione PNRR*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

2ª (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 289 (pom.)
11 maggio 2022

2ª (Giustizia)

N. 290 (ant.)
12 maggio 2022

N. 291 (pom.)
17 maggio 2022

N. 294 (pom.)
25 maggio 2022

4ª (Difesa)

N. 145 (pom.)
10 maggio 2022

N. 146 (pom.)
25 maggio 2022

5ª (Bilancio)

N. 560 (ant.)
25 maggio 2022

N. 564 (pom.)
14 giugno 2022

N. 565 (ant.)
15 giugno 2022

N. 566 (pom.)
15 giugno 2022

N. 567 (ant.)
16 giugno 2022

N. 568 (pom.)
16 giugno 2022

N. 569 (nott.)
16 giugno 2022

N. 570 (ant.)
17 giugno 2022

N. 572 (pom.)
21 giugno 2022

6ª (Finanze e tesoro)

N. 316 (pom.)
17 maggio 2022

N. 317 (pom.)
18 maggio 2022

N. 318 (pom.)
24 maggio 2022

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 271 (pom.)
10 maggio 2022

N. 272 (pom.)
17 maggio 2022

N. 273 (pom.)
24 maggio 2022

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

N. 231 (pom.)
10 maggio 2022

N. 232 (pom.)
18 maggio 2022

N. 233 (pom.)
24 maggio 2022

N. 234 (pom.)
25 maggio 2022

10ª (Industria, commercio, turismo)

N. 232 (pom.)
17 maggio 2022

N. 233 (pom.)
18 maggio 2022

N. 236 (pom.)
24 maggio 2022

N. 238 (pom.)
25 maggio 2022

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

N. 319 (ant.)
11 maggio 2022

N. 320 (pom.)
11 maggio 2022

N. 322 (pom.)
17 maggio 2022

N. 324 (pom.)
24 maggio 2022

12ª (Igiene e sanita')

N. 305 (ant.)
12 maggio 2022

N. 306 (ant.)
18 maggio 2022

N. 308 (pom.)
24 maggio 2022

N. 309 (pom.)
25 maggio 2022

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 309 (pom.)
10 maggio 2022

N. 311 (pom.)
17 maggio 2022

N. 312 (pom.)
24 maggio 2022

14ª (Politiche dell'Unione europea)

N. 303 (pom.)
10 maggio 2022

N. 307 (pom.)
25 maggio 2022

N. 309 (pom.)

14 giugno 2022

Commissione parlamentare questioni regionali

30 maggio 2022
(pom.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2^ (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 289 (pom.) dell'11/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
289ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

(2574) ***Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(2465) ***GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2574, già fissato per il 25 maggio alle ore 12, sia anticipato al 23 maggio alle ore 19.

La Commissione concorda all'unanimità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) ***Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(1425) ***SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Pur nel permanere della necessità di attendere il completamento dei pareri su emendamenti della Commissione bilancio, il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di procedere all'illustrazione degli emendamenti, seppur consapevole del breve tempo a disposizione.

Il PRESIDENTE evidenzia le ragioni di economia dei mezzi che consigliano di rinviare la trattazione ad altra seduta, dal momento che tra qualche minuto l'odierna seduta dovrà essere sospesa per la ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il senatore MALAN (*FdI*) interviene sull'ordine dei lavori, ricordando che il senatore Balboni - già iscritto a parlare - ha chiesto di intervenire in argomento nella seduta di martedì prossimo.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) lamenta tuttavia che, per la trattazione di questo disegno di legge, era stato concordato tra i Gruppi un *timing* che rischia così di non essere rispettato: paventa il rischio che, raccogliendo in anticipo le richieste degli interventi in discussione generale, si costituisca un pericoloso precedente che - in assenza dell'iscritto a parlare, nella seduta successiva - finirebbe con il dilazionare sempre di più i termini di trattazione dei disegni di legge.

Il PRESIDENTE ricorda che, al fine di accelerare la procedura di designazione dei soggetti da audire, la Presidenza ha attivato consultazioni informali proprio per evitare di attendere la deliberazione formale della Commissione plenaria, che ha poi regolarmente consacrato le scelte operate con il consenso di tutti. Quindi nulla, nelle presenti circostanze, può suonare a conferma delle tattiche defatigatorie paventate; l'unica cosa che sicuramente non può fare è fissare un termine di chiusura dei lavori in base a negoziazioni di maggioranza che, ovviamente, non possono vincolare la minoranza.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) chiede chiarimenti sui tempi di approvazione e di trattazione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario e biasima questo continuo slittamento dei tempi della trattazione. La prassi di rinviare gli interventi in discussione generale, a suo modo di vedere, finisce con il produrre effetti dilatori sul termine degli emendamenti, per cui insiste nella richiesta di sua fissazione al più presto.

Il PRESIDENTE ricorda che non è possibile fissare il termine degli emendamenti quando è ancora aperta la discussione generale; questo periodo è stato caratterizzato da particolari urgenze, come le richieste di pareri su decreti-legge e la trattazione di disegni di legge impegnativi come quello sull'ergastolo ostativo.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) chiede che si possa fissare la scadenza del termine degli emendamenti al 18 maggio prossimo.

Il PRESIDENTE prende atto della proposta del senatore Mirabelli e chiede in merito l'opinione dei rappresentanti dei Gruppi, precisando che - in ogni caso - la deliberazione formale non avrà luogo prima della chiusura della discussione generale.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,45.

Dopo un ampio dibattito, in cui intervengono i senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*), Alessandra MAIORINO (*M5S*), CALIENDO (*FIBP-UDC*), MIRABELLI (*PD*), MALAN (*FdI*) e CUCCA (*IV-PSI*), il Presidente raccoglie l'orientamento unanime dei Gruppi a favore della fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti alle ore 19 del 23 maggio prossimo. Tale orientamento sarà sottoposto alla ratifica della Commissione al termine della discussione generale, che avrà luogo presumibilmente martedì prossimo quando il senatore Balboni interverrà in discussione generale.

Anche il senatore CUCCA (*IV-PSI*) avverte che eserciterà il diritto di intervento, discendente dalla sua iscrizione a parlare, in quella seduta.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) - che invece chiede ed ottiene di svolgere subito il suo intervento in discussione generale - lamenta che l'articolo 3 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati contiene dei principi di delega che riguardano la procedura per la valutazione di professionalità dei magistrati. In particolare si prevede l'istituzione di un fascicolo per la valutazione del magistrato che dovrà contenere, per ogni annualità, tra l'altro: dati statistici e documentazione sull'attività svolta inclusa quella cautelare ossia le richieste di custodia; dati sulla tempestività nell'azione dei provvedimenti ed eventuali anomalie all'esito degli affari trattati nelle fasi successive. Mentre è assolutamente condivisibile accertare le capacità del magistrato - ed in particolare la sua indipendenza, l'imparzialità, la diligenza e la laboriosità - tuttavia non è chiaro che cosa si intenda per "anomalia" in relazione alle fasi successive. Il rischio infatti è che le valutazioni fuoriescano dall'ambito di competenza del singolo magistrato, che verrebbe valutato anche a seconda del lavoro svolto da altri magistrati in relazione all'evoluzione di un fascicolo nelle fasi o nei gradi successivi. L'articolo 12, poi, apporta una serie di modifiche in materia di funzioni dei magistrati. Nella legge in vigore (articolo 13 del D.lgs. n. 160/2006) è già contenuta una limitazione al passaggio di funzioni: infatti è previsto che il cambio da giudicante a inquirente non è consentito né all'interno del distretto dove si presta servizio, né in altri distretti della Regione; ciò vale per tutta la durata della carriera. In altre parole attualmente un magistrato che vuole cambiare funzione deve prendere la sua famiglia e spostarla necessariamente in un altro luogo. Con la riforma proposta, il cambio di funzioni sarebbe incomprensibilmente reso ancora più complesso: viene previsto infatti, come regola generale, che il magistrato possa chiedere il cambio una sola volta nel corso della sua intera carriera. Dissente da questa modifica: svolgere funzioni diverse significa, per i magistrati, acquisire esperienze importanti che si portano appresso per tutta la carriera e che possono giovare di volta in volta alla funzione in corso. Questo discorso vale sia nel caso che un magistrato passi da funzioni requirenti a funzioni giudicanti che viceversa. Per le esperienze personali vissute in magistratura, si sente di affermare che dovrebbe essere previsto per i pubblici ministeri addirittura un periodo da giudicanti, per far loro acquisire la cultura della prova: ci deve essere la piena libertà da parte del magistrato di scegliere quale funzione ricoprire e - dopo aver assicurato un periodo minimo, come già previsto - di poter passare da una funzione all'altra. È inoltre incomprensibile la previsione secondo cui, trascorsi 9 anni dalla prima assegnazione, il passaggio di funzioni sarebbe ancora consentito per una sola volta ma, se si tratti del passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, solo purché l'interessato non sia mai stato un giudice penale. Inoltre, se si tratti del passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o lavoro, ciò avverrebbe solo purché il magistrato non sia destinato a svolgere funzioni

giudicanti penali. In altre parole, chi ha fatto il pubblico ministero non potrà mai essere un giudice penale e viceversa: è un compromesso assolutamente inutile, oltre che dannoso, volto a cercare di giungere, passo dopo passo, alla separazione delle carriere; sembra quasi una "bandierina" che qualche gruppo politico ha ritenuto di poter piazzare nel testo e rivendicare.

L'articolo 13 apporta modifiche in materia di progetto organizzativo della Procura. Una prima perplessità, per il vero già manifestata quando si licenziò la riforma del processo penale qui in Senato, riguarda il fatto che i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale siano indicati con legge dal Parlamento: l'esercizio dell'azione penale deve essere riservato alla indipendenza ed autonomia della magistratura, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, come espressione esclusiva del potere giudiziario; quindi deve sempre essere libero da ogni tipo di selezione preventiva dei reati da trattare, soprattutto se tale selezione è fatta da altri poteri dello Stato. Il Parlamento, espressione del potere legislativo, ha altri strumenti per dirigere la politica giudiziaria quali la creazione di nuove norme o l'abrogazione delle stesse, la depenalizzazione di reati ritenuti non più di particolare disvalore sociale, o viceversa, l'inasprimento di pene. Un'altra perplessità, per un verso collegata e resa più grave dall'esistenza della prima, è la previsione dell'obbligo di trasmettere i progetti organizzativi degli uffici requirenti al Ministro della giustizia per consentirgli eventuali osservazioni. Questo consentirebbe al Governo di potersi "intromettere" in una materia, quale è quella dei piani organizzativi delle procure, che è il cuore della attività giurisdizionale requirente, potendo incidere sulle modalità con cui il Procuratore organizza una funzione, di cui deve essere esclusivo titolare. Al Ministro della giustizia, il solo ministro ad avere rilievo costituzionale, l'articolo 110 della Carta fondamentale assegna il compito di curare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; pertanto la conoscenza dei piani organizzativi redatti dai procuratori e approvati dal CSM dovrebbe essere utile solo per dotare gli uffici delle risorse necessarie al funzionamento senza entrare, neanche attraverso osservazioni, nel merito della organizzazione delle procure.

L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei componenti eletti dal parlamento, i cosiddetti membri laici. Le novità riguardano il rispetto della parità di genere e il richiamo alla trasparenza delle procedure di candidatura. Per evitare eccessive interferenze politiche o partitiche all'interno del Consiglio, è indispensabile prevedere esplicitamente anche talune condizioni di ineleggibilità. Sarebbe infatti opportuno prevedere che i componenti laici possano essere scelti, tra le categorie di professori universitari o avvocati indicati dall'articolo 104 Cost., purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.

Un'ultima osservazione riguarda il sistema elettorale proposto (art. 31) per l'elezione dei 20 componenti togati che, pur nel rispetto della norma costituzionale che non può mai consentire il sorteggio, non raggiunge l'obiettivo, ampiamente condivisibile e dichiarato fin dalla prima stesura del disegno di legge, di contrastare il patologico fenomeno del "correntismo" nella magistratura, al punto da rendere nullo il controllo del contesto associativo sull'elezione dei consiglieri del CSM. Infatti i collegi maggioritari uninominali proposti per l'elezione dei magistrati provenienti dalle tre funzioni risulteranno di una numerosità talmente elevata, da eludere qualsiasi criterio di prossimità tra rappresentante e rappresentati. Infatti, consegnando tre schede a ciascuno dei magistrati elettori ci saranno circa 8 mila votanti per i rappresentanti della funzione di legittimità, 4 mila per ciascuno dei 2 collegi relativi ai magistrati del pubblico ministero e circa 2 mila per i quattro collegi per i magistrati di merito. Appare ovvio che il "peso sostanziale" dei consiglieri sarà, di fatto, molto diverso in relazione al bacino elettorale che ha eletto ciascuno dei tre diversi corpi elettorali. Né aiuta, nel perseguimento dell'obiettivo di limitare la forza delle "correnti", l'introduzione per l'elezione, peraltro per la sola componente di merito, della possibilità di collegamenti tra singoli candidati tra di loro o per il tramite di gruppi organizzati. Anche la successiva elezione con criterio proporzionale in un collegio unico nazionale virtuale per effetto di tali collegamenti potrà rivitalizzare il peso dei gruppi associati. È palese che continuerà ad essere abusata, ancorché legittima, la gestione delle candidature da parte di

tali gruppi, poiché è probabile che candidati "indipendenti" si colleghino, per avere qualche possibilità di successo, sfruttando la "lotteria" di questo tipo di elezione.
L'obiettivo originario di contrasto al correntismo poteva essere conseguito più agevolmente proponendo, come previsto nel disegno di legge n. 2119 a propria firma, un'elezione su due livelli che garantisse da una parte una capillare conoscenza diretta del candidato e dall'altra l'individuazione di consiglieri autorevoli e rappresentativi dei magistrati, indipendentemente dalle funzioni requirenti o di merito svolte, in quanto conosciuti e stimati nell'esercizio delle loro funzioni, anziché designati per meriti associativi di gruppi organizzati. Bastino alcuni numeri di confronto tra il sistema in esame e il disegno di legge n. 2119: nel primo si propongono 6 ampissimi collegi territoriali e un collegio unico nazionale (un secondo, come detto, è virtuale per il recupero di 5 consiglieri), a fronte dell'ipotesi da lui formulata di una prima fase con oltre 170 piccoli collegi territoriali, pressoché coincidenti con gli uffici di appartenenza, che, nella seconda fase, avrebbero prodotto 18 collegi uninominali e 1 binominale (quello di legittimità), con una media di 50 delegati per collegio. Peraltro, utilizzando meccanismi di maggioranze qualificate ed eventuali ballottaggi a tre, si sarebbe realizzata l'estrema difficoltà di qualsiasi concreta previsione o predeterminazione del risultato elettorale.

Il PRESIDENTE rileva, dall'intervento testé svolto, un interesse del senatore Grasso a coltivare il suo disegno di legge n. 2119, per connessione stretta con il disegno di legge approvato dalla Camera: invita pertanto i Gruppi ad essere conseguenti, propiziando l'esercizio del potere di impulso del cambio di sede da parte del quinto dei componenti della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1078 E CONNESSI (TUTELA ANIMALI)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 27 aprile 2022, la 5a Commissione permanente si è dichiarata ancora in attesa della relazione tecnica del Governo sui disegni di legge riguardanti la tutela degli animali.
Anche a nome della Commissione giustizia, si unisce alla richiesta al Governo, trattandosi di elemento dirimente per sbloccare il parere che la 5a Commissione permanente ancora non ha espresso.

Dopo che il sottosegretario SISTO ha preso nota della richiesta, la Commissione concorda all'unanimità.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE segnala che sono pervenute richieste di pareri urgenti dalla 6a Commissione sul disegno di legge Gaudiano in materia di imposta di registro (892), nonché dalle Commissioni 1a e 7a riunite sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, per l'attuazione del PNRR. Propone pertanto che tali due sedi consultive siano aggiunte all'ordine del giorno di domani, alle ore 9, unitamente al seguito della discussione sul disegno di legge n. 2499 (Dal Mas ed altri, in materia di impugnazione delle sentenze), per il quale occorre procedere nella discussione generale.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta termina alle 18,20.

1.4.2.1.2. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 290 (ant.) del 12/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022
290ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) precisa che stante lo stato arretrato del disegno di legge in titolo, pur sollecitato dalle Commissioni di merito, la trattazione nella presente seduta è svolta soprattutto per disamina delle parti di competenza della Commissione giustizia, in via di prima approssimazione. La proposta del parere potrebbe essere avanzata in una prossima seduta, magari anche alla luce degli emendamenti che dovessero essere presentati dinanzi alle Commissioni 1a e 7a riunite.
L'articolo 13 prevede, con riguardo ai consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la riduzione del corso di formazione previsto dalla disciplina vigente dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna. L'articolo rinvia ad un successivo regolamento ministeriale la disciplina delle modalità concorsuali, la composizione della commissione esaminatrice e la definizione delle prove d'esame.
L'articolo 17 ridetermina la dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, autorizzando l'assunzione di personale, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per garantire la piena operatività degli uffici territoriali. Più nel dettaglio, col fine specifico di rafforzare le misure per l'esecuzione penale esterna e di garantire la piena operatività degli uffici territoriali, i commi 1 e 2 incrementano la dotazione organica: dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna di 11 unità; del personale del comparto funzioni centrali di 1.092 unità (di cui 895 unità dell'Area III F1 e 197 unità dell'Area II F2). Il comma 3 concerne l'assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. Il comma 4 stabilisce che - per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 - il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza non anteriore al 1°

novembre 2022, mediante l'espletamento di procedure concorsuali in deroga: 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III posizione economica F1; 197 unità appartenenti all'Area II posizione economica F2.
L'articolo 18 anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. Il comma 1 dell'articolo 19 prevede l'istituzione di un portale nazionale, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale; il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS ed INAIL e concerne gli atti emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.
L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie: esso dispone di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", di cui alla Missione 5 - Componente 3, Investimento 2, del PNRR.
Il comma 4 dell'articolo 23 reca infine modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(892) ***Felicia GAUDIANO e altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Parere alla 6a Commissione. Esame sugli emendamenti e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) fa presente che la Commissione già espresse un parere non ostativo, il 21 luglio 2020, sul testo del disegno di legge che è volto a diversamente modulare la solidarietà dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, a seconda della soccombenza o della vittoria processuale.
Il disegno di legge parte da una vistosa anomalìa: nella pratica corrente la parte soccombente non versa l'imposta e la parte vincitrice della causa civile si fa carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, pur di poter ottenere la utilizzabilità dell'atto giudiziario. In tal caso, i mezzi giudiziari per rivalersi sulla parte soccombente sono molto onerosi e in caso di mancato versamento l'Agenzia delle entrate riscossione si rivolge ad entrambi le parti.
Stante l'estrema difficoltà di capovolgere la consolidata giurisprudenza, che sottrae all'esenzione fiscale dei titoli esecutivi questo tipo di imposta sugli atti processuali, l'unico modo di risolvere il problema è modificare la regola della solidarietà, sotto questo particolare profilo.
Viene ora in rilievo un emendamento del Relatore in 6a Commissione, senatore Buccarella, con cui si prevede che le spese relative al versamento dell'imposta di registro su tali atti siano attribuite alla parte soccombente e solo in via subordinata a quella vittoriosa; la solidarietà rimarrebbe solo nel caso di soccombenza parziale.
Su questo emendamento 1.2 si propone il parere non ostativo; la proposta è poi di parere contrario all'emendamento 1.1 in ragione del fatto che vi era stato parere favorevole al testo.

Dopo interventi dei senatori ROSSOMANDO (*PD*), GAUDIANO (*M5S*), DAL MAS (*FIBP-UDC*), GIARRUSSO (*Misto-IpI-PVU*) e CUCCA (*IV-PSI*), il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REDIGENTE

(2499) ***DAL MAS ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda lo stato della trattazione del disegno di legge in titolo, su cui - dopo la relazione illustrativa - il senatore Grasso chiese un avviso del Governo ed il Sottosegretario rilevò l'esistenza della delega penale. Conferma la sottosegretaria MACINA, secondo cui occorrerebbe attendere l'allineamento delle previsioni a seguito dell'esercizio della delega.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) interviene in discussione generale, ricordando le vicende della cosiddetta "legge Pecorella" e dello scrutinio costituzionale sfavorevole che essa ricevette, nel 2007, per violazione del principio di parità delle parti processuali. Anche in quella circostanza, furono enunciati in sentenza spunti significativi in ordine ai differenti interessi di cui sono latori da un lato il pubblico ministero e dall'altro gli imputati. Il ribaltamento degli esiti di primo grado, a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, pone sotto serio *stress* il principio di cui all'articolo 27, comma secondo, della Costituzione: la stessa sentenza n. 34 del 2020 vide la Corte Costituzionale dichiarare che l'impugnazione del merito, da parte del pubblico ministero, presenta margini di cedevolezza più ampi del simmetrico diritto dell'imputato. D'altro canto quest'ultimo è fondato sull'articolo 24 della Costituzione, mentre il primo è riconducibile in via mediata all'articolo 112; anche le convenzioni internazionali ricordano che l'appello è diritto della parte e che la pubblica accusa, nei suoi poteri, resta astretta dallo *standard* "oltre ogni ragionevole dubbio" con cui si addiviene alla pronuncia giurisdizionale nel processo penale. La relazione del professor Lattanzi alla Ministra, l'anno scorso, ha infine chiarito la necessità di rivedere il sistema delle impugnazioni del pubblico ministero anche nel nostro ordinamento, per renderla più conforme al principio della presunzione di non colpevolezza, recentemente fatto oggetto anche di recepimento di una direttiva dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE dichiara che la discussione generale resta aperta.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) preannuncia la propria iscrizione a parlare, richiedendo che la tempistica del seguito della discussione sia rimessa alla programmazione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato.

Il PRESIDENTE replica che, essendo già avvenuto l'incardinamento del provvedimento, esso resta nel calendario dei lavori della Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.1.3. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 291 (pom.) del 17/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
291ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Sisto.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.
La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) segnala che è stato espresso il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto; quindi si sofferma in sintesi su alcuni aspetti problematici ed in parte segnalati nella bozza di parere da lei proposta.
Nella rigorosa osservanza del riparto di competenze tra sede consultiva di alta amministrazione e sede consultiva politico-parlamentare, mantiene la proposta di parere non ostativo con osservazioni già depositata nella scorsa seduta.
Il senatore CRUCIOLI (*CAL-A-PC-IdV*) chiede un rinvio alla luce della recentissima conclusione della sede consultiva del Consiglio di Stato; in subordine preannuncia la propria astensione, dovuta alla circostanza di non aver potuto esaminare compiutamente il testo del parere espresso a palazzo Spada.
Il PRESIDENTE ricorda che la proroga del termine, per rendere il parere, scade oggi e che il rappresentante del Governo non ritiene possibile attendere oltre.
Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia in sede di dichiarazione di voto l'astensione a nome del proprio Gruppo.
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice, messa ai voti, è approvata a maggioranza.
IN SEDE CONSULTIVA
(892) ***Felicia GAUDIANO e altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo sull'emendamento 1.2 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.1)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.
Il relatore LOMUTI (*M5S*) presenta lo schema di parere pubblicato in allegato.

Dichiarano di astenersi i senatori BALBONI (*FdI*) e MODENA (*FIBP-UDC*), mentre è favorevole il senatore CRUCIOLI (*CAL-A-PC-IdV*).
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del Relatore, messa ai voti, è approvata a maggioranza.
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Rinvio del seguito dell'esame)
Su richiesta del relatore LOMUTI (*M5S*), il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
IN SEDE REFERENTE
(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(2119) ***GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***
- e delle petizioni nn. 170, 181, 585 e 652 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2595, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2119 e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della riassegnazione in sede referente del disegno di legge n. 2119, a prima firma del senatore Grasso, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio della magistratura, è ora possibile proseguirne l'esame congiuntamente al disegno di legge n. 2595.
Non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le fasi procedurali già svolte e la funzione di relatore è riassorbita nelle competenze del Presidente.
Non facendosi ulteriori osservazioni, sono congiunte all'esame dei due disegni di legge anche le petizioni nn. 170, 181, 595 e 652, attinenti alla stessa materia.
In discussione generale interviene il senatore BALBONI (*FdI*), il quale si sofferma su alcune criticità del disegno di legge approvato dalla Camera: in particolare ritiene irragionevole l'aumento di circa un quarto del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, soprattutto in un momento storico che ha visto la riduzione sensibile del numero dei membri del Parlamento; l'articolo 26 addirittura prevede un aumento del numero dei collaboratori dei consiglieri e del numero dei contratti di consulenza, tutte previsioni che non potranno far altro che aumentare lo strapotere delle correnti.
Quanto alle previsioni dei primi articoli, che non hanno valenza immediatamente precettiva ma rappresentano solo criteri della legge di delega, per alcuni aspetti interferiscono con il referendum sulla giustizia che si terrà il 12 giugno prossimo. Interviene poi in senso critico sullo sciopero dei magistrati indetto contro il testo all'esame del Senato: lo sciopero è stato inopportuno e poco rispettoso della sovranità parlamentare, soprattutto in considerazione del fatto che - in merito al disegno di legge di riforma sull'ordinamento giudiziario - si era già espresso l'organo di autogoverno della magistratura.
Segnala comunque che l'adesione allo sciopero è stata piuttosto limitata, perché buona parte della magistratura ha compreso che si trattava di un'iniziativa indetta, semplicemente, a difesa di interessi corporativi.
Ricorda ancora una volta l'importanza del dibattito sulla responsabilità disciplinare dei magistrati e sul problema del numero eccessivo di magistrati fuori ruolo, di cui auspica la riduzione; come s'è detto, la natura di delega di parte del disegno di legge - non avendo valenza immediatamente precettiva - lo rende affetto da scarsa efficacia ed incisività, soprattutto sul tema delle cosiddette "porte girevoli" e sul tema del ricollocamento in ruolo dei magistrati che hanno partecipato alla vita politica. Si tratta di un aspetto centrale nell'ambito del dibattito sulla riforma: resta inaccettabile che un magistrato che sia sceso nell'agone politico, perdendo quell'aura di imparzialità che dovrebbe caratterizzarne la persona e le funzioni, possa poi rientrare a svolgere funzioni giurisdizionali solo dopo un breve intervallo di tempo di tre anni.

Si sofferma poi sul problema della riforma del sistema elettorale, esprimendo alcune critiche in merito alla proposta che, a suo dire, legittima - piuttosto che depotenziare - il potere delle "cordate" correntizie presenti all'interno della magistratura associata: sarebbe stato più opportuno ricorrere ad un sistema di estrazione a sorte che può considerarsi, per certi versi, maggiormente conforme ai principi democratici, quanto meno a quelli di cui era espressione, nell'antica democrazia ateniese, il sistema di Clistene.

Interviene il senatore CUCCA (*IV-PSI*) che, condividendo in gran parte le critiche espresse dal senatore Balboni, tuttavia si duole dei tempi ristretti riservati a questo importante dibattito; in senso critico nota come l'attuale disegno di legge sia troppo simile alla vecchia proposta di riforma del ministro Bonafede, contro la quale si erano sollevate critiche da diverse parti politiche. È sorprendente che la struttura organizzativa del Ministero della giustizia, nelle sue posizioni apicali, sia rimasta invariata nonostante il cambio di Guardasigilli espresso dalla nuova maggioranza di governo; ripercorre poi i termini dell'*iter* della riforma ricordando il ruolo svolto dalla commissione dei "tecnici" presieduta dal professor Luciani, le cui proposte però - veicolate in sede emendativa dal Gruppo di Italia viva - sono state successivamente bocciate durante il dibattito presso la Camera dei deputati. Esprime perplessità sul testo legislativo, in particolare soffermandosi sulla previsione dell'articolo 5 comma 1, lettera a), che esclude dalla previsione normativa il ruolo dei capi degli uffici legislativi. Più in generale, continua ad esprimere la propria fiducia nei confronti della magistratura, in particolare nei confronti di quei magistrati che svolgono quotidianamente, nel silenzio dei loro uffici il proprio lavoro anche a costo di grandi sacrifici familiari e personali. Esprime però il convincimento che la nuova legge, quando approvata, non raggiungerà gli obiettivi prefissati; il sistema elettorale proposto non cambierà nulla e non eviterà il ripetersi del sistema che ha visto, finora, la prevalenza delle correnti; preannuncia sin d'ora la presentazione di emendamenti al disegno di legge approvato dalla Camera e mette in guardia i colleghi sul rischio di perdere un'occasione irripetibile di riformare, una volta per tutte, la magistratura.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, nell'ambito delle audizioni disposte sul disegno di legge n. 2595 (Ordinamento giudiziario e C.S.M.), dai soggetti auditi dall'Ufficio di Presidenza integrato sono pervenuti documenti che saranno resi disponibili sulla pagina *Internet* della Commissione, così come quelli che perverranno in seguito alla Presidenza.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) presenta una richiesta di valutazione di impatto economico dei seguenti elementi: a) costo degli emolumenti da corrispondere ai nuovi componenti del CSM, differenziati per modalità di elezione; b) costo degli assistenti dei predetti componenti; c) oneri derivanti dal conferimento di risorse aggiuntive alle segreterie degli organi collegiali ai quali prenderanno parte i nuovi componenti; d) oneri riguardanti le nuove risorse logistiche che si renderanno necessarie per adeguare i luoghi di lavori e le altre strutture all'ingresso dei nuovi componenti del CSM.

Il rappresentante del governo SISTO si riserva di dare risposta scritta sulla richiesta di valutazione di impatto, appena trasmessa in via formale al Dicastero.

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, dichiara che trasmetterà la richiesta testé avanzata alla Ministra della giustizia.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 892

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo sull'emendamento 1.2 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.1 in ragione del fatto che vi era stato parere favorevole al testo.

1.4.2.1.4. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 294 (pom.) del 25/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
294ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.
La seduta inizia alle ore 14,40.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti al Governo in merito alla notizia, circolata sulla stampa, secondo cui sarebbero stati stanziati 28 milioni di euro per l'affettività carceraria: qualora la notizia fosse confermata esprime il proprio disappunto per la costruzione delle cosiddette "case dell'amore" nelle carceri. Auspica che tali somme di denaro possano essere utilizzate per finalità di edilizia carceraria più congrue: occorre semmai migliorare i servizi sanitari e le attrezzature, che consentirebbero la fruizione di una condizione carceraria dignitosa.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che, allo stato attuale, la condizione carceraria in Italia sia assolutamente deficitaria, sotto il profilo della dignità delle persone: desta quindi preoccupazione la notizia che una somma di denaro venga destinata ad una problematica che non è prioritaria. Chiede se verrà coinvolta la Commissione giustizia in tale decisione.
Il PRESIDENTE chiarisce che il parere fu espresso la scorsa settimana in sede consultiva sul disegno di legge n. 1876, pendente in sede referente presso questa Commissione: si tratta di quantificazioni derivanti da una relazione tecnica trasmessa dal Ministero competente alla Commissione bilancio.
Il senatore BALBONI (*FdI*) si associa alle preoccupazioni dei colleghi ed esprime perplessità, soprattutto nell'ipotesi in cui tale misura possa riguardare anche detenuti sottoposti al regime del carcere duro di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario: chiede pertanto approfondimenti al Ministero.
Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ritiene che in realtà il diritto all'affettività faccia parte della funzione rieducativa della pena; tuttavia è necessario un approfondimento sulla destinazione di tali somme, per comprendere se il loro reperimento sia andato a detrimento di altre funzioni.
Il senatore MIRABELLI (*PD*), escludendo la possibilità che tali misure possano essere estese anche ai detenuti sottoposti al regime del carcere duro, ritiene tuttavia che non si tratti di una cifra enorme: esprime piuttosto una linea di indirizzo, ampiamente condivisibile, nel senso del miglioramento delle condizioni del detenuto nel suo complesso, compreso il profilo dell'affettività.
La sottosegretaria MACINA riferisce che si tratta di una mera quantificazione, richiesta al Dicastero in funzione della relazione tecnica inviata dal Governo alla Commissione bilancio per la predetta sede consultiva; chiarisce che comunque la parola ultima sulla questione compete al Parlamento, che potrà esprimersi nel momento in cui il disegno di legge citato riprenderà il suo corso.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ringrazia per il chiarimento e auspica che il Ministero provveda, anche attraverso una nota stampa, a pubblicizzare la propria posizione in merito.
Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta della senatrice Maiorino. A differenza di questo singolare parere, assai più spesso il Governo si dimostra poco collaborativo, nel momento in cui si tratta di fornire le necessarie istruttorie per la copertura finanziaria degli emendamenti presentati

da senatori.

Il PRESIDENTE conclude precisando la natura del parere favorevole condizionato e l'eziologia della proposta di riformulazione in esso contenuta; in ogni caso, il tema sarà oggetto di discussione politica quando riprenderà l'esame del disegno di legge n. 1876.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto ministeriale in titolo che reca modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e che determina i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, in attuazione della "legge professionale" n. 247 del 2012.

I parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti sono stati previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 53 del 2012), che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, introducendo una nuova disciplina del compenso professionale, che deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. In caso di controversia sull'entità del compenso, la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale va effettuata con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante ciascuna professione. In attuazione di questa disposizione, è stato emanato il decreto del ministro della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, che ha introdotto un sistema di liquidazione dei compensi per fasi processuali sulla base di parametri contenuti in specifiche tabelle.

Quanto alla procedura di approvazione dei parametri, dal combinato disposto degli articoli 1 e 13 della legge n. 247 si evince la seguente sequenza procedimentale: il Consiglio nazionale forense (CNF) è il primo titolare della proposta sui parametri, proposta che può esercitare ogni due anni; il Ministro della Giustizia riceve la proposta ed elabora uno schema di regolamento; sullo schema, in forza del rinvio di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 247, esprimono un parere lo stesso CNF, il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati; il regolamento è sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

In tale quadro normativo è quindi intervenuta la previsione dell'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2012 - introdotto dal decreto-legge n. 148 del 2017, come convertito dalla legge n. 172 del 2017, indi modificato dalla legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018 - che disciplina l'equo compenso e le clausole vessatorie nella professione forense. La disposizione prevede che, quando la professione forense è esercitata in favore di "clienti cosiddetti forti" (imprese bancarie e assicurative, imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese) e sulla base di convenzioni unilateralmente predisposte dal cliente, il compenso pattuito si considera equo se risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento del Ministro della giustizia. L'articolo 13-*bis* qualifica come vessatorie - e dunque nulle - le clausole contenute nelle suddette convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, fornendone una elencazione esemplificativa. Il giudice, accertate la non equità del compenso e il carattere vessatorio di una clausola, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento ministeriale. In sede di prima attuazione dell'articolo 13 della "legge professionale" è stato emanato, nel rispetto della procedura delineata, il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 che reca i parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati. Tale decreto è stato successivamente modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.

Lo schema di regolamento in esame, composto da 7 articoli, modifica ora alcuni articoli del decreto

ministeriale n. 55 del 2014 e sostituisce integralmente le tabelle, allegate al medesimo decreto, contenenti i valori medi da utilizzare per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Il decreto n. 55 stabilisce la non vincolatività assoluta dei parametri numerici indicati, sottolineata dall'uso generale della locuzione "di regola" presente in vari punti dell'articolato. Lo schema di decreto in esame, a partire dal primo articolo, propone di espungere tale locuzione dal testo del decreto, al fine di ridurre i margini di discrezionalità nell'applicazione dei parametri. Tale modifica accoglie quanto proposto dal CNF nella direzione di una riduzione dei margini di discrezionalità che, pure, non vengono del tutto eliminati: ciò in ossequio, precisa la relazione illustrativa, alle disposizioni che stabiliscono che nella determinazione del compenso si tenga conto delle peculiarità dei procedimenti e delle caratteristiche della prestazione richiesta. Inoltre, per tutte le attività lo schema di decreto prevede che, rispetto ai parametri medi indicati nelle tabelle, l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento, in luogo dell'80 per cento come previsto a legislazione vigente; rimane non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento. Prevedendo la medesima percentuale del 50 per cento in aumento o in diminuzione, la disposizione, come sottolineato dalla relazione illustrativa, mira a fugare dubbi interpretativi e ad accogliere la richiesta di maggiore coesione interna della disposizione, accogliendo una proposta avanzata dal CNF. Non è stata invece accolta dallo schema in esame la proposta del CNF di integrazione della disciplina in esame, secondo la quale il giudice non avrebbe potuto discostarsi dal valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta "salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione".
L'articolo 2 dello schema modifica alcuni articoli ricadenti nel Capo II del decreto n. 55, recante "Disposizioni concernenti l'attività giudiziale". Vi si prevede (articolo 4, comma 1) che il giudice, nella determinazione del compenso, debba tener conto dei valori medi espressi dalle tabelle che, in applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), possono essere aumentati o diminuiti. Con la novella in esame, oltre ad espungere la locuzione "di regola", si prevede che l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento in luogo dell'80 per cento previsto a legislazione vigente. Rimane non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento, mentre viene soppressa la disposizione che prevede l'aumento fino al 100 per cento e la diminuzione non oltre il 70 per cento per la fase istruttoria.
Si prevede, inoltre, l'ulteriore incremento del compenso fino al 30 per cento in caso di utilizzo di strumenti telematici che agevolino la consultazione o la fruizione degli atti depositati consentendo, in particolare, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto e dei documenti allegati (laddove il testo vigente dell'articolo 4, comma 1-*bis*, prevede il medesimo incremento "di regola" della medesima percentuale).
Si propone quindi che i parametri fissati dalla tabella n. 7 relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione si applichino esclusivamente ai procedimenti aventi natura non contenziosa (nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 4). Per i procedimenti aventi natura contenziosa andranno quindi applicati i parametri desumibili dalle altre tabelle sulla base dell'attività svolta. Proponendo un nuovo comma 5-*bis* all'articolo 4, si introduce la possibilità di riconoscere, a richiesta, il compenso previsto per la fase di studio al professionista che subentri nella difesa successivamente alla fase introduttiva. Tale disposizione accoglie una proposta del CNF e i rilievi in senso favorevole del Consiglio di Stato. Tuttavia, sottolinea la relazione illustrativa, il provvedimento intende mantenere un margine di discrezionalità nella determinazione di tale compenso aggiuntivo, al fine di evitare abusi mediante mutamenti strumentali del collegio difensivo da parte del cliente.
La modifica al comma 6 dell'articolo 4 prevede che il compenso per conciliazione giudiziale o transazione della controversia è aumentato di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale (nel testo vigente tale compenso è "di regola" aumentato "fino a un quarto"). Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione, che accoglie una proposta del CNF e tiene conto dei rilievi del Consiglio di Stato, mira ad incentivare la soluzione conciliativa delle controversie.
Con la modifica al comma 9 dell'articolo 4, si prevede che in caso di responsabilità processuale "dichiarata" (così specifica il testo novellato) il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è

diminuito del 75 per cento (in luogo del 50 per cento). La disposizione fa riferimento ai casi di responsabilità aggravata disciplinati dall'articolo 96 del codice di procedura civile.
Resta invece invariata la diminuzione del 50 per cento nei casi di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Lo schema di decreto non accoglie la proposta del CNF di soppressione di tale disposizione. Ulteriore modifica all'articolo 4 riguarda il comma 10-*bis*, il quale stabilisce che nei giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio sia aumentato sino al 50 per cento, quando sono proposti motivi aggiunti. Oltre ad espungere la locuzione "di regola" dal testo vigente, si prevede che in caso di ricorso incidentale il compenso sia aumentato del 20 per cento. Per la fase cautelare monocratica, i compensi previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo in caso di svolgimento di ulteriori attività, rispetto alla mera formulazione dell'istanza cautelare.
Si propone, inoltre, l'inserimento, nel medesimo articolo 4, dei commi aggiuntivi da 10-*ter* a 10-*septies* , qui di seguito sunteggiati: in caso di appello avverso ordinanza cautelare del TAR, si prevede l'applicazione dei parametri previsti per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato (tabella n. 22) in relazione alle fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio; per la fase decisionale, si applica il 50 per cento del relativo compenso; in caso di giudizio innanzi alla Corte di cassazione (tabella n. 13), si può prevedere un incremento fino al 50 per cento per la fase decisionale quando le parti presentano le loro memorie (ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile); in caso di controversie di natura concorsuale relative a crediti di lavoro dipendente (ammissione al passivo e impugnazione dello stato passivo) si prevede la possibilità di ridurre del 50 per cento i parametri esposti nella relativa tabella 20-*bis*, introdotta dallo schema di decreto in esame; in caso di reclamo in Corte di appello avverso provvedimenti del tribunale fallimentare, ivi compresa la sentenza dichiarativa del fallimento, si applica la tabella n. 12; in caso di attività difensive svolte in qualità di curatore del minore, trovano applicazione i parametri previsti dalle tabelle allegate, relative ai procedimenti in cui è di volta in volta nominato.
L'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, dello schema di decreto reca novelle all'articolo 5 del decreto n. 55, concernente la determinazione del valore della controversia, il quale prevede che, nelle liquidazioni a carico del soccombente, il valore sia determinato a norma del codice di procedura civile. Specifici criteri sono dettati, in tali liquidazioni, per le azioni surrogatorie e revocatorie, per i giudizi di divisione, per pagamento di somme e per liquidazione di danni. Il comma 3 dell'articolo 5 citato stabilisce che, nelle cause davanti agli organi di giustizia, per la liquidazione a carico: del cliente si deve considerare l'interesse sostanziale che il cliente mira a perseguire; del soccombente, si deve considerare all'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. Per quanto concerne le controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso; tali utili o profitti, secondo le novelle in esame, si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, quando non siano ricavabili dagli atti di gara.
L'articolo 3 dello schema reca novelle alla disciplina dei compensi relativa all'attività penale (Capo III del decreto n. 55). In analogia a quanto previsto per l'attività civile, la modifica all'articolo 12 del decreto n. 55 - oltre alla più volte menzionata soppressione della locuzione "di regola"- prevede che, rispetto ai valori in tabella, l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento (in luogo dell'80 per cento), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento.
Si prevede inoltre che: per indagini difensive particolarmente complesse e urgenti i compensi siano aumentati del 20 per cento (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto n. 55); per quanto concerne i procedimenti presso il Tribunale per i minorenni, nella determinazione dei compensi si utilizzano i medesimi parametri previsti per i procedimenti penali dalla tabella n. 15 (nuovo comma 3-*ter*). Se per la materia penale è prevista una tabella unica (con una suddivisione in base all'autorità giudiziaria competente per singolo giudizio), per il processo minorile la relazione illustrativa rileva che l'utilizzo esclusivo dei parametri applicabili al tribunale in composizione collegiale, proposto dal CNF, "avrebbe potuto dare luogo a compensi non proporzionati all'effettivo grado di complessità del processo".

L'articolo 4 dello schema reca novelle alla disciplina dei compensi relativa all'attività stragiudiziale (Capo IV del decreto n. 55). L'articolo 18 del decreto n. 55 stabilisce che i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. La modifica in esame specifica che i compensi siano liquidati per ciascuna parte o fase autonoma che compone l'affare. In analogia a quanto previsto per l'attività civile e penale, la modifica all'articolo 19 del decreto n. 55 prevede che, rispetto ai valori in tabella, l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento (in luogo dell'80 per cento), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento. Si prevede, modificando l'articolo 20, che il compenso - per l'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita - sia aumentato del 30 per cento per le fasi di attivazione e di negoziazione in caso di accordo tra le parti; resta fermo il compenso per la fase di conciliazione. Viene inoltre integralmente sostituita la disciplina sulle prestazioni stragiudiziali relative agli affari di valore superiore a 520.000 euro (articolo 22 del decreto n. 55); la nuova formulazione prevede che il compenso sia liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare (da un massimo del 3 per cento ad un minimo dello 0,25 per cento), secondo quanto stabilito dalla tabella n. 25, come integrata dallo schema di decreto (ove si opera anche al fine di prevedere le percentuali applicabili alle prestazioni di assistenza stragiudiziale per affari di valore superiore a 520.000 euro). Si propone poi di inserire un nuovo articolo 22-*bis* il quale prevede che, nel caso di pattuizione di compensi a tempo, si tenga conto di un parametro indicativo che varia da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti.
L'articolo 5 prevede che le tabelle allegate al decreto n. 55 del 2014 siano sostituite integralmente dalle tabelle allegate allo schema di decreto, dove una nuova tabella n. 20-*bis* è dedicata alle attività relative all'accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale. È stata anche modificata l'articolazione delle fasi relative ai procedimenti innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, esposta dalle tabelle n. 21 e n. 22: se il testo vigente indica un unico parametro per la fase cautelare, lo schema di decreto propone un doppio ordine di parametri, riferiti, rispettivamente, alla fase cautelare monocratica e a quella collegiale. I valori riferiti alla fase cautelare monocratica risultano essere la metà (salvo arrotondamento) di quelli proposti per la fase cautelare collegiale.
Riguardo ai valori riportati nelle tabelle, si prevede un aumento generalizzato dei parametri di circa il 5 per cento (salvo arrotondamenti), ad eccezione delle variazioni, più cospicue, dei valori relativi alla fase introduttiva del giudizio dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato. Sono in particolare proposti incrementi (di circa il 26 per cento, salvo arrotondamenti) dei parametri relativi alla fase introduttiva del giudizio innanzi al TAR. Si segnala che la diminuzione dei valori dei parametri relativi alla fase introduttiva del giudizio innanzi al Consiglio di Stato. Infine, l'articolo 6 reca la disposizione transitoria, disponendo che le modifiche al regolamento si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, mentre l'articolo 7 individua la data di entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(810) ***MOLLAME e altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO e altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO e altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo)
Il relatore LOMUTI (*M5S*) dichiara che lanuova richiesta di parere, pervenuta dalla 9a Commissione in ordine ai disegni di legge nn. 810, 918 e 933 in materia di tartufi, non attiene alle disposizioni recante sanzioni. Tutti gli emendamenti del relatore, oggetto della nuova richiesta, sono infatti o di tipo

ordinamentale (3.1000 e 4.1000, sui Ministeri coinvolti), o di tipo amministrativo (4.101, sul tavolo tecnico di settore e la sua composizione), o pianificatorio (5.100). Anche gli emendamenti 7.100 e 14.100, attinenti a materia codicistica, in realtà sono di tipo non sanzionatorio: il primo sopprime l'inclusione della raccolta del tartufo a fini turistico-ricreativo nelle attività connesse agricole, mentre il secondo ascrive l'obbligo di tesserino all'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta solo se esercita l'attività di vendita: anche in questo caso, quindi, vi è luogo a deliberare, in quanto il parere su emendamenti della Commissione giustizia si limita ai testi recanti sanzioni penali o amministrative.
Non si rinviene quindi nulla da osservare.
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione unanime conviene sulla proposta del Relatore, che non rinviene elementi ostativi all'ulteriore corso degli emendamenti trasmessi.

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.
Il relatore LOMUTI (*M5S*) avanza lo schema di parere favorevole con osservazione pubblicato in allegato.
Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) chiede tuttavia chiarimenti in merito alla osservazione: è perplesso sulla possibilità che si proceda ad una stabilizzazione indiscriminata dei precari, anche in relazione al costo che l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può comportare.
La sottosegretaria MACINA spiega trattarsi di personale in iscadenza, con una platea di applicabilità ben delimitata.
La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) affaccia l'ipotesi che, in luogo del parere, la doglianza possa essere recepita da un emendamento a firma di tutti i commissari, da depositare nella Commissione di merito.
Il senatore MIRABELLI (*PD*) si dice d'accordo con il parere e con la relativa osservazione, ritenendo doveroso che il Parlamento dia un indirizzo al Governo per la soluzione del problema dei giovani precari: essi recentemente hanno anche manifestato, per portare all'attenzione dell'opinione pubblica il problema del loro contratto in scadenza.
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, con l'astensione dichiarata dal senatore Balboni, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere predisposto dal Relatore.
La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza,
considerato che per quanto riguarda l'amministrazione giudiziaria si ravvisa l'esigenza di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, in particolar modo per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, valorizzando la professionalità acquisita degli operatori giudiziari assunti tramite procedura selettiva con rapporto di lavoro a tempo determinato;
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
a valutare l'opportunità di assumere a tempo indeterminato quegli operatori giudiziari: a) che risultino in servizio, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario; b) che siano stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive espletate dall'amministrazione giudiziaria; c) che abbiano acquisito una notevole professionalità, in un adeguato periodo temporale, nell'espletamento di mansioni a supporto dell'attività giudiziaria.

1.4.2.2. 4^ (Difesa)

1.4.2.2.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 145 (pom.) del 10/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
145ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CANDURA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite affari costituzionali e istruzione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 36 del 2022 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il decreto-legge, che si compone di 50 articoli, si occupa di misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca (Capo I, articoli da 1 a 17), in materia finanziaria e fiscale (Capo II, articoli da 18 a 22), in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute (Capo III, articoli da 23 a 27), in materia di transizione digitale (Capo IV, articoli da 28 a 32), in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate (Capo V, articoli da 33 a 37), in materia di turismo (Capo VI, articoli da 38 a 40), in materia di giustizia (Capo VII, articoli da 41 a 43), in materia di istruzione (Capo VIII, articoli da 44 a 47), oltre alle disposizioni finali (Capo IX, articoli da 48 a 50).
Per quanto riguarda le disposizioni che interessano i profili di competenza della Commissione difesa, segnala principalmente gli articoli 6, 19 e 31.
L'articolo 6 reca disposizioni per la revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale, prevedendo che le amministrazioni pubbliche che avviino procedure di mobilità pubblichino il relativo avviso esclusivamente in un portale web dedicato. L'articolo definisce quindi, una disciplina omogenea sul versante della retribuzione accessoria per tutto il personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riconducendola alla contrattazione collettiva e alle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, fatta eccezione - secondo quanto indicato dal comma 4 - per il personale delle forze armate e delle forze di polizia.
L'articolo 19, nell'ambito delle misure in materia finanziaria e fiscale, al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva e di monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il

territorio nazionale, istituisce il Portale nazionale del sommerso (PNS), destinato a sostituire e integrare le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi, e nel quale sono destinate a confluire le risultanze dell'attività di vigilanza svolta non solo dall'INL e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, ma anche quelle dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale.
L'articolo 31, nell'ambito delle misure in tema di transizione digitale, disciplina - fatte salve le competenze del Ministero della difesa - la struttura della Presidenza del Consiglio per le politiche spaziali e aerospaziali. Il decreto prevede fra l'altro un incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio, al fine di dotarla di un'adeguata struttura di supporto nell'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, anche in virtù delle nuove attività attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di vigilanza sull'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). In tale ambito viene prevista l'assunzione di 5 unità di personale non dirigenziale, unitamente ad un contingente di 5 esperti, di cui due designati d'intesa con il Ministro della difesa.
Sempre con riferimento alle misure in tema di transizione digitale richiama altresì i contenuti degli articoli 29 e 30 che riguardano l'acquisizione dei servizi *cloud* infrastrutturali e per il riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale.
Ricorda che per il Polo Strategico Nazionale (PSN), l'infrastruttura *cloud* della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR che si prefigge lo scopo di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese e di mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, la normativa vigente stabilisca la possibilità i di avvalersi della società Difesa Servizi S.p.A. per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo medesimo.
Ricorda anche che l'Agenzia Spaziale Italiana vanta da lungo tempo un rapporto di forte collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa, in particolare in relazione allo sviluppo di un sistema di satelliti per la previsione di frane e alluvioni, per il coordinamento dei soccorsi in caso di terremoti o incendi e per la misurazione degli effetti del cambiamento climatico.
In considerazione del fatto che le Commissioni di merito hanno appena avviato l'esame del provvedimento, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2597) ***Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda come la presidente Pinotti abbia svolto la relazione la scorsa seduta.
D'accordo con la Presidente, propone dunque lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, da avviare con i Capi di Forza armata per approfondire il provvedimento. Evidenzia come gli uffici della

Commissione abbiano già chiesto le prime disponibilità in tal senso, al fine di procedere speditamente nell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE PROSSIME CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA

La senatrice PETRENGA (*FdI*), in vista delle celebrazioni del 2 giugno, suggerisce alla Commissione di farsi interprete presso il Ministro della difesa dell'opportunità che alla parata militare possa partecipare anche una delegazione del personale civile della Difesa, in rappresentanza di un settore importante del comparto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*), in relazione alle recenti vicende relative alle diverse celebrazioni delle Forze armate, ricorda di aver presentato un disegno di legge già, nel febbraio del 2021, per la reintroduzione della solennità civile del 4 novembre. Tale provvedimento non si porrebbe in contrapposizione ma costituirebbe un opportuno completamento di recenti iniziative legislative. Auspica quindi che il Senato, nelle sedi opportune, possa esaminare tale disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.2. 4ª(Difesa) - Seduta n. 146 (pom.) del 25/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
146ª Seduta
Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.
La seduta inizia alle ore 13.
IN SEDE CONSULTIVA
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.
La presidente PINOTTI ricorda che nella scorsa seduta il relatore Candura aveva illustrato il contenuto del provvedimento. Sottolinea il riferimento contenuto nella relazione agli articoli del provvedimento che riguardano la *governance* dello spazio. Ritiene al riguardo come l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione sull'Agenzia spaziale, rappresenti una misura di grande importanza, perché esprime la consapevolezza del carattere strategico di questo nuovo dominio, che non riguarda un singolo settore, ma rappresenta un dominio "orizzontale", capace di coinvolgere tanti aspetti, dal controllo del territorio, al clima, alla difesa, con uno straordinario potenziale di innovazione e ricerca. Propone che la Commissione segua con regolarità questo tema, nell'ambito delle sue competenze.
Chiede infine al relatore di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.
Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere la proposta della Presidente circa l'opportunità di un approfondimento sul tema dello spazio, propone che la Commissione esprima, per i profili di competenza, un parere favorevole.
La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.
Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti ed approvata.
IN SEDE REFERENTE
(841) ***Daniela DONNO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso alla carriera militare per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.
La PRESIDENTE ricorda come nella scorsa seduta il relatore Vattuone avesse svolto la sua relazione e prospettato l'opportunità di organizzare un breve e mirato ciclo di audizioni sulla materia.
Il relatore VATTUONE (*PD*) suggerisce che si possa procedere ad audire in primo luogo le associazioni a tutela della salute e successivamente esponenti del Ministero della difesa, al fine di consentire una ricognizione approfondita della materia. Raccomanda di fissare un termine a beneficio dei Commissari per raccogliere ulteriori indicazioni sugli esperti da audire.
La PRESIDENTE, convenendo con quanto auspicato dal relatore, propone di fissare a martedì 31

maggio il termine ultimo per la presentazione dei nomi di possibili esperti o associazioni da audire.
Esprime altresì l'auspicio che dal ciclo delle audizioni possano venire proposte migliorative del testo in esame o anche modalità di soluzione del tema attraverso altri interventi normativi. Il tema dell'accesso alla carriera militare per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari è senz'altro doveroso da affrontare.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,15.

1.4.2.3. 5^ (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 560 (ant.) del 25/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
560ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)
Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, in tema di piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, considerato che la stessa relazione tecnica segnala che l'adeguamento delle funzionalità dell'infrastruttura sarebbe tuttora in corso, che il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di valutazione e confermare che dal completamento e dalla gestione del portale unico del reclutamento non possano comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di equilibrio di genere nelle amministrazioni pubbliche, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, il Governo dovrebbe fornire maggiori informazioni in relazione alle modalità con cui si farà fronte all'attribuzione di vantaggi o alla compensazione di svantaggi per il genere meno rappresentato.
Per quanto riguarda l'articolo 6, recante revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale, in relazione alla copertura di cui al comma 5, a valere sul fondo speciale di parte corrente, nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni sulla relativa capienza e sull'adeguatezza delle rimanenti risorse a far fronte all'adempimento degli obblighi internazionali. In relazione al comma 8, che proroga il termine per procedere ad assunzioni di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, pur tenendo conto che gli effetti finanziari associabili sono da considerarsi contemplati dai tendenziali di spesa, si osserva che la proroga disposta dal presente provvedimento interviene a termine ormai scaduto e che tali risorse non utilizzate entro il 31 marzo dovrebbero considerarsi economie di spesa.
Con riferimento all'articolo 7, in merito alla lettera *c)* del comma 1, il Governo dovrebbe fornire le informazioni sul numero di incarichi che prevede di attribuire e l'importo medio dei relativi compensi. Il Governo dovrebbe fornire altresì le informazioni necessarie per valutare gli oneri relativi alla realizzazione del previsto Portale e per la costituzione dell'Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica, nonché la congruità delle risorse rispetto ai compiti ad essa affidati.
In merito all'articolo 8, occorre valutare l'opportunità di specificare che i prelevamenti a titolo di anticipazione, di cui al comma 1, possono essere effettuati da FormezPA nei limiti delle risorse spettanti a Formez in base alle convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di procedure concorsuali, al netto degli oneri per interessi di cui al comma 2. Il Governo

dovrebbe inoltre fornire conferma della prudenzialità del tasso di interesse, indicato al comma 2 nella misura dell'1 per cento, per il calcolo degli interessi passivi sulla restituzione delle somme che Formez ha prelevato a titolo di anticipazione ai sensi del suddetto comma 1.

Per quanto riguarda l'articolo 11, in merito alla facoltà, prevista dal comma 1, per le regioni di effettuare assunzioni a tempo determinato in deroga ai limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente, il Governo dovrebbe chiarire se la sola asseverazione *ex ante* da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio sia idonea a garantire la sostenibilità della misura, atteso che la stessa potrà dispiegare i suoi effetti finanziari fino a tutto l'anno 2026. Dovrebbe essere altresì valutata, in merito alla deroga della durata massima di tali contratti, la compatibilità con la normativa europea. Con riferimento ai contratti di collaborazione di cui al comma 2, il Governo dovrebbe assicurare che le risorse inutilizzate non siano già state scontate come economie nei tendenziali di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 12, che al comma 1, lettera *d)*, prevede l'istituzione, da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, di poli formativi localizzati sul territorio nazionale, la relazione tecnica non ne quantifica gli oneri di istituzione e di funzionamento, e non dà conto di eventuali risorse disponibili nel bilancio della Scuola. Si segnala che la norma in esame, benché corredata di una clausola di invarianza degli oneri, di cui al capoverso "2-*bis*.", sembra comportare una copertura a bilancio, non coerente con le regole di contabilità. In relazione al comma 3, atteso che le risorse di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali, nei limiti delle vacanze di organico, mentre le assunzioni previste dalle disposizioni in esame prevedono l'incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, occorre valutare la riformulazione della disposizione di copertura in termini di riduzione legislativa di spesa.

Con riguardo all'articolo 13, che prevede la riduzione da 18 a 12 mesi del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari, appare necessario, conformemente a quanto previsto dalla legge di contabilità, che il Governo fornisca un quadro decennale degli effetti finanziari derivanti dall'anticipazione di sei mesi delle assunzioni e degli effetti successivi sulla dinamica della carriera e degli incrementi retributivi, posto che il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi non ne mostra al riguardo alcuno. Osserva inoltre che, pur essendovi stanziamenti già previsti, questi dovrebbero essere calibrati, allo stato, in funzione della durata di 18 mesi del corso di formazione e non a oneri rapportati ad assunzioni anticipate di 6 mesi.

Per quanto concerne l'articolo 15, nella parte in cui dispone l'ampliamento della dotazione organica dell'ANPAL per complessive 43 unità di cui 3 di livello dirigenziale, con copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL mediante utilizzo delle entrate rivenienti dal Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, occorre acquisire dati riferibili all'ammontare delle risorse previste annualmente a tale titolo, nonché ragguagli sulla loro stabilità, atteso l'evidente carattere permanente e inderogabile dell'onere stesso. Al riguardo, inoltre, considerato che l'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 196 del 2009, non consente come fonte di copertura di nuovi o maggiori oneri l'utilizzo di entrate già previste a legislazione vigente, la copertura in questione non appare in linea con la legge di contabilità.

In merito all'articolo 17, che dispone incrementi delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia, posto che la lettera b) del comma 6 pone la copertura degli oneri parzialmente a carico del fondo assunzionale di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, il Governo dovrebbe assicurare che vi siano risorse disponibili sufficienti per effettuare la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo suddetto, anche in relazione ai fabbisogni assunzionali delle amministrazioni centrali.

Con riferimento all'articolo 20, recante interventi per il contrasto del fenomeno infortunistico, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità, per l'INAIL, della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 2.

Per quanto riguarda l'articolo 21, in tema di utilizzo di economie degli investimenti del PNRR, il

Governo dovrebbe assicurare che l'utilizzo di eventuali risorse delle missioni e componenti del PNRR non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti per il finanziamento dei progetti bandiera, non determini effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Analoghe rassicurazioni andrebbero fornite circa l'utilizzo delle risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione.

In relazione all'articolo 23, il Governo dovrebbe assicurare che le modifiche normative introdotte dai commi 4 e 5, con riferimento, rispettivamente, ai concessionari di derivazione per uso irriguo e alle Autorità di bacino distrettuali, siano finanziariamente sostenibili dai predetti soggetti e non determinino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28 prevede la costituzione di una nuova società, a capitale interamente pubblico, denominata 3-I S.p.A., per lo sviluppo, manutenzione e gestione di sistemi *software* e di servizi informatici. L'INPS, l'INAIL e l'ISTAT provvederanno alla sottoscrizione del capitale sociale per complessivi 45 milioni di euro e al trasferimento di beni immobili e strumentali alla costituenda società. Al riguardo, il Governo dovrebbe assicurare la sussistenza, nei bilanci dei citati enti, di risorse in conto capitale disponibili e utilizzabili per la sottoscrizione del capitale sociale della 3-I S.p.A., nonché la sostenibilità per i tre Istituti del conferimento di beni immobili e strumentali alla stessa; andrebbero altresì esclusi impatti sul fabbisogno di cassa rispetto ai tendenziali di spesa. Il Governo dovrebbe inoltre fornire chiarimenti ed informazioni in relazione al volume d'affari della società 3-I, ipotizzato nella relazione tecnica in 900 milioni di euro, nonché in ordine al fabbisogno stimabile di risorse umane e al trattamento economico del personale della costituenda società.

L'articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente ma nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le amministrazioni dovranno prevedibilmente spostare i sistemi informativi della pubblica amministrazione sul *cloud*, trasformando gli investimenti in conto capitale, storicamente effettuati per i centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni relativi ai servizi *cloud*. Al riguardo, il Governo dovrebbe integrare la relazione tecnica fornendo dati e informazioni ulteriori al fine di valutare se da tale transizione deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche al fine di escludere il rischio di una dequalificazione della spesa. Con riferimento alla deroga ai limiti di spesa, disposta dall'articolo in esame, il Governo dovrebbe altresì dimostrare la capacità delle amministrazioni di comprimere altri settori di spesa per far fronte alle maggiori spese nel settore in questione.

Con riguardo all'articolo 30, per i profili di quantificazione, posto che le norme in esame dispongono numerose modifiche della normativa vigente sull'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), si chiede conferma in merito alla piena neutralità, a fronte delle risorse già previste per l'organismo ai sensi della normativa vigente.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, va evidenziato che il FOE (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università - nel cui ambito è ad oggi prevista la dotazione dell'ASI - è, a dispetto della classificazione indicata nel prospetto riepilogativo che la classifica come spesa corrente, integralmente classificata (anche per le spese di funzionamento degli enti di ricerca) come spesa in conto capitale per il bilancio dello Stato, mentre il fondo da istituirsi nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è indicato nel prospetto in conto maggiore spesa corrente per il medesimo organo. Si rileva, quindi, che l'istituzione del fondo nel bilancio della Presidenza del Consiglio configurerebbe, pertanto, la dequalificazione delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 31, si chiede conferma della corretta quantificazione degli oneri e della congruità della copertura derivante dall'aumento della dotazione organica dirigenziale di un posto di dirigente generale e di due posizioni di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quanto poi alla prevista deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa vigente ai fini dell'affidamento degli incarichi dirigenziali da parte della Presidenza del Consiglio, con esclusivo riguardo allo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, sia pure solo "in sede di prima applicazione", si chiede un chiarimento circa i

limiti specificamente previsti per la Presidenza del Consiglio dalla normativa vigente, nonché la conferma del fatto che la riconosciuta possibilità di deroga possa trovare attuazione nei limiti dei posti in organico vacanti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con riguardo, invece, alla possibilità, prevista al comma 2, di avvalersi di un contingente di cinque esperti, andrebbe confermato che tale facoltà rientri nel limite di spesa di 350.000 euro, considerato che, per ognuno, il tetto di spesa previsto è di 90.000 euro.

Per quanto concerne l'articolo 33, considerato che la norma è finalizzata a ridurre i tempi di esecuzione degli interventi per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti e delle opere connesse, andrebbe assicurato che la stessa non determini effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 34, comma 2, si chiedono ulteriori elementi utili a suffragare l'invarianza finanziaria relativa agli ulteriori compiti assegnati alla Soprintendenza speciale nell'ambito degli interventi attuativi del PNRR, rispetto alla legislazione vigente, come asserito nella relazione tecnica.

Con riguardo all'articolo 38, si fa presente che esso prevede una rimodulazione delle risorse tra i sub investimenti della linea progettuale M1C3 del PNRR.

Considerato che le risorse verrebbero dirottate dal sub investimento 4.2.2 al 4.2.1, si chiede conferma che ciò possa avvenire senza pregiudicare le domande già presentate in merito al sub investimento 4.2.2, in quanto ciò potrebbe determinare diritti soggettivi la cui violazione comporterebbe l'insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 40, andrebbe assicurato che nessun ulteriore onere discenda per effetto del coinvolgimento del Commissario straordinario per il Giubileo 2025, della società "Giubileo 2025" e della cabina di coordinamento nei termini previsti dalla norma in esame e che i predetti soggetti provvedano alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe chiarito se le risorse destinate per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo 2025 siano disponibili per essere utilizzate anche per la realizzazione degli interventi della Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, senza che risultino pregiudicate le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, andrebbe assicurato che la destinazione delle risorse per le celebrazioni del Giubileo per la realizzazione degli interventi della citata misura non determini un impatto finanziario sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali.

In merito all'articolo 41, per i profili di quantificazione degli oneri da parte della relazione tecnica relativamente ai soli rimborsi spettanti ai componenti del nuovo Comitato previsto dal comma 1, capoverso comma 37-*bis*, e ai componenti del Comitato previsto dal comma 3, si osserva che potrebbe non risultare prudenziale considerare i rimborsi spese per solo un terzo dei componenti. Andrebbero, comunque, forniti ulteriori elementi per la verifica della stima delle spese quantificate.

Con specifico riguardo alla previsione per cui il Comitato potrà avvalersi della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, nonché del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, oltre che dell'ISTAT, dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) e delle altre banche dati disponibili in materia di giurisdizione civile, andrebbe confermato che tale avvalimento possa attuarsi ad invarianza di oneri per l'amministrazione. Sul punto, andrebbe comunque valutata l'opportunità di inserire una specifica clausola di neutralità finanziaria.

Per quanto concerne l'articolo 43, nel presupposto che i relativi oneri non sono stati quantificati come limiti massimi di spesa, bensì come previsioni di spesa, si richiedono elementi informativi utili a valutare la congruità delle somme stanziate per i risarcimenti ai familiari delle vittime.

Con riferimento all'articolo 44, relativamente ai periodi di tirocinio previsti dal capoverso "Articolo 2-*bis*", comma 4, considerato il loro carattere gratuito, si chiedono chiarimenti su eventuali ulteriori oneri derivanti da spese amministrative, incluse quelle di natura assicurativa.

In relazione alla partecipazione del personale scolastico nella commissione giudicatrice della prova

finale del percorso abilitante di cui al comma 5 del capoverso "Articolo 2-*bis*", è previsto che la suddetta partecipazione avvenga senza oneri di sostituzione di personale. Al riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi utili a suffragare tale prescrizione.
Con riferimento alle spese per il funzionamento della Scuola di Alta Formazione, di cui al capoverso "Articolo 16-*bis*", evidenzia che le spese di viaggio dei componenti del Comitato scientifico internazionale da rimborsare potrebbero essere afferenti a viaggi internazionali, con la possibilità che la previsione della relazione tecnica non sia congrua.
Sempre in relazione a tali spese di funzionamento, andrebbe chiarito se siano state già quantificate le spese per il mobilio e gli strumenti informatici.
Considerato poi che la Scuola si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, dell'Invalsi e dell'Indire, andrebbe assicurato che tali istituti siano in grado di fornire il supporto necessario con le risorse previste a legislazione vigente.
Con riguardo al comma 4 del capoverso "Articolo 16-*ter*", si prevede che, per incentivare l'accesso ai percorsi formativi, venga erogato un elemento retributivo una tantum. Visto che la relazione tecnica stima un incremento della partecipazione ai percorsi formativi del 10 per cento, costante per tutto il decennio 2023/2033, si chiede conferma della correttezza della stima, considerato anche che per tutti i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo tale partecipazione sarà obbligatoria.
Quanto alla previsione di una maggiore spesa in relazione a figure professionali responsabili, nell'ambito dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche, delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche, si segnala l'opportunità di un'integrazione della relazione tecnica, ove ci si limita ad affermare che i relativi emolumenti, da stabilirsi in misura "forfettaria", potranno trovare copertura nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Sul punto, si segnala che trattasi di un nuovo onere di spesa posto a carico delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, di cui andrebbe effettuata la quantificazione e dimostrata la effettiva e piena sostenibilità dei nuovi oneri.
In relazione alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo per l'incentivo ai docenti, mediante razionalizzazione dell'organico di diritto, si osserva poi che la relazione tecnica contabilizza riduzioni di organico anche per l'anno scolastico 2031/2032, mentre la norma in esame contempla riduzioni solo fino all'anno scolastico 2030/2031. Andrebbero, quindi, chiarite le ragioni di tale inclusione o eventualmente corretto il prospetto di calcolo.
Andrebbe poi confermata la sostenibilità delle riduzioni dei posti previsti in organico di diritto per ogni annualità 2026/2031 con le norme in esame, alla luce dei fabbisogni didattici che si prevedono nel prossimo decennio. Sul punto, segnala che l'articolo 17, comma 7, ultimo periodo, della legge di contabilità prevede espressamente che, per le disposizioni concernenti il comparto scuola, le relazioni tecniche debbano essere complete delle ipotesi demografiche e dei flussi migratori assunti per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché di ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Ciò, evidentemente, a ragione della "inderogabilità" del servizio scolastico e delle conseguenze che ne derivano alla gestione del relativo personale (organico cosiddetto "aperto").
Per quanto riguarda l'articolo 46, occorre avere conferma che dalle nuove modalità di espletamento delle procedure di reclutamento degli insegnanti e dal funzionamento della commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito all'articolo 47 recante misure per l'attuazione del PNRR di cui è titolare il Ministero dell'istruzione, per i profili di copertura relativi al maggior onere previsto dal comma 1 per le annualità 2022/2026, posto che la disposizione in esame provvede disponendo una riduzione per le medesime annualità della dotazione prevista del fondo per l'Innovazione digitale e didattica laboratoriale, di cui al comma 62 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, si chiede conferma dell'esistenza delle necessarie disponibilità, a valere dei relativi stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024. Altresì, andrebbero richieste rassicurazioni in merito al sostanziale azzeramento delle residue disponibilità in relazione alla dotazione prevista per il 2022, a fronte degli interventi eventualmente già programmati

su tali stanziamenti ai sensi della legislazione vigente per il medesimo anno. Peraltro, si segnala che tali risorse sono classificate in bilancio come spese per investimenti, mentre la spesa di cui al comma 1 sembrerebbe da ritenersi di parte corrente. Sul punto, si chiede quindi un chiarimento.
Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 306 del Servizio del bilancio.
La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante risposte ai rilievi posti dal relatore.
Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333-A) ***Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucato e Paola Frassineti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Manca, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della Commissione.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE (*M5S*) propone l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messo ai voti e approvato.

(892) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio.
La senatrice GALLICCHIO (*M5S*), in sostituzione della relatrice Conzatti, richiama i quesiti posti sul testo e sugli emendamenti.
La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, esprime un avviso di nulla osta condizionato alla sostituzione del periodo aggiunto all'articolo 57, comma 1, del testo unico sulle imposte di registro con il seguente: "Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.".
Il PRESIDENTE osserva che il termine previsto nella riformulazione appare piuttosto corto.
Il senatore CALANDRINI (*FdI*) concorda con l'osservazione del Presidente.
Al senatore DELL'OLIO (*M5S*), che chiede chiarimenti sulla nozione di soccombenza reciproca, risponde la sottosegretaria SARTORE.
Il PRESIDENTE reputa opportuno svolgere un breve approfondimento, prima di procedere all'espressione dei pareri.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2419) ***Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
In senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 24 maggio, rappresentando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre valutare la proposta 1.12 segnalata dal Governo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 5.1, 5.7 e 5.26 indicate dal Governo.

La sottosegretaria SARTORE, a seguito di un supplemento di istruttoria, non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti richiamati.
Nessuno chiedendo di intervenire, il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) propone di approvare, sugli emendamenti 1.12, 5.1, 5.7 e 5.26, un parere non ostativo che, posto in votazione, risulta approvato.
(1193) ***Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori***
(1478) ***Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace***
(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio.
La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) richiama i rilievi avanzati sul testo e sugli emendamenti.
La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota recante risposte ai quesiti posti dalla Commissione.
La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di elaborare, anche alla luce della nota appena consegnata, un parere da sottoporre alla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 11.1 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che sulla proposta in esame occorre richiedere la relazione tecnica.
Dopo un breve scambio di vedute sull'ordine dei lavori, in cui intervengono i senatori Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), CALANDRINI (*FdI*) e il relatore DELL'OLIO (*M5S*), il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA
Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 564 (pom.) del 14/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022
564ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330-B) ***Delega al Governo in materia di contratti pubblici*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento)

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il disegno di legge prevede, all'articolo 1, comma 5, una clausola di invarianza finanziaria, nonché l'esplicito richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che, nel caso di uno o più decreti legislativi che determinino nuovi o maggiori oneri che non siano compensati al loro interno, subordina la relativa emanazione alla successiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Per quanto di competenza, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, chiede conferma della compatibilità con la suddetta clausola di invarianza finanziaria del principio e criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *ii)*, nella parte in cui prevede la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale.
Sull'emendamento 1.1, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, che risponde, tra l'altro, al quesito posto dalla Commissione.
Con riguardo all'emendamento 1.1, esprime, per quanto di competenza, un avviso contrario.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente

proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Sull'emendamento 1.1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2330-B) ***Delega al Governo in materia di contratti pubblici*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Faggi, propone di ribadire il parere non ostativo sul testo appena espresso alla Commissione di merito.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

Il presidente PESCO precisa che il parere all'Assemblea viene reso nel presupposto che la Commissione di merito non apporti modifiche al testo.

La Commissione conviene.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 1.101, volta a eliminare l'obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione dei documenti di gara, e 1.103, diretta a escludere eccezioni al divieto di prestazione gratuita delle attività professionali.
Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.1 e 1.103, mentre concorda con la Commissione sulla valutazione non ostativa della proposta 1.104.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) formula la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.1 e 1.103. Sulla proposta 1.104, il parere è non ostativo.".

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 1.2 e 1.0.1.
Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 1.3.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.6.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.1, 2.10, 2.11, 2.14 e 2.0.1.
Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.13 e 2.20.
Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.6, 2.8, 2.12, 2.24, 2.31, 2.32, 2.38, 2.39 e 2.40.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.18, 3.19 e 3.26.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.2.
Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.5.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.17.
Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 5.5.
Occorre inoltre valutare eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.6, 5.8, 5.14 e 5.15.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.2.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari relativi dell'emendamento 7.0.2.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.
Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.3.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 10.2 e 10.3.
Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 10.4.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 11.7, 11.8, 11.9 e 11.0.6.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, non ci sono osservazioni da formulare.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 13.5.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo

13.
Non vi sono osservazioni da formulare con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 14.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 15.1.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo
15.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 16.4.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo
16.
Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 17.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 18.1.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.2.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo
18.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 19.1, 19.5 e 19.6.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4 e 19.7.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 20.5, 20.7, 20.9 e 20.10.
Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria delle proposte 20.4, 20.6, 20.8 e 20.11.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3 e 20.16.
Occorre valutare, altresì, gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 20.13, 20.14 e 20.15.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20, ivi inclusa la proposta 20.0.1 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 21.1.
Non vi sono osservazioni sul restante emendamento all'articolo 21.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
Non sono stati presentati emendamenti agli articoli 28 e 29.
Non vi sono osservazioni sull'emendamento presentato all'articolo 30.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, si chiede conferma del carattere ordinamentale delle proposte 31.3 e 31.9.
Occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria delle proposte 31.8, 31.10 e 31.11.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre valutare, per gli effetti sui trattamenti economici di missione, la proposta 33.4.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.
Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 34.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 35.1.
Non vi sono osservazioni sul restante emendamento all'articolo 35.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 36.
Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 37.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 38.
Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 39.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 40, occorre valutare la portata finanziaria delle

proposte 40.4 e 40.5.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 40.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 1.2, 1.0.1 e 1.3, mentre esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.6.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.1, 2.14, 2.0.1, 2.13, 2.20, 2.6, 2.12, 2.24 e 2.32, mentre non ha osservazioni, per quanto di competenza, sugli emendamenti 2.10. 2,11, 2.8, 2.31, 2.38, 2.39 e 2.40.
In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4, manifesta un avviso contrario sulle proposte 3.18, 3.19, 3.26, 4.0.2, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 5.6, 5.8, 5.14, e 5.15, mentre l'avviso è contrario sugli emendamenti 5.5 e 5.17.
In merito agli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7, valuta negativamente, per i profili di finanza pubblica, le proposte 6.0.2 e 7.0.2.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si esprime in senso contrario sulla proposta 9.0.1.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sulla proposta 9.0.3, in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) interviene per sottolineare l'assenza di criticità finanziarie dell'emendamento, la cui valutazione va rimessa alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO rileva che, in effetti, la proposta non sembra presentare profili di onerosità.
Proseguendo nella valutazione degli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 10, si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 10.2 e 10.3; sulla proposta 10.4, dopo un breve approfondimento, segnala l'esigenza di verificarne gli effetti finanziari con una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso è contrario.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, si esprime in senso contrario sulle proposte 11.7, 11.8, 11.9 e 11.0.6.
In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 13, 15, 16 e 18, manifesta un giudizio contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 13.5, 15.1, 16.4, 18.1 e 18.2.
Sugli emendamenti riferiti all'articolo 19, si pronuncia in senso contrario sulle proposte 19.1, 19.5, 19.6, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.7.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 20, dichiara l'avviso contrario del Governo sulle proposte 20.5, 20.7, 20.9, 20.10, 20.4, 20.6, 20.8, 20.11, 20.1, 20.2, 20.3, 20.16, 20.13, 20.14 e 20.15.
Sulla riformulazione 20.0.1 (testo 2), dopo una breve valutazione, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza.
Sugli emendamenti riferiti all'articolo 21, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 21.1.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, esprime un avviso di contrarietà sulle proposte 31.3, 31.9, 31.8, 31.10 e 31.11.
Sugli emendamenti riferiti agli articoli 33, 35 e 40, l'avviso del Governo è contrario sulle proposte 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5.
Sugli emendamenti riferiti agli articoli 8, 12, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 36 e 38, nonché su tutte le restanti proposte emendative, concorda con l'assenza di osservazioni della relatrice.

Alla senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), che chiede chiarimenti sulle ragioni dell'avviso contrario del Governo sulle proposte 1.6, 2.6, 2.13, 2.14, 3.19, 4.6, 4.7, 4.8, 5.5, 20.1, 20.2, 21.1, 31.3 e 31.9, risponde la sottosegretaria SARTORE, rappresentando la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificarne gli effetti finanziari, in assenza della quale l'avviso non può essere che contrario.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede le motivazioni dell'avviso di contrarietà sulla proposta 33.4.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce, anche a tale riguardo, la presenza di profili finanziari che richiederebbero la predisposizione di una relazione tecnica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.1, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.24, 2.32, 2.0.1, 3.18, 3.19, 3.26, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.0.2, 5.5, 5.17, 6.0.2, 7.0.2, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.0.6, 13.5, 15.1, 16.4, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 21.1, 31.3, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5. Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 maggio.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,

preso atto che:
- in relazione all'articolo 2, si conferma che dall'attuazione delle disposizioni previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con la precisazione che tali risorse appaiono pienamente adeguate alle finalità e funzionalità della piattaforma e dunque confermano la piena sostenibilità finanziaria delle nuove norme previste dal comma 5 dell'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- con riguardo all'articolo 5, si rappresenta che le linee guida in materia di equilibrio di genere, da adottarsi entro il 30 settembre 2022 da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità, non comportano oneri per la finanza pubblica in quanto verranno elaborate tenendo conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 6, viene assicurato, in riferimento al comma 6, che la dotazione del fondo speciale di parte corrente prevista per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è adeguata a sostenere gli oneri previsti per l'applicazione della disposizione, sia per l'anno corrente, sia a regime, e viene confermato che il predetto accantonamento presenta sufficienti disponibilità. Con riguardo al comma 8, viene precisato che l'effetto finanziario ivi previsto è riferibile a quelle spese che siano state già impegnate, ma che non sono state ancora ordinate, e si evidenzia che in tali spese possono ricomprendersi anche somme che corrispondono a debiti giuridicamente sorti nei confronti dei terzi, trattandosi in sostanza di spese previste in bilancio, per le quali per un breve lasso di tempo non si è determinato l'atto di formale di impegno e, nondimeno, ne è consentita la

permanenza nella contabilità finanziaria: al riguardo, si assicura che il mantenimento in bilancio non supera i tassativi termini massimi di tempo, atteso che l'iscrizione di tali risorse nel bilancio avviene con un impegno nello stesso anno di competenza e saranno pagate sempre nel medesimo anno;
- con riferimento all'articolo 7, in relazione al comma 1, lettera c), viene precisato, in relazione al numero di incarichi che si intende attribuire attraverso lo stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022, che tale cifra non è quantificabile ex ante, come anche le informazioni di dettaglio richieste per la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale attraverso lo stanziamento di 18,1 milioni di euro, precisandosi che entrambi gli stanziamenti operano come limiti di spesa;
- in relazione all'articolo 8, si conferma la congruità delle risorse per il raggiungimento delle finalità previste dalla disposizione, e si rappresenta che la stessa introduce unicamente una diversa modalità con cui il FormezPA effettua la provvista dei fondi necessaria per le attività da svolgere nell'ambito del PNRR, consentendo di disporre di risorse finanziarie in anticipo rispetto al versamento dei corrispettivi da parte delle pubbliche amministrazioni fruitrici dei servizi dell'Associazione: la verifica dell'adeguatezza di tali corrispettivi a coprire il fabbisogno finanziario dell'associazione deve pertanto essere effettuata dall'associazione in via preliminare, tenendo conto anche della diversa tempistica tra il sostenimento dei costi e l'acquisizione dei ricavi. Circa l'effetto degli interessi passivi sulla sostenibilità dell'operazione, si rileva che, per lo Stato, il recupero da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è assicurato dal trattenimento delle risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA;
- con riguardo all'articolo 12, comma 1, lettera d), nella parte in cui prevede che le attività di formazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) possano svolgersi presso spazi messi a disposizione dagli enti territoriali, si rappresenta che, trattandosi di strutture nella disponibilità dei suddetti enti potenzialmente utilizzabili anche per attività formative, dalla fruizione dei locali non derivano maggiori oneri a carico né degli enti ospitanti né della Scuola: l'organizzazione dell'offerta formativa avverrebbe su base convenzionale, consentendo, peraltro, agli enti territoriali di contenere i costi e i tempi di trasferimento del personale, stante la maggiore vicinanza ai luoghi di formazione rispetto a quanto possa avvenire nel quadro previgente, in cui l'offerta della Scuola è incentrata sulle due sedi di Roma e Caserta. Viene quindi confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa ivi prevista, e si forniscono elementi informativi sulle entrate ordinarie annuali della Scuola, previste in termini di competenza e cassa, che affluiscono al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri che le trasferisce alla SNA. Per quanto concerne il comma 3, si precisa che l'attuale formulazione prevede la riduzione legislativa delle risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a copertura dei maggiori costi per l'aumento della dotazione organica;
- con riferimento all'articolo 13, si rappresenta che la disposizione in esame non è ascrivibile tra quelle cui trova applicazione l'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, poiché non riguarda specificamente spese di personale, ma la durata e la disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari di cui alla medesima disposizione (il cui costo è stato già scontato sui saldi di finanza pubblica). Nel merito, si fa presente che l'anticipazione di sei mesi delle previste assunzioni dei consiglieri penitenziari, derivante dalla riduzione del suddetto corso di formazione iniziale dagli attuali 18 mesi a 12 mesi, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato poiché le risorse finanziarie assegnate per la corresponsione del trattamento economico ai dirigenti penitenziari da reclutare risultano già iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio dell'amministrazione, di cui si fornisce nel dettaglio l'ammontare degli stanziamenti interessati. Si ribadisce quindi il contenuto della relazione tecnica che conferma l'assenza di effetti finanziari per i saldi di finanza pubblica;
- con riguardo all'articolo 15, quanto ai profili di copertura, si forniscono dati di dettaglio sulle entrate accertate rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, a partire dal 2017, ossia dall'anno di costituzione dell'ANPAL, da cui risulta assicurata la disponibilità delle risorse richieste per la copertura degli oneri per l'ampliamento della dotazione organica

dell'Agenzia;
- con riferimento all'articolo 17, viene confermata la capienza delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (capitolo di spesa n. 3059/MEF), tenuto anche conto che il predetto Fondo sarà ripartito, nel limite delle disponibilità, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- in merito all'articolo 20, si conferma la sostenibilità, per l'INAIL, della clausola di invarianza di cui al comma 2, precisandosi che le risorse, appostate presso il bilancio dell'Istituto per interventi che saranno attuati nell'ambito dei previsti protocolli di intesa, non risultano già impegnate, programmate o prenotate per specifiche misure per importi incompatibili con le esigenze che si presumono correlate ai suddetti protocolli;
- in relazione all'articolo 21, si conferma che la destinazione delle economie degli investimenti del PNRR ai Progetti bandiera relativi alle medesime missioni e componenti, poiché non determina una modifica della distribuzione complessiva delle risorse PNRR tra sovvenzioni e prestiti, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Quanto all'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, si rappresenta che la disposizione si limita a indicare progettualità da finanziare nell'ambito delle risorse già stanziate e attualmente in corso di programmazione, e quindi nessun effetto finanziario può generarsi sui saldi di finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 23, viene assicurato che le modifiche normative introdotte dai commi 4 e 5 non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 28, relativamente alla disponibilità nei bilanci di INPS, INAIL e ISTAT dei 15 milioni di euro necessari per la sottoscrizione del capitale della società 3-I S.p.A., si rappresenta che le risorse richieste sono appostate nei bilanci degli istituti partecipanti, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, e saranno corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei relativi bilanci di previsione. Per ciò che attiene all'individuazione del conferimento di risorse, oltre che dei beni, strumenti e apparati da trasferire alla società, si precisa che la norma rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che sarà sottoposto a tutte le verifiche contabili e di legittimità di rito;
- con riguardo all'articolo 29, si conferma che la norma consente di non applicare il limite di spesa imposto, anche per le spese informatiche, dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - con riferimento ai valori medi del triennio 2016-2018 - solo nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, dunque, nell'ambito della capacità di spesa effettiva; si precisa inoltre che la norma afferisce esclusivamente all'acquisto di servizi cloud infrastrutturali (peraltro oggetto di un'ampia incentivazione nell'ambito del PNRR) ed è legata necessariamente alla prevista programmazione di dismissione delle infrastrutture fisiche dei CED;
- in merito all'articolo 30 sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, si rappresenta che l'incremento di due unità dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ASI trova copertura nella norma che istituisce un fondo di 499 milioni di euro annui per far fronte alle spese di funzionamento e gestione dell'ASI medesima;
- circa l'articolo 31 sulla struttura della Presidenza del Consiglio per le politiche spaziali e aerospaziali, viene confermata la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, nonché il fatto che il ricorso a cinque esperti è vincolato dal rispetto del tetto di spesa massima complessiva di 350 mila euro annui;
- con riguardo all'articolo 33 sulla realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti, viene confermato che dalla norma in esame non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente;
- relativamente all'articolo 37 in materia di ZES e ZLS, sono forniti chiarimenti sugli effetti finanziari del comma 2 che estende l'ambito applicativo del credito di imposta riconosciuto per le ZES;
- per quanto concerne l'articolo 38 sulla digitalizzazione delle agenzie "Tour Operator", viene confermato che la rimodulazione delle risorse tra i subinvestimenti 4.2.1 e 4.2.2 della linea progettuale

M1C3 del PNRR non reca pregiudizio in merito alle domande già presentate in merito al subinvestimento 4.2.2;

- in merito all'articolo 40 sulle misure per l'attuazione di "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici", viene fornita rassicurazione circa il fatto che il possibile coinvolgimento del Commissario straordinario per il Giubileo 2025, della società "Giubileo 2025" e della Cabina di coordinamento non determina ulteriori oneri, posto che i predetti soggetti provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Altresì, si rappresenta che la destinazione di quota parte delle risorse stanziate per le celebrazioni del Giubileo ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla misura recata dall'articolo 40 non determina un impatto sui saldi di finanza pubblica diverso da quello già scontato nei tendenziali;
- in relazione all'articolo 41 recante misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, vengono forniti elementi a sostegno della corretta quantificazione degli oneri connessi ai rimborsi di spese in favore dei componenti del Comitato, nonché della compatibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente dell'avvalimento di strutture del Ministero della giustizia, dell'Istat e del Sistan;
- con riferimento all'articolo 43 recante l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich, vengono forniti elementi informativi utili a suffragare la congruità delle somme stanziate per i relativi risarcimenti;
- per quanto concerne l'articolo 44, capoverso "Art. 2-bis" sulla formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie, sono fornite rassicurazioni circa il fatto che le università e le istituzioni di alta formazione potranno organizzare i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, ponendo i relativi oneri a carico dei partecipanti, nonché circa il fatto che la partecipazione di personale scolastico alle commissioni giudicatrici della prova finale del percorso abilitante sarà pianificata in funzione degli impegni professionali dei docenti facenti parte delle commissioni;
- in merito all'articolo 44, capoverso "Art. 16-bis", sono forniti elementi informativi circa la copertura delle spese di funzionamento della Scuola di alta formazione;
- con riguardo all'articolo 44, capoverso "Art. 16-ter", sono fornite rassicurazioni in merito alla copertura di un compenso una tantum di carattere accessorio ai docenti che, dopo aver partecipato alle attività formative, abbiano conseguito una valutazione positiva;
- per quanto attiene alla previsione di spesa relativa alle figure professionali responsabili delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche, viene confermato che i relativi emolumenti troveranno copertura nell'ambito del fondo di miglioramento dell'offerta formativa e la capienza dello stesso è garantita dal fatto che le attività saranno poste in essere a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Pertanto, fino al momento dell'effettiva applicazione della misura, potranno essere fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche al fine di destinare quota parte delle risorse del fondo per le suddette figure professionali;
- vengono poi fornite delucidazioni sulla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo per l'incentivo alla formazione dei docenti;
- per quanto riguarda l'articolo 46 sul perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti, viene confermato che le nuove modalità di espletamento delle procedure di reclutamento non generano nuovi oneri per la finanza pubblica e che il supporto ai lavori della commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale sarà assicurato a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- in merito all'articolo 47 recante misure per l'attuazione del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione, sono fornite rassicurazioni sull'adeguatezza della copertura finanziaria,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le assunzioni a tempo determinato previste dall'articolo 11, comma 1, siano sostenibili a valere sui bilanci delle regioni interessate e compatibili con la disciplina dell'Unione europea, nonché, in relazione al comma 2 del medesimo articolo, che le risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 178 del 2020, rimaste inutilizzate e destinate alla stipula di contratti di collaborazione, non siano state già scontate come

economie nei tendenziali di finanza pubblica,
e con le seguenti osservazioni:
- relativamente all'articolo 30, si rappresenta che le risorse a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università - nel cui ambito è ad oggi prevista la dotazione dell'ASI - risulterebbero integralmente classificate come spesa in conto capitale per il bilancio dello Stato, mentre il fondo da istituirsi nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è indicato in conto maggiore spesa corrente, con conseguente dequalificazione delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente;
- analogamente, con riguardo all'articolo 47, si rappresenta il rischio di una dequalificazione della spesa derivante dal fatto che, a fronte di oneri che sembrano di natura corrente, si utilizza, come copertura, parte delle risorse del Fondo per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale classificate in conto capitale.".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole sulla proposta testé formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 1.12. Occorre valutare, inoltre, gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.1 e 1.5.
Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 2, segnala che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.8, 2.9, 2.11, 2.12 e 2.13.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.14 (testo 2) e 3.20 (testo 2). Sull'emendamento 3.7 (testo 2) rileva che non vi sono osservazioni da formulare. Fa presente che appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.27, 3.10, 3.10 (testo 2), e 3.0.1. Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.6, 3.11, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26.
Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 4, osserva che appare opportuno acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.3. Osserva inoltre che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.4.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.17, 6.17 (testo 2), 6.17 (testo 3), 6.17 (testo 4), 6.18, 6.22, 6.23, 6.24 e 6.25. Rileva che occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.8 (testo 2), 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.13 (testo 2), 6.14, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21, 6.26, 6.27 e 6.28.
In ordine agli emendamenti relativi all'articolo 7, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.20, 7.20 (testo 2), 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.41 (testo 2), 7.42, 7.43, 7.45, 7.46, 7.47, 7.55 e 7.56. Rileva che appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 7.13 (testo 2), 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.26, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35 e 7.49. Occorre, altresì, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.48, 7.50, 7.51, 7.52, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 7.100 del Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.5, 8.6 e 8.7. Quanto all'emendamento 8.1, segnala che occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica.
Con riferimento agli emendamenti all'articolo 9, osserva che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 9.1. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 9.2.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 10, segnala che sembrano comportare maggiori oneri l'emendamento 10.0.1. Appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 10.14, 10.16, 10.18, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26 e 10.0.2. Rileva, inoltre, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 10.1, 10.3, 10.4, 10.0.4 (testo 2), 10.5, 10.6, 10.7, 10.7 (testo 2), 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.19, 10.20 e 10.21.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 11.1, 11.6, 11.7, 11.8, 11.12, 11.14, 11.15 e 11.16. Fa poi presente che appare opportuno acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 11.3, 11.4, 11.9, 11.10, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.2, 11.11 e 11.13.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 12, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 12.6, 12.10 (già 12.0.2), 12.0.1, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7 e 12.0.8. Fa poi presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.4, 12.5, 12.7, 12.8 e 12.9, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 12.1.
In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 13, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5 e 13.0.6.
Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 14, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 14.4, 14.5, 14.5 (testo 2), 14.5 (testo 3), 14.15, 14.15 (testo 2), 14.16, 14.0.1, 14.0.3. Rileva che appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 14.2, 14.3, 14.3 (testo 2), 14.6, 14.6 (testo 2), 14.7, 14.8, 14.11, 14.12, 14.13 e 14.0.2. Osserva che occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 14.9, 14.10 e 14.14.
Per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 15.0.1, 15.0.6, 15.0.7, 15.0.8, 15.0.8 (testo 2) e 15.0.8 (testo 3). Rileva che occorre, altresì, acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, osserva che comportano maggiori oneri la proposta 16.0.1, le analoghe proposte 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4., nonché le analoghe proposte 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7 e 16.0.8. Richiede poi la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 16.1 e 16.2, sulle analoghe proposte 16.0.9, 16.0.10, 16.0.11, 16.0.12 e 16.0.13, sull'emendamento 16.0.9 (testo 2), nonché sulle proposte 16.0.23 e 16.0.24. Rileva, inoltre, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 16.0.14, 16.0.15 e 16.0.16, che prevede l'istituzione, nell'abito della contrattazione collettiva delle funzioni centrali, di apposite sezioni speciali per il personale dell'Agenzia delle dogane. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 16.0.17, 16.0.18 e 16.0.19, che estendono ai veicoli utilizzati dal personale dell'Agenzia delle dogane la disciplina dei veicoli e dei conducenti delle Forze armate.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 1 7.1. Richiede poi la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1, 17.0.3, 17.0.7, 17.0.7 (testo 2) e 17.0.7 (testo 3). Fa inoltre presente che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 17.0.2, che interviene sulla disciplina del Consiglio nazionale dei giovani. Osserva poi che comporta maggiori oneri la proposta 17.0.4 e segnala l'opportunità dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 17.0.8. Rileva che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 17.0.9 (già 9.3) e 17.0.10 (già 10.17).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede la relazione tecnica sulla proposta 18.1. Segnala poi l'opportunità di valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 18.19, che estende alle pubbliche amministrazione la decorrenza temporale dell'obbligo relativo ai pagamenti elettronici. Richiede inoltre la relazione tecnica delle analoghe proposte 18.22, 18.23 e 18.24 e chiede poi conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 18.31 e 18.32. Rileva inoltre che occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 18.53, 18.54 e 18.55, sui termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA. Osserva l'opportunità di valutare la portata finanziaria

degli analoghi emendamenti 18.56, 18.57 e 18.58, in tema di modalità di liquidazione periodica dell'IVA. Rileva che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.59, 18.60, 18.61 e 18.62, sul versamento dell'IVA per acquisti in inversione contabile. Segnala quindi la necessità di valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 18.63, 18.64 e 18.65, degli analoghi emendamenti 18.66, 18.67 e 18.68, nonché delle analoghe proposte 18.69, 18.70 e 18.71, in tema di modalità e tempi di trasmissione elettronica dei dati sulla fatturazione elettronica. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 18.72, 18.73, 18.74 e 18.75, nonché sulla proposta 18.76. Fa poi presente che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 18.77 (già 18.0.10), sui requisiti per partecipare alla cd. lotteria degli scontrini. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 18.0.1, 18.0.3, 18.0.4 e 18.0.5. Richiede poi di valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8 e 18.0.8 (testo 2), sul limite per i trasferimenti in contante applicabile alle negoziazioni a pronti. Fa poi presente l'opportunità di valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.0.9, 18.0.9 (testo 2), 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12 e 18.0.13, sui termini per fruire del contributo per la "Nuova Sabatini". Occorre inoltre valutare la compatibilità della proposta 18.0.14 con la clausola di invarianza finanziaria prevista nella disposizione oggetto di modifica. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 18.0.15, 18.0.16 e 18.0.17. Osserva poi l'opportunità di valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 18.0.18, 18.0.19 e 18.0.20, sulla gestione delle garanzie per i finanziamenti nel settore turistico. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 18.0.21 e 18.0.21 (testo 2), con particolare riguardo ai commi 1 e 2, volti a sopprimere il parere parlamentare sui provvedimenti di anticipazione e di versamento nella gestione delle risorse del PNRR.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, segnala che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 19.1 e 19.1 (testo 2), sulla elaborazione dei dati contenuti nel Portale Nazionale del Sommerso da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.1, recante proroga della sospensione dei termini in materia di agevolazioni sulla prima casa. Fa poi presente che comporta maggiori oneri la proposta 19.0.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, osserva che occorre valutare la compatibilità della proposta 20.3 con la clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 20. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 20.9, 20.0.1, 20.0.6, 20.0.10, 20.0.12, 20.0.12 (testo 2), 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16 e 20.0.17. Fa presente che comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4 e 20.0.5, nonché la proposta 20.0.7. Rileva che occorre inoltre valutare i profili finanziari delle proposte 20.0.8, che riduce l'età minima per il contratto di apprendistato dei lavoratori sportivi, e 20.0.9, che sopprime il limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà. Sulla proposta 20.0.15, chiede conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 21.1, 21.1 (testo 2), 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.5 (testo 2), 21.0.1 e 21.0.2. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 21.6, 21.7 e 21.7 (testo 2), che intervengono in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 21.8 (che include i progetti di sviluppo dell'imprenditorialità locale attraverso lo strumento del Microcredito imprenditoriale tra i Progetti Bandiera del PNRR) e 21.9 (che interviene sulla disciplina riguardante l'utilizzo delle risorse per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 22, segnala che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 22.1 e 22.0.1. Rileva che occorre verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli analoghi emendamenti 22.2 e 22.3. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 22.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 23.1. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 23.1 (testo 2), 23.2, 23.3 e 23.4. Rileva che occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 23.5, 23.6, 23.7 e 23.8. Segnala che comporta maggiori oneri

l'emendamento 23.12. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.13. Osserva poi l'opportunità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.14. Osserva che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 23.16. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 23.17. Fa presente che occorre verificare la compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente delle proposte 23.18 e 23.19. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 23.18 (testo 2), 23.20, 23.21 e 23.21 (testo 2). Osserva l'opportunità di valutare la portata finanziaria della proposta 23.21 (testo 3), per la quale occorre anche valutare l'inserimento del divieto di corrispondere emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti del Tavolo ivi istituito. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 23.22. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 23.23. Chiede inoltre conferma del carattere ordinamentale della proposta 23.24. Reputa poi opportuno valutare gli effetti finanziari della proposta 23.24 (testo 2) e gli effetti finanziari dell'emendamento 23.25. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 23.26 (analoga al 23.27), 23.28 e 23.29 (analoga al 23.30). Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 23.31, 23.32 e 23.33. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 23.34. Osserva che comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 23.35 e 23.36. Rileva l'opportunità di valutare poi gli effetti finanziari delle analoghe proposte 23.37, 23.38 e 23.39. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.40. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 23.41 e 23.43. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.1. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.2. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6 e 23.0.7. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 23.0.8. Segnala poi che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13 e 23.0.14. Rileva che occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 23.0.15 e 23.0.16. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.17. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.18. Fa altresì presente che vanno valutati gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 23.0.19, 23.0.20, 23.0.21 e 23.0.22. Chiede elementi sulla portata finanziaria dell'emendamento 23.0.23 e chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 23.0.24. Richiede inoltre la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.25 e conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 24.2, 24.0.2 (analoga al 24.0.3 e 24.0.4), 24.0.5 e 24.0.6. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 24.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 25, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 25.1. Osserva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 25.2. Segnala l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 25.3. Fa presente che occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria o sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 25.4, 25.0.1, 25.0.3, 25.0.4 e 25.0.5. Richiede poi la relazione tecnica sull'emendamento 25.0.2. Osserva che sembra comportare maggiori oneri la proposta 25.0.9 (già 14.0.5). Rileva che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 25.0.10 (già 27.0.6).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 26.1. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 26.2. Rileva poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria negli analoghi emendamenti 26.3, 26.4, 26.5 e 26.6. Segnala che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 26.7. Fa poi presente che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 26.0.1 e 26.0.1 (testo 2) che inseriscono ulteriori destinatari tra le isole minori beneficiarie delle risorse del fondo per la tutela e lo sviluppo socio-economico.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, segnala che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 27.3, 27.3 (testo 2), 27.5, 27.5 (testo 2), 27.7, 27.7 (testo 2), 27.8 (analoga al 27.9, 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13), 27.8 (testo 2), 27.14, 27.19 e 27.20. Richiede poi la relazione tecnica sulle proposte 27.3 (testo 3), 27.4, 27.4 (testo 2), 27.17, 27.17 (testo 2), 27.0.1, 27.0.2, 27.0.7,

27.0.8 e 27.0.9. Rileva che occorre verificare l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 27.0.3 e 27.0.5. Osserva poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 27.0.4, con riguardo all'operatività della commissione ivi istituita. Relativamente all'emendamento 27.0.4 (testo 2), segnala che occorre valutare - in merito all'operatività della commissione ivi istituita - l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, ferma restando, altresì, la necessità di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nel comma 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, fa presente che occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria della proposta 28.5 (interamente sostitutiva dell'articolo), nonché della proposta 28.6. Osserva che risulta poi necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.0.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, segnala che occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria delle proposte 29.1 e 29.2.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 30, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 30.1. Occorre invece acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 30.4 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 31, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 31.1, 31.2 e 31.3. Fa inoltre presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 31.100 del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 32, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 32.3, 32.16, 32.17 e 32.18. Per le proposte 32.25, 32.26 e 32.27, osserva che occorre valutare se l'esclusione dei contratti e delle concessioni, relative a reti di telecomunicazioni, dall'applicazione del codice dei contratti possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Occorre invece acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 32.28. Per le proposte 32.29, 32.37, 32.38 e 32.39 segnala che occorre valutare gli effetti finanziari. Riguardo agli emendamenti 32.47 e 32.49, rileva che occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria. Osserva che comportano maggiori oneri le proposte 32.50 e 32.51. Rileva che occorre invece conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 32.52. Richiede poi la relazione tecnica per le proposte 32.0.1, 32.0.2, 32.0.2 (testo 2), 32.0.3 e 32.0.4, 32.0.12 (testo 2) e 32.0.12.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 33, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 33.0.1, 33.0.5 e 33.0.6. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 33.0.4. Relativamente all'emendamento 33.0.7, osserva che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Rileva che occorre poi valutare gli effetti finanziari delle proposte 33.0.9, 33.0.10, 33.0.11, 33.0.12, 33.0.13, 33.0.13 (testo 2) e 33.0.14, in quanto consentono di posticipare al 2023 il termine dei lavori per ottenere i finanziamenti. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 33.0.15.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 34, fa presente che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 34.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 35.2 e 35.4. Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 35.0.6 (testo 3), 35.0.6 (testo 2), 35.0.15, 35.0.16, 35.0.17, 35.0.18 e 35.0.19.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 36, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 36.8 e 36.8 (testo 2). In merito agli emendamenti 36.3 (testo 2) e 36.7, segnala che occorre valutare la necessità di apporvi una clausola di invarianza finanziaria. Osserva che la proposta 36.4 comporta maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 36.8 (testo 3) e 36.0.1. Osserva che comportano maggiori oneri le proposte 36.0.2 e 36.0.3. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 36.0.5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 37, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 37.5. Fa presente poi che occorre invece valutare la portata normativa dell'emendamento 37.7. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.8, 37.9 e 37.0.1. Rileva che occorre inoltre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 37.12 e 37.0.2 e che occorre

valutare gli effetti finanziari della proposta 37.0.3, per quanto riguarda gli effetti sulle società a partecipazione pubblica. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 37.0.4, 37.0.5, 37.0.6 e 37.0.7. Fa poi presente che comporta maggiori oneri la proposta 37.0.9. Osserva infine che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 37.0.10.
Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 38, segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 38.2 e che occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 38.0.1.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 39, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 39.0.1 (testo 2), 39.0.1, 39.0.2 e 39.0.3. Fa poi presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 39.0.4 e 39.0.5.
Rileva che non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 40.
Con riguardo agli emendamenti riferiti articolo 41, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 41.1.
Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 42, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 42.0.1 e 42.0.2, che limitano la facoltà di revoca dei benefici anche economici, in caso di dichiarazione mendace. Segnala poi che comporta maggiori oneri la proposta 42.0.5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 43, rileva che si rende necessaria l'acquisizione della relazione tecnica per l'emendamento 43.1. Osserva che determinano maggiori oneri le proposte 43.2 (testo 3), 43.2 (testo 2), 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3 e 43.0.4. Fa poi presente che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura per la proposta 43.0.5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 44, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 44.2. Fa poi presente che comportano maggiori oneri le proposte 44.4 e 44.5 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 44.7. Osserva che determinano maggiori oneri le proposte 44.12 e 44.13. Rileva poi che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 44.21, che prevede la fissazione, con decreto, di un tetto massimo per il costo a carico dei partecipanti ai percorsi formativi. Gli emendamenti 44.25, 44.26, 44.38 e 44.39 segnala che comportano maggiori oneri. Rileva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 44.48, che sopprime la parte della disposizione in cui si prevede una distribuzione omogenea, tra le regioni, della formazione, al fine di evitare di determinare soggetti abilitati non assorbibili dal sistema nazionale dell'istruzione. Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 44.49, 44.50, 44.51, 44.66, 44.67 e 44.69. Rileva che occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 44.70, 44.71, 44.72, 44.73 e 44.74. Segnala che determinano maggiori oneri gli emendamenti 44.75, 44.76 e 44.94. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 44.107 e 44.108 e che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 44.110 e 44.114, che sopprimono l'obbligo di permanenza di tre anni presso la sede in cui il vincitore ha svolto il periodo di prova. Occorre inoltre acquisire la relazione tecnica per le proposte 44.117, 44.118, 44.119, 44.123 (testo 2) e 44.123. Fa poi presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 44.125 che demanda al contratto collettivo nazionale la definizione dei percorsi di carriera dei docenti. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 44.128. Con riguardo all'emendamento 44.129, rileva che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura. Osserva che determinano maggiori oneri le proposte 44.135, 44.153, 44.154, 44.155, 44.156, 44.157 e 44.159. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 44.166 e 44.167. Chiede inoltre conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 44.168. Rileva che occorre invece valutare gli effetti finanziari delle proposte 44.169, 44.170 e 44.171. Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 44.182, 44.183 e 44.194. Fa poi presente che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 44.195, 44.196, 44.197, 44.198, 44.199, 44.200, 44.201 e 44.202 che autorizzano apposite procedure per l'abilitazione all'insegnamento. Rileva che determinano maggiori oneri gli emendamenti 44.203 e 44.205. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 44.211. Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 44.215. Richiede poi la relazione tecnica per la proposta 44.218 [già 47.0.10 (testo 2)]. Osserva che si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica per la

proposta 44.0.1. Occorre inoltre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 44.0.2, 44.0.3 e 44.0.4.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 45 chiede la predisposizione della relazione tecnica per le proposte 45.9, 45.10, 45.11 e 45.0.1.
Con riguardo agli emendamenti inerenti l'articolo 46, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 46.2, 46.3, 46.4 e 46.6. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 46.5. Occorre, invece, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 46.17 (testo 2) e 46.17, che ampliano le possibilità di scelta per i vincitori di concorso. Fa presente che determinano maggiori oneri gli emendamenti 46.22, 46.23 e 46.0.1. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 46.0.2, 46.0.3 e 46.0.4.
Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 47, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 47.1. Fa poi presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 47.2, 47.3 e 47.4. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 47.5 e 47.6. Segnala poi che determinano maggiori oneri gli emendamenti 47.7, 47.8, 47.9, 47.10, 47.11, 47.12, 47.13, 47.14 e 47.15. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 47.0.1. Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura per gli emendamenti 47.0.2, 47.0.3 e 47.0.4. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 47.0.8. Segnala che occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 47.0.10, 47.0.11 (testo 2) e 47.0.11.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 48, osserva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 48.1.
Rileva, infine, che non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire il parere sul testo appena reso alle Commissioni riunite.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(2292) ***Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***
(2297) ***Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***
(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, volta a superare le criticità finanziarie relative al testo del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 565 (ant.) del 15/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022
565ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*), in relazione al testo del provvedimento in titolo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito.
In relazione agli emendamenti già presentati in Commissione e ripresentati in Assemblea, propone di confermare il parere già espresso nella seduta di ieri.
Sugli emendamenti di nuova presentazione, trasmessi dall'Assemblea, segnala, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 11.200. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 11.0.100 (già 9.0.3). Non vi sono osservazioni sulla proposta 12.0.100 (già 9.0.2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 20.200, 20.201, 20.202 e 20.203.
Fa quindi presente che è appena pervenuto dall'Assemblea un ulteriore emendamento, il 21.1 (testo 2), sul quale risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo e agli emendamenti già presentati in Commissione, concorda con la proposta della relatrice.
In relazione agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, non ha osservazioni da formulare, analogamente alla relatrice, sulle proposte 11.200, 12.0.100 (già 9.0.2), 20.200, 20.201,

20.202 e 20.203.
Sulla proposta 11.0.100 (già 9.0.3), a seguito della segnalazione della senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), che richiama il parere non ostativo espresso nella seduta di ieri sull'analogo emendamento presentato in Commissione, si pronuncia in senso conforme.
Esprime infine un avviso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulla proposta 21.1 (testo 2).

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.1, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.24, 2.32, 2.0.1, 3.18, 3.19, 3.26, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.0.2, 5.5, 5.17, 6.0.2, 7.0.2, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.0.6, 13.5, 15.1, 16.4, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.11, 20.13, 20.15, 20.16, 21.1, 21.1 (testo 2), 31.3, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5.
Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(2292) ***Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***
(2297) ***Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***
(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria sul testo, che sostituisce la nota messa a disposizione nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE segnala che la nota sostitutiva si differenzia dalla precedente per l'inserimento di un'ulteriore richiesta di modifica al testo, che esclude l'applicazione delle relative disposizioni ai progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) reputa opportuno che la Commissione abbia a disposizione un tempo congruo per prendere cognizione delle modifiche richieste dal Governo per superare le criticità di carattere finanziario concernenti il testo.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento del Governo 7.0.100, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE rappresenta l'opportunità che la Commissione, in via preliminare, definisca il metodo per procedere all'esame degli emendamenti, anche in relazione al termine per la conversione del decreto-legge e ai tempi di calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo.

Dopo un articolato dibattito, al quale prendono parte la senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), il senatore MANCA (*PD*), il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), la rappresentante del GOVERNO e il PRESIDENTE, la Commissione conviene di procedere, nella presente seduta, ad esprimere il parere su una serie di emendamenti sui quali il Governo ha completato l'istruttoria, elencati in una nota messa a disposizione della Commissione, accantonando tutti i restanti, sui quali si tornerà nelle prossime sedute.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) reputa singolare che, tra gli emendamenti non segnalati dalla Commissione bilancio per criticità finanziarie, il Governo si pronunci in senso non ostativo solo su alcuni.

Il senatore MANCA (*PD*) richiama l'esigenza di seguire, nella valutazione delle proposte emendative, un criterio coerente e omogeneo, paventando altrimenti il rischio di creare precedenti pericolosi per la credibilità della Commissione. Analogamente, si dovrebbe adottare, in sede referente, un metro unico nelle dichiarazioni di improponibilità, che tenga conto del carattere eterogeneo e trasversale del provvedimento a cui si riferiscono gli emendamenti.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) concorda con le considerazioni svolte dal senatore Manca.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla rappresentante del GOVERNO perché si esprima sulle proposte emendative per le quali gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno concluso l'istruttoria.

La sottosegretaria SARTORE non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 3.7 (testo 2), 3.0.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.25, 7.8, 7.9, 7.10, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 11.9, 11.10, 11.11, 12.7, 12.8, 12.9, 21.9, 25.0.5, 32.25, 32.26, 32.27, 33.0.5, 33.0.6 e 37.0.10, che la Commissione bilancio ha segnalato per profili finanziari.
Sugli emendamenti non indicati dalla Commissione per criticità finanziarie, concorda con l'assenza di osservazioni con riguardo alle proposte 3.1, 3.3, 7.44, 7.57, 18.6, 20.2 (che assorbe 20.1), 20.16, 23.15, 25.0.8, 32.6 (testo 2), 32.4 (testo 2), 32.10, 32.22, 32.23, 32.24, 32.33, 34.5, 35.0.1, 35.0.11, 36.0.4, 37.2 (testo 2), 37.10, 39.1, 44.42, 48.0.1 e 48.0.2.
Sulle restanti proposte, segnala che è ancora in corso l'istruttoria da parte degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti sulla valutazione delle analoghe proposte 32.25, 32.26 e 32.27, manifestando dubbi sull'assenza di effetti finanziari nel caso di esclusione delle concessioni relative a reti di telecomunicazione dall'applicazione integrale del codice dei contratti.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) nel convenire, dal punto di vista politico, con le perplessità espresse dal Presidente, reputa che si tratti di questioni attinenti principalmente al merito.

Dopo l'intervento della sottosegretaria SARTORE, che dà comunque la disponibilità a svolgere un breve supplemento di istruttoria, il Presidente dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 32.25, 32.26 e 32.27.
Precisa poi che il parere non ostativo deve intendersi esteso a tutti gli emendamenti che dovessero risultare identici a quelli indicati dal Governo.

La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.1, 3.3, 3.7 (testo 2), 3.0.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.25, 7.8, 7.9, 7.10, 7.44, 7.57, 7.100, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 11.9, 11.10, 11.11, 12.7, 12.8, 12.9, 18.6, 20.2, 20.16, 21.9, 23.15, 25.0.5, 25.0.8, 31.100, 32.4 (testo 2), 32.6 (testo 2), 32.10, 32.22, 32.23, 32.24, 32.33, 33.0.5, 33.0.6, 34.5, 35.0.1, 35.0.11, 36.0.4, 37.2 (testo 2), 37.10, 37.0.10, 39.1, 44.42, 48.0.1 e 48.0.2.
Su tutti i restanti emendamenti, l'esame resta sospeso.".

La proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.4.2.3.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 566 (pom.) del 15/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022
566ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ritiene che si possa proseguire nella valutazione dei profili finanziari degli emendamenti con il metodo convenuto nella seduta antimeridiana.

La Commissione conviene.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) richiama i rilievi finanziari concernenti gli emendamenti su cui risulta conclusa l'istruttoria del Governo.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla sottosegretaria Sartore perché esprima l'avviso del Governo al riguardo.

La rappresentante del GOVERNO, sulla base di una nota di lavoro messa a disposizione dei senatori, si pronuncia in senso non ostativo sugli emendamenti 2.9, 32.30, analogo a 32.31 e 32.32, nonché 35.2.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) chiede delucidazioni sulla valutazione degli analoghi emendamenti 32.30, 32.31 e 32.32, con particolare riguardo alla lettera *b*), in base alla quale

all'installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applicherebbe la disciplina edilizia e urbanistica, rilevando che l'esclusione degli oneri di urbanizzazione avrebbe evidenti effetti negativi sulle finanze dei comuni.

La sottosegretaria SARTORE, dopo aver precisato che, sulla base delle verifiche effettuate, gli emendamenti in questione sembrano avere mera portata ordinamentale, a seguito di un breve supplemento di istruttoria, chiede di accantonarne l'esame, in quanto risulta in corso la loro riformulazione, diretta a superare alcuni rilievi critici.
Analoga richiesta di accantonamento formula con riguardo alla proposta 35.2.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame delle proposte 32.30, 32.31, 32.32 e 35.2.

Interviene quindi la senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) per chiedere l'orientamento del Governo sull'emendamento 18.31, peraltro già presentato in precedenti provvedimenti.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, al riguardo, ha espresso un avviso di contrarietà l'Agenzia delle entrate, in quanto l'indicazione del solo numero della fattura elettronica e non dell'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di mediazione impedirebbe la rintracciabilità della fattura stessa, per effetto delle indicazioni provenienti dal Garante per la protezione dei dati personali.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), dichiarandosi in disaccordo con la valutazione dell'Agenzia delle entrate, replica che l'indicazione del numero, trattandosi di una fattura elettronica, rende agevolmente rintracciabile il documento, grazie anche alle banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), DELL'OLIO (*M5S*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*), da cui emerge la prevalente natura di merito della questione, la Commissione conviene di rinviarne la trattazione ad altra seduta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 2.9.
Su tutti i restanti emendamenti, l'esame resta sospeso.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.3.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 567 (ant.) del 16/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022
567ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra le ulteriori riformulazioni pervenute il 15 giugno, relative al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.3 (testo 2), 11.8 (testo 2), 14.7 (testo 2), 15.0.5 (testo 2), 16.0.23 (testo 2), 16.0.24 (testo 2), 21.5 (testo 3), 24.0.6 (testo 2) e 32.0.1 (testo 2).
Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.20 (testo 3), analogo all'emendamento 3.20.
Per quanto riguarda la proposta 32.49 (testo 2), segnala l'opportunità di modificare la clausola di invarianza in una formulazione coerente con quelle usualmente utilizzate.
In riferimento alla proposta 33.0.12 (testo 2), occorre valutare gli effetti finanziari in quanto consente, analogamente al testo base, di posticipare al 2023 il termine dei lavori per ottenere i finanziamenti.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 2.9 (testo 2), 3.3 (testo 2), 7.57 (testo 2), 7.57 (testo 3), 10.11 (testo 2), 18.3 (testo 2), 18.4 (testo 2), 20.1 (testo 2), 32.31 (testo 2), 32.32 (testo 2), 32.33 (testo 2) e 48.0.3 (testo 2).
La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta sulle proposte 2.9 (testo 2), 3.3 (testo 2), 3.20 (testo 3), 4.3 (testo 2), 7.57 (testo 2), 7.57 (testo 3), 10.11 (testo 2), 15.0.5 (testo 2), 16.0.23 (testo 2), 16.0.24 (testo 2), 18.3 (testo 2), 18.4 (testo 2), 20.1 (testo 2), 24.0.6 (testo 2), 32.31 (testo 2), 32.32 (testo 2), 32.33 (testo 2), 33.0.12 (testo 2) e 48.0.3 (testo 2).
Conferma altresì la valutazione non ostativa sull'emendamento 7.0.100 del Governo, corredato da una relazione tecnica positivamente verificata.
Sulle restanti proposte, segnala che è ancora in corso l'istruttoria da parte degli uffici competenti.
Interviene il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) che, in relazione alla proposta 3.10 (testo 2), segnala l'esigenza di svolgere, da parte del Governo, un'attenta verifica dei profili finanziari.
Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), intervenendo sugli analoghi emendamenti 43.0.1, 43.0.2 e 43.0.3, non condivide la valutazione di onerosità formulata in sede istruttoria, e invita il Governo a svolgere le opportune verifiche, da cui dovrebbe emergere che la misura proposta non determina una maggiore spesa, ma una redistribuzione di risorse già stanziate.
La rappresentante del GOVERNO, nel prendere nota delle segnalazioni dei senatori, si riserva di compiere gli approfondimenti del caso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), alla luce del dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.9 (testo 2), 3.3 (testo 2), 3.20 (testo 3), 4.3 (testo 2), 7.57 (testo 2), 7.57 (testo 3), 7.0.100, 10.11 (testo 2), 15.0.5 (testo 2), 16.0.23 (testo 2), 16.0.24 (testo 2), 18.3 (testo 2), 18.4 (testo 2), 20.1 (testo 2), 24.0.6 (testo 2), 32.31 (testo 2), 32.32 (testo 2), 32.33 (testo 2), 33.0.12 (testo 2) e 48.0.3 (testo 2).
Su tutti i restanti emendamenti, l'esame resta sospeso.".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata, messa ai voti, risulta approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.6. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 568 (pom.) del 16/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022
568ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra le ulteriori riformulazioni, pervenute il 15 e 16 giugno, riferite al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 11.8 (testo 2), 14.7 (testo 2), 14.15 (testo 3), 15.0.6 (testo 3), 21.5 (testo 3), 30.4 (testo 3), 32.0.1 (testo 2), 37.0.10 (testo 2) e 43.2 (testo 4).

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.26 (testo 2).
Sull'emendamento 18.0.21 (testo 3), richiede la relazione tecnica, con particolare riguardo ai commi 1 e 2, volti a sopprimere il parere parlamentare sui provvedimenti di anticipazione e di versamento nella gestione delle risorse del PNRR
Sull'emendamento 28.7 (testo 2), non vi sono osservazioni sulla lettera *a)*, mentre la lettera *b)* appare suscettibile di determinare una perdita di gettito.
Per quanto riguarda la proposta 32.49 (testo 2), segnala l'opportunità di modificare la clausola di invarianza in una formulazione coerente con quelle usualmente utilizzate.
Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 36.8 (testo 4).
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.4 (testo 2), 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 3), 3.2 (testo 2), 10.1 (testo 2), 10.4 (testo 3), 17.0.6 (testo 2), 18.9 (testo 2), 32.1 (testo 2), 32.30 (testo 3) e 32.53 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE esprime una valutazione non ostativa, per quanto di competenza, sulle proposte 15.0.6 (testo 3), 30.4 (testo 3), 37.0.10 (testo 2), 43.2 (testo 4), 6.26 (testo 2), 18.0.21 (testo 3), 28.7 (testo 2) e 36.8 (testo 4).
Concorda con la Commissione sull'assenza di osservazioni in relazione agli emendamenti 1.4 (testo 2), 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 3), 3.2 (testo 2), 10.1 (testo 2), 10.4 (testo 3), 18.9 (testo 2), 32.1 (testo 2), 32.30 (testo 3) e 32.53 (testo 2).
Fa presente che risultano ancora in istruttoria le proposte 11.8 (testo 2), 14.7 (testo 2), 14.15 (testo 3), 21.5 (testo 3), 32.0.1 (testo 2) e 32.49 (testo 2), al pari di tutti i restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sull'emendamento 18.0.21 (testo 3), che rischia di ridurre il controllo parlamentare sui profili finanziari del PNRR.

Il senatore MANCA (*PD*), dopo essersi soffermato sulla portata normativa delle proposte 37.0.10 (testo 2) e 43.2 (testo 4), osserva che la segnalazione relativa al 18.0.21 (testo 3) attiene ai profili di merito, che vanno rimessi alla valutazione delle Commissioni riunite.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, continuando su questa strada, peraltro già da tempo seguita, il Parlamento rischia di avviarsi all'autoestinzione, e invita pertanto la Commissione a un soprassalto di orgoglio nella tutela del proprio ruolo.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) reputa necessario, in ogni caso, segnalare nel parere i rischi derivanti dalla limitazione dell'attività di controllo parlamentare che deriverebbe dall'approvazione dell'emendamento 18.0.21 (testo 3): al riguardo, ricorda che la 5ª Commissione è competente non solo sui profili concernenti il bilancio dello Stato ma anche per la programmazione economica, che viene evidentemente in rilievo nel caso di gestione delle risorse del PNRR.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere le forti perplessità formulate sulla portata di una proposta che riduce la supervisione del parlamentare in materia finanziaria, prospetta l'espressione di un parere di contrarietà semplice sulle disposizioni interessate.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) fa propria la proposta del senatore Tosato.

La Commissione conviene.

La rappresentante del GOVERNO precisa che l'intervento risulta principalmente motivato dall'esigenza di rimettere a un provvedimento di livello non ministeriale l'adozione di misure di natura prettamente gestionale, come anticipazioni e variazioni di risorse finanziarie.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) alla luce del dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.4 (testo 2), 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 3), 3.2 (testo 2), 10.1 (testo 2), 10.4 (testo 3), 6.26 (testo 2), 15.0.6 (testo 3), 17.0.6 (testo 2), 18.9 (testo 2), 28.7 (testo 2), 30.4 (testo 3), 32.1 (testo 2), 32.30 (testo 2), 32.53 (testo 2), 36.8 (testo 4), 37.0.10 (testo 2) e 43.2 (testo 4).
Sull'emendamento 18.0.21 (testo 3), il parere è di contrarietà semplice sui commi 1 e 2 del capoverso "Art. 18-*bis*", ed è non ostativo sulle parti restanti.
Su tutti i restanti emendamenti, l'esame resta sospeso.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata, messa ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.3.7. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 569 (nott.) del 16/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022
569ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.
La seduta inizia alle ore 22,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.
Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra le riformulazioni pervenute il 15 e 16 giugno e accantonate, le ulteriori riformulazioni trasmesse nella stessa data, nonché gli ulteriori emendamenti dei relatori trasmessi il 16 giugno, con i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo.
Per quanto di competenza, in relazione alle riformulazioni accantonate, appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 11.8 (testo 2), 14.7 (testo 2), 14.15 (testo 3), 21.5 (testo 3) e 32.0.1 (testo 2).
Per quanto riguarda la proposta 32.49 (testo 2) segnala l'opportunità di modificare la clausola di invarianza in una formulazione coerente con quelle usualmente utilizzate.
In merito alle ulteriori riformulazioni pervenute, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 6.13 (testo 3).
Non vi sono osservazioni sull'emendamento 23.24 (testo 3).
Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 25.4 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 12.100 e 12.100 (testo 2).
In relazione all'emendamento 16.100, risulta necessario acquisire la relazione tecnica.
Per quanto riguarda la proposta 17.0.100, fa presente che appare suscettibile di maggiori oneri per la soppressione del tetto di spesa previsto al comma 961 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
Richiede la relazione tecnica sul subemendamento 17.0.100/1, mentre comporta maggiori oneri il 17.0.100/2.
Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 18.0.100.
Relativamente alla proposta 22.100, chiede conferma della sussistenza delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per quanto riguarda il subemendamento 22.100/1, chiede conferma della sussistenza delle ulteriori somme utilizzate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021/2027.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 24.0.100, al fine di verificare gli effetti dell'estensione dei contributi e la proroga delle contabilità speciali.
Riguardo all'emendamento 27.0.100, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per la

proroga fino al 31 dicembre 2022 della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso.
In riferimento all'emendamento 44.1000, chiede conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a valere sul Fispe. Non vi sono osservazioni sul subemendamento 44.1000/1.
La sottosegretaria SARTORE fa presente che, sugli emendamenti 11.8 (testo 2), 14.7 (testo 2), 14.15 (testo 3), 21.5 (testo 3), 32.0.1 (testo 2), 32.49 (testo 2), 6.13 (testo 3), 23.24 (testo 3) e 25.4 (testo 2), è ancora in corso l'istruttoria da parte degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
Con riferimento agli emendamenti dei relatori e ai relativi subemendamenti, esprime un avviso di nulla osta sull'emendamento 12.100 (testo 2), a condizione che venga riformulata la lettera *e*), recante la copertura finanziaria, nei termini di cui dà lettura. Allo stesso modo va riformulata la lettera *f*), in materia finanziaria, della proposta 12.100 (testo 3), mentre la valutazione è contraria, per quanto di competenza, sul testo base 12.100.
Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 17.100, mentre si pronuncia in senso contrario, in assenza di relazione tecnica, sui subemendamenti 17.0.100/1 e 17.0.100/2.
Formula quindi un giudizio non ostativo sugli emendamenti 18.0.100 e 22.100, pronunciandosi invece in senso contrario sul subemendamento 22.100/1. Non ha osservazioni da formulare, altresì, sulla proposta 27.0.100, mentre risulta ancora in fase di verifica l'emendamento 24.0.100.
Sulla proposta 44.1000, si esprime in senso non ostativo a condizione che venga approvato l'emendamento 18.0.100, mentre la valutazione è contraria, per i profili finanziari, sul subemendamento 44.1000/1.
Con riferimento ai testi base, formula quindi un avviso di nulla osta sulle proposte 3.5, 24.1, 47.0.5, 47.0.6, 21.6, analogo a 21.7, nonché 18.77 (già 18.0.10).
Il PRESIDENTE comunica che sono state appena trasmesse, dalle Commissioni riunite, le seguenti riformulazioni: 3.20 (testo 4), analogo a 3.21 (testo 2), 10.7 (testo 3), 14.4 (testo 2), 14.7 (testo 3), 16.0.1 (testo 2), analogo a 16.0.7 (testo 2) e 16.0.9 (testo 3), 18.0.21 (testo 4), 32.0.12 (testo 3), 33.0.4 (testo 2), 37.0.10 (testo 3), 14.5 (testo 4), 12.100 (testo 3), 10.20 (testo 2), 17.0.11 [già 41.1 (testo 2)], 7.21 (testo 2), analogo a 7.22 (testo 2), 23.24 (testo 4) e 17.0.1 (testo 2).
Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede l'avviso del Governo sui profili finanziari delle riformulazioni testé richiamate.
La sottosegretaria SARTORE esprime, al riguardo, una valutazione non ostativa.
Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato con soddisfazione che il testo 4 dell'emendamento 18.0.21 non contiene più le disposizioni limitative del controllo parlamentare sulla gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, formula una richiesta di chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria del relativo comma 10, che appare molto simile al contenuto della proposta 29.1, a sua prima firma, su cui era emerso un orientamento non favorevole da parte del Governo.
La rappresentante del GOVERNO mette in rilievo la differenza di ambito applicativo delle due proposte, ritenendo che il 29.1 sia da un lato, più ampio sotto il profilo tematico e, dall'altro, più ridotto in ordine alle fonti di finanziamento.
La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) esprime soddisfazione per la valutazione non ostativa sull'emendamento 17.0.1 (testo 2), sull'assunzione a tempo indeterminato di 1200 unità nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riepiloga sinteticamente gli esiti della discussione sugli emendamenti esaminati.
Il PRESIDENTE, in attesa della trasmissione di alcune riformulazioni, testé preannunciate, sospende la seduta.
La Commissione conviene.
La seduta, sospesa alle ore 00,20, riprende alle ore 1,20.
Il PRESIDENTE comunica che dalle Commissioni di merito sono pervenute le seguenti riformulazioni: 7.36 (testo 2), 27.3 (testo 4) e 15.0.8 (testo 4).
Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede l'avviso del Governo al riguardo.
La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso non ostativo sulle tre proposte sopra richiamate.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), alla luce del dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.100, 17.0.100/1, 17.0.100/2, 22.100/1 e 44.1000/1.
Sull'emendamento 12.100 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera e) con la seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere 0a, b-bis ed e-ter, quantificati in euro 330.537, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".
Sull'emendamento 12.100 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera f), dopo le parole: "del decreto-legge 29 novembre" delle seguenti: "2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre".
Sull'emendamento 44.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 18.0.100.
Sulle proposte 16.0.1 (testo 2), 16.0.7 (testo 2) e 16.0.9 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, nella rubrica, delle seguenti parole: "dei prodotti energetici".
Il parere è non ostativo sugli emendamenti 3.5, 3.20 (testo 4), 3.21 (testo 2), 7.21 (testo 2), 7.22 (testo 2), 7.36 (testo 2), 10.7 (testo 3), 10.20 (testo 2), 14.4 (testo 2), 14.5 (testo 4), 14.7 (testo 3), 15.0.8 (testo 4), 16.100, 17.0.1 (testo 2), 17.0.11 [già 41.1 (testo 2)], 17.0.100, 18.77 (già 18.0.10), 18.0.21 (testo 4), 18.0.100, 21.6, 21.7, 22.100, 23.24 (testo 4), 24.1, 27.3 (testo 4), 27.0.100, 32.0.12 (testo 3), 33.0.4 (testo 2), 37.0.10 (testo 3), 47.0.5 e 47.0.6.
Su tutti i restanti emendamenti, l'esame resta sospeso.".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, venerdì 17 giugno 2022, alle ore 11.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 1,30.

1.4.2.3.8. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 570 (ant.) del 17/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
VENERDÌ 17 GIUGNO 2022
570ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 11,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Steger, illustra gli emendamenti accantonati nelle sedute di ieri e le ulteriori riformulazioni, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti e riformulazioni accantonati, appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 11.8 (testo 2), 14.7 (testo 2), 14.15 (testo 3), 21.5 (testo 3) e 32.0.1 (testo 2). Con riguardo alla proposta 32.49 (testo 2), segnala l'opportunità di modificare la clausola di invarianza in una formulazione coerente con quelle usualmente utilizzate. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 6.13 (testo 3). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 23.24 (testo 3).Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 25.4 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 24.0.100, al fine di verificare gli effetti dell'estensione dei contributi e la proroga delle contabilità speciali.
Con riferimento agli ulteriori emendamenti trasmessi il 17 giugno, richiede la relazione tecnica sulle proposte 44.126 (testo 2), 45.2 (testo 2) e 47.14 (testo 2).
Sull'emendamento 46.9 (testo 2), chiede conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica.
Avverte poi che sono appena pervenute dalle Commissioni riunite le riformulazioni 14.6 (testo 3), 27.1 (testo 2) e 35.2 (testo 2), su cui chiede l'avviso del Governo.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 11.8 (testo 2), 14.7 (testo 2), 21.5 (testo 3), 32.0.1 (testo 2), 32.49 (testo 2), 6.13 (testo 3), 23.24 (testo 3), 25.4 (testo 2) e 24.0.100.
Non ha invece osservazioni da formulare sulle proposte 2.10, 3.10 (testo 2), 3.12, 3.13, 3.16, 3.22, 7.20 (testo 2), 8.4, 10.15, 14.6 (testo 2), 18.76, 19.0.8, 23.0.12, analogo a 23.0.13 e 23.0.14, 32.13, analogo a 32.14 e 32.15, 32.19, analogo a 32.20 e 32.21, 32.25, analogo a 32.26 e 32.27, 32.0.10, analogo a 32.0.11, 35.2 (testo 2), 37.0.8 e 48.1.
Sull'emendamento 3.19, formula una valutazione non ostativo a condizione che sia riformulato come la lettera *b*) dell'emendamento 2.3 (testo 2).
In relazione all'emendamento 14.15 (testo 3), l'avviso di nulla osta è subordinato alla riformulazione della proposta negli stessi termini dell'emendamento 14.6 (testo 2).
Si pronuncia quindi in senso non ostativo sull'emendamento 27.1, limitatamente alla lettera *b*), mentre esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulla riformulazione 27.1 (testo 2).
Precisa, infine, che la valutazione è contraria altresì sulle proposte 14.6 (testo 3) e 35.2.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) chiede le ragioni della contrarietà espressa dal Governo sull'emendamento 32.0.1 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, dopo un breve approfondimento, risponde che risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari della proposta, in assenza della quale il parere non può che essere contrario.

Alla senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*), che chiede chiarimenti sulle motivazioni della contrarietà del Governo sulla proposta 32.49 (testo 2), risponde la sottosegretaria SARTORE fornendo ragguagli.

Alla senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) che, in relazione all'emendamento 37.0.8, chiede delucidazioni sulle modalità di svolgimento dei lavori, risponde il PRESIDENTE richiamando il criterio concordato dalla Commissione all'inizio dell'esame del provvedimento.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) considera incomprensibile l'avviso contrario, manifestato per le vie brevi dal Ministero dell'economia e delle finanze, sull'emendamento 28.5, che a suo avviso non presenta criticità di carattere finanziario. Per tale ragione, non ha inteso accettare una riformulazione limitativa prospettata dal Governo.
Con riguardo poi alla proposta 6.13 (testo 3), domanda alla rappresentante del Governo le motivazioni dell'esplicito avviso contrario formulato, che non appare sostenuto da ragioni prettamente finanziarie, ma di carattere politico-amministrativo, considerata anche la portata ordinamentale della misura proposta, volta a potenziare la capacità amministrativa degli enti locali in materia di appalti tramite la stipula di accordi per l'avvalimento del personale.

Il PRESIDENTE, alla luce di un breve approfondimento sulla portata normativa e finanziaria della citata proposta 6.13 (testo 3), non ravvisa in effetti particolari problematiche per le finanze pubbliche.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la contrarietà del Governo è motivata non dalla presenza di oneri finanziari in senso stretto, ma dal rischio, connesso alla misura in questione, di non raggiungere alcuni *target* e *milestone* del PNRR, con conseguente mancato rimborso, da parte dell'Unione europea, delle risorse finanziarie anticipate per l'attuazione dei relativi interventi.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte le senatrici PIRRO (*M5S*) e DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*), la rappresentante del GOVERNO e il PRESIDENTE, la Commissione conviene di esprimere un parere di contrarietà semplice sulla proposta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, alla luce del dibattito svoltosi e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, nonché quelli accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.8 (testo 2), 14.6 (testo 3), 14.7 (testo 2), 21.5 (testo 3), 23.24 (testo 3), 24.0.100, 25.4 (testo 2), 27.1 (testo 2), 32.49 (testo 2), 32.0.1 (testo 2) e 35.2.
Il parere è non ostativo sulle proposte 2.10, 3.10 (testo 2), 3.12, 3.13, 3.16, 3.22, 7.20 (testo 2), 8.4, 10.15, 14.6 (testo 2), 18.76, 19.0.8, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14, 32.13, 32.14, 32.15, 32.19, 32.20, 32.21, 32.25, 32.26, 32.27, 32.0.10, 32.0.11, 35.2 (testo 2), 37.0.8 e 48.1.
Sull'emendamento 3.19, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione come la lettera *b)* dell'emendamento 2.3 (testo 2).
Sull'emendamento 14.15 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione come l'emendamento 14.6 (testo 2).
Sull'emendamento 27.1, il parere è non ostativo sulla lettera *b)* e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla parte restante.
Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 6.13 (testo 3).
Su tutti i restanti emendamenti, l'esame resta sospeso.".

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE fornisce quindi indicazioni sul possibile prosieguo dell'esame, anche in relazione alle interlocuzioni politiche in corso presso le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

1.4.2.3.9. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 572 (pom.) del 21/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
572ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(2292) ***Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***
(2297) ***Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***
(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 giugno.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'esigenza, anche alla luce della complessità del provvedimento, di svolgere un breve approfondimento sul contenuto della nota depositata dal Governo, volta a superare le criticità finanziarie sul nuovo testo in esame, al fine di procedere, senza alcun intento dilatorio, a predisporre e sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1921) ***RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica***
(2087) ***CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica***
(Parere alla 10a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la proposta in esame, all'articolo 13, reca una clausola di invarianza finanziaria, che risulta necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica che dimostri come le attività previste, tra cui quelle inerenti esami di idoneità, formazione e tenuta dell'elenco nazionale, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'esigenza di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)
(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 2, che occorre richiedere ulteriori elementi istruttori idonei a confermare che le amministrazioni ivi indicate possano fare fronte alle nuove competenze in materia di controllo sugli animali selvatici, avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Con riguardo all'articolo 6, chiede conferma che i compiti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 (con particolare riferimento all'attività istruttoria e valutativa attribuita alle ASL), nonché quelli correlati alle operazioni di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, siano sostanzialmente già previsti a legislazione vigente o, rispetto agli aspetti innovativi della disciplina in esame, siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, fornendo sul punto elementi quantitativi, sia pur di massima, sull'entità dell'aggravio degli adempimenti rispetto alla situazione esistente.
Relativamente all'articolo 9, osserva che la previsione di cui al comma 3 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Sul punto, richiede un chiarimento, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.
Chiede poi elementi istruttori volti a confermare che le attribuzioni conferite alle ASL dall'articolo 10 siano compatibili con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Infine, rappresenta che l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante elementi di risposta.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), riportandosi a una nota di osservazioni sottoscritta anche da altri senatori, formula una seria di considerazioni critiche sugli effetti economici e finanziari del

provvedimento, con particolare riguardo agli articoli 9, 10, 13, 14 e 18, che richiedono, a sui avviso, un supplemento di istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) ***Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***
(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra gli emendamenti riferiti al Nuovo testo 2 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Sollecita quindi il Governo a dare risposta ai rilievi posti sul testo, segnalando che, a quanto risulta, presso la Commissione di merito si è raggiunta un'intesa che consentirebbe di procedere rapidamente all'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE prende debitamente nota del sollecito, che riporterà agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (n. 388)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articoli 18, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, sotto il profilo finanziario, che l'articolo 14, comma 3, del provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa, stabilendo che dall'attuazione del decreto, ad esclusione dell'articolo 4, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Per le attività individuate dall'articolo 4, comma 3, che l'Agenzia sarà chiamata a svolgere, quantificate in 657.000 euro per l'anno 2022, 592.500 euro per l'anno 2023 e 637.000 euro a decorrere dal 2024, si provvede alla copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, sulla designazione dell'autorità nazionale di certificazione della *cybersicurezza* e lo svolgimento dei relativi compiti, con riguardo all'autorizzazione di spesa prevista al comma 3, configurata come limite massimo di spesa, pur considerando le indicazioni fornite dalla Relazione tecnica in merito alle singole voci di spesa previste, ai fini della stima dei fabbisogni annui conseguenti per il funzionamento dell'Autorità, appare utile soffermarsi sui criteri e le ipotesi assunte nella quantificazione degli oneri.
In tal senso, preliminarmente, osserva che se la norma indica varie finalità per l'autorizzazione di spesa, alcune di queste non sono poi riportate nella tabella degli oneri della Relazione tecnica. In

particolare, non si fa menzione della realizzazione e l'aggiornamento di laboratori interni, dell'abilitazione di laboratori di prova ed esperti, della realizzazione e gestione di sistemi informativi (si menziona soltanto l'acquisto e manutenzione di postazioni informatiche), dell'autorizzazione di organismi di valutazione della conformità, del rinnovo e dell'estensione dell'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica di cui all'articolo 6, comma 1. A tale riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.

Con riferimento alla stima dei costi di missione espressamente previsti nell'ambito delle attività di vigilanza svolte dell'agenzia presso le sedi dei soggetti vigilati di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2019/881, nonché per le missioni internazionali nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale con la Commissione europea, ENISA, le altre autorità nazionali di certificazione della *cybersicurezza* europee o organismi omologhi da paesi terzi, si chiede conferma relativamente all'esclusione dalla stima in Relazione tecnica di nuovi o maggiori oneri anche per missioni nazionali, atteso che la stessa Relazione assicura che alla copertura dei relativi fabbisogni l'organismo potrà provvedere avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente.

Poi, con riferimento alla stima degli oneri previsti per le missioni internazionali, pur considerando le ipotesi assunte dalla Relazione tecnica, andrebbe spiegato il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno e quindi la congruità della copertura a decorrere dal 2024, nel senso di escludere ulteriori aumenti nelle spese per missioni negli anni successivi. Inoltre, andrebbero precisati i parametri retributivi indennitari considerati nella stima, per cui la Relazione tecnica si limita a precisare la trasferta a Bruxelles della durata di due giorni (con due pernottamenti) di n.1/2 dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalità inquadrati nel segmento professionale "Consigliere", tenuto conto della flessibilità nella disciplina dei trattamenti per il personale inviato in missione prevista, in particolare, ai commi 3, 4 e 6 del richiamato articolo 111 del Regolamento del personale dell'Agenzia.

Quanto ai costi di accreditamento, per cui la Relazione tecnica indica una stima di euro 15.000, IVA inclusa, per il primo accreditamento ed euro 5.000, IVA inclusa, per ogni anno successivo per spese di mantenimento/estensione dell'accreditamento, per gli oneri per gli anni 2022, 2023 e 2024 che ammonterebbero, rispettivamente, a euro 15.000, 5.000 e 5.000, andrebbero comunque richieste informazioni in merito ai parametri considerati nella stima dell'onere indicato in ragione annua.

Con riguardo, poi, alla stima dei costi di ricerca e formazione, ai fini del sostenimento delle attività di ricerca e sviluppo di nuove metodologie di valutazione, di linee guida, strumenti e conoscenze, per cui la Relazione tecnica ipotizza un investimento costante di euro 500.000 annui da impiegare per finanziare progetti di ricerca e borse di studio, in collaborazione con enti universitari e di ricerca, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'adeguatezza dei fabbisogni annui previsti, in relazione ai delicati compiti attribuiti all'organismo e in considerazione dell'accelerata evoluzione prevedibile dei sistemi tecnologici e software nei prossimi anni.

In tal senso, quanto alla stima delle spese generali per l'avvio dell'organismo, posto che la Relazione tecnica evidenzia che, tenuto conto delle capacità tecniche del servizio certificazione e vigilanza, le stesse potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito "perimetro", asserendo la prudenzialità della stima, per il solo anno 2022, di una spesa una tantum di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali, mentre per l'acquisto di postazioni informatiche e per la manutenzione stima euro 20.000, euro 50.000 ed euro 80.000, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023 e 2024, pervenendo ad una valutazione del fabbisogno per il triennio complessiva pari, rispettivamente, a euro 120.000, euro 50.000 ed euro 80.000, andrebbe richiesto un supplemento di informazioni in merito ai parametri considerati degli oneri per il citato investimento, fornendo specifiche indicazioni sui criteri "unitari" considerati a tal fine.

In relazione all'articolo 5, recante la disciplina delle modalità di realizzazione dell'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che le attività amministrative e di vigilanza facenti capo all'Autorità possano essere espletate nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Parimenti, andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva possibilità che le forme di collaborazione di cui al comma 2 potranno trovare attuazione da parte dell'Autorità avvalendosi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
Sul comma 6, si chiede conferma che la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa con gli organismi di accreditamento da parte dell'Agenzia per il sostegno e l'assistenza potrà aver luogo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In relazione al comma 7, posto che la norma in esame prevede espressamente la facoltà per l'Agenzia di ricorrere, per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, anche ad esperti esterni o laboratori di prova appositamente abilitati ed iscritti nell'elenco tenuto dall'Agenzia, andrebbe confermato che il ricorso a esperti o laboratori possa aver luogo avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
In relazione all'articolo 8, in tema di accreditamento e autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità ed abilitazione dei laboratori di prova ed esperti dell'Agenzia, sul comma 4, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di cui si dispone l'istituzione (esperti e laboratori di prova) presso l'Agenzia possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, tenuto anche conto che, in base al comma 5, solo gli oneri riconducibili all'attività istruttoria finalizzata al rilascio della dall'abilitazione, nonché quelli relativi a spese per le eventuali attività di autorizzazione e gli eventuali successivi aggiornamenti, sono posti a carico dell'esperto o dell'organismo di valutazione della conformità richiedente l'abilitazione o l'autorizzazione.
In relazione all'articolo 14, per i profili di copertura, sul comma 1, posto che alla compensazione degli oneri specificamente previsti dall'articolo 4, comma 3, si provvede a valere sulla dotazione prevista in bilancio in relazione al fondo per l'attuazione della normativa europea, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti per il triennio 2022/2024 e a decorrere, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte del recepimento della normativa europea.
Quanto al comma 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, va rammentato che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole, la Relazione tecnica debba essere completa dell'illustrazione dei dati ed elementi informativi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 309 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria concernente i quesiti avanzati dal relatore.

Il senatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) chiede delucidazioni sulla nozione di accreditamento di cui all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione alla stima dei costi di accreditamento, rappresenta che i parametri considerati appaiono congrui rispetto al modello tariffario pubblicamente disponibile sul sito di Accredia, ancorché non applicabile statisticamente, essendo influenzato da diverse variabili da valutare caso per caso.
Richiama inoltre quanto previsto al riguardo dalla relazione tecnica a corredo del provvedimento.

Al senatore DELL'OLIO (*M5S*), che chiede un ulteriore chiarimento sul numero dei soggetti accreditati, fornisce ragguagli la rappresentante del Governo.

Il RELATORE si riserva quindi di prendere visione della nota consegnata al fine di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2574) ***Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) richiama gli elementi già illustrati in relazione agli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17 e 1.21, nonché sulla proposta 1.23, non segnalata dalla Commissione, mentre non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui restanti emendamenti.

La presidente RIVOLTA richiama l'attenzione sulla portata dell'emendamento 1.23, segnalato dal Governo, che non sembra presentare evidenti criticità dal punto di vista finanziario.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede un breve rinvio dell'esame per approfondire i profili finanziari delle proposte emendative.

Dopo l'intervento della rappresentante del GOVERNO, che segnala come il provvedimento sia stato già approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, la PRESIDENTE, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1419) ***Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile***
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La presidente RIVOLTA sollecita il Governo a trasmettere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La rappresentane del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2229) ***Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o***

in istituti di assistenza
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

La presidente RIVOLTA chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che, anche su questo provvedimento, la Ragioneria generale dello Stato è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), in relazione al provvedimento in titolo, chiede al Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO risponde che, anche in questo caso, l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

La relatrice RIVOLTA richiama sinteticamente i rilievi già formulati sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 9.100 e 11.100.

La RELATRICE, con riguardo all'emendamento 9.100, rileva l'esigenza di specificare che entrambe le modifiche recate dall'emendamento vanno apportate, al comma 5 dell'articolo 9, ovunque ricorrano.

In considerazione, poi, delle interlocuzioni in corso presso la Commissione di merito, reputa opportuno rinviare l'espressione del parere sui restanti emendamenti ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 11.100. Sull'emendamento 9.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola: "sostituire" delle seguenti: ", ovunque ricorrano,". L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, posta ai voti, la proposta risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.4. 6^ (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 316 (pom.) del 17/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
316ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALFONSO dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza testé svolto.
I Gruppi hanno convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato un affare assegnato concernente l'autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici; si tratta di un tema che da ultimo la Commissione ha affrontato in sede di esame di un emendamento al decreto-legge n. 21 e sul quale sono emersi in fase istruttoria punti di vista e orientamenti diversificati: l'emendamento trae origine dalla opportunità di intervenire in fase di eventuale sospensione dell'autorizzazione il cui rinnovo è condizionato al raggiungimento di requisiti oggettivi la cui realizzazione è incompatibile con la sospensione stessa. Viceversa, da altri si sostiene che le ragioni di tutela dell'ordinamento inducono a non modificare le disposizioni del Testo unico delle imposte sulla produzione e sul consumo. Per tali motivi, anche ai fini della definizione della disciplina attuativa demandata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, così come previsto dal citato emendamento in materia di esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici, è opportuno proseguire tale attività istruttoria. Su tale affare saranno svolte le audizioni delle due associazioni di categoria, Assopetroli e Assocostieri, della Guardia di finanza, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli e del Ministero dell'economia e delle finanze. La Commissione ha inoltre convenuto di svolgere un seminario istituzionale sulla tematica di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate. E' stato quindi programmato l'esame degli atti del Governo nn. 386, 387 e 390. Da ultimo l'Ufficio di Presidenza, in ragione della necessità di esaminare in tempi certi i disegni di legge in materia di giustizia tributaria e il disegno di legge di delega fiscale, ha convenuto di non svolgere in congiunta con la VI Commissione della Camera dei deputati l'indagine conoscitiva sulla disciplina fiscale della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per i lavori di ristrutturazione che danno diritto alla detrazione del 110 per cento, già programmata dalla Commissione Finanze della Camera ferma restando l'acquisizione della documentazione di tale importante iniziativa.
L'Ufficio di Presidenza ha peraltro rinviato a un'ulteriore seduta la tematica più specifica dell'esame della delega fiscale, una volta trasmessa dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) riferisce sulle parti di competenza della Commissione, richiamando l'articolo 18, che anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici ed estende l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024. L'articolo, infine, introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l'Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.
Il successivo articolo 19 prevede l'istituzione di un portale nazionale, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale; il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS ed INAIL e concerne gli atti summenzionati emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.
L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", di cui alla Missione 5 - Componente 3, Investimento 2, del PNRR.
L'articolo 24 prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Si prevede inoltre che, sulla base delle informazioni acquisite, l'ENEA invii una relazione al Ministero della transizione ecologica (in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell'emanazione del presente decreto), nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. Infine, l'articolo reca disposizioni concernenti l'istituzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA.
L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti. Inoltre, stanzia risorse per lo sviluppo industriale delle ZES. Il comma 3 prevede l'emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate e le loro modalità di funzionamento e organizzazione.
L'articolo 39 interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021, che dispone l'istituzione della «Sezione Speciale Turismo» presso il Fondo di garanzia PMI, in attuazione del PNRR - Misura M1C3 - Investimento 4.2.4 "Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo". L'articolo integra la previsione per cui, nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in

composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, si prevede che il consiglio di gestione operi anche nelle more dell'attuazione di tale previsione.
L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del Codice, è all'esame del Parlamento.

Si apre il dibattito.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) in premessa delinea un parallelo tra lo Strumento di bilancio per la competitività e la convergenza nell'Eurozona (BICC) e il PNRR, che definisce suo erede e giudica comunque mal concepito, in considerazione del fatto che è stato adottato solo in presenza di una grave crisi economica. La decisione di dotare il bilancio europeo, dopo le vicende del 2008, di ulteriori strumenti volti alla stabilizzazione macroeconomica, ha peraltro incontrato la contrarietà dei Paesi del Nord Europa, per i quali la stabilizzazione dell'Europa meridionale non rappresentava certo un vantaggio, anche in termini geopolitici.
Ricorda quindi le numerose critiche espresse, in fasi diverse della legislatura, nei confronti del PNRR, che avrebbe dovuto permettere una forte ripresa delle economie nazionali, ma che alla prova dei fatti sta dimostrando una profonda inadeguatezza strutturale. Sollecita quindi la Commissione ad affrontare il tema, che è già oggetto di discussione presso il Parlamento europeo, anche per affrontare il tema dell'inflazione, nei confronti del quale le posizioni tra Paesi "frugali" e gli altri sono molto distanti, e il Governo a riferire tempestivamente sulle evoluzioni in corso.
Rileva, infine, peraltro l'eccessiva parcellizzazione delle risorse disponibili, anche a causa dell'alto numero di obiettivi individuati, che sembra rispondere più al desiderio dell'Unione europea di interferire con gli affari interni del Paese, che alla reale volontà del Parlamento nazionale.
Nello specifico, sottolinea la contrarietà della propria parte politica nei confronti di alcune misure contenute nel provvedimento. Il riferimento è all'articolo 18, che, tra l'altro, anticipa dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. A suo parere, nella discutibile lotta all'uso del contante, viene così sancito un atteggiamento sanzionatorio piuttosto che incentivante, anche mettendo in difficoltà operatori economici, costretti a pagare commissioni che azzerano il guadagno della transazione. Giudica quindi indispensabile adottare un approccio meno massimalista a fronte della complessità della realtà del commercio al dettaglio, pur condividendo la politica di digitalizzazione del Paese. Contesta infine, sempre con riferimento all'articolo 18, l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, che lamenta essere stata decisa dal Governo senza una precedente consultazione di alcune forze politiche, tra le quali la propria.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che stigmatizza le modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici, ritenendo che la previsione dell'articolo 18 rappresenti una violazione della *privacy* dei cittadini, senza peraltro comportare alcun vantaggio nella lotta all'evasione, che andrebbe cercata nei paradisi fiscali e nei profitti dei colossi del *web*.
Dopo aver criticato l'articolo 19, si sofferma sull'articolo 22, relativo ai beni confiscati alle mafie, per denunciare un vuoto legislativo, che spesso mette in difficoltà gli amministratori giudiziari e gli altri operatori del settore.
Infine, riservandosi di intervenire nuovamente nel seguito della discussione, una volta approfondite le tematiche, si sofferma sull'articolo 42, relativo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, un tema molto rilevante e sensibile per il mondo imprenditoriale.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.4.2. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 317 (pom.) del 18/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
317ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) si sofferma sull'articolo 42 del decreto-legge, che posticipa dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al fine di allineare tale termine con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto di recepimento (Atto del Governo n. 374), che incide su varie parti del Codice, in particolare sul titolo II, è in corso di esame parlamentare. In proposito segnala la necessità di una particolare attenzione sulla materia, a partire dal tema della segnalazione agli organi di vigilanza di una crisi, per evitare che, in una situazione di perdurante difficoltà economica, il mancato coordinamento normativo renda più complicata l'attività di imprese già in difficoltà. Sollecita quindi il Governo a posticipare il termine di entrata in vigore del Codice, ipotizzando a tal fine la data del 31 dicembre 2022.

In conclusione, rileva che la differente situazione economica odierna rispetto a quella di quando è stato approvato il PNRR, che potrà portare i suoi benefici solo se calato nella nuova realtà, dovrebbe spingere a una riflessione complessiva anche sui tempi di spesa delle risorse e per la restituzione dei prestiti, tenuto anche conto della possibile reintroduzione di vincoli di bilancio.

Il senatore FENU (*M5S*) contesta la portata dell'articolo 42 e si associa alla richiesta di rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza avanzata dalla senatrice Bottici per evitare che una semplice segnalazione alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF) possa comportare il blocco dell'attività delle imprese coinvolte.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) segnala che il Ministero dell'interno ha comunicato a circa

4.000 Comuni la revoca del contributo dello Stato, previsto in sede di legge di bilancio e poi trasferito in ambito del PNRR, per migliaia di opere pubbliche, a causa di una serie di mancanze burocratiche degli enti locali interessati. Riporta quindi una proposta dell'Unione nazionale dei Comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) affinché il termine di inizio lavori previsto per il 15 novembre 2020 sia spostato al 15 novembre 2022. Sollecita quindi una discussione sul tema in occasione di una prossima seduta.

In materia di risorse a disposizione dei Comuni, la senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) evidenzia che il Governo non ha previsto un nuovo stanziamento di fondi per la compensazione della perdita di gettito della Tari nelle zone terremotate.

Il PRESIDENTE assicura che si farà portavoce dei temi appena segnalati in un prossimo incontro con i rappresentanti del Governo competenti in materia.

Dichiara quindi concluso il dibattito.

Interviene in replica la relatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), che si riserva di presentare una proposta di parere anche alla luce delle numerose osservazioni espresse durante il dibattito, con alcuni riferimenti, almeno nelle premesse, al decreto nel suo insieme. Manifesta a sua volta perplessità relativamente alle previsioni degli articoli 18, sia con riferimento all'anticipo al 30 giugno 2022 dell'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici che all'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, e 42, relativo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Paventa infatti il rischio che un eventuale mancato coordinamento con le misure di sostegno alle imprese adottate con gli ultimi decreti del Governo possa ridurre l'efficacia di queste ultime, a danno delle imprese stesse.

Interviene in replica il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che in risposta alle considerazioni svolte dal senatore Bagnai, rileva come l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario finora esclusi, adottata peraltro con due diverse scadenze in base all'entità dei ricavi conseguiti, fosse contenuta nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario approvato il 30 giugno del 2021. Sottolinea quindi che tale previsione completa il quadro normativo di contrasto all'evasione fiscale relativamente alla fatturazione elettronica e favorisce una semplificazione delle procedure.
Quanto ai rilievi del senatore De Bertoldi sull'articolo 18, chiarisce che non si può parlare di violazione della *privacy*, in quanto i dati delle transazioni elettroniche da trasmettere all'Agenzia delle entrate sono dei totali giornalieri, senza alcun dettaglio riconducibile alle singole operazioni effettuate dai cittadini. Inoltre, l'intervento normativo ha una particolare rilevanza sia a livello operativo per l'Agenzia delle entrate, che a livello tecnico per gli operatori finanziari. Ricorda inoltre che l'adozione delle misure contenute nell'articolo in discussione è inserita tra gli obiettivi del PNRR e che il relativo termine è stato previsto da Governo e Parlamento per il prossimo mese di giugno.

Infine, relativamente all'intervento della senatrice Bottici, precisa che il proposito del Governo era di conciliare la data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza con quella di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023. Condivide tuttavia l'esigenza di un coordinamento specifico delle norme che tenga conto della situazione economica in corso.

Dopo richiesta di chiarimento della senatrice BOTTICI (*M5S*) sulle commissioni addebitate per le transazioni mediante carte elettroniche, il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ricorda che l'articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2019 prevedeva per gli esercenti attività di impresa arte o professioni un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate, mentre per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 un credito di imposta incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti sopra citati abbiano adottato strumenti di pagamento

elettronico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLE CESSIONI DEI CREDITI FISCALI MATURATI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) chiede che la Commissione assuma una specifica iniziativa sulla questione relativa alle difficoltà che le imprese stanno affrontando a causa del blocco della cedibilità dei crediti d'imposta in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.

Il senatore FENU (*M5S*) ringrazia il collega Di Nicola per aver posto il tema e sollecita la risposta alla interrogazione 3-03236 a sua prima firma relativa al cassetto fiscale dei cessionari dei crediti di imposta da *bonus* edilizi. Denuncia quindi la difficile situazione economica in cui versano, a causa delle sopravvenute limitazioni normative nella cessione dei crediti, migliaia di imprese edili, che si trovano con ingenti crediti giacenti e rischiano il fallimento. Alla luce della situazione del settore si sente autorizzato a pensare che le scelte del Governo avessero proprio l'obiettivo di ostacolare il Superbonus, spingendo molti operatori economici alla crisi di liquidità e altri a rifiutarsi, date le circostanze, di riconoscere lo sconto in fattura.

In conclusione, ipotizza una soluzione normativa che provveda alla stabilizzazione della misura, con una riduzione della percentuale di sconto riconosciuta al cittadino. In tal modo verrebbe almeno mantenuto un importante incentivo, che ha favorito l'efficientamento energetico, la nascita di diverse filiere economiche e la creazione di molti posti di lavoro.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che chiede al Governo di fornire una interpretazione della nuova norma sulla cessione dei crediti contenuta nel "decreto Aiuti".

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) ricorda i giudizi positivi più volte espressi sul Superbonus, ma anche le critiche nei confronti del susseguirsi di norme e circolari che ne hanno ostacolato la fruizione. Condivide quindi la soluzione indicata dal senatore Fenu per salvaguardare, nonostante la contrarietà del Presidente del Consiglio, una misura utile e per consentire allo Stato di contenerne il costo, sempre tenendo conto delle legittime aspettative di chi ha già pratiche in corso per la ristrutturazione edilizia.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-A-PC-IdV*) si associa alle considerazioni svolte e contesta la contrarietà del Presidente del Consiglio nei confronti del Superbonus, che giudica basata esclusivamente su pregiudizi, visto che le sue denunce su frodi, speculazioni sui prezzi e scarso impatto economico-ambientale della misura sono già state smentite o fortemente ridimensionate. Ricorda, quindi, la contraddittorietà del Governo, che si dichiara a favore della transizione energetica, ma poi boccia proposte parlamentari (come quella sulle verande panoramiche ad alta sostenibilità ambientale) che vanno proprio in quella direzione e denuncia la scarsa trasparenza nell'esame parlamentare del decreto-legge approvato ultimamente dalle Commissioni 6a e 10a.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA dichiara la disponibilità del Governo a rispondere al più presto all'interrogazione a prima firma del senatore Fenu e a fornire ogni altra informazione utile ad approfondire gli argomenti.

Si riserva quindi di fornire nel più breve tempo possibile al senatore De Bertoldi i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.4.3. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 318 (pom.) del 24/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
318ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

La relatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Prende la parola in dichiarazione di voto il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che giudica poco incisivo un parere che contiene solo osservazioni e nessuna condizione e quindi anticipa il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-Alt-PC-IdV*) si associa e dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e

(UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (n. 390)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge del 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il senatore COMINCINI (*PD*) introduce il provvedimento, che intende adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che mira a stabilire un quadro generale per la cartolarizzazione e instaurare un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). In particolare, lo schema esplicita le competenze delle Autorità nazionali di vigilanza ai sensi delle norme del citato regolamento e introduce un quadro sanzionatorio amministrativo per le violazioni del medesimo.
Nella comunicazione del 26 novembre 2014 su un Piano di investimenti per l'Europa, la Commissione europea aveva annunciato l'intenzione di rilanciare i mercati delle cartolarizzazioni di qualità evitando di ripetere gli errori commessi nel periodo precedente la crisi finanziaria del 2008. L'emanazione del Regolamento (cosiddetto SecReg) fa parte di un più ampio progetto di riforma della disciplina sulla cartolarizzazione, noto come pacchetto cartolarizzazioni 2017 (2017 Securitisation Package) che rappresenta un passo verso la realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union, CMU) e il completamento delle riforme normative europee post-crisi finanziaria globale. Il regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2019.
Si segnala che il successivo regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021, in vigore dal 9 aprile 2021, ha modificato il regolamento (UE) 2017/2402 al fine di estendere il quadro sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) alle cartolarizzazioni sintetiche e rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate per aumentare ulteriormente le capacità di prestito senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario.
Il relatore dà conto dell'articolo 25 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) recante princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402. Ricorda inoltre che il disegno di legge di delegazione europea 2021 (Atto Senato 2481) all'articolo 8 reca princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del già menzionato regolamento (UE) 2021/557 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402. Fa poi presente che il termine per la delega slitta di tre mesi, dall'8 maggio all'8 agosto 2022.
Per quanto riguarda il contenuto dell'atto, l'articolo 1, comma 1, dello schema esplicita le competenze delle Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, individuate nella Banca d'Italia, nella CONSOB, nell'IVASS e nella COVIP, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal nuovo articolo. Al comma 2 del nuovo articolo 4-*septies*.2 sono introdotte le nuove definizioni di "cartolarizzazione", "società veicolo per la cartolarizzazione", "cedente", "promotore", "investitore istituzionale", "prestatore originario", "impresa di assicurazione", "impresa di riassicurazione" ed "enti pensionistici aziendali o professionali", rilevanti ai fini della specifica disciplina in oggetto, mediante esplicito rinvio alle disposizioni del predetto regolamento UE. Ai commi da 3 a 6 del nuovo articolo sono esplicitate le attribuzioni di ciascuna delle Autorità competenti. I commi 7 e 8 del nuovo articolo contengono le norme per l'esercizio dei poteri di vigilanza.
Il comma 2 dell'articolo 1 introduce un nuovo articolo 190-*bis*.2 nel TUF per disciplinare le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402. Il comma 3 dell'articolo 1 novella l'articolo 194-*quater* del TUF, recante disciplina sull'ordine di porre termine alle violazioni, per estenderla alle norme del regolamento (UE) 2017/2402. Infine, l'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 prevede che esso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(892) Felicia GAUDIANO e altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 maggio scorso.

Il PRESIDENTE informa che il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti perverrà nel corso della giornata.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA riferisce sulle interlocuzioni avute con la prima firmataria e con il relatore al fine di individuare una soluzione idonea a superare problemi sia interpretativi sia di copertura. Ricorda quindi che il relatore aveva già riformulato l'emendamento 1.2 in un testo 2, che andrà ulteriormente rivisto, anche per individuare un termine interno alla procedura - presumibilmente 60 giorni - e per stabilire una nuova data per l'entrata in vigore del provvedimento, che potrebbe essere il 1° gennaio del 2023.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) anticipa la propria disponibilità in tal senso.
Chiede quindi informazioni sul prosieguo dei lavori.

Si apre un breve dibattito, al quale partecipano i senatori BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) e Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*), in esito al quale il PRESIDENTE dispone l'anticipazione dalle ore 14 alle ore 9 della seduta già prevista per giovedì 26 maggio, al fine di esaminare il nuovo testo dell'emendamento una volta acquisito il parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDI'

Il PRESIDENTE comunica che, come disposto poc'anzi, la seduta già convocata giovedì 26 maggio alle ore 14 è anticipata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il provvedimento in titolo, per le parti di competenza,

premesso che

l'articolo 18 anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (comma 1), estendendo, altresì, l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (commi 2 e 3);
il comma 4 dello stesso articolo introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico.
L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", di cui alla Missione 5 - Componente 3, Investimento 2, del PNRR.
L'articolo 24, comma 1, prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali.
L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone economiche speciali (comma 1) ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti (comma 2).
L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del Codice, è in corso di esame parlamentare.
Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In relazione all'anticipazione dell'entrata in vigore al 30 giugno 2022 delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici e della fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario per i soggetti che abbiano conseguito nell'esercizio precedente ricavi superiori a 25.000 euro, la Commissione ritiene utile per il sistema impresa non modificare continuamente le misure e le relative tempistiche al fine di renderne certa l'organizzazione e la programmazione. Inoltre, in generale, ma anche per l'utilizzo di pagamenti elettronici, ad un regime sanzionatorio è preferibile un regime incentivante.
2. Esprime apprezzamento per il consolidamento di meccanismi di monitoraggio degli interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientemente energetico che danno diritto alla detrazione del 110 per cento, nel presupposto che tale misura agevolativa vada sempre di più confermata e consolidata, senza peraltro gravare di ulteriori adempimenti e onori burocratici i committenti e le imprese esecutrici;
3. valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire una disposizione volta a rendere pienamente valutabili e conoscibili *ex ante* le opportunità di sviluppo ma anche le novità di gestione delle attività economiche inserite nelle aree ZES, da un punto di vista amministrativo, tributario e di controllo, tenuto conto della pluralità di amministrazioni pubbliche coinvolte sia in sede istruttoria sia in fase autorizzativa e di controllo;
4. valutino le Commissioni di merito l'opportunità di posporre ulteriormente la data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, anche in vista di un più stretto

coordinamento tra l'articolo 42 del decreto e quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del Codice, è in corso di esame parlamentare. La Commissione infatti, considera che, stante la situazione attuale di grave difficoltà in cui versano le imprese con conseguente pericolo di segnalazione alla centrale rischi della Banca Centrale, e nonostante la Direttiva Europea (UE) 2019/1023, risulta inopportuna l'abrogazione del comma 1-*bis* dell'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

1.4.2.5. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.5.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 271 (pom.) del 10/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
271ª Seduta
Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 16,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(2604) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame e rinvio)
Il relatore BERUTTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il provvedimento in titolo, che reca disposizioni volte a superare le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 dopo la cessazione dello stato di emergenza, terminato lo scorso 31 marzo.
Esso incide pertanto su diversi aspetti connessi alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria e dispone la graduale rimozione delle restrizioni introdotte per il contrasto della pandemia, con particolare riferimento all'uso delle certificazioni verdi e dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, al regime dell'isolamento e dell'autosorveglianza, agli obblighi vaccinali nonché alla gestione dei casi di positività all'infezione nel sistema educativo, scolastico e formativo.
Ulteriori disposizioni sono dirette a disciplinare la cessazione delle attività delle strutture emergenziali e il trasferimento dei relativi poteri ad altri organi. Viene in ogni caso salvaguardata la possibilità che, fino alla fine del 2022, con ordinanze della protezione civile o, a seconda degli ambiti, del Ministro della salute, possano essere assunte tempestivamente le misure necessarie per fronteggiare l'evolversi della pandemia.
Sono introdotte modifiche al sistema delle sanzioni e dei controlli ed è disciplinata la raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali.
Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono state apportate diverse integrazioni, che tra l'altro riguardano le assunzioni della Lega italiana per la lotta contro i tumori, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le tutele per i lavoratori fragili nonché per le persone con disturbi dello spettro autistico, il conferimento di incarichi e le assunzioni del personale sanitario.
Le disposizioni di più diretto interesse per la 8ª Commissione sono contenute negli articoli 5 e 6.
In particolare, l'articolo 5 introduce nel decreto-legge n. 52 del 2021 un nuovo articolo 10-*quater* che, nel disciplinare l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, al comma 1, lettere *a)* e *b)*, come modificate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prolunga fino al prossimo 15 giugno l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutte le tipologie di mezzi di trasporto già individuate dalla normativa previgente, con eccezione per le funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciali e anche ove ubicate in comprensori sciistici, in relazione alle quali la scadenza dell'obbligo di indossare la mascherina è rimasto fissato allo scorso 30 aprile, come previsto nel testo originario del decreto-legge in esame.

Allo scopo di garantire l'efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto dal 1° maggio fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il contenuto dell'articolo 10-*quater*, comma 1, lettera *a)*, è stato recepito in un'apposita ordinanza emanata dal Ministro della salute il 28 maggio scorso.
L'articolo 6 disciplina la graduale eliminazione del *green pass* base.
Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per la Commissione, il comma 5, con una novella all'articolo 9-*quater* del citato decreto-legge n. 52, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 30 aprile, fosse sufficiente il solo *green pass* base per l'accesso e l'utilizzo delle tipologie di mezzi di trasporto per i quali, in base alla normativa previgente, era invece necessario il possesso del *green pass* rafforzato. La nuova formulazione dell'articolo 9-*quater*, comma 1, non ha ricompreso i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per l'accesso ai quali, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, è dunque sufficiente unicamente il rispetto dell'obbligo di indossare una mascherina FFP2.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)
Il relatore FEDE (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo che introduce ulteriori misure urgenti volte a semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR nonché a rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. Definisce inoltre una nuova disciplina per la formazione e per il reclutamento del personale del settore scolastico.
Il Capo I (articoli 1-17) reca norme per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca.
Tra i vari interventi disposti, vengono riformate le procedure per le assunzioni pubbliche, mediante l'istituzione di un portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e operativo dal prossimo 1° luglio, quale piattaforma per l'accesso ai concorsi banditi dalle amministrazioni per le assunzioni di personale a tempo sia determinato che indeterminato (articolo 2) e sono definite nuove regole per l'espletamento dei concorsi (articolo 3).
È previsto che nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici venga inserita una nuova sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media*, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione (articolo 4).
Viene rivisto il quadro normativo sulla mobilità orizzontale ed è rafforzato l'impegno a favore dell'equilibrio di genere (articoli 5 e 6).
Tra le disposizioni volte a potenziare la capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, regionali e locali titolari di interventi inclusi nel PNRR, l'articolo 10, al comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di incarichi retribuiti con contratti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da più di due anni. Il comma 2 ricomprende tra tali incarichi quelli di cui all'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici (incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento), nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non sia possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento.
Il comma 3 estende le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato, previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, ai soggetti attuatori di interventi inclusi nel PNRR, mentre, sulla base del comma 4, le amministrazioni pubbliche potranno ricorrere, per il conferimento di incarichi professionali, alle modalità di selezione previste sempre dall'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021.

L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno a procedere ad assunzioni di personale finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività connesse alla gestione e al controllo dei finanziamenti statali per gli investimenti dei comuni relativi a progetti previsti nel PNRR. Si ricorda che, tra tali investimenti, sono ricompresi quelli relativi ad opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, gli interventi per l'efficientamento energetico e quelli per la rigenerazione urbana.
Il Capo II (articoli 18-22) contiene le misure per l'attuazione del PNRR in materia fiscale e finanziaria.
Tra le varie disposizioni, l'articolo 21 autorizza le amministrazioni titolari degli interventi a destinare al finanziamento dei Progetti Bandiera, di cui all'articolo 33, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge n. 152 del 2021, proposti dalle regioni e dalle province autonome, le eventuali risorse non assegnate ad esito delle procedure di selezione dei progetti, facendo salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari per la realizzazione delle opere.
Il Capo III (articoli 23-27) reca misure per l'attuazione del PNRR in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, che tra l'altro riguardano la promozione della produzione e dell'impiego di idrogeno verde nonché il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli interventi per l'efficientamento energetico e la protezione antisismica conseguenti all'applicazione del *superbonus* e del *sismabonus*.
Il Capo IV (articoli 28-32) riguarda la transizione digitale.
In particolare, l'articolo 28, al fine di dare attuazione ad una riforma inclusa nel PNRR, disciplina la costituzione di una nuova società a capitale interamente pubblico, denominata 3-I S.p.A., finalizzata allo svolgimento, sulla base di un apposito contratto di servizio, delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici, a favore di INPS, INAIL, ISTAT, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero del lavoro e altre pubbliche amministrazioni centrali.
L'articolo 29 consente di superare i limiti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, stabiliti dall'articolo 1, comma 591, della legge n. 160 del 2019, oltre che per le spese relative all'acquisto di beni e servizi nel settore informatico come già previsto dalla legislazione vigente, anche per l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali.
L'articolo 32, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità di azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati nel PNRR e nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), amplia la finalizzazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che le risorse in esso stanziate vengano destinate alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale.
Le disposizioni del Capo V (articoli 33-37) riguardano l'attuazione del PNRR in materia di infrastrutture, beni culturali, Zone economiche speciali e Zone logistiche semplificate.
Per quanto riguarda, in particolare, il settore delle infrastrutture, l'articolo 33 prevede che i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR, del PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei, sono da considerarsi di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.
Tutti gli interventi per l'elettrificazione dei porti sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
L'autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico nonché titolo a costruire

ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato.
Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può superare i centoventi giorni, ovvero centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.
L'intervento in esame è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Missione M3C2-4, Riforma 1.3, del PNRR, che costituisce, secondo quanto riferito dalla Prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, una delle due riforme che il MIMS deve ancora realizzare nel 2022.
L'articolo 34 inserisce il possesso della certificazione della parità di genere tra i requisiti in base ai quali, nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia provvisoria che gli operatori economici sono tenuti a prestare in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del codice dei contratti pubblici, è ridotto del 30 per cento. Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno inoltre indicare nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti il maggiore punteggio attribuito all'offerta concernente beni, lavori o servizi che implichi l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della relativa certificazione.
L'articolo 35 precisa che le misure di semplificazione previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei si applicano anche agli investimenti pubblici suddivisi in lotti funzionali.
Il Capo VI (articoli 38-40) contiene misure per l'attuazione di talune linee progettuali previste nel PNRR in ambito turistico, con le quali, tra l'altro, le disposizioni relative agli interventi per il Giubileo 2025, introdotte dalla legge di bilancio 2022, vengono integrate ai fini della realizzazione degli investimenti collegati al progetto *Caput Mundi-Next generation UE* per grandi eventi turistici.
Il Capo VII (articoli 41-43) riguarda la giustizia, mentre il Capo VIII (articoli 44-47) definisce gli interventi nel settore dell'istruzione.
Il Capo IX (articoli 48-50) contiene le disposizioni finali.
Tra queste, l'articolo 48 prevede l'abrogazione di diverse disposizioni vigenti, talune delle quali riferite a materie di competenza della 8ª Commissione.
In primo luogo, viene abrogato l'articolo 13-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/34/UE sullo spazio ferroviario europeo unico, nei quali si prevede l'istituzione di un sistema comune di informazione e di biglietteria integrata in relazione ai servizi di trasporto di passeggeri che si svolgono in condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica, nonché la sua estensione agli altri servizi di trasporto passeggeri. La relazione illustrativa evidenzia che le previsioni della disciplina europea sul sistema comune di informazione e biglietteria integrate hanno carattere meramente facoltativo e che, al contempo, servizi di tale tipologia sono in realtà già forniti sulla base di appositi accordi commerciali tra gli operatori. A seguito di tali considerazioni, nonché della valutazione dell'onerosità finanziaria della eventuale gestione del sistema di informazione e biglietteria integrata da parte di un soggetto pubblico, viene pertanto disposta l'abrogazione delle suddette disposizioni.
Viene inoltre abrogato l'articolo 59, comma 1, lettere *l)*, *q)* e *r)*, del decreto legislativo n. 229 del 2017, nel quale si prevede che, con il regolamento di modifica della disciplina contenuta nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, si proceda a definire l'organizzazione e il funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, a disciplinare il controllo dello Stato di approdo sulle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana, nonché ad individuare le procedure e le modalità per l'accertamento del tasso alcolemico dei conduttori di unità da diporto. In base a quanto riportato nella relazione illustrativa, l'abrogazione di tali disposizioni dipende dal fatto che si tratta di materie già disciplinate dalla legislazione vigente.
Infine, viene abrogato l'articolo 11, comma 9, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 237 del 2021, nel quale si prevede di apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 24 del 1998 in relazione alla disciplina del riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna. La relazione illustrativa sottolinea che tale materia è stata interamente disciplinata dal decreto legislativo n. 237 e che non sussistono

pertanto esigenze di coordinamento che giustifichino l'intervento di coordinamento previsto nella disposizione di cui si chiede l'abrogazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.5.2. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 272 (pom.) del 17/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
272ª Seduta
Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il Segretario generale dell'Aviation Working Group, Jeffrey Wool.
La seduta inizia alle ore 14,10.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle ricadute nell'ordinamento italiano della Convenzione di Città del Capo del 2001 e del relativo protocollo aeronautico: audizione del Segretario generale dell'Aviation Working Group
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 26 aprile.
Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola al dottor WOOL, che svolge la sua relazione.
Prendono la parola successivamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori LUPO (*M5S*) e RUFA (*L-SP-PSd'Az*).
Interviene in replica il dottor WOOL.
Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.
IN SEDE CONSULTIVA
(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore CIOFFI (*M5S*), con riferimento al tema della migrazione sul *cloud* dei dati delle pubbliche amministrazioni e alla necessità che tale migrazione avvenga in sicurezza, nell'interesse di tutti i cittadini, chiede al relatore di valutare l'opportunità di inserire nello schema di parere un'osservazione volta a garantire la rapida conclusione della procedura per l'affidamento della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale e assicurarne così una celere e piena operatività, anche al fine di prevederne l'utilizzo in via prioritaria e di disporre un obbligo di motivazione anticipata e qualificata, in capo alla pubblica amministrazione che decida di non avvalersene.
Il relatore FEDE (*M5S*) ringrazia il senatore Cioffi per lo spunto fornito e dichiara la propria disponibilità a valutare tutte le osservazioni che i colleghi vorranno fargli pervenire, ai fini

dell'eventuale inserimento nello schema di parere.
La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), con riferimento al contenuto dell'articolo 28 del provvedimento in esame, domanda se sia realmente necessario costituire una nuova società a capitale interamente pubblico per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali, considerato che già esiste una società interamente pubblica, la SOGEI, che svolge funzioni analoghe.
Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che, mentre la SOGEI è partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, il capitale della nuova società prevista dall'articolo 28 sarebbe sottoscritto da INPS, INAIL e ISTAT. Il coinvolgimento di tale soggetti potrebbe presentare profili interessanti e positivi, ma è certamente opportuno approfondire il tema sollevato dalla senatrice Pergreffi.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1679) ***SANTILLO e altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno 2021.
Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di ulteriori interventi in discussione generale, propone di considerare conclusa tale fase procedurale e di procedere a fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. A tal fine, domanda se mercoledì 25 maggio potrebbe essere ritenuto una data congrua.
La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che i senatori possano disporre di una settimana ulteriore per la presentazione degli emendamenti.
Il relatore CIOFFI (*M5S*) si associa alla richiesta della senatrice Pergreffi, in considerazione della tecnicità della materia e della necessità di approfondire le questioni emerse nel corso delle audizioni.
Il PRESIDENTE propone dunque di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a martedì 31 maggio, alle ore 15.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone che la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2604 abbia luogo al termine dell'audizione del Presidente della Regione autonoma della Sardegna.
La Commissione conviene.
La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 16,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(2604) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole.
In mancanza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 12,30, non avrà più luogo.
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.5.3. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 273 (pom.) del 24/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
273ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 797 (Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (n. 388)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice VONO (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo, volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III del regolamento europeo (UE) 2019/881, che hanno introdotto un quadro armonizzato in materia di certificazione della cibersicurezza dei prodotti, servizi e processi che utilizzano tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), al fine di ridurre la frammentazione del mercato interno, di facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati di cibersicurezza tra gli Stati membri e di aumentare il livello di affidabilità per il consumatore, dal punto di vista della sicurezza informatica, dei prodotti e dei servizi che utilizzano tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Come evidenziato nella relazione illustrativa, le novità introdotte nella normativa europea cominceranno a produrre i primi effetti successivamente all'adozione - mediante gli atti di esecuzione della Commissione europea previsti dall'articolo 49, paragrafo 7, del citato regolamento (UE) 2019/881 - di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza elaborati per specifici ambiti, ai

quali dovranno essere adeguati i sistemi di certificazione nazionale eventualmente esistenti. In particolare, la relazione segnala che sono in corso di elaborazione i sistemi di certificazione della cibersicurezza relativi ai servizi *cloud*, alle reti 5G e alle certificazioni basate sullo *standard* "Criteri comuni" e che, per i prossimi anni, si prevede l'adozione di sistemi di certificazione specifici anche per i dispositivi IoT (*Internet* delle cose) e per gli IACS (Sistemi di automazione industriale e controllo).
L'attuazione del quadro europeo implica in ogni caso che i singoli Stati membri procedano ad adeguare i rispettivi ordinamenti a talune delle disposizioni contenute nel Titolo III del regolamento, non immediatamente applicabili. Si tratta in particolare, delle disposizioni che disciplinano l'individuazione di un'Autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, l'attività degli organismi per la valutazione della conformità e l'apparato sanzionatorio.
In attuazione della delega specificamente contenuta nell'articolo 18 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) è stato dunque predisposto lo schema di decreto legislativo in esame.
Il Capo I (articoli 1-3) definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della normativa introdotta, disciplina il trattamento dei dati personali e chiarisce le definizioni utilizzate.
Nel Capo II (articoli 4-9), l'articolo 4 conferma la designazione, quale autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale, come già previsto dal decreto-legge n. 82 del 2021 che ha trasferito all'Agenzia le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica precedentemente attribuite al Ministero dello sviluppo economico.
Le disposizioni ora introdotte stabiliscono inoltre che, con proprio provvedimento, l'Agenzia proceda a definire l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento dei nuovi compiti, assicurando tra l'altro che le attività relative al rilascio dei certificati europei di cibersicurezza siano rigorosamente separate dalle attività di vigilanza.
L'articolo 5 disciplina l'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale svolta dall'Agenzia.
Si prevede che, ai fini della corretta applicazione delle regole previste dai sistemi europei di certificazione della cibersicurezza, l'Agenzia vigili sui soggetti titolari di certificati di cibersicurezza, sui fornitori e fabbricanti che emettono le dichiarazioni UE di conformità e sugli organismi di valutazione della conformità. Nel caso di certificati non conformi, è disciplinato il potere dell'Agenzia di revocare il certificato o di chiederne la riconduzione a conformità.
L'articolo 6 riguarda le modalità per il rilascio dei certificati di cibersicurezza con livello di affidabilità elevato, emessi dall'Agenzia tramite l'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica, nonché dei certificati con livello di affidabilità sostanziale o di base, che possono essere rilasciati anche dagli organismi di valutazione della conformità accreditati dall'Organismo nazionale di accreditamento.
Viene chiarito che la certificazione della cibersicurezza è volontaria, a meno che non sia diversamente specificato dalla normativa europea, dal diritto nazionale o da una regolamentazione tecnica adottata dall'Agenzia previa consultazione dei portatori di interesse.
L'articolo 7 disciplina le modalità di rilascio e gestione delle dichiarazioni UE di conformità da parte dei fabbricanti o fornitori, finalizzate a dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici previsti da un sistema di certificazione per il livello di affidabilità di base. Anche in questo caso si sottolinea il carattere volontario della dichiarazione di conformità, salvo che sia diversamente specificato.
L'articolo 8 riguarda i compiti dell'Organismo nazionale di accreditamento e degli organismi di valutazione della conformità accreditati. Disciplina inoltre il ricorso, da parte dell'Agenzia, a laboratori di prova e a esperti come supporto per le attività di vigilanza e di rilascio dei certificati di cibersicurezza.
L'articolo 9 autorizza l'Agenzia a svolgere attività di ricerca, formazione e sperimentazione nel campo della certificazione della cibersicurezza.
Nel Capo III (articoli 10-12), l'articolo 10 definisce il nuovo quadro sanzionatorio, individuando nell'Agenzia il soggetto competente ad irrogare le sanzioni nel caso di violazioni del regolamento europeo e dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza.
Vengono stabiliti i limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in relazione alle varie tipologie di violazioni commesse dai soggetti tenuti al rispetto delle norme in materia di certificazione di cibersicurezza (organismi di valutazione della conformità, fabbricanti e

fornitori), mentre la definizione dei relativi criteri di graduazione è rinviata ad un successivo provvedimento dell'Agenzia.
In via generale, il limite minimo delle sanzioni è fissato in 15.000 euro e si prevede che esse non possano comunque superare i 5 milioni di euro. Fermo restando tale limite, i valori previsti per le singole violazioni sono triplicati se la violazione ha riguardato la certificazione relativa ad un prodotto, un servizio o un processo TIC, rilasciato nell'ambito di un sistema di certificazione destinato ad un servizio essenziale ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo n. 65 del 2018 o a un servizio di comunicazione elettronica, come definito dal decreto legislativo n. 259 del 2003.
Il suddetto decreto legislativo n. 65, nell'introdurre misure per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi in attuazione della cosiddetta direttiva NIS, all'allegato II individua gli operatori dei servizi essenziali dei vari settori, tra i quali sono ricompresi il settore dei trasporti e delle infrastrutture digitali.
L'articolo 11 disciplina i reclami sui certificati di cibersicurezza e sulle dichiarazioni UE di conformità, mentre l'articolo 12 riguarda i ricorsi giurisdizionali.
Nel Capo IV (articoli 13 e 14), l'articolo 13 contiene disposizioni relative alla destinazione dei proventi derivanti dall'attività dell'Agenzia e l''articolo 14 reca ulteriori disposizioni finanziarie.
Il Capo V è costituito dal solo articolo 15, nel quale si dispone che all'attuazione dei nuovi sistemi europei di certificazione eventualmente adottati dalla Commissione si provvede mediante provvedimenti adottati dall'Agenzia per la cibersicurezza nazionale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il relatore FEDE (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, rappresenta un ulteriore passo per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volto a semplificare e accelerarne le procedure e a rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

considerato che:

- l'articolo 10 del provvedimento in oggetto, con i commi 1 e 2, consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni, specificando che tra tali incarichi siano compresi quelli di cui all'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici nonché, in presenza di particolari esigenze, l'incarico di responsabile unico del procedimento. Sebbene sia evidente la *ratio* della disposizione di cui al comma 3, meno comprensibile appare la ragione per la quale si sia ravvisata la necessità di prevedere, con il successivo comma 4, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a modalità speciali e semplificate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione anche non connessi all'attuazione del PNRR;

- per quanto riguarda la realizzazione dei Progetti bandiera, di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 152 del 2021, risulta apprezzabile la previsione di cui all'articolo 21 del provvedimento in oggetto, il quale dispone la possibilità per le amministrazioni titolari degli interventi di destinare a tale scopo le eventuali economie realizzate nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal PNRR e non utilizzate per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali;

- si ritiene condivisibile la disposizione, di cui all'articolo 29, che consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente;

- riguardo ai servizi *cloud* infrastrutturali s'impone una sempre maggiore attenzione nonché misure a tutela della sicurezza dei dati e della dotazione informatica da parte delle pubbliche amministrazioni, anche nel rinnovato scenario in materia di cibersicurezza a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino, e in tal senso è necessario rafforzare il coinvolgimento del Parlamento per assicurare piena trasparenza e una costante informazione sulla procedura di gara nonché una vigilanza continuativa sulla realizzazione del Polo Strategico Nazionale;

- indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi connessi alla Missione M3C2-4 Riforma 1.3 sono le disposizioni contenute nell'articolo 33, finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti (c.d. di *cold ironing*) nonché delle opere e infrastrutture connesse, necessarie alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 10, comma 1, si valuti l'opportunità di chiarire se il termine del 31 dicembre 2026 si riferisca alla possibilità di conferimento degli incarichi oppure al limite ultimo per la collocazione temporale dei medesimi;

- si valuti di rivedere la previsione di cui all'articolo 10, comma 4, che consente alle pubbliche amministrazioni di ricorrere a modalità speciali e semplificate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione anche non connessi all'attuazione del PNRR;

- in relazione all'acquisto di servizi *cloud* infrastrutturali, garantire la rapida e al tempo stesso massimamente trasparente conclusione della procedura per l'affidamento della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale e assicurarne così una celere e piena operatività, anche al fine di prevederne l'utilizzo in via prioritaria e di disporre un obbligo di motivazione anticipata e qualificata in

capo alla pubblica amministrazione che decida di non avvalersene;

- per garantire la massima trasparenza dell'affidamento e della realizzazione di un servizio così essenziale e delicato, si valuti l'opportunità di presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, nonché prevedere che il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale riferisca periodicamente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla realizzazione del PSN e sul livello di adesione della pubblica amministrazione all'infrastruttura.

1.4.2.6. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.6.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 231 (pom.) del 10/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
231ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) in sostituzione del relatore Taricco illustra il decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.
Il provvedimento è composto da 50 articoli, suddivisi in nove capi, che recano misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e in materia di turismo, nonché disposizioni in materia di transizione digitale, di giustizia e di istruzione.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto i commi 4 e 5 dell'articolo 23.
Il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua. In particolare, per effetto di tale novella le concessioni di derivazioni per uso irriguo, oltre a dover tener conto dei profili già previsti - vale a dire delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione - dovranno altresì privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua. La norma, come specificato dalla Relazione governativa, è diretta alla realizzazione della Missione del PNRR denominata «Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati».
Il comma 5 dell'articolo 23 reca modifiche agli articoli 57 e 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Si

dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere. Si estende altresì anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-*bis* all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società *in house* del Ministero della transizione ecologica, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; si amplia inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà è consentito, inserendo anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque. La norma, come specificato dalla Relazione, è diretta alla realizzazione della Missione del PNRR denominata «Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico».
Segnala poi l'articolo 27, che prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS). Tale Sistema è inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).
Segnala infine il capo VI del decreto-legge (articoli 38-40), recante misure per l'attuazione del PNRR in materia di turismo. In particolare l'articolo 39 interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021 che ha disposto l'istituzione della "Sezione Speciale Turismo" presso il Fondo di garanzia PMI, in attuazione della Misura del PNRR "Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo". L'articolo integra la previsione per cui nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, si dispone che il consiglio di gestione opera anche nelle more dell'attuazione di tale previsione (dunque, anche in attesa della designazione del predetto rappresentante). Come evidenziato dalla Relazione, la norma è quindi diretta ad evitare che, nelle more di tale designazione, sia impedito al Fondo di erogare le garanzie previste per le imprese del settore turistico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il presidente VALLARDI ricorda che in una precedente seduta, d'accordo con il relatore, si è convenuto di considerare concluso il ciclo di audizioni programmate sull'argomento.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) presenta ed illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, in cui ha dato conto delle principale risultanze emerse nel corso delle audizioni svoltesi in Commissione sull'argomento.
Invita pertanto i colleghi a far pervenire eventuali osservazioni e rilievi utili ai fini della definizione di una proposta ampiamente condivisa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 215

La Commissione,
a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche riguardanti gli aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro;
richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito,
premesso che:
il grano duro (nome scientifico: *Triticum durum*) è la principale varietà di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del *Made in Italy* e una delle più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all'estero;
da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi all'origine e una qualità spesso inferiore con vari problemi di natura tossicologica legati alle importazioni da paesi terzi;
il conflitto in Ucraina sta dimostrando quanto sia strategico questo comparto per la nostra sicurezza alimentare;
nonostante la domanda del prodotto finito - la pasta - si mantenga sempre elevata sia sul mercato interno che su quello internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi i quali, in assenza di adeguati aiuti comunitari, spesso scendono a livelli ormai non più remunerativi per gli agricoltori, determinando una notevole crisi del comparto;
il prezzo è solo in apparenza definito da un mercato globale in un contesto internazionale instabile;
in realtà l'uso strategico della leva import-export induce all'importazione di grano duro dall'estero, spesso di qualità inferiore a quello nazionale e con vari problemi di natura tossicologica, dato il più ampio impiego di pesticidi che molti Paesi esportatori consentono, rispetto alle norme molto più restrittive adottate dall'Europa e dall'Italia;
le rilevazioni dell'ISMEA registrate all'avvio dell'esame del presente Affare assegnato n. 215 mostravano che i prezzi del grano duro fino nazionale al Sud (dove si trovano le principali piazze di scambio) erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;
anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in audizione ha dichiarato: "*Sotto il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall'anno 2015, con una perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell'anno 2019. Tale tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da circa 400 euro/ton nel 2015 a meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori*.";
attualmente, oltre alla scarsità di materie prime - determinata anche dalla guerra in Ucraina- stiamo assistendo a gravi fenomeni di speculazione finanziaria dei prezzi medi all'origine del grano duro e a forti divari rispetto alle semole e alla pasta: è in atto una speculazione di guerra;
l'impennata delle quotazioni non sta riguardando solo i *futures*sulle*commodity* cosiddette "*hard",* come petrolio, gas naturale, nickel e altri minerali preziosi, ma anche gli strumenti derivati sulle *commodity "soft*", come soia, olio di palma, mais e grano; sul *Chicago Board of Trade*, la principale borsa mondiale di derivati, i contrattifutures sul grano più scambiati hanno toccato una valutazione

pari a 9,3475 dollari per *bushel* ai massimi dal 2012;
l'accresciuta volatilità dei listini delle *commodity* agricole ed energetiche sui mercati internazionali ha acceso un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti indesiderati. Ciò al fine di rendere più stabili i redditi degli agricoltori e di costruire un sistema di protezione efficace ed efficiente;
la retorica della guerra in Ucraina, inoltre, è stata utilizzata ad arte per giustificare rincari che non hanno ragione di esistere almeno sul grano: il frumento duro non arriva dall'Ucraina né dalla Russia se non, nel caso di quest'ultima, in maniera del tutto marginale. Nel 2021 l'Italia si è approvvigionata dal Canada, Grecia, Usa, Francia e Kazakistan;
per il frumento tenero i rincari delle farine prodotte per pane e biscotti potrebbero solo in apparenza essere più giustificati. Pur essendo la Russia e l'Ucraina tra i principali paesi esportatori del mondo, non lo sono per l'Italia che nel 2021 ha acquistato prevalentemente da Ungheria, Francia, Austria, Croazia, Germania e solo una piccola parte dall'Ucraina. Ciò dunque non giustifica tutto l'allarmismo mediatico, in quanto per il tenero i mercati di approvvigionamento sostitutivi sono molteplici (Usa, Canada, Francia, Argentina, Germania);
i dati ISMEA dei prezzi all'origine per il frumento, le semole e la pasta sono esplicativi di questo fenomeno speculativo. Infatti, i prezzi medi mensili, franco magazzino, IVA esclusa (media di tutte le piazze rilevate) sono i seguenti: giugno 2021: frumento duro fino nazionale 276,62 euro alla tonnellata; semole di frumento 412,10 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,32 euro al chilo; luglio 2021: frumento duro fino nazionale 307,20 euro alla tonnellata; semole di frumento 435,64 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,34 euro al chilo; agosto 2021: frumento duro fino nazionale 369,44 euro alla tonnellata; semole di frumento 535,30 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,36 euro al chilo; settembre 2021: frumento duro fino nazionale 483,08 euro alla tonnellata; semole di frumento 672,55 euro alla tonnellata; pasta di semola secca non disponibile;
la necessità, quindi, di rivedere i meccanismi di *governance* del settore è emersa anche nelle riunioni del Tavolo grano-pasta, che si tengono ormai dal giugno 2019 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
considerato che:
le imprese agricole sono l'unica categoria che subisce un prezzo imposto dagli acquirenti (commercianti, grossisti, molini e pastifici) con maggiore potere contrattuale. È indubbio che l'agricoltura paghi il prezzo della sua frammentazione e l'insufficiente organizzazione nei rapporti con l'industria e la distribuzione, in particolar modo quando le imprese agricole si presentano sul mercato individualmente, con la conseguenza di vedere costantemente crescere i costi e ridurre i ricavi;
i contratti di filiera, in tale contesto, non hanno rappresentato una risposta efficace al problema. Nel 2018 tali contratti hanno interessato solo il 15,7 per cento della superficie totale, mentre nel 2019 la superficie è scesa al 15,1 per cento. Nonostante la garanzia di una collocazione e remunerazione certa del prodotto agricolo (se vogliamo quella "garanzia di prezzo e di mercato" che decenni fa era assicurata dalla politica agricola comune e che oggi incentiva la messa a riposo), questo strumento non ha intercettato più del 15 per cento del mercato;
il sistema d'incentivi previsto dal Ministero e le norme tecniche imposte nei contratti di filiera, pur favorendo l'acquisto del grano italiano, condizionano la libertà di mercato e, inoltre, tendono a ripartire le fonti di approvvigionamento e i mercati; l'ancoraggio dei contratti di filiera alle borse merci locali, in particolare Foggia ed Altamura (Bari), "altera il processo di formazione dei prezzi". È utile ricordare, a tal proposito, che il TAR della Pugliaha pubblicato una sentenza di annullamento dei Listini Prezzi del Grano emessi dalla Camera di Commercio di Foggia, per un intero biennio (16 settembre 2019 n. 01200/2019), rendendo "nulli" così anche tutti i contratti di filiera fin lì sottoscritti; il regime italiano così strutturato ed incentivato non consente di escludere che il prezzo minimo imposto dagli industriali agli agricoltori pregiudichi il vantaggio concorrenziale: le filiere, dunque, fissano prezzi minimi e massimi contro le regole dell'Unione europea;
secondo i dati Agea, per la campagna 2018 sono state raccolte 14.734 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 202.952,28 ettari (a fronte di una superficie

complessiva a grano duro di 1.280.000 ettari). Il massimale disponibile degli aiuti era pari a 20 milioni di euro, che ha determinato un incentivo pari a 100 euro per ettaro. Per la campagna 2019 sono state raccolte 13.327 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 185.728,66 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.220.000 ettari). Il massimale disponibile era pari a 10 mln di euro, il contributo riparametrato è stato di 54 euro per ettaro;

incrementare la competitività e sostenibilità del grano duro attraverso le filiere fa arretrare il granaio d'Italia. Il Mezzogiorno è il più grande bacino mondiale di grano duro sotto il profilo qualitativo, in particolare tossicologico, dovuto alle condizioni climatiche. Non può essere obbligato a sottoscrivere dei contratti capestro, ma deve diventare un punto di forza nello scenario competitivo mondiale, come è accaduto negli Stati Uniti. Infatti, l'unica parte del mondo dove insistono analoghe condizioni climatiche è l'area del *Desert Durum*, ma nessuno sinora ha voluto porre l'accento sui nostri punti di forza né sui prezzi riconosciuti ai produttori di grani americani senza DON e senza glifosato;

per una svolta vera verso il granaio d'Italia si rende necessario istituire un Marchio per il grano duro del Sud d'Italia, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California;

giova ricordare a questo punto l'accresciuta attenzione anche da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verso questo rilevante settore dell'economia nazionale, che risulta ancora più evidente se si considera l'attività istruttoria svolta. Nel 2020 sono stati chiusi diversi procedimenti che riguardano direttamente la filiera del grano duro, relativi tanto alla tutela del consumatore rispetto a pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese, quanto alla repressione di comportamenti iniqui nei rapporti tra le imprese, connessi ai significativi squilibri di forza contrattuale esistenti lungo la filiera;

l'Autorità ha ripetutamente fatto ricorso a tale potere di *enforcement* - e continuerà a farlo in futuro - nella convinzione che, in un settore strutturalmente caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente frammentato e dall'esistenza di significative asimmetrie di potere contrattuale nei rapporti lungo la filiera, simili condotte inique non soltanto danneggiano indebitamente gli operatori più deboli, ma - ed è questo che più rileva in un'ottica pro-concorrenziale - possono minare nel lungo periodo la competitività e la spinta ad innovare, con evidente pregiudizio in termini di crescita e benessere collettivo;

in questa direzione, la costituzione della Commissione unica nazionale (CUN) sperimentale del grano duro rappresenta sicuramente uno strumento valido di garanzia della trasparenza nella formazione dei prezzi e degli equilibri di mercato, equilibrio che si può ottenere solo attraverso la risultante delle singole contrattazioni reali degli operatori di mercato. Ma, allo stato attuale della situazione, con una economia da guerra che sta facendo salire vorticosamente i prezzi dei cereali, i cui effetti negativi si riflettono, in particolare, sui consumatori, occorre che la Commissione unica nazionale abbandoni la fase sperimentale e diventi effettiva;

con la CUN del grano duro effettiva, lo Stato interverrebbe a regolamentare un mercato poco trasparente, ma strategico per il nostro Paese, quale materia prima per produrre pasta e pane, in un momento in cui si mescolano fenomeni di inflazione importata con fenomeni speculativi;

la partecipazione ampia alla CUN delle aziende del Centro/Sud dell'Italia, dove è maggiore la produzione nazionale, fa sì che Foggia sia per leggela sede più appropriata per la CUN del grano duro che, dopo la fase sperimentale, sostituirà le borse merci e servirà a monitorare correttamente i prezzi di mercato del grano duro. È auspicabile, pertanto, che non vi siano tre tipologie di prezzo basate su criteri geografici in contrasto con le finalità della CUN, che istituisce proprio un mercato unico, ma su criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori;

di recente è stato istituito il Registro Telematico dei Cerealie loro farine e semole, meglio conosciuto come Granaio Italia, che ha l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento delle disponibilità nazionali di cereali. Nel Registro devono essere annotate le operazioni di carico e scaricodi tali merci. È prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, e a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggettiche, essendovi obbligati non istituiscono il Registro, si applica la sanzioneamministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro;
rilevato che:
il comparto nazionale del grano duro lavora ai limiti del sottocosto ormai da anni ed i benefici economici per gli agricoltori risultano negativi, essendo il costo di produzione maggiore dell'incasso. Ne consegue che gli ultimi produttori agricoli del settore sono in forte sofferenza e per continuare a sopravvivere, retribuiscono solo le spese extra-aziendali (salari, spese varie, imposte), rinviando a tempi migliori il compenso spettante agli altri fattori produttivi. Pertanto, in tale precaria situazione, qualunque altra turbativa di bilancio (aumento del costo del carburante, dell'imposizione fiscale, ecc.) conduce inevitabilmente al fallimento totale delle aziende rimaste in attesa di interventi di sostegno;
ciò non solo impedisce il rilancio della produzione italiana, ma mette in luce le gravi patologie;
il segno della debolezza della politica agraria e cerealicola italiana è comprovata, oggi, anche dalle aste sui terreniISMEA. Molti terreni, acquistati con patto di riservato dominio, sono tornati in possesso di ISMEA in quanto chi li possedeva, a causa della bassa redditività o delle calamità, non è riuscito a far fronte ai debiti contratti, ivi comprese le rate del mutuo;
la Commissione europea risponde alla crisi del settore agricolo conseguente alla guerra Russia-Ucraina con un mix di interventi a breve e a medio termine per salvaguardare la sicurezza alimentare mondiale e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari per aiutare agricoltori e consumatori dell'UE.All'Italia spetta un contributo di 48 milioni di euro e 200mila ettari da seminare, ma in Italia ce ne sono almeno il triplo incolti soprattutto al Sud, per i quali si rende necessario un Piano di riordino fondiario e un sostegno più equo con maggiori aiuti diretti ai produttori;
acclarato che:
la PAC fu concepita per fare in modo che mai più ci fosse scarsità di cibo, in particolare di cereali, e che ci fosse un equo reddito per le popolazioni rurali. Adesso che in Europa si corre il rischio che la crisi ucraina metta a repentaglio gli approvvigionamenti per la trasformazione si è capito, all'improvviso, che è più saggio puntare sull'autosufficienza alimentare, quantomeno entro un perimetro europeo;
occorrerebbe però rimuovere le contraddizioni di fondo nella nuova PAC, che da una parte chiede di dare impulso alle produzioni cerealicole e dall'altra tende a far ritirare superfici dalla produzione, riducendo i trasferimenti del primo pilastro. Si ricorda che, in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene ben 244 rilievi tra inviti a correggere, modificare e completare nelle parti mancanti. La Commissione invita l'Italia a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti e nel frattempo è pronta ad autorizzare il trasferimento dai programmi di sviluppo rurale (fino ad un massimo del 5 per cento) al capitolo degli aiuti diretti, da indirizzare ai settori più colpiti dagli effetti del conflitto russo-ucraino;
in particolare Bruxelles chiede al governo italiano "una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva" per favorire gli imprenditori delle aree rurali meridionali;
le scelte di convergenza interna e redistribuzione sono, invece, limitate al minimo richiesto dalle regole UE. I pagamenti accoppiati in molti settori, come il grano, sollevano preoccupazioni per quanto riguarda l'efficacia della strategia per migliorare la distribuzione e l'obiettivo dei pagamenti diretti;
per incentivare la messa a coltura di nuove superfici agli agricoltori occorre innalzare il pagamento accoppiato ad almeno mille euro per ettaro. Solo assecondando l'invito di Bruxelles e dei nostri produttori il Paese riuscirebbe ad attuare una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva che andrebbe a vantaggio anche delle aree rurali più bisognose, viste le gravi esigenze di sviluppo di queste aree e le limitate misure proposte nel Piano e da altri fondi per affrontarli;
una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva si tradurrebbe in una maggiore attenzione al Sud e alle aree interne oggi spopolate. Sta proprio qui il senso di tutte le politiche sulla convergenza;
tenuto conto che:
l'Italia produce circa 4 milioni di tonnellate annue di grano duro. È il primo produttore in Europa e il secondo al mondo (dopo il Canada). Questo dato esprime la vocazione del paese nel settore. Tuttavia la produzione italiana di grano duro tende ad essere ingiustamente declassata sotto il profilo

qualitativo, pur essendoci quelle condizioni pedoclimatiche ideali per un buon grano e produzioni di alta qualità. Del resto, il grano importato dal Canada è prevalentemente quello delle categorie più basse (3, 4 e 5), che non trovano mercato all'interno del paese nordamericano e che arrivano con prezzi notevolmente inferiori ai prezzi interni;
l'industria nazionale ha bisogno circa di 5,8 milioni di tonnellate di grano duro a fronte dei 4 prodotti in Italia. Questo bisogno non è per soddisfare il consumo interno, ma è dovuto alla ingente esportazione. Infatti i ¾ della pasta consumata in UE è di produzione italiana. La nostra agricoltura potrebbe avvantaggiarsi di questo bisogno dell'industria grazie a un impiego di grano italiano per la pastificazione. Sarebbe possibile far risalire la produzione interna di grano duro, che è andata progressivamente diminuendo nonostante l'aumento dei consumi;

la *leadership* italiana del grano duro si conferma anche nel settore biologico. Tra i cereali biologici coltivati in Italia il grano duro è il primo cereale. La recente approvazione della legge sul biologico (legge 9 marzo 2022, n. 23) risponde alla richiesta sempre più pressante di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, sostenibile, sana e salubre. I dati hanno rilevato una crescita dei terreni agricoli coltivati con il metodo dell'agricoltura biologica e delle vendite al dettaglio dei prodotti biologici;
il settore dell'agricoltura biologica è infatti un settore importante. Lo è in Europa, con oltre 16,5 milioni di ettari coltivati. Lo è in Italia, come è stato recentemente ribadito da un'importante Relazione della Corte dei Conti (maggio 2022). Nel nostro Paese, infatti, si contano oltre 2 milioni di ettari coltivati; il 3 per cento di crescita negli ultimi due anni; una crescita che supera i 50.000 ettari all'anno di coltivazione biologica; il 16 per cento della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura biologica; una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni. Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nei discount di oltre il 20 per cento. Tutto questo avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, con il *Green deal europeo* e come *Farm to Fork*, si pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura biologica avendo chiaro che per molti territori del nostro Paese questo modello agricolo è la loro prospettiva, perché senza questo metodo di agricoltura biologica molti territori, soprattutto quelli marginali di collina povera e pedemontana, non avrebbero nei fatti una prospettiva economicamente sostenibile;
l'Unione europea conta di investire a partire dall'anno prossimo oltre 40 milioni di euro nella promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. E lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa;
rilevato ancora che:
è possibile salvaguardare la produzione italiana, ma anche l'interesse del cittadino consumatore. Il prezzo troppo basso rispetto ai costi di produzione riduce progressivamente la coltura di grano duro in Italia e lascia spazio a produzioni estere di basso prezzo perché inquinate da glifosato e tossine. I termini di tossicità per pesticidi (soprattutto glifosato) e DON vanno considerati in relazione ai forti consumi italiani di pasta. Un italiano consuma in media 23 kg di pasta l'anno rispetto ai 3,5 dell'Inghilterra o agli 8 della Francia. La quantità di tossine ammesse in UE è invece calcolata sulla media dei consumi europei, per questo non garantisce il consumatore italiano, a causa dei suoi consumi superiori di 3 o 4 volte gli altri paesi europei;

non vi è dubbio, pertanto, che il grano duro d'importazione contiene glifosato, sostanza potenzialmente cancerogena. È urgente disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con specifico riferimento al traffico commerciale e alle connesse operazioni, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano navi contenenti grano duro proveniente dall'estero con residui di glifosato dovuti ad impiego in pre-raccolta per favorire la maturazione artificiale, pratica vietata in Europa e in Italia a seguito di specifici

provvedimenti (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2016 e decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016) che recepiscono il principio di precauzione;
come ribadito in audizione sul presente Affare assegnato n. 215 dal Prof. Dinelli, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (DISTAL) dell'Università di Bologna, l'Europa già da anni avrebbe dovuto quanto meno imporre una moratoria sull'uso del glifosato. Nei dossier di registrazione è stato riportato che la persistenza nei terreni del glifosato sia limitata a qualche settimana, mentre lavori indipendenti mostrano una persistenza molto superiore. *L'Agency for the Reserach on Cancer (IACR)* ha classificato il *glyphosate* come sostanza di tipo IIa ovvero "sospetto cancerogeno". In un recente lavoro pubblicato nel 2021 sulla rivista «Sustainability» viene evidenziato come gli erbicidi a base di *glyphosate* non siano in grado di soddisfare nessuno dei quattro principi cardine della sostenibilità agricola ovvero promuovere un approccio agroecologico, proteggere il suolo e le risorse naturali della terra, proteggere la biodiversità, migliorare la vita e la salute degli agricoltori e dei consumatori di prodotti agricoli;
numerosi studi scientifici nazionali ed internazionali hanno oramai prodotto una mole enorme di evidenze scientifiche sulla dannosità per la salute umana e ambientale del glifosato, anche in quantità ridotte. Tra questi, gli studi dell'Istituto Ramazzini, che ha già pubblicato undici ricerche sulle conseguenze dell'erbicida sulla salute umana: dai risultati emerge che dosi, anche basse, di glifosato, considerate sicure per gli esseri umani, posso agire come interferenti endocrini, avere effetti tossici sulla riproduzione e danneggiare il DNA delle cellule, oltreché accelerare le mutazioni tumorali. Uno studio recente dello stesso Istituto ha evidenziato un'alterazione sui funghi che abitano nel nostro intestino, con il rischio di formazione di malattie anche croniche;
sulla questione della contaminazione della granella di frumento duro con micotossine di origine fungina (prima fra tutti la tossina denominata DON, prodotta da patogeni fungini agenti causali della cosiddetta "fusariosi della spiga"), il Prof. Ritieni, del Dipartimento di Farmacia dell'Università Federico II di Napoli, ha ribadito che a parità di altre condizioni colturali, i fattori ambientali e, in particolare, il ciclo vegetativo della coltura svolgono un ruolo rilevante. Gli ambienti naturalmente vocati al frumento duro, come gran parte del Sud Italia, rendono molto minore l'incidenza di tale patogeno. Nel Nord America il DON è la micotossina più prevalente 83 per cento contro il 64 per cento in Europa. Il valore medio di DON presente nei grani duri italiani è molto basso come riportato dal progetto MICOCER. E' fondamentale perseguire l'obiettivo dellaqualitàattraverso la scelta della materia prima migliore, il modo in cui viene lavorata e la consapevolezza di chi sceglie cosa consumare. La qualità aiuta molto il nostro microbiota (secondo cervello) ed ha effetti positivi sul welfare. Attenzionare dunque la revisione dei limiti di micotossine (tornare indietro sul DON) particolarmente presente nel grano di importazione;
dalle audizioni è anche emersa l'importanza dell'effetto *cocktail* terribile moltiplicatore degli effetti nocivi del DON e del glifosato;
la crisi ucraina ha fatto emergere con maggiore forza il tema della sicurezza alimentare. Se è vero che "l'UE è ampiamente autosufficiente per molti prodotti agricoli" ad eccezione di prodotti "specifici che possono essere difficili da sostituire (rapidamente)", per i produttori l'emergenza esiste e va affrontata nell'immediatezza per evitare che le aziende chiudano e che nel medio periodo i consumatori non riescano a trovare o a permettersi prodotti essenziali. Un'eventuale autorizzazione all'importazione e alla produzione di cereali OGM o con livelli di pesticidi più alti di quelli attualmente consentiti per far fronte all'emergenza, comprometterebbe la salute dei consumatori e renderebbe l'agricoltura europea sempre meno resiliente e più dipendente da altri Paesi;
al fine di differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, per un vero Granaio d'Italia sarebbe opportuno predisporre nella Commissione unica nazionale (CUN grano duro) una Griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di: micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi (molto utilizzati nella conservazione post-raccolta), metalli pesanti e radioattività.

Tale Griglia, se opportunamente calibrata e supportata da dati di mercato "tempestivi" (Consumi, Import-Export, Produzione, Scorte, Prezzi Internazionali) rappresenterebbe l'unico strumento ufficialmente riconosciuto per definire le classi qualitative del grano duro sotto il profilo tossicologico a beneficio dei consumatori e dei produttori italiani. Infatti, solo attraverso strumenti moderni è possibile consentire una valorizzazione dei grani di qualità con cui permettere alle aziende agricole italiane di rimanere sul mercato;
all'interno dell'UE l'Italia meridionale ha le migliori condizioni per una buona produzione. Se riuscissimo a far riconoscere queste qualità merceologiche, invece che privilegiare solamente la percentuale di proteine, avremmo modo di apprezzare adeguatamente l'alta qualità salutare dei nostri grani. In assenza di parametri di prezzo su questi elementi, ad essere danneggiati sono i nostri produttori, che eccellono in questa qualità di grande importanza, ma non riconosciuta dal mercato. Il Canada, per esempio, ha suddiviso in cinque categorie merceologiche il grano duro, valorizzando le prime ed esportando a basso prezzo le seconde, costituite da cariossidi più danneggiate e quindi più soggette ai fattori inquinanti;
le analisi doganali per verificare l'arrivo di grano inquinato servirebbero a tutelare e preservare la salute dei cittadini. Trascurare tali verifiche permette oggi l'arrivo di merci inquinate, soggette alla pratica illecita delle miscelazioni successive con grani italiani per renderle legali appena sotto la soglia massima ammessa dalla legge. È necessario intensificare i controlli e renderli più stringenti e rigorosi - in ossequio alla normativa europea e nazionale di cui al Regolamento (UE) n. 2016/1313, recepito dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016, ma mai applicato con apposite circolari dai dirigenti degli uffici periferici USMAF - prelevando i campioni da ogni stiva, affidandoli a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio effettuati,

per quanto premesso, considerato e rilevato, alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione Agricoltura attraverso le varie audizioni con i principali attori della filiera,
impegna il Governo:
1) a valutare la possibilità di aumentare in modo significativo la produzione interna di grano duro attraverso l'utilizzo delle risorse a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da ultime quelle stanziate con la legge di bilancio 2022, così come le risorse del PNRR, del Fondo complementare e della PAC, considerato che in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene ben 244 rilievi tra inviti a correggere, modificare, completare nelle parti mancanti e a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti;
2) ad intraprendere iniziative volte al ritorno ad un vero Granaio d'Italia, aggiornando il Piano cerealicolo nazionale affinché tuteli gli agricoltori operanti nel settore dei cereali, che devono vedersi garantite la sostenibilità economica, la redditività e la possibilità di valorizzare il grano duro di origine italiana, sfatando il falso mito della superiorità del grano estero per la pasta di qualità;
3) ad istituire, in Italia, un Marchio per il grano duro del Sud d'Italia, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California, affinché possa essere garantita una materia prima salubre, evitando così l'effetto cocktail terribile moltiplicatore degli effetti nocivi del DON e del glifosato;
4) ad attuare misure economiche a sostegno dei produttori di grano duro, attualizzando gli incentivi PAC previsti in passato. A tal fine si rende necessario incrementare il contributo PAC per ettaro portandolo ad euro mille. I fondi necessari andrebbero reperiti nel secondo pilastro per essere trasferiti con un aiuto accoppiato al primo, così compensando i produttori per lungo tempo penalizzati in questo comparto. Questo conterrebbe di molto le oscillazioni dei mercati finanziari e riequilibrerebbe i rapporti tra i produttori e i trasformatori. Inoltre, attraverso piani strategici di medio-lungo periodo, si impegna il Governo ad individuare il contesto ottimale perché gli operatori trovino le condizioni migliori per continuare ad investire in un segmento così strategico per il nostro Paese;
5) a tenere alta l'attenzione e vigilare affinché non ci siano asimmetrie nelle relazioni commerciali inter-filiera, in conformità con l'articolo 62 del decreto-legge n. 1/2012 e la Direttiva sulle pratiche

sleali, tutelando la parte agricola, spesso anello più debole del mercato, con l'ausilio dell'AutoritàGarante della Concorrenza e del Mercato, che ha ripetutamente fatto ricorso al potere di *enforcement* nella convinzione che, in un settore strutturalmente caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente frammentato e dall'esistenza di significative asimmetrie di potere contrattuale nei rapporti lungo la filiera, le condotte inique non soltanto danneggiano indebitamente gli operatori più deboli, ma possono minare nel lungo periodo la competitività e la spinta ad innovare, con evidente pregiudizio in termini di crescita e benessere collettivo;

6) ad accelerare il processo perché la CUN del grano duro, ancora in fase sperimentale, diventi effettiva, al fine di sostituire definitivamente lo strumento desueto delle borse merci e monitorare correttamente i prezzi di mercato del grano duro sulla base di criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori. Sarebbe opportuno predisporre, nell'ambito della CUN, una Griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi e metalli pesanti. Solo così si potranno superare le attuali tre tipologie di prezzo territoriali, che appaiono in contrasto con le finalità e lo spirito della CUN che istituisce un mercato unico nazionale;

7) a prevedere un maggiore investimento di risorse, così come fa anche l'Unione europea, nella promozione e produzione del metodo dell'agricoltura biologica, la quale è uno strumento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile, nonché avalorizzare i grani antichi, oltre a quelli biologici, perché dispongono di nicchie di mercato in continua espansione;

8) a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della salute, i controlli nei principali porti italiani al fine di contrastare l'arrivo da Paesi terzi di grano di bassa qualità;

9) ad affrontare una volta per tutte la questione dell'abbassamento dei limiti per le micotossine (DON) presenti nel grano e nei suoi derivati, tenendo conto della profonda differenza tra un adulto e un bambino, che non smette di essere tale al compimento del terzo anno di vita;

10) a scongiurare un'eventuale autorizzazione all'importazione e alla produzione di cereali OGM o con livelli di pesticidi più alti di quelli attualmente consentiti per far fronte all'emergenza. Tale autorizzazione comprometterebbe la salute dei consumatori e renderebbe l'agricoltura europea sempre meno resiliente e più dipendente da altri Paesi;

11) a rivedere le norme di campionamento sulle navi, prevedendo analisi diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio alle associazioni di tutela dei produttori e dei consumatori;

12) ad attivarsi presso le sedi europee affinché vengano definite norme comuni che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine del frumento duro sulle confezioni di pasta, anche al fine di contrastare *dumping* e forme di concorrenza sleale tra i vari Stati europei.

1.4.2.6.2. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 232 (pom.) del 18/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è svolta l'illustrazione del provvedimento, all'esame delle Commissioni 1a e 7a, che stanno svolgendo un ciclo di audizioni. Fa presente che dette Commissioni hanno fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al prossimo giovedì 26 maggio.

Il relatore TARICCO (*PD*) ritiene opportuno attendere la conclusione del ciclo di audizioni presso le Commissioni di merito prima di formulare una proposta di parere da sottoporre all'esame dei componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una proposta

di risoluzione sottoponendola all'esame dei commissari.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) segnala di aver già ricevuto alcune proposte di modifica; invita comunque i colleghi a trasmettere eventuali ulteriori richieste entro la prossima settimana, al fine di poter rapidamente predisporre una versione definitiva della risoluzione.

Il presidente VALLARDI, con l'obiettivo di giungere a un testo che sia il più possibile condiviso da parte di tutti i componenti della Commissione, concorda con la richiesta di trasmettere proposte e osservazioni al relatore entro la prossima settimana, termine comunque da non considerarsi perentorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.6.3. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 233 (pom.) del 24/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
233ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore TARICCO (*PD*) presenta ed illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato), in cui ha tenuto conto di alcuni suggerimenti a lui pervenuti. Propone tuttavia di rimandare alla seduta di domani la votazione, in modo da consentire a tutti i componenti della Commissione di poter approfondire i contenuti della proposta, nonché per poter apportare eventuali ulteriori integrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BITI (*PD*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame, assegnato in sede consultiva alla Commissione 12a (Igiene e sanità), che dovrà esprimere parere entro 16 giugno 2022, ed alla Commissione agricoltura in sede di osservazioni.

Il provvedimento, che viene adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), intende conformare il sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, individuando le

autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione.

L'attuazione delle disposizioni in esame prevede l'adozione di successivi provvedimenti: dieci decreti del Ministro della salute; sei decreti direttoriali del Ministero della salute nonché due Accordi in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il provvedimento si compone di 34 articoli e 4 allegati.

Analizzando nello specifico il provvedimento in esame, l'articolo 1 individua il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale. In tale veste, il medesimo Ministero, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema in esame, previo parere della Conferenza Stato-regioni, individua un elenco di malattie diverse da quelle di primaria importanza, che devono essere normate in modo armonizzato in quanto costituiscono una minaccia grave per la sanità animale e/o pubblica per l'intera Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto, tali malattie sono quelle indicate nell'allegato 1 allo schema in esame.

L'articolo 2 elenca le definizioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite dal regolamento e quelle che si è ritenuto necessario riproporre sulla base della novità introdotte dalla nuova normativa europea. Per quanto riguarda i "professionisti della sanità degli animali acquatici", si ricorda quanto stabilito dall'articolo 12 del regolamento 2016/429 che specifica che tali professionisti "possono realizzare attività affidate ai veterinari a norma del presente regolamento in relazione agli animali acquatici, a condizione che siano autorizzati a farlo dallo Stato membro interessato nel quadro della sua legislazione nazionale"

L'articolo 3 rimette all'autorità veterinaria centrale, ovvero al Ministero della salute, la responsabilità del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali con riferimento ai settori relativi alla sicurezza alimentare e all'igiene degli alimenti e dei mangimi.

L'articolo 4 assicura modalità e strumenti affinché le autorità competenti dispongano di un'organizzazione efficace sia nella predisposizione di strategie di prevenzione e controllo delle malattie già circolanti nello Stato membro, sia nella individuazione e attuazione di misure emergenziali nel caso che una malattia animale emergente o elencata, originariamente non presente, si manifesti sul territorio nazionale. La disposizione precisa che il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome si avvalgono del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e di una rete veterinaria nazionale.

L'articolo 5 concerne la riorganizzazione del Centro nazionale di lotta contro le malattie animali, definito come organo collegiale di supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle malattie animali.

L'articolo 6 individua modalità e tempistiche per adempiere all'obbligo di notifica e comunicazione delle malattie alla autorità competente.

L'articolo 7 individua nel Ministero della salute il titolare degli obblighi informativi a carico degli Stati membri verso la Commissione europea, mentre l'articolo 8 prevede che l'autorità competente possa delegare a veterinari non ufficiali attività ufficiali e controlli ufficiali elencati nel medesimo articolo.

L'articolo 9 indentifica i laboratori di sanità animale con i laboratori ufficiali designati e con i laboratori nazionali di riferimento per la sanità e il benessere animale.

L'articolo 10 definisce gli obblighi formativi degli operatori e dei professionisti degli animali relativi all'attività di prevenzione, sorveglianza e contrasto alla diffusione delle malattie animali. Con riferimento ai corsi di formazione, si prevede che con successivo decreto il Ministero della salute, acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, con il supporto dei Centri di referenza, definisca le modalità operative specifiche, per specie e tipologia produttiva, per l'applicazione delle misure di biosicurezza.

L'articolo 11 intende definire modalità e criteri uniformi da rispettare nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale svolte dagli operatori. In prima battuta, si prevede che gli operatori siano tenuti a conservare traccia delle informazioni e dei dati, inserendoli, per il tramite del

veterinario aziendale, nel sistema informativo *ClassyFarm.it*.

L'articolo 12 impegna il Ministero della salute, con decreto direttoriale, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, ad individuare modalità uniformi per l'organizzazione e l'attuazione della sorveglianza finalizzata alla tempestiva rilevazione delle malattie di cui all'articolo 5 del regolamento, delle malattie emergenti e di quelle di cui all'allegato 1 al presente decreto.

L'articolo 13 fa riferimento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 relative ai programmi di eradicazione e sorveglianza. In particolare si individua il Ministero della salute quale autorità competente ad adottare, con decreto, i piani di eradicazione obbligatori (per le malattie di categorie B) e facoltativi (per le malattie di categoria C) approvati dalla Commissione europea. L'attuazione dei piani, così come la concessione delle deroghe, è demandata alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

L'articolo 14, dedicato ai sistemi informativi veterinari, elenca nello specifico le informazioni raccolte dal "*Vetinfo.it*" ovvero: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia; l'uso dei medicinali veterinari; gli esiti dei controlli e delle altre attività ufficiali.

L'articolo 15 attribuisce al Ministero della salute l'individuazione, con decreto direttoriale, della tipologia e delle modalità di controllo degli stabilimenti i cui operatori non sono soggetti ai controlli previsti per il conseguimento e il mantenimento dello *status* di indenne da malattia.

Il successivo articolo 16 identifica nel Ministero della salute l'autorità competente deputata a richiedere alla Commissione, su istanza delle regioni e delle Province autonome e anche con il supporto dei Centri di referenza nazionali, il riconoscimento dello *status* di indenne da malattia per una o più malattie elencate di categoria B e C, per una o più delle specie pertinenti, per tutto o parte del territorio o per determinati compartimenti per una o più malattie elencate di categoria A, B e C.

Ai sensi dell'articolo 17, il Ministero della salute, con decreto, previo parere della Conferenza Stato-regioni, adotta i piani di emergenza e gli eventuali manuali operativi, entrambi definiti dalla Direzione strategica nell'ambito del Centro nazionale di lotta contro le malattie animali. Piani e manuali sono redatti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della difesa per gli eventuali aspetti di rispettiva competenza.

L'articolo 18 regolamenta le misure di controllo da adottare in caso di sospetto di malattia di categoria A o di malattia emergente, definendo le autorità competenti e le procedure da applicare tenuto conto dei Piani di emergenza previsti dal precedente articolo 17.

L'articolo 19 attua l'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/429 relativamente alle misure applicate a seguito di conferma di focolaio di una malattia di categoria A, mentre l'articolo 20 attua gli articoli 74 e 76 dello stesso regolamento concernenti le misure di controllo delle malattie da adottare in caso di sospetto e conferma di malattia elencata di categoria B e C.

L'articolo 21 individua nelle Regioni e nelle Province autonome le autorità competenti a concedere le deroghe all'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A, mentre l'articolo 22 individua le autorità competenti per la concessione di determinate deroghe distinguendo tra quelle di competenza del Ministero della salute e quelle di competenza delle Aziende sanitarie locali.

Gli articoli da 23 a 30 recano l'apparato sanzionatorio, che si applica nei casi di inosservanza di disposizioni contenute nello schema di decreto in esame (articolo 23) ovvero di norme del regolamento di immediata applicazione nell'ordinamento interno (articoli da 24 a 30).

L'articolo 31 individua il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome, le aziende unità sanitarie locali (e il Ministero della difesa) quali autorità competenti allo svolgimento delle attività di controllo ufficiale e all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 32 prevede, dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, l'abrogazione espressa di tutta la normativa nazionale di recepimento delle direttive oggetto di abrogazione, mentre l'articolo 33 reca misure transitorie relative all'abrogazione di talune norme europee. In particolare, le

disposizioni del decreto legislativo n. 73 del 2015 relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia continuano ad applicarsi fino al 21 aprile 2026.

L'articolo 34 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame, assegnato in sede consultiva alle Commissioni 12a (Igiene e sanità) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - che dovranno esprimere parere entro 16 giugno 2022 - ed alla Commissione agricoltura in sede di osservazioni.

Lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *n*), *o*), *p*) e *q*) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Ricorda peraltro che il citato regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Lo schema di decreto legislativo è pertanto diretto ad applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici ed esotici o domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture. Il provvedimento è finalizzato all'armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali alla corretta gestione sia dal punto di vista del benessere che della sanità animale.

Il provvedimento si compone di 18 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione del provvedimento che detta disposizioni in tema di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Il comma 2 elenca le definizioni più generali usate nel testo, mentre il comma 3 elenca ulteriori definizioni più specifiche.

L'articolo 2 individua nel Ministero della salute l'autorità veterinaria centrale, responsabile di una serie di adempimenti. Vengono quindi individuate quali autorità competenti per l'applicazione del decreto e l'accertamento e la contestazione delle relative sanzioni, nell'ambito di rispettiva competenza, una serie di soggetti, tra cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 3 vieta l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale. Tale divieto non si applica tuttavia, tra gli altri, ai giardini zoologici, agli stabilimenti autorizzati per la protezione degli animali a fini scientifici, alle specie selvatiche riconosciute come animali di compagnia, agli animali sequestrati o confiscati o affidati, agli insetti, agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione e ripopolamento.

L'articolo 4 detta disposizioni relative alle specie selvatiche pericolose per la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità, vietandone a chiunque la detenzione; il divieto riguarda anche gli ibridi tra esemplari delle citate specie e di altre specie e forme domestiche e loro successive generazioni.

L'articolo 5, derogando al divieto di cui all'articolo 3, prevede la definizione, con decreto del Ministro della salute, di un elenco di animali da compagnia di specie selvatiche ed esotiche che possono essere detenuti, commercializzati ed importati.

L'articolo 6 detta disposizioni transitorie applicabili ai detentori di specie selvatiche esotiche. Viene stabilito che i detentori di animali delle specie citate, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 (relativo agli animali da compagnia di specie selvatiche ed esotiche), ed acquisite entro un anno dall'entrata in vigore del decreto medesimo, sono autorizzati a tenerli in vita fino al termine della vita naturale degli stessi purché siano adottate misure idonee a garantirne l'impossibilità di riproduzione e di fuga e siano assicurate agli stessi condizioni di benessere. Disposizioni particolari vengono quindi dettate per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti.

L'articolo 7 consente ai detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 (relativo agli animali da compagnia di specie selvatiche ed esotiche), acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di tenerli e commercializzarli, prevedendo, in tal caso, l'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

L'articolo 8 rimette ad un decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione, nel rispetto della pianificazione vigente, delle caratteristiche (strutturali e funzionali) degli stabilimenti che detengono gli animali citati nei precedenti articoli, qualora non siano già disciplinati da norme nazionali o unionali.

L'articolo 9 disciplina la formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia, prevedendo che ne siano definite le modalità con un apposito manuale operativo, adottato con decreto del Ministro della salute, sentiti la Conferenza Stato-regioni, i centri di referenza nazionale e le società scientifiche competenti.

L'articolo 10 dispone l'applicazione ai soggetti di cui al presente provvedimento delle vigenti norme di vigilanza sanitaria anche attraverso la tempestiva esecuzione dell'indagine epidemiologica in presenza di episodi di mortalità con causa incerta.

L'articolo 11 stabilisce che chiunque pubblichi, anche per il mezzo della carta stampata, annunci di animali in vendita o cessione, appartenenti a specie selvatiche autoctone, esotiche o animali da compagnia, deve inserire nell'annuncio stesso l'identificativo dell'animale o della fattrice (in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge) o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti. Tali animali devono essere accompagnati da certificazione medico veterinaria.

L'articolo 12 prevede e disciplina i requisiti delle associazioni o degli enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro e di confisca per i delitti di cui agli articoli 544-*ter* (Maltrattamento di animali), 544-*quater* (Spettacoli o manifestazioni vietate) e 544-*quinquies* (Divieto di combattimenti tra animali) del Codice penale. L'articolo intende assicurare che nelle associazioni o negli enti che intendono essere individuati come affidatari sussistano tutta una serie di requisiti previsti dalla legge, anche relativi agli stabilimenti autorizzati nei quali gli animali dovranno essere custoditi.

L'articolo 13 detta disposizioni relative alla custodia degli esemplari delle specie che siano oggetto di sequestro penale od amministrativo.

L'articolo 14 qualifica la violazione di alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo come illecito amministrativo e altre come illecito penale.

L'articolo 15 interviene sull'articolo 727-*bis* del Codice penale, relativo al reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: viene in particolare punito con l'arresto da 2 a 8 mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro chiunque,

fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione delle specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.

Da ultimi, l'articolo 16 dispone una serie di abrogazioni, l'articolo 17 reca le disposizioni finali mentre l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il presidente VALLARDI ricorda che in una precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di risoluzione, invitando i colleghi a trasmettere osservazioni e proposte.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) ritiene che si possa posticipare alla seduta di domani la presentazione di una versione definitiva della risoluzione, in modo tale da consentire ulteriori affinamenti del testo da porre in votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La Commissione,

a conclusione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge 2598 (d-l 26/2022 - Ulteriori misure di attuazione PNRR),

premesso che

il provvedimento è composto da 50 articoli, suddivisi in nove capi, che recano misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e in materia di turismo, nonché disposizioni in materia di transizione digitale, di giustizia e di istruzione;

considerato che

per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua;

il comma 5 dell'articolo 23 reca modifiche agli articoli 57 e 250 del Decreto Legislativo 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino, al fine di realizzare la Missione del PNRR denominata «Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico»;

l'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);

gli articoli 38-40 recano misure per l'attuazione del PNRR in materia di turismo e, in particolare, l'articolo 39 interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021 che ha disposto l'istituzione della "Sezione Speciale Turismo" presso il Fondo di garanzia PMI. Tale disposizione integra la previsione per cui, nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche, al fine di evitare che, nelle more di tale designazione, sia impedito al Fondo di erogare le garanzie previste per le imprese del settore turistico;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, anche al fine di rafforzare *la ratio* del provvedimento e di incentivare anche creando un contesto chiaro e favorevole alla valorizzazione di tutte le potenzialità per ottimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili l'opportunità di:

- esplicitare il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta dagli imprenditori agricoli, con esclusione della quota incentivo, per favorire una uniforme e semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione di energia calorica da fonti rinnovabili agroforestali incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, di cui al comma 423, dell'articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i, (anche evitando contenziosi a livello interpretativo) adottando come prezzo quello determinato dall'Autorità di Regolazione per Energia reti ed Ambiente (ARERA) pari al valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno precedente a quello di pubblicazione da parte della stessa ARERA, anche alla luce del fatto che tale prezzo è ampiamente utilizzato per le diverse determinazioni richiamate dalle diverse disposizioni in materia di produzione elettrica incentivata;
- consentire il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica, come già per il biogas proveniente anche per le biomasse da parte degli impianti esistenti di potenza nominale fino ad 1 MW, mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, e nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale;
- chiarire che il credito d'imposta, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, si applica a tutte le imprese agricole e della pesca, ivi comprese le esercenti attività di coltivazione in serra o zootecniche, e alle imprese agromeccaniche, fortemente impattate dal caro gasolio, e valutare di estendere tale misura anche al secondo trimestre dell'anno solare 2022;
- prorogare, senza maggiori oneri finanziari, il termine previsto per la realizzazione dell'investimento di cui al DL 69/2013, che in virtù dell'attuale difficoltà dovute ai forti ritardi nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati, vede molte imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni "Nuova Sabatini" ostacolate ad ultimare, entro il termine previsto di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati;
- adottare da parte del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (*ex Legge* 662/1996) "sezione speciale" per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti nel settore "turistico" (*ex* articolo 2 del D.L. 152 del 2021, convertito dalla Legge 233 del 2021) un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie anche delle imprese che esercitano attività agrituristica e ai giovani, di età compresa tra i 18 e 40 anni che intendono

avviare attività nel settore agrituristico, anche prevedendo la rappresentanza nella composizione dell'anzidetto Consiglio delle imprese che esercitano attività nel comparto agrituristico;

- prevedere che la realizzazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 20 comma 1 siano sottoscrivibili non soltanto con le aziende e grandi gruppi industriali, ma anche con le relative associazioni di categoria, anche perché soprattutto in agricoltura le singole aziende, impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono di piccole e piccolissime dimensioni e hanno bisogno di supporto per stipula dei protocolli d'intesa con l'INAIL;
- chiarire che, nelle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, la revoca e la interdizione biennale, previste per false dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni, siano applicate ragionevolmente e conformemente ai principi di proporzionalità che devono ispirare l'azione amministrativa, escludendo qualsivoglia automatismo sanzionatorio nel caso di mere sviste ovvero di vizi meramente formali, che sia stati espressi su circostanze ininfluenti ai fini della concessione del beneficio;
- prevedere, per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice, la possibilità di inserire tra i requisiti di ammissione ai benefici di cui alla legge 178 del 2020 anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione detenute da donne;
- valutare l'opportunità nel presente provvedimento, anche nell'ottica di valorizzare tutte le opportunità connesse alla costante innovazione tecnologica e al conseguente necessario adeguamento normativo per le imprese, di accogliere norme di semplificazione e di ammodernamento settoriale, strategiche in agricoltura;
- rafforzare gli interventi volti a sostenere l'accesso degli agricoltori agli strumenti assicurativi e mutualistici per la gestione del rischio in agricoltura, e prevedere la realizzare di un nuovo piano invasi per sostenere la riconversione irrigua verso sistemi con minore spreco e maggiore capacità di accumulo ed un complessivo ammodernamento della rete.

1.4.2.6.4. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 234 (pom.) del 25/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
234ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TARICCO (*PD*) presenta e illustra una nuova proposta di parere, pubblicata in allegato, in cui si è limitato ad apportare alcune modifiche di mero *drafting* al testo presentato nella seduta di ieri.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LA PIETRA (*FdI*) che, pur prendendo atto dell'eccellente lavoro svolto dal relatore, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, considerato come il comparto agricolo non sia adeguatamente considerato nell'ambito del PNRR: a riprova di tale affermazione vi è proprio il lungo elenco di interventi in favore dell'agricoltura presenti nella proposta di parere del relatore. Evidenzia in particolare come alla base della richiesta di chiarimenti in merito al credito di imposta previsto dal decreto-legge n. 21 del 2022 vi sia una evidente negligenza da parte dell'Esecutivo che non è stato ancora in grado di fornire i codici necessari per la fruizione del beneficio. Ciò sta creando situazioni di grandi difficoltà alle imprese del settore agricolo e della pesca, che non riescono ancora ad accedere alle risorse previste. Più in generale lamenta una situazione di stallo nella gran parte degli ambiti di attuazione del PNRR ed evidenzia come molte regioni risultano in forte ritardo nell'attuazione dei relativi progetti.

La senatrice NATURALE (*M5S*) ringrazia il relatore per la disponibilità dimostrata e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. La proposta che viene posta in votazione è importante perché accompagna l'operato del Governo nell'attuazione del PNRR, individuando le priorità su cui intervenire in favore dell'agricoltura e della pesca.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per aver ripreso molti degli spunti suggeriti dal proprio Gruppo e, più in generale, per aver sottolineato nel parere le tante esigenze che provengono dal mondo dell'agricoltura. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice LONARDO (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*), dopo aver ringraziato il relatore, segnala la norma concernente il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per la concessione di garanzie per i finanziamenti in favore del settore turistico, ponendo in evidenza come il Governo dovrebbe porre maggiore attenzione facendo una distinzione tra le piccole e medie imprese in generale e gli agriturismi in particolare. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il relatore TARICCO (*PD*), in merito a quanto sottolineato dalla senatrice Lonardo, fa presente che nella proposta da lui presentata viene effettivamente previsto un passaggio dedicato alle imprese che esercitano attività agrituristica, prevedendo tra l'altro che una rappresentanza di tali aziende sia prevista all'interno del consiglio di gestione di garanzia per le piccole e medie imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 14,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598**

La Commissione,

a conclusione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge 2598 (decreto-legge n. 36 del 2022 - Ulteriori misure di attuazione PNRR),

premesso che

il provvedimento è composto da 50 articoli, suddivisi in nove capi, che recano misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e in materia di turismo, nonché disposizioni in materia di transizione digitale, di giustizia e di istruzione;

considerato che

per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua;
il comma 5 dell'articolo 23 reca modifiche agli articoli 57 e 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino, al fine di realizzare la Missione del PNRR denominata «Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico»;
l'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e

climatici (SNPS);
gli articoli 38-40 recano misure per l'attuazione del PNRR in materia di turismo e, in particolare, l'articolo 39 interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021 che ha disposto l'istituzione della "Sezione Speciale Turismo" presso il Fondo di garanzia PMI. Tale disposizione integra la previsione per cui, nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche, al fine di evitare che, nelle more di tale designazione, sia impedito al Fondo di erogare le garanzie previste per le imprese del settore turistico;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, anche al fine di rafforzare *la ratio* del provvedimento e di incentivare anche creando un contesto chiaro e favorevole alla valorizzazione di tutte le potenzialità per ottimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'opportunità di:

- esplicitare il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta dagli imprenditori agricoli, con esclusione della quota incentivo, per favorire una uniforme e semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione di energia calorica da fonti rinnovabili agroforestali incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, di cui al comma 423, dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, (anche evitando contenziosi a livello interpretativo) adottando come prezzo quello determinato dall'Autorità di Regolazione per Energia reti ed Ambiente (ARERA) pari al valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno precedente a quello di pubblicazione da parte della stessa ARERA, anche alla luce del fatto che tale prezzo è ampiamente utilizzato per le diverse determinazioni richiamate dalle diverse disposizioni in materia di produzione elettrica incentivata;
- consentire il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica, come già per il biogas, proveniente anche per le biomasse da impianti esistenti di potenza nominale fino ad 1 MW, mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, e nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale;
- chiarire che il credito d'imposta, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applica a tutte le imprese agricole e della pesca, ivi comprese le esercenti attività di coltivazione in serra o zootecniche, e alle imprese agromeccaniche, fortemente impattate dal caro gasolio, e valutare di estendere tale misura anche al secondo trimestre dell'anno solare 2022;
- prorogare, senza maggiori oneri finanziari, il termine previsto per la realizzazione dell'investimento di cui al decreto-legge n. 69 del 2013, che in virtù dell'attuale difficoltà dovute ai forti ritardi nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati, vede molte imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni "Nuova Sabatini" ostacolate ad ultimare, entro il termine previsto di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati;
- adottare, da parte del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (*ex* legge n. 662 del 1996) "sezione speciale" per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti nel settore "turistico" (*ex* articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021), un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie anche delle imprese che esercitano attività agrituristica e ai giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni che intendono avviare attività nel settore agrituristico, anche prevedendo la rappresentanza nella composizione dell'anzidetto Consiglio delle imprese che esercitano attività nel comparto agrituristico;
- prevedere che la realizzazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 20 comma 1 siano sottoscrivibili non soltanto con le aziende e grandi gruppi industriali, ma anche con le relative

associazioni di categoria, anche perché soprattutto in agricoltura le singole aziende, impegnate nell'esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono di piccole e piccolissime dimensioni e hanno bisogno di supporto per stipula dei protocolli d'intesa con l'INAIL;

- chiarire che, nelle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la revoca e la interdizione biennale, previste per false dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni, siano applicate ragionevolmente e conformemente ai principi di proporzionalità che devono ispirare l'azione amministrativa, escludendo qualsivoglia automatismo sanzionatorio nel caso di mere sviste ovvero di vizi meramente formali, che siano stati espressi su circostanze ininfluenti ai fini della concessione del beneficio;
- prevedere, per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice, la possibilità di inserire tra i requisiti di ammissione ai benefici di cui alla legge 178 del 2020 anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione detenute da donne;
- valutare l'opportunità nel presente provvedimento, anche nell'ottica di una valorizzazione di tutte le opportunità connesse alla costante innovazione tecnologica e al conseguente necessario adeguamento normativo per le imprese, di accogliere norme di semplificazione e di ammodernamento settoriale, strategiche in agricoltura;
- rafforzare gli interventi volti a sostenere l'accesso degli agricoltori agli strumenti assicurativi e mutualistici per la gestione del rischio in agricoltura, e prevedere la realizzare di un nuovo piano invasi per sostenere la riconversione irrigua verso sistemi con minore spreco e maggiore capacità di accumulo ed un complessivo ammodernamento della rete.

1.4.2.7. 10^ (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.7.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 232 (pom.) del 17/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin e il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario VANNIA GAVA risponde all'interrogazione n. 3-03185 del presidente Girotto sugli aumenti del prezzo del gas naturale. In merito alle questioni relative all'incremento sproporzionato dei prezzi sul mercato *Title Transfer Facility* (TTF) e al conseguente aumento dei prezzi del gas ai clienti finali, riferisce che i mercati energetici a livello mondiale, nonché del gas in particolare, sono interessati, da diversi mesi, da una dinamica rialzista e volatile dei prezzi, aggravata ulteriormente dalla guerra in corso in Ucraina, che ha reso ancora più evidente a livello europeo il problema della dipendenza dalle importazioni di gas e in particolare da quelle dalla Russia.
Rileva inoltre che, relativamente alle suddette importazioni, i contratti con durata pluriennale mantengono un ruolo prevalente, seppure con un'incidenza che si è andata nel tempo riducendo, in concomitanza con il processo di liberalizzazione del mercato e di integrazione europea dei mercati energetici stessi, che ha portato allo sviluppo dei "mercati spot".
Assicura quindi che il tema sollevato dall'interrogante circa la crescente divergenza tra i prezzi che si formano sui mercati spot, maggiormente esposti alle dinamiche contingenti e quindi caratterizzati da un maggior rischio di volatilità, e quelli fissati nell'ambito di contrattazioni bilaterali di medio-lungo periodo, e le implicazioni di tale divergenza per i prezzi finali al consumo, è da tempo all'attenzione del Governo. L'Italia, insieme ad altri Paesi, ha richiamato infatti l'attenzione della Commissione europea sulla necessità di interventi di mitigazione dei prezzi all'ingrosso e, più in generale, di una revisione del disegno dei mercati, in modo da valorizzare il ruolo delle contrattazioni a termine.
A tale riguardo, evidenzia che l'efficacia delle misure nazionali che impattano sul funzionamento dei mercati dipende dal coordinamento delle politiche energetiche a livello europeo, in quanto alcune misure, come quelle dei "*cap*" sui prezzi del gas naturale e sul disaccoppiamento del mercato dell'energia elettrica dal mercato del gas naturale, richiedono un'armonizzazione a livello europeo in ragione dell'elevato grado di integrazione dei mercati energetici. Tale interdipendenza è ancora più

evidente nell'attuale situazione geopolitica, in cui diventa impellente la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, unitamente all'accelerazione del processo di transizione energetica ad un sistema sempre meno basato sulle fonti fossili nella rotta verso la decarbonizzazione.
Rammenta quindi che, in relazione alla necessità di mitigare l'impatto dell'incremento dei prezzi sulle bollette dei consumatori, il Governo è intervenuto più volte con misure sia di breve che di medio periodo, le quali, fino ad oggi, hanno comportato un impegno di risorse pubbliche senza precedenti.
Con specifico riferimento alle questioni poste, segnala in particolare che, con il decreto-legge n. 21 del 2022 è stato previsto un contributo straordinario solidaristico, a carico degli operatori delle filiere della produzione e vendita di prodotti energetici, al fine di contenere gli effetti sui consumatori delle dinamiche rialziste dei prezzi all'ingrosso. Tale contributo è stato fissato nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto "extraprofitto"). Precisa al riguardo che è in via di definizione un consolidamento di tale misura con nuovo provvedimento di urgenza in fase di pubblicazione.
Nel ribadire che le azioni da implementare per fronteggiare l'aumento del prezzo della materia energetica, ed in particolare del gas, vanno condotte soprattutto a livello europeo, rende noto che il Governo ha proposto alla Commissione europea, fra le altre, una misura strutturale volta ad introdurre un tetto massimo - il "*price cap"* - al prezzo delle transazioni di gas naturale tra gli operatori di tutti i Paesi membri. La leva su cui si basa la proposta parte del presupposto che l'Europa rappresenta il maggiore cliente globale della risorsa tramite gasdotto e, pertanto, ha la facoltà di contrattare un prezzo che sia maggiormente accessibile. Il tetto al prezzo che potrà essere proposto ed ottenuto rappresenterà la garanzia che le fluttuazioni di prezzo registratesi negli ultimi mesi non vadano a discapito dei cittadini e delle imprese.
Afferma comunque che tale tetto dovrà essere adeguato rispetto ai prezzi di riferimento antecedenti alla crisi bellica, al fine di non scoraggiare gli operatori; difatti lo stesso strumento potrebbe essere limitato temporalmente, anche attraverso revisioni regolari, nonché potenzialmente indicizzato. Parallelamente, si renderà opportuno introdurre un meccanismo di compensazione a protezione dei potenziali scostamenti fra il "*cap*" e i prezzi del contratto. Riferisce altresì che la proposta del Governo, attualmente in fase di discussione ed elaborazione nelle strutture preposte della Commissione, potrebbe essere accompagnata da una misura di regolazione dedicata, al fine di evitare possibili arbitraggi.
In merito al quesito specifico circa le cause dell'incremento dei prezzi sul mercato TTF, ribadisce che, in attuazione dell'articolo 7 del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, il Ministero della transizione ecologica sta procedendo nell'analisi delle informazioni ricevute al fine di acquisire un quadro più preciso ed aggiornato sul prezzo reale degli approvvigionamenti e, in particolare, di come tale prezzo sia influenzato dal prezzo formato sull'*hub* TTF. Sottolinea infatti che, ad oggi, le informazioni disponibili riguardano i dati mensili ISTAT, raccolti a fini statistici, relativi al valore medio unitario delle importazioni alla frontiera basati sui dati doganali. Tali dati sono estratti direttamente dalle dichiarazioni rilasciate dai soggetti importatori nei bollettini doganali e risentono della tipologia dei contratti sottesi a quelle transazioni, non scontando in modo uniforme i costi di trasporto internazionale del gas sino alla frontiera.
Evidenzia tuttavia che, come riferisce l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), diverse fonti pubbliche specializzate riportano che una quota rilevante dei contratti pluriennali con consegna in Europa sarebbe indicizzata ai prezzi degli *hub* europei. In tale quadro osserva che, al netto degli effetti delle tariffe "*entry-exit*" da diversi anni ormai il mercato europeo esprime prezzi del gas naturale sostanzialmente allineati nei principali Paesi dell'Unione europea, e ritiene che, per una compiuta comprensione delle dinamiche che portano alla formazione dei prezzi europei, risulterebbe di fondamentale importanza la promozione e la condivisione a livello europeo di analoghe disposizioni.
A questo scopo, pertanto, assicura che il Governo promuoverà un'iniziativa per conseguire gli obiettivi della disposizione predetta, rafforzando così la trasparenza delle informazioni a beneficio di tutti gli Stati membri e delle Istituzioni comunitarie. Conferma, infine, l'impegno del Governo, insieme

all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, a monitorare l'evoluzione delle dinamiche di mercato e dei prezzi all'ingrosso dell'energia, al fine di mettere in campo le misure più opportune, sia a livello nazionale che europeo, per mitigare l'impatto sugli utenti e sostenere la ripresa economica.

Il presidente GIROTTO (*M5S*) ringrazia il sottosegretario Vannia Gava per la risposta e si dichiara parzialmente soddisfatto. Nel rilevare la complessità della materia, rimarca l'esigenza di un intervento comune in Europa, come peraltro accennato nella risposta del Governo. Precisa tuttavia che, nell'atto di sindacato ispettivo, si domandava quali fossero le misure strutturali, su cui ritiene che la risposta non sia stata esaustiva. In proposito, riconosce che l'Esecutivo fino ad ora ha individuato un percorso di intervento emergenziale, ma il ritardo nella elaborazione di azioni strutturali rischia di penalizzare l'economia italiana ed europea. Rileva altresì che gli extra guadagni, anche se tassati, finiscono per portare benefici a pochi soggetti, a scapito di cittadini e piccole e medie imprese. Sollecita dunque il Governo ad agire con urgenza sia nel breve che nel lungo periodo, nella prospettiva di individuare le cause dei fenomeni sopra descritti.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore MOLLAME (*Misto*), segnalando per quanto di competenza che il comma 2 dell'articolo 9 differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica, fissato dall'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019.
Illustra poi l'articolo 20, secondo cui l'INAIL promuove appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese che siano impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
I commi 1 - 3 dell'articolo 23 - prosegue il relatore - mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili: il comma 1 esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica; il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione delle condizioni tecnico-operative per l'applicazione del suddetto esonero; il comma 3 esclude l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente. Ciò dà attuazione alla *milestone* prevista dalla misura M2C2-21, riforma 3.2, del PNRR, la quale prevede, entro giugno 2022, l'adozione di norme di semplificazione fiscale per l'idrogeno verde. La relazione tecnica che accompagna il decreto in esame informa che al momento in Italia non è in funzione alcun impianto di elettrolisi da fonti rinnovabili. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati ai consumi di energia elettrica sul punto di connessione e non sulle trasformazioni o sugli stoccaggi. Da ultimo, la relazione tecnica segnala che la norma tratta di materie ancora oggetto di ricerca e sperimentazione: la disposizione in esame si applicherà, dunque, a un numero esiguo di applicazioni sperimentali.
Dà indi conto dell'articolo 24 che, al comma 1, prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Si stabilisce, inoltre, che l'ENEA invii una relazione al Ministero della transizione ecologica (in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell'emanazione del presente decreto), nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l'istituzione della figura del direttore generale presso l'ENEA, al fine

di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del PNRR. Rispetto al comma 1, il relatore segnala che analogo obbligo è posto in capo all'ENEA dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica ivi disciplinati e che sembrerebbero peraltro essere ascrivibili alla dicitura "Ecobonus", utilizzata nella rubrica del presente articolo. Tale disposizione, non novellata, continua a prevedere, quindi, che la relazione dell'ENEA sia inviata al Ministero dello sviluppo economico.

Illustra poi l'articolo 26, composto da due commi, recante disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica. A tale riguardo, al comma 1 si prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica, i cui oneri sono stimati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Rileva altresì che l'articolo 30, comma 1, novella la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza - attualmente in capo al Ministro dell'università e della ricerca - al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o al Sottosegretario delegato, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall'ASI. Si stabilisce, inoltre, che la nomina del direttore generale dell'ASI spetti al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro o al Sottosegretario delegato. Si prevede altresì, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per il finanziamento dell'ASI, con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività della predetta Agenzia, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Passa poi ad esaminare l'articolo 31, comma 1, che incrementa la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della stessa Presidenza per il coordinamento delle politiche spaziali. Rimane fermo quanto previsto a legislazione vigente circa la delega delle funzioni in materia di politiche spaziali e aerospaziali e le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale. Fa presente peraltro che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali.

Evidenzia in seguito che l'articolo 38 destina le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, *sub* investimento 4.2.2 "Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator*" nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, pari a 98 milioni di euro, all'incremento della dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, *sub* investimento 4.2.1 "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del *Tax credit*" del predetto Piano. L'importo di 100 milioni di euro stanziato per il 2022 per il credito di imposta a favore delle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e *tour operator* per la fruizione del credito di imposta per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Sottolinea poi che l'articolo 39 interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021, che dispone l'istituzione della «Sezione Speciale Turismo» presso il Fondo di garanzia PMI, in attuazione del PNRR, misura M1C3 - investimento 4.2.4 "Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo". L'articolo integra la previsione per cui, nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione opera anche nelle more dell'attuazione di tale previsione.

Fa presente inoltre che l'articolo 40, al comma 1, dispone che ai fini della realizzazione degli

investimenti in materia di "*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici" di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Avviandosi alla conclusione, illustra l'articolo 42 che posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò, al fine di allineare il termine di entrata in vigore del codice con quello di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del codice, è in corso di esame parlamentare.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1921) ***RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica***
(2087) ***CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 12 di giovedì 5 maggio, sono stati presentati 196 emendamenti e un ordine del giorno al testo unificato adottato a base per i disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 24 marzo), pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1217) ***ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni***
(1666) ***Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 febbraio), fissato a giovedì 12 maggio, alle ore 12, sono stati presentati 108 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore VACCARO (*M5S*) domanda se sia possibile riaprire nuovamente il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, in quanto per alcuni Gruppi sarebbe necessario un supplemento di istruttoria; propone dunque di consentire un ulteriore lasso temporale di almeno due settimane.

La Commissione conviene quindi di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 febbraio), fissandolo a martedì 31 maggio, alle ore 12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno (n. COM(2022) 138 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) riferisce sulla Comunicazione in titolo, ricordando che i *leader* dell'Unione, il 10 e l'11 marzo 2022 a Versailles, hanno convenuto di eliminare gradualmente, nel minor tempo possibile, la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia e hanno invitato la Commissione a presentare entro la fine di marzo un piano per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili durante la prossima stagione invernale.

Ricorda quindi che, negli ultimi 12 mesi, i prezzi al dettaglio del gas naturale e dell'energia elettrica sono aumentati rispettivamente del 65 per cento e del 30 per cento e che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha accresciuto notevolmente le preoccupazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento aggravando la volatilità dei prezzi. I prezzi elevati dell'energia alimentano l'inflazione, danneggiano l'economia europea e incidono sulla ripresa dalla crisi COVID-19. Rammenta dunque che, nell'ambito della risposta a questa situazione eccezionale, nell'ottobre 2021, la Commissione europea ha già adottato un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno per attenuare gli effetti sui consumatori e sulle imprese a livello dell'Unione e degli Stati membri. Successivamente, l'8 marzo 2022, la Comunicazione *REPowerEU2* della Commissione ha fornito ulteriori orientamenti agli Stati membri su come attenuare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese e su come utilizzare gli ingenti profitti realizzati da alcuni produttori di energia elettrica per finanziare tali misure. Sulla base della Comunicazione dell'8 marzo 2022, i *leader* europei si sono impegnati ad affrontare con urgenza l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia sui cittadini e sulle imprese.

Rileva che le possibili soluzioni proposte nella Comunicazione per far fronte all'impatto del "caro prezzi" dell'energia riguardano interventi emergenziali temporanei, che non dovrebbero compromettere gli obiettivi a lungo termine del *Green Deal*, né il funzionamento del mercato unico. Le opzioni a breve termine sul prezzo dell'energia elettrica possono essere raggruppate in due categorie: compensazioni finanziarie e interventi regolatori. Al riguardo, rimarca che le compensazioni finanziarie mirano a ridurre i prezzi dell'energia elettrica intervenendo direttamente sul segmento al dettaglio o indirettamente sul mercato all'ingrosso. Per quel che concerne il sostegno diretto agli utenti finali vulnerabili, l'obiettivo è quello di fornire aiuto a coloro che ne hanno più bisogno, e assistere le imprese che si trovano a confrontarsi con prezzi dell'energia eccessivi. Queste ultime riceveranno il sostegno nell'ambito del nuovo quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato il 22 marzo, che consente di sostenere le imprese colpite direttamente o indirettamente con sovvenzioni dirette limitate, sostegno alla liquidità e aiuti per l'aumento dei costi del gas e dell'energia elettrica.

Fa notare peraltro che la maggior parte degli Stati membri ha introdotto aliquote IVA ridotte per gas, energia elettrica e/o teleriscaldamento. Tuttavia, molte delle possibilità offerte in particolare dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, tra cui aliquote ridotte o esenzioni per le famiglie, non sono ancora pienamente sfruttate. Inoltre, nella Comunicazione si evidenzia come il ricorso alle maggiori entrate derivanti dalla tassazione dell'energia e dal prezzo fissato per il carbonio o dai profitti anomali di alcune imprese del settore energetico possa contribuire a finanziare tali misure

mirate.

Con riferimento al segmento all'ingrosso, si prevede la possibilità di istituire un modello aggregatore, in base al quale un soggetto acquista energia elettrica a condizioni commerciali favorevoli e la mette a disposizione di determinate categorie di consumatori a prezzi inferiori a quelli di mercato, trasferendo i vantaggi ai consumatori. Altre opzioni comporterebbero un intervento diretto nel funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e consistono, in primo luogo, nel compensare finanziariamente i produttori di energia elettrica da fonti fossili per una parte dei costi straordinariamente elevati del combustibile, in modo da ridurre il prezzo offerto sul mercato all'ingrosso. Ciò significherebbe rimborsare ai produttori di energia elettrica la differenza tra i costi effettivi di approvvigionamento del combustibile e un prezzo di riferimento prestabilito per le materie prime. In secondo luogo, una ulteriore opzione consisterebbe nel limitare direttamente il prezzo dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso stabilendo un parametro di riferimento e compensando la differenza con il prezzo offerto. Evidenzia comunque che i principali svantaggi di queste opzioni riguardano il costo per il bilancio, la potenziale distorsione della concorrenza, i rischi per gli scambi transfrontalieri.

Passa poi ad esaminare le opzioni di carattere regolatorio, che consistono nel fissare un massimale regolato di prezzo massimo che può essere praticato da alcuni generatori del carico di base. Tale soluzione ridurrebbe i costi a lungo termine e, a breve termine, presenta il valore aggiunto di risolvere la questione dei profitti eccessivi consentiti da talune tecnologie. Accenna quindi ai principali svantaggi di tali opzioni, legati alle difficoltà di attuazione poiché richiederebbero l'accesso a informazioni sui costi e sulle entrate dei produttori che potrebbe non essere consentito agli enti pubblici. Tali ipotesi genererebbero, inoltre, incertezza sul piano della regolazione in quanto potrebbero eliminare alcuni incentivi agli investimenti privati nelle energie rinnovabili, che sono fondamentali per conseguire gli obiettivi a lungo termine del sistema energetico europeo.

Dopo aver ribadito la complessità di individuare una risposta semplice e univoca al problema dei prezzi elevati dell'energia elettrica, data la diversità delle situazioni tra gli Stati membri, reputa che alcune misure siano adatte solo a specifici contesti nazionali mentre, al tempo stesso, altri interventi richiederebbero una normativa unionale e/o un approccio comune a livello europeo. Tutte le opzioni sono comunque presentate e analizzate più in dettaglio nell'Allegato alla Comunicazione.

Pone altresì l'accento sugli interventi relativi al mercato del gas, tenuto conto che l'attuale prezzo elevato dell'energia elettrica deriva proprio dal prezzo elevato del gas, sottolineando che l'introduzione di un massimale o la modulazione del prezzo del gas mediante strumenti regolatori sono alternative che vanno prese in considerazione, in quanto avrebbero un impatto immediato sui prezzi. Tali interventi possono essere un importante segnale del fatto che l'Unione europea non è disposta a pagare qualunque prezzo per il gas, ma dovrebbero essere considerati come ultima risorsa, poiché comportano alcuni svantaggi per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento dei flussi di gas. Appare dunque urgente, a suo avviso, concordare una strategia comune in vista dell'inizio imminente del periodo di ricostituzione delle riserve di gas per l'inverno. A tal fine, la Commissione è pronta a creare una *task force* per gli acquisti comuni di gas in quanto raggruppando la domanda, si faciliterebbero i contatti internazionali dell'Unione con i fornitori di GNL e gas, si favorirebbe la creazione di partenariati energetici con i grandi fornitori di GNL, gas e idrogeno della regione mediterranea, con i *partner* in Africa, ma anche con il Medio Oriente e gli Stati Uniti d'America. A ciò si aggiunge che la *task force* potrebbe promuovere l'uso efficiente delle infrastrutture del gas dell'Unione europea, in particolare dei terminali GNL, ma anche degli impianti di stoccaggio e dei gasdotti, in linea con la politica europea di stoccaggio del gas, comune e strategico, da attuare mediante un'azione coordinata e la ripartizione degli oneri tra i 27 Stati membri.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che - per garantire che vi siano riserve sufficienti - la Commissione ha presentato una proposta legislativa sullo stoccaggio dell'energia intesa a fare sì che le infrastrutture di stoccaggio esistenti siano riempite per almeno il 90 per cento della capacità entro il 1° novembre di ogni anno; l'obiettivo potrà essere adeguato nel tempo in caso di mutamenti del contesto economico e geopolitico e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Data la situazione

peculiare, per quest'anno saranno previsti un obiettivo inferiore, pari all'80 per cento, e un percorso flessibile per garantire una fluida introduzione graduale.
Propone infine lo svolgimento di un ciclo di audizioni con soggetti esperti che aiutino a comprendere le modalità di formazione del prezzo del gas.

Si apre il dibattito.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) reputa utile approfondire le dinamiche della formazione del prezzo del gas. Si domanda tuttavia se, al di là della necessità di individuare stoccaggi comuni a livello europeo, sia possibile discutere anche del tema dell'indipendenza energetica, tenuto conto che, a causa della crisi internazionale in atto, da più parti si fa riferimento ad una strategia da attuare "nel minore tempo possibile", senza che sia chiaro quale sia il margine temporale per intervenire.

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) chiarisce anzitutto che la Commissione è chiamata in questa sede ad elaborare un atto di indirizzo, attraverso l'approvazione di una risoluzione, e ricorda che l'atto in esame ha ad oggetto anche la sicurezza degli approvvigionamenti.

Il senatore LANZI (*M5S*) ritiene che la scelta del Governo di tassare i cosiddetti "extra profitti" avrebbe dovuto essere attuata in maniera più scaltra, atteso che le aziende possono aver intrapreso azioni per pagare il meno possibile.

Il senatore Pietro PISANI (*L-SP-PSd'Az*) afferma che l'aumento dei prezzi è dovuto prevalentemente a speculazioni e si domanda in che misura sia possibile arginare tali fenomeni, tenuto conto che in alternativa lo Stato dovrebbe acquistare il gas in proprio e rivenderlo ai distributori.

Si associa il senatore PIANASSO (*L-SP-PSd'Az*), invocando un'azione congiunta del Parlamento e del Governo per fermare le speculazioni finanziarie.

Il senatore COLLINA (*PD*) premette che è stata una scelta della 10ª Commissione quella di esprimersi sull'atto in titolo, attraverso una risoluzione che sarà elaborata presumibilmente al termine del ciclo di audizioni prospettato dal Presidente relatore e dopo la discussione generale. In proposito, reputa utili le audizioni per approfondire un tema assai attuale e di non facile soluzione, tanto più che non è stato individuato un orientamento univoco in sede europea.
Sottolinea poi che, fino ai recenti eventi geopolitici, il mercato del gas ha funzionato bene con le proprie regole, determinando una riduzione del prezzo. Successivamente, detto mercato non è più riuscito a dare le risposte necessarie e dunque occorre interrogarsi sulla esigenza o meno di intervenire; in proposito, la fissazione di un tetto al prezzo del gas rappresenta una delle opzioni in campo.
Reputa peraltro che l'atto in esame rappresenti uno spunto importante, ma tiene a precisare che l'eventuale indipendenza dal gas russo non comporterà il venir meno del gas quale componente del *mix* energetico in quota percentuale.

Il senatore MOLLAME (*Misto*) concorda con la proposta di avviare un ciclo di audizioni e ricorda che già a dicembre 2021 si è registrata una brusca impennata del prezzo del gas rispetto ad aprile 2021.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) prefigura due modalità per ridurre il prezzo del gas: la prima, basata sulla riduzione della domanda del bene e dunque sulla contrazione delle importazioni; la seconda, basata sull'incremento della produzione nazionale di gas, in particolare di biogas. A tale ultimo riferimento, rileva criticamente che la normativa europea ha penalizzato l'Italia già dal 1998 rendendo assai costoso il gas estratto in Italia. Occorre dunque avere il coraggio di rimettere in discussione le norme europee, ferma restando l'esigenza di incrementare l'efficienza energetica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che è la senatrice Sbrollini ha ritirato la sua firma all'emendamento 13.6 (testo 3) e che la senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'emendamento 3.8 (testo 3). Informa infine che il senatore Ferrero ha riformulato l'emendamento 24.0.3 in un testo 2, e il senatore Marti ha riformulato l'emendamento 32.3 (testo 2) in un testo 3, pubblicati in allegato. Gli emendamenti originari e le riformulazioni precedenti si intendono conseguentemente ritirati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata oggi, martedì 17 maggio, alle ore 19,30, è sconvocata.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2469

Art. 24

24.0.3 (testo 2)

Ferrero, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 24- ***bis.***

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori del settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti di cui all'articolo 35, comma 22, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.»

Art. 32

32.3 (testo 3)

Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Bagnai, Ostellari

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32.

(*Norme generali in materia di Autorità amministrative indipendenti*)

1. Il presente articolo stabilisce princìpi e norme generali sull'organizzazione e sulle funzioni delle autorità amministrative indipendenti di cui al comma 2, di seguito denominate "autorità". Restano ferme, in quanto compatibili con il presente articolo, le discipline di settore relative a ciascuna delle autorità dettate dalle rispettive leggi istitutive.

2. Sono autorità di garanzia, nell'ambito del seguente elenco, quelle di cui alle lettere a), b), c) e d); sono autorità di vigilanza quelle di cui alle lettere e), f) e g); sono autorità di regolazione quelle di cui alle lettere h) e i):

a) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

d) la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

e) la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

f) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 5 dicembre, 2005, n. 252;

g) la Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f, della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1, legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

i) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Ciascuna autorità è costituita da un organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.

4. I membri delle autorità di garanzia, di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), sono eletti con voto limitato nella misura di due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. I membri delle autorità di vigilanza, di cui al comma 3, lettere e), f) e g), e delle autorità di regolazione, di cui al comma 3, lettere h) e i), sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, acquisito il parere preventivo e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa audizione delle persone designate. I presidenti delle autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa audizione delle persone designate.

5. Al fine di rafforzare la trasparenza e l'imparzialità nelle procedure di nomina, a decorrere dalle nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge le autorità preposte alla nomina scelgono i nominativi tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet del soggetto competente alla nomina e dell'autorità interessata, almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*.

I componenti delle autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui operano le stesse autorità. Il curriculum dei componenti delle autorità è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in allegato ai decreti di nomina. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o hanno ricoperto cariche di amministrazione o controllo, oppure incarichi dirigenziali, in imprese regolate o vigilate, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di altra autorità. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di governo previste dalla normativa vigente.

6. I componenti delle autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere riconfermati. In caso di cessazione di uno o più componenti, si provvede alla loro sostituzione con la procedura prevista per ciascuna nomina. In caso di oggettiva impossibilità sopravvenuta di funzionamento o di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva da parte di un'autorità di vigilanza o di regolazione il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare la revoca del collegio, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione parlamentare competente. La revoca del collegio è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e non può essere disposta per le autorità di garanzia. Per l'intera durata dell'incarico, i componenti delle autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti delle autorità, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe rispetto a tali impieghi, per i quali, in ogni caso, non hanno diritto ad assegni o emolumenti di alcun genere. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso e i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto. Per un periodo di due anni dopo la cessazione dalla carica, i componenti delle autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure specifiche o nei cui confronti siano state aperte istruttorie di vigilanza dell'autorità presso cui hanno svolto il mandato, né possono esercitarvi funzioni societarie. Per i medesimi periodi, i componenti delle autorità di cui al comma 2, lettere b), c), d), h) e i), non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o d'impiego con qualsiasi impresa operante nel settore di competenza, né esercitarvi funzioni societarie. Ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, la violazione di tali divieti è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla restituzione del corrispettivo percepito e, nel massimo, a quattro volte tale cifra. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che abbia violato le disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna di ciascuna autorità è preposto il segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'autorità, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando. Il segretario generale dura in carica sette anni e la sua carica non è rinnovabile, salvo revoca per giusta causa. Al segretario generale si applicano le norme sui requisiti soggettivi, sulle incompatibilità, sui divieti in corso di carica e sui divieti successivi alla scadenza della carica di cui ai commi 5 e 6.

9. Le autorità riferiscono alle Camere sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale che viene trasmessa alla Commissione parlamentare competente. Alla relazione è allegato un elenco delle decisioni assunte dall'autorità, delle istruttorie aperte e delle decisioni di non procedere a istruttoria. La relazione di cui al presente comma è illustrata nel corso di una o più

audizioni del presidente dell'autorità, il quale illustra l'attività svolta, le principali scelte regolatorie e le principali decisioni. Le autorità possono presentare alle Camere e al Governo segnalazioni e, su richiesta, esprimono pareri in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi istitutive. Le autorità trasmettono alle Camere i regolamenti che disciplinano le procedure di analisi di impatto della regolamentazione e le relazioni delle analisi d'impatto della regolamentazione da loro realizzate sulla base di tali procedure.

10. Le autorità collaborano tra loro nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicurano la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le autorità sono gli unici soggetti designati a partecipare alle reti e agli organismi dell'Unione europea e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di rispettiva competenza. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni previsti dalle leggi istitutive, le autorità possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati alle autorità che hanno richiesto la collaborazione.

11. Per l'emanazione di atti regolamentari e generali a contenuto normativo, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, le autorità si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono e sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Nella definizione del contenuto dei provvedimenti di cui al presente comma, le autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori e degli utenti. Le autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Le autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

12. Il diritto di accesso, di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si applica alle autorità, che ne individuano le procedure di esercizio, nell'ambito delle rispettive leggi istitutive, rispettando i principi di cui al medesimo articolo 22.».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1921, 2087 NT

G/1921, 2087 NT/1/10

Saponara, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

La Commissione,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge recanti la disciplina della professione di guida turistica (N. 1921 e 2087);

premesso che,

i disegni di legge in esame hanno l'obiettivo di definire l'attività di guida turistica in termini di professione, al fine di valorizzazione la bellezza e la ricchezza del patrimonio culturale italiano;

negli ultimi anni una particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo del turismo sociale, ritenuto un settore strategico per la promozione dei territori locali, anche in relazione ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici ed enogastronomici che li caratterizzano;

oggi sono molte le associazioni senza scopo di lucro operative in questo settore;

è necessaria dunque una regolamentazione di tali figure che permetta loro di poter continuare a svolgere le attività di volontariato nel rispetto dei principi stabiliti nel testo unificato in esame.

impegna il Governo

a voler adottare gli opportuni atti per la regolamentazione delle attività svolte dalle associazioni e dagli altri enti senza scopo di lucro, con riferimento all'organizzazione e alla realizzazione, senza carattere di professionalità, di gite occasionali in favore dei propri associati, ferma restando la necessità di doversi avvalere di guide specializzate per lo svolgimento delle attività che ad esse sono attribuite dalla legge.

Art. 1

1.1

Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.»

b*) al comma 2, dopo le parole*: «dei principi» *sono inserite le seguenti:* «, criteri e requisiti».

1.2

Cangini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e dell'articolo 9 della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

1.3

Garnero Santanchè, Rauti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 9 della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali».

1.4

Faraone

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e dell'articolo 9 della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario e degli obblighi internazionali.»

1.5

Faraone

Al comma 1, dopo le parole «La presente legge, nel rispetto» *inserire le seguenti:* «dell'articolo 9, primo e secondo comma, e».

1.6

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, sostituire le parole: «secondo comma, lettera e)» *con le seguenti:* «terzo comma» *e sopprimere le parole:* «ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

1.7

Trentacoste

Al comma 1, dopo le parole: "di concorrenza e di libertà di circolazione," *inserire le seguenti:* "nonché dell'articolo 9, commi primo e secondo, della Costituzione,".

1.8

Faraone

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, dopo le parole* «disciplina la professione di guida turistica e» *inserire le seguenti* «di accompagnatore turistico ed»

- *al comma 2, dopo le parole* «la professione di guida turistica» *inserire le seguenti* «e di accompagnatore turistico».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata "Lista UNESCO", costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi.»;

- *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. È definito "accompagnatore turistico" chi per professione accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi attraverso il territorio nazionale o estero, avvalendosi di specifiche conoscenze storico culturali e linguistiche nonché di competenze geografiche e tecniche relative a trasporti, linee di comunicazione, prassi doganali e valutarie delle nazioni di transito e/o destinazioni. L'accompagnatore, in linea generale, segue ed assiste un gruppo turistico dall'inizio al termine di un viaggio organizzato in cui sia prevista tale figura. Cura, per conto del committente, l'attuazione del programma turistico prestabilito, ed è il punto di riferimento dei viaggiatori per tutta la durata dello stesso.

3-*ter*. Costituiscono attività riservate alla professione di accompagnatore turistico:

a) svolgere attività di accoglienza e assistenza nei porti, aeroporti, stazioni e in tutti i punti di partenza e arrivo di mezzi di trasporto collettivi e privati durante i trasferimenti da e per gli stessi; occupandosi di assistere il turista nell'espletare eventuali formalità di frontiera e doganali;

b) gestire adempimenti burocratici ed amministrativi, nonché biglietti e documenti inerenti allo svolgimento del programma;

c) prestare completa assistenza ai turisti nell'ambito delle proprie competenze professionali;

d) fornire informazioni di carattere generale e culturale sulle località visitate, quali usi, costumi, tradizioni, enogastronomia, leggi e particolarità dei luoghi di arrivo, transito e di

destinazione, al di fuori delle specifiche competenze della guida turistica;

e) aiutare il turista straniero ad interpretare e capire la civiltà e la cultura del nostro paese promuovendo l'immagine dell'Italia;

f) assicurarsi che tutti i servizi e le agevolazioni promessi dall'organizzatore al cliente siano erogati, verifica l'efficienza dei fornitori dei servizi e ne relaziona al committente;

g) La professione di accompagnatore turistico è esclusiva prerogativa dello stesso.

3-*quater*. Le finalità di entrambe le professioni sono di:

a) valorizzare, tutelare e trasmettere la corretta e aggiornata conoscenza del patrimonio oggetto della professione, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e del suo territorio, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte del pubblico della fragilità del patrimonio culturale e ambientale, e all'educazione dei visitatori al rispetto dei beni visitati e ai comportamenti sostenibili per l'ambiente e le comunità locali;

b) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme deontologiche della professione, nonché della sicurezza del visitatore.»;

b) all'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il titolo di guida turistica ed il titolo di accompagnatore turistico necessari per l'esercizio delle rispettive professioni sono acquisiti previo superamento di esami di idoneità, indetti con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e con la conseguente iscrizione agli elenchi nazionali di cui all'articolo 5.»;

c) sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti gli elenchi nazionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;

ed esclusivamente per le guide turistiche:

b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale delle guide turistiche è distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7.

3. Gli elenchi nazionali sono aggiornati a seguito della verifica delle domande di iscrizione e resi pubblici sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta degli elenchi provvede il Ministero del turismo, in collaborazione con gli enti territoriali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'elenco nazionale delle guide turistiche è inoltre aggiornato in base alle specializzazioni acquisite.

5. Negli elenchi nazionali sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

6. Agli iscritti negli elenchi nazionali sono rilasciati dal Ministero del turismo i rispettivi tesserini personali di riconoscimento di guida turistica o di accompagnatore turistico, muniti di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione.»;

d) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica e l'esame di idoneità all'esercizio della professione di accompagnatore turistico, sono

indetti, con cadenza annuale, dal Ministero del turismo in coordinamento con gli enti territoriali. Le idoneità alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico sono valide su tutto il territorio nazionale.»;

- *al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:* «f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge od essere in possesso di regolare abilitazione alla professione di accompagnatore turistico.»;

- *dopo il comma 3, inserire il seguente*: «3-*bis*. Per gli accompagnatori turistici che intendano ottenere l'abilitazione alla professione di guida turistica sono previste esenzioni sulle materie per le quali è stato già superato esame per l'ottenimento della abilitazione.»;

e) all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati differenti codici ATECO per la professione di guida turistica e per la professione di accompagnatore turistico come definiti dalla presente legge.»;

f) all'articolo 9, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo le parole* «Le guide turistiche» *inserire le seguenti:* «e gli accompagnatori turistici»;

- *sostituire le parole* «munite di tesserino» *con le seguenti:* «muniti di tesserino»;

g) all'articolo 11 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica o di accompagnatore turistico di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica od accompagnatore turistico.»;

h) all'articolo 12, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici già abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti al rispettivo elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica o di accompagnatore turistico.».

1.9

Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

Art. 2

2.1

Croatti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito «guida turistica» il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o mediante mezzi di comunicazione a distanza, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

2. Costituiscono attività della professione di guida turistica, esercitabile in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'illustrazione e la spiegazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi quartieri storici dei centri abitati, i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata «Lista UNESCO», costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, ed altre attrattive culturali e turistiche, al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;

b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti, nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni facoltative, tematiche, territoriali o linguistiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili, nonché per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione.

Conseguentemente:

*1) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola: «*specializzazioni» *inserire la seguente* «facoltative»;

2) *all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «*specializzazioni» *inserire la seguente* «facoltative»;

3) all'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La partecipazione ai corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, con superamento dei relativi esami finali, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica, territoriale o linguistica acquisita di cui all'articolo 2, comma 3.».

2.2

Cangini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

" 1. È «guida turistica» il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

1-*bis*. La professione di guida turistica corrisponde ad ogni effetto anche a quella di guida turistica specializzata individuata dalla Sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea, Causa C/180/89.

b) *al comma 2 lettera c), dopo la parola:* "vigenti"*, inserire le seguenti:* "della deontologia professionale".

c) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

"3. Le guide turistiche possono conseguire specializzazioni settoriali nell'ambito del territorio

regionale di abilitazione attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7.".

2.3

Faraone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È definito "guida turistica" il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali. La professione di guida turistica corrisponde ad ogni effetto anche a quella di guida turistica specializzata individuata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, C/180/89.»;

b) al comma 2, lettera c), dopo le parole «leggi vigenti»*, inserire le seguenti:* «della deontologia professionale».

2.4

Astorre, Giacobbe

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È definito "guida turistica" il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, l'abilitazione a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali, a favore di persone singole o di gruppi, anche scolastici, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.».

2.5

Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1.È definito « guida turistica » il professionista abilitato ad illustrare ed interpretare, nel corso di visite sul luogo o da remoto, anche aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali ed immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico, monumentale italiano ed esperienziale, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali".

2.6

Trentacoste

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «il professionista» *inserire la seguente:* «abilitato»;

b) dopo le parole: «, nel corso di visite sul luogo» *inserire le seguenti:* «o su piattaforme *on-line* dedicate, anche aventi finalità didattiche,».

Conseguentemente:

*a) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «*di idoneità*,» con le seguenti:* «di abilitazione professionale,»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esame di idoneità» *con le seguenti: «*esame di

abilitazione»

2) al comma 4, sostituire le parole: «tesserino personale» *con le seguenti:* «tesserino professionale»;

c) all'articolo 6:

1) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «esame di idoneità» *con le seguenti:* «esame di abilitazione»;

2) al comma 1, sostituire le parole: "L'idoneità" *con le seguenti*: "L'abilitazione";

3) al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «laurea triennale» *con le seguenti:* «laurea magistrale o specialistica»;

*d) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «*in possesso del titolo*» inserire la seguente:* «professionale»;

e) all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «tesserino personale» *con le seguenti*: «tesserino professionale».

2.7

Trentacoste

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: "il titolo idoneo" *con la seguente:* "l'abilitazione" *e dopo le parole:* "visite sul luogo" *inserire le seguenti:* "e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali";

b) *al comma 2*:

1) *dopo le parole*: "parchi storici e artistici," *inserire le seguenti:* "parchi urbani,"*, e dopo le parole:* " ivi compresi i beni culturali" *inserire la seguente*: ", naturalistici";

2) sopprimere la lettera c);

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente*: "2-*bis*. La guida turistica garantisce la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle regole di sicurezza dei luoghi visitati.";

d) *sostituire il comma 3 con il seguente*: "3. Le guide acquisiscono specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella Regione dove sostengono l'esame di abilitazione, ai sensi dell'articolo 6. Dopo avere ottenuto l'abilitazione, le guide possono aggiungere ulteriori specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di altre Regioni. Possono esercitare la professione negli istituti e nei luoghi della cultura di cui al predetto articolo 101 del Decreto legislativo n. 42 del 2004 esclusivamente coloro che hanno conseguito la relativa specializzazione.";

e) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente*: "3-*bis*. Le guide possono conseguire ulteriori specializzazioni tematiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7: per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici; per l'accessibilità e l'inclusività delle persone diversamente abili.".

Conseguentemente:

1) all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente*: "1-*bis*. Un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui al presente articolo reca l'elenco delle guide in prestazione temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Tale sezione è aggiornata ogni anno.";

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole*: ", distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2,";

c) *sostituire il comma 3 con il seguente*: "3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'art. 2, comma 3-*bis*, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità,

nonché il Codice Unico Nazionale (CUN) di cui al comma 3-*bis*, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.";

d) *dopo il comma 3, inserire il seguente*: "3-*bis*. Il Codice unico nazionale (CUN) è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUN deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici.";

e) *al comma 4 sostituire le parole*: "tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire" *con le seguenti*: "tesserino professionale dotato di QR Code per il riconoscimento della guida turistica, munito di fotografia, da tenere esposto e sempre visibile durante l'esercizio della professione";

2) *all'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «esame di idoneità» *con le seguenti:* «esame di abilitazione»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole*: "L'idoneità" *con le seguenti*: "L'abilitazione";

c) *sostituire il comma 3 con i seguenti*:

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

1) disciplina delle modalità dell'esame scritto e orale, da svolgere nelle medesime date presso tutte le sedi regionali di esame;

2) disciplina della composizione delle commissioni d'esame;

2) individuazione delle materie d'esame in base allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (Norma CEN 15565 - 2008).

3-*bis*. Le domande dell'esame sono elaborate da una Commissione nazionale e sono inviate presso le sedi regionali di esame con le seguenti modalità:

a) domande, uguali per tutte le sedi, relative a competenze generali;

b) domande, diverse per ogni ambito territoriale di specializzazione, relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella Regione dove si sostiene l'esame.

All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-*ter*. I candidati possono scegliere di sostenere l'esame nell'ambito regionale che preferiscono, senza alcun vincolo di residenza. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, possono aggiungere ulteriori specializzazioni relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostenendo l'esame presso altre regioni, senza dovere ripetere la parte generale. I candidati possono conseguire l'idoneità per ulteriori lingue straniere, indicate nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

3-*quater*. Dopo aver conseguito l'abilitazione, la guida turistica può esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. Negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono esercitare la professione di guida turistica esclusivamente coloro che hanno ottenuto la relativa specializzazione tramite l'esame di abilitazione e gli eventuali esami integrativi.»;

3) *sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

«Art. 7.

(Corsi di formazione)

1. Le Regioni, in convenzione con le università, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche di cui all'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis*.

2. Al termine dei corsi di formazione, della durata minima di 100 ore, il superamento di un esame finale consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica acquisita ai sensi dell'all'articolo 2, comma 3-*bis*.

3. Le Regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, e delle eventuali specializzazioni tematiche conseguite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»;

4) *sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di abilitazione alla professione di guida turistica di cui alla presente legge e non sia iscritto nell'elenco di cui all'articolo 5 di esercitare le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e qualsiasi altra attività similare comunque riconducibile alle attività riservate alle guide turistiche nonché di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale.

2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non abilitati ai sensi della presente legge per svolgere le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

3. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui ai commi precedenti nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*.»;

5) all'articolo 12, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con l'indicazione della specializzazione territoriale relativa agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella Regione dove hanno ottenuto l'abilitazione e nella Regione dove dimostrino, tramite documentazione fiscale, di aver lavorato negli ultimi tre anni. In sede di iscrizione nell'elenco nazionale è rilasciato loro il Codice Unico Nazionale e il tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica di cui all'art. 5, comma 4."

2.8

Mallegni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole* "il titolo idoneo" *con le seguenti:* "l'abilitazione";

2) *dopo le parole:* "visite sul luogo" *inserire le seguenti:* "e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali".

b) al comma 2:

1) *dopo le parole:* "parchi storici e artistici"*, aggiungere le seguenti:* "parchi urbani";

2) *dopo le parole:* " ivi compresi i beni culturali" è aggiunta la seguente: ", naturalistici"

3) *sopprimere la lettera c)*

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2 bis. La guida turistica garantisce la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle regole di sicurezza dei luoghi visitati";

d) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Le guide acquisiscono specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove sostengono l'esame di abilitazione, ai sensi dell'articolo 6. Dopo avere ottenuto l'abilitazione possono aggiungere ulteriori specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di altre regioni. Possono esercitare la professione negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 soltanto coloro che hanno conseguito la relativa specializzazione".

e) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3 bis. Le guide possono conseguire ulteriori specializzazioni tematiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per l'accessibilità e l'inclusività delle persone diversamente abili.

2.9

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 1, sostituire le parole: «il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi,» *con le seguenti:* «l'abilitazione necessaria a illustrare, a persone singole o gruppi o scolaresche, nel corso di visite sul luogo, che possono avere anche finalità didattiche,».

2.10

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole* «il titolo idoneo» *con le seguenti:* «l'abilitazione necessaria»*;*

- *sopprimere le parole:* «e interpretare»*;*

- *dopo le parole:* «nel corso di visite sul luogo» *aggiungere le seguenti:* «, che possono avere anche finalità didattiche,»

- *dopo le parole:* «o gruppi» *aggiungere le seguenti:* «o scolaresche».

2.11

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 1, sostituire le parole «il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo,» *con le seguenti:* «l'abilitazione necessaria a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali,».

2.12

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, sostituire le parole: «titolo idoneo» *con le seguenti:* «l'abilitazione professionale».

2.13

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 1, sostituire le parole: «il titolo idoneo» *con la seguente:* «l'abilitazione».

2.14

Collina

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole*: «sul luogo» *con le seguenti*: «in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42»;

2) *sopprimere le seguenti parole:* «che caratterizzano le specificità territoriali».

2.15

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 1, sostituire le parole: «sul luogo,» *con le seguenti:* «sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali,».

2.16

Faraone

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «visite sul luogo» *inserire le seguenti*: «e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali».

b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo le parole:* «ville, giardini, parchi», *inserire le seguenti:* «urbani,»;

- *dopo le parole:* «ivi compresi i beni culturali», *inserire le seguenti:* «, naturalistici»;

- *alla lettera c) sostituire le parole:* «, nonché della sicurezza del visitatore» *con le seguenti:* «e delle regole di sicurezza dei luoghi visitati»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le guide acquisiscono specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove sostengono l'esame di abilitazione, ai sensi dell'articolo 6. Dopo avere ottenuto l'abilitazione possono aggiungere ulteriori specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di altre regioni. Possono esercitare la professione negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 soltanto coloro che hanno conseguito la relativa specializzazione.»;

d) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Le guide possono conseguire ulteriori specializzazioni tematiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per l'accessibilità e l'inclusività delle persone diversamente abili.».

2.17

Faraone

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo» *inserire le seguenti: «*o mediante mezzi di comunicazione a distanza».

2.18

Boldrini

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo» *inserire le seguenti:* «o mediante mezzi di comunicazione a distanza».

2.19

Trentacoste

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo» *inserire le seguenti:* «o su piattaforme on-line dedicate, anche aventi finalità didattiche,».

2.20

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo»*, inserire le seguenti:* «anche con finalità turistiche, culturali e didattiche,».

2.21

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo,» *aggiungere le seguenti:* «aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali,».

2.22

Berutti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis* È definito accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; si occupa della realizzazione della parte tecnica del viaggio in tutti i suoi aspetti, rappresenta l'agente di viaggio o il *tour operator* di fronte ai fornitori di servizi e di fronte ai clienti, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche."

2.23

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola:* «Costituiscono» *con la seguente:* «Costituisce»*;*

- *dopo la parola:* «attività» *aggiungere la seguente:* «riservata»*;*

- *dopo le parole:* «complessi architettonici e urbanistici,» *aggiungere le seguenti:* «, centri storici, quartieri cittadini e borghi,»*;*

- *sopprimere le parole:* «e paesaggistici»*;*

- *sopprimere le parole:* «e ambientale e paesaggistico»*;*

- *alla lettera a), sopprimere le parole:* «, paesaggistici e naturali».

2.24

Tiraboschi

Al comma 2, dopo le parole: "Costituiscono attività della professione di guida turistica", *aggiungere le seguenti:* ", quando svolte nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori,".

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da Enti del terzo settore in favore dei propri associati; nonché le attività e le iniziative organizzate da Enti del terzo settore per assicurare la fruizione di siti da essi gestiti, ovvero per l'apertura straordinaria di altri siti ordinariamente non accessibili al pubblico, ovvero svolte in via occasionale o in determinati periodi dell'anno.

1-*ter* Restano altresì salve le competenze di altre figure professionali non disciplinate dalla presente legge.".

2.25

Faraone

Al comma 2, dopo le parole: «Costituiscono attività della professione di guida turistica» *inserire le seguenti*: «, quando svolte in modo non occasionale nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori,».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da enti del terzo settore in favore dei propri associati; nonché le iniziative organizzate da Enti del terzo settore, in via occasionale o in determinati periodi dell'anno, per la fruizione di siti ordinariamente non accessibili al pubblico.».

2.26

Tiraboschi

Al comma 2, dopo le parole: "Costituiscono attività della professione di guida turistica", *aggiungere le seguenti:* ", quando svolte nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori,".

2.27

Giacobbe

Al comma 2, dopo le parole "Costituiscono attività della professione di guida turistica", *inserire le seguenti:* ", quando svolte in modo non occasionale nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori,".

2.28

Collina

Al comma 2, dopo la parola «turistica» *inserire le seguenti:* «, esercitabile in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

2.29

Collina

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, dopo la parola* «illustrazione» *inserire le seguenti*: «e la spiegazione»;

2) *alla lettera b) sopprimere la parola:* «, tutelarne».

2.30

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 2, dopo le parole: «complessi architettonici e urbanistici,» *aggiungere le seguenti:* «centri storici, quartieri cittadini e borghi,».

2.31

Faraone

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione,» *inserire le seguenti:* «e altre attrattive culturali e turistiche,»

2.32

Boldrini

Al comma 2, dopo la parola: «Nazione,» *inserire le seguenti:* «ed altre attrattive culturali e turistiche,».

2.33

Berutti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente :

"2-*bis*. Le guide turistiche possono svolgere l'attività in tutti i siti pubblici, compresi quelli ecclesiastici; l'esistenza di qualsivoglia tipo di incarico, affidamento e contratto per i servizi aggiuntivi o l'attività didattica a società di servizio, cooperative o associazioni di volontariato, non può precludere l'esercizio della professione alle guide turistiche.".

2.34

Garnero Santanchè, Rauti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le guide turistiche hanno diritto a svolgere l'attività in tutti i siti pubblici, ivi compresi quelli ecclesiastici; l'esistenza di qualsivoglia tipo di incarico, affidamento e contratto per i servizi aggiuntivi o l'attività didattica a società di servizio, cooperative o finanche a associazioni di volontariato, non può precludere l'esercizio della professione alle guide turistiche».

2.35

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«*2-*bis*. Le guide turistiche hanno diritto a svolgere l'attività in tutti i siti pubblici, ivi compresi quelli ecclesiastici; l'esistenza di qualsivoglia tipo di incarico, affidamento e contratto per i servizi

aggiuntivi o l'attività didattica a società di servizio, cooperative o finanche a associazioni di volontariato, non può precludere l'esercizio della professione alle guide turistiche.».

2.36

Collina

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

- all'articolo 5:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole*: «, distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2,» *e sostituire le parole*: «delle specializzazioni acquisite» *con le seguenti*: «dell'idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 6»;

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali,»;

- sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7.

(Corsi di formazione)

1. Le regioni, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative sul territorio, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si possono iscrivere le guide turistiche di cui all'articolo 3 per l'aggiornamento delle proprie competenze professionali nei seguenti ambiti:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili, nonché per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione.

2. La partecipazione delle guide turistiche ai corsi di formazione di cui al comma 1 non è vincolante per l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall'articolo 3 della presente legge.».

2.37

Marti, Pianasso, Pietro Pisani, Saponara

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 2,» *inserire le seguenti:* «indicanti l'ambito territoriale di specializzazione e gli eventuali ambiti di estensione,» *e al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali».

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3», *con le seguenti:* «le specializzazioni di cui all'articolo 5, comma 2»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «tematica o territoriale acquisita di cui all'articolo 2, comma 3», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 5, comma 2. I corsi di formazione abilitano all'esercizio nell'area territoriale in cui si svolge la formazione. E' possibile ottenere, a seguito della partecipazione a specifici corsi di formazione, l'abilitazione in più aree territoriali.».

2.38

Faraone

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le guide turistiche possono conseguire specializzazioni settoriali nell'ambito del territorio regionale di abilitazione attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 7:

- sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni organizzano corsi di formazione in collaborazione con le università, a contenuto teorico e pratico, a cui possono iscriversi le guide turistiche ai sensi dell'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni settoriali nell'ambito regionale della abilitazione, di cui all'articolo 2, comma 3. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le Università, possono promuovere interventi formativi propedeutici, a contenuto teorico e pratico, finalizzati alla preparazione agli esami di abilitazione. Gli interventi di cui al periodo precedente non abilitano all'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge. I soggetti interessati ne sono messi a conoscenza fin dal momento della loro ammissione ai corsi.»;

- sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il superamento dei corsi di formazione e relativo esame finale, della durata complessiva di almeno 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione settoriale di cui all'articolo 2, comma 3.»;

- sopprimere il comma 3;

b. all'articolo 5:

- al comma 2, dopo le parole «delle specializzazioni acquisite» *inserire le seguenti:* «del/degli ambito/i regionali/i nonché le ulteriori specializzazioni ai sensi dell'articolo 2 comma 3,»;

- al comma 3, sopprimere la parola «eventuali».

2.39

Garnero Santanchè, Rauti

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) specializzazioni territoriali;

b) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

c) per la didattica museale, per diversi segmenti dell'offerta turistica, tra cui turismo esperienziale, sostenibile, per famiglie, cammini religiosi.».

2.40

Faraone

Al comma 3, alinea, dopo le parole «ulteriori specializzazioni» *inserire la seguente:* «facoltative».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, c omma 2, dopo la parola «specializzazioni» *inserire la seguente:* «facoltative»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole «ulteriori specializzazioni» *inserire la seguente*: «facoltative».

2.41

Boldrini

Al comma 3, dopo la parola: "specializzazioni" *inserire la seguente* "facoltative".

2.42

Tiraboschi

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «, tematiche o territoriali» *con le seguenti*: «tematico-territoriali».

2.43

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- *alla lettera a), premettere la seguente:* «0a): specializzazioni territoriali;»

- *alla lettera b), sostituire le parole:* «per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione.» *con le seguenti:* «per diversi segmenti dell'offerta turistica, tra cui turismo esperenziale, sostenibile, per famiglie, cammini religiosi.».

2.44

Vanin

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) per settori culturali, artistici, artigianali, paesaggistici, ambientali, faunistici, tecnico-scientifici ed enogastronomici;».

Art. 3

3.1

Berutti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 3

(Professione di guida turistica)

1. L'abilitazione di guida turistica necessaria per l'esercizio della professione è acquisita previo superamento dell'esame di idoneità, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

2. L'esercizio della professione è consentito esclusivamente a coloro che siano iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 5; è altresì consentito alle guide turistiche degli Stati membri dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 4.».

3.2

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Professione di guida turistica)

1. L'abilitazione di guida turistica necessaria per l'esercizio della professione è acquisita previo superamento dell'esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

2. L'esercizio della professione è consentito esclusivamente a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione e che siano iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 5; nonché alle guide turistiche degli Stati membri dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 4.»

3.3

Collina

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

1. Il titolo di guida turistica abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed èacquisitocon il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, consentendo l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

3.4

Croatti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Professione di guida turistica)

1. Il titolo di guida turistica abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è acquisito con il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, consentendo l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

3.5

Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Professione di guida turistica)

1. Il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di abilitazione con conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

3.6

Astorre, Giacobbe

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'abilitazione di guida turistica necessaria per l'esercizio della professione è acquisita previo superamento dell'esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.».

3.7

Cangini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di abilitazione, indetto con cadenza biennale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

3.8

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 1, sostituire le parole: «Il titolo» *con la seguente*: «L'abilitazione» *e le parole:* «dell'esame di idoneità» *con le seguenti:* «dell'esame di abilitazione».

Conseguentemente,

1) *all'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «esame di idoneità» *con le seguenti:* «esame di abilitazione»;

2) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

a. sostituire la rubrica con la seguente: «Esame di abilitazione»;

b. sostituire le parole, ovunque presenti, «esame di idoneità» *con le seguenti:* «esame di abilitazione».

3.9

Giacobbe

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, dopo le parole: "*necessario per l'esercizio della professione", *inserire le seguenti:* "nei siti di appartenenza dello Stato o di altri Enti pubblici, individuati dalla Pubblica amministrazione che ne ha la cura,";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da enti del terzo settore in favore dei propri associati, nonché le iniziative organizzate da

Enti del terzo settore, in via occasionale o in determinati periodi dell'anno, per la fruizione di siti ordinariamente non accessibili al pubblico". »

3.10

Faraone

Al comma 1, dopo le parole: «necessario per l'esercizio della professione» *inserire le seguenti*: «nei siti di appartenenza dello Stato o di altri enti pubblici, individuati dalla Pubblica amministrazione che ne ha la cura,».

3.11

Mallegni

Apportare le seguenti modificazioni:

a*) al comma 1, sostituire le parole:* «esame di idoneità» *con le seguenti:* «esame di abilitazione di cui di cui all'articolo 6».

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'articolo 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista».

3.12

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'esame di idoneità» *con le seguenti:* «dell'esame di abilitazione».

Conseguentemente,

1) *all'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «esame di idoneità» *con le seguenti:* «esame di abilitazione»;

2) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

a. sostituire la rubrica con la seguente: «Esame di abilitazione»;

b. sostituire le parole, ovunque presenti, «esame di idoneità» *con le seguenti:* «esame di abilitazione».

3.13

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le abilitazioni vengono rilasciate dal Ministero del turismo.».

3.14

Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da enti del terzo settore in favore dei propri associati; nonché le attività e le iniziative organizzate da enti del terzo settore per assicurare la fruizione di siti da essi gestiti, ovvero per l'apertura straordinaria di altri siti ordinariamente non accessibili al pubblico, ovvero svolte in via occasionale o in determinati periodi dell'anno.

1-*ter* Restano altresì salve le competenze di altre figure professionali non disciplinate dalla presente legge.».

3.15

Garnero Santanchè, Rauti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'esercizio della professione è consentito esclusivamente a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione e che siano iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 5; nonché alle guide turistiche

degli Stati membri dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 4.».

3.16

Trentacoste

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'articolo 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista».

3.17

Faraone

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'articolo 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista.».

Art. 4

4.1

Cangini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi di cui al comma 3;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative di cui al comma 4.»;

b) sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. È consentita la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, integrata e modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in attuazione della Sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea nella causa C/180/89 del 26 febbraio 1991 e in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, "quando detta attività consiste nel guidare i turisti in luoghi diversi dai musei o dai monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata".

3-*bis*. Per "musei e monumenti storici" si fa riferimento all'articolo 101 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

3-*ter*. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.»

c) al comma 4:

1) *premettere il seguente periodo:* «I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in uno Stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare stabilmente la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15, ai fini del riconoscimento del titolo devono superare una prova attitudinale concernente la formazione specifica relativa all'ambito territoriale di specializzazione prescelto, ivi compresa la legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali e la lingua italiana al livello B2, come da Norma CEN 15565-2008.».

2) *dopo la parola:* «Bolzano» *inserire le seguenti:* «le maggiori associazioni di categoria e professionali».

4.2

Faraone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206», *con le seguenti:* «ai sensi del comma 3»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole «di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206», *con le seguenti:* «ai sensi del comma 3-*bis*.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È consentita la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, integrata e modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia della Unione europea nella causa C/180/89 del 26 febbraio 1991 e in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, quando detta attività consiste nel guidare i turisti in luoghi diversi dai musei o dai monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera *a)*, il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.»;

d) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in uno Stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare stabilmente la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, ai fini del riconoscimento del titolo devono superare una prova attitudinale concernente la formazione specifica relativa all'ambito territoriale di specializzazione prescelto, ivi compresala legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali e la lingua italiana al livello B2, come da Norma CEN 15565-2008.»;

e) al comma 4, dopo le parole: «province autonome di Trento e di Bolzano» *inserire le seguenti:* «e le maggiori associazioni di categoria e professionali».

4.3

Astorre, Giacobbe

Apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:* «fatto salvo il principio di cui alla sentenza della Corte di giustizia europea (C-180/1989), relativo alla tutela dei musei e monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata;»;

- *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del

decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

4.4

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15».

4.5

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti: «*nel rispetto della disciplina di cui alla direttiva europea 2005/36/CE e al relativo decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla direttiva europea 2013/55/UE e al relativo decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15».

4.6

Mallegni

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero il superamento di una prova attitudinale con esame concernente la formazione specifica, relativa all'ambito territoriale di specializzazione prescelto, ivi compresa la legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali e alla lingua italiana al livello B2, in conformità con la normativa CEN en 15565-2008».

4.7

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «L'integrazione della formazione consiste in un corso regionale di formazione a frequenza obbligatoria, di contenuto teorico e pratico, della durata complessiva di 650 ore, volto al conseguimento di una specializzazione territoriale regionale, come previsto dall'articolo 7 comma 1, che permetterà al candidato l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con indicazione della specializzazione territoriale conseguita. I candidati devono presentare un certificato che ne attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2.»;

- *al comma 2, sostituire le parole:* «sostengono una prova attitudinale» *con le seguenti:* «presentano un certificato che ne attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2 e frequentano obbligatoriamente un corso regionale di formazione, di contenuto teorico e pratico, della durata di 650 ore, volto al conseguimento della preparazione di base richiesta alle guide turistiche in Italia, secondo lo standard definito dal C.E.N. (Norma europea EN 15565 del 2008), come previsto dall'articolo 7 comma 3.»;

- *al comma 3, sostituire le parole:* «con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.» *con le seguenti:* «dal Ministero del Turismo tramite iscrizione su apposita piattaforma informatica predisposta dal Ministero stesso, con contestuale assegnazione di un QR-code valido per le date richieste, fermo restando che possono rientrare in tale regime le prestazioni fino a un massimo di 30 giorni nell'anno solare; esauriti i 30 giorni in un anno solare, non si ha titolo a svolgere l'attività di guida turistica in regime di libera prestazione temporanea e occasionale.»;

- *al comma 4, sopprimere le parole:* «e della prova attitudinale di cui al comma 2,».

4.8

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'integrazione della formazione consiste in un corso regionale di formazione a frequenza obbligatoria, di contenuto teorico e pratico, della durata complessiva di 650 ore, volto al conseguimento di una specializzazione territoriale regionale, come previsto dall'articolo 7, comma 1, che permetterà al candidato l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con indicazione della specializzazione territoriale

conseguita. I candidati devono presentare un certificato che ne attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2.».

4.9

Croatti

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «guida turistica» *inserire le seguenti:* «conseguita in conformità alla normativa del rispettivo Stato di provenienza»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «in deroga a» *con le seguenti:* «fermo restando».

4.10

Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo la parola:* «turistica» *inserire le seguenti:* «conseguita in conformità alla normativa del loro Stato di provenienza»;

2) *al comma 3, sostituire le parole:* «in deroga a» *con le seguenti*: «fermo restando».

4.11

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 2, sostituire le parole: «sostengono una prova attitudinale» *con le seguenti:* «presentano un certificato che attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2 e frequentano obbligatoriamente un corso regionale di formazione, di contenuto teorico e pratico, della durata di 650 ore, volto al conseguimento della preparazione di base richiesta alle guide turistiche in Italia, secondo lo standard definito dal C.E.N. (Norma Europea EN 15565 del 2008), come previsto dall'articolo 7, comma 2-*bis*».

Conseguentemente,

a) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «della prova attitudinale di cui»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Le regioni possono organizzare anche corsi di formazione e preparazione, di contenuto teorico e pratico, all'esame di abilitazione di cui all'articolo 6. Tali corsi, della durata complessiva di 650 ore, non possono essere obbligatori né abilitanti. Tali corsi dovranno invece essere seguiti obbligatoriamente, come previsto dall'articolo 4, comma 2, dalle guide turistiche di paesi extra EU che vogliano ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale.».

4.12

Trentacoste

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «prova attitudinale» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «in lingua italiana per la verifica delle competenze»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti*: «. Nei luoghi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono esercitare la professione di guida turistica soltanto se in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

c) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, lettera b),».

4.13

Mallegni

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: «prova attitudinale» *inserire le seguenti: «*in lingua italiana per la verifica delle competenze»;

b) al comma 3, sostituire le parole «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto

legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti:* «. Nei luoghi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare la professione di guida turistica soltanto se in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «della formazione integrativa» *con le seguenti:* «delle misure compensative»;

d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, lettera b),».

4.14

Faraone

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2 dopo le parole:* «prova attitudinale» *inserire le seguenti: «*in lingua italiana per la verifica delle competenze»;

- *al comma 3, sostituire le parole* «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti:* «. Nei luoghi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare la professione di guida turistica soltanto se in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

- *al comma 4 sostituire le parole:* «della formazione integrativa» *con le seguenti:* «delle misure compensative»;

- *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, lettera b),».

4.15

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 3, sostituire le parole: «con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti:* «dal Ministero del turismo tramite iscrizione su apposita piattaforma informatica predisposta dal Ministero stesso, con contestuale assegnazione di un QR-code valido per le date richieste, fermo restando che possono rientrare in tale regime le prestazioni fino a un massimo di venti giorni nell'anno solare; esauriti i venti giorni in un anno solare, non si ha titolo a svolgere l'attività di guida turistica in regime di libera prestazione temporanea e occasionale».

4.16

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 9,» *inserire le seguenti:* « e 59»; *e sopprimere le parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

4.17

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 3, sostituire le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti:* «in attuazione della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea, causa C/180/89».

Art. 5

5.1

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- *sopprimere le parole:* «, a domanda,»;

- *alla lettera a), sostituire la parola:* «idoneità» *con la seguente:* «abilitazione»;

- *dopo la lettera a), aggiungere la seguente:* «a)-*bis*. siano già in possesso di abilitazione alla data di entrata in vigore della presente legge;»

5.2

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a domanda».

5.3

Cangini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, sostituire le parole* «a domanda» *con le seguenti:* «obbligatoriamente, ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica»;

2) *alla lettera a) sostituire la parola* «idoneità» *con la seguente* «abilitazione»;

b) al comma 2, dopo la parola: «specializzazioni» *aggiungere le seguenti:* «degli ambiti regionali nonché le ulteriori specializzazioni ai sensi dell'articolo 2 comma 3»;

c) al comma 3 sopprimere la parola: «eventuali»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del Turismo un tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esporre nel momento in cui si esercita la professione. Il tesserino contiene le generalità dell'interessato, l'attività professionale per il cui esercizio è rilasciato, gli estremi dell'abilitazione professionale, l'ambito/gli ambiti regionali e le lingue di specializzazione. Le guide già abilitate alla data di pubblicazione della presente legge vengono inserite nell'elenco con le specializzazioni territoriali e linguistiche già conseguite.».

5.4

Faraone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «a domanda,» *con le seguenti*: «obbligatoriamente, per l'esercizio della professione di giuda turistica,»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esporre nel momento in cui si esercita la professione. Il tesserino contiene le generalità dell'interessato, l'attività professionale per il cui esercizio è rilasciato, gli estremi dell'abilitazione professionale, l'ambito/gli ambiti regionali e le lingue di specializzazione. Le guide già abilitate alla data di pubblicazione della presente legge vengono inserite nell'elenco con le specializzazioni territoriali e linguistiche già conseguite.»

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire la parola «personale» *con la seguente:* «professionale»; *e dopo le parole* «esercitano la professione», *inserire le seguenti* «anche per formazione e aggiornamento».

5.5

Garnero Santanchè, Rauti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «a domanda» *con le seguenti:* «in automatico»;

b) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-*bis*) siano già in possesso di abilitazione all'entrata in vigore della presente legge;».

5.6

Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «esame di idoneità» *con le seguenti:* «esame abilitante»;

b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che riporti in evidenza le

specializzazioni conseguite».

5.7

Astorre, Giacobbe

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esame di idoneità» *con le seguenti:* «esame di abilitazione».

Conseguentemente, all'articolo 6, nella rubrica e ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «esame di idoneità» *con le seguenti:* «esame di abilitazione».

5.8

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «idoneità» *con la seguente:* «abilitazione».

5.9

Mallegni

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-*bis*. Un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui al presente articolo reca l'elenco delle guide in prestazione temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Tale sezione è aggiornata ogni anno.»;

b) *al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* «distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2,";

c) *sostituire il comma 3 con il seguente*:

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'articolo 2, comma 3-*bis* e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUN) di cui al seguente comma, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.»;

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente:* «3-*bis*. Il CUN è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUN deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici.»;

e) *al comma 4 sostituire le parole:* «tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire» *con le seguenti:* «tesserino professionale dotato di QR Code per il riconoscimento della guida turistica, munito di fotografia, da tenere esposto e sempre visibile durante l'esercizio della professione».

5.10

Boldrini

Al comma 2, dopo la parola: «specializzazioni» *inserire la seguente:* «facoltative».

5.11

Garnero Santanchè, Rauti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali» *con le seguenti:* «le specializzazioni territoriali».

5.12

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.13

Faraone

Apportare le seguenti modificazioni:

a. dopo il comma 2 inserire il seguente : «2-*bis*. Un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui al presente articolo reca l'elenco delle guide in prestazione temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Tale sezione è aggiornata ogni anno.»;

b. sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali e le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'articolo 2, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUNA) di cui al seguente comma, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.»;

c. dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Il CUNA è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUNA deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici.»;

d. a l comma 4, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire» *con le seguenti:* «tesserino professionale dotato di QR Code per il riconoscimento della guida turistica, munito di fotografia, da tenere esposto e sempre visibile durante l'esercizio della professione».

5.14

Astorre, Giacobbe

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.».

5.15

Tiraboschi

Al comma 3, sostituire le parole: «le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali» *con le seguenti:* «le specializzazioni tematico-territoriali».

5.16

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 3, sostituire le parole: «le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali» *con le seguenti:* «le specializzazioni territoriali».

5.17

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 3, sostituire la parola: «l'idoneità» *con le seguenti:* «l'abilitazione, e facoltativamente, i dati di contatto quali telefono, sito *web*, indirizzo *email*».

5.18

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Al comma 3 sostituire la parola: «l'idoneità» con le seguenti*:* «l'abilitazione, e facoltativamente, i dati di contatto quali telefono, sito *web*, indirizzo *e-mail*».

5.19

Garnero Santanchè, Rauti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le guide turistiche già abilitate vengono iscritte nell'elenco nazionale con l'indicazione

della specializzazione territoriale già conseguita.».

5.20

Berutti

Sostituire il comma 4 con il seguente :

«4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione con indicazione delle lingue straniere per le quali si è conseguita la certificazione.».

5.21

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 4, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento» *con le seguenti:* «tesserino professionale».

Conseguentemente,

a) all'articolo 9, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento» *con le seguenti:* «tesserino professionale»;

b) all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento» *con le seguenti:* «tesserino professionale».

5.22

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con indicazione delle lingue straniere per le quali si è conseguita l'abilitazione e delle eventuali specializzazioni conseguite».

5.23

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con indicazione delle lingue straniere per le quali si è conseguita l'abilitazione e delle eventuali specializzazioni conseguite.».

5.24

Astorre, Giacobbe

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le guide già abilitate vengono inserite nell'elenco nazionale con l'indicazione della specializzazione territoriale già conseguita.».

Art. 6

6.1

Cangini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente:

«(Esame di abilitazione)»;

b) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio regionale. Chiunque, in possesso dell'abilitazione di cui al presente articolo intenda estendere l'esercizio della professione ad ulteriori ambiti regionali o lingue straniere sostiene una prova integrativa, limitata all'accertamento delle conoscenze relative a tale/i estensione/i.»;

c) al comma 2:

1) *sostituire la parola* «idoneità» *con la seguente:* «abilitazione»;

2) *alla lettera f), sostituire la parola:* «triennale» *con la seguente:* «magistrale»;

d) al comma 3, dopo la parola «Bolzano» *inserire le seguenti:* «e le maggiori associazioni di categoria delle guide turistiche»*, e sostituire le parole:* «di idoneità» *con le seguenti:* «di abilitazione, fermo restando che l'esame di abilitazione, indetto dal Ministero del turismo, è costituito da una parte

con domande comuni a tutte le Regioni, tra le quali elementi di storia e di storia dell'arte italiana, lingua o lingue straniere, tecniche di comunicazione proprie della professione, legislazione inerente la professione, e una parte obbligatoria con almeno una specializzazione sul patrimonio culturale di una Regione.»;

e) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il superamento della specializzazione regionale è obbligatorio per l'esercizio della professione in tale ambito regionale.

3-*ter*. L'esame può essere delegato alle Regioni ed essere svolto nelle sedi regionali negli stessi giorni.

3-*quater*. La formazione necessaria e le materie d'esame fanno riferimento allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri, C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione), approvato il 7- 2-2008 (Norma Europea EN 15565 - 2008).».

6.2

Mallegni

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esame di abilitazione».

b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «L'esame di idoneità» *con le seguenti:* «L'esame di abilitazione";

c) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «L'idoneità» *con le seguenti:* «L'abilitazione».

d) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «esame di idoneità» *con le seguenti:* «esame di abilitazione»;

e) sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

1) regolamentazione dell'esame scritto e orale (con esclusione di domande a risposta multipla), che si dovrà svolgere nelle medesime date presso tutte le sedi regionali di esame;

2) disciplina della composizione delle commissioni d'esame;

3) individuazione delle materie d'esame in base allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (Norma CEN 15565 - 2008);

4) le domande dell'esame sono elaborate da una commissione nazionale e sono inviate presso le sedi regionali di esame con le seguenti modalità:

i) domande, uguali per tutte le sedi, relative a competenze generali, tra cui legislazione turistica, elementi generali di storia, di storia dell'arte italiana, geografia turistica;

ii) domande, diverse per ogni ambito territoriale di specializzazione, sugli istituti e sui luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove si sostiene l'esame.

3-*bis*. I candidati possono scegliere di sostenere l'esame nell'ambito regionale che preferiscono, senza alcun vincolo di residenza. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, possono aggiungere ulteriori specializzazioni relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostenendo l'esame presso altre regioni, senza dovere ripetere la parte generale.

3-*ter*. I candidati possono conseguire l'idoneità per ulteriori lingue straniere, che saranno indicate

nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

3-*quater*. Dopo aver conseguito l'abilitazione, la guida turistica esercita la professione su tutto il territorio nazionale. Negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono esercitare la professione di guida turistica esclusivamente coloro che hanno ottenuto la relativa specializzazione tramite l'esame di abilitazione e gli eventuali esami integrativi.».

6.3

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Apportare le seguenti modificazioni:

- *ovunque ricorra, sostituire la parola:* «idoneità» *con la seguente:* «abilitazione»*;*

- *al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e viene organizzato e svolto in sedi regionali secondo quanto previsto al comma 3.»*;*

- *al comma 3, sostituire la parola:* «sentita» *con le seguenti:* «e con»*;*

- *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. L'esame di abilitazione dovrà consistere in una prova scritta e una orale. La prova scritta, identica per tutte le sedi d'esame, sarà elaborata dal Ministero del turismo e articolata in 160 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta, che dovranno vertere sulle seguenti materie: archeologia, storia dell'arte, geografa, storia e legislazione turistica. L'esame orale consisterà in una prova in lingua italiana volta a verificare la preparazione e la padronanza del candidato sullo sviluppo storico, sulle correnti artistiche, sui principali artisti e sul patrimonio demo-etno-antropologico dell'Italia, nonché la sua capacità di espressione e comunicazione; l'orale includerà anche la prova nella/e lingua/e straniera/e per cui viene richiesta l'abilitazione (livello C1), in cui si verificherà la capacità del candidato sia di illustrare monumenti e opere d'arte, sia di interagire fluentemente su questioni pratiche.

3-*ter*. La commissione di esame è composta da un esaminatore per ogni materia: storia, archeologia, storia dell'arte, geografa, legislazione turistica e uno per ogni lingua straniera in cui si richiede l'abilitazione. Sarà composta di docenti universitari e funzionari delle Soprintendenze o delle direzioni di musei e monumenti per le prove di storia, archeologia e storia dell'arte; da un funzionario della Regione o di un'altra amministrazione pubblica per la legislazione e la geografa; da una guida turistica per la prova in lingua. I membri della commissione non possono ricoprire alcuna carica né ruolo (di docenza, amministrativo o di partecipazione economica) all'interno di istituti/scuole di formazione per guide e professioni turistiche.»

6.4

Faraone

Apportare le seguenti modificazioni:

a. sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio regionale. Chiunque, in possesso dell'abilitazione di cui al presente articolo intenda estendere l'esercizio della professione ad ulteriori ambiti regionali o lingue straniere sostiene una prova integrativa, limitata all'accertamento delle conoscenze relative a tale/i estensione/i.»;

b. al comma 2, sostituire lettera f) con la seguente: «*f)* aver conseguito il diploma di laurea magistrale»;

c. al comma 3, sostituire le parole «, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità» *con le seguenti*: «e le maggiori associazioni di categoria delle guide turistiche, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di abilitazione. L'esame di abilitazione, indetto dal Ministero del turismo, è costituito da una parte con domande comuni a tutte le Regioni (quali elementi di storia e di storia dell'arte italiana, lingua o lingue straniere, tecniche di

comunicazione proprie della professione, legislazione inerente alla professione) e una parte obbligatoria con almeno una specializzazione sul patrimonio culturale di una Regione. Il superamento della specializzazione regionale è obbligatorio per l'esercizio della professione in tale ambito regionale. L'esame può essere delegato alle Regioni ed essere svolto nelle sedi regionali negli stessi giorni. La formazione necessaria e le materie d'esame fanno riferimento allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri, C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione), approvato il 7 febbraio 2008 (Norma Europea EN 15565 - 2008).».

Conseguentemente, sostituire nel testo, ovunque ricorra, la parola «idoneità» con la seguente: «abilitazione».

6.5

Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza annuale, dal Ministero del turismo. L'abilitazione della professione di guida turistica è valida sul territorio regionale, per il quale è stata sostenuta la prova d'esame. L'abilitazione conseguita in ambito provinciale precedentemente alla pubblicazione della presente legge è automaticamente estesa all'ambito regionale di cui la provincia fa parte. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le guide turistiche che hanno precedentemente conseguito la propria abilitazione in altre regioni d'Italia, diverse da quelle del proprio abituale ambito lavorativo, possono richiedere l'estensione della loro abilitazione presso la regione, nella quale intendono continuare ad operare, a seguito di una prova attitudinale riguardante il territorio di esercizio prescelto e previa presentazione di documentazione fiscale che attesti lo svolgimento di servizi di visite guidate, in quell'ambito regionale, per un minimo di 60 giorni negli ultimi 5 anni.»;

b) al comma 2, lettera f), sostituire la parola «triennale» *con la seguente:* «magistrale»;

c) sostituire la rubrica con la seguente: «(Esame di abilitazione)»

6.6

Marti, Pianasso, Pietro Pisani, Saponara

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo. L'idoneità alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio regionale».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «idoneità» *con la seguente:* «abilitazione».

6.7

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, sostituire le parole: «di idoneità»*, con le seguenti:* «di abilitazione professionale» *e sostituire la parola:* «annuale» *con la seguente:* «biennale».

6.8

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e viene organizzato e svolto in sedi regionali secondo quanto previsto al comma 3.».

6.9

Croatti

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «L'idoneità alla professione di guida turistica è valida in tutto il territorio nazionale e determina l'acquisizione del titolo di guida turistica

necessario all'esercizio della professione di cui all'articolo 3.»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che prevede una prova di visita guidata simulata ed una articolazione modulare delle materie oggetto dell'esame.».

6.10

Astorre, Giacobbe

Al comma 1, dopo la parola «nazionale» *inserire le seguenti:* «ferma restando la facoltà di prevedere nell'ambito dell'esame di idoneità, di cui al comma 3, specifiche forme di abilitazione regionale, il cui conseguimento è necessario per l'esercizio della professionale in tale ambito regionale».

6.11

Collina

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'idoneità alla professione di guida turistica è valida in tutto il territorio nazionale e determina l'acquisizione del titolo di guida turistica necessario all'esercizio della professione di cui all'articolo 3.».

6.12

Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) aver conseguito un titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o professionale per l'attività professionale relativa alla professione di guida turistica oppure l'attestazione di analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti oppure il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

6.13

Berutti

Al comma 2, sostituire la lettera f) *con la seguente*: «f) aver conseguito il diploma di laurea triennale nelle classi di laurea inerenti le specifiche materie oggetto della professione, secondo quanto previsto dall'articolo 2. Le classi di laurea sono indicate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.14

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «il diploma di laurea triennale» *con le seguenti:* «la laurea magistrale».

6.15

Trentacoste

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «laurea triennale» *con le seguenti:* «laurea magistrale o specialistica».

6.16

Collina

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola «triennale» *con la seguente:* «specialistica o magistrale».

6.17

Berutti

Al comma 2, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«f-*bis*) sia in possesso di competenze linguistico-comunicative in almeno una lingua straniera con certificazione rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti con decreto ministeriale, che attesti le abilità sia produttive che ricettive.».

6.18

Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di idoneità e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica avvengono secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti. Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 e l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.».

6.19

Faraone

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentazione dell'esame scritto e orale (con esclusione di domande a risposta multipla), che si dovrà svolgere nelle medesime date presso tutte le sedi regionali di esame;

b) disciplina della composizione delle commissioni d'esame;

c) individuazione delle materie d'esame in base allo *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (Norma CEN 15565 - 2008);

d) le domande dell'esame sono elaborate da una commissione nazionale e sono inviate presso le sedi regionali di esame con le seguenti modalità: domande, uguali per tutte le sedi, relative a competenze generali, tra cui legislazione turistica, elementi generali di storia, di storia dell'arte italiana, geografia turistica; domande, diverse per ogni ambito territoriale di specializzazione, sugli istituti e sui luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove si sostiene l'esame;

e) i candidati possono scegliere di sostenere l'esame nell'ambito regionale che preferiscono, senza alcun vincolo di residenza. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, possono aggiungere ulteriori specializzazioni relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostenendo l'esame presso altre regioni, senza dovere ripetere la parte generale.

f) i candidati possono conseguire l'idoneità per ulteriori lingue straniere, che saranno indicate nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»;

- *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Dopo aver conseguito l'abilitazione, la guida turistica esercita la professione su tutto il territorio nazionale. Negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono esercitare la professione di guida turistica esclusivamente coloro che hanno ottenuto la relativa specializzazione tramite l'esame di abilitazione e gli eventuali esami integrativi.».

6.20

Astorre, Giacobbe

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le principali associazioni di categoria, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di abilitazione, coerentemente con gli standard europei sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea, come approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN).».

6.21

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nel rispetto dello *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (C.E.N.)».

6.22

Garnero Santanchè, Rauti

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. L'esame di abilitazione dovrà consistere in una prova scritta e una orale. La prova scritta, identica per tutte le sedi d'esame, sarà elaborata dal Ministero del turismo e articolata in 200 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta, che dovranno vertere sulle seguenti materie: archeologia, storia dell'arte, geografia, storia e legislazione turistica. L'esame orale consisterà in una prova in lingua italiana volta a verificare la preparazione e la padronanza del candidato sullo sviluppo storico, sulle correnti artistiche, sui principali artisti e sul patrimonio demo-etno-antropologico dell'Italia, nonché la sua capacità di espressione e comunicazione; l'orale includerà anche la prova nella/e lingua/e straniera/e per cui viene richiesta l'abilitazione (livello C1), in cui si verificherà la capacità del candidato sia di illustrare monumenti e opere d'arte, sia di interagire fluentemente su questioni pratiche.

3-*ter*. La commissione di esame è composta da un esaminatore per ogni materia: storia, archeologia, storia dell'arte, geografia, legislazione turistica e uno per ogni lingua straniera in cui si richiede l'abilitazione. Sarà composta di docenti universitari e funzionari delle soprintendenze o delle direzioni di musei e monumenti per le prove di storia, archeologia e storia dell'arte; da un funzionario della Regione o di un'altra amministrazione pubblica per la legislazione e la geografia; da una guida turistica per la prova in lingua. I membri della commissione non possono ricoprire alcuna carica né ruolo all'interno di istituti e scuole di formazione per guide e professioni turistiche».

6.23

Montevecchi, De Lucia, Vanin

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. Il decreto di cui al comma 3 è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di almeno una prova scritta mista che preveda anche una parte dedicata alla somministrazione di domande aperte sulle materie oggetto di esame e una prova orale descrittiva nella lingua o nelle lingue prescelte ai fini dell'abilitazione;

b) individuazione di materie e criteri che permettano l'accertamento del possesso di conoscenze approfondite del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, della lingua o delle lingue scelte nonché delle principali nozioni in materia di sicurezza.».

Art. 7

7.1

Mallegni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni, in convenzione con le università, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche di cui all'articolo 3 che intendano acquisire

ulteriori specializzazioni tematiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis*.

2. Al termine dei corsi di formazione, della durata minima di 100 ore, il superamento di un esame finale consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica acquisita ai sensi dell'all'articolo 2, comma 3-*bis*.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 e delle eventuali specializzazioni tematiche conseguite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

7.2

Faraone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni, in convenzione con le università, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche di cui all'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche.

2. Al termine dei corsi di formazione, della durata minima di cento ore, il superamento di un esame finale consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica acquisita.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 e delle eventuali specializzazioni tematiche conseguite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

7.3

Cangini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le regioni organizzano corsi di formazione in collaborazione con le università, a contenuto teorico e pratico, a cui possono iscriversi le guide turistiche ai sensi dell'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni settoriali nell'ambito regionale della abilitazione, di cui all'articolo 2, comma 3.

1-*bis*. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le Università, possono promuovere interventi formativi propedeutici, a contenuto teorico e pratico, finalizzati alla preparazione agli esami di abilitazione.

1-*ter*. Gli interventi di cui al comma 1-*bis* non abilitano all'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge. I soggetti interessati ne sono messi a conoscenza fin dal momento della loro ammissione ai corsi.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il superamento dei corsi di formazione e relativo esame finale, della durata complessiva di almeno 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione settoriale di cui all'articolo 2, comma 3.»

c) sopprimere il comma 3.

7.4

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, dopo le parole: «Le regioni»*, inserire le seguenti:* «, in convenzione con le università,».

7.5

Boldrini

Al comma 1, dopo la parola: «specializzazioni» *inserire la seguente:* «facoltative».

7.6

Vanin

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le guide turistiche possono, altresì, acquisire le ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, attraverso la frequenza di singoli moduli universitari e corsi di alta formazione universitaria che attribuiscano almeno 12 CFU o Master universitari che attribuiscano almeno 60 CFU nelle materie indicate all'articolo 2, comma 3.».

7.7

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università».

7.8

Faraone

Al comma 2, sostituire le parole «650 ore» *con le seguenti:* «non meno di 100 ore».

7.9

Boldrini

Al comma 2, sostituire le parole: «650 ore» *con le seguenti:* «minimo 100 ore».

7.10

Montevecchi, De Lucia, Vanin

Al comma 2, dopo le parole «650 ore» *inserire le seguenti:* «e con prova finale orale sulle materie della specializzazione nella lingua indicata per l'abilitazione,».

7.11

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 2, dopo le parole «di 650 ore,» *aggiungere le seguenti:* «avviene al superamento dell'esame finale e».

7.12

Astorre, Giacobbe

Al comma 2, dopo le parole «650 ore,», *inserire le seguenti* «con verifica finale,».

7.13

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le regioni possono organizzare anche corsi di formazione e preparazione (di contenuto teorico e pratico) all'esame di abilitazione di cui all'articolo 6. Tali corsi, della durata complessiva di 650 ore, non possono essere obbligatori né abilitanti. Tali corsi dovranno invece essere seguiti obbligatoriamente, come previsto dall'articolo 4, comma 2, dalle guide turistiche di paesi extra EU che vogliano ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale.»

7.0.1

Tiraboschi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di strutturare l'offerta turistica e rispondere ai vari segmenti di domanda, attraverso una migliore integrazione tra i professionisti, di qualificare il comparto e sostenerne la competitività, nonché di favorire una crescita della domanda e di far fronte all'evoluzione del mercato, è promossa l'aggregazione tra guide turistiche. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla sua attuazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 8

8.1

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Al comma 1, dopo le parole: «codice ATECO» *aggiungere la seguente:* «specifico».

Art. 9

9.1

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura in cui esercitano la professione, ivi comprese le mostre temporanee, siano essi di proprietà dello Stato o degli enti territoriali, sia quando conducono tour che quando sono in visita di studio.

2. Nei musei, fondazioni e siti culturali privati, ivi comprese le mostre temporanee, l'ingresso gratuito dovrà essere in ogni caso garantito qualora la guida turistica sta effettuando una visita guidata, a favore di gruppi o persone singole.».

9.2

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, dopo le parole: « munite di tesserino»*, inserire le seguenti:* « professionale e».

9.3

Cangini

Al comma 1 sostituire la parola «personale» *con la seguente:* «professionale» *e dopo la parola* «professione» *aggiungere le seguenti*: «anche per formazione e aggiornamento».

9.4

Montevecchi, De Lucia, Vanin

Al comma 1, dopo le parole: «luoghi della cultura» *inserire le seguenti:* «, nonché nei parchi archeologici,».

9.5

Croatti

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le seguenti parole: «in cui esercitano la professione»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, anche per motivi di aggiornamento e studio personale, e altresì al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale a favore di persone singole o gruppi di visitatori».

9.6

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 1, sostituire le parole: «in cui esercitano la professione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati» *con le seguenti:* «pubblici in cui esercitano la professione, ivi comprese le mostre temporanee, siano essi di proprietà dello Stato o degli enti territoriali, sia quando conducono tour che quando sono in visita di studio.».

9.7

Faraone

Al comma 1, dopo le parole: «gli istituti e i luoghi della cultura» *sopprimere le seguenti:* «in cui esercitano la professione».

9.8

Astorre, Giacobbe

Al comma 1, dopo la parola: «professione,» *inserire le seguenti:* «anche per motivi di sopralluogo, di formazione e aggiornamento professionale,».

9.9

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, anche per motivi di sopralluogo, di formazione e aggiornamento personale».

9.10

Collina

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche per motivi di aggiornamento e studio personale, e altresì al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale a favore di persone singole o gruppi di visitatori».

9.11

Mallegni

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le mostre temporanee organizzate negli stessi, anche per motivi di sopralluogo, di formazione e di aggiornamento personale.».

9.12

Trentacoste

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le mostre temporanee organizzate negli stessi, anche per motivi di sopralluogo, di formazione e di aggiornamento personale.».

9.0.1

Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale negli istituti e luoghi della cultura)

1. Solo in presenza di motivi imperativi, di sicurezza e incolumità pubblica o di ordine pubblico e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono autorizzati a limitare, negli ambiti di propria competenza, l'esercizio delle attività di guide turistiche regolarmente abilitate e in possesso del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.».

9.0.2

Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale negli istituti e luoghi della cultura)

1. Solo in presenza di motivi imperativi, di sicurezza e incolumità pubblica o di ordine pubblico e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono autorizzati a limitare, negli ambiti di propria competenza, l'esercizio delle attività di guide turistiche regolarmente abilitate e in possesso del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del Turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.».

9.0.3

Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Concessione di servizi di assistenza culturale per il pubblico)

1. All'articolo 117, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituire le parole "guida e assistenza didattica" con le seguenti: "assistenza didattica e di guide turistiche regolarmente abilitate e in possesso del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica previsto dalla normativa vigente."».

Art. 10

10.1

Faraone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Equo compenso)

1. Il compenso delle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale delle guide turistiche, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell'attività di guida turistica, in favore di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è stabilito dal presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono predisposte unilateralmente dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione di guida turistica e conforme ai parametri previsti dall'articolo 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono predisposte unilateralmente dalle imprese, salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico della guida turistica. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che la guida turistica deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese dell'incarico a carico della guida turistica;

e) nella previsione di clausole che impongono alla guida turistica la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in caso di una nuova convenzione sostitutiva di un'altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi in corso o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

h) nella previsione che il compenso pattuito per l'incarico spetti solo in caso di sottoscrizione della convenzione.

5. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 4 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

6. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4 e 5 sono nulle e il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio della guida turistica.

7. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso della guida turistica tenendo conto dei parametri dall'articolo 6.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.»

10.2

Boldrini

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il compenso delle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale delle guide turistiche, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell'attività di guida turistica, in favore di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è stabilito dal presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono predisposte unilateralmente dalle predette imprese.

1-*bis*. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione di guida turistica e conforme ai parametri previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4.

1-*ter*. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono predisposte unilateralmente dalle imprese, salva prova contraria.

1-*quater*. Ai fini del presente articolo, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico della guida turistica. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che la guida turistica deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese dell'incarico a carico della guida turistica;

e) nella previsione di clausole che impongono alla guida turistica la rinuncia al rimborso delle

spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in caso di una nuova convenzione sostitutiva di un'altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi in corso o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

h) nella previsione che il compenso pattuito per l'incarico spetti solo in caso di sottoscrizione della convenzione.

1-*quinquies*. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 1-*quater* le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

1-*sexies*. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* sono nulle e il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio della guida turistica.

1-*septies*. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso della guida turistica tenendo conto dei parametri previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4.

1-*octies*. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.»

10.3

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 1, dopo le parole: «devono essere» *aggiungere le seguenti:* «definiti dalle Regioni, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e».

10.4

Faraone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I parametri stabiliti dall'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le guide turistiche, vengono definiti dalle Regioni, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

10.5

Cangini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I "parametri" stabiliti dall'articolo 19-*quaterdecies* della legge 4 dicembre 2017, n. 172 per le guide turistiche, vengono definiti dalle Regioni, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.».

10.6

Garnero Santanchè, Rauti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le associazioni professionali di rappresentanza nazionale possono indicare e pubblicare annualmente dei compensi di riferimento non vincolanti.».

10.7

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le associazioni professionali di rappresentanza nazionale possono indicare e

pubblicare annualmente dei compensi di riferimento, quantunque non vincolanti.».

10.8

Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro il 30 marzo di ciascun anno e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i minimi tariffari relativi ai compensi per le prestazioni professionali».

Art. 11

11.1

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso dell'abilitazione di guida turistica e non sia iscritto nell'elenco nazionale delle guide turistiche, o nell'elenco dei prestatori occasionali, di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2 comma 2, e di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale ovvero nell'elenco dei prestatori occasionali per le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Fata salva la possibilità della applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, le violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette a sanzione amministrativa di importo non inferiore ai 1.000 euro; con leggi regionali sono definiti dettagli e modalità delle sanzioni.

4. Gli agenti di pubblica sicurezza sono preposti a rilevare e sanzionare l'illecito, anche su specifica richiesta del personale di custodia di monumenti e aree archeologiche che ne richieda l'intervento.».

11.2

Garnero Santanchè, Rauti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(*Divieti e sanzioni*)

1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo dell'abilitazione di guida turistica e non sia iscritto nell'elenco nazionale delle guide turistiche, o nell'elenco dei prestatori occasionali, di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, comma 2, e di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale ovvero nell'elenco dei prestatori occasionali per le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Fatta salva la possibilità della applicazione della legge penale, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, le violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette a sanzione amministrativa di importo non inferiore ai 1.000 euro. Con leggi regionali sono definiti dettagli e modalità delle sanzioni.

4. Gli agenti di pubblica sicurezza sono preposti a rilevare e sanzionare l'illecito, anche su specifica richiesta del personale di custodia di monumenti e aree archeologiche che ne richieda l'intervento.».

11.3

Faraone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Divieti e Sanzioni)

1. È fatto divieto di svolgere la professione di cui all'articolo 3 a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. È altresì vietato l'uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistiche in assenza dell'abilitazione di cui alla presente legge. L'esercizio abusivo della professione, ovvero l'utilizzo di prestazioni professionali da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale, è punita ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dai Comuni e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze.».

11.4

Cangini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola «divieti» *sono aggiunte le seguenti:* «e sanzioni»;

b) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 3, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

1-*bis*. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.

1-*ter*. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistiche.

1-*quater*. E' fatto divieto alle organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale di avvalersi, per le loro iniziative, delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale, anche in forma volontaria.

1-*quinquies*. Chiunque viola i divieti e le prescrizioni della presente legge, fatte salve l'applicazione della legge penale, è soggetto alle sanzioni determinate dalle Regioni in maniera uniforme.

1-*sexies*. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dai Comuni e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze.»

11.5

Mallegni

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) alla rubrica, dopo la parola «*Divieti» *inserire le seguenti:* «e sanzioni»;

b) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di abilitazione alla professione di guida turistica di cui alla presente legge e non sia iscritto nell'elenco di cui all'articolo 5 di esercitare le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 e qualsiasi altra attività similare comunque riconducibile alle attività riservate alle guide turistiche nonché di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.»;

c) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non abilitati ai sensi della presente legge per svolgere le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

1-*ter*. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui ai commi precedenti nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*."

11.6

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Apportare le seguenti modifiche:

a) premettere il seguente comma: «01. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo professionale di guida turistica di svolgere le relative attività, come disciplinate della presente legge e dalle disposizioni vigenti in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.

1-*ter*. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo.».

11.7

Astorre, Giacobbe

Al comma 1, sostituire le parole «del titolo» *con le seguenti:* «dell'abilitazione».

11.8

Croatti

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «titolo di guida turistica*» inserire le seguenti: «*di esercitare l'attività oggetto della presente legge e»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti ed aziende che gestiscono servizi per conto di esse, di avvalersi, in eventi da esse promossi, organizzati, finanziati o patrocinati, di soggetti non iscritti all'elenco nazionale delle guide turistiche nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge. Tale disposizione non si applica ai dipendenti di enti pubblici che svolgano attività disciplinate dalla presente legge per espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di strutture e siti proprietà degli enti stessi, mediante iniziative da essi promosse e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti, senza che gli stessi possano comunque fregiarsi della qualifica di guida turistica.

1-*ter*. Fermi restando le attribuzioni e i compiti degli organi di polizia locale, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio dell'attività professionale di guida turistica di cui alla presente legge.».

11.9

Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole*: «titolo di guida turistica» *inserire le seguenti*: «di esercitare l'attività oggetto della presente legge e».

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. Fermi restando le attribuzioni e i compiti degli organi di polizia locale, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio dell'attività professionale di guida turistica di cui alla presente legge.».

11.10

Garnero Santanchè, Rauti

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso dell'abilitazione professionale di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia.

1-*ter*. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.

1-*quater*. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sanzioni».

11.11

Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo professionale di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2. L' esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito, in caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

1-*ter*. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale.»

Art. 12

12.1

Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.

2. Alle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge viene riconosciuta in automatico la specializzazione territoriale della regione o della provincia in cui hanno ottenuto l'abilitazione (nel caso di più abilitazioni, vengono loro riconosciute più specializzazioni territoriali). Ai fini del riconoscimento automatico, non conta la regione nei cui elenchi una guida si è eventualmente iscritta in seguito, ma la regione o la provincia della abilitazione rilasciata.

3. Le guide turistiche di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritte in automatico all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 con indicazione della specializzazione territoriale riconosciuta e delle lingue per le quali hanno conseguito l'abilitazione, ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5.

4. Il Ministero del turismo provvederà, con avviso da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre il modulo di richiesta di inserimento nell'elenco, cui i candidati dovranno allegare copia del titolo di abilitazione rilasciato dall'amministrazione territoriale competente.».

12.2

Croatti

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «L'articolo 3» *inserire le seguenti*: «, comma 3,»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte

all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 6, ovvero ulteriori esami, e alle medesime guide è rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica che consente di operare in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Per le guide già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge che avessero già conseguito l'abilitazione in lingue straniere è automaticamente riportata l'indicazione delle stesse nell'elenco nazionale. Per le guide già abilitate sulla base di leggi regionali che non contemplassero l'abilitazione in lingue straniere, il Ministro del turismo, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua appositi requisiti di titoli o di comprovata esperienza professionale validi per poter essere indicate nell'elenco nazionale come abilitate nelle lingue straniere per cui risultino avere i requisiti, e le relative modalità di trasmissione degli stessi.».

12.3

Collina

Al comma 1, dopo le parole: «L'articolo 3» *inserire le seguenti*: «, comma 3,»

12.4

Garnero Santanchè, Rauti

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Alle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge viene riconosciuta in automatico la specializzazione territoriale della regione o della provincia in cui hanno ottenuto l'abilitazione. Nel caso di più abilitazioni, vengono loro riconosciute più specializzazioni territoriali. Ai fini del riconoscimento automatico, non conta la regione nei cui elenchi una guida si è eventualmente iscritta in seguito, ma la regione o la provincia della abilitazione rilasciata.

1-*ter*. Le guide turistiche di cui al comma 1-*bis* del presente articolo sono iscritte in automatico all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 con indicazione della specializzazione territoriale riconosciuta e delle lingue per le quali hanno conseguito l'abilitazione, ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5.

1-*quater*. Il Ministero del turismo provvederà, con avviso da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre il modulo di richiesta di inserimento nell'elenco, cui i candidati dovranno allegare copia del titolo di abilitazione rilasciato dall'amministrazione territoriale competente».

12.5

Cangini

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Le guide turistiche già abilitate nei rispettivi ambiti regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino professionale di guida turistica con indicazione del/i territorio/territori di abilitazione. Le guide turistiche abilitate in un ambito provinciale vengono inserite nell'elenco con la specializzazione della regione corrispondente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, su delega del Ministro del turismo, indicono una sessione straordinaria di esami di abilitazione per guida turistica.

2-*bis*. A tale sessione possono partecipare le guide già abilitate in un territorio, che dimostrino di aver svolto l'attività di guida turistica in un altro territorio, nell'ultimo quinquennio, per un numero di giorni da stabilire. Ai fini di cui sopra i soggetti interessati devono presentare documenti validi ai fini fiscali, deliberazioni di incarico da parte di enti pubblici. L'esame è orale e limitato alle conoscenze relative alla parte di territorio oggetto dell'estensione.

2-*ter*. Possono partecipare altresì le guide turistiche già in possesso di abilitazione che vogliono estendere l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere.».

12.6

Faraone

Apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate nei rispettivi ambiti regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino professionale di guida turistica con indicazione dei territori di abilitazione. Le guide turistiche abilitate in un ambito provinciale vengono inserite nell'elenco con la specializzazione della regione corrispondente.»;

- dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, su delega del Ministero del turismo, indicono una sessione straordinaria di esami di abilitazione per guida turistica. A tale sessione possono partecipare le guide già abilitate in un territorio, che dimostrino di aver svolto l'attività di guida turistica in un altro territorio, nell'ultimo quinquennio, per un numero di giorni da stabilire. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti interessati devono presentare documenti validi ai fini fiscali, deliberazioni di incarico da parte di enti pubblici. L'esame è orale e limitato alle conoscenze relative alla parte di territorio oggetto dell'estensione. Possono partecipare altresì le guide turistiche già in possesso di abilitazione che vogliono estendere l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere.».

12.7

Faraone

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con l'indicazione della specializzazione territoriale relativa agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 presenti nella regione dove hanno ottenuto l'abilitazione e nella regione dove dimostrino, tramite documentazione fiscale, di aver lavorato negli ultimi tre anni. In sede di iscrizione nell'elenco nazionale è rilasciato loro il Codice Unico Nazionale (CUNA) e il tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5.»

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali e le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'articolo 2, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUNA) di cui al seguente comma, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.»;

- dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Il CUNA è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUNA deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici.».

12.8

Collina

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 6 ovvero ulteriori esami ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica che consente di operare in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

12.9

Mallegni

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con l'indicazione della specializzazione territoriale relativa agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 presenti nella regione dove hanno ottenuto l'abilitazione e nella regione dove dimostrino tramite documentazione fiscale di aver lavorato negli ultimi tre anni. In sede di iscrizione nell'elenco nazionale è rilasciato loro il Codice Unico Nazionale e il tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4.».

12.10

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5,» *inserire le seguenti: «*e sono considerate già specializzate, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,».

12.11

Astorre, Giacobbe

Al comma 2, dopo le parole «all'articolo 5» *inserire le seguenti* «, con l'indicazione della specializzazione territoriale già conseguita,».

12.12

Astorre, Giacobbe

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le guide già abilitate in una Regione, che dimostrino di aver svolto l'attività di guida turistica in un'altra Regione nell'ultimo quinquennio, possono ottenere il riconoscimento dell'ulteriore specializzazione regionale.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1217, 1666 NT

Art. 1

1.1

Tiraboschi

Sopprimere l'articolo.

1.2

Tiraboschi

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 156».

1.3

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 156»*, sopprimere il comma 1.*

1.4

Collina

Al comma 1, capoverso «Art. 156»*, sopprimere il comma 1.*

1.5

De Lucia

*Al comma 1, capoverso «*Art. 156*», al comma 1, sostituire le parole:* «alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti» *con le seguenti:* «ai veicoli derivanti dalla circolazione, dall'incendio dei veicoli o di altri beni mobili o immobili, o dal furto e dall'incendio, dagli eventi naturali e dagli atti vandalici, nonché ai natanti derivanti dalla loro

navigazione».

1.6

Collina, Giacobbe

Al comma 1, capoverso «Art. 156»*, comma 1, sostituire le parole:* «e dall'incendio» *con le seguenti:* «dall'incendio, da eventi atmosferici, atti vandalici, sociopolitici e comunque occasionati,».

1.7

Garnero Santanchè, Barbaro

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 156»*:*

1) al comma 1, sostituire le parole: «all'albo» *con le seguenti:* «al ruolo»;

2) al comma 2, sopprimere la parola: «non» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ma esclusivamente dagli esperti danni e valutazioni iscritti nel ruolo su specifico incarico.»

b) al capoverso «Art. 157»*:*

1) alla rubrica sostituire le parole: «Albo professionale» *con le seguenti:* «Ruolo»;

2) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riordinato presso la CONSAP, che lo gestisce e lo aggiorna, il ruolo degli esperti danni e valutazioni. L'iscrizione al ruolo è obbligatoria per l'esercizio dell'attività. Ai fini dell'iscrizione al ruolo, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché dei requisiti di cui all'articolo 158. La CONSAP individua con regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e nel proprio sito *internet*, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e quella di cancellazione, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.»;

3) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il ruolo degli esperti danni e valutazioni è suddiviso in due sezioni:

a) alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli;

b) alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico, di cui all'articoli 60 del decreto legislativo 30 aprile 1985, n. 285, e dei relativi danni subiti.»;

4) al comma 3, sostituire le parole: «l'albo professionale» *con le seguenti:* «il ruolo»;

c) al capoverso «Art. 158»*:*

1) alla rubrica, sostituire le parole: «all'albo» *con le seguenti:* «al ruolo»;

2) al comma 1, sostituire le parole: «all'albo professionale» *con le seguenti:* «al ruolo»;

3) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « o di un altro Stato in condizione di reciprocità»;

4) al comma 2, sostituire le parole: «l'albo professionale» *con le seguenti:* «al ruolo»;

d) al capoverso «Art. 159»*:*

1) al comma 1, sostituire le parole: «dall'albo professionale» *con le seguenti:* «dal ruolo»;

2) al comma 2, sostituire le parole: «dall'albo » *con le seguenti:* «dal ruolo»;

e) al capoverso «Art. 160»*:*

1) al comma 1, sostituire le parole: «dall'albo professionale » *con le seguenti:* «dal ruolo»;

2) sostituire le parole: «all'albo» *con le seguenti:* «al ruolo» *ovunque ricorrano nel testo dell'articolo.*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «all'albo professionale» *con le seguenti:* «al ruolo»;

b) al comma 1, lettera b), comma 5, sostituire le parole: «all'albo» *con le seguenti:* «al ruolo»;

c) al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «nell'albo professionale» *con le seguenti:* «nel ruolo»;

d) al comma 3, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «dell'albo professionale» *con le seguenti:* «del ruolo»;

e) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «all'albo professionale» *con le seguenti:* «al ruolo»;

f) al comma 3, lettera c), ovunque ricorrano, sostituire le parole: «l'albo professionale» *con le seguenti:* «il ruolo»;

Conseguentemente ancora all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I lavoratori autonomi che svolgono l'attività professionale di esperti danni e valutazioni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, secondo i termini e le modalità definiti ai sensi del comma 2, si iscrivono alla gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Se gli esperti danni e valutazioni sono iscritti all'albo professionale dei periti industriali possono optare per l'iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI).»

b) al comma 4, sostituire le parole: «dell'istituzione dell'albo professionale» *con le seguenti:* «della revisione del ruolo». *Al medesimo comma sostituire le parole:* «all'istituzione del suddetto albo» *con le seguenti:* «alla revisione del suddetto ruolo».

1.8

Collina

Al comma 1, capoverso «Art. 156» , sopprimere il comma 2.

1.9

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 156»*, sopprimere il comma 2.*

1.10

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 156»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti, salvo che:

a) effettuino la stima dei danni, su base documentale prodotta direttamente dal danneggiato, ovvero attraverso l'utilizzo di sistemi tecnologici anche a distanza;

b) provvedano al risarcimento del danno in forma specifica.»

1.11

Tiraboschi

Al comma 1,capoverso «Art. 156»*, comma 2, sostituire le parole: «*non possono», *con le seguenti*: «possono».

1.12

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 156»*, sopprimere il comma 3.*

1.13

De Lucia

*Al comma 1, capoverso «*Art. 156*», al comma 3, dopo la parola:* «incarico*» inserire la seguente: «*de

visu».

1.14

Tiraboschi

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 157».

1.15

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, sopprimere il comma 1.*

1.16

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Tale obbligo si applica anche ai periti nominati dai Tribunali.».

1.17

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, sopprimere il comma 2.*

1.18

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'albo sono iscritti coloro che svolgono attività di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.»

1.19

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, comma 2, sopprimere la lettera b).*

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «tre sezioni», *con le seguenti:* «due sezioni».

1.20

De Lucia

*Al comma 1, capoverso «*Art. 157*», comma 2, lettera b), dopo le parole:* «compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati», *inserire le seguenti*: «con riferimento alla norma UNI 11294:2020».

1.21

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, comma 2, sopprimere la lettera c).*

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «tre sezioni», *con le seguenti:* «due sezioni».

1.22

Collina

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «*c)* alla terza sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1985, n. 285, e dei relativi danni subiti.».

1.23

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, sopprimere il comma 3.*

1.24

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, comma 3, sopprimere la lettera a).*

1.25

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, comma 3, sopprimere la lettera b).*

1.26

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, comma 3, sopprimere la lettera c).*

1.27

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, comma 3, sopprimere la lettera d).*

1.28

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, comma 3, sopprimere la lettera e).*

1.29

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, comma 3, sopprimere la lettera f).*

1.30

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, comma 3, sopprimere la lettera g).*

1.31

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, comma 3, sopprimere la lettera h).*

1.32

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 157»*, comma 3, sopprimere la lettera i).*

1.33

De Lucia

*Al comma 1, capoverso «*Art. 157*», comma 3, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti:*

«i-*bis*) recapiti telefonici;

i-*ter*) recapiti email e pec;

i-*quater*) riferimento della polizza RC professionale.».

1.34

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 158»*, sopprimere il comma 1.*

1.35

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 158»*, comma 1, sopprimere la lettera a).*

1.36

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 158»*, comma 1, sopprimere la lettera b).*

1.37

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 158»*, comma 1, sopprimere la lettera c).*

1.38

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 158»*, comma 1, sopprimere la lettera d).*

1.39

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 158»*, comma 1, sopprimere la lettera e).*

1.40

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 158»*, comma 1, sopprimere la lettera f).*

1.41

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 158»*, comma 1, sopprimere la lettera g).*

1.42

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 158»*, comma 1, sopprimere la lettera h).*

1.43

Collina

Al comma 1, capoverso «Art. 158»*, sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente , all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.44

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 158»*, sopprimere il comma 2.*

1.45

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 158»*, sopprimere il comma 3.*

1.46

Collina, Giacobbe

Al comma 1, capoverso «Art. 158»*, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «* La CONSAP determina, altresì, con regolamento, i criteri e le modalità per l'aggiornamento professionale da conseguire da parte degli iscritti ai fini del mantenimento della loro iscrizione all'albo.»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 159»*, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «*e-*bis)* mancato aggiornamento professionale secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 158.».

1.47

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 158»*, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Su richiesta del concorrente, Consap può includere, in aggiunta alle ordinarie prove di esame, quesiti e perizie riguardanti i veicoli storici, al fine di attribuire al concorrente che li superi, il relativo titolo di specializzazione.».

1.48

Tiraboschi

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 159».

1.49

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 159»*, sopprimere il comma 1.*

1.50

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 159»*, comma 1, sopprimere la lettera a).*

1.51

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 159»*, comma 1, sopprimere la lettera b).*

1.52

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 159»*, comma 1, sopprimere la lettera c).*

1.53

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 159»*, comma 1, sopprimere la lettera d).*

1.54

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 159»*, comma 1, sopprimere la lettera e).*

1.55

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 159»*, sopprimere il comma 2.*

1.56

Tiraboschi

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 160».

1.57

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 160»*, sopprimere il comma 1.*

1.58

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 160»*, sopprimere il comma 2.*

1.59

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 160»*, sopprimere il comma 3.*

1.60

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 160»*, sopprimere il comma 4.*

1.61

Collina, Giacobbe

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 160-*bis*. - *(Aggiornamento professionale continuo)* -

1. Gli esperti danni e valutazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 157, curano periodicamente il proprio aggiornamento professionale attraverso la formazione continua che consiste in attività di qualificazione specifica tramite la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche e private, nonché in soggiorni di studio e di partecipazione a studi tecnici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua comprende, altresì, le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità tecniche e manageriali e ad adeguare i comportamenti dei periti assicurativi al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire

l'efficacia, l'appropriatezza, la sicurezza e l'efficienza del servizio prestato.

2. Ciascun esperto danni e valutazioni è tenuto ad acquisire almeno venti crediti formativi ogni due anni, pena la cancellazione dall'albo.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Consap adotta un regolamento per la disciplina della formazione continua ai sensi del presente articolo.».

Art. 2

2.1

Tiraboschi

Sopprimere l'articolo.

2.2

Tiraboschi

Sopprimere il comma 1.

2.3

Tiraboschi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.4

Tiraboschi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.5

Tiraboschi

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.6

Tiraboschi

Sopprimere il comma 2.

2.7

Tiraboschi

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.8

Tiraboschi

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.9

Tiraboschi

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

2.10

Tiraboschi

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

2.11

Tiraboschi

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.12

Tiraboschi

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

2.13

Tiraboschi

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).

2.14

Tiraboschi

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.15

Tiraboschi

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).

2.16

Tiraboschi

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.17

Tiraboschi

Sopprimere il comma 3.

2.18

Tiraboschi

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.19

Tiraboschi

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).

2.20

Tiraboschi

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.21

Tiraboschi

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.22

Tiraboschi

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2.23

Tiraboschi

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

2.24

Tiraboschi

Al comma 3, lettera c), sopprimere il numero 1).

2.25

Tiraboschi

Al comma 3, lettera c), sopprimere il numero 2).

2.26

Tiraboschi

Sopprimere il comma 4.

Art. 3

3.1

Collina, Giacobbe

Sopprimere l'articolo.

3.2

Tiraboschi

Sopprimere l'articolo.

3.3

Tiraboschi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni in materia di affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione, di designazione e di determinazione delle tariffe)

1. L'affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni, la relativa designazione e le tariffe delle prestazioni degli stessi, sono effettuati dal soggetto affidante. La designazione dell'esperto competente per la valutazione dei casi è effettuata in considerazione delle distinte sezioni di cui all'articolo 157, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché della competenza territoriale, secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 157 del codice delle assicurazioni private.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.4

Tiraboschi

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.5

Tiraboschi

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Art. 4

4.1

Tiraboschi

Sopprimere l'articolo.

4.2

Collina

Sopprimere l'articolo.

4.3

De Lucia

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni sono determinate, con cadenza biennale, dalle organizzazioni di categoria degli esperti danni e valutazioni, sentite la CONSAP e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.».

4.4

De Lucia

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. È facoltà delle parti, al fine di accertare e valutare l'entità dei danni, avvalersi di un esperto per la valutazione dei danni di cui all'articolo 157, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

1-*ter*. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione tenuta a risarcire sia accettata

dal danneggiato, sugli importi corrisposti devono essere dovuti compensi per la consulenza tecnica di cui si sia avvalso il danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma, 11 del decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209.».

Art. 5

5.1

Tiraboschi

Sopprimere l'articolo.

5.2

Drago

Alla rubrica, sostituire le parole «Obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale» *con le seguenti:* «Gestione previdenziale».

5.3

Tiraboschi

Sopprimere il comma 1.

5.4

Tiraboschi

Sopprimere il comma 2.

5.5

Tiraboschi

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «centoventi giorni».

5.6

Tiraboschi

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

5.7

Tiraboschi

Sopprimere il comma 3.

5.8

Tiraboschi

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» *con le seguenti:* «centottanta giorni».

5.9

Tiraboschi

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

5.10

Tiraboschi

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

5.11

Tiraboschi

Sopprimere il comma 4.

Art. 6

6.1

Tiraboschi

Sopprimere l'articolo.

1.4.2.7.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 233 (pom.) del 18/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
233ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame alla settimana prossima, nel corso della quale avrà luogo la votazione dello schema di parere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno (n. COM(2022) 138 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) ricorda di aver proposto l'avvio di un ciclo di audizioni, al fine di comprendere le modalità di formazione del prezzo del gas nonché i possibili interventi sui mercati

per abbassare tale prezzo. Propone pertanto di fissare un termine per far pervenire le proposte di audizione da parte dei Gruppi.

Su proposta del senatore COLLINA (*PD*), la Commissione conviene quindi di fissare a mercoledì 25 maggio il termine per far pervenire le proposte di audizione sull'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata oggi, mercoledì 18 maggio, alle ore 19,30, è sconvocata e che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 19 maggio, è posticipata alle ore 11, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

1.4.2.7.3. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 236 (pom.) del 24/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
236ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore MOLLAME (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che riprende alcune osservazioni già contenute nel parere reso in occasione dell'esame della prima relazione attuativa sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Atto n. 1055), nonché alcune sollecitazioni ricevute per le vie brevi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 13.31 e 18.0.3 sono stati ritirati e trasformati negli ordini del giorno G/2469/10/10 e G/2469/11/10, pubblicati in allegato.
Come d'accordo, ribadisce quindi che proseguirà l'esame degli emendamenti riferiti agli ulteriori articoli che saranno esaminati nel merito dalla Camera dei deputati, a partire dall'articolo 24.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.10, 24.11 (testo 2), 24.0.1 (testo 2) - per la parte non già dichiarata improponibile - e 24.0.2.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il senatore PIANASSO (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito dei relatori e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 24.0.3 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 24.9 e 24.12 - sottoscritti dal senatore IANNONE (*FdI*) - risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 25, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 25.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 25.1, 25.0.2, 25.0.4 - limitatamente alla parte ritenuta proponibile - 25.0.5 e 25.0.7.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si associa ai relatori.

Accogliendo l'invito dei relatori e del rappresentante del Governo, il senatore PIANASSO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 25.0.6.

Per assenza dei proponenti, risultano decaduti gli emendamenti 25.0.1, 25.0.3 e 25.0.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 26.1, 26.0.3 e 26.0.6. Ricorda peraltro che i relatori hanno presentato l'emendamento 26.100, al fine di recepire una condizione espressa dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del disegno di legge.

I RELATORI raccomandano l'approvazione dell'emendamento 26.100.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN precisa che, qualora fosse approvato l'emendamento 26.100, si tratta di una correzione necessaria al testo, alla quale la Commissione bilancio ha subordinato il parere favorevole. In tal senso, manifesta un avviso favorevole alla proposta emendativa dei relatori, nonostante insista su un articolo che sarà trattato nel merito dall'altro ramo del Parlamento.

Posto ai voti, l'emendamento 26.100 è approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 27.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.12, 27.13 (testo 3), 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, 27.0.9, 27.0.17, 27.0.29 e 27.0.30.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

In assenza dei proponenti, risultano decaduti gli emendamenti 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 27.10 e 27.19.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 27.11, 27.14, 27.0.6 e 27.0.28 (testo 2).

Il senatore PUGLIA (*M5S*) interviene sull'emendamento 27.0.10, segnalando che, secondo la relazione illustrativa sul provvedimento in titolo, non è stato emanato il decreto ministeriale per l'individuazione dei dispositivi elettronici che registrano l'attività del veicolo. In proposito, fa presente che la proposta emendativa a sua prima firma tenta di superare le difficoltà tecniche che non hanno consentito l'emanazione del suddetto decreto ministeriale. Ricorda peraltro che nella scorsa legislatura il suo Gruppo, nonostante fosse all'opposizione, lavorò insieme al Gruppo del Partito democratico affinché si riportasse equità nella tariffazione della RC auto. L'accordo raggiunto nella scorsa legislatura necessitava tuttavia di una fase attuativa, tuttora pendente.
Nel prendere atto delle intese tra le forze politiche ai fini del ritiro delle proposte emendative agli articoli che esaminerà la Camera dei deputati, ritira comunque l'emendamento 27.0.10, augurandosi una successiva riflessione all'interno della maggioranza.

Il senatore VACCARO (*M5S*) ritira l'emendamento 27.0.11.

Il senatore IANNONE (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 27.0.27, chiedendo che sia messo in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 27.0.27 risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 28.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 28.3, 28.5 - per la parte ritenuta ammissibile - e 28.7.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Concorda il vice ministro PICHETTO FRATIN.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira quindi gli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.6.

La senatrice LUPO (*M5S*) ritira l'emendamento 28.4.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN comunica che domani è convocata una ulteriore riunione di maggioranza alle ore 9.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) prende atto di tale comunicazione, segnalando tuttavia che domani sarà impegnata in Aula a partire dalle 9,30.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) chiede se si passerà all'esame degli emendamenti accantonati.

Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti accantonati saranno esaminati nelle sedute già convocate domani, mercoledì 25 maggio, alle ore 13 e 19,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)",

esaminate le disposizioni di interesse ed in particolare:

- i commi 1 - 3 dell'articolo 23 che mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili;
- l'articolo 24, comma 1, che prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), concernente "Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici";
- l'articolo 26, che reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica, mediante l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del citato Dicastero;
- l'articolo 30, comma 1, che novella la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza - attualmente in capo al Ministro dell'università e della ricerca - al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o al Sottosegretario delegato;
- l'articolo 38, che destina le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale Missione 1, Componente 3, *sub* investimento 4.2.2 "Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator*" nell'ambito del PNRR, pari a 98 milioni di euro, all'incremento della dotazione finanziaria della linea progettuale Missione 1, Componente 3, *sub* investimento 4.2.1 "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit";
- l'articolo 39, che integra la previsione per cui, nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo di garanzia PMI, in attuazione del PNRR - Missione 1, Componente 3 - Investimento 4.2.4 "Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo", opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche;
- l'articolo 40, secondo cui ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "Caput Mundi - *Next Generation EU* per grandi eventi turistici" di cui alla Missione 1, Componente 3-35-Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

valutato peraltro il contesto di costante incremento degli attacchi cibernetici, dovuti anche alla situazione geopolitica e internazionale, che colpiscono gli assetti digitali del Paese sia nelle grandi amministrazioni centrali che nel sistema delle imprese fino ai semplici cittadini;

preso atto della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026, adottata dal Comitato interministeriale per la cybersicurezza nella seduta del 17 maggio, che prevede la necessità di interventi per un ammontare di risorse pari all'1,2 per cento del totale degli investimenti pubblici, al fine di costruire la resilienza cibernetica del Paese;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in relazione alla Missione 2, Componente 2 - Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico, si coglie l'occasione per ribadire la necessità di favorire l'impiego dell'agro-voltaico sui terreni agricoli senza limitazioni di utilizzo;
2. in relazione alla Missione 2, Componente 2 - Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo, si ritiene che, ai fini di una efficace allocazione delle risorse, occorrerebbe valutare la possibilità di estendere i benefici ai Comuni fino a 10.000 abitanti. Al riguardo, si suggerisce di semplificare le procedure per l'affidamento di aree pubbliche ai fini della realizzazione degli impianti per le comunità energetiche;
3. in relazione alla Missione 2, Componente 2 - Riforma 3.1 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno, si condivide la volontà di introdurre incentivi e semplificazioni autorizzative a sostegno della produzione di idrogeno verde;
4. in relazione alla Missione 1, Componente 3 - Investimento 4.2 - Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo, si sollecita la definizione delle tappe successive di operatività del Fondo di garanzia PMI, considerato che l'obiettivo al 2025 è il sostegno di almeno 11.800 imprese;
5. si ritiene necessario introdurre disposizioni in base alle quali, per ogni atto amministrativo propedeutico o finalizzato all'impiego di risorse del PNRR ovvero del Fondo complementare, siano chiaramente esplicitate le risorse destinate alle componenti digitali delle singole attività, nonché la relativa quota destinata alla sicurezza cibernetica delle soluzioni digitali oggetto delle attività stesse, anche qualora esse non rappresentino l'oggetto del provvedimento ma siano ancillari o strumentali per la funzionalizzazione o la realizzazione dell'attività principale;
6. in via generale, anche a fronte degli sforzi compiuti dalle amministrazioni di settore, si reputa necessario un adeguato coordinamento con la Commissione europea in occasione del vaglio delle misure nazionali relative ad aiuti di Stato, al fine di ridurre i tempi di attesa;
7. tenuto conto del ruolo cruciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell'attuazione del PNRR, i cui progetti devono essere realizzati e completati nei tempi previsti e mantenendo tutti i presìdi di legalità, si segnala l'opportunità di attivare forme di collaborazione e coordinamento con ANAC al fine di fornire, per quanto di competenza, i necessari chiarimenti sulla normativa vigente relativi ad interventi da finanziarsi con le risorse del PNRR.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2469

G/2469/10/10 (già em. 13.31)

Pirro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469);

premesso che:

l'articolo 13 reca «Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle

strutture private». In particolare, si prevede che nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie;

l'accreditamento istituzionale è il procedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di un'autorizzazione, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale;

considerato che

nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra gli interventi, si sottolinea che «In ambito sanitario, con riguardo all'erogazione dei servizi a livello regionale, occorre introdurre modalità e criteri più trasparenti nel sistema di accreditamento, anche al fine di favorire una verifica e una revisione periodica dello stesso, sulla base dei risultati qualitativi ed effettivamente conseguiti dagli operatori»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, con particolare attenzione a:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;

b) un piano di controlli ove siano indicati: i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo; le modalità di conduzione dei controlli; composizione delle commissioni ispettive; requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni; linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali;

a valutare che l'accreditamento sia concesso anche sulla base dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, nonchè di valutare gli esiti di cura.

G/2469/11/10 (già em. 18.0.3)

Pirro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469),

premesso che

il Capo V del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di concorrenza e tutela della salute,

considerato che:

negli anni precedenti al diffondersi dell'epidemia Covid, parallelamente al definanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), si è assistito ad una crescente convergenza d'interessi per fondi sanitari, assicurazioni e varie forme di welfare aziendale;

le compagnie assicurative possono usufruire di misure di agevolazione per le attività inerenti le polizze sanitarie integrative;

sarebbe opportuno introdurre una disciplina in materia di assistenza sanitaria aziendale da

applicare quantomeno ai nuovi contratti di assicurazione e ai rinnovi contrattuali, al fine di tutelareil diritto di scelta del proprio curante e garantire una migliore qualità delle cure,

impegna il Governo:

a istituire un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di valutare e porre in essere uno specifico intervento di carattere normativo in materia di assistenza sanitaria aziendale con l'obiettivo di:

1) stabilire la nullità della clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi esclusivamente di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici;

2) prevedere, altresì, che le previsioni contenute nelle clausole nulle siano sostituite da altre che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato;

3) prevedere che il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti.

1.4.2.7.4. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 238 (pom.) del 25/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
238ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.
La seduta inizia alle ore 17,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il relatore Mollame ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.
Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto ai voti e approvato.
(2009) ***Deputato LIUNI e altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri, nella quale il relatore Marti ha svolto la relazione introduttiva.
Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) ritiene che il provvedimento non affronti alcune questioni, tra cui, ad esempio, la parte forestale. Nel giudicare insufficienti le risorse, lamenta l'assenza dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA) tra i soggetti chiamati ad interloquire con le istituzioni. Afferma peraltro che, con l'aumento della temperatura, le specie forestali risultano a rischio e dunque sarebbe necessario promuovere la ricerca in ambito forestale dei cloni.
Rileva inoltre criticamente l'assenza della parte fitosanitaria e di riferimenti alla ricerca per la lotta contro i patogeni nostrani o importati. Ciò condurrà, a suo avviso, a un depauperamento del sistema forestale nazionale. Reputa dunque opportuno un maggiore approfondimento su tali tematiche.
Dopo un intervento del senatore COLLINA (*PD*) sulla possibilità che tali considerazioni vengano recepite nel parere del relatore, prende la parola il PRESIDENTE per ribadire al senatore Martelli che può veicolare al relatore tali indicazioni in vista della predisposizione dello schema di parere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio su ulteriori emendamenti. Alla luce del parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 7.5, 7.14 e 23.14, già accantonati.

Come d'accordo, ribadisce quindi che proseguirà l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli rimasti accantonati, a partire dall'articolo 3. Propone di confermare l'accantonamento delle proposte emendative all'articolo 2.
Conviene la Commissione.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.
Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.8 (testo 3), invitando a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.
Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.
Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 3.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 3.8 (testo 3).
Il senatore VATTUONE (*PD*) fa proprio l'emendamento 3.13 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 3.8 (testo 3).
Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 3.17 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico al 3.8 (testo 3).
Il senatore CIOFFI (*M5S*) riformula l'emendamento 3.22 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 3.8 (testo 3).
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.8 (testo 3), 3.10 (testo 2), 3.13 (testo 2), 3.17 (testo 3) e 3.22 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti da 3.1 a 3.20, ove non ritirati.
La senatrice LA MURA (*CAL-Alt-PC-IdV*) insiste per la votazione della proposta 3.23 che, posta ai voti, è respinta dalla Commissione.
I senatori PIANASSO (*L-SP-PSd'Az*) e BOCCARDI (*FIBP-UDC*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive l'emendamento 3.0.3 e lo ritira.
L'emendamento 3.0.5 decade per assenza del proponente.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.
Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.10 (testo 2), invitando a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.
Il vice ministro PICHETTO FRATIN si esprime in senso conforme ai relatori.
Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2). Ritira altresì l'emendamento 4.0.2.
Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 4.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2).
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive e riformula l'emendamento 4.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2).
Il senatore VACCARO (*M5S*) riformula l'emendamento 4.12 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2).
La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive e riformula l'emendamento 4.20 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2). Sottoscrive e ritira l'emendamento 4.0.4.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.10 (testo 2), 4.1 (testo 2), 4.5 (testo 2), 4.11 (testo 2), 4.12 (testo 2) e 4.20 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti da 4.2 a 4.17, ove non ritirati.
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 4.18, 4.19 e 4.0.3.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira gli emendamenti 4.21 e 4.22.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.
Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Collina, esprime parere

favorevole sull'emendamento 5.12 (testo 2), invitando a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.
Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.
Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.1 e riformula l'emendamento 5.10 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 5.2 e riformula l'emendamento 5.42 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 5.13 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive l'emendamento 5.14 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).
Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 5.21 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).
La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 5.45 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).
Il senatore CIOFFI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 5.12 (testo 2), ricordando che si è intervenuti sul tema del *golden power* anche in occasione del decreto-legge n. 21 del 2022. Tiene quindi a sottolineare l'importanza del tema, nella prospettiva di evitare che le concessioni vadano in mano ad imprenditori stranieri.
Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 5.12 (testo 2), sottolineando che la riformulazione offre opportunità a concessionari che hanno a cuore il territorio e rafforza le energie rinnovabili e pulite che caratterizzano l'Italia. Ritiene infine che il testo in esame rappresenti un compromesso soddisfacente per tutti.
Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) dichiara l'astensione della propria parte politica, ritenendo che il tema non possa essere affrontato all'interno di un provvedimento *omnibus* come quello in esame. Pur comprendendo le intenzioni dei proponenti, avrebbe infatti preferito una trattazione separata.
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 5.12 (testo 2), 5.10 (testo 3), 5.13 (testo 2), 5.14 (testo 2), 5.21 (testo 2), 5.42 (testo 2) e 5.45 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti da 5.3 a 5.46, ove non ritirati o già dichiarati inammissibili.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 5.47 e 5.48.
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive l'emendamento 5.0.2 (testo 2) e lo ritira.
Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritira l'emendamento 5.0.3.
Posto ai voti, l'emendamento 5.0.4 è respinto dalla Commissione.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.
Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Collina, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.13 (testo 2), invitando a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.
Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.
Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 6.12 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, di contenuto identico all'emendamento 6.13 (testo 2).
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 6.22 in un testo 2, pubblicato in allegato, di contenuto identico all'emendamento 6.13(testo 2).
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive e riformula l'emendamento 6.31 in un testo 2, pubblicato in allegato, di contenuto identico all'emendamento 6.13(testo 2).
La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive e riformula l'emendamento 6.79 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 6.13 (testo 2).
Il senatore CIOFFI (*M5S*) riformula l'emendamento 6.90 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico alla proposta 6.13 (testo 2), sottoscritto anche dai senatori VACCARO (*M5S*), ANASTASI (*M5S*), DI GIROLAMO (*M5S*), L'ABBATE (*M5S*), SANTILLO (*M5S*), CASTALDI (*M5S*) e FEDE (*M5S*).

Non accedendo all'invito dei relatori, la senatrice LA MURA (*CAL-Alt-PC-IdV*) insiste per la votazione degli emendamenti identici 6.2, 6.3 e 6.5 a sua firma.
Il PRESIDENTE fa presente che sugli identici emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 non si è ancora espressa la Commissione bilancio. Propone pertanto di accantonarli.
Conviene la Commissione.
Il senatore CIOFFI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 6.13 (testo 2), sottolineando che esso rappresenta un punto di convergenza tra le forze politiche sui servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai regimi di gestione.
Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 6.13 (testo 2), rilevando come il testo originario dell'articolo 6 presupponesse un pregiudizio negativo nei confronti degli affidamenti *in house*. Da questo punto di vista, afferma che la riformulazione in questione ha migliorato la stesura di partenza.
Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) nega che una riforma siffatta sia richiesta dall'Unione europea, considerato che la qualificazione dei servizi di interesse generale e dei servizi di interesse economico generale è demandata agli Stati membri. Parimenti, anche sulle concessioni balneari il Governo avrebbe potuto invocare la clausola di specificità. Ritiene infatti che le affermazioni per cui il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) imponga tali scelte destino perplessità; se ciò fosse vero, reputerebbe inevitabile l'avvio di un contenzioso per violazione dell'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Rigetta quindi il principio per cui il privato non debba dare alcuna giustificazione a differenza del pubblico, ritenendo che entrambi debbano assicurare le stesse garanzie rispetto al settore pubblico. Ciò premesso, dichiara il voto contrario della propria parte politica.
Il relatore COLLINA (*PD*) ripercorre la normativa sui servizi pubblici locali, la quale si è evoluta nel senso di una liberalizzazione in vista del miglioramento della qualità dei servizi e della riduzione dei costi per i cittadini. Tale percorso è avvenuto anche attraverso un patrimonio di investimenti che ha portato alla creazione di società miste pubblico-private, le quali rappresentano un valore significativo per i territori. Dette esperienze di buona amministrazione non sono però avvenute in maniera omogenea e dunque la proposta emendativa in esame contribuisce all'avvio di una nuova strategia nazionale, nell'interesse dei cittadini, per modernizzare i servizi pubblici locali. Non si tratta dunque, a suo avviso, di una imposizione dell'Europa, ma di una scelta equilibrata, a suo giudizio dovuta nei confronti del Paese. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta 6.13 (testo 2).
La senatrice GARNERO SANTANCHE' (*FdI*) manifesta dubbi sulle presunte situazioni virtuose citate dal relatore Collina, sottolineando che le privatizzazioni hanno avuto ad oggetto un servizio e lo Stato non è stato in grado di vigilare, soprattutto sul piano della qualità. Dichiara infine il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento 6.13 (testo 2).
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 6.13 (testo 2), 6.12 (testo 3), 6.22 (testo 2), 6.31 (testo 2), 6.79 (testo 2) e 6.90 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti da 6.8 a 6.105, ove non ritirati.
La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive l'emendamento 6.106 e lo ritira.
Il senatore CROATTI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.0.1.
Avendo già esaminato gli emendamenti relativi agli articoli da 7 a 9, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10.
Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, si esprime in senso favorevole sulla proposta 10.17 (testo 2), invitando a ritirare gli ulteriori emendamenti, altrimenti il parere è contrario.
Il vice ministro PICHETTO FRATIN concorda con i relatori.
Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 10.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2).
Il senatore CROATTI (*M5S*) riformula l'emendamento 10.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2). Ritira altresì l'emendamento 10.6.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 10.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2). Ritira altresì gli emendamenti 10.7 e 10.9.
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive e riformula l'emendamento 10.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2). Sottoscrive altresì gli emendamenti 10.4 e 10.8 e li ritira.
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 10.16 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2). Sottoscrive e ritira l'emendamento 10.12.
La senatrice PIRRO (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 10.2.
Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritira l'emendamento 10.10.
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 10.17 (testo 2), 10.1 (testo 2), 10.3 (testo 2), 10.5 (testo 2), 10.11 (testo 2) e 10.16 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione degli emendamenti 10.13, 10.14 e 10.15.
Il senatore VACCARO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 10.0.2.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.
Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Collina, si esprime in senso favorevole sulla proposta 11.1 (testo 2), nonché sugli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3, sostanzialmente identici, invitando a ritirare gli ulteriori emendamenti, altrimenti il parere è contrario.
Il senatore ANASTASI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 11.1 (testo 2).
Per dichiarazione di astensione a nome del proprio Gruppo, prende la parola il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*), evidenziando che il materia di infrastrutture di ricarica sono a suo avviso sottovalutati alcuni temi, tra cui la trasparenza dei costi e le tempistiche di ricarica. A tale ultimo riferimento, fa notare che il gestore garantisce la ricarica per il solo veicolo collegato, mentre sarebbe utile per l'utente capire quanto durerà lo stazionamento nel caso di più veicoli.
Posto ai voti, l'emendamento 11.1 (testo 2) è approvato dalla Commissione.
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 11.2.
Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.3.
Il senatore VATTUONE (*PD*), dopo aver sottoscritto l'emendamento 11.0.1, aggiunge la propria firma anche sugli emendamenti 11.4, 11.0.4, 11.0.10 e li ritira.
Il presidente GIROTTO (*M5S*) ritira gli emendamenti 11.5, 11.0.5 e 11.0.9.
Posto ai voti, l'emendamento 11.6 è respinto dalla Commissione.
La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive l'emendamento 11.7 (testo 2) e lo ritira. Ritira altresì gli emendamenti 11.8, 11.9, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.15 e 11.0.16.
Gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3, di contenuto sostanzialmente identico, sono posti ai voti e approvati.
L'emendamento 11.0.11 risulta decaduto.
L'emendamento 11.0.12 è posto ai voti e respinto.
Dopo aver accantonato gli emendamenti riferiti all'articolo 13, e avendo già esaminato gli emendamenti relativi agli articoli 12 e 14, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 15, nonché di quello volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15.
Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, si esprime in senso favorevole sulla proposta 15.5 (testo 2), invitando a ritirare gli ulteriori emendamenti, altrimenti il parere è contrario.
Concorda il vice ministro PICHETTO FRATIN.
Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 15.1. Riformula altresì l'emendamento 15.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 15.5 (testo 2).
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 15.2 (dopo averlo sottoscritto) e 15.3. Fa quindi proprio l'emendamento 15.10 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 15.5 (testo 2).
La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 15.4 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 15.5 (testo 2).

Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 15.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 15.5 (testo 2).
Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) dichiara l'astensione sulla proposta 15.5 (testo 2), sottolineando i problemi relativi ai farmaci generici per quanto attiene alla scarsa disponibilità del principio attivo.
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritiene che la formulazione proposta con riguardo al 15.5 (testo 2) non sia realmente migliorativa rispetto alla reale situazione in atto. Nel rilevare come il testo rappresenti di fatto un mero esercizio normativo, dichiara che avrebbe auspicato un passo più deciso. Adeguandosi tuttavia agli accordi assunti tra le forze politiche di maggioranza, dichiara il voto favorevole sulla proposta in esame.
La senatrice PIRRO (*M5S*) afferma a sua volta che l'emendamento 15.5 (testo 2) rappresenta un compromesso al ribasso. Il proprio Gruppo avrebbe infatti preferito mantenere la formulazione originaria dell'articolo 15 per cancellare il cosiddetto *patent linkage*. Assicura comunque che la propria parte politica vigilerà sulla reale ricaduta delle disposizioni in questione e sulla possibilità di mettere in commercio i farmaci generici, che potrebbero generare risparmi per il servizio sanitario nazionale. Tenendo fede agli impegni concordati, dichiara comunque il voto favorevole del proprio Gruppo.
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 15.5 (testo 2), 15.4 (testo 2), 15.7 (testo 2), 15.8 (testo 2) e 15.10 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente assorbimento dell'emendamento 15.6 (testo 2).
L'emendamento 15.0.1, posto in votazione, è respinto dalla Commissione.
Avendo già esaminato gli emendamenti all'articolo 16, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17.
Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, si esprime in senso favorevole sulla proposta 17.13 (testo 2), invitando a ritirare gli ulteriori emendamenti, altrimenti il parere è contrario.
Si associa il vice ministro PICHETTO FRATIN.
Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 17.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 17.13 (testo 2). Ritira altresì gli emendamenti 17.8 e 17.0.1.
Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 17.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 17.13 (testo 2). Sottoscrive altresì l'emendamento 17.11 e lo ritira.
La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 17.3 (testo 2) e lo ritira. Ritira altresì gli emendamenti 17.10, 17.15 e 17.16 dopo averli sottoscritti.
La senatrice PIRRO (*M5S*) riformula l'emendamento 17.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 17.13 (testo 2), al quale aggiunge la firma anche il presidente GIROTTO (M5S). Sottoscrive altresì l'emendamento 17.0.7 e lo ritira. Ritira altresì le proposte 17.14 e 17.0.6.
La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) fa proprio e riformula l'emendamento 17.12 (testo 2), pubblicato in allegato, identico al 17.13 (testo 2). Fa proprio e ritira l'emendamento 17.17.
La senatrice GARNERO SANTANCHE' (*FdI*) interviene per raccomandare l'approvazione del proprio emendamento 17.4, non comprendendo le ragioni del parere contrario dei relatori e del Governo su una proposta che mira a tutelare i valori fondanti del sistema trasfusionale italiano.
Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che tale finalità sia sottesa anche alla proposta 17.13 (testo 2); suggerisce pertanto alla senatrice Santanché di riformulare l'emendamento 17.4 in senso analogo al 17.13 (testo 2).
Seguono interventi della senatrice PIRRO (*M5S*), in merito all'esigenza che sia tutelata la giornata lavorativa del donatore volontario, e della senatrice GARNERO SANTANCHE' (*FdI*), la quale ritiene preferibile mantenere la sua proposta originaria.
Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) sottoscrive l'emendamento 17.4, sottolineando che comunque la donazione volontaria non è necessariamente non retribuita.
Posto ai voti, l'emendamento 17.4 è respinto dalla Commissione.
Gli identici emendamenti 17.13 (testo 2), 17.1 (testo 2), 17.2 (testo 2), 17.5 (testo 2) e 17.12 (testo 2), posti congiuntamente in votazione, sono approvati dalla Commissione.

L'emendamento 17.6, posto ai voti, è respinto.
Il presidente GIROTTO (*M5S*) ritira l'emendamento 17.7.
L'emendamento 17.9, posto ai voti, è respinto.
Il senatore ANASTASI (*M5S*) fa propri e ritira gli emendamenti 17.0.4 e 17.0.5.
Con distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 17.0.10 (già 13.0.10) e 17.0.9 (testo 2).
Il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 2, 13, 18, 29 e 32, delle ulteriori proposte emendative accantonate agli articoli 6 e 12, nonché degli ordini del giorno.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 26 maggio, è posticipata alle ore 10.30.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 19,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2469

Art. 3

3.10 (testo 2)

Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Concessione delle aree demaniali)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) -

1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

a) l'assegnazione delle concessioni;

b) l'individuazione della durata delle concessioni;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;

d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;

e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;

f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso".

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano

accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

3.13 (testo 2)

Margiotta, Vattuone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Concessione delle aree demaniali)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) -

1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

a) l'assegnazione delle concessioni;

b) l'individuazione della durata delle concessioni;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;

d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;

e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;

f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei

porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso".

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

3.17 (testo 3)

Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Concessione delle aree demaniali)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) -

1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

a) l'assegnazione delle concessioni;

b) l'individuazione della durata delle concessioni;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;

d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;

e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;

f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso".

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

3.22 (testo 2)

Cioffi, Fede, Naturale, Croatti, Di Girolamo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Concessione delle aree demaniali)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) -

1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

a) l'assegnazione delle concessioni;

b) l'individuazione della durata delle concessioni;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;

d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;

e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;

f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso".

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

Art. 4

4.1 (testo 2)

Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.

164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.".

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una

sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-*bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

4.5 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente

possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.".

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-*bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

4.11 (testo 2)

Gallone, Tiraboschi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo

gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.".

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale

realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-*bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

4.12 (testo 2)

Vaccaro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato

applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.".

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-*bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

4.20 (testo 2)

Cucca, Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.".

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-*bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

Art. 5

5.10 (testo 3)

Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi

derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

5.13 (testo 2)

Gallone, Tiraboschi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.

131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

5.14 (testo 2)

Giacobbe, Mirabelli, Biti, Vattuone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle

concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

5.21 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza

delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

5.42 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Testor

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e

degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

5.45 (testo 2)

Conzatti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progettodi concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni

idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.»".»

Art. 6

6.12 (testo 3)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevendendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di

universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o) , q), r), s),t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

6.22 (testo 2)

Giacobbe, Mirabelli, Biti, Manca, Misiani, Vattuone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevendendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e

l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti

nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o) , q), r), s),t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

6.31 (testo 2)

Gallone, Tiraboschi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei

singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevendendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o) , q), r), s),t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

6.79 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevendendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o) , q), r), s),t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva

competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

6.90 (testo 2)

Cioffi, Vaccaro, Anastasi, Di Girolamo, L'Abbate, Santillo, Castaldi, Fede

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevendendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente

locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia

della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o) , q), r), s),t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Art. 10

10.1 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

10.3 (testo 2)

Dell'Olio, Croatti

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di

cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

10.5 (testo 2)

Bagnai, Candiani, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

10.11 (testo 2)

Gallone, Tiraboschi

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

10.16 (testo 2)

Giacobbe, Mirabelli, Biti, Vattuone

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."»

Art. 13

13.1 (testo 2)

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 13**

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità

dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis)* le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter)* le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater)* le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

13.5 (testo 2)

Cantù, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Fregolent, Zaffini, Nannicini, Puglia, Rizzotti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 13**

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis)* le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter)* le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater)* le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

13.16 (testo 2)

Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 13**

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le

modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis)* le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter)* le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater)* le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

13.27 (testo 3)

Boldrini, Iori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis)* le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter)* le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater)* le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 15

15.4 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

15.7 (testo 2)

Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

15.8 (testo 2)

Boldrini, Iori, Vattuone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

15.10 (testo 2)

Perosino, Tiraboschi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

Art. 17

17.1 (testo 2)

Campari, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, capoverso «Art. 15»*, comma 1, dopo le parole* «servizi trasfusionali italiani,» *sono inserite le seguenti:* «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».

17.2 (testo 2)

Boldrini, Iori, Vattuone

Al comma 1, capoverso «Art. 15»*, comma 1, dopo le parole* «servizi trasfusionali italiani,» *sono inserite le seguenti:* «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».

17.5 (testo 2)

Pirro, Pavanelli, Girotto

Al comma 1, capoverso «Art. 15»*, comma 1, dopo le parole* «servizi trasfusionali italiani,» *sono inserite le seguenti:* «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».

17.12 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti

Al comma 1, capoverso «Art. 15»*, comma 1, dopo le parole* «servizi trasfusionali italiani,» *sono inserite le seguenti:* «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».

Art. 29

29.4 (testo 2)

Castaldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29

(*Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica*)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

29.19 (testo 2)

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29

(*Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica*)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

29.29 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29

(*Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica*)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

Art. 31

31.2 (testo 2)

Giacobbe, Marcucci

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «2-*bis*», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge».

b) sostituire il capoverso «2-*ter*» *con il seguente:*

«2-*ter*. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-*bis* sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti

richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo.

L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-*bis* un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente»;

2) al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso* «Art. 16-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 16-*bis*. - *(Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese)* - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.»;

3) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.».

31.3 (testo 2)

Bergesio, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «2-*bis*», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge».

b) sostituire il capoverso «2-*ter*» *con il seguente:*

«2-*ter*. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-*bis* sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo.

L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-*bis* un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente»;

2) al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso* «Art. 16-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 16-*bis*. - *(Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese)* - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.»;

3) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi

di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.».

1.4.2.8. 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.8.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 319 (ant.) dell'11/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
319ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza, il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) segnala in primo luogo l'articolo 1, volto a integrare la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, nonché l'articolo 2, recante una nuova disciplina per il portale unico del reclutamento delle pubbliche amministrazioni.
Passa quindi all'articolo 3, i cui commi da 1 a 3 operano una revisione della disciplina dei criteri e delle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico non dirigenziale, mentre il comma 4 specifica che ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento di pubblicazione del bando.
Dà inoltre conto dei successivi commi 5 - in materia di procedura per l'adozione di linee guida per l'attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di dirigenti pubblici -, 6 - che prevede un aggiornamento della disciplina di rango regolamentare in materia di accesso agli impieghi pubblici - e 7 - relativo all'aggiornamento dei protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi.
Passa poi all'articolo 4, il quale integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'utilizzo delle tecnologie informatiche.
Dopo aver notato che l'articolo 5 prevede l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di misure per favorire l'equilibrio di genere nelle carriere, si sofferma sulle disposizioni recate dall'articolo 6, volto a modificare la disciplina concernente le procedure di mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni e a limitare la possibilità di ricorso a comandi o distacchi, oltre a

modificare la norma sull'applicazione anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri della disciplina del trattamento economico accessorio.
Osserva inoltre che il comma 5 introduce la possibilità di un'indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane operanti presso l'Unione europea, che il comma 7 prevede, in via transitoria, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea e che il comma 8 proroga il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni in posizione di lavoratori sovrannumerari.
Fa presente che il comma 3 dell'articolo 9 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a incrementare la propria dotazione organica di posizioni dirigenziali e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, mentre l'articolo 15 è finalizzato a consentire l'incremento della dotazione organica dell'ANPAL.
Dopo aver segnalato lo stanziamento per il 2022 destinato a FormezPA dall'articolo 8, dà conto dell'articolo 10, il quale consente il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo e amplia le possibilità di applicazione delle modalità di selezione già previste da norme transitorie per le assunzioni a tempo determinato e per il conferimento di incarichi professionali.
Illustrate le misure relative al potenziamento della dotazione organica della Scuola nazionale dell'amministrazione disposte dall'articolo 12, segnala che l'articolo 14 prevede la possibilità di svolgere già dal terzo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado i percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Osserva quindi che l'articolo 19 dispone l'istituzione del Portale nazionale del sommerso e che l'articolo 20 prevede la promozione da parte dell'INAIL di protocolli d'intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con le imprese impegnate nell'esecuzione di interventi oggetto del PNRR.
Fatto presente che l'articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., ai fini dello sviluppo, della manutenzione e della gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici in favore degli enti pubblici previdenziali, specifica che l'articolo 34 modifica il codice dei contratti pubblici relativamente alla materia della certificazione della parità di genere.
In conclusione, richiama l'attenzione sull'articolo 44, recante disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di primo e secondo grado.

Intervenendo in discussione generale, il senatore ROMANO (*M5S*) segnala, ai fini della predisposizione del parere, la questione del mancato riconoscimento dell'indennità di amministrazione a favore del personale appartenente alle aree professionali e dirigenziali delle agenzie pubbliche, cui si applica il contratto del comparto ministeriale, ma al quale non sono ancora state destinate le risorse disponibili sullo specifico fondo previsto dalla legge di bilancio per il 2020.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2604) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*) introduce l'esame dei profili di competenza del decreto-legge n. 24, richiamando l'attenzione innanzitutto sull'articolo 2, volto alla costituzione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia

e all'autorizzazione all'assunzione di un contingente di personale da parte del Ministero della salute, nonché sull'articolo 2-*bis*, teso all'incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori.
Riguardo all'articolo 3, segnala la possibilità per il Ministro della salute di definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
Successivamente segnala la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi recata dell'articolo 4, mentre l'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratore in alcuni ambiti.
Segnalate le modifiche apportate dagli articoli 6, 7 e 8, commi 6 e 8, alla disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde COVID-19, osserva che i commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori dei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale e si sofferma sulle modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori recate dal successivo comma 4.
Osserva poi che il comma 1 dell'articolo 9 modifica la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale con riferimento alle ipotesi di positività all'infezione da COVID-19 fra gli alunni o i bambini e che l'articolo 9-*bis* definisce i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere svolta a distanza.
Passa quindi al comma 1 dell'articolo 10, recante proroga delle disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A, e al successivo comma 1-*bis*, il quale proroga la norma temporanea che riconosce il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti rientranti nelle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022.
Dà inoltre conto del comma 1-*ter*, che reca una norma transitoria in materia di lavoro agile.
Dopo aver precisato che l'articolo 10, comma 2 e allegato B, reca proroga delle norme temporanee sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di alcune categorie di lavoratori, dà conto del comma 4 dell'articolo 10, volto a prorogare l'applicazione di procedure semplificate per alcuni concorsi e corsi di formazione.
Prosegue illustrando le disposizioni di proroga recate dai successivi commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, relativeal conferimento di incarichi di lavoro autonomo nel comparto sanità, al riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie e all'ammissibilità di assunzioni di cittadini extracomunitari alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.
Dopo aver segnalato l'articolo 11, il quale reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di emergenza epidemiologica da COVID-19, fa presente che il comma 3-*bis* dell'articolo 12 modifica la disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specifica, mentre il successivo comma 3-*quater* differisce l'applicabilità della disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.
Osservato che l'articolo 14 stabilisce l'abrogazione di un complesso di norme, si sofferma sull'articolo 14-*bis*, recante modifiche della procedura e i criteri per la definizione delle misure attuative relative al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.
Conclude rilevando che l'articolo 14-*ter* reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali territoriali.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) propone al relatore di includere nel parere una specifica raccomandazione riguardo la necessità di mantenere alto il livello di attenzione circa le misure di

sostegno e tutela a favore dei lavoratori fragili.

Intervengono successivamente il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*), il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) e la senatrice FEDELI (*PD*), dichiarando la disponibilità dei rispettivi Gruppi a procedere alla votazione del parere nel corso della seduta.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) segnala al relatore l'opportunità di un riferimento alla necessità di ristori specifici per i lavoratori del settore delle RSA, resa di particolare attualità dalla preoccupante contrazione degli organici.

La senatrice CATALFO (*M5S*) conviene riguardo l'opportunità di includere nel parere i richiami alle questioni poste.

Il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*) ritiene di accogliere quanto suggerito nel corso del dibattito e predispone conseguentemente uno schema di parere favorevole con raccomandazione, il cui testo è pubblicato in allegato.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è quindi posto in votazione.

Dopo le dichiarazioni di voto contrario del senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) e di voto di astensione del senatore MAFFONI (*FdI*), la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Tiziana NISINI manifesta la disponibilità del Governo, impegnato in ulteriori approfondimenti in merito al provvedimento in esame, ad attendere il parere della Commissione fino a martedì 17 maggio.

La relatrice CATALFO (*M5S*) prende atto della disponibilità del Governo e propone di fissare un nuovo termine per la trasmissione di eventuali proposte di osservazione alle ore 12 di venerdì 13 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2331) Emanuele PELLEGRINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di

adeguamento dell'ordinamento interno
(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice FEDELI (*PD*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Ha la parola la relatrice GUIDOLIN (*M5S*), la quale propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

La presidente MATRISCIANO avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 13,30, è anticipata alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604

L'11a Commissione permanente,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
esprime parere favorevole, raccomandando di tenere sempre alta l'attenzione sulla necessità di misure di sostegno e tutela a favore dei lavoratori fragili.
La Commissione coglie altresì l'occasione per auspicare che in un prossimo provvedimento vengano disposti ristori destinati al settore dei lavoratori delle RSA, in considerazione del particolare impegno aggiuntivo profuso nel corso della epidemia pandemica da Covid-19.

1.4.2.8.2. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 320 (pom.) dell'11/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
320ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Constatato che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, la presidente MATRISCIANO propone di fissare alle ore 10 del 19 maggio il termine entro il quale trasmettere al relatore eventuali proposte di osservazione ai fini della redazione dello schema di parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2597) ***Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari e altri; Deidda e altri; Giovanni Russo e altri; Del Monaco e altri; Del Monaco e altri; Ferrari e altri
(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha anticipato l'intenzione di proporre un parere non ostativo.

Rettificando quanto precedentemente prospettato, il relatore ROMANO (*M5S*) presenta una schema di parere favorevole con osservazione (il cui testo è pubblicato in allegato), che viene posto in votazione.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Interviene quindi per dichiarazione di voto di astensione il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*).

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere.

(2495) ***Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CARBONE (*IV-PSI*) specifica che la proposta di osservazione avanzata ieri dalla senatrice Drago in ordine alla procedura di designazione dei componenti del Comitato di vigilanza di cui all'articolo 7 risulta non necessaria, alla luce della formulazione del testo in esame.
Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta ai voti e approvata a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (n. 377)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) presenta uno schema di parere favorevole con condizioni, pubblicato in allegato.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) chiede che la Commissione possa disporre del tempo necessario per la valutazione di un testo di notevole complessità.

La presidente MATRISCIANO fa presente che oggi stesso scade il termine per l'espressione del parere.

Il sottosegretario Tiziana NISINI manifesta la disponibilità del Governo ad attendere l'approvazione del parere entro il 17 maggio, analogamente a quanto già dichiarato presso la Commissione competente dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore ROMANO (*M5S*), pur riservandosi eventuali ulteriori valutazioni in merito allo schema di parere, manifesta perplessità relativamente alla condizione di cui al numero 1), osservando che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è assimilabile al lavoro autonomo in senso stretto, nonché rispetto al numero 11), specificando l'opportunità che sulla parte datoriale ricada l'onere della prova circa l'assenza di motivazioni ritorsive per i licenziamenti.

Preso atto delle richieste del senatore Rufa e della dichiarazione della rappresentante del Governo, la PRESIDENTE dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame dell'Atto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2597

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione.
Si segnala l'opportunità di consentire agli ufficiali delle forze di completamento delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all'articolo 652 del C.o.m. e dei ruoli speciali di cui all'articolo 655 del C.o.m., indipendentemente dal fatto che essi siano ufficiali superiori o inferiori e senza limiti d'età, nonché di prevedere una riserva di posti per gli ufficiali delle forze di completamento nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, con equivalente riduzione dei posti riservati ad altre categorie di personale.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 377

L'11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:

nel procedimento di recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 non è stato tenuto in alcun conto quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, della direttiva medesima, che prevede un'"effettiva partecipazione delle parti sociali" e un rafforzamento del dialogo sociale in vista dell'attuazione stessa; a conferma di quanto sopra rilevato si sottolinea la mancata attuazione dell'articolo 14 della direttiva stessa, che lascia agli Stati membri la scelta di consentire un intervento in materia da parte della

contrattazione collettiva, come anche espresso, più ampiamente, al considerando 38 della direttiva; rilevato che, nell'ambito dell'Unione europea, l'Italia è certamente dotata di uno dei più ampi e affidabili sistemi di contrattazione collettiva, ciò che non rende comprensibile perché non si sia proceduto all'attuazione dell'articolo 14, che, peraltro, avrebbe consentito di adattare le disposizioni della direttiva - in gran parte già attuate e vigenti nel nostro ordinamento - alle specificità di singoli settori, preferendo invece adottare norme di legge che non possono, per definizione, avere lo stesso grado di adattabilità delle norme contrattuali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni.

1) Relativamente al Capo I, articolo 1, comma 1, lettera *e*), dello schema di decreto legislativo, attuativo dell'articolo 1 della direttiva, si evidenzia che non sembrerebbe conforme al dettato della stessa ricomprendere nell'ambito di applicazione dello schema di decreto il contratto dì collaborazione coordinata e continuativa *ex* articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.
Con riferimento alla medesima disposizione, nonché al successivo articolo 4, comma 1, lettera *c*), che introduce il nuovo articolo 2 nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152, si segnala l'esigenza di valutare l'esenzione del personale della pubblica amministrazione con riferimento al solo comma 1 del citato articolo 2, e non anche al comma 2, che prevede la comunicazione per iscritto prima della missione all'estero di durata superiore alle quattro settimane, delle informazioni circa le diverse condizioni di lavoro, considerato che la direttiva non prevede per tali disposizioni la possibilità di non applicazione al personale del settore pubblico.

2) Al Capo I, articolo 3, attuativo dell'articolo 3 della direttiva, si disciplinano le modalità di comunicazione delle informazioni dovute al lavoratore.
La dizione adottata nello schema in esame - "in modo trasparente, chiaro, completo" - non ha però riscontro nel testo della direttiva che, utilizza la medesima espressione (cfr. articolo 5, comma 3) per riferirla all'obbligo dello Stato membro di provvedere affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro (relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile) siano rese disponibili a tutti gratuitamente.
Peraltro, l'improprio utilizzo dell'espressione richiamata può determinare effetti di incertezza giuridica. Infatti, per la riformulazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *e*) del testo in esame), che detta la disciplina delle sanzioni previste a carico del datore in caso di "mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento" degli obblighi informativi, è adottata un'espressione significativamente diversa, che coincide con la precedente solo sul punto della "completezza" delle informazioni.
Ai fini di certezza giuridica, oltre che di aderenza al testo della direttiva, si segnala pertanto l'esigenza di sostituire l'espressione richiamata con la seguente: "in modo completo ed esatto".

3) Al Capo II, articolo 4, comma 1, lettera *a*), lo schema di decreto riformula l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva. Alla lettera *f)* si chiede che tra le informazioni da dare al lavoratore, in caso di rapporti a termine, sia inclusa "la data di conclusione o la durata dello stesso". Viceversa, in modo più congruo, il testo della direttiva prevede (cfr. articolo 4, comma 2, lettera *e*)) che sia comunicata "la durata prevista dello stesso" richiedendo, pertanto, che il decreto legislativo di recepimento si uniformi a tale formulazione.

4) Il Capo II, articolo 4, comma 1, lettera *b*), introduce un articolo 1-*bis* nel testo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la rubrica "Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati". Va tuttavia evidenziato che la direttiva non accenna minimamente all'adozione di tali "ulteriori obblighi"; inoltre, l'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai commi 24-*bis* e 24-*ter* detta criteri atti a evitare che nel recepimento di

direttive comunitarie si introducano livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalla direttiva stessa.
Posto che ai sensi del comma 24-*ter* costituiscono livelli di regolazione superiore l'introduzione di procedure o meccanismi operativi più gravosi e complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione della direttiva, risulta che il livello di regolazione introdotto è ampiamente più gravoso e complesso di quanto non richieda la direttiva 2019/1152.
A titolo di esempio, richiedere al datore di esplicitare al lavoratore "la logica ed il funzionamento "dei sistemi di cui si tratta oltre ad altre cinque informazioni (tra cui le "metriche" per misurare il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza di tali sistemi) sembra essere sufficiente ad evidenziare come il legislatore delegato rischi di superare i limiti posti dalla legge nel recepimento della direttiva *de quo*.
Il legislatore ordinario potrebbe prevedere l'introduzione di simili obblighi, ma non può ritenersi ammissibile che l'introduzione di una regolamentazione così pervasiva e complessa avvenga per mezzo di un decreto legislativo di recepimento di una direttiva che nulla prevede al proposito.
Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, il cui Capo III reca disposizioni che ricalcano i contenuti del richiamato articolo 1-*bis*.
La Commissione ritiene dunque non ammissibile anticipare, nell'ambito del recepimento della direttiva 2019/1152, la trasposizione di norme neppure approvate a livello europeo e stante il contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

5) In riferimento al Capo II, articolo 4, comma 1, lettera *c*), si rileva che lo schema di decreto legislativo non si avvale della facoltà, riservata agli Stati membri dall'articolo 7, comma 4, della direttiva 2019/1152, di semplificare notevolmente l'obbligo di fornire informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un Paese terzo, "se la durata di ciascun periodo di lavoro al di fuori dello Stato membro in cui il lavoratore lavora abitualmente è uguale o inferiore a quattro settimane". Questa opportunità andrebbe invece accolta nel caso di quelle che, nell'ordinamento italiano, vengono definite "trasferte", ossia brevi periodi di soggiorno all'estero, per lo più motivati da ragioni di rappresentanza commerciale o di assistenza tecnica in senso lato. Esonerare in questi casi dall'osservanza di obblighi non inderogabili le imprese italiane ne favorirebbe l'internazionalizzazione, incentivando la crescita del Paese.

6) In relazione all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, si richiamano anzitutto le considerazioni già esposte, in quanto viene proposta l'introduzione di modifiche a un'ampia gamma di contratti del nostro ordinamento, che solo latamente attengono all'oggetto della direttiva e che senz'altro, ai sensi del comma 24-*ter* dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, costituiscono "livelli di regolazione superiore", in quanto introducono "sanzioni o procedure o meccanismi operativi più gravosi e complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione della direttiva".

7) Riguardo al Capo III, articolo 8 (cfr. articolo 9 della direttiva), si rileva che anche la disposizione in tema di cumulo di impieghi deve far salve le previsioni di legge speciale.

8) Quanto al Capo III, articolo 9 (cfr. articolo 10 della direttiva), si nota che l'applicazione dell'articolo 10 è prevista "qualora l'organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile", mentre lo schema si riferisce al rapporto di lavoro di cui "non sia predeterminato l'orario e la sua collocazione temporale". Il testo dello schema potrebbe far sorgere il dubbio che esso si applichi anche ai dirigenti o al personale di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2003 (di recepimento della direttiva 93/104/CE sull'orario di lavoro), mentre adottando correttamente la formulazione della direttiva, il dubbio interpretativo non si porrebbe affatto.
Inoltre tali disposizioni si sovrappongono alle vigenti disposizioni dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Le disposizioni dei commi 3 e 4 dello

schema di decreto, pertanto, costituiscono un inutile e non richiesto aggravio burocratico per le imprese e non determinano alcun maggior grado di tutela per il lavoratore.
I contenuti dell'articolo 10 della direttiva potrebbero piuttosto essere trasposti nel nostro ordinamento attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva medesima.

9) Ancor più critica risulta la formulazione dell'articolo 10 dello schema di decreto legislativo, che, nel dare attuazione all'articolo 12 della direttiva 2019/1152, risulta molto più vincolante della direttiva stessa.
Ad esempio, la direttiva prevede la possibilità, per le medie, piccole e micro imprese, di una risposta orale, a certe condizioni: ipotesi non prevista nello schema in esame.
La disciplina prevista ai commi 3, 4 e 5 dello schema introduce un diritto generalizzato di precedenza nelle progressioni di carriera che non ha riscontro nel testo della direttiva ed è talmente limitativa del diritto dell'impresa di selezionare i propri collaboratori da dare luogo vincolo alla libertà d'impresa.

10) Gli articoli 12 e 13 dello schema di decreto danno attuazione ai contenuti degli articoli 15, 16 e 17 della direttiva. Dal momento che la finalità di tali disposizioni è garantire adeguate e tempestive forme di tutela al lavoratore che ritenesse lesi i suoi diritti, è altamente opportuno che nell'articolo 12 si preveda che il meccanismo di risoluzione rapida venga avviato entro un termine massimo dal (presunto) evento lesivo (ad esempio sei mesi), anche al fine di garantire la migliore attuazione del principio della certezza del diritto per entrambe le parti. Un termine perentorio di scadenza per avviare le procedure non potrebbe peraltro compostare rischi per il lavoratore che fosse ancora parte del rapporto, viste le disposizioni "antiritorsive" a tutela del medesimo poste dagli articoli 13 (che dà attuazione all'articolo 17 della direttiva) e 14 (protezione contro il licenziamento e onere della prova).

11) Il regime probatorio previsto dall'articolo 14, comma 3, non è conforme ai principi che regolano la cosiddetta "inversione dell'onere della prova", accolti anche dalla giurisprudenza comunitaria. Infatti il corretto bilanciamento dei diritti processuali delle parti è quello previsto dal comma 3 della direttiva, che onera il lavoratore di presentare fatti in base ai quali si possa presumere che il licenziamento (o altre misure equivalenti) è stato basato su intenti ritorsivi. Di qui deriva l'obbligo del datore di dimostrare che, viceversa, il licenziamento è stato basato su motivi diversi e legittimi.
Il comma 4 dell'articolo 18 della direttiva consente agli Stati membri di adottare un regime più favorevole ai lavoratori, ma il successivo comma 5 afferma che tale adozione non è obbligatoria quando i procedimenti riguardanti eventuali comportamenti ritorsivi siano istruiti innanzi a un organo giurisdizionale.
Non v'è dubbio, pertanto, che lo schema di decreto legislativo risenta di un'impostazione sbilanciata, nettamente sfavorevole alla parte datoriale.
Peraltro, il regime probatorio più favorevole al lavoratore, previsto dal comma 4 dell'articolo 18 della direttiva, ben si può realizzare, in un'ottica di effettivo e corretto bilanciamento degli interessi contrapposti, anche solo sfumando l'onere di allegazione iniziale del lavoratore, non facendolo sussumere nella fattispecie della vera e propria presunzione, come disciplinata dal codice civile all'articolo 2727, ma in quella della presunzione semplice, prevista dall'articolo 2729, o anche, a voler tutto ammettere, in un onere più attenuato, purché si mantenga il principio (fondamentale) dell'onere di iniziale "allegazione" del lavoratore che ritenga di essere stato oggetto di un comportamento "ritorsivo" posto in essere dal datore di lavoro.

12) In riferimento al Capo IV, articolo 16 (cfr. articolo 18 della direttiva), si rileva ancora una volta che lo schema di decreto detta disposizioni assai più rigide di quanto previsto nella direttiva, la quale, al comma 2 dell'articolo 17, non dispone alcun limite temporale all'obbligo del datore di rispondere alla richiesta del lavoratore già assunto al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Si segnala pertanto l'esigenza di ampliare il termine troppo breve (30 giorni), attualmente previsto dallo schema, portandolo quanto meno a 60 giorni, con applicazione di una sanzione amministrativa in

caso di inadempimento, e unque anche in caso di ritardata comunicazione, attesa la perentorietà del termine stesso.

1.4.2.8.3. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 322 (pom.) del 17/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
322ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (n. 377)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n.53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La presidente MATRISCIANO ricorda che il relatore Serafini ha già presentato uno schema di parere favorevole con condizioni (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana dell'11 maggio) e, constatato che non vi sono richieste di intervento, lo pone in votazione.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, osservando che le condizioni proposte sono funzionali al miglioramento dello schema di decreto legislativo.

Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) puntualizza che le condizioni recate dallo schema di parere, piuttosto che come disapprovazione nei confronti del Governo, sono da intendere come richiamo alla necessità di una maggiore aderenza alle previsioni della direttiva (UE) 2019/1152.

Intervengono successivamente i senatori LAUS (*PD*), ROMANO (*M5S*) e CARBONE (*IV-PSI*) per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine lo schema di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

La relatrice CATALFO (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazione (il cui testo è pubblicato in allegato).

La senatrice FEDELI (*PD*) richiede l'integrazione della condizione di cui al numero 5, dell'osservazione di cui al numero 1 e della raccomandazione con riferimenti puntuali al sostegno della paternità, alla durata del congedo di paternità e dell'acquisto di servizi di *baby sitting* in favore dei lavoratori a turni, tenendo conto della finalità generale dell'equiparazione delle previsioni riferite ai padri e alle madri.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) paventa il rischio che la disciplina in esame comporti oneri di difficile sostenibilità da parte delle imprese di piccole e medie dimensioni, per cui suggerisce un'integrazione consistente in un riferimento mirato al loro sostegno.

La relatrice CATALFO (*M5S*) ritiene quindi di integrare lo schema di parere in accoglimento di quanto sollecitato dagli intervenuti.

La senatrice DRAGO (*FdI*) ricorda lo specifico ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, volto a consentire l'adozione di strumenti di tutela della genitorialità fino al compimento del terzo anno dei figli e a prevedere la sostituzione nei posti di lavoro resi vacanti con i giovani al di sotto dei 40 anni, in un'ottica di contrasto al fenomeno dell'emigrazione giovanile. Nell'esprimere condivisione rispetto all'impianto dello schema di decreto legislativo in esame, auspica ulteriori interventi mirati a consentire un'effettiva parità sul piano delle possibilità di carriera in base alle competenze possedute.

Il senatore LAUS (*PD*) esprime apertura al confronto riguardo le posizioni della senatrice Drago e segnala il disegno di legge n. 2125, già assegnato alla Commissione, in materia di congedi parentali e di sostegno alle imprese.

La presidente MATRISCIANO rileva che la proposta legislativa segnalata dal senatore Laus sarà posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza in sede di programmazione dei lavori. Richiama inoltre l'attenzione sulla questione dei dipendenti delle mense scolastiche, in grande maggioranza donne, in regime di *part-time* ciclico verticale, che non prevede retribuzione per i periodi di interruzione dell'attività didattica.

Il senatore ROMANO (*M5S*), richiamandosi all'intervento del senatore Laus, sollecita l'attenzione della Commissione sulla possibilità di procedere alla trattazione del disegno di legge n.

1462.

La relatrice CATALFO (*M5S*) esprime soddisfazione per l'andamento del dibattito e segnala l'importanza dell'osservazione di cui al numero 1, basata sul principio di pari durata dei congedi di paternità e di maternità, già contemplato in altri ordinamenti, che costituisce un fattore di agevolazione della parità nelle possibilità di carriera. Segnala quindi la necessità di ulteriori interventi relativamente al tema dei lavoratori impegnati su turni notturni, che, come nel caso del personale infermieristico, spesso sono donne e risentono di notevoli disagi in ordine alla conciliazione dei tempi di lavoro con le necessità della vita familiare.

Interviene quindi brevemente la senatrice DRAGO (*FdI*), ribadendo l'importanza dell'impegno assunto dal Governo per mezzo dell'accoglimento degli ordini del giorno e sollecitando l'attenzione della Commissione sul disegno di legge n. 1689 in materia di *welfare* familiare.

Lo schema di parere, così come riformulato (testo pubblicato in allegato) è quindi posto in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA

(1785) ***Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

La relatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa ai voti.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La presidente MATRISCIANO ricorda il termine per la presentazione degli emendamenti presso le Commissioni di merito, fissato al 26 maggio, e rammenta che eventuali proposte concernenti la redazione della proposta di parere potranno essere trasmesse al relatore, come già convenuto, entro le ore 10 di giovedì 19 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378

L'11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
sottolineata l'importanza delle finalità del decreto legislativo stesso per l'equa condivisione del lavoro di cura familiare nella prospettiva di un'autentica parità di genere e il conseguente svincolo del tema della conciliazione da una prospettiva riferita al solo genere femminile;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con condizioni, osservazioni e una raccomandazione.

Quanto alle condizioni:
1) in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), che interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si segnala l'esigenza di sostituire le parole: «*un'indennità giornaliera nella misura di cui all'articolo 4, comma 24, lettera* a*), della legge 28 giugno 2012, n. 92*», con le seguenti: «*un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione*»,al fine di assicurare maggiore chiarezza e immediata conoscibilità per i destinatari della disposizione;

2) si ritiene necessario agevolare il genitore che sia affidatario unico del figlio, garantendogli la possibilità di fruire dell'intero congedo indennizzato disponibile in via ordinaria per entrambi i genitori. Diversamente, infatti, si determinerebbe uno sviamento dalla funzione tipica del congedo parentale (la cura dei figli), in quanto l'altro genitore non potrebbe utilizzarlo per lo scopo proprio dell'istituto. Si invita pertanto il Governo ad apportare le seguenti modificazioni all'articolo 2, comma 1:
- sostituire la lettera *h*) con la seguente: «h*) all'articolo 32, comma 1, la lettera* c*) è sostituita dalla seguente: "*c*) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS;*"»;
- alla lettera *i*), numero 1), capoverso "1.", dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «*Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337*-quater *del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.*»;

3) al fine di non pregiudicare i diritti agli emolumenti accessori eventualmente già acquisiti dal lavoratore in base alla contrattazione collettiva di settore, consentendo alla stessa di operare miglioramenti anche per il futuro, appare necessario all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), punto 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva* »;

4) si segnala l'esigenza di prevedere, o attraverso una novella, di identico contenuto, agli articoli 18, 31-*bis*, 38, 46, 52 del decreto legislativo n. 151 del 2001, ovvero attraverso una modifica all'articolo 46-bis deldecreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), l'impossibilità di ottenere la certificazione di genere quale sanzione accessoria per le aziende che ostacolino l'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro e le altre agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001, dall'articolo 4 della legge n. 53 del 2000; dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, dagli articoli 8, comma 4, e 18, comma 3-*bis*, della legge n. 81 del 2017; dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

5) si invita infine a inserire nel testo dello schema di decreto legislativo in esame un articolo specificamente dedicato ad interventi per migliorare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della paternità, della genitorialità e delle attività di cura, al fine di agevolare l'esercizio dei relativi diritti e l'accesso ai servizi di interesse da parte dei cittadini. In particolare, si suggerisce di demandare all'INPS, nell'ambito dei progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, l'attivazionedi specifici servizi digitali per l'informazione e l'accesso personalizzato ai congedi ed ai permessi disponibili per i lavoratori con responsabilità di cura.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che introduce il nuovo articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001, si sottolinea che, sebbene in linea con quanto previsto dalla direttiva 2019/1158, sarebbe auspicabile incrementare la durata del congedo di paternità ivi stabilita, con l'obiettivo di parificarne la durata a quello di maternità. Un incremento della durata del congedo di paternità inciderebbe positivamente sull'equa ripartizione dei carichi di cura familiari sin dalla nascita dei figli, con ricadute positive su più fronti, riconoscendo e valorizzando la figura del padre e rendendolo parte attiva dell'accudimento della prole già nella fase iniziale della crescita dei figli e ponendo sullo stesso piano uomo e donna, ai fini dell'accesso al lavoro e della costruzione di carriera. Si evidenzia inoltre che molti paesi europei hanno già introdotto misure che equiparano i congedi paterni e materni, o estendono quello paterno a tre mesi;

2) con riferimento alla misura dell'indennità dovuta per il congedo parentale, al fine di facilitare il ricorso allo stesso (articolo 8, paragrafo 3, della direttiva) e di stabilire un livello adeguato dell'indennità, tenendo conto del fatto che la fruizione del congedo parentale spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia, sarebbe auspicabile valutare un incremento dell'indennità prevista all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), portando la stessa al 50 per cento della retribuzione;

3) quanto al congedo parentale per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, nello spirito peraltro di quanto previsto anche dall'articolo 3, comma 2, lettera *f*) della legge 7 aprile 2022, n. 32, si sottolinea l'opportunità di:
- integrare le modifiche agli articoli 68 e 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recate dall'articolo 2, comma 1, lettere *o*) e *q*), dello schema di decreto in esame al fine di incrementare da 80 a 100 le percentuali di calcolo delle indennità giornaliere ivi previste;
- integrare le modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recate dall'articolo 2, comma 1, lettera *p*), dello schema di decreto in esame al fine di equiparare la durata di tale congedo al congedo parentale riconosciuto ai lavoratori dipendenti;

4) al fine di una maggiore armonizzazione complessiva della materia, sarebbe inoltre auspicabile intervenire anche sulla disciplina del congedo di maternità, di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, in particolare prevedendo:
- all'articolo 22, l'incremento dell'indennità giornaliera per il suddetto congedo dall'80 al 100 per cento della retribuzione laddove la differenza non sia coperta dalla contrattazione collettiva nazionale;
- all'articolo 25, che i periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, siano considerati utili ai fini pensionistici a prescindere dall'anzianità contributiva del soggetto fruitore;

5) l'articolo 9 della direttiva 2019/1158 stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire ai lavoratori con figli o prestatori di assistenza l'accesso a modalità di lavoro flessibili. L'impostazione delle novelle recate dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto in esame sembra delineare un'interpretazione restrittiva delle previsioni della direttiva, identificando di fatto le

"modalità di lavoro flessibili" ivi previste con il solo lavoro agile.

La Commissione raccomanda infine al Governo di valutare l'adozione di ulteriori interventi di sostegno, quali la messa a regime di strumenti per l'acquisto di servizi di *babysitting* in favore delle lavoratrici e dei lavoratori a turni e la previsione della generale esclusione dei servizi di *welfare* aziendale dal computo del reddito imponibile del lavoratore. Si auspica altresì che venga disposto l'utilizzo di maggiori risorse a compensazione degli aumentati oneri a carico delle piccole imprese in conseguenza di tali interventi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378

L'11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
sottolineata l'importanza delle finalità del decreto legislativo stesso per l'equa condivisione del lavoro di cura familiare nella prospettiva di un'autentica parità di genere e il conseguente svincolo del tema della conciliazione da una prospettiva riferita al solo genere femminile;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con condizioni, osservazioni e una raccomandazione.

Quanto alle condizioni:
1) in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), che interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si segnala l'esigenza di sostituire le parole: «*un'indennità giornaliera nella misura di cui all'articolo 4, comma 24, lettera* a*), della legge 28 giugno 2012, n. 92*», con le seguenti: «*un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione*»,al fine di assicurare maggiore chiarezza e immediata conoscibilità per i destinatari della disposizione;

2) si ritiene necessario agevolare il genitore che sia affidatario unico del figlio, garantendogli la possibilità di fruire dell'intero congedo indennizzato disponibile in via ordinaria per entrambi i genitori. Diversamente, infatti, si determinerebbe uno sviamento dalla funzione tipica del congedo parentale (la cura dei figli), in quanto l'altro genitore non potrebbe utilizzarlo per lo scopo proprio dell'istituto. Si invita pertanto il Governo ad apportare le seguenti modificazioni all'articolo 2, comma 1:
- sostituire la lettera *h*) con la seguente: «h*) all'articolo 32, comma 1, la lettera* c*) è sostituita dalla seguente: "*c*) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS;*"»;
- alla lettera *i*), numero 1), capoverso "1.", dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «*Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-*quater *del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.*»;

3) al fine di non pregiudicare i diritti agli emolumenti accessori eventualmente già acquisiti dal lavoratore in base alla contrattazione collettiva di settore, consentendo alla stessa di operare miglioramenti anche per il futuro, appare necessario all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), punto 4)

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva*»;

4) si segnala l'esigenza di prevedere, o attraverso una novella, di identico contenuto, agli articoli 18, 31-*bis*, 38, 46, 52 del decreto legislativo n. 151 del 2001, ovvero attraverso una modifica all'articolo 46-bis deldecreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), l'impossibilità di ottenere la certificazione di genere quale sanzione accessoria per le aziende che ostacolino l'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro e le altre agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001, dall'articolo 4 della legge n. 53 del 2000; dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, dagli articoli 8, comma 4, e 18, comma 3-*bis*, della legge n. 81 del 2017; dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

5) si invita infine a inserire nel testo dello schema di decreto legislativo in esame un articolo specificamente dedicato ad interventi per migliorare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità, della genitorialità e delle attività di cura, al fine di agevolare l'esercizio dei relativi diritti e l'accesso ai servizi di interesse da parte dei cittadini. In particolare, si suggerisce di demandare all'INPS, nell'ambito dei progetti di sviluppo dei propri sistemi informatici, l'attivazionedi specifici servizi digitali per l'informazione e l'accesso personalizzato ai congedi ed ai permessi disponibili per i lavoratori con responsabilità di cura.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che introduce il nuovo articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001, si sottolinea che, sebbene in linea con quanto previsto dalla direttiva 2019/1158, sarebbe auspicabile incrementare la durata del congedo di paternità ivi stabilita, pari a 10 giorni. Un incremento della durata del congedo di paternità inciderebbe positivamente sull'equa ripartizione dei carichi di cura familiari sin dalla nascita dei figli, con ricadute positive su più fronti, riconoscendo e valorizzando la figura del padre e rendendolo parte attiva dell'accudimento della prole già nella fase iniziale della crescita dei figli e ponendo sullo stesso piano uomo e donna, ai fini dell'accesso al lavoro e della costruzione di carriera. Si evidenzia inoltre che molti paesi europei hanno già introdotto misure che equiparano i congedi paterni e materni, o estendono quello paterno a tre mesi;

2) con riferimento alla misura dell'indennità dovuta per il congedo parentale, al fine di facilitare il ricorso allo stesso (articolo 8, paragrafo 3, della direttiva) e di stabilire un livello adeguato dell'indennità, tenendo conto del fatto che la fruizione del congedo parentale spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia, sarebbe auspicabile valutare un incremento dell'indennità prevista all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), portando la stessa al 50 per cento della retribuzione;

3) quanto al congedo parentale per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, nello spirito peraltro di quanto previsto anche dall'articolo 3, comma 2, lettera *f*) della legge 7 aprile 2022, n. 32, si sottolinea l'opportunità di:
- integrare le modifiche agli articoli 68 e 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recate dall'articolo 2, comma 1, lettere *o*) e *q*), dello schema di decreto in esame al fine di incrementare da 80 a 100 le percentuali di calcolo delle indennità giornaliere ivi previste;
- integrare le modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recate dall'articolo 2, comma 1, lettera *p*), dello schema di decreto in esame al fine di equiparare la durata di tale congedo al congedo parentale riconosciuto ai lavoratori dipendenti;

4) al fine di una maggiore armonizzazione complessiva della materia, sarebbe inoltre auspicabile intervenire anche sulla disciplina del congedo di maternità, di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, in particolare prevedendo:

- all'articolo 22, l'incremento dell'indennità giornaliera per il suddetto congedo dall'80 al 100 per cento della retribuzione laddove la differenza non sia coperta dalla contrattazione collettiva nazionale;
- all'articolo 25, che i periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, siano considerati utili ai fini pensionistici a prescindere dall'anzianità contributiva del soggetto fruitore;

5) l'articolo 9 della direttiva 2019/1158 stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire ai lavoratori con figli o prestatori di assistenza l'accesso a modalità di lavoro flessibili. L'impostazione delle novelle recate dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto in esame sembra delineare un'interpretazione restrittiva delle previsioni della direttiva, identificando di fatto le "modalità di lavoro flessibili" ivi previste con il solo lavoro agile.

La Commissione raccomanda infine al Governo di valutare l'adozione di ulteriori interventi di sostegno, quali la messa a regime di strumenti per l'acquisto di servizi di *babysitting* in favore delle lavoratrici a turni e la previsione della generale esclusione dei servizi di *welfare* aziendale dal computo del reddito imponibile del lavoratore.

1.4.2.8.4. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 324 (pom.) del 24/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
324ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), che viene posto in votazione.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, pur facendo presente che nella fase post-pandemica, in sede di attuazione del PNRR, sarebbero auspicabili interventi realmente incisivi sulla scuola, volti particolarmente all'adeguamento strutturale e delle retribuzioni del personale.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva infine a maggioranza lo schema di parere presentato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. 389)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La presidente MATRISCIANO ricorda che nell'odierno Ufficio di Presidenza allargato si sono svolte le previste audizioni sullo schema di decreto legislativo in titolo. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice CATALFO (*M5S*) segnala in primo luogo la questione delle modalità di monitoraggio e controllo e, in riferimento all'articolo 13, comma 4, rileva l'analogia con la disciplina vigente del sistema pensionistico pubblico in ordine al requisito di anzianità contributiva prescritto per usufruire della rendita integrativa temporanea anticipata, pur potendosi valutare, nel caso di un prodotto pensionistico complementare quale il PEPP, la possibilità di individuare soluzioni normative alternative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 389

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione riferita all'esame dell'atto del Governo n. 389, recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), consegnata nell'ambito dell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente MATRISCIANO avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 25 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

L'11a Commissione permanente,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, segnalando l'opportunità che l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di indennità di amministrazione, sia estesa al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche già

ricomprese nell'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

1.4.2.9. 12^ (Igiene e sanita')

1.4.2.9.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 305 (ant.) del 12/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022
305ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 8,45.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

La relatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) presenta e illustra la proposta di risoluzione - favorevole, con osservazione - pubblicata in allegato.
Rimarca che le proposte di regolamento in titolo presentano due aspetti salienti: da una parte, creano un denominatore comune nella gestione del rilascio dei certificati verdi in tutti i Paesi dell'UE; dall'altra, denotano un atteggiamento di prudenza, nel differire al 2023 il limite temporale per il rilascio e accettazione delle certificazioni verdi, nell'ipotesi che il prossimo autunno possano verificarsi nuove ondate di infezione. In linea generale, ritiene che i provvedimenti in esame rappresentino un punto di equilibrio, nel rispetto delle esigenze dei singoli Paesi europei. In merito alla proposta di risoluzione presentata, comunica di aver tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattitto, che, pur se non particolarmente approfondito, ha evidenziato una generale adesione alle decisioni in corso di adozione in ambito eurounitario. L'adozione di una normativa comune sul rilascio delle certificazioni verdi rappresenta, a suo giudizio, un elemento di straordinaria unitarietà.
Soggiunge che l'attuale situazione di guerra in Ucraina, e il conseguente atteggiamento dell'Unione europea, dimostrano come il tema della salute dei cittadini debba essere un elemento forte nelle

politiche europee, in termini di prevenzione, presa in carico e interventi di salute pubblica. Nella prospettiva della somministrazione di nuovi vaccini contro le varianti o della quarta dose di quelli già in uso, giudica fondamentale, per l'Italia, uscire da una logica "nazionale" per inserirsi in una più ampia coscienza europea nella gestione della salute pubblica.

La PRESIDENTE propone di soprassedere alla votazione, considerato anche che la 14a Commissione non si è ancora pronunciata sui profili di propria competenza.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore Giuseppe PISANI (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, che reca un complesso di disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Riguardo agli aspetti di interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 27, che prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici ("SNPS"). Tale Sistema è inteso - commi 1 e 2 - a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. In base al comma 3 del presente articolo 27, lo SNPS svolge le seguenti funzioni: identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, al fine di contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione, attraverso l'integrazione con altri settori; favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione; concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della citata legge n. 132 del 2016; concorre all'individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati; assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sanitario (VIS), nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione d'impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Ai sensi del comma 4 del presente articolo 27, fanno parte dello SNPS i seguenti soggetti, che (ai fini in oggetto) operano in coordinamento tra di loro: i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali; le regioni e le province autonome, anche con funzioni di coordinamento in rete dei suddetti dipartimenti di prevenzione, delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie e degli altri enti (del territorio di competenza) rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi dello SNPS; gli istituti zooprofilattici sperimentali; l'Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico; il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale.
Il successivo comma 5 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'individuazione, per i soggetti facenti parte dello SNPS, dei relativi specifici compiti, inclusi gli obblighi di comunicazione di dati personali. Il decreto ministeriale deve in ogni caso rispettare la tempistica e gli obiettivi individuati dall'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 per il progetto "Salute, ambiente, biodiversità e clima" - progetto rientrante nel Piano nazionale per gli investimenti complementari -. Il citato allegato 1 prevede che il suddetto progetto si articoli nei seguenti cinque interventi (o obiettivi): "rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale", mediante il miglioramento delle infrastrutture, delle capacità umane e tecnologiche e della ricerca applicata; "sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale"; "formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima"; "promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima anche di livello universitario"; "piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS". Le risorse finanziarie per il progetto in esame sono pari - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 - a 500 milioni di euro, così ripartititi: 51,49 milioni di euro per il 2021, 128,09 milioni per il 2022, 150,88 milioni per il 2023, 120,56 milioni per il 2024, 46,54 milioni per il 2025 e 2,45 milioni per il 2026. Il comma 6 del presente articolo 27 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta dei Ministri della salute e della transizione ecologica, sia la definizione delle modalità di interazione dello SNPS con il suddetto Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) sia l'istituzione di una cabina di regia, avente il compito di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, l'effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione suddetta; tale decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 5. Anche il decreto di cui al comma 6 deve in ogni caso rispettare la tempistica e gli obiettivi individuati dall'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 per il progetto "Salute, ambiente, biodiversità e clima". Il medesimo comma 6 stabilisce i criteri di composizione della cabina di regia, mentre il comma 7 reca, con riferimento a tale organo, le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica (anche escludendo, per le relative riunioni ed attività, qualsiasi forma, comunque denominata, di emolumento, gettone o rimborso di spese). Il comma 8 specifica che all'attuazione dei precedenti commi da 1 a 6 si provvede mediante gli interventi previsti per il summenzionato progetto "Salute, ambiente, biodiversità e clima", nei limiti delle risorse finanziarie destinate al medesimo progetto.

Riguardo ad altri articoli di interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, il comma 7 dell'articolo 3; tale comma prevede che, fino al 31 dicembre 2022, con ordinanze del Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, possano essere aggiornati i protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale. Il comma 1, lettera *a)*, numero 2), del successivo articolo 7 reca una novella alla disciplina dei piani integrati di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni; la novella specifica che le regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai princìpi della suddetta disciplina e ai contenuti del Piano tipo.

L'articolo 20 prevede che l'INAIL promuova appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese che siano impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In conclusione, osserva che con il provvedimento in esame è stato fatto un passo avanti per la salvaguardia dell'ambiente, con le relative implicazioni per la protezione della salute: l'istituzione del SNPS si fonda sul condivisibile assunto che la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente debbano essere tutelate congiuntamente. Affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici - fa rilevare - permetterà anche di adottare politiche di prevenzione più efficaci.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

In assenza di richieste d'intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2022) 50 DEFINITIVO E N. COM (2022) 55 DEFINITIVO

La Commissione Igiene e sanità del Senato,
esaminati congiuntamente gli atti dell'Unione europea in titolo (d'ora in poi "atti");
considerato che, secondo il Governo, gli atti rispettano i principi di sussidiarietà e proporzionalità e sono conformi all'interesse nazionale;
visto il parere - non ostativo, con un'osservazione - della Commissione affari costituzionali;
tenuto conto che le disposizioni introdotte dalla proposta COM(2022) 50 vanno a tutelare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 nei Paesi dell'Unione per un altro anno, e al contempo permettono un allargamento del diritto di libera circolazione anche ai partecipanti ai *trial*;
tenuto conto che le disposizioni introdotte dalla proposta COM(2022) 55 vanno a tutelare gli spostamenti all'interno dei territori degli Stati membri anche per i cittadini di Stati terzi, regolarmente residenti o soggiornanti in uno Stato membro, in possesso di *Digital Covid Certificate UE*, durante la pandemia da COVID-19, per un altro anno, e al contempo permettono un allargamento del diritto di libera circolazione anche ai partecipanti ai *trial*;
esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
in via complementare e preventiva all'adozione degli atti, è fondamentale rafforzare la rete di programmazione, valutazione e controlli in materia di sorveglianza epidemiologica e immunoprofilassi di massa attraverso l'istituzione di un'Anagrafe vaccinale nazionale ed europea in grado di controllare i dati sanitari di interesse, anche attraverso l'inserimento degli stessi nel sistema TEAM Tessera Sanitaria - Tessera Europea di Assicurazione Malattia: l'Anagrafe vaccinale rappresenta un sistema efficace di sorveglianza e monitoraggio dell'andamento vaccinale e delle informazioni sanitarie essenziali della popolazione che, senza comportare gravosi costi economici e sociali, potrebbe fornire una risposta concreta non solo all'attuale stato emergenziale causato dal Covid ma, in generale, alle ulteriori emergenze sanitarie di livello globale che potrebbero verificarsi.

1.4.2.9.2. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 306 (ant.) del 18/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
306ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,55.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 26)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 maggio.

La relatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) presenta e illustra una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato. Ribadisce che gli atti in esame garantiscono la libera circolazione dei cittadini europei all'interno dell'UE in condizioni di sicurezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà. Ritiene che l'esperienza della gestione della pandemia abbia dimostrato quanto tutti i Paesi siano interconnessi e interdipendenti nelle scelte di salute pubblica. Fa presente, da ultimo, di aver tenuto in considerazione, nella redazione della proposta di risoluzione poc'anzi illustrata, delle indicazioni emerse nel corso del dibattito e di ulteriori spunti successivamente pervenuti per le vie brevi.

La PRESIDENTE invita il sottosegretario Sileri a pronunciarsi sulla proposta testé illustrata.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) evidenzia alcuni elementi rilevanti contenuti nella proposta di risoluzione: trova apprezzabili, in particolare, le indicazioni poste con l'osservazione. Nondimeno, ribadite le forti perplessità sull'uso del certificato Covid digitale, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) esprime un ringraziamento alla relatrice per l'attenzione data nella proposta di parere alle sollecitazioni delle Commissioni consultate, sebbene sarebbe stato a suo avviso opportuno sottolineare la necessità di mettere a regime una corretta Anagrafe vaccinale grazie all'implementazione della Anagrafe Assistiti a livello nazionale, ciò che consentirebbe di evitare eventuali futuri *green pass* grazie alla possibilità di utilizzare la tessera sanitaria con i dati vaccinali caricati in tempo reale, in accordo con il Fascicolo Sanitario Elettronico Europeo di cui alla proposta di regolamento del Parlamento Europeo approvata il 3 maggio dalla Commissione UE sull'EHDS (*European Health Data Space*). Fa notare che la soluzione prospettata eviterebbe pesanti costi economici e sociali e consentirebbe di salvaguardare il traguardo della libera circolazione delle persone in sicurezza. Rimarca che anche dalla disciplina transitoria al giugno 2023 si potrebbe trarre uno stimolo per intervenire normativamente, anzitutto a livello nazionale, poi sulla stessa falsariga in ambito eurounitario, per rafforzare la rete di programmazione, valutazione e controlli in materia di sorveglianza epidemiologica e immunoprofilassi di massa. Segnala che l'osservazione recepita dalla relatrice è tra l'altro in linea con l'articolo 13 della legge annuale per la concorrenza e il mercato, nel nuovo testo in fase di perfezionamento, e indica la via per dare una risposta concreta alle emergenze sanitarie di livello globale, tenuto conto della crisi sanitaria in corso, ben oltre la data di formale cessazione dello stato di emergenza. Rileva che il sistema prefigurato, se correttamente alimentato, oltre a evitare ulteriori certificazioni digitali consentirà di monitorare le coperture vaccinali individuali e collettive tramite i dati della tessera sanitaria, nonché di disporre di dati statistico-epidemiologici in tempo reale, utilizzabili alla bisogna senza costi aggiuntivi. Annuncia comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) ringrazia la relatrice per la proposta di risoluzione presentata, su cui preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Ricorda che l'Italia ha partecipato attivamente al tavolo di lavoro in sede europea per la formulazione delle proposte di regolamento in esame, sulle quali, nonostante siano emerse alcune divergenze, è stato trovato un punto di sintesi. Ribadisce l'importanza della connessione tra gli strumenti informatici italiani e quelli di altri Paesi europei.

La senatrice PIRRO (*M5S*) osserva che l'utilizzo dei certificati digitali ha favorito la ripresa degli spostamenti dei cittadini europei all'interno dell'Unione, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Pur considerando l'attuale, sensibile riduzione dei contagi, reputa che occorra mantenere un atteggiamento prudente in vista della prossima stagione autunnale, in cui non si può escludere alcuno scenario: potrebbero verificarsi altre ondate pandemiche, oppure il virus potrebbe diventare endemico al pari dell'influenza stagionale. Annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale per deliberare, la proposta di risoluzione è posta in votazione e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

La PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale.

In assenza di richieste d'intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni effettuate ieri, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sui disegni di legge nn. 179, 1127 e 2535 (disciplina autista soccorritore), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata in relazione a tali disegni di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2022) 50 DEFINITIVO E N. COM(2022) 55 DEFINITIVO (*DOC.* XVIII, N. 26)**

La Commissione Igiene e sanità del Senato,
esaminati congiuntamente gli atti dell'Unione europea in titolo (d'ora in poi "atti");
considerato che, secondo il Governo, gli atti rispettano i principi di sussidiarietà e proporzionalità e sono conformi all'interesse nazionale;
visto il parere - non ostativo, con un'osservazione - della Commissione affari costituzionali;
visto l'orientamento favorevole emerso nella Commissione politiche dell'Unione europea in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
tenuto conto che le disposizioni introdotte dalla proposta COM(2022) 50 vanno a tutelare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 nei Paesi dell'Unione per un altro anno, e al contempo permettono un allargamento del diritto di libera circolazione anche ai partecipanti ai *trial*;
tenuto conto che le disposizioni introdotte dalla proposta COM(2022) 55 vanno a tutelare gli spostamenti all'interno dei territori degli Stati membri anche per i cittadini di Stati terzi, regolarmente residenti o soggiornanti in uno Stato membro, in possesso di *Digital Covid Certificate UE*, durante la pandemia da COVID-19, per un altro anno, e al contempo permettono un allargamento del diritto di libera circolazione anche ai partecipanti ai *trial*;
esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
in via complementare e preventiva all'adozione degli atti, è fondamentale rafforzare la rete di programmazione, valutazione e controlli in materia di sorveglianza epidemiologica e immunoprofilassi di massa mediante sia la valorizzazione delle Anagrafi vaccinali regionali e nazionale, sia la verifica dei presupposti per l'interoperabilità europea dei dati nazionali.

1.4.2.9.3. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 308 (pom.) del 24/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
308ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La senatrice PIRRO (*M5S*), intervenendo in discussione generale, pone l'accento su una delle misure contenute nel decreto-legge in esame, ritenuta di spiccato rilievo: l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNSP). Ricorda che il tema è sempre stato sostenuto dalla propria parte politica, nel presupposto che le criticità legate alla salute umana possano essere tenute sotto controllo solamente se si interviene per combattere i cambiamenti climatici e per proteggere l'ambiente. Ribadisce che problemi quali l'inquinamento e il surriscaldamento globale hanno una diretta influenza sulle malattie. Sottolinea che l'emergenza sanitaria legata alla pandemia ha vieppiù messo in luce la necessità di un equilibrio tra uomo e ambiente.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) rileva che le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, con l'istituzione all'articolo 27 del Sistema nazionale di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, dovrebbero essere l'occasione per un cambio di passo nella prevenzione e nel governo dei rischi endemici e pandemici, che ne qualifichi prioritariamente le funzioni di cui al comma 3, posto che occorre lavorare per essere pronti ad un eventuale ritorno del virus. Richiama la necessità di introdurre sistemi di controllo e tracciabilità efficaci e mirati, tra cui un efficace sequenziamento per intercettare le varianti, strategie di test veloci in ambienti a rischio e la creazione di una coorte rappresentativa della popolazione, quale campione per monitorare il virus in modo rigoroso. Nel ricordare che in Italia si sono registrati nel corso della pandemia oltre 165.000 morti, osserva che c'è da ritenere che una buona parte siano deceduti "con il Covid" ma non "per il Covid", considerato che durante il periodo dell'emergenza sono state trascurate tutte le patologie non Covid. Sottolinea che la pandemia ha evidenziato che i vaccini debbono essere solo una parte della strategia di contrasto al

virus e alle sue mutazioni: occorre una strategia composita, complessa, tempestiva e articolata e il nuovo sistema nazionale di prevenzione salute dovrebbe dare una spinta anche sul versante del potenziamento delle cure ospedaliere e territoriali. In sintesi, invita a non continuare a "rincorrere il virus" ma ad adottare finalmente una strategia complessiva di prevenzione e aggressione che, a suo giudizio, non può trovare miglior riconoscimento normativo che nel provvedimento in discussione per l'attuazione della missione 6 a PNRR. Anche riguardo ai vaccini, in vista della possibile recrudescenza autunnale, ritiene necessaria una programmazione che dia alla ricerca l'obiettivo di protezioni durature ed efficaci ben oltre la media dei 4/5 mesi sin qui riscontrata. Quanto alla prevenzione e al governo del rischio nelle scuole, richiama l'attenzione sulla giusta ventilazione: è a suo avviso la misura più importante, finora non adeguatamente implementata. Osserva che un'altra domanda a cui - su impulso del neoistituito SNPS - la scienza di base e la clinica sono chiamate a dare risposta dovrebbe essere la seguente: se sia possibile ricombinare una serie di principi attivi per rafforzare il sistema immunitario. Ricorda di aver sottolineato in più occasioni che l'emergenza ha snaturato il sistema sanitario nazionale cogliendolo impreparato e incapace di reagire tempestivamente ai nuovi bisogni, e che questo ha prodotto ingenti costi sanitari diretti ma anche costi indiretti, economici e sociali che si evidenzieranno nei prossimi anni. Soggiunge che, se è vero che non tutto era prevedibile e preparabile, il sistema ha comunque dimostrato carenze a cui occorre porre rimedio senza ulteriori ritardi. Ritiene che le criticità siano dovute prevalentemente a oltre dieci anni di tagli lineari indiscriminati di risorse e mezzi, che non debbono ripetersi, ma reputa che non debba neppur ripetersi lo spreco a cui si è assistito, non solo con gli antivirali ma anche coi vaccini stoccati per milioni di dosi in scadenza, consapevoli che le ingenti risorse rese disponibili dal PNRR sono a debito. Sottolinea che è prioritario, per il nuovo Sistema introdotto, intervenire in programmazione, valutazione e controlli, con un Piano normativo che responsabilizzi l'intera filiera istituzionale secondo il modello disegnato all'articolo 27, specificamente mirato al governo dei rischi endemici e pandemici a fini di prevenzione e contrasto di nuove ondate e più in generale delle emergenze, che dia concretezza alla pianificazione generale di prevenzione e di contrasto del virus. Suggerisce conclusivamente che la Commissione potrebbe farsi promotrice di questo strumento generale di garanzia, proponendo che la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN) venga ascritto alle funzioni proprie del SNPS, integrando all'uopo il comma 3 dell'articolo 27.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) ricorda quanto, dopo i difficili e drammatici anni di pandemia, l'approvazione del PNRR abbia rappresentato per il Servizio sanitario nazionale un sostegno e una fonte di speranza, nella prospettiva di indirizzare la sanità verso una reale cambiamento. Ritiene altresì che, superata la fase dei proclami e delle suggestioni legate ai fondi provenienti dal PNRR, si debbano poi concretizzare dei frutti che permettano un rinnovamento reale del sistema sanitario, rivelatosi alquanto fragile. Fa presente che occorre, superata la fase emergenziale, tornare ad affrontare quelle che sono le cause di mortalità più frequente in Italia (malattie cardiovascolari e oncologiche). Ribadisce che urgono risposte concrete alle necessità e ai bisogni dei pazienti, che possono essere fornite solo uscendo da una prospettiva utopistica e velleitaristica: occorre in primo luogo realizzare una medicina territoriale efficace ed efficiente, grazie anche ad una più adeguata formazione dei medici di medicina generale. Più in generale, a suo avviso, è giunto il tempo per una revisione complessiva del sistema sanitario.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che è stato deferito alla Commissione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla condizione del malato oncologico in epoca *post*-Covid (Atto n. 1172).

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame degli atti del Governo nn. 382 (prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo) e 384-385 (dispositivi medici), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata in relazione agli atti predetti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.9.4. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 309 (pom.) del 25/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
309ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.

Il relatore Giuseppe PISANI (*M5S*), in sede di replica, nel richiamare le considerazioni della senatrice Cantù sulle stime incerte delle morti "per" Covid, segnala un recente studio pubblicato dalla rivista *Lancet*, dal quale si desume che nei Paesi a basso reddito si tende a sottostimare il Covid come causa di decesso, al contrario di quanto avviene nei Paesi ad alto reddito, tra i quali è annoverabile l'Italia. Richiama altresì le considerazioni della senatrice Binetti sull'importanza della formazione ai fini del corretto funzionamento del nuovo sistema di assistenza territoriale, ricordando che il tema è stato oggetto di costante attenzione da parte della Commissione, nel corso di questa legislatura. Osserva che sarà cruciale, sotto questo profilo, la formazione continua dei medici di medicina generale, anche ai fini del radicamento dell'approccio *one-health*.
Ciò detto, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che dichiara di aver predisposto recependo tutti gli spunti emersi nel corso della trattazione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MANTERO (*Misto-PaP*) dichiara il voto contrario della componente del Gruppo Misto da lui rappresentata.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, manifestando

particolare apprezzamento per l'osservazione riguardante la denominazione del Sistema nazionale istituito dall'articolo 27. Più in generale, trova condivisibile l'approccio *one-health* sotteso al decreto-legge in conversione.

La senatrice PIRRO (*M5S*) dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo, riportandosi alle considerazioni svolte durante il dibattito.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), nel dichiarare a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, plaude al lavoro del relatore. Fa proprie le considerazioni già svolte sull'importanza dell'approccio integrato e segnala l'opportunità di coinvolgere i servizi dei Comuni preposti alla tutela ambientale nell'ambito del SNPS, così come evidenziato all'interno della proposta di parere.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo e auspica che le osservazioni inserite nella proposta di parere - *in primis* quella concernente la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva - possano essere riprese e condivise in sede emendativa.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*), premesso che la *ratio* del provvedimento in esame gli appare poco chiara, osserva che l'istituzione del SNPS avrebbe dovuto essere preceduta da una seria analisi della gestione della pandemia, che invece le Camere hanno sinora omesso di effettuare. Pur trovando condivisibile il richiamo alla necessaria predisposizione del Piano Pandemico Nazionale, in linea generale critica la formulazione delle osservazioni, a suo giudizio non sufficientemente assertiva. Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 12a Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo;
considerato che:
l'articolo 27 del decreto-legge in conversione prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici ("SNPS");
tale Sistema è inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici;
le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
al comma 1 dell'articolo 27, parrebbe appropriato ridenominare il SNPS come" Sistema nazionale protezione salute dai rischi ambientali e climatici" (la denominazione prevista dal testo vigente è invece "Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici");

al comma 3 dell'articolo 27, lettera *d)*, parrebbe opportuno prevedere che il SNPS si avvalga anche del referto epidemiologico, come definito dalla legge 22 marzo 2019, n. 29;
al predetto comma 3, sarebbe opportuno prevedere una relazione annuale del Ministro della salute allecompetenti Commissioni parlamentari, sull'attività svolta dal SNPS;
ancora al comma 3, parrebbe opportuno prevedere che, tra le funzioni del SNPS, vi sia la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN), considerato che, così valorizzato, il neo istituito Sistema nazionale può essere lo strumento fondamentale per intervenire in programmazione, valutazione e controlli con un piano normativo di governo dei rischi endemici e pandemici;
al comma 4 dell'articolo 27, parrebbe opportuno annoverare tra i componenti del SNPS anche i servizi dei Comuni preposti alla tutela ambientale.

1.4.2.10. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.10.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 309 (pom.) del 10/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
309ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1571-B) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*** , approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La PRESIDENTE ricorda che sono pervenuti i pareri della 1a Commissione permanente (non ostativo), della 5a Commissione permanente (non ostativo), della 10a Commissione permanente (favorevole) e della 14a Commissione permanente (non ostativo). Sono invece decorsi i termini regolamentari per l'espressione del parere della 8a Commissione permanente.
La presidente MORONESE avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione e le deliberazioni saranno limitate soltanto alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Senza discussione, previa verifica del prescritto numero dei senatori, sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 1 e 2.

La PRESIDENTE ricorda che non sono state apportate modificazioni agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Fa poi presente che, non essendo stati presentati emendamenti volti a reintrodurlo, si intende confermata la soppressione dell'articolo 12 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.
Non essendo state altresì apportate modificazioni agli articoli 13, 14, 15 e 16 - corrispondenti agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del testo approvato da Senato - avverte quindi che si passerà all'esame

dell'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La relatrice LA MURA (*CAL-A-PC-IdV*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e aggiunge ad esso la propria firma.

Il sottosegretario Ilaria FONTANA accoglie a nome del Governo l'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la Commissione, all'unanimità, conferisce infine mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1571-B, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(2392) ***Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La PRESIDENTE avverte che è a disposizione dei senatori il materiale trasmesso dal Comandante in capo del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, relativo alla discussione del disegno di legge in titolo.
Ricorda che, trattandosi di materiale concernente l'audizione svolta in seduta segreta lo scorso 4 maggio, tale materiale potrà essere consultato soltanto dai componenti della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(2292) ***Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***
(2297) ***Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 marzo.

Interviene il senatore FERRAZZI (*PD*) il quale ricorda che l'esame dei disegni di legge in titolo si è, di fatto, interrotto dopo che lo scorso 1° marzo era stato comunicato che la Ragioneria generale dello Stato aveva verificato negativamente la relazione tecnica elaborata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul testo unificato predisposto per i disegni di legge medesimi e da ultimo assunto a base dell'esame. Fa quindi presente che, successivamente, ha avuto luogo fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'economia e delle finanze un'interlocuzione proficua all'esito della quale parrebbero in via di superamento le problematiche in

precedenza emerse.

Auspica che tutti i Gruppi possano attivarsi in modo convergente per consentire quanto prima la ripresa dei lavori sul predetto testo unificato, frutto di una ampia convergenza politica, al fine di consentire il varo definitivo di un intervento normativo indubbiamente atteso dal Paese.

La presidente MORONESE concorda con l'auspicio formulato dal senatore Ferrazzi e, non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2560) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 maggio.

Interviene il senatore FERRAZZI (*PD*) il quale chiede, in primo luogo, alcuni chiarimenti relativamente alla circostanza che l'autorizzazione alla ratifica della convenzione in titolo è ancora all'esame del Parlamento a più di vent'anni dalla firma della medesima.
In secondo luogo il senatore richiama l'attenzione sul fatto che gli allegati alla predetta convenzione non considerano i PFAS fra le sostanze oggetto della medesima. A tale riguardo si interroga su quali iniziative potrebbero essere assunte al fine di porre rimedio a quella che è, a suo avviso, una non condivisibile omissione.

La presidente MORONESE fa presente che il testo della Convenzione non è suscettibile di modifica nel corso del procedimento legislativo avente ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'adozione del relativo ordine di esecuzione. L'unica possibilità che potrebbe, a suo avviso, essere valutata è quella di un ordine del giorno che impegni il Governo ad attivarsi in sede internazionale per adottare, nell'esercizio delle competenze al Governo medesimo riservate, una modifica degli allegati alla Convenzione.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) condivide le considerazioni svolte dalla Presidente che gli appaiono, peraltro, coerenti con le previsioni specificamente contenute nell'articolo 8 della Convenzione in titolo.

La relatrice L'ABBATE (*M5S*) fa presente di non essere in grado di fornire elementi specifici sui tempi dell'autorizzazione alla ratifica della Convenzione in titolo e auspica che tali chiarimenti possano essere forniti dal Governo nell'ulteriore corso dell'esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice PAVANELLI (*M5S*) illustra il disegno di legge che reca la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Per i profili di interesse, l'articolo 7 reca ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza. Esso prevede in particolare, al comma 1, lettera c), che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", della Missione 1 - Componente 1, del PNRR, pari a 48,1 milioni di euro, siano destinate al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nonché alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 2 dell'articolo reca poi norme in materia di potenziamento amministrativo dei piccoli comuni. Si differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - ai fini delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità in relazione all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR - sono tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.
L'articolo 9 disciplina i contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia e la proroga delle assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica. Il comma 2 in particolare differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero della transizione ecologica, fissato dall'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 2018).
L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, inclusi le regioni e gli enti locali, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni; si specificano, relativamente alle procedure per l'affidamento di un appalto o di una concessione pubblici, le tipologie di incarico che possono rientrare nella suddetta deroga transitoria. Si stabiliscono poi modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche: l'articolo 10, commi 3 e 4, estende infatti ai soggetti attuatori di interventi previsti dal PNRR le modalità speciali - disciplinate dalla normativa vigente e già utilizzabili dalle amministrazioni titolari dei suddetti progetti - volte ad accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato nonché per il conferimento di incarichi di collaborazione. Inoltre prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere alle suddette modalità speciali anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano medesimo non solo per il reclutamento di personale a tempo determinato, ma anche per il conferimento di incarichi professionali.
L'articolo 11 reca norme per il potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione, stabilendo che le risorse finanziarie indicate possano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato, con contratti che non possono superare la durata di trentasei mesi né la soglia massima della remunerazione stabilita dal regolamento dell'Agenzia per la coesione territoriale.
L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali relativi ai progetti previsti dal PNRR. Il comma 2 della norma prevede che all'onere, pari a 450.000 euro per il 2022 e a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provveda a valere sulle somme assegnate ai comuni (dal 2021 al 2034) dall'art. 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019 (bilancio per il 2020); si rammenta che tali somme sono destinate ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, nell'ambito della Missione 5 del PNRR "Inclusione e Coesione", la cui Componente 3 è denominata "Interventi speciali per la coesione territoriale" e mira al

conseguimento di una serie di obiettivi tra cui il rafforzamento della Strategia nazionale per le aree interne.

Il Capo III (articoli da 23 a 27) concentra le disposizioni di interesse ambientale, recando misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute.

L'articolo 23, ai commi 1-3, reca disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili. I commi in parola mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili; si esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione dei casi e delle condizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del comma 1 nonché delle modalità di attuazione del medesimo comma da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3 esclude inoltre l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Il comma 5 dell'articolo 23 reca infine modifiche agli articoli 57 e 250 del Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere. Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società *in house* del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ampliando inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà risulta consentito, ed inserendo nella norma novellata anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque.

L'articolo 24 reca norme per il potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA. Il comma 1 prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Si prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni acquisite, l'ENEA invii una relazione al Ministero della transizione ecologica - in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell'emanazione del presente decreto - nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l'istituzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA.

L'articolo 25 interviene in materia di obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. Si modifica il Codice dell'ambiente, al fine di introdurre il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, nei piani regionali di gestione dei rifiuti, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito D.P.C.M.

L'articolo 26, composto da due commi, reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del MITE. A tale riguardo, al comma 1 si prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE; al comma 2 è indicata la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, indicati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e

climatici ("SNPS"). Tale Sistema è inteso, ai sensi dei commi 1 e 2, a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. I commi 3 e 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Sistema ed i soggetti che ne fanno parte, mentre i commi 5 e 6 demandano ad atti secondari la determinazione dei relativi compiti dei soggetti, la definizione delle modalità di interazione tra lo SNPS e lo SNPA e l'istituzione di una cabina di regia unica. I commi da 7 a 9 recano norme finanziarie e organizzative.
L'articolo 30 reca il riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, mentre il successivo articolo 31 disciplina la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali.
L'articolo 33, che reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti, in attuazione della riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing* e considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti.
L'articolo 35 reca norme in materia di procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; si specifica che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.
L'articolo 36 prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni.
L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti. Il comma 2 stanzia, inoltre, la somma complessiva di 250 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per rafforzare la struttura produttiva delle ZES mediante lo strumento agevolativo dei "Contratti di sviluppo"; si rammenta che lo strumento dei Contratti di Sviluppo risulta finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale nonché della tutela ambientale.
L'articolo 40, recante norme sul Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici, al comma 1 dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia, il Ministro del turismo possa avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, apportando una serie di novelle ai commi 420-441 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
Nell'ambito dell'articolo 47, che introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione, si tratta, tra gli altri, dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente (comma 2), nonché di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. inerente il "Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica".

La presidente MORONESE fissa alle ore 12 di mercoledì 18 maggio 2022 il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della

predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Non essendovi richieste di intervento rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.10.2. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 311 (pom.) del 17/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
311ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio.

Interviene il senatore FERRAZZI (*PD*), il quale si sofferma sulle disposizioni del Capo III del decreto-legge in titolo a partire dall'articolo 23, di cui sottolinea la portata estremamente significativa nell'ottica della promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare il senatore pone l'accento sull'importanza delle misure agevolative previste dalla disposizione richiamata, con riguardo soprattutto all'esclusione del pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico prevista per il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde. Più in generale ritiene poi sia da sottolineare il fatto che la spinta verso la produzione di energia da fonti rinnovabili abbia ricevuto un ulteriore supporto anche nelle circostanze conseguenti all'attuale crisi ucraina, nella condivisibile convinzione che queste hanno reso ancora più evidente la necessità di una transizione energetica in tale direzione.
Dopo essersi brevemente soffermato sull'articolo 24 - riguardante il potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di *ecobuonus* e *sismabonus* - e sull'articolo 25 - in tema di programma nazionale di gestione dei rifiuti - il senatore Ferrazzi richiama l'attenzione sull'articolo 27, evidenziando come questa disposizione contenga misure volte a tradurre sul piano normativo la sempre maggiore consapevolezza della connessione esistente fra le esigenze di tutela ambientale e quelle di tutela della salute.

Il senatore Giuseppe PISANI (*M5S*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Ferrazzi relativamente all'articolo 27, ponendo anch'egli l'accento sull'esigenza di un approccio in grado di

tener conto delle interconnessioni esistenti fra le esigenze di tutela della salute e quelle di protezione dell'ambiente. Al riguardo sottolinea l'opportunità, in prospettiva, di una più adeguata integrazione degli organici delle strutture amministrative competenti in materia.

La senatrice PAPATHEU (*FIBP-UDC*), rifacendosi alle considerazioni da ultimo svolte dal senatore Giuseppe Pisani, coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sull'esigenza di adottare tutte le misure necessarie al fine di porre rimedio a situazioni di precariato ancora troppo diffuse nell'ambito della pubblica amministrazione e spesso del tutto disfunzionali rispetto all'esigenza di garantire non solo la crescita professionale del personale in questione, ma anche la sua adeguata motivazione.

La presidente MORONESE dichiara chiuso il dibattito.

Interviene quindi brevemente la relatrice PAVANELLI (*M5S*), la quale assicura che terrà conto delle indicazioni emerse nel dibattito ed esprime apprezzamento per l'impostazione del provvedimento d'urgenza in conversione, per la parte specificamente di interesse della Commissione, essendo tale impostazione coerente con il principio *Do No Significant Harm*.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, decide di convocare un Ufficio di Presidenza e di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE comunica che, conformemente a quanto già deciso in linea di massima nell'Ufficio di Presidenza svoltosi lo scorso 4 maggio, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi la Commissione ha convenuto sull'opportunità di svolgere, nell'ambito dell'affare assegnato sul tema dello scioglimento dei grandi ghiacciai alpini in relazione al complesso delle problematiche concernenti i fenomeni legati al cambiamento climatico in atto (n. 1094), un sopralluogo che interesserà la situazione dei ghiacciai del complesso del Monte Bianco, nelle giornate del 23, 24 e 25 giugno prossimi.
La delegazione della Commissione sarà composta dalla Presidente e da un rappresentante per Gruppo parlamentare e sarà accompagnata dal responsabile dell'Ufficio di segreteria della Commissione.
La Commissione ha altresì convenuto che i nominativi dei componenti la delegazione dovranno essere comunicati entro le ore 12 di venerdì 20 maggio 2022 e ha dato, infine, mandato alla Presidenza della Commmissione di richiedere la necessaria autorizzazione alla Presidenza del Senato.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta, già prevista alle ore 8,45 di domani, mercoledì 18 maggio 2022, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.10.3. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 312 (pom.) del 24/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
312ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE propone di sospendere la seduta e di svolgere contestualmente un Ufficio di Presidenza, onde poter approfondire alcuni dettagli del calendario istituzionale della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE dà conto delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi. In particolare, nella giornata di giovedì 26 maggio avrà luogo l'audizione, in sede di Ufficio di Presidenza, del Commissario delle Nazioni Unite, Marcos Orellana, in relazione al disegno di legge n. 2392.

E' stato inoltre deliberata, con riferimento all'Affare assegnato sul tema dello scioglimento dei grandi ghiacciai alpini, l'effettuazione di una missione nella Regione Valle d'Aosta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)
(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), osservando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Tale delega concerne l'attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale.

Lo schema fa pertanto riferimento ai specifici princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, posti dal citato articolo 14 della legge n. 53. In particolare: l'adeguamento ed il coordinamento delle disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del suddetto regolamento (UE) 2016/429 e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse le disposizioni nazionali riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili; l'individuazione del Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal suddetto regolamento; l'individuazione, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, delle modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza, in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/249 (le modalità in esame concernono: la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari, individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale; la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione, qualora la fattispecie summenzionata riguardi il territorio italiano); l'individuazione di criteri, regole e condizioni, nonché del livello di responsabilità, per delegare specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali; l'individuazione delle modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore, attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute ed i sistemi informativi delle regioni e province autonome; l'individuazione (in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429) di strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali; l'individuazione, in attuazione del capo 2 della parte II del medesimo regolamento (UE) 2016/429, nella ricetta elettronica veterinaria dello strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente o psicotropa; la previsione della formazione per gli operatori e i professionisti degli animali in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo; la definizione delle norme in sede di esercizio della presente delega in base al principio della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa; l'introduzione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2016/429.

Procede quindi alla disamina dell'articolato.

Nel dettaglio, l'articolo 1 concerne la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento in esame. Riguardo all'individuazione delle ulteriori malattie, rispetto a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'allegato II del citato regolamento europeo, da assoggettare alle misure di prevenzione e controllo poste dal medesimo regolamento europeo, il comma 2 dell'articolo 1 rinvia, in via transitoria, all'elenco posto dall'allegato 1 dello schema e demanda a un decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la

definizione di un successivo elenco (sostitutivo di quello transitorio).
L'articolo 2 riguarda le definizioni di alcuni termini, al fine dell'applicazione della disciplina in esame, mentre il successivo articolo 3 specifica che il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale e che il Ministero della difesa è l'autorità competente per l'applicazione delle norme in oggetto nelle strutture delle Forze armate.
L'articolo 4 prevede quindi che il Ministero della salute e le regioni e le province autonome garantiscano l'attuazione delle misure di emergenza di cui ai suddetti articoli 257 e 258 del regolamento europeo in oggetto, avvalendosi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e di una rete veterinaria nazionale, costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle province autonome. A quest'ultimo riguardo, si prevede che ciascuna regione o provincia autonoma attribuisca la funzione di responsabile del servizio veterinario (regionale o della provincia autonoma) ad un dirigente veterinario e definisca una struttura organizzativa a supporto del medesimo. I compiti e le attribuzioni dei medesimi responsabili del servizio e le modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale sono definiti mediante accordo adottato nella sede della suddetta Conferenza permanente.
L'articolo 5 opera una revisione della disciplina del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; si prevede l'articolazione del Centro nelle seguenti strutture: la Direzione strategica permanente; l'Unità centrale di crisi; i Gruppi operativi di esperti. Questi ultimi costituiscono una nuova figura rispetto alla disciplina vigente del Centro, mentre, rispetto a quest'ultima, non vengono più previsti il Comitato tecnico-scientifico e la Direzione operativa. La disciplina dei termini e delle modalità di segnalazione alle autorità competenti dei casi di sospetto di presenza di una delle malattie rientranti nell'ambito del presente schema è posta quindi dall'articolo 6.
L'articolo 7 concerne le notifiche e le comunicazioni in materia da parte del Ministero della salute all'Unione europea, mentre l'articolo 8 individua le attività che, in via generale, oppure solo in particolari situazioni e sulla base di un decreto direttoriale (del Ministero della salute), possono essere delegate, da parte delle aziende sanitarie locali, a veterinari non ufficiali. Il successivo articolo 9 disciplina gli obblighi di comunicazione nella materia in esame da parte dei laboratori ufficiali e dei laboratori nazionali di riferimento.
Il comma 1 dell'articolo 10 demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi secondo la procedura ivi definita, la definizione delle modalità operative specifiche, per specie e tipologia produttiva, per l'applicazione delle misure di biosicurezza previste dal regolamento europeo in oggetto. L'oratore ricorda, sul punto, che la biosicurezza può essere definita come l'insieme delle procedure applicate per mantenere o migliorare la situazione sanitaria dell'allevamento attraverso la prevenzione dell'ingresso di nuove malattie e il controllo sulla circolazione aziendale di quelle presenti. Il successivo comma 2 prevede che gli operatori e i professionisti degli animali siano tenuti ad acquisire - attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi, definiti secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute (emanato previo parere della suddetta Conferenza permanente) - le conoscenze adeguate in materia di: malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo; princìpi di biosicurezza; interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana; buone prassi di allevamento delle specie animali; resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e relative implicazioni.
I commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano la disciplina dei dati, inerenti alla sorveglianza nella presente materia, che gli operatori devono acquisire o conservare, tramite il veterinario aziendale incaricato (o tramite una pluralità di veterinari aziendali incaricati); il comma 4 consente che, in deroga a tali disposizioni, gli operatori che non si avvalgano di un veterinario aziendale incaricato si limitino alla conservazione, per cinque anni, della documentazione individuata dal medesimo comma e dall'allegato 4 (comprensiva anche degli esiti delle visite di sanità animale). Il successivo comma 6 include nel sistema della ricetta elettronica veterinaria: le prescrizioni relative ai medicinali veterinari ad azione stupefacente o psicotropa; i dati relativi alla successiva somministrazione dei medicinali veterinari già oggetto di una prescrizione relativa alla costituzione di una scorta.
L'articolo 12 prevede la possibilità di definizione con decreto direttoriale del Ministero della salute

(previo parere della suddetta Conferenza permanente) di modalità uniformi di organizzazione e attuazione della sorveglianza relativa alla tempestiva rilevazione delle malattie in oggetto.
L'articolo 13, in primo luogo, definisce la procedura per l'adozione dei programmi nazionali di eradicazione, i quali sono obbligatori o facoltativi a seconda della malattia oggetto di intervento; entrambi i tipi di programma sono sottoposti ad approvazione della Commissione europea, successivamente adottati con decreto del Ministro della salute ed attuati dalle aziende sanitarie locali. I programmi facoltativi non possono essere presentati alla Commissione europea in assenza di un parere positivo delle regioni o province autonome interessate. Il medesimo articolo concerne anche la procedura per l'adozione dei programmi di sorveglianza; essi sono obbligatori o facoltativi a seconda della malattia e sono attuati dalle aziende sanitarie locali. I commi 9 e 10 dell'articolo in esame recano, in particolare, gli obblighi per gli operatori responsabili degli stabilimenti, ai fini dell'attuazione dei programmi suddetti di eradicazione e di sorveglianza.
Il comma 1 dell'articolo 14 specifica che il sistema informativo veterinario "Vetinfo.it" del Ministero della salute assicura la raccolta delle informazioni concernenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia; l'uso dei medicinali veterinari; gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Il successivo comma 2 istituisce il sistema informativo del Ministero della salute "ClassyFarm.it", gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel suddetto sistema "Vetinfo.it"; il sistema "ClassyFarm.it" è, nel dettaglio, inteso a garantire la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio, tramite la raccolta delle informazioni inerenti all'attività di autocontrollo e all'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e l'elaborazione delle stesse informazioni e di quelle oggetto del sistema "Vetinfo.it". Il comma 3 prevede la definizione di disposizioni attuative dei commi 1 e 2.
Gli articoli 15 e 16 concernono l'attuazione delle norme europee sul riconoscimento dello *status* di indenne da malattia per l'intero territorio nazionale o per una o più zone e per una o più delle pertinenti specie animali o per una o più sottopopolazioni di animali, denominate compartimenti.
Particolare importanza riveste l'articolo 17, in base al quale il Ministero della salute, con decreto, previo parere della Conferenza Stato-regioni, adotta i piani di emergenza e gli eventuali manuali operativi, entrambi definiti dalla Direzione strategica nell'ambito del Centro nazionale di lotta contro le malattie animali. Piani e manuali sono redatti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della difesa per gli eventuali aspetti di rispettiva competenza. Si prevede che il Ministero della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni, elabori un programma di esercizi di simulazione, di durata quinquennale, per la verifica dell'efficacia delle misure adottate nei Piani emergenza a livello nazionale, regionale o provinciale e locale.
Gli articoli da 18 a 21 recano le norme sulle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto o di conferma della presenza delle stesse (rientrano in tale ambito anche le eventuali malattie emergenti, come definite dall'articolo 6 del citato regolamento europeo), mentre l'articolo 22 individua le autorità competenti per il riconoscimento di alcune deroghe ammesse dal regolamento europeo in oggetto.
Gli articoli da 23 a 31 concernono quindi i profili sanzionatori, mentre l'articolo 32 reca un complesso di abrogazioni e di novelle in relazione alle norme di cui al presente schema e di cui al citato regolamento europeo. Il successivo articolo 33, in conformità ad una norma di salvezza transitoria posta dal citato regolamento europeo, fa quindi salva fino al 21 aprile 2026 l'applicazione delle norme interne già vigenti relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
L'articolo 34, infine, reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice PAVANELLI (*M5S*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) si pone problematicamente sul primo punto della proposta di parere, relativo all'articolo 25, che potrebbe dar luogo, a suo avviso, a numerose problematiche nel riutilizzo dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. La cessazione della qualifica di rifiuto per questi materiali, infatti, causerebbe inopportune complicazioni in merito alla loro allocazione ed al loro riutilizzo, con ulteriori oneri a carico dei proprietari e degli enti pubblici coinvolti.
Sarebbe allora opportuno far mantenere ai predetti materiali la qualifica di rifiuto, ovvero riformulare il punto in questione in senso non prescrittivo.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) chiede delucidazioni sulla lettera *m*) del secondo punto della proposta di parere, che, nella sua formulazione, sembrerebbe prospettare la devoluzione di alcune funzioni a soggetti privati.

La presidente MORONESE si pone problematicamente sulle osservazioni di merito formulate dal senatore Pazzaglini.
Osserva quindi che il primo punto della proposta di parere andrebbe effettivamente riformulato in senso non prescrittivo. Con riferimento, quindi, alla lettera *l*) del secondo punto propone di inserire, dopo le parole "limiti di legge e" le parole "nel rispetto dei principi concorrenziali": ciò al fine di evitare problemi nell'effettuazione delle gare di appalto.
Da un punto di vista meramente formale osserva inoltre che -qualora non sussistano ragioni di merito in senso contrario- le osservazioni formulate dovrebbero essere elencate seguendo l'ordine degli articoli.

Si svolge quindi un dibattito tra la relatrice PAVANELLI (*M5S*) (che argomenta in favore del contenuto di cui alla lettera *m*) del secondo punto della propria proposta di parere), il senatore FERRAZZI (*PD*) (che manifesta invece perplessità, osservando che il disposto concretizzerebbe un'inopportuna esternalizzazione a soggetti privati di funzioni che ben potrebbero essere svolte dai soggetti pubblici elencati nel punto in questione), e la presidente MORONESE (*Misto*) (che si associa alle considerazioni svolte dal senatore Ferrazzi).

La relatrice PAVANELLI (*M5S*), preso atto delle risultanze del dibattito, propone infine un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore NASTRI (*FdI*), nell'esprimere un avviso fortemente critico sui contenuti del decreto-legge, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla nuova proposta di parere presentata dalla relatrice.

I senatori PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) e FERRAZZI (*PD*) preannunciano invece, a nome delle rispettive parti politiche, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente MORONESE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni da ultimo presentata dalla relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in merito all'articolo 25 di adottare, con decreto avente natura non regolamentare, le disposizioni contenute nell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 152/2006, relative alla cessazione della qualifica di rifiuto, al fine di rendere possibile, tecnicamente, il riuso e il recupero dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico;

2) in merito all'articolo 23, valutare l'opportunità di:

a. individuare progetti specifici per la produzione e utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti;
b. promuovere la realizzazione di progetti, a minor impatto ambientale possibile, per la salvaguardia del territorio dai rischi naturali di erosione costiera e maremoto, incentivando il corretto utilizzo delle georisorse delle acque sotterrane e delle risorse idroelettriche e paesaggistiche, tutelando la biodiversità e la naturale funzionalità delle acque marine;
c. realizzare banche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua;
d. realizzare una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, così come presenti nel territorio di competenza;
e. realizzare ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile;
f. individuare le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;
g. salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelando la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e subalvee, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;
h. realizzare sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;
i. garantire la funzionalità idrologica, idrogeologica ed ecosistemica delle acque, vietando attività che comportano processi di degrado, compresa l'erosione e l'impermeabilizzazione del suolo e il prelievo indiscriminato di materiale litoide;
j. garantire una elevata qualità delle acque distribuite dalle reti acquedottistiche promuovendo

progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;

k. garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici;

l. consentire che le Autorità di bacino distrettuali, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, nei limiti di legge e secondo le proprie disponibilità finanziarie, possano instaurare rapporti di collaborazione con il Servizio Nazionale di Protezione civile, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) o le Agenzie provinciali per la protezione ambientale (APPA) di competenza, il Comando Unità forestali, ambientali a agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV),gli enti locali, le università e gli altri enti di ricerca, nonché di tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province autonome e delle società a totale capitale pubblico, dotati di organico con specifica competenza tecnica;

m. consentire che le funzioni di studio, monitoraggio, di progettazione, tecnico-organizzative e di attuazione degli interventi attribuite alle Autorità di Bacino Distrettuale possano essere esercitate anche da soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e adeguatezza, in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016 ed alle direttive impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4;

n. assegnare alle regioni e provincie autonome, su proposta delle Autorità d'ambito, il compito di individuare le aree di salvaguardia delle sorgenti e dei corpi idrici, distinte in zone di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni con una estensione di almeno 50 metri dal punto di captazione, zone di rispetto, costituite dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso con un'estensione non inferiore a trecento metri dal punto di captazione, e zone di protezione, redigendo appositi piani territoriali con gli interventi da porre in essere e la relativa descrizione tecnica, il piano delle indagini geognostiche, la carta della pericolosità e del rischio geologico-idraulico, i piani per il monitoraggio della sicurezza delle dighe ed i relativi piani di emergenza, nonché il piano di manutenzione dei corpi idrici, indicando per ognuno il cronoprogramma degli interventi, le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi dell'Unione europea e sul bilancio regionale o della provincia autonoma, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti;

o. assegnare alle regioni e le province autonome, il compito di individuare all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione di cui alla lettera precedente, adottando limitazioni e prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici;

3) in merito all'articolo 24, prevedere che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili non sia un ulteriore elemento di ostacolo per la fruizione dei bonus fiscali da parte dei privati, ma un adempimento che possa essere eseguito a valle delle procedure;

4) si rappresenta la necessità di istituire un fondo per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e

corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività «fai da te», di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

5) in merito all'articolo 27, di valutare l'opportunità, al fine di assicurare una corretta sinergia tra il Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura di malattie acute e croniche associate ai rischi ambientali e le autorità regionali e statali coinvolte, di prevedere risorse umane adeguate alla realizzazione di quanto previsto dalla presente disposizione nell'ambito delle risorse economiche previste a legislazione vigente;

6) in materia di produzione e consumo di idrogeno, valutare la possibilità di introdurre incentivi fiscali per agevolare l'utilizzo dell'idrogeno anche per il trasporto pesante al fine di ridurre le emissioni in atmosfera (camion, navi e treni transizione del trasporto pesante);

7) in materia di tutela del territorio e delle acque, prevedere ingenti ed ulteriori risorse economiche e procedimentali al fine di consentire l'ammodernamento e la capillarità della rete idrica evitando l'attuale dispersione della risorsa idrica nelle reti di distribuzione;

8) in merito all'articolo 33, che reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti, prevedere un ulteriore snellimento delle procedure per consentire l'installazione, ove possibile, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

9) in merito all'articolo 32, valutare l'opportunità di:

individuare con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, i casi e le condizioni tecniche di dettaglio, per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali;

10) in merito all'articolo 33, valutare l'opportunità di:

includere tra gli interventi nell'ambito della mission nr. 3 del PNRR, la realizzazione di interventi di rigenerazione marina e costiera che garantiscano maggiore accessibilità, fruibilità e attrattività dei luoghi, la realizzazione e manutenzione di infrastrutture di collegamento tra la principale rete viaria nazionale e le città costiere, le coste e le spiagge, nel rispetto del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico, la realizzazione dei collegamenti dell'ultimo miglio, promozione della mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e *green.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in merito all'articolo 23, valutare l'opportunità di:

a. individuare progetti specifici per la produzione e utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti;
b. promuovere la realizzazione di progetti, a minor impatto ambientale possibile, per la salvaguardia del territorio dai rischi naturali di erosione costiera e maremoto, incentivando il corretto utilizzo delle georisorse delle acque sotterrane e delle risorse idroelettriche e paesaggistiche, tutelando la biodiversità e la naturale funzionalità delle acque marine;
c. realizzare banche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua;
d. realizzare una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, così come presenti nel territorio di competenza;
e. realizzare ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile;
f. individuare le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;
g. salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelando la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e subalvee, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;
h. realizzare sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;
i. garantire la funzionalità idrologica, idrogeologica ed ecosistemica delle acque, vietando attività che comportano processi di degrado, compresa l'erosione e l'impermeabilizzazione del suolo e il prelievo indiscriminato di materiale litoide;
j. garantire una elevata qualità delle acque distribuite dalle reti acquedottistiche promuovendo progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;
k. garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici;
l. consentire che le Autorità di bacino distrettuali, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, nei limiti di legge e nel rispetto dei principi concorrenziali e secondo le proprie disponibilità finanziarie, possano instaurare rapporti di collaborazione con il Servizio Nazionale di Protezione civile, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) o le Agenzie provinciali per la protezione ambientale (APPA) di competenza, il Comando Unità forestali, ambientali a agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV),gli enti locali, le università e gli altri enti di ricerca, nonché di tutti i soggetti pubblici, ivi

comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province autonome e delle società a totale capitale pubblico, dotati di organico con specifica competenza tecnica;

m. assegnare alle regioni e provincie autonome, su proposta delle Autorità d'ambito, il compito di individuare le aree di salvaguardia delle sorgenti e dei corpi idrici, distinte in zone di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni con una estensione di almeno 50 metri dal punto di captazione, zone di rispetto, costituite dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso con un'estensione non inferiore a trecento metri dal punto di captazione, e zone di protezione, redigendo appositi piani territoriali con gli interventi da porre in essere e la relativa descrizione tecnica, il piano delle indagini geognostiche, la carta della pericolosità e del rischio geologico-idraulico, i piani per il monitoraggio della sicurezza delle dighe ed i relativi piani di emergenza, nonché il piano di manutenzione dei corpi idrici, indicando per ognuno il cronoprogramma degli interventi, le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi dell'Unione europea e sul bilancio regionale o della provincia autonoma, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti;

n. assegnare alle regioni e le province autonome, il compito di individuare all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione di cui alla lettera precedente, adottando limitazioni e prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici;

2) in merito all'articolo 24, valutare l'opportunità di:

a. prevedere che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili non sia un ulteriore elemento di ostacolo per la fruizione dei bonus fiscali da parte dei privati, ma un adempimento che possa essere eseguito a valle delle procedure;

b. di istituire un fondo per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività «fai da te», di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

3) in merito all'articolo 25 valutare l'opportunità di adottare, con decreto avente natura non regolamentare, le disposizioni contenute nell'articolo 184- ter del decreto legislativo 152/2006, relative alla cessazione della qualifica di rifiuto, al fine di rendere possibile, tecnicamente, il riuso e il recupero dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico;

4) in merito all'articolo 27, valutare l'opportunità di:

a. prevedere risorse umane adeguate alla realizzazione di quanto previsto dalla presente disposizione nell'ambito delle risorse economiche previste a legislazione vigente, al fine di assicurare una corretta sinergia tra il Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura di malattie acute e croniche associate ai rischi ambientali e le autorità regionali e statali coinvolte;

b. in materia di produzione e consumo di idrogeno, introdurre incentivi fiscali per agevolare l'utilizzo dell'idrogeno anche per il trasporto pesante al fine di ridurre le emissioni in atmosfera (camion, navi e treni transizione del trasporto pesante);

c. prevedere, in materia di tutela del territorio e delle acque, ingenti ed ulteriori risorse economiche e

procedimentali al fine di consentire l'ammodernamento e la capillarità della rete idrica evitando l'attuale dispersione della risorsa idrica nelle reti di distribuzione;

5) in merito all'articolo 32, valutare l'opportunità di individuare con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, i casi e le condizioni tecniche di dettaglio, per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali;

6) in merito all'articolo 33, valutare l'opportunità di:

a. prevedere un ulteriore snellimento delle procedure per consentire l'installazione, ove possibile, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
b. includere tra gli interventi nell'ambito della mission nr. 3 del PNRR, la realizzazione di interventi di rigenerazione marina e costiera che garantiscano maggiore accessibilità, fruibilità e attrattività dei luoghi, la realizzazione e manutenzione di infrastrutture di collegamento tra la principale rete viaria nazionale e le città costiere, le coste e le spiagge, nel rispetto del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico, la realizzazione dei collegamenti dell'ultimo miglio, promozione della mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e *green.*

1.4.2.11. 14^ (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.11.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 303 (pom.) del 10/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
303ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, riepiloga i contenuti delle due proposte di regolamento in titolo, che prorogano di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini europei, e del regolamento (UE) 2021/954, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini di Stati terzi residenti stabilmente nel territorio dell'UE.
Ricorda che sulle proposte sono pervenute le relazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si esprime la loro conformità all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e la loro particolare urgenza, e che esse sono all'esame di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Il Relatore ritiene, pertanto, di confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte delle due proposte in esame.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede chiarimenti circa l'esame da parte degli altri Parlamenti nazionali, per sapere quali Camere o Parlamenti hanno effettivamente concluso l'esame e quali lo hanno ancora in corso, e l'orientamento in tali sedi emerso.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE (n. COM(2021) 851 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, riepiloga i contenuti della proposta in titolo, volta a rafforzare il vigente quadro europeo sui reati ambientali sostituendo la direttiva 2008/99/CE, in seguito alla valutazione della carente efficacia dell'impianto normativo esistente e a fronte delle crescenti minacce per l'ambiente, soprattutto di carattere transfrontaliero, a danno della qualità dell'aria, della qualità del suolo e delle fonti idriche, nonché dei conseguenti effetti negativi sulla flora e la fauna.
Ricorda che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Quanto all'esame da parte degli altri Parlamenti nazionali, ricorda che la proposta è esaminata da 13 Camere, di cui solo il Parlamento svedese ha adottato un parere motivato, sostenendo la violazione del principio di sussidiarietà, in relazione all'obbligo per gli Stati membri di prevedere, come sanzioni supplementari nei confronti di persone fisiche che hanno commesso reati ambientali anche il temporaneo divieto di candidarsi a cariche elettive o pubbliche.
Al riguardo, il Relatore ricorda che si tratta solo di sanzioni accessorie, che nulla tolgono alla piena discrezionalità del giudice di applicarle o meno al caso concreto. Ribadisce, pertanto, di non condividere l'opinione espressa dal Parlamento svedese e di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (n. COM(2021) 570 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, ricorda che la proposta di decisione in esame prevede l'introduzione di tre nuove risorse proprie dell'Unione europea, al fine di conferire al bilancio dell'UE le risorse necessarie per far fronte al rimborso e al pagamento dei relativi interessi, nell'arco di 30 anni, del debito comune emesso dall'UE a titolo della componente sussidi a fondo perduto (*grants*) di *Next Generation EU*, nonché per finanziare il Fondo sociale per il clima (FSC), istituito per accompagnare la transizione verso un'economia decarbonizzata, e per consentire di ridurre il peso della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell'UE.

La prima nuova risorsa propria dell'UE consiste nel 25 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione, nell'ambito del sistema ETS, comprese le nuove quote relative al settore marittimo, agli edifici e al trasporto stradale di cui alla proposta COM(2021) 551.
La seconda prevede il versamento al bilancio dell'UE pari al 75 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita di certificati nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 564.
La terza nuova risorsa propria prevede che gli Stati membri versino al bilancio dell'UE il 15 per cento della quota degli utili residui delle imprese multinazionali più grandi e redditizie, che sarà riassegnata agli Stati membri che sono giurisdizioni di mercato finale, secondo l'accordo OCSE/G20 sulla ridistribuzione parziale dei diritti di imposizione ("primo pilastro").
Si prevede che queste nuove fonti di entrate, una volta giunte a regime negli anni 2026-2030, genereranno in media fino a 17 miliardi di euro l'anno a favore del bilancio dell'UE.
La proposta segue la procedura legislativa speciale, stabilita all'articolo 311 del TFUE, che prevede un'approvazione all'unanimità, da parte del Consiglio UE, previa consultazione del Parlamento europeo, e la successiva approvazione da parte di ciascuno Stato membro.
Pertanto, la proposta entrerà in vigore il mese successivo al ricevimento dell'ultima approvazione nazionale e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2023 per la parte relativa alle quote di emissione ETS esistenti e, per la restante parte, a decorrere dall'entrata in vigore delle rispettive proposte.
Sulla proposta, è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e condivisibile nei suoi obiettivi ispiratori. L'Italia ha, infatti, sostenuto l'obiettivo di istituire nuove risorse proprie, sia per finanziare il rimborso del NGEU senza ridurre la spesa del QFP, sia per ridurre la contribuzione nazionale in chiave risorsa propria basata sul RNL, nonché per finanziare il FSC. Nel merito, il Governo si riserva una più attenta valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta, in termini soprattutto di possibile incremento della contribuzione complessiva dell'Italia al bilancio UE e di un'equa ripartizione di detta contribuzione tra i vari Stati membri, una volta che questa sarà definita, unitamente alla proposta sul FSC e alle tre proposte sull'ETS, sul *Carbon Border Tax* e sugli utili residui delle multinazionali (quest'ultima non ancora presentata dalla Commissione europea).
Nella relazione si precisa, infatti, che la proposta è ancora nella fase preliminare dell'esame nei gruppi tecnici del Consiglio competenti sulle singole risorse proprie e che non è ancora iniziata la discussione di merito in sede di Consiglio.
La proposta è stata esaminata da 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento svedese che ha adottato un parere motivato, esprimendo la sua contrarietà di principio al trasferimento del potere fiscale nazionale al livello dell'UE e la sua posizione critica sull'istituzione di nuove risorse proprie, ritenendo invece che l'obiettivo di coprire le spese del rimborso del debito contratto dall'UE per finanziare i sussidi previsti da *Next Generation EU* possa essere raggiunto mediante una redistribuzione dei fondi esistenti all'interno del bilancio dell'Unione.
Il Relatore, non condividendo la posizione del Parlamento svedese e preso atto della valutazione positiva in principio espressa dal Governo, ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

La senatrice GIANNUZZI (*CAL-A-PC-IdV*) si dichiara d'accordo, in linea di principio, sull'istituzione di nuove fonti di finanziamento proprie dell'UE. Tuttavia, si dichiara del tutto insoddisfatta nei confronti dell'approccio esposto dal Relatore, volto a dare carta bianca al Governo in una fase in cui, come emerge chiaramente dalla relazione dello stesso Governo, non è possibile dare conto dell'impatto finanziario ed economico che la proposta in esame avrebbe sul bilancio dello Stato e sugli operatori economici interessati, impatto che ritiene possa essere anche di proporzioni allarmanti.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) chiede chiarimenti circa la natura dello strumento giuridico della

decisione, incarnato dalla proposta, che dovrà essere adottata dal Consiglio secondo una procedura legislativa speciale ed essere poi sottoposta ad approvazione da parte degli Stati membri, mentre gli atti istitutivi di *Next Generation EU* e del *Recovery Fund* erano dei regolamenti. Chiede quindi se la proposta in esame è volta a integrare e modificare gli atti citati, che erano stati a suo tempo esaminati e approvati.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede chiarimenti circa l'evidente carenza di elementi per valutare l'impatto della proposta, anche rispetto alla quantificazione secondo cui le nuove fonti di entrate, una volta giunte a regime negli anni 2026-2030, genereranno in media fino a 17 miliardi di euro l'anno a favore del bilancio dell'UE.

Il PRESIDENTE precisa che la proposta in esame assume la forma di una decisione del Consiglio, perché è destinata a modificare la decisione (UE, Euratom) 2020/2053, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

Il relatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) condivide il rammarico circa l'impossibilità di avere contezza in questa fase dell'effettivo impatto finanziario che la proposta potrà avere sul nostro Paese, salvo il dato dei 17 miliardi di euro annui che le tre nuove risorse proprie dovrebbero generare per l'UE al fine di far fronte al rimborso e agli interessi del debito comune emesso dall'UE per finanziare il NGEU, il FSC e per consentire di ridurre il peso della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell'UE.
Ritiene comunque che, mentre 14 Camere dei Parlamenti nazionali non hanno rilevato violazioni dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, il Parlamento svedese esprime una posizione nazionale di già nota contrarietà all'aumento delle risorse dell'Unione europea. A nostro avviso, tuttavia, il bilancio europeo già approvato per il settennio in corso non deve essere toccato ed è per questo che è necessario procedere all'istituzione delle nuove risorse proprie dell'UE.
Quindi, per quanto in principio condivisibili le riflessioni svolte dalla senatrice Giannuzzi, resta la necessità in concreto di reperire nuove risorse per ripianare il debito comune del NGEU, di cui c'era piena consapevolezza già quando fu istituito.
Con riguardo allo strumento della decisione, scelto dalla proposta in esame, conferma quanto già sottolineato dal Presidente, ovvero che questa va a integrare le risorse proprie stabilite dall'articolo 2 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, relative ai dazi doganali, all'IVA, alle materie plastiche e alla quota di RNL degli Stati membri.
Ribadisce, quindi, l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione) (n. COM(2021) 734 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), relatore, riepiloga i contenuti della proposta di regolamento in titolo, che reca la rifusione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, modificandone la normativa al fine di rafforzare le capacità di azione e la trasparenza dei partiti politici europei, per

sviluppare e rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell'UE, e per assicurare un maggior grado di parità di genere.
Ricorda che sulla proposta non è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e che questa è stata esaminata da 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di integrare la posizione della Commissione sull'atto in esame con un riferimento all'opportunità di allargare l'orizzonte anche ad altre forme di rappresentanza politica, oltre alle predefinite caratteristiche dei partiti politici europei.
Ritiene, in particolare, che la rifusione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dovrebbe costituire l'occasione di adeguare la regolamentazione dei partiti e fondazioni politiche europee all'evoluzione del sistema politico europeo che ha visto affermarsi anche formazioni politiche nuove, non riconducibili alle famiglie politiche europee tradizionali. Risulterebbe, quindi opportuno, aggiornare la definizione di partito politico europeo ricomprendendovi anche i movimenti, i gruppi politici organizzati e le altre formazioni politiche, qualora rispettino i requisiti previsti dal regolamento medesimo.

La senatrice GIANNUZZI (*CAL-A-PC-IdV*) evidenzia la tendenza alla finanziarizzazione del panorama europeo, esprimendo perplessità circa la previsione della nuova categoria di entrate proprie dei partiti e fondazioni politiche, generate da attività economiche quali i proventi da iscrizioni a conferenze o da vendita di pubblicazioni, e sulla generale carenza della proposta nell'affrontare il tema del rischio di ingerenza esterna e di violazione delle norme sulla protezione dei dati.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) accoglie convintamente l'integrazione proposta dal senatore Lorefice. Quanto alle considerazioni svolte dalla senatrice Giannuzzi ritiene di concordare sul rischio di ambivalenza delle entrate derivanti da attività economiche proprie dei partiti o fondazioni, mentre, riguardo alla seconda riflessione, esprime comprensione ma non ritiene di accoglierla.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) esprime una generale contrarietà nei confronti di un approccio volto alla regolamentazione delle istanze e dei presidi propri della vita politica democratica, di fronte al rischio di limitare di fatto la libertà democratica, pur nell'intento dichiarato di tutelarla e di rafforzarla.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) ribadisce l'orientamento favorevole sul rispetto sui principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame, con le integrazioni da lui accolte.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA
(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente STEFANO (*PD*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 36, recante ulteriori misure finalizzate all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR.
In particolare, sono previste disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse

quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. Inoltre, è disposto il completamento della riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-Riforma 2.1), al fine di rispettare la scadenza del 30 giugno 2022, prevista dal calendario allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sull'approvazione del Piano italiano.

Il provvedimento si compone di 50 articoli. L'articolo 1 integra le linee di indirizzo sui piani triennali dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni, con la definizione dei nuovi profili professionali. L'articolo 2 prevede che, dal 1° novembre 2022, ai concorsi per l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche si possa accedere solo tramite la piattaforma unica "InPA". L'articolo 3 aggiorna la disciplina sui concorsi pubblici e rinvia a tal fine a un decreto da adottarsi entro il 31 dicembre 2022. L'articolo 4 reca norme sull'aggiornamento dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e sulla formazione etica del personale pubblico. L'articolo 5 reca misure a favore dell'equilibrio di genere in ambito lavorativo.

L'articolo 6 limita la possibilità del ricorso alla mobilità volontaria dei comandi e dei distacchi, prevedendo che essi non possano eccedere il 25 per cento dei posti non coperti mediante comandi o distacchi, al fine di far convergere le richieste di mobilità nell'ambito del sistema di pubblicità unico e trasparente per tutti i posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni. Inoltre, l'articolo prevede un'indennità per i dipendenti pubblici operanti presso istituzioni dell'Unione europea come esperti nazionali distaccati (END) e la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a funzionari di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea di cittadinanza italiana, al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR. Al riguardo, la limitazione ai soli cittadini italiani potrebbe configurare una violazione del principio europeo di non discriminazione in base alla nazionalità.

L'articolo 7 proroga il termine per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione del personale e interviene sulle modalità per il conferimento di incarichi a esperti per attività di monitoraggio, rendicontazione del PNRR e supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Inoltre, proroga al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti a comunicare le esigenze di personale esperto necessario all'attuazione dei progetti del PNRR.

L'articolo 8 istituisce un Fondo per il finanziamento di Formez PA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni. L'articolo 9 precisa che non sono rinnovabili le assunzioni temporanee effettuate presso l'ufficio per il processo. Inoltre, differisce di due anni il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica e dispone ai fini delle assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento alle politiche in favore delle persone con disabilità.

L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni. Inoltre, è prevista l'estensione delle modalità speciali - di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - per accelerare il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione e professionali.

L'articolo 11 prevede il potenziamento amministrativo delle Regioni con l'assunzione di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi e con la stipula di contratti di collaborazione per colmare i posti non coperti dalle procedure concorsuali. L'articolo 12 è volto a rafforzare la struttura della Scuola nazionale dell'amministrazione. L'articolo 13 riduce la durata della formazione iniziale per i dirigenti penitenziari, per anticipare la loro assunzione in servizio operativo.

L'articolo 14 prevede misure di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei, in attuazione dell'investimento 1.2 della componente M4C2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori". Inoltre, reca disposizioni in materia di borse di studio universitarie e di percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e AFAM. L'articolo 15 prevede un rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del

Lavoro), con un incremento della sua dotazione organica pari a 43 unità entro l'anno 2022.
L'articolo 16 prevede l'assunzione di personale a tempo determinato presso il Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione del PNRR. L'articolo 17 autorizza l'assunzione di più di mille unità di personale presso l'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, al fine di rafforzare le misure per l'esecuzione penale esterna e di garantire la piena operatività degli uffici territoriali.
L'articolo 18 rafforza il regime obbligatorio di accettazione dei pagamenti elettronici e di fatturazione elettronica. L'articolo 19 prevede l'istituzione, presso dall'Ispettorato nazionale del lavoro, del Portale nazionale del sommerso (PNS), ai fini di un'efficace programmazione dell'attività ispettiva e del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso. L'articolo 20 reca misure per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro nelle imprese impegnate nell'esecuzione di interventi oggetto del PNRR.
L'articolo 21 disciplina l'utilizzo delle eventuali economie realizzate nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal PNRR, prevedendo che le amministrazioni titolari possano destinare le risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti, al finanziamento dei "progetti bandiera" proposti dalle Regioni, all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, nel rispetto del vincolo di territorialità delle risorse e di destinazione di almeno il 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno.
L'articolo 22 istituisce il Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, con 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, in attuazione della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", di cui alla Componente M5C3, Investimento 2, del PNRR.
L'articolo 23 incentiva la produzione e il consumo di idrogeno da fonti rinnovabili. Inoltre, modifica la normativa in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, per privilegiare opere di digitalizzazione volte a migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua, e modifica le procedure di approvazione dei piani di bacino.
L'articolo 24 reca misure di potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso *Ecobonus* e Sismabonus e misure di *governance* dell'ENEA. L'articolo 25 modifica il Codice dell'ambiente, introducendo il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione a seguito di un evento sismico, escludendolo perciò dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR).
L'articolo 26 istituisce il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE, con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS). L'articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni informatiche in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali. L'articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali, in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.
L'articolo 30 reca misure di rafforzamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, e attribuisce i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o al sottosegretario delegato. L'articolo 31 rafforza la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali.
L'articolo 32 amplia le finalità del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale. Inoltre, rafforza il Sistema di gestione delle deleghe digitali, che consente di delegare l'accesso a uno o più servizi ad un soggetto terzo titolare dell'identità digitale, e reca misure di attuazione della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.
L'articolo 33 reca disposizioni per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti (cd. *cold ironing*). L'articolo 34 reca modifiche al codice degli appalti, al fine di rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere.
L'articolo 35 è volto a garantire l'unicità delle procedure e dei tempi di realizzazione, nel caso in cui un'opera sia articolata in più lotti funzionali, in cui un lotto è finanziato dal PNRR e un altro, immediatamente contiguo, con risorse nazionali.

L'articolo 36, al fine di accelerare gli interventi su beni ecclesiastici, prevede che gli enti ecclesiastici titolari dei beni interessati da interventi di recupero finanziati con risorse del PNRR, possono essere indentificati quali soggetti attuatori esterni. Inoltre, estende la competenza della Soprintendenza speciale per il PNRR, anche alla tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, compreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone.
L'articolo 38 trasferisce le risorse dell'investimento 4.2.2 "Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator*", pari a 98 milioni di euro, all'investimento 4.2.1 "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del *Tax credit*" della componente M1C3 del PNRR e viene ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. L'articolo 39 semplifica la concessione di garanzie per i finanziamenti nel settore turistico. L'articolo 40 reca misure per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 e misure per l'attuazione di *Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici.
L'articolo 41 reca misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e dell'omologo Comitato per la giustizia penale, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria.
L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, già prevista per il 16 maggio 2022, al fine di allinearla con il termine di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, di cui si prevede l'attuazione con lo schema di decreto legislativo A.G. 374, attualmente all'esame delle Camere.
L'articolo 43 istituisce un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.
L'articolo 44 reca la riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1), intervenendo sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La riforma, avviata con il decreto-legge n. 73 del 2021, è finalizzata ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, connesso a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, con l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema educativo. In tale ambito, l'impegno assunto è quello di introdurre requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, la limitazione dell'eccessiva mobilità e la valorizzazione, ai fini della progressione di carriera, della valutazione delle prestazioni e dello sviluppo professionale continuo. L'impegno assunto in sede di Unione europea è che la riforma della carriera degli insegnanti entri in vigore entro il 30 giugno 2022.
L'articolo 45 introduce disposizioni tese a valorizzare il personale docente che garantisca la continuità didattica. L'articolo 46 introduce modifiche alla procedura concorsuale semplificata, di cui al citato decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di assicurare la cadenza annuale dei concorsi ordinari per il personale docente.
L'articolo 47 introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione, nei settori della digitalizzazione, dell'edilizia scolastica, degli acquisti e contratti in deroga alla normativa vigente, e della destinazione delle risorse assegnate ai progetti in essere del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione.
L'articolo 48 reca disposizioni di coordinamento e abrogazione, l'articolo 49 le disposizioni finanziarie e l'articolo 50 l'entrata in vigore dal 1° maggio 2022.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli stupefacenti (n. COM(2022) 18 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede la trasformazione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, istituito con il regolamento (CE) n. 1920/2006, nella "Agenzia europea per le questioni relative agli stupefacenti", con sede a Lisbona.
L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze era stato istituito per fornire informazioni fattuali, obiettive, affidabili e comparabili a livello dell'Unione sul fenomeno degli stupefacenti e delle tossicodipendenze, onde fornire all'Unione e agli Stati membri elementi concreti per orientare l'elaborazione delle politiche e guidare le iniziative per affrontare il problema degli stupefacenti. Anche se tale obiettivo generale è sempre valido e va mantenuto, esso non è più sufficiente a fronte dell'evoluzione del fenomeno degli stupefacenti.
La nuova Agenzia dovrà quindi sviluppare le proprie attività intorno a tre settori di competenza principali, ossia: 1) il monitoraggio, ai fini di politiche basate su informazioni più fondate; 2) l'allerta precoce e la valutazione del rischio, per condurre azioni basate su informazioni più precise; 3) lo sviluppo delle competenze, ai fini di risposte più incisive da parte dell'Unione al fenomeno degli stupefacenti.
Inoltre, nell'esercizio delle proprie attività l'Agenzia dovrà cooperare con altri organismi e agenzie dell'Unione, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA), evitando sovrapposizioni di attività. La cooperazione potrà avere luogo anche a livello internazionale con le autorità e gli organismi competenti dei Paesi terzi e a livello delle Nazioni Unite.
Per tenere conto dell'evoluzione del fenomeno degli stupefacenti, l'Agenzia dovrà affrontare anche le questioni relative ai mercati degli stupefacenti e alla loro offerta, poiché le questioni relative alla salute e quelle riguardanti l'offerta sono intrinsecamente collegate. Inoltre, con il diffondersi del cosiddetto policonsumo, ossia l'uso concomitante di una o più sostanze psicoattive o tipi di sostanze, di natura lecita o illecita, in cui tali sostanze sono assunte insieme agli stupefacenti, l'Agenzia dovrà occuparsi anche di altri tipi di dipendenze da sostanze, per i casi in cui tali sostanze siano assunte insieme agli stupefacenti.
La proposta si compone di 63 articoli. Il capo II (articoli 6 e 7) chiarisce i compiti di monitoraggio e valutazione dell'Agenzia. L'Agenzia dovrà avere capacità rafforzate di monitoraggio e capacità generali di valutazione delle minacce e dei rischi derivanti dalle sostanze psicoattive, al fine di individuare rapidamente le nuove minacce e orientare l'elaborazione di contromisure, poiché a causa del carattere dinamico del moderno fenomeno degli stupefacenti i problemi attinenti possono diffondersi in modo molto rapido anche oltre frontiera.
Il capo III (articoli da 8 a 15) definisce i compiti di allerta precoce e di valutazione del rischio dell'Agenzia. Si prevede lo sviluppo di un sistema europeo di allarme antistupefacenti, accessibile alle autorità nazionali, volto a facilitare lo scambio rapido di informazioni per l'adozione di azioni rapide a salvaguardia della salute pubblica, della protezione e della sicurezza, e anche per informare i potenziali consumatori di tali sostanze.
Il capo IV (articoli da 16 a 21) definisce i compiti dell'Agenzia nel settore dello sviluppo delle competenze. Poiché nell'Unione la produzione di droga illegale sta aumentando, si prevede di rafforzare la partecipazione dell'Agenzia negli sforzi di prevenzione del traffico dei precursori di droghe. La prevenzione riguarda anche lo scambio di migliori pratiche e risultati di ricerca per: la prevenzione dei reati connessi agli stupefacenti; la prevenzione dei danni connessi agli stupefacenti; l'elaborazione di standard di qualità europei per la prevenzione delle droghe; l'attuazione di un programma europeo, che fornisca ai responsabili del processo decisionale e politico le conoscenze sui

più efficaci interventi ed approcci di prevenzione.
Per far progredire le conoscenze nel settore in oggetto ed essere di aiuto agli Stati membri, si prevede che l'Agenzia definisca e finanzi progetti rilevanti, come lo sviluppo di norme di riferimento per i nuovi stupefacenti, la realizzazione di studi tossicologici o farmacologici, e la profilazione degli stupefacenti.
Si prevede una procedura di accreditamento e certificazione per i programmi nazionali, in particolare per i programmi nazionali di prevenzione, trattamento, riduzione del danno e altri programmi connessi. Tale accreditamento o certificazione darebbe alle autorità nazionali o agli organismi professionali la certezza che i loro programmi sono in linea con i più recenti progressi scientifici e si sono dimostrati utili.
Infine, si prevede di rafforzare la rete "Reitox" dei punti focali nazionali, in linea con la revisione del mandato dell'Agenzia. I punti focali nazionali svolgono la funzione di organismo centrale negli Stati membri per tutti i dati relativi agli stupefacenti. La loro istituzione deve rispettare determinati requisiti minimi, la cui conformità viene certificata dall'Agenzia.
Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 168 del TFUE, che al paragrafo 1 stabilisce che L'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione, e al paragrafo 5 prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol.
Il principio di sussidiarietà appare rispettato poiché l'obiettivo della proposta è quello di rafforzare la lotta contro il commercio e l'abuso degli stupefacenti, che interessa tutti gli europei ed è di natura transfrontaliera e plurigiurisdizionale, in particolare per quanto riguarda i mercati della droga e la criminalità organizzata. Tale contrasto è attuato attraverso la trasformazione dell'attuale Osservatorio in una Agenzia europea e pertanto conferendo all'organismo europeo competenze ampliate e rafforzate, e attraverso l'aggiornamento dell'approccio che tenga conto dell'evoluzione del fenomeno del commercio e dell'abuso di stupefacenti.
Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché la proposta si limita a stabilire forme di sostegno all'azione e alle politiche nazionali di contrasto al commercio e all'abuso di sostanze stupefacenti, concentrandosi sugli aspetti transfrontalieri e di cooperazione tra gli Stati membri.
Inoltre, la revisione dell'attuale mandato all'ente europeo contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi nazionali e a semplificare le procedure amministrative negli Stati membri. In questo senso la proposta prevede di razionalizzare e centralizzare la raccolta e lo scambio di informazione degli Stati membri attraverso i punti focali nazionali, l'attività di monitoraggio dei mercati della droga, il funzionamento del sistema di allerta precoce e di allarme antistupefacenti, l'organizzazione della formazione, la definizione di migliori pratiche, e altro, determinando una riduzione dei costi amministrativi degli Stati membri, e consentendo agli Stati membri di disporre di migliori e più complete informazioni.
La proposta è oggetto di esame in 11 Camere dei parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Infine, sulla proposta il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme agli interessi nazionali e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e se ne sottolinea la particolare urgenza in relazione alle esigenze dell'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, in considerazione dell'importanza del provvedimento in esame, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si associa.

Il PRESIDENTE invita quindi i gruppi a far pervenire agli uffici le proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.11.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 307 (pom.) del 25/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(2481) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati
(*Doc.* LXXXVI, n. 5) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022***
(*Doc.* LXXXVII, n. 5) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021***
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2481, congiunzione con l'esame congiunto dei Documenti LXXXVI, n. 5, e LXXXVII, n. 5, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 2481, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ha ritirato gli emendamenti 10.4 e 10.0.1.
Comunica altresì che il Governo ha presentato le due relazioni, consuntiva 2021 e programmatica 2022, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che sono state assegnate alla 14ª Commissione e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti.
Propone quindi che le relazioni siano esaminate congiuntamente con il disegno di legge di delegazione europea 2021 (AS 2481), ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1921) ***RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica***
(2087) ***CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica***
(Parere alla 10a Commissione sul testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del testo unificato relativo ai due disegni di legge in esame, in materia di disciplina della professione di guida turistica, adottato dalla 10a Commissione il 24 marzo scorso.
Ricorda che sui due disegni di legge, la 14a Commissione si era già espressa, il 6 luglio 2021, con un parere non ostativo con osservazioni, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale europeo di riferimento.
In particolare, in materia di guide turistiche, la Commissione europea, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la compatibilità europea della legislazione nazionale, nella misura in cui questa prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Tale procedura di infrazione fu sanata e quindi archiviata grazie all'adozione dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), in cui si è stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale e prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni.
Il testo unificato in esame, si pone in linea con tale disposizione, prevedendo all'articolo 6 che "l'idoneità alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale".
Inoltre, l'articolo 4, in linea con il decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, prevede l'accesso alla professione di guida turistica da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, distinguendo tra il caso di esercizio in regime di libera prestazione di servizi, di natura temporanea e occasionale, e il caso di esercizio in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative.
Ai fini del secondo caso, ovvero dell'esercizio in maniera stabile da parte di cittadini di un altro Stato membro, lo stesso articolo 4 del testo unificato rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni, per definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa.
L'articolo 5 istituisce l'Elenco nazionale delle guide turistiche, suddiviso nelle sezioni relative a chi ha superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 6, a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, e a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito in uno Stato terzo non membro dell'UE e ha sostenuto la prevista prova attitudinale.
In base all'articolo 6, l'esame di idoneità, previsto a cadenza annuale, è accessibile da parte di cittadini di qualunque Stato europeo ed extra europeo, con il requisito del possesso del diploma di laurea triennale, in una delle classi di laurea individuate con decreto ministeriale.
Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare l'estensione della disposizione di cui all'articolo 3, che prevede l'attribuzione del titolo di guida turistica, necessario per l'esercizio della professione, solo previo superamento dell'esame di idoneità, al fine di prevedere l'acquisizione del titolo anche per chi accede alla professione mediante riconoscimento del titolo professionale conseguito in altro Stato membro o in Stato terzo.
Tale estensione si rende necessaria anche ai fini dell'articolo 2, che stabilisce che è definito «guida turistica» il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, il titolo idoneo.
I restanti articoli da 7 a 14 non presentano profili di particolare attenzione ai fini della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 7 disciplina i corsi regionali di formazione, della durata di 650 ore, che consentono alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'Elenco nazionale di specializzazione tematica o territoriale. L'articolo 8 prevede l'individuazione, con decreto, di un codice ATECO per la professione di guida turistica. L'articolo 9

stabilisce il diritto all'ingresso gratuito delle guide turistiche nei luoghi in cui esercitano la professione. L'articolo 10 prevede che i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. L'articolo 11 vieta a chi non sia in possesso del titolo di guida turistica di identificarsi come guida turistica. L'articolo 12 reca le abrogazioni e le disposizioni transitorie, l'articolo 13 la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 14 l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (n. 384)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (n. 385)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame dei due schemi di decreto legislativo in titolo, che sono stati predisposti in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 15 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020). La delega concerne l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale e ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (regolamento (UE) 2017/745 e regolamento (UE) 2017/746)
Lo schema di decreto n. 384 concerne l'adeguamento alla suddetta disciplina europea relativa alla generalità dei dispositivi medici, mentre lo schema di decreto n. 385 riguarda i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.
Avendo la Commissione di merito congiunto l'esame dei due atti del Governo si è deciso di procedere in tal modo anche in questa sede.
Lo schema di decreto legislativo n. 384, come accennato, concerne l'adeguamento alla disciplina, relativa alla generalità dei dispositivi medici, posta dal regolamento (UE) 2017/745. Tale adeguamento richiede la sostituzione della disciplina sia del decreto legislativo n. 46 del 1997, relativo ai dispositivi medici in generale, sia del decreto legislativo n. 597 del 1992, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi.
L'articolo 1 dello schema indica l'oggetto del medesimo provvedimento, mentre l'articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine "reclamo", operato in considerazione dell'esigenza di prevenire incertezze interpretative.
L'articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Gli articoli 4, 5 e 9 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, i requisiti generali di sicurezza e prestazione e la classificazione dei dispositivi medici alle norme europee in oggetto e pongono alcune norme di chiusura.
L'articolo 6, comma 1, prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medici non conformi in

occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili. Il successivo comma 2 richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale.
L'articolo 7 prevede, per i fabbricanti che mettano a disposizione sul territorio nazionale dispositivi su misura, l'obbligo di comunicazione al Ministero della salute dei propri dati identificativi e dell'elenco dei suddetti dispositivi.
L'articolo 8 concerne le informazioni che devono essere rese - da parte del fabbricante e delle istituzioni sanitarie - ai pazienti portatori di impianto, nonché la tessera per il portatore di impianto.
L'articolo 10 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute.
L'articolo 11 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità - valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo medico - e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura.
Gli articoli 12 e 13 fanno riferimento al sistema elettronico europeo relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici diversi da quelli su misura, e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed); l'articolo 14 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore (non rientrante nelle suddette categorie tenute all'obbligo di registrazione a livello europeo) operante nel settore sul territorio italiano, ferma restando l'esclusione per i soggetti che distribuiscano soltanto dispositivi su misura.
L'articolo 15 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l'identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo ricevuto, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della salute.
L'articolo 16 riguarda le indagini cliniche sui dispositivi medici.
L'articolo 17 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità).
L'articolo 18 esplicita che i dispositivi medici conformi alla disciplina europea e nazionale in esame recano la marcatura CE di conformità.
L'articolo 19 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina in oggetto, le quali sono svolte dal Ministero della salute.
L'articolo 20 disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità - fatti salvi alcuni casi di urgenza - di controdeduzioni preventive per i provvedimenti amministrativi ivi indicati.
L'articolo 21 fa riferimento ad un complesso di norme - dell'Unione europea e nazionali - in materia di riservatezza.
L'articolo 22 prevede l'adozione con decreto ministeriale - secondo la procedura di emanazione definita al comma 2 - del programma nazionale di valutazione HTA (*Health Technology Assessment*) dei dispositivi medici.
Gli articoli da 23 a 25 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medici.
L'articolo 26 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi, previa autorizzazione del Ministero della salute.
L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie.
L'articolo 28 - in attuazione di uno specifico principio di delega - istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per il governo dei dispositivi medici; esso è alimentato mediante l'introduzione di un contributo, a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, pari allo 0,75 per cento del fatturato - al netto dell'imposta sul valore aggiunto - derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.
L'articolo 29 prevede l'individuazione dei meccanismi di definizione dei tetti di spesa pubblica in materia di dispositivi medici.
L'articolo 30 demanda a decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina

in esame.
L'articolo 31 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 120 e 123 del citato regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni.
L'articolo 33 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.
Il Relatore passa all'illustrazione dell'articolato dello schema di decreto legislativo n. 385, che, come accennato, concerne l'adeguamento alla disciplina sui dispositivi medico-diagnostici *in vitro* posta dal regolamento (UE) 2017/746. Tale adeguamento richiede la sostituzione della disciplina posta dal decreto legislativo n. 332 del 2000.
L'articolo 1 dello schema indica l'oggetto del medesimo provvedimento, mentre l'articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine "reclamo".
L'articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Gli articoli 4 e 5 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio ed i requisiti generali di sicurezza e prestazione dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro* alle norme europee in oggetto e pongono alcune norme di chiusura.
L'articolo 6, comma 1, prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medico-diagnostici *in vitro* non conformi al presente schema in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili. Il successivo comma 2 richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico-diagnostico *in vitro* siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale.
L'articolo 7 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità).
L'articolo 8 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità - valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo medico-diagnostico *in vitro* - e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura.
Gli articoli 9 e 10 fanno riferimento al sistema elettronico europeo relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed); l'articolo 11 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore di dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (non rientrante nelle suddette categorie tenute all'obbligo di registrazione a livello europeo) operante sul territorio italiano.
L'articolo 12 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l'identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo medico-diagnostico *in vitro* ricevuto.
L'articolo 13 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.
L'articolo 14 riguarda gli studi sulle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.
L'articolo 15 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina sui dispositivi in esame.
L'articolo 16 rinvia alle norme europee in esame per la classificazione dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, mentre l'articolo 17 esplicita che i dispositivi in oggetto conformi alla disciplina europea e nazionale recano la marcatura CE di conformità.
L'articolo 18 reca una disciplina sul programma nazionale di valutazione HTA, sulla relativa attuazione, sui procedimenti di acquisto e sull'Osservatorio nazionale sui prezzi sostanzialmente identica a quella di cui all'articolo 22 dello schema di decreto n. 384.
Gli articoli da 19 a 21 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.
L'articolo 22 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medico-diagnostici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi in oggetto, previa autorizzazione del Ministero della salute.
L'articolo 23 disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità di controdeduzioni preventive per i provvedimenti amministrativi ivi indicati.
Gli articoli 24 e 25 recano norme sul fondo per il governo dei dispositivi medici e sui tetti di spesa

pubblica identiche a quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello schema di decreto n. 384.
L'articolo 26 fa riferimento ad un complesso di norme - dell'Unione europea e nazionali - in materia di riservatezza.
L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie.
L'articolo 28 prevede la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame.
L'articolo 29 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 110 e 113 del citato regolamento (UE) 2017/746.
L'articolo 31 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)
(Osservazioni alle Commissioni 9a e 12a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 381, evidenziando preliminarmente che, in attuazione della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo, che dispongono, per ogni ambito, la revisione e, ove necessario, l'abrogazione delle disposizioni normative vigenti.
Si tratta: dello schema n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; dello schema n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; e dello schema n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali.
Resta, invece, non esercitata la delega legislativa per la parte relativa ai criteri di cui alle lettere *c)* e *d)* del citato articolo 14, relative alla salvaguardia delle popolazioni di ciprinidi nelle acque interne nazionali, e alla lettera *m)*, sull'incentivazione delle buone prassi di allevamento non intensivo, che, come riferisce il Governo nella relazione illustrativa agli schemi, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/429, che nulla dispone al riguardo.
Il Relatore ricorda, quindi, che il regolamento (UE) 2016/429 fornisce un quadro giuridico generale e detta principi armonizzati per l'intero settore della sanità animale, rivedendo e abrogando la precedente normativa, frammentata in numerosi atti normativi succedutisi nel tempo (quasi 50 direttive oltre a decisioni e regolamenti).
Oltre a tale opera di semplificazione, il regolamento ha anche modificato radicalmente l'approccio al settore della sanità animale, alla luce della strategia dell'Unione europea in materia di sanità animale 2007-2013, dal titolo "Prevenire è meglio che curare", e all'orientamento definito "*One Health*", secondo cui si riconosce uno stretto legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli animali e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.
L'elemento di novità principale apportato dal regolamento è quello di non prevedere più normative specifiche per ogni singola malattia animale, ma di individuare una normativa generale per gruppi di malattie categorizzate, cosiddette "malattie elencate", differenziate in ordine decrescente di pericolosità. Il regolamento disciplina la classificazione delle malattie e l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo *status* di indennità da malattia, le

misure per il controllo delle malattie, incluse le misure di emergenza, la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, anche a carattere non commerciale, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, sia *intra* UE che in ingresso e uscita dall'Unione.
Il Relatore passa quindi a illustrare lo schema di decreto legislativo in esame, precisando che esso è stato predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere *a), b), g), h), i)* e *p)* dell'articolo 14 della stessa legge, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, per la parte relativa al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).
Il provvedimento si avvale, inoltre, della facoltà per gli Stati membri, prevista dall'articolo 269, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, di prevedere nei propri territori misure supplementari o più rigorose, per quanto riguarda la registrazione, l'approvazione, la conservazione della documentazione e dei registri.
Inoltre, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento n. 625.
Lo schema di decreto stabilisce, quindi, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale della parte IV "Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti" del regolamento, nonché le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca dati nazionale relativa agli stabilimenti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e le sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse.
L'articolato del provvedimento si compone di 25 articoli. L'articolo 1 esplicita l'oggetto e le finalità. L'articolo 2 le definizioni dei termini utilizzati. L'articolo 3 individua le autorità competenti e l'autorità veterinaria centrale. L'articolo 4 contiene l'elenco dei soggetti competenti e responsabili del funzionamento del sistema I&R.
Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le procedure di registrazione e di riconoscimento degli operatori e degli stabilimenti. L'articolo 7 istituisce e regolamenta il Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti. L'articolo 8 stabilisce gli obblighi, per l'operatore degli stabilimenti e i trasportatori, di conservazione della documentazione prevista. L'articolo 9 dispone l'obbligo di identificazione e registrazione degli animali e degli eventi ad essi riferiti.
L'articolo 10 dispone ai fini della tracciabilità di animali oggetto di scambi e di importazione. Gli articoli 11 e 12 dispongono in merito ai mezzi di identificazione di bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi. L'articolo 13 stabilisce i compiti dei responsabili dei macelli.
Gli articoli 14 e 15 dispongono sui controlli veterinari da parte delle ASL e le azioni in caso di non conformità. L'articolo 16 regolamenta l'identificazione degli animali da compagnia. Gli articoli da 17 a 21 stabiliscono la disciplina sanzionatoria. L'articolo 22 stabilisce le norme di abrogazioni di disposizioni contenute in 12 atti normativi interni.
L'articolo 23 reca le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 24 stabilisce ai fini della formazione degli operatori sulla nuova normativa. L'articolo 25, la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 382, rinviando, anzitutto, alle considerazioni preliminari già esposte in relazione allo schema di decreto legislativo n. 381.
Passa quindi direttamente a illustrare i contenuti dello schema n. 382, predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o)* e *p)* dell'articolo 14 della stessa legge, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, per la parte relativa alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini.
Con lo schema in esame si provvede, in particolare, a ridefinire il quadro normativo nazionale che aveva replicato, nell'ordinamento nazionale, la frammentarietà stratificata della normativa europea, con una serie di atti di attuazione di direttive europee e con l'emanazione di ulteriori norme di adeguamento, risultando in un quadro non sistematico.
Lo schema di decreto prevede l'abrogazione espressa di disposizioni contenute in 23 atti normativi interni e l'introduzione delle sole disposizioni ritenute necessarie per consentire l'applicazione delle norme europee, direttamente applicabili nell'ordinamento interno, dettate dal regolamento (UE) 2016/429 e dai regolamenti esecutivi o delegati, modificando opportunamente l'organizzazione del sistema veterinario italiano e individuando, per ogni adempimento o obbligo previsto dal regolamento, le autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini in ambito nazionale.
Inoltre, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento n. 625, per l'individuazione delle autorità competenti a porre in atto le misure di prevenzione e controllo delle malattie.
L'articolato del provvedimento si compone di 34 articoli e di 4 allegati. L'articolo 1 esplicita le finalità e l'ambito di applicazione. L'articolo 2 le definizioni dei termini utilizzati. L'articolo 3 individua il Ministero della salute quale autorità veterinaria centrale. L'articolo 4 stabilisce l'organizzazione delle autorità competenti (Ministero della salute e regioni) e degli enti di cui queste si avvalgono. L'articolo 5 modifica la disciplina del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali.
L'articolo 6 disciplina il sistema di notifica e comunicazione delle malattie all'autorità competente.
L'articolo 7 individua il Ministero della salute per le notifiche alla Commissione europea e agli Stati membri.
L'articolo 8 prevede i compiti attribuibili a veterinari non ufficiali. L'articolo 9 individua i laboratori di sanità animale. L'articolo 10 demanda a un decreto ministeriale per la definizione degli obblighi degli operatori in materia di biosicurezza. L'articolo 11 stabilisce gli obblighi degli operatori in materia di sorveglianza, da inserire nel sistema informativo "ClassyFarm.it". L'articolo 12 stabilisce gli obblighi dell'autorità competente, in materia di sorveglianza.
L'articolo 13 stabilisce l'elaborazione di programmi nazionali di eradicazione, da sottoporre alla Commissione europea per l'approvazione. L'articolo 14 istituisce il sistema informativo veterinario "Vetinfo.it", con il compito di garantire il flusso informativo verso l'Unione europea. Gli articoli 15 e 16 disciplinano lo *status* di "indenne da malattia". L'articolo 17 disciplina l'adozione dei Piani di emergenza.
Gli articoli 18, 19 e 20 stabiliscono le misure di controllo delle malattie, in caso di sospetto di malattie di categoria A, B e C, mentre gli articoli 21 e 22 stabiliscono le modalità di concessione di talune deroghe.
Gli articoli da 23 a 30 stabiliscono la disciplina sanzionatoria e l'articolo 31 attribuisce al Ministero della salute, alle regioni e alle ASL la competenza di controllo ufficiale e di irrogazione delle sanzioni.
L'articolo 32 stabilisce le norme di abrogazione e modificazione della normativa vigente. L'articolo 33 stabilisce la norma transitoria relativa ai movimenti a carattere non commerciale di animali da

compagnia, a cui non si applicherà la nuova normativa fino al 21 aprile 2026. L'articolo 34 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)
(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 383, rinviando, preliminarmente, alle considerazioni iniziali già esposte in relazione allo schema di decreto legislativo n. 381.
Passa quindi a illustrare i contenuti dello schema n. 383, predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere *a), b), n), o), p)* e *q)* dell'articolo 14 della stessa legge, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, al fine di applicare le norme minime di prevenzione della diffusione di malattie animali e zoonotiche anche agli animali selvatici o esotici e domestici, comprese le strutture che detengono tali animali. Si ricorda, infatti, che il regolamento si applica sia agli animali allevati a fini zootecnici, sia a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatiche ed esotici, tenuti in cattività, essendo tutti in grado di diffondere malattie trasmissibili ad altri animali o all'uomo.
Lo schema di decreto detta quindi disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, nonché di formazione per operatori e professionisti degli animali, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
L'articolato del provvedimento si compone di 18 articoli. L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione e le definizioni. L'articolo 2 individua le autorità competenti.
L'articolo 3 stabilisce il divieto di importare, detenere o commerciare animali di specie selvatiche ed esotiche, fatti salvi i giardini zoologici, le specie di animali da compagnia che saranno individuati con decreto da adottarsi entro 30 giorni e altre deroghe. L'articolo 4 stabilisce il divieto di detenere animali selvatici che costituiscano pericolo per la salute e la biodiversità, stabilendo alcune deroghe. L'articolo 5 prevede che qualora il citato decreto non sia adottato entro 30 giorni, le specie di animali da compagnia non saranno sottoposte ad alcun divieto di cui all'articolo 3.
Secondo l'articolo 6, i detentori di animali esotici non inclusi nell'elenco previsto dall'articolo 5 possono detenerli fino al termine della vita naturale, evitando la loro riproduzione e di rilasciarli nell'ambiente. Secondo l'articolo 7, i detentori di scorte commerciali dei medesimi animali non inclusi nell'elenco possono commercializzarli entro un anno.
L'articolo 8 rinvia a un decreto da adottare entro 180 giorni per stabilire le caratteristiche degli stabilimenti che detengono animali. L'articolo 9 dispone ai fini della formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia. L'articolo 10 dispone obblighi di vigilanza sanitaria in capo ai soggetti che detengono o commerciano le specie in questione. L'articolo 11 stabilisce l'obbligo di indicare l'identificativo dell'animale negli annunci di vendita di animali e l'obbligo di certificazione medico veterinaria.
L'articolo 12 disciplina la procedura per le associazioni con stabilimenti registrati nella Banca dati nazionale, di essere individuate ai fini dell'affidamento di animali oggetto di sequestro o confisca.
L'articolo 13 individua i centri presso i quali gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi. Gli articoli 14 e 15 prevedono le disposizioni sanzionatorie. L'articolo 16 le abrogazioni espresse. L'articolo 17 le disposizioni finali e l'articolo 18 la clausola di invarianza

finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (n. 386)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 386, recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991, che ha riformato la disciplina europea degli organismi di investimento collettivo del risparmio per il *venture capital* (fondi EuVECA) e per l'imprenditoria sociale (fondi EuSEF).
Il regolamento risponde alla necessità di procedere verso la creazione dell'unione dei mercati dei capitali, riducendo la frammentazione dei mercati finanziari e incrementando l'offerta di capitali alle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, sia dall'interno che dall'esterno dell'Unione.
L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto modifica l'articolo 4-*quinquies* del TUF (testo unico della finanza). In particolare, alla lettera *a)* si prevede il dovere di collaborazione tra Banca d'Italia e la Consob, già identificate quali Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento EuVECA e del regolamento EuSEF.
La lettera *b)* prevede, invece, la sostituzione del comma 2 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF, per consentire ai gestori di fondi d'investimento alternativi, autorizzati ai sensi della direttiva AIFMD, di gestire e commercializzare fondi EuVECA ed EuSEF.
La lettera *c)* introduce i nuovi commi da 2-*bis* a 2-*sexies* nell'articolo 4-*quinquies* del TUF, i quali attribuiscono i poteri e le competenze di vigilanza previsti dai regolamenti EuVECA ed EuSEF alla Banca d'Italia e alla Consob.
La lettera *d)* modifica il comma 3 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF identificando la Banca d'Italia quale Autorità competente a ricevere la notifica nel caso di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d'origine.
Con le lettere *d)* ed *e)* vengono modificati i commi 3 e 4 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF, identificando la Consob quale autorità competente a effettuare le notifiche previste nei confronti dell'ESMA e delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF intendono commercializzare i relativi fondi limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri.
Specularmente, la lettera *g)* identifica la Consob quale Autorità nazionale competente a ricevere la notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri d'origine di gestori europei (diversi dagli italiani) di EuVECA e di EuSEF che intendono commercializzare i relativi fondi in Italia.
La lettera *f)* inserisce il nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 4-*quinquies* del TUF che identifica la Consob quale autorità competente a comunicare all'ESMA le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche *inter pares* previste dalla disciplina europea. La lettera *f)* inserisce anche il nuovo comma 4-*ter* dell'articolo 4-*quinquies* del TUF che stabilisce la ripartizione delle competenze di Banca d'Italia e Consob per quanto concerne i doveri di informativa e di comunicazione legati alle misure intraprese dalle autorità in seguito a violazioni della disciplina in esame.
Il comma 2 dell'articolo 1 contiene le modifiche all'articolo 190 del TUF relativo alle sanzioni pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari.
Infine, l'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente STEFANO (*PD*), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, con il quale si dispone la conversione, del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure finalizzate all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Sul provvedimento, composto di 50 articoli, finalizzati alla semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando, tuttavia, le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di estendere il conferimento di incarichi dirigenziali, previsto dall'articolo 6 al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR, anche a funzionari di organizzazioni dell'Unione europea che non siano necessariamente di cittadinanza italiana, al fine di rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e la libertà di circolazione di cui all'articolo 45 del TFUE, come interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale.
Propone inoltre di invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di mantenere il limite dei trentasei mesi, previsto, per i contratti a tempo determinato, dalla normativa nazionale in attuazione di quella europea, ovvero di prevedere le opportune forme di indennizzo connesse alla violazione dello stesso, in riferimento agli articoli 11, 12 e 16, che, al fine di potenziare le capacità amministrative per l'attuazione PNRR, rispettivamente delle regioni a statuto ordinario, della Scuola nazionale dell'amministrazione e del Ministero dell'interno, autorizzano all'assunzione di personale.

La senatrice GIANNUZZI (*CAL-Alt-PC-IdV*) preannuncia il suo voto contrario, in quanto scorge nelle misure previste dal decreto in conversione un ritorno alle vecchie politiche italiane, che i Governi precedenti a quello attuale avevano cercato di interrompere.
Si riferisce, in particolare, alle misure di inutile rafforzamento di enti e uffici burocratici, di utilizzo della tecnica sostitutiva e non additiva delle risorse europee, in questo caso del PNRR, del rafforzamento della polarizzazione sociale tra ricchi e potenti rispetto ai poveri e deboli, di accentramento del potere nelle mani del Governo, che peraltro è restio a confrontarsi con il Parlamento.
Conviene sulle due osservazioni proposte, che vanno a evidenziare l'incongruità, rispetto all'ordinamento europeo, della misura volta a favorire l'afflusso di competenze di sola cittadinanza italiana e della previsione di assunzioni a tempo determinato in deroga al limite dei 36 mesi, pur non ritenendole sufficienti. In particolare, sulle assunzioni a tempo determinato oltre i 36 mesi, fa notare che, vista la durata decennale dei progetti, tale iniziativa tenderà a creare un quadro già visto, con bacini di precariato di lungo corso in seno alla pubblica amministrazione, ai quali sarà in seguito necessario porre rimedio, integrando tali risorse con modalità non ordinarie. Situazione non nuova, che si credeva di aver definitivamente superato, in occasione della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU). In questo tipo di iniziative in particolare, la Senatrice rileva modalità di gestione politica delle risorse uguali al passato.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali, svoltesi in Ufficio di Presidenza della 14ª Commissione nella giornata del 24 maggio u.s., nell'ambito dell'esame dell'Atto COM (2021) 802, in materia di prestazione energetica nell'edilizia, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUL GRUPPO DI LAVORO DELLA COSAC SUL RUOLO DEI VALORI AL CENTRO DEL SENTIMENTO DI APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza francese della COSAC ha depositato la bozza di documento conclusivo relativo al Gruppo di lavoro sul ruolo dei valori al centro del sentimento di appartenenza all'Unione europea.
Il documento contiene una serie di proposte che sono emerse nel corso dei lavori del Gruppo e che sono state suddivise in alcune grandi macroaree: la promozione di una migliore comprensione dei concetti di "valori europei" e "Stato di diritto" e la loro articolazione con l'identità costituzionale degli Stati; assicurare un migliore monitoraggio del rispetto dei valori europei e dello Stato di diritto; il coinvolgimento della COSAC nel monitoraggio dell'implementazione dei valori e delle regole dello Stato di diritto.
È un documento che racchiude in sé proposte che rafforzano il senso di appartenenza alla comunità europea e che sono senz'altro da condividere e portare avanti.
Il Presidente illustra, quindi, alcuni spunti di riflessione sul documento che propone di portare all'attenzione della Presidenza francese e invita i Gruppi presenti in Commissione a far pervenire eventuali ulteriori osservazioni.
Ritiene, anzitutto, che occorra rafforzare i meccanismi di condizionalità che già abbiamo visto applicati nella concessione delle risorse del *Next Generation EU*. Il rispetto dei valori e dei principi europei deve essere riaffermato sempre, anche in ambiti di bilancio e anche negli ambiti internazionali, potendo e dovendo l'Unione europea essere considerata un esempio di legalità e di giustizia nei confronti dei *partner* e degli altri Paesi terzi.
Occorre poi rafforzare il dialogo sui valori europei e sulla *Rule of Law* mediante la procedura sullo Stato di diritto, ossia quel meccanismo di dialogo preventivo che proprio il nostro Paese, l'Italia, avviò nel 2014 e che oggi sta dando i suoi buoni frutti. Le difficoltà giuridiche e politiche nell'avviare gli strumenti sanzionatori previsti, come la procedura di cui all'articolo 7 del TUE, dovrebbero lasciare preferire questo dialogo, essendo lo strumento migliore per comprendere le rispettive diversità tra Stati membri, condividere le buone prassi e discutere insieme i problemi, analizzandoli nella più ampia cornice europea.
Ritiene inoltre opportuno promuovere sempre di più la conoscenza e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è la Carta costituzionale comune europea e che dovrebbe essere maggiormente valorizzata e citata nelle discussioni e nelle azioni politiche.
Occorre infine valorizzare il ruolo della COSAC quale luogo privilegiato di scambio di opinioni e di buone prassi sullo Stato di diritto, come bene testimoniato proprio dai lavori di questo Gruppo di lavoro.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, con il quale si dispone la conversione, del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure finalizzate all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
rilevato che il provvedimento, composto di 50 articoli, reca disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi e il completamento della riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-Riforma 2.1) in scadenza al 30 giugno 2022, secondo il calendario allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sull'approvazione del Piano,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
in riferimento all'articolo 6, in materia di mobilità orizzontale, che prevede al comma 7 che, al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa di riferimento, si segnala l'opportunità di valutare la compatibilità di tale disposizione con l'ordinamento europeo e in particolare con l'articolo 45 del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori nell'UE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia che consente la deroga a tale libertà solo in caso di impieghi nella pubblica amministrazione aventi funzioni prevalentemente *iure imperii* e non prevalentemente di carattere amministrativo-gestionale;
in riferimento agli articoli 11, 12 e 16, che, al fine di potenziare le capacità amministrative per l'attuazione PNRR, rispettivamente delle regioni a statuto ordinario, della Scuola nazionale dell'amministrazione e del Ministero dell'interno, autorizzano all'assunzione di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere il limite dei trentasei mesi, previsto in attuazione della normativa europea, ovvero di prevedere le opportune forme di indennizzo connesse alla violazione dello stesso.

1.4.2.11.3. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 309 (pom.) del 14/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022
309ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,05.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, svolge una relazione integrativa, sulla proposta di direttiva in titolo, in materia di prestazioni energetiche edilizie, in seguito alle audizioni informali di rappresentanti di Ance, Confedilizia, Casavo, Confindustria, Assoimmobiliare, Consiglio nazionale dei centri commerciali, Federazione Anima, Free2move eSolutions, Green Building Council Italia e CNA, svolte in videoconferenza lo scorso 24 maggio 2022.
Ricorda, in particolare, che la proposta di direttiva è finalizzata ad allineare le prestazioni energetiche nell'edilizia agli obiettivi del *Green Deal* europeo e a contribuire al conseguimento di un parco immobiliare dell'UE a emissioni zero entro il 2050.
In tale contesto, l'iniziativa è particolarmente importante poiché gli edifici sono responsabili del 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate al consumo energetico. La ristrutturazione degli edifici è fondamentale per ridurre il consumo di energia, ridurre le emissioni e abbassare le bollette energetiche. Inoltre, le ristrutturazioni generano occupazione e crescita economica a livello locale.
In particolare, per quanto riguarda gli edifici nuovi, la proposta stabilisce che gli "edifici a emissioni zero" diventino la nuova norma per gli edifici nuovi a partire dal 2030 (2027 per i nuovi edifici pubblici), mentre, fino a tale data, gli edifici nuovi devono essere almeno al livello di "edifici a energia quasi zero", in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.
Per quanto riguarda gli edifici esistenti, gli Stati membri sono tenuti ad adottare il "Piano nazionale di

ristrutturazione degli edifici", da presentare entro il 30 giugno 2024, in cui si deve prevedere che tutti gli edifici di classe G siano ristrutturati per raggiungere la classe F entro il 2030 (2027 per gli edifici pubblici e quelli non residenziali) e la classe E entro il 2033 (2030 per gli edifici pubblici e quelli non residenziali). Tale sistema, che stabilisce l'obbligatorietà solo per le classi con le prestazioni energetiche più basse, assicura che gli sforzi si concentrino sugli edifici con il potenziale più elevato di decarbonizzazione, sulla mitigazione della povertà energetica e sui benefici sociali ed economici estesi.

Viene, inoltre introdotto il sistema del passaporto di ristrutturazione che fornisce una tabella di marcia chiara per la ristrutturazione in fasi successive, al fine di aiutare i proprietari e investitori a programmare al meglio i tempi e la portata degli interventi, rispetto ai problemi dei costi iniziali elevati e dei disagi per gli abitanti.

La proposta di direttiva è oggetto di esame da parte di 18 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, salvo il Parlamento finlandese.

In particolare, il Parlamento finlandese ritiene che a livello dell'UE dovrebbero essere stabiliti solo il quadro generale e gli obiettivi dei piani nazionali di miglioramento edilizio, ma non la ristrutturazione obbligatoria del parco immobiliare negli Stati membri, come invece stabilito all'articolo 9 della proposta, poiché gli Stati membri hanno la migliore conoscenza del potenziale di ristrutturazione del loro parco edilizio e dei benefici energetici e climatici della ristrutturazione. A tale riguardo, il Parlamento finlandese ritiene che ristrutturare gli edifici solo per l'efficienza energetica, senza la necessità di ulteriori riparazioni, generalmente non è conveniente e che andrebbe considerato. Inoltre, andrebbe considerato il ciclo di vita dell'edificio, in quanto la sostituzione anticipata di parti o sistemi intatti in un edificio solo per ragioni di efficienza energetica non necessariamente è rispettosa del clima, poiché le emissioni derivano, tra l'altro, dalla demolizione, dallo smaltimento dei rifiuti e dalla produzione di nuovi rifiuti.

Pur ritenendo condivisibili alcune perplessità espresse dal Parlamento finlandese, in relazione alla necessaria cautela sull'obbligatorietà introdotta dall'UE, in relazione alle realtà territoriali peculiari di ciascuno Stato membro, che rendono importante tenere conto, ai fini della ristrutturazione, anche di altri aspetti e caratteristiche degli edifici stessi nonché dell'importanza di considerare l'intero ciclo di vita dell'edificio, nell'ottica del rispetto degli obiettivi di economia circolare, non si ritiene di condividere la posizione di generale contrarietà del Parlamento finlandese alla proposta, in quanto si ritiene positivo che i requisiti obbligatori stabiliti dalla proposta siano limitati alla sola classe energetica più bassa, suscettibile peraltro di usufruire di adeguati finanziamenti statali. Inoltre, la proposta prevede anche un meccanismo di gradualità, consentendo la ristrutturazione per fasi, mediante il sistema del passaporto di ristrutturazione. Tali margini operativi e di gradualità potranno, poi, consentire anche l'abbinamento degli interventi di ristrutturazione per l'efficienza energetica con interventi relativi ad ulteriori riparazioni dell'edificio. Peraltro, oltre ai benefici per il clima, il quadro comune rafforzato dell'UE per l'efficienza energetica negli edifici potrà anche stimolare l'occupazione e l'innovazione, aumentando i vantaggi del mercato interno per i prodotti da costruzione e gli elettrodomestici e incidendo in maniera positiva sulla competitività dell'ecosistema dell'edilizia e dei settori correlati. La proposta inoltre, dovrà rappresentare un valore aggiunto e non un ulteriore ostacolo al percorso di contrasto all'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia e di indipendenza energetica dei singoli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso.

Infine, come già riferito, sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si sofferma su alcuni aspetti emersi nel corso delle citate audizioni, con riferimento alla necessità di differenziare tra le caratteristiche edilizie idonee a ottemperare agli

obiettivi obbligatori di prestazione energetica, a seconda delle differenti zone climatiche dell'Europa, e con riferimento all'incongruità di prevedere un duplice intervento di miglioramento delle prestazioni energetiche, sugli stessi edifici, a distanza di tre anni l'uno dall'altro.

Il relatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) conferma di aver tenuto conto, nel complesso, delle audizioni svolte, ma si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sugli aspetti citati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330-B) ***Delega al Governo in materia di contratti pubblici*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e dà conto degli emendamenti ad esso riferiti.
In particolare, durante l'esame presso la Camera è stato precisato che nell'attuazione della delega si dovrà tenere conto anche delle specificità dei contratti nei settori speciali e che l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve includere anche le micro imprese (lettera a).
Dovranno essere riviste le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti (lettera b).
È stata aggiunta la previsione di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi europei della parità di trattamento e della non discriminazione tra gli operatori economici e l'obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto da parte della stazione appaltante (lettera d).
Il criterio sulla semplificazione della disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è stato integrato con il riferimento al rispetto del principio di rotazione nelle procedure di scelta del contraente (lettera e).
La semplificazione delle procedure deve essere finalizzata anche alla realizzazione di investimenti in innovazione sociale (lettera f).
È stato introdotto un ulteriore obbligo di inserimento nei bandi delle stazioni appaltanti, riguardante il costo derivante dal rinnovo dei CCNL sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente (lettera g).
È stata introdotta una riserva nelle procedure di gara a favore di operatori economici, il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate (lettera h).
È stata introdotta la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei (lettera i).
È stato previsto il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (lettera l).
In relazione alla stipula dei contratti, è stato precisato che la stessa avvenga anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'ANAC, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura (lettera m).
È stato chiarito che la ridefinizione dei livelli di progettazione, quale strumento di semplificazione, deve necessariamente (e non eventualmente, come previsto dal testo approvato dal Senato) condurre a

una riduzione di tali livelli (lettera q).
Nella disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato (lettera v).
Quale strumento di semplificazione, viene prevista l'adozione, oltre che di contratti-tipo, anche di bandi-tipo (lettera aa).
Nelle ipotesi in cui è possibile ricorrere all'appalto integrato, sono stati introdotti una serie di vincoli. Viene infatti richiesto: il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti; l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta (lettera ee).
È stata prevista l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese (lettera ii).
È stato anche modificato l'articolo 1, comma 4, che disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame.
La Relatrice rileva, quindi, che la delega al Governo in materia di contratti pubblici, secondo quanto concordato nell'ambito del PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021), deve essere approvata entro il secondo trimestre del 2022, fermo restando che la riforma 1.10 del codice degli appalti (M1C1-73), del PNRR, fissa la scadenza del primo trimestre del 2023 per l'entrata in vigore dei decreti legislativi. In tal senso, la previsione dell'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della delega in esame entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge è coerente con il citato impegno.
Ritiene, quindi, che il provvedimento è coerente con gli impegni assunti dall'Italia con le Istituzioni europee e propone di esprimere un parere favorevole sul testo del disegno di legge e non ostativo sulle proposte emendative.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (n. 384)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (n. 385)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Osservazioni favorevoli con rilievi sull'atto del Governo n. 384. Osservazioni favorevoli con rilievi sull'atto del Governo n. 385)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, presenta due schemi di osservazioni favorevoli con rilievi, rispettivamente, sull'atto del Governo n. 384, in materia di dispositivi medici, e sull'atto del Governo n. 385, in materia di dispositivi medico-diagnositici in vitro.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti, gli schemi di osservazioni, pubblicati in allegato al resoconto.

Con distinte votazioni, la Commissione li approva.

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)

Il presidente STEFANO (*PD*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 36 recante ulteriori misure di attuazione del PNRR.
Presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo, con osservazioni, sugli emendamenti 6.26, 20.9, 20.0.4, 20.0.6, 24.0.6, 32.0.12 (testo 2) e 39.0.1 (testo 2), e non ostativo sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (n. 388)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*) , relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/881, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e al sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Ricorda, in particolare, che il predetto regolamento ha istituito un approccio comune europeo relativo alla certificazione della cibersicurezza, in cui sono stabiliti i principali requisiti orizzontali per i sistemi europei di certificazione della cibersicurezza da sviluppare e che consenta di riconoscere e utilizzare i certificati europei di cibersicurezza e le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti TIC (tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni), i servizi TIC o i processi TIC in tutti gli Stati membri.
Il quadro europeo si basa sui sistemi nazionali e internazionali esistenti, e sui sistemi di riconoscimento reciproco, in particolare il SOG-IS, consentendo una transizione dai sistemi esistenti, funzionanti nel loro ambito, verso sistemi basati sul nuovo quadro europeo di certificazione della cibersicurezza.
Il quadro europeo di certificazione della cibersicurezza risponde a un duplice obiettivo. In primo luogo quello di contribuire ad aumentare la fiducia nei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC che sono stati certificati in base a detti sistemi europei di certificazione della cibersicurezza. In secondo luogo, quello di evitare il proliferare di sistemi di certificazione nazionali della cibersicurezza confliggenti o

sovrapposti, riducendo così i costi per le imprese operanti nel mercato unico digitale e evitando la scelta della certificazione nazionale più vantaggiosa in base ai diversi livelli di rigore nei vari Stati membri.

I primi effetti concreti sull'ordinamento dei singoli Stati membri si avranno con l'adozione dei singoli sistemi europei di certificazione della cibersicurezza relativi a specifici ambiti, che saranno introdotti con atti di esecuzione della Commissione europea. Attualmente sono in corso di elaborazione sistemi di certificazione per i servizi cloud e per le reti 5G, mentre nei prossimi anni si prevede lo sviluppo di sistemi specifici anche per l'IoT (Internet of Things) e per gli IACS (industrial automation and control systems).

Il regolamento, entrato in vigore il 28 giugno 2019, prevede l'applicazione di alcuni articoli solo a decorrere dal 28 giugno 2021. Si tratta degli articoli che richiedono agli Stati membri l'istituzione di una autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, che ha la responsabilità dell'attuazione del sistema europeo di certificazione a livello nazionale e il compito di emissione dei certificati di livello elevato. Inoltre, è richiesto agli Stati membri di stabilire un quadro sanzionatorio per far rispettare il regolamento e i sistemi di certificazione europei.

A tal fine è intervenuto il decreto-legge n. 82 del 2021, che ha istituito l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale, quale autorità competente ai sensi del regolamento, conferendole il compito di autorità di certificazione della cibersicurezza e destinando ad essa gli introiti delle sanzioni previste.

Con tale intervento si è data attuazione a due dei criteri specifici di delega stabiliti dall'articolo 18 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

Lo schema di decreto legislativo in esame provvede, quindi a definire, per l'autorità nazionale di certificazione, l'organizzazione e le modalità operative delle attività di vigilanza nazionale e delle attività di rilascio dei certificati. Prevede inoltre un quadro sanzionatorio, con sanzioni tra i 15.000 e i 5.000.000 di euro, come indicato nei criteri di delega.

Sempre in attuazione dei criteri di delega, lo schema di decreto prevede, infine, il potere di revocare i certificati di base e quelli sostanziali, emessi da organismi di certificazione diversi dall'Agenzia, ai fini di tutela degli interessi pubblici e dei diritti fondamentali.

Lo schema di decreto legislativo si compine di 15 articoli, suddivisi in 5 capi. Nel capo I, l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, da cui si escludono i settori di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza nazionale e del diritto penale. L'articolo 2 dispone sul trattamento dei dati personali. L'articolo 3 reca la definizione dei termini utilizzati nel decreto.

Nel capo II, l'articolo 4 ribadisce l'individuazione dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale come autorità competente per la certificazione della cibersicurezza ai sensi del regolamento europeo e ne disciplina l'organizzazione. L'articolo 5 stabilisce il compito di vigilanza nazionale dell'Agenzia, con riferimento ai certificati, ai fornitori e fabbricanti che emettono le dichiarazioni UE di conformità e agli organismi di valutazione della conformità. Si disciplina quindi il potere di revoca dei certificati di livello di base e sostanziale. L'articolo 6 definisce le modalità per il rilascio dei certificati di livello di affidabilità elevato e di livello di base e sostanziale, ribadendo anche che la certificazione della cibersicurezza è volontaria, ma che può essere resa obbligatoria previa consultazione dei portatori di interesse. L'articolo 7 disciplina le modalità di rilascio delle dichiarazioni UE di conformità, da parte di fabbricanti e fornitori di prodotti TIC. L'articolo 8 definisce l'assetto nazionale per l'attività di accreditamento e autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità. L'articolo 9 introduce disposizioni che consentano all'Agenzia di realizzare le riforme e gli investimenti nella ricerca e innovazione, e nella formazione e sperimentazione nell'ambito della certificazione della cibersicurezza.

Nel capo II, l'articolo 10 stabilisce il quadro sanzionatorio per la violazione del regolamento europeo e dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza. L'articolo 11 individua le modalità di composizione extragiudiziali per i contenziosi sorti in base alle presentazioni di reclami riguardanti l'emissione dei certificati e le dichiarazioni UE di conformità. L'articolo 12 descrive le modalità per i ricorsi giurisdizionali in relazione ai certificati europei di cibersicurezza, individuando il TAR del Lazio per i ricorsi contro l'Agenzia e i TAR locali per i ricorsi contro gli altri organismi di valutazione

della conformità.
Nel capo IV, l'articolo 13 disciplina le modalità di gestione degli introiti derivanti dalle attività di vigilanza e certificazione dell'Agenzia, rinviando a un DPCM la determinazione delle relative tariffe.
L'articolo 14 dispone ai fini della copertura finanziaria delle spese di funzionamento dell'Agenzia, pari a più di 600 mila euro annui, individuando a tal fine il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
Infine, il capo V contiene l'articolo 15 che prevede che l'Agenzia, mediante proprio provvedimento, da emanare ai sensi del regolamento di organizzazione dell'Agenzia (DPCM n. 223 del 2021), possa dare attuazione ai nuovi sistemi europei di certificazione, adottati dalla Commissione europea, che non siano direttamente applicabili nel quadro vigente.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330-B E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e gli emendamenti ad esso riferiti;
rilevato che la delega al Governo in materia di contratti pubblici, secondo quanto concordato nell'ambito del PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021), deve essere approvata entro il secondo trimestre del 2022, fermo restando che la riforma 1.10, relativa al codice degli appalti (M1C1-73), del PNRR, fissa la scadenza del primo trimestre del 2023 per l'entrata in vigore dei decreti legislativi, e che la legge in titolo prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della delega entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
valutato quindi che il provvedimento in titolo è coerente con gli impegni assunti dall'Italia con le Istituzioni europee,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e non ostativo sulle proposte emendative.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 384

La 14a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
- in riferimento all'articolo 7, si rileva che il comma 2 fa riferimento ai dati di cui al comma 3 e che il richiamo dovrebbe invece concernere i dati di cui al comma 1;
- in riferimento all'articolo 10, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 45 del successivo articolo 27 richiamano - oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi medici) eventualmente previsti da disposizioni regionali - esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo.
Si rileva inoltre che la norma sanzionatoria di cui al suddetto comma 45 richiama, per gli operatori

sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 10 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo;
- in riferimento all'articolo 22, e riguardo all'emanazione del decreto relativo al programma di valutazione HTA, si valuti l'opportunità di far riferimento, nel comma 2, al Ministro della salute, anziché al "Ministero";
- in riferimento all'articolo 27, si ricorda che, nello schema in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni previste dovrà essere integrata mediante l'adozione di successivi provvedimenti. Si valuti l'opportunità di un chiarimento riguardo alla decorrenza delle norme sanzionatorie relative a tali obblighi;
- in riferimento all'articolo 29, si ricorda che la disciplina di delega ha previsto il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto delle norme ivi richiamate. Si valuti l'opportunità di chiarire il rapporto tra il decreto ministeriale previsto dall'articolo 29 e le norme richiamate dal medesimo articolo, le quali già prevedono una procedura di definizione dei tetti;
- in riferimento ai commi 1 e 3 dell'articolo 31 e al comma 10 dell'articolo 32, si valuti se sussista l'esigenza di far riferimento alle date del 26 maggio 2025 e del 26 maggio 2024, anziché a quelle del 27 maggio 2025 e del 27 maggio 2024, tenuto conto dei termini posti dai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni. Riguardo al riferimento, posto dal comma 4 dell'articolo 31, alla pubblicazione da parte della Commissione europea dell'avviso sulla piena funzionalità di Eudamed, si consideri l'opportunità di valutare se occorra far riferimento anche al termine dilatorio di sei mesi dalla pubblicazione suddetta, posto dal paragrafo 3, lettera *d)*, dell'articolo 123 del regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 385

La 14a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
- in riferimento all'articolo 13, l'obbligo di comunicazione da parte degli operatori sanitari è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. A quest'ultimo riguardo, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 37 del successivo articolo 27 richiamano - oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi in oggetto) eventualmente previsti da disposizioni regionali - esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento; si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo.
Si rileva inoltre che la norma sanzionatoria di cui al suddetto comma 37 richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo; si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo;
- gli articoli 18, 24 e 25 recano norme identiche a quelle poste dagli articoli 22, 28 e 29 dell'atto del Governo n. 384. Considerato che le suddette norme di entrambi gli schemi di decreto fanno letteralmente riferimento alla generalità dei dispositivi medici, si valuti l'opportunità di evitare una duplicità di fonti normative;
- in riferimento all'articolo 27, si rileva che il comma 21 reca una sanzione amministrativa pecuniaria massima di 250.000 euro, in violazione del limite massimo di 150.000 euro indicato come criterio generale di delega dall'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 234 del 2012;
- sempre in riferimento all'articolo 27, si ricorda che, nello schema di decreto in titolo, la disciplina di

alcuni degli obblighi oggetto di sanzione dovrà essere integrata mediante l'adozione di successivi provvedimenti; si valuti, al riguardo, l'opportunità di un chiarimento riguardo alla decorrenza delle norme sanzionatorie relative a tali obblighi;
- in riferimento all'articolo 29, comma 3, e alla pubblicazione da parte della Commissione europea dell'avviso sulla piena funzionalità di Eudamed, si consideri l'opportunità di valutare se occorra far riferimento anche al termine dilatorio di sei mesi dalla pubblicazione suddetta, posto dal paragrafo 3, lettera f), dell'articolo 113 del regolamento (UE) 2017/746, e successive modificazioni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 14a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;
esprime, per quanto di competenza:
parere non ostativo, con osservazioni, sugli emendamenti:
- 6.26, sulla proroga annuale della durata dei contratti a tempo determinato, osservando che, in coerenza con le regole europee di cui all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP, sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, e alla giurisprudenza ad esso relativa, andrebbero indicate le "ragioni obiettive" che giustificano il rinnovo o la proroga dei contratti o rapporti a tempo determinato;
- 20.9, che istituisce un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro. La misura deve rispettare i limiti e le condizioni previsti dal quadro temporaneo europeo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del Covid-19;
- 20.0.4 e 20.0.6, in materia di detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori impegnati in lavori finanziati con le risorse del PNRR o del PNC, che sono da intendere nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
- 24.0.6, che prevede un contributo in favore di impianti sportivi e piscine nei confronti degli enti che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, sugli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
- 32.0.12 (testo 2), che dispone in merito all'attuazione della misura Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" e degli obiettivi indicati nella Missione M1C1, subordinando l'efficacia dell'articolo all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE;
- 39.0.1 (testo 2), che dispone in merito all'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e che reca una delega per l'affidamento di tali concessioni, in senso parzialmente sovrapponibile all'emendamento approvato nell'ambito dell'esame dell'A.S. 2469;
parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2598
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"
Titolo breve: *d-l 36/2022 - ulteriori misure attuazione PNRR*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 442 20 giugno 2022	**Dibattito connesso** *Sull'ordine dei lavori*
N. 443 21 giugno 2022	**Discussione generale** *Replica della relatrice* Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale.
N. 444 22 giugno 2022	**Dibattito connesso** *Sull'ordine dei lavori* **Trattazione articoli** *(Replica del relatore)*. **Trattazione articoli** Posta questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto) del Governo interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione **Voto finale** Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) Votazione per appello nominale. Votata questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto) del Governo interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione : **accordata** : favorevoli 179, contrari 22, astenuti 0, votanti 201, presenti 202

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 442 del 20/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

442a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 17,03)*.
Si dia lettura del processo verbale.
BINETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 giugno.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 16 giugno 2022 è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal Ministro dell'economia e delle finanze
«Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» (2646).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Presidente della 1a Commissione permanente, senatore Parrini, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 1a e 7a in merito al disegno di legge n. 2598. Ne ha facoltà.

PARRINI *(PD)*. Signor Presidente, anche a nome del presidente della 7a Commissione, senatore Nencini, e dopo un confronto con il presidente della Commissione bilancio, senatore Pesco, le comunico che non siamo stati in grado di concludere i nostri lavori, che sono in dirittura d'arrivo, poiché devono ancora essere effettuate le votazioni. Avremo bisogno di tutto il pomeriggio e, quindi, chiedo un rinvio della discussione generale alla seduta antimeridiana di domani.

IANNONE *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, siamo veramente esterrefatti per come si stanno svolgendo i lavori, perché da una settimana tre Commissioni - la 1a, la 5a e la 7a - sono praticamente sequestrate dalle divisioni della maggioranza. Esprimiamo una estrema preoccupazione per un provvedimento così importante qual è quello che ci accingiamo a esaminare, che verrà licenziato certamente con la fiducia di questa Assemblea e correndo il rischio che addirittura la Camera debba lavorare nel fine settimana per rispettare i tempi di scadenza. Ci sembra veramente di estrema gravità il fatto che un provvedimento di siffatta portata, sul quale è stata appuntata tanta attenzione politica, stia vedendo uno svolgimento veramente senza precedenti.

Ne abbiamo viste tante nella corrente legislatura, ma quello che si sta ora consumando è veramente andato oltre ogni perdita di dignità di questa Assemblea e dell'istituzione Parlamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Preso atto della richiesta avanzata dal Presidente della 1a Commissione e non facendosi osservazioni, aggiorniamo i nostri lavori a domani.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 21 giugno 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 21 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 17,11)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Arrigoni, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Bonifazi, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Briziarelli, Campari, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Corti, D'Angelo, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Endrizzi, Floridia, Fregolent, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Moronese, Napolitano, Nisini, Ostellari, Pichetto Fratin, Pinotti, Pisani Giuseppe, Pisani Pietro, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Segre, Sileri, Siri, Taverna e Vanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Marilotti, Perilli, Rampi, Rizzotti e Vescovi per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bressa, Licheri, Pizzol, Romano e Steger.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Ministro dell'economia e delle finanze
Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (2646)
(presentato in data 16/06/2022);
senatore De Bonis Saverio

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei piccoli comuni (2647)
(presentato in data 16/06/2022);
senatore Ferrari Alan
Disposizioni per la commemorazione del quinto centenario della battaglia di Pavia (2648)
(presentato in data 20/06/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Gasparri Maurizio ed altri
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere, di istituzione dell'Albo delle associazioni e della figura dell'operatore specializzato (1989)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 16/06/2022);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Marino Mauro Maria ed altri
Disposizioni in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo (2504)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 16/06/2022).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Iannone Antonio
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (747-2262-2474-2478-2480-2538-B)
S.747 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (T.U. con S.2262, S.2474, S.2478, S.2480, S.2538) *C.3531 approvato dalla Camera dei deputati* (assorbe C.586, C.731, C.1436, C.2998, C.3220, C.3536)
(assegnato in data 16/06/2022);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro infrastrutture e trasporti Giovannini ed altri
Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (2646)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/06/2022).

Affari assegnati

In data 15 giugno 2022 è stato deferito alla 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle questioni relative alla fruizione degli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici (Atto n. 1205).

Governo, trasmissione di atti

Con lettera in data 8 giugno 2022 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Castell'Azzara (Grosseto).

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 13 giugno 2021, ha inviato una segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sul monitoraggio dei contratti di approvvigionamento destinati all'importazione di gas in Italia.

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 1206).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 149 del 10 maggio 2022, depositata il successivo 16 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 174-*bis* della medesima legge (*Doc.* VII, n. 160) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 152 del 27 aprile 2022, depositata il successivo 17 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170», limitatamente alle parole «o essere interessati da procedimenti penali in corso» (*Doc.* VII, n. 161) - alla 2a, alla 9a e alla 11a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 16 e 20 giugno 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 580);

di Investimenti Immobiliari Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni - InvImIt SGR S.p.A., per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 581).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 15 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i seguenti documenti approvati dall'assemblea del CNEL nella seduta del 1° giugno 2022:

Osservazioni e proposte "Verso un modello compiutamente duale di imposizione sui redditi". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 1207);

Osservazioni e proposte "Federalismo fiscale e IRAP". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 1208).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Valente ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03371 della senatrice Fedeli ed altri.

Il senatore Romano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03403 dei senatori Fenu e Dell'Olio.

La senatrice Gaudiano e il senatore Romano hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-

07158 della senatrice Piarulli.

Interrogazioni

BINETTI Paola - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la fibrosi cistica è la malattia genetica rara più diffusa che colpisce pancreas, fegato e polmoni. Negli anni '80, era considerata una "malattia pediatrica" perché difficilmente consentiva di raggiungere l'età adulta. Ad oggi, non esiste una cura risolutiva ma grazie ai continui progressi e miglioramenti nelle cure, l'aspettativa di vita, che prima si fermava all'adolescenza, è arrivata a 37,2 anni. In Italia, infatti, la metà dei pazienti ha superato i 18 anni. Gli enormi passi avanti nella prevenzione e nella cura della malattia sono stati fatti grazie all'introduzione della lungimirante legge n. 548 del 1993, che ha permesso la creazione di centri specializzati nella cura della malattia in ogni regione, stanziato fondi per la ricerca, assicurato la gratuità dei farmaci oltre ad avere implementato lo *screening* neonatale;

25 anni fa la legge, nella sua formulazione iniziale, prevedeva, all'articolo 10, una copertura economica sulla base "della consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, della popolazione residente, nonché delle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca";

ha quindi permesso, anche attraverso un'intensa attività di ricerca prevista dalla legge con una specifica copertura economica, di migliorare la qualità della vita e delle cure delle persone affette da questa malattia genetica per la quale ad oggi esiste una serie di farmaci legati a mutazioni genetiche specificamente individuate; in occasione dei 25 anni della legge in Senato si è svolto un importante convegno per fare il punto sulla situazione e proprio in quell'occasione è emerso con chiarezza come i fondi specificamente destinati alla ricerca per gli anni 2013 e 2014 non siano stati deliberati;

sono stati fatti gli approfondimenti opportuni e la Lega italiana per la fibrosi cistica (LIFC), nella persona della sua presidente la dottoressa Gianna Puppo, ha avviato i relativi solleciti, ricevendo dal CIPE un riepilogo formale delle delibere fatte, da cui emerge con chiarezza come negli anni 2013 e 2014 non ci sia stato nessuno stanziamento a favore della ricerca per la fibrosi cistica; mentre fino al 2012 è stato mantenuto l'impegno previsto dalla legge e ci sono stati specifici fondi da destinare alla ricerca in un ambito così delicato;

i finanziamenti alla ricerca sono ripresi nel 2015 in forma prima accorpata con l'assistenza, anche se distinta rispetto ad essa, e dal 2017 il finanziamento previsto dalla legge n. 548 è diventato un finanziamento indistinto, senza indicare le rispettive quote di competenza dell'assistenza e della ricerca;

è opinione diffusa sia tra le famiglie che fanno parte della LIFC, che tra i professionisti che si dedicano alla ricerca e all'assistenza dei pazienti con fibrosi cistica, che la legge n. 548 abbia cambiato la vita dei pazienti, e abbia permesso un vero e proprio salto di qualità per una malattia rara, proprio perché ha stabilito un finanziamento certo e un'organizzazione territoriale certa, con centri di riferimento regionali, e un adeguato accesso ai farmaci, anche quelli sperimentali. Ma tutto ciò è stato possibile proprio perché l'attività di ricerca ha sistematicamente affiancato l'attività clinica; il venir meno della fonte di finanziamento prevista dalla legge non consente certo lo sviluppo di nuove linee di ricerche in campo sia terapeutico che socio-assistenziale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga giusto e necessario che, a norma di legge, vengano recuperati i fondi previsti per la ricerca nella fibrosi cistica e non erogati negli anni 2013-2014 e che essi vengano destinati esattamente a questo obiettivo, cosa che in occasione della pandemia da COVID-19 ha assunto un'importanza particolare per l'aggravarsi della sintomatologia respiratoria in pazienti che presentavano una pregressa patologia dell'apparato cardio-respiratorio.

(3-03405)

(*Già* 4-03909)

BINETTI Paola - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa; è una patologia multiorgano, che colpisce soprattutto l'apparato respiratorio e quello digerente. È dovuta ad un gene alterato, cioè mutato, chiamato gene CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator), che determina la produzione di muco eccessivamente denso: questo ostruisce i bronchi e crea ripetute infezioni respiratorie e impedisce che

gli enzimi pancreatici raggiungano l'intestino, di conseguenza i cibi non possono essere digeriti e assimilati;
la persistenza dell'infezione e dell'infiammazione polmonare causa il deterioramento progressivo del tessuto polmonare ed è la maggior causa di morbilità. La malattia non danneggia in alcun modo le capacità intellettive e non si manifesta sull'aspetto fisico né alla nascita né in seguito nel corso della vita, per questo viene definita anche come la "malattia invisibile"; ciò nonostante spesso il malato deve ricorrere al trapianto di polmoni, perché sono pochissimi i farmaci efficaci nel trattamento specifico della fibrosi cistica;
solo da pochi anni sono apparsi alcuni farmaci come Orkambi o Simkevi in grado di rallentare la patologia e di costituire quindi un'alternativa al trapianto polmonare: questi farmaci però sono efficaci solo in una certa tipologia di pazienti, se la malattia è causata da mutazioni geniche ben precise;
attualmente è stato messo a punto un nuovo farmaco, un triplice composto: Trikafta, quarto farmaco per trattare la fibrosi cistica, approvato negli Stati Uniti e dato in "uso compassionevole" nel resto del mondo in attesa dell'approvazione degli enti regolatori; il Trikafta è stato approvato negli USA per pazienti con almeno una mutazione DF508 nel gene CFTR, il che significa che può essere usato in pazienti DF508 omozigoti (già eligibili per Orkambi e Symdeko) e in pazienti eterozigoti per DF508 e qualsiasi altra mutazione;
per quanto riguarda l'Italia occorre ancora attendere l'indicazione che darà l'EMA e che potrebbe essere diversa da quella americana nell'elenco delle mutazioni presenti nell'indicazione. In Italia la genetica dei pazienti fibrosi cistica è molto complessa, con una prevalenza molto più bassa dell'allele DF508 rispetto a molti Paesi anglosassoni. Oltre il 30 per cento dei pazienti italiani non ha nessun allele DF508, mentre sono presenti mutazioni estremamente rare che solitamente non vengono incluse negli studi volti ad indagare l'attività di nuove molecole;
in Italia è previsto il ricorso all'uso compassionevole (decreto ministeriale 7 settembre 2017) in pazienti affetti da malattie gravi o rare o che si trovino in pericolo di vita, quando, a giudizio del medico, non vi siano valide alternative terapeutiche, o nel caso in cui il paziente non possa essere incluso in una sperimentazione clinica o, ai fini della continuità terapeutica, per pazienti già trattati con beneficio clinico nell'ambito di una sperimentazione clinica almeno di fase due conclusa;
la richiesta del medicinale può essere formulata solo ed esclusivamente dal medico che si assume la responsabilità al trattamento con Trikafta secondo il protocollo, che riserva il farmaco ai pazienti con mutazione DF508, che siano stati in terapia con Orkambi o Simkevi, senza averne i benefici attesi e ai pazienti con DF508/minimal function, che include pazienti di età maggiore o uguale a 12 anni, in condizioni di particolare gravità, che abbiano ottenuto parere favorevole da commissione apposita di Vertex, l'azienda che produce il farmaco;
considerando i 2 programmi, in Italia sono circa 40 i pazienti che già assumono il farmaco o stanno per iniziare, avendolo già ottenuto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda farsi parte attiva per rendere disponibile il nuovo farmaco, andando oltre la mera prescrizione ad uso compassionevole, per quei pazienti che non hanno altre alternative e il cui esito non può che essere il ricorso al trapianto polmonare, con gli enormi costi sul piano economico e sociale, oltre che psicologico, dal momento che la disponibilità di polmoni da trapiantare è oggi pesantemente inferiore al livello di richieste che vengono dai pazienti.
(3-03406)
(*Già* 4-02771)
D'ARIENZO, ZANDA, MARILOTTI, GIACOBBE, FEDELI Valeria, FERRAZZI, ASTORRE, IORI Vanna, LAUS, D'ALFONSO, VERDUCCI, BOLDRINI Paola, MARCUCCI, MARGIOTTA, PORTA, STEFANO, ROJC Tatjana, BITI Caterina, VALENTE Valeria - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
uno dei settori in Sardegna che ha riscontrato maggiori difficoltà, a seguito della pandemia da COVID-19 e delle disposizioni adottate per contrastarlo, è quello del trasporto navale di merci da e verso l'isola, effettuato sia da navi da trasporto dedicate esclusivamente alle merci sia tramite l'imbarco di camion da trasporto su navi prevalentemente adibite al trasporto di passeggeri;

tra le criticità riscontrate dal settore si segnalano, in particolare, le seguenti questioni: a) le difficoltà, che si verificano ogni anno, relative all'imbarco dei camion e mezzi di trasporto sulle navi passeggeri collegate con la terraferma con l'arrivo della stagione estiva e il conseguente afflusso e deflusso massiccio di turisti dall'isola; b) la presenza di orari programmati per i tragitti via mare che non sempre sono funzionali alla celerità richiesta dalle esigenze delle imprese o alle esigenze di rapida distribuzione di determinate categorie di merci, come alcuni prodotti agricoli e alimentari altamente deperibili, o che comportano rotture di carico o inutili soste, con conseguenti ripercussioni sui costi da sostenere da parte delle aziende; c) oltre a viaggi su navi vetuste e con un servizio non sempre adeguato ai prezzi imposti, capita anche che il tragitto stesso venga modificato o sospeso senza alcun preavviso alle aziende che predispongono i servizi di trasporto, causando disservizi e disfunzioni, rendendo impossibile un'adeguata programmazione delle operazioni di traporto e, spesso, costringendo ad organizzare operazioni di stoccaggio non sempre possibili nell'immediatezza; d) le condizioni spesso drammatiche cui sono sottoposti gli autisti, nonostante l'aumento dei costi per il pernottamento in nave che si è registrato negli ultimi mesi, ai quali soprattutto in estate non sempre viene assegnata la cabina, bensì una poltrona, che rende i viaggi notturni estremamente scomodi, assolutamente incompatibili con la gravosità del lavoro, oppure il fatto che sulle navi adibite al servizio merci, soprattutto in ragione della nazionalità dell'equipaggio, non sempre viene garantito il servizio di ristorazione tradizionale;
a causa di tali difficoltà, unite al repentino aumento dei prezzi dei carburanti, nel mese di maggio 2022 si sono verificate delle agitazioni degli autotrasportatori che hanno ulteriormente messo in difficoltà la catena di approvvigionamento per la regione, esacerbando le problematicità cui sono sottoposte le aziende sarde;
tali problematiche sono state oggetto di un'interrogazione (1419-A) da parte dei consiglieri regionali di minoranza della Regione Sardegna all'Assessorato per i trasporti depositata il 19 aprile 2022, alla quale non è stata data adeguata risposta nel merito;
lo stato delle cose comporta complesse difficoltà che comprimono le potenzialità imprenditoriali dell'isola e determinano un diffuso disagio lavorativo tale da compromettere le operatività aziendali delle società che si occupano dei trasporti di beni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche esposte e quali soluzioni ritenga più opportuno adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per risolverle;
quali iniziative intenda adottare per garantire il regolare approvvigionamento delle merci nella regione Sardegna e se a tal fine non ritenga opportuno favorire l'incremento dell'impiego di navi adibite esclusivamente al trasporto delle merci, garantendo per tale via un miglioramento delle condizioni di viaggio degli autotrasportatori.
(3-03407)

PORTA - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2021 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), "disciplinava "le modalità di azione del Fondo impresa femminile, al fine di realizzare gli obiettivi, stabiliti dalla legge, di promozione e sostegno all'avvio e al rafforzamento dell'imprenditoria femminile, nonché di sviluppo dei valori imprenditoriali presso la popolazione femminile e di massimizzazione del contributo alla crescita economica e sociale del Paese da parte delle donne";
il successivo decreto Ministro dello sviluppo economico 24 novembre 2021 di concerto con il Ministro per le pari opportunità dettava norme finalizzate a consentire la realizzazione dell'investimento 1.2 "creazione di imprese femminili", previsto nella missione 5 "inclusione e coesione", componente 1 "politiche per l'occupazione" del PNRR, "attraverso gli interventi del fondo impresa femminile";
la gestione delle risorse finanziarie totali, previste dalla legge n. 178 e dal PNRR veniva affidata al soggetto gestore individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), con cui il Ministero ha stipulato un apposito accordo di finanziamento e di

definizione dei compiti relativi all'esecuzione;
le risorse disponibili sono state ripartite in "incentivi per la nascita delle imprese femminili" e in "incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili" con la previsione di una percentuale delle stesse riservata al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
il decreto in data 30 marzo 2022 della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero ha definito, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale 30 settembre 2021, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione e le ulteriori disposizioni operative in relazione al fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui alla legge n. 178 del 2020, e ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto 24 novembre 2021 e le disposizioni in merito al rispetto delle condizioni per il sostegno finanziario del PNRR occorrenti agli interventi attivati nell'ambito del fondo a sostegno dell'impresa femminile;
le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con "procedimento a sportello" gestita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sulla base della data e dell'orario di invio telematico, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni;
per la prima linea di azione, era possibile compilare la domanda dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione era a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022. Per la seconda linea d'azione, si poteva compilare la domanda dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione era a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022;
il 19 maggio 2022 alle ore 16.17 il direttore generale per gli incentivi alle imprese ha disposto, a partire dal 20 maggio 2022, a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relativamente alle agevolazioni per la nascita delle imprese femminili di cui al citato decreto ministeriale 30 settembre 2021;
il 7 giugno alle ore 15.46 egli ha disposto, a partire dall'8 giugno 2022, a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relativamente alle agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;
si legge nella comunicazione ufficiale: "Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria, si considerano decadute. Il Soggetto gestore provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza. (…) Ove si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità";
sono state 4.985 le imprese nuove o costituite da meno di un anno che hanno presentato domanda per il fondo impresa femminile;
sono state 8.095 le imprese attive da oltre un anno che hanno presentato domanda per gli incentivi che sostengono lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne;
il Ministro in indirizzo ha espresso la propria soddisfazione: "L'enorme numero di richieste arrivate è la migliore prova dell'interesse per questa misura. Vedremo le prossime fasi e, se questo trend sarà confermato come crediamo, chiederemo ulteriori finanziamenti",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda, al fine della necessaria trasparenza, disporre l'integrale pubblicazione dell'elenco delle domande pervenute con il relativo ordine cronologico di presentazione sulla base della data e dell'orario di invio telematico;
se intenda, al fine della necessaria trasparenza, disporre l'integrale pubblicazione dell'elenco delle domande accolte, di quelle respinte per carenze progettuali e di quelle sospese o decadute per esaurimento delle risorse disponibili;
se intenda superare la procedura valutativa con "procedimento a sportello" con il relativo meccanismo del "*click day*" che non consente un'oggettiva analisi sull'intero complesso delle domande presentate e

dei relativi progetti;
se, stante il rilevante numero di domande presentate ed il successo dell'iniziativa, intenda attivarsi al fine di finanziare ulteriormente queste misure.
(3-03408)
BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL Nadia - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
la siccità di questa estate, che sta colpendo in modo drammatico ogni regione del territorio nazionale con eventi di carattere emergenziale, sta causando perdite importanti alle colture strategiche e agli allevamenti, dal vino (9 per cento in meno) al riso (10 per cento in meno) e alla frutta (27 per cento in meno). Si tratta di una crisi climatica senza precedenti da cui potrebbe derivare un danno di un miliardo di euro all'anno al settore agricolo italiano;
il 21 per cento del territorio nazionale è infatti a rischio di desertificazione; nell'arco temporale che va dal 2010 e fino al 2021 gli eventi meteorologici estremi sono cresciuti con un tasso medio annuo del 25 per cento, determinando scenari sempre più allarmanti: l'inverno appena trascorso è stato uno dei più caldi e secchi di sempre con un *deficit* di precipitazioni pari al 65 per cento in meno;
desta preoccupazione il basso livello dei fiumi che interessa tutte le regioni italiane, con il Po che scorre al 72 per cento in meno della portata, facendo temere una risalita salina, che potrebbe intaccare le falde utilizzate per il consumo umano; in Piemonte la siccità estrema sta causando una crisi idrica che non ha precedenti, addirittura più grave di quella del 2003;
risulta essere in sofferenza anche il lago Maggiore con un grado di riempimento del 22,7 per cento, così come quello di Como, al 30,6 per cento;
la riduzione delle rese delle coltivazioni del grano è preoccupante, facendo segnare un calo di oltre il 20 per cento; in difficoltà sono anche i raccolti di orzo e di altri cereali, ed anche di foraggi per l'alimentazione degli animali, nonché di frutta e ortaggi;
molte Regioni si sono attivate per richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza, al fine di mettere in atto tutti gli interventi necessari a contenere i danni della crisi idrica sulle coltivazioni, anche attraverso il riconoscimento della deroga al minimo deflusso vitale dei fiumi, come recentemente approvata dal Parlamento, e lo svasamento dei bacini idroelettrici per il rilascio delle acque. È necessario adesso che il Governo intervenga con azioni immediate per garantire la ripartenza del comparto agricolo e agroalimentare;
ad essere minacciata dalla siccità è la competitività dell'agroalimentare *made in Italy* già colpita dai rincari dei costi energetici, scaturiti dal conflitto Russia-Ucraina, e di quelli delle materie prime; questi eventi, uniti all'emergenza climatica in atto, rischiano di generare danni irreversibili al sistema agroalimentare italiano;
per mantenere vivo un comparto che è strategico per l'economia del Paese è necessario adottare immediatamente interventi di carattere di urgenza che possano mitigare gli effetti descritti, ma al contempo porre le basi per l'adozione di un progetto strutturale, sostenuto con le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'ammodernamento e l'efficientamento del sistema irriguo nazionale, che miri anche alla realizzazione di reti di piccoli invasi a basso impatto paesaggistico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo voglia valutare positivamente tutte le proposte che arriveranno dalle Regioni per fronteggiare la crisi idrica in atto nel Paese, compresa la richiesta di attivazione dello stato di emergenza nazionale, anche per il ristoro dei danni subiti da agricoltori e allevatori;
se voglia adottare gli opportuni atti di necessità ed urgenza per l'immediata attivazione degli interventi necessari ad affrontare l'emergenza legata alla siccità, al fine di garantire l'immediata ripresa produttiva del comparto agricolo e agroalimentare nazionale;
se, alla luce delle opportunità offerte dal PNRR, voglia mettere in atto una strategia, anche attraverso l'individuazione di risorse straordinarie, per favorire l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle reti idriche, puntando a stimolare anche gli investimenti nella realizzazione di reti di piccoli invasi a basso impatto paesaggistico.
(3-03409)

ROMANO, DI GIROLAMO Gabriella, LANZI, PIARULLI Angela Anna Bruna, D'ANGELO Grazia, VACCARO, CROATTI, NATURALE Gisella, FERRARA, LOREFICE, MAIORINO Alessandra, COLTORTI, TURCO, MATRISCIANO Susy, PAVANELLI Emma, PIRRO Elisa, GALLICCHIO Agnese, PUGLIA, PESCO, TONINELLI, BOTTICI Laura, LOMUTI, CATALFO Nunzia, PISANI Giuseppe, MARINELLO, CORBETTA, DE LUCIA Danila, MAUTONE, AIROLA, ROMAGNOLI, CASTALDI, GAUDIANO Felicia, QUARTO, ANASTASI, MONTEVECCHI Michela, L'ABBATE Patty, SANTILLO, PELLEGRINI Marco, RICCIARDI Sabrina, VANIN Orietta - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

la benzina costa attualmente oltre il 25 per cento in più rispetto allo scorso anno, mentre il gasolio è rincarato di circa il 33 per cento rispetto al 2021;

tale andamento dei listini è del tutto anomalo, essendosi registrato nonostante il taglio delle accise disposto dal Governo e non sembrando affatto giustificato dalle quotazioni petrolifere;

negli ultimi mesi il petrolio ha raggiunto il suo picco il 9 marzo 2022, quando il Brent ha toccato la soglia dei 131 dollari al barile;

in tale data la benzina, senza il taglio delle accise pari a 30,5 centesimi di euro scattato solo il 22 marzo 2022, costava in media 2,048 euro al litro in modalità *self service*, mentre il gasolio 1,966 euro;

attualmente il petrolio si attesta attorno ai 120 dollari al barile, mentre la benzina costa in media 2,069 euro al litro e il gasolio 2,006 al litro, malgrado il taglio delle accise e benché le quotazioni del petrolio siano calate dell'8,4 per cento rispetto a marzo 2022;

considerato che:

per dare un quadro della gravità della situazione, basti constatare che, in assenza del taglio delle accise pari a 30,5 centesimi di euro al litro, la benzina costerebbe oggi 2,419 euro al litro (2,356 euro il gasolio), superando il *record* storico raggiunto nell'ottobre 1976, quando un litro di benzina arrivò a costare 500 lire, pari a 2,31 euro a valori correnti;

l'aumento spropositato e ingiustificato dei carburanti produce per una famiglia che effettua due pieni al mese di circa 50 litri una spesa di 384 euro in più all'anno, facendo, peraltro, lievitare a dismisura i prezzi dei beni di largo consumo, trasportati per oltre l'86 per cento su gomma;

i listini non crescono per l'andamento del petrolio, ma soprattutto a causa di una speculazione del tutto evidente,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per comprendere se sia in atto una speculazione attraverso un ingiustificato aumento dei listini dei carburanti alla pompa, che salgono nonostante il calo del petrolio, e se intenda promuovere accertamenti sul territorio con riguardo a manovre speculative su merci e aggiotaggio.

(3-03410)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ROJC Tatjana - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

la situazione relativa agli organici delle sedi INPS della provincia di Udine versa in condizioni preoccupanti;

l'Istituto ha perso, negli ultimi anni, un dipendente su quattro;

senza nuove assunzioni entro il 2022, saranno ben 55 le uscite, nella stragrande maggioranza dei casi per pensionamento, e sono state soltanto 8 le assunzioni di nuovo personale, tutte nel 2019. Scrivono in una nota congiunta CGIL, CISL e UIL: "Alla luce di queste cifre è evidente l'impossibilità per l'istituto di garantire l'operatività degli sportelli e una adeguata risposta alle richieste di lavoratori, pensionati e cittadini. Il tutto a fronte di una ingente richiesta di servizi, legata alla pandemia, che ha fortemente incrementato il numero di misure e prestazioni gestite dall'Inps";

anche il coordinatore UILPA INPS del Friuli-Venezia Giulia, Carlo Paci, ha denunciato la carenza di organico, dichiarando al "Messaggero Veneto" che si tratta di "una situazione a lungo non sufficientemente evidenziata dai direttori regionali che si sono succeduti nel tempo";

entrambe le denunce evidenziano che il principale motivo della drammatica situazione è la mancata sostituzione del personale in quiescenza;

sempre secondo tali denunce, appare anche grave la situazione di Trieste dove non è prevista nessuna

assunzione, mentre in tutta la regione le assunzioni previste sono 15, poi portate a 20, ovvero lo 0,49 per cento del totale;
le stesse organizzazioni sindacali hanno poi rilanciato l'appello del comitato provinciale dell'INPS di Udine che chiede all'Istituto di "intervenire urgentemente al fine di assicurare la regolare funzionalità di tutte le sedi del territorio, con particolare attenzione a che l'assegnazione di nuove risorse umane, espletate le procedure concorsuali bandite dall'Inps per i profili amministrativi, sanitari, legali, tecnici ed informatici, avvenga in modo consono e adeguato alle esigenze",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e come intenda eventualmente farvi fronte al fine di gestire, in modo efficace e puntuale, tutte le prestazioni di maggiore impatto per gli utenti, anche perché ove non si provvedesse "con tempestività ai necessari interventi", come sostengono le organizzazioni sindacali, "saremmo di fronte al rischio concreto di una impasse finanche nella gestione dell'ordinaria amministrazione".
(4-07161)
GASPARRI - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
a Roma si è sviluppato un incendio nella discarica di Malagrotta in data 15 giugno 2022;
in seguito a questo incendio si è creata una situazione di pericolo per i cittadini, per cui sono stati messi al bando gli alimenti prodotti nella zona circostante ed è stata imposta la chiusura delle finestre;
questa crisi segue altri incendi negli impianti del trattamento di rifiuti negli ultimi anni;
a Roma l'emergenza rifiuti ha raggiunto livelli allarmanti;
collegate all'emergenza rifiuti nella città si registrano l'emergenza cinghiali e l'emergenza gabbiani;
questa emergenza si è aggravata anche per l'incapacità della Regione Lazio di predisporre per tempo impianti di termovalorizzazione;
allo stato attuale la Regione spende molto denaro per "vendere" i propri rifiuti a Paesi esteri, che li usano come materia prima nei loro termovalorizzatori con un danno quindi evidente per i cittadini del Lazio che pagano tasse in più e che vedono i propri rifiuti trasformati in materia prima invece da altri Paesi,
si chiede di sapere quali misure urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo per porre fine a questa emergenza nella capitale.
(4-07162)
NUGNES Paola - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il 10 giugno 2022, presso il tribunale di Cagliari, è iniziato il processo per disastro ambientale, in cui sono imputati alcuni generali delle forze armate italiane, che riguarda il poligono NATO di capo Teulada, causato in particolare dall'uso massiccio del missile portatile anticarro "Milan";
è noto che le prime due versioni di quest'arma contengono torio altamente radioattivo nel sistema di puntamento e lo rilasciano nell'ambiente circostante ad ogni utilizzo, infatti risulta ugualmente contaminata anche l'area del poligono sperimentale di Salto di Quirra;
da dichiarazioni pubbliche del presidente francese Emmanuel Macron, riportate anche da alcune fonti stampa, si apprende che tale missile sia stato compreso nel pacchetto di materiale bellico inviato dalla Francia in Ucraina e sembrerebbe, come notizia trapelata recentemente, nonostante il segreto di Stato, che anche l'Italia abbia inviato in Ucraina un numero imprecisato di questi missili,
si chiede di sapere:
se si sia raccolto l'invito rivolto ai governi dal segretario generale dell'Interpol Jurgen Stock affinché si coordino per tracciare l'invio di armi, alla luce del traffico criminale e mafioso delle stesse che si sta generando in Ucraina;
se effettivamente siano stati inviati i predetti missili in Ucraina e se non sia il caso di ritirarli, alla luce della loro pericolosità a lungo termine per ambiente e salute e conseguentemente eliminare definitivamente tutte le scorte di quest'arma eventualmente ancora presenti nei depositi d'artiglieria italiani;
se non si ritenga opportuno farsi promotori di un'iniziativa presso l'ONU per la messa al bando di ogni arma e sistema d'arma che impieghi metalli pesanti quali torio e uranio impoverito e altresì farsi

promotori di un'iniziativa umanitaria diretta alle parti in conflitto per chiedere la sospensione o il non utilizzo di queste armi;
se, infine, non si ritenga che la gravità di una simile scelta non debba generare una riflessione sull'opportunità di apporre il segreto di Stato.
(4-07163)

MARTELLI, DE VECCHIS, GIARRUSSO, PARAGONE - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
il 15 giugno 2022 il centro di trattamento rifiuti situato in zona Malagrotta è stato colpito da un incendio di estese dimensioni;
esso opera, in linea teorica, a partire da rifiuti indifferenziati (e per una quantità stimata in circa 8.000 tonnellate settimanali);
sfrutta gli spazi ricompresi nel perimetro della discarica di Malagrotta, ormai chiusa al conferimento di rifiuto indifferenziato;
considerato che:
nell'area ricompresa in un sito di discarica la principale attività ammessa dovrebbe essere quella usualmente denominata di "gestione *post mortem*", consistente in un regime di sorveglianza della massa stoccata, controllo dei pozzi piezometrici perimetrali al fine di rilevare eventuali rilasci di percolato e captazione del biogas di fermentazione;
nell'area ricompresa era tuttora in funzione un impianto di trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati (TMB);
il biostabilizzato derivante dal processo di trattamento a freddo è ammesso come materiale per copertura finale delle discariche colmate;
un altro importante prodotto in uscita dal TMB è il cosiddetto CDR (combustibile derivato dai rifiuti), una miscela di carta, plastiche e materiale legnoso;
ogni TMB necessita di idonee aree di stoccaggio dei sottoprodotti;
considerato inoltre che:
i fumi sprigionati dall'incendio hanno interessato ampie zone ricomprese nel territorio dei comuni di Roma e Fiumicino;
le comunicazioni ufficiali da parte delle amministrazioni comunali sono pervenute tardivamente e con palese approssimazione,
si chiede di sapere:
se i livelli di sostanze tossiche presenti nel territorio siano stati monitorati, al momento dell'incendio, e quali siano le eventuali risultanze;
se gli enti regionali e comunali in qualità di responsabili della salute pubblica abbiano preso parte alle riunioni indette dagli organi preposti alla gestione dell'accaduto;
se sia stato previsto, nella zona di ricaduta stimata delle particelle emesse, un piano di monitoraggio e di analisi dei campioni del suolo in modo da stabilire se servano interventi di bonifica superficiale e tempi di non utilizzo al fine di salvaguardia della salute;
se il gestore del sito fosse in regola con le autorizzazioni per lo stoccaggio di rifiuti combustibili;
se il sito di stoccaggio avesse le necessarie misure di sicurezza previste per il deposito di rifiuti combustibili:
se siano stati rispettati i limiti di stoccaggio, vale a dire se in effetti l'area si potesse configurare effettivamente come "sito temporaneo di stoccaggio";
se sia in corso la captazione del biogas dalla massa di rifiuti stoccata, precisando l'utilizzo dello stesso biogas o il sito di un suo eventuale stoccaggio;
se sia stata valutata e monitorata periodicamente la corretta gestione *post mortem* della discarica e il corretto couso dell'area in considerazione della coesistenza di diverse fonti di innesco di incendi possibili (il biogas da discarica e il CDR stoccato);
se in effetti la discarica sia in fase di "*capping* definitivo", precisando la percentuale di completamento.
(4-07164)

BOCCARDI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
in relazione alle prossime sfide che la stazione appaltante Rete ferroviaria italiana dovrà affrontare nei prossimi anni, a partire dalla gestione delle risorse del PNRR, da cui dipenderà la credibilità dell'Italia nel prossimo futuro, diventa rilevante porre attenzione sull'efficacia e l'efficienza del processo di affidamento e approvvigionamento delle gare in carico alla stazione stessa per garantire l'impiego rapido e razionale delle risorse;
la sicurezza dei passaggi a livello rappresenta un fattore estremamente critico per il sistema ferroviario italiano;
a quanto consta all'interrogante, già in ripetute occasioni ANSFISA ha opportunamente sollecitato RFI e le altre società del gruppo Ferrovie a provvedere a porre in essere tutte le misure idonee per la messa in sicurezza dei passaggi a livello,
si chiede di sapere:
quali iniziative stia ponendo in essere il Ministro in indirizzo relativamente alla messa in sicurezza dei passaggi a livello, all'*upgrade* tecnologico e all'impiego di idonei sistemi di sicurezza automatici per la rilevazione di ostacoli nell'area dell'attraversamento stradale a passaggio a livello chiuso per il transito dei treni;
in particolare, vista la criticità e il potenziale rischio di imprevedibili incidenti sui passaggi a livello, spesso con conseguenze drammatiche, quale sia il motivo per cui una tecnologia innovativa già esistente sia ad oggi impiegata in maniera quasi irrilevante rispetto all'elevato numero di attraversamenti stradali che insistono sulla rete ferroviaria italiana;
se tali iniziative siano inquadrate in un approccio di piano "accelerato", coerentemente a quello che RFI sta operando con altri investimenti tecnologici come dimostrato dall'impegno economico previsto dall'implementazione della tecnologia ERTMS.
(4-07165)
(*Già* 3-03397)

NUGNES Paola - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
da organi di stampa si apprende dell'ennesimo superamento lungo la spiaggia di Coroglio, sul litorale napoletano, delle concentrazioni massime consentite di escherichia coli e coliformi fecali, e del conseguente divieto di balneazione, con gravi ripercussioni sull'intero *habitat* marino;
si tratta della "maledizione del mare di Posillipo" causata, oltre che dagli scarichi abusivi presenti sulla costa, soprattutto dalle piogge torrenziali che periodicamente innestano il fenomeno definito in linguaggio tecnico "troppo pieno": in sostanza, un *bypass* fognario che, per evitare danni derivanti dalla portata eccessiva dell'acqua nelle tubature delle fogne di Napoli, non attiva la prevista separazione di acque bianche e nere, deviando una parte di liquami, insieme ad una certa percentuale di acqua piovana, direttamente a mare, come avviene appunto a cala Badessa, non lontano da Nisida, da Trentaremi e dall'area marina protetta della Gaiola;
il fenomeno si ripete ormai da anni provocando una forte alterazione ambientale dell'intera area rientrante nel parco sommerso di Gaiola, ente che cura la tutela degli *habitat* e delle comunità biologiche marine;
in particolare, dagli studi sulla caratterizzazione bionomica dei fondali, nell'area interessata dagli scarichi sono presenti ben 15 tipologie di biocenosi differenti, tra cui spicca la biocenosi del coralligeno, tutelata dalla convenzione di Barcellona e rientrante nell'Habitat 1170 tutelato dalla direttiva "Habitat" della CEE, presente con rilevanti estensioni sul banco di Nisida, il banco della Cavallara e la secca della Badessa, immediatamente prospicienti e attigui agli scarichi;
sembrerebbe che nell'ambito del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di Bagnoli sia prevista anche la riconfigurazione del sistema fognario dell'area attraverso l'attivazione di un secondo scolmatoio sulla linea di costa ed in prossimità della spiaggia di Coroglio;
l'obiettivo è quello di eliminare gli attuali scarichi che in situazioni di forti piogge confluiscono nel depuratore di Cuma e provengono dal collettore Arena Sant'Antonio e dalla collettrice di Pianura: in sostanza si dovrebbe alleggerire il carico che, durante i temporali, arriva all'impianto di Cuma attraverso l'immissione nel mare di Coroglio di una parte delle acque dell'Arena Sant'Antonio e della

collettrice di Pianura;
il percorso di "valorizzazione" sarebbe basato sulla necessità di dotare di impianto fognario, con relativo scarico a mare in condotta sottomarina, il nuovo insediamento abitativo previsto nel programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana e nel piano urbanistico attuativo (compresi alberghi ed infrastrutture quali uffici, eccetera), nonostante la zona sia stata dichiarata dalla protezione civile "zona rossa in allerta gialla";
la legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21, "Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana", recita, con riferimento alla zona rossa vesuviana in "allerta verde": "gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all'articolo non possono contenere disposizioni che consentono nuova edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori";
da più parti ed anche dal centro studi interdisciplinari Gaiola, il quale gestisce l'area marina protetta che si estende alla punta estrema del promontorio di Posillipo, sono state sollevate osservazioni al commissario straordinario per Bagnoli nell'ambito della conferenza dei servizi finalizzata all'approvazione dello stralcio del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana;
in particolare, è stato lanciato l'allarme relativo all'attivazione nell'impianto di pretrattamento di Coroglio di un secondo "troppo pieno" che, come si evince dalla relazione, aumenterà le portate di piena a 188 metri cubi al secondo, e relativamente al potenziamento delle condotte destinate a trasportare ad una certa distanza dalla costa le acque reflue, cosa che ridurrebbe le fasi di trattamento dei liquami;
queste scelte per la delicatezza del contesto ambientale risultano non solo anacronistiche ma anche antitetiche rispetto al percorso di valorizzazione e riqualificazione ambientale della zona,
si chiede di sapere:
se, alla luce del forte impatto sull'ambiente e sullo sviluppo turistico-culturale dell'area, oltre che sull'industria della mitilicoltura, stante il fatto che proprio all'interno di cala Badessa, tra l'isola di Nisida e Trentaremi, è ubicato uno dei più importanti stabilimenti di mitilicolture della zona, il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'attuale situazione in cui versa la zona e se non ritenga opportuno intervenire con gli strumenti disponibili sul programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di Bagnoli affinché vengano previste le risorse necessarie e tutti gli strumenti utili alla migliore gestione della questione, che riveste un carattere di estremo interesse ambientale per l'intera costa settentrionale di Napoli;
perché per la zona rossa dei Campi Flegrei, zona in "allerta gialla", non venga applicata la citata legge regionale n. 21 del 2003.
(4-07166)

CANDURA, IWOBI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha invaso il territorio ucraino, dando inizio ad un'offensiva militare in corso ancora oggi;
negli oltre 100 giorni di guerra, a seguito di assedi in alcune zone dell'Ucraina orientale, la Russia ha aperto diversi corridoi umanitari, per i civili ucraini, diretti verso il territorio della Federazione;
come riportato da agenzie di stampa statali russe, che citano funzionari delle forze dell'ordine, dall'inizio della guerra più di 1,55 milioni di persone sono arrivate in Russia dal territorio dell'Ucraina. Tra di loro vi sarebbero più di 254.000 bambini;
considerato che:
i pubblici ministeri ucraini che stanno indagando sui casi di crimini di guerra in Ucraina stanno esaminando anche le accuse di deportazione forzata di bambini in Russia;
il Ministero degli esteri ucraino, in una nota ufficiale prodotta il 14 aprile 2022, accusa "gli occupanti russi" di continuare a "violare le norme del diritto internazionale e a ricorrere ad azioni inaccettabili: lo sfollamento illegale e forzato dei cittadini ucraini, compresi i bambini, tra cui gli orfani, i bambini privati delle cure parentali, così come i bambini i cui genitori sono morti a causa dell'aggressione militare russa, attraverso i confini statali del nostro Stato fino al territorio della Russia";

ha aggiunto che esiste "una palese minaccia di adozione illegale di bambini ucraini da parte di cittadini russi senza osservare tutte le procedure necessarie determinate dalla legislazione ucraina";
il Presidente ucraino Zelensky ha accusato il Cremlino di perseguire una "coerente politica criminale di deportazione del nostro popolo" in aree per lo più remote del Paese. Secondo quanto dichiarato da lui stesso il 2 giugno, "lo Stato russo disperde queste persone sul suo territorio e insedia i nostri cittadini, in particolare in regioni remote lo scopo di questa politica criminale non è solo quello di rubare le persone, ma di far dimenticare ai deportati l'Ucraina e impedirgli di tornare";
considerato che:
secondo l'articolo 49 della Convenzione IV relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, adottata a Ginevra nel 1949, "i trasferimenti forzati, in massa o individuali, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono vietati, qualunque ne sia il motivo";
la Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, all'articolo 2, lettera *e)*, dichiara che il trasferimento forzato di bambini da un gruppo protetto a un altro gruppo è un atto che equivale a genocidio quando è condotto "con l'intento di distruggere" il gruppo, "in quanto tale" o almeno "in parte",
si chiede di sapere quali informazioni in merito siano in possesso del Ministro in indirizzo.
(4-07167)

IANNONE - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
dopo l'ordinanza dell'ANAS n. 340/2019, che disciplina dal 15 giugno 2022 il transito in costiera Amalfitana (Salerno) disponendo il passaggio dei veicoli a targhe alterne, il presidente della Federalberghi Salerno ha inviato una lettera al responsabile dell'area compartimentale dell'ANAS Campania per chiedere la modifica di tale disposto;
gli operatori turistici chiedono che siano sempre consentiti, indipendentemente dalla targa del proprio veicolo: il rientro alle rispettive residenze di quanti pernottano nelle strutture ricettive dei comuni interessati dal provvedimento; il transito dei lavoratori in forza alle aziende della costiera non residenti nel territorio;
l'attuale dispositivo, infatti, non consente ai turisti di raggiungere con la propria autovettura le località interessate dal provvedimento per soggiorni di una sola notte, o anche di più notti se in numero dispari, per i quali risulta di fatto impedito il rientro alle rispettive residenze, arrecando danni ingenti al settore che più ha sofferto le conseguenze della pandemia da COVID-19; ai lavoratori non residenti in costiera di recarsi in azienda con veicoli privati, assolutamente indispensabili a causa dei turni di lavoro spesso non coincidenti con gli orari delle corse del trasporto pubblico locale via terra;
gli imprenditori alberghieri i sindaci e i residenti della "Divina" si appellano affinché vengano apportate modifiche al dispositivo chiedendo di organizzare la più ampia e capillare opera di informazione sul dispositivo vigente, mediante semplici ed intellegibili supporti informativi, da diffondere anche a tutte le società di autonoleggio operanti in Campania,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative intenda adottare per tutelare l'economia della costa d'Amalfi che è "la Ferrari" del turismo italiano;
se ritenga che l'ordinanza così come concepita ed adottata dall'ANAS, anche in considerazione delle modalità e dei tempi, penalizzi gravemente il flusso turistico, soprattutto straniero, gli operatori del settore e i cittadini.
(4-07168)

IANNONE - *Al Ministro per la pubblica amministrazione*. -
Premesso che:
con la "revoca" dell'avviso di mobilità *ex* art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 del 23 maggio 2022, a firma del segretario generale del CNEL, si è ripristinato il rispetto delle norme vigenti operanti in materia di selezioni pubbliche, ma ciò è avvenuto solo dopo la presentazione da parte dell'interrogante dell'atto di sindacato ispettivo 4-07096;

tuttavia, il rispetto delle norme, per quanto risulta all'interrogante, è solo parzialmente ripristinato, essendo stato pubblicato sul sito del CNEL un altro avviso pubblico del 26 aprile 2022, pure a firma del segretario generale, inerente questa volta alla "procedura per l'acquisizione di candidature e manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico dirigenziale generale di direttore generale presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", cui si possono muovere censure di analogo rilievo, sia rispetto al termine di scadenza fissato in soli 10 giorni, sia rispetto alla grave carenza nell'avviso dei criteri di scelta, previsti dall'art. 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che affidano la selezione di un dirigente di livello generale esclusivamente ad una generica valutazione dei *curricula*, non ancorata preventivamente a parametri certi e trasparenti, e ad un colloquio con il segretario generale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda adottare per impedire che vengano violate ancora una volta norme di legge a tutela del buon andamento, della trasparenza e della concorsualità delle procedure selettive pubbliche indette da un organo di rilevanza costituzionale, soprattutto con riguardo all'individuazione di una figura di così elevato profilo e con il conseguente trattamento economico.

(4-07169)

BOLDRINI Paola, FEDELI Valeria, PORTA, CIRINNÀ Monica, D'ARIENZO, STEFANO, PITTELLA, GIACOBBE, FERRAZZI, D'ALFONSO, BITI Caterina, ROJC Tatjana, LAUS, ROSSOMANDO Anna, MANCA, IORI Vanna, VALENTE Valeria - *Ai Ministri della giustizia e della salute*. - Premesso che:

alla luce dell'urgente necessità emersa durante la pandemia di rafforzare il sistema sanitario nazionale tramite il reclutamento di nuovo personale sociosanitario, l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 665 del 22 aprile 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ha autorizzato, in deroga alla normativa vigente e per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, l'istituzione di un'unità sociosanitaria composta da 1.500 operatori sociosanitari, di cui 500 presso le residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani e per disabili e le case di riposo e 1.000 presso istituti penitenziari individuati dal Ministero della giustizia, ai quali è corrisposto un premio di solidarietà forfettario, erogato dalla Regione interessata, di 100 euro per ogni giorno di attività effettivamente prestata;

a seguito del termine dello stato di emergenza nazionale in data 31 marzo 2022, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022, "finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 di competenza delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali", ha prorogato l'istituzione della predetta unità sociosanitaria fino al 31 maggio 2022 al fine di garantire la continuazione del servizio di personale OSS nei penitenziari e RSA;

a partire dal 31 maggio 2022, allo scadere della proroga, tale servizio è dunque cessato, privando così gli istituti penitenziari, le RSA per anziani e disabili e le case di riposo di un servizio che continua ad essere essenziale anche nell'attuale fase post emergenziale;

considerato che:

per quanto riguarda le RSA, il rapporto 2022 dell'osservatorio sull'assistenza a lungo termine CERGAS - SDA Bocconi denominato "Il presente e il futuro del settore Long-Term Care: cantieri aperti" relativo a dati di ottobre 2021 evidenzia una carenza media di personale OSS nelle RSA del 13 per cento, con picchi fino al 30 per cento.

tale situazione di carenza strutturale di figure professionali rischia di declinarsi in una compromissione della qualità del servizio sanitario anche considerando che, come sottolineato dal rapporto, la totalità dei gestori delle RSA interpellati ha dichiarato di vivere una situazione critica nella gestione delle persone già impiegate a causa di carenza di personale (94 per cento), cali di motivazione (54 per cento)

e sindrome di *burn out* (34 per cento).
per quanto riguarda gli istituti penitenziari, secondo il rapporto Antigone 2021 sulle condizioni di detenzione, nelle carceri italiane è presente solamente un medico ogni 315 detenuti. Tale dato, a fronte di un tasso di sovraffollamento al 2022 del 107,4 per cento e delle precarie condizioni di salute della popolazione carceraria come dimostrato, *inter alia*, da una prevalenza significativamente maggiore rispetto alla popolazione libera di malattie infettive (HIV, epatite B, epatite C e tubercolosi), patologie psichiatriche e gesti autolesionisti e suicidi, testimonia l'urgenza di nuovo personale OSS ai fini del rafforzamento del sistema sanitario penitenziario;
il servizio sociosanitario erogato a partire dal 2020 da questo personale OSS, il quale ha lavorato con grandi capacità, senza limitazione oraria, mansionaria, assicurando un contributo qualitativo all'assetto delle prestazioni sanitarie dedicate agli ospiti delle strutture, incidendo positivamente all'interno delle aree sanitarie collaborando con le figure professionali degli infermieri, continua a rappresentare un'assoluta necessità ai fini della tutela della qualità del servizio sanitario nelle RSA e negli istituti penitenziari e della difesa del diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della Costituzione,
si chiede di sapere:
quali motivazioni abbiano portato alla mancata prosecuzione dell'avvalimento degli operatori sociosanitari autorizzati con la citata ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 665 del 2020, per le finalità di impiego ivi previste;
quali misure i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di garantire il necessario supporto sociosanitario alle RSA e agli istituti penitenziari e se intendano, alla luce dell'urgenza evidenziata dai dati riportati e come richiesto da diverse Regioni, procedere, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla proroga dell'avvalimento dei 1.500 operatori sociosanitari di cui all'ordinanza n. 665 fino al 31 dicembre 2022, valutando la possibilità di una stabilizzazione del personale già impiegato, considerando il ruolo fondamentale svolto durante la fase emergenziale della pandemia.
(4-07170)
RUFA, BRIZIARELLI - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
nel pomeriggio del 15 giugno 2022 è divampato nei capannoni dell'ex discarica di Malagrotta a Roma un devastante incendio che ha coinvolto il vecchio gassificatore in disuso diventato luogo di stoccaggio di CDR, ovvero il combustibile derivato dai rifiuti, e gran parte del resto della struttura, incluso uno dei due impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti (TMB);
l'impianto tratta 900 delle 3.000 tonnellate di rifiuti al giorno prodotti dalla città di Roma, rappresentando uno degli anelli più importanti del fragilissimo ciclo dell'immondizia capitolina;
a seguito dell'incendio si è drasticamente ridotto il volume di rifiuti in grado di essere gestito dalla struttura mettendo a rischio tutto il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti della capitale;
anche a seguito delle indicazioni dell'ARPA Lazio e della ASL Roma 3, sui rischi per la salute pubblica connessi all'immissione in aria di sostanze nocive, prevalentemente diossine, e in attesa del completamento delle opportune indagini, sono state disposte con le ordinanze dei sindaci di Roma e di Fiumicino misure precauzionali contingibili e urgenti per "evitare o limitare rischi derivabili dall'esposizione ad agenti inquinanti aerodispersi eventualmente ricaduti al suolo", nell'area compresa nel raggio di 6 chilometri dall'impianto;
sono evidenti i danni ambientali dovuti a questi eventi, ma anche quelli sociali ed economici derivanti dalle misure precauzionali disposte dai sindaci, seppur corrette in un'ottica precauzionale, quali il divieto di consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell'area individuata, il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile, il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nelle zone interessate dall'evento;
considerato che:
nel 2013 sono state avviate indagini che hanno portato al sequestro della discarica di Malagrotta e nel 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per aver violato, nella discarica di Malagrotta e in altri 6 siti in Lazio, le direttive UE sul trattamento dei rifiuti;
l'incidente di Malagrotta è il terzo incendio ai danni di impianti di trattamento rifiuti avvenuti in quattro anni a Roma: l'11 dicembre 2018 un incendio ha distrutto completamente il TMB Salario, che

in quel momento conteneva 3.000 tonnellate di rifiuti, e il 24 marzo 2019 un incendio ha colpito il TMB di Rocca Cencia, che conteneva quasi 500 tonnellate;
sono in corso indagini per verificare le cause dell'incendio di Malagrotta, e scongiurarne la natura dolosa, ma induce a riflessione il fatto che l'incidente si sia sviluppato a distanza di poche settimane dal dibattito sulla costruzione del termovalorizzatore a Roma sul quale permangono ancora le resistenze ideologiche e demagogiche in tema di gestione rifiuti e di impiantistica;
la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha seguito il caso dei rifiuti della capitale e in particolare del TMB Salario, approvando all'unanimità una relazione sulla necessità di incentivare le misure di sicurezza per gli impianti di trattamento dei rifiuti al fine di prevenire il ripetersi di episodi che mettono a rischio sia l'ambiente che la salute dei cittadini,
si chiede di sapere se e come si intenda intervenire per garantire che il disastro di Malagrotta non avrà ripercussioni insostenibili su tutto il Paese che verosimilmente sarà chiamato a contribuire alla risoluzione del problema della gestione dei rifiuti della capitale, e quali misure si intenda mettere in atto affinché sia verificato lo stato degli impianti di raccolta, gestione e trattamento dei rifiuti nel territorio italiano, e soprattutto il loro livello di sicurezza.
(4-07171)
LANNUTTI, GIANNUZZI Silvana, ANGRISANI Luisa, ABATE Rosa Silvana, SBRANA Rosellina, CORRADO Margherita, GRANATO Bianca Laura - *Ai Ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico*. - Premesso che il prezzo del litio, essenziale per il "cuore" dei veicoli elettrici, è aumentato vertiginosamente a inizio 2022: il litio ad alta purezza adeguato alla produzione di batterie è arrivato a gennaio 2022 all'equivalente di 47.500 dollari alla tonnellata, circa 45.300 euro. Si tratta di una differenza del 495,9 per cento rispetto al prezzo di fine di gennaio 2021. Mentre a giugno 2022 il prezzo del litio è salito ancora, a circa 70 dollari al chilo (70.000 a tonnellata), oltre 33 volte quello della benzina e 36 volte quello del metano;
considerato inoltre che:
nel 2021 la multinazionale australiana Vulcan energy resources Ltd, che produce idrossido di litio per batterie, attraverso la Vulcan energy Italy Pty Ltd (fondata il 5 luglio 2021) ha presentato alla Regione Lazio la documentazione per ottenere i permessi per valutare l'estrazione diretta di litio, con l'obiettivo di produrre "litio derivato dalle brine geotermiche", come si legge nel progetto presentato;
in particolare, il 27 luglio 2021 (prot. n. 646923) la Vulcan energy Italy ha depositato all'area VIA della Regione Lazio "il progetto 'Istanza di permesso di ricerca mineraria Cesano, nel Comune di Campagnano Romano (RM), in località Valle del Baccano, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale";
l'11 novembre 2021 (proposta n. 39523 del 28 ottobre 2021) la Regione ha disposto "l'esclusione del progetto" dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo le risultanze di cui all'istruttoria tecnico-amministrativa "allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione";
il 24 gennaio 2022, la Vulcan ha dunque ottenuto i permessi per valutare l'estrazione diretta di litio in un'area di 11,5 chilometri quadrati, vicina alla via Cassia, compresa tra i comuni di Cesano e quello di Campagnano di Roma, dove in passato sono stati trovati campioni di salamoia di litio durante perforazioni geotermiche. Nella salamoia di questo pozzetto nel Lazio è stato rilevato un contenuto medio di litio compreso tra 350 e 380 milligrammi per litro. Si tratta di un valore molto interessante se si pensa che a Graben nell'alta valle del Reno, le acque profonde contengono tra i 200 ei 400 milligrammi di litio per litro, secondo gli esami effettuati l'Istituto federale di geoscienze e risorse naturali (BGR);
l'azienda australiana ha già stanziato per la ricerca nel Lazio 425.000 euro solo per la cosiddetta fase 1 (che prevede lo studio dei dati raccolti da Enel, rilievi geologici di superficie e analisi di laboratorio su campioni di gas, fluidi e rocce prelevati), a cui andranno aggiunte le risorse che serviranno per la fase 2. In altre parole, l'Italia potrebbe ritrovarsi a dover pagare almeno mezzo milione di euro a un'azienda straniera per sfruttare un giacimento di litio di cui era perfettamente a conoscenza e che non ha saputo

valorizzare per prima;
nell'area dei monti Sabatini e, in particolare, quella oggetto del progetto Vulcan, era stata già oggetto di esplorazione per energia geotermica. Una dozzina di pozzi erano stati perforati dall'Enel negli anni 70-80 del secolo scorso, fino a profondità di circa 3.000 metri, confermando la presenza di fluidi ad alta temperatura (150-250 gradi centigradi), ma con alto contenuto salino (60-70 grammi per litro), per cui non erano stati ritenuti economicamente convenienti per la produzione di energia elettrica;
adesso invece, come affermato dall'amministratore delegato della Vulcan, Francis Wedin, "se avrà successo, il progetto Cesano potrebbe fornire una fonte strategica e sostenibile di litio in Italia per i mercati europei delle batterie e dell'auto e diventare una possibile futura aggiunta al business 'Zero Carbon Lithium' di Vulcan";
considerato infine che:
il 29 novembre 2021 la multinazionale automobilistica olandese Stellantis N.V. e la Vulcan hanno sottoscritto "un accordo vincolante in base al quale Vulcan fornirà in Europa idrossido di litio per batterie, da utilizzare nei veicoli elettrificati del Gruppo Stellantis. L'accordo quinquennale prevede l'inizio delle spedizioni nel 2026". In particolare, la Vulcan si impegna a fornire al colosso dell' *automotive* tra le 81.000 e le 99.000 tonnellate di idrossido di litio tra il 2026 e il 2030. "L'obiettivo di Stellantis, si legge nell'accordo, è che oltre il 70 per cento dei suoi veicoli venduti in Europa e più del 40 per cento di quelli venduti negli Stati Uniti siano veicoli a basse emissioni (LEV) entro il 2030. Ognuno dei 14 brand dell'azienda offrirà soluzioni completamente elettrificate ai vertici della categoria". Sempre lo scorso anno, la Vulcan ha anche sottoscritto un contratto di fornitura a lungo termine con un produttore di batterie *leader*, la coreana LG Energy Solution;
la società australiana Vulcan sta investendo 1,7 miliardi di euro nell'alta valle del Reno, per fornire ai suoi clienti a partire dal 2025 litio estratto con processi di DLE, ovvero *direct lithium extraction*,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;
se ritengano necessario individuare enti pubblici, o comunque partecipati, in grado di effettuare le operazioni estrattive, che al momento sono ad esclusivo appannaggio della multinazionale australiana, considerando che il Paese potrebbe avere un tesoro sotto i piedi, ma non sembrerebbe in grado di estrarlo;
se ritengano utile ricominciare finalmente ad investire nella ricerca e, dunque, anche in questo tipo di tecnologie, considerando che in Italia sono rimasti appena 10-15 ricercatori a occuparsi di litio geotermico e, soprattutto, considerando che altri Paesi, come ad esempio la Francia, mentre giustamente chiudevano le miniere, continuavano comunque a fare ricerca scientifica sulle georisorse, mentre in Italia semplicemente si chiudeva tutto.
(4-07172)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-03409 del senatore Bergesio ed altri, sulla siccità e sul suo impatto sull'agricoltura;
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
3-03410 del senatore Romano ed altri, sul rincaro dei prezzi dei carburanti;
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-01445, 3-03347, 3-03405, 3-03406 della senatrice Binetti, rispettivamente sui congedi per i lavoratori affetti da gravi malattie durante l'epidemia di coronavirus, sulla necessità di continuare ad eseguire il *test* del sudore per la diagnosi precoce della fibrosi cistica, sui fondi per la ricerca relativa alla fibrosi cistica, sulla disponibilità di un nuovo farmaco per la fibrosi cistica.

1.5.2.2. Seduta n. 443 del 21/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

443a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente LA RUSSA
e del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 30 giugno.
Nella seduta di oggi si svolgerà, fino alla sua conclusione, la discussione generale sul decreto-legge in materia di ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Restano confermate, alle ore 15, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022.
L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale in materia di sport in Costituzione, ove concluso dalla Commissione.
Sarà inoltre discussa la mozione sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre.

Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul decreto-legge sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito. Una volta pervenuto l'emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge - presumibilmente nella serata di domani - la Presidenza procederà alla valutazione di ammissibilità e alla trasmissione del testo alla 5a Commissione permanente. Si passerà quindi direttamente alle dichiarazioni di voto e alla chiama.
I lavori dell'Aula e delle Commissioni saranno sospesi dalle ore 20 alle ore 21,30 su richiesta di un Gruppo parlamentare.
Il calendario dei lavori della prossima settimana prevede la discussione dei seguenti provvedimenti: decreto-legge elezioni amministrative e *referendum*, attualmente all'esame della Camera dei deputati; comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge collegato recante modifiche al codice della proprietà industriale; legge di delegazione europea 2021 e connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea; relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in ordine a un conflitto di attribuzione concernente l'ex senatore Stefano Esposito.
Giovedì 30 avrà luogo il *question time*,con la presenza dei Ministri dell'interno e della giustizia.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 20 giugno 2022, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 30 giugno:

Martedì	21	giugno	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2598 - Decreto-legge n. 36, Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza *(scade il 29 giugno)* - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 **(martedì 21 giugno, ore 15)** - Disegno di legge costituzionale n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B - Sport in Costituzione *(seconda deliberazione del Senato) (voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (ove concluso dalla Commissione)* - Mozione n. 489, Fede ed altri, sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre
Mercoledì	22	"	h. 9,30	
Giovedì	23	"	h. 9,30 *(se necessaria)*	
Martedì	28	giugno	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 41, Elezioni amministrative e *referendum (ove approvato dalla Camera*
Mercoledì	29	"	h. 9,30-20	
Giovedì	30	"	h. 9,30	

				dei deputati) (scade il 3 luglio) - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 2631 - Modifiche al codice della proprietà industriale *(collegato alla manovra di finanza pubblica)* - Disegno di legge n. 2481 - Legge di delegazione europea 2021 *(approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)* e connessi *doc.* LXXXVI, n. 5, e *doc.* LXXXVII, n. 5 - Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - *Doc.* XVI, n. 10 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità

				parlamentari in ordine a un conflitto di attribuzione concernente l'ex senatore Stefano Esposito - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 30, ore 15)**

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. … (Decreto-legge n. 41, Elezioni amministrative e *referendum*) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2481 (Legge di delegazione europea 2021) dovranno essere presentati entro le ore 12 di giovedì 23 giugno.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2598
(Decreto-legge n. 36, Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	51'
L-SP-PSd'Az	45'
FIBP-UDC	41'
PD	35'
Misto	35'
FdI	27'
IV-PSI	24'
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C-I.d.V.	23'
Aut (SVP-PATT, UV)	20'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui	

M5S	30'
L-SP-PSd'Az	27'
FIBP-UDC	24'
PD	21'
Misto	21'
FdI	16'
IV-PSI	14'+1
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C-I.d.V.	14'
Aut (SVP-PATT, UV)	12'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 41, Elezioni amministrative e *referendum*)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui	
M5S	40'
L-SP-PSd'Az	36'
FIBP-UDC	33'
PD	28'
Misto	28+5'
FdI	21+5'
IV-PSI	19'
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C-I.d.V.	18'
Aut (SVP-PATT, UV)	16'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2481
(Legge di delegazione europea 2021)
e dei connessi *doc.* LXXXVI, n. 5, e *doc*. LXXXVII, n. 5
(Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h
Governo	30'
Votazioni	30'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	51'
L-SP-PSd'Az	45'
FIBP-UDC	41'
PD	35'
Misto	35+5'
FdI	27+5'
IV-PSI	24'

C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C-I.d.V.	23'
Aut (SVP-PATT, UV)	20'

Discussione del disegno di legge:

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*** *(Relazione orale)* **(ore 9,35)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2598.

I relatori, senatori Rojc e Cangini, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Rojc.

ROJC, *relatrice*. Signor Presidente, visti i tempi limitati, mi riservo di consegnare il testo della mia relazione, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna, dopo averla illustrata in modo sintetico.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge che stiamo per esaminare prevede una serie di misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Prima di illustrare in maniera concisa il contenuto del testo, per la parte di competenza della Commissione affari costituzionali e di dare conto delle modifiche approvate dalle Commissioni riunite 1a e 7a per i medesimi profili, vorrei ringraziare il collega relatore, senatore Cangini, per il lavoro svolto insieme, i Presidenti delle Commissioni, il rappresentante del Governo e tutti i componenti delle Commissioni riunite, con particolare riferimento ai colleghi delle opposizioni, che hanno collaborato in maniera costruttiva nella lunga e a tratti faticosa attività svolta per migliorare il testo, nel tentativo di dare risposte soddisfacenti alle problematiche emerse nel corso del dibattito nelle Commissioni. Un ringraziamento, naturalmente, va anche agli uffici legislativi per l'enorme lavoro svolto in queste settimane.

Prima di entrare nel merito delle modifiche apportate dalle Commissioni, ricordo che il decreto-legge contiene misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, transizione digitale, infrastrutture, zone economiche speciali, logistiche semplificate, in materia di turismo, di giustizia, nonché in materia istruzione, di cui parlerà appunto il collega, senatore Cangini. Si tratta quindi di un provvedimento di assoluta rilevanza, in quanto mira all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR, per centrare la *milestone* e i *target* entro il 30 giugno 2022.

Nell'ambito del Capo 1, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca, l'articolo 1 integra la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno, previo accordo in sede di Conferenza unificata, come previsto da una proposta emendativa approvata. Con riguardo alla definizione di nuovi profili professionali, è stato aggiunto il riferimento alla conoscenza relativa a strumenti e tecniche di progettazione e alla partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.

All'articolo 2 vi sono disposizioni in ordine alle modalità di reclutamento e di registrazione; in particolare, una modifica ha specificato l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un domicilio digitale per la ricezione delle comunicazioni relative alle procedure di assunzione. Ulteriori modifiche apportate dalle Commissioni hanno previsto che, a partire dal 2023, la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul portale unico del reclutamento esoneri le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale. Dal 1° novembre si prevede anche la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane. Fino a tale data i componenti delle commissioni saranno nominati sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio.

L'articolo 3 opera una revisione della disciplina dei criteri e delle modalità di svolgimento dei

concorsi. Il contenuto delle prove è stato specificato da un emendamento, così come sono state introdotte disposizioni a favore dei candidati diversamente abili.

Per l'assunzione di profili specializzati si prevede la valutazione delle esperienze lavorative pregresse pertinenti, svolte anche presso la stessa amministrazione responsabile dello svolgimento delle procedure, secondo quanto specificamente emendato. È stata aggiunta la previsione che il MIUR, stipulando apposita convenzione triennale, si avvalga del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per il riconoscimento dei titoli di studio esteri. Ulteriori disposizioni aggiuntive riguardano l'estensione all'accesso alla carriera diplomatica dei requisiti di moralità e condotta previsti per l'accesso alla magistratura, la modifica di alcuni termini in materia di mobilità del personale, la proroga di due anni dei termini per le procedure per il superamento del precariato nella pubblica amministrazione.

Prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai concorsi continuerà ad applicarsi naturalmente la disciplina vigente, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, secondo quanto emendato in aggiunta.

L'articolo 4 integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e prevede un ciclo formativo sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico reso obbligatorio da una modifica, sia in caso di assunzione e trasferimento, sia in caso di passaggio a ruoli o funzioni superiori.

Procedendo in maniera molto concisa, l'articolo 5 assegna alle amministrazioni il compito di adottare misure che attribuiscano vantaggi specifici.

L'articolo 6 modifica la disciplina concernente l'avviso dell'avvio di una procedura di mobilità volontaria da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati; introduce la possibilità di un'indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane che operino presso l'Unione europea come esperti nazionali distaccati e che non percepiscano omologhe indennità a carico della medesima Unione; proroga al 30 settembre 2022 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale. Inoltre, un nuovo comma dispone la facoltà per le fondazioni lirico-sinfoniche di prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nel 2019 con personale artistico e tecnico.

L'articolo 7 proroga al 30 giugno il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del primo Piano integrato di attività e di organizzazione. Prevede che le Regioni adeguino, con riferimento agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, i propri ordinamenti ai principi della disciplina inerente. Un emendamento approvato ha introdotto il riferimento alle attività di verifica e di controllo del raggiungimento di *milestone* e *target* dei progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali. Inoltre, a seguito di un emendamento del Governo, è reintrodotto nel codice del processo amministrativo l'istituto della cancellazione d'ufficio della causa dal ruolo.

L'articolo 7-*bis*, introdotto con l'approvazione della proposta emendativa del Governo, prevede l'istituzione con DPCM del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione.

L'articolo 8, a seguito di una modifica approvata, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di prevedere modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del fondo. Emendamenti approvati riguardano, come si è detto, molte applicazioni.

Vedo che il tempo a disposizione sta per scadere, quindi concludo e - come ho detto all'inizio - mi riservo di depositare il testo integrale della relazione.

Le modifiche apportate hanno reso il testo migliore e rispondente a numerose istanze pervenute dai numerosi soggetti auditi nel corso dell'esame del provvedimento e alle esigenze provenienti da vari mondi del settore produttivo e del lavoro. Quindi, grazie per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cangini.

CANGINI, *relatore*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, credo sia un giorno importante per il Parlamento - e forse anche un segno di un nuovo inizio per l'Italia - perché il Senato della Repubblica ha reso onore alla propria funzione costituzionale esercitando con serietà,

determinazione e fermezza il potere legislativo che gli compete.

I colleghi della 1a e della 7a Commissione sanno che le condizioni sono state quanto mai avverse, ma quanto mai granitica è stata la compattezza della maggioranza che sostiene il Governo e anche il rapporto con le opposizioni.

Credo sia inutile oggi pubblicizzare il conflitto avvenuto tra poteri dello Stato; credo sia inutile oggi dar conto dell'antagonismo - e in alcuni casi anche dei colpi bassi - tra Ministeri dello stesso Governo. Credo sia inutile oggi denunciare lo squilibrio di potere tra il livello tecnico-amministrativo di certi Ministeri e il livello politico; non è questo il momento.

Questo il momento di essere orgogliosi del lavoro fatto; un lavoro che prelude al futuro dell'Italia, perché questo decreto-legge ha nella sua parte sostanziale il futuro della scuola e anche dell'università, la qualità della formazione delle classi dirigenti di domani; perciò, il futuro dell'Italia.

Abbiamo ricevuto dal Governo un buon decreto-legge, ma con evidenti carenze; restituiamo al Paese un provvedimento migliore.

Siamo riusciti a tenere in equilibrio i diritti dei precari storici, che hanno dei diritti, con i diritti dei giovani neolaureati che hanno vocazione all'insegnamento e hanno il diritto di trovare posto nel mondo della scuola.

Non c'erano risorse; questa era una riforma che si autofinanziava togliendo risorse alla scuola. Abbiamo trovato le risorse grazie alla compattezza della maggioranza.

Colleghi, in materia di istruzione, come sapete, l'articolo 44 è l'articolo centrale di questo decreto-legge: tratta il reclutamento dei docenti nella scuola di primo e di secondo grado con l'obiettivo di dare attuazione alla riforma del sistema di reclutamento prevista dal PNRR.

È previsto in via ordinaria che possano partecipare ai concorsi che verranno banditi con cadenza annuale i candidati che, oltre al titolo di laurea, abbiano superato un percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale. Tale percorso corrisponde a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, deve contemplare un periodo di tirocinio e concludersi con una prova finale. A tale modalità ordinaria di reclutamento se ne affiancano altre due per così dire straordinarie: una prima consente a coloro i quali hanno svolto un servizio presso le istituzione scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, nei cinque anni precedenti, di partecipare al concorso senza aver concluso la richiamata formazione iniziale; se vincitori di concorso, saranno comunque tenuti a partecipare al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, acquisendo così 30 crediti formativi.

Una seconda modalità di reclutamento - in deroga a quella ordinaria - è quella che permette nella frase transitoria di partecipare al concorso anche a coloro che abbiano maturato 30 crediti del percorso di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti siano di tirocinio diretto. Se i vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e a seguire saranno tenuti a completare il percorso universitario o accademico di formazione iniziale prima di sostenere l'anno di prova e l'eventuale immissione in servizio.

La formazione iniziale è completata dalla formazione e dall'aggiornamento permanente rivolto ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado, articolata in percorsi triennali a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024.

I percorsi di formazione sono definiti dalla scuola di alta formazione che verrà istituita e che sarà sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La partecipazione all'attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto. In esito al superamento delle verifiche previste, al docente è riconosciuto un incentivo economico la cui entità è stabilita in sede di contrattazione nazionale.

Con l'esame in sede referente appena concluso abbiamo individuato modalità di copertura finanziaria alternative rispetto a quelle prospettate nel decreto-legge che, come sappiamo, erano basate sulla riduzione e il progressivo taglio della carta docente e sul taglio degli organici di potenziamento. In proposito, le risorse per la carta docente sono state salvaguardate per il corrente anno, per il 2023, per parte sostanziale del 2024 e il Governo, come sapete, si è impegnato a reperire risorse aggiuntive già dalla prossima legge di bilancio. Vengono inoltre meno i tagli diretti ai docenti dell'organico di

potenziamento e considero che questo sia un ottimo risultato per tutti quanti noi, atteso che naturalmente si punterà sulle risorse liberate dalla naturale riduzione del personale docente a partire dal 2026, in relazione al calo demografico della popolazione studentesca. Nel merito segnalo che: sono stati integrati i contenuti della formazione iniziale; è stato introdotto il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato; la prova scritta del percorso di formazione iniziale è costituita da un'analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato e ad una lezione simulata; le attività di tirocinio e di laboratorio previste nella formazione iniziale sono svolte in presenza, per i restanti è consentito il ricorso a modalità telematiche per un massimo del 20 per cento; l'accesso ai percorsi formativi è possibile di norma già al termine del primo triennio di studi universitari. Abbiamo disposto la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso: erano e sono 120, sono troppe. I vincitori di concorso che abbiano partecipato al reclutamento senza possedere l'abilitazione accedono di diritto al percorso formativo universitario abilitante; fino al 31 dicembre 2024 sono ammessi a partecipare ai concorsi senza aver previamente conseguito l'abilitazione coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 crediti previsti dal previgente ordinamento. Nel periodo transitorio si prevede che ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno accedano, nei limiti delle riserve di posti stabilite con decreto dei Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca scientifica, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio degli ultimi cinque su posti di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, che, come è noto, comprende le scuole paritarie. In caso di esaurimento delle graduatorie riferite ai concorsi ordinari per docenti sul sostegno, fino al 31 dicembre 2025 è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie.

L'articolo 46 modifica le disposizioni relativamente alle modalità semplificate con cui sono svolti i concorsi ordinari per il personale docente. Rispetto al testo presentato in Senato, abbiamo ritenuto opportuno che la prova scritta finale debba articolarsi con quesiti a risposta aperta: detta in volgare, colleghi, abbiamo abolito le crocette.

Con riguardo all'articolo 45, abbiamo ritenuto opportuno valorizzare il personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e indici negativi di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica. Consentiamo ai dirigenti scolastici con responsabilità su più plessi di potersi avvalere di uno o due docenti esonerati dalla didattica per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni amministrative ed organizzative.

Segnalo, infine, l'approvazione di un importante emendamento in materia di università e ricerca: si introducono gruppi scientifico-disciplinari articolati in settori scientifico-disciplinari; si sostituiscono gli assegni di ricerca con contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento di specifici progetti di ricerca; si sostituiscono le figure attuali di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B con un'unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni. Il ricercatore potrà essere inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia in esito ad una procedura di valutazione interna. Si consente alle università di assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

Colleghi, abbiamo avuto poco tempo. Il decreto-legge è arrivato in Senato il 30 aprile, il 4 maggio abbiamo cominciato a lavorarlo, il 6 giugno è cominciata la settimana elettorale, entro il 30 giugno, come tutti sappiamo, il decreto-legge va pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* per non perdere le risorse del PNRR.

Abbiamo avuto poco tempo e ci siamo mossi all'interno di margini molto ristretti: i paletti fissati dalla Commissione europea o quelli che come tali ci sono stati rappresentati; i paletti fissati dal MEF e dalla Ragioneria generale dello Stato; paletti che, grazie al cielo e grazie alla compattezza della maggioranza, si sono rivelati non inamovibili.

Ebbene, nonostante tutto ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto il massimo del possibile, che in politica, come nella vita, è il massimo. Ce l'abbiamo fatta, ci tengo a dirlo, grazie alla fermezza dei Presidenti delle Commissioni 1a e 7a, grazie all'abnegazione e alla dedizione dei funzionari delle Commissioni 1a e 7a, che non smetterò mai di ringraziare. *(Applausi)*.

Registro, colleghi, con raro sollievo che, quando vuole, questo ramo del Parlamento sa lavorare con serietà, con determinazione e persino con discrezione. Su un decreto dove il futuro della scuola

rappresenta la parte centrale, abbiamo fatto tutto quello che era possibile e giusto fare. Di questo dovremmo essere orgogliosi: un sussulto di politica applicato al futuro dell'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà.

BOLDRINI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi convertiamo in legge un importante documento. Anch'io ringrazio i relatori per il grandissimo lavoro che hanno fatto. Nonostante siano tante le tematiche importanti, io mi soffermo, essendo particolarmente impegnata sul tema sanitario, sull'articolo 27, recante l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici.

Questo è un passo importante, perché altro non è che l'applicazione della Missione 6 del PNRR, essendo il progetto salute, ambiente, biodiversità e clima incentrati in quel capitolo. Questo sistema nuovo ha lo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici. Di conseguenza, questo nuovo sistema di relazione fra ambiente e salute è quanto mai importante in questo momento.

Questo nuovo sistema stabilisce un'adeguata interazione con il sistema nazionale a rete per la protezione ambientale: quindi due sistemi, il Servizio sanitario nazionale e il sistema della transizione ecologica che si devono parlare attraverso una cabina di regia. Chi conosce l'attività amministrativa sa che, quando ci sono da costruire anche degli impatti ambientali, bisogna collaborare. Quindi, finora questo sistema è stato realizzato come attività degli enti locali. Adesso, invece, è previsto un decreto, che appunto applica questo metodo. Ci sarà una interazione continua, proprio per arrivare al compimento di quel progetto salute, ambiente e biodiversità della Missione 6.

Questo nuovo sistema favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione e formazione. Assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto alla salute, nell'ambito della valutazione ambientale strategica, nella valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale. Per chi ha fatto attività amministrativa, si tratta della famosa AIA.

Ovviamente saranno necessari decreti attuativi, che io mi auguro vengano implementati nel più breve tempo possibile, come è stato prestabilito nei progetti. D'altro canto, sappiamo che il PNRR viene monitorato in maniera pedissequa proprio per evitare che si sforino i tempi. Quindi, a tal riguardo io confido che la cabina di regia farà il suo dovere, anche perché vi saranno dei referenti del Ministero della salute, del Ministero della transizione ecologica e anche delle Regioni, insieme ad un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Delineato tutto l'impatto e l'impianto programmatico di questo nuovo sistema, ora passo ad una parte più politica, cari colleghi.

Su questo nuovo sistema, che deve finalmente tenere insieme salute e ambiente, è necessario fare delle considerazioni politiche più puntuali proprio per capire se davvero la pandemia ci ha insegnato qualcosa. Il clima di questi giorni, con temperature elevate da estate avanzata, la siccità che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura e il fabbisogno di acqua anche per la popolazione (soprattutto anziana e più fragile) si potevano prevedere con attività programmatiche di tutela idrologica? Il risparmio energetico e l'assoluta dipendenza da altri Paesi si potevano prevedere? L'utilizzo spregiudicato del suolo in maniera sconsiderata e gli impatti ambientali di carattere produttivo si potevano valutare meglio e monitorare di più? Si poteva cercare di evitare di più tutte le malattie, comprese quelle tumorali, e le ricadute sui cittadini residenti nelle zone in cui insistono gli impianti? La mobilità poteva essere più sostenibile per evitare la circolazione di inquinanti tossici per il nostro organismo?

Credo che la politica poteva e doveva fare di più, mettendo al primo posto - fin da subito e in primo luogo - la valutazione degli impatti che sarebbero ricaduti sulla salute dei cittadini. Con l'istituzione di questo nuovo sistema, inserito in un contesto di collaborazione tra sistema sanitario nazionale e sistema di protezione ambientale, mi auguro che la trasversalità della salute dei cittadini possa essere

davvero una priorità e un'opportunità e che si tengano molto più in considerazione il bene assoluto delle persone sancito dall'articolo 32 della Costituzione e la tutela dell'ambiente, che abbiamo votato affinché fosse inserito in Costituzione all'articolo 9. Salute e ambiente, che devono essere paralleli e non antagonisti, sono tutelati dalla Costituzione nell'interesse delle future generazioni. Lo dobbiamo ai nostri figli.

Ora i soldi ci sono, perché previsti dal PNRR. Dobbiamo solo spenderli bene e controllare (magari anche con una relazione del Ministro della salute alle competenti Commissioni) che tutto ciò che viene descritto nei progetti sia attuato. Se non ora, quando? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato l'ennesimo capestro posto intorno al collo dei cittadini europei, in particolare italiani, con il pretesto della truffa pandemica messa in atto per aprire una stagione di riforme collegata alla partita di giro necessaria alle oligarchie finanziarie per rinnovare i loro investimenti in determinati settori, quali, appunto, quelli collegati al Piano (transizione ecologica ed energetica, digitalizzazione, ricerca, eccetera).

Dopo la pandemia non si tornerà più al mondo di prima, ci dicevano i nostri lupi vestiti da agnelli, che, con la tristemente collaudata strategia del terrore, avevano già tracciato alle nostre spalle la triste agenda di limitazioni della libertà personale ed obbedienza incondizionata a *diktat* insensati perché utili e funzionali a un preciso piano di sovvertimento dell'ossatura costituzionale del nostro Paese, ma deleteri per i suoi abitanti. Per attuare il grande *reset* dell'economia in funzione del nuovo ordine mondiale era necessario sbloccare un certo quantitativo di risorse e i 750 miliardi di *bond* concessi dalla BCE per fronteggiare l'emergenza Covid sono stati il prezzo pagato dai popoli per venire obbligati ad adeguarsi alle esigenze dei mercati.

L'Italia, guarda caso, ha avuto la fetta più consistente del fondo giacché - unica in Europa - non ha rinunciato a chiedere tutta la percentuale a prestito. Si tratta di ben 122 miliardi di euro che, ben lungi dal ristorare la nostra economia, finiranno per tessere le corde in cui i nostri governanti e parlamentari di maggioranza hanno già deciso di incaprettarci, per portarci in dono, inermi, ai loro burattinai.

Sarà un caso che siamo stati il Paese più obbediente ai *Diktat* sanitari legati alla speculazione vaccinale sperimentale? Sarà un caso che siamo rimasti l'unico Paese d'Europa a mantenere il feticcio delle mascherine? Abbiamo pagato con riforme lacrime e sangue la partita di giro che vedrà quei soldi solo passare dal nostro Paese per essere ascritti al nostro debito pubblico, che aumenterà a dismisura legittimando i nostri aguzzini a finire di cancellare lo Stato di diritto.

Nel PNRR è confluito anche il Fondo per lo sviluppo e la coesione, l'80 per cento del quale dovrà servire a colmare il *gap* tra Nord e Sud. Le condizioni degli enti locali del Sud Italia sono però tali da farci intuire facilmente ciò che avverrà: quei soldi verranno distratti dalle realtà che partono avvantaggiate e, dunque, serviranno ad accrescere e non a ridurre il divario tra territori. Nel frattempo il Governo lavora a un disegno di legge quadro sull'autonomia differenziata per cristallizzare la spesa storica senza alcun intervento preventivo sul *gap* infrastrutturale e cancellare per le Regioni del Sud Italia ogni prospettiva di ripresa.

Veniamo al collegato su cui ci dobbiamo esprimere. Innanzitutto, la modalità con cui è stato trattato l'*iter* del provvedimento in Senato ha precluso ogni possibilità di dibattito. Addirittura ieri è stato riformulato di sana pianta l'intero articolo 44, con un emendamento non del relatore, per impedire la presentazione di subemendamenti. Si è ricorso quindi a un espediente per poter eludere ogni margine di discussione.

Il decreto-legge in discussione prevede un incostituzionale regolamento bavaglio che impone una forma di censura aggravata ai dipendenti pubblici sui *social*, in piena coerenza con la linea del Governo di controllare l'informazione per poter spacciare agevolmente per *fake news* tutto ciò che contrasta con la narrazione ufficiale, colpendo ogni forma di dissenso e stroncandola sul nascere con interventi punitivi.

In perfetta armonia con la filosofia delle privatizzazioni e della società del controllo che l'Agenda 2030 vuole instaurare, abbiamo la creazione di una *new company*, la 3-I SpA, con la fusione di INPS,

INAIL e Istat, che metterà sul mercato i nostri dati sensibili legati alla previdenza e all'assistenza. Un altro pezzo strategico del nostro Paese quindi viene svenduto.

Perché non parlare poi della partita di giro creata sulla formazione dei docenti con la cosiddetta Scuola di alta formazione, a beneficio di due ben noti carrozzoni, INDIRE e Invalsi, sotto la guida dei burocrati ministeriali cooptati dal Ministro di turno e con il supporto delle università, che non hanno alcuna competenza nella pratica didattica del segmento scolastico? Della serie: chi non sa insegna. Oltretutto, quanti docenti usufruiranno di una scuola di alta formazione che dovranno pagare salato di tasca loro? Si parla di 3.000 euro e di percorsi della durata di tre anni senza nemmeno la certezza di rientrare nella percentuale dei fortunati che si vedranno riconosciuti gli aumenti stipendiali, dipendenti dalla capienza del fondo. Degli oltre 40 milioni regalati a questa partita di giro, solo due sono a carico del PNRR; gli altri sono invece sottratti ai fondi destinati alla qualità dell'istruzione dei nostri figli, che viene smantellata pezzo per pezzo, soprattutto attraverso la cosiddetta didattica innovativa, che è l'ennesima truffa semantica per coprire l'impoverimento progressivo dell'offerta scolastica degli ultimi vent'anni. La scuola è stata trasformata in un parcheggio affettuoso e non caramelloso, per usare le parole del ministro Bianchi. Ormai vien fatto di sospettare finanche che l'Invalsi sia servito proprio a misurare la distruzione degli apprendimenti, per poter migliorare l'opera di smantellamento. Prova ne è il fatto che a risultati peggiori si è risposto con riforme sempre peggiorative.

Questo provvedimento è un *test* di onestà e di intelligenza: votare a favore, per giunta con l'ennesima votazione di fiducia, significa o non distinguere il bene dal male o voler infliggere l'ennesimo colpo ferale al sistema Paese, che non verrà perdonato. *(Applausi della senatrice Angrisani)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, ci troviamo ad affrontare - naturalmente con il voto di fiducia, per impedire di votare sui singoli emendamenti alla luce del sole, davanti a tutti - un provvedimento che fa parte di quella grande operazione che è il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La parola «resilienza», che credo fosse sconosciuta ai più fino a due anni fa, ora è diventata indispensabile, come hanno fatto nell'immediato dopoguerra con il *boom* economico, quando non conoscevano - o perlomeno la conoscevano in pochissimi - la parola «resilienza». Il timore è che questa parola resti per l'appunto tale e i fatti dicano un'altra cosa.

Il decreto-legge in esame è sostanzialmente un provvedimento *omnibus*, perché, a parte gli articoli che riguardano la questione scuola, verte su tutti i numerosissimi aspetti della pubblica amministrazione, che per la sua presenza, la sua articolazione e la sua importanza nel nostro Paese sostanzialmente tocca tutti i settori della nostra Nazione e della vita quotidiana. L'esame è stato evidentemente difficile ed è partito già con l'intenzione di violare quanto la Costituzione prescrive e cioè che siano entrambe le Camere a esaminare il provvedimento. È successo anche in passato che fosse una sola Camera a esaminare un provvedimento, perché possono succedere imprevisti, perché l'esame può protrarsi per qualche ragione o perché vengono introdotte modifiche in prima lettura; quando però si parte con questa idea, evidentemente già non ci siamo molto.

Oggi è il 21 giugno, il decreto scade il 29 giugno e deve ancora essere trasmesso all'altro ramo del Parlamento, venire esaminato in Commissione, poi in Aula. Parliamo di finti esami, esattamente come lo sono quelli del Senato, quando la stessa procedura viene seguita alla Camera, perché, se non sbaglio, soltanto mercoledì o giovedì - cioè a dieci o dodici giorni dalla scadenza ultima del provvedimento per entrambe le letture - si è iniziato a esaminare e a votare i numerosi emendamenti, che è normale che fossero numerosi anche - anzi, direi soprattutto - da parte della maggioranza, data l'articolazione del provvedimento.

Mi domando come si faccia ad esaminare realmente un provvedimento di questo tipo. La ragione di questi ritardi non è certo da ricercare nella conduzione della Commissione; ringrazio anzi il presidente Nencini, che l'ha condotta con grandi capacità, cercando di tenere la barra del timone in modo da dare un certo ordine ai lavori, come anche i relatori, la senatrice Rojc e il senatore Cangini, che hanno svolto con impegno il loro lavoro. La ragione, piuttosto, è nel fatto che tutte le decisioni non vengono prese evidentemente in Aula, perché in quella sede viene posta la questione di fiducia e basta, per cui o si è nella maggioranza di Governo o no - anche se nessuno è obbligato ad aderire, anche se fa parte

della maggioranza di Governo, ma sappiamo come vanno le cose - ma neppure in Commissione, cioè l'esame si svolge altrove.

Faccio l'esempio di come si sono svolti i lavori nella giornata di ieri: la Commissione, dopo parecchi rinvii già venerdì scorso, è stata convocata alle ore 12 e posticipata prima alle 12,30, poi alle 13,30, alle 14,30, quindi 15,30; dopodiché, c'è stato un salto di qualità: il posticipo, anziché essere di un'ora, è diventato di tre ore, per cui la seduta è stata posticipata alle 18,30, ma non si è tenuta che alle 19,40, quando finalmente altrove è stato deciso quale testo votare. La Commissione, quindi, ha votato tutta la parte relativa a quel settore di cui si dice giustamente che è molto importante, cioè la scuola, liquidando di fatto il testo in venti minuti.

Ora arriviamo in Aula ed è difficile conoscere il lavoro che c'è stato e persino l'elenco dei numerosi emendamenti approvati. Ce ne sono anche alcuni proposti da Fratelli d'Italia, che intervengono più che altro sulle procedure; noi ne avevamo proposti ben altri, su questioni sostanziali, ma evidentemente è già abbastanza difficile mettersi d'accordo fra i partiti della maggioranza, per cui per l'opposizione resta poco spazio, ma devo dire che è stata manifestata un'attenzione. Dire però che questo è un esame parlamentare è dire ciò che non è, perché l'esame si svolge altrove: è il Governo che fino all'ultimo continua a mandare modifiche a ciò che ha deciso insindacabilmente e urgentemente, con tanto di ricorso allo strumento del decreto-legge, che rende il provvedimento immediatamente efficace e vigente, salvo poi continuare a presentare correzioni fino a pochi giorni dalla scadenza estrema - anzi, avremmo dovuto inviare alla Camera questo testo già venti giorni fa - oltre ad emendamenti che introducono nuovi elementi.

Quando si dice che bisogna stare al passo con le urgenze della concitata vita moderna, sarebbe più giusto dire che le urgenze derivano dai cambiamenti di idea del Governo e dalle nuove trovate, che però non è che siano introdotte per star dietro alle difficoltà quotidiane, perché qui c'è un problema: questo PNRR è stato scritto a livello europeo ed è stato recepito, con le procedure dovute, a livello italiano, quando l'emergenza era generata dalla pandemia da Covid, con i riflessi molto pesanti che ci sono stati sull'economia. Il nostro Paese, infatti, ha avuto il primato per il più consistente crollo del prodotto interno lordo a causa delle misure particolarmente severe (più severe che in ogni altro Paese), primato che si è accompagnato a quello per numero di morti, per cui evidentemente qualche problema c'è stato.

Oggi è evidente però che ci sono quantomeno anche altre emergenze. Tra l'altro, è un Piano di ripresa e resilienza generato da un'emergenza di carattere sanitario - questo è alla base di tutto - che destina alla sanità risorse molto limitate, una parte molto piccola di questi fondi, mentre una società che invecchia, in cui le cure mediche si evolvono in continuazione, e con esse i costi, dovrebbe comunque aumentare le spese sanitarie.

Oggi siamo in una situazione in cui - credo si sappia - l'emergenza generata dalla guerra in Ucraina è energetica. Cosa si fa? Si va avanti con il vecchio Piano nazionale di ripresa e resilienza. Fratelli d'Italia ha chiesto più volte, in più sedi, al Parlamento italiano e al Parlamento europeo, di aggiornarlo, così come previsto nelle procedure europee, oltre che naturalmente dalla libertà che il Parlamento - se realmente ci fosse - dovrebbe avere. E invece no: si è rimasti con le priorità precedenti; anzi, si va avanti con il vecchio piano, quello del fondamentalismo ambientalista, nel quale alcuni assiomi e dogmi vengono presi e applicati in modo acritico, al punto che in questi giorni, quando ci sono problemi di ben altro tipo, si pensa di dare una mazzata all'industria automobilistica continentale con l'annuncio dell'eliminazione dei motori endotermici entro il 2035. Ciò, insieme a tutte le altre norme di questo tipo, consentirà alla Cina di assorbire nuova produzione, perché potrà produrre di più a danno dell'Europa, in quanto lì non c'è alcuna limitazione alle emissioni e tantomeno all'inquinamento vero e proprio. Di conseguenza il risultato di questa bella norma sarà l'aumento delle emissioni globali, perché, visto che si parla di un problema globale, poco importa che esse avvengano in Cina o in Europa. Ci troviamo così di fronte a un confronto molto aspro: quello tra le visioni ideologiche fondamentaliste e la realtà. Questo è il pericolo peggiore che può correre la politica: scambiare e sostituire la realtà e i problemi reali delle persone (non è un fatto filosofico, ma una questione che tocca i problemi reali delle persone e dei cittadini che si trovano con bollette esorbitanti e costi

altissimi, che fanno chiudere migliaia e migliaia di aziende e di attività) con l'ideologia, al fine di correre dietro al fondamentalismo ambientalista, che, di fatto, va nella direzione opposta sia degli interessi economici e pratici dei cittadini sia addirittura della tutela dell'ambiente. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

*VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, c'è in questo decreto-legge una parte rilevantissima che riguarda università e ricerca, il modo in cui poter diventare ricercatori e accedere alla carriera universitaria nel nostro Paese. Non si tratta solo del futuro di migliaia di ragazze e di ragazzi che vogliono fare dello studio e della ricerca la propria vita. Si tratta del futuro dell'intero Paese, che ha bisogno di più ricercatori, di più diritto allo studio, di un'università più larga, inclusiva e accessibile per poter affrontare le sfide che abbiamo di fronte, quella della rivoluzione tecnologica e della conoscenza, quella di una nuova economia, della trasformazione ambientale, dell'innovazione digitale, di un nuovo umanesimo, di una società più giusta e più coesa, che faccia crescere beni comuni, servizi essenziali, legami sociali che sono decisivi, soprattutto in tempo di crisi, come ci è stato ricordato dalla pandemia, in particolare nei drammatici mesi iniziali. Furono tre ricercatrici italiane ad isolare per prime il coronavirus, tenendo viva la speranza, aprendo la strada ad un possibile vaccino.

Voglio dire con forza oggi queste cose, perché questo decreto-legge riguarda l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli investimenti sul *Next generation EU*, che abbiamo fortemente voluto e che hanno il significato di costruire un nuovo modello di sviluppo, dopo la pandemia, per le nuove generazioni.

C'è una gigantesca questione-università, legata al futuro delle nuove generazioni. Perché a troppi è impedito di andare avanti negli studi, perché non lo permettono le condizioni economiche, sociali e territoriali. I dati ci dicono che il numero degli immatricolati è oggi inferiore a quello di vent'anni fa e questo è inaccettabile. Quando una ragazza o un ragazzo sono costretti a smettere di studiare è una sconfitta per l'intero Paese. Quando un giovane ricercatore è costretto ad andare all'estero è una ferita per il nostro Paese. È da qui, da queste motivazioni, che nasce il nostro emendamento, finalmente approvato, che fa di questo decreto-legge uno spartiacque per l'università italiana.

L'emendamento, a mia prima firma, recepisce la riscrittura da me fatta come relatore, in un lavoro sinergico con la ministra Messa, del disegno di legge sul reclutamento; un emendamento poi sottoscritto da tutti i Capigruppo di maggioranza, che ringrazio per il sostegno; un emendamento che nasce da cinque anni di lavoro, da una proposta di legge depositata nel 2019, che è il frutto di battaglie fatte ascoltando voci e istanze di tantissimi ricercatori, prima utilizzati, spremuti, sottopagati e poi, dopo lunghissimi anni di precariato, quasi tutti espulsi dall'università; «masticati e sputati» hanno scritto in una lettera aperta i rappresentanti dei dottorati. Secondo le statistiche, oltre il 90 per cento viene tagliato fuori dopo più di dieci anni di precariato, alle soglie dei quarant'anni, un'età difficilissima.

Tagli ai finanziamenti e norme sbagliate hanno causato questa voragine, hanno provocato queste distorsioni enormi, con divari sociali e territoriali sempre più ampi. Sottofinanziamento e precariato sono i nemici della ricerca: questo è emerso con nettezza dalle risultanze dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca e sul precariato nelle università e nella ricerca, che abbiamo voluto a gran voce all'inizio di questa legislatura, di cui sono stato relatore e nelle cui conclusioni si afferma «la necessità di un intervento normativo che contrasti la dinamica precarizzante indotta dall'attuale sistema». È quello, Presidente, che facciamo oggi con l'approvazione di questo emendamento, che mantiene l'impegno preso con i ricercatori, con le associazioni e le forze sociali, con cui abbiamo lavorato in questi anni. Questo emendamento è una nuova riforma dell'università, a quindici anni dalla legge n. 240 del 2010. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Viene finalmente introdotta un'unica figura di ricercatore, con quel meccanismo che è detto di *tenure track*, cioè con garanzia e certezza di progressione, della durata complessiva di sei anni, ma che può portare al ruolo di professore già a partire dal quarto anno, non appena superata l'abilitazione scientifica. Può essere - questa - una rivoluzione, per tornare ad avere più docenti e più docenti giovani, riducendo la lunghezza del preruolo attuale.

Poi c'è un'altra rivoluzione, forse ancora più importante: vengono finalmente cancellate le figure precarie, sia quella del ricercatore determinato, sia soprattutto quella del cosiddetto assegno di ricerca, figura atipica e intermittente, che in questi anni è stata il grimaldello che ha causato un'insostenibile bolla di precariato, con un uso abnorme, surrettizio, che ha mortificato la professionalità e la vita di migliaia di giovani ricercatori, costretti a lavorare senza diritti e poi costretti a gettare la spugna. Non può essere questa l'università italiana e oggi lo diciamo con forza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con il nostro emendamento questa tipologia precaria viene cancellata e al suo posto viene introdotto un vero contratto di ricerca, con tutte le tutele del lavoro subordinato, a partire da quelle più simboliche ed essenziali: malattia e maternità. È un contratto finalmente retribuito secondo gli *standard* europei più avanzati, che dà dignità e tutele, che finalmente dà attuazione alla carta europea dei ricercatori. Queste norme segnano un nuovo inizio e possono riappassionare alla ricerca tantissimi talenti oggi sfiduciati. È una riforma che non volta le spalle a nessuno; anzi prevede un periodo transitorio che riconosce l'attività svolta da ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA) e assegnisti (figure che andranno a scomparire), garantendo loro una riserva del 25 per cento. Questo è un punto politico fondamentale, per niente scontato, che aggiunge senso a un provvedimento la cui filosofia è contrastare il precariato.

Eppure Presidente - voglio dirlo - è emerso in queste ore un dibattito allucinante, che ha i tratti della reazione, da conservatorismo notabilare, con esimi accademici che si stracciano le vesti e che con cinismo rimpiangono già di non poter utilizzare tipologie contrattuali precarie, che sono state un incubo per migliaia di persone. Apertamente e senza vergogna essi lamentano il costo eccessivo dei nuovi contratti, come se non fosse un dovere retribuire il lavoro, come se non fosse un dovere assicurare finalmente tutele e diritti basilari. Ed è quello che oggi facciamo, dando finalmente valore al lavoro della ricerca.

C'è un modo per non diminuire i contratti: continuare ad aumentare i fondi per l'università, come avvenuto in questi anni, già dalla scorsa legislatura, con piani straordinari di reclutamento, che vogliamo dalla prossima legge di bilancio diventino un grande piano strategico pluriennale, che consolidi certezze. Non si può non vedere come questa riforma sia dentro un piano espansivo di investimenti per l'università, con il Fondo ordinario arrivato a quasi 8 miliardi e mezzo e che va ancora incrementato, soprattutto per quello che riguarda la ricerca di base.

Presidente, la riforma che oggi approviamo - e concludo - non sarebbe stata possibile senza il ruolo della ministra Messa, che ha voluto con determinazione questo cambiamento e che voglio ringraziare per il lavoro importante che insieme, Parlamento e Governo, stanno dimostrando di poter fare. Questo di oggi è uno degli atti politici più importanti della legislatura. Oggi affermiamo che la ricerca è un lavoro sempre e che come tale va riconosciuto, tutelato e retribuito. Oggi mettiamo al centro la dignità dei giovani ricercatori, costruiamo un progetto in cui anche chi parte da una condizione svantaggiata possa andare avanti e non debba sacrificare la propria vita personale e familiare. Oggi vogliamo costruire un'università più forte, aperta, europea, per tutti e non per pochi privilegiati. E lo facciamo, Presidente, dando risposte alle condizioni materiali ed esistenziali, facendole nostre, dando loro rappresentanza. E lo facciamo con il pensiero ai troppi che in questi anni hanno dovuto rinunciare e con l'impegno che non dovrà accadere ancora. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, colleghi, Governo, buongiorno. Oggi è una giornata importante, sia per quello che riguarda l'attività che ha svolto il Parlamento, sia per quello che attiene agli obiettivi che stiamo raggiungendo e che abbiamo raggiunto, concernenti il famoso Piano nazionale di ripresa e di resilienza.

Sappiamo benissimo che entro il 30 giugno questo Parlamento doveva approvare tre riforme: contratti pubblici, pubblico impiego e reclutamento degli insegnanti. Qualcuno ha parlato di ritardi e di difficoltà; noi in realtà abbiamo fatto un lavoro rilevante, volto al miglioramento del testo. Consentitemi di ringraziare in modo particolare i colleghi di Forza Italia delle Commissioni e il relatore, senatore Cangini.

Vorrei ringraziare in modo particolare i colleghi del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC

nelle Commissioni riunite e il relatore, senatore Cangini, per il lavoro sicuramente rilevante, di miglioramento del testo. Vorrei inoltre soffermarmi sulla parte del provvedimento che attiene alla pubblica amministrazione e al pubblico impiego, su cui c'è stata un'opera di miglioramento da parte del Parlamento, ma anche di conferma complessiva dell'impianto del decreto-legge in esame.

Sono di Forza Italia da sempre, dal 1994, e ho sempre condotto alcune battaglie classiche di questa formazione politica, una delle quali è quella della semplificazione. L'ho ripetuto in tutte le campagne elettorali ed è comunque un punto fermo. A volte ci sfuggono i punti di fondo e per questo voglio evidenziare che oggi arriviamo ad individuare un portale operativo e una piattaforma unica per il reclutamento nella pubblica amministrazione, che rappresenta un evento importante. Sapete che questo portale è già stato "allenato", in una *partnership* con LinkedIn, e che ci sono 6 milioni di profili, cioè 6 milioni di persone che si sono già iscritte e, tra l'altro, è stato selezionato un migliaio di esperti necessari. La "rivoluzione" connessa a questo portale operativo, che va ben seguita, è legata al fatto che un giovane - ma anche un soggetto non più giovane - se deve andare a cercare un concorso, non deve più andare a zonzo tra le Gazzette e i siti dei Ministeri, ma adesso abbiamo un unico portale, che si occupa esclusivamente di questo aspetto, relativo alla ricerca di lavoro da parte di tutte le amministrazioni, comprese quindi le Regioni, gli enti locali e le autorità indipendenti, con documenti in formato aperto per ciò che riguarda la ricerca dei bandi.

Abbiamo migliorato il testo, in modo particolare grazie ad un emendamento del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, che specifica la valutazione delle abilità residue delle persone con disabilità nel momento in cui si affrontano i concorsi. Questo è un tema che è stato portato avanti e che è estremamente importante per il nostro Gruppo. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. A tutto questo si collega, sempre in nome della semplificazione, il progetto sicuramente più ambizioso della digitalizzazione delle procedure, con il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e l'anagrafe unica. Sappiamo infatti che abbiamo ben 24.000 pubbliche amministrazioni con sistemi operativi diversi e quindi, attraverso il provvedimento in esame, si va verso un'operatività sicuramente diversa, badando a un'altra cosa che per Forza Italia è sempre stata importantissima, ovvero le competenze. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*. La caratteristica dell'intervento è infatti quella di occuparsi del "rinnovamento" della pubblica amministrazione, da cui tante persone sono andate via per la cosiddetta quota 100 e in cui dobbiamo immettere giovani preparati, ma anche preparare coloro che magari hanno una certa età e non sono abituati a utilizzare il sistema digitale, attraverso le competenze. Ciò ha portato al rilancio della Scuola nazionale dell'amministrazione, contenuto nel decreto al nostro esame, e naturalmente del Formez, che ha sicuramente una sua importanza.

Infine, ieri è stato presentato - non so se i colleghi hanno avuto modo di vederlo - il portale dell'assistenza tecnica per il personale tecnico e amministrativo degli enti locali, denominato "Capacity Italy". Tale portale diventerà il punto di riferimento per venire incontro a tutte le esigenze fortemente manifestate dai Comuni, piccoli e grandi, e da tutti gli enti locali, nell'applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È un portale che secondo me, vi dico la verità, ha una portata rivoluzionaria. Quando ho iniziato a occuparmi dell'applicazione del PNRR, non riuscivo bene a capire dove potesse andare a interfacciarsi un Comune, che era poi quello che mi chiedevano i Comuni del mio territorio. Progressivamente i Ministeri hanno messo in piedi degli *help desk* e creato delle strutture. Oggi tutto questo viene ricondotto a unità con questo portale di assistenza tecnica, che avrà una funzione importantissima, perché, come vi dicevo, riuscirà a far compiere un salto di qualità sostanziale agli enti locali che sono protagonisti dell'attuazione, soprattutto anche in ordine ai benefici che derivano dal PNRR e dalle varie riforme che stiamo mettendo in campo.

Nella sostanza possiamo dire di aver fatto un buon lavoro. Lo hanno fatto sicuramente i Ministri di Forza Italia, perché quello che stiamo esaminando è un provvedimento nel quale sono stati coinvolti. Hanno fatto un'opera titanica - voglio ripeterlo - il senatore Cangini e il capogruppo Vitali in 1a Commissione, insieme chiaramente ai colleghi.

Il dato di fatto è che l'operazione del PNRR, che molti magari dicono di non capire, di non comprendere o di non avere il quadro di carattere generale, in realtà va avanti con il rispetto preciso

del contratto che abbiamo sottoscritto con l'Europa dopo le risoluzioni del Parlamento e che segnerà sicuramente un cambio di passo nel nostro Paese. Io ci credo molto, non solo per le grandissime risorse impegnate, ma perché effettivamente è la ragione di fondo che ci tiene tutti insieme - diciamo quasi tutti - in questa maggioranza per dare una prospettiva diversa e risolvere i problemi sui quali ci piangiamo addosso da anni, tra cui la digitalizzazione, i portali operativi, i problemi degli enti locali, vale a dire tutto quello che ho cercato sinteticamente di elencare.

C'è poi qualcosa che sta a noi, e così concludo. Mi riferisco alla fiducia e soprattutto alla capacità di credere nel lavoro che facciamo, come ci hanno creduto le Commissioni e come ci crede sicuramente tanta gente che si aspetta dei cambiamenti. Il pessimismo all'italiana non serve: dobbiamo avere la schiena dritta ed essere fieri del lavoro che stiamo portando avanti. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alessandrini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, è mia intenzione condividere con voi tutti una riflessione sull'importanza che può assumere il PNRR in un settore che considero fondamentale per lo sviluppo della nostra società. Mi riferisco all'istruzione e alla formazione.

Si trascorrono più ore a scuola che con la famiglia; è a scuola che si stabiliscono rapporti, non solo di studio per i ragazzi e di lavoro per il personale docente e non, ma anche di amicizia e di condivisione. Il mondo scolastico è un contenitore talmente ampio che al suo interno trovi l'universo: non solo istruzione e lavoro, bensì lo sviluppo della personalità, la crescita dei rapporti, della socialità, dei sentimenti e dell'emotività e, quando sei un docente, non ti limiti a fornire un servizio, ma entri nella vita dei ragazzi e delle famiglie e loro entrano nella tua, con la creazione di empatia e relazioni.

Il mondo della scuola ha una rilevanza strategica per la formazione dei cittadini di domani e noi dobbiamo mostrare rispetto, considerazione e senso di responsabilità verso quel mondo, troppo spesso dimenticato, svilito da politiche poco rispettose per la classe docente e per gli studenti, quasi fosse un settore di serie b.

I giovani e la classe docente percepiscono tutto questo con un senso di disagio, perché, se non investiamo in maniera accorta con la diligenza del buon padre di famiglia, come si diceva, sfruttando al meglio l'opportunità del PNRR, perdiamo l'ennesima occasione per intraprendere un percorso virtuoso. E agire quando è troppo tardi può significare non agire affatto.

In questo decreto-legge si prova a dare risposta a quanto ci chiede l'Europa a fronte della quota parte del finanziamento del Next generation EU, pari a 24 miliardi, ovvero una selezione e una formazione dei docenti che miri all'acquisizione delle competenze pedagogiche, didattiche e soprattutto della didattica innovativa.

Si stabilisce che per la professione di insegnante delle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, bisogna intraprendere un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione e poi fare un concorso per entrare in ruolo.

L'accesso ai percorsi abilitanti è selettivo e il numero viene deciso annualmente sulla base del fabbisogno di docenti. Il percorso consentirà il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (CFU), che permetteranno di accedere ai concorsi a cattedra. La frequenza di questi corsi sarà obbligatoria e in presenza; quest'ultimo criterio potrà essere derogato di un massimo del 20 per cento.

Tutto perfetto, un mondo nuovo, ma un legislatore che può dirsi tale non può ignorare il mondo imperfetto che esiste attualmente e deve cercare di contemperare le legittime aspettative dei nuovi insegnanti con i diritti che rivendicano i docenti che hanno consentito alla scuola di operare in questi anni. Ad esempio, è stato elemento di forte polemica il tema dei 24 CFU. Il testo licenziato dal Governo poche settimane fa, infatti, non riportava alcuna specifica su quello che fino a oggi è un requisito per accedere ai concorsi ordinari per docenti.

La legislazione scolastica deve avere continuità; non si può, fino al giorno prima, prevedere un meccanismo, e il giorno dopo rivoluzionarlo senza prevedere regimi transitori. A questo, fortunatamente, i senatori hanno posto riparo.

Un plauso va alla maggioranza, che in questo e in altri momenti ha lavorato compatta e determinata per migliorare un testo troppo drastico in molti aspetti, per usare un eufemismo. *(Applausi)*. Anche sul

fronte delle coperture finanziarie la lotta è stata dura: coprire le voci di spesa del nuovo meccanismo di formazione con le risorse della carta del docente appariva davvero indigesto e anche su questo aspetto, fortunatamente, si è registrato un cambio di passo. Rimangono incertezze sul taglio delle cattedre previste in 10.000 nel testo iniziale, ora ridotte sulla base del criterio del calo demografico e del *turnover* del 2026.

Altri aggiustamenti sono stati approvati in Senato: l'accesso per i primi tre cicli del percorso di formazione iniziale di chi è in servizio nella scuola statale o paritaria nei limiti della riserva dei posti indicata; la remissione alla contrattazione nazionale dell'incentivo; il ritorno nell'alveo della contrattazione della definizione del numero di ore aggiuntive; l'accesso alla specializzazione su sostegno per chi ha svolto già tre anni nell'attività.

Avremmo gradito una maggiore considerazione delle migliaia di precari utilizzati da anni nella scuola che non si sono potuti abilitare per la mancanza dei percorsi dedicati; si sarebbero potuti prevedere, però, percorsi abilitanti per tutte le categorie di insegnanti; prevedere l'allungamento della fase transitoria per poter assorbire il precariato storico (il 2024 è un tempo troppo limitato). Si sarebbe dovuto insistere di più e non piegarsi troppo ai *Diktat* europei. Utile sarebbe stata anche la riapertura delle graduatorie di merito degli idonei nei concorsi.

Infine, è triste pensare - entro il termine del 2024, ovvero quello fissato per l'ipotetico riassorbimento dei precari - l'accesso alla prima prova a risposta aperta; possa essere questa subordinata con DPCM al superamento di una prova preselettiva.

Provengo dal mondo della scuola, lo sapete, sono una docente: è un ruolo professionale che mi ha permesso di stare vicino alle famiglie e agli alunni in un clima di profonda collaborazione e crescita, soprattutto attraverso l'ascolto attivo anche sui territori di tutto il personale scolastico, i dirigenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), i docenti; di riflesso, gli alunni e le famiglie.

La scuola, oltre ad essere un servizio educativo alle persone, rappresenta un potente fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico di ogni Paese: dalla scuola dipendono la formazione culturale e professionale delle nuove generazioni, le vere leve del nostro futuro. Insieme a tutto questo, la scuola funge ancora da ascensore sociale, facendo crescere e valorizzare i talenti e cambiando i destini. Il settore istruzione rappresenta il vero pilastro della nostra società, il motore per la ripresa socioeconomica del nostro Paese in questo momento di grandi difficoltà provocate dalla crisi pandemica e dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Credo e mi auguro che queste mie riflessioni dettate anche dall'esperienza professionale siano condivise da tutti. Inoltre, a fronte di quanto premesso da molti e da ultimo anche dal presidente Draghi, la politica nelle sedi istituzionali deve rispondere in modo deciso e concreto: la scuola deve tornare ad essere al centro dell'impegno di ogni Governo e noi in questi giorni lo abbiamo dimostrato. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Bisogna avere il coraggio di fare un cambio di marcia, investire più risorse economiche nel settore e intraprendere percorsi di formazione obbligatoria che non favoriscano le diseguaglianze, ma che puntino esclusivamente a favorire la crescita professionale dei docenti. Tutti i docenti hanno bisogno di essere valorizzati e possono esserlo se motivati e soddisfatti dal proprio lavoro, necessitano di una maggiore dignità economica proprio per la loro importante funzione e meritano rispetto dal momento del reclutamento fino a quando sono immessi in ruolo. Il reclutamento dei docenti non può essere tradotto in un quiz a crocette: occorre selezionare docenti per la loro capacità di trasmettere amore per il sapere, per la loro capacità di fare didattica innovativa e inclusiva. Il vero reclutamento è sul campo e parte da quello spirito che gli insegnanti hanno dimostrato con dedizione e coraggio durante la pandemia, improvvisando piattaforme e nuove metodologie didattiche per amore dei propri alunni, per non far perdere loro i percorsi educativi. Investiamo adesso con un'azione decisa della politica. Il rinnovamento della scuola esige un percorso condiviso, ascoltando chi quel mondo lo vive quotidianamente.

Concludo il mio intervento ringraziando relatori, i membri delle Commissioni, i Sottosegretari, i Capigruppo, in particolare ovviamente le senatrici Saponara e Pirovano, che ci hanno seguito in questo percorso difficile e complesso, dal quale è emersa una maggioranza parlamentare coesa e decisa a

raggiungere obiettivi comuni per l'istruzione, dimostrando quel senso di responsabilità che auspico si riproponga nelle azioni del Governo; quel senso di responsabilità che, in un momento di crisi economica e sociale, di guerra, di pandemia, di incertezza come questo, in cui i cittadini cercano risposte concrete ed efficaci da chi li governa, dovrebbe fungere da faro della nostra azione politica e del nostro lavoro. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il mio intervento verte prevalentemente sull'articolo 27, relativo all'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute, anche se noi riteniamo più corretto parlare di protezione della salute, dal momento che la salute è un bene che si tutela e si protegge e non che si previene. Si prevengono le malattie e le condizioni che possono alterare lo stato di salute; spiace sinceramente che il Ministero della salute non abbia voluto accogliere questa razionale e logica modifica che volevamo apportare con un nostro emendamento a prima firma del mio collega Giuseppe Pisani.

L'istituzione del Sistema nazionale di protezione della salute e il recente inserimento nella nostra Carta costituzionale dell'ambiente come bene da tutelare, costituiscono norme di grande valore e significato e sanciscono il giusto grado di attenzione che lo Stato italiano rivolge finalmente all'ambiente e, di conseguenza, ai temi posti dalle alterazioni ambientali provocate dalle attività umane; tra queste l'inquinamento, causa primaria dei cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo il nostro pianeta e delle alterazioni della salute di tutti gli esseri viventi sulla terra: uomini, animali e piante.

Il Sistema nazionale di protezione della salute nasce nell'ottica di creare un nuovo assetto istituzionale di prevenzione sanitaria, in coerenza con il principio *one health*, cioè una salute unica di ambiente, uomini e animali, perché non può esistere la salute degli esseri viventi in ambienti malsani ed inquinati. Esso svolgerà le sue funzioni operando in sinergia con le strutture del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente, istituito nel 2016, ed avrà compiti prevalenti di prevenzione, controllo e programmazione sanitaria, per ridurre i rischi e gli impatti sulla popolazione delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate ad inquinamento e cambiamenti climatici.

Quanto sia importante e non ulteriormente differibile avere una specializzazione del nostro Sistema sanitario nazionale in tema di patologie correlate e conseguenti al degrado dei nostri ambienti di vita e di lavoro lo dimostrano gli avvenimenti dell'attuale pandemia da Covid-19 e delle epidemie precedenti, che hanno trovato impreparati molti Paesi, specie quelli a basso reddito, le cui scarse risorse dei servizi sanitari non consentono ancora di tenere sotto controllo la diffusione virale.

Un ambiente degradato ed inquinato, oltre a favorire la diffusione di patologie trasmissibili, costituisce anche causa primaria e fattore predisponente di malattie non trasmissibili quali tumori e patologie degenerative. L'Organizzazione mondiale della sanità stima che circa il 25 per cento circa delle malattie è causato da fattori ambientali e che ogni anno sono circa sette milioni le morti premature attribuibili alle conseguenze dell'inquinamento.

Gli stessi studi hanno dimostrato che una efficace attività di prevenzione riuscirebbe ad evitare l'insorgere di numerose malattie e a salvare circa quattro milioni di vite, ripeto: quattro milioni di vite, solo tra i bambini.

Occorre, pertanto, creare maggiore consapevolezza, conoscenza e formazione tra i medici e gli operatori del Sistema sanitario nazionale, specie a livello del territorio, per promuovere una corretta valutazione degli stati patologici conseguenti o favoriti dalle alterazioni ambientali antropiche, specie dai vari tipi di inquinamento urbano, industriale, agricolo, biologico ed elettromagnetico e per predisporre un'efficace attività di prevenzione per la mitigazione degli effetti di queste patologie sulla popolazione.

Per l'attuazione dei servizi del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici si prevedono cinque linee di intervento fino al 2026, finanziate da risorse per poco più di 500 milioni di euro, a valere sui fondi del Piano nazionale complementare. Nello specifico, sono stanziati circa 415 milioni per il rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi del sistema congiunto protezione dell'ambiente e prevenzione salute a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata; 49 milioni per lo sviluppo e l'implementazione

di programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato, salute, ambiente e clima, in due siti di interesse nazionale (SIN) selezionati; sei milioni circa per formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute, ambiente e clima, perché noi non dimentichiamo quanto sia importante la formazione per poi agire di conseguenza; 21 milioni di euro per promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute, ambiente e clima; infine, otto milioni di euro per una piattaforma di rete digitale nazionale Sistema nazionale prevenzione salute e Sistema nazionale protezione ambiente.

L'operatività sinergica dei due sistemi, oltre ai benefici conseguenti all'adeguamento degli organici che molti operatori, sanitari e ambientali, auspicavano da tempo e all'implementazione delle risorse tecnologiche, compresa la creazione delle reti di connessione digitale, consentirà significativi vantaggi. Tra questi si possono sicuramente segnalare una significativa riduzione dei tempi di intervento, un coordinamento più efficace ed una risposta più celere ed adeguata agli interventi acuti, una più corretta ed adeguata definizione dei livelli essenziali di assistenza nella programmazione sanitaria in tema di prevenzione, in coerenza con analoghe azioni in materia di livelli essenziali e delle prestazioni ambientali.

Quindi, voglio auspicare che questa misura, fortemente sostenuta dalla componente politica del MoVimento 5 Stelle fin dall'inizio dell'attuale legislatura, non sarà disgiunta dall'impegno e dal contributo dei singoli cittadini nel perseguire, con i propri comportamenti virtuosi e rispettosi, gli stessi obiettivi di salute unica degli uomini e dell'ambiente in cui vivono.

In conclusione, invece, voglio accennare ad un'altra questione rimasta aperta nel decreto-legge al nostro esame.

Parlo dell'emendamento 14.8, che non è stato approvato, riguardante i tecnici della ricerca in possesso di abilitazione scientifica nazionale. Si tratta di un problema che conosco bene, ma che non mi riguarda direttamente non essendo io in possesso di tale abilitazione. Pertanto, non sono in conflitto di interessi nell'affermare quanto segue.

Questi ricercatori (perché di ricercatori si tratta), così come quelli a tempo indeterminato, sono di fatto esclusi dalle procedure di reclutamento del personale docente universitario. Con l'emendamento si proponeva non una corsia preferenziale o una procedura agevolata, ma semplicemente la possibilità per gli aventi diritto (perché se si ha un'abilitazione, si ha anche il diritto di poterne usufruire) di accedere alle selezioni.

Per questo, spiace leggere quello che qualche burocrate del Ministero dell'università e della ricerca, che evidentemente l'università non la conosce realmente o forse voleva solo proteggere un vecchio sistema baronale, ha scritto nel parere contrario a tale emendamento.

Certamente per diventare professori associati non si può prescindere da procedure di reclutamento molto selettive e che presto - ce lo auguriamo tutti - saranno più trasparenti e selettive, ma neanche dall'ammettere a tale selezione chiunque abbia i requisiti per partecipare. Tutti ci auguriamo che vincano i migliori, ma se non facciamo partecipare tutti come facciamo a sapere che i migliori non sono rimasti fuori dalla porta?

Questo sistema auto-conservativo è quello che scoraggia e fa fuggire i nostri giovani e allontana i cittadini dalla politica. Il nostro dovere, come politici, in quest'Aula e nella nostra attività è proprio quello di aprire la strada ai migliori e alla speranza di cambiamento e meritocrazia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, intervengo anzitutto per complimentarmi con la Commissione perché ha finalmente introdotto, grazie a un emendamento sollecitato dalla collega Modena e appoggiato da altri Gruppi, la soluzione a una situazione che si perpetuava da qualche anno e che riguardava dei precari della giustizia.

Si tratta di un problema di fondo che si inquadra in un criterio che è alla base di questa riforma, concernente l'utilizzazione delle competenze acquisite sul campo. Questo concetto è stato coniugato ed elaborato, ma non ha avuto sempre la stessa applicazione (per questo ringrazio la collega Modena). Anche in questa riforma, come spiegherò, per un emendamento dichiarato inammissibile, vi è

certamente un qualcosa che contraddice la stessa logica.

Badate, per me non è la prima volta. Io ho predisposto 19 disegni di legge prima di entrare in Parlamento e, grazie a Dio, sono stati tutti approvati senza alcuna modifica (nemmeno una virgola), forse perché nelle passate legislature c'era una maggiore attenzione: si discuteva e, prima di arrivare all'approvazione, c'era una riflessione e tutti intervenivano anche con modifiche. Ricordo addirittura che c'erano alcuni rappresentanti della Coldiretti, che erano effettivamente dei coltivatori e che in materia di giustizia, una volta capito qual era il problema, intervenivano anche in Aula. Vi era infatti una diversa partecipazione, non come adesso in cui c'è una scarsa presenza durante la discussione generale. Io do molta importanza alla discussione generale, anche in Commissione, perché in sua assenza non c'è la capacità di valutare i problemi.

Nel provvedimento in esame c'è anche un altro aspetto. Non è una novità, ma è un principio in cui ho sempre creduto e che ho richiamato anche l'altro giorno nella dichiarazione di voto sul nuovo ordinamento giudiziario.

Che cosa prevede la norma di cui all'articolo 41? L'introduzione di un osservatorio del processo civile e di un osservatorio del processo penale, appena approvati; anzi, sono appena state approvate le deleghe, ma non sono ancora stati emanati i provvedimenti e già si organizza il sistema di valutazione. Signor Presidente, lei mi insegna che talvolta, secondo la vulgata vigente, se una legge che prevede una riforma importante è stata approvata in una legislatura, non ci si può tornare dopo un anno, ma si aspetta la legislatura successiva: è uno degli errori fondamentali del nostro modo di operare, perché proprio nei primi momenti di applicazione di una riforma si vedono le inefficienze, le situazioni che non consentono di raggiungere quegli obiettivi che la riforma si proponeva. Quindi la norma al nostro esame finalmente prevede che una struttura stabile potrà dare delle indicazioni specifiche; guarda caso, parla proprio delle due deleghe che sono state approvate in questa legislatura. È questa la logica. Se invece si ritiene di piantare la bandierina, allora abbiamo approvato questa legge e non c'è più necessità di modifica. Questa era l'assurdità. Chi ragiona in termini di partito e di bandierine, non potrà mai cogliere quello che era e resta il fondamento di questa legge.

Per poterne avere cognizione vi leggo due punti. All'articolo 1 si dice che si tende «alla definizione di nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale». All'articolo 10, come in altri, si supera una di quelle logiche burocratiche che hanno accompagnato il nostro Paese per cent'anni. Mi riferisco a quella parte dell'articolo 10 che stabilisce che fino al 31 dicembre 2026, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti ai lavoratori collocati in quiescenza, possono essere attribuiti incarichi a chi è in pensione. Questa è una grande soluzione perché risponde a un principio: abbiamo necessità di valorizzare chi ha conquistato sul campo competenze, conoscenze, capacità di realizzare modelli di riforma tali da garantire il successo.

Il presidente Parrini ora non è presente in Aula, ma devo dire che sono rimasto scandalizzato dalla inammissibilità dell'emendamento 7.10, che avevo proposto; probabilmente è stato dichiarato inammissibile perché - così mi auguro - non l'hanno capito i Presidenti delle Commissioni competenti e anche il Presidente del Senato. Non si comprende altrimenti il perché dell'inammissibilità. Lo dico molto brevemente. Del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ero relatore insieme alla collega Valente e uno dei Presidenti di Commissione coinvolti era il collega Parrini. Riuscimmo ad approvare, con la sollecitazione, l'accordo e l'intervenuta riformulazione da parte del Ministero della funzione pubblica, un emendamento che diceva che «una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165». In quella norma, che era sempre del PNRR, veniva già enunciato il principio di utilizzazione di persone che avevano maturato esperienza e dato prova sul campo e si era addirittura precisato che vi era un'attività che doveva essere svolta da persone che avevano tutte le caratteristiche per poterlo fare, in quanto avevano una responsabilità che avevano assolto. Ebbene, poiché il decreto è stato approvato con l'accordo di tutti i Ministeri ed è diventato legge, con un emendamento presentato dal sottoscritto e

dal senatore Vitali, ma che è stato presentato anche da altri Gruppi, veniva individuata una applicazione di quella norma diventata legge. Non farlo, signor Presidente, avrebbe significato non dare mai attuazione a quella norma, che sarebbe rimasta solo scritta.

La misura che avevamo proposto era del tutto analoga alla disciplina prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, salvo che per la percentuale di riserva. Trattandosi, però, di una disposizione rivolta al personale che aveva già fatto il concorso e aveva dimostrato sul campo di avere la capacità di assolvere ai compiti attribuitagli dalla legge, viene spontaneo domandarsi a chi giovi impedire che personale già a tempo indeterminato possa partecipare ad un concorso - perché era previsto un concorso - mentre si era sparsa la voce che l'emendamento fosse incostituzionale. Ebbene, sono andato a controllare, perché sono stato molto attento, ed era previsto uno specifico concorso, quindi si trattava di utilizzare persone che avevano una competenza e con il concorso si sarebbe potuta superare la questione. La domanda è a chi giova e qual è la finalità, se non un problema burocratico, la volontà di qualcuno che ha preferito dimostrare che conta.

A me dispiace moltissimo, perché non mi riferisco a nessuno dei tre che ho citato, ma deve essere arrivata dall'esterno qualche indicazione e la fretta non ha consentito di approfondire la questione, che contraddice quanto è già scritto negli altri articoli, come ho detto prima. Se la finalità era avere quelle persone, non vedo perché non sia stata data la possibilità di farlo. Oggi avremmo persone che svolgono funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, e invece smetteranno di svolgere quella funzione con le competenze che il PNRR richiedeva. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, come faccio spesso, vorrei suddividere il mio intervento fra le cose che mi suscitano soddisfazione con riferimento a quanto previsto nel provvedimento e le cose che invece mi hanno lasciato perplesso. Questo non con l'intento di fare polemica o di lamentarmi, ma solo ed esclusivamente con la speranza di indicare una direzione, di indicare degli obiettivi che secondo me sarebbe importante perseguire al fine di tracciare una linea che ci porti alla conclusione della legislatura.

Vista la mia provenienza, evidentemente il primo motivo di soddisfazione è su una soluzione che offriremo ai Comuni inseriti nel perimetro del cratere sismico. Qualcuno potrebbe pensare erroneamente che a quasi sei anni dalla prima scossa le urgenze e le emergenze del cratere siano state superate, ma così non è. Voglio andare oltre i soliti nomi conosciuti da tutti e parlare di Comuni come Ussita o come Castelsantangelo sul Nera, che probabilmente saranno sconosciuti ai più, ma che insieme al Comune di Visso, secondo un calcolo - se ricordo bene - fatto dall'ex responsabile dell'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, ingegner Spuri, da soli rappresentano il 10 per cento dei danni riscontrati nella Provincia di Macerata. Tale Provincia da sola presenta il 65 per cento dei danni della regione Marche, e da sola ha il doppio dei danni delle altre tre Regioni messe insieme. Questo per dire che zone devastate dal terremoto, dove ci sono più danni rispetto a quasi qualunque altra zona del cratere, non hanno ancora nemmeno una gru in centro storico.

Dico questo per evidenziare che l'emergenza è tutt'altro che superata e che le necessità di queste zone sono tutt'altro che finite. Ecco perché prevedere il trasferimento delle risorse per le minori entrate della tassa sui rifiuti (Tari) a questi Comuni è importantissimo. Visto che comunque, come dicevo prima, ci avviciniamo alla fine della legislatura, vorrei ricordare non tanto a me o ai colleghi presenti, ma anche e soprattutto a chi poi verrà dopo di noi, perché è fondamentale continuare a prevedere queste risorse. Qualcuno ingenuamente e semplicisticamente potrebbe pensare che essendoci meno persone, il costo per il servizio di nettezza urbana sia minore. Così però non è. Il costo si potrebbe scorporare infatti in due macro-categorie: i costi variabili, legati evidentemente al conferimento e quindi ridotti a causa delle minori presenze, e i costi fissi, del personale che fa i giri di raccolta e dei mezzi. Si tratta di costi che, a prescindere dalla quantità raccolta, comunque sono fissi.

Tutte le nostre aree interne mediamente hanno metà circa di seconde case e metà di case dei residenti. Ci sono delle località, però, a particolare vocazione turistica, nelle quali tale rapporto è falsato. Faccio ancora l'esempio di Ussita: se ricordo bene, a Ussita ci sono oltre 2.000 seconde case, con una

popolazione residente di circa 400 persone. Indicativamente credo di non essere lontano dal vero sostenendo che circa il 90 per cento delle abitazioni sono seconde case, che contribuiscono alla copertura del costo di raccolta dei rifiuti solidi urbani e che, quindi, essendo state dichiarate per intero inagibili in questo momento contribuiscono per zero alle entrate del Comune. Se consideriamo poi che circa la metà dei residenti è in contributo di autonoma sistemazione, quindi non residente nelle soluzioni abitative in emergenza (SAE), che potrebbero contribuire al pagamento della tassa, ricaviamo che il 5 per cento circa della popolazione residente dovrebbe coprire per intero il costo residuo del servizio che potrebbe essere quantificato in circa l'80-85 per cento del costo ante terremoto.
Ecco perché è fondamentale garantire queste risorse, perché altrimenti noi porteremmo quel costo ad aumentare di una misura che ancora non è stata quantificata in maniera esatta da tutti i Comuni, ma che potrebbe essere del triplo o del quadruplo rispetto a quello che era precedentemente al terremoto. *(Applausi)*. È evidente che questo non è accettabile perché crea una sperequazione enorme nei confronti di chi già è stato così penalizzato. Non è altresì accettabile perché va anche contro l'intento sempre proclamato di evitare lo spopolamento delle aree interne, favorendone, se possibile, addirittura il reinsediamento; intento che, chiaramente, con la sottrazione dei servizi e l'aumento dei costi non perseguiremo mai.
È vero che in montagna siamo abituati alla solidarietà al contrario. La solidarietà infatti prevede di solito che chi ha di più possa dare a chi ha di meno. Chi vive quindi in una situazione già di difficoltà, che paga i carburanti di più rispetto a chi vive in città, che paga il riscaldamento molto di più, perché non solo il costo è superiore, ma il fabbisogno è per un periodo più lungo, chi paga i generi di prima necessità già di più rispetto a tutti gli altri, evidentemente fa solidarietà. Sappiamo benissimo, infatti, che oltre la metà del costo dei carburanti è di tasse, quindi se in montagna paghiamo di più i carburanti, evidentemente contribuiamo a quei servizi che lo Stato poi a noi riserva in misura minima e che vanno a vantaggio invece di chi è in altre zone. Siamo abituati quindi alla solidarietà al contrario, però oltre certi limiti non ce la potremmo permettere. Se allora veramente abbiamo l'intento di favorire la permanenza nelle zone interne e l'obiettivo di favorire il reinsediamento in quelle zone, dobbiamo concretamente adottare delle scelte e delle soluzioni che consentano di raggiungere tale obiettivo.
Ecco perché devo esprimere rammarico per quello che manca - questo mi dà lo spunto per passare alla seconda parte del mio intervento - soprattutto con l'intento di indicare quello che, a mio avviso, dovremmo fare per rimediare a dei problemi.
Avevo presentato degli emendamenti non solo sulla Tari, ma anche sulla possibilità di derogare all'articolo 136 del codice dei beni culturali. Ne avevo presentati due: uno per tutto il territorio nazionale, perché secondo me la sperequazione creatasi tra chi è assoggettato al vincolo previsto nell'articolo 142 e chi invece è assoggettato a quello previsto nell'articolo 136 era ingiustificabile; un altro, invece, è specifico per le aree terremotate. La motivazione per questa duplice ripresentazione è perché i tempi per l'intero territorio nazionale sono ridotti rispetto a quanto invece possibile per le aree terremotate, visto che abbiamo concesso una deroga fino al 2025. Quindi, speravo che, quantomeno per le aree terremotate, l'emendamento venisse accolto, visto che quasi tutti gli edifici dei Comuni da ricostruire ricadono, appunto, nel vincolo dell'articolo 136. Purtroppo ancora non è stato così, ma spero che si possa ottenere.
Questo mi consente anche di chiudere l'intervento facendo riferimento alla situazione dei *bonus*, soprattutto del *bonus* 110 per cento, che - lo sappiamo bene - ha incontrato numerose difficoltà nella sua attuazione e in questo momento da risorsa sta rischiando di diventare un problema. Il titolo di un articolo di questa mattina parla di quasi 33.000 costruttori falliti per 2 miliardi di *bonus* congelati; le banche non accettano più i crediti maturati e le aziende artigiane si ritrovano con i cassetti fiscali pieni, ma senza un centesimo di liquidità.
Chiudo, evidenziando che l'anno scorso potremmo aver cambiato un paradigma: per anni, per evidenziare quanto fossero importanti le opere pubbliche e private per la ripresa dell'economia, abbiamo parlato di Piano Marshall; ora potremmo anche parlare di *bonus*, perché se l'uscita dalla crisi economica determinata dal *lockdown* è stata migliore delle aspettative, è stato anche in gran parte perché gli interventi sull'immobiliare italiano hanno favorito questa crescita economica. Per la

sostenibilità del nostro debito questo sarà fondamentale. Non fermiamo questo volano. Invito perciò il Governo a risolvere immediatamente queste difficoltà e a dare quella certezza che dovrebbe essere un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico ma che in questo momento manca. *(Applausi del Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà.

ANGRISANI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, ci troviamo ancora una volta ad affrontare la discussione di un decreto-legge *omnibus*, che sotto la sigla del PNRR contiene norme che vanno dall'ambiente alla scuola, dalla giustizia al turismo.

L'esame del suo contenuto - come avviene ormai di consueto - è stato compresso in poche sedute e con l'ennesima fiducia e l'altro ramo del Parlamento si troverà la prossima settimana a dover accettare o no un pacchetto blindato. In queste condizioni è quasi superfluo sottolineare la poca fruttuosità dei parlamentari nel procedimento legislativo: da una parte, i senatori ratificano di fatto scelte compiute altrove; dall'altra parte, ai deputati non viene neanche concessa questa possibilità, dovendosi limitare ad obbedire ai *Diktat* di un Governo che fa e disfa a suo piacimento. Il sistema democratico e i rapporti istituzionali, com'è evidente, sono ormai allo sbando nel nostro Paese, ma a nessuno sembra interessare più di tanto. Meglio invece voltarsi dall'altra parte e fare finta di nulla.

È in questo contesto di riferimento che si consuma l'ennesimo colpo di mano che contribuirà ad affossare ancora di più, come se ce ne fosse bisogno, il sistema scolastico italiano. Dopo aver vinto un concorso pubblico bisognerà sottoporsi ad un periodo di prova in servizio di un anno, che si concluderà però con un ulteriore test finale. Si prevede cioè un esame ulteriore dopo aver terminato le prove concorsuali. A che pro? Va bene che la scuola sia un luogo di sperimentazione, ma ci troviamo di fronte ad un *unicum*, non solo giuridico, ma anche logico. Naturalmente, per permettere al nuovo sistema di reclutamento, ideato dai burocrati ministeriali, di entrare a regime serviva del tempo: è allora inevitabile, come il caldo ormai torrido che attanaglia i mesi estivi, una disciplina transitoria che durerà fino al termine del 2024 e che chiaramente contribuirà a rendere ancora più complicato un quadro a dir poco desolante.

Nella fretta di accontentare gli scontenti, si commettono errori madornali, come quello di lasciare fuori dalle assegnazioni provvisorie, che in questo momento si stanno svolgendo, alcune categorie come i docenti delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), persone vittime di un sistema che ha creato una figura ibrida, che non si vede garantire i diritti costituzionalmente garantiti. Molti sono genitori di bambini spesso di età inferiore ai tre anni, altri assistono parenti disabili e altri chiedono semplicemente di potersi ricongiungere ai genitori anziani.

Cari colleghi e colleghe, le responsabilità relative ai meccanismi di selezione del personale scolastico sono innanzitutto politiche. Il nostro Paese si sta abituando in materia scolastica a un *trend* per cui una riforma non fa neanche in tempo a entrare in vigore che già una nuova è alle porte, pronta a spazzare via la precedente e a riscrivere daccapo le regole del sistema. La scuola avrebbe urgente bisogno di norme chiare, certe e soprattutto stabili. Si parla da anni di una riscrittura del testo unico della scuola (il DPR risale al 1994), di cui non si vede traccia. Con la buona scuola sembrava che il sistema avesse toccato il fondo, tanto che uno dei punti programmatici del MoVimento che si presentava nel 2018 era proprio l'attivazione immediata di questa riforma, con lo scopo di ridare una dignità perduta alla professionalità docente, di portare al centro del sistema la questione didattica e di aumentare i salari da fame degli insegnanti.

Bisognava insistere su questi punti e non cedere ai ricatti degli alleati, che volevano che la scuola divenisse solamente un luogo di mera stabilizzazione del personale o che l'attività didattica fosse in larga parte sostituita dalle progettualità extracurriculari. Bisognava cambiare passo, per rimettere il sistema scolastico al centro del nostro Paese e puntare sulla competenza dei nostri giovani, mentre invece purtroppo assistiamo inermi a continui passi indietro. Non credo che la maggioranza dei docenti del nostro Paese sentisse l'esigenza di vedere istituita una scuola specifica per l'alta formazione o misure che incentivassero la partecipazione ad attività formative fuori dall'orario scolastico, con una premialità *una tantum* da riconoscere non a tutti, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale, valutata dall'alto e pensata da altri, lontani dalla realtà delle scuole. Tutto ciò non fa

altro che mortificare il lavoro dei docenti.
Questa nuova ulteriore riforma del sistema scolastico non è a costo zero. Per il finanziamento del nuovo piano di formazione dei docenti è prevista una riduzione dell'organico di diritto, celata dietro il mantenimento dell'organico dell'autonomia, che è organico di fatto e non organico effettivo. Sarebbe stato molto più opportuno invece che le risorse pubbliche fossero state destinate *in primis* ad aumentare le retribuzioni degli insegnanti. Sappiamo tutti che gli annuali rapporti dell'OCSE ci ricordano che, in quanto a salari per la retribuzione dei professori, siamo fanalino di coda in Europa da anni. La retribuzione media di un docente italiano è pari a circa 33.000 euro, inferiore a quella dei suoi colleghi in giro per il mondo.
Ora, invece di utilizzare per il personale scolastico le medesime locuzioni che si usano per il personale di una pubblica amministrazione qualsiasi, perché questa è l'ottica dietro l'uso della parola "valorizzazione" rivolta ai docenti, si sarebbero dovuti indirizzare gli sforzi verso una rivalutazione sociale del ruolo dell'insegnante, sempre più compresso fra l'ostilità crescente delle famiglie e le riforme verticistiche del sistema dell'istruzione.
Concludo, Presidente. Lavorare oggi nella scuola, a fronte di un contesto socio-economico generale in crisi, sta diventando sempre più difficile; ma questo Governo si dimostra insensibile alle richieste che provengono da chi ogni giorno va in cattedra. Purtroppo non credo proprio che quanto previsto con il decreto-legge sul PNRR possa rappresentare un buon viatico per ridare slancio al sistema scolastico del nostro Paese; i tagli all'organico di diritto nei prossimi anni, come emerge dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge, non lasciano presagire nulla di buono. *Mala tempora currunt*, soprattutto per gli alunni e i giovani in generale *(Applausi dai senatori Crucioli e Granato)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.
CANTU' *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, siamo compiaciuti che anche le nostre proposte contribuiscano ad aumentare coralmente la consapevolezza che i fondi del PNRR non possono essere spesi in modo non oculato, in sanità soprattutto, finalizzando le risorse affinché non si abbia a ripetere mai più e non ci si ritrovi mai più nella condizione di impreparazione e vulnerabilità in cui ci siamo trovati a inizio pandemia.
Perciò assume rilevanza strategica la realizzazione di un sistema nazionale prevenzione salute, non solo dai rischi ambientali e climatici, di cui bisogna sicuramente tenere conto, come recita l'articolo 27 del provvedimento in conversione, ma è indispensabile avere ben presente la necessità di fare sistema anche per il rafforzamento e il miglioramento delle attività di sorveglianza attiva e passiva, con carattere One Health, di riconoscimento dei determinanti e dei rischi e di valutazione dell'impatto degli interventi, prioritarizzando le attività di preparazione e potenziamento delle capacità del Servizio sanitario nazionale di identificazione, prevenzione e risposta delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, nonché di prevenzione e contrasto all'insorgenza e diffusione di zoonosi. È per questo che da tempo insistiamo - e poco abbiamo ottenuto - sulla predisposizione del Piano pandemico nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e per una profilassi vaccinale davvero efficace e sicura, senza sprechi.
Siamo di fronte ad un momento cruciale della nostra storia politica e sociale, che ci impone di riaffermare con forza e determinazione, negli attuali scenari di guerra, non solo l'etica della responsabilità, ma di precorrere invece che subire, secondo l'etica della prevenzione come principio fondamentale dell'agire istituzionale per il benessere individuale e collettivo, governando l'evoluzione della pandemia, con tutti gli strumenti e le misure tecnicamente disponibili. Tale modello potrebbe essere di riferimento anche a livello europeo, andando a proporre, anziché subire le decisioni dell'Europa, incidendo con la stessa *authorship* dimostrata in campo economico anche per orientare le politiche sanitarie, finalizzando innovazione, ricerca e risorse, sia per vaccini efficaci e sicuri nel tempo e nella prevenzione, sia per il contrasto di zoonosi, le cui conseguenze sociali ed occupazionali, se si continua ad approcciarle deterministicamente e incontrollatamente, rischiano di essere non meno devastanti degli approcci ultraliberisti e incontrollati dei tecnocrati della BCE *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*; tecnocrati che hanno pensato di normalizzare la politica monetaria dell'Europa, riducendo

gli acquisti di debito sovrano degli Stati membri e innalzando i tassi di interesse, generando un *unicum* dove il rimedio è peggiore del male dopo quattro mesi di guerra amplificatrice di una spinta inflazionistica già in essere, invero prevedibile e preparabile almeno da un anno, le cui responsabilità sono plasticamente evidenti.

Ecco il valore della prevenzione in tutti i settori, responsabilizzando la tecnica al servizio della politica *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*, non diversamente a fronte di una possibile recrudescenza pandemica, su cui ora dobbiamo determinarci legislativamente, indicando la messa a punto delle misure di prevenzione e preparazione atte a consolidare il ritorno alla normalità. Tutto questo chiama a responsabilità politica il Governo e l'Esecutivo di Bruxelles e a responsabilità tecnico-scientifica le agenzie e gli uffici governativi preposti, sancendo un patto di collaborazione con tutte le strutture e gli uffici della sanità pubblica, umana, animale e ambientale, come indicato nei nostri emendamenti, per la realizzazione dei livelli essenziali di assistenza, di prevenzione e protezione dai rischi delle patologie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico.

I principi vanno rafforzati, inserendo tra gli obiettivi la messa in campo di misure stringenti di sorveglianza attiva e passiva con carattere One Health e prevedendo che il sistema vada a concorrere, per i profili di competenza, alla definizione e implementazione del Piano pandemico nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi, demandando al Ministero della salute il dettaglio attuativo, con un cronoprogramma certo a completamento di quanto non previsto nel decreto del Ministro del 9 giugno.

Dobbiamo tutti dimostrare di avere imparato da questi ultimi due anni molto di più di quello che da qualche parte ho letto e che più o meno suonava così: «A esser forti ci hai costretto. Ti odio Covid, che tu sia maledetto».

La nostra forza, la nostra vera forza è agire, agire in prevenzione per non dover maledire. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, ci troviamo davanti al decreto di attuazione del PNRR composto da oltre 50 articoli e necessariamente ognuno di noi deve fare delle scelte e delle sottolineature su alcuni aspetti che reputa di particolare interesse, senza per questo togliere importanza a tutti gli altri.

Dico questo per spiegare perché io mi soffermerò concretamente su due punti.

Il primo punto riguarda il fatto che dell'attuazione di questo PNRR fa parte integrante una sospensione totale, l'aver detto cioè che in qualche modo con il 30 di giugno finiscono gli effetti di una sorta di emergenza e l'aver lasciato fuori dalla percezione di tale emergenza quelle che noi chiamiamo le categorie fragili.

Avevo presentato un emendamento, ma, a dispetto di quanto pareva inizialmente, nel dibattito della Commissione straordinariamente complesso - come sappiamo - alla fine non è stato approvato. Il problema esiste e ci troviamo davanti all'idea di voler attuare il PNRR in una situazione in cui il virus rivela ogni volta la sua capacità di recuperare forza ed energia e di reimporci - in un certo senso - ritmi che richiederebbero ancora una volta particolare attenzione e capacità di presa in carico delle cosiddette categorie fragili. Tra queste, sappiamo che ci sono, per esempio, pazienti cronici, pazienti con disabilità, ma ci sono anche i familiari che di quei pazienti si prendono cura. Penso, ad esempio, al grande campo dei *caregivers*, su cui non riusciamo a focalizzare l'attenzione del Governo e, quindi, parte significativa delle risorse proprio del PNRR.

Questo è un punto chiave che voglio mettere in evidenza perché forse è un elemento meno visibile, che può sfuggire, anche davanti alla drammaticità del problema della guerra, su cui discuteremo oggi pomeriggio, o davanti alla drammaticità della pandemia nei momenti dei grandi decessi.

Un'ondata lunga sta colpendo parte significativa della popolazione che è anche una parte produttiva, che in altri termini non chiede di non essere impegnata o di sottrarsi alle proprie responsabilità. Chiede invece di poter lavorare e che vengano riattivate quelle misure positive in cui, per esempio, hanno lavorato da remoto, tenendo insieme la tutela della loro vita e quello che io chiamo il diritto al lavoro.

Come cerniera tra questi due obiettivi ci sono coloro che assistono queste persone, che hanno le loro

difficoltà, ma anche loro i loro diritti.

Ecco il primo punto che desidero lasciare veramente chiaro e in evidenza nel mio intervento.

Il secondo punto riguarda un campo totalmente diverso - d'altra parte, il decreto-legge è talmente eterogeneo con i suoi 50 articoli che c'è di tutto - ovvero prevalentemente l'università, la cultura della valutazione e in qualche modo quel cambiamento positivo (in termini di innovazione e di sviluppo) che deve venire dal mondo della ricerca, dal mondo dello studio e anche dal mondo coraggioso di chi riesce ad andare oltre gli schemi e le formule consolidate.

Non è stato facile; il dibattito su questa parte del provvedimento non è stato affatto facile, tanto è vero che si pretendeva di fare parte di questa riforma utilizzando le risorse economiche già stabilite in bilancio, sottraendo, quindi, alla scuola e all'università quella iniezione di risorse nuove che dovrebbe rappresentare il volano positivo del cambiamento.

È stato duro combattere in Commissione; è stato duro difendere ciò a cui si aveva diritto, ed è un po' il paradosso di questo Governo: se da un lato ipotizzi una grande abbondanza di risorse economiche che dovrebbero arrivare e che stanno arrivando; dall'altro, nel momento in cui formalizzi il cambiamento, la risposta che emerge è che non ci sono abbastanza risorse.

È stato duro difendere, per esempio, il*bonus* per i docenti, fare in modo che il personale conservasse la sua consistenza, anche nella prospettiva che ci sono effetti negativi significativi da politiche demografiche che registrano un Paese a crescita zero, quali, per esempio, il minor fabbisogno di docenti. Ma noi vogliamo non solo che quei docenti restino, come è stato approvato nel dibattito faticoso - insisto - della Commissione, e vadano incontro a un processo di potenziamento, ma anche che le risorse relative a questo restino comunque nel comparto della scuola.

Abbiamo bisogno di mantenere uno sguardo lungo, profondo e significativo sul mondo della formazione e, tornando al tema dell'università, per esempio, sul mondo del reclutamento dei docenti universitari.

Il decreto-legge insiste su un passaggio che io chiamo la cultura della valutazione e che enfatizza proprio le modalità con cui devono svolgersi i concorsi e chiede che essi rispondano a criteri di oggettività e di trasparenza, ma anche di efficacia ed efficienza nei parametri che si utilizzano per valutare le persone. Tutto ciò rientra nella prospettiva di immaginare che non solo la pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto il mondo dell'università devono rappresentare davvero lo snodo fondamentale perché i nostri giovani, compresi quelli che fanno corsi di dottorato, persone in qualche modo brillanti e capaci, possano trovare il loro radicamento in un contesto di professionalizzazione. Dobbiamo riuscire a vincere l'imbuto formativo, che è l'accumulo di persone con titolo di studio che però non trovano posto di lavoro, oppure quell'altro tipo di imbuto lavorativo per cui noi formiamo persone per lavori che non esistono più.

Da questo punto di vista, la cultura della formazione, che occupa gli ultimi punti del decreto-legge in esame, oggi dovrebbe diventare il fiore all'occhiello del nostro Paese. Abbiamo detto tante volte che il nostro è il Paese della cultura: lo è, come ci riconosce tutto il mondo. Peccato però che contestualmente a questo nostro essere il mondo della cultura, siamo anche il mondo degli abbandoni scolastici, quello in cui il numero dei laureati è il più basso a livello europeo. Questo perché il nostro sistema di formazione dei docenti non risponde sufficientemente alle aspettative degli studenti, delle famiglie e ai bisogni del mondo del lavoro. Se mettiamo insieme questi tre elementi, ce n'è d'avanzo per poterci seriamente porre il problema non solo delle riforme da fare nel nostro Paese per rispondere all'Europa, ma anche di quelle da noi lungamente attese e che garantiscono che la qualità di chi insegna trascini con sé la competenza di un saper fare e la qualità di una motivazione alla cittadinanza attiva, da parte di tanti giovani che in questo momento sembrano parcheggiati in attesa di qualche cosa che potrebbe avvenire, ma che non sappiamo se avverrà.

Io credo che il decreto-legge in discussione, così potente e che riguarda l'applicazione del PNRR, in un certo senso faccia già esso stesso da cerniera tra misure approvate in precedenza, senza avere un immediato riguardo al territorio, all'evoluzione della situazione e a ciò che avverrà. Noi dobbiamo già avere questi passaggi di ritocco sul nostro stesso PNRR, sapendo andare incontro alle esigenze dell'Europa, con la consapevolezza di chi vuole difendere autenticamente uno sviluppo e una spinta

innovativa che ricomincia dai giovani e che valorizza, nella loro intelligenza, nella loro creatività, ma anche nelle loro energie fisiche, morali e intellettuali, proprio la spinta a trasformare un'Italia che invecchia - perché questo siamo - in un'Italia capace di ritrovare una seconda gioventù. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Faggi. Ne ha facoltà.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, vorrei iniziare il mio intervento ringraziando innanzitutto quanti sono intervenuti prima di me, che hanno anche fatto puntualizzazioni su alcune parti del provvedimento in esame, che è molto importante. Devo, però, rilevare la scarsità dei presenti: quando parliamo di Piano nazionale di resistenza e resilienza, che tutti i giorni invochiamo come strumento volano per la ripresa dell'Italia, dovrebbe essere invece prestata una attenzione massima.

Focalizzo questo intervento su due fondamentali valutazioni che ho avuto la possibilità di fare nelle ultime giornate, anche abbastanza frenetiche, ringraziando innanzitutto le Commissioni, la 1a e la 7a, che hanno lavorato alacremente, e in generale tutto il Parlamento in modo trasversale. È evidente che spesso le valutazioni politiche fatte sulle problematiche e sulle tematiche del Piano nazionale di resilienza e resistenza hanno una convergenza politica, per cui tutti le componenti del Parlamento sono d'accordo su emendamenti, su proposte, su quello che si deve portare avanti.

Succede lo stesso ai Ministeri. Purtroppo, però, dopo quando le due realtà devono congiungersi, c'è lo scollamento. Tutto il Parlamento, al di là del colore e delle appartenenze, chiede con grande forza di portare avanti emendamenti che possano, in qualche maniera, semplificare e andare nella direzione di attuare questo strumento così importante, che ci viene chiesto anche dall'Europa. Ed ecco che i Ministeri, una volta uno, una volta l'altro, non trovano convergenza; oppure succede il contrario, con i Ministeri che avallano l'emendamento e i partiti che sono d'accordo, ma il Governo non è d'accordo.

Questa è una modalità che non va bene. Non va bene perché noi siamo agli sgoccioli di questa legislatura, molto difficile e complessa, che ci ha visto partecipi di situazioni fuori dalla norma, a partire dalla pandemia fino alla guerra. Ora abbiamo tra le mani uno strumento che dovremmo usare tutti e bene, per poter arrivare a intraprendere veramente quel percorso di ricrescita, di apertura reale che ci viene chiesto.

Al contrario, tutte le volte si ripete la stessa situazione: gli emendamenti vengono proposti con una - a maggior ragione in questa particolare fattispecie - fortissima convergenza da parte di tutti i partiti, ma solo una parte è stata mantenuta. E quegli emendamenti che sono stati mantenuti hanno sì valore, ma ve ne erano tantissimi che avrebbero potuto portare alle cosiddette semplificazione e sburocratizzazione. Purtroppo non hanno potuto essere mantenuti. E non analizziamo il perché, ma sostanzialmente il motivo è il seguente: se non è il Ministero, è il Governo; se non è il Governo, è il Ministero.

Alla fine, questo Parlamento, deputato a legiferare, si ritrova sul territorio. E quando il territorio ci chiede di dar conto del perché non siamo riusciti a portare gli emendamenti, noi restiamo col cerino in mano. Questo Parlamento non è capace di dare delle spiegazioni. Non può dare delle spiegazioni perché, anche se è un Parlamento deputato a legiferare, praticamente ha la carta, ma non ha la matita, oppure ha la matita e non la carta. Ed è un peccato.

Questo è il primo punto che volevo far osservare. Qui parliamo di Piano nazionale, parliamo di miliardi e di indebitamento per il futuro dei nostri figli. Dunque, è forse ora di fare anche una inversione di rotta. Mi permetto di dirlo con tutto il rispetto per il Governo, ma questo è un Parlamento di eletti dal popolo e merita rispetto. Cercate ogni tanto di ascoltare e accogliere quello che proviene da noi, perché siamo portatori degli interessi degli italiani, e non personali.

Ci sono delle misure abbastanza positive. Mi riferisco, ad esempio, agli enti locali, che sono quelli che poi dovranno attuare il Piano nazionale e hanno più difficoltà. Mi riferisco soprattutto ai Comuni piccoli, quelli che non hanno potuto intraprendere il percorso delle assunzioni e hanno chiesto di avere almeno la possibilità di fare il distacco per potersi aiutare tra loro. No, questo non ha potuto essere fatto. Eppure, soprattutto i Comuni del Sud più piccoli, dove c'è la maggior quantità di soldi, si troveranno nell'impossibilità di aiutarsi tra loro. Qualcosa è passato, ma rispetto all'impianto totale gli enti locali preposti all'attuazione di questo restano al palo. E, paradossalmente, restano al palo sul

Piano nazionale, che è quello che l'Europa ci chiede, perché dobbiamo rispettarlo. Anche le raccomandazioni europee sono importanti, ma siamo pieni di infrazioni visto che nel corso degli ultimi vent'anni non abbiamo dato corso a diverse raccomandazioni.

Le raccomandazioni sono importanti, ma è altrettanto importante che il Governo si segga a un tavolo europeo e dica che ogni Stato ha le proprie peculiarità e fattispecie. Se delle raccomandazioni ci falciano metà degli emendamenti che possono attuare quel PNRR cui la stessa Europa ci dice di dare attuazione, è evidente che siamo di fronte a un cane che si morde la coda e si diventa ridicoli davanti a un'Europa che invece è un passo più avanti.

Non domandiamoci, poi, perché le urne sono vuote e perché c'è così tanta distanza. Noi, che siamo deputati a cercare di alleggerire e sburocratizzare, con questo provvedimento portiamo a casa delle cose con un grande sforzo da parte delle Commissioni, ma anche con una serie di ostacoli che oggi, che cerchiamo di aprirci, sono ridicoli.

È questo il processo che deve essere superato. Infatti, se non si supera il processo di interferenza e chiusura, non si riuscirà mai a essere veramente capaci di dare una svolta ed essere concreti. Ci sarà sempre il Ministero, il Ministro o chi non vuole e non si riuscirà a raggiungere l'obiettivo. Su questo obiettivo, però, non si scherza perché - come ha detto prima il collega - dobbiamo pensare a chi verrà dopo di noi. I figli e i nipoti, che abbiamo anche noi, saranno coloro su cui ricadranno le difficoltà che incontriamo quotidianamente e che non abbiamo avuto la capacità - parlo di tutti - di superare. E si tratta non dell'emendamento 6.5, ma della procedura e della capacità di essere innovativi e adeguarsi ai tempi. Ciò significa cercare un ritmo diverso, quel ritmo che non abbiamo ancora trovato. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az . Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, i 50 articoli del provvedimento oggi in discussione recano ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR. Come tutti sappiamo, il Piano rappresenta il documento strategico per poter accedere ai fondi del *recovery fund* che sono stati ottenuti dal nostro Paese, pur con grande difficoltà, grazie al lavoro certosino e alla costante applicazione del Governo Conte. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il Piano, nella sua articolata complessità, nei suoi multiformi indirizzi e campi di applicazione, può e deve rappresentare l'autentico volano per rilanciare il nostro Paese dopo la pandemia, stimolando una transizione ecologica e digitale; favorendo un cambiamento strutturale dell'economia e segnando una nuova visione sempre più unitaria del suo sviluppo, contrastando le diseguaglianze territoriali.

Nel rimarcare che il 40 per cento dei fondi devono essere indirizzati e spesi al Sud, si è voluto rimarcare una condizione imprescindibile per poter superare quelle oggettive disparità che fino a oggi hanno frenato lo sviluppo non solo economico, ma anche infrastrutturale, sociale e sanitario del nostro Meridione, quasi sempre relegato a fanalino di coda e costantemente in affanno e in ritardo e costretto sempre a rincorrere. Tutto ciò non per mancanza di professionalità o di competenze, che anzi spesso sono costrette a emigrare fuori dai nostri confini per ottenere i giusti riconoscimenti e adeguate possibilità occupazionali, ma per una politica incapace di programmare, di gestire e attuare scelte nel solo interesse dei cittadini e delle comunità e non nella logica personalistica o nell'interesse di *lobbies*, di poteri occulti o di associazioni criminali camorristiche o mafiose. Il particolare momento attuale, con i fondi del PNRR arrivati e che arriveranno, comporta un grosso impegno e un profondo senso di responsabilità da parte di tutti per far fronte comune contro i loschi appetiti, mai sazi, delle associazioni criminali *(Applausi dal Gruppo M5S),* che senza dubbio vedono nelle nuove risorse economiche un'ulteriore occasione di arricchimenti illegali e di presenza o meglio di ingerenza, spesso determinante, nelle scelte e nelle programmazioni fatte.

Le istituzioni, le forze politiche, la magistratura e le Forze dell'ordine devono essere vigili, attente e pronte a denunciare qualsiasi ingerenza e a intervenire prontamente e con forza per contrastare situazioni poco chiare o a rischio. Il MoVimento 5 Stelle c'è, è vigile e attento, pronto a denunciare e contrastare chi, per propri interessi, può far perdere al nostro Paese un'occasione unica e irripetibile. I cittadini e le comunità sono sempre al centro del nostro impegno e della nostra azione. La malavita organizzata si sconfigge anche andando a tracciare e a verificare i percorsi delle risorse economiche

schermandole dall'azione e dalle ingerenze di tali organizzazioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, i suoi progetti e i suoi traguardi possono e devono rappresentare un ulteriore tassello per ridare il senso della legalità alle imprese e allo sviluppo del nostro Paese, e non un'ulteriore occasione, l'ennesima, perduta. Ecco quindi l'importanza fondamentale dell'impegno e del senso di responsabilità da parte di tutti e a tutti i livelli; condizione quest'ultima imprescindibile per meglio utilizzare i fondi del PNRR già arrivati e che arriveranno, per rispettare i cronoprogrammi stabiliti e le scadenze previste, e per presentarsi nel consesso europeo con orgoglio e senza paura, rispettosi delle regole ma decisi nell'ottenere e nel continuare nel percorso faticosamente avviato con il Governo Conte. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In particolare, vorrei soffermarmi sulla Missione 6, la Missione Salute, e su alcuni punti che ritengo più salienti e caratterizzanti del provvedimento di esame. Si definisce *in primis* un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza territoriale e prende forma l'istituzione del Sistema nazionale di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici. Diceva prima la senatrice Pirro: più che prevenzione, dovrebbe essere protezione della salute dai rischi ambientali e climatici. Sappiamo - tutti lo sanno - dell'importanza dell'ambiente e dell'influenza ambientale negativa sullo stato di salute di tutti noi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La sua funzione è migliorare le politiche e le strategie per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche associate direttamente o indirettamente ai rischi ambientali e climatici. Basti pensare agli effetti nocivi sulla salute pubblica degli inquinamenti ambientali di acqua, aria e suolo, o agli effetti catastrofici sul tasso di incidenza delle patologie neoplastiche, del rischio derivante dall'esposizione a sostanze tossiche, spesso dolosamente disperse nell'ambiente. L'esempio lampante lo viviamo in Campania ed è rappresentato dalla terra dei fuochi.

Viene finalmente approvata e riconosciuta una più stretta correlazione e interazione del Sistema nazionale prevenzione salute (SNPS), con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Particolarmente importante - come suggerito nelle osservazioni della nostra Commissione sanità - è che tra le funzioni del citato SNPS vi sia la predisposizione di un piano pandemico nazionale di prevenzione, capace di far fronte a pandemie o epidemie da malattie trasmissibili, per meglio programmare e controllare i rischi ad esso collegati, e non vivere la condizione che abbiamo vissuto nei primi momenti della pandemia, difficile e gravissima. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Nella nuova programmazione della nostra sanità prevista dal PNRR, sempre più importanza sarà data all'assistenza territoriale e alla medicina territoriale; nasceranno 1.350 case di comunità e 400 ospedali di comunità, per offrire una risposta integrata ai bisogni di salute e di assistenza ai cittadini, soprattutto fragili, anziani o con patologie croniche e anche per meglio tutelare la salute delle donne e dei bambini. Nelle case di comunità opereranno *équipe* multidisciplinari con vari specialisti e assistenti sociali, mentre gli ospedali di comunità dovranno offrire una prima risposta ai bisogni immediati di salute del territorio.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,01)

(Segue MAUTONE). Particolare attenzione è prevista per l'assistenza domiciliare: la casa come primo luogo di cura, appunto. È un punto fondamentale: il paziente, se viene curato nel proprio domicilio, vivrà meglio e anche di più. È prevista l'istituzione dei centri operativi territoriali (COT) per collegare i servizi domiciliari con la rete ospedaliera e dell'emergenza. Negli obiettivi sanitari del Piano non mancheranno il rafforzamento degli ospedali, dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva. Il programma della Missione 6 del PNRR prevede, riassumendo, di investire in un Servizio sanitario nazionale sempre più vicino alle persone, in una nuova sanità sempre meno egocentrica e più capillarmente presente sul territorio.

Per fare tutto ciò - come d'altronde per tutte le altre missioni - occorre portare avanti i progetti e raggiungere gli obiettivi con imparzialità, competenza e strategia, investendo nel miglior modo possibile i finanziamenti ricevuti. Il Paese ne ha bisogno, i cittadini si aspettano molto e la politica non può deluderli.

Il MoVimento 5 Stelle farà la sua parte, come sempre, nel solo interesse delle nostre comunità. (*Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, ringrazio la sottosegretaria Floridia e rivolgo un ringraziamento veramente sentito per il lavoro straordinario svolto in queste settimane ai relatori e ai Presidenti delle Commissioni, che hanno operato in un clima di grande complessità con grande serietà e autorevolezza. Un ringraziamento va a tutti i Gruppi parlamentari, a cominciare da quelli della maggioranza, ma anche a quelli dell'opposizione, perché non sono mai mancati il dialogo e il confronto, in queste settimane. Ringrazio il Governo perché, dopo tante giornate difficili e complicate, anche con orari molto particolari, siamo riusciti ad avere un testo sicuramente largamente migliorato rispetto a quello di partenza.

Oggi - come è stato ben detto anche dalle colleghe e dai colleghi che mi hanno preceduta - discutiamo un decreto veramente importante, indispensabile per l'attuazione del PNRR, in diversi settori: la pubblica amministrazione, l'università e la ricerca, ma anche l'ambiente, toccando materie come le fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico, la salute, la sanità, passando per il cuore delle infrastrutture e delle zone economiche speciali (ZES).

Già passare in rassegna brevemente alcune materie su cui incide direttamente questo provvedimento ci fa rendere conto dell'importanza nevralgica e di sistema di un simile intervento. Non posso che essere soddisfatta, quindi, della modalità di lavoro soprattutto dei Gruppi parlamentari, che con spirito costruttivo hanno saputo anche rinunciare a qualcosa in vista di un obiettivo comune.

Credo che questo *modus operandi* non risulti solamente una modalità vincente per questo provvedimento, ma sia la chiave di volta per restituire centralità al Parlamento *(Applausi)* e all'importante ruolo che siamo chiamati a svolgere.

Insisto, Presidente, centralità del Parlamento. Diciamolo infatti fino in fondo: l'inizio non era stato dei migliori, però c'è stata una grande compattezza e una grande serietà di tutti i Gruppi parlamentari. È infatti il Parlamento che poi migliora i decreti e le leggi, ed è questa la sede in cui si decide, ci si confronta e si lavora per migliorare alcuni testi che magari non sempre accolgono le istanze del Paese. Ringrazio allora davvero tutto il Parlamento per questo spirito così costruttivo e collaborativo.

Noi di Italia Viva abbiamo chiesto e ottenuto l'impegno del Governo su tanti temi che a noi stavano a cuore e anche di questo siamo soddisfatti; a cominciare, per esempio, dall'impegno del Governo di valutare la possibilità di erogare le borse di studio per tutti i medici specializzandi che non le hanno ancora ricevute per gli anni dal 1983 al 1991. L'impegno richiesto al Governo nasce proprio dalla necessità, che ho espresso la settimana scorsa in quest'Aula durante il *question time* con la Ministra dell'università e della ricerca, di porre rimedio finalmente alla disparità di trattamento tra specializzandi di diverse annualità, che si è protratta troppo a lungo nel corso degli anni, nonostante anche le indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia. Sull'altro fronte, con una nostra proposta emendativa, abbiamo chiesto una piccola proroga di qualche mese per i piccoli Comuni, con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, che hanno ricevuto contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2022.

Ricordo ancora che con un emendamento di Italia Viva-PSI è stata aumentata la pianta organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente ai dirigenti di livello generale, al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dall'attuale crisi in Ucraina. Nel tempo però che mi rimane vorrei concentrarmi su un settore specifico che è quello della scuola, non solo perché è uno dei settori previsti da questo Piano, ma anche e soprattutto perché in questa sede siamo chiamati a dettare regole nuove che dovranno valere sia per i docenti che per la loro formazione. Non è certamente una cosa da poco. L'adeguata formazione dei docenti va ad incidere inevitabilmente sulla qualità della formazione dei nostri studenti e, con una visione di lungo periodo, sul nostro futuro. La scuola ha dimostrato di sapersi plasmare e adattare in questi lunghi anni di pandemia, che hanno imposto nuove regole, nuove modalità di apprendimento, insomma un nuovo modo anche di fare scuola. Noi con questo provvedimento interveniamo in maniera massiccia e in più punti su questo delicato e importante settore.

Proprio in ragione del clima costruttivo e collaborativo che richiamavo all'inizio, abbiamo introdotto

alcuni miglioramenti, molti dei quali proposti dal nostro partito. Mi riferisco, ad esempio, a tutte le modifiche volte a migliorare il percorso di formazione iniziale degli aspiranti docenti o le modifiche per il sostegno che abbiamo sempre definito una vera e propria emergenza nell'emergenza. A tale riguardo un nostro emendamento introduce la possibilità fino al 2025 di assumere a tempo indeterminato i docenti già in possesso dell'abilitazione.

Sono altresì positive le soluzioni individuate sia per l'abilitazione dei docenti delle scuole paritarie sia per il concorso per gli insegnanti di religione, precari da troppo tempo. Rimangono però certamente ancora delle perplessità sulla fase transitoria dal vecchio al nuovo regime, sulla valorizzazione del tirocinio sul campo e sul piano del collegamento tra sviluppo professionale e carriera.

Sono due però le criticità maggiori che come Italia Viva-PSI abbiamo rilevato, su cui per il momento si è trovata una soluzione tampone, ma su cui auspico si arrivi presto ad una soluzione di ampio raggio e di sistema. Faccio riferimento alla questione del taglio della Carta del docente e alla riduzione dell'organico. Il taglio della Carta del docente, prevista dal testo del decreto-legge, è stato scongiurato fino al 2024, grazie al nostro lavoro e allo sforzo unitario della maggioranza di Governo, che ha consentito di trovare tutte le risorse necessarie.

La Carta del docente, che mette a disposizione di ogni docente di ruolo 500 euro all'anno per il proprio aggiornamento, una delle grandi innovazioni - introdotte dalla "Buona scuola" del governo Renzi - più apprezzata dal corpo docente, è assolutamente intoccabile in ogni sua parte. L'impegno del MEF, raggiunto ieri, è quello di scongiurare il taglio anche per gli anni successivi in legge di bilancio. È qui che noi ci batteremo e abbiamo anche presentato come maggioranza un ordine del giorno vincolante - che è stato approvato - affinché questa misura della Carta del docente possa diventare strutturale, finalmente stabile e di continuità.

Sulla riduzione dell'organico, invece, rispetto al testo iniziale che sopprimeva molti posti di lavoro si è fatto un piccolo passo avanti, riconducendo in capo al Ministero dell'istruzione, non a quello dell'economia, la responsabilità di individuarne forme e modi. Non saremo però certamente soddisfatti fino a quando le risorse non saranno interamente trovate fuori dal comparto istruzione. Il PNRR prevede una serie di investimenti sulla scuola, ma si è scelto con questo provvedimento di trovare le necessarie coperture all'interno dello stesso comparto scolastico, che è già evidentemente in sofferenza. Su questi due punti monitoreremo l'operato del Governo affinché vengano sanate il prima possibile le storture presenti.

Quindi, ringrazio ancora i colleghi per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme e continueremo a lavorare affinché la scuola - com'è stato detto dal presidente Draghi fin dal suo insediamento - possa diventare davvero la priorità di questo Paese. È un investimento, non è una spesa sociale. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sul tema del PNRR splittando il ragionamento in macro e microeconomia.

Parto dal ragionamento sulla microeconomia e mi riferisco ai primi due aspetti che ciascuno di noi dovrebbe avere presenti quando ragiona sul PNRR. Penso agli enti locali e mi rivolgo soprattutto a quei colleghi che, come me, vivono in realtà periferiche e sono vicini ai problemi dei piccoli Comuni, che sono la grande ricchezza del nostro Paese, e sanno benissimo quanta difficoltà stanno incontrando i nostri enti locali che sono fondamentali - lo ribadisco - nell'efficace conseguimento dei risultati del PNRR. Credo che ciascuno di voi, almeno una volta, sia stato chiamato da sindaci ed amministratori locali preoccupati che, con le proprie strutture, non riescono a rispondere ai bandi del PNRR e talvolta non riescono nemmeno a capirne appieno le prospettive.

La prima domanda che mi viene da porre al Sottosegretario e al Governo è allora cosa si sta facendo davvero, perché ormai non siamo agli inizi, ma siamo nel pieno dell'attività del PNRR. Non è possibile che a tutt'oggi tanti amministratori non sappiano dove sbattere la testa. Questo è il primo punto che il Governo dovrebbe tenere presente se ha davvero a cuore il buon risultato e soprattutto il buon passaggio nell'economia e nei territori degli investimenti che potrebbero essere prodotti dal PNRR.

L'altro settore, che ovviamente è ad esso connesso, è quello dell'edilizia, perché sappiamo benissimo

che tutte le infrastrutture dipendono e sono collegate a un efficace funzionamento del settore dell'edilizia. Vorrei aprire allora una parentesi, per ricordare che questo settore sta morendo, che sta soffrendo pesantemente per un'altra mancanza del Governo, cioè per il fatto che i crediti d'imposta collegati ai *bonus* edilizi sono bloccati. Abbiamo decine di imprese che hanno messo i lavoratori in cassa integrazione, decine di imprese che non riescono a pagare i fornitori, decine di imprese che rischiano il fallimento. E sono certo, cari colleghi, che, come il mio telefono e il mio computer sono oberati dai gridi di dolore delle imprese e degli artigiani italiani nel settore dell'edilizia, anche i vostri non possono non essere altrettanto attenzionati.

E il Governo cosa sta facendo? Vogliamo davvero ammazzare il cuore dell'edilizia italiana e poi pensiamo di realizzare i progetti del PNRR e le infrastrutture quando non avremo più le imprese? Le porteremo dalla Francia, grazie magari a coloro che in Francia hanno rapporti privilegiati? È questo che vogliamo fare? Altrimenti non si spiega come si possa coniugare il blocco alle imprese tramite le cessioni dei crediti con la realizzazione di un PNRR che pretende ovviamente un'edilizia italiana capace di svolgere questi lavori. *(Applausi)*. Il tema è quello del rapporto con le PMI. Ce lo insegnava il piano Marshall, negli anni '50 del Dopoguerra, che un piano di investimenti nazionale e internazionale ha efficacia nel momento in cui il privato è coinvolto. Le nostre PMI come le avete coinvolte e quando le avete coinvolte? Si trovano esattamente nella stessa situazione di quei sindaci di periferia che non sanno dove sbattere la testa. C'è un ulteriore auspicio che vorrei allora rivolgere al Governo: muovetevi, perché il tempo non c'è più.

Passerei quindi, per esigenze di tempo, a qualche ragionamento in termini macro. Vorrei ricordarvi, come brillantemente ha esposto Gustavo Piga in un articolo sulla rivista "Il Libero Professionista", che l'erogazione dei fondi del PNRR è legata e condizionata dal *fiscal compact*. Torniamo a riprendere questa parolaccia, che ha tanto penalizzato, per la nostra passività, l'Italia negli anni precedenti. Ebbene il *fiscal compact*, cioè quel famoso 3 per cento nel rapporto debito-PIL, può tuttora condizionare l'erogazione dei fondi, perché l'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 (quello istitutivo del *recovery plan*, prima che del PNRR), prevede che vi sia una sospensione del *fiscal compact*; ma questa non è la normalità. Quindi noi oggi stiamo per rientrare nel *fiscal compact*,se il Governo non agisce immediatamente, e rischiamo, per l'impossibilità evidente di rientrare nei parametri del *fiscal compact*, di vederci bloccare i finanziamenti del PNRR. Suggerisco pertanto al presidente Draghi di leggere l'articolo di Gustavo Piga e di approfondire quello che i liberi professionisti stanno sottolineando e urlando, peraltro nella solita disattenzione verso la categoria, che ormai è un'abitudine.

Sempre a proposito di questi temi, cosa pensiamo di fare sul tema dell'economia e dell'inflazione? Pensiamo di seguire la strada della politica monetaria, come negli Stati Uniti, dove l'inflazione deriva da un eccesso di domanda, ovvero pensiamo di cambiare strategia, perché in Italia e in Europa l'inflazione non è dovuta a un eccesso di domanda, ma a uno *shock* di offerta, per l'aumento delle materie prime? Quindi una politica monetaria di *austerity* serve molto a poco, anzi crea stagflazione. Vorremmo avere delle risposte su questo punto dal ministro Franco e dal presidente Draghi; noi non accettiamo di incamminare l'Italia verso la politica della stagflazione, ma chiediamo politiche di sviluppo e chiediamo quindi interventi nell'ottica dell'occupazione.

Corro, perché vedo che il tempo si assottiglia, e passo ad un breve consuntivo, per ricordare al Sottosegretario e al Governo che i primi risultati del PNRR non sono certamente entusiasmanti. Lo dice anche "Il Messaggero" in questi giorni, parlando del *flop* dei centri per l'impiego. Dovremmo infatti garantire 16.000 posti nei centri per l'impiego, per permettere di dare lavoro a coloro che percepiscono la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e il reddito cittadinanza. Si tratta dunque di 16.000 persone da assumere, grazie ai 5 miliardi di euro del PNRR, ma le Regioni ne hanno assunti solo 3.000, con un ritardo spaventoso, peraltro in un Paese che prima fa le misure, cioè dà il denaro, e dopo crea gli strumenti che avrebbero dovuto anticipare la misura. Se per il reddito di cittadinanza si fossero previsti prima gli strumenti di collocamento - lo ribadisco - e solo una volta attivi questi si fosse prevista l'erogazione, sarebbe stato un ragionamento sul quale ci si si poteva confrontare. Invece succede il contrario e anche con i fondi del PNRR non siamo capaci di assumere i

professionisti necessari per creare posti di lavoro.
Ricordiamo quindi, anche guardando i semplici numeri forniti dal Governo, che nel biennio 2020-2021, cioè negli ultimi due anni, il Governo, dei 15 miliardi di euro di spesa prevista, ne ha spesi 5 e quindi abbiamo un tasso di assorbimento dei fondi del PNRR che è un terzo del pianificato. Questo sarebbe il Governo dei migliori, che ha pianificato 15 miliardi di euro e ne ha spesi 5, nel biennio 2020-2021, secondo i dati ufficiali?
Passando alle prospettive, ho apprezzato che questa mattina il ministro Cingolani abbia finalmente dato una risposta chiara sul tema del gas e abbia detto cioè, in risposta ad una mia interrogazione in 10a Commissione, che finalmente si è capito che bisogna andare a recuperare i giacimenti nazionali. Mi fa piacere: meglio tardi che mai, come ho detto in Commissione. Nella risposta, però, il Governo dice pure che mancano investimenti, che bisogna investire per riaprire i pozzi, che non è facile, perché abbiamo mancanze, abbiamo deficienze e abbiamo manutenzioni da fare. Voglio chiedere allora al Sottosegretario cosa stiamo facendo per far sì che il denaro del PNRR affluisca a quegli investimenti relativi al gas, ma penso anche alle terre rare, al litio e ai grandi giacimenti minerari, che abbiamo in Italia. Chiedo dunque cosa si sta facendo per investire nella direzione dell'autonomia energetica, che costituirebbe una prima risposta alla crisi geopolitica, anche per non dare risorse a chi vuol fare la guerra, come la Russia. Signor Presidente, in conclusione, ciò risponderebbe soprattutto al bisogno di dare agli italiani, alle imprese e ai cittadini quell'energia di cui hanno bisogno. Signor Presidente, rappresentante del Governo, facciamo quindi questi investimenti e cerchiamo di essere più efficaci di quanto purtroppo, nonostante i continui ammonimenti del Gruppo Fratelli d'Italia, la maggioranza è stata capace di fare. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.
VITALI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, anche io voglio ringraziare preliminarmente, per il lavoro svolto e per la pazienza avuta, i due relatori e i presidenti delle Commissioni riunite, e nel seguito del mio intervento spiegherò perché questo mio ringraziamento non è soltanto di forma, ma è anche di sostanza. Il decreto-legge in esame, esitato dalle Commissioni 1a e 7a, introduce ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo quelle già introdotte dal decreto-legge n. 152 del 2021.
In particolare il testo, che introduce o integra le disposizioni per fare in modo che la pubblica amministrazione possa attuare un piano nei diversi settori coinvolti, è stato integrato con norme che prevedono, innanzitutto, nuove regole per la formazione iniziale e continua e per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, nonché, in secondo luogo, percorsi certi per chi vuole insegnare e definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione dei docenti durante tutto il loro percorso formativo, con corsi annuali per reclutare con costanza il personale in maniera più rapida, aprendo le porte ai giovani.
Il contenuto del decreto emanato i primi di maggio del secondo anno del PNRR certamente segnala un certo ritardo nell'attuazione del piano italiano; allo stesso tempo, evidenzia la volontà di porre rimedio a questa dilazione di tempi e provvede a correggere e integrare alcune norme in tema.
Vengono anche stanziate ulteriori risorse finanziarie - a dire il vero poche - ove necessarie all'attuazione del piano, in alcuni casi specificando anche l'utilizzo degli stanziamenti già in bilancio.
Gli interventi normativi sono principalmente indirizzati a velocizzare le procedure della pubblica amministrazione nella realizzazione del piano, ma anche nuove procedure nel settore dell'istruzione e dell'università diventano parte integrante di un sistema che, migliorando la propria efficienza, può contribuire alla ripresa e alla resilienza del Paese.
Durante il vasto ciclo delle audizioni sono pervenute proposte qualificate da parte dei principali *stakeholder* dei settori coinvolti per migliorare il testo. Certamente va colmato il *gap* tra domanda e offerta di docenti nella scuola, testimoniato dal numero abnorme delle supplenze annuali, perché questo ostacola la continuità didattica e penalizza oltremodo la formazione dei nostri ragazzi.
Inoltre, bisogna puntare ad una più attenta formazione degli stessi docenti che poi devono trasmettere le proprie conoscenze ai ragazzi. Quindi è fondamentale puntare ad una formazione iniziale e a una continua e di qualità del corpo docente per garantire *standard* di insegnamento più elevati sull'intero

territorio nazionale e la formazione certificata di chi insegna diventa un elemento da perseguire anche per chi insegna in ambito universitario.

Detto questo, bisogna entrare nell'ottica di una scuola che premi anche i docenti che continuano a formarsi, ma che consenta loro anche di accedere alle più opportune progressioni di carriera e stipendiali.

Il decreto è anche occasione per mettere a punto diverse altre disposizioni, soprattutto relative alla piena attuazione del piano, nel momento in cui si richiede un potenziamento amministrativo per far decollare l'utilizzo dei fondi nei diversi settori coinvolti.

Oltre a ciò, diverse disposizioni riguardano la transizione ecologica, che ora diventa un punto ancora più essenziale nell'azione del Governo, posta la centralità del riferimento di nuovi fonti energetiche alternative alle fonti tradizionali. Allo stesso tempo viene confermata l'importanza dell'implementazione della transizione digitale.

Vi sono ancora misure concrete per accompagnare la ripresa del turismo e le garanzie per la piena operatività del settore.

Sono previste, altresì, misure sulle procedure riguardanti l'Agenzia spaziale, la cybersicurezza, ma anche infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate.

Per quanto riguarda il Gruppo Forza Italia, siamo intervenuti in via emendativa all'articolo 2, prevedendo che, fra i requisiti di professionalità ed esperienza dei partecipanti alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, fossero inclusi specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane.

Ancora, all'articolo 3, abbiamo evitato che la norma si applichi anche al personale militare delle Forze di polizia, in quanto l'eventualità di sottoporre i concorsi per il personale militare delle Forze di polizia alla disciplina generale dei concorsi per le pubbliche amministrazioni, così come definita dall'articolo 3, sarebbe risultata disfunzionale in rapporto alla peculiarità del risorse umane da reperire e all'entità per anno delle procedure da bandire. Inoltre, abbiamo inserito tra le prove d'esame per i concorsi destinati al regolamento di personale non dirigenziale misure di accertamento del possesso di una lingua e anche la valutazione di capacità logico-tecniche e comportamentali.

Abbiamo proposto - ed è stato accettato - la proroga al 31 dicembre 2024 dell'entrata in vigore della legge Madia.

All'articolo 4 abbiamo previsto che i cicli formativi indicati all'articolo 5, oltre che obbligatori, siano anche svolti obbligatoriamente e in ogni caso di promozione del personale a ruoli o funzioni superiori, nonché nei casi di trasferimento.

All'articolo 7, richiamando le norme che prevedono il trasferimento agli organismi sportivi di una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 561 della legge n. 178 del 2020, abbiamo previsto che i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse siano definiti con un autonomo decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport.

All'articolo 10 - in tema di possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a soggetti collocati in quiescenza per far fronte alle esigenze di rilancio degli investimenti - abbiamo espunto il termine di due anni minimo dall'andata in quiescenza per la possibilità di assunzione come consulenti, concordando in questo senso anche con altri Gruppi.

All'articolo 11 abbiamo potenziato le politiche di coesione con specifico riferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, e in più abbiamo introdotto la possibilità - per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali del Sud - di consentire all'Agenzia per la coesione di procedere alla contrattualizzazione di collaborazioni con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione.

All'articolo 12 abbiamo previsto l'ordinaria prosecuzione delle attività di formazioni condotte dalla scuola nazionale dell'amministrazione evitando aggravi finanziari a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuale scenario.

All'articolo 14 si è aumentato da quattro a sei anni la durata dell'incarico del presidente e dei componenti degli organi dell'ANVUR e all'articolo 18 abbiamo prorogato il termine per la stipula dell'atto definitivo di compravendita, e ciò in considerazione delle situazioni economiche attuali, della contemporaneità di più interventi sul territorio nazionale, della diminuita disponibilità di materiali e

mezzi, della scarsità di manodopera, dell'esigenza di garantire gli interventi in assoluta sicurezza. Tutto questo ha comportato un arco temporale di ben oltre ventiquattro mesi per la sua attuazione. Allo stato, pertanto, molte iniziative avviate nel 2021 rischiavano di non poter usufruire delle detrazioni in quanto i lavori si protrarranno almeno sino al 31 dicembre 2022.

All'articolo 15 abbiamo previsto il rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti tramite l'inserimento di 30 unità a tempo determinato. Inoltre, al fine di assicurare la tutela dei diritti delle persone di minore età, abbiamo rafforzato in modo strutturale l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza quale autorità terza e indipendente, con un organico massimo di 23 unità, di cui due con qualifica di dirigente di seconda fascia e uno con qualifica di dirigente di fascia prima.

All'articolo 16 abbiamo proposto con esito positivo la riorganizzazione e il rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico di merci e dei generi sottoposti al regime di monopolio, con l'aumento di sette unità di dotazione organica di dirigenti di livello generale. Sempre all'articolo 16 è stato accolto un nostro emendamento che rafforza la capacità amministrativa del Ministero della difesa.

Grazie alla nostra iniziativa emendativa, all'articolo 17 si è proceduto a stabilizzare 1.200 unità negli uffici giudiziari, come si è già detto.

All'articolo 18, laddove si prevedeva l'obbligo - posto in capo a esercenti e professionisti - di accettazione di pagamenti elettronici con una sola carta di debito o di credito, si sono inserite le carte prepagate.

Abbiamo poi inserito la possibilità - nelle Regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - di fruire di contributi in conto capitale per progetti di investimento da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, di enti di promozione sportiva, di enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive.

Ancora, abbiamo previsto la possibilità di utilizzare lo Spid come strumento di identificazione elettronica per l'accesso ai servizi anche in contesti *online*, e così abbiamo fatto in altri interventi agli articoli 32, 37 e 43.

Riprendendo il ringraziamento ai relatori e ai due Presidenti, vorrei soprattutto dire che, una volta tanto, il Parlamento ha dimostrato di essere autorevole nell'esercizio delle sue funzioni, quando si è dovuto trattare di tutto il comparto della scuola, lì dove sembrava essere stato trasmesso un messaggio secondo il quale il Governo era proteso a rispettare il Parlamento e quest'ultimo, invece, fatto di dissennati, era composto da persone che volevano ostacolarlo.

Tutto questo non è e non è stato; infatti, alla fine l'autorevolezza e l'impegno dei relatori, e soprattutto dei Presidenti, ha consentito di far retrocedere non i Ministri, non il Governo, ma la burocrazia, che è il vero problema.

Se c'è un ritardo nel PNRR, non è colpa del Parlamento, è colpa della burocrazia e anzi il Parlamento va ringraziato per aver assecondato con dei provvedimenti i ritardi per mettere il Governo in condizione di rispettare gli impegni presi con l'Europa. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Saponara. Ne ha facoltà.

SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, vorrei dire preliminarmente che è un piacere parlare finalmente senza mascherina.

Vorrei iniziare il mio intervento ringraziando innanzitutto i relatori, la senatrice Tatjana Rojc e senatore Andrea Cangini, i Presidenti delle due Commissioni referenti 1a e 7a, rispettivamente il senatore Dario Parrini e il senatore Riccardo Nencini, oltre naturalmente a tutti i funzionari degli uffici legislativi sia dei Gruppi parlamentari che delle Commissioni coinvolte. Signor Presidente, ho voluto fare questo ringraziamento, in cui sono inclusi tutti i colleghi senatori delle Commissioni 1a e 7a, per arrivare a dire che il lavoro sul decreto-legge in esame è stato ampiamente e responsabilmente seguito da tutte le forze politiche della maggioranza parlamentare con l'unico comune obiettivo di concluderlo entro i tempi necessari, per evitarne la decadenza, nonostante avessimo tempi strettissimi (quindi c'era questo pericolo), con il rischio di non rispettare la scadenza del 30 giugno legata al PNRR per l'erogazione di una *tranche* di fondi assegnati al nostro Paese nell'ambito del Next generation EU, pari

a 24 miliardi.

Oltre a questa premessa, va ricordato e fissato nella mente di ognuno che nell'ambito del PNRR all'Italia sono stati assegnati circa 190 miliardi di euro tra prestiti e sovvenzioni che non vengono erogati in un'unica soluzione, ma in rate successive e subordinate al rispetto di una rigida tabella di marcia, che prevede, per ogni intervento contenuto nel PNRR, il rispetto di alcune scadenze che si traducono, in sintesi, in una serie di nuove normative e riforme che ci chiede l'Europa. Se lo vogliamo dire in altri termini, più semplicemente l'Europa ci presta i soldi, ma dobbiamo fare come l'Europa ci dice e secondo i suoi indirizzi.

Detto questo, appare chiaro l'oggetto del decreto-legge, che contiene misure urgenti per l'attuazione del PNRR. Sono in tutto 50 articoli relativi a tutti i settori, con una consistente parte relativa alla riforma della scuola che, di comune accordo tra tutte le forze di maggioranza, si è deciso di esaminare in modo inusuale mettendo da parte le appartenenze politiche, ponendosi degli obiettivi condivisi da raggiungere per ovviare alle storture che, già nelle riunioni informali antecedenti all'approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri, come 7a Commissione avevamo ampiamente messo in evidenza, reclamando peraltro che la materia fosse trattata in un decreto-legge a parte. Inascoltati, abbiamo così preso in mano alla situazione, convinti innanzitutto che la riforma della scuola contenuta negli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto-legge in esame non potesse basarsi sulla denatalità, prevedendo il taglio di 10.000 docenti, ma dovesse anzi basarsi sulle parole pronunciate dal Presidente del consiglio in occasione del suo insediamento, nel momento in cui ha affermato che è necessario investire nella formazione del personale docente, per allineare l'offerta educativa alla domanda delle nuove generazioni. Noi aggiungiamo che ciò vale per tutte le categorie di docenti, mettendo risorse fresche e non, come previsto dal decreto-legge, andando a reperire le risorse per il pagamento dei *tutor* del tirocinio e della formazione in ingresso, sottraendole alla carta docente, ma con appositi finanziamenti del bilancio dello Stato. Non si può tantomeno pensare a coprire gli oneri necessari al finanziamento del fondo per l'incentivo alla formazione attraverso la razionalizzazione, che vuol dire riduzione dell'organico di diritto, a partire dall'anno scolastico nel 2026-2027, con particolare riguardo al contingente annuale dei posti dell'organico di potenziamento, basandosi sul fatto che se c'è denatalità ci sarà bisogno di un numero minore di insegnanti.

Un modo distorto, a nostro avviso, di intendere una riforma che, anzi, dovrebbe dare a tutti i docenti che operano da anni nella scuola le stesse possibilità di formarsi e abilitarsi, senza peraltro vedersi privati proprio dello strumento che permette la loro formazione, cioè la *card* docente. Su questo la maggioranza parlamentare è stata irremovibile e nelle numerose riunioni, non ultima quella di ieri mattina, abbiamo continuato ad affermare la necessità di correggere quanto previsto dal Governo nel decreto, fino allo scontro col Governo stesso.

Il Governo, dal canto suo, è stato solido nell'affermare che l'Europa vuole la riforma così e che diversamente non si può fare; fino a sentirci, addirittura, addossare la responsabilità di un ammanco nelle casse dello Stato qualora avessimo fatto decadere il decreto, con conseguente non erogazione della *tranche* prevista di 24 miliardi.

Siamo giunti alla fine, solo da poche ore e dopo innumerevoli incontri e trattative con il Governo, a un compromesso, riuscendo innanzitutto ad evitare il taglio di 10.000 posti del potenziamento; ad inserire risorse fresche per la formazione; a non tagliare la *card* docente, con la rassicurazione che sarà garantita in modo strutturale dalla legge di bilancio.

Tra gli accordi migliorativi al testo governativo che sono stati approvati in Commissione figurano anche l'accesso, per i primi tre cicli del percorso di formazione iniziale, di chi è in servizio nella scuola, statale o paritaria, nei limiti della riserva dei posti indicati, la remissione alla contrattazione nazionale dell'incentivo, il ritorno nell'alveo della contrattazione della definizione del numero di ore aggiuntive, l'accesso alla specializzazione su sostegno per chi ha svolto già tre anni di attività.

Un rammarico è non aver potuto assicurare un futuro certo a migliaia di precari, che hanno assicurato per anni la sopravvivenza del sistema scolastico e che non si sono potuti abilitare per la mancanza, da nove anni, di percorsi di abilitazione. È per questo che si sarebbero dovuti prevedere percorsi abilitanti per tutte le categorie di insegnanti.

Inoltre, era necessario prevedere una fase transitoria più lunga per poter assorbire il precariato storico, dal momento che nel 2024 sicuramente non si farà in tempo, e per di più ai precari dovrà essere somministrata una prova preselettiva. Utile, infine, sarebbe stata anche la riapertura delle graduatorie di merito degli idonei nei concorsi.

In sintesi, risultati ne abbiamo avuti, ma con molta fatica. Voglio inoltre sottolineare che, al di là del cosiddetto pacchetto scuola, su cui ci siamo trovati tutti d'accordo e che ha impegnato principalmente la 7° Commissione, per quanto riguarda il resto dell'articolato io ho purtroppo ravvisato, a malincuore, una disparità di trattamento degli emendamenti proposti a seconda dei diversi Gruppi politici.

Non è difficile verificare, da una tabella che ci siamo presi la briga di compilare, come, mentre alcuni Gruppi politici hanno visto accolti emendamenti, anche notevolmente onerosi, per altri non è stato così. Per esempio il nostro, che ha avuto pochi emendamenti accolti e per di più non onerosi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Io vorrei che questo il Governo ce lo spiegasse.

In conclusione, signor Presidente, dal canto nostro, cioè da parte della maggioranza parlamentare, vi è stata grande responsabilità, dimostrata appunto dal fatto di essere stati capaci di abbandonare le nostre proposte di bandiera pur di raggiungere gli obiettivi. In questa maggioranza, la Lega continua a fare la sua parte in modo responsabile e propositivo e lo sta dimostrando ampiamente.

A fronte di ciò, signor Presidente, vorrei che il Governo fosse altrettanto responsabile e pronto ad accogliere e difendere le istanze dei cittadini italiani di fronte all'Europa. Vorrei che il Governo non si chinasse sempre passivamente di fronte alle richieste di una Europa, che guarda in modo freddo e distaccato il popolo italiano, preoccupato solo di pianificare in modo sistematico la società.

L'Italia, con i suoi cittadini, merita un'attenzione puntuale particolareggiata, perché le sue specificità e le sue particolarità ne hanno fatto un Paese grande. Signor Presidente, signori del Governo, è una questione di dignità e noi non la vogliamo perdere. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quarto. Ne ha facoltà.

QUARTO *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, discutiamo oggi le misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza necessarie per migliorarlo e renderlo fluido.

Come membro della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali sottolineo l'importanza delle misure in materia ambientale che riguardano principalmente fonti energetiche rinnovabili, efficientamento energetico, utilizzo irriguo delle acque, rifiuti, *governance* del Ministero della transizione ecologica e salute dei cittadini per i rischi ambientali. Più in particolare, si promuovono la produzione e l'impiego di idrogeno verde (quello che viene ricavato dalle fonti energetiche rinnovabili); si interviene in materia di concessioni di derivazione per uso irriguo per impedire l'estrazione illegale di acqua; si agevolano le procedure dell'approvazione dei piani di bacino; si introduce il piano di gestione delle macerie legate a eventi sismici nei piani regionali per la gestione dei rifiuti; si fornisce un supporto tecnico-operativo al Ministero della transizione ecologica per attuare le misure del PNRR; si istituisce il Sistema nazionale per la prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici.

L'impegno dei membri del MoVimento 5 Stelle della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali è stato notevole in sede consultiva, fornendo molteplici osservazioni alle Commissioni competenti, e proficuo in via emendativa, vedendo approvati tre importanti emendamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mi riferisco anzitutto all'emendamento Pavanelli e altri, che stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di raccolta o a un consorzio privato assicurano la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta indifferenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Ciò per non gravare economicamente sui Comuni, quindi sui cittadini, e a beneficio della tutela ambientale.

L'emendamento della collega L'Abbate proroga di quattro mesi il termine per i contributi ai Comuni per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, al fine di assicurare ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (ossia quelli con più difficoltà) la realizzazione

degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, oltreché per l'incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo sostenibile.

Infine, sottolineo con grande soddisfazione l'approvazione di un emendamento, a mia prima firma, di enorme valenza ecologista, che gratifica il mio impegno scientifico nell'agricoltura di precisione e quello legislativo, avendo depositato sul tema un disegno di legge assegnato alla Commissione agricoltura e produzione agroalimentare. Questo emendamento, tra l'altro, allinea il PNRR alle gravissime emergenze della siccità e della guerra in Ucraina, che stanno mettendo in ginocchio il nostro comparto agroalimentare. Si tratta di adottare, entro centoventi giorni dall'approvazione di questo provvedimento, un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con cui individuare i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo dell'energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'impiego sostenibile delle risorse naturali, oltreché a un migliore uso delle matrici ambientali. È la prima volta che l'agricoltura di precisione viene normata in Italia. È normata in tutto il mondo e in Italia ci adegueremo normando questa straordinaria tecnica.

L'emendamento mira a incentivare la diffusione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale. Ciò è quanto mai attuale e necessario in tempi di siccità, destinata ad aumentare a causa del sollevamento della fascia climatica tropicale, a sua volta dovuta al cambiamento climatico, a causa del surriscaldamento globale che ha cause antropiche (i gas serra). È necessario, da un lato, adattarsi al cambiamento climatico e, dall'altro, contrastarlo. L'agricoltura di precisione è una grandiosa e intelligente strategia per ambedue queste necessità. Essa è il connubio perfetto tra innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

In tema di innovazione, l'agricoltura di precisione ricerca e sviluppa tecnologie abilitanti dell'industria 4.0 che sono in grado di effettuare preventive caratterizzazioni del suolo da coltivare, per stabilire l'ottimale fabbisogno di acqua, di nutrienti e di trattamenti. Sostanzialmente, l'agricoltura di precisione vuol dire intervenire al momento giusto, nel punto giusto, con mezzi tecnici giusti e con la dose giusta; il tutto sulla base di una preventiva conoscenza fisica, chimica e biologica dei suoli, con metodi di analisi geostatistici calibrati e validati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In tema di sostenibilità, la *smart precision farming* garantisce la cura e la tutela della risorsa suolo, in quanto si può risparmiare il 30 per cento, ma anche oltre, di *input* agronomici (acqua, concimi, fitofarmaci, diserbanti), migliorando nel contempo quantità e qualità della produzione. La riduzione dei prodotti chimici è benefica per l'ambiente, dato che per produrli si immettono gas serra nell'atmosfera e nell'utilizzo si inquinano tutte le matrici ambientali. Inoltre, l'ottimizzazione dell'impiego delle pratiche agronomiche, grazie all'uso integrato di tecnologie avanzate, produce un risparmio di costi con conseguente maggiore redditività e competitività delle imprese agricole e una maggiore sostenibilità ambientale.

Le tecniche di agricoltura di precisione possono essere convenientemente adoperate per tutti i tipi di agricoltura (convenzionale, integrata, biologica) e potrebbero trarne vantaggio anche i piccoli produttori. Le tecniche di precisione sono quello che occorre perché l'agricoltura torni ad essere un settore trainante dell'economia, senza che si pregiudichi la sostenibilità ambientale dei processi produttivi, anzi preservando la biodiversità e la risorsa terra, fatta di fertilità del suolo e qualità delle riserve idriche. Di certo occorrerà formare nuove figure professionali, avviando specifici corsi di studio (universitari, dottorati di ricerca, percorsi professionalizzanti).

Concludo. Sostenere l'agricoltura di precisione per la *green economy* dev'essere un obiettivo strategico per la transizione verde e digitale del PNRR, perché, oltre che permettere uno sviluppo ecosostenibile del comparto agricolo, lo renderà resiliente ai prevedibili eventi meteoclimatici avversi e alle nefaste conseguenze della geopolitica delle risorse agroalimentari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Rojc.

ROJC, *relatrice*. Signor Presidente, mi permetta di tirare una linea su queste ore di discussione davvero assai preziose. Credo che la scritta alle sue spalle indichi bene ciò che si deve seguire; ogni

cosa ci ricorda i nostri doveri a certezza del progresso civile di un Paese che, pur unico e magnifico, ha bisogno di essere riformato e sostenuto nelle sue necessità, che garantiranno un futuro degno di questo nome. Un passo importante, com'è stato ribadito, è il fatto che la salute e la transizione ecologica, quindi l'ambiente, finalmente trovino un'interazione regolata. Ringrazio i colleghi intervenuti per aver esplicato le mancanze, le criticità e le necessità in questo senso.

Mi dispiace dover sottolineare invece l'intervento della collega Granato, a causa di accuse a volte davvero inopportune e offensive nei confronti di chi ha subito lutti e privazioni. Ci stiamo adoperando tutti per riformare questo Paese e adeguarlo agli *standard* più alti e competitivi, non certo per portarlo all'autodistruzione.

Il senatore Malan ha citato la resilienza, che è la capacità di affrontare e superare qualcosa di drammatico e difficoltoso, perciò l'articolato provvedimento ha avuto necessità di essere, appunto, una risposta reale ad alcune esigenze reali del Paese. È stato fatto bene, si poteva certamente fare meglio (questo sempre e comunque).

Mi hanno fatto molto piacere gli interventi su università e ricerca. Abbiamo bisogno di confrontarci con le capacità dei giovani, affinché possano avere sbocchi concreti nel nostro Paese: non possiamo prevedere un futuro di sviluppo senza un adeguato sistema di formazione, e conseguentemente, di accesso alle carriere e di valorizzazione del lavoro scientifico di chi fa parte o si accinge a far parte del mondo accademico e quindi bisogna dare dignità a chi rappresenta il nostro futuro nell'ampio contesto europeo, cosa che è stata sottolineata anche dalla senatrice Pirro. Ha ragione, è stato rilevato come il mosaico della scuola formi i cittadini di domani e di questo siamo responsabili tutti *hic et nunc*.

Si è parlato della piattaforma unica di reclutamento della pubblica amministrazione, estremamente importante per incrociare domanda e risposta, e delle necessità di chi è meno fortunato ed è stata citata l'importanza di ampliare e valorizzare le competenze.

Concordo che il PNRR rappresenti davvero un cambio di passo per rendere competitivo e contemporaneo il sistema Italia.

È stata ricordata l'importanza della condivisione della riflessione in Aula. Le critiche sul fatto che non si discute abbastanza o che le decisioni vengono imposte ci devono far riflettere. Penso che le Commissioni abbiano avuto un confronto aperto e costruttivo anche con il Governo, come dev'essere quando ci si confronta con provvedimenti di grande rilevanza politica.

Il momento che stiamo vivendo - è stato rilevato - con la guerra, la pandemia e la crisi energetica, definisce e determina scelte politiche ed economiche che devono tener conto, però, anche delle esigenze del Paese. In questo senso, credo che il decreto sia strategico, in quanto coniuga le esigenze dei cittadini, la *governance* del Paese e le raccomandazioni che ci arrivano dall'Europa.

Vorrei rilevare l'attenzione che si è riservata al Meridione, con lo stanziamento di fondi davvero rilevanti, e sarà compito di noi tutti vigilare affinché non ci siano ingerenze che possano ledere gli interessi della rigenerazione dei territori del Sud del Paese. È stato sottolineato da molti colleghi - lo voglio ribadire - come in questo percorso non sia mai mancato un dialogo costruttivo tra tutti gli attori, un confronto aperto, a volte aspro, ma sempre con la consapevolezza che c'è un unico fine che ci fa trovare la quadra: il bene del Paese, che supera gli interessi dei singoli gruppi e dei singoli partiti.

PRESIDENTE. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,58, è ripresa alle ore 15,07).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 e conseguente discussione (ore 15,07)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 5. Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 1, 2, 3 e 4

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 e conseguente discussione».

Avverto che è in corso la diretta televisiva con la RAI.

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, professor Draghi.

DRAGHI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Presidente Casellati, onorevoli senatrici e senatori, il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno affronterà i seguenti temi: gli sviluppi della guerra in Ucraina e il sostegno europeo a Kiev, le ricadute umanitarie, alimentari, energetiche e securitarie del conflitto, gli aiuti a famiglie e imprese colpite dalla crisi, le prospettive di allargamento dell'Unione europea, i seguiti della Conferenza sul futuro dell'Europa.

Ci avviciniamo al quarto mese dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio. Mosca continua ad aggredire militarmente città ucraine, nel tentativo di espandere il controllo sul territorio e rafforzare la propria posizione. I combattimenti a Severodonetsk, nella regione di Lugansk, sono particolarmente feroci. Il bombardamento russo di Kharkiv, la seconda città più popolosa dell'Ucraina, aggrava il già terribile bilancio di morti e feriti. Al 20 giugno sono 4.569 i civili morti e 5.691 quelli feriti, secondo le Nazioni Unite, ma il numero reale probabilmente è molto più alto.

Continuano a emergere nuove atrocità commesse ai danni dei civili da parte dell'esercito russo. Le responsabilità saranno accertate e i crimini di guerra saranno puniti. Anche il numero delle persone in fuga dal conflitto continua ad aumentare: soltanto in Italia sono oltre 135.000 i cittadini ucraini arrivati dall'inizio dell'invasione. Voglio esprimere ancora una volta la mia gratitudine alle italiane e agli italiani che li hanno accolti. *(Applausi)*.

La strategia dell'Italia, in accordo con l'Unione europea e con gli alleati del G7, si muove su due fronti: sosteniamo l'Ucraina e imponiamo sanzioni alla Russia, perché Mosca cessi le ostilità e accetti di sedersi davvero al tavolo dei negoziati. Durante la mia recente visita a Kiev, insieme al cancelliere tedesco Scholz, al presidente francese Macron e al presidente rumeno Iohannis, ho visto da vicino le devastazioni della guerra e constatato la determinazione degli ucraini nel difendere il loro Paese. *(Applausi)*. Siamo andati a Kiev per testimoniare di persona che i nostri Paesi e l'Unione sono determinati ad aiutare un popolo europeo nella sua lotta a difesa della sua democrazia e della sua libertà. Durante la visita, il presidente Zelensky ci ha chiesto di continuare a sostenere l'Ucraina, per poter raggiungere una pace che rispetti i loro diritti e la loro volontà. Solo una pace concordata e non subita può essere davvero duratura. La sottomissione violenta e la repressione di un popolo per mano di un esercito non portano la pace, ma il prolungamento del conflitto, forse con altre modalità, di certo con altre distruzioni.

Il Governo italiano, insieme ai *partner* dell'Unione europea e del G7, intende continuare a sostenere l'Ucraina, così come questo Parlamento ci ha dato mandato di fare. Il nostro sostegno a favore di Kiev è anche un impegno alla ricostruzione del Paese. Il Consiglio europeo straordinario del 30 e 31 maggio ha discusso di questo e le conclusioni del prossimo Consiglio riaffermeranno tale impegno. Non è un'impresa che possono affrontare i singoli Stati: lo sforzo deve essere collettivo e coinvolgere anche gli organismi internazionali e le banche di sviluppo, la Banca mondiale e il Fondo monetario primi tra tutti. Vogliamo ricostruire, per ridare una casa alle famiglie che l'hanno persa, per riportare i bambini nelle scuole, per aiutare la ripresa della vita economica e sociale in Ucraina. Oggi spetta a tutti noi aiutare l'Ucraina a rinascere. *(Applausi)*.

A Kiev ho ribadito che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione europea e vuole che abbia lo *status* di candidato. Il Governo italiano è stato tra i primi a sostenere questa posizione con chiarezza e convinzione in Europa e in Occidente e, se non sbaglio, la prima volta che ho affermato questo punto è stato proprio in questo Parlamento. Continueremo a farlo in ogni consesso internazionale, a partire dal prossimo Consiglio europeo. Sono consapevole che non tutti gli Stati membri oggi condividono questa posizione, ma la raccomandazione della Commissione è un segnale incoraggiante e confido che il Consiglio europeo possa raggiungere una posizione consensuale in merito.

Gran parte dei Paesi vicini alla Russia, grandi e piccoli, guardano ora all'Unione europea per la sicurezza, per la pace e per la stabilità. Il percorso da Paese candidato a Stato membro è lungo, per via delle impegnative riforme strutturali richieste, ma il segnale europeo deve essere chiaro e coraggioso da subito. Oggi i Paesi, tra l'altro, sono in grado di portare avanti queste riforme strutturali più velocemente rispetto al passato. Il 3 giugno, il Consiglio europeo ha adottato il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. È stato introdotto l'embargo su tutto il petrolio e sui prodotti

petroliferi importati in Europa via mare, rispettivamente a partire dalla fine del 2022 e dall'inizio del 2023. Gli operatori europei non potranno più assicurare e finanziare il trasporto di petrolio a Paesi terzi.

Sono state escluse dal sistema Society for worldwide interbank financial telecommunication (SWIFT) altre tre banche russe, tra cui la più grande del Paese, Sberbank, e una banca bielorussa; è stato ampliato l'elenco di beni soggetti al blocco delle esportazioni, compresi prodotti chimici che possono essere usati per finalità belliche; vengono sanzionate altre 18 entità russe e 65 persone, tra cui quello che è considerato il responsabile degli orrori di Bucha; sono state sospese in Europa le trasmissioni di altri tre organi statali di informazione russa che diffondono propaganda.

Le sanzioni funzionano. Il Fondo monetario internazionale prevede che quest'anno il costo inflitto all'economia russa sarà pari a 8,5 punti del prodotto interno lordo; il tempo ha rivelato e sta rivelando che queste misure sono sempre più efficaci.

Desidero tuttavia sottolineare ancora una volta che i nostri canali di dialogo rimangono aperti. Non smetteremo di sostenere la diplomazia e cercare la pace; una pace nei termini che sceglierà l'Ucraina. Anche nei miei colloqui col presidente Putin ho più volte ribadito la necessità di porre fine all'aggressione, di parlare di pace e di definirne concretamente i termini e i tempi.

Durante il Consiglio europeo si discuterà anche dell'allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali. Il Governo italiano è favorevole a far partire i negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord. Inoltre, nella discussione che si inizierà in questo Consiglio europeo, il presidente Macron presenterà il suo impegno per una comunità politica europea. Come ha già chiarito il Presidente francese, questo progetto non sarà un canale sostitutivo allo *status* di Paese candidato.

Il Consiglio di fine mese rappresenta un'occasione per cominciare a guardare al futuro assetto dell'Unione, ai suoi confini, alla sua sicurezza, al suo sviluppo economico. Il parere positivo della Commissione europea sull'adozione dell'euro da parte della Croazia a partire dal 2023 è un ottimo segnale, che naturalmente l'Italia coglie con favore.

Negli ultimi decenni, l'allargamento dell'Unione europea ha dato pace e stabilità a Paesi segnati dalla guerra. L'allargamento ha trasformato l'Unione europea nel più grande mercato unico del mondo, che rappresenta tra il 5 e il 6 per cento della popolazione e circa un sesto del prodotto globale. Ha creato nuove opportunità di cooperazione tra Paesi in aree di fondamentale importanza in campo energetico, nei trasporti, nella sicurezza alimentare, nella salute, nello studio, nel lavoro; ha stimolato negli Stati membri lo sviluppo di un'economia di mercato funzionante e favorito un processo di riforme sin dalla domanda di adesione. Ha esteso diritti e tutele sul lavoro assenti ancora oggi in altre parti del mondo; ha fornito un potente incentivo allo sviluppo della vita democratica e al rispetto della dignità umana e dello Stato di diritto. Come scritto nel Trattato sull'Unione europea, ogni Stato europeo che rispetti questi valori e che si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione.

L'adesione a questi principi non è una considerazione secondaria, è alla base del progetto europeo.

L'allargamento dell'Unione europea, però, comporterà certamente anche una riflessione profonda sulle regole che disciplinano il suo funzionamento in politica estera, di sicurezza, in politica economica e in politica sociale. *(Applausi)*.

È opportuno convocare al più presto una conferenza intergovernativa per discutere di come affrontare questa sfida.

Uno stimolo al cambiamento è arrivato anche dalla Conferenza sul futuro dell'Europa che si è conclusa a maggio. Le proposte dei cittadini europei - soprattutto giovani - presentate in quell'occasione, riguardano temi di grande importanza per il futuro dell'Unione, dal cambiamento climatico allo stato di diritto, e meritano di essere valutate con attenzione. Il conflitto in atto rischia di creare una crisi umanitaria di dimensioni straordinarie.

Le forniture di grano sono a rischio nei Paesi più poveri del mondo; già adesso il blocco dei porti tiene vincolati milioni di tonnellate di cereali del raccolto precedente che rischiano di marcire. Le devastazioni della guerra peggioreranno la situazione nei prossimi mesi.

Recenti bombardamenti russi hanno distrutto il magazzino di uno dei più grandi terminali agricoli dell'Ucraina, nel porto di Nikolaev, che, secondo le autorità ucraine, conteneva tra 250.000 e 300.000

tonnellate di cereali. Le proiezioni fornite dall'Ucraina indicano che la produzione di cereali potrebbe calare tra il 40 e il 50 per cento rispetto all'anno scorso. Dobbiamo liberare le scorte che sono in magazzino in modo da sbloccare le forniture per i Paesi destinatari e fare spazio al nuovo raccolto che arriverà a settembre. Nell'immediato è necessario realizzare lo sminamento dei porti e garantire l'uscita delle navi in sicurezza.

Dopo vari tentativi falliti non vedo alternativa a una risoluzione delle Nazioni Unite che definisca i tempi di questa operazione e dove l'ONU garantisca sotto la propria egida la sua esecuzione.

L'Europa, sia sul piano G7 sia sul fronte bilaterale, ha messo in atto uno sforzo di cooperazione su larga scala per aiutare i Paesi più vulnerabili. Negli ultimi giorni la Russia ha ridotto le forniture di gas all'Europa, compresa l'Italia. Dall'inizio della guerra il nostro Governo, questo Governo, si è mosso con rapidità per trovare fonti di approvvigionamento alternative al gas russo. Abbiamo stretto accordi importanti con vari Paesi fornitori, dall'Algeria all'Azerbaigian, e promosso nuovi investimenti anche nelle rinnovabili. Grazie a queste misure, potremo ridurre in modo significativo la nostra dipendenza dal gas russo già dall'anno prossimo.

In Europa l'andamento del prezzo dell'energia è alla base dell'impennata dei tassi di inflazione degli ultimi mesi. A maggio, in Italia l'inflazione ha raggiunto il 7,3 per cento, ma l'inflazione di fondo, che esclude i beni energetici e alimentari, è meno della metà.

Per frenare l'aumento generale dei prezzi e tutelare il potere d'acquisto dei cittadini è essenziale agire anche - e sottolineo anche, perché i campi di intervento sono vari e non si limitano a questo - sulla fonte del problema e contenere i rincari di gas e di energia. I Governi hanno gli strumenti per farlo. La soluzione che proponiamo da diversi mesi è l'imposizione di un tetto al prezzo del gas russo, che consentirebbe anche di ridurre i flussi finanziari verso Mosca.

Il Consiglio europeo ha dato alla Commissione il mandato di verificare la possibilità di introdurre un controllo, un tetto al prezzo.

Questa misura è diventata ancora più urgente alla luce della riduzione delle forniture da parte di Mosca. Le forniture sono ridotte, il prezzo aumenta, l'incasso da parte di Mosca resta lo stesso, le difficoltà per l'Europa aumentano vertiginosamente.

L'Europa deve muoversi con rapidità e decisione per tutelare i propri cittadini dalle ricadute della crisi innescate dalla guerra. Dall'anno scorso l'Italia ha stanziato circa 30 miliardi di euro in aiuti a famiglie e imprese. Parte di questi interventi sono stati finanziati con un contributo straordinario delle grandi aziende energetiche, che hanno maturato profitti enormi grazie all'aumento dei prezzi.

Con questa misura, abbiamo dunque chiamato le imprese che hanno beneficiato di rincari eccezionali a compartecipare a costi che tutta la società sta sopportando. È stata una scelta dettata da un principio di solidarietà e di responsabilità. L'Italia continuerà a lavorare con l'Unione europea e con i nostri *partner* del G7 per sostenere l'Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi.

Questo è il mandato che il Governo ha ricevuto dal Parlamento, da voi. Questa è la guida per la nostra azione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, quando sono entrato in Parlamento, ma anche negli anni più recenti, questo dibattito parlamentare sarebbe terminato così: il Senato della Repubblica, udita la comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri, la approva. *(Applausi)*. Credo che sarebbe una pagina decorosa per il Parlamento, perché il teatrino che si sta sviluppando fuori da quest'Aula è semplicemente incomprensibile: ed uso un termine molto democristiano, nel senso che voglio essere gentile. (*Applausi*).

Teatrino incomprensibile, perché palesemente estraneo rispetto alla materia che è in discussione, in quanto la materia in discussione, pur essendo drammatica e riguardante la vita di milioni di persone, è un pretesto per inserire e discutere altre questioni.

Colleghi, parlando a nome del Gruppo per le Autonomie, io sono totalmente convinto che nella

relazione del Presidente del Consiglio vi sia tutto, anzitutto il nostro impegno per la pace che deve essere accettata dal Paese che è stato aggredito e che noi sosteniamo per la semplice ragione che non possiamo avallare, come nuova regola internazionale, la sopraffazione del forte contro il debole. (*Applausi*). Pertanto, signor Presidente del Consiglio, noi con le sue parole ci impegniamo per la pace, ci impegniamo per sostenere il Governo ucraino e ci impegniamo, signori senatori, con un progetto ed una idea per l'Europa.

Il Presidente del Consiglio ha parlato delle nuove ipotesi che sono sul tappeto: dell'allargamento dell'Europa ai Balcani occidentali; dell'ipotesi "macroniana" della nuova comunità politica europea; delle regole obsolete che l'Unione europea ha e che vanno superate. Dunque, c'è tutto nella sua relazione ed è inutile lambiccarci con altre cose.

Colleghi, vorrei terminare con una sola riflessione. Qual è la forza delle dittature rispetto alle democrazie? Pensateci un minuto. La forza risiede nel fatto che le dittature hanno il vantaggio del tempo: un dittatore decide dal mattino alla sera, mentre il Presidente del Consiglio, giustamente, parla con il suo Consiglio dei ministri e poi riferisce in Parlamento. Le dittature hanno un vantaggio, che è la tempistica. Non possiamo non essere consapevoli di questo.

Quando nei mesi scorsi abbiamo sostenuto in quest'Aula che il tempo e la fatica di sostenere Kiev sarebbero state la chiave di volta della resistenza delle democrazie, avevamo già chiaramente capito quello che si sarebbe manifestato e che, purtroppo, si sta manifestando. Con il passare del tempo la forza di resistenza diminuisce perché ci sono degli interessi, ci sono il problema alimentare e quello energetico, c'è l'inflazione e le democrazie non sono abituate a resistere.

Colleghi, diamo allora, a maggior ragione, il segno di un Paese serio. Quando ho visto lei, insieme ai suoi colleghi, dentro quel treno, ho pensato che eravamo veramente dalla parte giusta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

RENZI *(IV-PSI)*. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio dei ministri, onorevoli colleghi, ci sono dei momenti nella vita di un Parlamento in cui l'interesse di tutti deve prevalere rispetto alle parti.

Ci troviamo a svolgere questa discussione oggi, 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, in cui in teoria c'è più luce. Nella politica planetaria è il giorno in cui c'è meno luce da tanto tempo.

Chi fa politica e ha passione per la politica e chi vuole studiare le cose sa che il 24 febbraio scorso è cambiato tutto: sono venuti in meno gli equilibri che stavano alla base degli accordi raggiunti in occasione della Conferenza di Yalta e le conseguenze di quanto successo le vedremo per decenni e generazioni, in quanto vanno ben oltre i confini dell'Ucraina, pur naturalmente importanti.

Non si sta discutendo della Crimea e del Donbass. Si sta discutendo del futuro del mondo: dal chicco di frumento, ossia la geopolitica e la sovranità alimentare, fino allo spazio, in quanto per la prima volta dagli anni Sessanta si stanno introducendo elementi di divisione anche tra le missioni spaziali. È un cambiamento epocale che riguarda l'energia, il cibo e, ovviamente, la nostra capacità di confrontarsi tra democrazie e non democrazie, come diceva il collega Casini. È un tema enorme.

Di fronte a questo, il cittadino che segue la politica, ma che non ha tutti gli strumenti di passione personale per poter approfondire ogni passaggio, si sente invadere da un sentimento di sfiducia. Altro che solstizio d'estate! Vede buio quando va a fare il pieno di benzina o deve pagare una bolletta che è il triplo di quella dello scorso anno. Tu gli dici che abbiamo fatto diversi sforamenti. Ma lui risponde che non sa quali sforamenti abbiamo fatto, ma sa che paga una bolletta che è triplicata.

Il cittadino - lasciatemelo dire - nutre anche la preoccupazione psicologica legata a un sentimento comprensibile. Dopo due anni di Covid ci eravamo detti di ripartire, ma è arrivato un problema che - forse - è potenzialmente più grave persino dell'emergenza pandemica, che tra l'altro non è finita, anche se è naturalmente molto meno grave.

Di fronte a questo, penso che ci sia una cosa da dire a quest'Aula rispetto alle discussioni su quello che Casini ha chiamato "teatrino", ed io mi associo. Non sono uno di quelli che si possono scandalizzare se all'interno dei partiti si aprono discussioni, e non sono uno di quelli che possono teorizzare che le discussioni nei partiti fanno del male alla democrazia: non è detto che sia così; non è necessariamente vero il contrario, ma non è detto che sia così. Siamo professionisti, non siamo una banda di populisti,

quindi sappiamo che queste cose avvengono. Quello che possiamo chiedere a tutti e a ciascuno è di essere seri rispetto alle priorità del Paese, perché la gravità della situazione internazionale, che mette insieme la carestia, la siccità, la crisi energetica, la crisi demografica, un problema esistenziale di questo pianeta (si arriva anche a parlare di guerra nucleare), richiede che chi si vuole dividere lo faccia rispettando la dignità e l'onore di questo Parlamento e di questo gioco politico *(Applausi)*, e non cercando degli alibi e dei finti alibi per le proprie discussioni. *(Applausi)*.

Parliamoci chiaro: un fiume ha tracimato e gli argini non saranno più quelli di prima; non ci prendiamo in giro. Il fiume ha tracimato e noi oggi, dopo il 24 febbraio, dobbiamo andare a fare la conta dei danni; anzi, prima ancora dobbiamo bloccare l'alluvione. È evidente che quando Draghi, assieme a Macron e assieme a Scholz, fa il viaggio in treno, dà un messaggio di orgoglio al sistema Paese, ma - attenzione - dà anche un messaggio bello e difficile, ossia che l'Europa da questa crisi o ne esce vincitrice sul medio periodo o non ne esce viva. Questa crisi infatti probabilmente non vedrà un vincitore nella guerra: sul terreno nessuno vincerà questa guerra. Ma o l'Europa vince la pace o, nel momento in cui siamo in una situazione di difficoltà come quella che ho ricordato, non possiamo non vedere che la Russia sta portando avanti una strategia finalizzata a spostare ad Oriente l'asse geopolitico del mondo. Non possiamo non notare quello che sta accadendo tra India e Cina. Non possiamo non capire quello che sta accadendo in molte parti del mondo, dall'Africa ai Paesi arabi, che dicono: voi non siete più il centro del mondo. Se vogliamo tornare ad essere il centro del mondo, dobbiamo essere capaci di un'iniziativa politica, che sia di sostegno all'Ucraina, ma anche diplomatica, che sia in grado di scrivere la pagina nuova della pace.

In questo, credo che il Presidente del Consiglio italiano, il Presidente della Repubblica francese e, il Cancelliere tedesco abbiano rappresentato tutti noi. Per fare che cosa? Per fare una cosa molto semplice, signor Presidente. Certo, continuare a sostenere l'Ucraina, e noi abbiamo votato a favore delle sanzioni alla Russia e delle armi all'Ucraina perché, senza questi provvedimenti voluti dal Governo Draghi, oggi avremmo visto la Russia prendersi l'Ucraina e una storia totalmente diversa. *(Applausi)*. Dovete essere orgogliosi di aver sostenuto il Governo in questo momento storico.

È evidente che questo non può non portarci a fare delle domande. Quando leggo - lo dico al mio amico Ministro della difesa - che la NATO sta ragionando e che Svezia e Finlandia parlano adesso con la Turchia, vorrei che ci fosse una voce - sono certo che Guerini sarà tra quelle - che potesse dire agli amici turchi che noi non sacrificheremo le ragazze, le donne, i ragazzi, gli uomini curdi *(Applausi)*, che sono stati in questi anni il nostro elemento di salvezza nella guerra all'ISIS. Il mondo non inizia oggi e finisce domani. Se sette anni fa non ci fossero state le ragazze curde, questo pianeta sarebbe finito nelle mani degli estremisti islamici. E io non accetterò di barattare la libertà e l'indipendenza delle donne e delle ragazze curde semplicemente per l'interesse di un'altra forza internazionale, qual è quella che viene rappresentata dalla Turchia. Di quest'idea ne possiamo parlare? Possiamo parlare del fatto che il terrorismo internazionale continua a colpire e che vengono colpiti i templi dei Sikh a Kabul e le chiese in Nigeria? Possiamo avere il coraggio di dire che le ragazze, le bambine di Kabul non meritavano un anno fa il disinteresse della comunità internazionale, visto che adesso nessuno dice più niente *(Applausi)* e noi siamo gli unici che continuano a ribadire che quelle vite sono tanto importanti almeno quanto lo sono quelle degli ucraini e degli italiani?

Voglio dire - e mi avvio a concludere - che la politica estera è una cosa seria; la politica estera non è inseguire un *tweet*, non è cercare un *like*, non è prendere un "mi piace".

C'è un mondo che ci sta scoppiando tra le mani e le persone che seguono da casa il nostro dibattito ci chiedono di essere all'altezza della sfida del domani, sapendo che noi europei o troviamo una strada insieme o non avremo un futuro. Basta partire dai dati di previsione demografica per vedere che la sola Nigeria, nei prossimi venticinque anni, sarà più grande non dell'Italia, ma dell'intera Unione europea, perché arriverà a 450 milioni di persone, mentre in Europa siamo fermi, con una curva piatta e le civiltà, amici cari, finiscono così, come ci insegna la grande storia dell'Impero romano e come ci insegnano tante pagine di storia.

Oggi, che è il 21 giugno, mi viene in mente quella frase di Shakespeare che dice: «Ora l'inverno del nostro scontento è reso estate gloriosa». Ebbene, cos'è l'inverno del nostro scontento? Probabilmente

nei partiti politici che si stanno dividendo ci sono varie ragioni di scontento, ci sono varie ragioni per guardare all'inverno che li ha attesi o li attenderà, ma quello che deve essere chiaro per noi da qui alla fine del 2022 è che abbiamo una responsabilità: siamo di fronte alla più grande crisi economica degli ultimi anni, paradossalmente peggiore di quella del 2008-2011, perché il costo della vita sta crescendo a livelli che non vedevamo almeno da un ventennio, quando all'improvviso, con l'entrata dell'euro - che ci ha salvato - i prezzi sono raddoppiati. Ebbene, abbiamo questa consapevolezza da qui a dicembre, per cui facciamo i seri, fate i seri, litigate sulle cose serie. Poi ci sarà una campagna elettorale nella primavera del 2023 e vi divertirete come volete, ma da qui a dicembre 2022 venga prima l'interesse dei cittadini che in questo momento vedono un inverno dello scontento non dietro di loro, ma davanti ai loro occhi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monti. Ne ha facoltà.

MONTI *(Misto)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, ringrazio lei, signor Presidente del Consiglio, ed il Governo per il modo serio, pragmatico e responsabile in cui guidate l'Italia e contribuite con forza ed autorevolezza in Europa e in sedi ancora più ampie a definire una posizione italiana ed europea su questa drammatica vicenda. Il mio sostegno è pieno.

Vorrei contribuire al dibattito con due considerazioni. La prima, che si riallaccia a quello che il Presidente ha detto riguardo alla proposta del Presidente Macron della comunità politica, è che credo che la decisione di dare subito un segnale forte di volontà dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea sia in questo momento necessaria. Vorrei però anche fare presente che molti dei problemi più seri che l'Unione europea ha dovuto affrontare negli anni scorsi sono nati da frustrazioni sviluppatesi a seguito di promesse premature di entrata nell'Unione europea. È questo il caso della Turchia, quando nel 1999, sotto l'impulso emotivo del presidente Chirac, il Consiglio europeo, disattendendo le raccomandazioni della Commissione, si è precipitato ad Ankara per fare promesse molto sollecite di negoziati e di ingresso e questo ha contribuito grandemente alla frustrazione della Turchia nei confronti dell'Unione europea. Non sto dicendo che non sia necessario oggi dare tutti i segnali possibili all'Ucraina, ma teniamo presente che la lunghezza delle procedure di preparazione non è un riflesso odiosamente burocratico, ma è un insieme di atti che si fanno per dare sufficiente preparazione e forza al Paese che entrerà, affinché non soccomba subito alla pressione del mercato unico. Mi sembra quindi un segnale politico di grande volontà immediata di averli, di serietà peraltro nelle procedure per la preparazione, unito a questo concetto che oggi può valere per l'Ucraina ed è stimolato dall'Ucraina, ma che potrebbe essere di carattere più generale, di una comunità politica come senso di destini comuni, su cui il presidente Macron sta lavorando.

La seconda e più rapida considerazione è la seguente: lei, Presidente, è qui oggi, noi siamo qui oggi, a causa della legge n. 234 del 2012. Qual è la *ratio* politica di questa legge che prevede questi appuntamenti? La legge fu fatta per rafforzare la partecipazione dell'Italia ai processi di decisione dell'Unione europea. Mi permetto di offrire una testimonianza visto che fu il mio Governo a presentare quella legge approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento. Prima di allora, il Governo non discuteva con il Parlamento la linea da seguire al Consiglio europeo. Partecipando alle riunioni del Consiglio europeo in quella stagione di grave crisi finanziaria, mi resi presto conto che la parte più forte in quel momento, la cancelliera Merkel, nell'intento di resistere alle pressioni che a quel tavolo venivano da Italia e Francia affinché la Germania non si opponesse ad una *governance* proattiva della zona euro, capace di sconfiggere la speculazione e ristabilire la fiducia nell'integrità dell'euro, di fronte a questo *pressing*, continuamente diceva che lei sarebbe stata disposta a venirci incontro, ma, doveva tenere conto del Parlamento e della Corte costituzionale. Finché serenamente una volta le feci presente che ciascuno di noi, seduto a quel tavolo, aveva un Parlamento e persino una Corte costituzionale. È vero però che il Parlamento non emetteva allora indirizzi, vincoli, pressioni sul Governo, che sono viceversa utili anche per dargli forza.

Vorrei concludere dicendo però che altro è quella *ratio* politica di rafforzare il Governo e il Presidente del Consiglio con un mandato parlamentare quando si trattava, come si tratta nella gran parte dei casi in sede di Consiglio europeo, di questioni tra i membri dell'Unione europea. In questo caso però si tratta di definire una posizione dell'intera Unione europea nei confronti di un Paese esterno, amico e

aggredito, e credo che tutto possa essere considerato, studiato e fatto con forza tranne immaginare ostacoli per ragioni particolari, che i senatori Casini e Renzi hanno bene illustrato, all'azione del Governo e del Presidente in questa circostanza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

FERRARA *(M5S)*. Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle dal 24 febbraio ha con fermezza condannato l'aggressione militare russa contro l'Ucraina perché contraria ai più basilari principi del diritto internazionale. Pensare nell'Europa del XXI secolo di mutare i confini di un Paese sovrano con i carri armati è semplicemente inaccettabile e per questo ci siamo subito schierati al fianco del popolo ucraino con aiuti umanitari, accogliendo profughi e sostenendo la legittima resistenza di un intero Paese, seppur consapevoli che questo conflitto è la degenerazione di una frattura che si doveva e poteva comporre anni fa.

Colleghe, colleghi, aprendo un libro di storia, ci rendiamo conto che le date più significative sono segnate da guerre e anche i giorni che stiamo vivendo verranno studiati sui manuali di storia dei nostri figli. Allora dobbiamo sforzarci di cambiare paradigma, senza cedere alla stessa perversa logica del passato. È indispensabile che questa storia la scriviamo bene oggi. Noi vogliamo che quando i nostri figli e i nostri nipoti leggeranno ciò che stiamo decidendo oggi, siano orgogliosi del nostro lavoro e consapevoli che abbiamo fatto l'impossibile per lasciargli un mondo in pace. Purtroppo non sarà un compito facile. Le recenti minacce russe alla Lituania, nel caso in cui Vilnius non revochi il blocco al transito delle merci tra Kaliningrad e il resto della Federazione Russa, sono pericolose. La Lituania è nella NATO dal 2004 e l'Unione europea non può permettere che questa possa diventare la scintilla in grado di far degenerare il conflitto. In Commissione affari esteri, emigrazione, pochi minuti fa abbiamo audito l'ambasciatore dell'Unione europea a Mosca, Markus Ederer, che ci ha rassicurato sul transito delle merci.

La mia forza politica, però, ha sempre sollecitato la necessità di giungere a una soluzione politica del conflitto. Anche nei momenti più bui di questa guerra abbiamo implorato che si accendesse la luce della diplomazia e continueremo a farlo fino a quando le parole prenderanno il posto delle pallottole. *(Applausi)*.

Presidente Draghi, i pilastri che contraddistinguono da quasi un secolo la nostra collocazione geopolitica sono in estrema sintesi tre: quello europeista, quello atlantista e la vocazione mediterranea. Pensare di far venire meno anche uno di questi tre pilastri equivale a far cedere l'intero assetto internazionale del nostro Paese e di questo ne abbiamo piena contezza. Però, Presidente, converrà che questo non può e non deve impedirci di avere una postura critica su certe scelte, non ci deve impedire di ricordare ai nostri *partner* che guerre come quelle contro Afghanistan, Iraq e Libia hanno seminato morte e distruzione proprio come quella odierna in Ucraina. Allora mi domando e vi domando: qual è il metodo per evitare una guerra? Come ho già avuto modo di evidenziare in quest'Aula all'inizio del conflitto, compito della politica dovrebbe essere quello di anticipare i problemi, di prevenire certe degenerazioni. In certi frangenti è indispensabile essere razionali, non farsi travolgere dagli eventi, non indossare subito l'elmetto, ma escogitare soluzioni alternative, non dimenticando i bisogni di quegli italiani che rappresentiamo.

Come è stato fatto dal nostro presidente Conte ai tavoli europei, noi chiediamo di far valere, con coraggio e determinazione, gli interessi nazionali, in particolare delle categorie più fragili. Noi auspichiamo che a quei tavoli sia rappresentata la sofferenza di troppe famiglie ed imprese che dopo due anni di Covid oggi subiscono anche le conseguenze economiche di questo conflitto. Ed è indispensabile, in questo momento storico, proprio come è stato fatto con il *recovery fund*, ancora di più sviluppare politiche keynesiane in grado di azionare quel moltiplicatore economico di cui necessita il nostro Paese: un esempio è il superbonus al 110 per cento, che sta rilanciando il settore edilizio e sta rendendo le nostre abitazioni più sostenibili e sicure. Allora, presidente Draghi, glielo dico chiaramente: questa misura virtuosa va sostenuta e non osteggiata. *(Applausi)*.

In conclusione, dopo quattro mesi di guerra noi le chiediamo di farsi portavoce al Consiglio europeo di due punti per noi importanti: primo, sollecitiamo nuovamente la necessità di porre in essere iniziative politiche orientate a giungere al più presto a un cessate il fuoco e poi a una definizione pacifica del

conflitto; secondo, serve un più pieno e costante coinvolgimento del Parlamento in relazione all'indirizzo politico che verrà perseguito dal Governo italiano nei consessi europei e internazionali, inclusa l'eventuale decisione di inviare nuove forniture militari. *(Applausi)*.

Concludo davvero dicendo che dopo migliaia e migliaia di vittime è indispensabile passare dalla diplomazia delle armi alle armi della diplomazia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

ABATE *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, presidente Draghi, siamo qui a discutere - se così si può affermare - di quello che lei dovrebbe andare a dire nel prossimo Consiglio europeo il 23 e 24 giugno.

Ebbene, Presidente, lei dovrebbe andare a riferire all'Europa non solo quello che questa anomala e discutibile maggioranza di Governo aggiusta nelle segrete stanze del potere per far proseguire a tutti i costi questo Governo che non rappresenta affatto il volere della Nazione, ma anche e soprattutto quello che il popolo italiano sovrano, sfiancato e messo in ginocchio da una pandemia prima, da un'assurda guerra nel cuore dell'Europa poi e da impietose e devastanti speculazioni della nera e oscura finanza, chiede: il popolo italiano, contrariamente a quello che il mero potere politico pone in essere, chiede che lo Stato italiano non invii più armi e armamenti letali all'Ucraina, anche perché non sappiamo in che mani queste armi andranno a finire, come ha ben spiegato il procuratore antimafia Gratteri.

Possono essere messe in atto tutte quelle strategie politiche e diplomatiche per il cessate il fuoco; anzi, preciso che dovevano già essere state attuate, per evitare che il conflitto scoppiasse nel cuore dell'Europa. Negli eventi esiste sicuramente un "durante", esiste un "dopo", ma esiste anche un "prima" e anche lì bisognava agire. Tutto il tessuto produttivo della Nazione, quello vero, non quello delle banche e delle *lobby*, ma quello che produce e che distribuisce equamente la ricchezza, quello che ha ricostruito l'Italia nel Dopoguerra, cioè tutto il mondo delle piccole e medie imprese e soprattutto gli agricoltori e i pescatori, che in questo momento rappresento, che non ce la fanno più a sostenere i costi delle proprie imprese, chiedono che lei, presidente Draghi, vada in Europa e dica a gran voce, forte e chiaro, che si deve procedere con priorità e determinazione a cercare di attuare politiche per calmierare assolutamente il costo del gas e del petrolio, perché questo sembra veramente un gioco premeditato e assurdo per buttare fuori dall'economia tutte le piccole e medie imprese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES *(Misto)*. Signor Presidente, la *Realpolitik*, a ogni nostra recriminazione sui danni enormi e inconcepibili della guerra, ci risponde sistematicamente che si tratta di effetti collaterali: la morte, la distruzione ambientale, la fame a livello globale, che genera altri morti. Ma possiamo ben dire che anche la sicurezza internazionale a questo punto è considerata dal Governo un effetto collaterale e trascurabile, visto che né il Governo, né la sua maggioranza sembrano essere stati scalfiti dalle parole decisamente allarmanti del segretario generale dell'Interpol Stock, che ha denunciato come l'abnorme quantità di armi che circola in Ucraina stia già diventando oggetto di un traffico criminale, mafioso e forse terroristico. Le sue testuali parole sono state: «I criminali si stanno concentrando già adesso su queste armi. Anche le armi usate dai militari, le armi pesanti, saranno disponibili sul mercato criminale. I criminali di cui sto parlando operano a livello globale, quindi queste armi verranno scambiate tra i continenti». Tutto ciò che è trasportabile diventerà potenzialmente oggetto di traffico in Europa e oltre: non solo fucili e pistole, ma varie armi da guerra, compresi i missili portatili antiaereo e anticarro.

Sembra che non ci dobbiamo neanche preoccupare del fatto che, tra le armi partite dagli arsenali di parecchi dei Paesi della NATO e che potremmo ritrovare sul nostro territorio, ci sono anche i famosissimi missili anticarro portatili Milan. I vecchi modelli di questi missili - ricordiamolo, Presidente - hanno un sistema di puntamento che contiene e rilascia torio, un metallo pesante altamente radioattivo e cancerogeno, di cui sono già pieni i poligoni NATO di Capo Teulada e Quirra in Sardegna, dove ne sono stati sparati a migliaia, con conseguenze devastanti, Presidente, per ambiente e salute. Proprio lo scorso 10 giugno è iniziato il processo per disastro ambientale dell'area del Capo, che vede imputate parecchie cariche dell'Esercito. Questi missili sono stati inviati in Ucraina

ufficialmente dalla Francia, ma anche dall'Italia, sebbene qui da noi il Governo Draghi si trinceri dietro la linea del segreto di Stato (segreto all'italiana, però).

Ciliegina sulla torta del Governo dei migliori, che non si vergogna di averci portato con altri sul baratro della distruzione socio-economica, politica, ambientale e alle porte della guerra nucleare, il 16 giugno, nella base militare di Ghedi, è stato consegnato in pompa magna, scortato da tre Tornado, il primo cacciabombardiere F-35A, capace di dispiegare bombe con testate nucleari, già presenti a Ghedi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor presidente Draghi, questo è un Consiglio europeo decisamente importante, che segna la fine della Presidenza francese, con delle questioni che hanno a che fare con il futuro dell'Europa e anche con le emergenze che abbiamo davanti. Ci arriviamo, signor presidente Draghi, con un passaggio che fa in qualche modo la storia: quella fotografia a Kiev - sua, di Emmanuel Macron e di Olaf Scholz - dimostra che oggi non c'è più l'asse franco-tedesco, ma c'è un motore a tre - Italia, Francia e Germania - *(Applausi)* che, oltre a rallegrarci, ci riempie di responsabilità: penso non solo al Governo, ma a tutte le forze parlamentari. Siamo quindi consapevoli che questo passaggio e anche il voto di oggi interrogano e responsabilizzano tutti, parlamentari e Governo. Abbiamo il dovere di dare un mandato pieno a lei, signor Presidente del Consiglio, e dobbiamo farlo avendo in mente la credibilità del Paese. Spero e penso che ci dovremo arrivare votando una risoluzione con degli impegni precisi, perché è stato fatto un lavoro importante, che sarebbe sbagliato frustrare.

Lo dico perché arriviamo a questo Consiglio europeo avendo fatto i compiti a casa e avendo mantenuto la compattezza del fronte occidentale e del fronte europeo. Quando dico «abbiamo», mi riferisco al sistema Italia, perché il nostro ruolo è stato fondamentale: siamo stati in prima linea nel definire il sistema delle sanzioni; siamo stati in prima linea nell'aiutare a costruire l'innalzamento dei dispositivi della NATO, con delle scelte importanti e, anche interrogando le nostre coscienze, abbiamo assunto una scelta chiara sul tipo di aiuti da dare al popolo ucraino, per esercitare la propria legittima difesa. L'abbiamo fatto non a cuor leggero, ma con la consapevolezza che stavamo dalla parte giusta, dalla parte delle democrazie liberali.

Da questo punto di vista, penso sia necessario inaugurare una seconda fase, come avete in qualche modo fatto con quel viaggio. Oggi, anche nelle parole d'ordine e nella narrazione, si deve spostare l'attenzione sulla capacità di raddoppiare le iniziative diplomatiche per arrivare alla pace, al cessate il fuoco e alla possibilità di rilanciare i negoziati, ed essere protagonisti di due operazioni: da una parte, c'è il tema della diversificazione energetica, il *price cap* a livello europeo, una battaglia in cui tutto il Governo e lei, signor Presidente, siete in prima fila; dall'altra parte, oltre al tema dell'energia, c'è lo sblocco del grano, per evitare una carestia. Non ci sono infatti solo i Paesi europei, ma dobbiamo pensare anche al Nord Africa e alle conseguenze che potrebbero arrivare da quel territorio, in termini di flussi migratori e di incapacità di pensare a un futuro in quelle realtà.

C'è poi il tema che riguarda la questione dello *status* di candidatura. Anche in questo caso penso che abbiamo il dovere di dare un segnale forte: sappiamo che probabilmente non vengono soddisfatti appieno i criteri, ma bisogna essere capaci di giudicare con criteri politici. Certamente poi si dovranno rispettare anche i criteri di Copenaghen e il percorso sarà lungo. Ma guardo con favore alla comunità politica europea se non è considerata un parcheggio, ma piuttosto qualcosa di parallelo in cui si dice agli ucraini e a coloro che scelgono di guardare a Bruxelles e al sistema delle democrazie liberali che possono subito abbracciare la Comunità europea e in quella riconoscersi, sapendo che il percorso è già avviato. Quindi bene il conferimento dello *status* di candidatura.

Allo stesso tempo, signor Presidente, come Gruppo Partito Democratico le chiediamo grande fermezza nel chiedere l'apertura dei negoziati per l'Albania e la Macedonia del Nord. *(Applausi)*. È una nostra richiesta. Abbiamo con loro una collaborazione proficua da tempo. Guardano all'Italia come ad un Paese amico, che può aiutarli nel loro percorso in Europa.

Da ultimo, su questo, ormai andiamo verso un sistema a più velocità: lo è nei fatti quando si parla di comunità politica europea; l'Europa a 27 ha fatto un avanzamento senza precedenti, va coltivata nelle

conquiste raggiunte. Alcune modifiche - lo diceva anche il ministro Di Maio l'altro giorno alla riunione con cui abbiamo chiuso i lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa - possono essere fatte a trattati vigenti. Altre modifiche probabilmente dovrebbero intervenire soprattutto sul tema delle politiche fiscali, della politica estera e di difesa comune. Sia il ministro Di Maio che il ministro Guerini sanno quanto sia complicato prendere decisioni su questioni fondamentali per il futuro del nostro continente e per non piangere poi lacrime di coccodrillo quando assistiamo a vicende come quelle che hanno riguardato i curdi nel ritiro degli Stati Uniti dalla Siria o l'imbarazzante retrocessione in Afghanistan, lasciando le donne afghane al loro destino. Ecco, non possiamo permetterci che questo avvenga in futuro.

Da questo punto di vista, abbiamo il dovere di pensare a come affrontare la sfida della modifica dei trattati. Abbiamo alzato il livello delle aspettative.

Presidente, non c'è solo la conferenza intergovernativa. Penso che vada presa in considerazione anche una convenzione europea per la modifica dei trattati che coinvolga i Parlamenti nazionali e sia capace di dare risposte. So che non è facile costruire il consenso a livello europeo, ma insieme alla conferenza intergovernativa teniamo anche aperta la possibilità di una convenzione europea di modifica dei trattati coinvolgendo i parlamentari europei e i Parlamenti nazionali, perché oggi è in gioco il futuro dell'Europa.

Da ultimo, penso che dobbiamo avere il coraggio, proprio come avete fatto voi insieme a Macron e a Scholz, di agire anche fuori trattato, se ce n'è bisogno. Lo abbiamo dimostrato. Oggi lei celebra l'ingresso della Croazia nell'euro; lo abbiamo fatto perché abbiamo agito fuori trattato.

Penso che sulla politica estera e sulla difesa europea, a un certo punto, se ci rendiamo conto che gli strumenti che stiamo mettendo in campo non sono sufficienti, dovremmo avere anche il coraggio di provare a investire sulla dimensione comunitaria, sull'unione politica, perché è in gioco il futuro del nostro continente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccone. Ne ha facoltà.

SACCONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente del Consiglio, mentre noi siamo qui riuniti la Lituania è oggetto di una minaccia dell'uso delle armi da parte della Russia, semplicemente perché essa ha bloccato alcune merci oggetto di sanzioni comminate dall'Unione europea.

Signor Presidente, ho ascoltato alcuni interventi e li sto leggendo in alcune rassegne di agenzie di stampa: mi sembra un dibattito dissociato dalla realtà quello a cui stiamo assistendo.

In quattro mesi di guerra non è cambiato nulla da poter indurre l'Italia a cambiare la sua strategia.

Presidente Draghi - non tutti raccontano il suo incontro, qualcuno non lo fa mai - in occasione del vertice a Washington ha ribadito al presidente Biden che è necessario, accanto al tavolo delle sanzioni, sforzarci di aprire un tavolo della dialettica, dei negoziati, per fare in modo di giungere al cessate il fuoco. Tutto questo viene sempre cancellato e distorto nel dibattito italiano.

Ho ascoltato alcuni colleghi che mi hanno preceduto: vogliamo che lei si occupi della pace, ma non le si dice mai come. Non comprendo se la pace per alcuni amici senatori sia legittimare la continua annessione dell'Ucraina da parte della Russia; non capisco quale concetto abbiano della pace. Nonostante l'impegno anche di altri Capi di Stato stranieri verso il cessate il fuoco, non vi è stato nulla da parte del presidente Putin, nessuna forma di distensione; non solo non ha smesso di bombardare, ma ha addirittura intensificato i bombardamenti. È chiaro a tutti - anche a quelli che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi in televisione, coloro che ci dicevano che Bucha era una messa in scena - che Putin si fermerà solo quando avrà raggiunto sul campo alcuni suoi obiettivi strategici.

E noi cosa avremmo dovuto fare, cari colleghi senatori? Avremmo dovuto fingere che tutto andasse bene o, cinicamente, avremmo dovuto auspicare che la Russia invadesse e conquistasse l'Ucraina in una settimana?

Sono convinto, signor Presidente del Consiglio, che qui dentro non ci sia nessuno così spudorato da pensare che, se la Russia avesse conquistato l'Ucraina in una settimana, avremmo garantito la pace in Europa. Penso che nessuno sia spudorato fino a questo punto, perché è evidente a tutti, anche a quelli che fingono di non sapere, che, se la Russia avesse conquistato e annesso l'Ucraina in una settimana, il giorno dopo il campo bellico si sarebbe necessariamente e inevitabilmente allargato.

Allora cosa dobbiamo fare? Io credo che, ad eccezione di qualche strumentalizzazione, in quest'Aula tutti, nessuno escluso, vogliamo la pace e che la divisione manichea tra guerrafondai e pacifisti sia ridicola. Tuttavia, c'è chi vuole perseguire la pace con serietà e coerentemente con la storia e la credibilità dell'Italia, se vogliamo essere un Paese credibile; con quella serietà e quella credibilità che ci ha permesso di vivere in settant'anni di pace. Questo è un modo per perseguire la pace. A mio modo di vedere, c'è chi, invece, persegue la pace strumentalizzando e cercando il consenso, lo zero virgola qualcosa. Questa è la vera discriminante.

Se non partiamo dallo spartiacque del 24 febbraio, rischiamo di assistere a un dialogo tra sordi. Anch'io, poco prima dell'invasione da parte della Russia, rivolsi due moniti al ministro Di Maio nella sua informativa: innanzitutto dire agli amici alleati, ai migliori alleati, gli americani, di non semplificare una cosa complessa come la vicenda ucraina e poi di non regalare la Russia alla Cina. Ebbene, se non capiamo che il 22 febbraio il presidente Putin ha scelto di non affrontare, di non approfondire, di non rivendicare quelle tesi, ma ha preferito le bombe e i bombardamenti, se per tutti noi quello non è uno spartiacque, rischiamo di non comprenderci.

Dico con estrema franchezza che l'Europa, il mondo intero, la comunità internazionale hanno avuto il proprio momento di *appeasement*, di ammorbidimento verso la Russia quando hanno tollerato l'annessione della Crimea. La Russia non ha sparato neanche un colpo e se l'è annessa: eravamo tutti convinti che avrebbe fermato le sue mire espansionistiche. E questo è il risultato.

Mi avvio alla conclusione del mio intervento, richiamando alcune tesi, frutto più del tritacarne e della vanità che dell'elaborazione di un pensiero. Negli ultimi quattro mesi abbiamo assistito a tanti, troppi *talk show* in cui si sono dette delle cose francamente infondate: qualcuno, dopo appena una settimana dall'aggressione, ci indicava, come l'oracolo di Delfi, che la via d'uscita era quella di uscire dall'Unione europea e dalla NATO e nessuno gli ha chiesto cosa stava dicendo. Noi avremmo dovuto denunciare i trattati di alleanza con gli americani e con l'Unione, perché dovevamo intraprendere un percorso da soli, in solitaria, in solitudine. Con chi? Andando da chi? Questo, poi, è diventato elemento di dibattito; sono queste le tesi che vengono propugnate nei programmi televisivi.

Signor Presidente del Consiglio, l'aggettivo più garbato che le hanno rivolto è che lei è asservito al potere degli Stati Uniti; uso l'aggettivo «asservito», ma, come lei saprà, ne hanno usato un altro. Per chi ci ascolta, questo Presidente del Consiglio è colui che da Presidente della BCE ha salvato l'euro - guarda caso - contro gli interessi di un'altra moneta che si chiama dollaro. Quando parlate, ragionate, fate collegamenti, invece di fare speculazione.

Quello delle armi, poi, è un falso tema, perché l'alternativa a non aiutare gli ucraini, dal primo all'ultimo, è far prevalere la Russia. Quel popolo merita la nostra solidarietà, perché il primo come l'ultimo cittadino, i suoi generali, i suoi funzionari pubblici, il suo *Premier,* non sono scappati, non si sono fatti corrompere, ma stanno difendendo la loro sovranità. *(Applausi)*. Per questo siamo qui oggi al loro fianco.

Signor Presidente, concludo il mio intervento con un pensiero. Abbiamo parlato di giovani; ho due figli giovani, che guardo e a cui avrei voluto donare la pace, garantire la pace per il loro futuro, peraltro un privilegio di cui noi abbiamo goduto e ci siamo anche dimenticati come l'abbiamo ottenuto. Forse i nostri ragazzi avranno capito due cose: la prima è che la pace e la libertà non sono beni che si possono trasmettere, ma vanno curati e conquistati giorno dopo giorno; il secondo insegnamento è quello di aver detto loro che nella vita mai e poi mai può prevalere il prepotente e soprattutto il violento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, abbiamo sentito parlare di problemi economici, abbiamo sentito porre dei problemi, ma non abbiamo sentito delle soluzioni, se non superficiali intenzioni, rispetto a un grandissimo problema, un macigno che si scaglia sulla nostra società nazionale ed europea: la più grande crisi economica degli ultimi cent'anni.

Ignorando i dati allarmanti di recessione e di inflazione dell'Istat, si continua con la politica dello struzzo, facendo finta che tutto andrà bene, così da sottovalutare gli interventi e le misure che il Paese avrebbe dovuto già fare da tempo e prepararsi a un lungo periodo in cui dovremo decidere se ci

riscaldiamo o se mangiamo, perché le risorse per entrambi i nostri bisogni primari non ci saranno per tutti.

Allora le chiedo, presidente Draghi, quali sono le misure economiche previste per sostenere le nostre imprese e i nostri lavoratori, peraltro in parte già indicate dall'Europa. Quali sono gli interventi per dare risposte alla miseria incipiente dei cittadini e delle famiglie? Quali sono gli interventi per aiutare le micro e piccole imprese a rinnovarsi, a investire in ricerca, a trovare soluzioni per svecchiarsi ed affrontare, contrastandolo, l'aumento del costo dell'energia e la siccità, che sta letteralmente prosciugando il Paese? Come aiutare il 92 per cento del sistema produttivo nazionale di piccole e medie imprese cui oggi il sistema bancario ha enormi difficoltà a concedere il credito?

Già sapevamo che entrare nel conflitto russo ucraino avrebbe pregiudicato l'approvvigionamento energetico, con gli effetti devastanti di sanzioni e contro sanzioni sulle nostre imprese e sul popolo italiano. E come ha risposto a questa emergenza? Ha risposto riducendo gli interventi a favore delle misure di accesso al credito, anticipando - noi unici in Europa, presidente Draghi - l'eliminazione graduale di un sistema di incentivazione come quello del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, rischiando di far chiudere definitivamente i rubinetti delle erogazioni di finanziamenti già asfittici.

È solo grazie al sostegno dello Stato all'accesso al credito, con il fondo di garanzia, che si possono far sopravvivere il lavoro e il sistema produttivo italiano, come fece il Governo Conte-*bis* con il decreto liquidità: lezione che evidentemente lei non ha imparato. *(Applausi)*.

Le soluzioni proposte sono nuove misure a sostegno di una vera, seria ricapitalizzazione delle micro e piccole imprese italiane, magari utilizzando i meccanismi semplici, con controlli adeguati, e obbligando chi investe a lasciare più denaro sul mercato domestico e a dirottarne meno su quello internazionale. Un vero aiuto può arrivare da investitori istituzionali che oggi, grazie a rendimenti importanti, investono all'estero la maggior parte dei nostri risparmi, sostenendo le economie di tutto il mondo e molto meno quella italiana, che quei risparmi ha loro affidati.

Un piccolo inciso sul superbonus per lei e il ministro Franco: avete tagliato la testa all'unico provvedimento che ha fatto rialzare, dopo dieci anni di crisi, il settore dell'edilizia, aumentando il PIL, nel 2021 sul 2022, del 6,6 per cento. Rischiamo, così, di vedere 30.000 imprese sul lastrico. Un consiglio: rimettete in circolo i crediti di imposta e svuotate i cassetti fiscali di imprese con l'acqua alla gola. *(Applausi)*.

Signor Presidente, abbiamo già visto cosa succede a Paesi che si impoveriscono e distruggono il loro tessuto sociale ed economico mentre si è circondati da tensioni internazionali incommensurabili. È dalla Seconda guerra mondiale che dovremmo aver capito cosa significa perdere il controllo di tutte le fonti energetiche e che fine si fa a non seguire gli indirizzi di riconversione energetica rinnovabile indicati da anni dall'Europa.

Quello che succede oggi è già successo nella storia. Popoli ridotti in miseria, in servitù energetica e finanziaria, favoriscono la salita al potere di autoritarismi, di regimi nazionalisti, fascisti, razzisti, xenofobi e antisemiti, che, con l'illusione di un riscatto sociale, precipitano il mondo nel folle, dissennato e devastante baratro di immani conflitti globali. Il popolo italiano, come me del resto, ha paura di una guerra mondiale e ne ha tutte le ragioni.

Oggi noi sappiamo che cosa hanno vissuto i popoli prima dei grandi conflitti mondiali. Lo abbiamo sotto gli occhi, presidente Draghi, intorno a noi. Lo possiamo toccare con mano e non possiamo fare finta di niente: se ne faccia una ragione. Porti questo messaggio in Europa. Queste guerre, oggi come allora, le pagano sempre i popoli, i più deboli e i più indifesi. E per tutto quello che si deciderà oggi a Bruxelles, la storia, se ci sarà ancora un futuro, giudicherà tutti noi, lei incluso, e lo farà impietosamente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, nel Consiglio europeo del 23 e 24 giugno si parlerà di facilitare l'ingresso in Europa di Moldavia, Georgia e Ucraina.

Quali vantaggi avrebbe l'Europa ad accelerarne l'ingresso proprio in questo momento in cui ciò aggraverebbe l'*escalation* del conflitto in corso in Ucraina? La risoluzione del Parlamento europeo

dell'11 febbraio 2021 elenca una lunghissima sequenza di criticità gravissime che l'Ucraina dovrebbe risolvere prima di potersi candidare all'ingresso nell'Unione europea, tra cui - soprattutto - la grande corruzione che pervade tutti i gangli della società, su cui c'è un lungo *report* della Corte dei conti dell'Unione europea del settembre 2021.

Dalle dichiarazioni sue e di tutti i fautori dell'invio di armi all'Ucraina la motivazione addotta per favorire l'ingresso di questi Paesi nell'Unione europea sarebbe la deterrenza nei confronti della Russia per ottenere più agevolmente la pace.

Lei offende l'intelligenza degli italiani che, per quanto sistematicamente disinformati dai *media mainstream* a libro paga dello Stato, non vogliono che questo conflitto prosegua e non sono tanto poveri di spirito da non distinguere le suggestioni puerili cui si accompagna la narrazione governativa dai fatti che la smentiscono senza pietà. La realtà che si cela dietro queste risibili scuse è che si cerca la resa incondizionata della Russia per la costituzione di un mondo unipolare a trazione statunitense e anglosassone, sotto il controllo della finanza. Non ne abbiamo il diritto.

Non abbiamo il diritto di esercitare pressioni di questa portata su alcun Paese sovrano per obbligarlo a soggiacere a una *governance* globale sotto il controllo dei mercati. Non siamo dalla parte giusta della storia, per quanto vi arrampichiate sugli specchi per farci credere il contrario. E non potete coinvolgere l'Italia a diventare, a suo danno per giunta, carnefice di un popolo, quello ucraino, usato in questa guerra per procura contro la Federazione Russa per costringerlo ad accettare un destino che non ha scelto, così come non lo hanno scelto i cittadini italiani ed europei.

Noi europei non abbiamo oggi alcuna democrazia da esportare, alcuna libertà da difendere o alcuna giustificazione umanitaria per agire nella direzione dell'espansione di questo conflitto, dato che, con un colpo di mano, un Governo che non gode di alcuna legittimazione elettorale ha portato il nostro Paese, malgrado il volere dei suoi abitanti, a essere assoggettato a meccanismi usurai del mercato ed essere parte cobelligerante in un conflitto che oggi volge al termine a vantaggio di una controparte che, fino a ieri, era per noi *partner* orientale strategico.

E come intende lei, presidente Draghi, risolvere il problema dello *spread* e del debito pubblico in Italia? Come ha fatto con la Grecia? Certo, di esperienza ne ha fatta e, forse per questo, l'hanno collocata dove si trova adesso.

Quando parlerà al Consiglio europeo si ricordi che lei non è autorizzato ad assumere, in nome e per conto dei cittadini italiani, posizioni che contrastino con il dettato costituzionale, che è inequivocabile: l'Italia ripudia la guerra e opera a livello internazionale per la pace. Tutto il resto fa parte di logiche che nulla hanno a che fare con i valori della nostra cultura e che respingiamo fermamente al mittente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fazzolari. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI *(FdI)*. Presidente Draghi, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha recentemente dichiarato che la Russia vuole riprendersi i territori che le appartengono e tornare ai suoi confini storici. Questo vuol dire non solamente tutti i confini dell'Unione Sovietica (quindi Ucraina, Moldavia, Paesi baltici e Georgia), ma, se conosciamo la storia, anche i confini zaristi (Finlandia compresa) e parte della Polonia (Varsavia compresa). È chiaro che la Finlandia si è preoccupata e chiede di entrare nella NATO e che anche l'Est Europa si preoccupa perché Putin ha dichiarato che ha delle mire su di esso.

Le nostre preoccupazioni, però, non finiscono qua, perché le istituzioni russe hanno spiegato finalmente che cosa intendono per denazificare l'Ucraina. Ce lo hanno spiegato dicendo che l'Ucraina non esiste, non esiste la Nazione ucraina, non esiste il popolo ucraino, non esiste una lingua ucraina. Ma la propaganda nazista, dal 1990 in poi, ha creato un nazionalismo ucraino antirusso e, quindi, adesso la Russia con la sua "operazione speciale" deve rieducare gli ucraini e far capire loro che non esistono e che sono russi. Ora, a noi che siamo occidentali questa sembra un'assurdità, ma a chi è cresciuto nei regimi comunisti e ha grande dimestichezza con i centri di rieducazione tutto questo sembra normale e va in quel verso.

A me dispiace dover sprecare dei minuti per eliminare qualche *fake news* che gira sui nostri *media*, ma purtroppo anche all'interno del Parlamento. La guerra sarebbe stata mossa per fermare il genocidio in

Donbass: questa è una *fake news* russa ripetuta in Italia e anche in Parlamento. Al di là della faccenda che il Donbass non è russo perché, dati alla mano, il 40 per cento del Donbass è abitato da russi, i numeri ufficiali sono i seguenti e sfido l'italiano che guarda abitualmente la nostra televisione ad avere questa percezione: i morti civili in Donbass nel 2021 sono stati 25; nel 2020 i morti civili sono stati 26; nel 2019 sono stati 27. Quindi nessun genocidio in corso e nessun genocidio da fermare. Da dove nascono i 14.000 morti di cui sentiamo parlare? Si tratta soprattutto di combattenti ucraini e filorussi coinvolti nell'invasione russa del Donbass, in uno schema che conosciamo e che la Russia ripete sistematicamente, cioè creare delle zone di conflitto negli Stati che rivendica: vale per la Transnistria in Moldavia, per l'Abkhazia, per l'Ossetia del Sud in Georgia, per il Donbass in Ucraina. La Russia vuole semplicemente il dominio sui territori che rivendica, Ucraina compresa.

Il problema è che gli altri Stati non sono d'accordo con la Russia; non sono d'accordo perché la Russia non è uno Stato attrattivo. La Russia è uno Stato povero ed ha un PIL inferiore a quello dell'Italia, nonostante abbia 145 milioni di abitanti. È un Paese che non produce nulla e che esporta solo materie prime come un Paese del terzo mondo. È un Paese con enormi disparità di reddito, con una enorme corruzione, dove Putin e i suoi gerarchi ostentano una ricchezza miliardaria che non si sa bene da dove provenga, mentre 20 milioni di russi non hanno neanche il bagno in casa. Questa è la Russia e non c'è da stupirsi se l'Ucraina, come il resto dell'Est Europa, guarda a Occidente e non alla Russia. Ma la Russia, invece di chiedersi il perché di questo, decide di intervenire con i carri armati. Per fortuna, l'Ucraina ha resistito a questa invasione, che secondo qualunque analista militare doveva durare pochi giorni. La Russia ha invaso l'Ucraina e quest'ultima ha stupito il mondo con una resistenza mai vista prima, senza le armi delle quali ha bisogno. Anche questa menzogna, ripetuta da certi giornalisti - non so se perché pagati dal Cremlino o perché in malafede - e da certe forze politiche, secondo cui l'Ucraina è già stata armata a sufficienza, è smentita dagli analisti militari. Gli ucraini combattono con un pezzo di artiglieria ogni venti in possesso dei russi e con minore gittata e minore capacità di fuoco. La resistenza è solamente dovuta all'eroismo di quel popolo.

L'Ucraina sta vivendo il suo Risorgimento, si sta battendo per la propria libertà e per la propria indipendenza. E noi italiani, che il Risorgimento l'abbiamo vissuto e che abbiamo trasformato quella che gli altri chiamavano solo un'espressione geografica nella nostra Patria, dovremmo avere un'empatia nei confronti di quel popolo e del suo Risorgimento. Ma le scelte politiche si fanno non con l'empatia, ma con la ragione. E il motivo per cui dobbiamo sostenere l'Ucraina ce lo ha già spiegato il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ed è molto semplice, perché lì sta l'interesse nazionale italiano. In primo luogo, le dichiarazioni di Putin sono già molto chiare: se l'Ucraina capitola velocemente, poi toccherà ad altri Paesi europei e a noi di Fratelli d'Italia non piacerebbe il ritorno dell'imperialismo sovietico anche nel terzo millennio. In secondo luogo, molto pragmaticamente, non è l'Italia che decide le sorti della guerra in Ucraina; c'è un dibattito surreale, come se le armi italiane fossero fondamentali per decidere se l'Ucraina riesce a resistere o meno. Ebbene, anche se l'Italia dovesse tradire le proprie alleanze internazionali, Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Giappone, tutto il resto dell'Occidente continuerebbero a difendere l'Ucraina. *(Applausi)*. Non cambierebbe, quindi, la sorte della guerra, ma cambierebbero l'immagine e la credibilità dell'Italia nel mondo, facendola ripiombare in quell'immagine di Paese poco affidabile, come spesso è stata dipinta.

Fratelli d'Italia è il movimento dei patrioti italiani: prendiamo le nostre decisioni sempre e solo nell'interesse della Nazione. Questo oggi vuol dire rispettare le nostre alleanze internazionali, come deve sempre fare una grande Nazione come la nostra. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Richetti. Ne ha facoltà.

RICHETTI *(Misto-+Eu-Az)*. Presidente Draghi, potrei esaurire il mio intervento in una sola parola: resista.

Resista, perché le ragioni che hanno portato al suo Governo, un Governo di unità nazionale, sono forse oggi ancora più presenti rispetto al giorno in cui lei ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, visti i numeri, i rischi e il potenziale che la pandemia, che ancora non abbiamo alle spalle e che ancora non abbiamo vinto in maniera definitiva, ci pone. Quelle ragioni sono ancora più attuali, perché stiamo discutendo di una situazione geopolitica legata al conflitto e

all'invasione del popolo ucraino, dalle ripercussioni semplicemente drammatiche.

Resista, perché il nostro Paese e il nostro Governo hanno bisogno oggi del massimo di credibilità, serietà e autorevolezza che possiamo esprimere e lei, Presidente, lo ha dimostrato in ambito europeo e internazionale come mai accaduto nella storia recente di questo Paese. Lo ha dimostrato nell'incontro con il presidente Biden solo qualche settimana fa nella sua missione negli Stati Uniti e lo ha dimostrato nei giorni scorsi. È una questione non di immagini di vagoni, ma di come lei nei fatti ha guidato la delegazione con il presidente Macron e con il cancelliere Scholz e di come con sapienza ha dettato tempi e modalità del percorso che deve compiere l'Ucraina come Paese dallo *status* di candidato all'ingresso nell'Unione europea, che riassume la posizione che non solo l'Italia ma anche l'Europa stanno tenendo. E la riassume con una frase che prendo a prestito da lei, quando ci ha ricordato che, se l'Ucraina non riesce a difendersi, non c'è pace e non c'è futuro. Il punto è esattamente questo, prima di ogni scontro o conflitto ideologico.

Resista, Presidente, perché è sotto gli occhi di tutti lo scarto che c'è tra la sua azione di Governo, tra i fatti che mette in fila uno dopo l'altro e il continuo chiacchiericcio. Non so se il presidente Casini ha utilizzato il termine giusto, ma so che di forze politiche, tra le principali, che in un momento come questo vanno di *ultimatum*, *penultimatum*, appelli e contro appelli, il Paese non sa davvero cosa farsene. E lo dico non per fare polemica, ma perché noi dovremmo essere un Parlamento unito nel sostegno all'azione del suo Governo e non solo sulle questioni della politica estera che, certo, sarebbero sufficienti. Basti pensare alle notizie che arrivano da Vilnius in questi minuti per comprendere la gravità e, quindi, la necessità di avere un Paese unito con le forze politiche che sostengono il Governo da lei guidato. Servirebbe però un Parlamento unito dietro a un Governo che ha bisogno di correre sugli investimenti che realizzano energie alternative e rigassificatori. Altrimenti discutere dell'indipendenza o della maggiore autonomia dal gas russo è propaganda. Dovrebbe correre - come abbiamo detto stamattina in quest'Aula - sulle realizzazioni del PNRR. Dovrebbe correre ancora per superare burocrazie e procedure per consentire realizzazioni in tutta Italia sul tema dell'energia pulita; realizzazioni che diano risultati nell'immediato. Dovrebbe correre, Presidente, per contrastare i due veri nemici che il Paese ha davanti a sé e che non sono nemici elettorali e, forse, come tali, meno comprensibili a questo Parlamento: la crescita dell'inflazione e la crescita del debito pubblico. Si tratta di due questioni con le quali credo dovremo fare i conti con maggiore serietà nel prossimo futuro.

Resista, Presidente, perché la maggioranza del nostro Paese è stanca di questo fastidioso chiacchiericcio. Credo che il populismo non sia vinto, come dimostrano le elezioni in Francia, ma comincia a mettere in evidenza tutta la sua incapacità.

Signor Presidente, c'è allora da resistere anche a quelle forze politiche che antepongono la convenienza elettorale alla responsabilità di governo. Purtroppo però, Presidente, c'è da resistere anche verso quelle forze politiche che si definiscono convinti sostenitori del Governo, ma non riescono a fare meno del primo avvocato del popolo che ci spiega che i suoi elettori vorrebbero staccare la spina domani mattina. Questa è la responsabilità che mettono in campo le prime forze politiche del nostro Parlamento. Resista, Presidente, anche a quei partiti che si definiscono europeisti, ma non riescono a fare a meno di alleanze con gli amici di Orban, gli amici di Putin e i nemici di Bruxelles. Così non si va da nessuna parte.

Quando rileggeremo questi cinque anni, quando ci allontaneremo da questa legislatura, uniremo i puntini e scopriremo che nell'ambito di quelli che sono stati episodi, dal Presidente del Consiglio che è venuto a spiegarci che al Metropol non era successo nulla tra il suo Ministro dell'interno e un po' di mondi russi, dall'occupazione con l'esercito e i generali russi nel cuore delle nostre istituzioni durante la pandemia fino alle dichiarazioni irresponsabili, a conflitto aperto, sul tema del ruolo della Russia in quella vicenda, c'è una cultura giallo verde. Non è stato l'incidente ad aver generato il primo Governo della legislatura. C'è una cultura pericolosa che non è solo quella populista e sovranista, ma è anche quella che alimenta retroscenismo, ambiguità, paura, diffidenza verso le istituzioni. Su questo, Presidente, noi siamo con lei. Su questo ha tutto il nostro sostegno e lo avrà anche nella giornata di oggi, nella quale, se me lo permette, voglio ringraziare la senatrice Bonino, che anche nelle ultime ore

ha dato alla maggioranza un contributo importante proprio sui temi della politica estera. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marcucci. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, autorevoli Ministri e colleghi, sono centoventi giorni di guerra; centoventi giorni che vediamo immagini televisive, riceviamo notizie su vittime civili, su bambini uccisi. Sono centoventi giorni che soldati ucraini e soldati russi muoiono al fronte. Sono centoventi giorni di bombardamenti terribili su città che in questi mesi di guerra sono state distrutte. C'è stato un dibattito in Europa, anche in Italia, al quale però non ci possiamo prestare.

Deve essere molto chiaro a tutti noi che c'è chi ha invaso, chi ha occupato territori, chi ha distrutto città, chi ha distrutto famiglie, chi ha messo in ginocchio un Paese; c'è invece chi ha subito questa azione violenta, illegittima. C'è chi ha bombardato la nostra umanità, signor Presidente, e noi questo non lo possiamo accettare mai. È per questo che le siamo grati, è per questo che siamo orgogliosi del nostro Governo, del Presidente del Consiglio, dei nostri Ministri. Siamo orgogliosi della politica che abbiamo portato avanti nell'affrontare le drammatiche questioni internazionali, le complicate implicazioni e conseguenze economiche e sociali.

Bene le azioni che stiamo intraprendendo: noi abbiamo bisogno di mettere un tetto al costo del gas, abbiamo bisogno di bloccare la crescita del costo degli idrocarburi, abbiamo la necessità di bloccare la crescita del costo dell'energia. Il caro energia colpisce tutti, colpisce le famiglie, i cittadini, le piccole attività, il turismo e la grande industria. Dobbiamo continuare, signor Presidente, a difendere il potere d'acquisto dei nostri salari e delle nostre pensioni. Dobbiamo continuare a sostenere la competitività del nostro sistema economico e produttivo e lo dobbiamo fare con l'azione che lei sta portando avanti con le istituzioni europee e mondiali, cercando nuovi fornitori, ma cercando anche di avere una politica comune basata sulla solidarietà reciproca e sul necessario aiuto che i Paesi devono dare agli altri Paesi, in particolare nella Comunità europea.

Soprattutto, signor Presidente, dobbiamo continuare a difendere le democrazie liberali, l'Europa e le sue istituzioni, l'Europa e la sua storia e cultura. Bisogna continuare a difendere il popolo ucraino con tutti gli strumenti utili e possibili. Siamo dalla parte giusta, signor Presidente, e il Parlamento oggi e domani avrà una grande responsabilità. La sua relazione è stata chiara, profonda e comprensibile a tutti, nel metodo, nell'approccio e negli obiettivi: sosteniamo l'Ucraina semplicemente perché è la cosa giusta da fare, è il nostro dovere e anche il nostro interesse. Inviamo le armi, come molti Paesi della NATO, semplicemente perché l'Ucraina, se noi non lo avessimo fatto, oggi probabilmente non esisterebbe più. Questo noi non ce lo potremmo perdonare nella storia e nei confronti dei nostri figli. *(Applausi)*.

Dobbiamo essere determinati, dobbiamo essere testardi a ricercare la pace. Il suo viaggio in treno, signor Presidente, non può fermarsi. Il suo viaggio in treno, non quello fisico ma quello politico, deve continuare. Abbiamo il dovere di riaprire il dialogo e lei, signor Presidente, è l'uomo che ha la giusta statura morale, la necessaria autorevolezza e la reale convinzione per poterlo fare. Noi saremo al suo fianco e a fianco del nostro Governo. Su questo punto siamo motivati come Partito Democratico, crediamo in quello che stiamo facendo, crediamo nel suo Governo, siamo con gli ucraini, siamo con gli italiani, siamo con i cittadini europei, siamo per i diritti e per il diritto internazionale. Lo sforzo è stato enorme e continuerà a essere enorme. Il Paese ne è cosciente, ma questa è l'unica via che possiamo e dobbiamo perseguire.

Io credo che le forze politiche di maggioranza abbiano dato visione a tutto il Paese - ahimè - di quelle che sono le difficoltà della democrazia. Però, signor Presidente questo è comprensibile; in Parlamento si parla, ci si confronta, si cercano accordi e si cerca di unire punti di vista diversi. In queste ore è avvenuto proprio questo, perché c'erano dei dubbi, che secondo noi erano dei dubbi sbagliati. Io sono felice e orgoglioso di aver sottoscritto una risoluzione che ha fugato questi dubbi e che dà pieno mandato a lei e al suo Governo, signor Presidente del Consiglio, di rappresentarci in maniera adeguata e autorevole, per raggiungere la pace a fianco del popolo ucraino. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giammanco. Ne ha facoltà.

GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, la pandemia prima e la guerra oggi hanno determinato uno scenario totalmente inimmaginabile fino a due

anni fa. Il conflitto in Ucraina ha ridisegnato i confini geopolitici, per non parlare poi delle ripercussioni sull'economia globale.

Di fronte a un tale sconvolgimento dell'ordine politico ed economico non è pensabile che l'Europa possa proseguire sulla strada tracciata prima che l'invasione russa avesse inizio. Appare quantomeno stonato pensare che oggi la priorità sia la transizione energetica. Presidente, non mi fraintenda: la lotta al cambiamento climatico non può vederci arretrare e siamo fermamente convinti che vada portata avanti. Allo stesso tempo, però, occorre prendere atto che la situazione è cambiata e che ci sono nuove emergenze da affrontare e nuove esigenze di tutela delle nostre economie. L'Europa deve proteggere le nostre imprese e i nostri lavoratori, che devono continuare a essere una nostra priorità, una priorità del Governo, signor Presidente.

Nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha votato lo *stop* alle auto diesel e benzina dal 2035. Forza Italia le chiede, Presidente, di lavorare fin da ora per scongiurare una scelta che minaccia migliaia e migliaia di posti di lavoro *(Applausi)* e che rischia di creare una nuova dipendenza strategica dell'Unione europea, quella dalle batterie elettriche, nei confronti di un Paese, la Cina, che costituisce attualmente il più grande pericolo per le nostre democrazie liberali.

Democrazie liberali che noi di Forza Italia difendiamo e difenderemo con le unghie e con i denti, perché vede, Presidente, a differenza di chi si è scoperto improvvisamente campione di atlantismo, la nostra collocazione non è mai stata in dubbio. Noi liberali e popolari stavamo dalla parte dell'Ungheria quando i carri armati sovietici entravano a Budapest e i padri politici della sinistra applaudivano l'invasione dalle colonne del quotidiano «L'Unità». I nostri militanti non bruciano e non hanno mai bruciato bandiere americane e israeliane in piazza. Nelle nostre casse non sono mai arrivati i rubli del regime sovietico.

Affrancarci dal gas russo è fondamentale, siamo d'accordo con la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, è sacrosanto lavorare per la transizione energetica e per rendere il nostro Paese indipendente da Paesi terzi. Già in tempi non sospetti ci siamo detti a favore del nucleare. La storia ci ha dato ragione, ma è evidente come ormai la guerra e il caro bollette ci impongano di percorrere strade più veloci. Allo stesso tempo però, forti della nostra identità, chiediamo che questo affrancamento avvenga tenendo conto della necessità di garantire la coesione sociale, che non può essere in alcun modo compromessa. Imprese e posti di lavoro vanno tutelati, costi quel che costi.

Da siciliana, inoltre, non posso non pensare alle poche ma preziose realtà industriali che abbiamo in Sicilia, come la raffineria di Priolo, che il Ministro conosce bene, la raffineria più grande d'Italia: 8.000 dipendenti sono in bilico, perché è a rischio chiusura a causa dell'embargo al greggio russo. A questi 8.000 lavoratori, e non solo a loro, dobbiamo delle risposte, Presidente.

Nei prossimi giorni al Consiglio europeo si parlerà della necessità di fissare un limite all'innalzamento indiscriminato del prezzo del gas. È stata in origine una proposta di Forza Italia, che noi rivendichiamo. Inizialmente sembrava una cosa impossibile, invece ora se ne discuterà concretamente. Siamo soddisfatti. Se ne ribadisca la necessità anche nella risoluzione che voteremo a breve.

Il Consiglio europeo discuterà anche dell'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Come lei, signor Presidente, Forza Italia è a favore dell'allargamento dell'Unione a tutti quei Paesi che ne hanno fatto richiesta e che condividono i nostri valori e principi. Un'Europa più grande sarà più forte e avrà ancora più voce in capitolo sui tavoli che contano.

Oggi Kiev rappresenta l'Occidente: lo scontro che sta avvenendo non è solo quello tra Russia e Ucraina, ma è anche quello tra dittature e democrazie liberali. Al Consiglio si farà inoltre il punto sulla Conferenza sul futuro dell'Europa e ci auguriamo che questa possa fare finalmente da motore propulsore di un nuovo periodo di riforme istituzionali, anche a livello europeo. È necessario mettere a frutto il lavoro svolto in questi mesi, al quale io stessa ho partecipato, e che ha focalizzato alcuni *step* essenziali. La riforma dei Trattati è una strada percorribile e siamo consapevoli di quanto sia complicata, perché richiede l'unanimità degli Stati membri, ma continuiamo a lavorare per questo. È innegabile che serva un'Europa più moderna, più veloce ed efficiente. L'Europa è cambiata, non è più quella dei padri fondatori dell'Unione e non possiamo non tenerne conto. Non possiamo ignorare che, così come troppo spesso accade, appare un'istituzione ingessata e fuori dal tempo, in un mondo che

cambia troppo velocemente, dove le emergenze a cui dare le necessarie risposte sono ormai all'ordine del giorno.

Cosa deve accadere ancora per capire che l'Europa è federale o non è? Si potrebbe anche immaginare un'Europa a due velocità, per superare le resistenze dei Paesi che vorrebbero mantenere intatta la loro sovranità. L'Europa non ha un esercito, l'Europa non ha una Costituzione, l'Europa non è uno Stato. Il conflitto ucraino determinerà un mondo diviso fra due grandi potenze: la Cina e gli Stati Uniti d'America. Non possiamo rimanere schiacciati da questo bipolarismo. Infine, da ultimo, è inutile negare in quest'Aula che la guerra in Ucraina sia stato il punto più complesso, controverso e delicato della risoluzione che stiamo per votare, a cui abbiamo lavorato per giorni in Commissione. Forza Italia ritiene sia giusto che il Governo coinvolga il Parlamento, che rappresenta i cittadini, sulle questioni riguardanti la guerra, ma è anche necessario che il Governo svolga il suo ruolo nei *summit* internazionali avendo la credibilità e il peso contrattuale che gli spettano *(Applausi)*, con la libertà di poter mediare le soluzioni che ritiene più ragionevoli, per arrivare al cessate il fuoco prima possibile e alla migliore soluzione diplomatica tra le parti in conflitto. In questo, signor Presidente del Consiglio, Forza Italia è con lei e con il Governo. *(Applausi)*.

Concludo, ricordando l'ultimo rapporto della Banca mondiale, che ci avverte che i prezzi di cibo, petrolio, metalli e altri prodotti base rimarranno a livelli elevati almeno fino alla fine del 2024, con un aumento di oltre il 50 per cento dei prezzi dell'energia. I prezzi del cibo subiranno un aumento del 23 per cento solo quest'anno. L'inflazione è quasi all'8 per cento, come ha detto poc'anzi, signor presidente Draghi, e la crescita italiana è al limite della recessione. Forza Italia è a favore della risoluzione di maggioranza e la invita a portare a termine il lavoro iniziato e sin qui condotto, con competenza e lungimiranza. Si avvicinano però mesi molto critici, che dobbiamo saper fronteggiare, offrendo certezze ai nostri cittadini. Signor Presidente del Consiglio, mi auguro che gli italiani continueranno ad essere la sua priorità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, illustri Ministri e Sottosegretari, onorevoli colleghe e colleghi, non vi è alcun dubbio che in questo conflitto siano in gioco la democrazia e la libertà, come ci ha ricordato molto bene il commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni. Dobbiamo però stare attenti anche a fare in modo che questa libertà, che viene messa in pericolo dall'esterno, venga anche difesa all'interno, perché purtroppo, troppo spesso, succede che basta discostarsi di un minimo, di pochissimo, dal pensiero dominante, dal *mainstream* e dal politicamente corretto, per essere subito tacciati di complicità con il nemico, di ambiguità e di essere portatori d'odio e quant'altro. Come se fosse proibito avanzare un ma, porre un dubbio, cercare di ragionare, cercare il cosiddetto giusto mezzo, che ha fatto nei secoli un po' la storia del nostro Paese, della nostra cultura.

Perché dico questo? Perché l'abbiamo visto negli ultimi anni, capita un po' in tutto l'Occidente, signor Presidente; quando si tratta di alcuni argomenti, dalle politiche di genere all'immigrazione, al Covid, e anche sul tema della guerra, guai a discostarsi da quello che è il pensiero dominante.

È sufficiente dire e sostenere che bisogna dialogare con la Russia, non certo per fare il suo interesse, ma in maniera funzionale ad aprire un negoziato - che evidentemente deve essere tra due parti e deve comprendere anche la Russia - per essere subito tacciati di filo puntinismo piuttosto che di antieuropeismo e quant'altro. Adesso, per fortuna, visto che sia Macron che Scholz hanno detto che bisogna parlare con Putin, almeno abbiamo abbattuto questo muro del politicamente corretto *(Applausi)* e abbiamo capito - questo lo sappiamo - che non è tanto cosa si dice nella sostanza, ma chi lo dice e soprattutto come lo dice.

Cito un altro esempio, ovvero un'affermazione del segretario del Partito Democratico Enrico Letta, il quale, qualche giorno fa, si è lasciato scappare un pensiero che personalmente condivido assolutamente: meglio una pace imperfetta che la guerra. È dovuto quasi correre ai ripari non per smentire ma quantomeno per rettificare che era solo una citazione e che non vi è alcun cambio di linea. Questo tipo di atteggiamento la dice lunga su quelle che sono le reali possibilità di essere liberi di esprimere, in un Parlamento e nel Paese, quelle che sono legittime opinioni. *(Applausi)*. Si può essere

assolutamente convinti europeisti, atlantisti e considerare l'arma più potente quella della diplomazia *(Applausi)*.

Visto che ho accennato al discorso dell'arma più potente, è indubbio che, se non avessimo fornito gli aiuti e i sostegni anche militari all'Ucraina, soprattutto nella prima parte del conflitto, sarebbe stato difficile portare al tavolo del negoziato la Russia perché avrebbe vinto la guerra in due settimane e magari probabilmente avrebbe deciso di invadere anche qualche altro Paese. Quindi, è assolutamente vero e importante quanto è stato fatto, ed è stato votato in una risoluzione. È altrettanto vero che, alla luce del fatto che questo è un conflitto di un certo spessore, che rischia - lo dico citando un giornalista - delle esondazioni incontrollabili, sarebbe altrettanto bene che questo sostegno militare proseguisse nell'ambito della legittima difesa del popolo ucraino, proprio così come abbiamo votato nella risoluzione del 1° marzo, stando attenti che la legittima difesa non diventi a sua volta aggressione. Questo è quello che chiediamo.

Stiamo affermando qualcosa di scandaloso? No, a nostro giudizio stiamo semplicemente dicendo quello che la maggior parte della gente chiama buon senso, quello a cui noi ci rivolgiamo quando vogliamo discutere anche di queste tematiche senza per forza essere esperti di geopolitica.

Allo stesso modo, è altrettanto vero - questo di sicuro - che non bisogna dividere l'Occidente. È chiaro che l'Occidente non si deve dividere, soprattutto a livello di opinione pubblica; faremmo il gioco del nemico Putin; ripeto, su questo non vi è alcun dubbio. Certo che è tutto vero, però, per evitare di fare il gioco del nostro nemico, restano sostanzialmente due strade aperte da seguire, che lei, presidente Draghi, insieme agli altri capi di Stato dovrà discutere all'interno del Consiglio europeo.

La prima è che la comunità internazionale - l'Unione europea, la NATO, tutti gli Stati possibili che possono mettersi in campo per cercare di risolvere il conflitto - separi aggressore e aggredito e obblighi entrambi a una pace negoziata, immediata con un cessate il fuoco. Questa è la strada che noi preferiamo e che ci prefiguriamo, ma qualora non fosse possibile e dovesse invece protrarsi, secondo gli allarmi della Nato, un allungamento della guerra, perché qualcuno sostiene che Putin perderà e che la vittoria dell'Ucraina non passerà certo per un cessate il fuoco, se davvero la guerra dovesse durare a lungo, allora l'Unione europea e tutte le istituzioni dovrebbero cominciare a pensare che bisogna intervenire in modo molto serio per sostenere il nostro tessuto economico fatto da piccoli e medi imprenditori *(Applausi)*. Tutto ciò per tutelare il potere di acquisto di lavoratori e pensionati, visto l'aumento dell'inflazione, per compensare gli squilibri derivanti dalle sanzioni applicate alla Russia, che di sicuro fanno male alla Russia, come dice il Presidente del Consiglio, ma anche a noi, non dimentichiamocelo. Occorre far fronte alla crisi alimentare, un aspetto che lo stesso Presidente del Consiglio ha messo in evidenza.

In questo momento, poi, ci sono delle emergenze su cui occorre intervenire rapidamente: bisogna dichiarare lo stato di calamità, per l'evidente siccità che sta colpendo il nostro Paese e non solo. *(Applausi)*. Bisognaintervenire rapidamente per assicurarsi al più presto un'indipendenza di tipo energetico, non dipendenza da altri: 750 pozzi sono fermi e devono essere subito riattivati, indipendentemente dai partiti del no, che purtroppo in questo Paese hanno causato la rovina su tanti settori e su tanti fronti. Occorre fermare i flussi migratori e su questo punto non è che il Governo da lei presieduto, signor Presidente del Consiglio, brilli particolarmente: c'è un aumento del 30 per cento, anche alla luce dei rischi connessi alla crisi alimentare. Occorre fermare le speculazioni e in questo senso potrebbe essere ottima l'idea che lei ha lanciato sul *price cap,* quindi sul tetto al prezzo del gas, ma non soltanto su quello. Tutto ciò, però, va fatto in tempi rapidi, perché non ci possiamo permettere che i lavoratori comincino a perdere i posti di lavoro, che la nostra industria manifatturiera cominci a chiudere i battenti, che la nostra economia vada incontro al degrado e ad una completa *débâcle,* perché di fronte ad un degrado sociale ed economico ci sarebbero dei disordini che porterebbero l'opinione pubblica, non solo dell'Italia ma di tutta l'Europa e di tutto l'Occidente, a dividersi e in quel caso sì che faremmo il gioco del nostro nemico Putin. *(Applausi)*.

L'Europa sappia quindi che se la guerra dura a lungo, perché questa è la strada che inevitabilmente si deve percorrere se non ci sono altre soluzioni, deve intervenire e quando si è in un'economia di guerra, come ha dichiarato esplicitamente il presidente Macron, ci sono due strade: o si aumentano le tasse,

ma noi non vogliamo percorrere questa via e il Presidente del Consiglio ha detto che non le avrebbe mai aumentate, oppure si aumenta il debito pubblico, ma l'Europa non sembra averlo capito molto, vedendo le ultime raccomandazioni arrivate dalla Commissione europea. Bisogna muoversi in questa direzione.

Abbiamo compreso che alla fine le decisioni le prendete voi Capi di Stato e di Governo, con i Ministri relativi, nel Consiglio europeo, poi ci saranno il *summit* del G7 in Baviera e il *summit* della NATO a Madrid. Siete voi a prendere le decisioni, anzi spesso - me lo lasci dire, non lo faccio solo per una questione polemica - non sembra essere il Parlamento a dare l'indirizzo al Governo, ma in certi casi sembra che sia il Governo a dare l'indirizzo al Parlamento e purtroppo questo avviene non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei. *(Applausi)*. Visto che decidete voi, questa volta siamo noi a dirvi di fare presto! Non so se lo ricorda: fate presto, perché non c'è soltanto il rischio che la pace si stia allontanando seriamente, ma anche che fra poco non funzioneranno più neanche i condizionatori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, la posizione del MoVimento 5 Stelle in merito al conflitto in Ucraina e a tutto ciò che ad esso è connesso è chiara da tempo, non è mai cambiata ed è stata sancita in nostri atti ufficiali che chiunque può consultare.

Sia nel consiglio nazionale del 16 e 17 maggio sia in quello tenutosi nelle scorse ore abbiamo sostanzialmente affermato alcuni capisaldi, che vado rapidamente ad elencare.

Uno: ferma condanna dell'aggressione militare russa nei confronti della popolazione ucraina e delle infrastrutture civili e militari, perché contraria ai più elementari principi del diritto internazionale e perché non giustificabile in alcun modo; attacchi che possono configurare dei crimini di guerra.

Due: necessità di mantenere un incisivo piano di sanzioni per dissuadere la Russia dal proseguire nel suo piano di invasione; se necessario, aumentarne il livello, con misure ancora più severe e, al contempo, fornire aiuti umanitari per alleviare le sofferenze della popolazione civile ucraina.

Tre: assoluta necessità che l'Italia sia interprete, anzi protagonista, di una nuova fase degli sforzi diplomatici in tutte le sedi internazionali, affinché si scongiuri il rischio di una *escalation* militare, e siano invece promosse, con tutta la determinazione possibile, azioni diplomatiche serie e credibili per evitare che il conflitto si allarghi ulteriormente.

Quattro: il nostro Paese, dopo aver già inviato varie forniture, comprensive anche di armamenti, per consentire all'Ucraina di esercitare il proprio diritto di difesa, ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, deve ora concentrare i suoi sforzi sul piano diplomatico, promuovendo in particolare un'azione sinergica, anche con altri Paesi europei, per giungere a una soluzione equilibrata, equa appunto e sostenibile.

Cinque: vista la situazione così preoccupante, è auspicabile un confronto in Parlamento tra le varie forze politiche, per definire un atto di indirizzo delle Camere che contribuisca a rafforzare l'azione politica del Governo in tutti i contesti internazionali; tesa quest'azione al perseguimento del cessate il fuoco e della pace.

Infine, l'ultimo punto: non ritenevamo sufficiente, in base ai principi del nostro ordinamento democratico, limitarsi al vaglio parlamentare che era stato effettuato in occasione del cosiddetto decreto Ucraina, che risaliva ai giorni immediatamente successivi all'aggressione militare e che, inevitabilmente, non può tener conto dei mutamenti che nel frattempo sono intercorsi.

Queste erano e sono ancora oggi le nostre posizioni, nette e chiare. Purtroppo, abbiamo dovuto prendere atto che tutte le preoccupazioni da noi espresse negli scorsi mesi, con riguardo anche alle difficoltà economiche di famiglie e imprese, hanno trovato piena conferma. La grave situazione che si sta delineando, tra caro bollette, bolla inflazionistica, costo del denaro in sensibile aumento per famiglie ed imprese e maggiore onerosità per lo Stato italiano a finanziarsi sui mercati internazionali, è destinata ad aggravare la condizione generale del Paese e richiede interventi ampi e organici da parte del Governo.

Noi vorremmo discutere di questi interventi nella maniera più urgente possibile. Occorre intervenire

presto, per assicurare un salario minimo a quella ampia platea di lavoratori che hanno paghe talmente basse da non consentire a loro e alle loro famiglie una vita dignitosa.

Più in generale, dobbiamo mettere in campo una politica salariale che possa garantire buste paga più consistenti ai cittadini, anche quelli del cosiddetto ceto medio, visto che siamo l'unico Paese dell'Unione europea in cui i salari reali sono diminuiti negli ultimi trent'anni, a differenza degli altri Paesi, dove sono aumentati.

Presidente Draghi, la situazione economica generale è purtroppo critica. Sono necessari ingenti investimenti nelle transizioni ecologiche e digitali, investimenti che la stessa Commissione europea stima nell'ordine di 350-400 miliardi all'anno. Ebbene, tutto questo non può che essere perseguito utilizzando politiche economiche espansive, sia a livello europeo sia a livello nazionale.

Nessuno, in quest'Aula, individua *deficit* o debito come obiettivi in sé: ci mancherebbe altro. Sono, però, strumenti di politica economica che devono essere attivati se serve per sostenere la domanda e per proteggere il tessuto sociale, economico e produttivo. Lo insegnava, con semplicità e chiarezza cristallina, un economista che lei, presidente Draghi, conosce sicuramente e che si chiamava Federico Caffè.

Se guardiamo al recente passato, vediamo che le sacrosante politiche espansive del Governo Conte II hanno, all'inizio, incrementato il livello del debito pubblico, ma allo stesso tempo hanno innescato una crescita *record* del PIL nel 2021, che sta facendo già adesso diminuire rapidamente il debito stesso. Tra l'altro, voglio citare quanto affermato dal suo ministro Franco al Forum economico mondiale di Davos, quando ha riferito che nella previsione di crescita del PIL del 3 per cento nel 2023 c'è un effetto di trascinamento del 2,2 per cento. È quindi grazie alle politiche espansive del Governo Conte II che oggi il Paese sta in piedi. Questi sono i numeri che voi stessi riportate.

Sarebbe ora imperdonabile cedere alle sirene di *austerity* delle *élite* che si stanno facendo ampiamente risentire e piegarsi all'inflazione brandita come un'arma. Non possiamo più tornare a politiche lacrime e sangue; questi paradigmi del passato vanno definitivamente archiviati.

Sul superbonus non intendo usare giri di parole. Presidente Draghi, lei e il suo ministro Franco avete commesso un grave errore bloccando con ogni pretesto possibile e immaginabile il meccanismo innovativo della cessione dei crediti fiscali. Questo blocco è sbagliato e ingiusto e sta mettendo sul lastrico migliaia di imprese e centinaia di migliaia di posti di lavoro. È evidente che a lei non piaccia questo meccanismo - ne prendiamo atto - ma le assicuriamo che il MoVimento 5 Stelle è intenzionato a impiegare tutte le sue forze per recuperare una vera cedibilità dei crediti d'imposta, superando tutti gli inutili e dannosi blocchi che questo Governo ha imposto. Diceva Keynes che difficile non è abbracciare nuove idee, ma liberarsi di quelle vecchie. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Comunico all'Assemblea che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore Crucioli e da altri senatori, n. 2, dalla senatrice Fattori, n. 3, dal senatore Paragone e da altri senatori, n. 4, dal senatore Ciriani e da altri senatori, e n. 5, dai senatori Stefano, Lorefice, Candiani, Giammanco, Marcucci, Ginetti, Bonino, Masini, Unterberger e De Petris. I testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, professor Draghi.

DRAGHI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, più che rispondere su singoli punti, farò qualche commento su quello che mi pare il motivo unificatore di tutti gli interventi.

Devo ringraziare il Senato per il sostegno ad aiutare l'Ucraina a difendere la libertà e la democrazia, a continuare con le sanzioni contro il Paese invasore, a sostenere il potere d'acquisto degli italiani, a preparare con tutti gli altri la ricostruzione dell'Ucraina, a sostenere lo stato di candidato dell'Ucraina all'Unione europea, a ricercare una pace duratura che rispetti i diritti, la volontà e la libertà dell'Ucraina, a cercare di fare di tutto per evitare la tragedia della crisi alimentare nei Paesi più poveri del mondo, a continuare - insomma - sulla strada disegnata dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14.

Ringrazio perché il sostegno è stato unito e l'unità, come molti di voi hanno osservato, è essenziale, specialmente in questi momenti.

Ringrazio infine per un altro motivo, direi quasi personale. In questi momenti, in cui il Paese è - sia pure indirettamente - coinvolto in una guerra, le decisioni che si devono prendere sono molto complesse e profonde e hanno risvolti anche morali. Pertanto, avere il sostegno del Senato nel prendere queste decisioni è molto, ma molto importante per me. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulle proposte di risoluzione nn. 1, 2, 3 e 4.

Esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 5.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, la Lettonia, che ha meno abitanti di Milano, ha inviato all'Ucraina più aiuti militari dell'Italia ed altri Paesi hanno fatto molto più e meglio di noi. Dubito che se l'Italia dovesse far venir meno il suo modesto contributo militare, riesca a far sedere attorno a un tavolo russi e ucraini; tentativo che è già stato fatto da tutti i Paesi europei senza successo e che non è riuscito neppure sul grano. Pertanto, dire che in Parlamento siedono forze che lavorano per la pace mentre altre hanno solo in mente la guerra è la solita buffonata dei populisti. Collega Romeo, anche noi siamo per la diplomazia, non siete solo voi che avete buon senso.

Tutta questa discussione è semplicemente nociva, ci indebolisce agli occhi dei nostri *partner* ed è lo sviluppo che Putin cerca di alimentare. Conosce l'effetto psicologico delle immagini di morte e devastazione nei Paesi che sostengono l'Ucraina e vuole trasformare il più grande valore delle democrazie liberali, ossia il rispetto di ogni vita umana, nella sua principale debolezza. In più, la guerra sta facendo crescere l'inflazione mettendo a dura prova l'economia e mettendo pressione sui Governi che dipendono dall'energia russa. L'entusiasmo iniziale per il patriottismo ucraino sta scemando e quindi sempre più spesso sentiamo dire che sarebbe meglio finire la guerra per porre fine alle sofferenze, per non pagarne il conto economico. Ma quella di cui parlano non è la pace: si chiama resa o capitolazione; si chiama vittoria della prevaricazione. Semmai è vero il contrario: solo una forte resistenza sul piano militare può costringere Putin al tavolo dei negoziati e impedire che altri Paesi diventino vittima del suo folle disegno imperialista.

Presidente Draghi, al Consiglio europeo di questa settimana è in gioco il destino dell'Ucraina. Si deciderà, per la prima volta nella storia europea, di concedere lo *status* di candidato a un Paese in piena guerra. Noi speriamo in una scelta convinta da parte di tutti. Questo Paese martoriato ha bisogno di un simbolo per credere nel proprio futuro, e dovremmo essere orgogliosi che lo abbia trovato nella bandiera dell'Unione.

Per tutte queste ragioni, il Gruppo Per le Autonomie sostiene convintamente la linea del suo Governo. Abbiamo ancora negli occhi l'immagine che la portava con Scholz e Macron a Kiev e sappiamo ciò che lei ha rappresentato e continua a rappresentare sul sostegno non solo militare alle vittime di questa aggressione. Sappiamo e apprezziamo lo sforzo per una politica comune sul gas per tenere il punto sulle sanzioni. Tutto questo perché lei ha ben chiara la posta in gioco: non i sondaggi, non le prossime elezioni, ma la difesa dei valori e della civiltà europea. Oggi l'Italia è forse il Paese dove si addensano le maggiori simpatie per Putin e in cui l'invio delle armi interroga una parte dell'opinione pubblica. Eppure, chi prova a indossare la maglietta della pace dopo aver professato per una vita che andavano armati pure i benzinai e i farmacisti non raccoglie consensi. Questo non lo dicono solo i sondaggi, ma anche il voto di nove giorni fa.

Il Paese apprezza la coerenza tra parole e azioni, l'idea che un Governo agisca in base alle convinzioni e non alle convenienze. Vada avanti allora, signor Presidente del Consiglio, noi autonomisti siamo con lei. *(Applausi)*.

DESSI' *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSI' *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Presidente Draghi, comincio da dove lei ha finito. Purtroppo, devo annotare per l'ennesima volta una scorrettezza semantica: gran parte del Senato è con lei, Presidente, ma io e il mio Gruppo e gran parte del popolo italiano che rappresentiamo non lo siamo. *(Applausi)*. Non siamo con lei, con le sue politiche guerrafondaie, con queste logiche NATO e UE che vogliono un'Italia schiacciata come colonia all'angolo delle realtà internazionali.

Lei, Presidente, si è distinto in questi anni, come nella sua lunga carriera, per non avere alcuna sensibilità politica. Mi deve perdonare i modi un po' diretti, ma l'unica cosa che le riconosco dal punto di vista della sua azione è di essere un grande *chef*, un uomo che sazia appetiti, i peggiori, anche se raffinati. *(Applausi)*. Lo ha sempre fatto.

PRESIDENTE. Moderi i termini, per cortesia, non mi sembra che il suo sia un linguaggio adeguato. *(Commenti)*.

DESSI' *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Non mi sembra di essere stato offensivo, quello dello *chef* è un lavoro dignitoso. Mi faccia parlare. Per favore, Presidente, non intendo offendere nessuno, ma intendo elaborare un pensiero, mi creda.

Gli appetiti da saziare, presidente Draghi, non sono quelli popolari delle nostre carbonare e delle nostre amatriciane, ma sono appetiti alti, banchetti in cui i piatti hanno un costo alto, che abbiamo pagato durante la pandemia, quando tutta l'attenzione è stata messa sulla distribuzione del denaro alle grandi aziende farmaceutiche e ai grandi fornitori di mascherine e simili. Poi però naturalmente lei si è concentrato su quello per cui è venuto a governarci: la gestione del grande piatto da portata, il PNRR, tanto denaro che dovrebbe avere una ricaduta sul popolo, sulle fasce sociali già piegate da due anni di crisi e che invece determinerà naturalmente l'arricchimento dei soliti noti, con cui lei è perfettamente capace di interloquire. *(Applausi)*.

Con la guerra, però, Presidente, abbiamo superato il limite: non c'è mai stata una discussione su nulla, immediatamente appiattiti sulle posizioni NATO contro il parere del popolo, contro il parere del Papa, contro il parere della gran parte dei popoli della terra per fare una guerra non nostra, anche se vicina. *(Applausi)*. Le guerre o sono nostre tutte o non lo è nessuna. A me sfuggiva, Presidente - scusi la mia semplicità mentale - il motivo di questa fretta di fagocitare le grandi aziende militari del mondo, le prime cinque - ricordiamolo - statunitensi, la dodicesima - ricordiamolo - italiana, Leonardo. Poi ho cominciato a osservare e ho visto le vostre visite frequenti in uno dei Paesi del conflitto, l'Ucraina, soprattutto quella della von der Leyen, ma alla fine la visita che più ha illuminato il panorama è stata quella di ieri, del presidente della Confindustria italiana Bonomi, che è andato a garantire appoggio per la ricostruzione. Presidente, se mai ho avuto qualche dubbio su quale fosse lo scopo di tutte le sue azioni, questa visita me li ha tolti tutti: ci sono solo i soldi nei suoi occhi. *(Applausi)*. Se lei fosse un ragazzo moderno e tatuato, avrebbe probabilmente il disegno di zio Paperone da una parte e quello del deposito con i dollari dall'altra. *(Applausi)*.

Noi stiamo fornendo le armi al popolo ucraino per distruggere sé stesso e il suo territorio, i russi naturalmente fanno il resto dell'opera. Il giorno dopo sarete lì, voi e la vostra Confindustria, tutti pronti per la ricostruzione, a finire il giro di quell'enorme banchetto di cui lei è stato il *grand commis*. *(Applausi. Commenti)*.

Questo, Presidente, naturalmente viene fatto in assoluta tranquillità, perché lei sa di avere l'appoggio dell'*establishment*, dei *media*, del *mainstream*, e soprattutto di riuscire a tacitare quel pochissimo dissenso che si è creato nel Paese, che si è manifestato anche plasticamente nelle idee e nelle opere di alcuni liberi pensatori, di alcuni parlamentari.

Abbiamo qui il nostro Vito Petrocelli, che più volte ha spiegato la sua posizione. Vorrei sapere però perché lei non ha mai detto una parola sul fatto di aver indicato e favorito un'azione di dossieraggio vergognosa nei confronti di cittadini italiani su cui non c'è uno straccio di prova sul fatto che siano in rete, siano stati pagati o abbiano agito contro il proprio popolo *(Applausi)*, lasciando altresì il suo Sottosegretario e il suo Presidente del Copasir arrampicarsi sugli specchi per giustificare una vergognosa opera di mistificazione della realtà che continua e continuerà. *(Applausi)*. Ci sono state infatti altre piccole cose, meno note alle masse.

C'è stato ad esempio un emendamento nella legge che riforma il CSM che stranamente vieta ai 16

membri di candidarsi, se non si sono dimessi due anni prima. Le elezioni ci saranno fra un anno e quell'emendamento è cucito su misura per evitare che il magistrato Nino Di Matteo sia presente alle prossime elezioni e possa contribuire al cambiamento verso l'onestà e verso la lotta alla mafia nel nostro Paese. *(Applausi)*.

Presidente, l'opera l'hanno finita poi i suoi camerieri, chiamiamoli così, visto che parlavamo di cucina. *(Applausi)*. Ieri alla Camera è stato messo in votazione un emendamento al cosiddetto decreto elezioni che miracolosamente, per come cucito, eviterà al mio amico Faraone, al nostro amico Renzi, a Richetti, a Calenda, alla Bonino, a tutti i micro partiti di maggioranza di raccogliere firme nel 2023, tranne a noi. *(Applausi)*. Noi le raccoglieremo molto volentieri. Ci sarebbe piaciuto, visto che la legge è uguale per tutti, stare sotto i banchetti insieme a Renzi, Faraone, Calenda e Richetti. Sarebbe stato divertente, un modo per confrontarsi anche nel Paese.

Presidente, noi siamo isolati: apra la cartina geografica, la guardi. Esistono gli Stati Uniti e noi vogliamo essere amici del popolo statunitense e di quello europeo, ma vogliamo essere amici anche del popolo russo, del popolo cinese, del popolo vietnamita, del popolo cubano e del popolo palestinese, che mai è stato considerato alla stregua del popolo ucraino, aggredito, ucciso e massacrato da vent'anni. *(Applausi)*. Quando lei, Presidente, si comporterà per tutti gli altri Paesi aggrediti nel mondo come si è comportato oggi per l'Ucraina, avrà il nostro rispetto; fino ad allora, mai. *(Applausi)*.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, presidente Draghi, componenti del Governo, onorevoli colleghi, sentiamo tutti forte l'esigenza che finisca la guerra, così da mettere fine alle atrocità in Ucraina e scongiurare le pesanti conseguenze che ne stanno derivando. È motivo di orgoglio il fatto che sia stato proprio il nostro Paese ad essere artefice di numerose proposte politiche portate avanti dall'Europa in questa fase così difficile. L'Italia c'è, è motore di iniziativa politica, propone soluzioni, tesse alleanze, raccoglie riconoscimenti e rispetto. Lo si è visto plasticamente nella fotografia di qualche giorno fa. L'immagine che la ritrae in treno con Macron e Scholz, signor Presidente, è un simbolo potente: ci parla dell'Europa come forza di pace, in totale sintonia con l'Alleanza atlantica, ma capace di una propria autonomia strategica, nel tentativo di pervenire al più presto a un cessate il fuoco.

L'Italia e l'Europa non stanno alimentando una guerra di aggressione, stiamo aiutando un popolo a difendersi e le armi che stiamo fornendo e che eventualmente forniremo non sono finalizzate a un attacco, ma utilizzate per consentire la legittima difesa, la difesa eroica di un intero popolo.

Ecco che proprio noi italiani, che conosciamo il valore della libertà riconquistata grazie alla resistenza, non possiamo negare aiuto a chi si batte per difendersi, senza mai tralasciare la via diplomatica, nella costante ricerca del dialogo e della pace. È proprio ciò che abbiamo fatto in questi mesi, all'interno e al fianco dell'Europa, con la quale siamo riusciti ad approvare misure importanti e unitarie: l'accoglienza in tutta Europa degli oltre 6 milioni di rifugiati ucraini, prevedendo anche la loro integrazione educativa e lavorativa; lo stanziamento di risorse *ad hoc* per far fronte all'emergenza nella stessa Ucraina; la previsione di sei pacchetti di sanzioni contro la Russia con misure capaci di mettere in ginocchio punti nevralgici della Federazione Russa. Sono tutte decisioni fortemente volute dall'Italia e spesso proposte proprio da noi. Tra l'altro, siamo l'unico Paese in Europa ad aver stilato una bozza di accordo per un piano di pace. Ecco perché qui non si tratta di rinfocolare il conflitto attraverso l'invio di armi, ma di sostenere la resistenza di un popolo che cerca di difendersi. Anche la generazione dei nostri nonni ha subito l'orrore della guerra, dunque sappiamo che cosa significa e ci sentiamo in dovere di difendere chi oggi è vittima della guerra.

L'Italia, al pari dell'Europa, lavora per la stabilità; non a caso, siamo stati proprio noi il primo Paese ad esprimersi a favore dell'accoglimento della candidatura di adesione all'Unione europea da parte dell'Ucraina, della Moldova e della Georgia, perché siamo convinti che l'Europa sia la casa di chi crede nella democrazia e nei diritti. L'opportuno accoglimento della loro candidatura adesso deve sortire un'accelerazione nel processo di adesione dei Balcani occidentali, che aspettano già da troppi anni.

Insomma, le sfide che abbiamo davanti sono molteplici. Ci stiamo confrontando, ad esempio, con

un'impennata dei costi di petrolio e gas, che ci devono spingere a fissare un tetto dei prezzi a livello europeo, a diversificare l'approvvigionamento energetico e a sviluppare la produzione di fonti rinnovabili e pulite.

È anche necessario insistere su un'altra delicata questione da lei sollevata, signor Presidente: lo sblocco delle esportazioni di cereali dall'Ucraina, nel tentativo di scongiurare una crisi alimentare che avrebbe contraccolpi drammatici, soprattutto in Africa. Ci troviamo insomma nella situazione di dover assumere decisioni impegnative che rendono ancora più urgente la necessità di prevedere riforme importanti negli assetti e nelle regole dell'Europa. Anche qui, in merito alla revisione del Patto di stabilità e crescita, lei, signor Presidente, nella sua proposta di un'Agenzia europea del debito, ha fatto proposte concrete e molto promettenti.

In conclusione, signor Presidente, siamo di fronte a passaggi storici, che solo una politica visionaria può riuscire a concretizzare. Ecco perché siamo fieri che ad interpretare questa politica a Bruxelles, a nome dell'Italia, ci sia lei, presidente Draghi. *(Applausi)*.

CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, presidente Draghi, colleghi, finalmente il Governo, dopo settimane di attese, rinvii e sollecitazioni, anche da parte nostra, riferisce al Parlamento e al Senato su questioni cruciali e vitali per il nostro Paese, per la nostra economia, per la nostra sicurezza e anche per il prestigio internazionale dell'Italia. Dovrebbe farlo in forza di un mandato forte, chiaro e unitario, ma è evidente che non è e non sarà così.

Abbiamo letto la risoluzione della maggioranza, che è arrivata proprio agli ultimi minuti: ci sembra il solito "temino", fragile fragile, fatto per accontentare tutti e non scontentare nessuno. Le dirò anche un'altra impressione che ho avuto, Presidente: nei venti minuti della sua relazione, mi è sembrato più preoccupato di non dire piuttosto che di dire, di sfumare, di evitare e di non scontentare nessuno. Lo capisco, perché la sua maggioranza è davvero difficile da tenere insieme: è una maggioranza assolutamente caotica. Il problema, però, e la domanda che noi ci poniamo per conto degli italiani è: qual è la politica estera del Governo italiano? Ce n'è una soltanto o ce ne sono tante quanti sono i partiti che la sostengono?

Abbiamo anche visto, come tutti gli italiani, le immagini televisive del suo viaggio a Kiev e rispetto a questo sorgono almeno due considerazioni. La prima è che il viaggio che lei ha compiuto insieme ai *leader* di Francia e Germania avviene con tre mesi di ritardo rispetto a quello analogo che hanno fatto i *leader* conservatori di Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia e Inghilterra, quasi a voler mandare un messaggio all'Ucraina: vediamo quello che succede e poi mettiamo i piedi in terra di Ucraina. Non è stato un bel messaggio, secondo noi.

La seconda questione, Presidente, è che, mentre scorrevano sui televisori nelle case degli italiani le immagini sue e degli altri *leader* europei che visitavano Kiev e i sobborghi della capitale, i luoghi dell'orrore, la sua maggioranza continuava a far volare gli stracci, come avviene da settimane e come avvenuto fino a qualche minuto prima che lei entrasse in questo emiciclo. Ho qui con me solo una piccola parte delle decine di articoli, interventi e interviste che pezzi della maggioranza hanno rilasciato contro altri pezzi della maggioranza o che pezzi della maggioranza hanno rilasciato contro il Governo. Davvero non è un grande spettacolo, nel quale si è distinto - ahimè - un ex Presidente del Consiglio, sul quale non voglio dilungarmi, perché non ho tempo e perché non voglio infierire, per carità di Patria.

È successa anche un'altra cosa. Il suo Ministro degli affari esteri è stato messo sotto processo e sfiduciato dal suo stesso partito, che è il primo partito della sua maggioranza; questo è avvenuto perché il Ministro degli affari esteri ha condiviso la politica estera del Presidente del Consiglio. Nessuno qui dentro, ma soprattutto fuori da quest'Aula e fuori dai confini nazionali, tra quelli che ci guardano, può non considerare quanto avvenuto estremamente grave per la reputazione del nostro Paese. Io le voglio dire, Presidente, da convinto oppositore del suo Governo, che l'Italia non merita una politica estera fatta di furbizie, di ambiguità e di divisioni, soprattutto in un momento in cui c'è una guerra a 700 chilometri dal confine di Trieste. È la politica estera - lei me lo insegna, Presidente - che

qualifica e definisce un Governo, soprattutto agli occhi delle cancellerie internazionali. La sua maggioranza però litiga anche sulla politica estera; anzi, vorrei dire che litiga soprattutto sulla politica estera. Non si può, non è possibile ascoltare gente che dice: «noi siamo con la NATO, ma siamo contro le armi; siamo assolutamente filoatlantici, ma siamo contro le spese militari; siamo al fianco del popolo ucraino, però contro le sanzioni; siamo al fianco dell'eroico popolo ucraino, ma non riconosciamo al popolo ucraino il diritto di difendere se stesso, la propria libertà, le proprie città.

Presidente, tutte le persone di buon senso, tutte le persone che hanno un briciolo di umanità, non possono che sperare e lavorare per la pace o perlomeno per un cessate il fuoco. Me lo perdonerete però lei e i colleghi, perché non voglio sembrare pedante o borioso: cinquecento anni fa in Italia, a Firenze, un signore che si chiamava Niccolò Machiavelli ha scritto cose definitive su come vanno gli uomini e su come va il mondo, perché poi alla fine la politica si muove con realismo e con pragmatismo. La prima regola è che la solidarietà disarmata a un popolo aggredito è soltanto retorica *(Applausi)*, che la diplomazia disarmata offerta a un popolo aggredito è inutile e rovinosa e che la ricerca della pace per la pace, ovvero il pacifismo di cui tanti si riempiono la bocca, è soltanto un altro nome che diamo alla resa incondizionata.

Presidente e colleghi, il 7 aprile, illustrando il DEF, lei disse che gli italiani erano chiamati a scegliere tra la pace e i condizionatori. Purtroppo, dobbiamo constatare che non abbiamo la pace e non abbiamo nessuna garanzia nemmeno sul funzionamento dei condizionatori. *(Applausi)*. Noi le abbiamo proposto una risoluzione che ci appariva di assoluto buon senso: un prezzo massimo del gas, un fondo europeo di solidarietà per i Paesi più colpiti dalla crisi, un fondo internazionale per evitare la carestia in Nord Africa. Ci avete detto di no, ed è sorprendente, come lo è l'ostinazione, Presidente, con cui la sua maggioranza continua a bocciare i nostri emendamenti, che chiedono di poter utilizzare i giacimenti di gas italiani nel mare Adriatico, che non vengono usati o che vengono sottoutilizzati, mentre i nostri vicini di casa naturalmente non perdono tempo. *(Applausi)*.

Devo concludere, perché ho soltanto otto minuti a mia disposizione: noi del Gruppo Fratelli d'Italia non siamo e non saremo, da oggi con più ragioni, la stampella del Governo. Rivendichiamo ancora una volta in quest'Aula, con orgoglio, il coraggio di essere stati l'unica forza di opposizione, ma sappiamo bene quali sono i doveri e le responsabilità che derivano dalla nostra collocazione europea e internazionale. Lo sa soprattutto la nostra *leader*, Giorgia Meloni, che è anche il *leader* dei conservatori europei. *(Applausi)*. È questa la forza su cui abbiamo costruito il nostro consenso, che dà tanto fastidio, soprattutto agli odiatori di professione che stanno a sinistra.

Signor Presidente, lo abbiamo detto sin dal primo giorno: siamo coloro che fanno quello che dicono; lo facciamo soltanto in nome e nell'interesse dell'Italia e lo faremo anche oggi, senza chiedere nulla in cambio; per quanto ci riguarda, è soltanto questo ciò che conta. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che ci troviamo di fronte a una situazione estremamente complessa, che solo qualche mese fa non avremmo neanche lontanamente immaginato. È quasi una sorta di tempesta perfetta, con il conflitto seguito all'invasione russa dell'Ucraina, con una crisi energetica iniziata per le speculazioni ancor prima del conflitto, con una crisi idrica, di cui oggi abbiamo parlato poco - ma è un'altra questione che dovremo capire come affrontare rapidamente - e con una situazione economica che evidentemente crea apprensione e preoccupazione nei cittadini italiani: abbiamo visto la scorsa settimana come abbiamo "ballato" e forse continueremo a "ballare" per la vicenda dello *spread*.

Signor Presidente, lo voglio dire, perché c'è la diretta televisiva e forse i cittadini italiani vogliono sentire da noi e dalla nostra discussione quali sono gli obiettivi e gli strumenti che possiamo mettere in campo per affrontare questo insieme di problemi, che - torno a ripeterlo - sono concomitanti. La crisi idrica e la crisi energetica - lo dico non perché sono fissata - devono far tornare al centro della nostra discussione i cambiamenti climatici, che a causa dell'emergenza del conflitto bellico non solo sono stati relegati in secondo piano, ma c'è anche qualcuno che tenta di ridimensionare fortemente gli obiettivi e le ricette che ci siamo dati in Europa.

Ciò significa che la discussione nelle Aule parlamentari non può essere soltanto un rito, che dobbiamo fare per obbligo di legge, perché, come lei sa, signor Presidente, la legge obbliga a venire in Parlamento prima di andare al Consiglio europeo e quindi a votare una risoluzione. Credo dunque ci sia la necessità di un coinvolgimento molto più forte del Parlamento e anche di assumerci una responsabilità, in una situazione così complessa e difficile, come effettivamente facciamo.

Questo Senato - ovviamente parlo per il Senato, ma credo che la Camera sia altrettanto impegnata - continuamente e costantemente lavora sui decreti-legge e sul Piano nazionale di ripresa e resilienza per rispettare le scadenze, per fare in modo che le opportunità che abbiamo messo in campo possano essere realizzate.

In questa assunzione di responsabilità, le indicazioni che derivano dal coinvolgimento del Parlamento devono essere viste come un aiuto, un sostegno all'azione di governo, perché questo dà forza allo stesso Esecutivo. Per fare cosa? Arriviamo alla questione del conflitto.

Il primo punto della risoluzione di maggioranza indica una strada molto chiara, che non è assolutamente retorica, perché penso sia l'azione che la maggior parte dei parlamentari e delle forze politiche riconosce come strategica e fondamentale.

Signor Presidente, non dobbiamo assolutamente pensare di andare avanti con una forma di rassegnazione all'idea che andremo verso una sorta di guerra permanente, una guerra con alti e bassi.

Ho sentito il Segretario della NATO fare previsioni del conflitto di due-tre anni. Ecco, a questo non ci possiamo rassegnare, e non in nome di un pacifismo da imbelli, ma semplicemente perché dobbiamo mettere in campo tutte le iniziative e le azioni negoziali multilaterali - bene il viaggio, bene il rafforzamento dell'asse con gli altri Paesi europei; ne avevamo già parlato la scorsa volta, se l'Europa non è in grado in quanto tale - per provare a spianare tutte le strade che permettano di aprire il negoziato, perché dobbiamo arrivare al cessate il fuoco.

Signor Presidente, capisco che lei dica che ci sono determinate condizioni per la pace. La pace si dovrà fare quando le parti, aiutate dall'iniziativa multilaterale che anche noi dobbiamo continuare a perseguire, saranno riuscite a raggiungere il risultato di aprire un negoziato. È interesse comune: del nostro Paese, come dell'Europa e lo è ancor di più nel momento in cui c'è il riconoscimento dello *status* di candidato all'Ucraina, e su ciò quest'Assemblea è pienamente d'accordo.

È nostro interesse. Dobbiamo agire per fermare il conflitto e per fare in modo che - possibilità a mio avviso concreta - cessino le violenze, le uccisioni e i bombardamenti e soprattutto si torni a perseguire un percorso di dialogo. Solo la diplomazia ci può permettere questo; non c'è alcun'altra strada.

In merito alla crisi energetica, capisco che possiamo avere avuto soddisfazione - è stato già un risultato - rispetto alla vicenda del *price cap* che è stato inserito, ma non possiamo affrontare la questione dell'aumento continuo e costante dell'energia solo e unicamente pensando di poter avere un piccolo risultato con riferimento al tetto. Dico anche che è un obiettivo per noi cruciale e se non ci riusciamo dobbiamo forse trovare il modo di agire anche in proprio, come hanno fatto altri Paesi. Stessa questione riguarda il disaccoppiamento.

La risoluzione indica la strada del Repower EU; benissimo, ma continuo a insistere: non usiamo la storia della crisi energetica per ritornare al passato. Non abbiamo molto altro: non possiamo permetterci come Italia di tornare indietro, né di mettere in discussione gli obiettivi della riduzione delle emissioni, così come quelli riferiti alle rinnovabili. Vi prego: lo sforzo dev'essere fatto totalmente ed essenzialmente su questo. Non usiamo tutto questo per dire che bisogna rivedere la transizione energetica, perché ci facciamo del male da soli. Mettiamola così: questa crisi può essere anche l'opportunità perché finalmente cominciamo a correre, correre, correre. Non abbiamo altra strada, se non questa, quindi diamo una risposta: da questo punto di vista, significa anche cominciare a mettere pilastri che ci possano permettano di superare una situazione drammatica. Non tornare indietro riguarda anche la questione della crisi idrica.

Dobbiamo dare risposte ai cittadini, perché tra uno o due mesi l'inflazione sarà aumentata e il nostro è il Paese con i salari più bassi. Dobbiamo affrontare una volta per tutte questa questione e risolverla.

Quanto alla ripresa del nostro Paese, non facciamo come in passato, quando abbiamo ritenuto di puntare sui salari bassi, invece che sull'innovazione; questa è anche l'occasione per fare davvero un

salto di qualità.

Signor Presidente del Consiglio,le questioni da affrontare sono molte e sono tutte molto articolate e intrecciate tra di loro. La proposta di risoluzione indica alcuni punti; è stato un lavoro complicato e faticoso, ma nell'annunciare il nostro voto favorevole, siamo convinti che almeno la strada che indichiamo per il Consiglio europeo possa portare forse qualche risultato positivo. *(Applausi)*.

MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei iniziare con un doveroso ringraziamento al sottosegretario Amendola, al presidente Stefano e al ministro D'Incà, perché abbiamo trascorso veramente tantissime ore insieme, cercando di portare a casa un testo che non facesse sentire escluso nessuno: vorrei sottolineare in questa sede la serietà, la professionalità e l'attenzione con cui avete lavorato tutti insieme a noi.

Signor Presidente, vorrei poi rapidamente ricordare che domani tantissimi nostri studenti cominceranno l'esame di Stato, l'esame di maturità, e mi chiedo se tra qualche anno gli studenti del futuro saranno chiamati magari ad affrontare in uno dei loro scritti o nel colloquio orale anche il commento a una delle immagini più potenti che è apparsa in questi giorni durante il suo viaggio a Kiev. Penso infatti che l'immagine di lei insieme al presidente Macron, al cancelliere Scholz e al presidente Zelensky sia stata davvero potente: l'immagine di chi è Europa politica e va in un Paese che è Europa, ma dal punto di vista geografico, per dimostrare che quell'Europa può far parte del contesto politico. Questo è stato un segnale molto forte e non semplicemente simbolico, ma è stato il simbolo di una volontà reale di costruire un'Europa diversa. Noi possiamo solo essere orgogliosi di dire che l'Italia è in prima linea nel voler fare in modo che ci sia l'opportunità per l'Ucraina e per la Moldavia, per esempio, di avere davvero lo *status* di candidati, perché questo è un percorso che ci vede in prima linea per difendere quell'idea di Europa che abbiamo in mente.

Difendiamo l'idea di un'Europa dei popoli e della solidarietà, che non può accettare in alcun modo l'aggressione che Putin ha attuato; l'Europa che ha bisogno di vedere le forze convinte e solidali tra loro, senza nessun piccolo varco, nessuna cessione, perché si possa davvero raggiungere, attraverso questa forza e questa coesione, la via della pace.

Ci aspettano grandi appuntamenti oltre a quello di giovedì e venerdì prossimi, come il G7 e il vertice NATO. Sono tre appuntamenti che ci devono vedere tutti uniti, proprio per dare continuità e ulteriore solidità al ruolo che il Governo sta svolgendo e che ha trovato davvero la sua forza nella credibilità della linea europea e atlantica tenuta con fermezza dal nostro Paese.

Noi dobbiamo continuare a essere l'asse portante di questa linea, perché possiamo esserne i grandi protagonisti, non solo nella definizione di una soluzione diplomatica del conflitto, ma anche nella costruzione di questa nuova Europa politica e di una nuova architettura di sicurezza europea.

Lei, presidente Draghi, ha illustrato una linea politica molto chiara, che noi condividiamo senza esitazioni e che si concretizza proprio nella risposta ferma all'aggressione di Putin e con la spinta per la costruzione di un percorso negoziale che porti alla pace. Dev'essere chiaro a tutti noi che la Russia punta e continuerà a puntare a minare la nostra coesione, ad alimentare e sfruttare qualsiasi divisione politica, a impedire una vera integrazione europea.

Ed è per questo che l'azione forte, che lei ha ricordato qui, del Senato e del mandato che viene dato al Governo ha un significato più importante, perché è una vera risposta che va anche in direzione della pace. Noi vogliamo la pace, non smetteremo mai di sottolinearlo. Per arrivarci serve proprio che la Russia non prosegua nella sua aggressione imperialista e che si trovi un accordo accettabile per Kiev, una pace in condizioni di piena dignità.

Quello che Putin teme, lo abbiamo detto più volte qui in quest'Aula, è la libertà dell'Europa. È un'Unione europea forte la sua vera ossessione; è il nostro modello di società libera e democratica il suo assillo. Noi siamo orgogliosi del lavoro che questo Governo sta facendo.

Siamo orgogliosi del lavoro che sta facendo anche per essere vicino alle famiglie e alle imprese italiane, per prendere per mano chi si trova oggi in grande difficoltà. Tutte quelle misure che questo Governo vara, anche con una velocità che a volte sottopone il Parlamento a tempi veramente stretti,

sono però necessarie, proprio perché vogliamo parlare ai cittadini. Abbiamo detto più volte, noi, come forze politiche, quali sono le proposte per aiutare i nostri concittadini a provare a respirare e a stare meglio.

Il Partito Democratico ha fatto una serie di proposte e siamo anche molto contenti che il Governo le abbia accolte. L'altro ramo del Parlamento sta lavorando al decreto aiuti, che contiene ulteriori misure concrete per difendere il potere d'acquisto dei salari, per proteggere le famiglie dal caro bollette e per difendere le aziende in difficoltà.

Lei prima ha citato la Conferenza sul futuro dell'Europa. Noi ci abbiamo scommesso e ci abbiamo creduto molto. Sappiamo che forse è mancata la partecipazione che avremmo sperato, ma quella conferenza sul futuro dell'Europa rappresenta un'ulteriore opportunità, quella di rivolgersi davvero ai più giovani, per renderli protagonisti dell'Europa che noi vorremmo consegnare loro.

È anche l'Europa della sostenibilità. Lei sta svolgendo un grandissimo lavoro, anche rispetto alle politiche energetiche. Sappiamo benissimo che cosa sta facendo questo Governo per provare a trovare risposte in campi che ci hanno visto in sofferenza, ma che oggi possono trovare un percorso differente.

Glielo avevamo già ricordato l'altra volta: siamo molto contenti che questo Governo sia stato e continui a essere in prima linea e tra i primi ad aver sollevato la questione del grano bloccato dai russi in Ucraina. Noi siamo in prima linea nell'attesa di quell'intesa in sede ONU, dove si sta lavorando alla risoluzione per sostenere la missione navale. Sappiamo che cosa significa quell'attenzione e il fatto che l'Italia sia attenta a questo deve renderci oltremodo orgogliosi, perché significa guardare oltre anche i nostri confini e la situazione che stiamo vivendo e mantenere lo sguardo anche sul resto del mondo.

Stabilità, solidità, affidabilità: presidente Draghi, il suo Governo le sta manifestando in molti ambiti, in questo soprattutto. Con questo voto, vogliamo darle un mandato forte, convinti che la credibilità e la sicurezza internazionale dell'Italia derivino proprio dalla solidità della nostra posizione nello scenario geopolitico. La nostra unica bussola dev'essere l'interesse nazionale e chi, come noi, ha quest'unica bussola come punto di riferimento sicuramente si impegnerà per rafforzare l'azione del suo Governo. Buon lavoro, presidente Draghi. *(Applausi)*.

BERNINI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, anche io mi unisco ai ringraziamenti per una gestazione molto - troppo - faticosa e per il senso di responsabilità che deve animare tutti noi in questo momento.

Desidero premettere una cosa a nome di tutti i colleghi del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC. Anche noi, signor Presidente del Consiglio, la sosterremo oggi, così come abbiamo sempre fatto, a partire dal 1° marzo scorso, perché da allora nulla è purtroppo cambiato. *(Applausi)*. Allo stesso modo nulla è cambiato da quando, con il cosiddetto decreto Ucraina, per ragioni comprensibili sotto il profilo istituzionale e costituzionale (il Governo, non a caso, si chiama Esecutivo), abbiamo dato al Governo il potere di rappresentare il nostro Paese per l'emergenza Ucraina nel Consiglio dell'Unione europea e in tutti i possibili consessi internazionali. *(Applausi)*.

Non credo, presidente Draghi, che le renderemmo un gradito servizio se la costringessimo durante un *summit* a dire: alt, chiedo scusa, fermi tutti, questa è una decisione troppo importante, devo andare a chiamare il Parlamento della Repubblica italiana. È evidente, signor Presidente, che noi saremo consultati e che, come avvenuto fino ad ora, il Parlamento sarà coinvolto secondo le normative vigenti in questa drammatica emergenza Ucraina.

È altrettanto evidente, presidente Draghi, che, come al primo punto della risoluzione approvata il 1° marzo scorso, ciò che noi perseguiamo come obiettivo primario è la pace. *(Applausi)*. Siamo tutti costruttori di pace, ma siamo pacifisti del fare. Senza la difesa dell'Ucraina, la pace non si raggiungerà mai.

Signor Presidente, anche noi usiamo una frase che Papa Francesco, nella prospettiva di guarire un mondo malato, ha utilizzato in piena pandemia: nessuno si salva da solo. *(Applausi)*. Quale malattia è più mortale della guerra? Una guerra che apre lacerazioni terribili nel cuore delle persone e delle ragioni del mondo; una guerra, come questa, di aggressione e conquista, che ha aperto una ferita nel

cuore dell'Europa?

Presidente Draghi, lei ci ha descritto, avendola vista con i suoi occhi, la devastazione della guerra. Non facciamo fatica a crederle. Questa è una guerra combattuta sul territorio, ma è anche una guerra mediatica, di informazione e disinformazione (o "disinformatia", che dir si voglia). È una guerra che noi tutti dobbiamo vivere nella piena consapevolezza che - lo ripeto - nessuno si salva da solo. La difesa dei confini dell'Ucraina e gli aiuti umanitari economici e militari corrisposti all'Ucraina sono un atto di altruismo ed egoismo insieme, perché la difesa dei confini di quel Paese è la difesa dei confini dell'Europa e del nostro Paese. *(Applausi)*.

Signor Presidente, il sacrificio è grande. Tutti abbiamo paura della guerra, ma noi non vogliamo fare demagogia facile e spicciola. È ovvio che le persone abbiano paura della guerra e quando c'è bisogno di sopravvivere, perché le bollette sono troppo alte, perché si fa fatica - scusate l'eccesso di demagogia - a mettere insieme il pranzo con la cena, perché le imprese hanno difficoltà a fare i conti con un aumento energetico eccessivo per le loro capacità produttive, è ovvio che la guerra faccia ancora più paura. Ma noi, che dobbiamo ragionare con la testa e non accondiscendere ad una demagogia pericolosa, dobbiamo spiegare che solo contrastando la guerra si può arrivare alla pace, a una pace duratura, a una pace che, come dice lei, sia mutuamente soddisfacente, che soddisfi le istanze dell'Ucraina. Altrimenti non sarebbe pace e non sarebbe una pace vera.

Signor Presidente del Consiglio, noi vogliamo darle - ma sul serio - quello che le abbiamo dato fin dall'inizio, cioè un mandato forte e coeso. Lo ripeto, per noi non è cambiato nulla dal 1° marzo. Non mi risulta, purtroppo, che la Russia abbia smesso di bombardare *(Applausi)* e non mi risulta, purtroppo, che si siano aperti palesi tavoli di negoziato per la pace tra la Russia e l'Ucraina. Anzi, ricordo sue dichiarazioni, signor Presidente del Consiglio, in cui, a fronte di sue sollecitazioni, Putin le rispondeva che non è ancora tempo. Se non è ancora tempo, noi europei e l'Occidente tutto dobbiamo metterci in condizione di difenderci da un'aggressione che - lo ripeto - non è solamente di tipo militare per una definizione di confini tra due regioni del mondo che non ci riguardano. Noi, anche a causa di questa guerra - lo ha ricordato anche lei, presidente Draghi - stiamo entrando nell'emergenza umanitaria e nella crisi alimentare più grande degli ultimi settant'anni *(Applausi)*, e le siamo grati per essere andato a Kiev a tentare di sbloccare la via del grano. Sappiamo quanto è difficile uscire dalla strategia del terrore che sta mettendo in atto la propaganda bellica russa. È ovvio che il gas e il grano vengono utilizzati come un'arma di guerra, un'arma a cui noi italiani siamo particolarmente sensibili, soprattutto per quanto riguarda il grano e i cereali, perché una drammatica emergenza alimentare in Africa produrrebbe un immediato effetto *rebound* sui flussi migratori che si ribalterebbero sul nostro Paese *(Applausi)*. Quindi grazie per averlo capito prima e meglio di altri.

A questo proposito, proprio perché pure l'emergenza del gas, l'emergenza energetica e una politica energetica comune europea non sono sole parole vuote, ma hanno anch'esse un percorso, siamo felici che lei sia d'accordo con la linea che Forza Italia ha sempre promosso, e cioè di mettere un tetto al prezzo del gas, un *price cap (Applausi)*. Non è possibile che, riducendo artatamente le forniture di gas, la Russia guadagni sempre lo stesso, perché in maniera esponenziale il prezzo del gas aumenta sui mercati internazionali. Non lo possiamo permettere e anche questa è una guerra che dobbiamo combattere e a cui non ci possiamo sottrarre. Mi creda, sono profondamente pacifista, come tutti noi, però non è fingendo di non vedere le cose che le cose spariscono: non funziona così. Quindi, presidente Draghi, ricordiamoci - perché per noi è molto importante - che la coesione sociale è il valore a cui dobbiamo guardare con più attenzione ora. La paura della guerra è alimentata dalla fame, dalla disperazione, dal senso di insicurezza, quindi dobbiamo garantire, come abbiamo fatto fino ad ora e ancora di più, misure per i ceti più poveri, misure per i redditi più bassi *(Applausi)*, stralci delle accise, tagli agli oneri di sistema.

L'Europa ci deve aiutare, signor Presidente. Ha già superato uno *stress test* notevole con il Covid e ha dato una grande prova di avvio sulla strada giusta della solidarietà, ma per essere grande deve percorrere ancora questa strada e non si deve fermare a metà.

Per dimostrare di essere una grande madre, deve nutrire tutti i suoi figli non allo stesso modo, ma dando di più a chi ha più bisogno *(Applausi)* e non facendo digressioni in un rigore non solo

anacronistico e antistorico, ma insopportabile, che darebbe fiato alle trombe del populismo più pericoloso. *(Applausi)*.

Presidente, il tempo fugge, si ricordi l'*automotive*, la prego. *(Applausi)*. Si ricordi che fissare al 2035 uno *stop* indiscriminato ai motori a benzina e a gas è un rischio senza paracadute che la nostra impresa e la nostra componentistica non si possono permettere. *(Applausi)*. La prego, ricordi all'Europa che questo è un tema che per noi fa la differenza. *Natura non facit saltus*, la sostenibilità deve essere sostenibile, non insostenibile. Per tutti questi motivi, signor Presidente, e per tanti altri ancora, voteremo a favore della risoluzione di maggioranza che per quanto ci riguarda avrebbe potuto avere un parto molto più semplice. Non era necessario il cesareo, la nostra gestazione sarebbe stata molto più facile. *(Applausi)*.

CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, presidente Draghi, arriviamo a questa giornata con l'approvazione della risoluzione di maggioranza qui in Senato non senza qualche fibrillazione. È inutile nasconderci che la sottoscrizione è stata fatta a poca distanza da questo momento di discussione e poi dal successivo voto. Una cosa però è indubbiamente vera, ovvero che è stata sottoscritta in maniera unitaria da tutta la maggioranza. Questa è una espressione di volontà importante che le deve dare ovviamente forza e mandato e che le dà anche un timone importante da esprimere in seno al Consiglio europeo sulle priorità da tenere.

Certamente poteva essere fatto tutto in maniera più lineare ed anche più veloce già ieri pomeriggio e devo dire che il lavoro che hanno svolto sia il sottosegretario Amendola, sia il presidente Stefano e, per la sua parte, il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato particolarmente faticoso, perché indubbiamente le tensioni che hanno caratterizzato una parte della maggioranza, il MoVimento 5 Stelle e qualcuno che probabilmente aveva interesse a fare fibrillare, attraverso tali tensioni, la maggioranza di Governo, hanno fatto perdere tempo.

Presidente, noi oggi abbiamo bisogno di tutto tranne che di perdere tempo, questo lei lo sa benissimo. *(Applausi)*. Lei deve dare concretezza alla volontà che le arriva oggi della maggioranza e che abbiamo sottoscritto, perché i problemi che stanno vivendo i nostri concittadini, i problemi che sta vivendo il mondo occidentale con la guerra in Ucraina sono enormi e avranno ripercussioni che dureranno anni ed è inutile girarci intorno: anche le più ottimistiche previsioni del ministro Cingolani di riuscire ad affrancarsi dalle previsioni di fornitura del gas e del greggio russo, spostano l'asticella di qualche anno, ma certamente tutta l'economia che subisce questo aumento di costi avrà bisogno di molti anni per potersi rialzare e noi abbiamo bisogno di dare invece risposte molto veloci e non possiamo permettere che queste fibrillazioni di maggioranza facciano perdere di vista il fatto che oggi, se si va a fare benzina, si devono spendere 2,40 euro al litro. Ormai sta per scadere il decreto che ha abbassato le accise e c'è bisogno, Presidente, di dare velocemente agli italiani la certezza che il Governo non è distratto su queste esigenze e che il decreto si fa subito per consentire all'economia di non fermarsi *(Applausi)*.

A fronte di questo, noi siamo qui in maniera determinata, come lo siamo stati nelle riunioni di maggioranza che hanno consegnato a lei e che consegnano al Parlamento questa risoluzione, che dice che bisogna sostenere l'Ucraina, che bisogna lavorare perché si giunga velocemente ad un cessate il fuoco, che tutte le azioni che vengono fatte a livello nazionale e internazionale devono essere finalizzate a costringere i combattenti - l'aggredito e l'aggressore - a trovare un punto di mediazione e a sedersi al tavolo. È necessario e fondamentale che questa guerra venga terminata il più velocemente possibile.

È un prezzo in vite umane ed è un prezzo in termini di disequilibri socio-economici che non possiamo permetterci di sopportare.

Prima, tra i banchi del Governo, c'era anche il ministro Lamorgese; non ci sfugge, anche se la cronaca ovviamente ha messo la notizia in penultima pagina sui quotidiani, che quest'anno rispetto allo scorso anno siamo già ad un 30 per cento in più di sbarchi di immigrati clandestini. Non ci sfugge altresì che la crisi legata alla guerra in Ucraina sta affamando i Paesi del Nord Africa, gli stessi Paesi nei quali ci

sarebbe bisogno invece di stabilità e che tutto questo, combinato anche con qualche scelta che non vogliamo il Governo faccia, come andare a fare sanatorie senza criterio *(Applausi)*, creando elementi di *pool factor*, possa riattivare in maniera ancora più forte meccanismi di sfruttamento dell'immigrazione clandestina fino a sovraccaricare il nostro sistema socio-economico di costi di cui oggi non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno invece di stabilità, di certezze, di sapere che il Governo lavora per trovare soluzioni a livello europeo che consentano alla nostra economia una competitività che pensavamo di aver recuperato con gli investimenti del PNRR, ma che oggi viene messa in discussione da una crisi di inflazione che non solo preoccupa, ma per molti aspetti appare fuori controllo.

Non ci fa piacere, Presidente, che a livello di Banca centrale europea (BCE) siano state intraprese delle azioni che hanno comunicato una certa fretta e sono in contraddizione con il principio che l'ha resa persona determinata e di carattere. L'era del *whatever it takes* pare consegnata definitivamente ai libri di storia e non essere più presente nelle scelte della BCE. Questo non va bene. Occorre un'azione forte a livello nazionale e a livello continentale affinché tutto quello che serve sia fatto per non entrare in recessione e per non mettere le nostre economie, non parlo solo di quella italiana, in condizione di soggezione rispetto ad altre economie. *(Applausi)*.

Ci siamo risvegliati molto più fragili di prima. Ci siamo riscoperti molto più fragili di prima e anche molta di quella illusione, spinta da una certa insidiosa retorica e ideologia ambientalista a prescindere, ci fa scoprire oggi molto fragili a causa della nostra dipendenza energetica sproporzionata rispetto ad altri *partner* europei. Non è difficile il confronto con la Francia che si approvvigiona con l'energia nucleare rispetto all'Italia che deve approvvigionarsi con gas che viene dalla Russia e che deve sostituire le provviste di metano con gas proveniente da altri Paesi che per quanto oggi possano essere attenti nei nostri confronti, sono tutt'altro che democrazie stabili, sono tutt'altro che esempi di Paesi in equilibrio.

Abbiamo bisogno, Presidente, che questa situazione faccia maturare anche nel nostro Paese la consapevolezza che qualsiasi passo verso una sostenibilità ecologica sia fatto in funzione anche di una sostenibilità socio-economica. *(Applausi)*. Non possiamo permetterci di creare migliaia, centinaia di migliaia e temo anche milioni di disoccupati, solamente per soddisfare qualche stimolo ambientalista basato solo su ideologie, ma disancorato dalla realtà. Non ce lo potevamo permettere ieri, non ce lo possiamo permettere oggi.

Abbiamo bisogno quindi che sia messo un tetto in maniera seria al costo del metano; abbiamo bisogno di azioni a livello europeo che ci consentano di non essere tra i Paesi in difficoltà e certamente avremo bisogno di un'Unione europea in grado non solo di accogliere l'Ucraina come Paese che bussa alla porta, ma anche di garantire a chi ne fa parte un livello di tutela che non può essere lo stesso che l'Unesco garantisce ai suoi siti, pari cioè a zero. *(Applausi)*. Se si entra nell'Unione europea, ci deve essere un valore politico aggiunto, non solamente una targhetta da mettere alla porta, altrimenti l'Unione europea, che già oggi a 27 fatica a rimanere compatta sulle decisioni, sarà ancora più fragile.

È inutile con questo illudere chi sta bussando oggi alla porta che il percorso sia facile, perché oggi c'è una pressione psicologica forte data della guerra. Il percorso è complicato ed è molto articolato. Lo vuole fare, Presidente? Lo vogliamo fare tutti assieme, ma bisogna che le regole su cui oggi si regge l'Unione europea siano riviste, a partire dalle regole principali, quelle economiche e quelle su cui si regge la nostra economia. Ci sono costi, ci sono azioni da decidere, ci sono scelte da fare. Lei va in questo caso in sede europea con un mandato chiaro, va con un determinato mandato affinché sia fatto tutto quello che è necessario per far terminare la guerra in Ucraina. Questa deve essere l'azione principale in sede europea e su qualsiasi tavolo di confronto a livello internazionale.

Presidente, noi voteremo la risoluzione di maggioranza, ma ci aspettiamo che ci sia una seria e forte azione determinata per contrastare i costi a cui ho accennato. La grave situazione di siccità che stanno vivendo le nostre Regioni a sviluppo agricolo e i gravi costi sull'energia, con il caro benzina che stiamo affrontando, devono essere risolti subito. Il nostro supporto c'è a questo Governo per risolvere i problemi, il nostro supporto non c'è a questa maggioranza se diventa litigiosa e se viene a far perdere tempo per arrivare a non combinare nulla. Vada avanti, Presidente, e tenga a bada chi all'interno della

sua compagine non ha ben chiari questi principi. *(Applausi)*.

CASTELLONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, presidente Draghi, colleghi, oggi voglio ribadire con forza un concetto già citato da chi mi ha preceduto: il 24 febbraio è cambiato tutto, perché il 24 febbraio Putin non ha solo dichiarato guerra all'Ucraina, ma ha dichiarato guerra ai valori di libertà e di democrazia dell'Europa. Un attacco violento a quell'idea di Europa, nata sulla proposta di Schuman e sulla visione di Altiero Spinelli, di una nuova forma di cooperazione politica che avrebbe reso impensabile la guerra tra le Nazioni europee. Noi non ci siamo voltati dall'altra parte e fin dall'inizio siamo stati convinti dell'importanza di rispondere in modo coeso, schierandoci al fianco dell'Ucraina contro l'aggressore e garantendo il massimo sostegno, senza se e senza ma. *(Applausi)*.

Sempre in quest'ottica, Presidente, noi supportiamo le domande di adesione all'Unione europea di Ucraina, Repubblica Moldova e Georgia e chiediamo di favorire il percorso di adesione all'Unione europea dei Paesi dei Balcani occidentali. Oggi più che mai serve un'Europa forte e fondata sui principi di coesione sociale e di pace, quella coesione sociale a cui anche lei fa spesso riferimento, Presidente. Noi ribadiamo anche con forza la nostra appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica, cosa peraltro mai messa in discussione, perché la politica del MoVimento 5 Stelle è saldamente ancorata alla Carta delle Nazioni Unite e dell'Alleanza atlantica. Basta falsità e strumentalizzazioni su questo tema.

Presidente, siamo convinti che l'Europa debba svolgere quel ruolo diplomatico che forse finora non ha ancora espresso pienamente, per giungere al più presto a un cessate il fuoco che apra finalmente una prospettiva di pace. Il MoVimento 5 Stelle è stato la prima forza politica a sottolineare la necessità di una soluzione diplomatica a questo conflitto, evidenziando che il ruolo di mediatore non può essere svolto solo da Paesi come la Turchia di Erdogan. Ecco perché negli impegni della risoluzione abbiamo voluto chiedere con forza che il Governo si adoperi in tutti i consessi internazionali per la cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari dal suolo ucraino. *(Applausi)*. Il fine è favorire la *de-escalation* militare e potenziare l'azione diplomatica per arrivare alla pace, ribadendo il sacrosanto diritto del popolo ucraino all'autodifesa come sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.

Tra gli impegni inseriti nella risoluzione di maggioranza, Presidente, noi abbiamo voluto porre anche il tema della centralità del Parlamento, che ha un ruolo fondamentale e insostituibile; un concetto che in realtà dovrebbe essere scontato in una democrazia parlamentare, ma che in modo incomprensibile ci ha visti impegnati da ieri, per quasi ventiquattro ore, in una sorta di braccio di ferro con il Governo. Un confronto che però alla fine ha portato a trovare la sintesi in un testo che prevede un necessario e ampio coinvolgimento delle Camere in occasione dei più rilevanti *summit* internazionali riguardanti la guerra in Ucraina, ivi comprese le cessioni di forniture militari. *(Applausi)*.

Un coinvolgimento del Parlamento, Presidente, che è funzionale a dare sempre più forza all'azione di questo Governo e non, come qualcuno dice erroneamente, a commissariare il Governo. Un coinvolgimento che in realtà è scontato, perché è previsto dalla nostra Carta costituzionale e perché noi siamo una democrazia parlamentare. Infatti questo impegno è stato condiviso da subito da tutta la maggioranza e io davvero voglio ringraziare ancora una volta questa maggioranza, che ha dato prova di saper lavorare in modo costruttivo, mettendo al centro il bene del Paese. *(Applausi)*. È importante questo passaggio, Presidente, ed è importante che le persone abbiano la percezione che le battaglie che facciamo qui non sono fini a sé stesse o battaglie che servono a qualcuno o solo a una parte, ma sono battaglie finalizzate al bene collettivo, il bene degli italiani.

In questo momento c'è forse una sola certezza: il prezzo altissimo che molti stanno pagando per questa guerra, che si aggiunge al prezzo altissimo che molti stavano pagando dopo due anni di pandemia. Pochi giorni fa l'Istat ha certificato che i poveri assoluti sono risaliti a 5,4 milioni: una situazione che richiede interventi seri da parte del Governo, che noi, come MoVimento 5 Stelle vogliamo discutere urgentemente. Fuori da questo palazzo ci sono famiglie, ci sono giovani in cerca di lavoro, ci sono imprese in difficoltà che vedono più che dimezzata la propria capacità di crescita. Qui in Senato

abbiamo provvedimenti fermi, come la legge Catalfo, quella legge sul salario minimo che va sbloccata subito, perché combatte la piaga degli stipendi da fame. *(Applausi)*.

Agli italiani dobbiamo dare risposte proteggendo famiglie e imprese dal caro energia, contro cui devono fare i conti purtroppo da mesi. Abbiamo fatto una proposta molto chiara: serve un fondo per l'energia, un *energy recovery fund*, uno strumento da finanziare con debito comune europeo, come è stato fatto con il PNRR, che è necessario subito per sostenere i Paesi in maggiore difficoltà. Chiediamo anche acquisti comuni di energia a livello europeo e di trovare un'intesa sul tetto al prezzo del gas: è uno degli interventi che il MoVimento chiede di introdurre ormai da mesi per contrastare la speculazione e proteggere l'economia dai rincari sulle bollette. Il piano Repower EU è un buon inizio, perché prevede di utilizzare 220 miliardi del Next generation EU non ancora usati. Ma sia chiaro che questi fondi devono essere messi a disposizione di tutti i Paesi europei a condizioni vantaggiose, senza eccessivi oneri o condizionamenti.

Vede, Presidente, se durante la pandemia l'Europa ha riscoperto il significato della parola solidarietà, adesso è ora che ritrovi quello spirito, lo stesso spirito che ha permesso al presidente Conte di piegare le resistenze dei cosiddetti Paesi frugali o dell'Ungheria di Orban, con cui diversi tra i cosiddetti patrioti seduti in quest'Aula hanno rapporti. Mentre si blaterava e in realtà si blatera ancora di utilizzare il MES sanitario, c'era chi in Europa conduceva una battaglia che ha fruttato al nostro Paese 200 miliardi di euro, che vanno usati adesso per le riforme. *(Applausi)*.

L'emergenza Covid ci ha mostrato che era arrivato il momento di gettare le basi per una nuova Europa, davvero solidale. Adesso però va cambiata anche la *governance* economica europea. Bene aver sospeso per tutto il 2023 il Patto di stabilità e crescita, che però va rivisto radicalmente, perché non possiamo permetterci di tornare a quando alle crisi si rispondeva con i tagli alla spesa sociale, alla sanità, all'istruzione, alla ricerca, agli investimenti e allo stesso tempo si aumentavano le tasse. *(Applausi)*. Contro ogni egoismo o sovranismo, dobbiamo continuare a batterci per costruire un'Europa più votata alle politiche sociali e alla protezione dei beni comuni e noi, come MoVimento 5 Stelle, stiamo facendo la nostra parte, con misure come quella del superbonus e chiediamo al Governo di sbloccare la cessione dei crediti fiscali. *(Applausi)*.

Signor Presidente, in conclusione, come Italia, vogliamo essere protagonisti di questo nuovo corso in Europa e lei ha il nostro pieno sostegno, nell'appoggio al popolo ucraino e al popolo italiano, i cui interessi in questo momento coincidono con il cessate il fuoco e con la pace. Per questo, signor Presidente, voteremo favorevolmente alla risoluzione di maggioranza. *(Applausi)*.

FATTORI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(Misto)*. Signor Presidente, oggi è il centodiciottesimo giorno della guerra in Ucraina. Dall'inizio di questa guerra, come Sinistra italiana, abbiamo espresso ferma condanna all'aggressione militare della Russia in Ucraina, in violazione del diritto internazionale: penso che su questo non possiamo essere diversamente allineati e abbiamo sempre messo in evidenza questa posizione. Abbiamo però espresso preoccupazione per la prospettiva di una guerra lunga ed estenuante, di un conflitto progressivamente alimentato in via indiretta sul modello delle guerre per procura, come questa, dove diamo le armi a qualcun altro per combattere. I centodiciotto giorni di violenze, di stragi, di fosse comuni - non dimentichiamo Bucha e le tante tragedie avvenute - ci hanno dimostrato che effettivamente non avevamo torto a temere il peggio.

Nella nostra proposta di risoluzione ribadiamo la richiesta di un impegno italiano ed europeo per fermare questa guerra il più presto possibile, con un impegno diplomatico che finora l'Europa non ha saputo esprimere. Dobbiamo anche segnalare un allarme che questa guerra produce, sull'approvvigionamento del cibo, proprio tra i più deboli. «The economist» parla di una catastrofe alimentare, perché dalla Russia e dall'Ucraina parte il 12 per cento delle calorie necessarie per nutrire tutto il mondo, in particolare l'Africa e i Paesi più poveri. Per questo, nella nostra risoluzione in 8 punti avevamo chiesto non solo lo *stop* all'invio delle armi, ma anche di lavorare nell'ambito del Consiglio europeo per una forte iniziativa diplomatica, che finché siamo parte bellica non possiamo intraprendere, di informare tempestivamente il Parlamento, di garantire il massimo supporto

umanitario, di attivare con urgenza trattative per lo sblocco degli *stock* di grano ucraino, di lavorare sulla concessione della protezione temporanea anche della popolazione straniera presente in Ucraina e anche ad una profonda riforma della *governance* economica del Patto di stabilità e crescita e un tetto al prezzo del gas russo. Quello che è veramente amareggiante da parte del Governo è che, ogni volta che si tenta di dare un contributo in questa sede, con delle proposte di risoluzione, pur sempre con opinioni diverse rispetto ad alcuni punti, non ci si prenda neanche la briga di leggere il testo e magari di approvare qualche punto che abbiamo proposto, per dimostrare che la pace si cerca anche qui in Parlamento con le opposizioni, ma semplicemente, con arroganza e con violenza, si esprime parere negativo.

Io di Sinistra Italiana voterò contro la risoluzione di maggioranza proprio perché non c'è stata alcuna apertura nei confronti delle forze di opposizione, e ovviamente voterò a favore della nostra risoluzione.

Vi ringrazio comunque dell'attenzione, anche se l'ascolto non c'è stato e non c'è mai da parte di questo Governo, che si proclama democratico ma che in realtà esercita una violenza democratica contro le opposizioni. *(Applausi)*.

PARAGONE *(Misto-IpI-PVU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE *(Misto-IpI-PVU)*. Signor Presidente, non riesco a trovare nella risoluzione della maggioranza l'impegno a non comprare più armi da destinare all'Ucraina. Me lo domando perché avevo letto in questi ultimi giorni di gravi crisi di coscienza da parte del MoVimento 5 Stelle e da parte della sinistra più radicale.

Dopo la presa di posizione di Draghi, sempre più padrone del Parlamento, ai malpancisti deve essere bastato del Gaviscon.

Ho sentito dire che siete riusciti a riaffermare la centralità del Parlamento: sorbole! In una Repubblica parlamentare già piegata al *record* di voti di fiducia e *Premier* senza mandato elettorale, mi sembra davvero una grande trionfo: complimenti!

In tempi di *remake* democristiani, dove pure Di Maio parla come se fosse Vincenzo Scotti e Giuseppe Conte sembra il Giovanni Goria disegnato da Forattini, ricordo l'adagio andreottiano: meglio tirare a campare che tirare le cuoia! Tanto le cuoia le tirano altrove, magari con le armi che compriamo noi e mandiamo in Ucraina e pure in Russia, nonostante l'embargo. A Putin, tra l'altro continuiamo a pagare il gas in rubli.

Dieci giorni a mostrare muscoli di cartapesta, a fare la voce grossa sui giornali solo perché c'erano conti interni da regolare. Mentre Zelensky continua a chiedere armi su armi, Conte, Di Maio e Fico sono finiti sulle prime pagine per una sceneggiata a metà tra Mario Merola e Tony Tammaro *(Applausi)*, al termine della quale l'unica cosa certa è la firma grillina alla risoluzione scritta dal Governo, dove non c'è l'ombra dell'impegno a non comprare più armi. Questo significa che ne comprerete ancora, perché Draghi si è impegnato in tal senso.

Avete sacrificato gli interessi e i bisogni degli italiani al volere del vostro patro-NATO. Gli italiani non ne possono più di pagare il conto delle emergenze create da coloro che ci stanno guadagnando come non mai: finanza, multinazionali, la grande industria delle armi, Big Pharma.

Per ingrassare queste multinazionali i soldi li trovate sempre, ma l'industria italiana non gira attorno ad armi e vaccini, ve l'hanno detto? Vi hanno detto che l'agricoltura è in ginocchio per la siccità? Avete capito il dramma degli agricoltori, la disperazione dei pescatori, degli artigiani, dei ristoratori, delle partite IVA? Avete capito che c'è gente esposta finanziariamente a cui non date nulla? Lo sapete che la disoccupazione cresce?

Il Governo italiano non c'è, e l'Europa pensa ad allargarsi ad Est, complimenti! Così, oltre all'abbaiare della NATO, avremo la provocazione di Bruxelles alle porte della Russia.

Voi la pace non la volete, perché con la pace i profitti non si fanno, e voi governate per i loro profitti. *(Applausi)*.

DE FALCO *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DE FALCO *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente del Consiglio, membri del Governo, in questi ultimi giorni ritengo di aver visto, insieme agli italiani, un pessimo spettacolo. Ritengo di aver visto uno spettacolo indecoroso, che ha mostrato come siano particolarmente sentiti i problemi e le questioni di carattere assolutamente personale: altro che questioni politiche e interessi generali, umanità! Tantissimi di voi, di noi, parlano di umanità in quest'Aula.

Abbiamo parlato, abbiamo abusato di questi termini oggi in quest'Aula, ma alla fine questa situazione si potrebbe chiamare semplicemente «Ricomincio da tre», per chi la vuol capire. Ricomincio da tre, Ministro degli affari esteri.

Questa è la vera storia, perché la proposta di risoluzione che alla fine avete così difficoltosamente composto, dopo ore e giorni di trattative in cui i Gruppi parlamentari sfiduciavano il Ministro degli affari esteri, espressione di quella stessa forza politica, dopo tutto questo cosa contiene di così innovativo? Leggiamo: si chiede l'immediata cessazione della guerra e questo va bene; dividiamo i due litiganti ed è facile. Si chiede di proseguire l'impegno a mediare tra le parti, e siamo sempre lì; di garantire sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle istituzioni ucraine; quindi, si deve continuare - e su questo sono d'accordo - nel sostenere l'aggredito e nel non legittimare violenze future da parte di novelli aggressori. Fin qui va bene, ma non è molto innovativo. Si chiede inoltre di continuare a garantire, secondo quanto precisato dal decreto-legge n. 14 del 2022, il necessario coinvolgimento delle Camere, ma è stata aggiunta anche la parola «ampio». Si parla cioè di ampio coinvolgimento delle Camere, secondo quanto previsto dalla legge e, quindi, è sempre lo stesso. Stiamo scherzando?

Nel frattempo il Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle si scinde, si spacca e 7, 8, 10 vanno da una parte. Quello che accade oggi e che è stato chiamato teatrino è in realtà una tragedia, perché noi stiamo dando una pessima notizia agli italiani che - come è stato ben detto - hanno anche tanti altri problemi.

Noi siamo qui a parlare di umanità. Ieri era il 20 giugno - non è molto importante che oggi sia il solstizio d'estate - e cioè la giornata mondiale del rifugiato, ma 908 naufraghi sono rimasti a cuocere sulle barche, perché questa è la nostra umanità. Noi giustamente riceviamo, accogliamo gli ucraini, perché siamo dotati di spirito umanitario. Ma quello spirito umanitario ce lo dimentichiamo quando si tratta di altra gente che viene da altri Paesi del mondo. In questi giorni abbiamo accolto 130.000 persone ucraine e va benissimo. Ma allora mi chiedo che problema rappresentino per questa nostra umanità 29 persone su un'imbarcazione.

Il problema allora è che i diritti fondamentali valgono per tutti o semplicemente non esistono. È immonda una umanità differenziata, come sarà erronea - quando tra pochi giorni la varerete - l'autonomia differenziata, che è un'altra legittimazione di differenze non ragionevoli e non giustificabili. Avremo differenziazioni sul territorio italiano anche formali davanti alle leggi delle varie Regioni. Questa è l'umanità.

Annuncio pertanto che voterò contro la proposta di risoluzione n. 5.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, chiedo che, rispetto alla nostra proposta di risoluzione n. 4, siano votati separatamente i cinque capoversi degli impegni.

PRESIDENTE. Vedremo come si pronuncerà l'Assemblea quando arriveremo a tale proposta.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Crucioli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dalla senatrice Fattori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dal

senatore Paragone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*
Sulla proposta di risoluzione n. 4 vi è una richiesta del senatore Ciriani di una votazione per parti separate per quello che riguarda l'impegno del Governo, quindi la parte dispositiva e cinque capoversi.
Ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, la proposta di votazione per parti separate deve essere votata dall'Assemblea.
Metto pertanto ai voti la richiesta di votazione per parti separate della proposta di risoluzione n. 4.
Non è approvata.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5, presentata dai senatori Stefano, Lorefice, Candiani, Giammanco, Marcucci, Ginetti, Bonino, Masini, Unterberger e De Petris.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 22 giugno 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 22 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 18,49)*.
Allegato A
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 23 E 24 GIUGNO 2022
PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4 E 5
(**6-00222**) n. 1 (21 giugno 2022)
Crucioli, Granato, Angrisani, Sbrana, Mininno, Abate, Corrado, Dessì, Giannuzzi, La Mura, Lannutti, Lezzi, Petrocelli, Nugnes.
Respinta
Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022;

premesso che all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio europeo è prevista la trattazione, fra gli altri, del seguente argomento:

1) conflitto bellico in Ucraina;

considerato che:

la guerra in Ucraina, oltre alle gravi conseguenze umanitarie, ha generato profonde incertezze nello scenario economico globale, già ampiamente compromesso dalla pandemia, che peraltro nel nostro Paese ha visto una particolare politica tesa al controllo sociale;

i motivi che hanno scatenato il conflitto in corso tendono ad essere rappresentati dai media del nostro Paese con semplificazione propagandistica occultandone gli antefatti bellici iniziati a partire dal 2014 nonché le ragioni profonde che trovano le proprie radici in uno scontro geopolitico scaturito dagli equilibri precari conseguenti alla fine della guerra fredda;

la ripresa *post*-Covid si è completamente bloccata con l'insorgere della guerra, visto l'aumento

dei prezzi delle materie prime e delle difficoltà di distribuzione delle stesse;

gli effetti della crisi economica, pur estesa a livello mondiale, sono fortemente diseguali e si fanno maggiormente sentire in Europa, a causa della vicinanza con i Paesi coinvolti nel conflitto ma anche per la dipendenza energetica dei Paesi dell'UE dalla Russia;

in Italia, ove appunto l'economia è fortemente condizionata dal punto di vista energetico, si registra un evidente rallentamento della crescita rispetto alle previsioni. Il conseguente ed inevitabile aumento dei prezzi energetici dovuto alla difficoltà di approvvigionamento, insieme all'aumento indiscriminato dei costi al consumo, sta creando una contrazione del mercato dell'importazione ed esportazione, con danni a cascata su tutte le fasce sociali e le categorie imprenditoriali;

l'inasprimento delle tensioni nei mercati delle risorse energetiche e delle materie prime (grano, mais, metalli) è dovuto principalmente al fatto che Russia ed Ucraina sono i principali fornitori di tali risorse, la cui mancanza produce gli effetti collaterali appena descritti;

in questo scenario, gli effetti economici "stagflattivi" sono destinati inevitabilmente ad aumentare: le strozzature dell'offerta innalzano l'inflazione e contraggono la produzione, con conseguenze devastanti, in prospettiva sui livelli occupazionali;

l'inflazione, erodendo il potere d'acquisto dei salari e delle pensioni, costringe le famiglie a consumare meno e le imprese a ritardare gli investimenti, alimentando un clima di incertezza e tensioni, oltre che un progressivo impoverimento della stragrande maggioranza della popolazione;

è evidente che alimentare con l'invio delle armi il conflitto in Ucraina concorre a mettere a rischio la pace internazionale ed a rendere il mondo meno sicuro. Occorre, pertanto, addivenire ad una risoluzione del conflitto attraverso ogni strumento diplomatico a disposizione, finalizzato a favorire il dialogo tra le parti. Occorre, altresì, sospendere ogni sanzione finanziaria che, storicamente, non ha mai risolto alcun conflitto e che, attualmente, non fa altro che produrre gravi ricadute sul nostro sistema economico,

impegna pertanto il Governo:

ad attivarsi per mettere immediatamente in campo ogni azione diplomatica volta alla risoluzione del conflitto in atto, promuovendo il confronto e il dialogo tra le parti coinvolte;

a promuovere la neutralità dell'Ucraina in sede internazionale quale via pacifica di risoluzione del conflitto;

a non partecipare ad alcun intervento militare, a non inviare ulteriori armamenti, a ritirare ogni assetto militare dispiegato e a farsi promotore dei valori di pace e dialogo, in seno all'Unione europea;

ad affrontare immediatamente l'emergenza democratica in cui ci ritroviamo dopo il dossieraggio messo in atto dall'articolo del Corriere della Sera e suggellato dai documenti dei servizi segreti che drammaticamente mettono in discussione la critica al Governo ed il diritto all'opposizione politica;

ad adottare politiche pubbliche volte a ridurre gli effetti economici della guerra su imprese e famiglie, quali l'aumento dei salari, la riduzione del cuneo fiscale, l'aumento delle politiche di sostegno alle famiglie disagiate, la riduzione in maniera drastica e definitiva del costo dei carburanti per autotrazione con eliminazione delle accise, la riduzione sistematica dei costi di rete per le utenze energetiche sia private che commerciali, l'eliminazione del fenomeno degli extraprofitti delle aziende di Stato da rimettere a disposizione della collettività, l'immediato blocco, in questa fase di crisi, dei licenziamenti come disposto nella precedente crisi pandemica;

a mettere in atto una politica energetica con interventi mirati a rendere l'Italia indipendente dalle importazioni di fonti energetiche e, nel contempo, renderla libera dalle fonti fossili e dall'energia nucleare in favore delle fonti energetiche rinnovabili;

a promuovere, nell'ambito delle sedi europee, l'istituzione di un fondo comune tra Paesi membri al fine di sostenere e rendere perseguibili le raccomandazioni per il semestre;

ad accelerare la decisione sul tetto al prezzo del gas al fine di attenuare le gravissime difficoltà dei Paesi più esposti alla crisi dovuta al conflitto;

a procedere con determinazione contro le speculazioni sul prezzo del gas e del petrolio come annunciato dal ministro Giovannini in una sua intervista rilasciata ad un quotidiano.

(**6-00223**) n. 2 (21 giugno 2022)
Fattori.
Respinta
Il Senato delle Repubblica,

considerando che:

il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 avrà, come elemento cardine dell'agenda, la guerra in Ucraina e il ruolo dell'Unione europea rispetto al conflitto;

premesso che:

ribadisce la sua ferma condanna dell'aggressione militare della Russia in Ucraina in violazione del diritto internazionale ed in particolare del principio di integrità territoriale sancito dalla Carta delle Nazioni Unite;

esprime enorme preoccupazione e angoscia per il consistente numero di morti e per il carico di distruzione causato dalla guerra che, come sempre avviene, colpisce e travolge le vite della popolazione civile che è da considerare la principale vittima del conflitto;

considera prioritario e inderogabile mettere in campo tutti gli sforzi diplomatici affinché si ottenga in tempi brevi un cessate il fuoco e si costruisca un processo di pace che determini non solo la fine del conflitto, ma anche una prospettiva di sicurezza dell'area, da costruire in un rinnovato sistema di garanzie multilaterali;

ritiene allarmante la prospettiva di un conflitto progressivamente alimentato per via indiretta sul modello delle guerre per procura e orientato da una strategia di logoramento, così come altrettanto deleteria è l'idea che questa guerra possa essere vinta da una delle due parti sul terreno militare. Considera infatti che queste prospettive, lungi dal poter determinare una effettiva risoluzione del conflitto, implicano inevitabilmente un accentuarsi del carico di morte e distruzione, un esacerbarsi delle conseguenze umanitarie, economiche e sociali e persino il pericolo di ulteriori pericolose *escalation* che allarghino le dimensioni del conflitto su una scala globale e verso orizzonti tragici da evitare in qualsiasi modo. In questo quadro considera che proseguire con la fornitura di equipaggiamento militare letale all'esercito ucraino sarebbe una scelta inopportuna e che rischia di indebolire quella auspicabile posizione di supporto negoziale e diplomatico che l'Italia e l'Unione europea nel suo complesso dovrebbero avere;

constata che la fornitura di equipaggiamento militare letale all'Ucraina si è rivelata del tutto inefficace rispetto all'ambizione dichiarata di creare migliori condizioni negoziali e rileva che questa è stata persino controproducente, contribuendo invece ad indebolire il ruolo dell'Unione europea nella ricerca di una soluzione al conflitto;

ricorda e sottolinea la straordinaria lucidità dell'intervento del Presidente della Repubblica all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dell'aprile 2022, in particolare laddove si ricorda che "la pace è frutto del paziente e inarrestabile fluire dello spirito e della pratica di collaborazione tra i popoli, della capacità di passare dallo scontro e dalla corsa agli armamenti, al dialogo, al controllo e alla riduzione bilanciata delle armi di aggressione" indicando la necessità di "prospettare una sede internazionale che rinnovi radici alla pace, che restituisca dignità a un quadro di sicurezza e di cooperazione sull'esempio della Conferenza di Helsinki del 1975 (...) Ritiene infatti che la via d'uscita da questo conflitto passi anche dal rifiuto di un nuovo sistema globale bipolare basato su sfere di influenza e che sia invece urgente rivitalizzare e rilegittimare tutte i luoghi multilaterali dove poter ricercare, pur non senza fatica, soluzioni più avanzate e condivise che garantiscano l'effettiva sicurezza globale e il rispetto del diritto di autodeterminazione dei popoli;

ritiene ancora insufficienti gli sforzi diplomatici fin qui profusi e crede che l'Unione europea debba assumere l'onere di una grande iniziativa diplomatica convocando una conferenza multilaterale per la pace e la sicurezza. Ricorda che l'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea definisce il compito di promuovere "soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite ", indicando anche l'obiettivo di "preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki";

ritiene che qualsiasi iniziativa che prospetti una soluzione negoziata del conflitto sia utile e da perseguire e in questo senso guarda con grande interesse anche al "piano italiano per la pace"; considera importante che il Parlamento sia tempestivamente informato sugli sviluppi di tale percorso, constata tuttavia che al momento non ne è stato opportunamente informato e non ha quindi potuto contribuire alle linee di indirizzo;

considera che l'Unione europea debba costruire e rafforzare la propria autonomia strategica e che questa è determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo. Sottolinea a tal proposito che la decisione di aumentare la spesa militare al 2 per cento del PIL nel quadro di un impegno NATO, oltre ad alimentare una ulteriore e pericolosa corsa agli armamenti, muove in una direzione opposta all'autonomia strategica dell'Unione e ad un sistema di difesa comune che, al contrario, dovrebbe comportare una razionalizzazione e riduzione della spesa militare complessiva;

esprime la propria preoccupazione per una possibile ulteriore espansione della NATO e per le probabili conseguenze sull'incremento della sua capacità militare nell'Est Europa. Pur comprendendo le legittime ragioni di sicurezza dei Paesi che hanno recentemente esplicitato la propria candidatura, ritiene che tale strada possa al contrario contribuire ad una ulteriore destabilizzazione e accentuare il livello di insicurezza sia per l'area che a livello globale;

evidenzia la necessità e l'urgenza di una forte iniziativa dell'Unione europea per una politica globale di disarmo, in particolare per quanto concerne le armi nucleari, rivitalizzando e dando migliore implementazione al Trattato di non proliferazione nelle armi nucleari (NPT), invitando ad una più ampia sottoscrizione e ratifica del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) e lavorando ad un piano specifico di disarmo dell'Europa orientale basato sul principio di reciprocità;

esprime grande preoccupazione per la situazione umanitaria in Ucraina, ritiene che l'Unione europea debba compiere un grande sforzo di solidarietà ed esprime apprezzamento per la decisione di applicare la direttiva 2001/55/CE del Consiglio per la concessione della protezione temporanea per chi fugge dalla guerra in Ucraina. Considera però incomprensibile e ingiusta la scelta di riconoscere la protezione temporanea ai soli cittadini ucraini e ai loro familiari, escludendo migliaia di persone straniere presenti in Ucraina, costrette anch'esse a fuggire dalla medesima guerra. Ritiene peraltro che lo stesso strumento di protezione temporanea dovrebbe essere esteso e che sia necessaria un'applicazione anche per chi fugge da altri contesti bellici altrettanto drammatici come la Sira, la Libia o l'Afghanistan. Constata inoltre i profondi limiti e la necessità di una profonda riforma della politica di asilo dell'Unione che deve essere rifondata attorno ai principi di solidarietà e accoglienza;

la guerra in Ucraina sta già comportando gravi conseguenze economiche e sociali, destinate evidentemente a inasprirsi con il prosieguo del conflitto. Inizia infatti a palesarsi una enorme crisi alimentare globale, aggravata da inaccettabili operazioni di carattere speculativo, che rischia di produrre carestie di ampia portata nei Paesi più poveri del mondo, accentuando squilibri già insostenibili. L'aumento dell'inflazione sta già colpendo ulteriormente salari già troppo bassi, polverizzandone il potere di acquisto. Considera quindi fondamentale, oltre a lavorare per un concreto processo di pace, contrastare le conseguenze economiche della guerra e soprattutto compensare i grossi squilibri sociali con cui queste colpiscono le classi più deboli;

esprime allarme sulle tragiche conseguenze che la guerra in Ucraina determinerà sul sistema alimentare globale e che si innestano in un contesto già fortemente indebolito dall'aumento costante dagli effetti della pandemia Covid-19. Oggi, per effetto diretto della guerra si sta determinando un ulteriore aumento dei prezzi delle materie prime e riducendo la disponibilità di prodotti alimentari in tutto il mondo. L'elevato costo degli alimenti di base ha già fatto aumentare di 440 milioni, fino a 1,6 miliardi, il numero di persone che non possono essere sicure di mangiare a sufficienza, mentre quasi 250 milioni sono sull'orlo della carestia e un protrarsi ulteriore della guerra andrebbe ad aggravare notevolmente questo bilancio. Considera urgenti quindi interventi volti a sbloccare gli *stock* di grano presenti in Ucraina, a partire da quelli nel porto di Odessa. Ma ritiene altrettanto indispensabile rafforzare il sistema di aiuti umanitari emergenziali per le popolazioni vulnerabili e soprattutto lavorare sulla catena globale dell'approvvigionamento alimentare, anche attraverso la promozione di

un contesto commerciale più equo per i prodotti agricoli e il potenziamento delle capacità di produzione sostenibile;

considera che l'attuale sistema di *governance* economica europea, anche nel quadro delle sospensioni decise nel contesto della pandemia, risulta inadeguato a fornire le risposte necessarie agli effetti economici e sociali della guerra. Ritiene urgente quindi lavorare per una profonda riforma della *governance* economica che superi anche l'impianto attuale del Patto di stabilità e crescita, in modo da poter sostenere le necessarie politiche sociali, favorire politiche espansive e anticicliche e investimenti strategici. Osserva inoltre che le conseguenze della guerra e le stesse sanzioni già definite impatteranno in maniera asimmetrica sui Paesi europei e all'interno di questi e che per questo occorre definire strumenti volti a riequilibrarne la distribuzione finanziati dal bilancio UE anche attraverso risorse proprie innovative sul modello di *Next Generation* EU;

ritiene indispensabile che la riduzione della dipendenza energetica dalla Russia e la necessaria diversificazione delle fonti energetiche siano sviluppate nel quadro di una strategia complessiva che rifletta le ambizioni degli impegni assunti per il contrasto al cambiamento climatico e che metta al centro il significativo aumento di investimenti sulle energie rinnovabili. Ritiene urgente intervenire sull'impatto dell'aumento dei costi energetici in particolare per i soggetti più vulnerabili, anche attraverso una complessiva riforma del mercato energetico europeo che introduca tra le altre cose un tetto al prezzo del gas;

ricorda che il processo di adesione all'Unione europea è intrinsecamente collegato al rispetto ed alla promozione dei valori comuni esplicitati nell'articolo 2 del Trattato dell'Unione europea, quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; ritiene quindi che il processo di adesione e il riconoscimento dello *status* di candidato dell'Ucraina andrebbe riconosciuto in maniera uniforme rispetto a tutti gli altri Paesi e sulla base di valutazioni attinenti a questi criteri; considera che una valutazione accelerata, sospinta da una dimostrazione di solidarietà ad un Paese colpito dalla guerra, possa compromettere la credibilità del processo di adesione all'UE e non risulterebbe oggi un elemento utile nella costruzione di un processo di pace,

impegna il Governo:

a lavorare nell'ambito del Consiglio europeo per una forte iniziativa diplomatica dell'Unione per la richiesta di un cessate il fuoco e l'avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale e ad investire quindi su un nuovo protagonismo dell'Unione europea per la pace, nel quadro di una sua effettiva autonomia strategica;

a informare tempestivamente il Parlamento sui dettagli e gli sviluppi del "piano italiano per la pace" e a ridefinirlo secondo le linee di indirizzo ricevute;

a continuare a garantire il massimo supporto e aiuto umanitario alla popolazione coinvolta nel conflitto, lavorando anche per garantire passaggi e spazi d'azione sicuri alla popolazione ucraina;

a sospendere la fornitura di equipaggiamento militare letale, concentrando tali risorse sull'assistenza umanitaria, e lavorare per favorire una progressiva *de-escalation* e l'apertura di canali negoziali;

ad attivare con urgenza trattative per lo sblocco degli *stock* di grano ucraino, a partire da quelli nel porto di Odessa, a rafforzare il sistema di aiuti umanitari contro le carestie emergenti e a contribuire a definire un contesto commerciale più equo per i prodotti agricoli e il potenziamento delle capacità di produzione sostenibile;

ad estendere l'applicazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio per la concessione della protezione temporanea anche alla popolazione straniera presente in Ucraina e ad altri casi di persone in fuga da conflitti e di lavorare per una riforma più ambiziosa delle politiche di asilo dell'Unione;

a proporre e sostenere in Consiglio europeo la necessità di una profonda riforma della *governance* economica e del Patto di stabilità e crescita e a definire strumenti fiscali europei volti a compensare gli squilibri economici e sociali causati dalla guerra e dall'impatto asimmetrico delle sanzioni;

a respingere la prospettiva che la risposta emergenziale alla crisi energetica possa tradursi in un

anacronistico e pericoloso rilancio dei combustibili fossili e ad anticipare la definizione di un tetto europeo al prezzo del gas con un'analoga misura a livello nazionale.

(**6-00224**) n. 3 (21 giugno 2022)

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli.

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri relativamente al Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022;

premesso che:

il Consiglio europeo esaminerà la domanda di adesione dell'Ucraina all'UE e deciderà se concedere lo *status* di candidato, dando avvio a un processo che potrebbe durare anni o necessitare, inusualmente, di un tempo abbreviato dettato dalle contingenze internazionali e dalle pressioni di una parte della comunità internazionale;

l'*iter* formale per il passaggio da candidato a membro dell'Unione europea prevede che lo Stato interessato possieda una serie di requisiti istituzionali, economici e sociali e che i propri rapporti internazionali siano in linea con i criteri di Copenaghen fissati dall'UE;

nel Report 2020 di implementazione sui Paesi che vogliono aderire all'UE, il Parlamento europeo evidenziava che l'Ucraina scontasse ancora gravi carenze dal punto di vista dello stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e del sistema di anticorruzione, sollevando anche dubbi sul corretto svolgimento, in termini di trasparenza, delle elezioni del 2019 che portarono all'elezione del presidente Zelensky, sottolineando che "molte delle riforme avviate devono essere completate, in particolare nei settori dello stato di diritto, della buona *governance* e della lotta alla corruzione, dal momento che, nonostante i notevoli progressi, la corruzione diffusa continua a ostacolare il processo di riforma dell'Ucraina";

stando sempre al rapporto del Parlamento europeo "il panorama dei mezzi di informazione in Ucraina continua a essere connotato dalla forte influenza esercitata dalla struttura oligarchica dei proprietari dei *media*, e che gli operatori dei *media*, in particolare i giornalisti che indagano su casi di corruzione e frode, sono costantemente esposti alla minaccia di violenze, intimidazioni e morte";

inoltre, all'interno del documento, si evidenziava anche un problema significativo in termini di disparità di genere, "che l'uguaglianza dinanzi alla legge non implica un'effettiva parità e che nella pratica le donne continuano a incontrare notevoli ostacoli, in particolare sul luogo di lavoro";

considerato altresì che:

in una prima bozza del documento riguardante le conclusioni del prossimo vertice europeo si legge che "l'UE resta fortemente impegnata a provvedere ad un ulteriore supporto militare per aiutare l'Ucraina nella sua azione di autodifesa contro l'aggressione russa e nella sua azione di difesa dell'integrità e sovranità territoriale", facendo "appello all'aumento del sostegno militare nell'ambito del fondo *European peace facility*". Sulla stessa linea gli Stati Uniti che, nei giorni scorsi, hanno annunciato l'invio di nuovi e ulteriori aiuti militari a Kiev per un valore di circa un miliardo di dollari e la NATO, che sosterrà l'Ucraina con aiuti "senza precedenti;

in oltre tre mesi di guerra fra Russia e Ucraina si sono registrati decine di migliaia di morti fra civili e militari, oltre 6 milioni di rifugiati e 8 milioni di sfollati e l'unico risultato raggiunto dalle diplomazie internazionali è stato l'organizzazione di corridoi umanitari, senza riuscire in alcun modo a raggiungere il cessate il fuoco o, perlomeno, segnare un alleggerimento dello scontro bellico che oggi sta assumendo tutte le caratteristiche di una guerra di logoramento,

impegna il Governo:

alla luce dell'attuale situazione militare a non avallare in sede europea, e in ogni altra sede, un ulteriore invio di armi pesanti, favorendo esclusivamente il rafforzamento della via diplomatica;

a non votare favorevolmente lo *status* di candidato dell'Ucraina a entrare nell'Unione europea, considerato che una tale decisione, nel pieno del conflitto bellico, comprometterebbe l'avanzamento dei negoziati di pace e le soluzioni diplomatiche, rischiando altresì di determinare un irrigidimento delle relazioni internazionali tra gli Stati dell'UE, gli USA e la Russia e che rappresenterebbe un

ulteriore elemento di squilibrio geopolitico oltre all'espansione della NATO nei Paesi Baltici e del Nord Europa;

a promuovere, in ogni sede, il rispetto degli accordi di Minsk sottoscritti nel 2014.

(**6-00225**) n. 4 (21 giugno 2022)

Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini.

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno;

premesso che:

la situazione internazionale è estremamente delicata stante il protrarsi del conflitto russo-ucraino e delle pesanti ricadute economiche che ne stanno derivando per le economie nazionali;

Fratelli d'Italia ribadisce il contenuto della risoluzione approvata dal Senato lo scorso 1° marzo in occasione delle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina,

impegna il Governo:

a proseguire la propria azione di sostegno all'Ucraina di fronte all'invasione da parte della Federazione russa secondo le indicazioni contenute nella citata risoluzione, e nel rispetto del quadro di alleanze internazionali dell'Italia;

in sede europea,

a promuovere e sostenere l'adozione di misure volte a difendere le economie nazionali dalle conseguenze negative derivanti dal conflitto russo-ucraino, e, in particolare:

a) a sollecitare la necessità di fissare un tetto al prezzo dei prodotti energetici nell'ambito dell'Unione e di creare una centrale unica europea per l'acquisto del gas;

b) a promuovere l'istituzione di un apposito Fondo, alimentato con risorse europee, volto a compensare i danni economici sopportati dai singoli Stati in conseguenza della crisi di approvvigionamenti in atto;

c) a promuovere un Piano straordinario dell'Unione europea per l'autosufficienza alimentare del continente europeo e per il sostegno alimentare delle popolazioni del Nord Africa.

(**6-00226**) n. 5 (21 giugno 2022)

Stefano, Lorefice, Candiani, Giammanco, Marcucci, Ginetti, Bonino, Masini, Unterberger, De Petris.

Approvata

Il Senato.

premesso che:

il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 ha in agenda i seguenti temi: il sostegno all'Ucraina dopo la guerra di aggressione russa; l'Europa allargata: i Balcani occidentali e la richiesta di adesione di Ucraina, Repubblica Moldova e Georgia; la situazione dell'economia europea e la Conferenza sul futuro dell'Europa;

considerato che:

a) il Consiglio europeo tornerà ad affrontare gli sviluppi della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e le sue conseguenze per riaffermare il sostegno dell'UE al popolo ucraino, a partire dal raggiungimento del cessate il fuoco; impegno che il Governo italiano persegue in maniera unitaria nei vertici dell'UE e della NATO, con i seguiti delle recenti visite a Washington e a Kiev del Presidente del Consiglio dei ministri e il lavoro della diplomazia italiana e dei Ministri competenti;

b) i Capi di Stato e di Governo terranno una discussione strategica sulle relazioni dell'Unione europea con i suoi *partner* vicini, trattando il tema dell'"Europa allargata"; in linea con la Dichiarazione di Versailles del 10 marzo 2022 e a seguito dei pareri della Commissione europea, il Consiglio europeo avrà in agenda la richiesta di adesione all'UE da parte di Ucraina, Repubblica Moldova e Georgia e un dibattito sulle relazioni con i Paesi dei Balcani occidentali e sulla loro

prospettiva di ingresso nell'Unione europea;

c) il Consiglio europeo affronterà i temi della congiuntura economica con l'approvazione delle raccomandazioni specifiche per Paese, la conclusione del Semestre europeo, nel quadro della proroga della clausola di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita per il 2023 e delle decisioni della Banca centrale europea sulla politica monetaria;

d) la Commissione europea ha indicato il 1° giugno 2022 che la Croazia soddisfa tutte le condizioni per adottare l'euro, proponendo al Consiglio UE una decisione di adesione all'Unione economica e monetaria;

e) il Consiglio europeo adotterà conclusioni sui seguiti della Conferenza sul futuro dell'Europa che si è chiusa con la solenne cerimonia del 9 maggio 2022 a Strasburgo e con una relazione finale di 49 proposte,

impegna il Governo:

1) ad esigere, insieme ai *partner* europei, dalle autorità russe l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari che illegittimamente occupano il suolo ucraino, con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una *deescalation* militare che realizzi un cambio di fase nel conflitto, aumentando in parallelo gli sforzi diplomatici intesi a trovare una soluzione pacifica basata sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e dei principi del diritto internazionale;

2) come testimoniato dal recente viaggio a Kiev dei presidenti Draghi, Macron e Scholz, a rafforzare il ruolo dell'Europa nel quadro multilaterale, proseguendo l'impegno a porsi come attore-chiave per una mediazione tra le parti, in sinergia con altri Paesi già attivi su questo fronte e attraverso ogni azione diplomatica internazionale e bilaterale utile al raggiungimento di un cessate il fuoco e alla conclusione positiva di un percorso negoziale;

3) a garantire sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, legittimati dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite - che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva - confermando il ruolo dell'Italia nel quadro dell'azione multilaterale, a partire dall'Unione europea e dall'Alleanza atlantica, finalizzata al raggiungimento del primario obiettivo del cessate il fuoco e della pace;

4) a continuare a garantire, secondo quanto precisato dal decreto-legge n. 14 del 2022, il necessario e ampio coinvolgimento delle Camere con le modalità ivi previste, in occasione dei più rilevanti *summit* internazionali riguardanti la guerra in Ucraina e le misure di sostegno alle istituzioni ucraine, ivi comprese le cessioni di forniture militari;

5) a definire ogni soluzione necessaria a livello bilaterale e multilaterale, a partire dall'ONU, dall'UE e dal G7, per assicurare la sicurezza alimentare a livello globale, attraverso corridoi sicuri e lo sminamento dei porti;

6) a supportare le domande di adesione all'UE di Ucraina, Repubblica Moldova e Georgia, in un quadro di rispetto dei criteri di Copenaghen, e ad accelerare il percorso di adesione all'UE dei Paesi dei Balcani occidentali;

7) nel contesto delle analisi sul Semestre europeo, a sostenere una revisione puntuale della *governance* economica che modifichi radicalmente il Patto di stabilità e crescita al fine di favorire gli investimenti e la coesione sociale;

8) ad adoperarsi per la definizione di strumenti fiscali comuni europei per compensare gli squilibri per gli Stati dovuti alle conseguenze economiche della guerra in Ucraina e alle sanzioni alla Russia e a rafforzare politiche a favore di famiglie e imprese in difficoltà per gli effetti del conflitto; a rendere esecutivi i progetti che sostanzino l'"autonomia strategica europea" per ridurre le dipendenze dell'UE in settori cruciali;

9) a finalizzare le iniziative di RePowerEU che realizzino la diversificazione delle fonti energetiche in Europa e contrastino l'incremento dei prezzi dell'energia; a tale scopo, è prioritario l'utilizzo per tutti i Paesi membri dei fondi ancora disponibili nel dispositivo di ripresa e resilienza, l'aumento significativo degli investimenti sulle rinnovabili, la tutela della coesione sociale nella transizione eco-sostenibile e le riforme del mercato energetico europeo, a partire dall'introduzione di

un tetto ai prezzi del gas e dal disaccoppiamento del prezzo dell'energia tra rinnovabili e fonti fossili tradizionali;

10) a dare seguito al dibattito sulle proposte adottate dalla Conferenza sul futuro dell'Europa, con l'obiettivo di rafforzare l'azione dell'Unione europea, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, utilizzando tutte le potenzialità degli attuali Trattati, ivi inclusa la possibilità di avviare una procedura di revisione ordinaria, anche attraverso la convocazione di una Convenzione cui partecipino i rappresentanti dei Parlamenti nazionali (articolo 48 del Trattato sull'Unione europea).

Allegato B

Testo integrale della relazione orale della senatrice Rojc sul disegno di legge n. 2598

Il decreto-legge che stiamo per esaminare prevede una serie di misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Prima di illustrare il contenuto del testo per la parte di competenza della Commissione affari costituzionali e di dare conto delle modifiche approvate dalle Commissioni riunite 1a a e 7a, per i medesimi profili, vorrei ringraziare il collega relatore, senatore Cangini, per il lavoro svolto insieme.

I Presidenti delle Commissioni, il rappresentante del Governo, e tutti i componenti delle Commissioni riunite, con particolare riferimento ai colleghi delle opposizioni, che hanno collaborato in maniera costruttiva nella lunga e, a tratti, faticosa attività svolta per migliorare il testo, nel tentativo di dare risposte soddisfacenti alle problematiche emerse nel corso del dibattito nelle Commissioni e, un grazie agli uffici legislativi.

Prima di entrare nel merito delle modifiche apportate dalle Commissioni, ricordo che il decreto-legge contiene misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, transizione digitale, di infrastrutture, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate, in materia di turismo, in materia di giustizia, nonché in materia di istruzione, di cui parlerà il collega Cangini.

Si tratta, quindi, di un provvedimento di assoluto rilevanza in quanto mira all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR per centrare le *milestone* e i *target* entro il 30 giugno 2022.

Nell'ambito del Capo I, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca, l'articolo 1 integra la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, prevedendo anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno 2022, previo accordo in sede di Conferenza unificata, come previsto da una proposta emendativa approvata dalle Commissioni riunite.

Con riguardo alla definizione di nuovi profili professionali è stato aggiunto il riferimento alle conoscenze relative a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.

L'articolo 2 prevede che, dal 1° novembre 2022, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali, nelle autorità amministrative indipendenti e nelle Regioni ed enti locali avvengano mediante concorsi previa registrazione nel portale del reclutamento, operativo a far data dal 1° luglio 2022 e di cui vi sono disposizioni in ordine alle modalità del reclutamento e della registrazione presso il suddetto portale. In particolare, una modifica ha specificato l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un domicilio digitale per la ricezione delle comunicazioni relative alle procedure di assunzione.

Ulteriori modifiche apportate dalle Commissioni riunite hanno previsto che, a partire dal 2023, la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul portale unico del reclutamento esoneri le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle

selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.
Dal 1° novembre, anche i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici, svolti secondo le modalità previste per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, saranno individuati attraverso il portale del reclutamento, nel rispetto dei principi della parità di genere e, prevedendo anche la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane. Fino a tale data, i componenti delle commissioni saranno nominati sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio - come previsto da un intervento emendativo - tra i soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza.
Gli obblighi di comunicazione si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul medesimo portale da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato. Per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), presso le amministrazioni pubbliche, ci si avvalga del portale del reclutamento.
L'articolo 3 opera una revisione della disciplina dei criteri e delle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico non dirigenziale e non in regime di diritto pubblico, come specificato da un emendamento introdotto.
Si prevedono, fra l'altro, lo svolgimento di almeno una prova scritta (anche a contenuto teorico-pratico) e di una prova orale (relativa anche ad almeno una lingua straniera), eventualmente precedute da una prova preselettiva, che può riguardare anche l'accertamento delle conoscenze e delle competenze oggetto delle prove successive. Il contenuto delle prove è stato specificato da un emendamento così come sono state introdotte disposizioni a favore dei candidati diversamente abili.
Per l'assunzione di profili specializzati si prevede la valutazione delle esperienze lavorative pregresse e pertinenti, svolte anche presso la stessa amministrazione responsabile dello svolgimento delle procedure, come emendato nello specifico.
I titoli e l'eventuale esperienza professionale (inclusi i titoli di servizio) possono concorrere alla formazione del punteggio in misura non superiore a un terzo, mentre per i profili a elevata specializzazione tecnica è possibile anche una fase di selezione - per l'ammissione a successive fasi concorsuali - basata sui titoli.
É stata aggiunta la previsione che il MIUR, stipulando apposita convenzione triennale, si avvalga del centro di informazione sulla mobilità e le eccellenze accademiche (CIMEA) per il riconoscimento dei titoli di studio esteri.
Ulteriori disposizioni aggiuntive riguardano: l'estensione all'accesso alla carriera diplomatica dei requisiti di moralità e condotta previsti per l' accesso alla magistratura; la modifica di alcuni termini in materia di mobilità del personale; la proroga di due anni dei termini per le procedure per il superamento del precariato nella pubblica amministrazione.
Ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento di pubblicazione del bando. Viene modificata la procedura per l'adozione di linee guida per l'attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di dirigenti pubblici e si dispone che, con ordinanze del Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si possa procedere all'aggiornamento dei protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, come emandato.
L'articolo 4 integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - disponendo l'inserimento di una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media* da parte dei dipendenti pubblici - e prevede che le medesime pubbliche amministrazioni provvedano allo svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, reso obbligatorio, da una modifica sia in caso di assunzione o trasferimento, sia in caso di passaggio a ruoli o funzioni superiori.
L'articolo 5 assegna alle amministrazioni il compito di adottare misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. Al fine di

dare concreta attuazione alla disposizione, il dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il dipartimento delle pari opportunità, adotta apposite linee guida entro il 30 settembre 2022.

L'articolo 6 modifica, dal 1° luglio 2022, la disciplina concernente l'avviso dell'avvio di una procedura di mobilità volontaria da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati. Introduce una limitazione della possibilità di ricorso a comandi o distacchi, prevedendo che non possano eccedere il 25 per cento dei posti non coperti mediante le suddette procedure di mobilità volontaria, con alcune esclusioni.

Introduce la possibilità di un'indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane che operino presso I 'Unione europea come esperti nazionali distaccati e che non percepiscano omologhe indennità a carico della medesima Unione.

In via transitoria, prevede la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di un'amministrazione pubblica (ovvero di un organo costituzionale).

Proroga, infine, dal 31 marzo 2022 al 30 settembre 2022 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente. Inoltre, un nuovo comma dispone la facoltà per le fondazioni lirico-sinfoniche di prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nel 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.

L'articolo 7 proroga al 30 giugno 2022 il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del primo Piano integrato di attività e di organizzazione e prevede che le Regioni adeguino, con riferimento agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, i propri ordinamenti ai princìpi della disciplina inerente al Piano medesimo e ai contenuti del Piano tipo.

Un emendamento approvato ha introdotto il riferimento alle attività di verifica e di controllo del raggiungimento di *milestone* e *target* dei progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali.

Si differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di assunzioni di personale connesse all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

Inoltre, a seguito di un emendamento del Governo (approvato dalle Commissioni riunite), è reintrodotto nel codice del processo amministrativo l'istituto della cancellazione d'ufficio della causa dal ruolo.

L'articolo 7-*bis*, introdotto con l'approvazione della proposta emendativa del Governo, prevede l'istituzione con DPCM del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione.

L'articolo 8 istituisce un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di far fronte al fabbisogno finanziario (Formez PA) connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni. A seguito di una modifica approvata, è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di prevedere modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del Fondo.

L'articolo 9 specifica che le assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia - nell'ambito del PNRR - presso l'ufficio per il processo, non possono essere rinnovate. Differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale, al Ministero della transizione ecologica, fissato dalla legge di bilancio 2019. Autorizza, inoltre, la Presidenza del Consiglio dei ministri sia a incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia, sia a indire procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale anche in deroga

alle disposizioni sui concorsi unici.

L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza, specificando le tipologie di incarico che possono rientrare nella deroga transitoria. Un emendamento approvato ha soppresso il limite di almeno due anni dal collocamento in quiescenza e ha previsto per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche che il divieto di conferimento di incarichi si applichi al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici.

Ulteriori modifiche hanno riguardato: l'estensione della facoltà di conferire incarichi a soggetti collocati in quiescenza anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi sviluppo e coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali; la disciplina dei conflitti di interesse nel conferimento di incarichi a professionisti.

Ampliando inoltre, le possibilità di applicazione delle modalità di selezione già previste da norme transitorie per le assunzioni a tempo determinato e per il conferimento di incarichi professionali.

L'articolo 11 consente alle regioni a statuto ordinario impegnate nell' attuazione del PNRR di assumere, con contratto a tempo determinato, personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, purché non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026. Stabilisce anche che le risorse finanziarie non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito della politica di coesione per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo determinato possano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

Viene emendata la possibilità per singoli enti beneficiari, individuati dall'agenzia per la coesione territoriale, di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori.

L'articolo 12 detta disposizioni relative alla scuola nazionale dell'amministrazione. Si prevedono, tra l'altro: il reclutamento di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, mediante procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le attività pregresse di collaboratore preposto al tutoraggio; il reclutamento di nuovo personale specialista in formazione, comunicazione e sistemi di gestione o per mansioni di supporto alla didattica e alla gestione dell'amministrazione; un'articolazione in "poli formativi" sul territorio nazionale. Un emendamento dei relatori ha modificato l'articolo in più punti.

L'articolo 13 prevede, per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la riduzione del corso di formazione dagli attuali diciotto a dodici mesi, comportando una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo.

L'articolo 15 dispone, a decorrere dall'anno 2022, un incremento della dotazione organica dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) pari a 43 unità di personale.

Nel corso dell'esame nelle Commissioni riunite sono stati aggiunti articoli in materia di: patronati e personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e adolescenza.

L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per progetti previsti dal PNRR.

Un emendamento dei relatori ha esteso le suddette disposizioni anche al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Ulteriori emendamenti approvati hanno aggiunto articoli in materia di: riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa, assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato.

L'articolo 17 ridetermina la dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, autorizzando l'assunzione di personale, al fine di rafforzare le misure per l'esecuzione penale

esterna e di garantire la piena operatività degli uffici territoriali.
Un emendamento dei relatori ha aggiunto disposizioni in materia di gioco pubblico e potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché autorizzazione all'assunzione. Si tratta di una importante risposta a due esigenze fortemente sentite.
Nell'ambito del Capo II, recante misure in materia finanziaria e fiscale, l'articolo 20 prevede che l'INAIL promuova appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del PNRR, indicandone alcuni possibili contenuti.
L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale.
L'articolo 28, che introduce il Capo IV dedicato alla transizione digitale, autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A. al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella missione 1 del PNRR e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali. Sono stabilite quindi le regole attinenti l'autonomia normativa della società e la sua organizzazione.
Un emendamento approvato dalle Commissioni riunite prevede che lo Statuto definisca la missione della società, anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni di beni e infrastrutture siano esenti da imposte o diritti.
L'articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi *on cloud* infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.
L'articolo 30 novella la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza - attualmente in capo al Ministro dell'università e della ricerca - al Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall' ASI.
Una proposta emendativa approvata ha introdotto una serie di modifiche al codice dell'amministrazione digitale.
L'articolo 31 dispone l'incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura per le politiche spaziali e aerospaziali.
L'articolo 32 modifica le disposizioni concernenti le finalità del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale. Prevede che si tenga conto delle competenze dell'Agenzia per la *cyber* sicurezza nazionale in sede di individuazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo. Dispone che il DPCM di attuazione del Sistema di gestione delle deleghe (SGI) disciplini anche le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto medesimo.
Una proposta emendativa ha esteso l'identificazione elettronica (ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite caneli fisici) la disposizione in materia di verifica dell'identità digitale prevista dal decreto legislativo n. 82 del 2005.
Ulteriori emendamenti approvati prevedono: modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di oneri per gli impianti di reti; disposizioni per la posa di infrastrutture a banda ultra larga; esclusione dall'applicazione del codice degli appalti di contratti e concessioni relativi alla realizzazione di reti di telecomunicazioni; individuazione con decreto ministeriale dei casi per l'utilizzo dell'energia sostenibile ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra e dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, nel settore agricolo, alimentare e forestale; modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 in materia di sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con riferimento al furto d'identità.
All'interno del Capo V, contenente misure in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche

speciali e zone logistiche semplificate, l'articolo 34 reca alcune puntuali modifiche al codice degli appalti al fine di rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere.

L'articolo 35 interviene in tema di procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, estendendo anche agli investimenti articolati per lotti funzionali le norme di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici già previste dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Con una proposta emendativa approvata si disciplinano poi i compensi dei collegi consultivi tecnici presso ciascuna stazione appaltante per i lavori di importo superiore alla soglia europea.

Nell'ambito del Capo VII, recante disposizioni in materia di giustizia, l'articolo 41 introduce misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e quello per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale. L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 1'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, già prevista per il 16 maggio 2022 al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023.

L'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro I 'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale. Con un intervento emendativo è stato esteso da 30 a 180 giorni il termine per esercitare le azioni di accertamento e liquidazione dei danni.

In particolare, l'articolo 48 abroga la disposizione che demandava a decreti del Ministro della giustizia l'individuazione delle procedure di monitoraggio e le risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR, nonché alcune disposizioni in materia di trasporti, che prevedevano l'emanazione di decreti ministeriali o regolamenti attuativi la cui adozione non risulta più necessaria. Un emendamento aggiunge tra le abrogazioni disposizioni in materia di demolizione di veicoli a motore e biglietti cumulativi e prenotazioni per trasporto passeggeri in libero mercato.

Con un'ulteriore modifica apportata dalle Commissioni riunite è stata introdotta, come da prassi, la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Le modifiche apportate hanno reso il testo migliore e rispondente a numerose istanze pervenute dai numerosi soggetti auditi nel corso dell'esame del provvedimento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Arrigoni, Bagnai, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Poli, Di Marzio, Floridia, Galliani, Ghedini, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Moronese, Morra, Napolitano, Nencini, Nisini, Pichetto Fratin, Pinotti, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile, Taverna e Vanin.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marilotti, Perilli, Rampi, Rizzotti e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bressa, Gasparri, Licheri, Pizzol, Romano e Steger.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Cucca ha presentato la relazione sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo agli atti posti in essere nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti dell'onorevole Stefano Esposito (*Doc*. XVI, n. 10).

Affari assegnati

E' deferito alla 7a Commissione permanente (Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca

scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla candidatura de "La cucina di casa italiana" a patrimonio culturale immateriale dell'Umanità UNESCO (Atto n. 1209).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 39).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministero della salute, con lettera in data 18 giugno 2022, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2018/2044, - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - relativa al mancato recepimento della direttiva (UE) 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 6/1).

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera *g*), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante, aggiornata al mese di giugno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CXV, n. 5).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 giugno 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI S.p.A.), per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 582).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Difensore civico della provincia autonoma di Bolzano, in data 14 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione (*Doc*. CXXVIII, n. 31).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Licheri, Nocerino e Fede hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03410 del senatore Romano ed altri.

Il senatore Morra ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07138 del senatore Lannutti ed altri.

La senatrice Lezzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07157 del senatore Lannutti ed altri.

Interrogazioni

CORRADO Margherita, GRANATO Bianca Laura, ANGRISANI Luisa, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:

l'attività di catalogazione del patrimonio storico e artistico rappresenta un momento di fondamentale importanza per l'attività di tutela, non solo sotto il profilo della conoscenza delle opere e della programmazione degli interventi finalizzati alla loro conservazione, ma anche perché le conoscenze

sistematicamente organizzate offrono un valido supporto all'azione preventiva contro le azioni criminose perpetrate ai danni di quelle;
gli uffici periferici del Ministero della cultura dovrebbero assicurare campagne di catalogazione annuali in particolare sui beni storico-artistici conservati nel territorio di competenza, indispensabili soprattutto in quelle zone maggiormente esposte alle calamità naturali o al pericolo di danni determinati da furti e dispersioni;
considerato che:
da anni, tra le altre, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Avellino e Salerno non solo non è più in grado di promuovere nuove catalogazioni "OA" (opere e oggetti d'arte) per l'assenza di finanziamenti da parte del Ministero ma è anche impossibilitata a revisionare e aggiornare i dati già disponibili, a informatizzarli o a proseguire e completare vecchie catalogazioni nei precedenti livelli di approfondimento: d'inventario (I), di precatalogo (P);
particolarmente umiliante e critico è il caso della provincia di Avellino, dove in comuni come Montefredane, Capriglia Irpina, Cesinali, Grottolella, Petruro Irpino, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Torrioni, Tufo, Candida, Manocalzati, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Melito Irpino, San Sossio Baronia, Castelbaronia, Bonito, Calsalbore, Luogosano, Villamaina, Sturno, Vallesaccarda, Scampitella, la catalogazione ministeriale OA è inesistente, con gravissimo danno alle attività di conoscenza e tutela del patrimonio culturale vigilato, pubblico e privato,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo attraverso la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio per fare fronte alla grave difficoltà segnalata e quali strumenti intenda assegnare, nel merito, alla Soprintendenza per le province di Avellino e Salerno per pianificare, organizzare e svolgere le campagne di catalogazione nei predetti comuni.
(3-03411)
CORRADO Margherita, MORRA, ABATE Rosa Silvana, GRANATO Bianca Laura, ANGRISANI Luisa, LANNUTTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute*. - Premesso che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 15 giugno 2022, ha deciso di revocare la nomina a sub commissario per la sanità in Calabria del colonnello dei Carabinieri Maurizio Bortoletti, trasferendo tutte le competenze ad Ernesto Esposito, diventato "sub commissario unico". È stata così risolta, a giudizio degli interroganti "all'italiana", un'*impasse* che durava ormai da sette mesi, giustificata adducendo volta per volta nuovi e diversi intoppi burocratici, tutti assai poco credibili: pretesti, di fatto, legati prima all'alloggio, poi al compenso e in fine alle funzioni di polizia giudiziaria;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
era stato il neo presidente della Regione Calabria a chiedere e ottenere dal Consiglio dei ministri, il 18 novembre 2021, mediante proposta avanzata dai Ministri della salute e dell'economia e finanze, di essere affiancato dall'ufficiale, che subito si era messo al lavoro, a proprie spese, in vacanza (dicembre 2021). La sua abilità in materia di risanamento della gestione della spesa sanitaria è nota a livello nazionale, grazie alla felicissima esperienza maturata nel 2011-2012 presso la ASL di Salerno, restituita all'equilibrio operativo da una situazione disastrosa in cui, da anni, si perdevano 500 euro al minuto, lasciando pure un avanzo di gestione caratteristica di 17,8 milioni di euro (secondo trimestre 2012);
dopo avere sollecitato ripetutamente l'Esecutivo e l'Arma a dare il via libera all'ufficiale, però, permanendo le presunte difficoltà cui si è già accennato, a febbraio 2022 il presidente Occhiuto aveva ridimensionato le proprie aspettative, dichiarando di aver bisogno del colonnello come ufficiale di polizia giudiziaria, poi che Bortoletti voleva venire in "utilizzo" (figura giuridica non identificabile) e, infine, un paio di mesi dopo, si era sfilato del tutto asserendo di non poter attendere oltre e dover continuare a lavorare;
rileva quanto indicato nella relazione rassegnata (da Occhiuto e Bortoletti) al tavolo interministeriale di controllo sulle Regioni in piano di rientro (13 dicembre 2021), in tema di carenze, cause e responsabilità all'esito dei 13 anni di commissariamento, peraltro solo riepilogate rispetto a quanto noto e ripetutamente affermato dalla Corte dei conti della Calabria e, in ultimo, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 168 del 24 giugno 2021;

in quella sede vi era l'anticipazione di come gli esercizi 2020 e 2021 si sarebbero chiusi con un avanzo di gestione dovuto esclusivamente all'azzeramento, di fatto, della mobilità passiva e alla rilevante riduzione del procedere del contenzioso (con un rinvio agli esercizi futuri dei costi in termini di interessi legali, spese legali, spese per anticipazioni, eccetera), con il consequenziale probabile sblocco, senza merito di alcuno, di somme, eliminazione di *superticket* e superaddizionali IRPEF, pur essendo invariata la quotidianità della sanità calabrese;

sta di fatto che i vertici dell'Arma hanno negato al colonnello Bortoletti la possibilità di assumere l'incarico in Calabria, nonostante il precedente salernitano già evocato e la pronuncia della Ragioneria generale dello Stato (il 2 febbraio 2022, su sollecitazione dell'Arma stessa, che aveva scritto al capo di gabinetto del Ministero dell'economia di non poter provvedere) che aveva escluso il comando e spiegato che si poteva applicare la norma generale recata all'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (già utilizzato per Bortoletti nella stagione salernitana), anche perché, come noto, per i commissariamenti *ex* articolo 120 della Costituzione in materia di piano di rientro dai disavanzi sanitari, fino ad oggi appannaggio di pensionati delle forze di polizia o di dipendenti del servizio sanitario nazionale o regionale, il legislatore non ha previsto, sul punto, una norma dedicata;

su quelle basi, il colonnello era stato dapprima "a disposizione del Capo del II Reparto del Comando Generale dell'Arma quale Consigliere per l'integrità e la trasparenza dell'azione amministrativa del Ministro per la P.A. e l'Innovazione e Commissario Straordinario dell'azienda sanitaria locale di Salerno nell'ambito del commissariamento della regione Campania disposto dal Governo", poi, al cambio di Esecutivo, ancora "a disposizione del Comandante della Legione Allievi per incarichi di insegnamento e Commissario straordinario all'ASL di Salerno";

con un'analoga soluzione il generale Nistri, nel 2014, proprio con il colonnello Bortoletti, nonché i successori, generali Curatoli (2016-2017, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2016 e poi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2017) e Cipolletta (2018-2021, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2018), quest'ultimo in carica fino al 30 giugno 2021, dunque fino 5 mesi prima della nomina di Bortoletti in Calabria, hanno ricoperto il ruolo di direttore generale a Pompei: "a disposizione del Comandante delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri per incarichi di insegnamento e Direttore Generale del Grande progetto Pompei";

valutato che, a quanto risulta:

non esiste alcun impedimento alla nomina, almeno sul piano normativo, come ha del resto ribadito il ragioniere generale dello Stato, e sarebbe bastato che l'amministrazione della difesa concedesse (o negasse, previo preavviso di rigetto, *ex* art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, e qui sarebbe stato interessante leggere le motivazioni) entro i previsti 30 giorni (art. 1041, comma 1, lettera *s)*, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) l'autorizzazione allo svolgimento di tale incarico conferito dal Governo;

trascorsi i 30 giorni dalle indicazioni del ragioniere generale "l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata" (art. 53, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e nessuno ha fatto nulla. Trascorsi 180 giorni, il 18 maggio 2022, dal Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021, scade anche il termine (art. 1041 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) per dare attuazione alla decisione del Governo e provvedere, quindi, alla ridefinizione della posizione di impiego dell'ufficiale, come era stato fatto prontamente a Salerno e a Pompei;

si chiede di sapere:

perché il Consiglio dei ministri abbia accondisceso al comportamento omissivo (stando alle norme prima indicate) dell'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale, dal momento che, o la decisione del Governo all'unanimità di nominare il colonnello Maurizio Bortoletti sub commissario alla sanità della Regione Calabria era illegittima, oppure la decisione era legittima e andava attuata;

quali siano le intenzioni del Governo circa le inequivocabili responsabilità di quanto accaduto, con particolare riguardo alla necessità (che gli interroganti ritengono il colonnello Bortoletti non avrebbe scansato: se ne ha conferma negli elogi del procuratore regionale della Corte dei conti, consigliere Cottone, in sede di inaugurazione degli anni giudiziari 2012 e 2013) di accertare dove e a chi sono

finiti i miliardi di euro, indicati dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parifica (negli ultimi anni quanto a sopravvenienze passive, mancata adozione dei bilanci, veridicità dei documenti contabili, mobilità passiva, anticipazioni, interessi legali, spese per il contenzioso, accreditamento e si potrebbe continuare a lungo), che dovevano essere spesi per la sanità in Calabria dei cittadini, residenti e non, e che, invece, sembrerebbero aver preso altre strade.

(3-03412)

CORRADO Margherita, GRANATO Bianca Laura, ANGRISANI Luisa, LANNUTTI - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che:

nell'atto di sindacato ispettivo 3-03151 del 9 marzo 2022 è stata già portata all'attenzione del Ministro in indirizzo una situazione riguardante la "Alma Mater studiorum" università di Bologna che pare non conforme ai principi di trasparenza e parità di trattamento che sono imprescindibili fondamenti dell'agire e del buon andamento della pubblica amministrazione, dunque anche delle università italiane. Nell'atto di sindacato ispettivo 3-03328 del 18 maggio, poi, sono stati ulteriormente segnalati il perdurare e l'aggravarsi di tale situazione, che sembra vedere l'ateneo bolognese non interessato a verificare la sussistenza di un presunto plagio di notevole gravità;

tale presunto plagio, segnalato da un docente della medesima università e documentato da una perizia tecnica, sarebbe stato compiuto da un dottorando di ricerca titolare di una borsa di studio erogata da "Alma Mater", con fondi pubblici, nel quadro di un corso di dottorato condiviso dalle università di Bologna e di Padova, e ai danni di un progetto di ricerca di ateneo e di un'altra tesi di diploma, inedita, realizzata all'interno del medesimo progetto;

a quanto risulta agli interroganti, ad oggi il rettore di "Alma Mater" ha risposto, e l'ha fatto solo dopo il primo atto di sindacato ispettivo richiamato, che la segnalazione va archiviata per difetto di informazione e mancanza di interesse: da una parte, in quanto il presunto plagio non sarebbe verificabile, perché l'autore della tesi di dottorato avrebbe posto sulla medesima un *embargo* permanente (e quindi l'ateneo di Padova, sede amministrativa, non sarebbe in grado di fornirla all'ateneo di Bologna), e dall'altra in quanto "anche un eventuale riscontro" non avrebbe conseguenze concrete, perché l'autore della tesi, e del presunto plagio, non sarebbe ora interno ad "Alma Mater";

la replica del rettore non sembra aver tenuto in debita considerazione due dati di fatto: in primo luogo, la tesi di dottorato che ha beneficiato del presunto plagio è sempre stata nelle disponibilità di "Alma Mater", in quanto sede consorziata del corso di dottorato, nonché erogatrice della borsa di dottorato di cui ha fruito l'autore del presunto plagio; inoltre, la segnalazione pervenuta all'ateneo è stata sin dall'inizio corredata dei documenti necessari per una verifica diretta;

risulta inoltre agli interroganti che il rettore non abbia finora ritenuto suo dovere dare riscontro all'istanza di accesso agli atti che il docente autore della segnalazione gli ha indirizzato, al fine di conoscere gli atti che hanno fatto seguito alla sua documentata e dettagliata segnalazione e quelli che sono stati prodotti;

la posizione che il rettore ha voluto assumere sembra essere in forte contrasto con i regolamenti di cui l'ateneo si è dotato al fine di prevenire, contrastare e sanzionare non solo la corruzione, ma anche il mancato rispetto del codice etico e dell'integrità nella ricerca: pare voler continuare a tutelare strenuamente l'autore di un presunto plagio, omettendo le verifiche e le valutazioni previste dai suoi stessi regolamenti, come già evidenziato nell'atto 3-03328;

considerato inoltre che:

il comportamento di "Alma Mater" non sembra essere, purtroppo, un caso isolato, anche in relazione a questo stesso presunto plagio. Risulta infatti agli interroganti che anche il rettore dell'ateneo di Padova, all'epoca dei fatti sede amministrativa del corso di dottorato, ha ricevuto, il 21 dicembre 2021, la medesima segnalazione pervenuta ad "Alma Mater" e che nessun riscontro, neppure interlocutorio, ha dato sino ad oggi, né alla segnalazione né alla richiesta di riscontro indirizzatale il 28 marzo 2022. Un tale silenzio pare in contrasto non solo con le norme in vigore che regolano il buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche con il codice etico di cui l'università patavina si è dotata nel 2009;

secondo quanto affermato nella parte i (preambolo) del codice etico, infatti, "L'Università di Padova

richiede ai docenti, al personale tecnico amministrativo e agli studenti, in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte, sia individualmente sia nell'ambito dei propri organi collegiali, di rispettare, proteggere e promuovere con coraggio i valori cardine delle istituzioni universitarie", fra i quali anche "(e) l'onestà, l'integrità e la professionalità" e "(g) l'equità, l'imparzialità, la trasparenza e la leale collaborazione";
il medesimo codice etico ricomprende fra le questioni etiche disciplinate anche quella relativa a "proprietà intellettuale e plagio" (parte II, articolo 4);
valutato che:
la vicenda richiamata riguarda un corso di dottorato, ovvero il livello della ricerca universitaria sul quale molto stanno investendo, e ancor più si preparano a investire, Ministero e università, anche grazie ai finanziamenti PNRR. In tale prospettiva, appare ancora più preoccupante il difetto di interesse per la verifica della sussistenza di un presunto plagio, acclarato da una perizia tecnica, compiuto da un dottorando stipendiato con fondi pubblici;
la vicenda vede coprotagonisti due fra i più grandi atenei italiani, dove, allo stato, pare che non tutti i casi di presunto plagio siano meritevoli della medesima attenzione, e che alcuni soggetti possano beneficiare della massima tutela, a prescindere da ogni effettiva ed accurata verifica dei fatti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia in grado di acquisire dal rettore dell'università di Padova i dati utili a chiarire le motivazioni del suo silenzio di fronte ad una documentata segnalazione di presunto plagio e di renderne edotto il Parlamento;
se possa spiegare per quale ragione il medesimo rettore voglia far apparire l'ateneo di Padova del tutto disinteressato alla verifica della sussistenza di un presunto plagio che sarebbe stato compiuto nel quadro di un suo corso di dottorato e, non ultimo, da parte di un soggetto che proprio in quel dottorato beneficiava di una borsa di studio finanziata con fondi pubblici;
se intenda porre in essere tutte le azioni utili ad evitare che questo caso si trasformi in un modello negativo per i molti giovani che ancora vedono nel dottorato di ricerca un importante strumento di formazione e di crescita, in termini non solo scientifici e professionali ma anche etici.
(3-03413)
D'ARIENZO - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'interno*. - Premesso che:
giovedì 2 giugno 2022, circa 2.000 ragazzi e ragazze, di cui molti minorenni, si sono ritrovati a Peschiera del Garda (Verona) per un raduno che era stato organizzato nei giorni precedenti tramite passaparola sulla piattaforma "TikTok";
nel corso del raduno, non autorizzato, molti dei partecipanti si sono resi protagonisti di violenze, risse, scontri con la polizia e in alcuni casi anche di molestie sessuali, in particolare sul treno di ritorno verso casa;
come emerge dai resoconti di stampa, pare che la situazione sia degenerata dal primo pomeriggio, nel momento in cui sono arrivate in treno oltre 1.500 persone, quasi tutte dalla Lombardia, che si sono aggiunte ai circa 600 giovani già presenti a Peschiera del Garda;
da tempo, ormai, l'area del lago di Garda è meta di centinaia di ragazzi che nel corso del *weekend* giungono dalla Lombardia attraverso i treni regionali che transitano frequentemente dalla stazione di Peschiera del Garda sulla linea regio express Verona-Brescia-Milano, servizio gestito dalla società Trenord;
per i treni regionali di competenza Trenitalia, ivi compresi quelli che riguardano il servizio Venezia-Verona, in molti casi è in essere un contingentamento dei posti disponibili per viaggiatori con biglietto di corsa semplice, in ragione del quale, una volta che i posti disponibili risultano esauriti, non è più possibile acquistare biglietti di corsa semplice;
a quanto si apprende, lungo la tratta, il 2 giugno non è stato rispettato alcun tipo di contingentamento dei passeggeri sui treni, tanto che la rilevante mole di passeggeri, ampiamente superiore alle capacità massima di trasporto dei treni in transito alla stazione di Peschiera del Garda, ha generato notevoli problemi organizzativi e di sicurezza per i numerosi giovani presenti sul luogo e sui treni;

rilevato che:
è verosimile affermare che, se ci fosse stato il contingentamento, probabilmente la pressione numerica delle persone presenti a Peschiera del Garda e sui treni in transito sarebbe stata notevolmente inferiore;
ad aggravare la situazione ha contribuito in misura determinante anche l'assenza di un presidio da parte di Trenord sulla tratta, che ha costretto, tra l'altro, il personale di Trenitalia ad effettuare il servizio di assistenza ai passeggeri di un altro operatore ferroviario,
si chiede di sapere:
se i Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano necessario fare chiarezza su quanto accaduto, anche al fine di verificare l'eventuale violazione delle norme di sicurezza del trasporto ferroviario;
quali azioni, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano intraprendere per regolare il servizio offerto da Trenord con particolare riguardo alla necessità di garantire, per ragioni di sicurezza, il rispetto della capienza massima del numero di passeggeri su ciascun treno in servizio sulla linea Verona-Brescia-Milano, nonché per favorire l'istituzione di un presidio presso la stazione di Verona Porta Nuova.
(3-03415)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GIARRUSSO, DE VECCHIS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno*. - Premesso che:
secondo quanto riportato da fonti di stampa, nel corso della testimonianza al processo per i mandanti della strage di Bologna, il generale Mario Grillandini, ex agente del SISMI, avrebbe svelato i retroscena inediti di un'operazione denominata "Minareto", nome in codice della missione messa in atto per acquisire l'archivio del maestro venerabile della P2 Licio Gelli;
in particolare, si legge su "il Fatto Quotidiano" del 15 giugno 2022, riguardo all'ex agente Grillandini, nella sua missione in Uruguay per il recupero dei documenti di Licio Gelli; "Il Sismi, dunque, si era dato da fare subito, sin dall'agosto dell'81, ma la missione fu un totale fallimento. Infatti, l'archivio di Gelli non è mai stato violato e i nostri servizi, alla ricerca delle preziose carte, pagarono milioni per vedersi prendere in giro. Dalla testimonianza di Grillandini scopriamo che quei documenti sarebbero finiti alla Cia";
inoltre, si legge ancora che "nell'estate del 1981 il capo del servizio, Nino Lugaresi, l'uomo che aveva ricevuto da Giovanni Spadolini l'incarico di ripulire i servizi dopo lo scandalo P2, venne avvisato dai colleghi della Cia di Roma che le autorità di Montevideo avevano appena perquisito una villa di Calle Juan Manuel Ferrari, nell'esclusivo quartiere Garlasco della capitale. Era la casa di Licio Gelli e dentro c'era il suo archivio. Lugaresi organizza immediatamente l'operazione Minareto, nome in codice della missione per riportare a casa il ricco bottino. Incarica Grillandini che parte senza indugio, va a Rio dove organizza tutto con il capo centro locale, Ennio Lo Magro. In Brasile fa molto caldo: arrivato a Montevideo, invece, trova pieno inverno, tanto che deve comprarsi un cappotto. Attende che venga convocato ma la delusione sarà totale. 'La scrematura era stata fatta dalla Cia. A noi arrivarono una settantina di fascicoli senza grande importanza'. L'incontro con l'ispettore Victor Castiglione, che aveva fatto parte della squadra messa in piedi per recuperare i dossier, fu piuttosto frettoloso 'perché il poliziotto aveva il fuoco di Sant'Antonio', ricorda Grillandini, 'non vedeva l'ora di andarsene, io gli presentai la mia richiesta, cioè di entrare in possesso dell'archivio di Gelli, e lui mi riferì che parte dell'archivio, buona parte dell'archivio, era stata requisita dalla Cia, una parte era stata trattenuta dai servizi uruguayani perché riguardavano la sicurezza nazionale interna e il resto era stato trasmesso ai Ministero degli Interni uruguagio'. Materiale che poi alla fine arrivò pian piano in Italia, anche con rilevanti costi, ma che non conteneva nulla di significativo sulle attività politiche ed economiche di Gelli";
considerato che, come si legge ancora nell'articolo, dal 1981 al 1985 l'allora presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, Tina Anselmi, avrebbe cercato fino "agli ultimi giorni della sua presidenza di fare luce sull'archivio uruguayano di Gelli continuando a sollecitarne l'acquisizione, non è stata informata dalle autorità istituzionali e dal Sismi (il Servizio

segreto militare post P2) di una circostanza così importante"; questo si tradusse ben presto per l'ex presidente Tina Anselmi in un calvario di veti e interdizioni politiche, delegittimazioni, minacce inquietanti, come quando le fecero trovare tre chili di tritolo sotto casa,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti nell'articolo e quali azioni di propria competenza intenda adottare al riguardo;

in particolare quali azioni di propria competenza intenda mettere in atto per consentire l'acquisizione integrale degli archivi di Licio Gelli, in atto detenuti dagli Stati Uniti, al fine di consentire di fare luce sulle attività della loggia P2.

(3-03414)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ORTIS, LANNUTTI, ANGRISANI Luisa, CRUCIOLI, BOTTO Elena, LA MURA Virginia, MORRA, ABATE Rosa Silvana, LEZZI Barbara, GIANNUZZI Silvana - *Ai Ministri della cultura e dell'interno*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nel febbraio 2015, presso la Prefettura di Campobasso, è stato sottoscritto, alla presenza dei prefetti di Campobasso e Isernia, del presidente della Regione Molise, oltre a quella dei sindaci di 11 Comuni molisani, il patto per la sicurezza: un progetto di videosorveglianza che avrebbe dovuto riguardare una vasta porzione del territorio regionale, ma che parrebbe essere stato funestato, fin dai suoi inizi, da problematiche di ogni tipo ("Sicurezza, le telecamere sono un mezzo bluff in tutti i Comuni dove sono state installate", su "Primonumero", 9 novembre 2019);

il successivo bando di gara, pubblicato con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha riguardato dunque la realizzazione di 11 impianti di videosorveglianza, per un importo di circa 2 milioni di euro, con qualificazione SOA OS19, classifica IV: cosa che non ha permesso alle aziende molisane locali di partecipare alla gara. Ciò sarebbe stato invece ovviamente possibile nel caso in cui l'appalto fosse stato diviso in 11 lotti, come già fatto in precedenza per altri analoghi bandi locali. La gara, in ogni caso, fu quindi vinta dal raggruppamento temporaneo di imprese Siemens-Selcom;

il progetto del raggruppamento di imprese prevedeva l'installazione di 419 telecamere fisse, anche nei paesi già muniti di impianti di videosorveglianza. In seguito, però, sembrerebbe a causa di gravi errori progettuali, si sarebbe reso necessario ricorrere a varianti, vietate nelle gare economicamente più vantaggiose;

a quanto è noto agli interroganti, nessuna delle telecamere previste sarebbe adibita alla lettura delle targhe, e alla possibilità di rotazione a distanza. Il collegamento della maggior parte delle telecamere, peraltro, è con tecnologia *wireless* a 5 GHz in banda libera di più che dubbia funzionalità: la necessaria dorsale di rete, prevista nel progetto, non è stata infatti mai realizzata. Si consideri infine che si prevedeva il collegamento di tutti gli impianti con il CEN di Napoli e con le forze dell'ordine locali, ma i collegamenti sono stati fortemente ridimensionati e modificati a causa appunto della sostanziale irrealizzabilità del progetto. Del collegamento con il CEN di Napoli, infine, non vi è alcuna traccia;

numerosi parrebbero poi essere gli altri problemi emersi. Per citarne solo alcuni: per le telecamere, mancato rispetto delle direttive del Ministero dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, e della n. 587/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010, in merito ai fotogrammi al secondo minimi previsti; impossibilità di reperirle sul mercato italiano ed europeo, rendendo così la loro manutenzione molto difficile a causa dell'assenza della componentistica di ricambio; mancanza delle autorizzazioni per l'installazione di apparati tecnologici sulla collina Monforte, gravata da vincoli. In merito a quest'ultimo punto, Siemens-Selcom hanno quindi installato apparecchiature in diversi punti della collina utilizzando pali della pubblica illuminazione non conformi allo scopo, già fortemente indeboliti e inclinati, se non prossimi al collasso. Infine: in caso di mancanza di alimentazione della rete pubblica, gli impianti non funzionano per via dell'assenza nei *box* di specifici sistemi; non risultano installati cartelli informativi circa la presenza di sistemi di videosorveglianza nei pressi delle telecamere, tantomeno all'ingresso dei comuni interessati. D'altra parte, nessun regolamento comunale in materia di videosorveglianza è stato evidenziato del progetto;

a fronte di un sistema molto lontano dalla piena funzionalità, sono stati già pagati vari stati di

avanzamento, per un totale di 1.453.734,44 euro, pari al 90 per cento dell'importo di aggiudicazione (1.618.708,20 euro). Ciò fa temere che, a fronte di un tale avanzamento del saldo, il raggruppamento di imprese Siemens-Selcom possa ritardare il compimento delle opere iniziate, o la risoluzione degli ormai evidenti molteplici problemi di malfunzionamento dell'impianto;

premesso inoltre che, sempre a quanto risulta:

nell'ottobre 2019 Invitalia ha pubblicato un bando di gara per lavori di adeguamento degli impianti di sicurezza delle sedi e dei siti del polo museale del Molise;

tra i lavori oggetto del bando figurava anche l'interconnessione dei vari impianti, da realizzare attraverso l'implementazione di una regia di controllo, situata presso il museo sannitico di Campobasso. Il funzionamento di tale complesso sistema di controllo sarebbe stato reso possibile da una dorsale di rete atta a trasportare su segnali radio le informazioni relative agli impianti, consentendo la gestione remota di siti ormai sempre meno presidiati;

il progetto, a tutt'oggi avanguardista, è stato redatto internamente al polo museale del Molise, ma validato da personale diverso dal progettista a causa del pensionamento di quest'ultimo. La sua complessità emergeva già nel disciplinare di gara, nel quale, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del codice dei contratti pubblici, non si prevedeva la suddivisione dell'appalto in lotti "in ragione della complessità e dell'unicità realizzativa dell'intervento e nello specifico (...) durante la realizzazione dell'intervento (...) si renderà necessario di volta in volta verificare i collegamenti e la risposta dell'impianto di videosorveglianza di ogni sito con la rete geografica e viceversa";

nonostante tale premessa, la Direzione regionale dei musei per il Molise ha stipulato un contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario frazionando il progetto; e, soprattutto, validando solo parzialmente il progetto migliorativo proposto dall'aggiudicatario;

il responsabile del procedimento, nello specifico, non essendo ancora in possesso delle autorizzazioni e delle specifiche progettuali necessarie alla realizzazione della dorsale di rete, ha ritenuto di dover procedere prima alla realizzazione degli ammodernamenti dei singoli impianti; e di proseguire solo successivamente, una volta acquisita e validata la documentazione mancante, alla realizzazione della parte più complessa dell'appalto. In tutto ciò, il responsabile sembrerebbe non avere alcuna garanzia del funzionamento della dorsale di rete progettata; e la sua validazione non e` ancora avvenuta;

considerato che, per quanto risulta:

parrebbe dunque che si stia configurando la medesima situazione verificatasi con l'implementazione del patto della sicurezza della Regione, durante la quale si era proceduto alla realizzazione parziale di un appalto molto complesso perché, solo in fase di esecuzione, ci si era accorti che il progetto migliorativo non era adeguato, non garantendo la funzionalità dell'opera:

i due appalti, d'altra parte, hanno un comune denominatore: nel patto della sicurezza gli esecutori uniti in raggruppamento di imprese sono Siemens e Selcom, mentre nell'appalto per il museo Selcom risulta prima classificata e Siemens seconda. Inoltre, Selcom ha presentato richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'installazione di due pali poligonali, di altezza pari a 9 metri, da posizionare a Campobasso, in un viale commemorativo qual è viale delle Rimembranze, in prossimità della chiesa di San Giorgio; e in un'area, peraltro, soggetta a vincolo, la collina Monforte. Ma non solo: come nel caso del patto della sicurezza, questa nuova installazione costituisce una variante al progetto migliorativo, vietata in caso di gara con offerta economicamente più vantaggiosa;

viene naturale chiedersi se la commissione giudicatrice selezionata da Invitalia abbia effettuato un'attenta valutazione del progetto, considerando che ha assegnato dei punteggi per la miglioria proposta da Selcom sulla rete radio senza verificarne l'effettiva realizzabilità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intraprendere iniziative in merito a quanto esposto, valutando se reputino opportuno confermare l'assegnazione del bando museale a un attore che si è già dimostrato inadempiente;

se abbiano intenzione di procedere a un'attenta vigilanza sulla realizzazione del progetto, eventualmente avviando verifiche riguardanti la reale efficacia delle opere.

(4-07173)

DE PETRIS Loredana - *Ai Ministri della transizione ecologica e dell'interno*. - Premesso che:
nella giornata del 15 giugno 2022 un vasto incendio ha coinvolto l'ex discarica di Roma, nella periferia ovest di Malagrotta, generando importanti conseguenze per la città sotto il profilo ambientale e sanitario;
il rogo ha coinvolto due capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti ed ha richiesto l'intervento di circa 60 vigili del fuoco, che hanno operato per due giorni per domarlo completamente;
una densa nube nera si è immediatamente sprigionata dal luogo dell'incendio, propagandosi sull'intera città. Il sindaco di Roma ha emesso un'ordinanza al fine di stabilire, in virtù del principio di precauzione, per 48 ore e per un raggio di 6 chilometri: la sospensione delle attività scolastiche e dei centri estivi, pubblici e privati; il divieto di consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell'area; il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area; la raccomandazione di limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico-sportiva e di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;
si tratta di un vero e proprio disastro ambientale e sanitario confermato dai primi rilievi dell'ARPA, ove si segnala un alto livello di diossina. A Roma, grazie al vento, tale livello si è arrestato a un valore dello 0,2 per cento al di sotto della soglia di sicurezza stabilita dall'OMS, mentre nella vicina Fiumicino è attualmente 3 volte superiore ad essa, spingendo il sindaco della cittadina a prolungare la chiusura di nidi, scuole dell'infanzia e attività ludico-ricreative pubbliche e private per ulteriori due giorni. Una nuova ordinanza del sindaco Gualtieri ha poi esteso anche il divieto di consumo di alimenti di origine vegetale e il pascolo e il razzolamento di animali da cortile nell'area nel raggio di 6 chilometri;
oltre al drammatico rischio sanitario la città di Roma presenta notevoli criticità nella gestione dei rifiuti, aggravate ora dai danni strutturali riportati dall'impianto TMB2: la struttura tratta fino a 900 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno, quasi un terzo delle 3.000 tonnellate prodotte quotidianamente in città;
la Procura di Roma ha avviato un'indagine disponendo una maxi consulenza per accertare che cosa abbia scatenato l'incendio, anche al fine di verificare eventuali analogie con altri roghi che hanno interessato in passato gli impianti TMB a Roma;
i cittadini della valle Galeria, già martoriati dalla presenza della gigantesca discarica, hanno espresso indignazione e rabbia, chiedendo un piano di evacuazione che li metta in sicurezza dal rischio sanitario;
è ormai innegabile la gravità della situazione dei rifiuti a Roma: non è possibile andare avanti con impianti mastodontici che trattano quantità tali di rifiuti non differenziati. È necessario insistere immeditatamente su una capillare raccolta differenziata, in grado di scongiurare anche disastri ambientali e sanitari come questo,
si chiede di sapere quali misure intendano mettere in atto i Ministri in indirizzo al fine di mettere in sicurezza i cittadini della valle Galeria e delle zone limitrofe, oltre che dell'intera città, dalla tossicità delle sostanze sprigionate attraverso l'analisi costante dei dati delle ARPA ed ogni possibile misura precauzionale e di contenimento del rischio ambientale e sanitario, sollecitando al contempo una gestione dei rifiuti nella capitale che sia in linea con la normativa europea.
(4-07174)

GIROTTO, VANIN Orietta, GUIDOLIN Barbara - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
i dati raccolti dall'INAIL rispetto alle denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale mostrano un andamento storico riferito agli ultimi 5 anni in preoccupante aumento. In particolare, tali denunce risultano pari a 1.029 nel 2017, a 1.133 nel 2018, a 1.089 nel 2019, 1.270 nel 2020 e 1.221 nel 2021. Infine, i dati riferiti al primo trimestre 2022 mostrano un aumento rispetto al 2021;
con particolare riferimento al Veneto, risultano deceduti, nell'ambito delle attività lavorative, 91 persone nel 2017, 115 nel 2018, 98 nel 2019, 86 nel 2020 e 105 nel 2021. Tali numeri rendono il Veneto la quarta o quinta regione italiana per numero di denunce di infortunio sul lavoro con esito

mortale. Ad esempio, nel 2017, il Veneto seguiva la Lombardia (139 morti sul lavoro), l'Emilia-Romagna (115) e il Lazio (92). Tuttavia, secondo i dati INAIL relativi al primo trimestre 2022, con 20 morti, la regione del Nordest risultava seconda soltanto alla Lombardia, prima con 35 morti durante l'attività lavorativa. Inoltre, secondo dati non ancora consolidati, ma analizzati e riportati dall'Unione sindacale di base assieme all'osservatorio sicurezza "Rete Iside", al 24 maggio 2022 i morti sul lavoro in Veneto risultano ben 55 dall'inizio dell'anno, prima regione in assoluto davanti alla Lombardia, con 54 persone decedute durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (o *in itinere*);
nonostante i numeri assoluti appena ricordati, che destano sicura preoccupazione, secondo quanto riportato dall'osservatorio sicurezza sul lavoro di "Vega Engineering", rispetto ai dati INAIL del 2021, l'incidenza dei morti sul lavoro rapportata ai milioni di occupati delle differenti regioni colloca il Veneto nella seconda fascia meno rischiosa, denominata gialla, su quattro: oltre alla gialla, vi sono la bianca, la meno rischiosa, l'arancione e la rossa. In fascia bianca si trovano solamente tre regioni; in fascia gialla quattro regioni, incluso, appunto, il Veneto; in fascia arancione sei regioni e in fascia rossa ben 7 regioni. Laddove i numeri assoluti di morti sul lavoro in Veneto continuassero a crescere, tuttavia, è ovvio che anche questa misura relativa, ovvero di numero di morti rispetto al numero di occupati, sia destinata a peggiorare rapidamente;
in ogni caso, simili numeri di morti sul lavoro a livello nazionale e regionale, tanto assoluti, quanto relativi al numero di morti rispetto al numero di occupati, non possono essere ritenuti accettabili e, anzi, costituiscono una vera e propria emergenza;
con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono state introdotte modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione. In particolare, introduce disposizioni che ampliano le competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro, incluso un rafforzamento dell'organico e un rafforzamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;
nonostante tale intervento normativo, come evidenziato dai numeri ricordati e relativi ai primi mesi del 2022, la sicurezza nei posti di lavoro non risulta ancora assicurata a un livello soddisfacente,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere al fine di fermare questa sanguinosa emergenza in ambito nazionale e anche rispetto a singole realtà regionali, in particolare per invertire il preoccupante *trend* di crescita nel Veneto, al fine di raggiungere il minor numero possibile di decessi, con l'obiettivo a lungo termine di azzerarlo.
(4-07175)
FERRERO Roberta, FAGGI Antonella, ALESSANDRINI Valeria - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
da fonti giornalistiche si apprende che il dottor Andrea Stramezzi, che avrebbe curato e guarito dal COVID 5.996 persone su 6.000, sia stato sospeso dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il quale ha ritenuto il suo comportamento non conforme alla deontologia e all'etica medica e, esercitando i propri poteri disciplinari, ha irrogato la sanzione della sospensione dall'ordine per un periodo pari a 12 mesi;
il dottor Stramezzi, dunque, sarebbe stato sospeso per aver fatto dichiarazioni in ordine a potenziali effetti avversi dei farmaci previsti dai protocolli ministeriali e per non aver osservato le indicazioni del Ministero della salute in merito all'approccio curativo del COVID-19. Invero, egli avrebbe adottato un diverso protocollo, prevedendo visite a domicilio in tempi brevi e la prescrizione di farmaci, diversamente da ciò che era disciplinato dai protocolli ministeriali, i quali contemplavano la vigile attesa e l'assunzione di paracetamolo. Utilizzando tale approccio avrebbe guarito quasi 6.000 persone, infatti su 6.000 pazienti ne sarebbero deceduti solo 4, ultra ottantenni, di cui 3 con pregresse metastasi polmonari;
dopo la decisione dell'ordine, Stramezzi ha esternato la sua disapprovazione, promettendo di portare il suo caso dinanzi la suprema Corte di cassazione, considerato l'esito fausto del suo operato e l'assenza di effetti avversi sui pazienti trattati. Invero il medico, che ha prestato servizio come volontario della squadra anti COVID del Ministero della salute, si sarebbe aspettato un premio per il suo impegno e i

suoi successi terapeutici. Invece, è arrivata la sospensione;
il caso del dottor Stramezzi è emblematico, ma non è l'unico. Infatti, sono diversi i casi di sospensione che stanno mettendo in discussione l'autonomia dei medici rispetto all'approccio diagnostico e curativo e il diritto a cure efficaci da parte dei cittadini, anche al di là dei protocolli ufficiali. Nel caso del COVID-19, infatti, i protocolli si sono sempre basati su evidenze scientifiche derivanti unicamente da studi randomizzati, che però era impossibile svolgere in piena emergenza. Inoltre, questi protocolli non hanno tenuto conto della clinica, cioè dell'esperienza dei medici che nel frattempo ottenevano risultati di guarigione attraverso il trattamento farmacologico per eradicare il virus ed evitare l'aggravamento della malattia;
giova ricordare, tra l'altro, che la circolare del 30 novembre 2020 recante "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" e la successiva circolare di aggiornamento del 26 aprile 2021, con cui il Governo forniva indicazioni operative per la presa in carico dei pazienti con COVID-19 in isolamento domiciliare, erano carenti sotto diversi punti di vista, ad esempio in ordine alla mancanza di linee guida aggiornate ed univoche volte a fornire protocolli specifici e utilizzabili di cura domiciliare dei pazienti, l'assenza di specifiche misure volte a garantire la funzionalità dell'intera rete dei servizi territoriali, soprattutto quelli rivolti alle persone fragili che più rischiano di andare incontro a complicanze in caso di infezione da SARS-CoV-2, e, inoltre, nulla disponevano in ordine all'individuazione e alla sistematizzazione delle concrete azioni da porre in essere;
dunque, in assenza di un protocollo unico nazionale volto ad armonizzare e sistematizzare le modalità di gestione diagnostica e terapeutica domiciliare, non è certo da disapprovare l'iniziativa di determinati sanitari che hanno sperimentato sul campo l'efficacia di vari protocolli terapeutici la cui validità è anche verificata empiricamente da studi internazionali e che, soprattutto, non hanno comportato effetti avversi per i pazienti, anzi, hanno portato alla guarigione dei soggetti trattati;
alcune terapie sono state non solo ignorate, ma anche ostracizzate, giungendo ad ostacolarne non solo l'utilizzo, ma anche l'investigazione;
per la democrazia la libertà di opinione e anche la libertà di informazione sono fondamentali, e ciò vale anche nella ricerca; invero, è impossibile il progresso, in special modo quello scientifico, se l'opinione prevalente non può essere messa in discussione. Viceversa, infatti, si rischierebbe di ledere la libertà di ricerca, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'articolo 33 della nostra Carta fondamentale;
proprio in uno stato emergenziale come quello attuale l'evidenza scientifica deve essere chiara e trasparente, garantendo a tutti di riportare i propri studi, se efficacemente corroborati da evidenze scientifiche. Il confronto garantisce, senza alcun dubbio, l'evolversi della ricerca, necessaria soprattutto dinanzi ad una malattia, il COVID-19, di cui si avevano, e in parte si hanno, conoscenze molto limitate in termini di cause, effetti e mezzi di guarigione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non ritenga doveroso e urgente avviare, nell'ambito delle proprie competenze, gli opportuni accertamenti in ordine alla fondatezza del provvedimento disciplinare della sospensione dall'ordine, nonché di altri provvedimenti irrogati ad altri sanitari che del pari hanno adottato diversi protocolli risultati efficaci, valutando l'opportunità di garantire un dibattito scientifico aperto, trasparente e plurale affinché sia assicurata l'evoluzione della ricerca e la piena evidenza scientifica.
(4-07176)
FATTORI Elena, DE FALCO - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che il rogo che ha interessato il TMB di Malagrotta, destinato al trattamento dei rifiuti indifferenziati di Roma, è un evento dai contorni oscuri e dalle conseguenze gravissime per la qualità dell'ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori, che purtroppo si ripresenta ciclicamente nella regione Lazio;
considerato che:
l'incendio è un disastro annunciato, che evidenzia l'inadeguatezza di tutto il sistema di gestione, fondato su impianti vecchi che oggettivamente si sono dimostrati, non solo un ostacolo all'avanzamento di pratiche virtuose, ma anche pericolosi durante il loro ordinario esercizio, e pericolosissimi in caso di incidenti;

l'incendio rappresenta un ennesimo episodio che accelera la gravità della crisi della gestione dei rifiuti nella capitale, e obbliga a intervenire con un piano organico ispirato ai principi dell'economia circolare,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo abbia già intrapreso per garantire la salute dei cittadini e dei lavoratori operanti nel comprensorio;
se siano state date disposizioni specifiche alle aziende presenti nell'area interessata dagli inquinamenti per garantire, con opportune attrezzature e misure operative, la salute dei lavoratori, prevedendo anche la sospensione delle attività laddove necessario;
se ritenga che il divieto imposto dal sindaco di Roma di condurre alcune attività all'aperto in un raggio di 6 chilometri, per almeno per 48 ore, sia poco cautelativo e debba essere esteso ad un raggio più ampio e per un periodo maggiore;
quali misure siano state prese per il monitoraggio continuo dello stato di inquinamento dell'aria e dei terreni, oltre che dei corsi d'acqua;
quali misure siano state prese per garantire che i prodotti agricoli e derivanti dall'allevamento di bestiame provenienti dalla vasta area coinvolta, sia per inquinamento dell'aria e di corsi d'acqua che per ricadute sul terreno, soddisfino tutti i requisiti perché possano essere messi in commercio e consumati;
se ritenga che occorra una indagine per valutare le cause dell'incendio, che si configura come "disastro annunciato" visti i precedenti anche in quell'area;
se non ritenga necessario istituire una commissione di monitoraggio composta da rappresentanti delle Istituzioni, del Comitato locale, da tecnici indicati anche dai cittadini;
se stia valutando la necessità di assicurare il rispetto della gerarchia dei rifiuti che prevede come prima priorità la riduzione di rifiuti a monte, successivamente la massimizzazione di riciclo, riuso e recupero di materia, e come ultima priorità il recupero di energia dai rifiuti e smaltimento definitivo in discarica;
se concordi sulla necessità di puntare sulla riduzione drastica dei rifiuti indifferenziati da trattare prima dello smaltimento finale, accelerando la raccolta differenziata che ragionevolmente può essere portata entro 5 anni ai valori indicati nel piano regionale del Lazio, come specificato in premessa;
se preveda di promuovere la sostituzione dei vecchi TMB con impianti progettati per massimizzare il recupero di materia, rendendo così non necessario costruire un nuovo inceneritore, anzi ponendo le condizioni per procedere al *downgrading* di quello di S. Vittore.
(4-07177)

LONARDO Alessandrina - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
alcune indiscrezioni delle ultime settimane riportano di un prossimo accorpamento dei tribunali di Benevento ed Avellino, che avrebbero dunque un'unica sede nel contesto della riduzione delle sedi giudiziarie;
l'eliminazione di un tribunale o di una Corte d'appello significa comporta l'allontanamento dai cittadini di fondamentali presidi di legalità, senza che ciò incida realmente sulla qualità della risposta. Una violazione del principio del giusto processo,
si chiede di sapere se risponda al vero che nella nuova geografia delle sedi giudiziarie il tribunale di Benevento e quello Avellino risultino accorpati, diventando una sola entità.
(4-07178)

BOCCARDI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
la SS 172 (cosiddetta "dei Trulli") è una importante via di comunicazione che unisce Taranto a Casamassima, ove si raccorda alla SS 100 che da Taranto conduce a Bari. Tale strada, nel suo primo tratto (Taranto-Orimini) è già stata oggetto di lavori di adeguamento ed allargamento della sede e, attualmente, si presenta a quattro corsie; il restante percorso, invece, nonostante l'intenso traffico che l'attraversa, soprattutto durante i mesi estivi, è tuttora a due sole corsie ed è appunto oggetto dei lavori di allargamento e messa in sicurezza finanziati con la convenzione citata, lavori attualmente in fase di avanzata progettazione;
in data 21 novembre 2003 è stata sottoscritta fra la Regione Puglia e l'ANAS una convenzione che

prevedeva tra l'altro due importanti interventi sulla SS 172, ovvero l'"Adeguamento e ammodernamento in sede ed in variante - IV corsia Orimini superiore", dell'importo di 15,494 milioni di euro, nonché i "Lavori di costruzione della variante di Martina Franca e del tronco Casamassima-Putignano" dell'importo di 35,537 milioni di euro, entrambi con finanziamento ad intero carico dell'ANAS;
l'intervento per la SS 172 dei Trulli - tratta Casamassima - Turi - Putignano è inserita tra le infrastrutture strategiche di interesse nazionale, nonché nella convenzione stipulata tra ANAS e la Regione Puglia;
l'intervento è contenuto nel Piano pluriennale ANAS 2016-2020 per un importo di 57,5 milioni di euro e allo stato risulta finanziato il primo lotto tra Casamassima e Turi per un totale di 18,2 milioni di cui: 7,2 a valere sulla delibera CIPE n.29/2012; 11 milioni di euro a valere sulla delibera CIPE n. 137/2012;
i dati statistici elaborati dall'ACI e dall'ANAS evidenziano che, in particolare nell'ultimo periodo, sul tratto Putignano-Turi-Casamassima si rileva un tasso di incidentalità e di mortalità particolarmente elevato, peraltro in aumento nel corso degli ultimi anni;
l'ammodernamento del tratto Casamassima - Putignano consente di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione e l'adeguamento degli svincoli e la regolarizzazione degli accessi ai fondi anche con l'introduzione di viabilità di servizio. Sull'infrastruttura in progetto è stimato un traffico giornaliero medio pari a circa 21.570 passaggi,
si chiede di sapere:
quali siano i tempi entro cui l'opera sarà avviata e completata, atteso che da circa 10 anni ANAS dispone dei finanziamenti necessari per la realizzazione del primo lotto tra Casamassima e Turi;
quali iniziative intenda adottare per assicurare il completo finanziamento e la relativa realizzazione del lotto compreso tra Turi e Putignano.
(4-07179)

BOCCARDI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
attualmente un chilo di ciliegie viene venduto a 17 euro. Il produttore delle campagne tra Turi, Conversano, Castellana, San Michele, Casamassima e Putignano riceve invece per la stessa quantità da 0,80 ad un euro al chilo: una forbice che ancora una volta penalizza quindi gli agricoltori e i consumatori;
il costo delle ciliegie, anche quest'anno, quindi, diventa un caso, tanto più che con l'aumento del prezzo del carburante anche le spese sono aumentate e il margine di redditività per agricoltori e produttori non esiste più, con il rischio di chiusura totale della produzione e il ricavo della vendita copre a stenti il costo della raccolta;
le ciliegie, nel primo passaggio, in alcuni casi, vengono pagate anche 0,80 centesimi di euro. Troppo poco, sostengono gli imprenditori agricoli, per un prodotto particolare, la cui raccolta avviene rigorosamente a mano, sapendo che il costo giornaliero dell'operaio è di 52 euro netti più 12 euro di contributi (cioè 64 euro, costo giornaliero dell'operaio agricolo; 0,80 per 80 chilogrammi, cioè la quantità raccoglibile da un operaio al giorno, uguale a 64 euro);
per agricoltori e produttori è necessario intervenire laddove il sistema di vendita mostra maggiore squilibrio e quindi nel momento della distribuzione,
si chiede di sapere quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ricostruire una vera e propria filiera che sia in grado di unire tutti i produttori e di valorizzare il prodotto anche attraverso una caratterizzazione territoriale della produzione con la creazione di un marchio che valorizzi le caratteristiche organolettiche della ciliegia e le capacità di produzione da parte degli operatori del settore, che possa essere riconosciuta dal consumatore.
(4-07180)

TONINELLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, causa C-719/20, Comune di Lerici (La Spezia) contro la Provincia di La Spezia, precisa che la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 "osta a che l'esecuzione di un appalto pubblico che sia stato oggetto di un affidamento '*in house*'

prosegua, senza indizione di una gara, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non possieda più alcuna partecipazione, neppure indiretta, nell'ente affidatario e non disponga più di alcun controllo su quest'ultimo. (...) Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che la direttiva 2014/24 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l'esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «*in house*» sul quale l'amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall'operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale";

considerato che:

con sentenza n. 06213/2021, pubblicata il 6 settembre 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso promosso dal Comune di Seregno (Monza e Brianza), dalla società AEB e A2A contro le aziende private che contestavano l'assenza di una procedura a evidenza pubblica nella scelta del socio privato;

in particolare la sentenza ha rilevato: "In definitiva, proprio la programmata modificazione delle partecipazioni all'interno di A.E.B. S.p.A., secondo il modello della società mista, avrebbe strutturato un modello di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, mediante il quale sarebbe stato possibile affidare o, nel caso di specie, mantenere l'affidamento di servizi di interesse economico generale in via diretta: sicché, nel rispetto dei principi di concorrenza e di par condicio, la scelta del partner industriale, in grado di esercitare un controllo di fatto sul gestore del servizio, avrebbe dovuto avvenire in forma competitiva, in applicazione della regola espressamente codificata all'art. 17 del TU n. 175 cit., senza che, in diverso senso, potessero valere sia le clausole contenute negli accordi quadro e nei patti parasociali allegati alla deliberazione impugnata (che la normativa in questione non indica, in effetti, quali possibile ragioni di deroga alla regola dell'evidenza pubblica), sia l'assunto della pretesa infungibilità dell'operazione (che, proprio in quanto eccezione alla regola dell'evidenza pubblica, avrebbe dovuto, a tutto concedere, essere valutata con particolare rigore ed all'esito di una puntuale indagine di mercato, idonea a dimostrare che l'unica possibilità di sviluppo e di incremento di competitività per la A.E.B. S.p.A. fosse l'integrazione industriale con la A2A S.p.A., in ragione delle peculiari caratteristiche di questa, non replicabili sul mercato di riferimento)";

di fatto, il Consiglio di Stato ha confermato la precedente sentenza del TAR, che accoglieva il ricorso presentato dal consigliere regionale Marco Fumagalli e da imprese del settore, bocciando la fusione industriale fra AEB-A2A e dando torto al Comune di Seregno sull'accordo industriale fra l'azienda e A2A;

in precedenza, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con delibera n. 172 del 21 febbraio 2018, avente ad oggetto "l'Acquisizione da parte di A2A S.p.A. del 51% del capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A.", in merito alle modalità di cessione, ha stabilito: "Ne deriva che l'operazione di acquisizione del 51% del capitale sociale di LGH da parte di A2A, individuata in forma diretta, senza il previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, non sia in linea con la normativa di riferimento, configurando una violazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 163/2006 in tema di società miste, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame. L'operazione, in ogni caso, potrebbe non integrare la massima valorizzazione economica delle azioni che avrebbe potuto ottenersi con una procedura ad evidenza pubblica funzionale alla cessione delle stesse sul mercato. (...) L'ordinamento comunitario è inoltre indifferente al *nomen* assegnato dall'ordinamento nazionale alla singola fattispecie, e ciò, si ritiene, impone di applicare i principi comunitari anche alla cessione delle partecipazioni nelle società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali, in quanto l'acquisto delle stesse, se finalizzato allo svolgimento del servizio locale, comporta un'occasione di guadagno per i soggetti operanti sul mercato";

la legge 24 dicembre 2012, n. 234, all'articolo 43, comma 1, stabilisce che: "Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli stati nazionali derivanti

dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, sul Trattato sul funzionamento dell'Unione europea",
si chiede di sapere se si ravvisino elementi di contrasto tra la normativa nazionale vigente e quanto sancito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di società *in house* e, in tal caso, se si intenda procedere ad una rilevazione di tutti gli affidamenti *in house* in contrasto con quanto citato, al fine di evitare una procedura di infrazione comunitaria.
(4-07181)
PUGLIA, VACCARO, VANIN Orietta, LANNUTTI, NATURALE Gisella, TRENTACOSTE, PISANI Giuseppe, CROATTI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* . - Premesso che:
la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica e occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria;
le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero-casearia campana e nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore è stimabile intorno al 5 per cento, un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio, a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento e, addirittura, dell'1 per cento in Lombardia;
il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione, per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera;
garantendo l'effettività della sanità dell'allevamento si impedirebbe una brusca frenata della crescita economica del settore;
la tutela della salute degli allevamenti dalle zoonosi (brucellosi e tubercolosi), che insistono principalmente su alcune zone del territorio campano, si ripercuote inevitabilmente, di riflesso, anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresentando, inoltre, un grave rischio per la salute umana;
i controlli nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari non sempre hanno generato una efficace azione dei servizi veterinari territoriali, anche per la presenza di zone "difficili", ciò, unito alla presenza di aree con una densità di allevamento per chilometro quadrato molto elevata, è un elemento che concorre a rendere complicata l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi;
considerato che:
il 14 luglio 2020 la 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato ha approvato una risoluzione sull'Affare assegnato n. 237 (Doc. XXIV, n. 24) inerente alle problematiche della zoonosi, impegnando il Governo a: promuovere una serie di misure tra le quali si annoverano la costituzione di consorzi o cooperative che possano gestire anche in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione e una migliore utilizzazione agronomica; in accordo con la regione Campania, valutare la implementazione di azioni, strumenti e norme finalizzate a rendere armonicamente sostenibile socialmente, ambientalmente ed economicamente la salvaguardia e le prospettive del comparto bufalino con la vita e le aspettative del territorio e delle comunità a cui lega la sua storia; a valutare la possibilità di istituire un tavolo con il coinvolgimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione Campania, per favorire e rafforzare il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità;
tra queste ultime si annoverano, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e previa verifica della copertura finanziaria dei maggior oneri, forme di ristoro relativo al mancato reddito in seguito all'abbattimento di capi di bestiame, prevedendo negli anni successivi come conseguenza delle attività di profilassi, una riduzione del numero di capi da abbattere e una valutazione di interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate brucellosi o

tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio. Inoltre, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e previa verifica della copertura finanziaria dei maggior oneri, va considerato il coinvolgimento attivo degli allevatori nella predisposizione di misure di biosicurezza al fine di assicurare l'espletamento e il successo dei Piani di eradicazione, per il tramite di una corretta gestione aziendale prevedendo aiuti economici, supporto tecnico-scientifico e promuovendo l'adozione di buone pratiche per la gestione sostenibile del sistema produttivo sia per la sicurezza animale che ambientale;

considerato altresì che:

alcuni esponenti del movimento "Altragricoltura" hanno intrapreso uno sciopero della fame al fine di sensibilizzare maggiormente le Istituzioni e nello specifico i Ministri dell'agricoltura e della salute sulla tematica della brucellosi e sulle difficoltà di attuare i Piani predisposti per affrontare la problematica;

il movimento denuncia l'elevato numero di abbattimenti e l'effettuazione di *test* sierologici per il tramite di una metodica ormai superata, diversamente da quanto sostenuto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;

gli allevatori chiedono di reintrodurre la vaccinazione, individuare un nuovo metodo di analisi e agire sul sistema di autocontrollo;

la Regione Campania nella conferenza stampa del 3 maggio 2022 ha confermato l'efficacia nel Piano di eradicazione, comunicando che per l'avvio delle vaccinazioni si è in attesa delle autorizzazioni europee, ma ha ritenuto che scopo precipuo del Piano è costituito dallo sviluppo di norme di *welfare* animale e biosicurezza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della drammatica situazione in cui versa il settore della filiera bufalina campana;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di garantire la tutela della salute e dei livelli occupazionali, preservando il tessuto socio-economico del territorio interessato dalla diffusione della brucellosi.

(4-07182)

LANNUTTI, GRANATO Bianca Laura, ANGRISANI Luisa, DESSÌ, GIANNUZZI Silvana, ABATE Rosa Silvana, MORRA - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

Philips è un'azienda olandese di fama planetaria, da quasi 20 miliardi di euro di fatturato l'anno. Ha una vastissima produzione nel settore elettronico, con articoli per ogni tipo di applicazione, compresi i dispositivi medici, come i respiratori che aiutano i pazienti con l'apnea del sonno. Tra questi i CPAP (*Continuous Positive Airway Pressure*), i BiPAP (*Biphasic Positive Airway Pressure*) e i ventilatori meccanici;

il 20 giugno 2022 su RAI Tre è andata in onda la trasmissione "Report", durante la quale è stato trasmesso un servizio sui dispositivi medici della Philips. Nel servizio dal titolo "Fino all'ultimo respiro", si racconta che un anno fa il colosso olandese ha richiamato su base volontaria ben 15 milioni di pezzi di questi respiratori. Un richiamo che potrebbe rappresentare un possibile contraccolpo per i bilanci dorati dell'azienda, minacciata da possibili risarcimenti milionari. Per anni, infatti, la Philips avrebbe venduto dei respiratori che aiutano, sì, i pazienti con l'apnea del sonno, ma che contengono una schiuma in poliuretano su base poliestere (PE-PUR) utilizzata per l'isolamento acustico che può degradarsi in particelle e che per questo può finire nelle vie aeree. Peraltro il materiale, oltre al particolato irritante, emetterebbe anche composti organici volatili, dei quali si stanno testando potenziali effetti cancerogeni;

questi respiratori sarebbero stati utilizzati per anni da pazienti che hanno cominciato successivamente ad avere disturbi. Alcuni di loro (come mostra il servizio di "Report") visitando il sito della Philips si sarebbero accorti, tramite il numero di matricola, che il loro dispositivo era tra quelli richiamati, ma nessuno ha pensato di informarli dei possibili pericoli. Anzi, gli stessi medici hanno continuato a

consigliare quei dispositivi;
considerato che:
intervistato da "Report", il direttore medico della Philips, Jan Kimpen, ha spiegato che l'azienda era a conoscenza del problema già nel 2015. Ma solo il 28 giugno 2021 il colosso olandese ha deciso di intervenire, diramando un avviso di sicurezza e soltanto perché stavano aumentando i reclami;
due mesi prima, nell'aprile 2021, la Food and Drug Administration (FDA) aveva già fatto sapere di aver ricevuto "più di 21.000 segnalazioni" associate alla rottura della schiuma per l'abbattimento del rumore all'interno del ventilatore Philips Respironics, dei dispositivi BiPAP e CPAP. Secondo la FDA, tali segnalazioni includono anche 124 di decessi associati ai dispositivi ritirati, mentre la Philips fino ad allora ne aveva segnalati soltanto 30;
considerato inoltre che:
alcuni di questi dispositivi, come il modello Trilogia 200 e Trilogia 300 o come l'E30, sarebbero stati usati in Italia anche per curare i numerosi pazienti colpiti dal COVID-19, benché da tempo si sapesse del particolato e quindi della pericolosità di tali dispositivi;
in particolare, in Italia sarebbero presenti almeno 24.000 di questi dispositivi, tra cliniche private e ospedali pubblici, e finora la Philips avrebbe sostituito solo il 20 per cento di apparecchi pericolosi;
la Francia invece avrebbe ordinato alla Philips di sostituire il 75 per cento dei respiratori entro giugno 2022. In Italia si è scelto di trattare l'azienda olandese in modo più *soft*: il Ministero della salute si sarebbe dapprima limitato al semplice avviso di sicurezza e solo il 28 febbraio 2022 avrebbe inviato una lettera alla Philips per chiedere la sostituzione o la riparazione degli apparecchi incriminati. Quattro giorni prima, il 24 febbraio 2022, la redazione di "Report" aveva inviato al Ministro della salute una richiesta di chiarimento proprio sugli apparecchi pericolosi;
da quanto emerge dal servizio di "Report", il colosso olandese non avrebbe ricevuto dal Ministero della salute i criteri sulle priorità di sostituzione o riparazione degli apparecchi, in base allo stato di salute dei pazienti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e se intenda adoperarsi per accelerare la sostituzione di tali apparecchiature;
se intenda promuovere un'indagine conoscitiva sulle responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza di tali apparecchiature e invece per molti mesi si è limitato ad assecondare la politica di semplice segnalazione promossa dall'azienda olandese, a scapito delle migliaia di pazienti che adoperano tali apparecchi.
(4-07183)

1.5.2.3. Seduta n. 444 del 22/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

444a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente LA RUSSA
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.
BINETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge costituzionale:

(747-2262-2474-2478-2480-2538-B) *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva* *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini; Sbrollini ed altri; Biti; Augussori; Garruti ed altri; Gallone ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 9,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini;

Sbrollini ed altri; Biti; Augussori; Garruti ed altri; Gallone ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso, previe dichiarazioni di voto.

Essendo assente il rappresentante del Governo, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,50).

Riprendiamo i nostri lavori.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, siamo alla seconda deliberazione della riforma costituzionale che introduce il diritto allo sport in Costituzione, precisamente con un comma aggiuntivo all'articolo 33.

Come si sa, si tratta di un esame che non prevede la votazione di emendamenti, ma soltanto un voto secco, con la discussione generale e le dichiarazioni di voto. A me preme soltanto ricordare due fatti importanti: in primo luogo, con questa modifica si sancisce l'importanza dello sport come fattore di benessere psicofisico e sociale e come fattore di importanza civile e in secondo luogo, attorno alla riforma, si è realizzato un consenso molto importante tra le forze politiche, che ci ha portato a mettere in campo un *iter* parlamentare spedito e ad avere numeri significativi di approvazione nei due passaggi finora avvenuti. Nella votazione del Senato del 22 marzo i sì sono stati 213, nel voto alla Camera dei deputati del 14 giugno i sì sono stati 365, a fronte soltanto di 2 voti contrari e di 2 astensioni. Anche questo mi sembra un fatto significativo, del quale intendo ringraziare tutti coloro che l'hanno reso possibile.

Proprio sul fatto dei tempi, mi corre l'obbligo di informare l'Assemblea, per correttezza - come ho fatto già ieri in Commissione - che oggi è il 22 giugno, che abbiamo votato in prima deliberazione al Senato il 22 marzo, che la Costituzione prevede che la seconda deliberazione avvenga «ad intervallo non minore di tre mesi» e il nostro Regolamento dice «dopo che siano decorsi tre mesi». A me sembra che si possa interpretare il nostro Regolamento in maniera costituzionalmente orientata, alla luce di quello che la Carta dispone, effettuando quindi oggi il voto su questa importantissima riforma, in seconda deliberazione.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, desidero chiedere un chiarimento.

Un'interpretazione è stata data dal Presidente della Commissione affari costituzionali, proprio per la discrasia con il Regolamento del Senato. Vorrei anche ricordare che, in prima deliberazione, abbiamo votato il provvedimento non proprio esattamente alla stessa ora di mattina e quindi credo sia assolutamente necessaria da parte della Presidenza un'interpretazione autentica. Ci stiamo infatti apprestando a una modifica costituzionale e credo non possa esserci e permanere un'incertezza come questa.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, se devo riflettere attentamente sull'intervallo non inferiore a tre mesi, oggi è pari a tre mesi. Chiedo dunque al relatore se abbiano fatto approfondimenti sul senso del «non inferiore» e del «pari» a tre mesi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, la valutazione fatta in Commissione è quella che ho appena riferito: i tre mesi, non inferiore.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, vorrei ricordare che si è tenuta una Conferenza dei Capigruppo qualche giorno fa e all'unanimità si è deciso quale doveva essere il calendario dei lavori di questa mattina. Quindi, mi rimetto alla Presidenza, per chiedere delle spiegazioni al riguardo, perché abbiamo votato il calendario all'unanimità.

PRESIDENTE. Senatrice Sbrollini, purtroppo le decisioni della Conferenza dei Capigruppo, anche quando assunte all'unanimità, nulla possono rispetto ai tempi previsti dalla Costituzione e dal Regolamento.

Propongo pertanto di procedere con la discussione generale e il relativo *iter*. Intanto vediamo di fare una verifica e un approfondimento su quel «non inferiore» e «pari» e, ovviamente prima del voto, prenderemo una decisione in proposito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

PIARULLI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, oggi entra in Costituzione lo sport. All'articolo 33 verrà aggiunto un ultimo comma, che recita: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». Recependo la normativa internazionale, il valore dello sport diventa un valore assoluto, inviolabile, non più discrezionale. Sebbene siano poche le parole, esse rappresentano un cambiamento epocale. In Parlamento tutti noi siamo chiamati a contribuire con il nostro voto e ad arricchire la Costituzione, compiendo un passo in avanti nella direzione di una piena inclusione sociale, principio fondante della stessa Carta costituzionale.

Lo sport è un tassello di primaria importanza nella nostra cultura e nella nostra identità nazionale, un pezzo dell'economia del nostro Paese. Al mio ingresso in questo Senato ho presentato due disegni di legge, di cui uno, quello relativo allo sport nell'ambito della scuola primaria, è stato recepito nell'ultima legge di bilancio. Sono molto contenta, proprio perché lo sport rappresenta un arricchimento psicofisico e umano. Lo sport è strumento di socializzazione, di condivisione, di corretto stile di vita e di relazioni interpersonali. Lo sport è riconosciuto come mezzo insostituibile per la prevenzione di molte patologie e disfunzioni legate alla sedentarietà. Educazione e sport, un binomio che necessita di sinergia: oggi più che mai è fondamentale una forte alleanza tra le istituzioni sportive ed educative, per attivare una contaminazione positiva di valore universale e intramontabile dello sport, perché la strutturazione della società richiede un patto culturale e sociale che garantisca in tutti gli ambienti apprendimento, competenze e valori tali da trasferirli nella propria vita personale e professionale.

Lo sport rappresenta la terza agenzia educativa, dopo la famiglia e la scuola. In un momento nel quale viene segnalata da più parti la fase emergenziale che le tradizionali agenzie educative stanno vivendo, la pratica sportiva non può essere a vantaggio di pochi, ma deve essere tutelata, perché i momenti aggregativi che riesce a esprimere diventano spesso una vera e propria ancora di salvezza per molti giovani, senza distinzione di sesso, senza distinzione tra abili e abili diversamente. Bisogna divulgare i benefici dello sport e agevolare e sostenere i soggetti virtuosi che lo praticano. Occorre tener presente, quale conseguenza diretta della modifica delle abitudini di vita e secondo quanto rilevato dall'Organizzazione mondiale della sanità, che un adulto su quattro non segue i livelli raccomandati di attività fisica e che più dell'80 per cento degli adolescenti è insufficientemente attivo, situazione sicuramente aggravata con il *lockdown*.

La modifica della nostra Costituzione è sicuramente idonea a perseguire questa finalità e a tutelare l'attività sportiva a livello sia agonistico che dilettantistico. Lo sport deve essere per tutti e a tutti deve essere data questa opportunità. In un momento storico dove le immagini della guerra sono impresse in ciascuno di noi, parlare di sport potrebbe anche farci ricordare che lo sport è pace, che i giochi olimpici nell'antica Grecia rappresentavano un momento di tregua. Speriamo che l'approvazione di questa modifica normativa possa essere di augurio proprio per la fine della guerra.

Mi auguro che ogni scuola e ogni paese abbiano palestre adeguate, abbiano piscine e strutture adeguate per tutti. Vorrei concludere con un elogio alla mia corregionale Benny Pilato, medaglia d'oro ai mondiali, stile rana. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, in realtà, rispetto a quanto abbiamo detto in occasione del primo passaggio del provvedimento in Senato, vorrei esprimere soddisfazione nei confronti della Presidenza e di tutti i Gruppi parlamentari per la pronta calendarizzazione del provvedimento in esame proprio

allo scadere dei tre mesi. Ciò sta a indicare che evidentemente c'è una forte consapevolezza in tutte le forze politiche che questa modifica della Costituzione, con il riconoscimento dell'attività sportiva in ogni sua forma, possa dare al mondo sportivo la dignità che merita. A nostro giudizio, il dettato è chiaro, ma naturalmente siamo certi che la Presidenza sarà capace di lumeggiare in maniera precisa sulla questione dei tempi non inferiori ai tre mesi. A ogni buon conto, a noi sembra un momento altamente qualificante di questo Parlamento dare la possibilità alla modifica costituzionale in esame di conoscere la sua luce.

Quello dello sport è un mondo che rappresenta il racconto migliore - a nostro avviso - della nostra Nazione perché - come abbiamo avuto modo di ribadire anche con il sottosegretario Vezzali in occasione di una manifestazione tenutasi al CONI - ha dato alla nostra Patria un lustro di cui dobbiamo essere riconoscenti. Dobbiamo altresì essere consapevoli del fatto che la pratica sportiva ha un riverbero sociale di estrema positività in tutti i suoi aspetti, perché lo sport rappresenta per tutti i cittadini italiani di ogni fascia d'età, in particolare per i nostri giovani, un modello positivo che trasmette valori di cui oggi c'è un infinito bisogno. Lo sport rappresenta lo strumento migliore anche per l'inclusione sociale, cancella le differenze, promuove la cultura del merito e del sacrificio, abbatte le differenze e le barriere e rappresenta una metafora della vita nella quale tutti iniziano dallo stesso punto di partenza, ma poi i più bravi devono andare e vanno più avanti.

Noi abbiamo sempre ritenuto che lo sport dovesse trovare un riconoscimento in Costituzione. È un fatto storico che va anche al di là di questa legislatura. Voglio ricordare ancora una volta che il primo progetto di modifica costituzionale che prevedeva questo riconoscimento fu del capogruppo di Alleanza Nazionale, il compianto Giulio Maceratini, nel 1996. A noi non interessa piazzare una bandierina, ma nel programma politico di Fratelli d'Italia il nostro *leader* Giorgia Meloni ha voluto inserire espressamente questo punto quale qualificante della nostra proposta politica a riguardo dello sport. Pertanto, già nell'agosto del 2018, dopo pochi mesi dall'inizio della attuale legislatura, ho presentato il disegno di legge n. 747.

Siamo felici che ci sia questa determinazione da parte di tutto il Parlamento. Siamo molto felici delle interlocuzioni che ci sono state in Commissione affari costituzionali e per la definizione che è stata trovata. Il nostro disegno di legge prevedeva un aggancio all'articolo 32 della Costituzione, perché ritenevamo che la tutela della salute fosse l'aspetto preminente. Ma ci soddisfa moltissimo anche il lavoro che è stato fatto e voglio ringraziare il sottosegretario Vezzali per l'opera che ha prestato.

Sono convinto e spero - ce ne sono tutti i presupposti - che possiamo realizzare tutti insieme nella legislatura in corso questo grande traguardo che rende giustizia a un mondo che con il suo fatturato di passione rappresenta l'Italia dell'impegno, del sacrificio e del merito. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Biti. Ne ha facoltà.

BITI *(PD)*. Signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghi e colleghe, siamo oggi chiamati in quest'Aula a discutere e - speriamo - ad approvare, nell'ambito della seconda deliberazione, questo disegno di legge di riforma costituzionale volto a introdurre l'attività sportiva, in tutte le sue forme, all'interno della nostra Carta costituzionale.

I ringraziamenti vanno fatti sicuramente alla Commissione affari costituzionali, al presidente Parrini e a tutti i commissari che hanno nuovamente lavorato sul provvedimento, ribadendo con un voto pressoché unanime la volontà e l'importanza di procedere all'introduzione dello sport in Costituzione.

Sappiamo - e ce lo siamo detti più volte - che era arrivato il momento di dare un riconoscimento all'attività sportiva e non soltanto a quella che noi tutti siamo abituati ad ammirare e per la quale gioiamo molto, anche in questi giorni, con le tante medaglie che arrivano dal nuoto e dalla scherma.

Sono importanti le parole che si intendono introdurre all'articolo 33 della Costituzione: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

Conosciamo lo sport per il grandissimo impatto che ha sulle nostre vite, in termini anche di aggregazione popolare e per festeggiare i grandi eventi, ma anche per il valore innegabile che ha rispetto alla crescita personale di ciascuno di noi all'interno di una comunità sociale e all'educazione al rispetto. Lo sport è forse rimasto - e speriamo continui così - uno di quei luoghi in cui il rispetto delle

regole è primario per poter partecipare: se non si rispettano le regole del gioco, non si può giocare. E ciò ha un valore inestimabile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze perché ci porta, prima di tutto, a conoscere, nell'altro e nel rispetto dell'altro e delle regole, il valore della persona che abbiamo davanti. Se si vuole giocare e vincere, bisogna rispettare l'altro, misurarsi con le regole e, da lì, trarre lo spunto per migliorare ogni giorno.

Allo sport è innegabile ascrivere un'altra grandissima funzione, ossia l'integrazione a tutti i livelli. Lo sport ha anche questa capacità, soprattutto tra i più piccoli, nelle scuole e nelle associazioni che permettono i primi contatti con le varie discipline ossia annullare quelle disuguaglianze sociali che sempre più spesso, purtroppo, percepiamo e viviamo nei nostri territori.

A tutto questo si aggiunge anche un'altra funzione che va considerata e che non può essere non raccontata, ossia la promozione di corretti stili di vita. Sappiamo che, attraverso lo sport e l'attività fisica collegata all'attività sportiva e al gioco (o comunque, nel professionismo, a qualsiasi tipo di attività), si accompagna anche un'educazione all'attenzione del nostro corpo e del nostro benessere dal punto di vista non soltanto fisico, ma anche psicologico.

In Aula abbiamo parlato più volte del grande impatto che gli ultimi due anni di pandemia hanno avuto su ciascuno di noi dal punto di vista psicologico.

Ci ricordiamo tutti, soprattutto nei primi tempi, quanto fosse invocata la possibilità di uscire, perché sappiamo perfettamente che un'attività fisica comporta anche un benessere psicologico che non può assolutamente essere negato. Anzi, proprio perché sappiamo che è fondamentale, abbiamo voluto metterlo all'interno della Costituzione, della nostra Carta fondamentale.

La Costituzione quindi è toccabile, modificabile. I nostri Padri costituenti lo avevano previsto con delle modalità precise, tese a far sì che non fosse così agile e semplice cambiarla, ma fosse possibile adeguarla ai tempi. Stamani ci troviamo a misurarci con queste regole, tanto che ancora non sappiamo - ce l'hanno raccontato il presidente Parrini e il presidente Calderoli, anche sollecitati dalle osservazioni della senatrice De Petris - se possiamo votare. Questo ci dice che siamo esattamente nel solco di quello che i nostri Padri costituenti volevano per la Costituzione: la volevano modificabile e adeguabile ai tempi, ma soltanto con delle modalità atte a garantire l'assoluta bontà e importanza di quanto si intendeva introdurre.

Sullo sport siamo arrivati. Le imprese sportive che ci ispirano sono tante, dall'alba dei tempi: ricordiamo le meravigliose statue greche dei discoboli e degli atleti, ma vi sono anche storie meravigliose che riguardano non soltanto imprese fisiche, fondamentali per la nostra storia, ma anche situazioni di riscatto sociale. Il Partito Democratico sicuramente ha posto questi temi - il valore educativo e il valore sociale dello sport devono essere i primi aspetti da ricordare per lo sport in Costituzione - e ha come priorità l'educazione culturale al rispetto dell'altro anche attraverso l'attività sportiva, che è fondamentale.

Rispetto all'integrazione, di cui ho già parlato, vanno ricordati i nostri Comitati paralimpici, che rappresentano un fiore all'occhiello per il nostro sport agonistico, insegnano moltissimo e sono testimonianza ogni giorno di quanto chi si impegna possa raggiungere risultati davvero inimmaginabili fino a qualche tempo fa. A loro personalmente va tutto il ringraziamento per il fatto di testimoniare con la loro vita, ogni giorno, quanto lo sport sia non soltanto bello e impegnativo, ma anche e soprattutto importante in termini di motivazione e di crescita per tutti noi, personalmente e per la società nella quale ci impegniamo. *(Applausi dal gruppo Pd)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, Governo, colleghi, come ricordava il relatore, siamo alla terza lettura della presente modifica della Costituzione, che ha trovato la sua giustificazione non solo dalla valenza che lo sport naturalmente ha per la popolazione, ma anche negli stessi valori della Carta costituzionale: in modo particolare quello dell'uguaglianza, il principio fondamentale della solidarietà e quello dell'inclusione sociale.

Si è discusso - lo voglio ricordare in questa sede - nel cercare di individuare un testo su cui tutte le forze politiche potessero convergere, se questa modifica dovesse rientrare nell'articolo 33, nell'articolo 32, oppure nell'articolo 9 della Costituzione. La scelta è caduta poi sull'articolo 33, proprio perché in

esso si collegano i concetti fondamentali per la nostra Carta costituzionale dell'educazione e della formazione.

Questo è il senso che si vuole dare alla modifica che andiamo oggi ad approvare per la seconda volta in Senato.

Lo sport è sicuramente importante per la salute, anche se opportunamente - a mio avviso - non è stato inserito nell'articolo 32 della Costituzione. Ci rendiamo tutti conto ormai del benessere psicofisico che deriva dall'attività sportiva, legato proprio a un *modus vivendi* soprattutto dei nostri giovani, ma anche delle persone di una certa età, che nell'ambito della propria esistenza praticano qualsiasi sport. Questi sono i termini che sono stati precisamente individuati. Del resto, è anche giusto ricordare che fin dagli anni Settanta la Carta europea dello sport individuava lo sport come elemento importante per lo sviluppo umano e, quindi - come ricordavo prima - per il benessere psicofisico delle persone.

È giusto altresì ricordare il contributo che Forza Italia ha dato all'elaborazione della modifica in esame; pensiamo anzitutto alla Giornata nazionale dello sport, istituita durante i Governi Berlusconi la prima domenica di giugno, e anche alla grande attività da parte del dipartimento di Forza Italia con riferimento al lavoro costituzionale. A tal proposito voglio ricordare l'onorevole Versace e anche naturalmente gli *input* di carattere legislativo. Per quello che riguarda il nostro Gruppo, infatti, in Senato si partiva da un testo di legge predisposto, che aveva come prima firmataria la senatrice Gallone.

Il messaggio che oggi diamo inserendo questo principio all'interno della Costituzione è importante perché poi esso avrà una serie di ricadute nell'approvazione di leggi e anche nell'attività legislativa e amministrativa delle Regioni e nell'attività amministrativa dei Comuni. Si tratta di un principio che verrà valutato dalla Corte costituzionale ogni qualvolta si riterrà che una norma non possa essere costituzionale proprio perché priva specificamente del riferimento all'attività sportiva e - insisto - al benessere psicofisico delle persone.

Come è stato ricordato giustamente negli interventi precedenti, noi ci siamo concentrati sull'aspetto del benessere psicofisico perché molto probabilmente, prima della pandemia, molti di noi davano quasi per scontata la possibilità di praticare delle attività sportive. È invece un risultato di quella esperienza aver messo lo sport fra quelli che sono i princìpi, o meglio i valori di carattere istituzionale. L'inserimento di tale principio avrà un impatto - come è giusto che sia e come ricordavo prima - anche per tutto quello che riguarda la formazione e la scuola.

Voglio infine ricordare che lo sport è anche un veicolo straordinario dal punto di vista sia della socialità ad ogni livello, come sicuramente ci ha insegnato la pandemia, sia dell'inclusione sociale.

Soprattutto, lo sport insegna un'altra cosa fondamentale nella vita di ognuno di noi: praticare sport significa fare un'attività sportiva che può portarti alla vittoria, può portarti a una sconfitta o a una non vittoria, ma che testimonia, comunque, la valenza della preparazione, della competizione, del confronto e soprattutto del confronto di carattere sportivo.

Questo è un grande principio, che lo sport comunica a tutti noi. Per questo è giusto, nel modo poliforme con cui la modifica è stata inserita, cioè per tutte le attività sportive, che si debba fare questa modifica della Costituzione, aggiornandola ai tempi che abbiamo attraversato. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà.

FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, questo importantissimo provvedimento agisce in modo semplice sulla nostra Costituzione, ma aggiunge un tassello fondamentale, argomento sempre un po' trascurato da queste Aule, ma tanto importante per il benessere psicofisico. Parliamo dell'attività sportiva. Giova ricordare, per chi ascolta, che l'unico articolo di questo disegno di legge costituzionale va ad aggiungere all'articolo 33 della Costituzione tali parole: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». *(Applausi)*.

Io lo sostengo da sempre e l'ho già sostenuto a più riprese in questa Aula. Da ciclista ex agonista, appassionata di questo sport completo che dà benessere al corpo e allo spirito, oggi dico: finalmente! Finalmente si sta facendo questo passo nella giusta direzione. Si sta riconoscendo il valore dello sport,

di tutti gli sport che sono un vero toccasana per la salute fisica e mentale dei cittadini.
Tutti dovrebbero praticare uno sport. Lo sport è maestro di vita. Nel ciclismo la salita insegna che, per arrivare alla vetta, bisogna impegnarsi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Bisogna essere caparbi. Bisogna anche soffrire e così si raggiunge l'obiettivo, che è anche soddisfazione ed appagamento. Dopo viene la discesa. Si assapora la libertà, ma soltanto dopo averla conquistata con la salita.
Chi pratica lo sport agonistico sa che quella pratica insegna un metodo: lo sport diventa disciplina, insegna a far parte della società. Gli sport di squadra, praticati fin dalla giovane età, insegnano a far parte attiva di un gruppo di persone con un obiettivo comune e gli sport cosiddetti individuali insegnano l'appartenenza ad una comunità che, condividendo la stessa passione, ne condivide anche i principi.
Chi pratica sport sviluppa una forza fisica eccezionale e comunque una minor propensione alla malattia. Anzi, spesso, chi ha problemi di salute trova nello sport un valido alleato per superarli, ricorrendo così sempre meno alle cure farmaceutiche.
Da ultimo, vorrei fare un accenno allo sport nella disabilità.
Ho avuto l'onore di conoscere una ragazza stupenda, che oggi non c'è più: Sara Rubatto, piemontese, che aveva fatto dello sport nella disabilità la sua missione di vita. Aveva anche incontrato il ministro Stefani. Sara aveva un cuore debole, che le creava qualche problema, ma con lo sport accompagnava i disabili.
Portando la cultura dello sport nella disabilità aveva anche superato la sua di disabilità. Lo sport la rendeva una persona forte, non una persona malata. Con il suo Giro d'Italia solidale, una cinquantina di tappe con arrivo a Torino, ha portato in tutta Italia questo messaggio, facendo avvicinare tanti disabili allo sport. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.
Oggi Sara non c'è più, ma sarebbe stata felice di vedere questo passaggio che oggi stiamo facendo qui in Senato. Per questo, con l'impegno di portare avanti anche quel lavoro prezioso che stava facendo Sara, oggi convintamente ringrazio il Parlamento per questa importante iniziativa, che deve essere un primo passo per promuovere lo sport a tutti i livelli e dare la giusta importanza e dignità alla pratica sportiva. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Lucia. Ne ha facoltà.
DE LUCIA *(M5S)*. Signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghi: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.». È questo il testo che stiamo inserendo all'articolo 33 della Costituzione; siamo ad un passo dall'approvazione definitiva ed è giusto analizzare a fondo l'innovazione che stiamo portando nella nostra comunità. Inserire un principio nuovo nella Costituzione non deve essere un esercizio astratto e solo simbolico; ognuno di noi dovrà farsi carico di dare concretezza alla modifica che stiamo applicando oggi, possibilmente e doverosamente in ogni luogo del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.
Desidero soffermarmi sul primo aspetto enucleato dalla riforma: il valore educativo. Come ha già sottolineato qualche collega che mi ha preceduto, considero molto importante riconoscere la capacità educativa dell'introduzione dello sport nella nostra Costituzione. I valori dello sport, quelli che si imparano giorno dopo giorno dall'interno, formano persone strutturate, leali, in grado di porsi obiettivi alti e perseguibili con impegno e determinazione; tutto ciò sostenendo i processi di sviluppo di competenze motorie, cognitive, emotive e relazionali, veicolando valori come il rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, parità di opportunità, solidarietà, capacità di vivere in gruppo, aiutando a conoscere i propri limiti, valorizzando le proprie potenzialità, costruendo il successo sulla fatica fisica; stimolando il confronto continuo con sé stessi e con gli altri con spirito critico e costruttivo.
Secondo Save the Children, una delle più grandi organizzazioni internazionali indipendenti che lavora per promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, autorevoli studiosi dimostrano come le competenze acquisite in ambito sportivo siano trasferibili efficacemente anche in altri contesti culturali, fin dalla primissima infanzia. L'organizzazione di una competizione, la definizione dei ruoli, la determinazione dei tempi, le strategie di gioco sono vere competenze intellettive che si possono trasferire in qualsiasi contesto lavorativo e rappresentano abilità che ognuno dovrebbe essere in grado

di mettere in pratica quando deve prendere delle decisioni o preparare un programma di azione.
Lo sport entra nelle vite di tanti cittadini già in tenerissima età, proprio negli anni della formazione della persona. Lo sport insegna l'importanza delle regole e dell'etica; in questo senso l'attività sportiva diventa uno strumento di educazione civica. Proprio per questo mi auguro che, in attuazione della modifica costituzionale che stiamo approvando, l'educazione motoria nelle scuole assuma un'importanza maggiore, diventi vera e propria formazione psicofisica per i nostri ragazzi.
Serve tuttavia anche un grande sforzo culturale, perché purtroppo lo sport *mainstream* veicola anche pessimi esempi, comportamenti diseducativi per i giovani. In quel caso lo sport, da agenzia educativa, diventa un pessimo spettacolo che danneggia la società, instillando modelli deteriori. Inserire questo comma nella Costituzione ci obbliga, quindi, a batterci per affermare ovunque lo sport vero e non la sua versione degenere. Con il voto odierno del Senato e poi con quello prossimo alla Camera inizia quindi un cammino che fa parte della nostra Carta fondamentale, ma che dovrà arrivare alla palestra più piccola presente sul nostro territorio italiano.
Chiudo rubando una frase a Shimon Peres: «Nello sport si vince senza uccidere, in guerra si uccide senza vincere».
Cerchiamo dunque di instillare nei nostri ragazzi, nelle future generazioni soltanto la passione e l'idea che lo sport possa aiutare a vivere bene, non solo dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto dal punto di vista psichico. È per tale motivo che questa piccola modifica che noi intendiamo introdurre nella nostra Carta costituzionale ha un valore che va al di là delle poche parole presenti nell'articolo 33. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
La Presidenza ha approfondito gli aspetti sollevati anche dalla senatrice De Petris rispetto ai limiti temporali.
L'articolo 138 della Costituzione stabilisce, al primo comma, che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi.
L'articolo 122 del Regolamento stabilisce che la seconda deliberazione prevista dall'articolo 138 può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge, nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati. A tal riguardo, il successivo comma 2 stabilisce espressamente che i tre mesi sono computati secondo il calendario comune.
La disposizione regolamentare risulta pertanto in perfetta armonia con i principi in materia di computo dei termini vigenti nell'ordinamento generale che trovano esplicitazione nell'articolo 2963 del codice civile. Tale disposizione stabilisce, in particolare, che i termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Inoltre, conformemente al principio in base al quale *dies a quo non computatur, dies ad quem computatur*, il secondo comma precisa che non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Con particolare riguardo alle scadenze fissate su base mensile, il quarto comma del citato articolo 2963 stabilisce che «La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale», mentre l'ultimo comma precisa che «Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese».
Il carattere generale di tale principio è del resto confermato dal contenuto dell'articolo 155 del codice di procedura civile, dell'articolo 14 del codice penale e dell'articolo 172 del codice di procedura penale basati sui medesimi principi.
I precedenti che abbiamo ritrovato - tre del Consiglio di Stato e uno della Corte di cassazione - vanno in questo senso, così come le tre precedenti approvazioni di riforme costituzionali sono state votate in seconda deliberazione il giorno successivo alla decorrenza dei tre mesi.
Pertanto la Presidenza, dopo aver dato la parola al relatore e al rappresentante del Governo, se riterranno di intervenire, rinvierà alla prima seduta utile le dichiarazioni di voto e il voto finale, perché non avrebbe senso per ventiquattro ore vedere sfumare un sogno che ci ha visti tutti così uniti e

convinti.
Poiché il relatore non intende intervenire, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VEZZALI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, sono d'accordo con quanto lei ha appena detto.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, prendiamo atto delle sue comunicazioni che ci inducono a passare alle dichiarazioni di voto e al voto del provvedimento nella prima seduta successiva.
PRESIDENTE. Non ho parlato di prima seduta successiva, ma di prima seduta utile. Posso essere più esplicito: dovesse mai esserci una seduta domani, se necessaria, per altro motivo, potremmo prevedere la votazione domani. Diversamente, verrà inserita all'ordine del giorno dei lavori della seduta di martedì.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. La ringrazio, volevamo solo avere questa precisazione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.
VEZZALI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, aderisco a quanto proposto, ovvero che le dichiarazioni di voto si possano tenere nella prima seduta utile o nella settimana prossima.
PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione e approvazione della mozione n. 489 sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre (ore 10,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione 1-00489, presentata dal senatore Fede e da altri senatori, sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre.
Pregherei il sottosegretario Vezzali di trattenersi come rappresentante del Governo anche per lo svolgimento di questo punto all'ordine del giorno.
Ha facoltà di parlare il senatore Fede per illustrare la mozione.
FEDE *(M5S)*. Signor Presidente, illustrerò brevemente questo documento che nasce dal lavoro comune di tutti i componenti della Commissione diritti umani del Senato che, approfitto per ringraziare per l'eccellente lavoro svolto.
Sostanzialmente, la mozione ha trovato il sostegno ed è stata firmata da tutti i colleghi della Commissione, salvo uno, quindi interpreta un sentimento condiviso dall'intera Commissione diritti umani del Senato. Noi tutti in quest'Aula e l'opinione pubblica non solo italiana, ma direi dell'intera comunità internazionale, siamo stati profondamente colpiti dalle morti, dagli episodi di violenza e dalle sofferenze che si sono verificati in Ucraina a seguito dell'aggressione del 24 febbraio scorso. Bucha, Borodyanka, Kramatorsk, Mariupol, Kharkiv: molti di noi ignoravano l'esistenza di queste città, che sono purtroppo salite alla ribalta di questi mesi di guerra perché teatro di terribili atrocità. Secondo una triste contabilità tenuta dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, i morti civili della guerra in Ucraina sono ormai ben oltre 4.000. Questo dato riguarda solo i civili. Per questo ricordo un'indicazione che ci ha dato il giudice Aitala, che abbiamo ascoltato in audizione: nella Prima guerra mondiale il rapporto fra morti nella popolazione civile e militari era di un morto a dieci, nella Seconda guerra mondiale siamo arrivati ad uno ad uno; in questo conflitto siamo passati da dieci a uno, un numero veramente impressionante che ci fa capire come la popolazione civile oggi in questo conflitto sia terribilmente esposta. Questo ci deve portare ad una sana riflessione perché queste atrocità non possono rimanere impunite e non devono accadere mai più.
Non bisogna poi dimenticare le decine di migliaia di donne e di uomini in divisa che hanno perso la vita in questo conflitto. In questo scenario drammatico sono purtroppo emersi anche atti orribili perpetrati ai danni della popolazione civile, che sono da registrare come veri e propri crimini di guerra e che rappresentano la negazione di questi principi intangibili che reggono il diritto internazionale. Sono fatti terribili che speravamo che la storia avesse consegnato al passato e invece sono tornati oggi qui in Europa e li vediamo con una terribile autenticità.

Proprio per far luce su eventi di questa portata e gravità è stata istituita la Corte penale internazionale, una realtà importantissima che ha visto il nostro Paese in prima fila nella sua istituzione. Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale è stato firmato a poche centinaia di metri in linea d'aria da qui, in Campidoglio, il 17 luglio del 1998. La Corte ha competenza su genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione. Il lavoro svolto dalla Commissione diritti umani nell'attuale momento storico, con una tragica guerra in corso in Europa, e dalla Corte penale internazionale ha riguardato due momenti. Il primo ha visto l'intervento in Commissione del giudice della Corte penale Rosario Aitala, il secondo ha visto la presenza del sottosegretario onorevole Benedetto Della Vedova.
Entrambe queste due autorevoli voci hanno dato un contributo importante, per capire concretamente quale possa essere la funzione e il ruolo della Corte penale internazionale nell'attuale situazione di crisi e come il nostro Paese possa contribuire a sostenere il suo operato e per acquisire elementi volti a rendere tale istituzione sempre più efficace ed incisiva.
La mozione in oggetto consta in particolare di tre profili, il primo dei quali riguarda la necessità di un sostegno finanziario adeguato alle attività della Corte. In questo senso l'Italia sta facendo bene la sua parte: è il quinto contributore al bilancio della Corte ed è puntuale nell'erogazione dei fondi, cosa non di secondaria importanza, ed è necessario - in questo senso si muove la mozione - che il nostro Paese continui su questa strada. Le risorse sono necessarie, in generale, perché la Corte possa svolgere appieno e bene i suoi compiti e voglio sottolineare che l'indirizzo che da sempre ha mantenuto l'Italia non può e non deve essere legato a questa o quella indagine della Corte. Le risorse devono mettere in condizione la Corte penale internazionale di promuovere la sua azione, laddove sia necessario.
Altro punto sollevato dalla mozione, che mi pare di cruciale importanza, è il fatto che lo stupro, nei contesti di guerra, possa essere riconosciuto non solo come crimine di guerra e crimine contro l'umanità, ma anche come atto di natura genocidaria, evidenziandone in maniera ancor più chiara l'assoluta gravità. È un punto importante, che non vede pienamente concorde la comunità internazionale e che quindi richiede un lavoro. Penso che l'Italia abbia tutte le carte in regola per portare avanti un approccio più forte, sul piano della giustizia internazionale, nei confronti di tale insopportabile contributo di sofferenza e continuiamo in questo nostro ruolo, secondo gli impegni internazionali, anche dando attuazione all'Agenda "Donne, Pace e Sicurezza".
Il terzo e ultimo punto importante riguarda il ruolo della commissione istituita dal ministro Cartabia per la stesura di un codice dei crimini internazionali; anche questo è un lavoro che dobbiamo compiere, per far sì che venga dato pieno compimento agli impegni dello Statuto di Roma.
Ritengo quindi che oggi dobbiamo dare una risposta alle tre citate questioni e, in conclusione, penso ci sia l'occasione di affermare, una volta in più, che i diritti formano un patrimonio comune di questa Assemblea, di tutto il Paese e dell'intera comunità internazionale. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.
CIRINNA' *(PD)*. Signor Presidente, abbiamo fatto un lavoro lungo, approfondito e molto specifico nella Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e per questo voglio ringraziare il presidente Fede e tutte le colleghe e i colleghi. Esso non deve solo rimanere agli atti del Parlamento, ma deve ottenere dei frutti nel più breve tempo possibile e sono certa che anche la presenza del sottosegretario Sisto sarà d'aiuto in questo senso.
La mozione al nostro esame riguarda un tema antico e purtroppo, allo stesso tempo, drammaticamente attuale: parliamo infatti degli effetti della guerra sulla condizione e la vita delle donne. Solo pochi mesi fa avevamo assistito sgomente qui in Senato, e ne avevamo parlato a lungo anche con la presidente Pinotti, alla drammatica sorte delle donne afghane, che all'improvviso, da un giorno all'altro - i motivi li conosciamo: per le colpevoli scelte del Governo americano, superficiali, affrettate e dettate da ben altre ragioni - si sono trovate nuovamente e all'improvviso sotto il giogo dei talebani. Dopo anni di lenta stabilizzazione e di altrettanto lento recupero dello *status* di cittadinanza, le bambine e le donne afghane sono state improvvisamente richiuse, ma la parola giusta da usare è "recluse", all'interno delle loro case, sottomesse all'autorità maschile, con il divieto di lavorare, di andare a scuola e di costruire quel futuro che anche noi occidentali avevamo promesso loro e che avevamo contribuito a preparare.

Oggi ci troviamo davanti ad un'altra situazione e ad un altro dramma: l'invasione russa dell'Ucraina ci pone di fronte a un'emergenza umanitaria che, di nuovo, sta riguardando soprattutto e in modo prioritario le donne.

Donne costrette a fuggire per proteggere se stesse e i propri figli, donne stuprate fatte oggetto di violenza di ogni genere. Già nello scorso mandato questo Senato ragionò e votò una risoluzione sullo stupro come atto di guerra. La ricordo perfettamente; ci lavorò con certosina esperienza e capacità proprio la presidente Fedeli. Gli effetti di uno stupro sono sempre drammatici e devastanti per chi li subisce, ma lo sono ancora di più se quello stupro è un atto di guerra, perché in questo caso quello specifico stupro ha delle peculiarità: è impossibile denunciare, è impossibile curarsi, è impossibile avere molto spesso un sostegno medico ed è quasi sempre impossibile abortire. Ecco perché lo stupro come atto di guerra ha una peculiarità specifica: partorire il figlio di un nemico, partorire un bambino che molto spesso viene rifiutato per il modo in cui è stato concepito. Questo porta con sé molto spesso lo stigma delle famiglie, che purtroppo tante volte cacciano queste donne.

Quindi le donne rimaste incinte a seguito di quelle violenze sono impossibilitate a interrompere la gravidanza. Molto spesso queste donne - l'abbiamo visto ai confini dell'Ucraina - per disavventura si sono trovate rifugiate in Paesi come la Polonia, che nemmeno in quel caso estremo ammette che una gravidanza possa essere interrotta. Ancora una volta assistiamo sgomenti all'inasprirsi della violenza, a una guerra che, come ogni guerra, sospende di fatto il diritto e i diritti e, allo stesso tempo, esaspera le dinamiche di umiliazione e di subordinazione già esistenti nel fatto di essere una guerra. Ciò riguarda - come ho già detto - soprattutto le donne, ma non solo le donne.

Colleghe e colleghi, penso sia giusto ricordarlo qui oggi, anche se questo non è l'oggetto diretto della mozione che stiamo discutendo. Il nostro *focus* - su questo tornerò - è certo sulla specifica vulnerabilità femminile e in particolare sulle violenze sessuali e di genere che la guerra porta troppo spesso con sé. Ma la guerra esaspera ogni vulnerabilità e colpisce in modo ancora più duro chi già in tempo di pace subisce discriminazioni e violenza per la propria identità. La guerra in Ucraina ce l'ha dimostrato: fin dai primi giorni della guerra non solo le donne, ma anche tutte le persone appartenenti alla comunità LGBT+ hanno subito violenze gravissime. Non posso dimenticare le richieste di aiuto che ci sono arrivate, e delle quali abbiamo parlato in Commissione diritti umani, proprio dalle persone trans, bloccate al confine perché ancora in attesa dei documenti corrispondenti alla loro identità di genere: donne di fatto ancora considerate uomini e rimandate indietro per combattere. Non posso dimenticare la grandissima mobilitazione di solidarietà da parte di persone e di associazioni in tutta Europa. Un dramma, questo, che ha riguardato soprattutto le donne trans. Non dovremmo mai dimenticare, colleghe e colleghi... *(Brusio)*.

Sento, Presidente, un disinteresse totale, un brusio incredibile. Ma va bene così: io sono abituata a parlare di questi temi davanti al disinteresse dei più. E proprio questo ve lo voglio dire; ce lo ricorda anche la cronaca interna del nostro Paese, troppo spesso. Penso a quello che è successo drammaticamente con il suicidio della professoressa Cloe Bianco. Lo voglio dire ad alta voce: la professoressa Cloe Bianco. *(Applausi)*. Lo dico ad alta voce, perché qualcuno, un'assessora dei partiti di questo Parlamento, la collega assessora Donazzan, anche dopo la morte continua a negare che Cloe Bianco avesse il diritto di essere una donna.

Torno comunque al tema del dibattito di oggi. La mozione che discutiamo, carissimi colleghi e colleghe, è un documento importante, perché cerca di superare lo sgomento con la forza della ragione, con la lucidità, con la buona politica.

Lo fa inserendosi in un percorso molto solido a livello internazionale, iniziato con la firma dello Statuto della Corte penale internazionale nel 1998 a Roma, e proseguito con la risoluzione del 2000 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tale risoluzione, così come quella del 2008, stigmatizza l'utilizzo della violenza sessuale come tattica di guerra.

Voglio sottolineare su questo ben tre aspetti che mi sembrano importanti. Anzitutto, la mozione si concentra sulla Corte penale internazionale e sul suo potenziamento quale strumento specifico per far fronte ai crimini di guerra, e in particolare alla violenza sessuale come crimine di guerra. L'esistenza stessa della Corte penale internazionale sottrae la repressione dei crimini di guerra alla violenza e

all'arbitrio e li consegna alla ragione del diritto, con la significativa conseguenza che essi diventano oggetto di riprovazione per l'intera comunità internazionale oltre ogni ragionevole dubbio. Per questo è fondamentale - e su questo, sottosegretario Sisto, chiedo il suo impegno e quello della ministra Cartabia - che il progetto di codice dei crimini internazionali che vi è stato consegnato nelle ultime ore possa avere un adeguato seguito normativo. Una Commissione ha lavorato, ha prodotto un buon testo e questo va presto trasformato in una norma. È molto importante che, con la mozione che voteremo e che impegna il Governo, l'Italia ponga in essere tutte le azioni necessarie ad assicurare alla Corte concreta possibilità di funzionamento anche in termini di risorse (la questione è proprio questa).

Il secondo punto riguarda la grande attenzione che la mozione dedica alla violenza sessuale come crimine di guerra. Dalla guerra della ex Jugoslavia al Ruanda fino all'Ucraina, è sempre e ancora il corpo delle donne un territorio di guerra, una guerra drammaticamente concreta e dolorosa che a sua volta è l'esasperazione di una guerra culturale. Non ci dobbiamo nascondere che anche in tempi di pace si combatte sul corpo delle donne. In particolare vorrei che riflettessimo sulla libertà delle donne sul proprio corpo, che è fonte di un vero e proprio terrore: la scelta della libertà, dell'utilizzo del nostro utero, delle nostre ovaie e del nostro corpo è una questione culturale che terrorizza il patriarcato in ogni sua forma e manifestazione.

A questa immagine orribile di corpi strumentalizzati e resi oggetto di violenze indicibili, la mozione che discutiamo oppone una nuova visione: il protagonismo delle donne nella costruzione della pace. Questo è il punto vero e ne abbiamo discusso a lungo in Commissione e questo è il terzo aspetto che sottolineo.

Concludo ricordando l'importanza della partecipazione delle donne alle attività di prevenzione e risoluzione dei conflitti, come richiamato dalla mozione, in linea con la risoluzione n. 1325 del 2000 del Consiglio di sicurezza. Anche in tempi e in luoghi di guerra, colleghi e colleghe, occorre rovesciare il paradigma, trasformare l'immagine della donna, ossia non solo vittima da proteggere ma soggetto politico da promuovere come protagonista nella costruzione dei percorsi, delle alleanze e della pace. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi e colleghe, è una singolare e direi molto opportuna coincidenza quella per cui ci troviamo oggi a discutere di questo che è un tema così strettamente collegato a quello che sta succedendo in questo momento in Ucraina. Lo abbiamo visto, ce l'ha raccontato la stampa, l'abbiamo visto in televisione e abbiamo sentito anche che sono stati fatti i primi arresti e sono stati sottoposti a processo, nello stesso Paese invaso e maltrattato, alcuni dei soldati russi che di fatto avevano trattato le donne ucraine come se fossero preda e bottino di guerra.

Questo ci fa riflettere su una cosa particolarmente importante. Per molti anni questa specie di subordinazione delle donne al potere dei vincitori è sembrata quasi una realtà acquisita, una drammatica situazione che non chiedeva altro che prendere atto di quello che accadeva, come se fosse una necessità e parte integrante dell'orrore della guerra.

Finalmente, venticinque anni fa, è accaduto qualcosa (e questa è una bellissima lezione sull'evoluzione del diritto, nel senso che il diritto può cambiare quando cambia anche la sensibilità di un Paese e la sensibilità internazionale). Venticinque anni fa, proprio a Roma, fu istituito questo tribunale internazionale e questo la dice lunga su come in questi anni, gradualmente, ciò è stato recepito dagli Stati. L'Italia fu ovviamente uno dei primi a recepirlo (non a caso, la sottoscrizione era avvenuta proprio qui a Roma). Si è quindi andata maturando una consapevolezza sempre maggiore della gravità dello stupro: non un incidente di guerra o una tragica casualità che si verifica con sistematica frequenza, bensì una lesione profonda contro la donna e la sua dignità, che va stigmatizzato come parte integrante di quei crimini di guerra tra i quali consideriamo anche il genocidio.

Mi ha colpito molto quando in Commissione fu audita il Premio Nobel per la pace, una donna straordinaria che era stata un'osservatrice, con un'attenta capacità di ascolto, di tutte le vittime del genocidio in Ruanda e che, proprio all'interno del genocidio, andava considerando la frequenza con cui si erano verificate queste violenze contro le donne e questi stupri che, come possiamo facilmente immaginare, toccano la donna non solo nella sua singolarità, ma anche nella sua discendenza, ossia

con riferimento ai suoi figli. Il figlio frutto di una violenza subita si oppone infatti drammaticamente al senso materno della donna che si trova combattuta fra la capacità, nonostante tutto, di accettarlo come proprio figlio, oppure di vederlo come il frutto della violenza.

Non è una questione facile da risolvere. Sono molti gli scritti in questo senso e anche - fortunatamente - i romanzi. Mi riferisco a quella pedagogia della narrazione che descrive questa profonda sofferenza che si annida nel cuore di una donna che deve ricordare la violenza che ha subito e, nello stesso tempo, molte volte non può non amare questo figlio nel quale vede anche una memoria di dolore che è molto difficile dimenticare.

È questo quello che rende più stridente e pesante il torto subito, perché non è un torto subito in un momento; non è la violenza che matura e si esaurisce in quel momento. È una violenza che lascia una traccia che dura tutta la vita di una persona e quando lo stupro si è ripetuto in tutta una popolazione diventa parte integrante della memoria di quel popolo.

Oggi ci troviamo in questa sede a ricordare e stigmatizzare questa cosa in tutti i modi. Ci troviamo a dire che il tribunale ha bisogno di essere sostenuto. Uno degli aspetti di questo nostro strumento di riflessione è dato proprio dalla necessità di sostenere il tribunale perché possa fare fino in fondo il suo lavoro.

Il punto fondamentale e la parte propositiva è come dare spazio a questa dimensione che riguarda il rapporto delle donne con la pace. Non è più possibile oggi che, nello stesso momento in cui si attiva uno scenario di guerra, non si attivi contestualmente uno scenario di accoglienza, protezione e tutela (in preparazione alla pace che comunque dovrà venire) per tutte le donne e soprattutto per le minori e le adolescenti che non si rendono nemmeno conto di cosa sta accadendo. Occorre un sistema a protezione di tutte le donne di qualunque età, condizione e situazione.

Noi lo sappiamo: quando c'è una guerra, c'è contestualmente quasi sempre anche l'operazione di crimine contro l'umanità, pagata in prima persona dalle donne. A queste donne, fin dal primo momento, bisogna offrire il luogo dell'accoglienza, il luogo dell'ascolto, il luogo della riparazione. Sapere che quel soldato, quella persona verrà condannata per questo; non consola molto una donna che ha subito violenza, una donna che è stata stuprata, consola poco, perché la ferita è personale e profonda, però ha quel valore di deterrenza che dovrebbe permettere di non considerare più quasi normale questa operazione, perché venticinque anni fa, prima che maturasse questa coscienza e si istituisse questo tribunale e si scrivessero questi documenti, che sono anche molto belli e importanti, moltissima gente lo considerava uno dei "danni necessari" della guerra. Noi non solo non lo consideriamo un danno necessario, ma consideriamo una responsabilità grave da parte di tutti noi attivare nel Paese e oltre il Paese quest'azione di protezione.

Quando nell'agosto dell'anno scorso successe in Afghanistan quello che sappiamo tutti e si scatenò anche in Afghanistan questa campagna di violenza fisica e psicologica (perché sono molte le forme in cui le donne subiscono violenza), proprio nella nostra Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani lanciammo la staffetta per le donne afghane. Non so se tutti sanno che da allora, ogni giorno, una collega di Camera e di Senato ha postato quello che ha preferito, un *tweet* o un messaggio, e la staffetta non si è mai interrotta, perché abbiamo voluto mantenere alta la coscienza e la consapevolezza di non dimenticare. Le donne non possono dimenticare, non debbono dimenticare e non devono lasciare sole le altre donne che hanno subito questa violenza. Questa è la responsabilità propositiva che, come donne di pace, noi vogliamo assumere: non solo il no alla guerra, non solo il no alla faccia peggiore in questo momento della guerra, perché è quella che si scarica sulle persone più fragili e sulle persone più deboli, non solo questo uso e abuso del corpo della donna, ma una riscoperta molto più alta e molto più dignitosa.

Le donne vanno protette durante la guerra, non solo perché possono e debbono essere agenti positivi di pace, ma anche perché troppo spesso vengono identificate come l'anello debole. Non sono l'anello debole, sono la denuncia umanamente più forte, perché sono una denuncia che molto spesso innesta il processo del futuro. Sono i bambini nati da quella violenza, sono i bambini frutto di quello stupro che rappresentano quella straordinaria difficoltà di sopravvivenza, che richiede però un *surplus* di attenzione e di accoglienza, ma anche - vorrei dirlo con le parole di papa Francesco - di tenerezza.

Sono quei bambini, quelli che toccano più profondamente il cuore di tutti noi, le vittime innocenti di una duplice violenza: quella di un padre che probabilmente non conosceranno mai (chissà che cosa potrebbe rappresentare) e quella molte volte di finire in quegli orfanotrofi che abbiamo visto essere ancora presenti (in Italia li abbiamo chiusi non tantissimi anni fa, una ventina d'anni fa) e vengono accolti lì perché doppiamente rifiutati.

All'accoglienza di questi bambini, al loro spazio come testimoni di una pace che si rilancia oltre la violenza, noi vogliamo anche offrire in questo momento un contributo, che non è solo il contributo economico al tribunale perché possa svolgere sempre più e meglio il suo ruolo, ma è un contributo di riparazione positiva, personale e profonda, fatta di solidarietà, ma fatta anche di mezzi economici (per quello che servono), per poter dire una volta per tutte non solo no alla guerra, ma no alla violenza, no agli stupri, no all'abuso delle donne. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)* .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulla mozione presentata.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho ascoltato gli interventi delle senatrici ed esaminato la mozione presentata. Devo dire che, prima di esprimere i pareri, ho necessità di fare qualche osservazione che possa corroborare quanto riportato nella mozione.

Devo innanzitutto segnalare che per quanto riguarda il punto 1) della mozione, cioè la necessità, segnalata con particolare attenzione, di favorire l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello Statuto della Corte penale internazionale, adoperandosi perché la commissione attualmente impegnata nell'elaborazione di un progetto di codice dei crimini internazionali possa concludere i propri lavori, questi ultimi sono stati conclusi. Ciò è avvenuto in perfetta sintonia con i tempi che il 22 marzo scorso erano stati assegnati alla commissione. Il problema è che ora a questi lavori che, ripeto, da poche ore sono a disposizione del Governo, deve essere dato seguito a livello normativo, analizzando nel dettaglio i punti che sono stati attribuiti alla Commissione come linee guida da affrontare nell'elaborato.

Mi permetto quindi di andare oltre il contenuto della mozione, rilevando non soltanto la necessità di verificare l'adempimento degli obblighi internazionali che sono stati assunti con la ratifica dello Statuto di Roma, ma soprattutto - questo è il compito che mi sembra più rilevante - procedere all'organizzazione sistematica della materia, tenendo conto di quello che già esiste nel nostro sistema. È evidente infatti che una riforma *ex novo* non può non avere un profilo anamnestico: devo sapere cioè esattamente quello che c'è, vedere l'effetto che ne discende e proporre poi nella riforma una sorta di *joint venture* tra l'esistente e il futuro affinché essa possa essere efficace e non soltanto innovativa.

Va qui richiamato il criterio di frammentarietà che molto spesso affligge il sistema penale, che fa sì che le innovazioni, molto spesso a macchia di leopardo, non siano capaci di innestarsi efficacemente su quanto già è patrimonio del diritto vivente.

Il terzo punto non è meno importante. Ricordo che il punto uno della mozione va in qualche modo idealmente integrato, anche se sostanzialmente siamo di fronte al perimetro e poi a quelli che sono gli specifici contenuti, con la necessità di scrivere nuove fattispecie di reato oppure di riformare efficacemente quelle esistenti. Non si tratta soltanto di una lettura culturale del sistema, ma di essere capaci tecnicamente di un intervento sugli elementi tipici delle fattispecie per scriverne di nuovi o per riformare, anche qui armonicamente, l'esistente. Credo che da questo punto di vista la Commissione si sia sforzata di rispondere per offrire autonomia, sistematicità e comunque un efficace completamento del panorama interpretativo e normativo.

Non mi soffermo sui singoli passaggi, riferendoli all'Assemblea soltanto come titoli: natura dei crimini, giurisdizione universale, competenza e riparto fra giurisdizione ordinaria e militare, clausola di non politicità, immunità funzionale e personale, responsabilità del comandante militare e del superiore civile, esimenti, prescrizione, improcedibilità, *corporate liability*, genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, aggressione. Si tratta, ripeto, soltanto dei titoli degli argomenti sviluppati dalla commissione. Esprimo quindi parere favorevole sul punto 1).

Per quanto riguarda il punto 2), e cioè l'impegno del Governo ad operare anche d'intesa con gli Stati

membri dell'Unione europea per assicurare alla Corte penale internazionale risorse adeguate in termini finanziari e di personale, voglio dire all'Assemblea che abbiamo già fatto uno sforzo perché l'Italia è il quinto contributore del bilancio della Corte penale internazionale; per il 2022 il Governo ha già versato un proprio contributo obbligatorio per 9,2 milioni di euro, in aumento del 5,4 per cento rispetto allo scorso anno. C'è inoltre un impegno ad erogare nell'ambito del cosiddetto decreto missioni 2022 ulteriori 500.000 euro di contributo volontario da destinare proprio alla Corte penale internazionale a seguito della richiesta di sostegno straordinario avanzata dal procuratore Karim Khan.

Inoltre, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale partecipa ad una azione di coordinamento interministeriale, volta ad individuare figure professionali specialistiche, sul piano del personale, che possano rispondere ai profili indicati dal suddetto procuratore ed essere distaccate presso la Corte penale internazionale.

Quindi, sul punto 2) il parere è favorevole con queste precisazioni riguardo a quanto già in atto da parte del Governo. Noi riteniamo, infatti, vi sia già una pre-risposta positiva, ma, ove possibile e ove ve ne fosse necessità, il Governo non può che impegnarsi per assicurare alla Corte penale internazionale il giusto sussidio.

Il punto 3) impegna il Governo «a valutare la possibilità di un nuovo contributo volontario al fondo fiduciario per le vittime della Corte penale internazionale, a supporto delle vittime sopravvissute a violenze sessuali nel corso di conflitti». È il cuore dell'intervento sia della senatrice Cirinnà che della senatrice Binetti. Va segnalato che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha già stanziato un contributo per il 2022, come per gli anni precedenti, di 25.000 euro in favore del *Trust fund for victims* (TFV) della Corte penale internazionale, nel quadro delle iniziative umanitarie di pace ai sensi dell'articolo 23-*ter* del DPR n. 18 del 1967. Quindi, anche su questo punto il parere è favorevole, con la precisazione di essere già in corso una serie di interventi utili al finanziamento del fondo delle vittime.

Il punto 4) va diviso in due sotto temi. Il primo riguarda l'attuazione dell'Agenda donne, pace e sicurezza. Ora, rispetto a questo tema espresso dalla senatrice Cirinnà nei termini di ciò che le donne possono fare per la pace io sono convinto del fatto che il tema pace abbia una valenza universale e che non servano ulteriori specificazioni. Sul tema pace, il Governo è impegnato a 360 gradi per offrire a chiunque la possibilità di essere protagonista in tale ambito e per valorizzare chiunque si ponga come interprete principale o anche secondario di un percorso che possa condurre alla pace.

L'attuazione del punto 4), quindi, prevede di agire su due sotto capitoli. La prima azione riguarda l'attuazione dell'Agenda donne, pace e sicurezza; la seconda il riconoscimento dello stupro come atto di natura genocidaria. Relativamente alla prima parte, l'azione italiana si è estrinsecata sul piano internazionale in ambito ONU (Assemblea generale, Consiglio di sicurezza, Consiglio dei diritti umani), Unione europea, G7, NATO e OSCE, attraverso diverse attività quali la partecipazione alla rete che raggruppa i *focal point* nazionali per l'Agenda donne, pace e sicurezza; una *task force* informale dell'Unione europea; corsi di formazione di *peacekeeper* e personale civile. Sotto il profilo nazionale va segnalato che nell'autunno del 2020 è stato adottato il quarto Piano di azione nazionale per l'attuazione dell'Agenda donne, pace e sicurezza relativo al 2020-2024, per realizzare il quale il Parlamento ha stanziato tre milioni di euro per i successivi tre anni.

Anche per il 2021 è accaduto quanto sta avvenendo per il 2022: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha emesso l'avviso di pubblicità per lo stanziamento di un milione di euro di contributi - so che le cifre sono noiose ma è necessario contestualizzare la mozione - per la realizzazione di iniziative di attuazione del quarto Piano di azione nazionale per l'attuazione dell'Agenda donne, pace e sicurezza; si tratta di un sistema composito di interventi, che recepisce i singoli piani e i singoli capitoli dei piani per intervenire puntualmente nel biennio 2020-2021 come per il 2022, con coerenza e impegno effettivo.

Il secondo sotto tema del punto 4) riguarda il riconoscimento dello stupro come atto di natura genocidaria. Lo statuto della Corte penale internazionale include lo stupro e qualsiasi altra forma di violenza sessuale nell'elenco degli atti che, se fanno parte di un piano, di un disegno politico, di una serie di crimini analoghi e commessi su larga scala, costituiscono crimini di guerra; nonché degli atti

che, se commessi nell'ambito di un esteso e sistematico attacco contro popolazioni civili, costituiscono crimini contro l'umanità.

L'Italia è impegnata a livello internazionale a mantenere alta l'attenzione sul tema e a favorire un progressivo sviluppo del diritto internazionale, che possa anche portare al riconoscimento dello stupro come atto di natura genocidaria.

Nel frattempo noi sosteniamo l'implementazione di quanto già esiste e in particolare il rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio e il controllo del rispetto del diritto internazionale umanitario.

Mi piace segnalare che l'Italia in particolare è da tempo promotrice di una politica di tolleranza zero contro lo sfruttamento, le molestie e gli abusi sessuali commessi dai *peacekeeper* delle missioni ONU e dal personale civile ed è tra i maggiori contributori del fondo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime dello sfruttamento e dell'abuso sessuale. Siamo altresì contributori del fondo ONU a sostegno del *team* di esperti sullo stato di diritto e la violenza nei conflitti.

Con queste precisazioni, signor Presidente, come si comprenderà, il parere non può che essere favorevole anche su questo quarto e ultimo punto.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

EVANGELISTA *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, con la mozione che ci apprestiamo ad approvare impegniamo il Governo a favorire il pieno adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello statuto della Corte penale internazionale anche sotto il profilo finanziario e di organico.

Sappiamo che la Corte penale internazionale, istituita con lo Statuto di Roma, è competente nel giudicare le eventuali responsabilità nelle più gravi violazioni del diritto internazionale. Tuttavia, l'impegno che chiediamo oggi al Governo non è solo rivolto all'implementazione degli strumenti a disposizione della Corte, ma è teso a considerare uno degli orrori peggiori delle guerre, lo stupro, come atto di natura genocidaria. È questa infatti la vera novità della mozione.

Ad oggi sono stati registrati conflitti armati attivi nel mondo in almeno 39 Stati e, stando al più recente rapporto *Global trends* dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, 82,4 milioni di persone nel mondo sono state costrette alla fuga da persecuzioni e guerre. In questi contesti, spesso sono le donne a pagare il prezzo più alto. Secondo i dati ufficiali dell'Alto Commissariato, una donna rifugiata o sfollata su cinque è stata vittima, infatti, di violenza sessuale. Durante i conflitti le donne sono sistematicamente sottoposte a violenze e abusi sessuali e lo stupro di massa è stato utilizzato come arma di guerra e strumento di terrore verso la popolazione.

Se gli effetti di uno stupro in qualsiasi contesto sono devastanti e tremendi per la vittima che li subisce, lo stupro in contesti di guerra è, se possibile immaginarlo, anche peggiore. In seguito all'abuso la vittima può contrarre malattie sessualmente trasmissibili o restare incinta, ma in zone di conflitto è quasi impossibile riuscire ad accedere a cure mediche adeguate o ricorrere a un aborto sicuro. Inoltre, le vittime di stupro di guerra rischiano di essere stigmatizzate e allontanate dalla famiglia, oltre al fatto che molto spesso le stesse non hanno la forza e la possibilità concreta di far emergere lo stupro subito.

In base allo Statuto di Roma, la Corte penale internazionale ha competenza sui genocidi in generale, sui crimini di guerra contro l'umanità e sui crimini di aggressione. Lo Statuto cita espressamente lo stupro come reato che può ricadere nelle categorie di crimine contro l'umanità e crimine di guerra, insieme alla prostituzione forzata, alla gravidanza forzata, alla sterilizzazione forzata o a qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità, commessa nel quadro di un attacco diffuso o sistematico diretto contro una popolazione civile o in grave violazione della Convenzione di Ginevra.

Nel 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione n. 1325 Donne, pace e sicurezza, che menziona esplicitamente l'impatto dei conflitti armati sulle donne, e nel giugno 2008 ha approvato una risoluzione con la quale ha definito l'utilizzo della violenza sessuale come tattica di guerra ed ha affermato che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale possono rappresentare crimini di guerra, crimini contro l'umanità e anche atti che prefigurano il genocidio. Questo in particolare è un punto su cui oggi siamo chiamati a riflettere con la mozione in esame. La violenza sessuale risulta dunque una pratica frequente anche per dare attuazione a politiche

genocidarie.
Tale relazione sembra essere stata avallata in più occasioni anche dalla giurisprudenza penale internazionale: voglio ricordare, in particolare, il tribunale penale internazionale per il Ruanda e il tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. In entrambi i casi, infatti, si è messo in luce come il ricorso sistematico allo stupro di donne e bambine possa avere la duplice finalità di imporre gravidanze forzate per promuovere una vera e propria sostituzione etnica, ma anche per distruggere il gruppo etnico di appartenenza proprio mediante abusi sessuali, mutilazioni e sofferenze.
Dunque vi è un vero e proprio nesso causale tra violenza sessuale e intento genocidario, che si realizza con atti aventi l'intento di distruggere con ogni modalità un gruppo nazionale, etnico o religioso. Ultimi, infatti, sono in ordine temporale i drammatici accadimenti dell'Ucraina. Secondo i dati della procura generale sono ad oggi più di 10.000 i crimini di guerra e di aggressione registrati dall'inizio del conflitto e, riguardo agli stupri, soltanto poche tra le donne vittime di violenza sono psicologicamente e fisicamente in grado di testimoniare per tali aggressioni.
Stando a quanto emerge dai centri di ricerca di diritto internazionale, gli stupri potrebbero essere molti di più di quelli emersi in via ufficiale.
Nel caso specifico dell'Ucraina, l'Unione europea ha approntato un sistema di protezione speciale finora mai applicato, che introduce una protezione immediata e temporanea su tutto il territorio dell'Unione.
Anche l'Italia si è fin da subito dimostrata pronta a rispondere rapidamente e in maniera efficace, sia dal punto di vista istituzionale, sia sotto il profilo della solidarietà privata.
In conclusione, signor Presidente, votando a favore di questa mozione vogliamo rafforzare l'operato della Corte penale internazionale, affinché possa portare avanti il delicato compito per cui è stata istituita, ma, soprattutto, vogliamo adoperarci affinché lo stupro possa essere riconosciuto come un atto di natura genocidaria, stante l'esistenza di un'evidente connessione tra la perpetrazione di abusi sessuali e l'intento genocidario.
Ringrazio per questo tutta la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, che si è impegnata in maniera trasversale a redigere la mozione e dichiaro per tutti questi motivi il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.
RAUTI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAUTI *(FdI)*. Signor Presidente, forse della mozione al nostro esame non condivido ogni singola parola, succede, ma ci sono frontiere come questa in cui bisogna scegliere se fare la guerra delle parole o la battaglia dei principi. Per questo ho deciso di sottoscrivere convintamente questa mozione, alla quale ha lavorato la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, privilegiando la battaglia in favore di alcuni principi.
Con questo preannunzio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia e ci tengo a dire che nel mio intervento rimarrò aderente al tema e alla mozione, perché è di questo che dobbiamo discutere oggi, evitando di uscire dal tema, usando anche accenti polemici nei confronti di altre persone e, siccome voglio stare sull'argomento, ci arrivo.
Noi oggi ci assumiamo una responsabilità che ha la sua importanza perché condanniamo in modo ufficiale le violenze e gli stupri nei conflitti e lo facciamo naturalmente raccordandoci a un perimetro di carattere ordinatorio internazionale molto robusto e anche faticosamente conquistato. Evidentemente ci riferiamo al ruolo della Corte penale internazionale, ma anche alla Convenzione di Ginevra, al citato Statuto di Roma e poi ad almeno due fondamentali e per fortuna immortali risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la n. 1325 del 2000 e la n. 1820 del 2008, ma potrei citare anche le tre successive di *follow-up*. C'è quindi un perimetro di diritto internazionale importante e robusto, per fortuna, al quale facciamo riferimento.
Ma al di là di quanto previsto, veniamo al tema. Partiamo dal presupposto che lo stupro è un'arma di guerra. Lo è stato storicamente e continua ad esserlo nei conflitti *post*-moderni. Le donne, insomma, come bottino di guerra, dal ratto delle Sabine fino alle marocchinate della Ciociaria, dagli stupri in Sudan, in Sierra Leone, in Ruanda, in Liberia, in Congo, in Bosnia-Erzegovina, alle vittime dell'Isis,

alle vittime di Boko Haram fino all'Ucraina di oggi. È una pratica che si tramanda da secoli, un mondo di violenze che ha attraversato e che continua ad attraversare la terra, una storia infinita e maledetta che attraversa il tempo. Questo è il lato nascosto della guerra e voglio sottolineare che è anche uno dei più grandi silenzi della storia, è un buco nero che ha inghiottito migliaia di vittime. La differenza è che oggi il nodo donne e conflitti armati non è un affare di donne, ma è una questione definitivamente inserita nelle politiche di sicurezza umana, con un forte impatto anche sul diritto internazionale, su quel perimetro al quale facevo riferimento e al quale la mozione intende contribuire.

Ritorno alla citata risoluzione dell'ONU, la n. 1325: Donne, pace e sicurezza, che è considerata, per chi segue questi temi, la madre delle risoluzioni successive e correlate, perché è la prima del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad affrontare in modo esplicito l'impatto della guerra sulle donne ma anche - lo sottolineo - il ruolo femminile importante, fondamentale nella risoluzione dei conflitti. Le donne, quindi, non sono solo vittime, ma sono anche agenti e costruttrici di pace. Il punto di forza della risoluzione n. 1325, importante documento e strumento giuridico, è il suo carattere innovativo, perché ci dà alcune indicazioni fondamentali su come promuovere una cultura che non discrimini le donne, su come adottare ogni misura per prevenire le forme di violenza, su come proteggere le donne vittime di violenza, su come punire gli autori dei crimini commessi nei confronti delle donne e anche su come risarcire le vittime di violenza.

La successiva risoluzione, la n. 1820 del 2008, segna quindi un passo ulteriore, perché arriva a collegare la violenza sessuale a una tattica di guerra e riconosce l'impatto che la violenza sessuale ha nei conflitti, definendo gli stupri e le altre forme di abuso sessuale come un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità, come ribadisce anche la nostra mozione. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Questo è il punto: si tratta di un crimine contro l'umanità.

Ancora, vi è il riconoscimento dello stupro di guerra come strumento di pulizia etnica e come disegno di genocidio, con uno scopo strategico e politico, come arma e come tattica sistematica per destabilizzare, terrorizzare, umiliare, costringere all'abbandono del territorio, ridurre all'obbedienza e alla sottomissione e attenzione: quest'arma non riguarda soltanto donne e bambini, ma può riguardare uomini e bambini ridotti in schiavitù, perché sono tante le forme di violenza.

Per secoli, lo stupro e le violenze sessuali sono stati considerati un sottoprodotto delle guerre, lo definivano un danno collaterale subito dalle donne, lo definivano un effetto inevitabile dei conflitti.

Dobbiamo rovesciare questa prospettiva, questo rito antico e maledetto, che si è rinnovato nei conflitti moderni e asimmetrici, tra attori non statuali, multidimensionali, in guerriglie interstatuali, che hanno reso ancora più violenti questi strumenti e sono andati ancor più a colpire la popolazione civile. È contro questo fenomeno che dobbiamo assolutamente emettere una condanna. Come scrive la studiosa franco-algerina Karima Guenivet nel suo memorabile libro, intitolato «Stupri di guerra: le violenze sessuali come nuova arma», «le violenze sessuali sono sempre meno una conseguenza della guerra e sempre più un'arma utilizzata a fini di terrore politico, di sradicamento di un gruppo, di un disegno di genocidio e di una volontà di epurazione etnica». La realtà è drammaticamente questa. Vedete, onorevoli colleghi, questa è l'arma di ieri, di sempre e speriamo non di domani, che usano alcuni vincitori contro i vinti, che usano alcuni invasori contro gli invasi. È una forma di prepotenza ed è diventata un'arma strategica.

Le violenze sulle donne e sulle bambine, ma anche sugli uomini e sui bambini, insomma sui vinti e sugli invasi, qualunque sia il contesto, sono una forma orrenda che va condannata come atto che viola i diritti umani fondamentali e il diritto umanitario internazionale e come atto inqualificabile, quando diventa anche una strategia di guerra. Questo è il nodo, ormai ineludibile nelle questioni internazionali, della sicurezza umana: donne, pace e sicurezza, per restituire a questo dignità di diritto umano internazionale. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo la violenza sulle donne non è una nuova arma, ma ha accompagnato da sempre la guerra. È sempre stata utilizzata, potremmo quasi dire dal ratto delle Sabine ai giorni nostri, come uno strumento potentissimo di offesa

e un'arma. Vorrei citare in questa sede «Le tre ghinee» di Virginia Woolf, quando giustamente sostiene che il sistema della guerra, il sistema militare, è strettamente collegato al sistema patriarcale. Questo è il nesso profondo tra un modello di società e dei rapporti all'interno della società stessa, il sistema patriarcale, e la guerra. Quindi la violenza sulle donne, sui più deboli e sui bambini è purtroppo uno dei degli elementi che connotano la guerra e il militarismo.

Abbiamo sempre pensato, con la fine della seconda guerra mondiale, di avere in qualche modo messo la guerra fuori dalla storia nel nostro continente, ma poi abbiamo visto quello che è accaduto nell'ex Jugoslavia e nella guerra dei Balcani, dove proprio la violenza sulle donne, la violenza sessuale, è stata utilizzata come uno strumento e un'arma terribile di guerra. È stato dunque fatto un grandissimo lavoro e quando, il 31 ottobre 2000, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1325 su Donne, pace e sicurezza, che esplicita l'impatto dei conflitti armati sulle donne, credo ci sia stata un'assunzione a livello internazionale, dell'ONU, di questa consapevolezza. Voglio ricordare in questa sede anche il lavoro del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e del tribunale internazionale per il Ruanda, che hanno riconosciuto il nesso tra la violenza sessuale, la guerra e gli intenti genocidari.

Quando poi, il 13 giugno 2019, la Commissione diritti umani ha fatto un ulteriore lavoro, ascoltando tutte le vittime di violenza sessuale nella Repubblica democratica del Congo, abbiamo costruito un altro tassello a livello internazionale. Come giustamente recita la mozione, sono attualmente 17 le indagini in corso da parte dell'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale. Vi sono state altre indagini ancora più importanti, come ad esempio la procedura recentissima per indagare come crimini di guerra e contro l'umanità ciò che sta accadendo in questo momento nel territorio dell'Ucraina.

Però è evidente che bisogna dare ancora maggiore impulso all'operatività e all'efficacia della Corte penale internazionale e tutto questo esige un'assunzione di responsabilità da parte dei singoli Stati. Non a caso il procuratore Khan recentemente ha presentato agli Stati la richiesta di un sostegno straordinario. Io spero che questa mozione, che noi convintamente voteremo, possa essere un segnale forte e possa davvero impegnare il nostro Governo a favorire l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello Statuto della Corte penale internazionale - come ci ha ricordato adesso il sottosegretario Sisto - e ad adoperarsi, d'intesa con l'Europa, per dare le risorse e gli strumenti necessari alla Corte penale internazionale, valutando anche la possibilità di un nuovo contributo. Sono tutti impegni assolutamente fondamentali.

Concludo con il riferimento con cui ho iniziato. Purtroppo, ahimè, io credo che uno degli strumenti più importanti per combattere le guerre e per impedire che continuino ad affiggere l'umanità sia scardinare il sistema gerarchico all'interno delle società, il sistema patriarcale, dando sempre più forza alle donne. La guerra non ha il volto delle donne. *(Applausi dei senatori Errani e Ruotolo)*.

FEDELI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare non formalmente il sottosegretario Sisto (che è uscito, però lo ringrazio lo stesso), perché ha utilizzato argomenti per implementare la valutazione positiva del Governo sulla mozione al nostro esame, secondo me approfondendo temi e dando spessore e valenza alla mozione stessa. Ringrazio il Presidente della Commissione speciale diritti umani e tutte le colleghe intervenute.

Io credo che sia davvero importante la scelta che facciamo oggi di votare questa mozione (come Partito Democratico la votiamo convintamente), perché è vero che dà seguito, come veniva detto dalla collega Cirinnà, alla mozione che votammo nella scorsa legislatura, ma qui facciamo due passaggi importanti in più. Il primo passaggio è l'identificazione della Corte penale internazionale esattamente come il luogo della cultura dello Stato di diritto, in cui disporre di tutti gli strumenti finanziari utili per svolgere le indagini e per raccogliere tutti gli elementi necessari per procedere. Il secondo passaggio è il fondo per le vittime, che è l'altra grande questione che bisogna saper affrontare. Inoltre diamo forza e valore, ancora una volta (e secondo me serve implementare sempre di più questa scelta politica), al fatto di intervenire contro le violenze sessuali e gli stupri di gruppo, che portano effettivamente al

genocidio, considerandoli uno dei crimini più pesanti contro l'umanità, condannati dalla giurisprudenza e dalle politiche, oltre che dalle convenzioni internazionali. Questo è un elemento fondamentale, perché rimette al centro quella cultura che le risoluzioni dell'ONU mettono costantemente in capo alla responsabilità degli Stati: considerare ciò che avviene alle donne esattamente la ragione per la quale le donne devono costantemente e in ogni luogo essere protagoniste della ricostruzione e della costruzione della pace e quindi essere agenti attive e protagoniste di tutto il processo successivo.

La storia delle guerre e dei conflitti sappiamo che da sempre racconta la terribile verità della violenza sessuale e dello stupro, trasformati in una vera e propria arma di guerra per umiliare e terrorizzare le comunità e le popolazioni. Sono monito di odio e di paura per il presente e per il futuro, con le bambine, le ragazze e le donne esposte ad uno stupro che spesso - è giusto dirlo in quest'Aula - assume i terribili contorni del crimine di gruppo, compiuto davanti alla famiglia della vittima e l'atroce connotazione di fenomeno di massa, proprio come è successo recentemente a Bucha e purtroppo in tante altre realtà.

Bambine, ragazze e donne esposte a questa violenza corrono di conseguenza gravi pericoli: il pericolo di vita ovviamente, ma anche - lo voglio sottolineare perché è un elemento che poco viene descritto - il rischio di un suicidio successivo come ci è stato riportato in audizione, perché violentate e stuprate anche per essere ridotte a una sorta di scarto nelle proprie comunità. Questo è un elemento che dovrebbe far riflettere molto sulle politiche non solo di cooperazione, ma anche di valore di questa mozione, che non a caso credo sia stata firmata da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Ecco perché torna molto forte la necessità degli impegni che il Governo e il Parlamento devono mettere dentro questo percorso. Ecco perché continuiamo a ragionare e dire sempre a voce alta che, sì, ci sono risposte in questa mozione e ci sono impegni che chiediamo al Governo e che ciascuno di noi si assume anche per le proprie responsabilità, ma che non dobbiamo mai smettere di ricordare, anche nel discorso pubblico, che lo stupro sul corpo delle donne, delle bambine, delle ragazze è esattamente un crimine di guerra e un uso proprietario *(Applausi dal Gruppo PD)* degli uomini che agiscono con una forza brutale in questo caso, oltre che violenta. Si considera infatti il corpo delle donne un campo da distruggere quando non lo si possiede. Essendo le donne genitrici, gli uomini che commettono questi crimini e questi stupri si ripropongono di uccidere anche credenze religiose ed etnie. Di qui i comportamenti che portano al genocidio.

Questo è, secondo me, il punto nuovo su cui far ragionare l'insieme della comunità: sappiamo che è presente nello Statuto di Roma questa possibile definizione dello stupro come crimine contro l'umanità, come anche di genocidio. Ma questo collegamento stretto noi con questa mozione lo vogliamo affermare e votare in quest'Aula, perché questo è il tema nuovo. Non è che gli stupri possono essere anche genocidari: gli stupri sono genocidari, perché nel momento in cui questi crimini si concentrano proprio sulle bambine, sulle ragazze, sulle donne, questo è l'atto che si sta compiendo che bisogna esserne consapevoli, perché è il crimine più odioso e terribile che si può commettere in una zona di guerra, uno strumento davvero inaccettabile.

Abbiamo fatto molti passi e ce lo ricordava il Sottosegretario, ma penso che non sia un caso che, come Commissione diritti umani, per arrivare a questa mozione abbiamo voluto ascoltare la Vice premier ucraina, Olga Stefanishyna, la Premio Nobel Nadia Murad e il giudice della Corte penale internazionale Rosario Aitala. Mi permetto di ringraziare - ci tengo a farlo perché molto spesso facciamo ragionamenti e discorsi in quest'Aula come se fossimo non collegati anche con la comunità internazionale - Fabrizia Giuliani, già parlamentare, che su questo ci ha dato un grande contributo. La cito perché anche lei è collegata alla rete di studiose europee e americane, la *Transnational feminist solidarity with ukrainian feminists*, e ci dice che questa è una battaglia che noi oggi compiamo con un voto importante qui in Senato, ma fa parte di una campagna internazionale molto importante, che non a caso è partita dalla premio Nobel Murad, che ha vissuto su sé stessa il significato dello stupro contro la sua comunità, che era anche stupro finalizzato al genocidio della sua comunità e della sua etnia.

Ecco perché la mozione in esame ha un grande valore che - vorrei sottolinearlo - dovrebbe diventare

anche un messaggio costante quando parliamo di cosa è la violenza degli uomini sulle donne anche in altri ambiti. Credo che ciò non vada mai dimenticato perché si tratta dello stesso filone di cultura di dominio e violenza.

Il Partito Democratico ha contribuito fortemente, insieme ad altri, alla costruzione di questa mozione e ringrazio la Conferenza dei Capigruppo che ha deciso, in maniera secondo me politicamente rilevante, di calendarizzare oggi questa mozione affinché l'Assemblea possa votarla. Non è infatti una coincidenza casuale il fatto che ieri quest'Assemblea si sia espressa con un voto importante a favore delle politiche del nostro Governo a sostegno dell'Ucraina contro l'invasione russa. La mozione di oggi coglie l'altro aspetto, secondo me necessario, di contrasto alle violenze che continuano purtroppo ad esserci in Ucraina, ma anche in altre realtà mondiali.

Penso che sia altrettanto significativo e importante che proprio oggi (tutti lo avete letto e lei, sottosegretario Sisto, ce lo ha detto) i lavori della Commissione, per recepire tutti i criteri previsti dal Trattato di Roma (ossia il fatto che anche in Italia si possano perseguire crimini di guerra compiuti da soggetti italiani in altri luoghi di conflitto) siano confluiti nei lavori della ministra Cartabia.

Credo che quella di oggi sia una giornata importante, che mette il Parlamento nella condizione di essere coerente con quanto spesso diciamo quando ci indigniamo vedendo fotografie di stupri e violenze che avvengono nei conflitti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PAPATHEU *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare le colleghe che mi hanno preceduto - ci tengo a precisare che sono tutte donne, e quattro per l'esattezza - parlando a favore delle donne.

Questo è un dato che, purtroppo, ci ricorda che viviamo ancora in un mondo patriarcale, in cui gran parte delle leggi nazionali e internazionali sono state scritte da uomini e, di conseguenza, riflettono tutti i pregiudizi maschilisti nei confronti delle donne. Grazie a questa evoluzione, le donne (non perché donne, ma in quanto soggetti diversi dagli uomini) hanno potuto dare, durante tutti questi anni, il loro contributo.

Voglio ricordare, ancora una volta, che fino agli anni Ottanta il delitto d'onore era ancora previsto e concepito come normale. Grazie alle donne e alla loro presenza in questo Parlamento - lo dimostrano i numeri dei provvedimenti adottati - abbiamo fatto grandi passi in avanti.

La violenza sessuale è stata riconosciuta solo di recente come crimine di guerra, mentre fino a poco tempo fa spesso non costituiva neanche un crimine ordinario. Le violenze sessuali devono essere perseguite come crimini contro l'umanità. Come sapete tutti, la violenza sessuale viene usata come arma in guerra e nei conflitti. È una piaga ancora oggi presente nella vicina Europa.

Come sappiamo, oggi le donne ucraine e, prima di loro altre donne sono state oggetto di violenze. Stiamo parlando di donne che sono madri, figlie, sorelle, mogli, di donne che si sono fatte soldato per difendere la propria terra.

Ancora una volta, dunque, ci troviamo oggi nell'Aula del Senato per affrontare il tema dei crimini di guerra, in particolare quelli commessi a danno delle donne. Questa volta lo facciamo volgendo lo sguardo a ciò che sta accadendo nel cuore dell'Europa, a poche ore di volo dal nostro Paese. La violenza sessuale che già abbiamo visto utilizzata su larga scala, perpetrata dai terroristi dell'ISIS contro le donne jihadiste viene utilizzata all'interno di un conflitto per colpire anche chi, inerme, la guerra non la combatte.

Si tratta di una guerra parallela, attuata allo scopo di seminare il terrore e di fiaccare la resistenza del fronte avversario.

L'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina e i deliberati atti di brutalità commessi dalle forze di Mosca nei confronti dei civili, donne, uomini, ma anche bambini, hanno riportato all'attenzione l'esigenza della punizione dei responsabili, civili e militari, e degli atti di guerra costituenti *crimina iuris gentium*. Le forze di polizia e la magistratura ucraina stanno raccogliendo, insieme agli investigatori provenienti da altri Paesi, le prove dei crimini commessi dagli occupanti, ma i futuri processi potrebbero godere di maggiore credibilità e autorevolezza se fossero celebrati innanzi a Corti

internazionali e non dinanzi a tribunali formati da connazionali delle vittime, che potrebbero essere tacciati di parzialità e di intenti vendicativi; connazionali delle vittime che potrebbero essere, essi stessi, dunque, giudici di questi tribunali.

Invece, secondo gli indirizzi contenuti nella mozione che stiamo per approvare, con l'intervento della Corte penale internazionale si potrebbe procedere in modo più efficace contro i crimini di genocidio, quelli contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione. Questo per rispondere all'esigenza di giustizia delle vittime e dei loro familiari e costituire un deterrente che induca i responsabili politico-militari ad attenersi alle leggi del diritto internazionale, in particolare alle quattro Convenzioni di Ginevra, che hanno riportato al centro dell'attenzione la Corte penale internazionale.

Ad esclusione del crimine di aggressione, il tribunale dell'Aja ha competenza a giudicare dei reati internazionali commessi in territorio ucraino dalle forze della Federazione Russa, in quanto nel 2014 l'Ucraina aveva dichiarato di accettare la giurisdizione della Corte, pur non essendo Stato aderente alla sua convenzione istitutiva, che è lo Statuto di Roma. Forte di questa attribuzione di competenze, il procuratore inglese Karim Khan ha dichiarato che il suo ufficio sta vagliando da vicino la situazione del Paese slavo.

Tra i crimini internazionali previsti dallo Statuto di Roma, lo stupro è classificato tra le forme di manifestazione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità. Con la risoluzione n. 1820 del 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha stabilito che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale possono costituire modalità attuativa anche del crimine di genocidio. In tal modo, tale crimine è stato associato a condotte di genocidio già dal tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e da quello per il Ruanda. I tribunali internazionali costituiscono un'estrema difesa di fronte ai crimini internazionali di guerra, anche perché i responsabili di tali condotte sanno che potranno essere chiamati a rispondere personalmente dei delitti perpetrati o pianificati. *Inter arma silent leges*, in tempo di guerra le leggi tacciono, secondo il cinismo degli antichi, che faceva sì che questo crimine fosse considerato quasi normale in tempi di guerra. Oggi, invece, grazie a questa previsione potrà essere osservato e severamente punito.

Da ultimo, voglio ricordare che questo tipo di crimine non è nuovo all'Armata russa. Il senatore Aimi ha avanzato una proposta, con il Gruppo Forza Italia, che invito tutti i colleghi e sottoscrivere, per l'istituzione di una giornata, il 18 maggio, per celebrare un ricordo che è importante non dimenticare: l'Armata russa si è resa partecipe nel 1945 di altre violenze sessuali, proprio in Europa centrale, nei confronti delle donne tedesche. Le cifre sono agghiaccianti: si parla di donne (e bambine) dagli otto agli ottant'anni. Queste donne fanno parte delle 10.000 donne che hanno subito violenza, una violenza che per fortuna noi non conosciamo e che forse solo recentemente le immagini dei *social* ci riportano.

Si tratta di donne che, come ho avuto modo di apprendere con il senatore Aimi, sono stata inchiodate alle porte, sono state stuprate, sono state sventrate. Per questo il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, sostiene senza se e senza ma la mozione sul rafforzamento anche finanziario della Corte penale internazionale e sull'introduzione dei reati sessuali a danno delle donne tra le ipotesi criminose genocidarie.

Concludo ringraziando le colleghe e ascoltando poi l'intervento del collega Rufa, unico rappresentante maschile in questo dibattito parlamentare. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

RUFA *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Ministro, ringrazio la collega che mi ha preceduto per l'annuncio. Purtroppo la vera sconfitta è la necessità di dover votare, come in una qualsiasi aula istituzionale del mondo, una mozione con gli obiettivi ben spiegati dal sottosegretario Sisto. Purtroppo infatti ancora ad oggi ci sono almeno 59 guerre e conflitti con migliaia di vittime l'anno. Pensiamo al conflitto in Afghanistan, in Myanmar, nello Yemen, in Etiopia e in Siria, con un numero impressionante di morti, sfollati, detenuti e di persone che soffrono la fame.

Dal 24 febbraio 2022 un'altra di quelle guerre che si comprende solo dopo che si è manifestata, rendendosi conto di quanta paura faccia. Ad oggi in Ucraina 4.560 morti e 5.691 feriti, senza calcolare le morti psicologiche e fisiche, conseguenza dell'atrocità satanica, per il possesso delle risorse, per il

possesso economico, culturale, religioso e demografico; possesso e supremazia, dove i trattati, le convenzioni e le promesse cadono al cospetto di atroci fini e vendette.

Gli orrori della battaglia di Solferino nel 1859 spinsero Jean Henry Dunant a costituire la Croce Rossa. Dal 1864 ad oggi sono state sottoscritte numerose convenzioni di diritto internazionale fino alle quattro Convenzioni di Ginevra, la convenzione per i feriti e i malati in campagna, per i feriti e i malati sul mare, sul trattamento dei prigionieri, sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Alle suddette, nel 1977, si sono dovuti aggiungere altri due protocolli: protezione delle vittime di conflitti armati internazionali e non internazionali. Nel 2005, sempre per necessità e sempre a Ginevra, è stato introdotto un terzo protocollo aggiuntivo con la necessità di adottare un emblema distintivo a seguito dell'aggressione proprio sulla Croce rossa e sulla Mezzaluna Rossa.

In questo semplice e veloce *excursus* si comprende come la storia non abbia insegnato, non abbia fatto capire quanto atroce sia la cattiveria umana soprattutto in guerra. Non c'è mai una guerra giusta e non c'è mai una guerra con un vincitore perché perdono tutti quando a terra rimangono i morti o morti viventi come le vittime di stupro. Questi atti, crimini di guerra e contro l'umanità, sono la manifestazione dell'animalesco comportamento dettato dall'odio e dalla violenza e dallo sprezzo del nemico.

Dovremmo fermarci a pensare quanto siano crudeli i minuti, le ore e i giorni di tali squallide violenze. Chi le commette non avrà mai una giustificazione. Chiediamoci cosa resterà del corpo e dell'anima di quelle donne, di quegli uomini e di quei bambini violentati e stuprati e costretti anche ad assistere a tali atrocità. «Con la vittoria viene il bottino» è stato un grido di guerra per secoli. Uomini internati nei campi di concentramento, torturati severamente, e le donne, soprattutto le donne, parte di tale sgradevole bottino. Occorre allora costruire una società in grado di non dimenticare e non pensare che bastino le parole di solidarietà e di compassione: quando c'è una guerra si deve intervenire perché finisca e finiscano i lamenti di sofferenza fisica e psicologica. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

La storia va temuta e va rispettata. È come quando richiedo che venga istituita, per rispetto, la Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944, meglio noti con un nome che, seppure infastidisce, è storico e reale, ovvero le marocchinate.

Davanti agli stupri di più di 60.000 donne, uomini e bambini, di un popolo italiano, quello ciociaro, il mio popolo, davanti all'offensiva intitolazione in Francia di piazze e vie ai *goumier*, soldati inquadrati nel corps expéditionnaire français an Italie (CEF) al comando del generale Juin, dobbiamo far valere il ricordo e la pretesa delle scuse, senza preoccupazione che vengano urtati o meno il pensiero e il sentimento d'oltralpe. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Signor Presidente, mi permetto di sottolineare che non riconoscere questa giornata, come richiesto dal disegno di legge 2281 del 2021, significa che anche in quest'Aula oggi parleremo negando e offendendo la storia e la realtà. Non è una sfida o il vanto di un popolo, che non è certo desiderato, ma il riconoscimento della realtà, il rispetto della sofferenza e del ricordo, un ricordo indelebile, anche grazie all'eccezionale interpretazione della sublime Sophia Loren nel film «La Ciociara».

Ed è nelle scuole che si devono insegnare la storia e le conseguenze della guerra. Nelle scuole si deve far capire la forza della pace e la crudeltà della guerra. Occorre studiare la storia per non dimenticare. Oggi cerchiamo di spiegare ai nostri figli la storia dell'invasione in Ucraina, le cattiverie di un popolo conquistatore su uno conquistato. Cerchiamo di far capire quanta sofferenza e violenza sui corpi e sulla vita di un popolo possa portare la guerra.

La Lega voterà favorevolmente la mozione, auspicando che la Commissione preposta all'elaborazione di un progetto di codice dei crimini non sia uno strumento di sole discussioni e partecipazione e sperando che la Corte penale internazionale si adoperi velocemente e soprattutto incisamente. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Aimi. Congratulazioni).*

LEONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE *(M5S)*. Signor Presidente, stiamo per votare una mozione che si colloca all'interno di una cornice di rafforzamento del potere della Corte penale internazionale. Parliamo di stupro etnico, un'arma di genere e un'azione aberrante e, di conseguenza, devastante sulle vittime, che ne distrugge la

psiche e l'anima e le getta in uno stato d'animo depressivo che spesso le conduce anche al suicidio. È una pratica frequente nelle guerre ed è un dolore aggiunto, inferto per ferire ancor di più i vinti. Le donne pagano sempre.

In questa giornata, voglio ricordare una donna, Mamasika, e un suo messaggio prezioso: non bisogna mai arrendersi e soltanto le donne possono aiutare le donne che soffrono. Masika è l'immagine germinale della donna; è colei che trasforma le brutture della guerra; è colei che si assume il compito di riparare i danni di guerra. Si prende cura delle vittime, di una particolare categoria di vittime: le donne che hanno subito lo stupro etnico. Così facendo, Masika ha salvato migliaia di donne dalla depressione e dall'autolesionismo, ha trasformato l'umiliazione del suo corpo, di quello delle figlie e della madre, in un momento di riscatto. Diventa così, Masika, il rifugio delle donne.

Ebbene, in Ucraina si uccide e si stupra: lo stupro etnico, per l'appunto. Le donne pagano sempre di più: dopo essere violentate, vengono uccise o si suicidano, perché non riescono a superare quel trauma. Lo hanno denunciato il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, il sindaco di Brovary, Ihor Sapozhko, la deputata Lesia Vasylenko e la *vice premier* Olha Stefanishyna.

I comandanti dell'armata russa aizzano i loro soldati a stuprare le mogli dei soldati e le militari. In che modo si può giustificare il fatto che Putin si erga a paladino dei valori morali contro il nostro mondo, a parer suo in decadenza? Pertanto, accertare i crimini internazionali è un impegno di civiltà, al fine di porre fine a quest'atrocità.

Ricordo il ventennale della risoluzione ONU n. 1325 del 2000, che ha fissato l'Agenda donne, pace e sicurezza.

È giusto ricordare che l'Italia è stata molto attiva nell'attuarla. Si tratta di superare la visione riduttiva delle donne nei Paesi in guerra, che le vede solo come vittime. Possono invece svolgere un ruolo importante, sia per evitare conflitti, sia per gestire le fasi di guerra e quelle successive. Diciassette sono le indagini in corso da parte dell'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale e sono inquadrate come crimini di guerra contro l'umanità.

Desidero ricordare alcuni degli impegni del Governo, che con piacere ho ascoltato dal sottosegretario Sisto. Oltre all'attuazione di questi quattro punti, vi è anche l'impegno a monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi internazionali; si parlava poi di organizzazione sistematica in termini di efficacia e di efficienza.

Per il mio Gruppo questa espressione da parte del Governo è veramente importante ed è per questo che a nome del MoVimento 5 Stelle, che ha sempre portato avanti le istanze della Corte penale internazionale anche a livello legislativo, dichiaro il voto favorevole sulla mozione n. 489, che è necessaria e urgente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 489, presentata dal senatore Fede e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Colleghi, giungono notizie discretamente ottimistiche rispetto all'arrivo del maxiemendamento, quindi in maniera ottimista, e spero anche realistica, sospendo la seduta fino alle ore 16.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,09, è ripresa alle ore 16,03).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario Bini. Ne ha facoltà.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, chiederei una sospensione dei lavori dell'Assemblea per un paio d'ore, fino alle ore 18, in attesa che arrivi il maxiemendamento, sul quale, a quanto mi dicono, si sta ancora lavorando.

PRESIDENTE. Se non ci sono richieste di intervento, sospendo dunque la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,04, è ripresa alle ore 18,03).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Chiedo notizie al rappresentante del Governo, sottosegretaria Bini.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, a nome del Governo, chiedo una sospensione dei lavori fino alle ore 19.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa richiesta. Alle ore 19 faremo il punto della situazione, per cercare di capire come proseguire i lavori nel corso della serata e lavorare agevolmente.

DESSI' *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSI' *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, abbiamo qualche problema nel trattenere gran parte dei nostri colleghi, impegnati nei prossimi ballottaggi e negli ultimi comizi, i quali mi chiedono se rimane confermato il fatto che, indipendentemente dall'ora, si riuscirà a votare nella giornata di oggi, come discusso in Conferenza dei Capigruppo, oppure se c'è la possibilità di andare a domani (nel qual caso, si fanno scelte diverse). Lei sa darci rassicurazioni in merito?

PRESIDENTE. Senatore Dessì, lei si è fatto interprete, con parole forse migliori delle mie, di quello che ho voluto condividere con l'Assemblea.

Dato che la sospensione è relativamente breve, invito il Governo e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari ad avere intanto, per le vie brevi, un qualche confronto, affinché alle 19 si possa fare il punto su come proseguiranno i lavori, anche perché avevamo fatto un programma, nella Conferenza dei Capigruppo, in cui lei era presente, tenendo conto di tutte le esigenze, compresi ovviamente gli impegni di natura elettorale.

Sospendo nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 19,08).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2598) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*** *(Relazione orale)* **(ore 19,08)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)***

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2598.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica della relatrice.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cangini.

CANGINI, *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, avrei voluto tornare sul merito di questo decreto-legge, perché molte cose vanno ancora raccontate al Paese e chiarite forse persino tra i nostri ranghi. Credo però che sia più utile, anzi urgente, parlare del metodo che è stato seguito nella gestazione di questa conversione del cosiddetto decreto PNRR 2.

C'è una cosa che è stata notata da tutti i colleghi: ieri in discussione generale credo che non ci sia stato intervento che non abbia rimarcato la dialettica con il Governo, raccontando che i tempi erano stretti, che i vincoli erano stringenti e che tuttavia questo ramo del Parlamento è riuscito a migliorare sensibilmente il decreto, a costo anche di una dialettica forte con il Governo e con il MEF in modo particolare. Ed è tutto vero: il decreto-legge è senz'altro migliorato grazie al lavoro serio, responsabile e - forse in maniera inedita - incredibilmente discreto, perché tante cose che potevano uscire fuori dalle sale dove ci siamo riuniti non sono uscite, e questo è un segno di grande serietà e responsabilità, che tutti quanti noi facciamo bene a rivendicare.

Probabilmente era sbagliata la formula, nel senso che, anche alla luce di cose successe oggi, l'interlocutore del Parlamento non è stato e non è il Governo; l'interlocutore del Parlamento sono le strutture tecnico-amministrative che appoggiano o dovrebbero appoggiare le azioni del Governo. Non è una dialettica tra poteri dello Stato che dovrebbero essere in equilibrio, ma che tradizionalmente quest'equilibrio se lo conquistano giorno dopo giorno, e non è la coda di un fenomeno che conosciamo, il Governo che tradizionalmente cerca - riuscendoci il più delle volte - di occupare gli spazi che la Costituzione attribuisce al potere legislativo. Abbiamo studiato tutti quanti Max Weber, Crozier, Merton e sappiamo che gli apparati burocratici e le alte burocrazie rappresentano un potere in

sé; sappiamo che il più delle volte il vero potere, come diceva Carl Schmitt, alligna nell'anticamera del potere e chi governa il traffico nell'anticamera del potere governa il vero potere; sappiamo quindi - perché ne abbiamo esperienza diretta tutti quanti noi - che spesso il potere decisionale è in capo ai capi di Gabinetto, ai capi legislativi, ai Ragionieri generali dello Stato, ai direttori generali e via dicendo più di quanto spesso non si ritenga che sia in capo al Consiglio dei ministri in quanto tale.

In questi giorni abbiamo visto succedere cose abbastanza inedite: abbiamo visto capi di Gabinetto spiegarci il contesto internazionale nel quale ci muovevamo; abbiamo visto emendamenti piovere nei nostri testi senza che nessuno ci avesse avvertiti di questo; abbiamo partecipato a riunioni sulla scuola in assenza del Ministro dell'istruzione; abbiamo visto la Ragioneria generale dello Stato dare pareri su emendamenti che non erano passati per le nostre Commissioni.

L'impressione, insomma, è che l'interlocutore del Parlamento sia, per esempio, la Ragioneria generale dello Stato e che la logica della Ragioneria generale dello Stato non sia politica e che il più delle volte le decisioni che la Ragioneria generale dello Stato impone alla politica non abbiano nulla di politico e, in molti casi, neanche nulla di attinente alle funzioni per cui la Ragioneria generale dello Stato svolge il proprio lavoro.

Abbiamo chiuso un accordo tra Ministero dell'istruzione e MEF, in base al quale sono stati redatti degli emendamenti; quegli emendamenti sono stati votati dalla Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento e abbiamo scoperto oggi che quell'accordo non valeva nulla, perché un dipartimento del Ministero dell'economia, la Ragioneria generale dello Stato, ha deciso che non valevano nulla. Questo obiettivamente crea problemi.

Sappiamo che la politica è in crisi e che il sistema è in crisi; abbiamo un Governo di larghe intese e abbiamo il migliore dei tecnici che, grazie a Dio, sovrintende a questo Governo, quindi la crisi della politica non la scopriamo certo oggi e non scopriamo certo oggi quanto squilibrato sia il rapporto, in termini di potere decisionale reale, tra livello politico e livello tecnico-amministrativo.

Tuttavia, un minimo di uso di mondo vorrebbe che chi ha il potere vero (e ce l'ha indiscutibilmente, non lo scopriamo oggi), che non è un potere legittimo - perché quello di cui stiamo parlando è un potere di fatto, che coarta, limita e obbliga il potere legittimo, che è quello che proviene da un voto di fiducia a un Governo, che a sua volta segue un percorso democratico, che è legittimato da un voto popolare - dovrebbe forse esercitarlo con equilibrio, con rispetto, con discrezione. Invece, ci siamo trovati di fronte a decisioni assunte d'imperio, non trattabili, non spiegate, non giustificate, con un utilizzo, a mio avviso, forzato dell'articolo 81, dietro il quale si può celare qualsiasi cosa, anche nulla, ma che di fatto rappresenta un limite. È un limite enorme all'esercizio democratico del potere da parte del Parlamento della Repubblica e, oserei dire, anche all'esercizio democratico del potere da parte dell'Esecutivo, perché la cosa di cui ho preso atto in queste ore è che non c'è una dialettica Governo-Parlamento. Governo e Parlamento, al di là dei toni, dei modi e delle circostanze, sono entrambi asserviti a una logica tecnocratica che in alcuni casi può essere utile, ma che non ha alcun tipo di legittimazione.

So di dire cose che probabilmente sono chiare a ciascuno di voi da tempo, ma è colpa anche nostra evidentemente, perché quando un potere si allarga e occupa gli spazi di un altro potere la colpa è sempre di chi lascia quegli spazi liberi, tanto da essere occupati.

Credo però che dalla giornata di oggi dovremmo tutti quanti trarre una lezione e non credo che si possa dare per acquisito che le cose vadano in questa maniera. Le cose vanno in questa maniera da molto, troppo tempo, però a mio avviso si è superato un segno. C'è un limite che dovrebbe essere rispettato, perché anche gli squilibri costituzionali, in una fase eccezionale come quella che stiamo vivendo, possano essere vagamente tollerati *(Applausi)* e accettati da chi si ritrova nella non facile condizione di dover rispondere delle proprie decisioni al corpo elettorale, pur sapendo di non avere alcun potere decisionale.

Rivendico il lavoro fatto dalle Commissioni 1a e 7a sul decreto-legge. Molto è stato migliorato, molto altro poteva essere migliorato, ma non siamo stati messi nelle condizioni di farlo.

Trovo intollerabile l'umiliazione che si è voluta infliggere a ciascuno di noi *(Applausi)*, a questo ramo del Parlamento, al potere legislativo e non credo che questo serva a nessuno. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, che recepisce sostanzialmente le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. In conformità all'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento, ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento, e lo trasmette, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, che è dunque autorizzata a convocarsi immediatamente.

Contestualmente, comunico che la Presidente del Gruppo del MoVimento 5 Stelle ha comunicato il venir meno delle esigenze della sospensione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni in relazione a una riunione del Gruppo da lei presieduto.

Chiedo al presidente Pesco di indicarci, in modo da poter organizzare il prosieguo dei lavori, di quanto tempo ha bisogno la Commissione.

PESCO *(M5S)*. È difficile da dire, ma faremo il possibile: penso che servano almeno due ore, ma possiamo provare per le 21, anche se non garantisco, perché logicamente dipende anche dalla discussione che avverrà in Commissione bilancio, se avverrà una discussione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 21).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

Chiedo al presidente Pesco notizie in merito ai lavori della Commissione.

PESCO *(M5S)*. Signor Presidente, i lavori della Commissione bilancio non si sono ancora conclusi. Penso che il parere sarà pronto non prima delle ore 22.

PRESIDENTE. Presidente Pesco, lei sa che avevate detto che il parere sarebbe stato pronto alle ore 16, concordando il Governo con la Commissione, poi alle ore 18, poi alle ore 19, poi alle ore 21; ora eravate indecisi tra le 21,30 e le 22 e lei mi chiede di riprendere alle ore 22. Vorrei essere certo che per le ore 22 sia possibile riprendere i lavori, altrimenti preferisco rimandare a domani. Non è obbligatorio finire questa notte; è più importante la dignità del Senato e che quindi la seduta non sia rimandata di mezz'ora in mezz'ora. *(Applausi)*.

PESCO *(M5S)*. Signor Presidente, penso che l'importante sia la dignità dei cittadini per i quali siamo qui a lavorare.

PRESIDENTE. Questo non è in discussione, siamo tutti qui a lavorare; a lavorare, però, non ad aspettare senza far niente, con le mani in mano. Questa è la differenza.

IANNONE *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, ormai siamo all'inaccettabile. La settimana scorsa abbiamo avuto per giorni e giorni tre Commissioni praticamente sequestrate; adesso, come lei ha ottimamente ripercorso, siamo da un pomeriggio intero non a lavorare per i cittadini, ma ad aspettare i rinvii del Governo, che peraltro non è neanche presente, e della maggioranza. *(Applausi)*. Ci sembra che come opposizione siamo stati fin troppo responsabili e pazienti.

Presidente, noi ribadiamo di essere disponibili a lavorare anche tutta la notte, ma non ad attendere rinvii inutili. Allora, come giustamente lei ha detto al presidente Pesco, se alle ore 22 siamo con certezza nella condizione di lavorare e procedere, bene; altrimenti, non possiamo pensare di dare una dignità a quest'Assemblea, se la dignità non ce la diamo innanzitutto da soli. Dico ciò a tutela di tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione. Abbiamo raccolto anche l'amaro sfogo del relatore, senatore Cangini, che personalmente ho apprezzato moltissimo per l'onestà intellettuale. Il Governo e la maggioranza ci dicano in maniera chiara e perentoria, dal momento che ormai non si può più accettare questo comportamento, se alle ore 22 saremo nella condizione di procedere con i lavori. Basta,

presidente Pesco, non è possibile. *(Applausi)*.
CANGINI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANGINI, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio il collega Iannone, cui mi legano una consuetudine in Commissione e spesso anche una sintonia. Onestamente, se avete ascoltato la mia replica, c'è stato e c'è un problema di rapporti tra la maggioranza, il Governo e la Ragioneria; i ritardi sono dovuti a questo e non sono minimamente imputabili alla maggioranza di Governo.
Quindi, visto che si è manifestata una rara sintonia - mi pare - tra opposizioni e maggioranza, realmente in difesa della funzione costituzionale del Parlamento, inviterei a non rompere questo assetto e a non farne motivo di polemica, perché davvero in questo caso non c'è motivo di far polemica. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Bene. Quello che mi interessa sapere è se mi conferma, presidente Pesco, per le ore 22.
PESCO *(M5S)*. Assolutamente no, Presidente, perché abbiamo già perso cinque minuti e quindi saranno le 22,05.
PRESIDENTE. Guardi, la Commissione può lavorare anche senza di lei.
PESCO *(M5S)*. No, sto presiedendo io.
PRESIDENTE. Allora riprendiamo alle 22,05. Vuol dire che le abbiamo fatto perdere noi cinque minuti. Questa è insolenza, le posso dire? *(Commenti del senatore Pesco)*. Le tolgo la parola.
La seduta è sospesa fino alle ore 22,05.
(La seduta, sospesa alle ore 21,06, è ripresa alle ore 22,10).
La Presidenza valuta l'emendamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento.
Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.
D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2598, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.
BINETTI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
- all'articolo 14, il comma 6-*vicies ter* sia sostituito dal seguente: "Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000 nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli *standard* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul *green deal* europeo, recepiti nel PNRR. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.";
- all'articolo 15-*ter*, il comma 3 sia soppresso e il comma 4 sia sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a euro 1.121.470 per l'anno 2022 e a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021 n. 234;
c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
- all'articolo 16-*bis*, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «Al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- all'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *b)*, capoverso 961-*ter* sia soppresso il seguente comma: «2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.»;
- all'articolo 17-*ter*, i commi da 2 a 5 siano sostituiti dai seguenti:
«2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in ruolo non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.
3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023.
4. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022» e le parole da «1.231» a «e 123» sono sostituite dalle seguenti: «120».
5. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
- all'articolo 30 dopo il capoverso al comma 5, sia inserito il seguente: «Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-*bis*. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *d)*, n. 4 pari a euro 20.900 per l'anno 2022 ed euro 41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico del bilancio dell'ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno 2022 e 21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»;
- all'articolo 44, comma 1, lettera *b)*, capoverso "Art. 1", al comma 3, ultimo periodo, siano inserite, dopo le parole: "Le iniziative formative di cui al presente comma", le seguenti: "si svolgono fuori dell'orario di insegnamento e", nonché siano aggiunte, in fine, le seguenti: ", ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale";
- all'articolo 44, comma 1, lettera *d)*, capoverso "Art. 2-*ter*", il comma 5 sia sostituito dal seguente: "5. Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.";

- all'articolo 44, comma 1, lettera *d-bis*), comma 2-*bis*, sia aggiunto in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- all'articolo 44, comma 1, lettera *h)*, capoverso "Art. 16-*ter*", al comma l il periodo: "In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita", sia sostituito dal seguente: "La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.";

- all'articolo 44, comma 1, lettera *h)*, capoverso "Art, 16-*ter*", il comma 5 sia sostituito dal seguente: «5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di *performance* di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità *una tantum* è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto a 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, è pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031, a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.

In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente, gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al nono periodo. Per eventuali

straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.»".

- all'allegato B (articolo 16-*ter*, comma 8), punto 1), alinea, primo periodo, dopo le parole: "il riconoscimento dell'incentivo salariale" siano inserite le seguenti: ", nel limite delle risorse assegnate,";
- all'articolo 47, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";

All'articolo 47, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Indire, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze con oneri a carico del bilancio dell'Indire. Ove l'incarico sia svolto a

tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica di cui al periodo precedente previste dalla normativa vigente con oneri a carico del bilancio dell'Indire».

«7. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi».

Il parere è reso altresì con la seguente osservazione: all'articolo 15-*bis*, nella rubrica, siano soppresse le seguenti parole: «le disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

PRESIDENTE. Alla luce del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, che sicuramente avrete seguito con grande attenzione, chiedo al rappresentante del Governo se il Governo intende recepire nel maxiemendamento il parere della Commissione bilancio.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, recepiamo le indicazioni della 5a Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, innanzitutto le chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento su un provvedimento molto importante, poiché non vorrei rubare tempo ai colleghi e soprattutto per cercare di giungere al più presto all'approvazione di un testo sicuramente travagliato, che ha visto un percorso molto accidentato.

Da questo punto di vista, vorrei fare solo due brevi riflessioni. La prima è che purtroppo non c'è stata la volontà di ascoltare e di confrontarsi da parte del Governo. Abbiamo potuto discutere questo provvedimento e convertirlo in quasi tre settimane, ma solo lunedì scorso, e quindi tre giorni fa, è arrivata la disponibilità da parte del Governo di confrontarsi con le proposte della Commissione e dei relatori - li ringrazio - peraltro in un clima molto favorevole. C'era infatti la volontà da parte di tutta la maggioranza di portare avanti un tema così delicato come quello del precariato nelle scuole. Purtroppo questo non è avvenuto o è avvenuto in modo molto tardivo, il che ha poi scatenato a cascata enzimatica tutta una serie di problematiche, non ultime quelle di poche ore fa sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Auspico che da qui a fine legislatura vi sia un cambio di registro da parte del Governo, perché giustamente ci sono le legittime necessità dei partiti e dei movimenti, man mano che ci avviciniamo alle elezioni, anche di sottolineare le proprie differenze di front agli elettori.

Il secondo aspetto è la necessità di evitare di andare verso il sistema tecnocratico: non dobbiamo diventare una tecnocrazia, ma dobbiamo tornare a essere una democrazia. E da questo punto di vista dobbiamo ammettere gli errori che abbiamo commesso negli ultimi anni nel picconare, nel distruggere il sistema dei partiti, a partire dalla eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti. Per far sì che il nostro torni a essere un vero sistema democratico, credo che bisognerà cominciare a ricostruire il sistema dei partiti in modo tale da dare veramente voce ai cittadini. Alla fine quelli che mettono la faccia nei territori siamo noi eletti, che andiamo poi a raccontare che la Ragioneria dello Stato ha detto di no, che il Ministro ha detto di no e quindi alla fine i soliti che rovinano i partiti politici, gli eletti che rovinano questo Paese siamo sempre noi.

Spero quindi che ci sia veramente un cambio di passo, altrimenti andremo molto male in questo Paese. Naturalmente annuncio il mio voto favorevole alla fiducia posta su questo provvedimento. *(Applausi)*.

CRUCIOLI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI *(CAL-Alt-PC-IdV)*. Signor Presidente, a noi è chiara da tempo la finzione di questo rito democratico. Sappiamo che le Commissioni non decidono. Sappiamo che qui si svolge un simulacro di confronto democratico, ma averlo sentito dalla viva voce del relatore, da un prestigioso esponente di uno dei partiti più proni al potere di questa maggioranza non ci ha lasciato indifferenti, ci ha fatto una certa impressione, perché quello che è successo oggi è sotto gli occhi di tutti. Sapete che tutti i partiti di maggioranza hanno cercato, meritoriamente, di evitare un taglio che era previsto al personale docente della scuola e sapete perfettamente che c'era l'accordo anche con il MEF. Eppure, in pochi secondi, con un parere tecnico della Ragioneria, è stato spazzato via questo accordo e quindi da qui a tre anni ci saranno tagli per 10.000 cattedre. Altro che risolvere i problemi delle classi pollaio! Altro che fare nuove assunzioni! Si va esattamente nella direzione opposta. Eppure, voi, nonostante abbiate riconosciuto che il re è nudo, che questo Parlamento non decide più nulla, che ci sono decisioni tecniche imposte da vincoli previsti dal Piano - poi il piano è questo: tagli strutturali, tagli ai dipendenti - nonostante sappiate tutto questo, stasera voterete la fiducia al provvedimento in esame. Lo fate perché il Piano è esattamente questo: bastone e carota; da un lato, il bastone dei tagli strutturali imposti dall'Europa, quelle che vengono chiamate riforme per consentire che ci sia la restituzione di tutto quello che è stato dato; dall'altro lato, la carota e cioè la mangiatoia, le prebende per gli amici.

Nel provvedimento, che indica nel titolo misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ci si aspetterebbero delle misure per aiutare le nostre imprese agricole affossate dalla siccità; ci si aspetterebbero delle misure urgenti per le nostre imprese edili che rischiano di fallire per il blocco dei crediti di imposta; ci si aspetterebbero delle misure per limitare il costo della benzina e del gasolio che ha stabilmente superato i due euro; ci si aspetterebbero gli aiuti alle imprese e alle famiglie per far fronte alla triplicazione del costo delle bollette, all'erosione del potere di acquisto causato dall'aumento dell'inflazione. E, invece, non c'è niente di tutto questo. Ci sono invece, come dicevamo, le prebende e gli strumenti per sistemare gli amici. Guardate cosa dice l'articolo 6, comma 5: dispone un'indennità di soggiorno per i dipendenti pubblici che siano messi a operare presso l'Unione europea, 400.000 per il 2022 e un milione a decorrere dal 2023. Sostanzialmente, non si trovano i soldi per gli insegnanti, non si trova un euro per le nostre imprese, ma si trovano milioni di euro per sistemare e dare delle indennità di soggiorno a coloro che sono amici, dipendenti che vengono distaccati presso l'Unione europea. Viceversa, anche per i funzionari delle organizzazioni internazionali e dell'Unione europea sarà possibile avere incarichi dirigenziali presso le nostre pubbliche amministrazioni.

Dell'articolo 9, comma 3, vogliamo parlare? Come non sentire il bisogno di aumentare di tre posizioni dirigenziali la pianta organica della Presidenza del Consiglio, con 330.000 euro nel 2022 e 660.000 a decorrere dal 2023? Ancora: vi è la possibilità per la Presidenza del Consiglio di autorizzare un reclutamento di personale in deroga alle norme vigenti, con 800.000 euro a decorrere dal 2023.

Oltre alle prebende vi sono poi le deroghe che consentiranno una maggiore discrezionalità nel reclutamento del personale e nella gestione dei contratti pubblici, che sono due settori dove da sempre alligna la corruzione. Allora, all'articolo 7 si attribuisce discrezionalità alle amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione del Piano per affidare incarichi di collaborazione e per reclutare il personale dipendente, abrogando completamente i limiti di legittimità previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, che come sapete reca norme generali - ma è stato derogato - sull'ordinamento del pubblico impiego.

Vi è inoltre l'articolo 10, che consente alle amministrazioni di conferire incarichi retribuiti agli amici in pensione - altro che largo ai giovani - ed estende ai soggetti attuatori le deroghe alle procedure selettive, ampliando tali deroghe anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano: una sorta di liberi tutti, fate un po' quello che volete, assumete chi volete, attribuite incarichi a chi volete.

Vi è l'articolo 36, che addirittura assimila le diocesi e gli enti ecclesiastici ai soggetti attuatori, introducendo anche per loro le deroghe in materia di assunzioni e di esecuzione di appalti pubblici. Se voi mettete in relazione queste norme "liberi tutti" con l'articolo 21 del decreto semplificazioni, che limita il controllo della Corte dei conti e prevede per essa la possibilità di sanzionare il danno erariale soltanto quando sostanzialmente trova uno con la mazzetta in tasca, solo in presenza di un danno

causato da dolo, e mai invece per la colpa, voi capite che si vuole consentire che chi può possa mangiare sopra quei soldi, soldi che - ripeto - sono tutti a debito, per cui pochi avranno in beneficio, e tutti noi pagheremo poi.

Vi è poi la duplicazione di enti: l'articolo 27 istituisce il Sistema nazionale prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici, invece di far funzionare il già esistente Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, prevedendo quindi farraginosi meccanismi di coordinamento tra i due enti e un'immancabile cabina di regia. Ancora, vi è un fondo di oltre 400 milioni per l'Agenzia spaziale, la possibilità di nominare degli esperti con - di nuovo - centinaia di migliaia di euro da distribuire agli amici e così via.

Quindi, quando dicevamo che cos'è questo Piano, parlavamo appunto di bastone e carota: bastone perché sono tagli secchi là dove servono realmente; carota perché si distribuiscono prebende. L'ultima è arrivata pochi minuti fa - l'abbiamo appresa adesso - è la possibilità del direttore generale delle Dogane di nominare tre vice direttori; pensate che noi abbiamo fatto un esposto contro il direttore generale delle Dogane per gli sperperi che ha compiuto. Al contrario, gli si attribuisce la possibilità di accontentare ancora suoi vicini, suoi amici, potendo dare loro dei posti da vice direttore.

Sempre per quanto riguarda il bastone, vi sono altre questioni piuttosto gravi, e cioè provvedimenti di controllo e censura. Cito come esempio l'articolo 4, che prevede l'inserimento di una sezione nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici relativo al corretto utilizzo dei *social*, delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione.

Si prevede sostanzialmente la possibilità di mettere nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici dei limiti all'utilizzo dei *social* e all'espressione delle proprie opinioni, perché così chi dissentirà dal potere di quel momento, chi dissentirà dal *mainstream* e dal pensiero unico potrà essere facilmente sanzionato. Ecco cosa è questo piano: bastone, tagli, censura, strumenti di controllo e carota, prebende e mangiatoie, che sono poi il motivo per cui voi, pur sapendo che questi provvedimenti non sono utili per il Paese, stasera li voterete. Lo farete perché i vostri partiti sanno di poterne beneficiare; pochi ne beneficeranno e voi pensate di essere tra quelli. Pensate di essere i salvati e non vi importa dei sommersi, di tutti coloro che hanno una pensione sotto i 1.000 euro o che hanno uno stipendio di 1.200 euro al mese. Per loro nemmeno un euro, invece per i vostri amici prebende e centinaia di migliaia di euro.

Esprimeremo quindi, ancora una volta, un voto contrario e consideriamo il vostro voto favorevole cosciente un tradimento. *(Applausi)*.

NENCINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, se ritiene di non consegnare.

NENCINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, non ci penso nemmeno. *(Applausi)*.

Che si fosse trattato di un provvedimento particolare è stato immediatamente noto ai relatori e ai due Presidenti delle Commissioni che hanno seguito un *iter* abbastanza complicato. Si trattava di un *omnibus*, legato al PNRR, ma non solo, figlio - questa era l'unica giustificazione che avesse - di una condizione di emergenza. Misure di rilievo, per quello che ci riguardava, sull'università e una riforma del mondo della scuola, quindi del mondo della conoscenza, che non era soltanto abbozzata, ma definita in molte delle sue parti, in modo particolare nella forma del reclutamento e nelle fasi successive, formazione e quant'altro. Quello che possiamo dire felicemente è che rispetto al testo che ci è arrivato dal Consiglio dei ministri, alcune modifiche migliorative sono state compiute e quindi il risultato possiamo considerarlo apprezzabile. Dico apprezzabile, non dico totalmente positivo. Dico apprezzabile perché è stata prevista la formazione incentivante senza *bonus*, limitata al 40 per cento, perché è prevista per la prima volta la valutazione di merito dei docenti, non viene toccata la carta docenti nel suo impianto generale, abbiamo previsto il concorso non per quiz, ma a domande aperte, e quindi avremo la possibilità di scoprire se i nuovi docenti manipoleranno e governeranno la lingua madre, fra le altre cose, e le selezioni, con parametri diversi per docenti che hanno esperienza triennale su cinque anni, sono state previste e adottate.

Potevamo fare di più, potevamo fare meglio; potevamo fare di più sui punti che sono già stati toccati oggi nella relazione conclusiva svolta dal senatore Cangini. Potevamo fare meglio se ci fosse stato un

maggiore rispetto del Parlamento.

Vengo a un punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, che è delicato ed è stato già toccato, ma sul quale voglio tornare dopo aver detto però due cose. Sono orgoglioso per il lavoro delle Commissioni e, parlo anche a nome del presidente Parrini, dei relatori. Ci sono state una maggioranza coesa e un'opposizione responsabile. Sono orgoglioso ancora per il rapporto che abbiamo intessuto con la sottosegretaria Bini e con il ministro D'Incà, che non hanno mai mancato di capire e comprendere le ragioni del Parlamento, pur essendo parte del Governo.

E veniamo ora ai problemi, Presidente; problemi che non riguardano le due Commissioni o la 5a del presidente Pesco, che hanno seguito per un mese questo provvedimento, ma riguardano la cornice dell'attività parlamentare, perché di questo oggi, e non solo oggi, si tratta.

Se qualcuno di noi volesse aprire la Treccani, alla parola «tecnocrazia» leggerebbe: alternativa a democrazia, postulato trasfigurato in classe generale contro un cattivo universale, popolo ed eletti.

Capisco che è un concetto forte da digerire, sicuramente una rappresentazione esagerata di un concetto, esasperata, ma nel nostro caso rappresenta un autentico problema. Tuttavia, il passaggio dalla democrazia parlamentare alla democrazia deliberativa, fondata sulla funzione ipertrofica dei tecnici, con questo provvedimento ha raggiunto punte inarrivate, perlomeno per chi vi parla. Parlo di una tecnica, parlo di procedure parlamentari e in conclusione parlerò anche d'altro, signor Presidente.

Le procedure cui abbiamo assistito potevano avere un senso soltanto nella stagione della pienezza di equilibrio fra i poteri dello Stato quando, soprattutto fra esecutivo e legislativo, vigeva una condizione di parità. A fronte di una disparità data da un Esecutivo con preminenza netta rispetto alle Camere, queste procedure rappresentano un vizio che è ostativo della buona attività di quest'Assemblea, e temo anche dell'Assemblea gemella che sta a Montecitorio. Quindi, queste procedure, se applicate oggi in costanza di tale varianza, non garantiscono a nessuno correttezza nella procedibilità delle misure e dei provvedimenti che l'Assemblea discute. Quindi, ieri ma non oggi.

L'ha detto, senza ricorrere a sofismi, il senatore Cangini: troppi Stati sovrani nell'anticamera dei Ministri *(Applausi)* che rendono il Parlamento vassallo, inchiodato, da un lato, alla gestione flessibile dell'articolo 81 - non uso termini napoletani per non offendere i napoletani - e, dall'altra parte, al richiamo a impegni europei che vengono giostrati come se di fronte tu non avessi membri di Commissioni parlamentari ma studenti al primo anno di giurisprudenza. *(Applausi)*.

Signor Presidente, conosciamo perfettamente i vincoli, li abbiamo votati all'interno di questa pregiatissima sede. Sono orgoglioso che i relatori si siano opposti, che i membri delle tre Commissioni si siano opposti e che i Presidenti si siano opposti a questa visione: hanno fatto la cosa giusta per migliorare la norma e per fissare un precedente che spero non si ripeta.

Lo dico in italiano, signor Presidente: se si è corso il rischio di ritardare l'approvazione del decreto-legge fino a comprometterlo, questo non è dipeso dal Parlamento. Lo dico anche all'amico senatore Iannone che ho ascoltato con attenzione: il problema non era nella maggioranza parlamentare, ma andava perlomeno condiviso, e lo sottolineo.

Relatori, Commissioni, Uffici - i nostri Uffici, e che Uffici, signor Presidente: *chapeau* tre volte! *(Applausi)* - hanno fatto il loro lavoro con celerità e con straordinaria competenza, e vorrei dire con un'insolita - se la paragono con altri luoghi - correttezza.

Se il Parlamento viene ritenuto eccessivamente litigioso, questa caratteristica - lo ripeto - va condivisa.

Concludo. Ho buone ragioni per ritenere che magari questa legislatura potrebbe correggere le procedure e la prossima essere una legislatura costituente. Lo dico perché non possiamo consentire che il terzo stadio di novità del sistema politico italiano possa realizzarsi nel silenzio e solo a condizione di una vigenza di straordinarietà e di emergenza.

Noi abbiamo conosciuto prima l'eccesso dei decreti; poi il monocameralismo di fatto; infine, il passaggio dal Governo dei tecnici, legittimo, ai tecnici al Governo. Onirico: è un passaggio che non può essere assolutamente consentito. Giudichino le Camere se la permanenza di questo stato di cose possa proseguire o meno.

Io penso che sia, sì, tempo di profondi cambiamenti. Tutti dicono che i cambiamenti sono anche segno di grandi opportunità: è vero e non è vero. I cambiamenti partoriscono opportunità solo alla condizione

che vengano governati da una visione. Se c'è una visione, diventano un'opportunità. Altrimenti, diventano il loro contrario. E siccome noi ci troviamo nella sede nella quale è stata approvata la Carta e discussa la Costituzione per la prima volta, abbiamo il dovere di non rimanere in silenzio. *(Applausi)*.

IANNONE *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, assistiamo all'ennesimo voto di fiducia e Fratelli d'Italia, per l'ennesima volta, dirà no a questo Governo, che sembra sempre più una maionese impazzita. Lo dico perché, insieme ai colleghi, il senatore Malan e il senatore Barbaro, ma anche ai colleghi della 5a Commissione, i senatori Calandrini e De Carlo, fin dal principio ci siamo posti nei confronti di questo provvedimento con un atteggiamento di estrema serietà e responsabilità, nella consapevolezza di quel che poteva e doveva rappresentare per la nostra Nazione. Parliamo delle misure urgenti per l'attuazione del PNRR.

Ebbene, se il buongiorno si vede dal mattino, per prima vi è stata questa travagliata esperienza che abbiamo vissuto nelle Commissioni. Lo ribadisco: un sequestro di persona per giorni interi. Di giorno si assisteva a continui rinvii e di notte si cercava di recuperare il tempo perso per una evidente mancanza di visione omogenea all'interno della maggioranza e di deficienza di rapporto con il Governo.

Mi rivolgo al presidente Nencini, cui non farò mai mancare il rispetto e anche la stima umana, che sa essere sincera per ringraziarlo, insieme al relatore Cangini e al sottosegretario Bini, per la disponibilità umana, che non è mai venuta meno nel confronto. Aggiungo però che, sinceramente, ci sembra di ascoltare dei turisti svedesi, che sono in visita in Parlamento, che si dissociano dalle proprie scelte, visto che, a breve, assisteremo ad un voto di fiducia dove tutti coloro che criticano esprimeranno un voto favorevole alla fiducia. Ricordo che abbiamo ascoltato praticamente tutti i partiti, dalla discussione generale fino alle dichiarazioni di voto svolte finora, lamentarsi e criticare, giustamente, il modo in cui si è svolto il lavoro e anche il merito del provvedimento così come è stato affrontato e per quello che ne viene fuori.

Desidero esprimere solidarietà ai colleghi di maggioranza per il corto circuito evidente che c'è stato con il Governo, ma ancor di più ai cittadini italiani che devono assistere a questo autentico teatrino, in cui si riconosce tutto il limite del lavoro fatto e poi la conclusione resta l'esatto inverso. Credo che ciò sia mortificante per storie politiche che meriterebbero ben altra dignità, però purtroppo aveva ragione il nostro *leader* Giorgia Meloni nel dire che questo Governo e questa maggioranza non stanno insieme, quindi non ci può essere altro risultato se non quello che ogni giorno diventa più evidente.

Noi abbiamo cercato in ogni modo di aiutare il conseguimento del risultato ultimo e, per onestà intellettuale, devo dare anche riscontro di alcuni emendamenti che sono stati approvati in maniera secca, di altri che sono stati assorbiti da altri emendamenti o comunque di contenuti che sono stati recepiti. Sanno bene i relatori e i Presidenti di Commissione che quegli emendamenti non rappresentavano le priorità che Fratelli d'Italia aveva indicato. Ad ogni buon conto, crediamo di essere stati più utili alla maggioranza di quanto la maggioranza sia stata utile a noi, ma questo è l'atteggiamento che Fratelli d'Italia ha assunto dal primo momento, perché noi siamo coerentemente all'opposizione del Governo, ma non giocheremo mai al tanto peggio tanto meglio nei confronti della nostra Patria. *(Applausi)*.

Noi abbiamo proposto emendamenti per aiutare i Comuni e le Province. Chi è stato amministratore locale sa bene che alcuni Comuni hanno difficoltà a trovare perfino i segretari generali e alcune Province, dopo la riforma Delrio (che tanti hanno votato, che tanti criticano e che tanti vogliono smantellare senza riuscirci), sono enti fantasma. Sono come la nebbia di Totò a Milano: ci sono, ma non si vedono. *(Applausi)*. Dopo averli svuotati del loro capitale umano, pensiamo che questi enti che vogliono accettare la sfida del PNRR possano concludere qualcosa di positivo? Noi abbiamo cercato di sostenere le proposte che ci venivano dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province d'Italia (UPI), da quegli amministratori che sono di tutti i partiti politici e che condividono una condizione di estrema difficoltà, in cui ogni giorno sono costretti a dire, con fatti

e con parole: vorrei, ma non posso.

Un capitolo del provvedimento è dedicato alla scuola ed è stato lo scoglio finale. A mio giudizio l'errore è stato in principio. Noi ne abbiamo parlato anche con il Ministro e con il presidente Nencini, a cui voglio dare testimonianza di cultura istituzionale, perché circa un mese fa hanno avuto la gentilezza di intervenire all'iniziativa che avevamo promosso degli Stati generali della scuola e avevamo ricevuto un'apertura alla quale volevamo credere, perché ci sembrava importante. Debbo dire che quanto emerge è molto deludente, perché la priorità che noi individuiamo, cioè la stabilizzazione del nostro personale precario della scuola, ancora una volta non trova il suo compimento. Questo Governo si preoccupa di non incorrere in una procedura europea di infrazione rispetto ai nostri balneari, condannandoli alla morte, quando invece siamo già in procedura di infrazione per i nostri docenti, che non vengono stabilizzati. *(Applausi)*.

È allora evidente che si vede la realtà che si vuole e, soprattutto, non è una scoperta di oggi il fatto che la politica abbia abdicato al ruolo di scegliere, decidere e prendersi le proprie responsabilità rispetto alle tecnostrutture che ormai imperversano da troppo tempo. Forse vi state svegliando troppo tardi rispetto a questa realtà. Se il rispetto per il nostro ruolo non ce lo diamo anzitutto noi, chi ce lo deve dare? A che cosa serve fare le elezioni quando è consentito visto che da anni aspettiamo di tornare alle urne e vediamo il susseguirsi di Governi che sono costruiti in vitro, se poi la storia viene fatta dalla Ragioneria generale dello Stato? Questo è quello che i cittadini non capiscono in termini di ruolo della politica.

Signor Presidente, mi avvio a concludere senza attardarmi in tante altre questioni. Troppe volte leggiamo sulla stampa radiografie alla classe dirigente di Fratelli d'Italia, più o meno pronta alla sfida di Governo. Credo che se questi cronisti avessero assistito con attenzione ai lavori, per come si sono svolti in questi giorni, avrebbero dovuto rivedere di molto il loro giudizio.

Noi ci poniamo con umiltà e con la consapevolezza che dovremo rimediare anche alle macerie ulteriori che avrete lasciato in questo quinquennio, ma siamo certi di non fare la fine di questa maionese impazzita, con tanti che sono nati incendiari e stanno morendo pompieri, con persone hanno iniziato con Rousseau e finiranno con Tabacci. *(Applausi. Commenti)*.

MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, non mi soffermerò sui temi che sono stati trattati durante la discussione generale del provvedimento.

Voglio dedicare questa dichiarazione di voto soprattutto al tema che è stato al centro del lungo parere che la senatrice Binetti ha dovuto leggere in qualità di Segretario di Assemblea. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, credo che la senatrice Malpezzi meriti di parlare con la stessa tranquillità con cui l'hanno fatto gli altri oratori.

Prego, senatrice Malpezzi.

MALPEZZI *(PD)*. Grazie, signor Presidente.

Dicevo che concentrerò il mio intervento su quella parte che è stata oggetto del lungo parere letto dalla senatrice Binetti nel suo ruolo di Segretaria.

Il tema della scuola è centrale - ce lo diciamo tutti - ma poi nei fatti a volte si rischia di non riuscire a realizzare esattamente le cose che si avevano in testa. Appena il decreto-legge in esame è stato approvato dal Consiglio dei ministri abbiamo rilasciato delle dichiarazioni, dicendo che speravamo che non diventasse l'ennesima occasione mancata (visto che ciò spesso capita quando si affronta il tema della scuola) e, soprattutto, che il PD lo avrebbe migliorato nelle Aule parlamentari.

Il provvedimento è stato migliorato da questa maggioranza che ha lavorato compatta, e ha compreso e condiviso i problemi e le soluzioni per provare davvero a migliorare e rendere efficace il testo, cercando una sintesi e un'idea di scuola che, dal suo punto di vista, sarebbe potuta servire a completare la sfida contenuta all'interno del provvedimento e del PNRR.

Con rammarico dico che purtroppo non siamo riusciti a fare tutto, o meglio in Commissione è stato fatto, poi ci hanno rimandato a settembre, ma anche bocciato. Lo dico con rammarico, perché avevamo voluto provare a far passare un messaggio, che è passato solo in parte e dunque, nei prossimi

appuntamenti, dovremo lavorare per renderlo davvero efficace. Mi riferisco ad un messaggio chiaro: tutti i risparmi della denatalità - che c'è, è un dato di fatto, è un dato statistico che procederà negli anni e andrà a creare dei risparmi nella scuola - dal nostro punto di vista devono tornare all'interno del comparto scuola. Quindi abbiamo provato a ipotizzare un meccanismo: lo dico al senatore Crucioli, perché la critica è giusta e legittima, ma è sbagliato dire che il provvedimento al nostro esame taglia 10.000 docenti. La maggioranza ha evitato qualsiasi forma di taglio e ha fatto in modo che quelle risorse potessero essere dedicate ad altro, non con il taglio dei docenti, ma con una formula che non condividiamo fino in fondo, ma che è sicuramente migliorativa. Diciamo così: è una sorta di congelamento dell'organico fino al 2031, che non volevamo e sul quale interverremo, mantenendo chiaro però il principio per cui i risparmi della scuola devono tornare alla scuola, perché è lì che quelle risorse possono trovare il veicolo giusto, per migliorare l'offerta che vogliamo dare ai nostri bambini e alle nostre bambine, alle nostre studentesse e ai nostri studenti.

Noi crediamo nella scuola, abbiamo grande stima e fiducia nei nostri docenti e non abbiamo dimenticato che negli ultimi due anni hanno lavorato in condizioni complicatissime *(Applausi)*. Con questa consapevolezza abbiamo provato a scardinare una sorta di pregiudizio, che abbiamo letto in qualche parere che ci è stato consegnato, rispetto al ruolo e alla funzione dei docenti, soprattutto dei docenti precari. Veniamo da un'esperienza molto forte, come Partito Democratico: siamo il partito che nel 2017 ha realizzato il decreto legislativo n. 59 del 2017, con cui istituivamo il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, per riformare la preparazione dei nostri insegnanti, perché ritenevamo che ci potessero essere dei percorsi specifici, soprattutto per i precari che avevano alle spalle anni di insegnamento e che dovevano essere in qualche modo certificati.

Sappiamo che quel provvedimento ha fatto una brutta fine, non c'è più in seguito ad una bruttissima legge di bilancio, ma su questa scia abbiamo cercato di migliorare il decreto in esame, pensando di trovare una modalità con cui valutare la competenza professionale dei nostri docenti, perché si può valutare. Chiedevamo - lo chiedeva anche la maggioranza - una prova specifica che potesse accertare le capacità professionali dei docenti già con esperienza. Quello che è importante, dal nostro punto di vista, non è la conoscenza della disciplina, ma è la modalità con cui essa si trasmette ed è su questo che i nostri insegnanti dovrebbero essere valutati, anche nelle prove per essere ammessi a determinati percorsi o per raggiungere determinati obiettivi. *(Applausi)*. Questo era un principio per noi molto chiaro e non è la rincorsa al tempo che doveva impedirci di portare a casa questo risultato: ci torneremo.

Dicevo che l'abbiamo migliorato e ho segnalato una criticità grande e forte, sulla quale interverremo successivamente, ma il Parlamento ha migliorato il provvedimento in diversi aspetti. Non ci sono più i *quiz*: ricordiamolo, sempre sulla scia di quello che dicevamo prima. Le prove devono infatti essere create e pensate non semplicemente per far presto, ma per individuare le competenze disciplinari e professionali dei candidati. Il *quiz* a risposta multipla, se non è fatto bene, aiuta solo chi ha il vantaggio di avere una forte memoria: non è detto che chi ha buone competenze mnemoniche sia necessariamente il docente migliore e noi vogliamo i docenti migliori. *(Applausi)*.

Siamo anche soddisfatti perché, sempre nei cambiamenti che ha apportato la maggioranza, è stato inserito il tema dei giovani, che sono spesso i grandi assenti nel dibattito sulla scuola. Penso alle migliaia di giovani che hanno conseguito i ventiquattro crediti formativi indipendentemente dal fatto che abbiano svolto il servizio o meno. Il decreto se ne era dimenticato; questa è stata una nostra grande battaglia e l'abbiamo vinta tutti insieme. Oggi abbiamo una norma che dice questo e che riconosce quindi un elemento in più.

Potremmo dire tante cose anche sul percorso attraverso il quale si diventerà insegnanti, perché sappiamo che si conseguirà l'abilitazione una volta che si è ottenuta la laurea magistrale o il diploma di secondo livello. È così meglio delineato il percorso, ha un suo carattere più specifico, non è lasciato all'indeterminatezza in cui si rischiava che potesse finire. Non avevamo pregiudizi sul modello precedente che era stato presentato dal Governo, ma anche qui partivamo da un presupposto: se il lavoro dell'insegnante è una professione che vuole professionalità, prima di imparare a farlo devi avere

le conoscenze e successivamente le competenze. Abbiamo lavorato in questa direzione e oggi abbiamo una buona sintesi.

Rivendichiamo un altro aspetto però, Presidente; va detto con forza, perché è stata un'altra grande azione di questa maggioranza. Abbiamo salvato per almeno due anni la *card* del docente, che ogni insegnante di ruolo riceve da ormai molto tempo per pagare la sua formazione, il materiale per la didattica innovativa, i consumi culturali. Il tema specifico sarà rimandato alla prossima legge di bilancio, ma qui abbiamo detto una cosa: se i nostri insegnanti sono i meno pagati in Europa, non possiamo togliere loro una opportunità che serve e che è importante per la loro formazione. Questa maggioranza ha lavorato per ottenere questo risultato. *(Applausi)*.

Ci è dispiaciuto che questo percorso non sia stato condiviso con il mondo esterno. Forse avremmo potuto trovare una sintesi migliore in un confronto con il mondo sindacale e con le rappresentanze della scuola; questo confronto è mancato e si è rimandato tutto alla futura contrattazione, in un ambito assai limitato di cui ancora non si vede l'orizzonte. Però qui lo diciamo e concludo il mio intervento con queste parole: non si può più trascurare che vi sia un problema grande come una casa sul contratto e sulla retribuzione dei docenti. Gli insegnanti sono per oltre il 90 per cento laureati magistrali, eppure, rispetto alle medesime figure in ambito ministeriale, guadagnano 4.000 euro in meno all'anno. Contratto e retribuzione per il PD sono temi prioritari e continueremo ad affrontarli anche nelle prossime sfide. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, voglio innanzitutto ringraziare i relatori, tutti i membri delle due Commissioni competenti e i loro Presidenti, perché è stato un lavoro complicato e difficile. Li voglio ringraziare anche per la pazienza, non soltanto tra di noi, ma nel dover continuamente essere molto accurati nel seguire l'evolversi delle nostre discussioni. Voglio inoltre ringraziare, per il lavoro di supporto che hanno svolto, i nostri uffici legislativi e non soltanto i funzionari del Senato, che pure ringrazio. I nostri uffici legislativi sono stati molto preziosi per provare (perché di questo si tratta, e in parte ci siamo riusciti) a dare il nostro contributo a un decreto-legge che tutti noi avevamo detto fosse necessario migliorare molte sue parti.

Questo è una sorta di "decreto mostro", come ormai si fanno, perché è composto di 50 articoli e tratta argomenti vari. Ma è evidente a tutti che il perno di questo decreto è la parte che riguarda la scuola. Da molto tempo si aspettava la messa a punto di un modello di formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, che consentisse al personale della scuola di svolgere un ruolo attivo. Devo dire che il percorso di formazione e abilitazione delineato nel decreto, grazie a questo lavoro paziente, forse si avvia su un binario un po' più giusto.

Vorrei ora passare ad alcuni elementi che voglio rivendicare del lavoro che abbiamo fatto, perché sono positivi. Uno per tutti - lo ha appena citato la presidente Malpezzi - è il fatto che abbiamo rimediato a quello che tutti abbiamo riconosciuto come un grave errore, cioè il taglio della *card*, che oggi è in qualche modo parte del salario (come si diceva una volta). È vero che la riforma della scuola è stata inserita all'interno del percorso del PNRR, però - questo è l'altro elemento che voglio sottolineare, perché non è assolutamente secondario - continuiamo ad avere gli insegnanti meno pagati di tutta Europa.

Siamo poi intervenuti sul problema più drammatico - ritornerò poi sulla vicenda della formazione - che riguarda il precariato endemico all'interno della scuola. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di consentire alla collega di svolgere il suo intervento.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Abbiamo cercato in vari modi, anche nella scorsa legislatura per la verità, e anche su fronti diversi (abbiamo giudizi diversi sul provvedimento sulla buona scuola), di affrontare e sanare il problema del precariato, come abbiamo già provato a fare due anni fa con altri decreti. Si tratta di uno degli elementi su cui riflettere. Vi do alcuni dati: un docente curricolare su sette era precario; nel sostegno tra l'altro un docente su due è precario. Questi sono i dati e le statistiche. Penso che anche a tale riguardo siamo riusciti in qualche modo a dare il nostro contributo, a lavorare verso un processo di certezza, che riguarda gli insegnanti ma soprattutto la qualità del processo

educativo e dell'apprendimento, che è profondamente legato alla qualità della formazione certamente, ma anche alla stabilità degli attori protagonisti della scuola. Questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo continuato - non è la prima volta - a batterci contro le crocette, perché siamo assolutamente convinti che la qualità e la capacità di un insegnante non possano essere giudicate attraverso dei *quiz*. Ancora una volta in questo decreto credo che siamo riusciti tutti insieme ad affermare questo principio; dobbiamo fare in modo che esso sia davvero applicato.

Abbiamo lavorato per garantire agli idonei dei concorsi per docente lo scorrimento delle graduatorie. Abbiamo affrontato e cercato di evitare il taglio previsto anche per quanto riguardava l'organico di potenziamento. Potrei continuare con l'elenco: penso per esempio alla semplificazione delle norme transitorie per l'accesso ai concorsi per il personale precario; siamo riusciti a prorogare fino all'anno scolastico 2025-2026 la procedura straordinaria sul sostegno che garantisce agli insegnanti specializzati sul sostegno di poter entrare in ruolo, laddove siano esaurite le graduatorie. La questione della ristrutturazione e anche della strutturazione di un percorso organico e coerente per l'abilitazione e per l'immissione in ruolo credo che ci abbia visti tutti lavorare insieme. Credo che siamo riusciti in qualche modo, anche su questo, a fare un buon lavoro, pensando a dare una svolta in qualche modo anche alle attività formative.

Il lavoro portato avanti insieme con tenacia ha prodotto certamente dei miglioramenti che dobbiamo assolutamente rivendicare e lo facciamo anche perché non è stato semplice lavorare, scrivere le norme, ribaltare alcuni pareri che non erano evidentemente positivi da parte del Governo su alcune di esse. È stato quindi un lavoro faticoso, che ha prodotto sicuramente i suoi effetti, ma non tutti quelli che speravamo, questo ce lo dobbiamo dire con molta chiarezza, ma non perché non abbiamo raggiunto una comunità di intenti, avendo anche scritto insieme le norme, perché questo è stato garantito. I miei ringraziamenti iniziali sono proprio per questo lavoro paziente che ha messo insieme punti di vista diversi, che ha affrontato i nodi tecnici anche un po' in solitudine, in una sorta di autogestione. Voglio dire anche con una punta di polemica - sulle polemiche tornerò in seguito - che potremmo definirci una sorta di collettivo in autogestione, che non ha nemmeno avuto un grande conforto dal Ministero competente - dobbiamo dirlo con molta chiarezza - *(Applausi)* che doveva supportare il nostro lavoro perché era nell'interesse di tutti, anche del Ministro e del Ministero, dare un supporto in tutti i modi anche rispetto alle questioni che sono sorte, legate ai rilievi di cui la Commissione bilancio e di cui tutti noi ci siamo dovuti occupare per molto tempo, rivedendo alcune norme che avevamo scritto ed approvato a mio avviso in modo molto chiaro ed efficace.

Ma vengo al punto. Sono senz'altro d'accordo con le cose che sono state dette oggi nella replica dal relatore Cangini e dal presidente Nencini, ma dobbiamo anche sapere che cosa è stata l'evoluzione di questa Assemblea parlamentare. Non possiamo dimenticare che il nostro è stato l'unico Paese europeo ad inserire il pareggio di bilancio in Costituzione. Dovevamo immaginare che questa sarebbe diventata, prima o poi, una corda al collo e che siccome quel processo di inserimento si accompagnava al fatto che sempre di più le Assemblee parlamentari sono state messe in posizione ancillare rispetto all'Esecutivo, con la decretazione d'urgenza e con la continua apposizione della fiducia, il combinato disposto di questi due elementi oggi produce il fatto che il Parlamento, come è accaduto su questo decreto, spesso non è assolutamente nelle condizioni di far rispettare le proprie decisioni e il proprio lavoro. È evidente che non si potrà più andare avanti in questo modo, non solo perché noi rispondiamo agli elettori e altri, come i tecnici, non risponderanno agli elettori, ma perché questo sta producendo un annichilimento della democrazia e prima o poi tutti quanti noi ed il Paese ne pagheremo i costi in modo molto significativo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Poiché non vogliamo sospendere neanche per un minuto i lavori, su richiesta del Governo la Presidenza autorizza la 5a Commissione a convocarsi durante lo svolgimento delle dichiarazioni di voto per un piccolo intervento che deve essere fatto sul testo finale.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, intervenendo a nome del Gruppo Forza Italia, desidero innanzitutto formulare, prima di intervenire nel merito del decreto-legge che andremo a convertire in

prima lettura, dei ringraziamenti che sono doverosi, a chi ha lavorato alacremente in questi giorni ed anche in queste notti, perché nessuno l'ha ricordato ma le Commissioni 1a e 7a hanno lavorato anche di notte.

Ricordo i colleghi che con me hanno condiviso quelle ore notturne e li ringrazio anche per l'attenzione che hanno avuto. I ringraziamenti devono essere innanzitutto rivolti ai due relatori, che sono stati bravissimi: il collega Cangini del mio stesso Gruppo ha svolto un intervento in replica che ha fatto scaturire l'applauso dell'intera Assemblea del Senato, di tutti i partecipanti, per le cose che ha detto, su cui torneremo. Ringrazio anche i due Presidenti di Commissione; il presidente Nencini, che si è fatto carico di portare avanti in modo davvero egregio l'*iter* di esame del decreto-legge n. 36, che avrà certamente dei riflessi importanti nel futuro del nostro Paese.

Vorrei ringraziare complessivamente tutti i membri della maggioranza e anche dell'opposizione. Mi dispiace aver visto il collega Iannone andare via, però c'è il senatore Malan: molti degli emendamenti dell'opposizione sono stati approvati; non lo ha detto Iannone, lo dico io per Fratelli d'Italia. Spero che i colleghi di Fratelli d'Italia siano contenti di questo. Dovrebbero, secondo me, anche votarlo questo provvedimento, visto che votando contro votano anche contro i loro stessi emendamenti e non è una cosa bella. *(Applausi)*. Credo che questo vada ricordato, perché in questa occasione non è stata fatta alcuna differenza e questo fa onore alla maggioranza, che evidentemente non ha posto steccati e non ha fatto differenza se il consiglio emendativo proveniva da una forza di opposizione, ma ha cercato di capire semplicemente dove andava a parare, se era utile per la Nazione e per il popolo italiano. Credo che questo vada ricordato; non l'ha fatto il collega di Fratelli d'Italia, lo faccio io.

Allora dico che abbiamo dato una buona prova di noi. Ho sentito colleghi che hanno parlato contro la maggioranza, ma in questo provvedimento invece è venuta fuori una maggioranza coesa, parlamentari che hanno lavorato a braccetto, che hanno condiviso tutti tra l'altro la stessa identica protesta, quella di un ruolo che evidentemente, nel corso degli ultimi quindici, venti, trent'anni, si è progressivamente perso in questo Parlamento. È stato detto dal senatore Laniece e lo ha detto il presidente Nencini. *(Applausi)*.

Ma di chi è la colpa se un burocrate, un tecnocrate - il collega ha parlato di tecnocrazia, giustamente - in questo momento prevarica persino il giudizio dei parlamentari, cioè degli eletti dal popolo italiano? Addirittura il Governo, sembrava essere sottomesso, o almeno questa è la sensazione che io da parlamentare ho avuto in quelle ore e in quei momenti. Ed è un paradosso. Allora di chi è la colpa? La colpa è di tutti quelli che hanno puntato sull'antipolitica, cari signori. *(Applausi)*. Perché chi ha parlato male dei partiti, chi ha parlato male del popolo italiano e di ciò che sceglieva, chi ha voluto che i partiti politici diventassero qualcosa di molto poco importante, quasi degli usurpatori, queste persone vogliono il male di questo Paese, non vogliono il funzionamento del Parlamento che è uno degli organi previsti dalla nostra Costituzione.

Noi siamo i legislatori, noi dovremmo far funzionare questo Paese e questo va ricordato; è una premessa che tutti quanti, più o meno, hanno fatto. Io ovviamente ho dato la mia valutazione, perché voi sapete bene - soprattutto i miei colleghi della 1a Commissione affari costituzionali che, sin dal primo giorno (e ringrazio la mia presidente Anna Maria Bernini che me lo ha consentito) -, mi sono sempre caratterizzato per la battaglia contro l'antipolitica in questo Parlamento, in questa legislatura. *(Applausi)*. Se noi non riportiamo la dignità non al Senato, ma alla politica e ai partiti che la rappresentano, visto che sono inseriti nella nostra Costituzione, non ne usciremo mai fuori.

Torniamo al provvedimento, perché è giusto dirlo: questo è il decreto di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Allora, va detto giustamente a che punto è. Questo è il tema che forse molti non hanno affrontato ed è giusto inquadrare nel merito anche il provvedimento stesso. Noi sappiamo bene che questo è una sorta di piano Marshall, che dovrebbe aiutare questo Paese. A che punto è? Perché decreto di attuazione?

Effettivamente dei problemi ci sono, come ha detto il sottosegretario Garofoli soltanto un paio di settimane fa e come hanno riportato i quotidiani nel nostro Paese, anzitutto «Il Sole 24 ore». Purtroppo un po' battiamo il passo. Ci sono alcuni punti d'arrivo: sembra che siano circa 194 le procedure aggiudicate al 5 giugno per circa 43 miliardi di spesa. La necessità però di approvare un

provvedimento di questo tipo deriva dal fatto che evidentemente le cose non andavano avanti. Se tutti gli obiettivi che dovevano essere raggiunti non lo saranno entro il 30 luglio dell'anno prossimo, purtroppo rischiamo di perdere i soldi che ci sono arrivati dall'Europa, quei famosi 191,5 miliardi, di cui 40 a fondo perduto. È una vecchia storia per l'Italia, che non riesce a spendere i soldi che le arrivano. È un'occasione che non possiamo perdere. Questo ramo del Parlamento è riuscito a migliorare questo decreto di attuazione, integrando le norme esistenti e cercando di cogliere obiettivi importanti. Il Gruppo Forza Italia, con oltre 50 parlamentari, è riuscito a portarlo avanti.

Quali sono gli obiettivi che bisogna portare avanti? Sappiamo bene che sono soprattutto i Comuni, le Regioni e gli enti locali che devono poter spendere questi soldi e bisogna fare in modo che tutto questo avvenga il più rapidamente possibile, perché alcuni problemi esistono; la burocrazia ancora rallenta e le centrali di committenza devono essere rivolte ai Comuni, che vanno aiutati. Questo decreto di attuazione sta cercando di farlo. Forza Italia per cercare di migliorare il provvedimento ha presentato tutta una serie di emendamenti, alcuni dei quali, non pochi, sono stati approvati. Si tratta di emendamenti in materia di concorsi pubblici, di assunzioni di personale non dirigenziale, che cercano di semplificare e velocizzare i procedimenti. *(Applausi)*. Pensiamo ad esempio al nostro emendamento a vantaggio dello sport e della ripartizione fondi, presentato dalla nostra presidente Bernini. Pensiamo ancora all'assunzione di personale per l'Agenzia per il Sud e al rafforzamento della famosa Scuola nazionale di amministrazione (SNA), che tanto sta a cuore al nostro ministro Brunetta.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 23,35)

(*Segue* PAGANO). Il potenziamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) a favore delle persone disabili. Con la cara collega Gallone abbiamo avuto i ringraziamenti dei rappresentanti di chi vuole che si abbia un momento di attenzione verso le persone disabili. Anche il potenziamento dell'Autorità garante per l'infanzia è un tema che sta a cuore alla nostra collega Ronzulli. E ancora, vi sono interventi a favore del personale del Ministero della giustizia e aiuti per gli investimenti per favorire le piscine, che tanti problemi hanno avuto nel corso di questo ultimo periodo. *(Applausi)*.

Consentitemi infine di citare anche il mio emendamento che introduce nel codice civile il contratto di logistica, anch'esso rivolto alla semplificazione. Tutte le società che operano nel settore della logistica hanno avuto problemi di contenzioso; con questa nuova norma si introduce un nuovo articolo nel codice civile che semplificherà e ridurrà il contenzioso. *(Applausi)*.

Allora, cari colleghi, affermo che il Parlamento ha dato una buona prova di sé, la dirigenza una pessima prova di sé e il Governo forse qualcosa di più poteva fare. Grazie e forza Italia. *(Applausi)*.

PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il provvedimento in esame inserisce nuove misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, puntando l'attenzione in particolare sull'importanza della transizione digitale e sull'utilizzo di nuovi strumenti informatici nei diversi ambiti della società. Siamo tutti d'accordo che è importante rispettare gli impegni assunti, ma deve essere altrettanto chiaro che non è sufficiente inserire in un decreto-legge nuove norme per mettere in atto un cambiamento sostenibile per cittadini e amministrazioni. Non si può ragionare solo sul *target*, è necessario che gli interventi normativi siano calati nella realtà, che siano volti a semplificare e migliorare la vita quotidiana degli italiani anche attraverso una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.

Il provvedimento abbraccia molti settori. Un intervento che ci è sembrato fondamentale proporre e sostenere è quello che autorizza subito l'assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato per incrementare i servizi di prevenzione e controllo del territorio, soprattutto nel contesto attuale di grave emergenza sociale. È fondamentale assicurare la presenza delle Forze dell'ordine per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere *(Applausi)*, connesse anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025.

Nel decreto-legge si incentivano poi i pagamenti digitali per la lotta all'evasione e abbiamo introdotto

meccanismi anche per scongiurare il perpetrarsi di possibili frodi legate agli strumenti di pagamento elettronici utilizzati nella lotteria degli scontrini. Abbiamo infatti inserito un chiarimento esplicito e puntuale sul vincolo legale che impone, al fine di partecipare regolarmente alla lotteria, l'obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l'acquisto.

Nel provvedimento si prevedono anche misure in materia di infrastrutture e beni culturali, oltre che novità per turismo, giustizia, ambiente, e c'è un grande capitolo sulla scuola, ma molto resta da fare - sarà necessario farlo presto -principalmente per sostenere gli enti locali meno grandi, che si trovano a gestire problematiche strutturali relative soprattutto alla carenza di personale, che rischiano di vedere scoperte posizioni nella pianta organica con funzioni infungibili. Su questo le amministrazioni dei piccoli Comuni non hanno trovato le risposte che cercavano nel decreto-legge ed è compito di questo Governo e di questa maggioranza fornirle d'urgenza.

In Commissione abbiamo migliorato il testo con l'estensione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di ricorrere a tutti i soggetti collocati in quiescenza per far fronte alle esigenze di attuazione del PNRR. È stata approvata anche la nostra proposta di proroga per assicurare che i Comuni interessati possano includere l'*iter* connesso alla realizzazione degli interventi sui beni pubblici a beneficio della collettività. La tempistica prevista dal testo base non teneva infatti conto dei piccoli Comuni fino a 1.000 abitanti - parliamo di 1.996 Comuni - destinatari dei finanziamenti con carenza di organico, per di più sovraccaricati per gli impegni e gli adempimenti legati al PNRR.

Esprimiamo soddisfazione per l'accoglimento di una nostra fondamentale richiesta, come ricordato dal collega Pazzaglini, per la compensazione ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 delle mancate entrate della Tari sugli immobili tuttora inagibili. *(Applausi)*. Intendiamo questo quando pensiamo ad aiuti concreti di cui si può beneficiare attraverso il PNRR.

Arriviamo alla scuola. Un successo è stato indubbiamente lo spirito di squadra pazientemente costruito in questi mesi, con autentiche prove generali nella fase emendativa degli ultimi decreti, che hanno consentito di incassare successi inaspettati.

La compattezza nel portare avanti almeno le battaglie condivise, consolidatasi in questa occasione, ha permesso al Parlamento di riappropriarsi almeno in parte della funzione legislativa, facendo affermare al relatore di questo provvedimento Cangini che si vanno ad approvare norme in materia di scuola più avanzate rispetto a quelle disposte dal Governo.

Grazie alla straordinaria compattezza dalla maggioranza e alla fermezza dei Presidenti delle Commissioni istruzione e affari costituzionali, abbiamo ottenuto che le risorse della carta docente non verranno toccate. La formazione degli insegnanti verrà finanziata con fondo *ad hoc* fino al 2024. Il Governo si è impegnato a trovare risorse aggiuntive sin dalla prossima legge di bilancio.

Certo, la denatalità è un fatto, com'è un fatto, però, anche che l'Italia spende per l'istruzione meno dei *partner* europei: l'abbiamo segnalato con forza, ottenendo che i risparmi dovuti alla riduzione del numero degli studenti rimangano nel comparto scuola.

Luci e ombre permangono ovviamente sul fronte ordinamentale, dove la condivisione è meno agevole: c'è apertura, anche se bisognerà vigilare sui criteri applicativi, sui percorsi formativi abilitanti all'insegnamento, ai quali sono interessati, oltre a chi insegna nella scuola statale, la seconda fascia di graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nelle paritarie, dove la carenza di docenti abilitati si fa sentire particolarmente, e nei centri di formazione professionale (FP), e i docenti di ruolo cosiddetti ingabbiati, cui è stata finora sottratta la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento per una classe di concorso diversa e/o per un diverso grado di istruzione, pur possedendo il titolo di studi idoneo.

Il conseguimento dell'abilitazione è condizione imprescindibile per partecipare alla mobilità professionale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria. E non vanno dimenticati i dottori di ricerca, cui va riconosciuto il valore esperienziale del loro percorso, ribadendo parallelamente l'importanza di frequentare e superare uno specifico percorso formativo dedicato all'insegnamento nella scuola secondaria.

Non può considerarsi chiusa la questione della fase transitoria per il superamento del precariato storico. Anzi, c'è contraddizione tra la richiesta europea di maggiore attenzione nella selezione degli insegnanti e le pressioni interne, con l'imposizione di una tempistica fuori dalla realtà per liquidare il problema, riesumando la preselezione (in pratica, un concorso per accedere a un altro concorso) e test a crocette, sicuramente veloci ed economici, ma assolutamente non in grado di valutare attitudine, capacità, maturità e conoscenza della lingua italiana dei docenti. *(Applausi)*.

Il tutto solo per rispettare l'impegno di assumere nuovi insegnanti entro il 2024. Le assunzioni, se c'è la volontà politica, pur con tutte le attenzioni, non sono mai state un problema di tempi. Il dubbio è che l'utilizzo di meccanismi come preselezione e test a crocette, peraltro già esclusi dai futuri concorsi, abbia, in realtà, l'obiettivo, non di agevolare, ma di tagliare fuori il precariato storico, che pure nell'ultimo decennio si è fatto carico di puntellare il sistema.

Gli attuali concorsi a crocette hanno infatti dimezzato, quando non addirittura ridotto a un terzo, la percentuale di docenti che solitamente superano la prova: e non certo per mancanza di qualità dei concorrenti. Ci batteremo quindi per l'estensione dei tempi della fase transitoria, così da togliere ogni giustificazione all'impiego di tali strumenti. *(Applausi)*.

Tornando alle misure positive, abbiamo ottenuto l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, anche senza abilitazione, per chi ha tre annualità di esperienza specifica. Ricordo che oltre un terzo dei docenti di sostegno non è specializzato.

Vi è il ripristino, nei concorsi, delle graduatorie di merito degli idonei per coprire i posti che successivamente si rendono vacanti e disponibili. Ci tenevamo particolarmente, insieme alla restituzione dell'assegnazione provvisoria interprovinciale, importante soprattutto per le mamme con bambini piccoli, questione che su altri tavoli sembra finalmente avviarsi a soluzione.

Vi è l'esonero dei collaboratori del dirigente scolastico per le scuole in emergenza. Vi è infine il concorso straordinario per i precari di religione cattolica con almeno trentasei mesi di servizio nelle scuole statali. Le graduatorie, a seguito della procedura straordinaria, saranno utilizzate ogni anno fino al loro totale esaurimento. I termini di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica e di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie saranno stabiliti dal Ministero dell'istruzione.

Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, siamo qui oggi ad approvare un provvedimento nel quale è contenuto un cuore importante, perché è il cuore pulsante del nostro Paese: la scuola, l'istruzione.

Voglio fare un riferimento a quanto avvenuto in Commissione istruzione e cultura. I componenti di quella Commissione, grazie alle capacità di ascolto, analisi e confronto, sono stati in grado di elaborare punti di caduta e fronti comuni su alcuni principi fondamentali, che sono diventati materia inderogabile per una maggioranza che non così spesso riesce, con le modalità che sono riusciti a elaborare i componenti di queste Commissioni, a trovare punti di caduta e a rimanere ferma, con lealtà e responsabilità, su quelle posizioni.

Ancora una volta, la Commissione affari costituzionali, ma, permettetemi, colleghi, anche la Commissione istruzione e cultura, ha saputo dare un grande insegnamento a quest'Assemblea. Questo è uno dei tesori coi quali noi dovremmo tornare a casa dopo questo lungo percorso accidentato.

È stato un percorso accidentato per varie ragioni che sono già state elencate dal relatore Cangini, che ringrazio, insieme alla relatrice Rojc, dal presidente della 7a Commissione Nencini e dai colleghi che mi hanno preceduto. Tali accidenti di percorso derivano, com'è già stato ricordato in quest'Aula, da discrasie, da forzature, da procedure inedite, che hanno costretto questa Commissione a fare i conti con una controparte tecnica che non ha sempre avuto la capacità di relazionarsi con la controparte politica allo stesso livello di rispetto, di ascolto e di dialogo che invece è sempre arrivato dalla parte politica. *(Applausi)*. Permettetemi un'analogia: talvolta, ahimè, siamo stati trattati come scolaretti. Atteso che

moriamo tutti ignoranti, dovremmo ogni tanto ricordarci che forse chi abbiamo di fronte ha anche qualcosa da insegnarci. *(Applausi)*.

Potrei poi parlare dell'utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione. Ahimè, infatti, il MoVimento 5 Stelle non ha scoperto nel corso dell'esame di questo decreto-legge che talvolta si utilizza l'articolo 81 della Costituzione in modo forse eccessivo e surrettizio per nascondere pareri che in realtà sono di merito e non basati puramente su un calcolo ragionieristico. *(Applausi)*. Permettetemi di dire che forse noi abbiamo capito profondamente proprio in questo provvedimento, in cui ci siamo dovuti occupare del cuore pulsante dello sviluppo della comunità che vive pacificamente in una nazione, che talvolta la Ragioneria, laddove eccede, occupa spazi impropriamente, a discapito non tanto della politica, ma delle persone sulle quali quelle decisioni basate su un puro calcolo ragionieristico vengono prese e imposte. *(Applausi)*. Colleghi, dobbiamo dirci che non è solo una questione di rivendicare le prerogative riconosciute costituzionalmente ad organi costituzionalmente messi sullo stesso livello, ma con prerogative diverse; si tratta di capire fino a dove noi vogliamo che sia la Ragioneria a governare la vita delle comunità e non la visione politica che legittimamente ogni forza esprime e porta avanti. *(Applausi)*.

Desidero spingermi oltre e non me ne voglia la forza politica alla quale appartengo se mi permetto questa licenza personale, ma forse dovremmo iniziare a porre tali questioni anche nei consessi internazionali, perché non è un problema solo ed esclusivamente italiano quello di una tecnocrazia, di una Ragioneria, di logiche che talvolta si dimenticano che abbiamo a che fare con la vita delle persone e che se ne ricordano solo laddove si paventa il pericolo di turbolenze sociali. *(Applausi)*.

Allora facciamo tesoro di questa esperienza che ci ha accomunati e che non avremmo potuto attraversare e superare, se non avessimo avuto il supporto degli Uffici della Commissione affari costituzionali e della 7a Commissione, di tutti i funzionari e di tutti gli addetti; è stata un'esperienza che non avremmo potuto superare senza una dialettica con i rappresentanti del Governo.

Mi rivolgo in particolare alle sottosegretarie Bini e Sartore. Infatti, anche nei momenti in cui la conflittualità si è spinta oltre la pacatezza, in questa conflittualità e passionalità ho visto la volontà di partecipare e metterci la faccia. *(Applausi)*.

Consentitemi di dire che forse su questo noi non come parlamentari, ma come membri di un collegio di docenti dovremmo valutare una pacata, giocosa e affettuosa reprimenda al nostro Ministro dell'istruzione. Che cosa siamo riusciti a portare a casa con questo provvedimento? Mi fa piacere che la senatrice Malpezzi rida, perché vuol dire che sono stata perdonata. Perché voteremo a favore di questo provvedimento? Perché sulla scuola, nonostante tutto, siamo riusciti a scongiurare il taglio alla Carta del docente fino al 2024 e abbiamo strappato l'impegno in legge di bilancio a tornare sui tagli previsti successivamente e anche perché siamo riusciti a rafforzare l'autonomia scolastica grazie alla promozione di quelle figure professionali intermedie di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale che - scusate il termine in inglese - viene chiamato *middle management*. Questo termine non piace neanche a me, ma dovevo far capire di che cosa stavamo parlando (un giorno, ahimè, noi di cultura dovremo interrogarci sulla colonizzazione linguistica alla quale siamo ancora sottoposti). *(Applausi)*.

Grazie al nostro contributo, prevediamo esoneri per i collaboratori dei dirigenti scolastici per le scuole in reggenza. Infine - fatemelo dire - c'è una cosa attesissima: il via libera allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi docenti della secondaria, come già fatto per la scuola primaria.

Uscendo un attimo dal perimetro della scuola, vorrei ricordare che sono passate tante altre nostre proposte che, per riassumere le tematiche, vanno nella direzione di una maggiore legalità, del contrasto al conflitto di interessi, della sicurezza nelle scuole e nei luoghi pubblici e dell'efficientamento energetico.

Per tutte queste ragioni, prego tutti noi di non dimenticare quanto è stato detto questa sera in quest'Aula e - ciascuno individualmente (e mi riferisco soprattutto ai colleghi che non erano presenti durante l'*iter* di esame, ma che hanno vissuto le stesse cose in altri momenti) - di non chiudere il capitolo con la dichiarazione e il voto di fiducia, ma di tornare a casa, ragionare tutti insieme e dimostrare al Paese che questo Parlamento, su alcuni punti fondamentali, vuole lasciare un'eredità alle

classi dirigenti del futuro. Ricordo che i nostri giovani saranno anch'essi, in parte, dirigenti nella classe politica del futuro. Che cosa vogliamo lasciare in eredità? Io dico che una politica che si riappropria del proprio spazio è la più bella eredità che possiamo lasciare. *(Applausi)*.

GIARRUSSO *(Misto-IpI-PVU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GIARRUSSO *(Misto-IpI-PVU)*. Signor Presidente, nel corso degli anni quest'Aula ha visto molti dibattiti surreali, ma credo che pochi lo siano stati come quello di questa sera. Tutti avete concordato sullo strapotere della tecnoburocrazia che cerca di asservire la politica. Incredibile!

Le stesse persone che hanno messo a capo del Governo il più alto rappresentante della tecnoburocrazia di questo Paese e oltre adesso si lamentano e scoprono che la politica viene asservita alla tecnoburocrazia? *(Applausi)*. È incredibile!

Poi, la scuola trattata così, di notte, senza un dibattito pubblico davanti ai cittadini del Paese, con la fiducia a un decreto omnicomprensivo: è un atto riprovevole! Per non parlare, come già è stato detto, dei tagli vergognosi, richiesti sempre da quelle tecnoburocrazie a cui bisogna pagare il pizzo, per avere i denari. Questo è stato infatti il vero braccio di ferro: un *do ut des*. Chi ha pagato le mance che sono presenti nel provvedimento al nostro esame? I 10.000 insegnanti tagliati nei prossimi anni, le classi pollaio, i nostri studenti che non hanno scuole adeguate! Ricordate che gli insegnanti sono poco pagati, ma ve lo ricordate per la mancetta, per la carta del docente e non per gli stipendi.

Italexit voterà convintamente contro il provvedimento in esame, che è l'ennesima vergogna di questo Parlamento e l'ennesima violazione della Carta costituzionale, attuata con alte coperture, gravissime, che hanno spogliato ancora una volta il Parlamento e i suoi membri delle loro prerogative.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente della 5a Commissione, senatore Pesco.

PESCO *(M5S)*. Signor Presidente, per un mero errore materiale del Governo, nella trasmissione della nota ai sensi dell'articolo 81, sul decreto-legge che siamo approvando, sono state espunte alcune parti, che non andavano espunte. Quindi la Commissione si è riunita nuovamente e ha deciso di far reinserire le parti espunte erroneamente nel parere, che è stato trasmesso già all'Assemblea. *(Applausi)*. Do dunque lettura di queste parti del parere che erano state erroneamente espunte.

A pagina 2 del parere, alla fine, si aggiunga il comma 6: «Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021».

Di seguito, si aggiunga il comma 7: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-24, nell'ambito del Programma "Fondi riserve e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia». Si trattava di proroghe che andavano effettivamente fatte. Penso che il rappresentante del Governo possa confermare l'errore che c'è stato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il Governo accoglie le modifiche fatte dalla Commissione bilancio, sulla base di un errore che lo stesso Governo aveva commesso precedentemente.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Doria).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Doria.
(Il senatore Segretario Tosato fa l'appello).
Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	202
Senatori votanti	201
Maggioranza	101
Favorevoli	179
Contrari	22

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 36.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 28 giugno 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 28 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 00,47 del 23 giugno)*.
Allegato A
MOZIONE
Mozione sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre
(**1-00489**) (25 maggio 2022)
Fede, Fedeli, Bonino, Binetti, Maiorino, Vanin, Russo, Cirinnà, Casolati, Montevecchi, D'Angelo, Evangelista, Fattori, Giammanco, Guidolin, Iori, Iwobi, Masini, Naturale, Pianasso, Rampi, Rauti, Rossi, Unterberger. -
Approvata
Il Senato,
premesso che:
la Corte penale internazionale, prima giurisdizione internazionale permanente competente a giudicare individui responsabili dei più gravi crimini di diritto internazionale, è stata istituita con lo statuto di Roma approvato il 17 luglio 1998, nell'ambito della Conferenza internazionale prevista dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 51/207 del 17 dicembre 1996;
lo statuto è potuto entrare in vigore il 1° luglio 2002, dopo la ratifica, ai sensi dell'articolo 126, da parte di 60 Paesi firmatari, mentre attualmente sono 123 gli Stati che hanno ratificato lo statuto di Roma;
l'Italia, che da sempre ha dato pieno sostegno alla Corte e allo statuto di Roma, è stata tra i primi Paesi a procedere alla ratifica di tale strumento con la legge 12 luglio 1999, n. 232;

accertare i crimini internazionali e assicurare i colpevoli alla giustizia costituisce un impegno di civiltà e, allo stesso tempo, uno strumento di deterrenza e di prevenzione affinché non si ripetano le atrocità e gli orrori commessi nel corso di conflitti, anche in tempi recenti;

ricordato che:

la legge 20 dicembre 2012, n. 237, ha introdotto nell'ordinamento italiano norme relative all'adeguamento alle disposizioni dello strumento istitutivo della Corte penale internazionale;

il 22 marzo 2022 il Ministro della giustizia, con proprio decreto, ha specificamente nominato una commissione per elaborare un progetto di codice dei crimini internazionali e dare così compiuto adempimento agli obblighi internazionali assunti con la ratifica dello statuto di Roma, in particolare mediante l'adattamento nel diritto interno della materia dei crimini internazionali;

sottolineato che:

in base allo statuto di Roma la Corte penale internazionale ha competenza su genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione;

lo statuto cita espressamente lo stupro come atto che può ricadere nelle categorie di crimine contro l'umanità e crimine di guerra, insieme a prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata, o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità commessa nel quadro di un attacco diffuso o sistematico diretto contro una popolazione civile (art. 7) o in grave violazione delle Convenzioni di Ginevra (art. 8);

il 31 ottobre 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione n. 1325 "Donne, pace e sicurezza", che menziona esplicitamente l'impatto dei conflitti armati sulle donne, cui sono seguite diverse risoluzioni in materia di contrasto ai crimini sessuali, di protezione e riabilitazione di donne e bambine vittime di violenze sessuali e di valorizzazione della partecipazione delle donne alle attività di prevenzione e risoluzione dei conflitti;

nel giugno 2008, in particolare, il Consiglio di sicurezza ha approvato la risoluzione n. 1820 con la quale, stabilito l'utilizzo della violenza sessuale come tattica di guerra, afferma tra l'altro che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale possono rappresentare crimini di guerra, crimini contro l'umanità e anche atti costitutivi di genocidio;

il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) e il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR) hanno riconosciuto il nesso tra violenza sessuale e intenti genocidari e la stessa Corte penale internazionale, nell'incriminazione per genocidio nei confronti dell'ex presidente sudanese Omar al-Bashir, fa riferimento ad atti di tortura, stupro, violenza sessuale e altri trattamenti inumani e degradanti;

il 13 giugno 2019 la Commissione diritti umani ha ascoltato in audizione Nadia Murad, attivista yazida per i diritti umani, che nel 2018 ha ricevuto il premio Nobel per la pace per l'impegno contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra insieme a Denis Mukwege, medico che cura le vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo, teatro per anni dei crimini più atroci, come rivelato nel 2010 dal rapporto "Mapping" dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani;

rilevato che:

sono attualmente 17 le indagini in corso da parte dell'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, con l'obiettivo di raccogliere ed esaminare le prove di eventuali gravi crimini internazionali commessi;

tra le indagini più recenti da parte della Corte, vi è la procedura per indagare condotte qualificabili come crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio occorse nel territorio dell'Ucraina, aperta il 2 marzo 2022 anche sulla base di una richiesta di deferimento presentata all'ufficio del procuratore da parte di 43 Stati, tra cui l'Italia, ai sensi degli articoli 13 (par. (a)) e 14 (1) dello statuto;

constatato che:

l'operatività e l'efficacia della Corte penale internazionale sono strettamente legate alle dotazioni finanziarie e di personale;

il 7 marzo 2022, il procuratore Khan ha presentato agli Stati parte una richiesta di sostegno

straordinario in termini finanziari e di personale per accrescere la capacità e l'efficacia dell'azione del suo ufficio rispetto non a un caso specifico, ma a tutte le indagini avviate, nel rispetto dei fondamentali principi di indipendenza e imparzialità della Corte, sanciti dallo statuto di Roma,

impegna il Governo:

1) a favorire il pieno adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello statuto della Corte penale internazionale, adoperandosi affinché la commissione attualmente impegnata nell'elaborazione di un progetto di codice dei crimini internazionali possa concludere i propri lavori nei tempi programmati e venga dato seguito a tale progetto a livello normativo;

2) a operare, anche d'intesa con gli Stati membri dell'Unione europea, per assicurare alla Corte penale internazionale risorse adeguate, in termini finanziari e di personale, in particolare in vista dell'adozione del bilancio della Corte per il 2023;

3) a valutare la possibilità di un nuovo contributo volontario al fondo fiduciario per le vittime della Corte penale internazionale, a supporto delle vittime sopravvissute a violenze sessuali nel corso di conflitti;

4) a continuare l'impegno internazionale per la piena attuazione dell'agenda "Donne, pace e sicurezza" e ad adoperarsi affinché lo stupro possa essere riconosciuto come atto di natura genocidaria.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (2598) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (**2598**) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.9000

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.9000 (in formato PDF)

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ARTICOLI DA 1 A 50 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI 1, 2 E 3

Capo I

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 1.

(Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)

1. All'articolo 6-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole « la semplificazione e *»* sono soppresse e le parole « di nuove figure e competenze professionali » sono sostituite dalle seguenti: « e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione ».

2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022.

Articolo 2.

(Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 35-*ter*. - *(Portale unico del reclutamento) - 1.* L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti, avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-*quater* e 2-*nonies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.

3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

4. Il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

2. Il Portale unico del reclutamento di cui al comma 1, è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale di cui al comma 1, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione, da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo Portale.

5. All'articolo 14-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. ».

6. All'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i commi 8 e 9 sono abrogati.

7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale di cui al comma 1. Fino alla predetta data, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure selettive di cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Gli elenchi sono formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza. Per le finalità di cui al presente comma, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. L'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56 è abrogato.

Articolo 3.

(Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-*ter*, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente:

« Art. 35-*quater*. - *(Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale) - 1.* I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle

capacità tecniche o manageriali, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. ».

2. All'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 77, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono abrogati.

3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole « all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ».

4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola

nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida. ».

6. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo e dei seguenti criteri:

a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;

b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente decreto.

7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza.

Articolo 4.

(Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica)

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito, il seguente:

« *1-bis*. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione. »;

b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico. ».

2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*..

Articolo 5.

(Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere)

1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 157, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta specifiche linee guida.

Articolo 6.

(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)

1. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1, è soppresso;
b) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:
« 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter*. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte. ».
2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-*quinquies,* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*,* come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.
3. Al fine di non pregiudicarne la funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti, di cui all'articolo 30, comma 1-*quinquies,* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole « per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva » sono sostituite dalle seguenti: « per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ».
5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« *3-bis*. Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui al proprio personale impiegato come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite

di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma. ».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il conferimento degli incarichi ai sensi del presente comma è consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali dell'amministrazione che conferisce l'incarico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per una durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.

8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « fino al 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 ».

Articolo. 7.

(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 6-*bis* le parole « entro il 30 aprile 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2022 »;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « *7-bis.* Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6. »;

b) all'articolo 7, comma 4, le parole « ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e » sono soppresse;

c) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il medesimo decreto di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione titolare dell'intervento è il Dipartimento della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile del sub-investimento 2.2.1 della misura M1C1; resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e controllo. ».

2. All'articolo 31-*bis*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, dopo le parole « A tale fine i comuni interessati comunicano » sono inserite le seguenti: « , entro il 30 luglio 2022, ».

Articolo 8.

(Disposizioni per FormezPA)

1. Al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito. FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.

2. FormezPA, in relazione alle condizioni definite ai sensi del comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui al comma 1, unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e FormezPA, nel quale sono definite le condizioni dell'anticipazione, prevedendo altresì, qualora FormezPA non adempia al rimborso delle stesse nei termini stabiliti, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Articolo 9.

(Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole « a tempo determinato », sono aggiunte le seguenti: « , non rinnovabile, ».

2. Il termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III posizione economica F1, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2021-2023.

3. Al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, l'articolo 1, comma 5, lettera *g)*, l'articolo 2, comma 2, lettera *g)* e l'articolo 3, comma 2, sono abrogati.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante

corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31.

3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole « le amministrazioni di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano ».

4. Al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere alle modalità di selezione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Articolo 11.

(Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione)

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni a statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 179, è aggiunto il seguente: « *179-bis.* Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni,

possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018. ».

Articolo 12.

(Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione)

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole « Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, » sono inserite le seguenti: « dal Vicepresidente, »;

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente che lo ha nominato. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, può essere collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Qualora sia collocato nelle predette posizioni, conserva il trattamento economico in godimento che è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Diversamente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e percepisce una indennità, comprensiva di rimborsi spese, nel limite massimo di 20.000 euro annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, stabilita con le modalità di cui al precedente periodo. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 per l'anno 2022 e 301.263 annui a decorrere dall'anno 2023 »;

c) all'articolo 11:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis*. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-*bis*. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023. »;

d) all'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale. »;

2) al comma 2, dopo le parole « di una sede distaccata » sono aggiunte le seguenti: « o di un polo formativo »;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis*. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della SNA, quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. »;

e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 1,

del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-*ter* non può superare le venti unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unità per le attività di supporto alla didattica e dieci unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.

2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-*ter*, i quali non sono rinnovabili, non può essere superiore a trentasei mesi.

2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies* è autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023.

2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-*bis* e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente. »;

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere *b)*, c) ed *e)*, pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 13.

(Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi con decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV Sezione Speciale - 19 maggio 2020 n. 39, nonché con decreto 28 agosto

2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV Sezione Speciale - n. 74 del 22 settembre 2020, e con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV Sezione Speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneità al termine del secondo semestre del corso.

2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di Università e ricerca)

1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 è considerato merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca e comunque nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis)* Le risorse di cui al comma 1, terzo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012. »

6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, la parola « due » è sostituita dalla seguente: « tre ».

Articolo 15.

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL)

1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è incrementata di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unità appartenenti alla terza area funzionale, fascia economica F1. L'ANPAL è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale di cui al primo periodo. Il contingente di personale di livello non dirigenziale è assunto tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti.

4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale di cui al comma 4-*bis* è autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. È, altresì, autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali pubbliche.

4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*ter* si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234. ».

Articolo 16.

(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)

1. Al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato per l'anno 2022 ad assumere per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 20 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 17.

(Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)

1. Ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna è incrementata di 11 unità. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno

degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unità dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022, di euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di personale dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non anteriore al 1° novembre 2022, 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e 197 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.

5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non dirigenziale, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo pari a euro 10.313.266 per l'anno 2022, a euro 47.791.843 per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede:

a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Capo II

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE

Articolo 18.

(Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la

fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)

1. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 giugno 2022 ».

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da « Sono esonerati dalle predette disposizioni » fino alle parole « o committente soggetto passivo d'imposta. » sono soppresse.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, le parole « di cui al comma 1-*ter* » sono soppresse.

Articolo 19.

(Portale nazionale del sommerso)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui a partire dall'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 20.

(Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri:
a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21.

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano di Ripresa e Resilienza non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalità e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e obiettivi già fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possono altresì concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 22.

(Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto)

1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura « Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie » di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della misura di cui al comma 1.

Capo III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN

MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE

Articolo 23.

(Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino)

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

4. All'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, dopo le parole « prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione » sono inserite le seguenti: « e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua ».

5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, lettera *a)*, numero 2), in materia di approvazione dei piani di bacino, dopo le parole « sentita la Conferenza Stato-regioni » sono aggiunte le seguenti: « che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere »;

b) all'articolo 250, comma 1-*bis*, in materia di bonifica da parte dell'amministrazione, dopo le parole « ripristino ambientale » sono inserite le seguenti: « e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali ».

Articolo 24.

(Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-*bis* dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« *2-bis*. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 « Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici », nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. ».

2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del direttore generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata con l'inserimento di una unità dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la

spesa di 67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall'anno 2023; alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

3. All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: « *5.* Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Agenzia. ».

Articolo 25.

(Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti **)**

1. All'articolo 198-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *i)* è abrogata.

2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-*bis*. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

Articolo 26.

(Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica)

1. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Articolo 27.

(Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)

1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, è istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito « SNPS ».

2. Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato *« one-health »* nella sua evoluzione *« planetary health »* e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito « SNPA », concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.

3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:

a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri

settori;
b) favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;
e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:
a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo;
b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera *a)* tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;
c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
d) l'Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;
c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la

corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con gli interventi indicati, per il progetto « Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima », nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 28.

(Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software *e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.

2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica

amministrazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:
a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;
b) costituzione di nuove società;
c) acquisizioni di partecipazioni in società;
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministratori;
g) proposte di modifica dello statuto della società 3-I S.p.A. o di società partecipate;
h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.
6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.
7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.
8. La pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società, si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.
Articolo 29.
(Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)
1. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali ».
Articolo 30.
(Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale)
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2 le parole « alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, » sono soppresse e, dopo le parole « al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, » sono inserite le seguenti: « al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, »;

2) al comma 3 le parole « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro o sottosegretario delegato »; e le parole « le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza »; in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Il Ministero dell'Università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI. »;

b) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* dopo le parole « degli indirizzi del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del »;

2) alla lettera a-*bis*) dopo le parole « degli indirizzi del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del »;

3) alla lettera *b)* dopo le parole « degli indirizzi del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del »;

4) alla lettera *c)* dopo le parole « con le indicazioni del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del » e dopo le parole « l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica » sono inserite le seguenti: « e con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Università e della ricerca »;

5) alla lettera *f)*, le parole « dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR) »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, la lettera *f)* è abrogata;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. »;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « Consiglio di amministrazione » sono inserite le seguenti: « , fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all'articolo 21, »;

2) al comma 1, lettera *e)*, le parole « , comitato di valutazione, e il direttore generale » sono soppresse;

3) al comma 1, lettera *h)*, le parole « al direttore generale, » sono soppresse;

4) al comma 2, le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »; la parola « quattro » è sostituita dalla seguente « sei » e dopo le parole « dei quali uno designato » sono inserite le seguenti: « dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno »;

5) al comma 3, le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »;

e) all'articolo 9, comma 2:

1) al primo periodo, le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »;

2) al secondo periodo, dopo le parole « due membri supplenti sono designati », sono inserite le seguenti: « , uno effettivo e uno supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e »;

f) all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « *2-bis.* Il direttore generale è nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione. »;

g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca », sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »;

2) al comma 6, dopo le parole « Presidente del Consiglio dei ministri » sono inserite le seguenti: « o ministro o sottosegretario delegato »; e le parole « , su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, » sono soppresse;

h) all'articolo 14 dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis*. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza. »;

i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole « per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 » sono sostituite dalle seguenti: « per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al comma 2-*bis* »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui al comma 2-*bis*, assegna priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali. »;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto. »;

l) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le attività di cui al comma 1, lettere *a)*, *b) c)* e *d)* sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro o sottosegretario delegato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli accordi e alle convenzioni con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in esecuzione di azioni previste nel piano triennale di attività di cui all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca. »;

2) al comma 4 sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , nonché con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri »;

m) all'articolo 17, comma 1, le parole « in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. »;

n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole « sono inviati » sono inserite le seguenti: « alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ».

2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) nella società CIRA, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1998, n. 305, sono trasferite, a titolo gratuito, al Consiglio nazionale delle ricerche.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.

4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario delegato assegna all'ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche

statutarie e regolamentari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *i)*, n. 1), 2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole « all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; » sono soppresse.

8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi già assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fermo restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non può ricevere altre risorse o contributi comunque denominati disposti dal Ministero dell'università e della ricerca in favore di altri enti pubblici di ricerca vigilati dal medesimo ministero.

Articolo 31.

(Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento, tramite apposito concorso da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, di 5 unità di personale non dirigenziale. Per l'espletamento del predetto concorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresì, di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 508.102 euro per l'anno 2022 e in euro 1.016.204 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 32.

(Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)

1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:

a) all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole « interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie » sono sostituite dalle seguenti: « interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica » sono aggiunte le seguenti: « e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

b) all'articolo 64-*ter*, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole « e di funzionamento del SGD » sono inserite le seguenti: « nonché le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto »;

c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera l-*bis*) è aggiunta la seguente:

« l-*ter)* sono individuate le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente comma. ».

Capo V

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

Articolo 33.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti)

1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; Missione M3C2-4 Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.

2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi, la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di

manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalità di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa l'autorità competente al rilascio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni e con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico - economica, ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, è di competenza della regione. A tal fine, tutti i termini previsti dall'articolo 27-*bis*, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 34.

(Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, comma 7, le parole « decreto legislativo n. 231/2001 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, »;

b) all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ».

Articolo 35.

(Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole « In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « , anche suddivisi in lotti funzionali, *»*.

Articolo 36.

(Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento. ».

2. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29. ».

Articolo 37.

(Disposizioni in materia di ZES e ZLS)

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«* Con il medesimo decreto è definita, in via generale, una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione. *»*.

2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: *«* Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo « Contratti di sviluppo » di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. *»*.

3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: *«* 65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. *»*.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,

programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Capo VI

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI TURISMO

Articolo 38.

(Digitalizzazione agenzie « Tour Operator »*)*

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e *tour operator* ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.

Articolo 39.

(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «* Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo. *».*

Articolo 40.

(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di « Caput Mundi-Next Generation EU » *per grandi eventi turistici)*

1. Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di « Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici » di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione alla disciplina delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del Commissario straordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 420, dopo le parole « funzionali all'evento », sono inserite le seguenti: *«* , nonché per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento, »;

b) al comma 421, dopo le parole « nella città di Roma » sono inserite le seguenti: « e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 »;

c) al comma 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori. »;

d) al comma 426, dopo le parole « al comma 427 » sono inserite le seguenti: *«* , tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

e) al comma 427, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società "Giubileo 2025" agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. »;

f) al comma 434, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la composizione della Cabina di coordinamento è integrata dal Ministro del turismo. »;

g) al comma 438, dopo le parole « o agli enti locali interessati, » sono inserite le seguenti: « nonché, ai soggetti attuatori degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, »;

h) al comma 441, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 41.

(Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:

« 37-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.

37-*ter*. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-*bis* è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

37-*quater*. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-*bis* e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario. ».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Al fine di garantire la piena operatività del Comitato tecnico- scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, all'articolo 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, il comma 17 è sostituito dal seguente: « Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. ».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a

decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 42.

(Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 16 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2022 » e le parole « ai commi 1-*bis* e » sono sostituite dalle seguenti: « al comma »;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

Articolo 43.

(Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Hanno diritto all'accesso al Fondo alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.

3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:

a) la procedura di accesso al Fondo;

b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto;

c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.

6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica

è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo VIII

ISTRUZIONE

Articolo 44.

(Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: « Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso »;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1 *(Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti)*. - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter* dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-*bis*, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. »;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2 *(Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo)*. - 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati

CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-*ter*, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia. »;
d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

« Capo I-*bis*
PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALLA DOCENZA PER LE SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-*bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale)*. - 1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una stretta relazione con il sistema scolastico.
2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.
5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, sono stabilite le competenze professionali che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata, gli standard

necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 2*-ter - (Abilitazione all'insegnamento).* - 1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo *2-bis.*

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l'abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

5. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono a carico dei partecipanti. *»*;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5 - *(Requisiti di partecipazione al concorso).* - 1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 »;

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: « Periodo di prova e immissione in ruolo »;
g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
« Art. 13 *(Anno di prova e immissione in ruolo)*. - *1*. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.
2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione.
4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
5. In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-*bis*, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. »;
h) dopo il Capo IV è inserito il seguente:

« Capo IV-*bis*
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-*bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione)*. - 1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:
a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente;
b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-*ter*.
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.
4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.
5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.
7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui

all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNNR, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 16-*ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).* - 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste dalla normativa vigente. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge fuori dell'orario di insegnamento. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma, ove le stesse siano funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.

2. I percorsi di formazione di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola nei contenuti e nella struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione articolata in gradi di cui al comma 4, del personale scolastico in linea con gli *standard* europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì i programmi per attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un elemento retributivo una tantum di

carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione si può conseguire una incentivazione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5. Sono pertanto previste verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al primo periodo, nell'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante razionalizzazione dell'organico di diritto effettuata a partire dall'anno scolastico 2026/2027, in misura pari a 1.600 posti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2029/2030 e a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2030/2031, relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato. Il fondo di cui al primo periodo può essere incrementato in misura corrispondente alle ulteriori cessazioni del predetto organico per il potenziamento. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione alla razionalizzazione di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente.

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera *a)*, la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le

istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera *a)*, i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno decennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B. »;

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-*bis* - *(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)*. - 1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso e agli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la

composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*ter*, dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.
4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati. »;
l) sono introdotti gli allegati A e B, allegati al presente decreto.
Articolo 45.
(Valorizzazione del personale docente)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 593, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:
« b-*bis)* valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica. »;
b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:
« 593-*bis. I*n sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-*bis)*, e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica. ».
Articolo 46.
(Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)
1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera *a)*, primo periodo, dopo le parole « risposta multipla » sono inserite le seguenti « o di una prova strutturata fino al 31 dicembre 2024 e con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025 » e dopo la parola « nonché » sono inserite le seguenti « sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, »;
2) alla lettera *b)*, dopo le parole « prova orale » sono aggiunte le seguenti « nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico »;
3) dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:
« d-*bis)* formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. »;
b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati »;

e) dopo il comma 10-*bis*, è inserito il seguente:

« 10-*ter*. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-*bis*, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera *d)*, sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-*bis)*, che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili. »;

f) il comma 12 è abrogato;

g) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

« 21-*bis*. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-*bis)*, cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025. ».

Articolo 47.

(Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione)

1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a ottantacinque e un numero fino a un massimo di tre dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.

2. All'articolo 55, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione ».

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità »;

2) al sesto periodo, le parole « euro 2.340.000,00 » sono sostituite dalle seguenti « euro 2.640.000,00 »;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2-*ter*. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR,

anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione. »;

c) al comma 3, le parole « euro 6.573.240 » sono sostituite dalle seguenti « euro 6.873.240 », le parole « euro 9.861.360 », ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti « euro 11.486.360 » e le parole « euro 2.340.000 » sono sostituite dalle seguenti « euro 2.640.000,00 ».

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, *target* e *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-*bis*, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.068.362 per l'anno 2022, a euro 2.670.904 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.602.543 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo alle procedure di monitoraggio, alle risorse e alle modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR;

b) l'articolo 13-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, relativo al sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate;

c) l'articolo 59, comma 1, lettere *l)*, *q)* e *r)*, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relative all'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, al controllo dello Stato di approdo per le unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana e alle procedure e modalità per l'accertamento del tasso alcolemico;

d) l'articolo 11, comma 9, lettera *a)*, del decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237, relativo ai certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna.

Articolo 49.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 50.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

(Articolo 11, comma 1)

Tabella 1

Fascia demografica	Percentuale
regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre	0.025%
regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti	0.030%

regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti	0.035%
regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti	0.045%
regioni con meno di 800.000	0.070%

Allegato 2

(articolo 44, comma 1, lettera l))

Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

« Allegato A

*(articolo 16-*bis*, comma 8)*

Tabella 1

Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

Ruolo	*Quantità*
Direttore generale	*1*
Dirigente II fascia	*1*
Personale Area III F1	*12*

Allegato 3

(articolo 44, comma 1, lettera l*))*

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B

*(articolo 16-*ter*, comma 8)*

1) Vincoli

- il riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non più del 40 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio*;*

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3. *governance* della scuola: teoria e pratica;
4. *leadership* educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e c sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive.

Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, *mentoring, tutoring* e *coaching* a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche. ».

_____

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 del 1° giugno 2022 e agli Annessi I e II del 21 giugno 2022.

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Laniece nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), unicamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2598

Presidente, oggi approviamo un decreto che interviene su così tanti ambiti da farci capire quanto grande è l'impegno richiesto per lo sviluppo dei progetti del PNRR.

Ma questo provvedimento è anche la fotografia dei problemi e delle carenze del nostro sistema, a cominciare dai danni prodotti da anni di blocco del *turnover* nella pubblica amministrazione. La nostra pubblica amministrazione è la più vecchia dei Paesi Ocse, con il 41 per cento dei dipendenti che ha più di cinquantacinque anni e solo uno su dipendente ogni dieci ha meno di trentaquattro anni.

Ci troviamo quindi in una corsa contro il tempo non solo per spendere tutte le risorse, ma anche per spenderle bene.

Ai grandi obiettivi se ne è aggiunto in corsa uno di fondamentale importanza, ossia l'affrancamento energetico dalla Russia. Su questo però l'Europa è chiamata a un ulteriore sforzo: la rimodulazione delle linee guida del PNRR va accompagnata da nuovi fondi, proprio come Francia e Italia chiedono dallo scoppio del conflitto.

E allora Presidente, per tornare al merito del provvedimento, sono di grande importanza tutte le norme per immettere nella pubblica amministrazione figure in grado di sviluppare i progetti sulla transizione ecologica e digitale; le nuove norme sui concorsi pubblici, stabilendo criteri più congrui rispetto all'immissione di figure professionali che, dal primo giorno di lavoro, possano intervenire nello sviluppo progettuale; la revisione dei criteri di composizione delle Commissioni, con l'apertura agli esperti; gli elementi a garanzia dell'equilibrio di genere; tutte norme che avranno anche ricadute per quel che riguarda il potenziamento del Servizio sanitario, di quella medicina di prossimità che, come il Covid ci ha insegnato, deve tornare al centro delle politiche per la salute.

Una menzione particolare merita la norma per le assunzioni nei piccoli Comuni. Sappiamo bene quanto, nelle piccole realtà, la carenza di personale da tempo renda difficile il pieno funzionamento di una macchina amministrativa non solo sul fronte della programmazione, ma anche su quello dell'erogazione dei servizi amministrativi; Comuni che, appunto, non riescono ad attrarre finanziamenti o a partecipare anche ai bandi più semplici. Chi vi riesce, lo fa con sforzi immani e con il lavoro spesso di supplenza del sindaco e della Giunta in attività che dovrebbero competere solo all'amministrazione.

Aiutare i piccoli Comuni vuol dire aiutare soprattutto i territori di montagna, l'impegno contro lo

spopolamento, la cura del territorio per salvaguardare la biodiversità e contrastare il dissesto idrogeologico.

Ma molto importante è anche il lavoro che abbiamo svolto qui in Senato sulle norme legate alla scuola e all'università. La Commissione ha saputo apportare una serie di migliorie nella convinzione che la valorizzazione degli insegnanti e dell'insegnamento sono i pilastri della ripartenza. E quindi bene la conferma della Card docenti e le norme a tutela degli insegnanti specializzati sul sostegno e per gli insegnanti precari; sull'università siamo davanti a una vera riforma che fa scomparire una serie di tipologie precarie e intermettenti e introduce la figura del ricercatore unico per affermare la dignità e la tutela dei giovani ricercatori.

E, per concludere, bene naturalmente l'approvazione della clausola di salvaguardia a garanzia delle prerogative delle autonomie speciali.

Presidente, noi, lo ripeto, dobbiamo spendere tutte le risorse e le dobbiamo spendere bene. Io me lo auguro soprattutto per quei territori che, fino ad ora, hanno fatto parecchio fatica; si pensi al bando sugli asili nido al Mezzogiorno, dove non tutte le risorse sono state allocate nonostante la riapertura dei termini. Ma problemi ci sono anche al Nord. Per i rincari delle materie prime e dell'energia i sindaci stanno rifacendo i conti e più di qualche opera rischia di doversi fermare di fronte a costi cresciuti del 20 o del 30 per cento.

È vero: il decreto aiuti ha lanciato un poderoso salvagente per scongiurare il pericolo dei bandi deserti. Tuttavia, una discussione sulla messa in sicurezza delle risorse va sviluppata: dal consolidamento progetti di riserva a una ripartizione che guardi a quei territori maggiormente ricettivi nella realizzazione delle iniziative. Così come - e concludo davvero - ne va fatta una in sede europea per aumentare le forme di integrazione fiscale ed economica; quel debito comune è l'unica vera strada per mettere in sicurezza famiglie e imprese dalle ricadute economiche di questo drammatico passaggio storico.

Ed è con tutti questi auspici che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Carbone, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Comincini, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Doria, Faggi, Floridia, Galliani, Ghedini, L'Abbate, Lomuti, Martelli, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Moronese, Napolitano, Nisini, Pacifico, Pergreffi, Pichetto Fratin, Pillon, Pirro, Pisani Giuseppe, Porta, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile, Taverna, Vanin e Vitali.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi, per attività della 3ª Commissione permanente; Donno, Fusco, Pinotti e Vattuone, per attività della 4ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Marilotti, Perilli, Rampi, Rizzotti e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bressa, Gasparri, Licheri, Pizzol, Romano e Steger.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 21 giugno 2022, i senatori Antonella Campagna, Primo Di Nicola, Daniela Donno, Raffaele Mautone, Simona Nunzia Nocerino, Vincenzo Presutto, Loredana Russo, Pierpaolo Sileri, Fabrizio Trentacoste e Sergio Vaccaro, hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle e di aderire al Gruppo Misto.

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 21 giugno 2022, ha comunicato che la senatrice Pacifico cessa di far parte della componente "ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani))" all'interno del Gruppo Misto.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro dell'economia e delle finanze
Delega al Governo per la riforma fiscale (2651)
(presentato in data 22/06/2022)
C.3343 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Fregolent Sonia, Salvini Matteo, Romeo Massimiliano, Calderoli Roberto, Tosato Paolo, Faggi Antonella, Montani Enrico, Saponara Maria, Candiani Stefano, Arrigoni Paolo, Alessandrini Valeria, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Angelis Fausto, Doria Carlo, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Siri Armando, Sudano Valeria, Testor Elena, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella (2649)
(presentato in data 22/06/2022);
senatori Pirro Elisa, Romano Iunio Valerio, Lomuti Arnaldo, Anastasi Cristiano, Trentacoste Fabrizio, Piarulli Angela Anna Bruna, Matrisciano Susy
Disposizioni in materia di guardie private giurate (2650)
(presentato in data 22/06/2022);
senatori Giarrusso Mario Michele, Paragone Gianluigi, De Vecchis William, Martelli Carlo
Disposizioni in materia di abolizione del contributo unificato (2652)
(presentato in data 22/06/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Giammanco Gabriella
Modifiche all'articolo 357 del codice penale in materia di estensione della qualifica di pubblico ufficiale (1589)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità)
(assegnato in data 21/06/2022);
11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Bressa Gianclaudio ed altri
Disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali e a contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo (2628)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità)
(assegnato in data 21/06/2022);
12ª Commissione permanente Igiene e sanità
sen. Boldrini Paola
Istituzione del profilo professionale di autista soccorritore (2601)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 21/06/2022).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Mininno Cataldo
Modifiche all'articolo 57 della Costituzione in materia di ripartizione dei seggi del Senato della

Repubblica (2584)
(assegnato in data 21/06/2022).

Disegni di legge, richieste di parere

In data 21 giugno 2022 la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" (S. 2635), già deferito in sede redigente alla 2ª Commissione permanente.

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Fregolent ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Fregolent ed altri. - "Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella" (2431).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, riferiti all'anno 2020.
La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. CLX, n. 4).
Il Ministro dell'economia delle finanze, con lettera in data 17 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30-*te*r, comma 9, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la relazione sull'attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, relativa all'anno 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc*. CCXXVII, n. 5).
Con lettere in data 14 giugno 2022 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Carolei (Cosenza) e Polignano a Mare (Bari).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Croazia (COM(2022) 281 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;
- Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte della Croazia il 1° gennaio 2023 (COM(2022) 282 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia dell'UE per l'energia solare (COM(2022) 221 definitivo), alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Santangelo, Lupo, Piarulli, Anastasi, Mautone, Fede, Vanin, Santillo, Quarto, Romano, Coltorti, Maiorino, Montevecchi, Cioffi, Corbetta, Leone, Endrizzi, Puglia, Ferrara, Marinello, Croatti, Nocerino e Lomuti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03404 del senatore Dell'Olio ed altri.
I senatori Gallicchio, De Bonis, Girotto, Petrocelli, Margiotta, Pepe e Pittella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07156 del senatore Lomuti.

Le senatrici Lezzi e Botto hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07183 del senatore Lannutti ed altri.

Interrogazioni

D'ALFONSO - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

rispetto alla situazione precedente alla pandemia da COVID-19, il mercato degli autocaravan ha registrato una crescita in termini di ordinativi di circa il 140 per cento e in provincia di Chieti, a fronte di tale aumento delle richieste, sono stati fatti importanti investimenti infrastrutturali e il settore occupa attualmente circa 600 persone fra dirette e indotto;

questo *trend* favorevole della domanda si scontra con il quadro instabile delle forniture, in particolare per motori, *chassis*, *microchip*, oltre alle materie prime, che determina un rallentamento della produzione dei veicoli e un conseguente aumento dei tempi di attesa, che si attestano al momento attorno ai 18-24 mesi;

considerato che:

l'attuale situazione pone l'azienda Trigano Van di Paglieta (Chieti), così come l'indotto, nelle condizioni di dover ricorrere periodicamente, in modo ormai massiccio e sistematico, allo strumento della cassa integrazione;

questo stato di allarme sta determinando la perdita di numerosi posti di lavoro: le stime della FIOM parlano di circa 80 persone a cui non è stato rinnovato il contratto a termine, altri 30 contratti sono in scadenza a fine giugno e ulteriori a fine agosto;

la perdita di posti di lavoro determinerebbe l'impossibilità di rispondere alla domanda del mercato del *van*, appena ci sarà la disponibilità dei materiali, con il rischio che l'intero comparto perda rilevanti quote di mercato a vantaggio di altri produttori,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale della Trigano Van di Paglieta, inserendo questo importante comparto nei tavoli di lavoro già attivati presso le strutture ministeriali;

se ritenga opportuno istituire un tavolo a livello nazionale, e poi in sede UE, per definire una strategia precisa volta a rendere la produzione di autocaravan meno dipendente dalle componenti e dalle materie prime provenienti dai Paesi dell'Est asiatico.

(3-03416)

GRANATO Bianca Laura - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il questore di Caserta ha avviato due procedimenti disciplinari per la "destituzione" (licenziamento) a carico di Antonio Porto, agente scelto della Polizia di Stato, il quale nel periodo gennaio-marzo 2022, nelle qualità di segretario generale provinciale di Caserta dell'organizzazione sindacale "Libertà e Sicurezza (LES) Polizia di Stato", su mandato della sua segreteria nazionale, ha rilasciato interviste, redatto volantini e messo in atto numerose iniziative a difesa del diritto al lavoro e della libera scelta degli appartenenti alla Polizia di Stato di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria anti COVID-19, con relativa sospensione del diritto a svolgere l'attività lavorativa come previsto dall'art. 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;

nella circostanza, con atto notificato in data 25 febbraio 2022 all'agente è stata contestata la violazione dell'articolo 7, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, "per aver tenuto una condotta che risulta indicativa della compromissione del vincolo di leale osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato e di fedeltà alle Istituzioni della Repubblica Italiana, emblematica di gravi mancanze rispetto ai predetti doveri assunti con il giuramento, nonché suscettibile di arrecare grave nocumento all'immagine ed alla considerazione sociale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", nonché per aver rilasciato in qualità di dirigente sindacale LES Polizia di Stato un'intervista nell'ambito del programma denominato "Dove stiamo andando?", trasmesso, in diretta radio, televisione, *web* e *social network*, in data venerdì 14 gennaio 2022;

in seguito, in data 23 maggio 2022 è stata notificata una seconda contestazione degli addebiti per la

violazione dell'articolo, 7 comma 2, numeri 2, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 ("destituzione", in relazione all'art. 6, comma 4, n. 1, e all'art. 4 comma 2, n. 18, dello stesso decreto) in considerazione "di reiterati comportamenti che risultano indicativi della compromissione del vincolo di leale osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato e di fedeltà alle Istituzioni della Repubblica Italiana, emblematica di gravi mancanze rispetto ai predetti doveri assunti con il giuramento, nonché suscettibile di arrecare grave nocumento all'immagine ed alla considerazione sociale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", contestando la pubblicazione di *post*, interviste e condivisioni (ben 41 *post*) sulla pagina del *social network* "Facebook" del "LeS Polizia di Stato Caserta" di cui Antonio Porto è il segretario generale provinciale (nel periodo 15 gennaio 2022-27 marzo 2022);

considerato che, dunque, nonostante venga riconosciuto che Antonio Porto si sia sempre presentato in qualità di segretario generale per la provincia di Caserta del sindacato "Libertà e Sicurezza (LES) Polizia di Stato", sia sempre apparso con il *nickname* "Antonio PORTO LeS Polizia di Stato" e abbia avuto, ogni volta, il vessillo del sindacato LES alle proprie spalle, il questore di Caserta, senza tener conto delle guarentigie sindacali previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (tutela dei dirigenti sindacali), ha deciso di avviare i procedimenti disciplinari citati per la destituzione a seguito dell'attività sindacale attuata dal signor Porto;

valutato che:

nel periodo in questione Antonio Porto era sospeso dal diritto a svolgere l'attività lavorativa ai sensi dall'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2021, senza avere diritto alla retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati; tale periodo, dunque, non era utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento, non concorrendo, peraltro, alla maturazione del congedo ordinario, con il ritiro della tessera di riconoscimento, della placca, dell'arma in dotazione individuale e manette;

l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 stabilisce che: "L'appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni: 1) richiamo orale; 2) richiamo scritto; 3) pena pecuniaria; 4) deplorazione; 5) sospensione dal servizio; 6) destituzione. Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato";

valutato, infine, che, tra le altre contestazioni mosse dal questore di Caserta al signor Porto figura la condivisione sulla pagina "Facebook" della segreteria provinciale del sindacato, di alcuni *post* apparsi sulla pagina personale di "Facebook" dell'interrogante, uno dei quali, peraltro, riguardava una lettera indirizzata all'attenzione del Presidente della Repubblica sull'attività del proprio gruppo di lavoro,

si chiede di sapere:

se, ad avviso del Ministro in indirizzo, potessero essere avviati i procedimenti disciplinari descritti, dal momento che il lavoratore, a seguito dell'avvio di un altro procedimento disciplinare, risultava, alla data delle contestazioni, sospeso dal servizio;

se il questore di Caserta, in ogni caso, potesse avviare i medesimi procedimenti disciplinari a carico di un soggetto che aveva espresso le proprie opinioni, nell'ambito del legittimo diritto di critica, esclusivamente in veste di dirigente sindacale, previo specifico mandato da parte della segreteria nazionale del sindacato di appartenenza, tra l'altro come riconosciuto anche nelle stesse contestazioni degli addebiti e in violazione, dunque, delle guarentigie sindacali di cui all'articolo 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002;

se non si reputi opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di emanare una circolare di indirizzo alle competenti autorità amministrative volta a ribadire i principi giuridici di cui alle sentenze della Corte di cassazione n. 11436 del 1995 e n. 7091 del 2001, secondo cui il dipendente rappresentante sindacale si trova in posizione paritetica con il datore di lavoro quando esercita il suo diritto di critica nei limiti della continenza, ragion per cui l'espressione di una libertà

costituzionalmente garantita dall'articolo 39 non può essere sanzionata disciplinarmente.
(3-03417)
GIACOBBE, PORTA, LAUS, VERDUCCI, D'ARIENZO, FEDELI Valeria, TARICCO, BOLDRINI Paola, PITTELLA, D'ALFONSO, MARGIOTTA, ROJC Tatjana, FERRAZZI, MARILOTTI, IORI Vanna, VALENTE Valeria, COMINCINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
a partire dal 1° marzo 2022 l'assegno al nucleo familiare e le detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni sono stati abrogati e sono stati sostituiti dall'assegno unico universale;
il diritto all'assegno unico universale è vincolato alla residenza in Italia e dato il vincolo non spetta ai nostri connazionali all'estero;
l'abrogazione delle prestazioni familiari ha colpito migliaia di contribuenti italiani, lavoratori e pensionati, residenti all'estero che fino ad allora usufruivano di tali benefici fiscali e previdenziali;
considerato che:
l'improvvisa perdita, quindi, di detrazioni e non compensati dall'assegno unico ha prodotto un grave *vulnus* con conseguenze economiche disastrose per migliaia di contribuenti italiani residenti all'estero, i quali hanno subito una considerevole riduzione del loro reddito;
si tratta di persone che pagano le tasse in Italia e proprio per tale motivo hanno potuto usufruire fino al 1° marzo 2022 delle agevolazioni fiscali e previdenziali ora inopinatamente e indefinitamente revocate;
la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sentenziato che (sulla scorta dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004, rubricato "Abolizione delle clausole di residenza") le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice;
la Corte ha sentenziato che (l'ultima sentenza in materia è quella riferita alla causa n. 328/2020 del 16 giugno 2022) una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, in conformità a quanto disposto da regolamenti e direttive comunitari e da numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, non ritenga che l'assegno unico universale debba essere concesso anche ai cittadini italiani residenti all'estero;
se sia opportuno ripristinare per loro il diritto, revocato dal 1° marzo 2022, alla concessione dell'assegno al nucleo familiare, e delle detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni, e se inoltre non sia legittimo e opportuno, anche a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia UE, concedere le prestazioni familiari (ora negate) ai lavoratori residenti in Italia ma con nucleo familiare residente all'estero.
(3-03418)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PRESUTTO, PUGLIA, TRENTACOSTE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
la città di Napoli è stata ancora una volta teatro di un gravissimo episodio criminale. Il 15 maggio 2022, Mario Granieri, titolare della pizzeria "Mannesi-Terra Mia" ai Decumani, diventato un simbolo della lotta al *racket* dopo le denunce effettuate negli ultimi anni per le intimidazioni subite da parte della camorra, è stato aggredito davanti alla moglie incinta e alla figlia;
l'episodio, iniziato proprio davanti alla pizzeria di Granieri mentre lo stesso era in procinto di alzare la saracinesca, in una domenica come tante, è culminato in una rissa che ha visto coinvolte anche la moglie e la figlia, aggredite mentre i clienti della pizzeria, spaventati, fuggivano senza nemmeno pagare il conto;
per placare gli animi è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine che hanno riportato un'apparente e provvisoria quiete, dal momento che i titolari, terrorizzati, terranno al momento chiusa l'attività non sentendosi sufficientemente protetti e tutelati dallo Stato per continuarla;

quello narrato è solo l'ennesimo episodio di un'*escalation* di violenza che ormai da tanti anni vede come protagonista la città di Napoli. I quartieri periferici, in particolare, sono da tempo teatro di episodi violenti cui la popolazione inerme assiste senza poter far nulla, ed a cui le forze dell'ordine, in numero non sufficiente e con pochi mezzi, cercano in ogni modo di fare fronte;
questa situazione dolorosa sta martoriando un territorio la cui popolazione ha invece voglia di riscatto sociale, senza sapere a chi appellarsi;
la società civile avverte in modo nitido l'assoluta incapacità dello Stato di predisporre una risposta attenta e decisa, da attuare con ogni mezzo possibile, partendo dal recupero delle periferie, da concrete iniziative come l'implementazione della videosorveglianza, l'incremento di personale e mezzi per le forze dell'ordine, l'apertura estiva delle scuole per bambini e adolescenti per contrastare la povertà educativa, la riapertura e l'attivazione degli spazi sociali e culturali e degli impianti sportivi nel quadro del rilancio economico, sociale e culturale delle aree e molto altro;
appare oltremodo urgente la predisposizione di un grande progetto nazionale che contrasti una volta per tutte degrado, marginalità, disagio sociale e insicurezza, cause di un particolare allarme sociale sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
come intenda intervenire affinché si faccia luce sui fatti accaduti e vengano assicurati alla giustizia i responsabili dell'aggressione;
come intenda attivarsi al fine di pianificare una risposta pronta, urgente e indifferibile inerente a un capillare controllo del territorio prevenendo ulteriori fenomeni criminali nelle periferie napoletane.
(4-07184)
LANNUTTI, MORRA, CORRADO Margherita, ABATE Rosa Silvana, GRANATO Bianca Laura, ANGRISANI Luisa - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
"I Calabresi" è un giornale *on line* fondato il 19 luglio 2020, edito da Calavria editrice S.r.l. di cui è socio unico la fondazione Attilio e Elena Giuliani *onlus*, con sede a Villa Rendano (Cosenza), e diretto da Francesco Pellegrini;
il tipo di approccio cui si ispira il giornale è quello del giornalismo d'inchiesta, "con l'intento primario di non omettere o manipolare le notizie, rispondere solo ai lettori, essere svincolati dai pregiudizi di tipo politico o ideologico ed utilizzare essenzialmente fonti primarie per la raccolta delle informazioni". Il suo obiettivo principale è quello di "dare voce a tutte le persone che vivono in Calabria e a coloro i quali sono legati a tale regione, per garantire un'informazione libera affidata a bravi giornalisti";
considerato che:
come risulta da un articolo del giornale "I Calabresi" intitolato "Così vogliono fermare I Calabresi" a firma di Francesco Pellegrini, uscito il 20 giugno 2022, ci sono stati diversi tentativi da parte di soggetti interni alla fondazione, e non solo, di affondare il giornale e metterlo a tacere una volta per tutte;
i fatti a cui si fa riferimento nell'articolo sono stati oggetto di apposita denuncia alle autorità competenti. In particolare, si riporta la frase pronunciata dal consigliere della fondazione Walter Pellegrini, ripresa anche da altri componenti del consiglio di amministrazione della stessa fondazione, che fa riferimenti espliciti alla linea editoriale: "Il giornale I Calabresi è dannoso per la Fondazione". È bene ricordare che ad oggi "I Calabresi" risulta essere "letto e apprezzato da oltre 2 milioni di lettori in tutta Italia e in Europa, mentre la stima del valore patrimoniale è di 240mila euro";
il consiglio di amministrazione della fondazione tenutosi il 30 maggio 2022 è stato dichiarato, da quello che risulterebbe essere l'ex presidente del consiglio di amministrazione Francesco Pellegrini, come risulta dal verbale, "illegittimo" e contrario agli interessi della fondazione. Nonostante l'appunto, è stato eletto nuovo presidente della fondazione Walter Pellegrini, grazie anche al sostegno di "soggetti a lui fedeli, tra i quali vi rientra l'ex sindaco archistar di Cosenza Mario Occhiuto", come sottolineato dal presidente uscente, una manovra, a quanto è dato capire, che sembrerebbe dunque funzionale a liberarsi de "I Calabresi", dando l'ambiguo messaggio che "l'ordine è stato ristabilito". Tuttavia, ad

oggi (21 giugno 2022), sul sito della fondazione il nome del presidente non è stato ancora modificato,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda tutelare, con iniziative di propria competenza, il diritto dei cittadini ad essere informati correttamente, tenendo conto che la libertà di stampa è tutelata nell'articolo 21 della Costituzione;
se il Governo, nei limiti dei suoi poteri, intenda intervenire per tutelare la libertà d'informazione che risulta essere censurata, di fatto, nei suoi contenuti essenziali.
(4-07185)
LANNUTTI, ANGRISANI Luisa - *Al Ministro della salute*. - Premesso che l'ospedale "San Camillo-Forlanini" è un'azienda sanitaria pubblica di Roma, situata nel quartiere Gianicolense, nel municipio XII. Con i suoi 833 posti letto, di cui 136 in rianimazione, terapia intensiva o sub intensiva (dati maggio 2022), e con oltre 51.000 accessi al pronto soccorso annui, è una delle più grandi della capitale;
considerato che:
il 24 maggio 2022 alle ore 19, la signora A.V., 47 anni, funzionaria di un importante ente pubblico, è caduta mentre era sul motorino, che le è crollato sul piede sinistro, provocandole una lacerazione che ha scoperto il tendine. Vista la gravità della ferita, è stata subito chiamata l'ambulanza, arrivata dopo 40 minuti. È cominciata così la ricerca di un pronto soccorso disposto ad occuparsi della donna. Prima un tentativo all'ospedale "Santo Spirito" e poi al "Fatebenefratelli", dove la donna è stata respinta. Attorno alle ore 20.30, finalmente è stata accolta al pronto soccorso del San Camillo, ma la speranza di essere curata e assistita dopo un trauma (qualcosa di normale, in un sistema di *welfare* compiuto) svanisce all'istante;
prima di rendere pubblica la sua "allucinante esperienza", la signora A.V. ci ha pensato un po'. Poi ha creduto che solo una denuncia alla stampa avrebbe potuto "rendere i politici più consapevoli che la sanità pubblica non è cosa loro, che non può essere gestita come altri settori, ma deve essere all'altezza di un Paese civile e al servizio di tutti noi che paghiamo le tasse". E così il suo "inferno", 18 ore di pronto soccorso in condizioni disumane, è finito sui giornali;
la signora A.V. ha raccontato che col piede sanguinante è stata messa su una barella e portata in quello che chiamano "la zona nuova del PS". Praticamente uno stanzone *bunker* in cui c'erano più o meno 60 malati. Tutte persone che stavano molto male: una signora, fratturata al femore, legata al letto e lasciata tutta la notte in piena solitudine. Altri che urlavano. La stessa signora A.V. ha implorato per ore che le venisse somministrato un antidolorifico, finché alle ore 8 del mattino successivo (13 ore dopo l'incidente) qualcuno si è degnato di darglielo. Accanto alla funzionaria, immobile, con la faccia al soffitto e gli occhi vitrei, c'era un uomo deceduto, senza un lenzuolo a coprirlo. Dopo un paio di ore, finalmente la signora A.V. è stata medicata. Nel frattempo malati che urlavano, si disperavano, imploravano un sorso d'acqua. Gli infermieri passavano, facendo finta di non sentire. Ad un certo punto la donna ha chiesto di andare in bagno, come risposta le hanno messo un pannolone. Nel cuore della notte la paziente è stata finalmente portata a fare una radiografia. Un'attesa infinita anche lì. Attorno alle ore 2.30 si è materializzato l'ortopedico che le ha annunciato la frattura, ma senza possibilità di procedere con un gesso a causa delle ferite, solo un calzare da comprare a sue spese. La mattina seguente una donna colpita da ictus le è stata lasciata nuda accanto. Un'altra, in preda a dolori lancinanti alla schiena a causa di un collasso delle vertebre, non poteva alzarsi per andare in bagno. Le è stato messo il pannolone e fatto un clistere, poi è stata lasciata sporca per ore. Alle ore 8 la signora A.V. ha chiesto di parlare con il medico. Nulla. Si è alzata e ha raggiunto una stanza dove c'era una dottoressa, che l'ha trattata in malo modo perché col piede sanguinante sporcava tutto. La funzionaria spazientita ha alzato la voce, la dottoressa le ha risposto in malo modo. Poco dopo finalmente è arrivato il chirurgo che le ha messo finalmente i punti di sutura. Morale: chi strilla la vince. La signora A.V. è tornata a casa alle ore 14.30 del giorno seguente, dopo aver saltellato su un piede fino al taxi, senza neppure una sedia a rotelle per accompagnarla fuori,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare al fine di evitare che casi simili di malasanità si possano ripetere all'interno delle strutture ospedaliere romane e del resto d'Italia;
se possa assicurare che la gravissima situazione di squilibrio venutosi a creare a causa dell'emergenza pandemica all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche non comporti un mancato mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e conseguenti rischi per la salute dei cittadini non colpiti dal COVID-19.
(4-07186)
BOTTO Elena - *Ai Ministri dello sviluppo economico, per le disabilità e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
la Banca nazionale del lavoro-BNP Paribas ha avviato una riorganizzazione interna che prevede l'esternalizzazione di 900 lavoratori, di cui 600 impiegati nelle attività amministrative, molti dei quali affetti da gravi patologie e condizioni di disabilità, con parenti anziani da assistere e altre situazioni di svantaggio sociale;
il 27 aprile 2022 alcuni di loro hanno incontrato il ministro Erika Stefani, la quale ha dimostrato una forte attenzione rispetto alla grave situazione sociale e lavorativa che li affligge, confermando un immediato interessamento sia da parte del Governo, che un intervento nei riguardi della direzione manageriale della stessa BNL-BNP Paribas;
al riguardo, gli stessi lavoratori evidenziano come, il giorno successivo all'incontro, il medesimo istituto bancario ha sospeso la procedura di cessione del ramo di azienda, la cui decisione è stata valutata favorevolmente, considerato che dal tentativo ambiguo derivante da tale operazione finanziaria è emerso invece che i lavoratori fragili della banca rappresentano un patrimonio comune di attori istituzionali e sociali competenti (comprese le associazioni di tutela e difesa dei soggetti disabili e fragili);
da una nota dei dipendenti disabili o *caregiver*, l'interrogante rileva tuttavia come a seguito di quanto accaduto emerga comunque in maniera evidente un quadro grave e allarmante, i cui effetti penalizzanti e discriminatori nei confronti dei lavoratori BNL-BNP Paribas evidenziano un numero rilevante dei dipendenti in situazioni di svantaggio sociale ricompresi nel numero degli esternalizzati, anche a seguito di movimenti di personale interno all'azienda attuati nell'imminenza dell'ufficializzazione delle operazioni di cessione;
l'interrogante evidenzia altresì come dalle rilevazioni in corso (attraverso i contatti con la platea complessiva dei lavoratori complessivamente esternalizzati) il numero dei dipendenti disabili, malati oncologici, ipovedenti, sordi o con un parente disabile o anziano da assistere (o altre situazioni di svantaggio sociale) sia attualmente pari a circa 200 unità, ovvero un terzo dei 600 dipendenti coinvolti nella cessione paventata, che risultano di fatto doppiamente penalizzati da tale operazione tentata da parte del *management* (peraltro nella totale indifferenza rispetto alle storie drammatiche di tanti lavoratori donne e uomini che si sono fortemente prodigati in favore della banca);
in tale ambito, l'interrogante rileva come dalla vicenda emerga inoltre un quadro complessivamente contraddittorio ed ambiguo a causa del comportamento insensibile da parte della BNL-BNP Paribas, valutato che il medesimo istituto di credito, se da oltre 30 anni sostiene insieme ai suoi dipendenti la ricerca per contrastare gravissime malattie anche genetiche attraverso Telethon (utilizzando la generosità economica della comunità nazionale per alimentare grandi campagne promozionali) dimostrando particolare attenzione a coloro che versano in situazioni di salute particolarmente gravi, dall'altro, attraverso il tentativo di "cedere" circa 200 dipendenti (su un totale di 600) considerati dall'istituto "a operatività ridotta", ha dimostrato una scarsa attenzione di solidarietà sociale e professionale nei riguardi dei propri dipendenti,
si chiede di sapere:
quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;
se siano in possesso di informazioni in relazione alle intenzioni future dell'istituto bancario nei confronti dei lavoratori fragili e *caregiver*, interessati inizialmente dalle procedure per il

licenziamento, successivamente sospese;
in caso affermativo, se non ritengano opportuno informare gli stessi dipendenti interessati;
quali iniziative di competenza, infine, intendano intraprendere, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico tra i rappresentanti dei lavoratori e i dirigenti della BNL-BNP Paribas, al fine di tutelare e salvaguardare i livelli occupazionali dei 200 lavoratori affetti da invalidità e patologie di diversa entità, ed evitare gravi conseguenze prevedibili sul piano sociale e del lavoro.
(4-07187)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-03416 del senatore D'Alfonso, sulle misure per salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale della Trigano Van di Paglieta (Chieti);

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-03418 del senatore Giacobbe ed altri, sul diritto all'assegno unico familiare anche per gli italiani residenti all'estero.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.